

CLFE/2021/5 del 29 giugno 2021

**CONSIGLIO LOCALE di FERRARA**

**Oggetto: Servizio Gestione Rifiuti: tariffa puntuale del bacino di Clara: approvazione dell'articolazione tariffaria 2021 ai sensi dell'art. 8, comma 6, lettera d) della L.R. 23/2011**

IL COORDINATORE  
F.to Daniele Garuti

CLFE/2021/5

### CONSIGLIO LOCALE di FERRARA

L'anno **2021** il giorno ventinove del mese di giugno alle ore 12 presso la sede di Atersir in Bologna via Cairoli 8/F si è riunito il Consiglio Locale di Ferrara convocato con lettera prot. n. PG/AT/2021/5715 del 25 giugno 2021.

La seduta si è svolta in modalità telematica secondo le indicazioni delle “Linee Guida temporanee per lo svolgimento delle sedute dei Consigli Locali in videoconferenza in costanza dell'emergenza epidemiologica COVID 19”, approvate dal Consiglio d'Ambito con delibera n. 13 del 14.04.2020, allegata in copia alla convocazione suddetta.

Il dibattito è conservato agli atti.

Risultano presenti all'appello:

Comune	Cognome e Nome	Qualifica	Presenti	Quote
ARGENTA	Borea Sauro	Assessore	SI	5,5003
BONDENO	Saletti Simone	Sindaco	SI	3,8924
CENTO	Maccaferri Simone	Assessore	SI	8,3853
CODIGORO	Stefano Adami	Assessore	SI	3,2675
COMACCHIO	Antonio Cardi	Assessore	SI	5,6183
COPPARO	Pagnoni Fabrizio	Sindaco	SI	4,3280
FERRARA	Balboni Alessandro	Assessore	SI	30,8012
FISCAGLIA	Fabio Tosi	Sindaco	SI	2,6098
GORO	Viviani Diego	Sindaco	SI	1,3211
IOLANDA DI SAVOIA			NO	1,1167
LAGOSANTO	Bertarelli Cristian	Sindaco	SI	1,5633
MASI TORELLO	Riccardo Bizzarri	Sindaco	SI	0,9712
MESOLA	Padovani Gianni Michele	Sindaco	SI	2,0647
OSTELLATO	Rossi Elena	Sindaco	SI	1,9073
POGGIO RENATICO	Garuti Daniele	Sindaco	SI	2,6454
PORTO MAGGIORE			NO	3,2208
RIVA DEL PO'	Zamboni Andrea	Sindaco	SI	2,3782
TERRE DEL RENO	Lodi Roberto	Sindaco	SI	2,8509

Comune	Cognome e Nome	Qualifica	Presenti	Quote
TRESIGNANA	Perelli Laura	Sindaco	SI	2,1160
VIGARANO MAINARDA			NO	2,1314
VOGHIERA	Lupini Paolo	Sindaco	SI	1,3101
PROVINCIA DI FERRARA			NO	10,0000

Presenti n. 18 quote 83,5312 Assenti n. 4 quote 16,4688

Riconosciuta la validità della seduta, Daniele Garuti, in qualità di Coordinatore del Consiglio Locale, invita a passare alla trattazione dell'o.d.g..

**Oggetto: Servizio Gestione Rifiuti: tariffa puntuale del bacino di Clara: approvazione dell'articolazione tariffaria 2021 ai sensi dell'art. 8, comma 6, lettera d) della L.R. 23/2011**

**Vista** la Legge Regionale 23.11.2011 n. 23 “*Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente*” che istituisce l'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR), con decorrenza 1° gennaio 2012, alla quale partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni e le Province della regione, stabilendo altresì la messa in liquidazione delle forme di cooperazione di cui all'art. 30 della L.R. 10/2008 (Autorità d'Ambito), a far data dal 1° gennaio 2012 e prevedendo il trasferimento delle funzioni attribuite alle suddette forme di cooperazione all'ATERSIR;

**visto** che ai sensi del comma 1 art. 4 L.R. 23 dicembre 2011 n. 23, nell'ambito della Regione Emilia Romagna, le funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal D.Lgs. 152/2006, sono esercitate dai Comuni in forma associata attraverso l'Agenzia;

**considerato** che la competenza all'approvazione dei Piani Economico-Finanziari è in capo ad Atersir sulla base di quanto disciplinato dall'art. 7 comma 5 lett. c) della L.R. 23/2011 che ne statuisce l'approvazione in capo al Consiglio d'Ambito, sentiti i Consigli locali;

**accertato** che l'art. 8 comma 6 lett. d) della richiamata L.R. 23/2011 attribuisce al Consiglio Locale, relativamente al servizio gestione rifiuti, la competenza della definizione ed approvazione delle tariffe all'utenza;

**considerato** che il servizio di gestione dei rifiuti urbani in 19 Comuni (Bondeno, Cento, Codigoro, Comacchio, Copparo, Fiscaglia, Goro, Jolanda di Savoia, Lagosanto, Masi Torello, Mesola, Ostellato, Poggio Renatico, Portomaggiore, Riva del Po, Terre del Reno, Tresignana, Vigarano Mainarda, Voghiera) sui 21 che compongono la Provincia di Ferrara è attualmente gestito in proroga da CLARA s.p.a. in attesa dell'espletamento delle procedure in corso per il nuovo affidamento della concessione;

**visto** l'articolo 1, comma 668 della legge 27 dicembre 2013 n.147 in base al quale *“i Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del d.lgs 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il Comune, inoltre, nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n.158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani”*;

**richiamato** altresì l'art. 5 comma 8 della L.R. 5 ottobre 2015, n. 16 *“Criteri per l'applicazione della tariffazione puntuale, secondo cui “Atersir, (...) predispone le linee guida per l'applicazione della tariffa puntuale differenziata per utenze domestiche ed utenze non domestiche, basata sul criterio principale di minimizzazione della produzione dei rifiuti ed in particolare sulla minimizzazione dei rifiuti non inviati a riciclaggio, e determina le tempistiche della sua applicazione, che dovrà avviarsi su tutto il territorio regionale entro e non oltre il 31 dicembre 2020, con priorità per l'applicazione alle utenze non domestiche anche prevedendo verifiche sull'impatto ed eventuali correttivi”*;

**richiamati:**

- il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 *“Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”*;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante *“Norme in materia ambientale”*, così come modificato dal Decreto Lgs n. 116/2020;
- il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 20 aprile 2017 *“Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati”*;

**visti:**

- l'art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione;
- l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*;
- l'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 e s.m.i., il quale dispone che gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario ma che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

- l'art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, cosiddetto DL Sostegni, convertito nella Legge n.69/2021, il quale ha disposto il differimento dei termini di approvazione delle Tariffe e dei Regolamenti della TARI e della Tariffa Corrispettiva, sulla base del Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, al 30 giugno 2021, termini disallineati da quelli di approvazione del Bilancio di previsione;

**richiamati** i seguenti atti emergenziali:

- D.L. 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- D.L. 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020 recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- D.L. 22 aprile 2021, n. 52, recante: «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»;
- D.L. 18 maggio 2021, n. 65, recante: «Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato a tutto il 31 Luglio lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**richiamate:**

- la propria Deliberazione n.2 del 01/06/2021 con la quale ha espresso parere favorevole in merito alla proposta di predisposizione del Piano Economico Finanziario 2021 per i Comuni rientranti nel bacino di gestione di Clara s.p.a.;
- la Deliberazione n.15 del 01/06/2021 con la quale il Consiglio d'Ambito ha approvato, secondo i contenuti previsti nel Metodo Tariffario Servizio Integrato di gestione dei Rifiuti 2018-2021 (MTR), la predisposizione del Piano economico – finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021 dei Comuni rientranti nel bacino di gestione di Clara e la relativa relazione di accompagnamento;

**considerato** che il predetto Piano Economico Finanziario relativo al bacino in parola è stato redatto considerando l'introduzione in detto territorio, a decorrere dal 1 gennaio 2017, del metodo della misurazione della frazione residua dei rifiuti urbani con la relativa tariffa puntuale;

**preso atto:**

- dei quadri economici derivanti dai PEF approvati per i Comuni rientranti nel bacino di gestione di Clara, posti a base della articolazione tariffaria per il corrente anno 2021 e

- approvati nel loro schema deliberativo dal Consiglio di ambito di Atersir con delibera numero 17 del 1 giugno 2021;
- dei montanti tariffari 2021, della relativa articolazione tariffaria all'utenza, (allegato 1) predisposte dal Gestore Clara s.p.a. in accordo con i Comuni e sulla base dei PEF approvati sopra citati;
  - del listino tariffario dei servizi complementari per Comune (allegato 2) e predisposta dal Gestore Clara s.p.a. in accordo con i Comuni e sulla base dei PEF approvati e sopra citati;
  - dei regolamenti di applicazione della tariffa corrispettiva allegate al presente atto, predisposte dal Gestore Clara s.p.a. in accordo con i Comuni (allegato 3);

**considerato** inoltre che sull'importo della tariffa corrispettiva per la gestione dei rifiuti (art. 1, comma 668, L.147/2013) si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D.Lgs. 504/1992, all'aliquota deliberata dalla Provincia di Ferrara;

**ritenuto opportuno**, sulla base dei criteri sopra esposti, approvare le tariffe del Servizio rifiuti anno 2021 nelle misure di cui all'Allegato 1 del presente atto;

**richiamata** la tuttora persistente situazione di emergenza sanitaria a livello nazionale e internazionale determinata dalla diffusione del virus denominato Covid-19, e che pertanto si rende necessario applicare misure di sostegno alle imprese maggiormente impattate;

**ritenuto** di approvare ai sensi dell'art. 8, comma 6 lett. d) della L.R. 23/2011, il Regolamento come modificato e l'articolazione tariffaria 2021 allegati quali parti integranti e sostanziali al presente atto, comprensiva delle riduzioni e agevolazioni per il corrente anno, per i Comuni del bacino di Clara s.p.a.;

**visto** lo Statuto dell'Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 5 dell'11 maggio 2012 e ss.mm.ii.;

**dato atto** che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione dell'entrata e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del d.lgs. 267/2000;

**visto** il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

**dato atto** che per le versioni integrali degli interventi si rimanda alla registrazione che viene conservata agli atti;

**a voti** resi nelle forme di legge, all'unanimità

**DELIBERA**

1. di dare atto che quanto indicato in premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare le Tariffe della Tariffa Rifiuti Corrispettiva per l'anno 2021 sulla base dei PEF approvati da ATERSIR, come predisposti dal Gestore Clara s.p.a., riportate negli allegati del presente atto che ne costituiscono parte integrante e sostanziale:
  - dei montanti tariffari 2021, della relativa articolazione tariffaria all'utenza, (allegato 1) predisposte dal Gestore Clara s.p.a. in accordo con i Comuni e sulla base dei PEF approvati sopra citati;
  - del listino tariffario dei servizi complementari per Comune (allegato 2) e predisposta dal Gestore Clara s.p.a. in accordo con i Comuni e sulla base dei PEF approvati e sopra citati;
  - dei regolamenti di applicazione della tariffa corrispettiva allegate al presente atto, predisposte dal Gestore Clara s.p.a. in accordo con i Comuni (allegato 3);
3. di dare atto che l'articolazione tariffarie ed i Regolamenti per la disciplina della Tariffa Rifiuti Corrispettiva allegati alla presente deliberazione entrano in vigore il 1 gennaio 2021 purchè risultino pubblicati a cura del Comune o del Gestore sull'apposita pagina del sito web [www.finanza.gov.it](http://www.finanza.gov.it) del Ministero dell'Economia e Finanza entro il 28 ottobre 2021;
4. di dare atto che la Tariffa è applicata e riscossa da Clara s.p.a. in quanto gestore affidatario del Servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati;
5. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti connessi e conseguenti.



Allegato 1 – Montanti tariffari e tariffe



Allegato 1 - montanti tariffari 2021 e relativa articolazione tariffaria all'utenza

<b>Bondeno</b>	
<b>IMPORTO DEL PIANO ECONOMICO/FINANZIARIO DELL'ANNO 2021</b>	
% costi fissi	49,08%
% costi variabili	50,92%
parte fissa	1.507.067 €
parte variabile	1.563.790 €
% costi domestici	73,49%
totale costi domestici	2.256.772 €
costi domestici fissi	1.107.543 €
costi domestici variabili	1.149.229 €
% costi non domestici	26,51%
totale costi non domestici	814.084 €
costi non domestici fissi	399.523 €
costi non domestici variabili	414.561 €

<b>TARIFFE 2021 UTENZA DOMESTICA</b>		Ka	Kb	QF (in euro/m2)	QV (in euro/anno)
1	residente	0,80	0,76	1,06736	98,96063
2	residenti	0,94	1,43	1,25414	186,20224
3	residenti	1,05	1,86	1,40090	242,19312
4	residenti	1,14	2,47	1,52098	321,62205
5	residenti	1,23	2,96	1,64106	385,42562
6	o + residenti	1,30	3,40	1,73445	442,71861

importi delle tariffe al netto dell'IVA e del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela,  
protezione ed igiene dell'ambiente, cosiddetta "addizionale provinciale"

<b>TARIFFE 2021 UTENZA NON DOMESTICA</b>		Kc	Kd	QF (in euro/m2)	QV (in euro/m2)
1	musei, biblioteche, scuole, associazioni	0,67	5,45	1,47981	1,46489
2	cinematografi e teatri	0,43	3,50	0,94973	0,94076
3	autorimesse e magazzini senza vendita diretta	0,60	4,85	1,32520	1,30362
4	campeggi, distributori carburanti, impia sport	0,88	7,19	1,94363	1,93258
5	aree scoperte operative	0,55	4,00	1,21477	1,07515
6	esposizioni, autosaloni	0,51	4,22	1,12642	1,13428
7	alberghi con ristorante	1,64	13,45	3,62222	3,61520
8	alberghi senza ristorante	1,30	11,50	2,87127	3,09106
9	case di cura e riposo	1,00	8,25	2,20867	2,21750
10	ospedali	1,15	9,45	2,53997	2,54004
11	uffici, agenzie, studi professionali	1,07	8,78	2,36328	2,35996
12	banche ed istituti di credito	1,07	8,78	2,36328	2,35996
<b>TARIFFE 2021 UTENZA NON DOMESTICA</b>		Kc	Kd	QF (in euro/m2)	QV (in euro/m2)
13	negozi abbigliamento, calzature, libreria, ferramen	1,08	11,55	2,38536	3,10450
14	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,45	11,93	3,20257	3,20664
15	negozi particolari filatelia, tende, antiquari	0,83	6,81	1,83320	1,83045
16	occupazione temporanea vendita beni durevoli	1,45	12,00	3,20257	3,22545
17	att.artig. tipo botteghe: parrucchieri, estetist	1,48	12,00	3,26883	3,22545
18	att.artig. tipo botteghe: falegnam, idraulic	0,82	6,74	1,81111	1,81163
19	carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,09	8,95	2,40745	2,40565
20	attività industriali con capannoni produzione	0,38	3,13	0,83929	0,84131
21	attività artigianali di produzione beni	1,09	8,91	2,40745	2,39490
22	ristoranti, trattorie, osterie, pub	2,77	26,00	6,11801	6,98848
23	mense, birrerie, hamburgerie, pizza al taglio	4,85	38,00	10,71205	10,21394
24	bar, caffè, pasticceria	2,35	24,00	5,19037	6,45091
25	supermercato	2,07	18,00	4,57195	4,83818
26	plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	12,60	3,40135	3,38673
27	ortofrutta, pescherie, fiori e piante	3,83	32,00	8,45920	8,60121
28	ipermercati di generi misti	2,50	18,00	5,52167	4,83818
29	occupazione temporanea vendita generi alimentari	6,00	40,00	13,25202	10,75151
30	discoteche, night club	1,04	8,56	2,29702	2,30082

importi delle tariffe al netto dell'IVA e del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela,  
protezione ed igiene dell'ambiente, cosiddetta "addizionale provinciale"

**Cento**

<b>IMPORTO DEL PIANO ECONOMICO/FINANZIARIO DELL'ANNO 2021</b>	
% costi fissi	49,14%
% costi variabili	50,86%
parte fissa	3.699.182 €
parte variabile	3.828.632 €
% costi domestici	69,50%
totale costi domestici	5.231.831 €
costi domestici fissi	2.570.931 €
costi domestici variabili	2.660.899 €
% costi non domestici	30,50%
totale costi non domestici	2.295.983 €
costi non domestici fissi	1.128.250 €
costi non domestici variabili	1.167.733 €

<b>TARIFE 2021 UTENZA DOMESTICA</b>		Ka	Kb	QF (in euro/m2)	QV (in euro/anno)
1	residente	0,80	0,86	1,10831	93,26905
2	residenti	0,94	1,72	1,30226	186,53810
3	residenti	1,05	2,05	1,45466	222,32739
4	residenti	1,14	2,50	1,57934	271,13096
5	residenti	1,23	3,10	1,70403	336,20239
6	o + residenti	1,30	3,70	1,80100	401,27383

importi delle tariffe al netto dell'IVA e del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela,  
protezione ed igiene dell'ambiente, cosiddetta "addizionale provinciale"

<b>TARIFE 2021 UTENZA NON DOMESTICA</b>		Kc	Kd	QF (in euro/m2)	QV (in euro/m2)
1	musei, biblioteche, scuole, associazioni	0,54	4,39	1,46344	1,52696
2	cinematografi e teatri	0,43	3,50	1,16533	1,21739
3	autorimesse e magazzini senza vendita diretta	0,60	4,90	1,62604	1,70435
4	campeggi, distributori carburanti, impia sport	0,76	6,25	2,05965	2,17392
5	aree scoperte operative	0,64	5,22	1,73444	1,81566
6	esposizioni, autosaloni	0,47	4,22	1,27373	1,46783
7	alberghi con ristorante	1,64	13,45	4,44451	4,67827
8	alberghi senza ristorante	1,08	8,88	2,92688	3,08870
9	case di cura e riposo	1,12	9,00	3,03528	3,13044
10	ospedali	1,08	8,90	2,92688	3,09566
11	uffici, agenzie, studi professionali	1,07	8,78	2,89977	3,05392
12	banche ed istituti di credito	0,61	5,03	1,65314	1,74957
<b>TARIFE 2021 UTENZA NON DOMESTICA</b>		Kc	Kd	QF (in euro/m2)	QV (in euro/m2)
13	negozi abbigliamento, calzature, libreria, ferramen	0,99	8,15	2,68297	2,83479
14	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,11	9,08	3,00818	3,15827
15	negozi particolari filatelia, tende, antiquari	0,83	6,81	2,24936	2,36870
16	occupazione temporanea vendita beni durevoli	1,09	11,74	2,95398	4,08349
17	att.artig. tipo botteghe: parrucchieri, estetist	1,09	8,95	2,95398	3,11305
18	att.artig. tipo botteghe: falegnam, idraulic	0,82	6,76	2,22226	2,35131
19	carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,09	8,95	2,95398	3,11305
20	attivit� industriali con capannoni produzione	0,80	5,80	2,16806	2,01740
21	attivit� artigianali di produzione beni	0,80	5,80	2,16806	2,01740
22	ristoranti, trattorie, osterie, pub	2,90	27,00	7,85920	9,39133
23	mense, birrerie, hamburgerie, pizza al taglio	2,46	24,00	6,66677	8,34785
24	bar, caff�, pasticceria	2,15	18,50	5,82665	6,43480
25	supermercato	2,32	17,00	6,28736	5,91306
26	plurilicenze alimentari e/o miste	2,00	16,00	5,42014	5,56523
27	ortofrutta, pescherie, fiori e piante	4,00	33,00	10,84028	11,47829
28	ipermercati di generi misti	2,70	14,00	7,31719	4,86958
29	occupazione temporanea vendita beni alimentari	5,21	42,74	14,11946	14,86613
30	discoteche, night club	1,48	12,12	4,01090	4,21566

importi delle tariffe al netto dell'IVA e del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela,  
protezione ed igiene dell'ambiente, cosiddetta "addizionale provinciale"

## Codigoro

IMPORTO DEL PIANO ECONOMICO/FINANZIARIO DELL'ANNO 2021	
% costi fissi	53,19%
% costi variabili	46,81%
parte fissa	1.468.039 €
parte variabile	1.292.157 €
% costi domestici	67,85%
totale costi domestici	1.872.793 €
costi domestici fissi	996.064 €
costi domestici variabili	876.729 €
% costi non domestici	32,15%
totale costi non domestici	887.403 €
costi non domestici fissi	471.974 €
costi non domestici variabili	415.429 €

TARIFFE 2021 UTENZA DOMESTICA		Ka	Kb	QF (in euro/m2)	QV (in euro/anno)
1	residente	0,80	0,90	1,19323	96,62918
2	residenti	0,94	1,65	1,40205	177,15350
3	residenti	1,05	2,00	1,56612	214,73152
4	residenti	1,14	2,40	1,70036	257,67782
5	residenti	1,23	3,00	1,83460	322,09728
6	o + residenti	1,30	3,45	1,93900	370,41187

importi delle tariffe al netto dell'IVA e del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, cosiddetta "addizionale provinciale"

TARIFFE 2021 UTENZA NON DOMESTICA		Kc	Kd	QF (in euro/m2)	QV (in euro/m2)
1	musei, biblioteche, associazioni, luoghi di culto	0,51	5,40	1,34239	1,45428
2	cinematografi, teatri, sale spettacolo	0,30	3,35	0,78964	0,90219
3	magazzini senza alcuna vendita diretta	0,51	4,25	1,34239	1,14457
4	campeggi, distributori carburanti, imp. sportivi	0,76	6,26	2,00042	1,68589
5	aree scoperte operative	0,40	2,60	1,05285	0,70021
6	esposizioni, autosaloni	0,51	4,25	1,34239	1,14457
7	alberghi con ristorante	1,64	13,30	4,31670	3,58183
8	alberghi senza ristorante	0,95	7,76	2,50053	2,08985
9	case cura, riposo, comunita residen, caserma convivito	1,25	10,22	3,29016	2,75236
10	ospedali, strutture sanitarie, cliniche	1,60	14,00	4,21141	3,77035
11	uffici, agenzie, studi profes, ambulatorio, poliambula	1,52	12,45	4,00084	3,35292
12	banche ed istituti di credito	1,52	12,45	4,00084	3,35292
TARIFFE 2021 UTENZA NON DOMESTICA		Kc	Kd	QF (in euro/m2)	QV (in euro/m2)
13	neg. abbigl., calz., libr., cartol., ferram, dur	1,00	10,70	2,63213	2,88163
14	edicola, farmacia, tabaccheria, plurilicenze	1,30	11,60	3,42177	3,12401
15	negoz. partic. filat. tende tess. tapp. capp. omb. antiqu	0,83	6,81	2,18467	1,83401
16	tariffa giornaliera vendita beni durevoli	1,09	8,90	2,86902	2,39687
17	attivita' artig. tipo botteghe: parruc, barb, esteti	1,09	9,10	2,86902	2,45073
18	att. artig. botteghe: falegname, idra, fabbro, elettr.	0,82	6,90	2,15835	1,85824
19	carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,09	8,95	2,86902	2,41033
20	attivita' industriali con capannoni di produzione	0,87	7,53	2,28995	2,02791
21	attivita' artigianali di produzione beni specifici	0,78	7,53	2,05306	2,02791
22	ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	2,95	28,00	7,76479	7,54070
23	mense	5,00	42,00	13,16066	11,31105
24	bar, cafe, pasticceria, gelateria	2,45	24,00	6,44872	6,46346
25	pane e pasta, macell., salumi, form., alimentari	2,02	18,00	5,31691	4,84759
26	plurilicenze alimentari e/o miste	2,07	17,00	5,44851	4,57828
27	ortofrut, peschierie, fiori, piante, rosticc, pizz a taql	3,38	32,00	8,89661	8,61795
28	ipermercati di generi misti	2,74	22,45	7,21204	6,04603
29	tariffa giornaliera vendita generi alimentari	3,50	28,70	9,21246	7,72922
30	discoteche, night club, sale giochi, giostre	1,91	15,68	5,02737	4,22279
31	circoli ricreativi	1,50	10,60	3,94820	2,85469
32	scuole private e pubbliche non statali, municipio	0,20	2,45	0,52643	0,65981
33	comunita non residenziali, caserme senza convivito	0,50	7,50	1,31607	2,01983
34	autorimesse	0,30	2,57	0,78964	0,69213
35	supermercati	2,02	18,54	5,31691	4,99302

importi delle tariffe al netto dell'IVA e del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, cosiddetta "addizionale provinciale"

## Comacchio

IMPORTO DEL PIANO ECONOMICO/FINANZIARIO DELL'ANNO 2021	
% costi fissi	58,42%
% costi variabili	41,58%
parte fissa	6.387.865 €
parte variabile	4.545.591 €
% costi domestici	69,90%
totale costi domestici	7.642.486 €
costi domestici fissi	4.465.118 €
costi domestici variabili	3.177.368 €
% costi non domestici	30,10%
totale costi non domestici	3.290.970 €
costi non domestici fissi	1.922.747 €
costi non domestici variabili	1.368.223 €

TARIFE 2021 UTENZA DOMESTICA		Ka	Kb	QF (in euro/m2)	QV (in euro/anno)
1	residente	0,80	1,00	1,44583	46,95589
2	residenti	0,94	1,80	1,69885	84,52060
3	residenti	1,05	2,10	1,89765	98,60737
4	residenti	1,14	2,40	2,06031	112,69414
5	residenti	1,23	2,90	2,22296	136,17208
6	o + residenti	1,30	3,40	2,34947	159,65003

importi delle tariffe al netto dell'IVA e del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela,  
protezione ed igiene dell'ambiente, cosiddetta "addizionale provinciale"

TARIFE 2021 UTENZA NON DOMESTICA		Kc	Kd	QF (in euro/m2)	QV (in euro/m2)
1	musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di c	0,65	3,70	1,35871	1,20732
2	cinematografi e teatri	0,63	4,50	1,31690	1,46837
3	autorimesse e magazzini senza alcuna vendita dire	0,77	4,90	1,60955	1,59889
4	distributori carburanti, impianti sportivi	0,27	1,00	0,56439	0,32630
5	spiagge degli stabilimenti balneari	0,17	0,20	0,35535	0,06526
6	esposizioni, autosaloni	1,68	8,44	3,51174	2,75400
7	alberghi con ristorante	1,24	11,50	2,59200	3,75249
8	alberghi senza ristorante	0,61	5,00	1,27510	1,63152
9	case di cura e riposo, poliambulatori	1,00	9,40	2,09032	3,06725
10	ospedali	1,29	14,00	2,69652	4,56825
11	uffici, agenzie, studi professionali	2,60	12,45	5,43484	4,06248
12	banche ed istituti di credito	2,60	13,00	5,43484	4,24195
TARIFE 2021 UTENZA NON DOMESTICA		Kc	Kd	QF (in euro/m2)	QV (in euro/m2)
13	negozi abbigl., calz., libr., cart., ferr., e altri b	2,50	13,96	5,22580	4,55520
14	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	2,48	14,78	5,18400	4,82277
15	neg. part., filat., tende, tess., tapp., capp., antiq	2,45	14,00	5,12129	4,56825
16	occupazione temporanea vendita beni durevoli	1,78	14,58	3,72077	4,75751
17	att artig. tipo botteghe: parr., barbiere, estetista	0,83	6,76	1,73497	2,20581
18	att. art. tipo botteghe: fal., idraulico, fabbro, elet	0,82	6,70	1,71406	2,18623
19	carrozzeria, autoficcina, elettrauto	0,83	6,76	1,73497	2,20581
20	attività industriali con capannoni di produzione	0,80	6,76	1,67226	2,20581
21	attività artigianali di produzione beni specifici	0,80	6,60	1,67226	2,15360
22	ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	3,15	28,00	6,58451	9,13650
23	mense	3,24	28,00	6,77264	9,13650
24	bar, caffè, pasticceria, birrerie	3,15	24,00	6,58451	7,83128
25	superm., pane e pasta, macell., salumi, form., gen. al	2,76	22,67	5,76929	7,39730
26	plurilicenze alimentari e/o miste	2,75	21,40	5,74838	6,98290
27	ortofrutta, pescherie, fiori e piante	3,20	29,00	6,68903	9,46280
28	ipermercati di generi misti	2,80	22,45	5,85290	7,32551
29	occupazione temporanea vendita generi alimentari	2,70	22,00	5,64387	7,17868
30	discoteche, night club, sale giochi, giostre	2,55	15,68	5,33032	5,11644
31	circoli ricreativi e centri sociali	0,82	5,00	1,71406	1,63152
32	magazzini e ingrossi ittici	3,20	29,00	6,68903	9,46280
33	collegi, istituti, caserme	0,84	7,50	1,75587	2,44728
34	locali degli stabilimenti balneari	3,08	25,20	6,43819	8,22285
35	villaggi turistici, campeggi	1,88	40,00	3,92980	13,05214
36	aree scoperte operative	0,15	0,55	0,31355	0,17947

importi delle tariffe al netto dell'IVA e del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela,  
protezione ed igiene dell'ambiente, cosiddetta "addizionale provinciale"

## Copparo

IMPORTO DEL PIANO ECONOMICO/FINANZIARIO DELL'ANNO 2021	
% costi fissi	49,91%
% costi variabili	50,09%
parte fissa	1.834.417 €
parte variabile	1.840.916 €
% costi domestici	70,99%
totale costi domestici	2.609.119 €
costi domestici fissi	1.302.253 €
costi domestici variabili	1.306.866 €
% costi non domestici	29,01%
totale costi non domestici	1.066.214 €
costi non domestici fissi	532.165 €
costi non domestici variabili	534.050 €

TARIFFE 2021					
UTENZA DOMESTICA					
	Ka	Kb	QF (in euro/m2)	QV (in euro/anno)	
1	residente	0,80	0,95	1,11301	106,85615
2	residenti	0,94	1,65	1,30778	185,59226
3	residenti	1,05	2,00	1,46082	224,96032
4	residenti	1,14	2,40	1,58603	269,95238
5	residenti	1,23	2,90	1,71125	326,19246
6	o + residenti	1,30	3,40	1,80863	382,43254

importi delle tariffe al netto dell'IVA e del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, cosiddetta "addizionale provinciale"

TARIFFE 2021					
UTENZA NON DOMESTICA					
	Kc	Kd	QF (in euro/m2)	QV (in euro/m2)	
1	musei, bibliot., associaz., luoghi di culto	0,66	5,50	1,48454	1,48192
2	cinematografi, teatri, sale spettacolo	0,43	3,50	0,96720	0,94304
3	autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diret	0,26	3,65	0,58482	0,98346
4	campeggi, distributori carburanti	0,38	4,92	0,85473	1,32565
5	aree scoperte operative	0,41	2,60	0,92221	0,70054
6	esposizioni, autosaloni	0,34	3,00	0,76476	0,80832
7	alberghi con ristorante	1,64	13,20	3,68885	3,55661
8	alberghi senza ristorante	1,05	7,80	2,36177	2,10163
9	case cura, riposo, comunita residen. caserma convitto	1,28	10,22	2,87910	2,75368
10	ospedali, strutture sanitarie, cliniche	1,67	14,00	3,75633	3,77216
11	uffici, agenzie, studi profess. ambulatorio, poliambul	1,52	12,45	3,41894	3,35453
12	banche ed istituti di credito	1,56	12,45	3,50891	3,35453
TARIFFE 2021					
UTENZA NON DOMESTICA					
	Kc	Kd	QF (in euro/m2)	QV (in euro/m2)	
13	negozi abbigliamento, calz., libr., cart., ferr., altri beni dure	0,99	10,10	2,22681	2,72135
14	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,11	11,10	2,49672	2,99079
15	neg., quali filat., tende, tess., tapp., capp., antiq.	0,83	6,81	1,86692	1,83489
16	occupazione temporanea vendita beni durevoli	1,10	8,90	2,47423	2,39802
17	attivita' artigia. tipo botteghe: parrucch., barb., est	1,09	8,98	2,45174	2,41957
18	att. art. botteghe: faleg., idraul., fabbro, elettr	0,87	7,00	1,95689	1,88608
19	carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,68	8,60	1,52952	2,31719
20	attivita' industriali con capannoni di produzione	0,92	7,53	2,06936	2,02888
21	attivita' artigianali di produzione beni specifici	0,76	7,40	1,70947	1,99386
22	ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	4,00	28,50	8,99720	7,67905
23	mense	5,50	40,00	12,37115	10,77761
24	bar, cafe, pasticceria, gelateria	3,50	24,00	7,87255	6,46657
25	superm., pane e pasta, macell., salumi, form., alimen	2,76	22,50	6,20807	6,06241
26	plurilicenze alimentari e/o miste	2,61	21,40	5,87067	5,76602
27	ortofrut., pescherie, fiori, piante, rosticc., pizz a tagl	4,70	32,00	10,57171	8,62209
28	ipermercati di generi misti	2,74	22,45	6,16308	6,04893
29	occupazione temporanea vendita generi alimentari	3,50	28,70	7,87255	7,73293
30	discoteche, night club, sale giochi, giostre	1,10	10,00	2,47423	2,69440
31	circoli ricreativi	2,50	11,50	5,62325	3,09856
32	scuole private e pubbliche non statali, municipio	0,60	2,70	1,34958	0,72749
33	stabilimenti industriali con produzione di residui	0,20	2,36	0,44986	0,63588
34	ingrosso frutta e verdura, magazzini frigo	1,20	8,00	2,69916	2,15552
35	impianti sportivi	0,60	5,75	1,34958	1,54928
36	commercio all'ingrosso	0,60	6,45	1,34958	1,73789
37	comunita non residenziali, caserme senza convitto	0,99	7,50	2,22681	2,02080

importi delle tariffe al netto dell'IVA e del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, cosiddetta "addizionale provinciale"

## Fiscaglia

IMPORTO DEL PIANO ECONOMICO/FINANZIARIO DELL'ANNO 2021	
% costi fissi	53,13%
% costi variabili	46,87%
parte fissa	957.019 €
parte variabile	844.276 €
% costi domestici	76,23%
totale costi domestici	1.373.127 €
costi domestici fissi	729.536 €
costi domestici variabili	643.592 €
% costi non domestici	23,77%
totale costi non domestici	428.168 €
costi non domestici fissi	227.483 €
costi non domestici variabili	200.684 €

TARIFFE 2021 UTENZA DOMESTICA		Ka	Kb	QF (in euro/m2)	QV (in euro/anno)
1	residente	0,84	1,00	1,25811	99,23283
2	residenti	0,98	1,75	1,46780	173,65745
3	residenti	1,08	2,08	1,61757	206,40428
4	residenti	1,16	2,48	1,73739	246,09742
5	residenti	1,24	2,90	1,85722	287,77520
6	o + residenti	1,30	3,40	1,94708	337,39162

importi delle tariffe al netto dell'IVA e del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, cosiddetta "addizionale provinciale"

TARIFFE 2021 UTENZA NON DOMESTICA		Kc	Kd	QF (in euro/m2)	QV (in euro/m2)
1	musei, bibliotec, associati, luoghi di culto	0,40	5,50	1,06786	1,55233
2	cinema e teatri	0,43	3,50	1,14795	0,98784
3	autorimesse e magazzini senza vendita diretta	0,56	4,20	1,49500	1,18541
4	campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,76	6,25	2,02893	1,76401
5	aree scoperte operative	0,40	2,60	1,06786	0,73383
6	esposizioni, autosaloni	0,75	5,80	2,00223	1,63700
7	alberghi con ristorante	1,38	13,20	3,68411	3,72559
8	alberghi senza ristorante	0,95	7,76	2,53616	2,19019
9	casa protetta riposo, comun resid, casrm convit.	1,32	10,22	3,52393	2,88451
10	ospedali	1,29	10,55	3,44384	2,97765
11	uffici, agenzie, stud profes, ambulatori, poliambu	1,28	12,30	3,41715	3,47157
12	banche ed istituti di credito	1,85	12,45	4,93885	3,51390
TARIFFE 2021 UTENZA NON DOMESTICA		Kc	Kd	QF (in euro/m2)	QV (in euro/m2)
13	negozi abbigliamento, calz, libreria, cartoleria, ferrami, beni	0,99	8,84	2,64295	2,49501
14	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,12	10,80	2,99000	3,04821
15	negozi filatelia, tende, tessuti, tappeti, cappelli	0,83	6,81	2,21581	1,92206
16	occupazione temporanea vendita beni durevoli	1,09	8,90	2,90991	2,51195
17	attiv artig tipo botteghe: parruc, barbier, estet	0,90	8,80	2,40268	2,48372
18	attiv artig tipo botteghe: falegn, idraul, fabbr, elet	1,20	8,90	3,20358	2,51195
19	carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,10	8,95	2,93661	2,52606
20	attività industriali con capannoni produzione	0,87	7,53	2,32259	2,12528
21	attività artig. produzione beni specifici	0,79	7,46	2,10902	2,10552
22	ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	2,80	28,00	7,47501	7,90276
23	mense	5,45	42,00	14,54957	11,85414
24	bar, caffè, pasticceria, gelateria	2,45	24,00	6,54063	6,77379
25	superm., pane e pasta, macell., salumi e form.	2,02	17,50	5,39269	4,93922
26	plurilicenze alimentari e/o miste	2,02	17,50	5,39269	4,93922
27	ortofrut, pescherie, fiori, piante, rosticc, pizz. a tagl	2,95	32,00	7,87546	9,03172
28	ipermercati	2,74	22,45	7,31483	6,33632
29	occupazione temporanea vendita generi alimentari	3,50	28,70	9,34376	8,10033
30	discoteche, night club, sale giochi, giostre	2,10	16,00	5,60626	4,51586
31	circoli ricreativi	1,40	10,00	3,73750	2,82241
32	scuole private e pubbliche non statali, municipio	0,20	2,45	0,53393	0,69149
33	ingrossi frutta e verdura, magazzini frigo	2,00	8,40	5,33929	2,37083
34	comunità non residenziali, caserme senza convitto	0,95	7,82	2,53616	2,20713

importi delle tariffe al netto dell'IVA e del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, cosiddetta "addizionale provinciale"

## Goro

IMPORTO DEL PIANO ECONOMICO/FINANZIARIO DELL'ANNO 2021	
% costi fissi	61,04%
% costi variabili	38,96%
parte fissa	599.246 €
parte variabile	382.558 €
% costi domestici	74,17%
totale costi domestici	728.204 €
costi domestici fissi	444.461 €
costi domestici variabili	283.743 €
% costi non domestici	25,83%
totale costi non domestici	253.600 €
costi non domestici fissi	154.785 €
costi non domestici variabili	98.815 €

TARIFE 2021 UTENZA DOMESTICA		Ka	Kb	QF (in euro/m2)	QV (in euro/anno)
1	residente	0,84	0,90	1,84391	96,04640
2	residenti	0,98	1,65	2,15122	176,08506
3	residenti	1,08	2,05	2,37074	218,77235
4	residenti	1,16	2,45	2,54635	261,45964
5	residenti	1,24	3,02	2,72196	322,28903
6	o + residenti	1,30	3,52	2,85366	375,64814

importi delle tariffe al netto dell'IVA e del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela,  
protezione ed igiene dell'ambiente, cosiddetta "addizionale provinciale"

TARIFE 2021 UTENZA NON DOMESTICA		Kc	Kd	QF (in euro/m2)	QV (in euro/m2)
1	musei, biblioteche, associazioni, luoghi di culto	0,51	4,20	1,93237	1,11792
2	campeggi, distributori carburanti	0,67	5,51	2,53861	1,46661
3	aree scoperte operative	0,30	2,00	1,13669	0,53234
4	esp., autosal. (autorim. cinemat., mag. senza vend. d	0,35	3,00	1,32614	0,79852
5	alberghi con ristorante	1,32	10,80	5,00143	2,87466
6	alberghi senza ristorante	0,80	7,00	3,03117	1,86320
7	case cura, riposo, comunita residen. caserma convitto	1,00	8,19	3,78896	2,17995
8	uffici, agenzie, studi profes. ambulatorio, poliambula	1,13	9,30	4,28153	2,47540
9	banche ed istituti di credito	1,52	9,30	5,75923	2,47540
10	neg. abbigl., calzate, libreria, cartol., ferram. antiq.	0,87	8,85	3,29640	2,35562
11	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,07	9,45	4,05419	2,51533
12	attivit' artig. tipo botteghe ( faleg., idraul., fab., ele	1,09	8,50	4,12997	2,26246
TARIFE 2021 UTENZA NON DOMESTICA		Kc	Kd	QF (in euro/m2)	QV (in euro/m2)
13	carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,16	7,90	4,39520	2,10276
14	attivit' industriali con capannoni di produzione	0,91	6,65	3,44796	1,77004
15	attivit' artig. di produzione di beni specifici	1,09	6,80	4,12997	1,80997
16	ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, mense	2,61	24,00	9,88920	6,38813
17	bar, cafe, pasticceria, gelateria	2,10	20,00	7,95683	5,32344
18	superm., pane e pasta, macell., sal. e form., alim	1,76	16,80	6,66858	4,47169
19	plurilicenze alimentari e/o miste	1,62	15,30	6,13812	4,07243
20	ortofrut, pescherie, fiori, piante, rosticc, pizza tagli	2,22	28,00	8,41150	7,45282
21	discoteche, night club, impianti sportivi, giostre	1,60	13,45	6,06234	3,58001
22	circoli ricreativi	0,85	10,40	3,22062	2,76819
23	scuole private e pubbliche non statali, municipio	0,35	2,60	1,32614	0,69205
24	commercio all'ingrosso di prodotti ittici	2,60	26,50	9,85131	7,05356
25	industrie ittiche	1,54	20,00	5,83501	5,32344
26	occupazione temporanea vendita beni durevoli	1,00	8,00	3,78896	2,12938
27	occupazione temporanea vendita generi alimentari	3,20	25,00	12,12469	6,65430
28	comunita non residenziali, caserme senza convitto	0,95	7,82	3,59952	2,08147

importi delle tariffe al netto dell'IVA e del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela,  
protezione ed igiene dell'ambiente, cosiddetta "addizionale provinciale"

**Jolanda di Savoia**

<b>IMPORTO DEL PIANO ECONOMICO/FINANZIARIO DELL'ANNO 2021</b>	
% costi fissi	53,05%
% costi variabili	46,95%
parte fissa	343.405 €
parte variabile	303.904 €
% costi domestici	77,62%
totale costi domestici	502.442 €
costi domestici fissi	266.551 €
costi domestici variabili	235.890 €
% costi non domestici	22,38%
totale costi non domestici	144.868 €
costi non domestici fissi	76.854 €
costi non domestici variabili	68.014 €

<b>TARIFE 2021</b>				
<b>UTENZA DOMESTICA</b>				
	Ka	Kb	QF (in euro/m2)	QV (in euro/anno)
1 residente	0,84	1,00	1,29889	119,97684
2 residenti	0,98	1,65	1,51537	197,96179
3 residenti	1,08	2,00	1,67000	239,95368
4 residenti	1,16	2,40	1,79370	287,94442
5 residenti	1,24	2,90	1,91740	347,93284
6 o + residenti	1,30	3,40	2,01018	407,92126

importi delle tariffe al netto dell'IVA e del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela,  
protezione ed igiene dell'ambiente, cosiddetta "addizionale provinciale"

<b>TARIFE 2021</b>				
<b>UTENZA NON DOMESTICA</b>				
	Kc	Kd	QF (in euro/m2)	QV (in euro/m2)
1 musei, bibliot., centri soc., assoc., luoghi di culto	0,33	4,00	1,14598	1,61111
2 campeggi, distributori carburanti, impianti sport	0,67	5,51	2,32669	2,21931
3 aree scoperte operative	0,30	2,00	1,04180	0,80556
4 esp., autosal. (autor. cinemat. mag. senza vend. dire)	0,30	2,85	1,04180	1,14792
5 alberghi con ristorante	1,32	10,80	4,58392	4,35001
6 alberghi senza ristorante	0,86	7,00	2,98649	2,81945
7 case cura, riposo, comunita residen, caserma convitto	1,24	8,19	4,30611	3,29876
8 uffici, agenzie, studi profes, ambulatorio, poliambula	1,12	9,30	3,88939	3,74584
9 banche ed istituti di credito	1,45	9,30	5,03537	3,74584
10 neg., abbigl., calz., librer., cartol., ferr., antiq.	1,01	9,12	3,50739	3,67334
11 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,41	9,50	4,89646	3,82640
12 att. artig. botteghe (faleg., idra., fabbro, elettr.)	0,72	7,38	2,50032	2,97251
<b>TARIFE 2021</b>				
<b>UTENZA NON DOMESTICA</b>				
	Kc	Kd	QF (in euro/m2)	QV (in euro/m2)
13 carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,92	7,55	3,19485	3,04098
14 attivita' industriali con capannoni di produzione	0,90	6,50	3,12540	2,61806
15 attivita' artigianali di produzione di beni specif	0,82	6,50	2,84759	2,61806
16 ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, mense	3,10	24,00	10,76527	9,66669
17 bar, cafe, pasticceria, gelateria	3,10	20,00	10,76527	8,05557
18 superm., pane e pasta, macell., salumi e form., alimen	1,91	16,52	6,63280	6,65390
19 plurilicenze alimentari e/o miste	1,86	15,50	6,45916	6,24307
20 ortofrut., pescherie, fiori, piante, rosticc., pizz a tagl	2,50	26,60	8,68167	10,71391
21 discoteche, night club, sale giochi, giostre	1,61	13,45	5,59100	5,41737
22 circoli ricreativi	1,30	10,00	4,51447	4,02779
23 scuole private e pubbliche non statali, municipio	0,34	2,45	1,18071	0,98681
24 ingrosso frutta e verdura, magazzini frigo	1,72	8,00	5,97299	3,22223
25 occupazione temporanea vendita beni durevoli	1,00	7,50	3,47267	3,02084
26 occupazione temporanea vendita generi alimentari	3,00	25,00	10,41800	10,06947
27 comunita non residenziali, caserme senza convitto	0,38	7,40	1,31961	2,98056

importi delle tariffe al netto dell'IVA e del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela,  
protezione ed igiene dell'ambiente, cosiddetta "addizionale provinciale"



## Lagosanto

IMPORTO DEL PIANO ECONOMICO/FINANZIARIO DELL'ANNO 2021	
% costi fissi	54,82%
% costi variabili	45,18%
parte fissa	592.194 €
parte variabile	488.081 €
% costi domestici	67,55%
totale costi domestici	729.726 €
costi domestici fissi	400.027 €
costi domestici variabili	329.698 €
% costi non domestici	32,45%
totale costi non domestici	350.549 €
costi non domestici fissi	192.167 €
costi non domestici variabili	158.382 €

TARIFFE 2021 UTENZA DOMESTICA		Ka	Kb	QF (in euro/m2)	QV (in euro/anno)
1	residente	0,84	0,95	1,33362	92,20270
2	residenti	0,98	1,65	1,55588	160,14153
3	residenti	1,08	2,00	1,71465	194,11094
4	residenti	1,16	2,35	1,84166	228,08036
5	residenti	1,24	2,90	1,96867	281,46086
6	o + residenti	1,30	3,40	2,06393	329,98860

importi delle tariffe al netto dell'IVA e del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, cosiddetta "addizionale provinciale"

TARIFFE 2021 UTENZA NON DOMESTICA		Kc	Kd	QF (in euro/m2)	QV (in euro/m2)
1	musei, biblioteche, associazioni, luoghi di culto	0,32	3,90	0,98117	1,13832
2	campeggi, distributori carburanti, impianti sporti	0,80	5,51	2,45292	1,60824
3	aree scoperte operative	0,30	2,00	0,91984	0,58375
4	esposizioni, autosaloni (autor.cinema)	0,64	3,35	1,96233	0,97779
5	alberghi con ristorante	1,32	10,80	4,04732	3,15227
6	alberghi senza ristorante	0,91	7,00	2,79019	2,04314
7	case cura, riposo, comunita residen, caserma convitto	1,00	8,19	3,06615	2,39047
8	uffici, agenzie, studi profes, ambulatorio, poliambula	1,52	9,30	4,66054	2,71445
9	banche ed istituti di credito	1,70	9,30	5,21245	2,71445
10	neg. abbigli, calz, librer., cartole, ferr, antiq.	1,11	9,12	3,40342	2,66192
11	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,46	9,50	4,47658	2,77283
12	att., artig. botteghe (faleg., idra., fabbro, elettr	1,04	7,60	3,18879	2,21826
TARIFFE 2021 UTENZA NON DOMESTICA		Kc	Kd	QF (in euro/m2)	QV (in euro/m2)
13	carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,10	7,55	3,37276	2,20367
14	attivit� industriali con capannoni di produzione	0,43	5,00	1,31844	1,45938
15	attivit� artig. di produzione beni specifici	1,09	6,90	3,34210	2,01395
16	ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, mense	2,45	24,00	7,51206	7,00504
17	bar, caff�, pasticceria, gelateria	2,35	20,00	7,20545	5,83753
18	superm., pane e pasta, macell., salumi e form., alimen	2,25	17,00	6,89883	4,96190
19	plurilicenze alimentari e/o miste	2,33	16,00	7,14412	4,67003
20	ortofrut, pescherie, fiori, piante, rosticc, pizza tagli	2,35	27,00	7,20545	7,88067
21	discoteche, night club, sale giochi, giostre	1,60	13,40	4,90584	3,91115
22	circoli ricreativi	1,42	10,00	4,35393	2,91877
23	scuole private e pubbliche non statali, municipio	0,33	2,50	1,01183	0,72969
24	ospedali, strutture sanitarie, cliniche	1,36	14,00	4,16996	4,08627
25	comunit� non residenziali, caserme senza convitto	0,95	7,82	2,91284	2,28248
26	magazzini	0,30	2,90	0,91984	0,84644
27	occupazione temporanea vendita beni durevoli	1,09	8,90	3,34210	2,59770
28	occupazione temporanea vendita generi alimentari	3,50	28,70	10,73152	8,37686

importi delle tariffe al netto dell'IVA e del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, cosiddetta "addizionale provinciale"

## Masi Torello

IMPORTO DEL PIANO ECONOMICO/FINANZIARIO DELL'ANNO 2021	
% costi fissi	51,42%
% costi variabili	48,58%
parte fissa	286.680 €
parte variabile	270.813 €
% costi domestici	77,25%
totale costi domestici	430.664 €
costi domestici fissi	221.461 €
costi domestici variabili	209.203 €
% costi non domestici	22,75%
totale costi non domestici	126.830 €
costi non domestici fissi	65.220 €
costi non domestici variabili	61.610 €

TARIFE 2021 UTENZA DOMESTICA		Ka	Kb	QF (in euro/m2)	QV (in euro/anno)
1	residente	0,84	0,95	1,19419	120,13191
2	residenti	0,98	1,65	1,39322	208,65016
3	residenti	1,08	2,00	1,53539	252,90928
4	residenti	1,16	2,40	1,64912	303,49114
5	residenti	1,24	3,00	1,76286	379,36392
6	o + residenti	1,30	3,45	1,84815	436,26851

importi delle tariffe al netto dell'IVA e del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, cosiddetta "addizionale provinciale"

TARIFE 2021 UTENZA NON DOMESTICA		Kc	Kd	QF (in euro/m2)	QV (in euro/m2)
1	musei, biblioteche, associazioni, luoghi di culto	0,51	4,20	1,50581	1,66790
2	campeggi, distributori carburanti, impianti sport	0,80	5,80	2,36206	2,30328
3	aree scoperte operative	0,30	2,00	0,88577	0,79424
4	esp., autosal. autor. cinemat. magazz. senza vend. di	0,74	3,55	2,18490	1,40977
5	alberghi con ristorante	1,28	10,80	3,77929	4,28887
6	alberghi senza ristorante	0,91	7,00	2,68684	2,77983
7	case cura, riposo, comunita residen. caserma convitto	1,00	8,19	2,95257	3,25240
8	uffici, agenzie, studi profess. ambulatorio, poliambul	1,13	9,30	3,33641	3,69320
9	banche ed istituti di credito	1,50	9,80	4,42886	3,89176
10	neg., abbig., calz., libr., cartol., ferram., antiq.	0,87	9,12	2,56874	3,62172
11	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,09	9,50	3,21831	3,77262
12	att., artig. botteghe (faleg., idra, fabbro, elettr.)	0,75	7,50	2,21443	2,97838
TARIFE 2021 UTENZA NON DOMESTICA		Kc	Kd	QF (in euro/m2)	QV (in euro/m2)
13	carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,94	7,55	2,77542	2,99824
14	attivit� industriali con capannoni di produzione	0,91	6,80	2,68684	2,70040
15	attivit� artig. di produzione beni specifici	0,91	6,60	2,68684	2,62098
16	ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, mense	2,70	24,00	7,97195	9,53083
17	bar, caff�, pasticceria, gelateria	2,10	20,00	6,20041	7,94236
18	superm., pane e pasta, macel., salumi e form., alim.	1,77	17,00	5,22606	6,75100
19	plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	15,50	4,54696	6,15533
20	ortofrut, pescherie, fiori, piante, rosticc, pizza tagl	2,50	28,00	7,38143	11,11930
21	discoteche, night club, sale giochi, giostre	1,62	13,45	4,78317	5,34124
22	circoli ricreativi	0,43	10,00	1,26961	3,97118
23	scuole private e pubbliche non statali, municipio	0,33	2,60	0,97435	1,03251
24	comunita non residenziali, caserme senza convitto	0,95	7,82	2,80495	3,10546
25	occupazione temporanea vendita beni durevoli	1,00	8,00	2,95257	3,17694
26	occupazione temporanea vendita generi alimentari	3,20	25,00	9,44824	9,92795

importi delle tariffe al netto dell'IVA e del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, cosiddetta "addizionale provinciale"

## Mesola

IMPORTO DEL PIANO ECONOMICO/FINANZIARIO DELL'ANNO 2021	
% costi fissi	54,25%
% costi variabili	45,75%
parte fissa	723.985 €
parte variabile	610.458 €
% costi domestici	75,10%
totale costi domestici	1.002.167 €
costi domestici fissi	543.713 €
costi domestici variabili	458.454 €
% costi non domestici	24,90%
totale costi non domestici	332.276 €
costi non domestici fissi	180.272 €
costi non domestici variabili	152.004 €

TARIFFE 2021					
UTENZA DOMESTICA					
	Ka	Kb	QF (in euro/m2)	QV (in euro/anno)	
1	residente	0,80	0,93	1,17072	92,09988
2	residenti	0,94	1,65	1,37560	163,40301
3	residenti	1,05	2,00	1,53658	198,06426
4	residenti	1,14	2,40	1,66828	237,67711
5	residenti	1,23	2,95	1,79999	292,14478
6	o + residenti	1,30	3,45	1,90243	341,66084

importi delle tariffe al netto dell'IVA e del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, cosiddetta "addizionale provinciale"

TARIFFE 2021					
UTENZA NON DOMESTICA					
	Kc	Kd	QF (in euro/m2)	QV (in euro/m2)	
1	musei, bibliotec, assoc, luoghi di culto, caserme	0,67	5,50	2,04409	1,63332
2	cinematografi, teatri, sale spettacolo	0,42	3,40	1,28137	1,00969
3	autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diret	1,12	4,90	3,41699	1,45514
4	campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,79	6,25	2,41020	1,85605
5	aree scoperte operative	0,20	1,40	0,61018	0,41575
6	esposizioni, autosaloni	0,75	4,30	2,28816	1,27696
7	alberghi con ristorante	1,40	13,20	4,27124	3,91997
8	alberghi senza ristorante	0,96	7,76	2,92885	2,30447
9	case cura, riposo, comunita residen, caserma convitto	0,55	8,20	1,67799	2,43513
10	ospedali, strutture sanitarie, cliniche	1,29	10,55	3,93564	3,13301
11	uffici, agenzie, studi profess, ambulatorio, poliambul	1,07	12,35	3,26445	3,66755
12	banche ed istituti di credito	1,36	12,45	4,14920	3,69724
TARIFFE 2021					
UTENZA NON DOMESTICA					
	Kc	Kd	QF (in euro/m2)	QV (in euro/m2)	
13	neg., abbigl., calz., libr., cart., ferr., beni dur.,	1,30	10,50	3,96615	3,11816
14	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,33	11,50	4,05768	3,41512
15	neg. part., filat., tende, tess., tapp., capp., antiqu.	0,83	6,81	2,53224	2,02235
16	occupazione temporanea vendita beni durevoli	1,09	8,90	3,32547	2,64301
17	att., artig. botteghe: parrucc., barbiere, estetis	1,48	8,96	4,51531	2,66083
18	att. artig. botteghe: faleg., idra, fabbro, elettr.	1,02	8,48	3,11190	2,51828
19	carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,41	9,25	4,30175	2,74695
20	attivit' industriali con capannoni di produzione	0,92	7,53	2,80681	2,23616
21	attivit' artigianali di produzione beni specifici	1,09	8,91	3,32547	2,64598
22	ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	2,30	28,00	7,01704	8,31509
23	mense	5,30	40,00	16,16969	11,87869
24	bar, cafe, pasticceria, gelateria	2,05	24,00	6,25432	7,12722
25	superm, pan e pas, macel, salumi, form, alim, rostic	2,02	14,50	6,16279	4,30603
26	plurilicenze alimentari e/o miste	1,55	16,55	4,72887	4,91481
27	ortofrut, pescherie, fiori, piante, rosticc, pizz a tagl	2,60	31,00	7,93230	9,20599
28	ipermercati di generi misti	2,74	22,45	8,35943	6,66692
29	occupazione temporanea vendita generi alimentari	3,50	28,70	10,67810	8,52296
30	discoteche, night club, sale giochi, giostre	1,63	10,00	4,97294	2,96967
31	circoli ricreativi	1,35	10,00	4,11870	2,96967
32	scuole private e pubbliche non statali, municipio	0,20	2,45	0,61018	0,72757
33	commercio all'ingrosso di prodotti ittici	2,00	26,40	6,10177	7,83994
34	esposizioni con superfic super 900mq	0,43	4,22	1,31188	1,25320
35	industrie ittiche	1,79	20,40	5,46109	6,05813
36	comunita non residenziali, caserme senza convitto	0,20	7,82	0,61018	2,32228
37	impianti sportivi	0,42	5,00	1,28137	1,48484

importi delle tariffe al netto dell'IVA e del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, cosiddetta "addizionale provinciale"

## Ostellato

IMPORTO DEL PIANO ECONOMICO/FINANZIARIO DELL'ANNO 2021	
% costi fissi	54,32%
% costi variabili	45,68%
parte fissa	669.115 €
parte variabile	562.620 €
% costi domestici	69,70%
totale costi domestici	858.519 €
costi domestici fissi	466.373 €
costi domestici variabili	392.146 €
% costi non domestici	30,30%
totale costi non domestici	373.216 €
costi non domestici fissi	202.742 €
costi non domestici variabili	170.474 €

TARIFFE 2021 UTENZA DOMESTICA		Ka	Kb	QF (in euro/m2)	QV (in euro/anno)
1	residente	0,80	0,95	1,16018	90,35283
2	residenti	0,94	1,65	1,36321	156,92860
3	residenti	1,05	2,00	1,52273	190,21648
4	residenti	1,14	2,40	1,65325	228,25978
5	residenti	1,23	2,95	1,78377	280,56931
6	o + residenti	1,30	3,40	1,88529	323,36802

importi delle tariffe al netto dell'IVA e del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, cosiddetta "addizionale provinciale"

TARIFFE 2021 UTENZA NON DOMESTICA		Kc	Kd	QF (in euro/m2)	QV (in euro/m2)
1	musei, biblioteche, assoc. luoghi di culto	0,40	5,30	0,93480	1,25030
2	cinematografi, teatri, sale spettacolo	0,39	3,50	0,91143	0,82567
3	autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,51	4,23	1,19187	0,99788
4	campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,76	6,28	1,77612	1,48148
5	aree scoperte operative	0,40	2,50	0,93480	0,58976
6	esposizioni, autosaloni	0,51	4,22	1,19187	0,99552
7	alberghi con ristorante	1,46	13,20	3,41202	3,11394
8	alberghi senza ristorante	1,08	7,76	2,52396	1,83062
9	case cura, riposo, comunità residen. caserma convitto	1,37	10,22	3,20169	2,41095
10	ospedali, strutture sanitarie, cliniche	1,29	10,55	3,01473	2,48880
11	uffici, agenzie, studi profes. ambulatorio, poliambul.	1,52	12,45	3,55224	2,93701
12	banche ed istituti di credito	1,62	12,45	3,78594	2,93701
TARIFFE 2021 UTENZA NON DOMESTICA		Kc	Kd	QF (in euro/m2)	QV (in euro/m2)
13	negozi abb. calz., libr., cart., ferr., altri beni durevoli	1,15	10,50	2,68755	2,47700
14	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,33	11,50	3,10821	2,71290
15	neg. part. i filat., tende, tess., tapp., capp., antiq.	0,83	6,81	1,93971	1,60651
16	occupazione temporanea vendita beni durevoli	1,09	8,90	2,54733	2,09955
17	attività artig. tipo botteghe: parruc. barb. estetis	1,48	11,30	3,45876	2,66572
18	attività artig. tipo botteghe: falegna, idra, fab. el	0,86	6,76	2,00982	1,59472
19	carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,11	8,95	2,59407	2,11135
20	attività industriali con capannoni di produzione	0,92	7,53	2,15004	1,77636
21	attività artigianali di produzione beni specifici	0,59	7,55	1,37883	1,78108
22	ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	3,32	28,00	7,75884	6,60533
23	mense	5,38	40,00	12,57307	9,43619
24	bar, caffè, pasticceria, gelateria	2,98	24,00	6,96426	5,66171
25	superm., pane e pasta, macell., salumi, form., generi	2,60	17,20	6,07620	4,05756
26	plurilicenze alimentari e/o miste	2,08	16,55	4,86096	3,90422
27	ortofrut, pescherie, fiori, piante, rosticc. pizz a tagl	3,60	30,00	8,41320	7,07714
28	ipermercati di generi misti	2,74	22,45	6,40338	5,29606
29	occupazione temporanea vendita generi alimentari	3,50	28,70	8,17950	6,77047
30	discoteche, night club, sale giochi, giostre	1,91	10,00	4,46367	2,35905
31	circoli ricreativi e centri sociali	1,24	10,00	2,89788	2,35905
32	scuole private e pubbliche non statali, municipio	0,20	2,50	0,46740	0,58976
33	comunità non residenziali, caserme senza convitto	0,95	7,82	2,22015	1,84478

importi delle tariffe al netto dell'IVA e del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, cosiddetta "addizionale provinciale"

**Poggio Renatico**

<b>IMPORTO DEL PIANO ECONOMICO/FINANZIARIO DELL'ANNO 2021</b>	
% costi fissi	42,42%
% costi variabili	57,58%
parte fissa	694.817 €
parte variabile	943.172 €
% costi domestici	70,50%
totale costi domestici	1.154.783 €
costi domestici fissi	489.846 €
costi domestici variabili	664.936 €
% costi non domestici	29,50%
totale costi non domestici	483.207 €
costi non domestici fissi	204.971 €
costi non domestici variabili	278.236 €

<b>TARIFFE 2021 UTENZA DOMESTICA</b>		Ka	Kb	QF (in euro/m2)	QV (in euro/anno)
1	residente	0,80	0,94	<b>0,76415</b>	<b>89,74143</b>
2	residenti	0,94	1,72	<b>0,89788</b>	<b>164,20773</b>
3	residenti	1,05	2,05	<b>1,00295</b>	<b>195,71270</b>
4	residenti	1,14	2,50	<b>1,08891</b>	<b>238,67403</b>
5	residenti	1,23	3,05	<b>1,17488</b>	<b>291,18231</b>
6	o + residenti	1,30	3,60	<b>1,24174</b>	<b>343,69060</b>

importi delle tariffe al netto dell'IVA e del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela,  
protezione ed igiene dell'ambiente, cosiddetta "addizionale provinciale"

<b>TARIFFE 2021 UTENZA NON DOMESTICA</b>		Kc	Kd	QF (in euro/m2)	QV (in euro/m2)
1	musei, biblioteche, scuole, associazioni	0,40	3,28	<b>1,04161</b>	<b>1,35240</b>
2	cinematografi e teatri	0,43	3,50	<b>1,11973</b>	<b>1,44311</b>
3	autorimesse e magazzini senza vendita diretta	0,60	4,90	<b>1,56241</b>	<b>2,02035</b>
4	campeggi, distributori carburanti, impia sport	0,76	6,25	<b>1,97906</b>	<b>2,57697</b>
5	aree scoperte operative	0,64	5,22	<b>1,66658</b>	<b>2,15229</b>
6	esposizioni, autosaloni	0,47	4,10	<b>1,22389</b>	<b>1,69049</b>
7	alberghi con ristorante	1,64	13,45	<b>4,27060</b>	<b>5,54565</b>
8	alberghi senza ristorante	1,08	8,88	<b>2,81235</b>	<b>3,66136</b>
9	case di cura e riposo	1,15	9,00	<b>2,99463</b>	<b>3,71084</b>
10	ospedali	1,07	8,81	<b>2,78631</b>	<b>3,63250</b>
11	uffici, agenzie, studi professionali	1,07	8,78	<b>2,78631</b>	<b>3,62013</b>
12	banche ed istituti di credito	0,61	5,03	<b>1,58846</b>	<b>2,07395</b>
<b>TARIFFE 2021 UTENZA NON DOMESTICA</b>		Kc	Kd	QF (in euro/m2)	QV (in euro/m2)
13	negozi abbigliamento, calzature, libreria, ferramen	0,99	8,15	<b>2,57798</b>	<b>3,36037</b>
14	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,11	9,08	<b>2,89047</b>	<b>3,74383</b>
15	negozi particolari filatelia, tende, antiquari	0,83	6,81	<b>2,16134</b>	<b>2,80787</b>
16	occupazione temporanea vendita beni durevoli	1,09	11,30	<b>2,83839</b>	<b>4,65917</b>
17	att.artig. tipo botteghe: parrucchieri, estetist	1,09	8,95	<b>2,83839</b>	<b>3,69023</b>
18	att.artig. tipo botteghe: falegnam, idraulic	0,82	6,76	<b>2,13530</b>	<b>2,78725</b>
19	carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,09	8,95	<b>2,83839</b>	<b>3,69023</b>
20	attivit� industriali con capannoni produzione	0,80	5,90	<b>2,08322</b>	<b>2,43266</b>
21	attivit� artigianali di produzione beni	0,78	6,00	<b>2,03114</b>	<b>2,47389</b>
22	ristoranti, trattorie, osterie, pub	3,00	24,00	<b>7,81207</b>	<b>9,89558</b>
23	mense, birrerie, hamburgerie, pizza al taglio	2,50	21,50	<b>6,51006</b>	<b>8,86479</b>
24	bar, caff�, pasticceria	2,00	18,00	<b>5,20805</b>	<b>7,42168</b>
25	supermercato	1,20	16,55	<b>3,12483</b>	<b>6,82383</b>
26	plurilicenze alimentari e/o miste	2,08	17,00	<b>5,41637</b>	<b>7,00937</b>
27	ortofrutta, pescherie, fiori e piante	3,60	32,50	<b>9,37449</b>	<b>13,40026</b>
28	ipermercati di generi misti	2,15	17,64	<b>5,59865</b>	<b>7,27325</b>
29	occupazione temporanea vendita beni alimentari	5,21	42,74	<b>13,56697</b>	<b>17,62238</b>
30	discoteche, night club	1,48	12,12	<b>3,85396</b>	<b>4,99727</b>

importi delle tariffe al netto dell'IVA e del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela,  
protezione ed igiene dell'ambiente, cosiddetta "addizionale provinciale"

**Portomaggiore**

<b>IMPORTO DEL PIANO ECONOMICO/FINANZIARIO DELL'ANNO 2021</b>	
% costi fissi	55,79%
% costi variabili	44,21%
parte fissa	1.437.022 €
parte variabile	1.138.933 €
% costi domestici	72,40%
totale costi domestici	1.864.991 €
costi domestici fissi	1.040.404 €
costi domestici variabili	824.588 €
% costi non domestici	27,60%
totale costi non domestici	710.964 €
costi non domestici fissi	396.618 €
costi non domestici variabili	314.346 €

<b>TARIFFE 2021</b>				
<b>UTENZA DOMESTICA</b>				
	Ka	Kb	QF (in euro/m2)	QV (in euro/anno)
1 residente	0,80	0,95	1,27229	95,84919
2 residenti	0,94	1,65	1,49494	166,47491
3 residenti	1,05	2,00	1,66988	201,78777
4 residenti	1,14	2,38	1,81302	240,12744
5 residenti	1,23	2,90	1,95615	292,59226
6 o + residenti	1,30	3,40	2,06747	343,03920

importi delle tariffe al netto dell'IVA e del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, cosiddetta "addizionale provinciale"

<b>TARIFFE 2021</b>				
<b>UTENZA NON DOMESTICA</b>				
	Kc	Kd	QF (in euro/m2)	QV (in euro/m2)
1 musei, bibliotec, associaz, luoghi di culto, centri so	0,40	5,00	1,12635	1,40001
2 cinematografi, teatri, sale spettacolo	0,42	3,50	1,18267	0,98000
3 autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diret	0,65	4,90	1,83032	1,37200
4 campeggi, distributori carburanti	0,76	6,25	2,14006	1,75001
5 aree scoperte operative	0,40	2,60	1,12635	0,72800
6 esposizioni, autosaloni	0,72	4,22	2,02743	1,18160
7 alberghi con ristorante	1,60	13,20	4,50540	3,69601
8 alberghi senza ristorante	0,96	7,76	2,70324	2,17281
9 case cura, riposo, comunita residen, caserma convivito	1,16	10,22	3,26641	2,86161
10 ospedali, strutture sanitarie, cliniche	1,60	14,00	4,50540	3,92001
11 uffici, agenzie, studi profess, ambulatorio, poliambul	1,50	12,45	4,22381	3,48601
12 banche ed istituti di credito	1,52	12,45	4,28013	3,48601
<b>TARIFFE 2021</b>				
<b>UTENZA NON DOMESTICA</b>				
	Kc	Kd	QF (in euro/m2)	QV (in euro/m2)
13 neg., abbigl., calz., libr., cart., ferr., beni durev	1,20	10,50	3,37905	2,94001
14 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,50	11,55	4,22381	3,23401
15 neg. part., filat., tende, tess., tapp., capp., antiqu.	0,83	6,81	2,33717	1,90681
16 occupazione temporanea vendita beni durevoli	1,09	8,90	3,06930	2,49201
17 att. artigian. botteghe: parrucc, barbiere, estet	1,09	8,95	3,06930	2,50601
18 att. artig. botteghe: faleg., idraul., fabbro, elettr	1,03	7,00	2,90035	1,96001
19 carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,09	8,95	3,06930	2,50601
20 attivita' industriali con capannoni di produzione	0,92	7,53	2,59060	2,10841
21 attivita' artig. di produzione beni specifici	0,88	7,50	2,47797	2,10001
22 ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	2,97	28,00	8,36314	7,84003
23 mense	5,30	39,78	14,92413	11,13844
24 bar, cafe, pasticceria, gelateria	2,40	24,00	6,75810	6,72002
25 superm., pane e pasta, macell., salumi, form., generi	2,16	16,55	6,08229	4,63402
26 plurilicenze alimentari e/o miste	2,00	16,55	5,63175	4,63402
27 ortofrut, pescherie, fiori, piante, rosticc, pizza taql	3,12	32,00	8,78552	8,96003
28 ipermercati di generi misti	2,74	22,45	7,71549	6,28602
29 occupazione temporanea vendita generi alimentari	3,50	28,70	9,85556	8,03603
30 discoteche, night club, sale giochi, giostre	1,91	11,00	5,37832	3,08001
31 circoli ricreativi	1,72	10,00	4,84330	2,80001
32 scuole private e pubbliche non statali, municipio	0,33	2,50	0,92924	0,70000
33 impianti sportivi	1,42	6,00	3,99854	1,68001
34 comunita non residenziali, caserme senza convivito	0,96	7,82	2,70324	2,18961
35 ingrosso frutta e verdura, magazzini frigo	1,15	8,00	3,23825	2,24001

importi delle tariffe al netto dell'IVA e del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, cosiddetta "addizionale provinciale"

## Riva del Po

IMPORTO DEL PIANO ECONOMICO/FINANZIARIO DELL'ANNO 2021	
% costi fissi	55,09%
% costi variabili	44,91%
parte fissa	933.108 €
parte variabile	760.736 €
% costi domestici	78,90%
totale costi domestici	1.336.488 €
costi domestici fissi	739.423 €
costi domestici variabili	598.066 €
% costi non domestici	21,10%
totale costi non domestici	357.356 €
costi non domestici fissi	194.686 €
costi non domestici variabili	162.670 €

## PARTE FISSA

UTENZA DOMESTICA LOCALITA' BERRA		QF (in euro/m2)
1	residente	1,16906
2	residenti	1,37364
3	residenti	1,53439
4	residenti	1,66591
5	residenti	1,79743
6	o + residenti	1,89972

UTENZA DOMESTICA LOCALITA' RO		QF (in euro/m2)
1	residente	1,29089
2	residenti	1,50604
3	residenti	1,65971
4	residenti	1,78266
5	residenti	1,90560
6	o + residenti	1,99760

UTENZA NON DOMESTICA LOCALITA' BERRA		QF (in euro/m2)
1	musei,biblioteche,scuole,associ,luoghi di culto	1,86885
2	cinematografi, teatri, sale spettacolo	1,00416
3	autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diret	0,92048
4	distributori carburanti,impianti sportivi	2,17568
5	aree scoperte operative	1,11573
6	esposizioni, autosaloni	0,94837
7	alberghi con ristorante	4,57450
8	alberghi senza ristorante	2,64986
9	case cura,riposo,comunita residen,caserma convivito	3,09615
10	ospedali, strutture sanitarie, cliniche	3,59823
11	uffici,agenzie, studi profes,ambulatorio,poliambul	4,23978
12	banche ed istituti di credito	5,07658
13	negozi abbigl,calz, libr,cart, altri beni durevoli	3,93295

UTENZA NON DOMESTICA LOCALITA' BERRA		QF (in euro/m2)
14	edicola,farmacia,tobacco,plurilicenze	4,74186
15	neg.part., filat.,tende,less.,tapp.,capp.,antiq.	2,31514
16	occupazione temporanea vendita beni durevoli	3,04037
17	att. artig. botteghe: parrucchiere,barb,estet.	3,51455
18	att.artig. botteghe:faleg., idraul., fabbro, elet	2,31514
19	carrozzeria, autofficina, eletrauto	3,04037
20	attivit� industriali con capannoni di produzione	2,56618
21	attivit� artigianali di produzione beni specifici	1,70149
22	ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	8,36798
23	mense	14,78344
24	bar, caff�, pasticceria, gelateria	7,81012
25	superm.,pane e pasta, macell.,salumi, form.,alimen	6,77807
26	plurilicenze alimentari e/o miste	5,71812
27	ortofrut,pescherie,fiori,piante,rosticc,pizza tagli	10,04158
28	ipermercati di generi misti	7,64276
29	occupazione temporanea vendita generi alimentari	9,76265
30	discoteche,night club,sale giochi e ballo, giostre	5,32762
31	circoli ricreativi	5,02079
32	scuole private e pubbliche non statali, municipio	0,55787
33	comunita non residenziali, caserma senza convivito	2,64986

UTENZA NON DOMESTICA LOCALITA' RO		QF (in euro/m2)
1	musei,biblioteche,scuole,associ,luoghi di culto	1,90950
2	cinematografi, teatri, sale spettacolo	2,50856
3	autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diret	1,12323
4	distributori carburanti,impianti sportivi	2,50856
5	aree scoperte operative	1,12323
6	esposizioni, autosaloni	1,12323
7	alberghi con ristorante	4,94223
8	alberghi senza ristorante	3,40714
9	case cura,riposo,comunita residen,caserma convivito	3,74411
10	ospedali, strutture sanitarie, cliniche	4,82991
11	uffici,agenzie, studi profes,ambulatorio,poliambul	4,23085
12	banche ed istituti di credito	5,42896
13	negozi abbigl,calz, libr,cart, altri beni durevoli	4,11852
14	edicola,farmacia,tobacco,plurilicenze	5,27920
15	neg.part., filat.,tende,less.,tapp.,capp.,antiq.	3,10761
16	occupazione temporanea vendita beni durevoli	9,06075
17	att. artig. botteghe: parrucchiere,barb,estet.	2,95785
18	att.artig. botteghe:faleg., idraul., fabbro, elet	2,95785
19	carrozzeria, autofficina, eletrauto	3,44458
20	attivit� industriali con capannoni di produzione	3,40714
21	attivit� artigianali di produzione beni specifici	3,18250
22	ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	9,73470
23	mense	19,84380

UTENZA NON DOMESTICA LOCALITA' RO		QF (in euro/m2)
24	bar, caff�, pasticceria, gelateria	9,17308
25	superm.,pane e pasta, macell.,salumi, form.,alimen	6,96405
26	plurilicenze alimentari e/o miste	7,37590
27	ortofrut,pescherie,fiori,piante,rosticc,pizza tagli	10,48352
28	ipermercati di generi misti	10,25887
29	occupazione temporanea vendita generi alimentari	13,10440
30	discoteche,night club,sale giochi e ballo, giostre	5,99058
31	circoli ricreativi	5,61617
32	scuole private e pubbliche non statali, municipio	1,19812
33	comunita non residenziali, caserma senza convivito	3,55691

## PARTE VARIABILE

TIPO FRAZIONE MISURATA	€ P.F.	litri a pagamento	€/litro
Rifiuto indifferenziato (CER 20.03.01)	268.305	3.499.270	0,076675
Rifiuto Umido/Organico (CER 20.01.08)	215.336	2.994.891	0,071901

RIFIUTO SECCO RICICLABILE UTENZA DOMESTICA		Kb	QV (in euro/anno)
1	residente	0,90	23,16584
2	residenti	1,65	42,47072
3	residenti	2,00	51,47966
4	residenti	2,40	61,77559
5	residenti	3,00	77,21948
6	o + residenti	3,45	88,80241

RIFIUTO SECCO RICICLABILE UTENZA NON DOMESTICA		Kb	QV (in euro/m2)
1	musei,biblioteche,scuole,associ,luoghi di culto	4,90	0,33254
2	cinematografi, teatri, sale spettacolo	3,50	0,23753
3	autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diret	3,50	0,23753
4	distributori carburanti,impianti sportivi	6,40	0,43433
5	aree scoperte operative	2,35	0,15948
6	esposizioni, autosaloni	4,20	0,28503
7	alberghi con ristorante	13,20	0,89581
8	alberghi senza ristorante	8,20	0,55649
9	case cura,riposo,comunita residen,caserma convitto	9,70	0,65829
10	ospedali, strutture sanitarie, cliniche	10,55	0,71597
11	uffici,agenzie, studi profes,ambulatorio,poliambul	10,90	0,73972
12	banche ed istituti di credito	11,75	0,79741
13	negozi abbigl,calz, libr,cart, altri beni durevoli	10,60	0,71936
14	edicola,farmacia,taccaio,plurilicenze	11,00	0,74651
15	neg part., filat.,tende,tess.,tapp.,capp.,antiq.	6,81	0,46216
16	occupazione temporanea vendita beni durevoli	8,90	0,60399
17	att. artig. botteghe: parrucchiere, barb, estet.	8,80	0,59721
18	att.artig. botteghe:faleg., idraul., fabbro, elet	8,85	0,60060

RIFIUTO SECCO RICICLABILE UTENZA NON DOMESTICA		Kb	QV (in euro/m2)
19	carrozzeria, autofficina, elettrauto	8,85	0,60060
20	attivit' industriali con capannoni di produzione	7,53	0,51102
21	attivit' artigianali di produzione beni specifici	7,53	0,51102
22	ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	28,00	1,90021
23	rnense	40,00	2,71458
24	bar, cafe, pasticceria, gelateria	23,50	1,59482
25	superm.,pane e pasta, macell.,salumi, form.,alimen	20,00	1,35729
26	plurilicenze alimentari e/o miste	16,55	1,12316
27	ortofrut,peschiere,fiori,piante,rosticc,pizza tagli	32,85	2,22935
28	ipermercati di generi misti	22,45	1,52356
29	occupazioni temporanea vendita generi alimentari	28,70	1,94771
30	discoteche,night club,sale giochi e ballo, giostre	10,00	0,67865
31	circoli ricreativi	11,60	0,78723
32	scuole private e pubbliche non statali, municipio	3,10	0,21038
33	comunita non residenziali, caserma senza convitto	7,82	0,53070

#### CASI SPECIFICI E SERVIZI MINIMI

RIPARTIZIONE SERVIZI AD UTENZA DOMESTICA AGGREGATA		K
1	residente	0,90
2	residenti	1,65
3	residenti	2,00
4	residenti	2,40
5	residenti	3,00
6	o + residenti	3,45

QUANTITA' MINIMA FATTURABILE RIFIUTO INDIFFERENZIATO (CER 20.03.01)		l'anno
1	residente	180
2	residenti	360
2	residenti uso saltuario	120
3	residenti	420
4	residenti	720
5	residenti	900
6	o + residenti	960

QUANTITA' MINIMA FATTURABILE RIFIUTO UMIDO/ORGANICO (CER 20.01.08)		l'anno
1	residente	400
2	residenti	675
2	residenti uso saltuario	150
3	residenti	775
4	residenti	800
5	residenti	900
6	o + residenti	1000

Il servizio minimo non si applica alle utenze domestiche che partecipano al compostaggio domestico

#### SERVIZI A CHIAMATA O SU RICHIESTA

TIPOLOGIA SERVIZIO		Prezzo	
Abbonamento annuale raccolta verde porta a porta	per ciascun contenitore da 240 litri	€l'anno	60
Raccolta a domicilio verde e ramglie su richiesta (non è dovuto per il primo servizio richiesto dagli utenti con abbonamento raccolta verde porta a porta)	Mezzo piccolo - autocarro con ragno caricatore fino a 20 mc	€cadauno	79
	Mezzo grande - autocarro con ragno caricatore fino a 30 mc	€cadauno	101
Raccolta a domicilio ingombranti su richiesta (non è dovuto per il primo servizio richiesto)	Mezzo piccolo - autocarro fino a 3,5 tonnellate PTT	€cadauno	48
	Mezzo grande - autocarro oltre 3,5 tonnellate PTT	€cadauno	66

Importi delle tariffe al netto dell'IVA e del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, cosiddetta "addizionale provinciale"



Terre del Reno

IMPORTO DEL PIANO ECONOMICO/FINANZIARIO DELL'ANNO 2021	
% costi fissi	46,00%
% costi variabili	54,00%
parte fissa	853.099 €
parte variabile	1.001.465 €
% costi domestici	70,65%
totale costi domestici	1.310.249 €
costi domestici fissi	602.715 €
costi domestici variabili	707.535 €
% costi non domestici	29,35%
totale costi non domestici	544.315 €
costi non domestici fissi	250.385 €
costi non domestici variabili	293.930 €

TARIFFE 2021 UTENZA DOMESTICA		Ka	Kb	QF (in euro/m2)	QV (in euro/anno)
1	residente	0,80	0,93	0,89228	89,39510
2	residenti	0,94	1,79	1,04843	172,06153
3	residenti	1,05	2,10	1,17112	201,85990
4	residenti	1,14	2,45	1,27150	235,50322
5	residenti	1,23	2,95	1,37188	283,56510
6	o + residenti	1,30	3,50	1,44996	336,43316

importi delle tariffe al netto dell'IVA e del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, cosiddetta "addizionale provinciale"

TARIFFE 2021 UTENZA NON DOMESTICA		Kc	Kd	QF (in euro/m2)	QV (in euro/m2)
1	musei, biblioteche, scuole, associazioni	0,40	3,00	0,87691	0,96688
2	cinematografi e teatri	0,43	3,50	0,94268	1,12803
3	autorimesse e magazzini senza vendita diretta	0,60	4,90	1,31537	1,57924
4	campeggi, distributori carburanti, impia sport	0,88	6,82	1,92921	2,19804
5	aree scoperte operative	0,75	5,22	1,64422	1,68237
6	esposizioni, autosaloni	0,46	3,75	1,00845	1,20860
7	alberghi con ristorante	1,50	12,40	3,28843	3,99644
8	alberghi senza ristorante	1,00	7,82	2,19229	2,52034
9	case di cura e riposo	1,05	8,20	2,30190	2,64281
10	ospedali	1,15	9,27	2,52113	2,98766
11	uffici, agenzie, studi professionali	1,32	9,35	2,89382	3,01345
12	banche ed istituti di credito	0,61	5,03	1,33730	1,62114
TARIFFE 2021 UTENZA NON DOMESTICA		Kc	Kd	QF (in euro/m2)	QV (in euro/m2)
13	negozi abbigliamento, calzature, libreria, ferramen	1,30	9,26	2,84997	2,98444
14	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,30	9,26	2,84997	2,98444
15	negozi particolari filatelia, tende, antiquari	0,83	6,81	1,81960	2,19482
16	occupazione temporanea vendita beni durevoli	1,09	11,74	2,38959	3,78373
17	att.artig. tipo botteghe: parrucchieri, estetist	1,26	9,12	2,76228	2,93932
18	att.artig. tipo botteghe: falegnam, idraulic	0,86	7,20	1,88537	2,32051
19	carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,14	9,40	2,49921	3,02956
20	attivit� industriali con capannoni produzione	0,92	7,90	2,01690	2,54612
21	attivit� artigianali di produzione beni	0,94	7,85	2,06075	2,53001
22	ristoranti, trattorie, osterie, pub	2,78	23,00	6,09456	7,41275
23	mense, birrerie, hamburgerie, pizza al taglio	2,78	23,00	6,09456	7,41275
24	bar, caff�, pasticceria	2,20	20,00	4,82303	6,44587
25	supermercato	2,04	16,55	4,47227	5,33396
26	plurilicenze alimentari e/o miste	2,24	20,00	4,91072	6,44587
27	ortofrutta, pescherie, fiori e piante	3,59	29,38	7,87031	9,46899
28	ipermercati di generi misti	2,15	17,64	4,71342	5,68526
29	occupazione temporanea vendita beni alimentari	5,21	42,74	11,42182	13,77483
30	discoteche, night club	1,60	12,80	3,50766	4,12536

importi delle tariffe al netto dell'IVA e del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, cosiddetta "addizionale provinciale"

## Tresignana

IMPORTO DEL PIANO ECONOMICO/FINANZIARIO DELL'ANNO 2021	
% costi fissi	53,47%
% costi variabili	46,53%
parte fissa	805.274 €
parte variabile	700.861 €
% costi domestici	75,61%
totale costi domestici	1.138.749 €
costi domestici fissi	808.835 €
costi domestici variabili	329.914 €
% costi non domestici	24,39%
totale costi non domestici	367.386 €
costi non domestici fissi	196.439 €
costi non domestici variabili	170.947 €

## PARTE FISSA

UTENZA DOMESTICA LOCALITA' FORMIGNANA		QF (in euro/m2)
1	residente	1,07119
2	residenti	1,24972
3	residenti	1,37724
4	residenti	1,47926
5	residenti	1,58128
6	o + residenti	1,65779

UTENZA DOMESTICA LOCALITA' TRESIGALLO		QF (in euro/m2)
1	residente	1,48180
2	residenti	1,72877
3	residenti	1,90518
4	residenti	2,04630
5	residenti	2,18742
6	o + residenti	2,29327

UTENZA NON DOMESTICA LOCALITA' FORMIGNANA		QF (in euro/m2)
1	musei, biblioteche, associazioni, luoghi di culto	1,17809
2	campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	1,54769
3	aree scoperte operative	0,69300
4	esposizioni, autosaloni, autorimesse, cinematografi e teatri	0,69300
5	alberghi con ristorante	3,04919
6	alberghi senza ristorante	2,10209
7	case protetta e di riposo, comunità residenziali, caserme con convitto	2,30999
8	uffici, agenzie, studi professionali, ambulatorio, poliambulatorio	2,47169
9	banche ed istituti di credito	3,51118
10	negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	2,56409
11	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	2,86439

UTENZA NON DOMESTICA LOCALITA' FORMIGNANA		QF (in euro/m2)
12	attività artigianali tipo botteghe	1,66319
13	carrozzeria, autofficina, elettrauto	2,12519
14	attività industriali con capannoni di produzione	1,82489
15	attività artigianali di produzione beni specifici	1,77869
16	ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, mense	5,59018
17	bar, caffè, pasticceria, gelateria	5,12818
18	supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari, ipermercati	4,06558
19	plurilicenze alimentari e/o miste	3,60358
20	ortofrutta, pescherie, fiori e piante, rosticcerie, pizzerie al taglio, piadineria	5,77497
21	discoteche, night club, sale giochi	3,69598
22	circoli ricreativi	3,78838
23	scuole private e pubbliche non statali, municipio	0,64680
24	comunità non residenziali, caserme senza convitto	2,19449
25	ingrosso frutta e verdura	5,77497
26	magazzini	1,80179
27	residenza sanitaria	2,81819
28	occupazione temporanea vendita beni durevoli	2,30999
29	occupazione temporanea vendita beni alimentari	7,39197

UTENZA NON DOMESTICA LOCALITA' TRESIGALLO		QF (in euro/m2)
1	musei, biblioteche, associazioni, luoghi di culto	1,62556
2	campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	2,30288
3	aree scoperte operative	1,01597
4	esposizioni, autosaloni, autorimesse, cinematografi e teatri	1,01597
5	alberghi con ristorante	4,47029
6	alberghi senza ristorante	3,08179
7	case protetta e di riposo, comunità residenziali, caserme con convitto	4,13163
8	uffici, agenzie, studi professionali, ambulatorio, poliambulatorio	3,82684
9	banche ed istituti di credito	5,14760
10	negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	3,75911
11	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	5,14760
12	attività artigianali tipo botteghe	2,43834
13	carrozzeria, autofficina, elettrauto	3,25112
14	attività industriali con capannoni di produzione	3,08179
15	attività artigianali di produzione beni specifici	2,84473
16	ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, mense	10,83706
17	bar, caffè, pasticceria, gelateria	10,15974
18	supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari, ipermercati	8,46645
19	plurilicenze alimentari e/o miste	8,29712

UTENZA NON DOMESTICA LOCALITA' TRESIGALLO		QF (in euro/m2)
20	ortofrutta, pescherie, fiori e piante, rosticcerie, pizzerie al taglio, piadineria	12,53035
21	discoteche, night club, sale giochi	5,41853
22	circoli ricreativi	5,28307
23	scuole private e pubbliche non statali, municipio	1,08371
24	comunità non residenziali, caserme senza convitto	3,21725
25	ingrosso frutta e verdura	8,46645
26	magazzini	1,01597
27	residenza sanitaria	4,13163
28	occupazione temporanea vendita beni durevoli	3,38658
29	occupazione temporanea vendita beni alimentari	10,83706

**PARTE VARIABILE**

TIPO FRAZIONE MISURATA	€ P.F.	litri a pagamento	€/litro
Rifiuto indifferenziato (CER 20.03.01)	240.407	3.402.345	0,070659
Rifiuto Umido/Organico (CER 20.01.08)	190.799	3.311.899	0,057610

RIFIUTO SECCO RICICLABILE UTENZA DOMESTICA		Kb	QV (in euro/anno)
1	residente	0,90	26,47104
2	residenti	1,65	48,53024
3	residenti	2,00	58,82453
4	residenti	2,40	70,58944
5	residenti	3,00	88,23680
6	o + residenti	3,45	101,47232

RIFIUTO SECCO RICICLABILE UTENZA NON DOMESTICA		Kb	QV (in euro/m2)
1	musei, biblioteche, associazioni, luoghi di culto	4,20	0,42904
2	campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	5,51	0,56286
3	aree scoperte operative	2,00	0,20430
4	esposizioni, autosaloni, autorimesse, cinematografi e teatri	3,00	0,30646
5	alberghi con ristorante	10,80	1,10324
6	alberghi senza ristorante	7,00	0,71506
7	case protetta e di riposo, comunità residenziali, caserme con convitto	8,19	0,83663
8	uffici, agenzie, studi professionali, ambulatorio,	9,30	0,95001
9	banche ed istituti di credito	9,30	0,95001
10	negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	9,12	0,93163
11	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	9,50	0,97044
12	attività artigianali tipo botteghe	7,50	0,76614
13	carrozzeria, autofficina, elettrauto	7,55	0,77125
14	attività industriali con capannoni di produzione	6,50	0,66399

RIFIUTO SECCO RICICLABILE UTENZA NON DOMESTICA		Kb	QV (in euro/m2)
15	attività artigianali di produzione beni specifici	6,50	0,66399
16	ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, mense	24,00	2,45165
17	bar, caffè, pasticceria, gelateria	20,00	2,04304
18	supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari, ipermercati	17,00	1,73658
19	plurilicenze alimentari e/o miste	15,50	1,58336
20	ortofrutta, peschere, fiori e piante, rosticcerie, pizzerie al taglio, piadineria	28,00	2,86026
21	discoteche, night club, sale giochi	13,45	1,37394
22	circoli ricreativi	10,00	1,02152
23	scuole private e pubbliche non statali, municipio	2,60	0,26560
24	comunità non residenziali, caserme senza convitto	7,85	0,80189
25	ingrosso frutta e verdura	8,00	0,81722
26	magazzini	3,00	0,30646
27	residenza sanitaria	41,95	4,28528
28	occupazione temporanea vendita beni durevoli	30,80	3,14628
29	occupazione temporanea vendita beni alimentari	96,30	9,83724

**CASI SPECIFICI E SERVIZI MINIMI**

RIPARTIZIONE SERVIZI AD UTENZA DOMESTICA AGGREGATA		K
1	residente	0,90
2	residenti	1,65
3	residenti	2,00
4	residenti	2,40
5	residenti	3,00
6	o + residenti	3,45

QUANTITA' MINIMA FATTURABILE RIFIUTO INDIFFERENZIATO (CER 20.03.01)	l'anno	
1	residente	180
2	residenti	360
2	residenti uso saltuario	120
3	residenti	420
4	residenti	720
5	residenti	900
6	o + residenti	960

QUANTITA' MINIMA FATTURABILE RIFIUTO UMIDO/ORGANICO (CER 20.01.08)	l'anno	
1	residente	400
2	residenti	675
2	residenti uso saltuario	150
3	residenti	775
4	residenti	800
5	residenti	900
6	o + residenti	1000

Il servizio minimo non si applica alle utenze domestiche che partecipano al compostaggio domestico

**SERVIZI A CHIAMATA O SU RICHIESTA**

TIPOLOGIA SERVIZIO	Prezzo
Abbonamento annuale raccolta verde porta a porta	per ciascun contenitore da 240 litri €l'anno 60
Raccolta a domicilio verde e ramiglie su richiesta	Mezzo piccolo - autocarro con ragno caricatore fino a 20 mc €cadauno 79
(non è dovuto per il primo servizio richiesto dagli utenti con abbonamento raccolta verde porta a porta)	Mezzo grande - autocarro con ragno caricatore fino a 30 mc €cadauno 101
Raccolta a domicilio ingombranti su richiesta	Mezzo piccolo - autocarro fino a 3,5 tonnellate PTT €cadauno 48
(non è dovuto per il primo servizio richiesto)	Mezzo grande - autocarro oltre 3,5 tonnellate PTT €cadauno 66

importi delle tariffe al netto dell'IVA e del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, cosiddetta "addizionale provinciale"

## Vigarano Mainarda

IMPORTO DEL PIANO ECONOMICO/FINANZIARIO DELL'ANNO 2021	
% costi fissi	47,61%
% costi variabili	52,39%
parte fissa	573.599 €
parte variabile	631.300 €
% costi domestici	73,78%
totale costi domestici	888.975 €
costi domestici fissi	423.202 €
costi domestici variabili	465.773 €
% costi non domestici	26,22%
totale costi non domestici	315.925 €
costi non domestici fissi	150.398 €
costi non domestici variabili	165.527 €

TARIFFE 2021 UTENZA DOMESTICA		Ka	Kb	QF (in euro/m2)	QV (in euro/anno)
1	residente	0,80	0,82	0,75719	74,41847
2	residenti	0,94	1,66	0,88969	150,65203
3	residenti	1,05	1,80	0,99381	163,35763
4	residenti	1,14	2,23	1,07899	202,38195
5	residenti	1,23	2,97	1,16417	269,54008
6	o + residenti	1,30	3,60	1,23043	326,71525

importi delle tariffe al netto dell'IVA e del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela,  
protezione ed igiene dell'ambiente, cosiddetta "addizionale provinciale"

TARIFFE 2021 UTENZA NON DOMESTICA		Kc	Kd	QF (in euro/m2)	QV (in euro/m2)
1	musei, biblioteche, scuole, associazioni	0,32	2,70	0,59608	0,69841
2	cinematografi e teatri	0,32	2,60	0,59608	0,67255
3	autorimesse e magazzini senza vendita diretta	0,68	5,25	1,26667	1,35803
4	campeggi, distributori carburanti, impia sport	1,05	7,80	1,95589	2,01764
5	aree scoperte operative	0,75	5,80	1,39706	1,50030
6	esposizioni, autosaloni	0,65	4,73	1,21079	1,22352
7	alberghi con ristorante	0,80	7,85	1,49020	2,03058
8	alberghi senza ristorante	0,80	7,76	1,49020	2,00729
9	case di cura e riposo	0,68	7,30	1,26667	1,88831
10	ospedali	1,70	13,00	3,16667	3,36274
11	uffici, agenzie, studi professionali	1,70	13,44	3,16667	3,47655
12	banche ed istituti di credito	1,70	13,44	3,16667	3,47655
TARIFFE 2021 UTENZA NON DOMESTICA		Kc	Kd	QF (in euro/m2)	QV (in euro/m2)
13	negozi abbigliamento, calzature, libreria, ferramen	1,41	11,55	2,62647	2,98766
14	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,41	11,75	2,62647	3,03940
15	negozi particolari filatelia, tende, antiquari	0,83	6,81	1,54608	1,76156
16	occupazione temporanea vendita beni durevoli	1,09	8,90	2,03040	2,30218
17	att.artig. tipo botteghe: parrucchieri, estetist	1,20	10,55	2,23530	2,72899
18	att.artig. tipo botteghe: falegnam, idraulic	1,03	8,48	1,91863	2,19354
19	carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,20	10,55	2,23530	2,72899
20	attivit� industriali con capannoni produzione	1,10	8,50	2,04902	2,19871
21	attivit� artigianali di produzione beni	1,09	8,60	2,03040	2,22458
22	ristoranti, trattorie, osterie, pub	3,10	22,85	5,77452	5,91066
23	mense, birrerie, hamburgerie, pizza al taglio	3,00	22,00	5,58824	5,69078
24	bar, caff�, pasticceria	2,77	19,30	5,15981	4,99237
25	supermercato	1,83	16,55	3,40883	4,28102
26	plurilicenze alimentari e/o miste	1,90	15,80	3,53922	4,08702
27	ortofrutta, pescherie, fiori e piante	3,80	29,00	7,07844	7,50149
28	ipermercati di generi misti	2,00	16,50	3,72550	4,26809
29	occupazione temporanea vendita beni alimentari	2,00	18,00	3,72550	4,65610
30	discoteche, night club	1,91	15,68	3,55785	4,05598

importi delle tariffe al netto dell'IVA e del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela,  
protezione ed igiene dell'ambiente, cosiddetta "addizionale provinciale"

## Voghiera

IMPORTO DEL PIANO ECONOMICO/FINANZIARIO DELL'ANNO 2021	
% costi fissi	53,48%
% costi variabili	46,52%
parte fissa	390.646 €
parte variabile	339.811 €
% costi domestici	78,95%
totale costi domestici	576.696 €
costi domestici fissi	308.415 €
costi domestici variabili	268.280 €
% costi non domestici	21,05%
totale costi non domestici	153.761 €
costi non domestici fissi	82.231 €
costi non domestici variabili	71.530 €

TARIFFE 2021 UTENZA DOMESTICA		Ka	Kb	QF (in euro/m2)	QV (in euro/anno)
1	residente	0,84	0,93	1,09194	96,35568
2	residenti	0,98	1,65	1,27393	170,95363
3	residenti	1,08	2,00	1,40392	207,21652
4	residenti	1,16	2,40	1,50792	248,65983
5	residenti	1,24	2,90	1,61191	300,46396
6	o + residenti	1,30	3,40	1,68991	352,26809

importi delle tariffe al netto dell'IVA e del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela,  
protezione ed igiene dell'ambiente, cosiddetta "addizionale provinciale"

TARIFFE 2021 UTENZA NON DOMESTICA		Kc	Kd	QF (in euro/m2)	QV (in euro/m2)
1	musei, biblioteche, associazioni, luoghi di culto	0,33	3,80	0,96285	1,24316
2	campeggi, distributori carburanti impianti sportivi	0,67	5,51	1,95488	1,80258
3	aree scoperte operative	0,30	2,00	0,87532	0,65429
4	autosaloni autorim. cinematog. magazz. senza vendita	0,54	3,54	1,57558	1,15810
5	alberghi con ristorante	1,17	10,78	3,41375	3,52664
6	alberghi senza ristorante	0,80	6,95	2,33419	2,27367
7	case cura, riposo, comunita residen. caserma convitto	1,00	8,19	2,91774	2,67933
8	uffici, agenzie, studi prof., ambulatorio, poliambul	1,07	9,30	3,12198	3,04246
9	banche ed istituti di credito	1,30	9,30	3,79306	3,04246
10	neg., abbigl., calz., libr., cartol., ferram., antiqu.	0,87	9,10	2,53843	2,97703
11	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,08	9,50	3,15115	3,10789
12	att., artig., botteghe (falegn., idrau, fabbro, elettr.	0,96	7,40	2,80103	2,42088
TARIFFE 2021 UTENZA NON DOMESTICA		Kc	Kd	QF (in euro/m2)	QV (in euro/m2)
13	carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,97	7,55	2,83020	2,46995
14	attivit� industriali con capannoni di produzione	0,78	6,50	2,27583	2,12645
15	attivit� artigianali di produzione beni specifici	1,04	6,50	3,03445	2,12645
16	ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, mense	2,62	24,00	7,64447	7,85151
17	bar, caff�, pasticceria, gelateria	2,40	20,00	7,00257	6,54292
18	superm., pane e pasta, macel., salumi e form., ali	2,01	17,00	5,86465	5,56149
19	plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	15,30	4,49331	5,00534
20	ortofrut, pescherie, fiori, piante, rosticc, pizza tagli	3,00	24,00	8,75321	7,85151
21	discoteche, night club	1,61	13,45	4,69755	4,40012
22	circoli ricreativi	1,40	10,00	4,08483	3,27146
23	scuole private e pubbliche non statali, municipio	0,20	2,40	0,58355	0,78515
24	comunita non residenziali, caserme senza convitto	0,95	7,82	2,77185	2,55828
25	esposizioni, autosaloni	0,43	3,58	1,25463	1,17118
26	occupazione temporanea vendita beni durevoli	1,00	7,50	2,91774	2,45360
27	occupazione temporanea vendita generi alimentari	3,50	25,00	10,21208	8,17866

importi delle tariffe al netto dell'IVA e del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela,  
protezione ed igiene dell'ambiente, cosiddetta "addizionale provinciale"



Allegato 2 – listino tariffario dei servizi complementari

## Allegato B

### LISTINO TARIFFARIO DEI SERVIZI COMPLEMENTARI

TIPOLOGIA	litri	Costo a svuotamento	Costo annuo svuotamenti * contenitori racc. PAP	Costo mese svuotamenti * contenitori racc. PAP
<b>CARTA/CARTONE</b>				
carrellato	120	3,88	101,00	8,42
carrellato	240	4,35	113,03	9,42
carrellato	360	4,81	125,13	10,43
cassonetto	660	8,30	215,76	17,98
cassonetto	1.100	10,04	260,94	21,74
cassonetto	1.700	12,49	324,78	27,06
cassonetto	2.500	13,98		
cassonetto	3.200	16,49		
navetta	5.000	160,72		
scarrabile	13.000	358,06		
scarrabile	25.000	473,58		
press container	20.000	884,77		
<b>PLASTICA/LATTINE</b>				
carrellato	120	3,46	90,06	7,50
carrellato	240	3,51	91,14	7,60
carrellato	360	3,55	92,30	7,69
cassonetto	660	5,98	155,57	12,96
cassonetto	1.100	6,18	160,62	13,39
cassonetto	1.700	6,53	169,74	14,14
cassonetto	2.500	6,04		
cassonetto	3.200	6,28		
navetta	5.000	144,78		
scarrabile	13.000	353,78		
scarrabile	25.000	393,86		
press container	20.000	717,34		
<b>ORGANICO</b>				
bidoncino	25	2,26	235,49	19,62
carrellato	120	7,62	792,35	66,03
carrellato	240	11,98	1246,07	103,84
carrellato	360	16,34	1699,85	141,65
cassonetto	1.700	64,03		
navetta	5.000	316,43		
scarrabile	13.000	800,06		
scarrabile	25.000	1252,10		

TIPOLOGIA	litri	Costo a svuotamento	Costo annuo svuotamenti * contenitori racc. PAP	Costo mese svuotamenti * contenitori racc. PAP
<b>VERDE</b>				
carrellato	240	7,85	204,18	17,01
cassonetto	660	17,92	465,93	38,83
cassonetto	1.700	33,57		
cassonetto	2.500	47,09		
navetta	5.000	227,34		
scarrabile	13.000	568,43		
scarrabile	25.000	806,65		
<b>INDIFFERENZIATO</b>				
bidoncino	30	1,78	46,35	3,86
carrellato	120	3,58	93,11	7,76
carrellato	240	3,59	93,21	7,77
cassonetto	660	6,04	156,95	13,08
cassonetto	1.100	6,09	158,43	13,20
cassonetto	1.700	5,16		
cassonetto	2.500	5,32		
navetta	5.000	148,83		
scarrabile	13.000	500,04		
scarrabile	25.000	552,35		

- Diritto fisso SOLO per consegna a domicilio contenitori: su richiesta € 15,00

<b>SERVIZIO RACCOLTA VERDE E RAMAGLIE SU RICHIESTA</b>	<i>- Per ciascun autocarro, sino a 20m<sup>3</sup></i>	<b>€/Cad</b>	<b>79,00</b>
<b>SERVIZIO RACCOLTA VERDE E RAMAGLIE SU RICHIESTA</b>	<i>- Per ciascun autocarro, oltre 20m<sup>3</sup> sino a 27/30 m<sup>3</sup></i>	<b>€/Cad</b>	<b>101,00</b>

<b>SERVIZIO RACCOLTA INGOMBRANTI DOMESTICI SU RICHIESTA</b>	<i>Per ciascuna richiesta di autocarro sino a 3,5 Ton (PTT)</i>	<b>€/Cad</b>	<b>48,00</b>
<b>SERVIZIO RACCOLTA INGOMBRANTI DOMESTICI SU RICHIESTA</b>	<i>Per ciascuna richiesta di autocarro oltre le 3,5 Ton (PTT)</i>	<b>€/Cad</b>	<b>66,00</b>





Allegato 2 – listino tariffario dei servizi complementari

Tresignana

Riva del Po'

## Allegato B

### LISTINO TARIFFARIO DEI SERVIZI COMPLEMENTARI

TIPOLOGIA	litri	Costo a svuotamento	Costo annuo svuotamenti * contenitori racc. PAP	Costo mese svuotamenti * contenitori racc. PAP
<b>CARTA/CARTONE</b>				
carrellato	120	3,88	101,00	8,42
carrellato	240	4,35	113,03	9,42
carrellato	360	4,81	125,13	10,43
cassonetto	660	8,30	215,76	17,98
cassonetto	1.100	10,04	260,94	21,74
cassonetto	1.700	12,49	324,78	27,06
cassonetto	2.500	13,98		
cassonetto	3.200	16,49		
navetta	5.000	160,72		
scarrabile	13.000	358,06		
scarrabile	25.000	473,58		
press container	20.000	884,77		
<b>PLASTICA/LATTINE</b>				
carrellato	120	3,46	90,06	7,50
carrellato	240	3,51	91,14	7,60
carrellato	360	3,55	92,30	7,69
cassonetto	660	5,98	155,57	12,96
cassonetto	1.100	6,18	160,62	13,39
cassonetto	1.700	6,53	169,74	14,14
cassonetto	2.500	6,04		
cassonetto	3.200	6,28		
navetta	5.000	144,78		
scarrabile	13.000	353,78		
scarrabile	25.000	393,86		
press container	20.000	717,34		
<b>ORGANICO</b>				
bidoncino	25	2,26	235,49	19,62
carrellato	120	7,62	792,35	66,03
carrellato	240	11,98	1246,07	103,84
carrellato	360	16,34	1699,85	141,65
cassonetto	1.700	64,03		
navetta	5.000	316,43		
scarrabile	13.000	800,06		
scarrabile	25.000	1252,10		

TIPOLOGIA	litri	Costo a svuotamento	Costo annuo svuotamenti * contenitori racc. PAP	Costo mese svuotamenti * contenitori racc. PAP
<b>VERDE</b>				
carrellato	240	7,85	204,18	17,01
cassonetto	660	17,92	465,93	38,83
cassonetto	1.700	33,57		
cassonetto	2.500	47,09		
navetta	5.000	227,34		
scarrabile	13.000	568,43		
scarrabile	25.000	806,65		
<b>INDIFFERENZIATO</b>				
bidoncino	30	1,78	46,35	3,86
carrellato	120	3,58	93,11	7,76
carrellato	240	3,59	93,21	7,77
cassonetto	660	6,04	156,95	13,08
cassonetto	1.100	6,09	158,43	13,20
cassonetto	1.700	5,16		
cassonetto	2.500	5,32		
navetta	5.000	148,83		
scarrabile	13.000	500,04		
scarrabile	25.000	552,35		

- Diritto fisso SOLO per consegna a domicilio contenitori: su richiesta € 15,00

<b>SERVIZIO VERDE PORTA A PORTA IN ABBONAMENTO ANNUALE</b>	<i>Per Ciascun contenitore da 240 litri</i>	<b>€/anno</b>	<b>50,00</b>
<b>SERVIZIO RACCOLTA VERDE E RAMAGLIE SU RICHIESTA</b> per clienti <b>CON</b> Abbonamento Annuale Verde Porta a Porta	<i>- 1° Servizio Gratuito - Per ciascun autocarro successivo, slno a 27/30 m<sup>3</sup></i>	<b>€/Cad</b>	<b>40,00</b>
<b>SERVIZIO RACCOLTA VERDE E RAMAGLIE SU RICHIESTA</b> per clienti <b>SENZA</b> Abbonamento Annuale Verde Porta a Porta	<i>- Per ciascun autocarro, slno a 27/30 m<sup>3</sup></i>	<b>€/Cad</b>	<b>79,00</b>

<b>SERVIZIO RACCOLTA INGOMBRANTI DOMESTICI SU RICHIESTA</b>	<i>Per ciascuna richiesta di autocarro sino a 3,5 Ton (PTT)</i>	<b>€/Cad</b>	<b>48,00</b>
<b>SERVIZIO RACCOLTA INGOMBRANTI DOMESTICI SU RICHIESTA</b>	<i>Per ciascuna richiesta di autocarro oltre le 3,5 Ton (PTT)</i>	<b>€/Cad</b>	<b>66,00</b>





Allegato 3 – Regolamenti

**REGOLAMENTO PER LA  
DISCIPLINA DELLA TARIFFA  
RIFIUTI CORRISPETTIVA**

Comune di BONDENO

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n° \_\_\_\_\_

## TITOLO I - NORME GENERALI

---

### Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento, approvato dal Comune nell'ambito della potestà prevista all'art. 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale pluriennale dello Stato. Legge di stabilità 2014*) e all'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (*Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali*) sulla base dello schema tipo di regolamento approvato dal Consiglio d'Ambito dell'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti di cui all'art. 4 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 23 (*Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente*) di seguito ATERSIR con Deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 75, del 8 novembre 2018, disciplina la Tariffa rifiuti avente natura corrispettiva e la sua applicazione, sulla base di un servizio di gestione integrata dei rifiuti reso con modalità conformi al decreto 20 aprile 2017 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (*Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di Tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani*).

2. La Tariffa rifiuti corrispettiva assicura la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (*Norme in materia ambientale*), ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (*Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti*), ad esclusione dei costi relativi alla gestione dei rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Le componenti di costo relative al servizio ed il riconoscimento delle stesse nella pianificazione finanziaria sono specificate da ATERSIR con propri atti.

3. Le modalità di applicazione della Tariffa rifiuti corrispettiva sono riportate in Appendice A al presente Regolamento.

4. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti. Il presente Regolamento trova applicazione nelle more di quanto previsto al comma 527 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*) che attribuisce, tra l'altro, all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) la competenza in merito alla predisposizione e all'aggiornamento del metodo Tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti.

### Articolo 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

a) «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,

qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;

b) «rifiuti urbani», ai sensi dell'art. 184, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono:

1. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;

i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;

2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-*quinquies* del d.lgs. 152/2006;

i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi da quelli di cui al punto 1 assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità ai sensi dell'art.198, comma 2, lettera g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

3. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;

4. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade e aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

5. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;

i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;

6. i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5 della presente lettera b);

c) «rifiuti speciali», ai sensi dell'art. 184, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono:

1. i rifiuti da attività agricole, e agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 del codice civile e della pesca;

2. i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

3. i rifiuti da lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;

4. i rifiuti da lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;

5. i rifiuti da attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;

6. i rifiuti da attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;

7. i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;



8. i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;
9. i veicoli fuori uso

d) sono «rifiuti pericolosi», ai sensi dell'art. 184, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato 1 della parte quarta del d.lgs. 152/2006.

e) «produttore di rifiuti»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);

f) «detentore», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;

g) «conferimento»: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o del detentore alle successive fasi di gestione;

h) «gestione», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni, e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario; non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;

i) «Gestore»: il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti, il quale, ai sensi dell'art. 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, applica e riscuote la Tariffa rifiuti corrispettiva;

j) «raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera "mm" dell'art. 183, comma 1, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;

k) «raccolta differenziata», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;

l) «spazzamento delle strade», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera oo), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;

m) «autocompostaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;

n) «compostaggio di comunità», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera qq-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;

- o) «rifiuto organico», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione, uffici, attività all'ingrosso, mense e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;
- p) «rifiuto urbano residuo», ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto ministeriale 20 aprile 2017, il rifiuto residuale dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati (CER 200301);
- q) «utente», ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale 20 aprile 2017, la persona fisica o giuridica che possiede o detiene, a qualsiasi titolo, una o più utenze;
- r) «utenza», ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c), del decreto ministeriale 20 aprile 2017, le unità immobiliari, locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e/o assimilati e riferibili, a qualsiasi titolo, ad una persona fisica o giuridica ovvero ad un «utente»;
- s) «utenza domestica»: l'utenza adibita o destinata ad uso di civile abitazione;
- t) «utenza non domestica»: l'utenza adibita o destinata ad usi diversi dall'utenza domestica;
- u) «utenza singola»: utenza che dispone, per la frazione di rifiuto raccolto, di una propria dotazione per la raccolta;
- v) «utenza domestica condominiale»: utenza domestica che dispone per la frazione di rifiuto raccolto, di una dotazione attribuita al condominio;
- w) «utenza aggregata»: ai sensi dell'art.2, comma 1, lettera d), del decreto 20 aprile 2017, il punto di conferimento riservato a due o più utenze per le quali non sia possibile la misurazione diretta della quantità conferita da ciascuna utenza;
- x) «parte fissa della Tariffa»: è la quota parte della Tariffa relativa alle componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché ad altri costi di esercizio non ricompresi nella parte variabile della Tariffa oltre ai costi destinati al godimento collettivo di un ambiente pulito e alla tutela dell'ambiente;
- y) «parte variabile della Tariffa»: è la quota parte della Tariffa che comprende i costi rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all'entità dei costi di gestione;
- z) «Centro di Raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, un'area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;
- aa) «Centro del Riuso»: locale o area presidiata allestita per il ritiro, l'esposizione e la distribuzione, senza fini di lucro, di beni usati e funzionanti suscettibili di riutilizzo;
- bb) «riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera r) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti.
- cc) «dotazione per la raccolta»: contenitori ed altri dispositivi (es. badge, sacchi, ecc.) per la raccolta dei rifiuti urbani, consegnati all'utente, attraverso i quali il Gestore è in grado di identificare l'utenza che conferisce, registrare il numero dei conferimenti e misurare la quantità di rifiuto conferito al servizio pubblico con riferimento, quanto meno, al rifiuto urbano residuo;

dd) «preparazione per il riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera q) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento.

ee) «Carta del servizio»: documento attraverso il quale il Gestore in qualità di erogatore del servizio pubblico indica i principi fondamentali e gli standard di qualità del servizio, e dichiara all'utente gli impegni che assume per garantire il miglioramento della qualità del servizio.

ff) «prevenzione»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. m), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono: la quantità di rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita; gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e sulla salute umana; il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;

gg) «riciclaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;

hh) «recupero», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. t) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

ii) «rifiuti alimentari», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, tutti gli alimenti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n.178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono diventati rifiuti;

### **Articolo 3 - Il servizio di gestione integrata dei rifiuti**

1. Ai sensi dell'art. 25 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 (*Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività*), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il servizio di gestione integrata dei rifiuti comprende le attività di raccolta, raccolta differenziata, commercializzazione e avvio a smaltimento e recupero, nonché nell'ipotesi in cui siano comprese le attività di gestione e realizzazione degli impianti, lo smaltimento completo di tutti i rifiuti urbani .

2. Il servizio di gestione integrata dei rifiuti si ispira a criteri di efficienza, efficacia ed economicità ed alla gerarchia di cui all'art. 179, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (*prevenzione, preparazione per il riutilizzo, riciclaggio, recupero di altro tipo, es. recupero di energia, smaltimento*).

3. Il servizio è reso secondo modalità che consentano di misurare, in peso o in volume, per ciascuna utenza, almeno la quantità di rifiuto urbano residuo conferito ai fini dell'applicazione del corrispettivo.

4. Il servizio è svolto dal Gestore individuato da ATERSIR secondo le modalità indicate nel

Contratto di servizio stipulato fra gli stessi e i suoi allegati.

5. Il Gestore, ai sensi dell'art. 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, applica e riscuote la Tariffa rifiuti corrispettiva.

6. Il servizio di gestione integrata dei rifiuti è disciplinato dalla normativa statale, regionale, dal Contratto di servizio stipulato fra ATERSIR e il Gestore e dalla Carta dei Servizi, oltre alle disposizioni previste dal presente Regolamento.

#### **Articolo 4 - Soggetto che applica e riscuote la Tariffa corrispettiva**

1. La Tariffa corrispettiva per i rifiuti è applicata e riscossa dal Gestore su tutto il territorio comunale su cui insiste, interamente o prevalentemente, l'utenza.

2. Per l'utenza che ricade nel territorio di più Comuni, fatti salvi accordi specifici tra i Comuni interessati, si applica il principio della prevalenza rispetto alla superficie totale dell'immobile stesso, fermo restando il divieto di doppia applicazione della Tariffa.

3. Il servizio di gestione integrata dei rifiuti per le situazioni di cui al comma 2 del presente articolo è posto in carico al Comune nel quale è applicato e riscosso il corrispettivo.

#### **Articolo 5 - Presupposto e ambito di applicazione**

1. La Tariffa corrispettiva è applicata nei confronti di chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

2. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi su almeno tre lati verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale.

3. La superficie Tariffabile, qualora ne sia previsto l'utilizzo tra i parametri per la determinazione della parte fissa e/o variabile della Tariffa definite in Appendice A, è quella calpestabile. La superficie calpestabile dei fabbricati, viene misurata sul filo interno dei muri e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato. L'utente è obbligato a fornire, nella comunicazione di cui all'art. 38, l'indicazione della superficie calpestabile allegando la planimetria quotata dell'immobile. In difetto, si considera l'80 (ottanta) per cento della superficie catastale determinata con i criteri di cui all'allegato C del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138 (*Regolamento recante norme per la revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane e dei relativi criteri nonché delle commissioni censuarie in esecuzione dell'articolo 3, commi 154 e 155, della L. 23 dicembre 1996, n. 662*). Per gli immobili già dichiarati ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, si considerano, in sede di prima applicazione, le superfici già dichiarate o accertate.

4. Qualora il modello Tariffario utilizzi la superficie Tariffabile tra i parametri per la determinazione della parte fissa e/o variabile della Tariffa, nel calcolo delle superfici non sono considerate:

a) le superfici ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Qualora non sia obiettivamente possibile individuare le superfici da escludersi, la superficie rilevante è calcolata applicando all'intera superficie sulla quale l'attività è svolta le percentuali di abbattimento di seguito indicate:

<i>attività</i>	<i>% riduzione</i>
Officine, elettrauto, gommisti, carrozzerie	30%
Lavanderie a secco, tintorie non industriali	20%
Laboratori fotografici, eliografie	25%
Dentisti, odontotecnici, veterinari, ambulatori medici	10%
Laboratori di analisi	15%
Tipografie, stamperie, incisioni, serigrafie, vetrerie	20%
Falegnamerie	30%
Macellerie	10%

b) le aree scoperte pertinenti o accessorie, ad eccezione delle aree scoperte operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute od occupate in via esclusiva e per le quali non venga richiesto apposito specifico servizio;

c) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani al servizio di gestione integrata dei rifiuti per effetto di specifiche previsioni legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;

d) le aree e le superfici occupate da cantieri edili, ad esclusione dei locali adibiti ad ufficio di cantiere, mense, spogliatoi e servizi, ed altresì delle superfici ove sono prodotti rifiuti urbani;

e) i locali e le aree delle attività agricole, agro-industriali, della silvicoltura e della pesca, con l'eccezione delle attività "connesse" produttive di rifiuti urbani indicati nell'allegato *L-quater* per le quali l'utente può concordare con il Gestore l'adesione al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani e alle quali, nelle more dell'aggiornamento contrattuale, viene assicurato il mantenimento del servizio pubblico;

f) le porzioni di superfici dei magazzini funzionalmente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche e vi sia produzione di rifiuto urbano.

g) le aree delle unità immobiliari adibite a culto, limitatamente alle zone ove vengono officiate le funzioni religiose;

h) le centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;

i) le superfici di impianti sportivi e palestre riservate e di fatto utilizzate esclusivamente dai praticanti l'attività sportiva; sono invece assoggettate le aree adibite a spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro e comunque ogni area destinata al pubblico;

j) per i distributori di carburante, le aree non utilizzate o inutilizzabili in quanto intercluse da stabile recinzione visibile, le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi, le aree visibilmente adibite all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio, mentre sono soggetti alla Tariffa i locali adibiti a magazzini, uffici, nonché l'area di proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di 20 metri quadrati per colonnina di erogazione;

k) le aree delle utenze non domestiche se adibite esclusivamente ad aree di accesso, manovra, transito e movimentazione mezzi, i posti auto, parcheggi gratuiti per le maestranze o per ospiti di imprese e le aree verdi destinate ad ornamento;

l) le superfici delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 (*Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della legge 31 luglio 2002, n.179*);

m) i locali adibiti a ripostigli, stenditoi, solai, lavanderie, cantine soffitte e sottotetti di civile abitazione (anche se portanti, non adattabili ad altro uso, non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi) di altezza pari o inferiore a 160 (centosessanta) centimetri nonché balconi e terrazze di utenze domestiche purché non chiusi da partizioni fisse;

n) le aree destinate esclusivamente al passaggio dei mezzi per la movimentazione o di carico e scarico, le aree ove sono insediati impianti o linee produttive completamente automatizzati.

5. La Tariffa rifiuti corrispettiva non si applica a:

a) unità immobiliari domestiche che risultino chiuse, inutilizzate e prive di qualsiasi allacciamento ai pubblici servizi – si considerano inutilizzate o inutilizzabili le unità immobiliari domestiche prive di arredamento minimo, intendendosi per tale almeno la presenza di angolo cottura, tavolo e sedie o letto/ divano (mobilio/arredo non accatastato); tali circostanze devono essere confermate da idonea documentazione o verificate dal Gestore con sopralluogo autorizzato dall'utente; la tariffa non è applicata limitatamente al periodo durante il quale sussistono le condizioni di cui sopra;

b) unità immobiliari delle utenze non domestiche che risultino chiuse, inutilizzate, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistono le condizioni di cui sopra;

c) unità immobiliari, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento, purché effettivamente non utilizzate;

d) fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;

e) aree non utilizzate, né utilizzabili, perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile.

6. L'esclusione dal pagamento della Tariffa rifiuti corrispettiva, in base ai casi previsti ai commi precedenti, dovrà essere comunque supportata da documentazione attestante la veridicità di quanto dichiarato dall'utente in apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*) o certificata a seguito di attività di verifica del Gestore.

7. Il mancato utilizzo del servizio nonché il mancato ritiro delle dotazioni per la raccolta non

comporta alcun esonero o riduzione della Tariffa corrispettiva, dovendo essere comunque applicata la parte fissa e la parte variabile relativa agli svuotamenti minimi in presenza del presupposto.

8. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze escluse dalla Tariffazione o provenienti da aree escluse dalla Tariffazione ai sensi del presente articolo, si applica la Tariffa a partire dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, fatta salva la possibilità di prova contraria da parte dell'utente, oltre alla sanzione di cui all'art. 45.

#### **Articolo 6 - Classificazione dei locali e delle aree**

1. La classificazione dell'utenza non domestica è riportata nell'Allegato 2 al presente Regolamento. L'utenza non domestica non esattamente indicata nell'Allegato 2 al presente Regolamento è associata alla categoria che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della potenzialità di produzione rifiuti tenendo conto dei coefficienti di produzione dei rifiuti come definiti nell'atto di approvazione delle tariffe.

2. Ai fini della classificazione di cui al comma 1, si fa riferimento all'autorizzazione per l'esercizio dell'attività rilasciata dagli uffici competenti e comunque alle attività effettivamente svolte; in particolare, ai fini della classificazione in categorie delle attività esercitate nei locali o sulle aree, si fa riferimento al codice ISTAT dell'attività o da quanto risulti dalle certificazioni rilasciate dagli organi competenti, quali la Camera di Commercio, relativamente all'esercizio delle attività medesime, sempreché tali certificazioni non contrastino con la reale attività esercitata e verificata dal Gestore, nel qual caso il riferimento è a quest'ultima. Per le attività professionali si fa riferimento all'iscrizione all'ordine di appartenenza o, nel caso non sia previsto, al codice identificativo presso l'ufficio I.V.A.

3. Nel caso di più attività, distintamente specificate ma esercitate promiscuamente negli stessi locali o aree scoperte operative, per l'applicazione della Tariffa si fa riferimento all'attività principale, in base a quanto indicato al comma precedente.

4. La Tariffa è unica anche se, per l'esercizio dell'attività, sono utilizzate superfici con diverse destinazioni; le tariffe sono distinte nell'ipotesi di complesso unitario su cui sono insediate distinte attività.

5. Sono classificati nella medesima categoria del bene principale i locali o le aree scoperte produttive, pertinenziali o accessori dello stesso, anche se da questo separati, ma in oggettivo rapporto funzionale.

## Articolo 7 - Utente obbligato al pagamento

1. La Tariffa è dovuta in via principale da coloro che posseggono o detengono locali e/o aree scoperte operative costituenti presupposto per l'applicazione della Tariffa medesima, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare e tra coloro che usano in Comune i locali o le aree stesse. Tali soggetti sono obbligati ad utilizzare il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani provvedendo al conferimento secondo le modalità indicate nel regolamento di gestione del servizio e di eventuali ordinanze sindacali.
2. Il titolo del possesso o della detenzione è dato, a seconda dei casi, dalla proprietà, dall'usufrutto, dal diritto di abitazione, dal comodato, dalla locazione o affitto e, comunque, dall'occupazione o dalla detenzione di fatto, a qualsiasi titolo, nonché dalla residenza o domicilio.
3. Qualora, per qualsiasi motivo, non sia possibile individuare il soggetto obbligato principale, si considera tale:
  - a) per l'utenza domestica colui che ha sottoscritto la scheda di attivazione dell'utenza ovvero l'intestatario della scheda di famiglia risultante all'anagrafe della popolazione;
  - b) per l'utenza non domestica colui che ha sottoscritto la scheda di attivazione dell'utenza ovvero il titolare o legale rappresentante dell'impresa, associazione, studio, società, mentre per i comitati o associazioni non riconosciute, i soggetti che li rappresentano o li dirigono.
4. Sono solidamente tenuti al pagamento della Tariffa corrispettiva i componenti del nucleo familiare, conviventi con il soggetto di cui al comma 3, lettera a) e coloro che con tale soggetto usano in comune i locali e le aree. Nel caso di abitazione secondaria, i soggetti coobbligati sono i componenti del nucleo familiare dell'abitazione di residenza o principale anche se posta in altro Comune. Tale vincolo di solidarietà opera in ogni fase del procedimento di applicazione Tariffaria, della riscossione, dell'accertamento, del recupero del credito, del contenzioso, in funzione di garanzia fungibile nell'adempimento della prestazione patrimoniale.
5. Per i locali ceduti ad utilizzatori occasionali per periodi non superiori a 180 giorni/anno, il soggetto obbligato al pagamento della Tariffa rimane il proprietario o il titolare di altro diritto reale. Per gli alloggi ceduti con regolare contratto di locazione presso i quali i conduttori non hanno stabilito la residenza (locazione di natura transitoria o studentesca), il soggetto obbligato al pagamento della Tariffa rimane il proprietario o il titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione e superficie) su detti locali, qualora l'utilizzatore dell'immobile non si intesti l'utenza.
6. Nel caso di sub-locazione, il soggetto obbligato al pagamento della Tariffa rimane il conduttore principale titolare di un contratto di locazione pluriennale, fatto salvo il caso in cui l'utilizzatore si intesti l'utenza.
7. Sono inefficaci eventuali patti di trasferimento della Tariffa a soggetti diversi da quelli sopraindicati.
8. Per i locali e le aree che si configurano come strutture ricettive dirette all'ospitalità secondo quanto previsto dalla legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 (*Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità*), ad esclusione delle attività non svolte in forma di impresa e senza fornitura di servizi aggiuntivi, la Tariffa è dovuta da chi gestisce l'attività d'impresa. Tali attività sono considerate "utenza non domestica".



9. Per le attività non svolte in forma di impresa e senza fornitura di servizi aggiuntivi di cui alla citata legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 si applica la Tariffa per le utenze domestiche.

10. Ad esclusione dei casi previsti al comma 9 del presente articolo, le unità immobiliari adibite ad uso domestico, in cui sia svolta in via permanente anche un'attività economica o professionale, generano due distinti obblighi Tariffari qualora vi sia la presenza di una superficie chiaramente distinguibile utilizzata a tal scopo. In difetto si applica la Tariffa prevista per l'utenza domestica.

11. Per i locali in multiproprietà il soggetto che li gestisce è responsabile del versamento della Tariffa dovuta per i locali e le aree scoperte operative non in uso esclusivo ai singoli occupanti proprietari dei medesimi.

12. Per i centri commerciali, artigianali e di servizi integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni ovvero l'amministratore è responsabile del versamento della Tariffa dovuta per tutti i locali e le aree scoperte operative.

13. Fermo restando l'obbligatorietà del versamento della Tariffa per le aree e gli spazi comuni, il soggetto che gestisce i servizi comuni può, in deroga al comma 12, richiedere al Gestore di concordare una diversa gestione con riferimento ai locali e alle aree ad uso esclusivo a condizione che venga presentata esplicita richiesta da parte di tutti i singoli occupanti o detentori. E' comunque tenuto a presentare, nei termini dell'art. 39 del presente Regolamento, l'elenco degli occupanti o detentori del centro commerciale, artigianale e di servizi integrati.

14. Al fine di consentire la copertura dei costi legati alle operazioni di raccolta e trattamento dei rifiuti prodotti nelle parti comuni condominiali di cui all'art. 5, comma 4, lettera b), su richiesta può essere intestata apposita utenza domestica condominiale e in tal caso sono consegnate le relative dotazioni.

15. Alle istituzioni scolastiche statali si applica quanto previsto dall'art. 33-bis, del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248 (*Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria*), convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, fermo restando che la somma attribuita al Comune deve essere riversata al Gestore e deve essere sottratta ai costi che devono trovare copertura integrale mediante l'entrata da Tariffa rifiuti corrispettiva.

## **Articolo 8 - Obbligazione pecuniaria**

1. La Tariffa rifiuti corrispettiva è applicata secondo il criterio pro die per anno solare cui corrisponde un'autonoma obbligazione pecuniaria, ed è determinata secondo i criteri e le modalità di calcolo riportate in Appendice A al presente Regolamento.

2. L'obbligazione decorre dal giorno in cui si verificano i presupposti per l'applicazione della Tariffa, di cui all' art. 5 o, se antecedente, dal giorno in cui viene effettuata la fornitura della dotazione per la raccolta e si estingue con la cessazione dei presupposti per l'attivazione dell'utenza o, se successiva, il giorno dopo l'ultima lettura degli svuotamenti.

3. Nel caso di fornitura della dotazione per la raccolta, può essere istituito il deposito cauzionale in carico all'utente a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dal servizio garantito all'utenza. La definizione delle modalità di applicazione, della quantificazione del

deposito cauzionale nonché i termini e le condizioni, sono stabiliti nell'Allegato 3 al presente Regolamento.

4. L'utente è tenuto al ritiro dei contenitori o delle dotazioni entro 30 giorni dalla comunicazione/avviso da parte del Gestore, al fine di consentire l'erogazione del servizio. Per l'utenza in cui le particolari situazioni di disagio sanitario, debitamente documentate e certificate dall'organo sanitario competente, comportino la mancata possibilità di ritiro dei contenitori entro i termini stabiliti al presente comma, il Gestore è tenuto alla consegna domiciliare. Il Gestore può comunque effettuare le consegne di cui sopra, previo accordo economico secondo il Listino Tariffario dei Servizi complementari di cui all'Allegato B.

5. In assenza delle condizioni di cui al secondo periodo del comma 4, l'utente che non abbia ritirato la propria dotazione entro termini indicati, è tenuto al pagamento della quota fissa e della parte variabile relativa agli svuotamenti minimi della Tariffa e alla sanzione di cui all'art. 45.

6. L'utente è responsabile della dotazione ricevuta. In caso di furto, danneggiamento o perdita della dotazione, deve darne immediata comunicazione al Gestore, il quale provvederà alla sua sostituzione. Nel caso di furto o di danneggiamento dovuto ad atto vandalico la sostituzione avviene con onere a carico del servizio a fronte della presentazione della relativa auto certificazione. Nei rimanenti casi la sostituzione avviene a carico dell'utente. L'utente risponde degli eventuali conferimenti effettuati con la propria dotazione nel tempo decorrente dall'effettivo furto o perdita fino al giorno della relativa denuncia o comunicazione al Gestore. È vietato il trasferimento della dotazione per la raccolta, salva espressa richiesta al Gestore. L'utente è tenuto a riconsegnare la dotazione al Gestore al momento della presentazione della comunicazione di cessazione dell'utenza o entro 5 giorni lavorativi dalla presentazione della stessa, con le seguenti modalità: per le utenze non domestiche, si provvederà con ritiro, da parte del Gestore, presso il luogo di servizio; mentre le utenze domestiche dovranno restituire i contenitori nei "Punti" segnalati dal Gestore. Nel caso di mancata restituzione dei contenitori, il Gestore addebiterà in fattura il costo del contenitore come riportato nel listino aziendale approvato nel provvedimento annuale di determinazione della Tariffa;

7. In caso di ritardata comunicazione di cessazione dell'utenza, l'obbligazione pecuniaria non si protrae oltre la data in essa indicata, quando l'utente che ha prodotto la ritardata comunicazione di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali. In carenza di tale dimostrazione o in caso di mancata comunicazione di cessazione, l'obbligazione pecuniaria non si protrae oltre la data in cui sia sorta altra obbligazione pecuniaria per comunicazione dell'utente subentrato o per acquisizione d'ufficio dell'informazione medesima.

8. Al fine della determinazione del numero dei componenti il nucleo familiare:

a) si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici;

b) si considera un numero di componenti il nucleo familiare pari a 3 per l'utenza domestica stabilmente occupata da nuclei non residenti qualora l'utente ometta di denunciare le generalità di tutti i componenti il nucleo familiare nel termine stabilito dall'articolo 39 del presente Regolamento;

c) si considera un numero di occupanti pari a 1 per l'utenza domestica tenuta a disposizione di nuclei familiari iscritti all'AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero);

d) si considera un numero di occupanti pari a quanto riportato nell'Allegato 1 al presente Regolamento per l'utenza domestica tenuta a disposizione non locata;

e) nei casi di cui all'art. 7, comma 9 la consistenza del nucleo familiare è aumentata di 1 (una) unità

9. Il numero dei componenti dell'utenza domestica residente può essere diversamente determinato da quanto risulti nel foglio di famiglia anagrafico corrispondente, solo in caso di documentata e stabile permanenza, per un periodo consecutivo superiore a sei mesi all'anno di uno o più componenti in case di riposo, case protette, centri residenziali, comunità di recupero, istituti di detenzione. Non rilevano, invece, i meri ricoveri ospedalieri, i soggiorni in centri comportanti il giornaliero rientro al proprio domicilio, quali i centri diurni. Inoltre, non si tiene conto dei residenti, altrove domiciliati, per motivi di studio o lavoro che comportino l'assenza dalla residenza per almeno un periodo consecutivo superiore a sei mesi all'anno. Il numero minimo di componenti il nucleo familiare, per il calcolo della tariffa, non può essere inferiore ad 1 (uno).

10. Nel caso in cui l'abitazione è occupata oltre che da membri nel nucleo familiare anagrafico, anche da altri soggetti stabilmente dimoranti, quali, ad esempio, badanti e colf, questi devono essere dichiarati con le modalità di cui al successivo art. 39. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la Tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

11. Gli effetti generati dalle variazioni che dovessero intervenire nell'arco dell'anno in merito agli elementi che determinano la Tariffa, quali le modifiche della composizione del nucleo familiare, le modifiche delle superfici dei locali e aree scoperte, le modificazioni delle destinazioni d'uso dei locali ed aree scoperte, le modificazioni del servizio reso, vengono contabilizzate nella prima fatturazione utile. Tali variazioni decorrono secondo quanto stabilito all'art. 39 del presente Regolamento.

#### **Articolo 9 - Criteri per la determinazione della Tariffa corrispettiva e del piano finanziario**

1. I costi complessivi sono ripartiti fra utenza domestica e utenza non domestica sulla base dei servizi forniti e in relazione all'incidenza della quantità dei rifiuti prodotti dalle rispettive categorie d'utenza. La ripartizione della Tariffa tra parte fissa e variabile e tra utenza domestica e non domestica è esplicitata nella delibera di approvazione delle tariffe.

2. Le Tariffe, per ogni singola categoria d'utenza, sia per la quota fissa sia per la quota variabile, sono approvate con deliberazione del Consiglio locale di ATERSIR e del Comune entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione dei Comuni. In caso di mancata approvazione nei termini, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

3. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Contratto di servizio stipulato fra ATERSIR e il Gestore, inseriti nel Piano Finanziario redatto dal Gestore e approvato da ATERSIR e illustrati in una relazione tecnica redatta sulla base dei criteri stabiliti all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (*Regolamento recante norme per la elaborazione del Metodo Normalizzato per definire la Tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani*).

#### **Articolo 10 - Tariffa giornaliera per manifestazioni e spettacoli viaggianti**

In caso di servizi (quali spazzamento manuale/meccanico, ritiro ingombranti, etc.) dedicati a spettacoli viaggianti, quali giostre e circhi, essi sono assoggettati ad una Tariffa applicata dal

Gestore commisurata al servizio reso rapportato a ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno solare di occupazione, considerando giorno intero anche la sola frazione di giorno.

#### **Articolo 11 - Tariffa Giornaliera Fiere, mostre, manifestazioni ed eventi ed attività similari**

1. E' dovuta la Tariffa per la gestione dei rifiuti dall'utenza che occupa temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico o gravate da servitù di pubblico passaggio.
2. La Tariffa è determinata sulla base del servizio reso rapportato a ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno solare di occupazione, considerando giorno intero anche la sola frazione di giorno.
3. La Tariffa è riscossa dal Gestore su tempestiva segnalazione effettuata dall'ufficio comunale competente.

#### **Articolo 12 - Imposte di legge**

1. Alla Tariffa sono applicate le imposte previste dalla Legge.

#### **Articolo 13 - Obblighi di trasmissione delle banche dati**

1. Nelle more dell'operatività dell' Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) di cui all'art. 62, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (*Codice dell'amministrazione digitale*) il Gestore acquisisce dal Comune, e contestualmente il Comune è tenuto a fornire al Gestore, le banche dati di cui è titolare necessarie alla gestione e controllo dell'applicazione della Tariffa corrispettiva per le singole utenze e i relativi aggiornamenti con periodicità mensile secondo modalità e formati concordati e nel rispetto della normativa vigente in tema di trattamento dei dati. Il Comune è inoltre tenuto a trasmettere al Gestore le informazioni provenienti dallo sportello unico delle attività produttive (SUAP) relative all'avvio o alla variazione di impresa.
2. Il Gestore, su espressa richiesta, fornirà gratuitamente al Comune gli aggiornamenti annuali della banca dati della Tariffa corrispettiva, di cui è titolare, che potranno essere utilizzati dall'Amministrazione locale per finalità istituzionali secondo modalità e formati concordati e nel rispetto della normativa vigente in tema di trattamento dei dati.

#### **Articolo 14 - Obblighi di informazione all'utenza**

1. Il Gestore è tenuto a garantire alla singola utenza un facile accesso alle informazioni che lo riguardano e a tal proposito applica le disposizioni in materia di trasparenza riportate nell'Allegato A della Deliberazione ARERA 444/2019/R/Rif del 31/10/2019

## TITOLO II – RIDUZIONI

---

### **Articolo 15 - Riduzioni per avvio autonomo a riciclo**

1. Alle utenze non domestiche che dimostrano di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, i propri rifiuti urbani, la parte variabile della Tariffa è ridotta nelle forme riportate nell'allegato 1 al presente regolamento.

2. La riduzione di cui al comma 1 è riconosciuta su richiesta dell'utente, da presentare annualmente al Gestore entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'avvio al riciclo, corredata dal modello unico di denuncia (MUD) e dei formulari. La determinazione della riduzione è effettuata a consuntivo, previa verifica da parte del Gestore dell'effettivo avvio al riciclo dei rifiuti urbani. La riduzione è riconosciuta nella prima fattura dell'anno successivo a quella di riferimento.

### **Articolo 16 - Riduzioni in caso di mancato o inadeguato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti**

1. La Tariffa è dovuta, nella misura del 20% (venti per cento) dell'importo totale, nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

### **Articolo 17 - Riduzioni nelle zone in cui il conferimento al servizio è effettuato con disagio**

1. Nelle zone in cui il conferimento al servizio di raccolta è effettuato con disagio per l'utenza, la Tariffa parte fissa è determinata attraverso le modalità di cui al comma 2.

2. La riduzione di cui al comma 1 è pari all'80% (ottanta per cento) per le utenze poste a una distanza superiore a 500 (cinquecento) metri dal più vicino cassonetto per i rifiuti urbani (nelle aree interessate da un servizio stradale) ovvero dal più vicino punto di conferimento/consegna dei contenitori (nelle aree interessate da un servizio porta a porta). La distanza è misurata a partire dall'accesso della proprietà privata sulla strada pubblica, escludendo i percorsi interni alla proprietà privata.

### **Articolo 18 - Riduzioni per il compostaggio individuale**

1. All'utenza domestica che effettua compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino sia attraverso l'uso di compostiere sia attraverso altre metodologie (buca/fossa, compostaggio in cumulo, etc.) si applica:

a) nei comuni nei quali, per il calcolo della parte variabile della tariffa non si utilizzano sistemi di misurazione del rifiuto organico e vi è la rinuncia al servizio "*verde e ramaglie porta a porta*", si applica la riduzione della parte variabile della Tariffa prevista nell'Allegato 1 al presente Regolamento;

b) nei comuni nei quali per il calcolo della parte variabile della tariffa, si utilizzano sistemi di misurazione del rifiuto organico e del verde porta a porta l'agevolazione Tariffaria precedentemente prevista è sostituita dal risparmio conseguibile a seguito della minor esposizione del rifiuto "umido/organico" e dalla rinuncia al servizio "verde e ramaglie porta a porta"

2. Alle attività agrituristiche delle aziende agricole con servizio di ristorazione, così definite dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96 e dalla legge regionale dell'Emilia Romagna 31 marzo 2009, n. 4, che hanno aderito al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani e che praticano il compostaggio individuale della frazione organica dei propri rifiuti, sia attraverso l'uso di compostiere sia attraverso altre metodologie (buca/fossa, compostaggio in cumulo, etc.):

a) nei comuni nei quali, per il calcolo della parte variabile della tariffa non si utilizzano sistemi di misurazione del rifiuto organico e vi è la rinuncia al servizio "verde e ramaglie porta a porta" si applica la riduzione della parte variabile della Tariffa prevista nell'Allegato 1 al presente Regolamento;

b) nei comuni nei quali per il calcolo della parte variabile della tariffa, si utilizzano sistemi di misurazione del rifiuto organico e del verde porta a porta l'agevolazione Tariffaria precedentemente prevista è sostituita dal risparmio conseguibile a seguito della minor esposizione del rifiuto "umido/organico" e dalla rinuncia al servizio "verde e ramaglie porta a porta"

3. Le riduzioni di cui ai commi 1 e 2, lettere a) e b), sono riconosciute su richiesta al Gestore da parte dell'utente che è tenuto a compilare un'istanza di autocertificazione secondo il modello di cui all'Allegato 4 nella quale si impegna a compostare la frazione organica prodotta e consente esplicitamente le verifiche e i controlli da parte del Gestore. La riduzione decorre dalla data di trasmissione della autocertificazione.

4. Il Gestore può in qualunque momento verificare quanto dichiarato dall'utente ed effettuare controlli presso l'utenza al fine di verificare la corretta pratica del compostaggio individuale nella misura minima del 5% delle compostiere, cumuli o buche/fosse utilizzate.

5. Ad esito della verifica di cui al comma 4, il Gestore, qualora riscontri che la pratica del compostaggio non è correttamente effettuata dall'utenza, dispone la revoca immediata dell'agevolazione applicata.

6. In caso di cessazione dell'effettuazione della pratica del compostaggio l'interessato è tenuto a darne formale comunicazione al Gestore entro i termini stabiliti all'art. 38, comma 2, riconsegnando altresì la compostiera se ricevuta in dotazione.

#### **Articolo 19 - Riduzioni per il compostaggio di comunità**

1. All'utenza domestica che effettua il compostaggio di comunità della frazione organica dei propri rifiuti urbani nel rispetto del decreto ministeriale 29 dicembre 2016, n. 266, (*Regolamento recante i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità di rifiuti organici ai sensi dell'art. 180, comma 1-octies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, così come introdotto dall'art. 38 della legge 28 dicembre 2015, n. 221*), si applica:

a) nei comuni nei quali per il calcolo della parte variabile della tariffa non si utilizzano sistemi di misurazione del rifiuto organico e vi è la rinuncia al servizio "verde e ramaglie porta a porta" si

applica la riduzione della parte variabile della Tariffa prevista nell'Allegato 1 al presente Regolamento;

b) nei comuni nei quali per il calcolo della parte variabile della tariffa si utilizzano sistemi di misurazione del rifiuto organico e del verde porta a porta l'agevolazione Tariffaria precedentemente prevista è sostituita dal risparmio conseguibile a seguito della minor esposizione del rifiuto *“umido/organico”* e dalla rinuncia al servizio *“verde e ramaglie porta a porta”*

2. All'utenza non domestica che effettua il compostaggio di comunità della frazione organica dei propri rifiuti urbani nel rispetto del decreto ministeriale 29 dicembre 2016, n. 266, si applica:

a) nei comuni nei quali per il calcolo della parte variabile della tariffa non si utilizzano sistemi di misurazione del rifiuto organico e vi è la rinuncia al servizio *“verde e ramaglie porta a porta”* si applica la riduzione della parte variabile della Tariffa prevista nell'Allegato 1 al presente Regolamento;

b) nei comuni nei quali per il calcolo della parte variabile della tariffa si utilizzano sistemi di misurazione del rifiuto organico e del verde porta a porta l'agevolazione Tariffaria precedentemente prevista è sostituita dal risparmio conseguibile a seguito della minor esposizione del rifiuto *“umido/organico”* e dalla rinuncia al servizio *“verde e ramaglie porta a porta”*

3. Il Gestore, su segnalazione del Comune, qualora sia stato riscontrato che la pratica del compostaggio di comunità non è effettuata secondo quanto indicato dal Regolamento sull'organizzazione dell'attività di compostaggio, adottato dall'organismo collettivo di gestione di cui al decreto 29 dicembre 2016, n. 266, dispone la revoca immediata dell'agevolazione applicata.

4. La riduzione è riconosciuta agli utenti che conferiscono alle apparecchiature comuni su richiesta presentata al Gestore da parte del responsabile delle stesse, individuato ai sensi del decreto 29 dicembre 2016, n. 266, e tenuto a compilare un'istanza secondo un modello di dichiarazione sostitutiva di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 nella quale il responsabile indica i nominativi dei conferenti.

#### **Articolo 20 - Riduzioni per abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo**

1. Per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, che nel corso dell'anno solare siano occupate o condotte per un periodo inferiore a 183 giorni/anno anche non consecutivi è applicata la riduzione della tariffa prevista nell'Allegato 1 al presente Regolamento. Tale uso deve essere specificato nella comunicazione di apertura o di variazione, di cui al successivo articolo 39, indicando la dimora abituale e dichiarando di non voler cedere l'alloggio in locazione o comodato e di comunicare l'eventuale variazione d'uso.

2. La richiesta della riduzione è da rinnovare annualmente.

#### **Articolo 21 - Riduzioni per locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente**

1. Per i locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non

continuativo, anche ricorrente, per un periodo non superiore a quanto riportato nell'Allegato 1 al presente Regolamento, risultante da licenza/autorizzazione per l'esercizio dell'attività rilasciata dagli organi competenti o da adeguata documentazione è applicata la riduzione della tariffa prevista nell'Allegato 1 al presente Regolamento. Tale uso deve essere specificato nella comunicazione di apertura o di variazione, di cui al successivo articolo 39.

2. Per le utenze la cui attività stagionale o non continuativa non risulti da apposita licenza/autorizzazione, la richiesta di riduzione è da rinnovare annualmente

#### **Articolo 22 - Riduzioni per le utenze domestiche residenti che lasciano la loro abitazione vuota**

1. Per le utenze domestiche residenti che lasciano la loro abitazione vuota per il verificarsi di una delle condizioni previste dal comma 9 dell'articolo 8 del presente Regolamento si applica la riduzione tariffaria riportata nell'Allegato 1 al presente Regolamento.
2. Presupposto necessario per il riconoscimento dell'agevolazione è che l'abitazione non sia data in locazione o in comodato.
3. La richiesta della riduzione è da rinnovare annualmente.

#### **Articolo 23 - Conferimento di rifiuti presso i Centri di raccolta**

1. Con l'introduzione della Tariffa corrispettiva i Centri di raccolta (Comunali o Intercomunali) ricevono i rifiuti conferiti dalle utenze domestiche e non domestiche che hanno aderito al servizio pubblico di raccolta.
2. Gli utenti accedono a tali strutture con il documento comprovante la loro utenza (fattura su cui è riportato il codice utente) e possono conferire i rifiuti previsti dal regolamento di funzionamento del Centro Comunale o Intercomunale.
3. Eventuali agevolazioni sono contenute nell'Allegato 1

#### **Articolo 24 - Conferimento di rifiuti presso i Centri di preparazione per il riutilizzo**

1. Con l'introduzione della Tariffa corrispettiva i Centri di preparazione al riutilizzo (Comunali o Intercomunali) ricevono gratuitamente i rifiuti urbani conferiti dalle utenze domestiche e non domestiche che hanno aderito al servizio pubblico di raccolta.
2. Gli utenti accedono a tali strutture con il documento comprovante la loro utenza (fattura su cui è riportato il codice utente) e possono conferire i rifiuti previsti dal regolamento di funzionamento del Centro Comunale o Intercomunale.
3. Eventuali agevolazioni sono contenute nell'Allegato 1 al presente Regolamento.

#### **Articolo 25 - Conferimento presso i Centri del riuso**

1. Con l'introduzione della Tariffa corrispettiva i Centri del riuso (Comunali o Intercomunali)



ricevono gratuitamente i beni conferiti dalle utenze domestiche e non domestiche che hanno aderito al servizio pubblico di raccolta.

2. Gli utenti accedono a tali strutture con il documento comprovante la loro utenza (fattura su cui è riportato il codice utente) e possono conferire i beni previsti dal regolamento di funzionamento del Centro Comunale o Intercomunale.

3. Eventuali agevolazioni sono contenute nell'Allegato 1 al presente Regolamento.

#### **Articolo 26 - Riduzioni per punti vendita certificati**

1. È riconosciuta la riduzione della Tariffa, nelle forme indicate nell'Allegato 1 al presente Regolamento, per l'utenza non domestica aderente al servizio pubblico di raccolta, che attui azioni finalizzate alla prevenzione nella produzione di rifiuti urbani quali la vendita di prodotti sfusi o alla spina e l'utilizzo di imballaggi facilmente riciclabili ed abbia ottenuto formale certificazione del punto vendita sotto il profilo ambientale.

2. La riduzione di cui al comma 1, commisurata al quantitativo di rifiuti urbani non prodotti ovvero alle modalità di attuazione delle azioni di prevenzione nella produzione dei rifiuti urbani, è rilasciata a seguito di apposita convenzione da sottoscrivere con il Gestore.

#### **Articolo 27 - Riduzioni per la donazione delle eccedenze alimentari**

1. È riconosciuta una riduzione della Tariffa all'utenza non domestica aderente al servizio pubblico di raccolta, che in via continuativa devolve ai soggetti donatori di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 2 della legge 19 agosto 2016, n. 166 (*Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi*) le eccedenze alimentari idonee al consumo umano disciplinate dalla medesima legge ai fini della redistribuzione a soggetti bisognosi.

2. È riconosciuta una riduzione della Tariffa all'utenza non domestica aderente al servizio pubblico di raccolta, che in via continuativa devolve le proprie eccedenze alimentari non idonee al consumo umano di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166 per alimentazione animale qualora idonee a tal fine.

3. Il riconoscimento delle riduzioni di cui ai commi 1 e 2 è subordinato alla presentazione, entro il 31 marzo dell'anno successivo, di un dettagliato elenco delle quantità di prodotti devoluti nell'anno precedente, allegando apposita documentazione.

4. Le riduzioni di cui ai commi 1 e 2 commisurate al quantitativo di prodotti devoluti, è determinata con le modalità previste nell'Allegato 1 al presente Regolamento.

#### **Articolo 28 - Riduzioni per la donazione di prodotti non alimentari**

1. È riconosciuta una riduzione della Tariffa all'utenza non domestica aderente al servizio pubblico di raccolta, che in via continuativa devolve ai soggetti donatori di cui di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 2 della legge 19 agosto 2016, n. 166, ai fini della redistribuzione a soggetti bisognosi, prodotti non alimentari di cui alle lettere d), e) del comma 1 dell'art. 16 della legge 19

agosto 2016, n. 166 derivanti dalla propria attività nel rispetto delle disposizioni previste nel medesimo articolo.

2. Il riconoscimento delle riduzioni di cui al comma 1 è subordinato alla presentazione, entro il 31 marzo dell'anno successivo, di un dettagliato elenco delle quantità di prodotti devoluti nell'anno precedente.

3. La riduzione di cui al comma 1 commisurata al quantitativo di prodotti devoluti è determinata con le modalità previste nell'Allegato 1 al presente Regolamento.

#### **Articolo 29 - Riduzioni per la donazione dei farmaci idonei all'utilizzo**

1. È riconosciuta una riduzione della Tariffa ai soggetti che hanno aderito al servizio pubblico di raccolta, di cui alla lettera g-ter) del comma 1 dell'art. 2 della legge 19 agosto 2016, n. 166 che partecipino a progetti di recupero dei medicinali e degli articoli di medicazione, di cui rispettivamente alle lettere g-bis) e g-quater) del comma 1 dell' art. 2 della medesima legge, nel rispetto di quanto stabilito all'art. 157 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 (Attuazione della direttiva 2001/83/CE – e successive direttive di modifica – relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE).

2. Il riconoscimento della riduzione di cui al comma 1 è subordinato alla presentazione, entro il 31 marzo dell'anno successivo, di un dettagliato elenco delle quantità di prodotti devoluti nell'anno precedente;

3. La riduzione di cui al comma 1, commisurata al quantitativo di prodotti devoluti, è determinata con le modalità previste nell'Allegato 1 al presente Regolamento.

#### **Articolo 30 - Riduzioni per l'utenza non domestica che attua il vuoto a rendere**

1. È riconosciuta una riduzione della Tariffa all'utenza non domestica aderente al servizio pubblico di raccolta che applica il sistema del vuoto a rendere.

2. Il riconoscimento della riduzione di cui al comma 1 è subordinato alla presentazione, entro il 31 marzo dell'anno successivo, di un dettagliato elenco delle tipologie e delle quantità di imballaggi avviati a riutilizzo nell'anno precedente, allegando copia di apposita documentazione che attesti l'effettiva cessione al proprio fornitore delle tipologie e delle quantità dichiarate.

3. La riduzione di cui al comma 1, commisurata al quantitativo in peso di imballaggi resi, è determinata con le modalità previste nell'Allegato 1 al presente Regolamento.

#### **Articolo 31 - Riduzioni per l'utenza non domestica che promuovono il doggy-bag/family bag nella ristorazione commerciale**

1. All'utenza non domestica della ristorazione commerciale aderente al servizio pubblico di raccolta, che promuove presso i propri esercizi la diffusione del doggy bag/family bag per l'asporto del cibo avanzato da parte dei clienti ed abbia ottenuto formale riconoscimento della pratica nell'ambito di accordi istituzionali finalizzati alla riduzione dei rifiuti e degli sprechi alimentari, il

Gestore fornisce annualmente i contenitori per agevolare l'asporto del cibo da parte dei clienti.

2. La tipologia e il numero dei contenitori da fornire gratuitamente all'utenza non domestica sono definiti nel provvedimento annuale di approvazione delle tariffe.

#### **Articolo 32 - Riduzioni per l'utenza domestica in particolari situazioni di disagio sanitario**

1. Per l'utenza domestica in cui le particolari situazioni di disagio sanitario, debitamente documentato, comportino una anomala produzione di rifiuto soggetto a Tariffa è prevista la non assoggettabilità di tali rifiuti alla Tariffa parte variabile

2. La riduzione di cui al comma 1 è riconosciuta su richiesta dell'utente con le modalità richiamate nell'Appendice A al presente Regolamento.

#### **Articolo 33 - Riduzioni per particolari tipologie di utenza non domestica**

1. Per l'utenza non domestica che ha aderito al servizio pubblico di raccolta, in cui coesistano operazioni di diversa natura (quali, a titolo esemplificativo, i transiti, carico/scarico, deposito ecc.) per cui risulti difficile la determinazione della superficie assoggettabile a Tariffa, è previsto l'abbattimento della superficie pari ad un terzo (1/3) dell'intera area in oggetto.

2. La riduzione di cui al comma 1 è riconosciuta su richiesta dell'utente.

#### **Articolo 34 - Riduzioni per nuclei familiari con bambini (pannolini)**

1. Per l'utenza domestica nel cui stato famiglia del nucleo familiare figurano componenti di età inferiore a 36 (trentasei) mesi, che danno luogo alla produzione di rifiuti costituiti da pannolini pediatrici "usa e getta" è prevista la non assoggettabilità di tali rifiuti alla Tariffa parte variabile.

2. La riduzione di cui al comma 1 è riconosciuta su richiesta dell'utente con le modalità richiamate nell'Appendice A al presente Regolamento.

#### **Articolo 35- Riduzioni per manifestazioni ed eventi**

1. E' possibile riconoscere una riduzione della Tariffa alle manifestazioni ed eventi temporanei di tipo ricreativo, culturale o di animazione sociale, che adottano buone pratiche finalizzate alla riduzione ed alla corretta raccolta differenziata dei rifiuti ed abbiano ottenuto formale riconoscimento delle buone pratiche adottate nell'ambito di iniziative/progetti istituzionali finalizzati alla promozione degli eventi sostenibili (ECOFESTE).

2. La riduzione di cui al comma 1 è riconosciuta, su richiesta dell'utente, secondo le modalità di cui all'Allegato 5.

#### **Articolo 36- Riduzioni per avvio autonomo a recupero**

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, [in attuazione di quanto disposto dagli artt. 198, comma 2-bis e 238, comma 10, D.Lvo 152/2006, come modificato dal D.Lvo 116/2020] previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Alle utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero dei rifiuti urbani prodotti, è riconosciuta la riduzione della parte variabile della tariffa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione prevista dalla normativa vigente.
3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.
4. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta prevista dall'art. 39 del presente Regolamento, il Gestore provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tariffazione.

#### **Articolo 37- Riduzioni "COVID-19"**

Rispetto all'applicazione di eventuali riduzioni connesse ad eventi pandemici (cd. COVID 19), il Gestore, su indicazione deliberata dall'Organo Esecutivo dall'Amministrazione Comunale, può applicare, nelle forme e nei tempi eventualmente indicati anche dall'Agenzia Atersir ovvero da Deliberazioni ARERA, degli sconti dedicati alle categorie d'utenza

#### **Articolo 38 - Aspetti comuni per l'applicazione delle riduzioni**

1. Le riduzioni di cui agli articoli precedenti si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate e cessano di operare alla data in cui vengono meno le condizioni di fruizione.
2. Salvo quanto diversamente disciplinato nei singoli articoli del presente Titolo, l'utente è tenuto a comunicare il venir meno delle condizioni che danno diritto alle riduzioni. Tale comunicazione deve essere presentata al Gestore entro e non oltre 30 giorni dalla data in cui sono venute meno le condizioni per l'attribuzione delle riduzioni in difetto il Gestore provvede al recupero della Tariffa con applicazione della sanzione di cui all'art. 45 per omessa comunicazione di variazione.
3. Per le riduzioni ed esenzioni a favore di utenze domestiche e/o non domestiche per finalità sociali, equitative, di sostegno allo sviluppo del territorio e per altre ragioni di rilevante interesse pubblico che non siano direttamente collegate alla minore produzione dei rifiuti ovvero al riutilizzo dei beni, la relativa copertura deve essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa ed assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.
4. Le riduzioni di cui al presente titolo non possono, cumulativamente, essere superiori al 20% della parte fissa, con esclusione della riduzione di cui all'articolo 17, e del 100% della parte variabile della Tariffa medesima.

5. Le riduzioni di cui agli articoli 18 e 19 sono alternative.
6. La riduzione di cui all'articolo 16 non è cumulabile con le altre riduzioni
7. le riduzioni di cui al comma 3 del presente articolo non sono soggette ai limiti di cui al comma 4.

## TITOLO III –COMUNICAZIONE, CONTROLLO, RISCOSSIONE, SANZIONI

---

### Articolo 39 - Comunicazione

1. L'utente, di cui all'art. 8, ha l'obbligo di comunicare al Gestore l'inizio o la cessazione dell'occupazione o detenzione di locali ed aree entro 30 giorni successivi al loro verificarsi e di ottemperare agli adempimenti previsti. Detta comunicazione deve avvenire mediante la compilazione di appositi modelli messi a disposizione dal Gestore. In caso di omessa presentazione della comunicazione entro il termine si applica la sanzione prevista all'art. 45 del presente Regolamento.

2. Nella comunicazione di attivazione dell'utenza devono essere obbligatoriamente indicati il numero di componenti residenti e dimoranti stabilmente, i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile, il numero dell'interno, il numero telefonico e, ove esistente, l'indirizzo mail per le utenze domestiche il numero di componenti diversi dai residenti e dimoranti stabilmente e per le utenze non domestiche l'indirizzo PEC. Alla comunicazione di attivazione deve essere allegata almeno la seguente comunicazione: a) per le utenze domestiche la planimetria quotata dei locali soggetti a tariffa; b) per le utenze non domestiche: planimetria operativa dei locali e delle aree soggette a tariffa e visura CCIAA.

3. Le comunicazioni devono essere sottoscritte con firma leggibile e presentate da uno dei coobbligati, dal rappresentante legale o da loro incaricati muniti di apposita delega, ovvero secondo gli strumenti digitali che il Gestore metterà a disposizione dell'Utenza. Della presentazione è rilasciata apposita ricevuta. In caso di spedizione, la comunicazione si considera presentata nel giorno d'arrivo agli uffici del Gestore o, se inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata, nel giorno indicato nel rapporto di ricevimento.

4. La comunicazione ha effetto anche per gli anni successivi se le condizioni di assoggettamento a Tariffa rimangono invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a presentare nuova comunicazione di variazione nei termini e secondo le modalità di cui ai precedenti commi, fatto salvo il caso in cui, per i soggetti residenti nel Comune, la variazione riguardi soltanto il numero degli stessi. Se la comunicazione di cessazione o variazione è presentata oltre al termine di cui al comma 1, i relativi effetti decorrono dalla data di presentazione.

5. Gli eredi solidalmente obbligati che continuano ad occupare o condurre i locali già assoggettati a Tariffa hanno l'obbligo di comunicare il nominativo del nuovo intestatario dell'utenza e gli eventuali elementi che determinano l'applicazione della Tariffa.

6. In presenza di utenza domestica e utenza non domestica con servizi condominiali è fatto obbligo all'amministratore condominiale di presentare al Gestore, nei termini di cui al comma 1, l'elenco degli occupanti o conduttori/proprietari delle utenze facenti parte del condominio e le eventuali successive variazioni.

7. L'ufficio anagrafe comunale, all'atto del perfezionamento delle pratiche di iscrizione anagrafica o di variazione di residenza, informa i cittadini della necessità di effettuare congiuntamente la comunicazione ai fini della gestione della Tariffa.

8. In presenza di più nuclei familiari presso la stessa utenza colui che intende provvedere al

pagamento della Tariffa deve darne esplicita comunicazione.

#### **Articolo 40 – Comunicazione per l'uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta**

1. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui all'articolo 36 comma 1 del presente Regolamento e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva al Gestore via PEC, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021 la comunicazione dovrà essere presentata entro il 31 maggio, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2022.

2. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione, redatta secondo quanto disposto dall'art. 14 della legge RER n. 11 del 29 dicembre 2020, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività. Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della Tari.

3. La mancata presentazione della comunicazione di cui al comma 2, entro il termine del 31 maggio per il solo anno 2021, o entro il termine del 30 giugno a decorrere dal 2022, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.

4. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo, al Gestore, che riprende il servizio qualora ciò non comporti un disequilibrio sull'organizzazione del servizio con riferimento alle modalità e ai tempi di svolgimento dello stesso.

5. Entro il 28 febbraio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Gestore i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente dando specifica evidenza a quelli avviati a riciclo. I quantitativi dei rifiuti urbani avviati a recupero devono essere desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti a cui deve essere allegata apposita attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero. Il Gestore è tenuto a rendicontare tali informazioni alla Regione e ad ATERSIR entro il 30 aprile di ciascun anno.

6. Il Gestore ha la facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte.

#### **Articolo 41 - Controllo**

1. Il Gestore, eventualmente in collaborazione con il Comune, provvede a svolgere le attività necessarie ad individuare tutti i soggetti obbligati a pagare la Tariffa e al controllo dei dati dichiarati in comunicazione nonché nelle dichiarazioni finalizzate all'ottenimento delle riduzioni di cui al Titolo II

2. Il Gestore designa un responsabile incaricato al quale spettano i compiti e i poteri di gestione

della Tariffa rifiuti corrispettiva, nonché il ruolo di referente verso ATERSIR, il Comune e l'utenza. Il Gestore indica in fattura, coerentemente con quanto previsto nella Carta dei Servizi, i canali di contatto attraverso i quali l'utente del servizio rifiuti può promuovere istanze, reclami e azioni legali.

3. Il Gestore del servizio esercita l'attività di controllo necessaria per la corretta applicazione della Tariffa.

4. Il Gestore a tale scopo può:

a) richiedere l'esibizione dei contratti di locazione, affitto e scritture private atte ad accertare le date di utilizzo del servizio;

b) richiedere notizie relative ai presupposti di applicazione Tariffaria, non solo agli occupanti o ai detentori, ma anche ai proprietari dei locali ed aree;

c) invitare i predetti soggetti a comparire di persona per fornire prove, delucidazioni e chiarimenti;

d) utilizzare tecnici o soggetti incaricati dal Gestore;

e) accedere ai locali ed aree assoggettabili a Tariffa mediante personale debitamente autorizzato previo accordo con l'utente.

5. In caso di mancata collaborazione dell'utenza o di altro impedimento alla diretta rilevazione, il Gestore del servizio può fare ricorso alle presunzioni semplici a norma dell'art. 2729 del codice civile.

6. Dell'esito delle verifiche effettuate viene data comunicazione agli interessati, che s'intende accettata qualora entro 30 giorni dal ricevimento non pervengano rilievi. Nel caso in cui l'utente riscontrasse elementi di discordanza può, nello stesso termine, fornire le precisazioni del caso che, se riconosciute fondate, comportano l'annullamento o la rettifica della comunicazione inviata. Il Gestore, decorso il termine assegnato, provvede ad emettere nei confronti dei soggetti che non si sono presentati o non hanno dato riscontro, la relativa fattura sulla base degli elementi indicati nella comunicazione stessa.

7. In caso di infedele dichiarazione riscontrata a seguito delle attività di controllo si applica la sanzione prevista all'art. 45.

#### **Articolo 42 - Modalità di versamento e sollecito di pagamento**

1. Il pagamento della fattura deve essere effettuato entro i termini indicati nella medesima presso gli uffici postali o gli sportelli bancari ovvero mediante domiciliazione bancaria o postale o altre modalità di pagamento indicate dal Gestore.

2. Le fatture: **a) cartacee**, sono spedite al domicilio del titolare dell'utenza o ad altro recapito indicato dallo stesso, tramite il servizio postale o agenzie di recapito autorizzate, come corrispondenza ordinaria. In alternativa, le fatture possono essere spedite su richiesta tramite posta elettronica ordinaria nel caso di utenza domestica. Le fatture sono disponibili anche all'interno dello sportello online del sito del Gestore ove attivato; **b) elettroniche**, sono emesse tramite il Sistema di Interscambio.

3. Il Gestore può concedere rateizzazioni nei versamenti secondo le disposizioni previste dalla



legge 160/2019 e dalla Carta dei Servizi. Il pagamento rateizzato avviene con la maggiorazione di interessi pari al tasso legale maggiorato del 2%.

4. In caso di omesso o parziale pagamento, il Gestore, trascorsi inutilmente 30 giorni solari dalla data di scadenza riportata in fattura inviata all'utente, notifica apposito sollecito di pagamento in cui indica un nuovo termine entro cui provvedere all'adempimento e le modalità di comunicazione dell'avvenuto pagamento. Trascorso inutilmente il termine indicato nel sollecito, il Gestore invia all'utente apposito avviso di accertamento esecutivo avente valore di intimazione ad adempiere al pagamento e di titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure di riscossione cautelari ed esecutive, in cui indica il termine ultimo entro cui provvedere all'adempimento e le modalità di comunicazione del pagamento, mediante raccomandata A/R o posta elettronica certificata. Il Gestore per le utenze non domestiche procederà al recupero del credito anche tramite esazione domiciliare. Trascorso il termine indicato nell'avviso di accertamento esecutivo, il Gestore procede al recupero del credito nei modi di legge. Su tutte le somme di qualunque natura, escluse le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, si applicano, 30 giorni dopo l'intervenuta esecutività dell'atto di accertamento e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale maggiorato di due punti percentuali. I costi di elaborazione e di notifica dell'accertamento esecutivo e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono poste a carico del debitore e sono di seguito determinati: a) una quota denominata "oneri di riscossione", pari a quanto disposto dalla lettera a), comma 803 della legge 160/2019; b) una quota denominata "spese di notifica ed esecutive" pari a quanto disposto dalla lettera b), comma 803 della legge 160/2019.

5. Scaduto inutilmente il termine indicato nell'avviso di accertamento esecutivo, di cui al comma 4, il Gestore notifica atto di contestazione della violazione per omesso o parziale versamento della Tariffa prevista all'art. 45.

6. La fattura non viene emessa per importi eguali o inferiori a 4,00 (quattro/00) euro al netto di IVA e Addizionale Provinciale.

7. L'avviso di accertamento esecutivo non acquisisce efficacia di titolo esecutivo se emesso per somme inferiori a 10 euro. Il limite si riferisce all'intero debito dovuto, anche derivante da più annualità. Il debito rimane comunque a carico dell'utente moroso e potrà essere oggetto di recupero con la successiva notifica di accertamenti esecutivi che superano cumulativamente l'importo di cui al primo periodo

#### **Articolo 43 - Riscossione**

1. Il Consiglio Locale di ATERSIR e il Comune, sentito il Gestore, con la delibera di approvazione delle tariffe, determinano le scadenze per la fatturazione della Tariffa, prevedendo di norma almeno due emissioni con cadenza semestrale e una a saldo nei primi mesi dell'anno seguente. La fattura di addebito della tariffa di cui agli articoli 10 e 11 del presente Regolamento può essere emessa dal Gestore in un'unica soluzione. Il termine di scadenza deve essere fissato in conformità a quanto previsto nella Carta del servizio.

2. Le modifiche che comportino variazioni della Tariffa in corso d'anno nonché le riduzioni da applicarsi in corso d'anno potranno essere conteggiate nella bollettazione successiva mediante conguaglio compensativo e comunque entro la prima fatturazione a saldo di cui al comma 1.

#### **Articolo 44 - Rimborsi**

1. Nei casi di errore, di duplicazione ovvero di eccedenza dell'importo iscritto in fattura rispetto a quanto dovuto, il Gestore, dopo averne accertato il diritto, dispone la nota di accredito o il rimborso entro 90 giorni dalla ricezione dell'istanza dell'utente, ovvero nella fattura successiva in caso di procedimenti effettuati d'ufficio secondo quanto disposto dalla Carta del Servizio.
2. Nel caso di utenza domestica occupata da persone residenti nel Comune, il Gestore provvede d'ufficio agli eventuali rimborsi dovuti nei confronti degli utenti a seguito di cessazione o di variazione del numero dei componenti mediante conguaglio, se possibile, da effettuarsi nella fattura di successiva emissione ovvero mediante emissione di ordinativo di pagamento per il rimborso spettante da inoltrare presso il nuovo recapito dell'utente.
3. L'utente, in ogni caso, può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro cinque anni dal pagamento, mediante richiesta motivata, allegando copia della ricevuta di pagamento.
4. Sulle somme rimborsate sono dovuti gli interessi legali dal momento dell'indebito pagamento ovvero, nel caso di errore non addebitabile al Gestore, a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla richiesta di rimborso.

#### **Articolo 45 - Sanzioni**

1. Ai sensi dell'art. 9-bis della legge regionale 5 ottobre 2015, n. 16, l'accertamento e la contestazione delle violazioni del presente Regolamento è effettuata dal Comune anche tramite il Gestore nel rispetto dei termini prescrizionali. Compete al Comune l'irrogazione della sanzione.
2. Le violazioni al presente Regolamento sono punite con sanzioni amministrative pecuniarie in ogni caso comprese tra un minimo di € 50,00 ed un massimo di € 500,00, articolate come dalla tabella seguente. L'importo del pagamento in misura ridotta, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione indicato, è stabilito ai sensi dell'art. 16, comma 2 legge 24 novembre 1981, n. 689 (*Modifica al sistema penale*), in deroga alla disposizione di cui al comma 1 del medesimo articolo:

VIOLAZIONE		SANZIONE		
		MINIMA	MASSIMA	PAGAMENTO IN FORMA RIDOTTA
1	Omesso o parziale versamento della Tariffa (art. 41, comma 5)	€ 50,00	€ 500,00	30% degli importi non versati o parzialmente versati
2	Infedele dichiarazione riscontrata a seguito delle attività di controllo (art. 41, comma 7)	€ 50,00	€ 500,00	50% degli importi non versati
3	Mancato ritiro dei contenitori o delle dotazioni standard entro i termini previsti (art. 8, comma 5)	€ 50,00	€ 500,00	€ 100,00
4	Mancata comunicazione del venimento delle condizioni di riduzione (art. 38, comma 2)	€ 50,00	€ 500,00	€ 100,00
5	Omessa comunicazione di inizio dell'occupazione o detenzione di locali ed aree, incluso il numero di componenti diverso dai residenti, entro i termini (art. 39, commi 1 e 2)	€ 50,00	€ 500,00	100% degli importi non versati
6	Omessa comunicazione di cessazione dell'occupazione o detenzione di locali ed aree, entro i termini (art. 39, comma 1)	€ 50,00	€ 500,00	€ 100,00

3. Le entrate derivanti dalle sanzioni contribuiscono alla copertura dei costi del servizio.

4. Le suindicate sanzioni non si applicano in riferimento alle informazioni che il Gestore acquisisce periodicamente dall'ufficio anagrafe comunale in applicazione dell'art. 13, concernenti le modifiche nella composizione di nuclei familiari della popolazione residente, per le quali non sussiste l'obbligo di denuncia.

5. Al fine di disincentivare l'abbandono e il "turismo dei rifiuti", nel caso di utenza domestica con residenza attiva, in assenza di svuotamenti del rifiuto urbano misurato, si applicano, oltre alla parte fissa, anche gli svuotamenti minimi obbligatori maggiorati del 50% fatto salvo la possibilità di prova contraria da parte dell'utente.

#### **Articolo 46 - Contenzioso ed autotutela**

1. La giurisdizione in ordine alla Tariffa corrispettiva è determinata in base alla legge.

2. Il Gestore può, in qualsiasi momento, d'ufficio o su segnalazione del soggetto interessato, con apposita determinazione motivata, annullare ovvero revisionare totalmente o parzialmente le

precedenti determinazioni in ordine all'obbligo del pagamento della Tariffa e, avendone riconosciuto l'erroneità manifesta, procedere alle dovute rettifiche.

## TITOLO IV – NORME TRANSITORIE E FINALI

---

### **Articolo 47 - Norme di rinvio e clausola di salvaguardia**

1. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

### **Articolo 48 - Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore a decorrere dal 01/01/2021. I Regolamenti previgenti per l'applicazione della tariffa conservano la propria efficacia nei rapporti sorti o che insorgeranno in merito al servizio di competenza svolto fino alle ore 23.30 del 31 dicembre 2020

### **ALLEGATI**

Allegato 1: Riduzioni della Tariffa

Allegato 2: Classificazione delle utenze non domestiche

Allegato 3: Deposito cauzionale

Allegato 4: Modello di dichiarazione sostitutiva per il compostaggio domestico

Allegato 5: Disciplina per l'ottenimento del marchio ECOFESTE

## **Allegato 1 Riduzioni della Tariffa - Comune di Bondeno -**

**Articolo 15 Riduzioni per avvio autonomo al riciclo:** viene riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa pari a **40** (quaranta/00) **euro per tonnellata** di rifiuto avviata a riciclo. La riduzione è concessa fino al totale abbattimento della tariffa variabile.

**Articolo 18 Riduzioni per il compostaggio individuale:** alle **utenze domestiche** viene riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa pari al 50% (cinquanta per cento); alle **attività agrituristiche** viene riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa pari al 30% (trenta per cento). Alle utenze incluse nelle **zone a compostaggio obbligatorio** viene riconosciuta una ulteriore riduzione della parte fissa pari al 10% (dieci per cento).

**Articolo 19 Riduzioni per il compostaggio di comunità:** alle **utenze domestiche** viene riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa pari al 50% (cinquanta per cento); alle **attività agrituristiche** viene riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa pari al 30% (trenta per cento). Alle utenze incluse nelle **zone a compostaggio obbligatorio** viene riconosciuta una ulteriore riduzione della **parte fissa** pari al 10% (dieci per cento).

**Articolo 20 Riduzioni per abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo:** viene riconosciuta una riduzione della parte fissa e della parte variabile della tariffa pari al 20% (venti per cento) e si considera un numero di occupanti pari a 2. Il presupposto necessario per il riconoscimento della riduzione è che l'abitazione non sia data in locazione o in comodato. La richiesta della riduzione è da rinnovare annualmente.

**Articolo 21 Riduzioni per locali, diversi dalle abitazioni, e aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente:** viene riconosciuta una riduzione della parte fissa e della parte variabile della tariffa pari al 30% (trenta per cento) per un uso stagionale o non continuativo ma ricorrente non superiore a 183 giorni/anno. Per le utenze la cui attività stagionale e periodica non risulta da apposita licenza/autorizzazione la richiesta della riduzione è da rinnovare annualmente.

**Articolo 22 Riduzioni per le utenze domestiche residenti che lasciano la loro abitazione vuota:** il numero degli **occupanti** viene fissato in **una unità** e viene riconosciuta una riduzione della parte fissa e della parte variabile della tariffa pari al 20% (venti per cento). Presupposto necessario per il riconoscimento della riduzione è che l'abitazione non sia data in locazione o in comodato.

**Articolo 26 Riduzioni per i punti vendita certificati:** viene riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa pari al 5% (cinque per cento)

**Articolo 27 Riduzioni per la donazione delle eccedenze alimentari:** viene riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa quantificato in **euro 20** (venti/00) **a tonnellata** per un importo comunque non eccedente la quota variabile della tariffa.

**Articolo 28 Riduzioni per la donazione di prodotti non alimentari:** viene riconosciuta una riduzione della **parte variabile** della tariffa quantificato in **euro 20** (venti/00) **a tonnellata** per un importo comunque non eccedente la quota variabile della tariffa.

**Articolo 29 Riduzioni per la donazione di farmaci idonei all'uso:** viene riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa fino ad un massimo del 15% (quindici per cento)

**Articolo 30 Riduzioni per le utenze che attua il vuoto a rendere:** viene riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa quantificato in **euro 10** (dieci/00) **per ogni tonnellata di imballaggi resi**, per un importo comunque non eccedente la quota variabile della tariffa.

## Allegato 2

### Classificazione delle utenze non domestiche

1	musei, biblioteche, associazioni, luoghi di culto
2	cinematografi, teatri e sale spettacolo
3	autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	campeggi distributori carburanti, impianti sportivi
5	aree scoperte operative
6	esposizioni, autosaloni
7	alberghi con ristorante
8	alberghi senza ristorante
9	case protette e di riposo, caserme con convitto, comunità residenziali
10	ospedali, residenze sanitarie, cliniche
11	uffici, agenzie, studi professionali, ambulatorio, poliambulatorio
12	banche ed istituti di credito
13	negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
14	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	occupazione temporanea vendita beni durevoli
17	attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	attività industriali con capannoni di produzione
21	attività artigianali di produzione beni specifici
22	ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	mense
24	bar, caffè, pasticceria, gelateria
25	supermercati pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	plurilicenze alimentari e/o miste
27	ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizzeria al taglio e da asporto, piadineria
28	ipermercati di generi misti
29	occupazione temporanea vendita generi alimentari
30	discoteche, night club, sale giochi
31	circoli ricreativi
32	scuole private e pubbliche non statali, municipio
33	comunità non residenziali, caserme senza convitto
34	autorimesse
35	supermercati

## Allegato 3: Deposito cauzionale

---

1.) Il Gestore può richiedere il versamento di un DEPOSITO CAUZIONALE, a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dal servizio garantito all'utenza, quale la restituzione integra dei contenitori presi in consegna per la raccolta dei rifiuti e il regolare pagamento della Tariffa, che sarà restituito, maggiorato degli interessi legali ovvero secondo quanto sarà deliberato da ARERA, entro trenta giorni dalla cessazione del contratto, in caso di assenza di insolvenze, come di seguito:

per l'UTENZA DOMESTICA, il DEPOSITO CAUZIONALE è pari all'80% (ottantapercento), arrotondato ai cinque euro, della parte variabile (media) della Tariffa applicata per categoria o macro categoria di utenza, secondo la tabella seguente:

categoria DPR 158/1999	valore medio della QV di CLARA SpA (euro/anno)	importo deposito cauzionale (euro)
1 componente	67,00	<b>55,00</b>
2 componenti	114,00	<b>90,00</b>
3 componenti	140,00	<b>110,00</b>
4 componenti	173,00	<b>140,00</b>
5 componenti	213,00	<b>170,00</b>
6 o più componenti	250,00	<b>200,00</b>

Per le UD non residenti si applica un DEPOSITO CAUZIONALE uguale a quello della categoria 2 componenti.

La categoria di utenza applicata è quella presente nella banca dati di CLARA SpA al momento dell'applicazione del DEPOSITO CAUZIONALE. Le modifiche della categoria o macro categoria avvenute dopo la data di applicazione del DEPOSITO CAUZIONALE non producono conguaglio della somma versata.

per l'UTENZA NON DOMESTICA, il DEPOSITO CAUZIONALE è pari al costo della media litri per macro categoria relativa al rifiuto NR, arrotondato ai cinque euro, secondo la tabella seguente:

categoria	litri medi annui di NR	euro/litro per NR	importo deposito cauzionale (euro)
distributori carburante, impianti sportivi - esposizioni, autosaloni, autorimesse, magazzini	1.500	0,0772	<b>115,00</b>
musei, associazioni - edicola, farmacia, tabaccaio	750	0,0772	<b>60,00</b>
uffici, studi professionali, ambulatorio-banche, istituti di credito - negozi di beni durevoli	1.000	0,0772	<b>80,00</b>



categoria	litri medi annui di NR	euro/litro per NR	importo deposito cauzionale (euro)
carrozzeria, autofficina, elettrauto - attività industriali - attività artigianali produzione beni	5.000	0,0772	<b>385,00</b>
albergo con ristorante albergo senza ristorante casa protetta, comunità residenziale ristorante, trattoria, pizzeria, mensa, osteria plurilicenze alimentari	4.600	0,0772	<b>360,00</b>
bar, pasticceria, gelateria botteghe alimentari, supermercato ortofrutta, pescheria, fiori e piante, rosticceria discoteca, sala giochi circoli ricreativi	6.200	0,0772	<b>480,00</b>

La categoria di utenza applicata è quella presente nella banca dati di CLARA SpA al momento dell'applicazione del DEPOSITO CAUZIONALE. Le modifiche della categoria o macro categoria avvenute dopo la data di applicazione del DEPOSITO CAUZIONALE non producono conguaglio della somma versata.

2.) Il versamento del DEPOSITO CAUZIONALE non è previsto:

- a) per gli Utenti che scelgano il pagamento diretto su Conto Corrente Bancario (SDD) o Postale; per le sole utenze non domestiche, con la parte variabile di valore superiore ad euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) il Gestore può prevedere, in alternativa all'addebito diretto, una fideiussione;
- b) per le utenze non domestiche pubbliche o di pubblico servizio di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni;
- c) per gli Utenti domestici che siano seguiti dai servizi sociali delle Amministrazioni comunali, previa comunicazione dell'elenco da parte dell'Ente Locale o delle strutture all'uopo delegate.

3.) Il Gestore, agli Utenti attivi del servizio, garantirà la riscossione del DEPOSITO CAUZIONALE suddividendolo (i) per le utenze domestiche attive alla data di applicazione del deposito in un numero massimo di sei rate, (ii) per le utenze non domestiche attive alla data di applicazione del deposito in un numero massimo di dieci rate. Per i nuovi Utenti il versamento del DEPOSITO CAUZIONALE sarà applicato, in un'unica soluzione, nella prima fattura utile.

4.) Il DEPOSITO CAUZIONALE costituisce obbligazione contrattuale ed il suo mancato versamento rappresenta caso di omesso o parziale pagamento e comporta, a carico dell'Utente, l'applicazione delle procedure di recupero come previste dal Regolamento.

**Allegato 4:**  
**Modello di dichiarazione sostitutiva**  
**per il compostaggio domestico**  
(E' possibile che il modulo telematico abbia forma diversa)

**CODICE CLIENTE** \_\_\_\_\_

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE**

(Art.46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)

**Il sottoscritto:**

Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_

Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

Località \_\_\_\_\_ Comune \_\_\_\_\_

Tel. \_\_\_\_\_ Mail \_\_\_\_\_ Pec \_\_\_\_\_

Codice fiscale \_\_\_\_\_

In qualità di:  intestatario  familiare  altro

**Dati dell'intestatario della Tariffa Servizio Gestione Rifiuti Urbani**

(non compilare se coincidono con quelli del richiedente)

Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_

Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

Località \_\_\_\_\_ Comune \_\_\_\_\_

Tel. \_\_\_\_\_ Mail \_\_\_\_\_ Pec \_\_\_\_\_

Codice fiscale \_\_\_\_\_

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazione non veritiera, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art.76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

**DICHIARA**

- di praticare il compostaggio dei rifiuti organici e degli sfalci e piccole potature del giardino.
- di accettare e autorizzare le verifiche che CLARA stessa vorrà fare. CLARA avrà il diritto di revocare l'adesione, qualora accerti la mancata corretta pratica del compostaggio.
- di aver letto ed accettato il Regolamento allegato al presente modulo

**CHIEDE** di aderire al servizio "compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani"

- con la consegna, in comodato d'uso gratuito, della **compostiera di CLARA S.p.A.** da It.....
- utilizzando una **compostiera di proprietà** da It.....
- utilizzando **altre tecniche alternative** (es. cumulo, buca/fossa ecc.)

**RINUNCIA** al compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani.

Comune \_\_\_\_\_ lì \_\_\_\_\_ firma (non autenticata) \_\_\_\_\_

Ai sensi dell'art. 38, DPR 445/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del dichiarante all'ufficio competente, via fax, mail, tramite incaricato oppure a mezzo posta. Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003 e dell'art. 13 del Regolamento EU 679/2016.



## REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE SULLA TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE CHE PRATICANO IL COMPOSTAGGIO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI URBANI

**Art. 1** – Il requisito fondamentale per poter aderire al compostaggio, è di poter disporre nella propria abitazione di un giardino, un orto, un parco o comunque un luogo che offra possibilità di utilizzo del compost prodotto.

**Art. 2** – Per aderire al compostaggio è necessario far pervenire agli Uffici Clienti CLARA il presente modulo debitamente compilato consegnandolo agli Sportelli Clienti, oppure inviandolo via fax, posta o e-mail ai recapiti riportati nello stesso.

**Art. 3** – L'utente si impegna a praticare il compostaggio nelle forme e nei modi previsti dal Regolamento del Servizio. I rifiuti recuperabili da introdurre nella compostiera sono: avanzi di cucina in genere sia crudi sia cucinati, bucce, torsoli, noccioli, verdure, carne, pesce, ossa, lisce, riso, pasta, pane, biscotti, formaggi, gusci d'uovo, fondi di tè e caffè, tovagliolini, fazzoletti di carta, carta del pane e carta assorbente da cucina, pezzi di carta bagnata o unta, parti vegetali provenienti dalla manutenzione di piante da appartamento e fiori secchi, semi e granaglie, tappi di sughero; sfalci d'erba, fiori recisi, residui vegetali da pulizia dell'orto, piccole potature di alberi e siepi, cenere spenta. In alternativa o in aggiunta alla compostiera consegnata da CLARA, l'utente può utilizzare anche una compostiera di proprietà (acquistata sul mercato o costruita artigianalmente) o altre tecniche tradizionali: per esempio il cumulo, la cassa di compostaggio o l'utilizzo degli scarti organici come alimentazione per animali da cortile.

**Art. 4** – L'utente autorizza Clara spa ad effettuare, previo appuntamento telefonico, le visite necessarie alla verifica della corretta pratica del compostaggio.

**Art. 5** – L'adesione decorre a partire dal giorno di sottoscrizione del modulo di richiesta e termina il giorno di sottoscrizione del modulo di rinuncia, solo se vengono accertate le condizioni di cui agli art. 1, 3 e 4, o il giorno di chiusura dell'utenza.

**Art. 6** – Al momento della cessazione del servizio Clara, previo appuntamento telefonico, provvederà al ritiro della compostiera presso l'utenza; in assenza della compostiera, all'utente, ai sensi della art. 9 comma 6, sarà addebitato in fattura il costo del contenitore.

**Art. 7** – Alle utenze che praticano il compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani, nelle forme e nei modi previsti dal Regolamento del Servizio, si applica una riduzione della quota variabile della tariffa ai sensi dell'art. 19 comma 1 del Regolamento di applicazione della Tariffa. L'entità della riduzione è stabilita nell'Allegato 1 del Regolamento della Tariffa. La riduzione è alternativa a quella prevista dall'art. 20 e non è cumulabile con quella prevista dall'art. 17 del Regolamento TARI. La riduzione decorre dalla data dell'adesione e sarà corrisposta solo se saranno rispettate le disposizioni di cui agli articoli 1, 3 e 4, del presente Regolamento e sarà applicata sino a comunicazione da parte dell'utente di rinuncia al compostaggio o alla chiusura dell'utenza.

**Art. 8** – Il presente Regolamento e la modulistica di adesione, sono redatti in conformità alla Delibera di Giunta Regionale D.G.R n. 2218 del 13 Dicembre 2016 recante "Metodo standard della Regione Emilia Romagna per la determinazione della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati ai sensi del D.M. Ambiente del 26 Maggio 2016, modifica della D.G.R. 2317/2009 e della D.G.R. 1238/2016".

## **Allegato 5:**

### **Disciplina per l'ottenimento del marchio ECOFESTE**

---

Il Comune intende sostenere l'attivazione di ECOFESTE, intendendo con tale denominazione una manifestazione in cui si promuovono e diffondono le buone pratiche di gestione dei rifiuti.

Una manifestazione diviene ECOFESTA se rispetta il requisito di ridurre gli impatti generati dai vari servizi di accoglienza e ristoro, attraverso l'individuazione di un responsabile interno per la raccolta dei rifiuti e l'istituzione di apposita organizzazione finalizzata al riciclo e/o alla riduzione e/o al riuso dei rifiuti.

Le manifestazioni che tendono al sopraccitato obiettivo sono individuate dal Gestore come ECOFESTE e pertanto potranno avvalersi di un contributo da parte del Gestore, a parziale copertura del costo del servizio di raccolta dei rifiuti, e di un marchio di riconoscimento.

#### **SOGGETTI BENEFICIARI CHE POSSONO RICHIEDERE IL MARCHIO ECOFESTA**

Possono presentare i progetti:

enti pubblici, nel ruolo di coordinatori delle feste presenti nel proprio territorio;

associazioni e organizzazioni di volontariato purché patrocinate dal Comune.

#### **MANIFESTAZIONI AMMISSIBILI**

Per ottenere lo status di ECOFESTA i soggetti titolati possono presentare progetti afferenti ai seguenti tipi di manifestazioni:

ricreative;

sportive;

culturali;

animazione sociale;

valorizzazione territoriale.

Non rientrano tra le tipologie di manifestazioni ammissibili le feste a carattere politico.

#### **REQUISITI PER OTTENERE LO STATUS ECOFESTA**

Per ottenere il marchio di ECOFESTA è necessario soddisfare i seguenti requisiti minimi:

individuare un responsabile interno per la gestione dei rifiuti che provveda ad una sufficiente informazione degli operatori e dei volontari della festa sui contenuti dell'iniziativa e sulle modalità di conferimento dei rifiuti (coordinandosi con il Gestore raccolta rifiuti);

prevedere la raccolta differenziata con le modalità attivate nel Comune, compresi gli eventuali rifiuti speciali esclusi dal conferimento al SGRU;

prevedere azioni di comunicazione presso la festa relative alla gestione dei rifiuti e alla

certificazione ECOFESTA.

## **MARCHIO ECOFESTA E SCHEDA DI AMMISSIONE**

Il marchio di ECOFESTA verrà rilasciato a tutte le manifestazioni giudicate ammissibili e sarà trasmesso all'organizzatore in concomitanza coll'accoglimento dell'istanza.

Per ricevere l'autorizzazione all'utilizzo del titolo di ECOFESTA e per l'ottenimento del contributo, le manifestazioni dovranno presentare la scheda di ammissione (Allegato), in cui andranno indicati, ai fini della valutazione e della definizione del contributo:

la complessità e la dimensione del progetto (es. numero di feste programmate, numero di pasti preparati, affluenze documentate per gli anni precedenti);

la tipologia e il numero delle azioni mirate al riciclo (raccolte differenziate attivate nell'ambito della manifestazione, relative attività di informazione e sensibilizzazione).

eventuali azioni mirate alla riduzione dei rifiuti (dotazione di lavastoviglie, vuoto a rendere o caraffe per le bevande, uso di stoviglie e posate riutilizzabili ecc.) e l'integrazione con altre tematiche ambientali come, ad esempio, azioni per il risparmio idrico ed energetico, di valorizzazione degli aspetti naturali del territorio, di promozione dei prodotti da agricoltura biologica ecc.).

I requisiti minimi per il riconoscimento del marchio ECOFESTA sono:

organizzazione della raccolta differenziata almeno di

1. carta e cartone;
2. imballaggi in plastica e lattine;
3. umido organico;
4. vetro (se utilizzato);
5. oli alimentari (se utilizzati).

formazione del personale, individuazione e nomina di un referente interno per la gestione dei rifiuti, impegno ad inserire il marchio ECOFESTA accompagnato al logo del Gestore e del Comune in tutti i materiali promozionali dell'evento.

In assenza anche di uno solo di tali requisiti la manifestazione non potrà essere riconosciuta come ECOFESTA.

## **COMUNICAZIONE**

Tutte le iniziative che riceveranno l'autorizzazione all'uso del titolo di ECOFESTA dovranno recare in calce ai materiali informativi (volantini, brochure, manifesti, pubblicazioni, etc.) il marchio stesso associato al nome o logo del Gestore e del Comune.

## **MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

Le domande dovranno essere inoltrate dai soggetti beneficiari, compilando la scheda di

ammissione (Allegato), all'indirizzo di posta elettronica che verrà fornito dal Gestore.

Le domande dovranno essere inviate almeno 30 (trenta) giorni prima dell'inizio della manifestazione oggetto di richiesta e andranno ripetute annualmente, integrando il progetto di miglioramento delle condizioni.

#### **PREVENTIVO PER L'ESECUZIONE DEI SERVIZI e CONTRIBUTO**

Ciascuna associazione organizzatrice di una ECOFESTA è tenuta in ogni caso alla presentazione della domanda di esecuzione dei servizi di raccolta, secondo quanto disposto dal regolamento per di gestione del servizio.

In tale circostanza il Gestore provvederà alla determinazione del contributo da assegnare all'ECOFESTA, in funzione degli obiettivi previsti dal progetto, in misura comunque non superiore all'60% del preventivo emesso dal Gestore per lo svolgimento del servizio di raccolta dei rifiuti, parametrato secondo diverse ecofasce.

Il contributo sarà erogato a manifestazione conclusa, previa relazione di rendicontazione dei risultati ottenuti.

La rendicontazione dovrà comprendere fotografie e materiali, cartacei o elettronici, che documentino l'effettiva realizzazione delle azioni di progetto.

Il Gestore ed il Comune si riservano la facoltà di effettuare controlli e verifiche per accertare l'effettiva messa in pratica degli impegni assunti dal richiedente per la realizzazione dell'ECOFESTA.

# SCHEDA DI AMMISSIONE ECOFESTE

## INFORMAZIONI GENERALI

<b>Denominazione del richiedente</b> (associazione/ ente)	
<b>Referente della manifestazione</b> (nome e cognome)	
<b>Telefono</b>	
<b>Mail</b>	
<b>Titolo ECOFESTA</b>	
<b>Tipo di manifestazione</b>	
<b>Luogo di svolgimento</b>	
<b>Periodo di svolgimento</b>	
<b>Numero coperti previsti</b>	
<b>Affluenza prevista</b> (dati anni precedenti)	
<b>Descrizione della manifestazione</b>	
<b>Responsabile della gestione dei rifiuti</b> (nome, cognome)	
<b>Telefono</b>	
<b>Email</b>	

**SCHEMA PROGETTO DELLA MANIFESTAZIONE PER L'OTTENIMENTO DEL MARCHIO  
ECOFESTA**

**Descrizione azioni che si intende realizzare per la raccolta differenziata**

---

---

---

---

---

---

---

---

**Descrizione azioni che si intende realizzare per la riduzione dei rifiuti**

---

---

---

---

---

---

---

---

**Descrizione altre azioni ambientalmente virtuose che si intende mettere in atto (risparmio idrico, energetico ecc.)**

---

---

---

---

---

---

---

---

**Descrizione modalità di formazione degli addetti per la gestione dei rifiuti e descrizione delle attività di comunicazione e sensibilizzazione rivolte al pubblico**

---

---

---

---

---

---

---

---



## SCHEDA RENDICONTAZIONE ECOFESTA E ATTRIBUZIONE PUNTEGGI

(la colonna a sinistra va compilata dal richiedente spuntando le azioni attuate.  
la colonna a destra va compilata dal Gestore con l'attribuzione del punteggio effettivo)

√	AZIONI	PUNTEGGIO	
		attribuibile	attribuito
	<b>Raccolta differenziata</b>		
	Carta e cartone	0 (obbligatorio)	
	Imballaggi in plastica e lattine	0 (obbligatorio)	
	Umido organico	0 (obbligatorio)	
	Vetro (se utilizzato)	0 (obbligatorio)	
	Oli alimentari (se utilizzati)	0 (obbligatorio)	
	Altre raccolte (specificare) .....	1-2	
	<b>Riduzione rifiuti</b>		
	Utilizzo esclusivo di piatti, bicchieri, stoviglie e posate lavabili	10	
	Utilizzo esclusivo di piatti, bicchieri e posate in materiale compostabile a norma UNI EN 13432:2002 da conferire nella raccolta differenziata dell'umido (in alternativa al punto precedente)	4	
	Vuoto a rendere con bottiglie di vetro o caraffe per <b>tutte le bevande</b>	8	
	Vuoto a rendere per alcune bevande - compilare in alternativa al punto precedente specificando per quali bevande, con esempi:		
	- per l' <b>acqua</b> (esempio: acqua del rubinetto in caraffa, acqua gassata in bottiglie di vetro a rendere)	2	
	- per <b>tutti i vini o per alcuni vini</b> (esempio: vino alla spina o in bottiglie di vetro a rendere)	1-2	
	- per <b>tutte le birre o per alcune birre</b> (birra alla spina)	1-2	
	- per <b>altre bevande</b> (specificare) .....	1	
	Materiale pubblicitario stampato con carta riciclata o certificata FSC	3	
	Recupero di alimenti non utilizzati o residui, accordi con associazioni solidaristiche, canili e gattili per il recupero di alimenti non utilizzati	2	
	Possibilità di asporto del cibo avanzato da parte degli avventori tramite contenitori idonei dotati di chiusura (doggy bag)	2	
	Altre azioni per la riduzione dei rifiuti (specificare) .....	0-3	
	<b>Altre azioni di riduzione dell'impatto ambientale</b>		
	Utilizzo detersivi biodegradabili e/o etichettati Ecolabel	2	

√	AZIONI	PUNTEGGIO	
		attribuibile	attribuito
	Utilizzo di alimenti biologici e/o a km zero (specificare) ..... .....	0-3	
	Altre azioni per la riduzione dei consumi energetici: lampadine basso consumo, riduttori di flusso, servizio navetta, altro (specificare) ..... .....	0-3	
	<b>Comunicazione</b>		
	Formazione del personale	0 (obbligatorio)	
	Individuazione e nomina di un referente interno per la gestione dei rifiuti	0 (obbligatorio)	
	Inserimento del marchio ECOFESTA accompagnato al logo del Gestore in tutti i materiali promozionali dell'evento	0 (obbligatorio)	
	Team di ecovolontari per l'evento	4	
	Produzione e distribuzione/esposizione di materiale informativo specifico sulla gestione dei rifiuti nell'ambito della manifestazione e sul significato dell'ECOFESTA	4	
	Iniziative di educazione ambientale o laboratori sul riciclo	4	

**Attribuzione ecofascia:**

- Punti da 00 a 15: ecofascia 1 → riduzione del 20 % sul costo del servizio preventivato
- Punti da 16 a 35: ecofascia 2 → riduzione del 40 % sul costo del servizio preventivato
- Punti da 36 a 50: ecofascia 3 → riduzione del 60 % sul costo del servizio preventivato

# APPENDICE A

## AGGIORNAMENTO AL REGOLAMENTO TIPO PER LA DISCIPLINA DELLA TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA

Comune di BONDENO

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

# MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELLA TARIFFA

## Parte Fissa

1. La Tariffa parte fissa da attribuire alle utenze domestiche viene determinata secondo quanto specificato nel punto 4.1. dell'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e successive modifiche ed integrazioni ed è data dalla quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle utenze domestiche, moltiplicato per la superficie occupata da ciascuna utenza, corretto con il coefficiente  $K_a$ , di cui alla tabella 1b, dell'Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e successive modifiche ed integrazioni, espressa dalla formula sintetica:

$$\text{€/m}^2 * \text{categoria di utenza domestica}$$

La Tariffa grava su ogni utenza domestica suscettibile di produrre rifiuti urbani quale che sia l'effettivo grado di utilizzazione del servizio da parte del possessore o detentore.

2. La Tariffa parte fissa da attribuire alle utenze non domestiche viene determinata, secondo quanto specificato nel punto 4.3 dell'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e successive modifiche ed integrazioni e si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/m<sup>2</sup>) per la superficie dell'utenza (m<sup>2</sup>) per il coefficiente potenziale di produzione  $K_c$  di cui alla tabella 3b, dell'Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e successive modifiche ed integrazioni, espressa dalla formula sintetica:

$$\text{€/m}^2 * \text{categoria di utenza non domestica}$$

La Tariffa grava su ogni utenza non domestica suscettibile di produrre rifiuti urbani quale che sia l'effettivo grado di utilizzazione del servizio da parte del possessore o detentore.

## Parte Variabile

Il Consiglio Comunale e il Consiglio locale di ATERSIR determinano annualmente, all'interno della delibera di approvazione dei listini Tariffari, i coefficienti di produzione di rifiuti desumendoli dalla Tabella 2 e 4a/4b dell'Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, a cui vengono applicati i correttivi risultanti da indagini quali-quantitative sui rifiuti urbani prodotti effettuate dal Gestore;

**1) rifiuto "urbano residuo"** - è calcolata in ragione del conferimento di un numero minimo di sacchi, rapportati alla categoria di appartenenza, stabiliti nel provvedimento annuale di approvazione delle tariffe. La categoria di appartenenza applicata è quella prevalente per periodo di fatturazione. I sacchi "aggiuntivi" rispetto a quelli minimi stabiliti, sono addebitati in fattura al costo stabilito nel provvedimento annuale di approvazione delle tariffe. La categoria di appartenenza applicata è quella prevalente per periodo di fatturazione. Le forme e le modalità di effettuazione del servizio sono quelle riportate nel Regolamento del Servizio di gestione del servizio. I sacchi sono forniti dal Gestore che ne registra la consegna con metodi di identificazione dell'utenza.

Per le utenze domestiche in cui la presenza di particolari situazioni di disagio **sanitario**, debitamente documentate e certificate dall'organo sanitario competente, o in cui la presenza nel nucleo familiare di **componenti di età inferiore a 3 anni**, comporti una consistente produzione di rifiuti costituiti da **pannolini e pannoloni**, può essere attivato uno specifico servizio nelle forme e nei modi riportati nel Regolamento di gestione del servizio. L'utente può aderire al servizio attraverso la sottoscrizione di apposito modulo da inviare allo sportello clienti del Gestore. Il rifiuto "**urbano residuo**" raccolto attraverso questo servizio è conteggiato ai fini del calcolo della Tariffa, ma è imputato ai costi complessivi del servizio di raccolta e smaltimento, senza oneri diretti ed aggravii specifici a carico dei singoli utenti. Qualora attraverso questo specifico servizio fossero conferiti rifiuti diversi da quelli previsti, il rifiuto "**urbano residuo**" raccolto attraverso tale circuito sarà conteggiato ai fini del calcolo della Tariffa, computando a tal fine il numero di conferimenti fino a quel momento rilevati.

**2)** La Tariffa variabile relativa alle **altre tipologie di rifiuto, raccolte con il servizio porta a porta**, si compone di una quota parametrica determinata con le modalità e sulla base delle categorie e dei coefficienti (Kb e Kd) di cui all'Allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e successive modifiche ed integrazioni, a cui vengono applicati i correttivi risultanti da indagini quali-quantitative sui rifiuti urbani prodotti effettuate dal Gestore.

Si esprime in fattura con il valore:

*€/anno (giorno) per categoria di utenza domestica*

*€/mq./anno (giorno) per categoria di utenza non domestica*

Le forme e le modalità di effettuazione del servizio sono quelle riportate nel Regolamento del Servizio SGRU.

**3)** servizio "**verde/ramaglie**" a chiamata. Le richieste di servizi a domicilio comportano l'addebito in fattura del relativo costo, e si esprime in fattura con il valore:

*€/ritiro*

Il costo del ritiro è determinato nel provvedimento annuale di determinazione delle tariffe. Il servizio domiciliare su appuntamento è effettuato nelle forme e con le modalità riportate nel Regolamento di gestione del servizio. Le richieste di ritiro a domicilio sono presentate dal cliente sia telefonicamente, al numero verde fornendo il proprio codice identificativo riportato in fattura, sia attraverso lo Sportello Online - il servizio non è richiedibile da utenze non in regola con i pagamenti delle fatture di servizio - in tali circostanze il Gestore informerà l'utente circa le modalità per il corretto trattamento delle frazioni ed indicherà anche la eventuale modalità di accesso alla soluzione del debito.

**4)** servizio "**ingombranti**" a chiamata. Le richieste di servizi a domicilio "aggiuntivi" rispetto a quelli minimi stabiliti dal Regolamento di gestione del servizio, comportano l'addebito in fattura del relativo costo, e si esprime in fattura con il valore:

*€/ritiro*

Il costo del ritiro è determinato nel provvedimento annuale di determinazione delle tariffe. Il servizio domiciliare su appuntamento è effettuato nelle forme e con le modalità riportate nel

Regolamento di gestione del servizio. Le richieste di ritiro a domicilio sono presentate dal cliente sia telefonicamente, al numero verde fornendo il proprio codice identificativo riportato in fattura, sia attraverso lo Sportello Online - il servizio non è richiedibile da utenze non in regola con i pagamenti delle fatture di servizio - in tali circostanze il Gestore informerà l'utente circa le modalità per il corretto trattamento delle frazioni ed indicherà anche la eventuale modalità di accesso alla soluzione del debito.

**5)** Per le utenze non domestiche con produzione di rifiuti urbani caratterizzata da frequenze e quantità diverse da quelle stabilite nel Regolamento del Servizio tali da necessitare di un **servizio adeguato all'utenza**, il Gestore ha la facoltà di stipulare specifici contratti con la stessa. La Tariffa corrispondente è determinata sui costi effettivamente sostenuti ed imputati direttamente alle utenze interessate, unitamente alla quota fissa calcolata secondo le disposizioni precedentemente definite. Il costo del servizio applicato è quello riportato nel **"Listino Tariffario dei Servizi"** del Gestore e annualmente approvato contestualmente all'approvazione delle tariffe.

**REGOLAMENTO PER LA  
DISCIPLINA DELLA TARIFFA  
RIFIUTI CORRISPETTIVA**

Comune di CENTO

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n° \_\_\_\_\_

## TITOLO I - NORME GENERALI

---

### Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento, approvato dal Comune nell'ambito della potestà prevista all'art. 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale pluriennale dello Stato. Legge di stabilità 2014*) e all'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (*Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali*) sulla base dello schema tipo di regolamento approvato dal Consiglio d'Ambito dell'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti di cui all'art. 4 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 23 (*Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente*) di seguito ATERSIR con Deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 75, del 8 novembre 2018, disciplina la Tariffa rifiuti avente natura corrispettiva e la sua applicazione, sulla base di un servizio di gestione integrata dei rifiuti reso con modalità conformi al decreto 20 aprile 2017 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (*Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di Tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani*).

2. La Tariffa rifiuti corrispettiva assicura la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (*Norme in materia ambientale*), ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (*Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti*), ad esclusione dei costi relativi alla gestione dei rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Le componenti di costo relative al servizio ed il riconoscimento delle stesse nella pianificazione finanziaria sono specificate da ATERSIR con propri atti.

3. Le modalità di applicazione della Tariffa rifiuti corrispettiva sono riportate in Appendice A al presente Regolamento.

4. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti. Il presente Regolamento trova applicazione nelle more di quanto previsto al comma 527 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*) che attribuisce, tra l'altro, all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) la competenza in merito alla predisposizione e all'aggiornamento del metodo Tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti.

### Articolo 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

a) «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,



qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;

b) «rifiuti urbani», ai sensi dell'art. 184, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono:

1. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;

i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;

2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-*quinquies* del d.lgs. 152/2006;

i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi da quelli di cui al punto 1 assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità ai sensi dell'art.198, comma 2, lettera g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

3. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;

4. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade e aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

5. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;

i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;

6. i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5 della presente lettera b);

c) «rifiuti speciali», ai sensi dell'art. 184, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono:

1. i rifiuti da attività agricole, e agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 del codice civile e della pesca;

2. i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

3. i rifiuti da lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;

4. i rifiuti da lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;

5. i rifiuti da attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;

6. i rifiuti da attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;

7. i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;

8. i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;
9. i veicoli fuori uso

d) sono «rifiuti pericolosi», ai sensi dell'art. 184, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato 1 della parte quarta del d.lgs. 152/2006.

e) «produttore di rifiuti»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);

f) «detentore», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;

g) «conferimento»: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o del detentore alle successive fasi di gestione;

h) «gestione», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni, e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario; non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;

i) «Gestore»: il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti, il quale, ai sensi dell'art. 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, applica e riscuote la Tariffa rifiuti corrispettiva;

j) «raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera "mm" dell'art. 183, comma 1, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;

k) «raccolta differenziata», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;

l) «spazzamento delle strade», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera oo), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;

m) «autocompostaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;

n) «compostaggio di comunità», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera qq-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;

- o) «rifiuto organico», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione, uffici, attività all'ingrosso, mense e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;
- p) «rifiuto urbano residuo», ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto ministeriale 20 aprile 2017, il rifiuto residuale dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati (CER 200301);
- q) «utente», ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale 20 aprile 2017, la persona fisica o giuridica che possiede o detiene, a qualsiasi titolo, una o più utenze;
- r) «utenza», ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c), del decreto ministeriale 20 aprile 2017, le unità immobiliari, locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e/o assimilati e riferibili, a qualsiasi titolo, ad una persona fisica o giuridica ovvero ad un «utente»;
- s) «utenza domestica»: l'utenza adibita o destinata ad uso di civile abitazione;
- t) «utenza non domestica»: l'utenza adibita o destinata ad usi diversi dall'utenza domestica;
- u) «utenza singola»: utenza che dispone, per la frazione di rifiuto raccolto, di una propria dotazione per la raccolta;
- v) «utenza domestica condominiale»: utenza domestica che dispone per la frazione di rifiuto raccolto, di una dotazione attribuita al condominio;
- w) «utenza aggregata»: ai sensi dell'art.2, comma 1, lettera d), del decreto 20 aprile 2017, il punto di conferimento riservato a due o più utenze per le quali non sia possibile la misurazione diretta della quantità conferita da ciascuna utenza;
- x) «parte fissa della Tariffa»: è la quota parte della Tariffa relativa alle componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché ad altri costi di esercizio non ricompresi nella parte variabile della Tariffa oltre ai costi destinati al godimento collettivo di un ambiente pulito e alla tutela dell'ambiente;
- y) «parte variabile della Tariffa»: è la quota parte della Tariffa che comprende i costi rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all'entità dei costi di gestione;
- z) «Centro di Raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, un'area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;
- aa) «Centro del Riuso»: locale o area presidiata allestita per il ritiro, l'esposizione e la distribuzione, senza fini di lucro, di beni usati e funzionanti suscettibili di riutilizzo;
- bb) «riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera r) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti.
- cc) «dotazione per la raccolta»: contenitori ed altri dispositivi (es. badge, sacchi, ecc.) per la raccolta dei rifiuti urbani, consegnati all'utente, attraverso i quali il Gestore è in grado di identificare l'utenza che conferisce, registrare il numero dei conferimenti e misurare la quantità di rifiuto conferito al servizio pubblico con riferimento, quanto meno, al rifiuto urbano residuo;

dd) «preparazione per il riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera q) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento.

ee) «Carta del servizio»: documento attraverso il quale il Gestore in qualità di erogatore del servizio pubblico indica i principi fondamentali e gli standard di qualità del servizio, e dichiara all'utente gli impegni che assume per garantire il miglioramento della qualità del servizio.

ff) «prevenzione»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. m), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono: la quantità di rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita; gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e sulla salute umana; il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;

gg) «riciclaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;

hh) «recupero», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. t) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

ii) «rifiuti alimentari», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, tutti gli alimenti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n.178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono diventati rifiuti;

### **Articolo 3 - Il servizio di gestione integrata dei rifiuti**

1. Ai sensi dell'art. 25 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 (*Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività*), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il servizio di gestione integrata dei rifiuti comprende le attività di raccolta, raccolta differenziata, commercializzazione e avvio a smaltimento e recupero, nonché nell'ipotesi in cui siano comprese le attività di gestione e realizzazione degli impianti, lo smaltimento completo di tutti i rifiuti urbani .

2. Il servizio di gestione integrata dei rifiuti si ispira a criteri di efficienza, efficacia ed economicità ed alla gerarchia di cui all'art. 179, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (*prevenzione, preparazione per il riutilizzo, riciclaggio, recupero di altro tipo, es. recupero di energia, smaltimento*).

3. Il servizio è reso secondo modalità che consentano di misurare, in peso o in volume, per ciascuna utenza, almeno la quantità di rifiuto urbano residuo conferito ai fini dell'applicazione del corrispettivo.

4. Il servizio è svolto dal Gestore individuato da ATERSIR secondo le modalità indicate nel

Contratto di servizio stipulato fra gli stessi e i suoi allegati.

5. Il Gestore, ai sensi dell'art. 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, applica e riscuote la Tariffa rifiuti corrispettiva.

6. Il servizio di gestione integrata dei rifiuti è disciplinato dalla normativa statale, regionale, dal Contratto di servizio stipulato fra ATERSIR e il Gestore e dalla Carta dei Servizi, oltre alle disposizioni previste dal presente Regolamento.

#### **Articolo 4 - Soggetto che applica e riscuote la Tariffa corrispettiva**

1. La Tariffa corrispettiva per i rifiuti è applicata e riscossa dal Gestore su tutto il territorio comunale su cui insiste, interamente o prevalentemente, l'utenza.

2. Per l'utenza che ricade nel territorio di più Comuni, fatti salvi accordi specifici tra i Comuni interessati, si applica il principio della prevalenza rispetto alla superficie totale dell'immobile stesso, fermo restando il divieto di doppia applicazione della Tariffa.

3. Il servizio di gestione integrata dei rifiuti per le situazioni di cui al comma 2 del presente articolo è posto in carico al Comune nel quale è applicato e riscosso il corrispettivo.

#### **Articolo 5 - Presupposto e ambito di applicazione**

1. La Tariffa corrispettiva è applicata nei confronti di chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

2. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi su almeno tre lati verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale.

3. La superficie Tariffabile, qualora ne sia previsto l'utilizzo tra i parametri per la determinazione della parte fissa e/o variabile della Tariffa definite in Appendice A, è quella calpestabile. La superficie calpestabile dei fabbricati, viene misurata sul filo interno dei muri e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato. L'utente è obbligato a fornire, nella comunicazione di cui all'art. 38, l'indicazione della superficie calpestabile allegando la planimetria quotata dell'immobile. In difetto, si considera l'80 (ottanta) per cento della superficie catastale determinata con i criteri di cui all'allegato C del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138 (*Regolamento recante norme per la revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane e dei relativi criteri nonché delle commissioni censuarie in esecuzione dell'articolo 3, commi 154 e 155, della L. 23 dicembre 1996, n. 662*). Per gli immobili già dichiarati ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, si considerano, in sede di prima applicazione, le superfici già dichiarate o accertate.

4. Qualora il modello Tariffario utilizzi la superficie Tariffabile tra i parametri per la determinazione della parte fissa e/o variabile della Tariffa, nel calcolo delle superfici non sono considerate:

a) le superfici ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Qualora non sia obiettivamente possibile individuare le superfici da escludersi, la superficie rilevante è calcolata applicando all'intera superficie sulla quale l'attività è svolta le percentuali di abbattimento di seguito indicate:

<i>attività</i>	<i>% riduzione</i>
Officine, elettrauto, gommisti, carrozzerie	30%
Lavanderie a secco, tintorie non industriali	20%
Laboratori fotografici, eliografie	25%
Dentisti, odontotecnici, veterinari, ambulatori medici	10%
Laboratori di analisi	15%
Tipografie, stamperie, incisioni, serigrafie, vetrerie	20%
Falegnamerie	30%
Macellerie	10%

b) le aree scoperte pertinenti o accessorie, ad eccezione delle aree scoperte operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute od occupate in via esclusiva e per le quali non venga richiesto apposito specifico servizio;

c) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani al servizio di gestione integrata dei rifiuti per effetto di specifiche previsioni legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;

d) le aree e le superfici occupate da cantieri edili, ad esclusione dei locali adibiti ad ufficio di cantiere, mense, spogliatoi e servizi, ed altresì delle superfici ove sono prodotti rifiuti urbani;

e) i locali e le aree delle attività agricole, agro-industriali, della silvicoltura e della pesca, con l'eccezione delle attività "connesse" produttive di rifiuti urbani indicati nell'allegato *L-quater* per le quali l'utente può concordare con il Gestore l'adesione al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani e alle quali, nelle more dell'aggiornamento contrattuale, viene assicurato il mantenimento del servizio pubblico;

f) le porzioni di superfici dei magazzini funzionalmente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche e vi sia produzione di rifiuto urbano.

g) le aree delle unità immobiliari adibite a culto, limitatamente alle zone ove vengono officiate le funzioni religiose;

h) le centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;

i) le superfici di impianti sportivi e palestre riservate e di fatto utilizzate esclusivamente dai praticanti l'attività sportiva; sono invece assoggettate le aree adibite a spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro e comunque ogni area destinata al pubblico;

j) per i distributori di carburante, le aree non utilizzate o inutilizzabili in quanto intercluse da stabile recinzione visibile, le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi, le aree visibilmente adibite all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio, mentre sono soggetti alla Tariffa i locali adibiti a magazzini, uffici, nonché l'area di proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di 20 metri quadrati per colonnina di erogazione;

k) le aree delle utenze non domestiche se adibite esclusivamente ad aree di accesso, manovra, transito e movimentazione mezzi, i posti auto, parcheggi gratuiti per le maestranze o per ospiti di imprese e le aree verdi destinate ad ornamento;

l) le superfici delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 (*Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della legge 31 luglio 2002, n.179*);

m) i locali adibiti a ripostigli, stenditoi, solai, lavanderie, cantine soffitte e sottotetti di civile abitazione (anche se portanti, non adattabili ad altro uso, non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi) di altezza pari o inferiore a 160 (centosessanta) centimetri nonché balconi e terrazze di utenze domestiche purché non chiusi da partizioni fisse;

n) le aree destinate esclusivamente al passaggio dei mezzi per la movimentazione o di carico e scarico, le aree ove sono insediati impianti o linee produttive completamente automatizzati.

5. La Tariffa rifiuti corrispettiva non si applica a:

a) unità immobiliari domestiche che risultino chiuse, inutilizzate e prive di qualsiasi allacciamento ai pubblici servizi – si considerano inutilizzate o inutilizzabili le unità immobiliari domestiche prive di arredamento minimo, intendendosi per tale almeno la presenza di angolo cottura, tavolo e sedie o letto/ divano (mobilio/arredo non accatastato); tali circostanze devono essere confermate da idonea documentazione o verificate dal Gestore con sopralluogo autorizzato dall'utente; la tariffa non è applicata limitatamente al periodo durante il quale sussistono le condizioni di cui sopra;

b) unità immobiliari delle utenze non domestiche che risultino chiuse, inutilizzate, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistono le condizioni di cui sopra;

c) unità immobiliari, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento, purché effettivamente non utilizzate;

d) fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;

e) aree non utilizzate, né utilizzabili, perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile.

6. L'esclusione dal pagamento della Tariffa rifiuti corrispettiva, in base ai casi previsti ai commi precedenti, dovrà essere comunque supportata da documentazione attestante la veridicità di quanto dichiarato dall'utente in apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*) o certificata a seguito di attività di verifica del Gestore.

7. Il mancato utilizzo del servizio nonché il mancato ritiro delle dotazioni per la raccolta non

comporta alcun esonero o riduzione della Tariffa corrispettiva, dovendo essere comunque applicata la parte fissa e la parte variabile relativa agli svuotamenti minimi in presenza del presupposto.

8. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze escluse dalla Tariffazione o provenienti da aree escluse dalla Tariffazione ai sensi del presente articolo, si applica la Tariffa a partire dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, fatta salva la possibilità di prova contraria da parte dell'utente, oltre alla sanzione di cui all'art. 45.

#### **Articolo 6 - Classificazione dei locali e delle aree**

1. La classificazione dell'utenza non domestica è riportata nell'Allegato 2 al presente Regolamento. L'utenza non domestica non esattamente indicata nell'Allegato 2 al presente Regolamento è associata alla categoria che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della potenzialità di produzione rifiuti tenendo conto dei coefficienti di produzione dei rifiuti come definiti nell'atto di approvazione delle tariffe.

2. Ai fini della classificazione di cui al comma 1, si fa riferimento all'autorizzazione per l'esercizio dell'attività rilasciata dagli uffici competenti e comunque alle attività effettivamente svolte; in particolare, ai fini della classificazione in categorie delle attività esercitate nei locali o sulle aree, si fa riferimento al codice ISTAT dell'attività o da quanto risulti dalle certificazioni rilasciate dagli organi competenti, quali la Camera di Commercio, relativamente all'esercizio delle attività medesime, sempreché tali certificazioni non contrastino con la reale attività esercitata e verificata dal Gestore, nel qual caso il riferimento è a quest'ultima. Per le attività professionali si fa riferimento all'iscrizione all'ordine di appartenenza o, nel caso non sia previsto, al codice identificativo presso l'ufficio I.V.A.

3. Nel caso di più attività, distintamente specificate ma esercitate promiscuamente negli stessi locali o aree scoperte operative, per l'applicazione della Tariffa si fa riferimento all'attività principale, in base a quanto indicato al comma precedente.

4. La Tariffa è unica anche se, per l'esercizio dell'attività, sono utilizzate superfici con diverse destinazioni; le tariffe sono distinte nell'ipotesi di complesso unitario su cui sono insediate distinte attività.

5. Sono classificati nella medesima categoria del bene principale i locali o le aree scoperte produttive, pertinenziali o accessori dello stesso, anche se da questo separati, ma in oggettivo rapporto funzionale.



## Articolo 7 - Utente obbligato al pagamento

1. La Tariffa è dovuta in via principale da coloro che posseggono o detengono locali e/o aree scoperte operative costituenti presupposto per l'applicazione della Tariffa medesima, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare e tra coloro che usano in Comune i locali o le aree stesse. Tali soggetti sono obbligati ad utilizzare il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani provvedendo al conferimento secondo le modalità indicate nel regolamento di gestione del servizio e di eventuali ordinanze sindacali.
2. Il titolo del possesso o della detenzione è dato, a seconda dei casi, dalla proprietà, dall'usufrutto, dal diritto di abitazione, dal comodato, dalla locazione o affitto e, comunque, dall'occupazione o dalla detenzione di fatto, a qualsiasi titolo, nonché dalla residenza o domicilio.
3. Qualora, per qualsiasi motivo, non sia possibile individuare il soggetto obbligato principale, si considera tale:
  - a) per l'utenza domestica colui che ha sottoscritto la scheda di attivazione dell'utenza ovvero l'intestatario della scheda di famiglia risultante all'anagrafe della popolazione;
  - b) per l'utenza non domestica colui che ha sottoscritto la scheda di attivazione dell'utenza ovvero il titolare o legale rappresentante dell'impresa, associazione, studio, società, mentre per i comitati o associazioni non riconosciute, i soggetti che li rappresentano o li dirigono.
4. Sono solidamente tenuti al pagamento della Tariffa corrispettiva i componenti del nucleo familiare, conviventi con il soggetto di cui al comma 3, lettera a) e coloro che con tale soggetto usano in comune i locali e le aree. Nel caso di abitazione secondaria, i soggetti coobbligati sono i componenti del nucleo familiare dell'abitazione di residenza o principale anche se posta in altro Comune. Tale vincolo di solidarietà opera in ogni fase del procedimento di applicazione Tariffaria, della riscossione, dell'accertamento, del recupero del credito, del contenzioso, in funzione di garanzia fungibile nell'adempimento della prestazione patrimoniale.
5. Per i locali ceduti ad utilizzatori occasionali per periodi non superiori a 180 giorni/anno, il soggetto obbligato al pagamento della Tariffa rimane il proprietario o il titolare di altro diritto reale. Per gli alloggi ceduti con regolare contratto di locazione presso i quali i conduttori non hanno stabilito la residenza (locazione di natura transitoria o studentesca), il soggetto obbligato al pagamento della Tariffa rimane il proprietario o il titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione e superficie) su detti locali, qualora l'utilizzatore dell'immobile non si intesti l'utenza.
6. Nel caso di sub-locazione, il soggetto obbligato al pagamento della Tariffa rimane il conduttore principale titolare di un contratto di locazione pluriennale, fatto salvo il caso in cui l'utilizzatore si intesti l'utenza.
7. Sono inefficaci eventuali patti di trasferimento della Tariffa a soggetti diversi da quelli sopraindicati.
8. Per i locali e le aree che si configurano come strutture ricettive dirette all'ospitalità secondo quanto previsto dalla legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 (*Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità*), ad esclusione delle attività non svolte in forma di impresa e senza fornitura di servizi aggiuntivi, la Tariffa è dovuta da chi gestisce l'attività d'impresa. Tali attività sono considerate "utenza non domestica".

9. Per le attività non svolte in forma di impresa e senza fornitura di servizi aggiuntivi di cui alla citata legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 si applica la Tariffa per le utenze domestiche.

10. Ad esclusione dei casi previsti al comma 9 del presente articolo, le unità immobiliari adibite ad uso domestico, in cui sia svolta in via permanente anche un'attività economica o professionale, generano due distinti obblighi Tariffari qualora vi sia la presenza di una superficie chiaramente distinguibile utilizzata a tal scopo. In difetto si applica la Tariffa prevista per l'utenza domestica.

11. Per i locali in multiproprietà il soggetto che li gestisce è responsabile del versamento della Tariffa dovuta per i locali e le aree scoperte operative non in uso esclusivo ai singoli occupanti proprietari dei medesimi.

12. Per i centri commerciali, artigianali e di servizi integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni ovvero l'amministratore è responsabile del versamento della Tariffa dovuta per tutti i locali e le aree scoperte operative.

13. Fermo restando l'obbligatorietà del versamento della Tariffa per le aree e gli spazi comuni, il soggetto che gestisce i servizi comuni può, in deroga al comma 12, richiedere al Gestore di concordare una diversa gestione con riferimento ai locali e alle aree ad uso esclusivo a condizione che venga presentata esplicita richiesta da parte di tutti i singoli occupanti o detentori. E' comunque tenuto a presentare, nei termini dell'art. 39 del presente Regolamento, l'elenco degli occupanti o detentori del centro commerciale, artigianale e di servizi integrati.

14. Al fine di consentire la copertura dei costi legati alle operazioni di raccolta e trattamento dei rifiuti prodotti nelle parti comuni condominiali di cui all'art. 5, comma 4, lettera b), su richiesta può essere intestata apposita utenza domestica condominiale e in tal caso sono consegnate le relative dotazioni.

15. Alle istituzioni scolastiche statali si applica quanto previsto dall'art. 33-bis, del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248 (*Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria*), convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, fermo restando che la somma attribuita al Comune deve essere riversata al Gestore e deve essere sottratta ai costi che devono trovare copertura integrale mediante l'entrata da Tariffa rifiuti corrispettiva.

## **Articolo 8 - Obbligazione pecuniaria**

1. La Tariffa rifiuti corrispettiva è applicata secondo il criterio pro die per anno solare cui corrisponde un'autonoma obbligazione pecuniaria, ed è determinata secondo i criteri e le modalità di calcolo riportate in Appendice A al presente Regolamento.

2. L'obbligazione decorre dal giorno in cui si verificano i presupposti per l'applicazione della Tariffa, di cui all' art. 5 o, se antecedente, dal giorno in cui viene effettuata la fornitura della dotazione per la raccolta e si estingue con la cessazione dei presupposti per l'attivazione dell'utenza o, se successiva, il giorno dopo l'ultima lettura degli svuotamenti.

3. Nel caso di fornitura della dotazione per la raccolta, può essere istituito il deposito cauzionale in carico all'utente a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dal servizio garantito all'utenza. La definizione delle modalità di applicazione, della quantificazione del

deposito cauzionale nonché i termini e le condizioni, sono stabiliti nell'Allegato 3 al presente Regolamento.

4. L'utente è tenuto al ritiro dei contenitori o delle dotazioni entro 30 giorni dalla comunicazione/avviso da parte del Gestore, al fine di consentire l'erogazione del servizio. Per l'utenza in cui le particolari situazioni di disagio sanitario, debitamente documentate e certificate dall'organo sanitario competente, comportino la mancata possibilità di ritiro dei contenitori entro i termini stabiliti al presente comma, il Gestore è tenuto alla consegna domiciliare. Il Gestore può comunque effettuare le consegne di cui sopra, previo accordo economico secondo il Listino Tariffario dei Servizi complementari di cui all'Allegato B.

5. In assenza delle condizioni di cui al secondo periodo del comma 4, l'utente che non abbia ritirato la propria dotazione entro termini indicati, è tenuto al pagamento della quota fissa e della parte variabile relativa agli svuotamenti minimi della Tariffa e alla sanzione di cui all'art. 45.

6. L'utente è responsabile della dotazione ricevuta. In caso di furto, danneggiamento o perdita della dotazione, deve darne immediata comunicazione al Gestore, il quale provvederà alla sua sostituzione. Nel caso di furto o di danneggiamento dovuto ad atto vandalico la sostituzione avviene con onere a carico del servizio a fronte della presentazione della relativa auto certificazione. Nei rimanenti casi la sostituzione avviene a carico dell'utente. L'utente risponde degli eventuali conferimenti effettuati con la propria dotazione nel tempo decorrente dall'effettivo furto o perdita fino al giorno della relativa denuncia o comunicazione al Gestore. È vietato il trasferimento della dotazione per la raccolta, salva espressa richiesta al Gestore. L'utente è tenuto a riconsegnare la dotazione al Gestore al momento della presentazione della comunicazione di cessazione dell'utenza o entro 5 giorni lavorativi dalla presentazione della stessa, con le seguenti modalità: per le utenze non domestiche, si provvederà con ritiro, da parte del Gestore, presso il luogo di servizio; mentre le utenze domestiche dovranno restituire i contenitori nei "Punti" segnalati dal Gestore. Nel caso di mancata restituzione dei contenitori, il Gestore addebiterà in fattura il costo del contenitore come riportato nel listino aziendale approvato nel provvedimento annuale di determinazione della Tariffa;

7. In caso di ritardata comunicazione di cessazione dell'utenza, l'obbligazione pecuniaria non si protrae oltre la data in essa indicata, quando l'utente che ha prodotto la ritardata comunicazione di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali. In carenza di tale dimostrazione o in caso di mancata comunicazione di cessazione, l'obbligazione pecuniaria non si protrae oltre la data in cui sia sorta altra obbligazione pecuniaria per comunicazione dell'utente subentrato o per acquisizione d'ufficio dell'informazione medesima.

8. Al fine della determinazione del numero dei componenti il nucleo familiare:

a) si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici;

b) si considera un numero di componenti il nucleo familiare pari a 3 per l'utenza domestica stabilmente occupata da nuclei non residenti qualora l'utente ometta di denunciare le generalità di tutti i componenti il nucleo familiare nel termine stabilito dall'articolo 39 del presente Regolamento;

c) si considera un numero di occupanti pari a 1 per l'utenza domestica tenuta a disposizione di nuclei familiari iscritti all'AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero);

d) si considera un numero di occupanti pari a quanto riportato nell'Allegato 1 al presente Regolamento per l'utenza domestica tenuta a disposizione non locata;

e) nei casi di cui all'art. 7, comma 9 la consistenza del nucleo familiare è aumentata di 1 (una) unità

9. Il numero dei componenti dell'utenza domestica residente può essere diversamente determinato da quanto risulti nel foglio di famiglia anagrafico corrispondente, solo in caso di documentata e stabile permanenza, per un periodo consecutivo superiore a sei mesi all'anno di uno o più componenti in case di riposo, case protette, centri residenziali, comunità di recupero, istituti di detenzione. Non rilevano, invece, i meri ricoveri ospedalieri, i soggiorni in centri comportanti il giornaliero rientro al proprio domicilio, quali i centri diurni. Inoltre, non si tiene conto dei residenti, altrove domiciliati, per motivi di studio o lavoro che comportino l'assenza dalla residenza per almeno un periodo consecutivo superiore a sei mesi all'anno. Il numero minimo di componenti il nucleo familiare, per il calcolo della tariffa, non può essere inferiore ad 1 (uno).

10. Nel caso in cui l'abitazione è occupata oltre che da membri nel nucleo familiare anagrafico, anche da altri soggetti stabilmente dimoranti, quali, ad esempio, badanti e colf, questi devono essere dichiarati con le modalità di cui al successivo art. 39. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la Tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

11. Gli effetti generati dalle variazioni che dovessero intervenire nell'arco dell'anno in merito agli elementi che determinano la Tariffa, quali le modifiche della composizione del nucleo familiare, le modifiche delle superfici dei locali e aree scoperte, le modificazioni delle destinazioni d'uso dei locali ed aree scoperte, le modificazioni del servizio reso, vengono contabilizzate nella prima fatturazione utile. Tali variazioni decorrono secondo quanto stabilito all'art. 39 del presente Regolamento.

#### **Articolo 9 - Criteri per la determinazione della Tariffa corrispettiva e del piano finanziario**

1. I costi complessivi sono ripartiti fra utenza domestica e utenza non domestica sulla base dei servizi forniti e in relazione all'incidenza della quantità dei rifiuti prodotti dalle rispettive categorie d'utenza. La ripartizione della Tariffa tra parte fissa e variabile e tra utenza domestica e non domestica è esplicitata nella delibera di approvazione delle tariffe.

2. Le Tariffe, per ogni singola categoria d'utenza, sia per la quota fissa sia per la quota variabile, sono approvate con deliberazione del Consiglio locale di ATERSIR e del Comune entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione dei Comuni. In caso di mancata approvazione nei termini, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

3. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Contratto di servizio stipulato fra ATERSIR e il Gestore, inseriti nel Piano Finanziario redatto dal Gestore e approvato da ATERSIR e illustrati in una relazione tecnica redatta sulla base dei criteri stabiliti all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (*Regolamento recante norme per la elaborazione del Metodo Normalizzato per definire la Tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani*).

#### **Articolo 10 - Tariffa giornaliera per manifestazioni e spettacoli viaggianti**

In caso di servizi (quali spazzamento manuale/meccanico, ritiro ingombranti, etc.) dedicati a spettacoli viaggianti, quali giostre e circhi, essi sono assoggettati ad una Tariffa applicata dal

Gestore commisurata al servizio reso rapportato a ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno solare di occupazione, considerando giorno intero anche la sola frazione di giorno.

#### **Articolo 11 - Tariffa Giornaliera Fiere, mostre, manifestazioni ed eventi ed attività similari**

1. E' dovuta la Tariffa per la gestione dei rifiuti dall'utenza che occupa temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico o gravate da servitù di pubblico passaggio.
2. La Tariffa è determinata sulla base del servizio reso rapportato a ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno solare di occupazione, considerando giorno intero anche la sola frazione di giorno.
3. La Tariffa è riscossa dal Gestore su tempestiva segnalazione effettuata dall'ufficio comunale competente.

#### **Articolo 12 - Imposte di legge**

1. Alla Tariffa sono applicate le imposte previste dalla Legge.

#### **Articolo 13 - Obblighi di trasmissione delle banche dati**

1. Nelle more dell'operatività dell' Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) di cui all'art. 62, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (*Codice dell'amministrazione digitale*) il Gestore acquisisce dal Comune, e contestualmente il Comune è tenuto a fornire al Gestore, le banche dati di cui è titolare necessarie alla gestione e controllo dell'applicazione della Tariffa corrispettiva per le singole utenze e i relativi aggiornamenti con periodicità mensile secondo modalità e formati concordati e nel rispetto della normativa vigente in tema di trattamento dei dati. Il Comune è inoltre tenuto a trasmettere al Gestore le informazioni provenienti dallo sportello unico delle attività produttive (SUAP) relative all'avvio o alla variazione di impresa.
2. Il Gestore, su espressa richiesta, fornirà gratuitamente al Comune gli aggiornamenti annuali della banca dati della Tariffa corrispettiva, di cui è titolare, che potranno essere utilizzati dall'Amministrazione locale per finalità istituzionali secondo modalità e formati concordati e nel rispetto della normativa vigente in tema di trattamento dei dati.

#### **Articolo 14 - Obblighi di informazione all'utenza**

1. Il Gestore è tenuto a garantire alla singola utenza un facile accesso alle informazioni che lo riguardano e a tal proposito applica le disposizioni in materia di trasparenza riportate nell'Allegato A della Deliberazione ARERA 444/2019/R/Rif del 31/10/2019

## TITOLO II – RIDUZIONI

---

### **Articolo 15 - Riduzioni per avvio autonomo a riciclo**

1. Alle utenze non domestiche che dimostrano di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, i propri rifiuti urbani, la parte variabile della Tariffa è ridotta nelle forme riportate nell'allegato 1 al presente regolamento.

2. La riduzione di cui al comma 1 è riconosciuta su richiesta dell'utente, da presentare annualmente al Gestore entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'avvio al riciclo, corredata dal modello unico di denuncia (MUD) e dei formulari. La determinazione della riduzione è effettuata a consuntivo, previa verifica da parte del Gestore dell'effettivo avvio al riciclo dei rifiuti urbani. La riduzione è riconosciuta nella prima fattura dell'anno successivo a quella di riferimento.

### **Articolo 16 - Riduzioni in caso di mancato o inadeguato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti**

1. La Tariffa è dovuta, nella misura del 20% (venti per cento) dell'importo totale, nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

### **Articolo 17 - Riduzioni nelle zone in cui il conferimento al servizio è effettuato con disagio**

1. Nelle zone in cui il conferimento al servizio di raccolta è effettuato con disagio per l'utenza, la Tariffa parte fissa è determinata attraverso le modalità di cui al comma 2.

2. La riduzione di cui al comma 1 è pari all'80% (ottanta per cento) per le utenze poste a una distanza superiore a 500 (cinquecento) metri dal più vicino cassonetto per i rifiuti urbani (nelle aree interessate da un servizio stradale) ovvero dal più vicino punto di conferimento/consegna dei contenitori (nelle aree interessate da un servizio porta a porta). La distanza è misurata a partire dall'accesso della proprietà privata sulla strada pubblica, escludendo i percorsi interni alla proprietà privata.

### **Articolo 18 - Riduzioni per il compostaggio individuale**

1. All'utenza domestica che effettua compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino sia attraverso l'uso di compostiere sia attraverso altre metodologie (buca/fossa, compostaggio in cumulo, etc.) si applica:

a) nei comuni nei quali, per il calcolo della parte variabile della tariffa non si utilizzano sistemi di misurazione del rifiuto organico e vi è la rinuncia al servizio "*verde e ramaglie porta a porta*", si applica la riduzione della parte variabile della Tariffa prevista nell'Allegato 1 al presente Regolamento;

b) nei comuni nei quali per il calcolo della parte variabile della tariffa, si utilizzano sistemi di misurazione del rifiuto organico e del verde porta a porta l'agevolazione Tariffaria precedentemente prevista è sostituita dal risparmio conseguibile a seguito della minor esposizione del rifiuto "umido/organico" e dalla rinuncia al servizio "verde e ramaglie porta a porta"

2. Alle attività agrituristiche delle aziende agricole con servizio di ristorazione, così definite dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96 e dalla legge regionale dell'Emilia Romagna 31 marzo 2009, n. 4, che hanno aderito al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani e che praticano il compostaggio individuale della frazione organica dei propri rifiuti, sia attraverso l'uso di compostiere sia attraverso altre metodologie (buca/fossa, compostaggio in cumulo, etc.):

a) nei comuni nei quali, per il calcolo della parte variabile della tariffa non si utilizzano sistemi di misurazione del rifiuto organico e vi è la rinuncia al servizio "verde e ramaglie porta a porta" si applica la riduzione della parte variabile della Tariffa prevista nell'Allegato 1 al presente Regolamento;

b) nei comuni nei quali per il calcolo della parte variabile della tariffa, si utilizzano sistemi di misurazione del rifiuto organico e del verde porta a porta l'agevolazione Tariffaria precedentemente prevista è sostituita dal risparmio conseguibile a seguito della minor esposizione del rifiuto "umido/organico" e dalla rinuncia al servizio "verde e ramaglie porta a porta"

3. Le riduzioni di cui ai commi 1 e 2, lettere a) e b), sono riconosciute su richiesta al Gestore da parte dell'utente che è tenuto a compilare un'istanza di autocertificazione secondo il modello di cui all'Allegato 4 nella quale si impegna a compostare la frazione organica prodotta e consente esplicitamente le verifiche e i controlli da parte del Gestore. La riduzione decorre dalla data di trasmissione della autocertificazione.

4. Il Gestore può in qualunque momento verificare quanto dichiarato dall'utente ed effettuare controlli presso l'utenza al fine di verificare la corretta pratica del compostaggio individuale nella misura minima del 5% delle compostiere, cumuli o buche/fosse utilizzate.

5. Ad esito della verifica di cui al comma 4, il Gestore, qualora riscontri che la pratica del compostaggio non è correttamente effettuata dall'utenza, dispone la revoca immediata dell'agevolazione applicata.

6. In caso di cessazione dell'effettuazione della pratica del compostaggio l'interessato è tenuto a darne formale comunicazione al Gestore entro i termini stabiliti all'art. 38, comma 2, riconsegnando altresì la compostiera se ricevuta in dotazione.

#### **Articolo 19 - Riduzioni per il compostaggio di comunità**

1. All'utenza domestica che effettua il compostaggio di comunità della frazione organica dei propri rifiuti urbani nel rispetto del decreto ministeriale 29 dicembre 2016, n. 266, (*Regolamento recante i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità di rifiuti organici ai sensi dell'art. 180, comma 1-octies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, così come introdotto dall'art. 38 della legge 28 dicembre 2015, n. 221*), si applica:

a) nei comuni nei quali per il calcolo della parte variabile della tariffa non si utilizzano sistemi di misurazione del rifiuto organico e vi è la rinuncia al servizio "verde e ramaglie porta a porta" si

applica la riduzione della parte variabile della Tariffa prevista nell'Allegato 1 al presente Regolamento;

b) nei comuni nei quali per il calcolo della parte variabile della tariffa si utilizzano sistemi di misurazione del rifiuto organico e del verde porta a porta l'agevolazione Tariffaria precedentemente prevista è sostituita dal risparmio conseguibile a seguito della minor esposizione del rifiuto *“umido/organico”* e dalla rinuncia al servizio *“verde e ramaglie porta a porta”*

2. All'utenza non domestica che effettua il compostaggio di comunità della frazione organica dei propri rifiuti urbani nel rispetto del decreto ministeriale 29 dicembre 2016, n. 266, si applica:

a) nei comuni nei quali per il calcolo della parte variabile della tariffa non si utilizzano sistemi di misurazione del rifiuto organico e vi è la rinuncia al servizio *“verde e ramaglie porta a porta”* si applica la riduzione della parte variabile della Tariffa prevista nell'Allegato 1 al presente Regolamento;

b) nei comuni nei quali per il calcolo della parte variabile della tariffa si utilizzano sistemi di misurazione del rifiuto organico e del verde porta a porta l'agevolazione Tariffaria precedentemente prevista è sostituita dal risparmio conseguibile a seguito della minor esposizione del rifiuto *“umido/organico”* e dalla rinuncia al servizio *“verde e ramaglie porta a porta”*

3. Il Gestore, su segnalazione del Comune, qualora sia stato riscontrato che la pratica del compostaggio di comunità non è effettuata secondo quanto indicato dal Regolamento sull'organizzazione dell'attività di compostaggio, adottato dall'organismo collettivo di gestione di cui al decreto 29 dicembre 2016, n. 266, dispone la revoca immediata dell'agevolazione applicata.

4. La riduzione è riconosciuta agli utenti che conferiscono alle apparecchiature comuni su richiesta presentata al Gestore da parte del responsabile delle stesse, individuato ai sensi del decreto 29 dicembre 2016, n. 266, e tenuto a compilare un'istanza secondo un modello di dichiarazione sostitutiva di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 nella quale il responsabile indica i nominativi dei conferenti.

#### **Articolo 20 - Riduzioni per abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo**

1. Per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, che nel corso dell'anno solare siano occupate o condotte per un periodo inferiore a 183 giorni/anno anche non consecutivi è applicata la riduzione della tariffa prevista nell'Allegato 1 al presente Regolamento. Tale uso deve essere specificato nella comunicazione di apertura o di variazione, di cui al successivo articolo 39, indicando la dimora abituale e dichiarando di non voler cedere l'alloggio in locazione o comodato e di comunicare l'eventuale variazione d'uso.

2. La richiesta della riduzione è da rinnovare annualmente.

#### **Articolo 21 - Riduzioni per locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente**

1. Per i locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non



continuativo, anche ricorrente, per un periodo non superiore a quanto riportato nell'Allegato 1 al presente Regolamento, risultante da licenza/autorizzazione per l'esercizio dell'attività rilasciata dagli organi competenti o da adeguata documentazione è applicata la riduzione della tariffa prevista nell'Allegato 1 al presente Regolamento. Tale uso deve essere specificato nella comunicazione di apertura o di variazione, di cui al successivo articolo 39.

2. Per le utenze la cui attività stagionale o non continuativa non risulti da apposita licenza/autorizzazione, la richiesta di riduzione è da rinnovare annualmente

#### **Articolo 22 - Riduzioni per le utenze domestiche residenti che lasciano la loro abitazione vuota**

1. Per le utenze domestiche residenti che lasciano la loro abitazione vuota per il verificarsi di una delle condizioni previste dal comma 9 dell'articolo 8 del presente Regolamento si applica la riduzione tariffaria riportata nell'Allegato 1 al presente Regolamento.
2. Presupposto necessario per il riconoscimento dell'agevolazione è che l'abitazione non sia data in locazione o in comodato.
3. La richiesta della riduzione è da rinnovare annualmente.

#### **Articolo 23 - Conferimento di rifiuti presso i Centri di raccolta**

1. Con l'introduzione della Tariffa corrispettiva i Centri di raccolta (Comunali o Intercomunali) ricevono i rifiuti conferiti dalle utenze domestiche e non domestiche che hanno aderito al servizio pubblico di raccolta.
2. Gli utenti accedono a tali strutture con il documento comprovante la loro utenza (fattura su cui è riportato il codice utente) e possono conferire i rifiuti previsti dal regolamento di funzionamento del Centro Comunale o Intercomunale.
3. Eventuali agevolazioni sono contenute nell'Allegato 1

#### **Articolo 24 - Conferimento di rifiuti presso i Centri di preparazione per il riutilizzo**

1. Con l'introduzione della Tariffa corrispettiva i Centri di preparazione al riutilizzo (Comunali o Intercomunali) ricevono gratuitamente i rifiuti urbani conferiti dalle utenze domestiche e non domestiche che hanno aderito al servizio pubblico di raccolta.
2. Gli utenti accedono a tali strutture con il documento comprovante la loro utenza (fattura su cui è riportato il codice utente) e possono conferire i rifiuti previsti dal regolamento di funzionamento del Centro Comunale o Intercomunale.
3. Eventuali agevolazioni sono contenute nell'Allegato 1 al presente Regolamento.

#### **Articolo 25 - Conferimento presso i Centri del riuso**

1. Con l'introduzione della Tariffa corrispettiva i Centri del riuso (Comunali o Intercomunali)

ricevono gratuitamente i beni conferiti dalle utenze domestiche e non domestiche che hanno aderito al servizio pubblico di raccolta.

2. Gli utenti accedono a tali strutture con il documento comprovante la loro utenza (fattura su cui è riportato il codice utente) e possono conferire i beni previsti dal regolamento di funzionamento del Centro Comunale o Intercomunale.

3. Eventuali agevolazioni sono contenute nell'Allegato 1 al presente Regolamento.

#### **Articolo 26 - Riduzioni per punti vendita certificati**

1. È riconosciuta la riduzione della Tariffa, nelle forme indicate nell'Allegato 1 al presente Regolamento, per l'utenza non domestica aderente al servizio pubblico di raccolta, che attui azioni finalizzate alla prevenzione nella produzione di rifiuti urbani quali la vendita di prodotti sfusi o alla spina e l'utilizzo di imballaggi facilmente riciclabili ed abbia ottenuto formale certificazione del punto vendita sotto il profilo ambientale.

2. La riduzione di cui al comma 1, commisurata al quantitativo di rifiuti urbani non prodotti ovvero alle modalità di attuazione delle azioni di prevenzione nella produzione dei rifiuti urbani, è rilasciata a seguito di apposita convenzione da sottoscrivere con il Gestore.

#### **Articolo 27 - Riduzioni per la donazione delle eccedenze alimentari**

1. È riconosciuta una riduzione della Tariffa all'utenza non domestica aderente al servizio pubblico di raccolta, che in via continuativa devolve ai soggetti donatori di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 2 della legge 19 agosto 2016, n. 166 (*Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi*) le eccedenze alimentari idonee al consumo umano disciplinate dalla medesima legge ai fini della redistribuzione a soggetti bisognosi.

2. È riconosciuta una riduzione della Tariffa all'utenza non domestica aderente al servizio pubblico di raccolta, che in via continuativa devolve le proprie eccedenze alimentari non idonee al consumo umano di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166 per alimentazione animale qualora idonee a tal fine.

3. Il riconoscimento delle riduzioni di cui ai commi 1 e 2 è subordinato alla presentazione, entro il 31 marzo dell'anno successivo, di un dettagliato elenco delle quantità di prodotti devoluti nell'anno precedente, allegando apposita documentazione.

4. Le riduzioni di cui ai commi 1 e 2 commisurate al quantitativo di prodotti devoluti, è determinata con le modalità previste nell'Allegato 1 al presente Regolamento.

#### **Articolo 28 - Riduzioni per la donazione di prodotti non alimentari**

1. È riconosciuta una riduzione della Tariffa all'utenza non domestica aderente al servizio pubblico di raccolta, che in via continuativa devolve ai soggetti donatori di cui di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 2 della legge 19 agosto 2016, n. 166, ai fini della redistribuzione a soggetti bisognosi, prodotti non alimentari di cui alle lettere d), e) del comma 1 dell'art. 16 della legge 19

agosto 2016, n. 166 derivanti dalla propria attività nel rispetto delle disposizioni previste nel medesimo articolo.

2. Il riconoscimento delle riduzioni di cui al comma 1 è subordinato alla presentazione, entro il 31 marzo dell'anno successivo, di un dettagliato elenco delle quantità di prodotti devoluti nell'anno precedente.

3. La riduzione di cui al comma 1 commisurata al quantitativo di prodotti devoluti è determinata con le modalità previste nell'Allegato 1 al presente Regolamento.

#### **Articolo 29 - Riduzioni per la donazione dei farmaci idonei all'utilizzo**

1. È riconosciuta una riduzione della Tariffa ai soggetti che hanno aderito al servizio pubblico di raccolta, di cui alla lettera g-ter) del comma 1 dell'art. 2 della legge 19 agosto 2016, n. 166 che partecipino a progetti di recupero dei medicinali e degli articoli di medicazione, di cui rispettivamente alle lettere g-bis) e g-quater) del comma 1 dell' art. 2 della medesima legge, nel rispetto di quanto stabilito all'art. 157 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 (Attuazione della direttiva 2001/83/CE – e successive direttive di modifica – relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE).

2. Il riconoscimento della riduzione di cui al comma 1 è subordinato alla presentazione, entro il 31 marzo dell'anno successivo, di un dettagliato elenco delle quantità di prodotti devoluti nell'anno precedente;

3. La riduzione di cui al comma 1, commisurata al quantitativo di prodotti devoluti, è determinata con le modalità previste nell'Allegato 1 al presente Regolamento.

#### **Articolo 30 - Riduzioni per l'utenza non domestica che attua il vuoto a rendere**

1. È riconosciuta una riduzione della Tariffa all'utenza non domestica aderente al servizio pubblico di raccolta che applica il sistema del vuoto a rendere.

2. Il riconoscimento della riduzione di cui al comma 1 è subordinato alla presentazione, entro il 31 marzo dell'anno successivo, di un dettagliato elenco delle tipologie e delle quantità di imballaggi avviati a riutilizzo nell'anno precedente, allegando copia di apposita documentazione che attesti l'effettiva cessione al proprio fornitore delle tipologie e delle quantità dichiarate.

3. La riduzione di cui al comma 1, commisurata al quantitativo in peso di imballaggi resi, è determinata con le modalità previste nell'Allegato 1 al presente Regolamento.

#### **Articolo 31 - Riduzioni per l'utenza non domestica che promuovono il doggy-bag/family bag nella ristorazione commerciale**

1. All'utenza non domestica della ristorazione commerciale aderente al servizio pubblico di raccolta, che promuove presso i propri esercizi la diffusione del doggy bag/family bag per l'asporto del cibo avanzato da parte dei clienti ed abbia ottenuto formale riconoscimento della pratica nell'ambito di accordi istituzionali finalizzati alla riduzione dei rifiuti e degli sprechi alimentari, il

Gestore fornisce annualmente i contenitori per agevolare l'asporto del cibo da parte dei clienti.

2. La tipologia e il numero dei contenitori da fornire gratuitamente all'utenza non domestica sono definiti nel provvedimento annuale di approvazione delle tariffe.

#### **Articolo 32 - Riduzioni per l'utenza domestica in particolari situazioni di disagio sanitario**

1. Per l'utenza domestica in cui le particolari situazioni di disagio sanitario, debitamente documentato, comportino una anomala produzione di rifiuto soggetto a Tariffa è prevista la non assoggettabilità di tali rifiuti alla Tariffa parte variabile

2. La riduzione di cui al comma 1 è riconosciuta su richiesta dell'utente con le modalità richiamate nell'Appendice A al presente Regolamento.

#### **Articolo 33 - Riduzioni per particolari tipologie di utenza non domestica**

1. Per l'utenza non domestica che ha aderito al servizio pubblico di raccolta, in cui coesistano operazioni di diversa natura (quali, a titolo esemplificativo, i transiti, carico/scarico, deposito ecc.) per cui risulti difficile la determinazione della superficie assoggettabile a Tariffa, è previsto l'abbattimento della superficie pari ad un terzo (1/3) dell'intera area in oggetto.

2. La riduzione di cui al comma 1 è riconosciuta su richiesta dell'utente.

#### **Articolo 34 - Riduzioni per nuclei familiari con bambini (pannolini)**

1. Per l'utenza domestica nel cui stato famiglia del nucleo familiare figurano componenti di età inferiore a 36 (trentasei) mesi, che danno luogo alla produzione di rifiuti costituiti da pannolini pediatrici "usa e getta" è prevista la non assoggettabilità di tali rifiuti alla Tariffa parte variabile.

2. La riduzione di cui al comma 1 è riconosciuta su richiesta dell'utente con le modalità richiamate nell'Appendice A al presente Regolamento.

#### **Articolo 35- Riduzioni per manifestazioni ed eventi**

1. E' possibile riconoscere una riduzione della Tariffa alle manifestazioni ed eventi temporanei di tipo ricreativo, culturale o di animazione sociale, che adottano buone pratiche finalizzate alla riduzione ed alla corretta raccolta differenziata dei rifiuti ed abbiano ottenuto formale riconoscimento delle buone pratiche adottate nell'ambito di iniziative/progetti istituzionali finalizzati alla promozione degli eventi sostenibili (ECOFESTE).

2. La riduzione di cui al comma 1 è riconosciuta, su richiesta dell'utente, secondo le modalità di cui all'Allegato 5.

#### **Articolo 36- Riduzioni per avvio autonomo a recupero**

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, [in attuazione di quanto disposto dagli artt. 198, comma 2-bis e 238, comma 10, D.Lvo 152/2006, come modificato dal D.Lvo 116/2020] previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Alle utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero dei rifiuti urbani prodotti, è riconosciuta la riduzione della parte variabile della tariffa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione prevista dalla normativa vigente.
3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.
4. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta prevista dall'art. 39 del presente Regolamento, il Gestore provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tariffazione.

#### **Articolo 37- Riduzioni "COVID-19"**

Rispetto all'applicazione di eventuali riduzioni connesse ad eventi pandemici (cd. COVID 19), il Gestore, su indicazione deliberata dall'Organo Esecutivo dall'Amministrazione Comunale, può applicare, nelle forme e nei tempi eventualmente indicati anche dall'Agenzia Atersir ovvero da Deliberazioni ARERA, degli sconti dedicati alle categorie d'utenza

#### **Articolo 38 - Aspetti comuni per l'applicazione delle riduzioni**

1. Le riduzioni di cui agli articoli precedenti si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate e cessano di operare alla data in cui vengono meno le condizioni di fruizione.
2. Salvo quanto diversamente disciplinato nei singoli articoli del presente Titolo, l'utente è tenuto a comunicare il venir meno delle condizioni che danno diritto alle riduzioni. Tale comunicazione deve essere presentata al Gestore entro e non oltre 30 giorni dalla data in cui sono venute meno le condizioni per l'attribuzione delle riduzioni in difetto il Gestore provvede al recupero della Tariffa con applicazione della sanzione di cui all'art. 45 per omessa comunicazione di variazione.
3. Per le riduzioni ed esenzioni a favore di utenze domestiche e/o non domestiche per finalità sociali, equitative, di sostegno allo sviluppo del territorio e per altre ragioni di rilevante interesse pubblico che non siano direttamente collegate alla minore produzione dei rifiuti ovvero al riutilizzo dei beni, la relativa copertura deve essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa ed assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.
4. Le riduzioni di cui al presente titolo non possono, cumulativamente, essere superiori al 20% della parte fissa, con esclusione della riduzione di cui all'articolo 17, e del 100% della parte variabile della Tariffa medesima.

5. Le riduzioni di cui agli articoli 18 e 19 sono alternative.

6. La riduzione di cui all'articolo 16 non è cumulabile con le altre riduzioni

7. le riduzioni di cui al comma 3 del presente articolo non sono soggette ai limiti di cui al comma 4.

## TITOLO III – COMUNICAZIONE, CONTROLLO, RISCOSSIONE, SANZIONI

---

### Articolo 39 - Comunicazione

1. L'utente, di cui all'art. 8, ha l'obbligo di comunicare al Gestore l'inizio o la cessazione dell'occupazione o detenzione di locali ed aree entro 30 giorni successivi al loro verificarsi e di ottemperare agli adempimenti previsti. Detta comunicazione deve avvenire mediante la compilazione di appositi modelli messi a disposizione dal Gestore. In caso di omessa presentazione della comunicazione entro il termine si applica la sanzione prevista all'art. 45 del presente Regolamento.

2. Nella comunicazione di attivazione dell'utenza devono essere obbligatoriamente indicati il numero di componenti residenti e dimoranti stabilmente, i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile, il numero dell'interno, il numero telefonico e, ove esistente, l'indirizzo mail per le utenze domestiche il numero di componenti diversi dai residenti e dimoranti stabilmente e per le utenze non domestiche l'indirizzo PEC. Alla comunicazione di attivazione deve essere allegata almeno la seguente comunicazione: a) per le utenze domestiche la planimetria quotata dei locali soggetti a tariffa; b) per le utenze non domestiche: planimetria operativa dei locali e delle aree soggette a tariffa e visura CCIAA.

3. Le comunicazioni devono essere sottoscritte con firma leggibile e presentate da uno dei coobbligati, dal rappresentante legale o da loro incaricati muniti di apposita delega, ovvero secondo gli strumenti digitali che il Gestore metterà a disposizione dell'Utenza. Della presentazione è rilasciata apposita ricevuta. In caso di spedizione, la comunicazione si considera presentata nel giorno d'arrivo agli uffici del Gestore o, se inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata, nel giorno indicato nel rapporto di ricevimento.

4. La comunicazione ha effetto anche per gli anni successivi se le condizioni di assoggettamento a Tariffa rimangono invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a presentare nuova comunicazione di variazione nei termini e secondo le modalità di cui ai precedenti commi, fatto salvo il caso in cui, per i soggetti residenti nel Comune, la variazione riguardi soltanto il numero degli stessi. Se la comunicazione di cessazione o variazione è presentata oltre al termine di cui al comma 1, i relativi effetti decorrono dalla data di presentazione.

5. Gli eredi solidalmente obbligati che continuano ad occupare o condurre i locali già assoggettati a Tariffa hanno l'obbligo di comunicare il nominativo del nuovo intestatario dell'utenza e gli eventuali elementi che determinano l'applicazione della Tariffa.

6. In presenza di utenza domestica e utenza non domestica con servizi condominiali è fatto obbligo all'amministratore condominiale di presentare al Gestore, nei termini di cui al comma 1, l'elenco degli occupanti o conduttori/proprietari delle utenze facenti parte del condominio e le eventuali successive variazioni.

7. L'ufficio anagrafe comunale, all'atto del perfezionamento delle pratiche di iscrizione anagrafica o di variazione di residenza, informa i cittadini della necessità di effettuare congiuntamente la comunicazione ai fini della gestione della Tariffa.

8. In presenza di più nuclei familiari presso la stessa utenza colui che intende provvedere al

pagamento della Tariffa deve darne esplicita comunicazione.

#### **Articolo 40 – Comunicazione per l'uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta**

1. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui all'articolo 36 comma 1 del presente Regolamento e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva al Gestore via PEC, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021 la comunicazione dovrà essere presentata entro il 31 maggio, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2022.

2. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione, redatta secondo quanto disposto dall'art. 14 della legge RER n. 11 del 29 dicembre 2020, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività. Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della Tari.

3. La mancata presentazione della comunicazione di cui al comma 2, entro il termine del 31 maggio per il solo anno 2021, o entro il termine del 30 giugno a decorrere dal 2022, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.

4. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo, al Gestore, che riprende il servizio qualora ciò non comporti un disequilibrio sull'organizzazione del servizio con riferimento alle modalità e ai tempi di svolgimento dello stesso.

5. Entro il 28 febbraio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Gestore i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente dando specifica evidenza a quelli avviati a riciclo. I quantitativi dei rifiuti urbani avviati a recupero devono essere desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti a cui deve essere allegata apposita attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero. Il Gestore è tenuto a rendicontare tali informazioni alla Regione e ad ATERSIR entro il 30 aprile di ciascun anno.

6. Il Gestore ha la facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte.

#### **Articolo 41 - Controllo**

1. Il Gestore, eventualmente in collaborazione con il Comune, provvede a svolgere le attività necessarie ad individuare tutti i soggetti obbligati a pagare la Tariffa e al controllo dei dati dichiarati in comunicazione nonché nelle dichiarazioni finalizzate all'ottenimento delle riduzioni di cui al Titolo II

2. Il Gestore designa un responsabile incaricato al quale spettano i compiti e i poteri di gestione



della Tariffa rifiuti corrispettiva, nonché il ruolo di referente verso ATERSIR, il Comune e l'utenza. Il Gestore indica in fattura, coerentemente con quanto previsto nella Carta dei Servizi, i canali di contatto attraverso i quali l'utente del servizio rifiuti può promuovere istanze, reclami e azioni legali.

3. Il Gestore del servizio esercita l'attività di controllo necessaria per la corretta applicazione della Tariffa.

4. Il Gestore a tale scopo può:

a) richiedere l'esibizione dei contratti di locazione, affitto e scritture private atte ad accertare le date di utilizzo del servizio;

b) richiedere notizie relative ai presupposti di applicazione Tariffaria, non solo agli occupanti o ai detentori, ma anche ai proprietari dei locali ed aree;

c) invitare i predetti soggetti a comparire di persona per fornire prove, delucidazioni e chiarimenti;

d) utilizzare tecnici o soggetti incaricati dal Gestore;

e) accedere ai locali ed aree assoggettabili a Tariffa mediante personale debitamente autorizzato previo accordo con l'utente.

5. In caso di mancata collaborazione dell'utenza o di altro impedimento alla diretta rilevazione, il Gestore del servizio può fare ricorso alle presunzioni semplici a norma dell'art. 2729 del codice civile.

6. Dell'esito delle verifiche effettuate viene data comunicazione agli interessati, che s'intende accettata qualora entro 30 giorni dal ricevimento non pervengano rilievi. Nel caso in cui l'utente riscontrasse elementi di discordanza può, nello stesso termine, fornire le precisazioni del caso che, se riconosciute fondate, comportano l'annullamento o la rettifica della comunicazione inviata. Il Gestore, decorso il termine assegnato, provvede ad emettere nei confronti dei soggetti che non si sono presentati o non hanno dato riscontro, la relativa fattura sulla base degli elementi indicati nella comunicazione stessa.

7. In caso di infedele dichiarazione riscontrata a seguito delle attività di controllo si applica la sanzione prevista all'art. 45.

#### **Articolo 42 - Modalità di versamento e sollecito di pagamento**

1. Il pagamento della fattura deve essere effettuato entro i termini indicati nella medesima presso gli uffici postali o gli sportelli bancari ovvero mediante domiciliazione bancaria o postale o altre modalità di pagamento indicate dal Gestore.

2. Le fatture: **a) cartacee**, sono spedite al domicilio del titolare dell'utenza o ad altro recapito indicato dallo stesso, tramite il servizio postale o agenzie di recapito autorizzate, come corrispondenza ordinaria. In alternativa, le fatture possono essere spedite su richiesta tramite posta elettronica ordinaria nel caso di utenza domestica. Le fatture sono disponibili anche all'interno dello sportello online del sito del Gestore ove attivato; **b) elettroniche**, sono emesse tramite il Sistema di Interscambio.

3. Il Gestore può concedere rateizzazioni nei versamenti secondo le disposizioni previste dalla

legge 160/2019 e dalla Carta dei Servizi. Il pagamento rateizzato avviene con la maggiorazione di interessi pari al tasso legale maggiorato del 2%.

4. In caso di omesso o parziale pagamento, il Gestore, trascorsi inutilmente 30 giorni solari dalla data di scadenza riportata in fattura inviata all'utente, notifica apposito sollecito di pagamento in cui indica un nuovo termine entro cui provvedere all'adempimento e le modalità di comunicazione dell'avvenuto pagamento. Trascorso inutilmente il termine indicato nel sollecito, il Gestore invia all'utente apposito avviso di accertamento esecutivo avente valore di intimazione ad adempiere al pagamento e di titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure di riscossione cautelari ed esecutive, in cui indica il termine ultimo entro cui provvedere all'adempimento e le modalità di comunicazione del pagamento, mediante raccomandata A/R o posta elettronica certificata. Il Gestore per le utenze non domestiche procederà al recupero del credito anche tramite esazione domiciliare. Trascorso il termine indicato nell'avviso di accertamento esecutivo, il Gestore procede al recupero del credito nei modi di legge. Su tutte le somme di qualunque natura, escluse le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, si applicano, 30 giorni dopo l'intervenuta esecutività dell'atto di accertamento e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale maggiorato di due punti percentuali. I costi di elaborazione e di notifica dell'accertamento esecutivo e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono poste a carico del debitore e sono di seguito determinati: a) una quota denominata "oneri di riscossione", pari a quanto disposto dalla lettera a), comma 803 della legge 160/2019; b) una quota denominata "spese di notifica ed esecutive" pari a quanto disposto dalla lettera b), comma 803 della legge 160/2019.

5. Scaduto inutilmente il termine indicato nell'avviso di accertamento esecutivo, di cui al comma 4, il Gestore notifica atto di contestazione della violazione per omesso o parziale versamento della Tariffa prevista all'art. 45.

6. La fattura non viene emessa per importi eguali o inferiori a 4,00 (quattro/00) euro al netto di IVA e Addizionale Provinciale.

7. L'avviso di accertamento esecutivo non acquisisce efficacia di titolo esecutivo se emesso per somme inferiori a 10 euro. Il limite si riferisce all'intero debito dovuto, anche derivante da più annualità. Il debito rimane comunque a carico dell'utente moroso e potrà essere oggetto di recupero con la successiva notifica di accertamenti esecutivi che superano cumulativamente l'importo di cui al primo periodo

#### **Articolo 43 - Riscossione**

1. Il Consiglio Locale di ATERSIR e il Comune, sentito il Gestore, con la delibera di approvazione delle tariffe, determinano le scadenze per la fatturazione della Tariffa, prevedendo di norma almeno due emissioni con cadenza semestrale e una a saldo nei primi mesi dell'anno seguente. La fattura di addebito della tariffa di cui agli articoli 10 e 11 del presente Regolamento può essere emessa dal Gestore in un'unica soluzione. Il termine di scadenza deve essere fissato in conformità a quanto previsto nella Carta del servizio.

2. Le modifiche che comportino variazioni della Tariffa in corso d'anno nonché le riduzioni da applicarsi in corso d'anno potranno essere conteggiate nella bollettazione successiva mediante conguaglio compensativo e comunque entro la prima fatturazione a saldo di cui al comma 1.

#### **Articolo 44 - Rimborsi**

1. Nei casi di errore, di duplicazione ovvero di eccedenza dell'importo iscritto in fattura rispetto a quanto dovuto, il Gestore, dopo averne accertato il diritto, dispone la nota di accredito o il rimborso entro 90 giorni dalla ricezione dell'istanza dell'utente, ovvero nella fattura successiva in caso di procedimenti effettuati d'ufficio secondo quanto disposto dalla Carta del Servizio.
2. Nel caso di utenza domestica occupata da persone residenti nel Comune, il Gestore provvede d'ufficio agli eventuali rimborsi dovuti nei confronti degli utenti a seguito di cessazione o di variazione del numero dei componenti mediante conguaglio, se possibile, da effettuarsi nella fattura di successiva emissione ovvero mediante emissione di ordinativo di pagamento per il rimborso spettante da inoltrare presso il nuovo recapito dell'utente.
3. L'utente, in ogni caso, può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro cinque anni dal pagamento, mediante richiesta motivata, allegando copia della ricevuta di pagamento.
4. Sulle somme rimborsate sono dovuti gli interessi legali dal momento dell'indebito pagamento ovvero, nel caso di errore non addebitabile al Gestore, a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla richiesta di rimborso.

#### **Articolo 45 - Sanzioni**

1. Ai sensi dell'art. 9-bis della legge regionale 5 ottobre 2015, n. 16, l'accertamento e la contestazione delle violazioni del presente Regolamento è effettuata dal Comune anche tramite il Gestore nel rispetto dei termini prescrizionali. Compete al Comune l'irrogazione della sanzione.
2. Le violazioni al presente Regolamento sono punite con sanzioni amministrative pecuniarie in ogni caso comprese tra un minimo di € 50,00 ed un massimo di € 500,00, articolate come dalla tabella seguente. L'importo del pagamento in misura ridotta, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione indicato, è stabilito ai sensi dell'art. 16, comma 2 legge 24 novembre 1981, n. 689 (*Modifica al sistema penale*), in deroga alla disposizione di cui al comma 1 del medesimo articolo:

VIOLAZIONE		SANZIONE		
		MINIMA	MASSIMA	PAGAMENTO IN FORMA RIDOTTA
1	Omesso o parziale versamento della Tariffa (art. 41, comma 5)	€ 50,00	€ 500,00	30% degli importi non versati o parzialmente versati
2	Infedele dichiarazione riscontrata a seguito delle attività di controllo (art. 41, comma 7)	€ 50,00	€ 500,00	50% degli importi non versati
3	Mancato ritiro dei contenitori o delle dotazioni standard entro i termini previsti (art. 8, comma 5)	€ 50,00	€ 500,00	€ 100,00
4	Mancata comunicazione del venimento delle condizioni di riduzione (art. 38, comma 2)	€ 50,00	€ 500,00	€ 100,00
5	Omessa comunicazione di inizio dell'occupazione o detenzione di locali ed aree, incluso il numero di componenti diverso dai residenti, entro i termini (art. 39, commi 1 e 2)	€ 50,00	€ 500,00	100% degli importi non versati
6	Omessa comunicazione di cessazione dell'occupazione o detenzione di locali ed aree, entro i termini (art. 39, comma 1)	€ 50,00	€ 500,00	€ 100,00

3. Le entrate derivanti dalle sanzioni contribuiscono alla copertura dei costi del servizio.

4. Le suindicate sanzioni non si applicano in riferimento alle informazioni che il Gestore acquisisce periodicamente dall'ufficio anagrafe comunale in applicazione dell'art. 13, concernenti le modifiche nella composizione di nuclei familiari della popolazione residente, per le quali non sussiste l'obbligo di denuncia.

5. Al fine di disincentivare l'abbandono e il "turismo dei rifiuti", nel caso di utenza domestica con residenza attiva, in assenza di svuotamenti del rifiuto urbano misurato, si applicano, oltre alla parte fissa, anche gli svuotamenti minimi obbligatori maggiorati del 50% fatto salvo la possibilità di prova contraria da parte dell'utente.

#### **Articolo 46 - Contenzioso ed autotutela**

1. La giurisdizione in ordine alla Tariffa corrispettiva è determinata in base alla legge.

2. Il Gestore può, in qualsiasi momento, d'ufficio o su segnalazione del soggetto interessato, con apposita determinazione motivata, annullare ovvero revisionare totalmente o parzialmente le

precedenti determinazioni in ordine all'obbligo del pagamento della Tariffa e, avendone riconosciuto l'erroneità manifesta, procedere alle dovute rettifiche.

## TITOLO IV – NORME TRANSITORIE E FINALI

---

### **Articolo 47 - Norme di rinvio e clausola di salvaguardia**

1. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

### **Articolo 48 - Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore a decorrere dal 01/01/2021. I Regolamenti previgenti per l'applicazione della tariffa conservano la propria efficacia nei rapporti sorti o che insorgeranno in merito al servizio di competenza svolto fino alle ore 23.30 del 31 dicembre 2020

### **ALLEGATI**

Allegato 1: Riduzioni della Tariffa

Allegato 2: Classificazione delle utenze non domestiche

Allegato 3: Deposito cauzionale

Allegato 4: Modello di dichiarazione sostitutiva per il compostaggio domestico

Allegato 5: Disciplina per l'ottenimento del marchio ECOFESTE

## **Allegato 1 Riduzioni della Tariffa - Comune di Cento -**

**Articolo 15 Riduzioni per avvio autonomo al riciclo:** viene riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa pari a **40** (quaranta/00) **euro per tonnellata** di rifiuto avviata a riciclo. La riduzione è concessa fino al totale abbattimento della tariffa variabile.

**Articolo 18 Riduzioni per il compostaggio individuale:** alle **utenze domestiche** viene riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa pari al 50% (cinquanta per cento); alle **attività agrituristiche** viene riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa pari al 30% (trenta per cento). Alle utenze incluse nelle **zone a compostaggio obbligatorio** viene riconosciuta una ulteriore riduzione della parte fissa pari al 10% (dieci per cento).

**Articolo 19 Riduzioni per il compostaggio di comunità:** alle **utenze domestiche** viene riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa pari al 50% (cinquanta per cento); alle **attività agrituristiche** viene riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa pari al 30% (trenta per cento). Alle utenze incluse nelle **zone a compostaggio obbligatorio** viene riconosciuta una ulteriore riduzione della **parte fissa** pari al 10% (dieci per cento).

**Articolo 20 Riduzioni per abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo:** viene riconosciuta una riduzione della parte fissa e della parte variabile della tariffa pari al 20% (venti per cento) e si considera un numero di occupanti pari a 2. Il presupposto necessario per il riconoscimento della riduzione è che l'abitazione non sia data in locazione o in comodato. La richiesta della riduzione è da rinnovare annualmente.

**Articolo 21 Riduzioni per locali, diversi dalle abitazioni, e aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente:** viene riconosciuta una riduzione della parte fissa e della parte variabile della tariffa pari al 15% (quindici per cento) per un uso stagionale o non continuativo ma ricorrente non superiore a 183 giorni/anno. Per le utenze la cui attività stagionale e periodica non risulta da apposita licenza/autorizzazione la richiesta della riduzione è da rinnovare annualmente.

**Articolo 22 Riduzioni per le utenze domestiche residenti che lasciano la loro abitazione vuota:** il numero degli **occupanti** viene fissato in **una unità** e viene riconosciuta una riduzione della parte fissa e della parte variabile della tariffa pari al 20% (venti per cento). Presupposto necessario per il riconoscimento della riduzione è che l'abitazione non sia data in locazione o in comodato.

**Articolo 26 Riduzioni per i punti vendita certificati:** viene riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa pari al 5% (cinque per cento)

**Articolo 27 Riduzioni per la donazione delle eccedenze alimentari:** viene riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa quantificato in **euro 20** (venti/00) **a tonnellata** per un importo comunque non eccedente la quota variabile della tariffa.

**Articolo 28 Riduzioni per la donazione di prodotti non alimentari:** viene riconosciuta una riduzione della **parte variabile** della tariffa quantificato in **euro 20** (venti/00) **a tonnellata** per un importo comunque non eccedente la quota variabile della tariffa.

**Articolo 29 Riduzioni per la donazione di farmaci idonei all'uso:** viene riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa fino ad un massimo del 15% (quindici per cento)

**Articolo 30 Riduzioni per le utenze che attua il vuoto a rendere:** viene riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa quantificato in **euro 10** (dieci/00) **per ogni tonnellata di imballaggi resi**, per un importo comunque non eccedente la quota variabile della tariffa.

## Allegato 2

### Classificazione delle utenze non domestiche

1	musei, biblioteche, associazioni, luoghi di culto
2	cinematografi, teatri e sale spettacolo
3	autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	campeggi distributori carburanti, impianti sportivi
5	aree scoperte operative
6	esposizioni, autosaloni
7	alberghi con ristorante
8	alberghi senza ristorante
9	case protette e di riposo, caserme con convitto, comunità residenziali
10	ospedali, residenze sanitarie, cliniche
11	uffici, agenzie, studi professionali, ambulatorio, poliambulatorio
12	banche ed istituti di credito
13	negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
14	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	occupazione temporanea vendita beni durevoli
17	attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	attività industriali con capannoni di produzione
21	attività artigianali di produzione beni specifici
22	ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	mense
24	bar, caffè, pasticceria, gelateria
25	supermercati pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	plurilicenze alimentari e/o miste
27	ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizzeria al taglio e da asporto, piadineria
28	ipermercati di generi misti
29	occupazione temporanea vendita generi alimentari
30	discoteche, night club, sale giochi
31	circoli ricreativi
32	scuole private e pubbliche non statali, municipio
33	comunità non residenziali, caserme senza convitto
34	autorimesse
35	supermercati



## Allegato 3: Deposito cauzionale

---

1.) Il Gestore può richiedere il versamento di un DEPOSITO CAUZIONALE, a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dal servizio garantito all'utenza, quale la restituzione integra dei contenitori presi in consegna per la raccolta dei rifiuti e il regolare pagamento della Tariffa, che sarà restituito, maggiorato degli interessi legali ovvero secondo quanto sarà deliberato da ARERA, entro trenta giorni dalla cessazione del contratto, in caso di assenza di insolvenze, come di seguito:

per l'UTENZA DOMESTICA, il DEPOSITO CAUZIONALE è pari all'80% (ottantapercento), arrotondato ai cinque euro, della parte variabile (media) della Tariffa applicata per categoria o macro categoria di utenza, secondo la tabella seguente:

categoria DPR 158/1999	valore medio della QV di CLARA SpA (euro/anno)	importo deposito cauzionale (euro)
1 componente	67,00	<b>55,00</b>
2 componenti	114,00	<b>90,00</b>
3 componenti	140,00	<b>110,00</b>
4 componenti	173,00	<b>140,00</b>
5 componenti	213,00	<b>170,00</b>
6 o più componenti	250,00	<b>200,00</b>

Per le UD non residenti si applica un DEPOSITO CAUZIONALE uguale a quello della categoria 2 componenti.

La categoria di utenza applicata è quella presente nella banca dati di CLARA SpA al momento dell'applicazione del DEPOSITO CAUZIONALE. Le modifiche della categoria o macro categoria avvenute dopo la data di applicazione del DEPOSITO CAUZIONALE non producono conguaglio della somma versata.

per l'UTENZA NON DOMESTICA, il DEPOSITO CAUZIONALE è pari al costo della media litri per macro categoria relativa al rifiuto NR, arrotondato ai cinque euro, secondo la tabella seguente:

categoria	litri medi annui di NR	euro/litro per NR	importo deposito cauzionale (euro)
distributori carburante, impianti sportivi - esposizioni, autosaloni, autorimesse, magazzini	1.500	0,0772	<b>115,00</b>
musei, associazioni - edicola, farmacia, tabaccaio	750	0,0772	<b>60,00</b>
uffici, studi professionali, ambulatorio-banche, istituti di credito - negozi di beni durevoli	1.000	0,0772	<b>80,00</b>

categoria	litri medi annui di NR	euro/litro per NR	importo deposito cauzionale (euro)
carrozzeria, autofficina, elettrauto - attività industriali - attività artigianali produzione beni	5.000	0,0772	<b>385,00</b>
albergo con ristorante albergo senza ristorante casa protetta, comunità residenziale ristorante, trattoria, pizzeria, mensa, osteria plurilicenze alimentari	4.600	0,0772	<b>360,00</b>
bar, pasticceria, gelateria botteghe alimentari, supermercato ortofrutta, pescheria, fiori e piante, rosticceria discoteca, sala giochi circoli ricreativi	6.200	0,0772	<b>480,00</b>

La categoria di utenza applicata è quella presente nella banca dati di CLARA SpA al momento dell'applicazione del DEPOSITO CAUZIONALE. Le modifiche della categoria o macro categoria avvenute dopo la data di applicazione del DEPOSITO CAUZIONALE non producono conguaglio della somma versata.

2.) Il versamento del DEPOSITO CAUZIONALE non è previsto:

- a) per gli Utenti che scelgano il pagamento diretto su Conto Corrente Bancario (SDD) o Postale; per le sole utenze non domestiche, con la parte variabile di valore superiore ad euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) il Gestore può prevedere, in alternativa all'addebito diretto, una fideiussione;
- b) per le utenze non domestiche pubbliche o di pubblico servizio di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni;
- c) per gli Utenti domestici che siano seguiti dai servizi sociali delle Amministrazioni comunali, previa comunicazione dell'elenco da parte dell'Ente Locale o delle strutture all'uopo delegate.

3.) Il Gestore, agli Utenti attivi del servizio, garantirà la riscossione del DEPOSITO CAUZIONALE suddividendolo (i) per le utenze domestiche attive alla data di applicazione del deposito in un numero massimo di sei rate, (ii) per le utenze non domestiche attive alla data di applicazione del deposito in un numero massimo di dieci rate. Per i nuovi Utenti il versamento del DEPOSITO CAUZIONALE sarà applicato, in un'unica soluzione, nella prima fattura utile.

4.) Il DEPOSITO CAUZIONALE costituisce obbligazione contrattuale ed il suo mancato versamento rappresenta caso di omesso o parziale pagamento e comporta, a carico dell'Utente, l'applicazione delle procedure di recupero come previste dal Regolamento.

**Allegato 4:**  
**Modello di dichiarazione sostitutiva**  
**per il compostaggio domestico**  
(E' possibile che il modulo telematico abbia forma diversa)

**CODICE CLIENTE** \_\_\_\_\_

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE**

(Art.46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)

**Il sottoscritto:**

Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_

Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

Località \_\_\_\_\_ Comune \_\_\_\_\_

Tel. \_\_\_\_\_ Mail \_\_\_\_\_ Pec \_\_\_\_\_

Codice fiscale \_\_\_\_\_

In qualità di:  intestatario  familiare  altro

**Dati dell'intestatario della Tariffa Servizio Gestione Rifiuti Urbani**

(non compilare se coincidono con quelli del richiedente)

Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_

Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

Località \_\_\_\_\_ Comune \_\_\_\_\_

Tel. \_\_\_\_\_ Mail \_\_\_\_\_ Pec \_\_\_\_\_

Codice fiscale \_\_\_\_\_

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazione non veritiera, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art.76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

**DICHIARA**

- di praticare il compostaggio dei rifiuti organici e degli sfalci e piccole potature del giardino.
- di accettare e autorizzare le verifiche che CLARA stessa vorrà fare. CLARA avrà il diritto di revocare l'adesione, qualora accerti la mancata corretta pratica del compostaggio.
- di aver letto ed accettato il Regolamento allegato al presente modulo

**CHIEDE** di aderire al servizio "compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani"

- con la consegna, in comodato d'uso gratuito, della **compostiera di CLARA S.p.A.** da It.....
- utilizzando una **compostiera di proprietà** da It.....
- utilizzando **altre tecniche alternative** (es. cumulo, buca/fossa ecc.)

**RINUNCIA** al compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani.

Comune \_\_\_\_\_ lì \_\_\_\_\_ firma (non autenticata) \_\_\_\_\_

Ai sensi dell'art. 38, DPR 445/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del dichiarante all'ufficio competente, via fax, mail, tramite incaricato oppure a mezzo posta. Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003 e dell'art. 13 del Regolamento EU 679/2016.



## REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE SULLA TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE CHE PRATICANO IL COMPOSTAGGIO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI URBANI

**Art. 1** – Il requisito fondamentale per poter aderire al compostaggio, è di poter disporre nella propria abitazione di un giardino, un orto, un parco o comunque un luogo che offra possibilità di utilizzo del compost prodotto.

**Art. 2** – Per aderire al compostaggio è necessario far pervenire agli Uffici Clienti CLARA il presente modulo debitamente compilato consegnandolo agli Sportelli Clienti, oppure inviandolo via fax, posta o e-mail ai recapiti riportati nello stesso.

**Art. 3** – L'utente si impegna a praticare il compostaggio nelle forme e nei modi previsti dal Regolamento del Servizio. I rifiuti recuperabili da introdurre nella compostiera sono: avanzi di cucina in genere sia crudi sia cucinati, bucce, torsoli, noccioli, verdure, carne, pesce, ossa, lisce, riso, pasta, pane, biscotti, formaggi, gusci d'uovo, fondi di tè e caffè, tovagliolini, fazzoletti di carta, carta del pane e carta assorbente da cucina, pezzi di carta bagnata o unta, parti vegetali provenienti dalla manutenzione di piante da appartamento e fiori secchi, semi e granaglie, tappi di sughero; sfalci d'erba, fiori recisi, residui vegetali da pulizia dell'orto, piccole potature di alberi e siepi, cenere spenta. In alternativa o in aggiunta alla compostiera consegnata da CLARA, l'utente può utilizzare anche una compostiera di proprietà (acquistata sul mercato o costruita artigianalmente) o altre tecniche tradizionali: per esempio il cumulo, la cassa di compostaggio o l'utilizzo degli scarti organici come alimentazione per animali da cortile.

**Art. 4** – L'utente autorizza Clara spa ad effettuare, previo appuntamento telefonico, le visite necessarie alla verifica della corretta pratica del compostaggio.

**Art. 5** – L'adesione decorre a partire dal giorno di sottoscrizione del modulo di richiesta e termina il giorno di sottoscrizione del modulo di rinuncia, solo se vengono accertate le condizioni di cui agli art. 1, 3 e 4, o il giorno di chiusura dell'utenza.

**Art. 6** – Al momento della cessazione del servizio Clara, previo appuntamento telefonico, provvederà al ritiro della compostiera presso l'utenza; in assenza della compostiera, all'utente, ai sensi della art. 9 comma 6, sarà addebitato in fattura il costo del contenitore.

**Art. 7** – Alle utenze che praticano il compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani, nelle forme e nei modi previsti dal Regolamento del Servizio, si applica una riduzione della quota variabile della tariffa ai sensi dell'art. 19 comma 1 del Regolamento di applicazione della Tariffa. L'entità della riduzione è stabilita nell'Allegato 1 del Regolamento della Tariffa. La riduzione è alternativa a quella prevista dall'art. 20 e non è cumulabile con quella prevista dall'art. 17 del Regolamento TARI. La riduzione decorre dalla data dell'adesione e sarà corrisposta solo se saranno rispettate le disposizioni di cui agli articoli 1, 3 e 4, del presente Regolamento e sarà applicata sino a comunicazione da parte dell'utente di rinuncia al compostaggio o alla chiusura dell'utenza.

**Art. 8** – Il presente Regolamento e la modulistica di adesione, sono redatti in conformità alla Delibera di Giunta Regionale D.G.R n. 2218 del 13 Dicembre 2016 recante "Metodo standard della Regione Emilia Romagna per la determinazione della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati ai sensi del D.M. Ambiente del 26 Maggio 2016, modifica della D.G.R. 2317/2009 e della D.G.R. 1238/2016".

## **Allegato 5:**

### **Disciplina per l'ottenimento del marchio ECOFESTE**

---

Il Comune intende sostenere l'attivazione di ECOFESTE, intendendo con tale denominazione una manifestazione in cui si promuovono e diffondono le buone pratiche di gestione dei rifiuti.

Una manifestazione diviene ECOFESTA se rispetta il requisito di ridurre gli impatti generati dai vari servizi di accoglienza e ristoro, attraverso l'individuazione di un responsabile interno per la raccolta dei rifiuti e l'istituzione di apposita organizzazione finalizzata al riciclo e/o alla riduzione e/o al riuso dei rifiuti.

Le manifestazioni che tendono al sopraccitato obiettivo sono individuate dal Gestore come ECOFESTE e pertanto potranno avvalersi di un contributo da parte del Gestore, a parziale copertura del costo del servizio di raccolta dei rifiuti, e di un marchio di riconoscimento.

#### **SOGGETTI BENEFICIARI CHE POSSONO RICHIEDERE IL MARCHIO ECOFESTA**

Possono presentare i progetti:

enti pubblici, nel ruolo di coordinatori delle feste presenti nel proprio territorio;

associazioni e organizzazioni di volontariato purché patrocinate dal Comune.

#### **MANIFESTAZIONI AMMISSIBILI**

Per ottenere lo status di ECOFESTA i soggetti titolati possono presentare progetti afferenti ai seguenti tipi di manifestazioni:

ricreative;

sportive;

culturali;

animazione sociale;

valorizzazione territoriale.

Non rientrano tra le tipologie di manifestazioni ammissibili le feste a carattere politico.

#### **REQUISITI PER OTTENERE LO STATUS ECOFESTA**

Per ottenere il marchio di ECOFESTA è necessario soddisfare i seguenti requisiti minimi:

individuare un responsabile interno per la gestione dei rifiuti che provveda ad una sufficiente informazione degli operatori e dei volontari della festa sui contenuti dell'iniziativa e sulle modalità di conferimento dei rifiuti (coordinandosi con il Gestore raccolta rifiuti);

prevedere la raccolta differenziata con le modalità attivate nel Comune, compresi gli eventuali rifiuti speciali esclusi dal conferimento al SGRU;

prevedere azioni di comunicazione presso la festa relative alla gestione dei rifiuti e alla

certificazione ECOFESTA.

## **MARCHIO ECOFESTA E SCHEDA DI AMMISSIONE**

Il marchio di ECOFESTA verrà rilasciato a tutte le manifestazioni giudicate ammissibili e sarà trasmesso all'organizzatore in concomitanza coll'accoglimento dell'istanza.

Per ricevere l'autorizzazione all'utilizzo del titolo di ECOFESTA e per l'ottenimento del contributo, le manifestazioni dovranno presentare la scheda di ammissione (Allegato), in cui andranno indicati, ai fini della valutazione e della definizione del contributo:

la complessità e la dimensione del progetto (es. numero di feste programmate, numero di pasti preparati, affluenze documentate per gli anni precedenti);

la tipologia e il numero delle azioni mirate al riciclo (raccolte differenziate attivate nell'ambito della manifestazione, relative attività di informazione e sensibilizzazione).

eventuali azioni mirate alla riduzione dei rifiuti (dotazione di lavastoviglie, vuoto a rendere o caraffe per le bevande, uso di stoviglie e posate riutilizzabili ecc.) e l'integrazione con altre tematiche ambientali come, ad esempio, azioni per il risparmio idrico ed energetico, di valorizzazione degli aspetti naturali del territorio, di promozione dei prodotti da agricoltura biologica ecc.).

I requisiti minimi per il riconoscimento del marchio ECOFESTA sono:

organizzazione della raccolta differenziata almeno di

1. carta e cartone;
2. imballaggi in plastica e lattine;
3. umido organico;
4. vetro (se utilizzato);
5. oli alimentari (se utilizzati).

formazione del personale, individuazione e nomina di un referente interno per la gestione dei rifiuti, impegno ad inserire il marchio ECOFESTA accompagnato al logo del Gestore e del Comune in tutti i materiali promozionali dell'evento.

In assenza anche di uno solo di tali requisiti la manifestazione non potrà essere riconosciuta come ECOFESTA.

## **COMUNICAZIONE**

Tutte le iniziative che riceveranno l'autorizzazione all'uso del titolo di ECOFESTA dovranno recare in calce ai materiali informativi (volantini, brochure, manifesti, pubblicazioni, etc.) il marchio stesso associato al nome o logo del Gestore e del Comune.

## **MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

Le domande dovranno essere inoltrate dai soggetti beneficiari, compilando la scheda di

ammissione (Allegato), all'indirizzo di posta elettronica che verrà fornito dal Gestore.

Le domande dovranno essere inviate almeno 30 (trenta) giorni prima dell'inizio della manifestazione oggetto di richiesta e andranno ripetute annualmente, integrando il progetto di miglioramento delle condizioni.

#### **PREVENTIVO PER L'ESECUZIONE DEI SERVIZI e CONTRIBUTO**

Ciascuna associazione organizzatrice di una ECOFESTA è tenuta in ogni caso alla presentazione della domanda di esecuzione dei servizi di raccolta, secondo quanto disposto dal regolamento per di gestione del servizio.

In tale circostanza il Gestore provvederà alla determinazione del contributo da assegnare all'ECOFESTA, in funzione degli obiettivi previsti dal progetto, in misura comunque non superiore all'60% del preventivo emesso dal Gestore per lo svolgimento del servizio di raccolta dei rifiuti, parametrato secondo diverse ecofasce.

Il contributo sarà erogato a manifestazione conclusa, previa relazione di rendicontazione dei risultati ottenuti.

La rendicontazione dovrà comprendere fotografie e materiali, cartacei o elettronici, che documentino l'effettiva realizzazione delle azioni di progetto.

Il Gestore ed il Comune si riservano la facoltà di effettuare controlli e verifiche per accertare l'effettiva messa in pratica degli impegni assunti dal richiedente per la realizzazione dell'ECOFESTA.

# SCHEDA DI AMMISSIONE ECOFESTE

## INFORMAZIONI GENERALI

<b>Denominazione del richiedente</b> (associazione/ ente)	
<b>Referente della manifestazione</b> (nome e cognome)	
<b>Telefono</b>	
<b>Mail</b>	
<b>Titolo ECOFESTA</b>	
<b>Tipo di manifestazione</b>	
<b>Luogo di svolgimento</b>	
<b>Periodo di svolgimento</b>	
<b>Numero coperti previsti</b>	
<b>Affluenza prevista</b> (dati anni precedenti)	
<b>Descrizione della manifestazione</b>	
<b>Responsabile della gestione dei rifiuti</b> (nome, cognome)	
<b>Telefono</b>	
<b>Email</b>	



**SCHEDA PROGETTO DELLA MANIFESTAZIONE PER L'OTTENIMENTO DEL MARCHIO  
ECOFESTA**

**Descrizione azioni che si intende realizzare per la raccolta differenziata**

---

---

---

---

---

---

---

---

**Descrizione azioni che si intende realizzare per la riduzione dei rifiuti**

---

---

---

---

---

---

---

---

**Descrizione altre azioni ambientalmente virtuose che si intende mettere in atto (risparmio idrico, energetico ecc.)**

---

---

---

---

---

---

---

---

**Descrizione modalità di formazione degli addetti per la gestione dei rifiuti e descrizione delle attività di comunicazione e sensibilizzazione rivolte al pubblico**

---

---

---

---

---

---

---

---

## SCHEDA RENDICONTAZIONE ECOFESTA E ATTRIBUZIONE PUNTEGGI

(la colonna a sinistra va compilata dal richiedente spuntando le azioni attuate.  
la colonna a destra va compilata dal Gestore con l'attribuzione del punteggio effettivo)

√	AZIONI	PUNTEGGIO	
		attribuibile	attribuito
	<b>Raccolta differenziata</b>		
	Carta e cartone	0 (obbligatorio)	
	Imballaggi in plastica e lattine	0 (obbligatorio)	
	Umido organico	0 (obbligatorio)	
	Vetro (se utilizzato)	0 (obbligatorio)	
	Oli alimentari (se utilizzati)	0 (obbligatorio)	
	Altre raccolte (specificare) .....	1-2	
	<b>Riduzione rifiuti</b>		
	Utilizzo esclusivo di piatti, bicchieri, stoviglie e posate lavabili	10	
	Utilizzo esclusivo di piatti, bicchieri e posate in materiale compostabile a norma UNI EN 13432:2002 da conferire nella raccolta differenziata dell'umido (in alternativa al punto precedente)	4	
	<b>Vuoto a rendere con bottiglie di vetro o caraffe per tutte le bevande</b>	8	
	Vuoto a rendere per alcune bevande - compilare in alternativa al punto precedente specificando per quali bevande, con esempi:		
	- per l' <b>acqua</b> (esempio: acqua del rubinetto in caraffa, acqua gassata in bottiglie di vetro a rendere)	2	
	- per <b>tutti i vini o per alcuni vini</b> (esempio: vino alla spina o in bottiglie di vetro a rendere)	1-2	
	- per <b>tutte le birre o per alcune birre</b> (birra alla spina)	1-2	
	- per <b>altre bevande</b> (specificare) .....	1	
	Materiale pubblicitario stampato con carta riciclata o certificata FSC	3	
	Recupero di alimenti non utilizzati o residui, accordi con associazioni solidaristiche, canili e gattili per il recupero di alimenti non utilizzati	2	
	Possibilità di asporto del cibo avanzato da parte degli avventori tramite contenitori idonei dotati di chiusura (doggy bag)	2	
	Altre azioni per la riduzione dei rifiuti (specificare) .....	0-3	
	<b>Altre azioni di riduzione dell'impatto ambientale</b>		
	Utilizzo detersivi biodegradabili e/o etichettati Ecolabel	2	

√	AZIONI	PUNTEGGIO	
		attribuibile	attribuito
	Utilizzo di alimenti biologici e/o a km zero (specificare) ..... .....	0-3	
	Altre azioni per la riduzione dei consumi energetici: lampadine basso consumo, riduttori di flusso, servizio navetta, altro (specificare) ..... .....	0-3	
	<b>Comunicazione</b>		
	Formazione del personale	0 (obbligatorio)	
	Individuazione e nomina di un referente interno per la gestione dei rifiuti	0 (obbligatorio)	
	Inserimento del marchio ECOFESTA accompagnato al logo del Gestore in tutti i materiali promozionali dell'evento	0 (obbligatorio)	
	Team di ecovolontari per l'evento	4	
	Produzione e distribuzione/esposizione di materiale informativo specifico sulla gestione dei rifiuti nell'ambito della manifestazione e sul significato dell'ECOFESTA	4	
	Iniziative di educazione ambientale o laboratori sul riciclo	4	

**Attribuzione ecofascia:**

- Punti da 00 a 15: ecofascia 1 → riduzione del 20 % sul costo del servizio preventivato
- Punti da 16 a 35: ecofascia 2 → riduzione del 40 % sul costo del servizio preventivato
- Punti da 36 a 50: ecofascia 3 → riduzione del 60 % sul costo del servizio preventivato

# APPENDICE A

## AGGIORNAMENTO AL REGOLAMENTO TIPO PER LA DISCIPLINA DELLA TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA

Comune di \_\_\_\_\_CENTO\_\_\_\_\_

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n \_\_\_\_del \_\_\_\_\_

# MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELLA TARIFFA

## Parte Fissa

1. La Tariffa parte fissa da attribuire alle utenze domestiche viene determinata secondo quanto specificato nel punto 4.1. dell'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e successive modifiche ed integrazioni ed è data dalla quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle utenze domestiche, moltiplicato per la superficie occupata da ciascuna utenza, corretto con il coefficiente  $K_a$ , di cui alla tabella 1b, dell'Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e successive modifiche ed integrazioni, espressa dalla formula sintetica:

$$\text{€/m}^2 * \text{categoria di utenza domestica}$$

La Tariffa grava su ogni utenza domestica suscettibile di produrre rifiuti urbani quale che sia l'effettivo grado di utilizzazione del servizio da parte del possessore o detentore.

2. La Tariffa parte fissa da attribuire alle utenze non domestiche viene determinata, secondo quanto specificato nel punto 4.3 dell'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e successive modifiche ed integrazioni e si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/m<sup>2</sup>) per la superficie dell'utenza (m<sup>2</sup>) per il coefficiente potenziale di produzione  $K_c$  di cui alla tabella 3b, dell'Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e successive modifiche ed integrazioni, espressa dalla formula sintetica:

$$\text{€/m}^2 * \text{categoria di utenza non domestica}$$

La Tariffa grava su ogni utenza non domestica suscettibile di produrre rifiuti urbani quale che sia l'effettivo grado di utilizzazione del servizio da parte del possessore o detentore.

## Parte Variabile

Il Consiglio Comunale e il Consiglio locale di ATERSIR determinano annualmente, all'interno della delibera di approvazione dei listini Tariffari, i coefficienti di produzione di rifiuti desumendoli dalla Tabella 2 e 4a/4b dell'Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, a cui vengono applicati i correttivi risultanti da indagini quali-quantitative sui rifiuti urbani prodotti effettuate dal Gestore;

**1) rifiuto "urbano residuo"** - è calcolata in ragione del conferimento di un numero minimo di sacchi, rapportati alla categoria di appartenenza, stabiliti nel provvedimento annuale di approvazione delle tariffe. La categoria di appartenenza applicata è quella prevalente per periodo di fatturazione. I sacchi "aggiuntivi" rispetto a quelli minimi stabiliti, sono addebitati in fattura al costo stabilito nel provvedimento annuale di approvazione delle tariffe. La categoria di appartenenza applicata è quella prevalente per periodo di fatturazione. Le forme e le modalità di effettuazione del servizio sono quelle riportate nel Regolamento del Servizio di gestione del servizio. I sacchi sono forniti dal Gestore che ne registra la consegna con metodi di identificazione dell'utenza.

Per le utenze domestiche in cui la presenza di particolari situazioni di disagio **sanitario**, debitamente documentate e certificate dall'organo sanitario competente, o in cui la presenza nel nucleo familiare di **componenti di età inferiore a 3 anni**, comporti una consistente produzione di rifiuti costituiti da **pannolini e pannoloni**, può essere attivato uno specifico servizio nelle forme e nei modi riportati nel Regolamento di gestione del servizio. L'utente può aderire al servizio attraverso la sottoscrizione di apposito modulo da inviare allo sportello clienti del Gestore. Il rifiuto "**urbano residuo**" raccolto attraverso questo servizio è conteggiato ai fini del calcolo della Tariffa, ma è imputato ai costi complessivi del servizio di raccolta e smaltimento, senza oneri diretti ed aggravii specifici a carico dei singoli utenti. Qualora attraverso questo specifico servizio fossero conferiti rifiuti diversi da quelli previsti, il rifiuto "**urbano residuo**" raccolto attraverso tale circuito sarà conteggiato ai fini del calcolo della Tariffa, computando a tal fine il numero di conferimenti fino a quel momento rilevati.

**2)** La Tariffa variabile relativa alle **altre tipologie di rifiuto, raccolte con il servizio porta a porta**, si compone di una quota parametrica determinata con le modalità e sulla base delle categorie e dei coefficienti (Kb e Kd) di cui all'Allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e successive modifiche ed integrazioni, a cui vengono applicati i correttivi risultanti da indagini quali-quantitative sui rifiuti urbani prodotti effettuate dal Gestore.

Si esprime in fattura con il valore:

*€/anno (giorno) per categoria di utenza domestica*

*€/mq./anno (giorno) per categoria di utenza non domestica*

Le forme e le modalità di effettuazione del servizio sono quelle riportate nel Regolamento del Servizio SGRU.

**3)** servizio "**verde/ramaglie**" a chiamata. Le richieste di servizi a domicilio comportano l'addebito in fattura del relativo costo, e si esprime in fattura con il valore:

*€/ritiro*

Il costo del ritiro è determinato nel provvedimento annuale di determinazione delle tariffe. Il servizio domiciliare su appuntamento è effettuato nelle forme e con le modalità riportate nel Regolamento di gestione del servizio. Le richieste di ritiro a domicilio sono presentate dal cliente sia telefonicamente, al numero verde fornendo il proprio codice identificativo riportato in fattura, sia attraverso lo Sportello Online - il servizio non è richiedibile da utenze non in regola con i pagamenti delle fatture di servizio - in tali circostanze il Gestore informerà l'utente circa le modalità per il corretto trattamento delle frazioni ed indicherà anche la eventuale modalità di accesso alla soluzione del debito.

**4)** servizio "**ingombranti**" a chiamata. Le richieste di servizi a domicilio "aggiuntivi" rispetto a quelli minimi stabiliti dal Regolamento di gestione del servizio, comportano l'addebito in fattura del relativo costo, e si esprime in fattura con il valore:

*€/ritiro*

Il costo del ritiro è determinato nel provvedimento annuale di determinazione delle tariffe. Il servizio domiciliare su appuntamento è effettuato nelle forme e con le modalità riportate nel

Regolamento di gestione del servizio. Le richieste di ritiro a domicilio sono presentate dal cliente sia telefonicamente, al numero verde fornendo il proprio codice identificativo riportato in fattura, sia attraverso lo Sportello Online - il servizio non è richiedibile da utenze non in regola con i pagamenti delle fatture di servizio - in tali circostanze il Gestore informerà l'utente circa le modalità per il corretto trattamento delle frazioni ed indicherà anche la eventuale modalità di accesso alla soluzione del debito.

**5)** Per le utenze non domestiche con produzione di rifiuti urbani caratterizzata da frequenze e quantità diverse da quelle stabilite nel Regolamento del Servizio tali da necessitare di un **servizio adeguato all'utenza**, il Gestore ha la facoltà di stipulare specifici contratti con la stessa. La Tariffa corrispondente è determinata sui costi effettivamente sostenuti ed imputati direttamente alle utenze interessate, unitamente alla quota fissa calcolata secondo le disposizioni precedentemente definite. Il costo del servizio applicato è quello riportato nel **"Listino Tariffario dei Servizi"** del Gestore e annualmente approvato contestualmente all'approvazione delle tariffe.

**REGOLAMENTO PER LA  
DISCIPLINA DELLA TARIFFA  
RIFIUTI CORRISPETTIVA**

Comune di     CODIGORO    

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n° \_\_\_\_\_



## TITOLO I - NORME GENERALI

---

### Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento, approvato dal Comune nell'ambito della potestà prevista all'art. 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale pluriennale dello Stato. Legge di stabilità 2014*) e all'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (*Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali*) sulla base dello schema tipo di regolamento approvato dal Consiglio d'Ambito dell'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti di cui all'art. 4 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 23 (*Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente*) di seguito ATERSIR con Deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 75, del 8 novembre 2018, disciplina la Tariffa rifiuti avente natura corrispettiva e la sua applicazione, sulla base di un servizio di gestione integrata dei rifiuti reso con modalità conformi al decreto 20 aprile 2017 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (*Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di Tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani*).

2. La Tariffa rifiuti corrispettiva assicura la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (*Norme in materia ambientale*), ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (*Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti*), ad esclusione dei costi relativi alla gestione dei rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Le componenti di costo relative al servizio ed il riconoscimento delle stesse nella pianificazione finanziaria sono specificate da ATERSIR con propri atti.

3. Le modalità di applicazione della Tariffa rifiuti corrispettiva sono riportate in Appendice A al presente Regolamento.

4. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti. Il presente Regolamento trova applicazione nelle more di quanto previsto al comma 527 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*) che attribuisce, tra l'altro, all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) la competenza in merito alla predisposizione e all'aggiornamento del metodo Tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti.

### Articolo 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

a) «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,

qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;

b) «rifiuti urbani», ai sensi dell'art. 184, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono:

1. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;

i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;

2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-*quinquies* del d.lgs. 152/2006;

i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi da quelli di cui al punto 1 assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità ai sensi dell'art.198, comma 2, lettera g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

3. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;

4. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade e aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

5. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;

i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;

6. i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5 della presente lettera b);

c) «rifiuti speciali», ai sensi dell'art. 184, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono:

1. i rifiuti da attività agricole, e agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 del codice civile e della pesca;

2. i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

3. i rifiuti da lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;

4. i rifiuti da lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;

5. i rifiuti da attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;

6. i rifiuti da attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;

7. i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;

8. i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;
9. i veicoli fuori uso

d) sono «rifiuti pericolosi», ai sensi dell'art. 184, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato 1 della parte quarta del d.lgs. 152/2006.

e) «produttore di rifiuti»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);

f) «detentore», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;

g) «conferimento»: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o del detentore alle successive fasi di gestione;

h) «gestione», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni, e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario; non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;

i) «Gestore»: il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti, il quale, ai sensi dell'art. 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, applica e riscuote la Tariffa rifiuti corrispettiva;

j) «raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera "mm" dell'art. 183, comma 1, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;

k) «raccolta differenziata», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;

l) «spazzamento delle strade», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera oo), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;

m) «autocompostaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;

n) «compostaggio di comunità», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera qq-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;

- o) «rifiuto organico», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione, uffici, attività all'ingrosso, mense e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;
- p) «rifiuto urbano residuo», ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto ministeriale 20 aprile 2017, il rifiuto residuale dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati (CER 200301);
- q) «utente», ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale 20 aprile 2017, la persona fisica o giuridica che possiede o detiene, a qualsiasi titolo, una o più utenze;
- r) «utenza», ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c), del decreto ministeriale 20 aprile 2017, le unità immobiliari, locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e/o assimilati e riferibili, a qualsiasi titolo, ad una persona fisica o giuridica ovvero ad un «utente»;
- s) «utenza domestica»: l'utenza adibita o destinata ad uso di civile abitazione;
- t) «utenza non domestica»: l'utenza adibita o destinata ad usi diversi dall'utenza domestica;
- u) «utenza singola»: utenza che dispone, per la frazione di rifiuto raccolto, di una propria dotazione per la raccolta;
- v) «utenza domestica condominiale»: utenza domestica che dispone per la frazione di rifiuto raccolto, di una dotazione attribuita al condominio;
- w) «utenza aggregata»: ai sensi dell'art.2, comma 1, lettera d), del decreto 20 aprile 2017, il punto di conferimento riservato a due o più utenze per le quali non sia possibile la misurazione diretta della quantità conferita da ciascuna utenza;
- x) «parte fissa della Tariffa»: è la quota parte della Tariffa relativa alle componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché ad altri costi di esercizio non ricompresi nella parte variabile della Tariffa oltre ai costi destinati al godimento collettivo di un ambiente pulito e alla tutela dell'ambiente;
- y) «parte variabile della Tariffa»: è la quota parte della Tariffa che comprende i costi rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all'entità dei costi di gestione;
- z) «Centro di Raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, un'area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;
- aa) «Centro del Riuso»: locale o area presidiata allestita per il ritiro, l'esposizione e la distribuzione, senza fini di lucro, di beni usati e funzionanti suscettibili di riutilizzo;
- bb) «riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera r) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti.
- cc) «dotazione per la raccolta»: contenitori ed altri dispositivi (es. badge, sacchi, ecc.) per la raccolta dei rifiuti urbani, consegnati all'utente, attraverso i quali il Gestore è in grado di identificare l'utenza che conferisce, registrare il numero dei conferimenti e misurare la quantità di rifiuto conferito al servizio pubblico con riferimento, quanto meno, al rifiuto urbano residuo;

dd) «preparazione per il riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera q) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento.

ee) «Carta del servizio»: documento attraverso il quale il Gestore in qualità di erogatore del servizio pubblico indica i principi fondamentali e gli standard di qualità del servizio, e dichiara all'utente gli impegni che assume per garantire il miglioramento della qualità del servizio.

ff) «prevenzione»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. m), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono: la quantità di rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita; gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e sulla salute umana; il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;

gg) «riciclaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;

hh) «recupero», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. t) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

ii) «rifiuti alimentari», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, tutti gli alimenti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n.178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono diventati rifiuti;

### **Articolo 3 - Il servizio di gestione integrata dei rifiuti**

1. Ai sensi dell'art. 25 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 (*Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività*), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il servizio di gestione integrata dei rifiuti comprende le attività di raccolta, raccolta differenziata, commercializzazione e avvio a smaltimento e recupero, nonché nell'ipotesi in cui siano comprese le attività di gestione e realizzazione degli impianti, lo smaltimento completo di tutti i rifiuti urbani .

2. Il servizio di gestione integrata dei rifiuti si ispira a criteri di efficienza, efficacia ed economicità ed alla gerarchia di cui all'art. 179, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (*prevenzione, preparazione per il riutilizzo, riciclaggio, recupero di altro tipo, es. recupero di energia, smaltimento*).

3. Il servizio è reso secondo modalità che consentano di misurare, in peso o in volume, per ciascuna utenza, almeno la quantità di rifiuto urbano residuo conferito ai fini dell'applicazione del corrispettivo.

4. Il servizio è svolto dal Gestore individuato da ATERSIR secondo le modalità indicate nel

Contratto di servizio stipulato fra gli stessi e i suoi allegati.

5. Il Gestore, ai sensi dell'art. 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, applica e riscuote la Tariffa rifiuti corrispettiva.

6. Il servizio di gestione integrata dei rifiuti è disciplinato dalla normativa statale, regionale, dal Contratto di servizio stipulato fra ATERSIR e il Gestore e dalla Carta dei Servizi, oltre alle disposizioni previste dal presente Regolamento.

#### **Articolo 4 - Soggetto che applica e riscuote la Tariffa corrispettiva**

1. La Tariffa corrispettiva per i rifiuti è applicata e riscossa dal Gestore su tutto il territorio comunale su cui insiste, interamente o prevalentemente, l'utenza.

2. Per l'utenza che ricade nel territorio di più Comuni, fatti salvi accordi specifici tra i Comuni interessati, si applica il principio della prevalenza rispetto alla superficie totale dell'immobile stesso, fermo restando il divieto di doppia applicazione della Tariffa.

3. Il servizio di gestione integrata dei rifiuti per le situazioni di cui al comma 2 del presente articolo è posto in carico al Comune nel quale è applicato e riscosso il corrispettivo.

#### **Articolo 5 - Presupposto e ambito di applicazione**

1. La Tariffa corrispettiva è applicata nei confronti di chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

2. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi su almeno tre lati verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale.

3. La superficie Tariffabile, qualora ne sia previsto l'utilizzo tra i parametri per la determinazione della parte fissa e/o variabile della Tariffa definite in Appendice A, è quella calpestabile. La superficie calpestabile dei fabbricati, viene misurata sul filo interno dei muri e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato. L'utente è obbligato a fornire, nella comunicazione di cui all'art. 38, l'indicazione della superficie calpestabile allegando la planimetria quotata dell'immobile. In difetto, si considera l'80 (ottanta) per cento della superficie catastale determinata con i criteri di cui all'allegato C del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138 (*Regolamento recante norme per la revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane e dei relativi criteri nonché delle commissioni censuarie in esecuzione dell'articolo 3, commi 154 e 155, della L. 23 dicembre 1996, n. 662*). Per gli immobili già dichiarati ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, si considerano, in sede di prima applicazione, le superfici già dichiarate o accertate.

4. Qualora il modello Tariffario utilizzi la superficie Tariffabile tra i parametri per la determinazione della parte fissa e/o variabile della Tariffa, nel calcolo delle superfici non sono considerate:

a) le superfici ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Qualora non sia obiettivamente possibile individuare le superfici da escludersi, la superficie rilevante è calcolata applicando all'intera superficie sulla quale l'attività è svolta le percentuali di abbattimento di seguito indicate:

<i>attività</i>	<i>% riduzione</i>
Officine, elettrauto, gommisti, carrozzerie	30%
Lavanderie a secco, tintorie non industriali	20%
Laboratori fotografici, eliografie	25%
Dentisti, odontotecnici, veterinari, ambulatori medici	10%
Laboratori di analisi	15%
Tipografie, stamperie, incisioni, serigrafie, vetrerie	20%
Falegnamerie	30%
Macellerie	10%

b) le aree scoperte pertinenti o accessorie, ad eccezione delle aree scoperte operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute od occupate in via esclusiva e per le quali non venga richiesto apposito specifico servizio;

c) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani al servizio di gestione integrata dei rifiuti per effetto di specifiche previsioni legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;

d) le aree e le superfici occupate da cantieri edili, ad esclusione dei locali adibiti ad ufficio di cantiere, mense, spogliatoi e servizi, ed altresì delle superfici ove sono prodotti rifiuti urbani;

e) i locali e le aree delle attività agricole, agro-industriali, della silvicoltura e della pesca, con l'eccezione delle attività "connesse" produttive di rifiuti urbani indicati nell'allegato *L-quater* per le quali l'utente può concordare con il Gestore l'adesione al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani e alle quali, nelle more dell'aggiornamento contrattuale, viene assicurato il mantenimento del servizio pubblico;

f) le porzioni di superfici dei magazzini funzionalmente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche e vi sia produzione di rifiuto urbano.

g) le aree delle unità immobiliari adibite a culto, limitatamente alle zone ove vengono officiate le funzioni religiose;

h) le centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;

i) le superfici di impianti sportivi e palestre riservate e di fatto utilizzate esclusivamente dai praticanti l'attività sportiva; sono invece assoggettate le aree adibite a spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro e comunque ogni area destinata al pubblico;

j) per i distributori di carburante, le aree non utilizzate o inutilizzabili in quanto intercluse da stabile recinzione visibile, le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi, le aree visibilmente adibite all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio, mentre sono soggetti alla Tariffa i locali adibiti a magazzini, uffici, nonché l'area di proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di 20 metri quadrati per colonnina di erogazione;

k) le aree delle utenze non domestiche se adibite esclusivamente ad aree di accesso, manovra, transito e movimentazione mezzi, i posti auto, parcheggi gratuiti per le maestranze o per ospiti di imprese e le aree verdi destinate ad ornamento;

l) le superfici delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 (*Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della legge 31 luglio 2002, n.179*);

m) i locali adibiti a ripostigli, stenditoi, solai, lavanderie, cantine soffitte e sottotetti di civile abitazione (anche se portanti, non adattabili ad altro uso, non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi) di altezza pari o inferiore a 160 (centosessanta) centimetri nonché balconi e terrazze di utenze domestiche purché non chiusi da partizioni fisse;

n) le aree destinate esclusivamente al passaggio dei mezzi per la movimentazione o di carico e scarico, le aree ove sono insediati impianti o linee produttive completamente automatizzati.

5. La Tariffa rifiuti corrispettiva non si applica a:

a) unità immobiliari domestiche che risultino chiuse, inutilizzate e prive di qualsiasi allacciamento ai pubblici servizi – si considerano inutilizzate o inutilizzabili le unità immobiliari domestiche prive di arredamento minimo, intendendosi per tale almeno la presenza di angolo cottura, tavolo e sedie o letto/ divano (mobilio/arredo non accatastato); tali circostanze devono essere confermate da idonea documentazione o verificate dal Gestore con sopralluogo autorizzato dall'utente; la tariffa non è applicata limitatamente al periodo durante il quale sussistono le condizioni di cui sopra;

b) unità immobiliari delle utenze non domestiche che risultino chiuse, inutilizzate, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistono le condizioni di cui sopra;

c) unità immobiliari, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento, purché effettivamente non utilizzate;

d) fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;

e) aree non utilizzate, né utilizzabili, perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile.

6. L'esclusione dal pagamento della Tariffa rifiuti corrispettiva, in base ai casi previsti ai commi precedenti, dovrà essere comunque supportata da documentazione attestante la veridicità di quanto dichiarato dall'utente in apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*) o certificata a seguito di attività di verifica del Gestore.

7. Il mancato utilizzo del servizio nonché il mancato ritiro delle dotazioni per la raccolta non



comporta alcun esonero o riduzione della Tariffa corrispettiva, dovendo essere comunque applicata la parte fissa e la parte variabile relativa agli svuotamenti minimi in presenza del presupposto.

8. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze escluse dalla Tariffazione o provenienti da aree escluse dalla Tariffazione ai sensi del presente articolo, si applica la Tariffa a partire dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, fatta salva la possibilità di prova contraria da parte dell'utente, oltre alla sanzione di cui all'art. 45.

#### **Articolo 6 - Classificazione dei locali e delle aree**

1. La classificazione dell'utenza non domestica è riportata nell'Allegato 2 al presente Regolamento. L'utenza non domestica non esattamente indicata nell'Allegato 2 al presente Regolamento è associata alla categoria che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della potenzialità di produzione rifiuti tenendo conto dei coefficienti di produzione dei rifiuti come definiti nell'atto di approvazione delle tariffe.

2. Ai fini della classificazione di cui al comma 1, si fa riferimento all'autorizzazione per l'esercizio dell'attività rilasciata dagli uffici competenti e comunque alle attività effettivamente svolte; in particolare, ai fini della classificazione in categorie delle attività esercitate nei locali o sulle aree, si fa riferimento al codice ISTAT dell'attività o da quanto risulti dalle certificazioni rilasciate dagli organi competenti, quali la Camera di Commercio, relativamente all'esercizio delle attività medesime, sempreché tali certificazioni non contrastino con la reale attività esercitata e verificata dal Gestore, nel qual caso il riferimento è a quest'ultima. Per le attività professionali si fa riferimento all'iscrizione all'ordine di appartenenza o, nel caso non sia previsto, al codice identificativo presso l'ufficio I.V.A.

3. Nel caso di più attività, distintamente specificate ma esercitate promiscuamente negli stessi locali o aree scoperte operative, per l'applicazione della Tariffa si fa riferimento all'attività principale, in base a quanto indicato al comma precedente.

4. La Tariffa è unica anche se, per l'esercizio dell'attività, sono utilizzate superfici con diverse destinazioni; le tariffe sono distinte nell'ipotesi di complesso unitario su cui sono insediate distinte attività.

5. Sono classificati nella medesima categoria del bene principale i locali o le aree scoperte produttive, pertinenziali o accessori dello stesso, anche se da questo separati, ma in oggettivo rapporto funzionale.

## Articolo 7 - Utente obbligato al pagamento

1. La Tariffa è dovuta in via principale da coloro che posseggono o detengono locali e/o aree scoperte operative costituenti presupposto per l'applicazione della Tariffa medesima, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare e tra coloro che usano in Comune i locali o le aree stesse. Tali soggetti sono obbligati ad utilizzare il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani provvedendo al conferimento secondo le modalità indicate nel regolamento di gestione del servizio e di eventuali ordinanze sindacali.
2. Il titolo del possesso o della detenzione è dato, a seconda dei casi, dalla proprietà, dall'usufrutto, dal diritto di abitazione, dal comodato, dalla locazione o affitto e, comunque, dall'occupazione o dalla detenzione di fatto, a qualsiasi titolo, nonché dalla residenza o domicilio.
3. Qualora, per qualsiasi motivo, non sia possibile individuare il soggetto obbligato principale, si considera tale:
  - a) per l'utenza domestica colui che ha sottoscritto la scheda di attivazione dell'utenza ovvero l'intestatario della scheda di famiglia risultante all'anagrafe della popolazione;
  - b) per l'utenza non domestica colui che ha sottoscritto la scheda di attivazione dell'utenza ovvero il titolare o legale rappresentante dell'impresa, associazione, studio, società, mentre per i comitati o associazioni non riconosciute, i soggetti che li rappresentano o li dirigono.
4. Sono solidamente tenuti al pagamento della Tariffa corrispettiva i componenti del nucleo familiare, conviventi con il soggetto di cui al comma 3, lettera a) e coloro che con tale soggetto usano in comune i locali e le aree. Nel caso di abitazione secondaria, i soggetti coobbligati sono i componenti del nucleo familiare dell'abitazione di residenza o principale anche se posta in altro Comune. Tale vincolo di solidarietà opera in ogni fase del procedimento di applicazione Tariffaria, della riscossione, dell'accertamento, del recupero del credito, del contenzioso, in funzione di garanzia fungibile nell'adempimento della prestazione patrimoniale.
5. Per i locali ceduti ad utilizzatori occasionali per periodi non superiori a 180 giorni/anno, il soggetto obbligato al pagamento della Tariffa rimane il proprietario o il titolare di altro diritto reale. Per gli alloggi ceduti con regolare contratto di locazione presso i quali i conduttori non hanno stabilito la residenza (locazione di natura transitoria o studentesca), il soggetto obbligato al pagamento della Tariffa rimane il proprietario o il titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione e superficie) su detti locali, qualora l'utilizzatore dell'immobile non si intesti l'utenza.
6. Nel caso di sub-locazione, il soggetto obbligato al pagamento della Tariffa rimane il conduttore principale titolare di un contratto di locazione pluriennale, fatto salvo il caso in cui l'utilizzatore si intesti l'utenza.
7. Sono inefficaci eventuali patti di trasferimento della Tariffa a soggetti diversi da quelli sopraindicati.
8. Per i locali e le aree che si configurano come strutture ricettive dirette all'ospitalità secondo quanto previsto dalla legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 (*Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità*), ad esclusione delle attività non svolte in forma di impresa e senza fornitura di servizi aggiuntivi, la Tariffa è dovuta da chi gestisce l'attività d'impresa. Tali attività sono considerate "utenza non domestica".

9. Per le attività non svolte in forma di impresa e senza fornitura di servizi aggiuntivi di cui alla citata legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 si applica la Tariffa per le utenze domestiche.

10. Ad esclusione dei casi previsti al comma 9 del presente articolo, le unità immobiliari adibite ad uso domestico, in cui sia svolta in via permanente anche un'attività economica o professionale, generano due distinti obblighi Tariffari qualora vi sia la presenza di una superficie chiaramente distinguibile utilizzata a tal scopo. In difetto si applica la Tariffa prevista per l'utenza domestica.

11. Per i locali in multiproprietà il soggetto che li gestisce è responsabile del versamento della Tariffa dovuta per i locali e le aree scoperte operative non in uso esclusivo ai singoli occupanti proprietari dei medesimi.

12. Per i centri commerciali, artigianali e di servizi integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni ovvero l'amministratore è responsabile del versamento della Tariffa dovuta per tutti i locali e le aree scoperte operative.

13. Fermo restando l'obbligatorietà del versamento della Tariffa per le aree e gli spazi comuni, il soggetto che gestisce i servizi comuni può, in deroga al comma 12, richiedere al Gestore di concordare una diversa gestione con riferimento ai locali e alle aree ad uso esclusivo a condizione che venga presentata esplicita richiesta da parte di tutti i singoli occupanti o detentori. E' comunque tenuto a presentare, nei termini dell'art. 39 del presente Regolamento, l'elenco degli occupanti o detentori del centro commerciale, artigianale e di servizi integrati.

14. Al fine di consentire la copertura dei costi legati alle operazioni di raccolta e trattamento dei rifiuti prodotti nelle parti comuni condominiali di cui all'art. 5, comma 4, lettera b), su richiesta può essere intestata apposita utenza domestica condominiale e in tal caso sono consegnate le relative dotazioni.

15. Alle istituzioni scolastiche statali si applica quanto previsto dall'art. 33-bis, del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248 (*Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria*), convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, fermo restando che la somma attribuita al Comune deve essere riversata al Gestore e deve essere sottratta ai costi che devono trovare copertura integrale mediante l'entrata da Tariffa rifiuti corrispettiva.

## **Articolo 8 - Obbligazione pecuniaria**

1. La Tariffa rifiuti corrispettiva è applicata secondo il criterio pro die per anno solare cui corrisponde un'autonoma obbligazione pecuniaria, ed è determinata secondo i criteri e le modalità di calcolo riportate in Appendice A al presente Regolamento.

2. L'obbligazione decorre dal giorno in cui si verificano i presupposti per l'applicazione della Tariffa, di cui all' art. 5 o, se antecedente, dal giorno in cui viene effettuata la fornitura della dotazione per la raccolta e si estingue con la cessazione dei presupposti per l'attivazione dell'utenza o, se successiva, il giorno dopo l'ultima lettura degli svuotamenti.

3. Nel caso di fornitura della dotazione per la raccolta, può essere istituito il deposito cauzionale in carico all'utente a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dal servizio garantito all'utenza. La definizione delle modalità di applicazione, della quantificazione del

deposito cauzionale nonché i termini e le condizioni, sono stabiliti nell'Allegato 3 al presente Regolamento.

4. L'utente è tenuto al ritiro dei contenitori o delle dotazioni entro 30 giorni dalla comunicazione/avviso da parte del Gestore, al fine di consentire l'erogazione del servizio. Per l'utenza in cui le particolari situazioni di disagio sanitario, debitamente documentate e certificate dall'organo sanitario competente, comportino la mancata possibilità di ritiro dei contenitori entro i termini stabiliti al presente comma, il Gestore è tenuto alla consegna domiciliare. Il Gestore può comunque effettuare le consegne di cui sopra, previo accordo economico secondo il Listino Tariffario dei Servizi complementari di cui all'Allegato B.

5. In assenza delle condizioni di cui al secondo periodo del comma 4, l'utente che non abbia ritirato la propria dotazione entro termini indicati, è tenuto al pagamento della quota fissa e della parte variabile relativa agli svuotamenti minimi della Tariffa e alla sanzione di cui all'art. 45.

6. L'utente è responsabile della dotazione ricevuta. In caso di furto, danneggiamento o perdita della dotazione, deve darne immediata comunicazione al Gestore, il quale provvederà alla sua sostituzione. Nel caso di furto o di danneggiamento dovuto ad atto vandalico la sostituzione avviene con onere a carico del servizio a fronte della presentazione della relativa auto certificazione. Nei rimanenti casi la sostituzione avviene a carico dell'utente. L'utente risponde degli eventuali conferimenti effettuati con la propria dotazione nel tempo decorrente dall'effettivo furto o perdita fino al giorno della relativa denuncia o comunicazione al Gestore. È vietato il trasferimento della dotazione per la raccolta, salva espressa richiesta al Gestore. L'utente è tenuto a riconsegnare la dotazione al Gestore al momento della presentazione della comunicazione di cessazione dell'utenza o entro 5 giorni lavorativi dalla presentazione della stessa, con le seguenti modalità: per le utenze non domestiche, si provvederà con ritiro, da parte del Gestore, presso il luogo di servizio; mentre le utenze domestiche dovranno restituire i contenitori nei "Punti" segnalati dal Gestore. Nel caso di mancata restituzione dei contenitori, il Gestore addebiterà in fattura il costo del contenitore come riportato nel listino aziendale approvato nel provvedimento annuale di determinazione della Tariffa;

7. In caso di ritardata comunicazione di cessazione dell'utenza, l'obbligazione pecuniaria non si protrae oltre la data in essa indicata, quando l'utente che ha prodotto la ritardata comunicazione di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali. In carenza di tale dimostrazione o in caso di mancata comunicazione di cessazione, l'obbligazione pecuniaria non si protrae oltre la data in cui sia sorta altra obbligazione pecuniaria per comunicazione dell'utente subentrato o per acquisizione d'ufficio dell'informazione medesima.

8. Al fine della determinazione del numero dei componenti il nucleo familiare:

a) si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici;

b) si considera un numero di componenti il nucleo familiare pari a 3 per l'utenza domestica stabilmente occupata da nuclei non residenti qualora l'utente ometta di denunciare le generalità di tutti i componenti il nucleo familiare nel termine stabilito dall'articolo 39 del presente Regolamento;

c) si considera un numero di occupanti pari a 1 per l'utenza domestica tenuta a disposizione di nuclei familiari iscritti all'AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero);

d) si considera un numero di occupanti pari a quanto riportato nell'Allegato 1 al presente Regolamento per l'utenza domestica tenuta a disposizione non locata;

e) nei casi di cui all'art. 7, comma 9 la consistenza del nucleo familiare è aumentata di 1 (una) unità

9. Il numero dei componenti dell'utenza domestica residente può essere diversamente determinato da quanto risulti nel foglio di famiglia anagrafico corrispondente, solo in caso di documentata e stabile permanenza, per un periodo consecutivo superiore a sei mesi all'anno di uno o più componenti in case di riposo, case protette, centri residenziali, comunità di recupero, istituti di detenzione. Non rilevano, invece, i meri ricoveri ospedalieri, i soggiorni in centri comportanti il giornaliero rientro al proprio domicilio, quali i centri diurni. Inoltre, non si tiene conto dei residenti, altrove domiciliati, per motivi di studio o lavoro che comportino l'assenza dalla residenza per almeno un periodo consecutivo superiore a sei mesi all'anno. Il numero minimo di componenti il nucleo familiare, per il calcolo della tariffa, non può essere inferiore ad 1 (uno).

10. Nel caso in cui l'abitazione è occupata oltre che da membri nel nucleo familiare anagrafico, anche da altri soggetti stabilmente dimoranti, quali, ad esempio, badanti e colf, questi devono essere dichiarati con le modalità di cui al successivo art. 39. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la Tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

11. Gli effetti generati dalle variazioni che dovessero intervenire nell'arco dell'anno in merito agli elementi che determinano la Tariffa, quali le modifiche della composizione del nucleo familiare, le modifiche delle superfici dei locali e aree scoperte, le modificazioni delle destinazioni d'uso dei locali ed aree scoperte, le modificazioni del servizio reso, vengono contabilizzate nella prima fatturazione utile. Tali variazioni decorrono secondo quanto stabilito all'art. 39 del presente Regolamento.

#### **Articolo 9 - Criteri per la determinazione della Tariffa corrispettiva e del piano finanziario**

1. I costi complessivi sono ripartiti fra utenza domestica e utenza non domestica sulla base dei servizi forniti e in relazione all'incidenza della quantità dei rifiuti prodotti dalle rispettive categorie d'utenza. La ripartizione della Tariffa tra parte fissa e variabile e tra utenza domestica e non domestica è esplicitata nella delibera di approvazione delle tariffe.

2. Le Tariffe, per ogni singola categoria d'utenza, sia per la quota fissa sia per la quota variabile, sono approvate con deliberazione del Consiglio locale di ATERSIR e del Comune entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione dei Comuni. In caso di mancata approvazione nei termini, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

3. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Contratto di servizio stipulato fra ATERSIR e il Gestore, inseriti nel Piano Finanziario redatto dal Gestore e approvato da ATERSIR e illustrati in una relazione tecnica redatta sulla base dei criteri stabiliti all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (*Regolamento recante norme per la elaborazione del Metodo Normalizzato per definire la Tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani*).

#### **Articolo 10 - Tariffa giornaliera per manifestazioni e spettacoli viaggianti**

In caso di servizi (quali spazzamento manuale/meccanico, ritiro ingombranti, etc.) dedicati a spettacoli viaggianti, quali giostre e circhi, essi sono assoggettati ad una Tariffa applicata dal

Gestore commisurata al servizio reso rapportato a ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno solare di occupazione, considerando giorno intero anche la sola frazione di giorno.

#### **Articolo 11 - Tariffa Giornaliera Fiere, mostre, manifestazioni ed eventi ed attività similari**

1. E' dovuta la Tariffa per la gestione dei rifiuti dall'utenza che occupa temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico o gravate da servitù di pubblico passaggio.
2. La Tariffa è determinata sulla base del servizio reso rapportato a ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno solare di occupazione, considerando giorno intero anche la sola frazione di giorno.
3. La Tariffa è riscossa dal Gestore su tempestiva segnalazione effettuata dall'ufficio comunale competente.

#### **Articolo 12 - Imposte di legge**

1. Alla Tariffa sono applicate le imposte previste dalla Legge.

#### **Articolo 13 - Obblighi di trasmissione delle banche dati**

1. Nelle more dell'operatività dell' Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) di cui all'art. 62, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (*Codice dell'amministrazione digitale*) il Gestore acquisisce dal Comune, e contestualmente il Comune è tenuto a fornire al Gestore, le banche dati di cui è titolare necessarie alla gestione e controllo dell'applicazione della Tariffa corrispettiva per le singole utenze e i relativi aggiornamenti con periodicità mensile secondo modalità e formati concordati e nel rispetto della normativa vigente in tema di trattamento dei dati. Il Comune è inoltre tenuto a trasmettere al Gestore le informazioni provenienti dallo sportello unico delle attività produttive (SUAP) relative all'avvio o alla variazione di impresa.
2. Il Gestore, su espressa richiesta, fornirà gratuitamente al Comune gli aggiornamenti annuali della banca dati della Tariffa corrispettiva, di cui è titolare, che potranno essere utilizzati dall'Amministrazione locale per finalità istituzionali secondo modalità e formati concordati e nel rispetto della normativa vigente in tema di trattamento dei dati.

#### **Articolo 14 - Obblighi di informazione all'utenza**

1. Il Gestore è tenuto a garantire alla singola utenza un facile accesso alle informazioni che lo riguardano e a tal proposito applica le disposizioni in materia di trasparenza riportate nell'Allegato A della Deliberazione ARERA 444/2019/R/Rif del 31/10/2019

## TITOLO II – RIDUZIONI

---

### **Articolo 15 - Riduzioni per avvio autonomo a riciclo**

1. Alle utenze non domestiche che dimostrano di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, i propri rifiuti urbani, la parte variabile della Tariffa è ridotta nelle forme riportate nell'allegato 1 al presente regolamento.

2. La riduzione di cui al comma 1 è riconosciuta su richiesta dell'utente, da presentare annualmente al Gestore entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'avvio al riciclo, corredata dal modello unico di denuncia (MUD) e dei formulari. La determinazione della riduzione è effettuata a consuntivo, previa verifica da parte del Gestore dell'effettivo avvio al riciclo dei rifiuti urbani. La riduzione è riconosciuta nella prima fattura dell'anno successivo a quella di riferimento.

### **Articolo 16 - Riduzioni in caso di mancato o inadeguato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti**

1. La Tariffa è dovuta, nella misura del 20% (venti per cento) dell'importo totale, nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

### **Articolo 17 - Riduzioni nelle zone in cui il conferimento al servizio è effettuato con disagio**

1. Nelle zone in cui il conferimento al servizio di raccolta è effettuato con disagio per l'utenza, la Tariffa parte fissa è determinata attraverso le modalità di cui al comma 2.

2. La riduzione di cui al comma 1 è pari all'80% (ottanta per cento) per le utenze poste a una distanza superiore a 500 (cinquecento) metri dal più vicino cassonetto per i rifiuti urbani (nelle aree interessate da un servizio stradale) ovvero dal più vicino punto di conferimento/consegna dei contenitori (nelle aree interessate da un servizio porta a porta). La distanza è misurata a partire dall'accesso della proprietà privata sulla strada pubblica, escludendo i percorsi interni alla proprietà privata.

### **Articolo 18 - Riduzioni per il compostaggio individuale**

1. All'utenza domestica che effettua compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino sia attraverso l'uso di compostiere sia attraverso altre metodologie (buca/fossa, compostaggio in cumulo, etc.) si applica:

a) nei comuni nei quali, per il calcolo della parte variabile della tariffa non si utilizzano sistemi di misurazione del rifiuto organico e vi è la rinuncia al servizio "*verde e ramaglie porta a porta*", si applica la riduzione della parte variabile della Tariffa prevista nell'Allegato 1 al presente Regolamento;

b) nei comuni nei quali per il calcolo della parte variabile della tariffa, si utilizzano sistemi di misurazione del rifiuto organico e del verde porta a porta l'agevolazione Tariffaria precedentemente prevista è sostituita dal risparmio conseguibile a seguito della minor esposizione del rifiuto "umido/organico" e dalla rinuncia al servizio "verde e ramaglie porta a porta"

2. Alle attività agrituristiche delle aziende agricole con servizio di ristorazione, così definite dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96 e dalla legge regionale dell'Emilia Romagna 31 marzo 2009, n. 4, che hanno aderito al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani e che praticano il compostaggio individuale della frazione organica dei propri rifiuti, sia attraverso l'uso di compostiere sia attraverso altre metodologie (buca/fossa, compostaggio in cumulo, etc.):

a) nei comuni nei quali, per il calcolo della parte variabile della tariffa non si utilizzano sistemi di misurazione del rifiuto organico e vi è la rinuncia al servizio "verde e ramaglie porta a porta" si applica la riduzione della parte variabile della Tariffa prevista nell'Allegato 1 al presente Regolamento;

b) nei comuni nei quali per il calcolo della parte variabile della tariffa, si utilizzano sistemi di misurazione del rifiuto organico e del verde porta a porta l'agevolazione Tariffaria precedentemente prevista è sostituita dal risparmio conseguibile a seguito della minor esposizione del rifiuto "umido/organico" e dalla rinuncia al servizio "verde e ramaglie porta a porta"

3. Le riduzioni di cui ai commi 1 e 2, lettere a) e b), sono riconosciute su richiesta al Gestore da parte dell'utente che è tenuto a compilare un'istanza di autocertificazione secondo il modello di cui all'Allegato 4 nella quale si impegna a compostare la frazione organica prodotta e consente esplicitamente le verifiche e i controlli da parte del Gestore. La riduzione decorre dalla data di trasmissione della autocertificazione.

4. Il Gestore può in qualunque momento verificare quanto dichiarato dall'utente ed effettuare controlli presso l'utenza al fine di verificare la corretta pratica del compostaggio individuale nella misura minima del 5% delle compostiere, cumuli o buche/fosse utilizzate.

5. Ad esito della verifica di cui al comma 4, il Gestore, qualora riscontri che la pratica del compostaggio non è correttamente effettuata dall'utenza, dispone la revoca immediata dell'agevolazione applicata.

6. In caso di cessazione dell'effettuazione della pratica del compostaggio l'interessato è tenuto a darne formale comunicazione al Gestore entro i termini stabiliti all'art. 38, comma 2, riconsegnando altresì la compostiera se ricevuta in dotazione.

#### **Articolo 19 - Riduzioni per il compostaggio di comunità**

1. All'utenza domestica che effettua il compostaggio di comunità della frazione organica dei propri rifiuti urbani nel rispetto del decreto ministeriale 29 dicembre 2016, n. 266, (*Regolamento recante i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità di rifiuti organici ai sensi dell'art. 180, comma 1-octies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, così come introdotto dall'art. 38 della legge 28 dicembre 2015, n. 221*), si applica:

a) nei comuni nei quali per il calcolo della parte variabile della tariffa non si utilizzano sistemi di misurazione del rifiuto organico e vi è la rinuncia al servizio "verde e ramaglie porta a porta" si



applica la riduzione della parte variabile della Tariffa prevista nell'Allegato 1 al presente Regolamento;

b) nei comuni nei quali per il calcolo della parte variabile della tariffa si utilizzano sistemi di misurazione del rifiuto organico e del verde porta a porta l'agevolazione Tariffaria precedentemente prevista è sostituita dal risparmio conseguibile a seguito della minor esposizione del rifiuto *“umido/organico”* e dalla rinuncia al servizio *“verde e ramaglie porta a porta”*

2. All'utenza non domestica che effettua il compostaggio di comunità della frazione organica dei propri rifiuti urbani nel rispetto del decreto ministeriale 29 dicembre 2016, n. 266, si applica:

a) nei comuni nei quali per il calcolo della parte variabile della tariffa non si utilizzano sistemi di misurazione del rifiuto organico e vi è la rinuncia al servizio *“verde e ramaglie porta a porta”* si applica la riduzione della parte variabile della Tariffa prevista nell'Allegato 1 al presente Regolamento;

b) nei comuni nei quali per il calcolo della parte variabile della tariffa si utilizzano sistemi di misurazione del rifiuto organico e del verde porta a porta l'agevolazione Tariffaria precedentemente prevista è sostituita dal risparmio conseguibile a seguito della minor esposizione del rifiuto *“umido/organico”* e dalla rinuncia al servizio *“verde e ramaglie porta a porta”*

3. Il Gestore, su segnalazione del Comune, qualora sia stato riscontrato che la pratica del compostaggio di comunità non è effettuata secondo quanto indicato dal Regolamento sull'organizzazione dell'attività di compostaggio, adottato dall'organismo collettivo di gestione di cui al decreto 29 dicembre 2016, n. 266, dispone la revoca immediata dell'agevolazione applicata.

4. La riduzione è riconosciuta agli utenti che conferiscono alle apparecchiature comuni su richiesta presentata al Gestore da parte del responsabile delle stesse, individuato ai sensi del decreto 29 dicembre 2016, n. 266, e tenuto a compilare un'istanza secondo un modello di dichiarazione sostitutiva di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 nella quale il responsabile indica i nominativi dei conferenti.

#### **Articolo 20 - Riduzioni per abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo**

1. Per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, che nel corso dell'anno solare siano occupate o condotte per un periodo inferiore a 183 giorni/anno anche non consecutivi è applicata la riduzione della tariffa prevista nell'Allegato 1 al presente Regolamento. Tale uso deve essere specificato nella comunicazione di apertura o di variazione, di cui al successivo articolo 39, indicando la dimora abituale e dichiarando di non voler cedere l'alloggio in locazione o comodato e di comunicare l'eventuale variazione d'uso.

2. La richiesta della riduzione è da rinnovare annualmente.

#### **Articolo 21 - Riduzioni per locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente**

1. Per i locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non

continuativo, anche ricorrente, per un periodo non superiore a quanto riportato nell'Allegato 1 al presente Regolamento, risultante da licenza/autorizzazione per l'esercizio dell'attività rilasciata dagli organi competenti o da adeguata documentazione è applicata la riduzione della tariffa prevista nell'Allegato 1 al presente Regolamento. Tale uso deve essere specificato nella comunicazione di apertura o di variazione, di cui al successivo articolo 39.

2. Per le utenze la cui attività stagionale o non continuativa non risulti da apposita licenza/autorizzazione, la richiesta di riduzione è da rinnovare annualmente

#### **Articolo 22 - Riduzioni per le utenze domestiche residenti che lasciano la loro abitazione vuota**

1. Per le utenze domestiche residenti che lasciano la loro abitazione vuota per il verificarsi di una delle condizioni previste dal comma 9 dell'articolo 8 del presente Regolamento si applica la riduzione tariffaria riportata nell'Allegato 1 al presente Regolamento.
2. Presupposto necessario per il riconoscimento dell'agevolazione è che l'abitazione non sia data in locazione o in comodato.
3. La richiesta della riduzione è da rinnovare annualmente.

#### **Articolo 23 - Conferimento di rifiuti presso i Centri di raccolta**

1. Con l'introduzione della Tariffa corrispettiva i Centri di raccolta (Comunali o Intercomunali) ricevono i rifiuti conferiti dalle utenze domestiche e non domestiche che hanno aderito al servizio pubblico di raccolta.
2. Gli utenti accedono a tali strutture con il documento comprovante la loro utenza (fattura su cui è riportato il codice utente) e possono conferire i rifiuti previsti dal regolamento di funzionamento del Centro Comunale o Intercomunale.
3. Eventuali agevolazioni sono contenute nell'Allegato 1

#### **Articolo 24 - Conferimento di rifiuti presso i Centri di preparazione per il riutilizzo**

1. Con l'introduzione della Tariffa corrispettiva i Centri di preparazione al riutilizzo (Comunali o Intercomunali) ricevono gratuitamente i rifiuti urbani conferiti dalle utenze domestiche e non domestiche che hanno aderito al servizio pubblico di raccolta.
2. Gli utenti accedono a tali strutture con il documento comprovante la loro utenza (fattura su cui è riportato il codice utente) e possono conferire i rifiuti previsti dal regolamento di funzionamento del Centro Comunale o Intercomunale.
3. Eventuali agevolazioni sono contenute nell'Allegato 1 al presente Regolamento.

#### **Articolo 25 - Conferimento presso i Centri del riuso**

1. Con l'introduzione della Tariffa corrispettiva i Centri del riuso (Comunali o Intercomunali)

ricevono gratuitamente i beni conferiti dalle utenze domestiche e non domestiche che hanno aderito al servizio pubblico di raccolta.

2. Gli utenti accedono a tali strutture con il documento comprovante la loro utenza (fattura su cui è riportato il codice utente) e possono conferire i beni previsti dal regolamento di funzionamento del Centro Comunale o Intercomunale.

3. Eventuali agevolazioni sono contenute nell'Allegato 1 al presente Regolamento.

#### **Articolo 26 - Riduzioni per punti vendita certificati**

1. È riconosciuta la riduzione della Tariffa, nelle forme indicate nell'Allegato 1 al presente Regolamento, per l'utenza non domestica aderente al servizio pubblico di raccolta, che attui azioni finalizzate alla prevenzione nella produzione di rifiuti urbani quali la vendita di prodotti sfusi o alla spina e l'utilizzo di imballaggi facilmente riciclabili ed abbia ottenuto formale certificazione del punto vendita sotto il profilo ambientale.

2. La riduzione di cui al comma 1, commisurata al quantitativo di rifiuti urbani non prodotti ovvero alle modalità di attuazione delle azioni di prevenzione nella produzione dei rifiuti urbani, è rilasciata a seguito di apposita convenzione da sottoscrivere con il Gestore.

#### **Articolo 27 - Riduzioni per la donazione delle eccedenze alimentari**

1. È riconosciuta una riduzione della Tariffa all'utenza non domestica aderente al servizio pubblico di raccolta, che in via continuativa devolve ai soggetti donatori di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 2 della legge 19 agosto 2016, n. 166 (*Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi*) le eccedenze alimentari idonee al consumo umano disciplinate dalla medesima legge ai fini della redistribuzione a soggetti bisognosi.

2. È riconosciuta una riduzione della Tariffa all'utenza non domestica aderente al servizio pubblico di raccolta, che in via continuativa devolve le proprie eccedenze alimentari non idonee al consumo umano di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166 per alimentazione animale qualora idonee a tal fine.

3. Il riconoscimento delle riduzioni di cui ai commi 1 e 2 è subordinato alla presentazione, entro il 31 marzo dell'anno successivo, di un dettagliato elenco delle quantità di prodotti devoluti nell'anno precedente, allegando apposita documentazione.

4. Le riduzioni di cui ai commi 1 e 2 commisurate al quantitativo di prodotti devoluti, è determinata con le modalità previste nell'Allegato 1 al presente Regolamento.

#### **Articolo 28 - Riduzioni per la donazione di prodotti non alimentari**

1. È riconosciuta una riduzione della Tariffa all'utenza non domestica aderente al servizio pubblico di raccolta, che in via continuativa devolve ai soggetti donatori di cui di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 2 della legge 19 agosto 2016, n. 166, ai fini della redistribuzione a soggetti bisognosi, prodotti non alimentari di cui alle lettere d), e) del comma 1 dell'art. 16 della legge 19

agosto 2016, n. 166 derivanti dalla propria attività nel rispetto delle disposizioni previste nel medesimo articolo.

2. Il riconoscimento delle riduzioni di cui al comma 1 è subordinato alla presentazione, entro il 31 marzo dell'anno successivo, di un dettagliato elenco delle quantità di prodotti devoluti nell'anno precedente.

3. La riduzione di cui al comma 1 commisurata al quantitativo di prodotti devoluti è determinata con le modalità previste nell'Allegato 1 al presente Regolamento.

#### **Articolo 29 - Riduzioni per la donazione dei farmaci idonei all'utilizzo**

1. È riconosciuta una riduzione della Tariffa ai soggetti che hanno aderito al servizio pubblico di raccolta, di cui alla lettera g-ter) del comma 1 dell'art. 2 della legge 19 agosto 2016, n. 166 che partecipino a progetti di recupero dei medicinali e degli articoli di medicazione, di cui rispettivamente alle lettere g-bis) e g-quater) del comma 1 dell' art. 2 della medesima legge, nel rispetto di quanto stabilito all'art. 157 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 (Attuazione della direttiva 2001/83/CE – e successive direttive di modifica – relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE).

2. Il riconoscimento della riduzione di cui al comma 1 è subordinato alla presentazione, entro il 31 marzo dell'anno successivo, di un dettagliato elenco delle quantità di prodotti devoluti nell'anno precedente;

3. La riduzione di cui al comma 1, commisurata al quantitativo di prodotti devoluti, è determinata con le modalità previste nell'Allegato 1 al presente Regolamento.

#### **Articolo 30 - Riduzioni per l'utenza non domestica che attua il vuoto a rendere**

1. È riconosciuta una riduzione della Tariffa all'utenza non domestica aderente al servizio pubblico di raccolta che applica il sistema del vuoto a rendere.

2. Il riconoscimento della riduzione di cui al comma 1 è subordinato alla presentazione, entro il 31 marzo dell'anno successivo, di un dettagliato elenco delle tipologie e delle quantità di imballaggi avviati a riutilizzo nell'anno precedente, allegando copia di apposita documentazione che attesti l'effettiva cessione al proprio fornitore delle tipologie e delle quantità dichiarate.

3. La riduzione di cui al comma 1, commisurata al quantitativo in peso di imballaggi resi, è determinata con le modalità previste nell'Allegato 1 al presente Regolamento.

#### **Articolo 31 - Riduzioni per l'utenza non domestica che promuovono il doggy-bag/family bag nella ristorazione commerciale**

1. All'utenza non domestica della ristorazione commerciale aderente al servizio pubblico di raccolta, che promuove presso i propri esercizi la diffusione del doggy bag/family bag per l'asporto del cibo avanzato da parte dei clienti ed abbia ottenuto formale riconoscimento della pratica nell'ambito di accordi istituzionali finalizzati alla riduzione dei rifiuti e degli sprechi alimentari, il

Gestore fornisce annualmente i contenitori per agevolare l'asporto del cibo da parte dei clienti.

2. La tipologia e il numero dei contenitori da fornire gratuitamente all'utenza non domestica sono definiti nel provvedimento annuale di approvazione delle tariffe.

#### **Articolo 32 - Riduzioni per l'utenza domestica in particolari situazioni di disagio sanitario**

1. Per l'utenza domestica in cui le particolari situazioni di disagio sanitario, debitamente documentato, comportino una anomala produzione di rifiuto soggetto a Tariffa è prevista la non assoggettabilità di tali rifiuti alla Tariffa parte variabile

2. La riduzione di cui al comma 1 è riconosciuta su richiesta dell'utente con le modalità richiamate nell'Appendice A al presente Regolamento.

#### **Articolo 33 - Riduzioni per particolari tipologie di utenza non domestica**

1. Per l'utenza non domestica che ha aderito al servizio pubblico di raccolta, in cui coesistano operazioni di diversa natura (quali, a titolo esemplificativo, i transiti, carico/scarico, deposito ecc.) per cui risulti difficile la determinazione della superficie assoggettabile a Tariffa, è previsto l'abbattimento della superficie pari ad un terzo (1/3) dell'intera area in oggetto.

2. La riduzione di cui al comma 1 è riconosciuta su richiesta dell'utente.

#### **Articolo 34 - Riduzioni per nuclei familiari con bambini (pannolini)**

1. Per l'utenza domestica nel cui stato famiglia del nucleo familiare figurano componenti di età inferiore a 36 (trentasei) mesi, che danno luogo alla produzione di rifiuti costituiti da pannolini pediatrici "usa e getta" è prevista la non assoggettabilità di tali rifiuti alla Tariffa parte variabile.

2. La riduzione di cui al comma 1 è riconosciuta su richiesta dell'utente con le modalità richiamate nell'Appendice A al presente Regolamento.

#### **Articolo 35- Riduzioni per manifestazioni ed eventi**

1. E' possibile riconoscere una riduzione della Tariffa alle manifestazioni ed eventi temporanei di tipo ricreativo, culturale o di animazione sociale, che adottano buone pratiche finalizzate alla riduzione ed alla corretta raccolta differenziata dei rifiuti ed abbiano ottenuto formale riconoscimento delle buone pratiche adottate nell'ambito di iniziative/progetti istituzionali finalizzati alla promozione degli eventi sostenibili (ECOFESTE).

2. La riduzione di cui al comma 1 è riconosciuta, su richiesta dell'utente, secondo le modalità di cui all'Allegato 5.

#### **Articolo 36- Riduzioni per avvio autonomo a recupero**

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, [in attuazione di quanto disposto dagli artt. 198, comma 2-bis e 238, comma 10, D.Lvo 152/2006, come modificato dal D.Lvo 116/2020] previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Alle utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero dei rifiuti urbani prodotti, è riconosciuta la riduzione della parte variabile della tariffa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione prevista dalla normativa vigente.
3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.
4. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta prevista dall'art. 39 del presente Regolamento, il Gestore provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tariffazione.

#### **Articolo 37- Riduzioni "COVID-19"**

Rispetto all'applicazione di eventuali riduzioni connesse ad eventi pandemici (cd. COVID 19), il Gestore, su indicazione deliberata dall'Organo Esecutivo dall'Amministrazione Comunale, può applicare, nelle forme e nei tempi eventualmente indicati anche dall'Agenzia Atersir ovvero da Deliberazioni ARERA, degli sconti dedicati alle categorie d'utenza

#### **Articolo 38 - Aspetti comuni per l'applicazione delle riduzioni**

1. Le riduzioni di cui agli articoli precedenti si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate e cessano di operare alla data in cui vengono meno le condizioni di fruizione.
2. Salvo quanto diversamente disciplinato nei singoli articoli del presente Titolo, l'utente è tenuto a comunicare il venir meno delle condizioni che danno diritto alle riduzioni. Tale comunicazione deve essere presentata al Gestore entro e non oltre 30 giorni dalla data in cui sono venute meno le condizioni per l'attribuzione delle riduzioni in difetto il Gestore provvede al recupero della Tariffa con applicazione della sanzione di cui all'art. 45 per omessa comunicazione di variazione.
3. Per le riduzioni ed esenzioni a favore di utenze domestiche e/o non domestiche per finalità sociali, equitative, di sostegno allo sviluppo del territorio e per altre ragioni di rilevante interesse pubblico che non siano direttamente collegate alla minore produzione dei rifiuti ovvero al riutilizzo dei beni, la relativa copertura deve essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa ed assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.
4. Le riduzioni di cui al presente titolo non possono, cumulativamente, essere superiori al 20% della parte fissa, con esclusione della riduzione di cui all'articolo 17, e del 100% della parte variabile della Tariffa medesima.

5. Le riduzioni di cui agli articoli 18 e 19 sono alternative.
6. La riduzione di cui all'articolo 16 non è cumulabile con le altre riduzioni
7. le riduzioni di cui al comma 3 del presente articolo non sono soggette ai limiti di cui al comma 4.

## TITOLO III – COMUNICAZIONE, CONTROLLO, RISCOSSIONE, SANZIONI

---

### Articolo 39 - Comunicazione

1. L'utente, di cui all'art. 8, ha l'obbligo di comunicare al Gestore l'inizio o la cessazione dell'occupazione o detenzione di locali ed aree entro 30 giorni successivi al loro verificarsi e di ottemperare agli adempimenti previsti. Detta comunicazione deve avvenire mediante la compilazione di appositi modelli messi a disposizione dal Gestore. In caso di omessa presentazione della comunicazione entro il termine si applica la sanzione prevista all'art. 45 del presente Regolamento.

2. Nella comunicazione di attivazione dell'utenza devono essere obbligatoriamente indicati il numero di componenti residenti e dimoranti stabilmente, i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile, il numero dell'interno, il numero telefonico e, ove esistente, l'indirizzo mail per le utenze domestiche il numero di componenti diversi dai residenti e dimoranti stabilmente e per le utenze non domestiche l'indirizzo PEC. Alla comunicazione di attivazione deve essere allegata almeno la seguente comunicazione: a) per le utenze domestiche la planimetria quotata dei locali soggetti a tariffa; b) per le utenze non domestiche: planimetria operativa dei locali e delle aree soggette a tariffa e visura CCIAA.

3. Le comunicazioni devono essere sottoscritte con firma leggibile e presentate da uno dei coobbligati, dal rappresentante legale o da loro incaricati muniti di apposita delega, ovvero secondo gli strumenti digitali che il Gestore metterà a disposizione dell'Utenza. Della presentazione è rilasciata apposita ricevuta. In caso di spedizione, la comunicazione si considera presentata nel giorno d'arrivo agli uffici del Gestore o, se inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata, nel giorno indicato nel rapporto di ricevimento.

4. La comunicazione ha effetto anche per gli anni successivi se le condizioni di assoggettamento a Tariffa rimangono invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a presentare nuova comunicazione di variazione nei termini e secondo le modalità di cui ai precedenti commi, fatto salvo il caso in cui, per i soggetti residenti nel Comune, la variazione riguardi soltanto il numero degli stessi. Se la comunicazione di cessazione o variazione è presentata oltre al termine di cui al comma 1, i relativi effetti decorrono dalla data di presentazione.

5. Gli eredi solidalmente obbligati che continuano ad occupare o condurre i locali già assoggettati a Tariffa hanno l'obbligo di comunicare il nominativo del nuovo intestatario dell'utenza e gli eventuali elementi che determinano l'applicazione della Tariffa.

6. In presenza di utenza domestica e utenza non domestica con servizi condominiali è fatto obbligo all'amministratore condominiale di presentare al Gestore, nei termini di cui al comma 1, l'elenco degli occupanti o conduttori/proprietari delle utenze facenti parte del condominio e le eventuali successive variazioni.

7. L'ufficio anagrafe comunale, all'atto del perfezionamento delle pratiche di iscrizione anagrafica o di variazione di residenza, informa i cittadini della necessità di effettuare congiuntamente la comunicazione ai fini della gestione della Tariffa.

8. In presenza di più nuclei familiari presso la stessa utenza colui che intende provvedere al



pagamento della Tariffa deve darne esplicita comunicazione.

#### **Articolo 40 – Comunicazione per l'uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta**

1. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui all'articolo 36 comma 1 del presente Regolamento e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva al Gestore via PEC, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021 la comunicazione dovrà essere presentata entro il 31 maggio, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2022.

2. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione, redatta secondo quanto disposto dall'art. 14 della legge RER n. 11 del 29 dicembre 2020, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività. Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della Tari.

3. La mancata presentazione della comunicazione di cui al comma 2, entro il termine del 31 maggio per il solo anno 2021, o entro il termine del 30 giugno a decorrere dal 2022, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.

4. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo, al Gestore, che riprende il servizio qualora ciò non comporti un disequilibrio sull'organizzazione del servizio con riferimento alle modalità e ai tempi di svolgimento dello stesso.

5. Entro il 28 febbraio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Gestore i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente dando specifica evidenza a quelli avviati a riciclo. I quantitativi dei rifiuti urbani avviati a recupero devono essere desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti a cui deve essere allegata apposita attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero. Il Gestore è tenuto a rendicontare tali informazioni alla Regione e ad ATERSIR entro il 30 aprile di ciascun anno.

6. Il Gestore ha la facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte.

#### **Articolo 41 - Controllo**

1. Il Gestore, eventualmente in collaborazione con il Comune, provvede a svolgere le attività necessarie ad individuare tutti i soggetti obbligati a pagare la Tariffa e al controllo dei dati dichiarati in comunicazione nonché nelle dichiarazioni finalizzate all'ottenimento delle riduzioni di cui al Titolo II

2. Il Gestore designa un responsabile incaricato al quale spettano i compiti e i poteri di gestione

della Tariffa rifiuti corrispettiva, nonché il ruolo di referente verso ATERSIR, il Comune e l'utenza. Il Gestore indica in fattura, coerentemente con quanto previsto nella Carta dei Servizi, i canali di contatto attraverso i quali l'utente del servizio rifiuti può promuovere istanze, reclami e azioni legali.

3. Il Gestore del servizio esercita l'attività di controllo necessaria per la corretta applicazione della Tariffa.

4. Il Gestore a tale scopo può:

a) richiedere l'esibizione dei contratti di locazione, affitto e scritture private atte ad accertare le date di utilizzo del servizio;

b) richiedere notizie relative ai presupposti di applicazione Tariffaria, non solo agli occupanti o ai detentori, ma anche ai proprietari dei locali ed aree;

c) invitare i predetti soggetti a comparire di persona per fornire prove, delucidazioni e chiarimenti;

d) utilizzare tecnici o soggetti incaricati dal Gestore;

e) accedere ai locali ed aree assoggettabili a Tariffa mediante personale debitamente autorizzato previo accordo con l'utente.

5. In caso di mancata collaborazione dell'utenza o di altro impedimento alla diretta rilevazione, il Gestore del servizio può fare ricorso alle presunzioni semplici a norma dell'art. 2729 del codice civile.

6. Dell'esito delle verifiche effettuate viene data comunicazione agli interessati, che s'intende accettata qualora entro 30 giorni dal ricevimento non pervengano rilievi. Nel caso in cui l'utente riscontrasse elementi di discordanza può, nello stesso termine, fornire le precisazioni del caso che, se riconosciute fondate, comportano l'annullamento o la rettifica della comunicazione inviata. Il Gestore, decorso il termine assegnato, provvede ad emettere nei confronti dei soggetti che non si sono presentati o non hanno dato riscontro, la relativa fattura sulla base degli elementi indicati nella comunicazione stessa.

7. In caso di infedele dichiarazione riscontrata a seguito delle attività di controllo si applica la sanzione prevista all'art. 45.

#### **Articolo 42 - Modalità di versamento e sollecito di pagamento**

1. Il pagamento della fattura deve essere effettuato entro i termini indicati nella medesima presso gli uffici postali o gli sportelli bancari ovvero mediante domiciliazione bancaria o postale o altre modalità di pagamento indicate dal Gestore.

2. Le fatture: **a) cartacee**, sono spedite al domicilio del titolare dell'utenza o ad altro recapito indicato dallo stesso, tramite il servizio postale o agenzie di recapito autorizzate, come corrispondenza ordinaria. In alternativa, le fatture possono essere spedite su richiesta tramite posta elettronica ordinaria nel caso di utenza domestica. Le fatture sono disponibili anche all'interno dello sportello online del sito del Gestore ove attivato; **b) elettroniche**, sono emesse tramite il Sistema di Interscambio.

3. Il Gestore può concedere rateizzazioni nei versamenti secondo le disposizioni previste dalla

legge 160/2019 e dalla Carta dei Servizi. Il pagamento rateizzato avviene con la maggiorazione di interessi pari al tasso legale maggiorato del 2%.

4. In caso di omesso o parziale pagamento, il Gestore, trascorsi inutilmente 30 giorni solari dalla data di scadenza riportata in fattura inviata all'utente, notifica apposito sollecito di pagamento in cui indica un nuovo termine entro cui provvedere all'adempimento e le modalità di comunicazione dell'avvenuto pagamento. Trascorso inutilmente il termine indicato nel sollecito, il Gestore invia all'utente apposito avviso di accertamento esecutivo avente valore di intimazione ad adempiere al pagamento e di titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure di riscossione cautelari ed esecutive, in cui indica il termine ultimo entro cui provvedere all'adempimento e le modalità di comunicazione del pagamento, mediante raccomandata A/R o posta elettronica certificata. Il Gestore per le utenze non domestiche procederà al recupero del credito anche tramite esazione domiciliare. Trascorso il termine indicato nell'avviso di accertamento esecutivo, il Gestore procede al recupero del credito nei modi di legge. Su tutte le somme di qualunque natura, escluse le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, si applicano, 30 giorni dopo l'intervenuta esecutività dell'atto di accertamento e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale maggiorato di due punti percentuali. I costi di elaborazione e di notifica dell'accertamento esecutivo e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono poste a carico del debitore e sono di seguito determinati: a) una quota denominata "oneri di riscossione", pari a quanto disposto dalla lettera a), comma 803 della legge 160/2019; b) una quota denominata "spese di notifica ed esecutive" pari a quanto disposto dalla lettera b), comma 803 della legge 160/2019.

5. Scaduto inutilmente il termine indicato nell'avviso di accertamento esecutivo, di cui al comma 4, il Gestore notifica atto di contestazione della violazione per omesso o parziale versamento della Tariffa prevista all'art. 45.

6. La fattura non viene emessa per importi eguali o inferiori a 4,00 (quattro/00) euro al netto di IVA e Addizionale Provinciale.

7. L'avviso di accertamento esecutivo non acquisisce efficacia di titolo esecutivo se emesso per somme inferiori a 10 euro. Il limite si riferisce all'intero debito dovuto, anche derivante da più annualità. Il debito rimane comunque a carico dell'utente moroso e potrà essere oggetto di recupero con la successiva notifica di accertamenti esecutivi che superano cumulativamente l'importo di cui al primo periodo

#### **Articolo 43 - Riscossione**

1. Il Consiglio Locale di ATERSIR e il Comune, sentito il Gestore, con la delibera di approvazione delle tariffe, determinano le scadenze per la fatturazione della Tariffa, prevedendo di norma almeno due emissioni con cadenza semestrale e una a saldo nei primi mesi dell'anno seguente. La fattura di addebito della tariffa di cui agli articoli 10 e 11 del presente Regolamento può essere emessa dal Gestore in un'unica soluzione. Il termine di scadenza deve essere fissato in conformità a quanto previsto nella Carta del servizio.

2. Le modifiche che comportino variazioni della Tariffa in corso d'anno nonché le riduzioni da applicarsi in corso d'anno potranno essere conteggiate nella bollettazione successiva mediante conguaglio compensativo e comunque entro la prima fatturazione a saldo di cui al comma 1.

#### **Articolo 44 - Rimborsi**

1. Nei casi di errore, di duplicazione ovvero di eccedenza dell'importo iscritto in fattura rispetto a quanto dovuto, il Gestore, dopo averne accertato il diritto, dispone la nota di accredito o il rimborso entro 90 giorni dalla ricezione dell'istanza dell'utente, ovvero nella fattura successiva in caso di procedimenti effettuati d'ufficio secondo quanto disposto dalla Carta del Servizio.
2. Nel caso di utenza domestica occupata da persone residenti nel Comune, il Gestore provvede d'ufficio agli eventuali rimborsi dovuti nei confronti degli utenti a seguito di cessazione o di variazione del numero dei componenti mediante conguaglio, se possibile, da effettuarsi nella fattura di successiva emissione ovvero mediante emissione di ordinativo di pagamento per il rimborso spettante da inoltrare presso il nuovo recapito dell'utente.
3. L'utente, in ogni caso, può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro cinque anni dal pagamento, mediante richiesta motivata, allegando copia della ricevuta di pagamento.
4. Sulle somme rimborsate sono dovuti gli interessi legali dal momento dell'indebito pagamento ovvero, nel caso di errore non addebitabile al Gestore, a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla richiesta di rimborso.

#### **Articolo 45 - Sanzioni**

1. Ai sensi dell'art. 9-bis della legge regionale 5 ottobre 2015, n. 16, l'accertamento e la contestazione delle violazioni del presente Regolamento è effettuata dal Comune anche tramite il Gestore nel rispetto dei termini prescrizionali. Compete al Comune l'irrogazione della sanzione.
2. Le violazioni al presente Regolamento sono punite con sanzioni amministrative pecuniarie in ogni caso comprese tra un minimo di € 50,00 ed un massimo di € 500,00, articolate come dalla tabella seguente. L'importo del pagamento in misura ridotta, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione indicato, è stabilito ai sensi dell'art. 16, comma 2 legge 24 novembre 1981, n. 689 (*Modifica al sistema penale*), in deroga alla disposizione di cui al comma 1 del medesimo articolo:

VIOLAZIONE		SANZIONE		
		MINIMA	MASSIMA	PAGAMENTO IN FORMA RIDOTTA
1	Omesso o parziale versamento della Tariffa (art. 41, comma 5)	€ 50,00	€ 500,00	30% degli importi non versati o parzialmente versati
2	Infedele dichiarazione riscontrata a seguito delle attività di controllo (art. 41, comma 7)	€ 50,00	€ 500,00	50% degli importi non versati
3	Mancato ritiro dei contenitori o delle dotazioni standard entro i termini previsti (art. 8, comma 5)	€ 50,00	€ 500,00	€ 100,00
4	Mancata comunicazione del venimento delle condizioni di riduzione (art. 38, comma 2)	€ 50,00	€ 500,00	€ 100,00
5	Omessa comunicazione di inizio dell'occupazione o detenzione di locali ed aree, incluso il numero di componenti diverso dai residenti, entro i termini (art. 39, commi 1 e 2)	€ 50,00	€ 500,00	100% degli importi non versati
6	Omessa comunicazione di cessazione dell'occupazione o detenzione di locali ed aree, entro i termini (art. 39, comma 1)	€ 50,00	€ 500,00	€ 100,00

3. Le entrate derivanti dalle sanzioni contribuiscono alla copertura dei costi del servizio.

4. Le suindicate sanzioni non si applicano in riferimento alle informazioni che il Gestore acquisisce periodicamente dall'ufficio anagrafe comunale in applicazione dell'art. 13, concernenti le modifiche nella composizione di nuclei familiari della popolazione residente, per le quali non sussiste l'obbligo di denuncia.

5. Al fine di disincentivare l'abbandono e il "turismo dei rifiuti", nel caso di utenza domestica con residenza attiva, in assenza di svuotamenti del rifiuto urbano misurato, si applicano, oltre alla parte fissa, anche gli svuotamenti minimi obbligatori maggiorati del 50% fatto salvo la possibilità di prova contraria da parte dell'utente.

#### **Articolo 46 - Contenzioso ed autotutela**

1. La giurisdizione in ordine alla Tariffa corrispettiva è determinata in base alla legge.

2. Il Gestore può, in qualsiasi momento, d'ufficio o su segnalazione del soggetto interessato, con apposita determinazione motivata, annullare ovvero revisionare totalmente o parzialmente le

precedenti determinazioni in ordine all'obbligo del pagamento della Tariffa e, avendone riconosciuto l'erroneità manifesta, procedere alle dovute rettifiche.

## TITOLO IV – NORME TRANSITORIE E FINALI

---

### **Articolo 47 - Norme di rinvio e clausola di salvaguardia**

1. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

### **Articolo 48 - Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore a decorrere dal 01/01/2021. I Regolamenti previgenti per l'applicazione della tariffa conservano la propria efficacia nei rapporti sorti o che insorgeranno in merito al servizio di competenza svolto fino alle ore 23.30 del 31 dicembre 2020

### **ALLEGATI**

Allegato 1: Riduzioni della Tariffa

Allegato 2: Classificazione delle utenze non domestiche

Allegato 3: Deposito cauzionale

Allegato 4: Modello di dichiarazione sostitutiva per il compostaggio domestico

Allegato 5: Disciplina per l'ottenimento del marchio ECOFESTE

## **Allegato 1 Riduzioni della Tariffa - Comune di Codigoro -**

**Articolo 15 Riduzioni per avvio autonomo al riciclo:** viene riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa pari a **40** (quaranta/00) **euro per tonnellata** di rifiuto avviata a riciclo. La riduzione è concessa fino al totale abbattimento della tariffa variabile.

**Articolo 18 Riduzioni per il compostaggio individuale:** alle **utenze domestiche** viene riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa pari al 25% (venticinque per cento); alle **attività agrituristiche** viene riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa pari al 20% (venti per cento). Alle utenze incluse nelle **zone a compostaggio obbligatorio** viene riconosciuta una ulteriore riduzione della parte fissa pari al 15% (quindici per cento).

**Articolo 19 Riduzioni per il compostaggio di comunità:** alle **utenze domestiche** viene riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa pari al 25% (venticinque per cento); alle **attività agrituristiche** viene riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa pari al 20% (venti per cento). Alle utenze incluse nelle **zone a compostaggio obbligatorio** viene riconosciuta una ulteriore riduzione della **parte fissa** pari al 15% (quindici per cento).

**Articolo 20 Riduzioni per abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo:** viene riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa pari al 65% (sessantacinque per cento) e si considera un numero di occupanti pari a 2. Il presupposto necessario per il riconoscimento della riduzione è che l'abitazione non sia data in locazione o in comodato. La richiesta della riduzione è da rinnovare annualmente.

**Articolo 21 Riduzioni per locali, diversi dalle abitazioni, e aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente:** viene riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa pari al 65% (sessantacinque per cento) per un uso stagionale o non continuativo ma ricorrente non superiore a 183 giorni/anno. Per le utenze la cui attività stagionale e periodica non risulta da apposita licenza/autorizzazione la richiesta della riduzione è da rinnovare annualmente.

**Articolo 22 Riduzioni per le utenze domestiche residenti che lasciano la loro abitazione vuota:** il numero degli **occupanti** viene fissato in **una unità** e viene riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa pari al **65%** (sessantacinque per cento). Presupposto necessario per il riconoscimento della riduzione è che l'abitazione non sia data in locazione o in comodato.

**Articolo 26 Riduzioni per i punti vendita certificati:** viene riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa pari al 5% (cinque per cento)

**Articolo 27 Riduzioni per la donazione delle eccedenze alimentari:** viene riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa quantificato in **euro 20** (venti/00) **a tonnellata** per un importo comunque non eccedente la quota variabile della tariffa.

**Articolo 28 Riduzioni per la donazione di prodotti non alimentari:** viene riconosciuta una riduzione della **parte variabile** della tariffa quantificato in **euro 20** (venti/00) **a tonnellata** per un importo comunque non eccedente la quota variabile della tariffa.

**Articolo 29 Riduzioni per la donazione di farmaci idonei all'uso:** viene riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa fino ad un massimo del 15% (quindici per cento)

**Articolo 30 Riduzioni per le utenze che attua il vuoto a rendere:** viene riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa quantificato in **euro 10** (dieci/00) **per ogni tonnellata di imballaggi**



**resi**, per un importo comunque non eccedente la quota variabile della tariffa.

## Allegato 2

### Classificazione delle utenze non domestiche

1	musei, biblioteche, associazioni, luoghi di culto
2	cinematografi, teatri e sale spettacolo
3	autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	campeggi distributori carburanti, impianti sportivi
5	aree scoperte operative
6	esposizioni, autosaloni
7	alberghi con ristorante
8	alberghi senza ristorante
9	case protette e di riposo, caserme con convitto, comunità residenziali
10	ospedali, residenze sanitarie, cliniche
11	uffici, agenzie, studi professionali, ambulatorio, poliambulatorio
12	banche ed istituti di credito
13	negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
14	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	occupazione temporanea vendita beni durevoli
17	attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	attività industriali con capannoni di produzione
21	attività artigianali di produzione beni specifici
22	ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	mense
24	bar, caffè, pasticceria, gelateria
25	supermercati pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	plurilicenze alimentari e/o miste
27	ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizzeria al taglio e da asporto, piadineria
28	ipermercati di generi misti
29	occupazione temporanea vendita generi alimentari
30	discoteche, night club, sale giochi
31	circoli ricreativi
32	scuole private e pubbliche non statali, municipio
33	comunità non residenziali, caserme senza convitto
34	autorimesse
35	supermercati

## Allegato 3: Deposito cauzionale

---

1.) Il Gestore può richiedere il versamento di un DEPOSITO CAUZIONALE, a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dal servizio garantito all'utenza, quale la restituzione integra dei contenitori presi in consegna per la raccolta dei rifiuti e il regolare pagamento della Tariffa, che sarà restituito, maggiorato degli interessi legali ovvero secondo quanto sarà deliberato da ARERA, entro trenta giorni dalla cessazione del contratto, in caso di assenza di insolvenze, come di seguito:

per l'UTENZA DOMESTICA, il DEPOSITO CAUZIONALE è pari all'80% (ottantapercento), arrotondato ai cinque euro, della parte variabile (media) della Tariffa applicata per categoria o macro categoria di utenza, secondo la tabella seguente:

categoria DPR 158/1999	valore medio della QV di CLARA SpA (euro/anno)	importo deposito cauzionale (euro)
1 componente	67,00	<b>55,00</b>
2 componenti	114,00	<b>90,00</b>
3 componenti	140,00	<b>110,00</b>
4 componenti	173,00	<b>140,00</b>
5 componenti	213,00	<b>170,00</b>
6 o più componenti	250,00	<b>200,00</b>

Per le UD non residenti si applica un DEPOSITO CAUZIONALE uguale a quello della categoria 2 componenti.

La categoria di utenza applicata è quella presente nella banca dati di CLARA SpA al momento dell'applicazione del DEPOSITO CAUZIONALE. Le modifiche della categoria o macro categoria avvenute dopo la data di applicazione del DEPOSITO CAUZIONALE non producono conguaglio della somma versata.

per l'UTENZA NON DOMESTICA, il DEPOSITO CAUZIONALE è pari al costo della media litri per macro categoria relativa al rifiuto NR, arrotondato ai cinque euro, secondo la tabella seguente:

categoria	litri medi annui di NR	euro/litro per NR	importo deposito cauzionale (euro)
distributori carburante, impianti sportivi - esposizioni, autosaloni, autorimesse, magazzini	1.500	0,0772	<b>115,00</b>
musei, associazioni - edicola, farmacia, tabaccaio	750	0,0772	<b>60,00</b>
uffici, studi professionali, ambulatorio-banche, istituti di credito - negozi di beni durevoli	1.000	0,0772	<b>80,00</b>

categoria	litri medi annui di NR	euro/litro per NR	importo deposito cauzionale (euro)
carrozzeria, autofficina, elettrauto - attività industriali - attività artigianali produzione beni	5.000	0,0772	<b>385,00</b>
albergo con ristorante albergo senza ristorante casa protetta, comunità residenziale ristorante, trattoria, pizzeria, mensa, osteria plurilicenze alimentari	4.600	0,0772	<b>360,00</b>
bar, pasticceria, gelateria botteghe alimentari, supermercato ortofrutta, pescheria, fiori e piante, rosticceria discoteca, sala giochi circoli ricreativi	6.200	0,0772	<b>480,00</b>

La categoria di utenza applicata è quella presente nella banca dati di CLARA SpA al momento dell'applicazione del DEPOSITO CAUZIONALE. Le modifiche della categoria o macro categoria avvenute dopo la data di applicazione del DEPOSITO CAUZIONALE non producono conguaglio della somma versata.

2.) Il versamento del DEPOSITO CAUZIONALE non è previsto:

- a) per gli Utenti che scelgano il pagamento diretto su Conto Corrente Bancario (SDD) o Postale; per le sole utenze non domestiche, con la parte variabile di valore superiore ad euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) il Gestore può prevedere, in alternativa all'addebito diretto, una fideiussione;
- b) per le utenze non domestiche pubbliche o di pubblico servizio di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni;
- c) per gli Utenti domestici che siano seguiti dai servizi sociali delle Amministrazioni comunali, previa comunicazione dell'elenco da parte dell'Ente Locale o delle strutture all'uopo delegate.

3.) Il Gestore, agli Utenti attivi del servizio, garantirà la riscossione del DEPOSITO CAUZIONALE suddividendolo (i) per le utenze domestiche attive alla data di applicazione del deposito in un numero massimo di sei rate, (ii) per le utenze non domestiche attive alla data di applicazione del deposito in un numero massimo di dieci rate. Per i nuovi Utenti il versamento del DEPOSITO CAUZIONALE sarà applicato, in un'unica soluzione, nella prima fattura utile.

4.) Il DEPOSITO CAUZIONALE costituisce obbligazione contrattuale ed il suo mancato versamento rappresenta caso di omesso o parziale pagamento e comporta, a carico dell'Utente, l'applicazione delle procedure di recupero come previste dal Regolamento.

**Allegato 4:**  
**Modello di dichiarazione sostitutiva**  
**per il compostaggio domestico**  
(E' possibile che il modulo telematico abbia forma diversa)

**CODICE CLIENTE** \_\_\_\_\_

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE**

(Art.46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)

**Il sottoscritto:**

Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_

Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

Località \_\_\_\_\_ Comune \_\_\_\_\_

Tel. \_\_\_\_\_ Mail \_\_\_\_\_ Pec \_\_\_\_\_

Codice fiscale \_\_\_\_\_

In qualità di:  intestatario  familiare  altro

**Dati dell'intestatario della Tariffa Servizio Gestione Rifiuti Urbani**

(non compilare se coincidono con quelli del richiedente)

Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_

Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

Località \_\_\_\_\_ Comune \_\_\_\_\_

Tel. \_\_\_\_\_ Mail \_\_\_\_\_ Pec \_\_\_\_\_

Codice fiscale \_\_\_\_\_

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazione non veritiera, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art.76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

**DICHIARA**

- di praticare il compostaggio dei rifiuti organici e degli sfalci e piccole potature del giardino.
- di accettare e autorizzare le verifiche che CLARA stessa vorrà fare. CLARA avrà il diritto di revocare l'adesione, qualora accerti la mancata corretta pratica del compostaggio.
- di aver letto ed accettato il Regolamento allegato al presente modulo

**CHIEDE** di aderire al servizio "compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani"

- con la consegna, in comodato d'uso gratuito, della **compostiera di CLARA S.p.A.** da It.....
- utilizzando una **compostiera di proprietà** da It.....
- utilizzando **altre tecniche alternative** (es. cumulo, buca/fossa ecc.)

**RINUNCIA** al compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani.

Comune \_\_\_\_\_ lì \_\_\_\_\_ firma (non autenticata) \_\_\_\_\_

Ai sensi dell'art. 38, DPR 445/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del dichiarante all'ufficio competente, via fax, mail, tramite incaricato oppure a mezzo posta. Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003 e dell'art. 13 del Regolamento EU 679/2016.



## REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE SULLA TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE CHE PRATICANO IL COMPOSTAGGIO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI URBANI

**Art. 1** – Il requisito fondamentale per poter aderire al compostaggio, è di poter disporre nella propria abitazione di un giardino, un orto, un parco o comunque un luogo che offra possibilità di utilizzo del compost prodotto.

**Art. 2** – Per aderire al compostaggio è necessario far pervenire agli Uffici Clienti CLARA il presente modulo debitamente compilato consegnandolo agli Sportelli Clienti, oppure inviandolo via fax, posta o e-mail ai recapiti riportati nello stesso.

**Art. 3** – L'utente si impegna a praticare il compostaggio nelle forme e nei modi previsti dal Regolamento del Servizio. I rifiuti recuperabili da introdurre nella compostiera sono: avanzi di cucina in genere sia crudi sia cucinati, bucce, torsoli, noccioli, verdure, carne, pesce, ossa, lische, riso, pasta, pane, biscotti, formaggi, gusci d'uovo, fondi di tè e caffè, tovagliolini, fazzoletti di carta, carta del pane e carta assorbente da cucina, pezzi di carta bagnata o unta, parti vegetali provenienti dalla manutenzione di piante da appartamento e fiori secchi, semi e granaglie, tappi di sughero; sfalci d'erba, fiori recisi, residui vegetali da pulizia dell'orto, piccole potature di alberi e siepi, cenere spenta. In alternativa o in aggiunta alla compostiera consegnata da CLARA, l'utente può utilizzare anche una compostiera di proprietà (acquistata sul mercato o costruita artigianalmente) o altre tecniche tradizionali: per esempio il cumulo, la cassa di compostaggio o l'utilizzo degli scarti organici come alimentazione per animali da cortile.

**Art. 4** – L'utente autorizza Clara spa ad effettuare, previo appuntamento telefonico, le visite necessarie alla verifica della corretta pratica del compostaggio.

**Art. 5** – L'adesione decorre a partire dal giorno di sottoscrizione del modulo di richiesta e termina il giorno di sottoscrizione del modulo di rinuncia, solo se vengono accertate le condizioni di cui agli art. 1, 3 e 4, o il giorno di chiusura dell'utenza.

**Art. 6** – Al momento della cessazione del servizio Clara, previo appuntamento telefonico, provvederà al ritiro della compostiera presso l'utenza; in assenza della compostiera, all'utente, ai sensi della art. 9 comma 6, sarà addebitato in fattura il costo del contenitore.

**Art. 7** – Alle utenze che praticano il compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani, nelle forme e nei modi previsti dal Regolamento del Servizio, si applica una riduzione della quota variabile della tariffa ai sensi dell'art. 19 comma 1 del Regolamento di applicazione della Tariffa. L'entità della riduzione è stabilita nell'Allegato 1 del Regolamento della Tariffa. La riduzione è alternativa a quella prevista dall'art. 20 e non è cumulabile con quella prevista dall'art. 17 del Regolamento TARI. La riduzione decorre dalla data dell'adesione e sarà corrisposta solo se saranno rispettate le disposizioni di cui agli articoli 1, 3 e 4, del presente Regolamento e sarà applicata sino a comunicazione da parte dell'utente di rinuncia al compostaggio o alla chiusura dell'utenza.

**Art. 8** – Il presente Regolamento e la modulistica di adesione, sono redatti in conformità alla Delibera di Giunta Regionale D.G.R n. 2218 del 13 Dicembre 2016 recante "Metodo standard della Regione Emilia Romagna per la determinazione della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati ai sensi del D.M. Ambiente del 26 Maggio 2016, modifica della D.G.R. 2317/2009 e della D.G.R. 1238/2016".

## **Allegato 5:**

### **Disciplina per l'ottenimento del marchio ECOFESTE**

---

Il Comune intende sostenere l'attivazione di ECOFESTE, intendendo con tale denominazione una manifestazione in cui si promuovono e diffondono le buone pratiche di gestione dei rifiuti.

Una manifestazione diviene ECOFESTA se rispetta il requisito di ridurre gli impatti generati dai vari servizi di accoglienza e ristoro, attraverso l'individuazione di un responsabile interno per la raccolta dei rifiuti e l'istituzione di apposita organizzazione finalizzata al riciclo e/o alla riduzione e/o al riuso dei rifiuti.

Le manifestazioni che tendono al sopraccitato obiettivo sono individuate dal Gestore come ECOFESTE e pertanto potranno avvalersi di un contributo da parte del Gestore, a parziale copertura del costo del servizio di raccolta dei rifiuti, e di un marchio di riconoscimento.

#### **SOGGETTI BENEFICIARI CHE POSSONO RICHIEDERE IL MARCHIO ECOFESTA**

Possono presentare i progetti:

enti pubblici, nel ruolo di coordinatori delle feste presenti nel proprio territorio;

associazioni e organizzazioni di volontariato purché patrocinate dal Comune.

#### **MANIFESTAZIONI AMMISSIBILI**

Per ottenere lo status di ECOFESTA i soggetti titolati possono presentare progetti afferenti ai seguenti tipi di manifestazioni:

ricreative;

sportive;

culturali;

animazione sociale;

valorizzazione territoriale.

Non rientrano tra le tipologie di manifestazioni ammissibili le feste a carattere politico.

#### **REQUISITI PER OTTENERE LO STATUS ECOFESTA**

Per ottenere il marchio di ECOFESTA è necessario soddisfare i seguenti requisiti minimi:

individuare un responsabile interno per la gestione dei rifiuti che provveda ad una sufficiente informazione degli operatori e dei volontari della festa sui contenuti dell'iniziativa e sulle modalità di conferimento dei rifiuti (coordinandosi con il Gestore raccolta rifiuti);

prevedere la raccolta differenziata con le modalità attivate nel Comune, compresi gli eventuali rifiuti speciali esclusi dal conferimento al SGRU;

prevedere azioni di comunicazione presso la festa relative alla gestione dei rifiuti e alla

certificazione ECOFESTA.

## **MARCHIO ECOFESTA E SCHEDA DI AMMISSIONE**

Il marchio di ECOFESTA verrà rilasciato a tutte le manifestazioni giudicate ammissibili e sarà trasmesso all'organizzatore in concomitanza coll'accoglimento dell'istanza.

Per ricevere l'autorizzazione all'utilizzo del titolo di ECOFESTA e per l'ottenimento del contributo, le manifestazioni dovranno presentare la scheda di ammissione (Allegato), in cui andranno indicati, ai fini della valutazione e della definizione del contributo:

la complessità e la dimensione del progetto (es. numero di feste programmate, numero di pasti preparati, affluenze documentate per gli anni precedenti);

la tipologia e il numero delle azioni mirate al riciclo (raccolte differenziate attivate nell'ambito della manifestazione, relative attività di informazione e sensibilizzazione).

eventuali azioni mirate alla riduzione dei rifiuti (dotazione di lavastoviglie, vuoto a rendere o caraffe per le bevande, uso di stoviglie e posate riutilizzabili ecc.) e l'integrazione con altre tematiche ambientali come, ad esempio, azioni per il risparmio idrico ed energetico, di valorizzazione degli aspetti naturali del territorio, di promozione dei prodotti da agricoltura biologica ecc.).

I requisiti minimi per il riconoscimento del marchio ECOFESTA sono:

organizzazione della raccolta differenziata almeno di

1. carta e cartone;
2. imballaggi in plastica e lattine;
3. umido organico;
4. vetro (se utilizzato);
5. oli alimentari (se utilizzati).

formazione del personale, individuazione e nomina di un referente interno per la gestione dei rifiuti, impegno ad inserire il marchio ECOFESTA accompagnato al logo del Gestore e del Comune in tutti i materiali promozionali dell'evento.

In assenza anche di uno solo di tali requisiti la manifestazione non potrà essere riconosciuta come ECOFESTA.

## **COMUNICAZIONE**

Tutte le iniziative che riceveranno l'autorizzazione all'uso del titolo di ECOFESTA dovranno recare in calce ai materiali informativi (volantini, brochure, manifesti, pubblicazioni, etc.) il marchio stesso associato al nome o logo del Gestore e del Comune.

## **MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

Le domande dovranno essere inoltrate dai soggetti beneficiari, compilando la scheda di



ammissione (Allegato), all'indirizzo di posta elettronica che verrà fornito dal Gestore.

Le domande dovranno essere inviate almeno 30 (trenta) giorni prima dell'inizio della manifestazione oggetto di richiesta e andranno ripetute annualmente, integrando il progetto di miglioramento delle condizioni.

#### **PREVENTIVO PER L'ESECUZIONE DEI SERVIZI e CONTRIBUTO**

Ciascuna associazione organizzatrice di una ECOFESTA è tenuta in ogni caso alla presentazione della domanda di esecuzione dei servizi di raccolta, secondo quanto disposto dal regolamento per di gestione del servizio.

In tale circostanza il Gestore provvederà alla determinazione del contributo da assegnare all'ECOFESTA, in funzione degli obiettivi previsti dal progetto, in misura comunque non superiore all'60% del preventivo emesso dal Gestore per lo svolgimento del servizio di raccolta dei rifiuti, parametrato secondo diverse ecofasce.

Il contributo sarà erogato a manifestazione conclusa, previa relazione di rendicontazione dei risultati ottenuti.

La rendicontazione dovrà comprendere fotografie e materiali, cartacei o elettronici, che documentino l'effettiva realizzazione delle azioni di progetto.

Il Gestore ed il Comune si riservano la facoltà di effettuare controlli e verifiche per accertare l'effettiva messa in pratica degli impegni assunti dal richiedente per la realizzazione dell'ECOFESTA.

# SCHEDA DI AMMISSIONE ECOFESTE

## INFORMAZIONI GENERALI

<b>Denominazione del richiedente</b> (associazione/ ente)	
<b>Referente della manifestazione</b> (nome e cognome)	
<b>Telefono</b>	
<b>Mail</b>	
<b>Titolo ECOFESTA</b>	
<b>Tipo di manifestazione</b>	
<b>Luogo di svolgimento</b>	
<b>Periodo di svolgimento</b>	
<b>Numero coperti previsti</b>	
<b>Affluenza prevista</b> (dati anni precedenti)	
<b>Descrizione della manifestazione</b>	
<b>Responsabile della gestione dei rifiuti</b> (nome, cognome)	
<b>Telefono</b>	
<b>Email</b>	

**SCHEMA PROGETTO DELLA MANIFESTAZIONE PER L'OTTENIMENTO DEL MARCHIO  
ECOFESTA**

**Descrizione azioni che si intende realizzare per la raccolta differenziata**

---

---

---

---

---

---

---

---

**Descrizione azioni che si intende realizzare per la riduzione dei rifiuti**

---

---

---

---

---

---

---

---

**Descrizione altre azioni ambientalmente virtuose che si intende mettere in atto (risparmio idrico, energetico ecc.)**

---

---

---

---

---

---

---

---

**Descrizione modalità di formazione degli addetti per la gestione dei rifiuti e descrizione delle attività di comunicazione e sensibilizzazione rivolte al pubblico**

---

---

---

---

---

---

---

---

## SCHEDA RENDICONTAZIONE ECOFESTA E ATTRIBUZIONE PUNTEGGI

(la colonna a sinistra va compilata dal richiedente spuntando le azioni attuate.  
la colonna a destra va compilata dal Gestore con l'attribuzione del punteggio effettivo)

√	AZIONI	PUNTEGGIO	
		attribuibile	attribuito
	<b>Raccolta differenziata</b>		
	Carta e cartone	0 (obbligatorio)	
	Imballaggi in plastica e lattine	0 (obbligatorio)	
	Umido organico	0 (obbligatorio)	
	Vetro (se utilizzato)	0 (obbligatorio)	
	Oli alimentari (se utilizzati)	0 (obbligatorio)	
	Altre raccolte (specificare) .....	1-2	
	<b>Riduzione rifiuti</b>		
	Utilizzo esclusivo di piatti, bicchieri, stoviglie e posate lavabili	10	
	Utilizzo esclusivo di piatti, bicchieri e posate in materiale compostabile a norma UNI EN 13432:2002 da conferire nella raccolta differenziata dell'umido (in alternativa al punto precedente)	4	
	Vuoto a rendere con bottiglie di vetro o caraffe per <b>tutte le bevande</b>	8	
	Vuoto a rendere per alcune bevande - compilare in alternativa al punto precedente specificando per quali bevande, con esempi:		
	- per l' <b>acqua</b> (esempio: acqua del rubinetto in caraffa, acqua gassata in bottiglie di vetro a rendere)	2	
	- per <b>tutti i vini o per alcuni vini</b> (esempio: vino alla spina o in bottiglie di vetro a rendere)	1-2	
	- per <b>tutte le birre o per alcune birre</b> (birra alla spina)	1-2	
	- per <b>altre bevande</b> (specificare) .....	1	
	Materiale pubblicitario stampato con carta riciclata o certificata FSC	3	
	Recupero di alimenti non utilizzati o residui, accordi con associazioni solidaristiche, canili e gattili per il recupero di alimenti non utilizzati	2	
	Possibilità di asporto del cibo avanzato da parte degli avventori tramite contenitori idonei dotati di chiusura (doggy bag)	2	
	Altre azioni per la riduzione dei rifiuti (specificare) .....	0-3	
	<b>Altre azioni di riduzione dell'impatto ambientale</b>		
	Utilizzo detersivi biodegradabili e/o etichettati Ecolabel	2	

√	AZIONI	PUNTEGGIO	
		attribuibile	attribuito
	Utilizzo di alimenti biologici e/o a km zero (specificare) ..... .....	0-3	
	Altre azioni per la riduzione dei consumi energetici: lampadine basso consumo, riduttori di flusso, servizio navetta, altro (specificare) ..... .....	0-3	
	<b>Comunicazione</b>		
	Formazione del personale	0 (obbligatorio)	
	Individuazione e nomina di un referente interno per la gestione dei rifiuti	0 (obbligatorio)	
	Inserimento del marchio ECOFESTA accompagnato al logo del Gestore in tutti i materiali promozionali dell'evento	0 (obbligatorio)	
	Team di ecovolontari per l'evento	4	
	Produzione e distribuzione/esposizione di materiale informativo specifico sulla gestione dei rifiuti nell'ambito della manifestazione e sul significato dell'ECOFESTA	4	
	Iniziative di educazione ambientale o laboratori sul riciclo	4	

**Attribuzione ecofascia:**

- Punti da 00 a 15: ecofascia 1 → riduzione del 20 % sul costo del servizio preventivato
- Punti da 16 a 35: ecofascia 2 → riduzione del 40 % sul costo del servizio preventivato
- Punti da 36 a 50: ecofascia 3 → riduzione del 60 % sul costo del servizio preventivato

# APPENDICE A

## AGGIORNAMENTO AL REGOLAMENTO TIPO PER LA DISCIPLINA DELLA TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA

Comune di CODIGORO

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

# MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELLA TARIFFA

## Parte Fissa

1. La Tariffa parte fissa da attribuire alle utenze domestiche viene determinata secondo quanto specificato nel punto 4.1. dell'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e successive modifiche ed integrazioni ed è data dalla quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle utenze domestiche, moltiplicato per la superficie occupata da ciascuna utenza, corretto con il coefficiente  $K_a$ , di cui alla tabella 1b, dell'Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e successive modifiche ed integrazioni, espressa dalla formula sintetica:

$$\text{€/m}^2 * \text{categoria di utenza domestica}$$

La Tariffa grava su ogni utenza domestica suscettibile di produrre rifiuti urbani quale che sia l'effettivo grado di utilizzazione del servizio da parte del possessore o detentore.

2. La Tariffa parte fissa da attribuire alle utenze non domestiche viene determinata, secondo quanto specificato nel punto 4.3 dell'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e successive modifiche ed integrazioni e si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/m<sup>2</sup>) per la superficie dell'utenza (m<sup>2</sup>) per il coefficiente potenziale di produzione  $K_c$  di cui alla tabella 3b, dell'Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e successive modifiche ed integrazioni, espressa dalla formula sintetica:

$$\text{€/m}^2 * \text{categoria di utenza non domestica}$$

La Tariffa grava su ogni utenza non domestica suscettibile di produrre rifiuti urbani quale che sia l'effettivo grado di utilizzazione del servizio da parte del possessore o detentore.

## Parte Variabile

Il Consiglio Comunale e il Consiglio locale di ATERSIR determinano annualmente, all'interno della delibera di approvazione dei listini Tariffari, i coefficienti di produzione di rifiuti desumendoli dalla Tabella 2 e 4a/4b dell'Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, a cui vengono applicati i correttivi risultanti da indagini quali-quantitative sui rifiuti urbani prodotti effettuate dal Gestore;

**1) rifiuto "urbano residuo"** - è calcolata in ragione del conferimento di un numero minimo di sacchi, rapportati alla categoria di appartenenza, stabiliti nel provvedimento annuale di approvazione delle tariffe. La categoria di appartenenza applicata è quella prevalente per periodo di fatturazione. I sacchi "aggiuntivi" rispetto a quelli minimi stabiliti, sono addebitati in fattura al costo stabilito nel provvedimento annuale di approvazione delle tariffe. La categoria di appartenenza applicata è quella prevalente per periodo di fatturazione. Le forme e le modalità di effettuazione del servizio sono quelle riportate nel Regolamento del Servizio di gestione del servizio. I sacchi sono forniti dal Gestore che ne registra la consegna con metodi di identificazione dell'utenza.

Per le utenze domestiche in cui la presenza di particolari situazioni di disagio **sanitario**, debitamente documentate e certificate dall'organo sanitario competente, o in cui la presenza nel nucleo familiare di **componenti di età inferiore a 3 anni**, comporti una consistente produzione di rifiuti costituiti da **pannolini e pannoloni**, può essere attivato uno specifico servizio nelle forme e nei modi riportati nel Regolamento di gestione del servizio. L'utente può aderire al servizio attraverso la sottoscrizione di apposito modulo da inviare allo sportello clienti del Gestore. Il rifiuto **"urbano residuo"** raccolto attraverso questo servizio è conteggiato ai fini del calcolo della Tariffa, ma è imputato ai costi complessivi del servizio di raccolta e smaltimento, senza oneri diretti ed aggravii specifici a carico dei singoli utenti. Qualora attraverso questo specifico servizio fossero conferiti rifiuti diversi da quelli previsti, il rifiuto **"urbano residuo"** raccolto attraverso tale circuito sarà conteggiato ai fini del calcolo della Tariffa, computando a tal fine il numero di conferimenti fino a quel momento rilevati.

**2)** La Tariffa variabile relativa alle **altre tipologie di rifiuto, raccolte con il servizio porta a porta**, si compone di una quota parametrica determinata con le modalità e sulla base delle categorie e dei coefficienti (Kb e Kd) di cui all'Allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e successive modifiche ed integrazioni, a cui vengono applicati i correttivi risultanti da indagini quali-quantitative sui rifiuti urbani prodotti effettuate dal Gestore.

Si esprime in fattura con il valore:

*€/anno (giorno) per categoria di utenza domestica*

*€/mq./anno (giorno) per categoria di utenza non domestica*

Le forme e le modalità di effettuazione del servizio sono quelle riportate nel Regolamento del Servizio SGRU.

**3)** servizio **"verde/ramaglie" a chiamata**. Le richieste di servizi a domicilio comportano l'addebito in fattura del relativo costo, e si esprime in fattura con il valore:

*€/ritiro*

Il costo del ritiro è determinato nel provvedimento annuale di determinazione delle tariffe. Il servizio domiciliare su appuntamento è effettuato nelle forme e con le modalità riportate nel Regolamento di gestione del servizio. Le richieste di ritiro a domicilio sono presentate dal cliente sia telefonicamente, al numero verde fornendo il proprio codice identificativo riportato in fattura, sia attraverso lo Sportello Online - il servizio non è richiedibile da utenze non in regola con i pagamenti delle fatture di servizio - in tali circostanze il Gestore informerà l'utente circa le modalità per il corretto trattamento delle frazioni ed indicherà anche la eventuale modalità di accesso alla soluzione del debito.

**4)** servizio **"ingombranti" a chiamata**. Le richieste di servizi a domicilio "aggiuntivi" rispetto a quelli minimi stabiliti dal Regolamento di gestione del servizio, comportano l'addebito in fattura del relativo costo, e si esprime in fattura con il valore:

*€/ritiro*

Il costo del ritiro è determinato nel provvedimento annuale di determinazione delle tariffe. Il servizio domiciliare su appuntamento è effettuato nelle forme e con le modalità riportate nel



Regolamento di gestione del servizio. Le richieste di ritiro a domicilio sono presentate dal cliente sia telefonicamente, al numero verde fornendo il proprio codice identificativo riportato in fattura, sia attraverso lo Sportello Online - il servizio non è richiedibile da utenze non in regola con i pagamenti delle fatture di servizio - in tali circostanze il Gestore informerà l'utente circa le modalità per il corretto trattamento delle frazioni ed indicherà anche la eventuale modalità di accesso alla soluzione del debito.

**5)** Per le utenze non domestiche con produzione di rifiuti urbani caratterizzata da frequenze e quantità diverse da quelle stabilite nel Regolamento del Servizio tali da necessitare di un **servizio adeguato all'utenza**, il Gestore ha la facoltà di stipulare specifici contratti con la stessa. La Tariffa corrispondente è determinata sui costi effettivamente sostenuti ed imputati direttamente alle utenze interessate, unitamente alla quota fissa calcolata secondo le disposizioni precedentemente definite. Il costo del servizio applicato è quello riportato nel **"Listino Tariffario dei Servizi"** del Gestore e annualmente approvato contestualmente all'approvazione delle tariffe.

**REGOLAMENTO PER LA  
DISCIPLINA DELLA TARIFFA  
RIFIUTI CORRISPETTIVA**

Comune di COMACCHIO

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n° \_\_\_\_\_

## TITOLO I - NORME GENERALI

---

### Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento, approvato dal Comune nell'ambito della potestà prevista all'art. 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale pluriennale dello Stato. Legge di stabilità 2014*) e all'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (*Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali*) sulla base dello schema tipo di regolamento approvato dal Consiglio d'Ambito dell'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti di cui all'art. 4 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 23 (*Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente*) di seguito ATERSIR con Deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 75, del 8 novembre 2018, disciplina la Tariffa rifiuti avente natura corrispettiva e la sua applicazione, sulla base di un servizio di gestione integrata dei rifiuti reso con modalità conformi al decreto 20 aprile 2017 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (*Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di Tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani*).

2. La Tariffa rifiuti corrispettiva assicura la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (*Norme in materia ambientale*), ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (*Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti*), ad esclusione dei costi relativi alla gestione dei rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Le componenti di costo relative al servizio ed il riconoscimento delle stesse nella pianificazione finanziaria sono specificate da ATERSIR con propri atti.

3. Le modalità di applicazione della Tariffa rifiuti corrispettiva sono riportate in Appendice A al presente Regolamento.

4. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti. Il presente Regolamento trova applicazione nelle more di quanto previsto al comma 527 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*) che attribuisce, tra l'altro, all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) la competenza in merito alla predisposizione e all'aggiornamento del metodo Tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti.

### Articolo 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

a) «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,

qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;

b) «rifiuti urbani», ai sensi dell'art. 184, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono:

1. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;

i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;

2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-*quinquies* del d.lgs. 152/2006;

i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi da quelli di cui al punto 1 assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità ai sensi dell'art.198, comma 2, lettera g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

3. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;

4. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade e aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

5. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;

i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;

6. i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5 della presente lettera b);

c) «rifiuti speciali», ai sensi dell'art. 184, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono:

1. i rifiuti da attività agricole, e agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 del codice civile e della pesca;

2. i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

3. i rifiuti da lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;

4. i rifiuti da lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;

5. i rifiuti da attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;

6. i rifiuti da attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;

7. i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;

8. i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;
9. i veicoli fuori uso

d) sono «rifiuti pericolosi», ai sensi dell'art. 184, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato 1 della parte quarta del d.lgs. 152/2006.

e) «produttore di rifiuti»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);

f) «detentore», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;

g) «conferimento»: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o del detentore alle successive fasi di gestione;

h) «gestione», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni, e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario; non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;

i) «Gestore»: il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti, il quale, ai sensi dell'art. 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, applica e riscuote la Tariffa rifiuti corrispettiva;

j) «raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera "mm" dell'art. 183, comma 1, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;

k) «raccolta differenziata», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;

l) «spazzamento delle strade», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera oo), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;

m) «autocompostaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;

n) «compostaggio di comunità», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera qq-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;

- o) «rifiuto organico», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione, uffici, attività all'ingrosso, mense e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;
- p) «rifiuto urbano residuo», ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto ministeriale 20 aprile 2017, il rifiuto residuale dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati (CER 200301);
- q) «utente», ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale 20 aprile 2017, la persona fisica o giuridica che possiede o detiene, a qualsiasi titolo, una o più utenze;
- r) «utenza», ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c), del decreto ministeriale 20 aprile 2017, le unità immobiliari, locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e/o assimilati e riferibili, a qualsiasi titolo, ad una persona fisica o giuridica ovvero ad un «utente»;
- s) «utenza domestica»: l'utenza adibita o destinata ad uso di civile abitazione;
- t) «utenza non domestica»: l'utenza adibita o destinata ad usi diversi dall'utenza domestica;
- u) «utenza singola»: utenza che dispone, per la frazione di rifiuto raccolto, di una propria dotazione per la raccolta;
- v) «utenza domestica condominiale»: utenza domestica che dispone per la frazione di rifiuto raccolto, di una dotazione attribuita al condominio;
- w) «utenza aggregata»: ai sensi dell'art.2, comma 1, lettera d), del decreto 20 aprile 2017, il punto di conferimento riservato a due o più utenze per le quali non sia possibile la misurazione diretta della quantità conferita da ciascuna utenza;
- x) «parte fissa della Tariffa»: è la quota parte della Tariffa relativa alle componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché ad altri costi di esercizio non ricompresi nella parte variabile della Tariffa oltre ai costi destinati al godimento collettivo di un ambiente pulito e alla tutela dell'ambiente;
- y) «parte variabile della Tariffa»: è la quota parte della Tariffa che comprende i costi rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all'entità dei costi di gestione;
- z) «Centro di Raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, un'area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;
- aa) «Centro del Riuso»: locale o area presidiata allestita per il ritiro, l'esposizione e la distribuzione, senza fini di lucro, di beni usati e funzionanti suscettibili di riutilizzo;
- bb) «riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera r) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti.
- cc) «dotazione per la raccolta»: contenitori ed altri dispositivi (es. badge, sacchi, ecc.) per la raccolta dei rifiuti urbani, consegnati all'utente, attraverso i quali il Gestore è in grado di identificare l'utenza che conferisce, registrare il numero dei conferimenti e misurare la quantità di rifiuto conferito al servizio pubblico con riferimento, quanto meno, al rifiuto urbano residuo;

dd) «preparazione per il riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera q) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento.

ee) «Carta del servizio»: documento attraverso il quale il Gestore in qualità di erogatore del servizio pubblico indica i principi fondamentali e gli standard di qualità del servizio, e dichiara all'utente gli impegni che assume per garantire il miglioramento della qualità del servizio.

ff) «prevenzione»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. m), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono: la quantità di rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita; gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e sulla salute umana; il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;

gg) «riciclaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;

hh) «recupero», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. t) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

ii) «rifiuti alimentari», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, tutti gli alimenti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n.178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono diventati rifiuti;

### **Articolo 3 - Il servizio di gestione integrata dei rifiuti**

1. Ai sensi dell'art. 25 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 (*Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività*), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il servizio di gestione integrata dei rifiuti comprende le attività di raccolta, raccolta differenziata, commercializzazione e avvio a smaltimento e recupero, nonché nell'ipotesi in cui siano comprese le attività di gestione e realizzazione degli impianti, lo smaltimento completo di tutti i rifiuti urbani .

2. Il servizio di gestione integrata dei rifiuti si ispira a criteri di efficienza, efficacia ed economicità ed alla gerarchia di cui all'art. 179, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (*prevenzione, preparazione per il riutilizzo, riciclaggio, recupero di altro tipo, es. recupero di energia, smaltimento*).

3. Il servizio è reso secondo modalità che consentano di misurare, in peso o in volume, per ciascuna utenza, almeno la quantità di rifiuto urbano residuo conferito ai fini dell'applicazione del corrispettivo.

4. Il servizio è svolto dal Gestore individuato da ATERSIR secondo le modalità indicate nel

Contratto di servizio stipulato fra gli stessi e i suoi allegati.

5. Il Gestore, ai sensi dell'art. 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, applica e riscuote la Tariffa rifiuti corrispettiva.

6. Il servizio di gestione integrata dei rifiuti è disciplinato dalla normativa statale, regionale, dal Contratto di servizio stipulato fra ATERSIR e il Gestore e dalla Carta dei Servizi, oltre alle disposizioni previste dal presente Regolamento.

#### **Articolo 4 - Soggetto che applica e riscuote la Tariffa corrispettiva**

1. La Tariffa corrispettiva per i rifiuti è applicata e riscossa dal Gestore su tutto il territorio comunale su cui insiste, interamente o prevalentemente, l'utenza.

2. Per l'utenza che ricade nel territorio di più Comuni, fatti salvi accordi specifici tra i Comuni interessati, si applica il principio della prevalenza rispetto alla superficie totale dell'immobile stesso, fermo restando il divieto di doppia applicazione della Tariffa.

3. Il servizio di gestione integrata dei rifiuti per le situazioni di cui al comma 2 del presente articolo è posto in carico al Comune nel quale è applicato e riscosso il corrispettivo.

#### **Articolo 5 - Presupposto e ambito di applicazione**

1. La Tariffa corrispettiva è applicata nei confronti di chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

2. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi su almeno tre lati verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale.

3. La superficie Tariffabile, qualora ne sia previsto l'utilizzo tra i parametri per la determinazione della parte fissa e/o variabile della Tariffa definite in Appendice A, è quella calpestabile. La superficie calpestabile dei fabbricati, viene misurata sul filo interno dei muri e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato. L'utente è obbligato a fornire, nella comunicazione di cui all'art. 38, l'indicazione della superficie calpestabile allegando la planimetria quotata dell'immobile. In difetto, si considera l'80 (ottanta) per cento della superficie catastale determinata con i criteri di cui all'allegato C del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138 (*Regolamento recante norme per la revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane e dei relativi criteri nonché delle commissioni censuarie in esecuzione dell'articolo 3, commi 154 e 155, della L. 23 dicembre 1996, n. 662*). Per gli immobili già dichiarati ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, si considerano, in sede di prima applicazione, le superfici già dichiarate o accertate.

4. Qualora il modello Tariffario utilizzi la superficie Tariffabile tra i parametri per la determinazione della parte fissa e/o variabile della Tariffa, nel calcolo delle superfici non sono considerate:



a) le superfici ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Qualora non sia obiettivamente possibile individuare le superfici da escludersi, la superficie rilevante è calcolata applicando all'intera superficie sulla quale l'attività è svolta le percentuali di abbattimento di seguito indicate:

<i>attività</i>	<i>% riduzione</i>
Officine, elettrauto, gommisti, carrozzerie	30%
Lavanderie a secco, tintorie non industriali	20%
Laboratori fotografici, eliografie	25%
Dentisti, odontotecnici, veterinari, ambulatori medici	10%
Laboratori di analisi	15%
Tipografie, stamperie, incisioni, serigrafie, vetrerie	20%
Falegnamerie	30%
Macellerie	10%

b) le aree scoperte pertinenti o accessorie, ad eccezione delle aree scoperte operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute od occupate in via esclusiva e per le quali non venga richiesto apposito specifico servizio;

c) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani al servizio di gestione integrata dei rifiuti per effetto di specifiche previsioni legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;

d) le aree e le superfici occupate da cantieri edili, ad esclusione dei locali adibiti ad ufficio di cantiere, mense, spogliatoi e servizi, ed altresì delle superfici ove sono prodotti rifiuti urbani;

e) i locali e le aree delle attività agricole, agro-industriali, della silvicoltura e della pesca, con l'eccezione delle attività "connesse" produttive di rifiuti urbani indicati nell'allegato *L-quater* per le quali l'utente può concordare con il Gestore l'adesione al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani e alle quali, nelle more dell'aggiornamento contrattuale, viene assicurato il mantenimento del servizio pubblico;

f) le porzioni di superfici dei magazzini funzionalmente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche e vi sia produzione di rifiuto urbano.

g) le aree delle unità immobiliari adibite a culto, limitatamente alle zone ove vengono officiate le funzioni religiose;

h) le centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;

i) le superfici di impianti sportivi e palestre riservate e di fatto utilizzate esclusivamente dai praticanti l'attività sportiva; sono invece assoggettate le aree adibite a spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro e comunque ogni area destinata al pubblico;

j) per i distributori di carburante, le aree non utilizzate o inutilizzabili in quanto intercluse da stabile recinzione visibile, le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi, le aree visibilmente adibite all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio, mentre sono soggetti alla Tariffa i locali adibiti a magazzini, uffici, nonché l'area di proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di 20 metri quadrati per colonnina di erogazione;

k) le aree delle utenze non domestiche se adibite esclusivamente ad aree di accesso, manovra, transito e movimentazione mezzi, i posti auto, parcheggi gratuiti per le maestranze o per ospiti di imprese e le aree verdi destinate ad ornamento;

l) le superfici delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 (*Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della legge 31 luglio 2002, n.179*);

m) i locali adibiti a ripostigli, stenditoid, solai, lavanderie, cantine soffitte e sottotetti di civile abitazione (anche se portanti, non adattabili ad altro uso, non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi) di altezza pari o inferiore a 160 (centosessanta) centimetri nonché balconi e terrazze di utenze domestiche purché non chiusi da partizioni fisse;

n) le aree destinate esclusivamente al passaggio dei mezzi per la movimentazione o di carico e scarico, le aree ove sono insediati impianti o linee produttive completamente automatizzati.

5. La Tariffa rifiuti corrispettiva non si applica a:

a) unità immobiliari domestiche che risultino chiuse, inutilizzate e prive di qualsiasi allacciamento ai pubblici servizi – si considerano inutilizzate o inutilizzabili le unità immobiliari domestiche prive di arredamento minimo, intendendosi per tale almeno la presenza di angolo cottura, tavolo e sedie o letto/ divano (mobilio/arredo non accatastato); tali circostanze devono essere confermate da idonea documentazione o verificate dal Gestore con sopralluogo autorizzato dall'utente; la tariffa non è applicata limitatamente al periodo durante il quale sussistono le condizioni di cui sopra;

b) unità immobiliari delle utenze non domestiche che risultino chiuse, inutilizzate, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistono le condizioni di cui sopra;

c) unità immobiliari, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento, purché effettivamente non utilizzate;

d) fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;

e) aree non utilizzate, né utilizzabili, perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile.

6. L'esclusione dal pagamento della Tariffa rifiuti corrispettiva, in base ai casi previsti ai commi precedenti, dovrà essere comunque supportata da documentazione attestante la veridicità di quanto dichiarato dall'utente in apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*) o certificata a seguito di attività di verifica del Gestore.

7. Il mancato utilizzo del servizio nonché il mancato ritiro delle dotazioni per la raccolta non

comporta alcun esonero o riduzione della Tariffa corrispettiva, dovendo essere comunque applicata la parte fissa e la parte variabile relativa agli svuotamenti minimi in presenza del presupposto.

8. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze escluse dalla Tariffazione o provenienti da aree escluse dalla Tariffazione ai sensi del presente articolo, si applica la Tariffa a partire dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, fatta salva la possibilità di prova contraria da parte dell'utente, oltre alla sanzione di cui all'art. 45.

#### **Articolo 6 - Classificazione dei locali e delle aree**

1. La classificazione dell'utenza non domestica è riportata nell'Allegato 2 al presente Regolamento. L'utenza non domestica non esattamente indicata nell'Allegato 2 al presente Regolamento è associata alla categoria che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della potenzialità di produzione rifiuti tenendo conto dei coefficienti di produzione dei rifiuti come definiti nell'atto di approvazione delle tariffe.

2. Ai fini della classificazione di cui al comma 1, si fa riferimento all'autorizzazione per l'esercizio dell'attività rilasciata dagli uffici competenti e comunque alle attività effettivamente svolte; in particolare, ai fini della classificazione in categorie delle attività esercitate nei locali o sulle aree, si fa riferimento al codice ISTAT dell'attività o da quanto risulti dalle certificazioni rilasciate dagli organi competenti, quali la Camera di Commercio, relativamente all'esercizio delle attività medesime, sempreché tali certificazioni non contrastino con la reale attività esercitata e verificata dal Gestore, nel qual caso il riferimento è a quest'ultima. Per le attività professionali si fa riferimento all'iscrizione all'ordine di appartenenza o, nel caso non sia previsto, al codice identificativo presso l'ufficio I.V.A.

3. Nel caso di più attività, distintamente specificate ma esercitate promiscuamente negli stessi locali o aree scoperte operative, per l'applicazione della Tariffa si fa riferimento all'attività principale, in base a quanto indicato al comma precedente.

4. La Tariffa è unica anche se, per l'esercizio dell'attività, sono utilizzate superfici con diverse destinazioni; le tariffe sono distinte nell'ipotesi di complesso unitario su cui sono insediate distinte attività.

5. Sono classificati nella medesima categoria del bene principale i locali o le aree scoperte produttive, pertinenziali o accessori dello stesso, anche se da questo separati, ma in oggettivo rapporto funzionale.

## Articolo 7 - Utente obbligato al pagamento

1. La Tariffa è dovuta in via principale da coloro che posseggono o detengono locali e/o aree scoperte operative costituenti presupposto per l'applicazione della Tariffa medesima, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare e tra coloro che usano in Comune i locali o le aree stesse. Tali soggetti sono obbligati ad utilizzare il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani provvedendo al conferimento secondo le modalità indicate nel regolamento di gestione del servizio e di eventuali ordinanze sindacali.
2. Il titolo del possesso o della detenzione è dato, a seconda dei casi, dalla proprietà, dall'usufrutto, dal diritto di abitazione, dal comodato, dalla locazione o affitto e, comunque, dall'occupazione o dalla detenzione di fatto, a qualsiasi titolo, nonché dalla residenza o domicilio.
3. Qualora, per qualsiasi motivo, non sia possibile individuare il soggetto obbligato principale, si considera tale:
  - a) per l'utenza domestica colui che ha sottoscritto la scheda di attivazione dell'utenza ovvero l'intestatario della scheda di famiglia risultante all'anagrafe della popolazione;
  - b) per l'utenza non domestica colui che ha sottoscritto la scheda di attivazione dell'utenza ovvero il titolare o legale rappresentante dell'impresa, associazione, studio, società, mentre per i comitati o associazioni non riconosciute, i soggetti che li rappresentano o li dirigono.
4. Sono solidamente tenuti al pagamento della Tariffa corrispettiva i componenti del nucleo familiare, conviventi con il soggetto di cui al comma 3, lettera a) e coloro che con tale soggetto usano in comune i locali e le aree. Nel caso di abitazione secondaria, i soggetti coobbligati sono i componenti del nucleo familiare dell'abitazione di residenza o principale anche se posta in altro Comune. Tale vincolo di solidarietà opera in ogni fase del procedimento di applicazione Tariffaria, della riscossione, dell'accertamento, del recupero del credito, del contenzioso, in funzione di garanzia fungibile nell'adempimento della prestazione patrimoniale.
5. Per i locali ceduti ad utilizzatori occasionali per periodi non superiori a 180 giorni/anno, il soggetto obbligato al pagamento della Tariffa rimane il proprietario o il titolare di altro diritto reale. Per gli alloggi ceduti con regolare contratto di locazione presso i quali i conduttori non hanno stabilito la residenza (locazione di natura transitoria o studentesca), il soggetto obbligato al pagamento della Tariffa rimane il proprietario o il titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione e superficie) su detti locali, qualora l'utilizzatore dell'immobile non si intesti l'utenza.
6. Nel caso di sub-locazione, il soggetto obbligato al pagamento della Tariffa rimane il conduttore principale titolare di un contratto di locazione pluriennale, fatto salvo il caso in cui l'utilizzatore si intesti l'utenza.
7. Sono inefficaci eventuali patti di trasferimento della Tariffa a soggetti diversi da quelli sopraindicati.
8. Per i locali e le aree che si configurano come strutture ricettive dirette all'ospitalità secondo quanto previsto dalla legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 (*Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità*), ad esclusione delle attività non svolte in forma di impresa e senza fornitura di servizi aggiuntivi, la Tariffa è dovuta da chi gestisce l'attività d'impresa. Tali attività sono considerate "utenza non domestica".

9. Per le attività non svolte in forma di impresa e senza fornitura di servizi aggiuntivi di cui alla citata legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 si applica la Tariffa per le utenze domestiche.

10. Ad esclusione dei casi previsti al comma 9 del presente articolo, le unità immobiliari adibite ad uso domestico, in cui sia svolta in via permanente anche un'attività economica o professionale, generano due distinti obblighi Tariffari qualora vi sia la presenza di una superficie chiaramente distinguibile utilizzata a tal scopo. In difetto si applica la Tariffa prevista per l'utenza domestica.

11. Per i locali in multiproprietà il soggetto che li gestisce è responsabile del versamento della Tariffa dovuta per i locali e le aree scoperte operative non in uso esclusivo ai singoli occupanti proprietari dei medesimi.

12. Per i centri commerciali, artigianali e di servizi integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni ovvero l'amministratore è responsabile del versamento della Tariffa dovuta per tutti i locali e le aree scoperte operative.

13. Fermo restando l'obbligatorietà del versamento della Tariffa per le aree e gli spazi comuni, il soggetto che gestisce i servizi comuni può, in deroga al comma 12, richiedere al Gestore di concordare una diversa gestione con riferimento ai locali e alle aree ad uso esclusivo a condizione che venga presentata esplicita richiesta da parte di tutti i singoli occupanti o detentori. E' comunque tenuto a presentare, nei termini dell'art. 39 del presente Regolamento, l'elenco degli occupanti o detentori del centro commerciale, artigianale e di servizi integrati.

14. Al fine di consentire la copertura dei costi legati alle operazioni di raccolta e trattamento dei rifiuti prodotti nelle parti comuni condominiali di cui all'art. 5, comma 4, lettera b), su richiesta può essere intestata apposita utenza domestica condominiale e in tal caso sono consegnate le relative dotazioni.

15. Alle istituzioni scolastiche statali si applica quanto previsto dall'art. 33-bis, del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248 (*Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria*), convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, fermo restando che la somma attribuita al Comune deve essere riversata al Gestore e deve essere sottratta ai costi che devono trovare copertura integrale mediante l'entrata da Tariffa rifiuti corrispettiva.

## **Articolo 8 - Obbligazione pecuniaria**

1. La Tariffa rifiuti corrispettiva è applicata secondo il criterio pro die per anno solare cui corrisponde un'autonoma obbligazione pecuniaria, ed è determinata secondo i criteri e le modalità di calcolo riportate in Appendice A al presente Regolamento.

2. L'obbligazione decorre dal giorno in cui si verificano i presupposti per l'applicazione della Tariffa, di cui all' art. 5 o, se antecedente, dal giorno in cui viene effettuata la fornitura della dotazione per la raccolta e si estingue con la cessazione dei presupposti per l'attivazione dell'utenza o, se successiva, il giorno dopo l'ultima lettura degli svuotamenti.

3. Nel caso di fornitura della dotazione per la raccolta, può essere istituito il deposito cauzionale in carico all'utente a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dal servizio garantito all'utenza. La definizione delle modalità di applicazione, della quantificazione del

deposito cauzionale nonché i termini e le condizioni, sono stabiliti nell'Allegato 3 al presente Regolamento.

4. L'utente è tenuto al ritiro dei contenitori o delle dotazioni entro 30 giorni dalla comunicazione/avviso da parte del Gestore, al fine di consentire l'erogazione del servizio. Per l'utenza in cui le particolari situazioni di disagio sanitario, debitamente documentate e certificate dall'organo sanitario competente, comportino la mancata possibilità di ritiro dei contenitori entro i termini stabiliti al presente comma, il Gestore è tenuto alla consegna domiciliare. Il Gestore può comunque effettuare le consegne di cui sopra, previo accordo economico secondo il Listino Tariffario dei Servizi complementari di cui all'Allegato B.

5. In assenza delle condizioni di cui al secondo periodo del comma 4, l'utente che non abbia ritirato la propria dotazione entro termini indicati, è tenuto al pagamento della quota fissa e della parte variabile relativa agli svuotamenti minimi della Tariffa e alla sanzione di cui all'art. 45.

6. L'utente è responsabile della dotazione ricevuta. In caso di furto, danneggiamento o perdita della dotazione, deve darne immediata comunicazione al Gestore, il quale provvederà alla sua sostituzione. Nel caso di furto o di danneggiamento dovuto ad atto vandalico la sostituzione avviene con onere a carico del servizio a fronte della presentazione della relativa auto certificazione. Nei rimanenti casi la sostituzione avviene a carico dell'utente. L'utente risponde degli eventuali conferimenti effettuati con la propria dotazione nel tempo decorrente dall'effettivo furto o perdita fino al giorno della relativa denuncia o comunicazione al Gestore. È vietato il trasferimento della dotazione per la raccolta, salva espressa richiesta al Gestore. L'utente è tenuto a riconsegnare la dotazione al Gestore al momento della presentazione della comunicazione di cessazione dell'utenza o entro 5 giorni lavorativi dalla presentazione della stessa, con le seguenti modalità: per le utenze non domestiche, si provvederà con ritiro, da parte del Gestore, presso il luogo di servizio; mentre le utenze domestiche dovranno restituire i contenitori nei "Punti" segnalati dal Gestore. Nel caso di mancata restituzione dei contenitori, il Gestore addebiterà in fattura il costo del contenitore come riportato nel listino aziendale approvato nel provvedimento annuale di determinazione della Tariffa;

7. In caso di ritardata comunicazione di cessazione dell'utenza, l'obbligazione pecuniaria non si protrae oltre la data in essa indicata, quando l'utente che ha prodotto la ritardata comunicazione di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali. In carenza di tale dimostrazione o in caso di mancata comunicazione di cessazione, l'obbligazione pecuniaria non si protrae oltre la data in cui sia sorta altra obbligazione pecuniaria per comunicazione dell'utente subentrato o per acquisizione d'ufficio dell'informazione medesima.

8. Al fine della determinazione del numero dei componenti il nucleo familiare:

a) si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici;

b) si considera un numero di componenti il nucleo familiare pari a 3 per l'utenza domestica stabilmente occupata da nuclei non residenti qualora l'utente ometta di denunciare le generalità di tutti i componenti il nucleo familiare nel termine stabilito dall'articolo 39 del presente Regolamento;

c) si considera un numero di occupanti pari a 1 per l'utenza domestica tenuta a disposizione di nuclei familiari iscritti all'AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero);

d) si considera un numero di occupanti pari a quanto riportato nell'Allegato 1 al presente Regolamento per l'utenza domestica tenuta a disposizione non locata;

e) nei casi di cui all'art. 7, comma 9 la consistenza del nucleo familiare è aumentata di 1 (una) unità

9. Il numero dei componenti dell'utenza domestica residente può essere diversamente determinato da quanto risulti nel foglio di famiglia anagrafico corrispondente, solo in caso di documentata e stabile permanenza, per un periodo consecutivo superiore a sei mesi all'anno di uno o più componenti in case di riposo, case protette, centri residenziali, comunità di recupero, istituti di detenzione. Non rilevano, invece, i meri ricoveri ospedalieri, i soggiorni in centri comportanti il giornaliero rientro al proprio domicilio, quali i centri diurni. Inoltre, non si tiene conto dei residenti, altrove domiciliati, per motivi di studio o lavoro che comportino l'assenza dalla residenza per almeno un periodo consecutivo superiore a sei mesi all'anno. Il numero minimo di componenti il nucleo familiare, per il calcolo della tariffa, non può essere inferiore ad 1 (uno).

10. Nel caso in cui l'abitazione è occupata oltre che da membri nel nucleo familiare anagrafico, anche da altri soggetti stabilmente dimoranti, quali, ad esempio, badanti e colf, questi devono essere dichiarati con le modalità di cui al successivo art. 39. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la Tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

11. Gli effetti generati dalle variazioni che dovessero intervenire nell'arco dell'anno in merito agli elementi che determinano la Tariffa, quali le modifiche della composizione del nucleo familiare, le modifiche delle superfici dei locali e aree scoperte, le modificazioni delle destinazioni d'uso dei locali ed aree scoperte, le modificazioni del servizio reso, vengono contabilizzate nella prima fatturazione utile. Tali variazioni decorrono secondo quanto stabilito all'art. 39 del presente Regolamento.

#### **Articolo 9 - Criteri per la determinazione della Tariffa corrispettiva e del piano finanziario**

1. I costi complessivi sono ripartiti fra utenza domestica e utenza non domestica sulla base dei servizi forniti e in relazione all'incidenza della quantità dei rifiuti prodotti dalle rispettive categorie d'utenza. La ripartizione della Tariffa tra parte fissa e variabile e tra utenza domestica e non domestica è esplicitata nella delibera di approvazione delle tariffe.

2. Le Tariffe, per ogni singola categoria d'utenza, sia per la quota fissa sia per la quota variabile, sono approvate con deliberazione del Consiglio locale di ATERSIR e del Comune entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione dei Comuni. In caso di mancata approvazione nei termini, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

3. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Contratto di servizio stipulato fra ATERSIR e il Gestore, inseriti nel Piano Finanziario redatto dal Gestore e approvato da ATERSIR e illustrati in una relazione tecnica redatta sulla base dei criteri stabiliti all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (*Regolamento recante norme per la elaborazione del Metodo Normalizzato per definire la Tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani*).

#### **Articolo 10 - Tariffa giornaliera per manifestazioni e spettacoli viaggianti**

In caso di servizi (quali spazzamento manuale/meccanico, ritiro ingombranti, etc.) dedicati a spettacoli viaggianti, quali giostre e circhi, essi sono assoggettati ad una Tariffa applicata dal

Gestore commisurata al servizio reso rapportato a ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno solare di occupazione, considerando giorno intero anche la sola frazione di giorno.

#### **Articolo 11 - Tariffa Giornaliera Fiere, mostre, manifestazioni ed eventi ed attività similari**

1. E' dovuta la Tariffa per la gestione dei rifiuti dall'utenza che occupa temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico o gravate da servitù di pubblico passaggio.
2. La Tariffa è determinata sulla base del servizio reso rapportato a ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno solare di occupazione, considerando giorno intero anche la sola frazione di giorno.
3. La Tariffa è riscossa dal Gestore su tempestiva segnalazione effettuata dall'ufficio comunale competente.

#### **Articolo 12 - Imposte di legge**

1. Alla Tariffa sono applicate le imposte previste dalla Legge.

#### **Articolo 13 - Obblighi di trasmissione delle banche dati**

1. Nelle more dell'operatività dell' Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) di cui all'art. 62, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (*Codice dell'amministrazione digitale*) il Gestore acquisisce dal Comune, e contestualmente il Comune è tenuto a fornire al Gestore, le banche dati di cui è titolare necessarie alla gestione e controllo dell'applicazione della Tariffa corrispettiva per le singole utenze e i relativi aggiornamenti con periodicità mensile secondo modalità e formati concordati e nel rispetto della normativa vigente in tema di trattamento dei dati. Il Comune è inoltre tenuto a trasmettere al Gestore le informazioni provenienti dallo sportello unico delle attività produttive (SUAP) relative all'avvio o alla variazione di impresa.
2. Il Gestore, su espressa richiesta, fornirà gratuitamente al Comune gli aggiornamenti annuali della banca dati della Tariffa corrispettiva, di cui è titolare, che potranno essere utilizzati dall'Amministrazione locale per finalità istituzionali secondo modalità e formati concordati e nel rispetto della normativa vigente in tema di trattamento dei dati.

#### **Articolo 14 - Obblighi di informazione all'utenza**

1. Il Gestore è tenuto a garantire alla singola utenza un facile accesso alle informazioni che lo riguardano e a tal proposito applica le disposizioni in materia di trasparenza riportate nell'Allegato A della Deliberazione ARERA 444/2019/R/Rif del 31/10/2019



## TITOLO II – RIDUZIONI

---

### **Articolo 15 - Riduzioni per avvio autonomo a riciclo**

1. Alle utenze non domestiche che dimostrano di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, i propri rifiuti urbani, la parte variabile della Tariffa è ridotta nelle forme riportate nell'allegato 1 al presente regolamento.

2. La riduzione di cui al comma 1 è riconosciuta su richiesta dell'utente, da presentare annualmente al Gestore entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'avvio al riciclo, corredata dal modello unico di denuncia (MUD) e dei formulari. La determinazione della riduzione è effettuata a consuntivo, previa verifica da parte del Gestore dell'effettivo avvio al riciclo dei rifiuti urbani. La riduzione è riconosciuta nella prima fattura dell'anno successivo a quella di riferimento.

### **Articolo 16 - Riduzioni in caso di mancato o inadeguato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti**

1. La Tariffa è dovuta, nella misura del 20% (venti per cento) dell'importo totale, nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

### **Articolo 17 - Riduzioni nelle zone in cui il conferimento al servizio è effettuato con disagio**

1. Nelle zone in cui il conferimento al servizio di raccolta è effettuato con disagio per l'utenza, la Tariffa parte fissa è determinata attraverso le modalità di cui al comma 2.

2. La riduzione di cui al comma 1 è pari all'80% (ottanta per cento) per le utenze poste a una distanza superiore a 500 (cinquecento) metri dal più vicino cassonetto per i rifiuti urbani (nelle aree interessate da un servizio stradale) ovvero dal più vicino punto di conferimento/consegna dei contenitori (nelle aree interessate da un servizio porta a porta). La distanza è misurata a partire dall'accesso della proprietà privata sulla strada pubblica, escludendo i percorsi interni alla proprietà privata.

### **Articolo 18 - Riduzioni per il compostaggio individuale**

1. All'utenza domestica che effettua compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino sia attraverso l'uso di compostiere sia attraverso altre metodologie (buca/fossa, compostaggio in cumulo, etc.) si applica:

a) nei comuni nei quali, per il calcolo della parte variabile della tariffa non si utilizzano sistemi di misurazione del rifiuto organico e vi è la rinuncia al servizio "*verde e ramaglie porta a porta*", si applica la riduzione della parte variabile della Tariffa prevista nell'Allegato 1 al presente Regolamento;

b) nei comuni nei quali per il calcolo della parte variabile della tariffa, si utilizzano sistemi di misurazione del rifiuto organico e del verde porta a porta l'agevolazione Tariffaria precedentemente prevista è sostituita dal risparmio conseguibile a seguito della minor esposizione del rifiuto *"umido/organico"* e dalla rinuncia al servizio *"verde e ramaglie porta a porta"*

2. Alle attività agrituristiche delle aziende agricole con servizio di ristorazione, così definite dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96 e dalla legge regionale dell'Emilia Romagna 31 marzo 2009, n. 4, che hanno aderito al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani e che praticano il compostaggio individuale della frazione organica dei propri rifiuti, sia attraverso l'uso di compostiere sia attraverso altre metodologie (buca/fossa, compostaggio in cumulo, etc.):

a) nei comuni nei quali, per il calcolo della parte variabile della tariffa non si utilizzano sistemi di misurazione del rifiuto organico e vi è la rinuncia al servizio *"verde e ramaglie porta a porta"* si applica la riduzione della parte variabile della Tariffa prevista nell'Allegato 1 al presente Regolamento;

b) nei comuni nei quali per il calcolo della parte variabile della tariffa, si utilizzano sistemi di misurazione del rifiuto organico e del verde porta a porta l'agevolazione Tariffaria precedentemente prevista è sostituita dal risparmio conseguibile a seguito della minor esposizione del rifiuto *"umido/organico"* e dalla rinuncia al servizio *"verde e ramaglie porta a porta"*

3. Le riduzioni di cui ai commi 1 e 2, lettere a) e b), sono riconosciute su richiesta al Gestore da parte dell'utente che è tenuto a compilare un'istanza di autocertificazione secondo il modello di cui all'Allegato 4 nella quale si impegna a compostare la frazione organica prodotta e consente esplicitamente le verifiche e i controlli da parte del Gestore. La riduzione decorre dalla data di trasmissione della autocertificazione.

4. Il Gestore può in qualunque momento verificare quanto dichiarato dall'utente ed effettuare controlli presso l'utenza al fine di verificare la corretta pratica del compostaggio individuale nella misura minima del 5% delle compostiere, cumuli o buche/fosse utilizzate.

5. Ad esito della verifica di cui al comma 4, il Gestore, qualora riscontri che la pratica del compostaggio non è correttamente effettuata dall'utenza, dispone la revoca immediata dell'agevolazione applicata.

6. In caso di cessazione dell'effettuazione della pratica del compostaggio l'interessato è tenuto a darne formale comunicazione al Gestore entro i termini stabiliti all'art. 38, comma 2, riconsegnando altresì la compostiera se ricevuta in dotazione.

#### **Articolo 19 - Riduzioni per il compostaggio di comunità**

1. All'utenza domestica che effettua il compostaggio di comunità della frazione organica dei propri rifiuti urbani nel rispetto del decreto ministeriale 29 dicembre 2016, n. 266, (*Regolamento recante i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità di rifiuti organici ai sensi dell'art. 180, comma 1-octies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, così come introdotto dall'art. 38 della legge 28 dicembre 2015, n. 221*), si applica:

a) nei comuni nei quali per il calcolo della parte variabile della tariffa non si utilizzano sistemi di misurazione del rifiuto organico e vi è la rinuncia al servizio *"verde e ramaglie porta a porta"* si

applica la riduzione della parte variabile della Tariffa prevista nell'Allegato 1 al presente Regolamento;

b) nei comuni nei quali per il calcolo della parte variabile della tariffa si utilizzano sistemi di misurazione del rifiuto organico e del verde porta a porta l'agevolazione Tariffaria precedentemente prevista è sostituita dal risparmio conseguibile a seguito della minor esposizione del rifiuto *"umido/organico"* e dalla rinuncia al servizio *"verde e ramaglie porta a porta"*

2. All'utenza non domestica che effettua il compostaggio di comunità della frazione organica dei propri rifiuti urbani nel rispetto del decreto ministeriale 29 dicembre 2016, n. 266, si applica:

a) nei comuni nei quali per il calcolo della parte variabile della tariffa non si utilizzano sistemi di misurazione del rifiuto organico e vi è la rinuncia al servizio *"verde e ramaglie porta a porta"* si applica la riduzione della parte variabile della Tariffa prevista nell'Allegato 1 al presente Regolamento;

b) nei comuni nei quali per il calcolo della parte variabile della tariffa si utilizzano sistemi di misurazione del rifiuto organico e del verde porta a porta l'agevolazione Tariffaria precedentemente prevista è sostituita dal risparmio conseguibile a seguito della minor esposizione del rifiuto *"umido/organico"* e dalla rinuncia al servizio *"verde e ramaglie porta a porta"*

3. Il Gestore, su segnalazione del Comune, qualora sia stato riscontrato che la pratica del compostaggio di comunità non è effettuata secondo quanto indicato dal Regolamento sull'organizzazione dell'attività di compostaggio, adottato dall'organismo collettivo di gestione di cui al decreto 29 dicembre 2016, n. 266, dispone la revoca immediata dell'agevolazione applicata.

4. La riduzione è riconosciuta agli utenti che conferiscono alle apparecchiature comuni su richiesta presentata al Gestore da parte del responsabile delle stesse, individuato ai sensi del decreto 29 dicembre 2016, n. 266, e tenuto a compilare un'istanza secondo un modello di dichiarazione sostitutiva di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 nella quale il responsabile indica i nominativi dei conferenti.

#### **Articolo 20 - Riduzioni per abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo**

1. Per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, che nel corso dell'anno solare siano occupate o condotte per un periodo inferiore a 183 giorni/anno anche non consecutivi è applicata la riduzione della tariffa prevista nell'Allegato 1 al presente Regolamento. Tale uso deve essere specificato nella comunicazione di apertura o di variazione, di cui al successivo articolo 39, indicando la dimora abituale e dichiarando di non voler cedere l'alloggio in locazione o comodato e di comunicare l'eventuale variazione d'uso.

2. La richiesta della riduzione è da rinnovare annualmente.

#### **Articolo 21 - Riduzioni per locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente**

1. Per i locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non

continuativo, anche ricorrente, per un periodo non superiore a quanto riportato nell'Allegato 1 al presente Regolamento, risultante da licenza/autorizzazione per l'esercizio dell'attività rilasciata dagli organi competenti o da adeguata documentazione è applicata la riduzione della tariffa prevista nell'Allegato 1 al presente Regolamento. Tale uso deve essere specificato nella comunicazione di apertura o di variazione, di cui al successivo articolo 39.

2. Per le utenze la cui attività stagionale o non continuativa non risulti da apposita licenza/autorizzazione, la richiesta di riduzione è da rinnovare annualmente

#### **Articolo 22 - Riduzioni per le utenze domestiche residenti che lasciano la loro abitazione vuota**

1. Per le utenze domestiche residenti che lasciano la loro abitazione vuota per il verificarsi di una delle condizioni previste dal comma 9 dell'articolo 8 del presente Regolamento si applica la riduzione tariffaria riportata nell'Allegato 1 al presente Regolamento.
2. Presupposto necessario per il riconoscimento dell'agevolazione è che l'abitazione non sia data in locazione o in comodato.
3. La richiesta della riduzione è da rinnovare annualmente.

#### **Articolo 23 - Conferimento di rifiuti presso i Centri di raccolta**

1. Con l'introduzione della Tariffa corrispettiva i Centri di raccolta (Comunali o Intercomunali) ricevono i rifiuti conferiti dalle utenze domestiche e non domestiche che hanno aderito al servizio pubblico di raccolta.
2. Gli utenti accedono a tali strutture con il documento comprovante la loro utenza (fattura su cui è riportato il codice utente) e possono conferire i rifiuti previsti dal regolamento di funzionamento del Centro Comunale o Intercomunale.
3. Eventuali agevolazioni sono contenute nell'Allegato 1

#### **Articolo 24 - Conferimento di rifiuti presso i Centri di preparazione per il riutilizzo**

1. Con l'introduzione della Tariffa corrispettiva i Centri di preparazione al riutilizzo (Comunali o Intercomunali) ricevono gratuitamente i rifiuti urbani conferiti dalle utenze domestiche e non domestiche che hanno aderito al servizio pubblico di raccolta.
2. Gli utenti accedono a tali strutture con il documento comprovante la loro utenza (fattura su cui è riportato il codice utente) e possono conferire i rifiuti previsti dal regolamento di funzionamento del Centro Comunale o Intercomunale.
3. Eventuali agevolazioni sono contenute nell'Allegato 1 al presente Regolamento.

#### **Articolo 25 - Conferimento presso i Centri del riuso**

1. Con l'introduzione della Tariffa corrispettiva i Centri del riuso (Comunali o Intercomunali)

ricevono gratuitamente i beni conferiti dalle utenze domestiche e non domestiche che hanno aderito al servizio pubblico di raccolta.

2. Gli utenti accedono a tali strutture con il documento comprovante la loro utenza (fattura su cui è riportato il codice utente) e possono conferire i beni previsti dal regolamento di funzionamento del Centro Comunale o Intercomunale.

3. Eventuali agevolazioni sono contenute nell'Allegato 1 al presente Regolamento.

#### **Articolo 26 - Riduzioni per punti vendita certificati**

1. È riconosciuta la riduzione della Tariffa, nelle forme indicate nell'Allegato 1 al presente Regolamento, per l'utenza non domestica aderente al servizio pubblico di raccolta, che attui azioni finalizzate alla prevenzione nella produzione di rifiuti urbani quali la vendita di prodotti sfusi o alla spina e l'utilizzo di imballaggi facilmente riciclabili ed abbia ottenuto formale certificazione del punto vendita sotto il profilo ambientale.

2. La riduzione di cui al comma 1, commisurata al quantitativo di rifiuti urbani non prodotti ovvero alle modalità di attuazione delle azioni di prevenzione nella produzione dei rifiuti urbani, è rilasciata a seguito di apposita convenzione da sottoscrivere con il Gestore.

#### **Articolo 27 - Riduzioni per la donazione delle eccedenze alimentari**

1. È riconosciuta una riduzione della Tariffa all'utenza non domestica aderente al servizio pubblico di raccolta, che in via continuativa devolve ai soggetti donatori di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 2 della legge 19 agosto 2016, n. 166 (*Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi*) le eccedenze alimentari idonee al consumo umano disciplinate dalla medesima legge ai fini della redistribuzione a soggetti bisognosi.

2. È riconosciuta una riduzione della Tariffa all'utenza non domestica aderente al servizio pubblico di raccolta, che in via continuativa devolve le proprie eccedenze alimentari non idonee al consumo umano di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166 per alimentazione animale qualora idonee a tal fine.

3. Il riconoscimento delle riduzioni di cui ai commi 1 e 2 è subordinato alla presentazione, entro il 31 marzo dell'anno successivo, di un dettagliato elenco delle quantità di prodotti devoluti nell'anno precedente, allegando apposita documentazione.

4. Le riduzioni di cui ai commi 1 e 2 commisurate al quantitativo di prodotti devoluti, è determinata con le modalità previste nell'Allegato 1 al presente Regolamento.

#### **Articolo 28 - Riduzioni per la donazione di prodotti non alimentari**

1. È riconosciuta una riduzione della Tariffa all'utenza non domestica aderente al servizio pubblico di raccolta, che in via continuativa devolve ai soggetti donatori di cui di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 2 della legge 19 agosto 2016, n. 166, ai fini della redistribuzione a soggetti bisognosi, prodotti non alimentari di cui alle lettere d), e) del comma 1 dell'art. 16 della legge 19

agosto 2016, n. 166 derivanti dalla propria attività nel rispetto delle disposizioni previste nel medesimo articolo.

2. Il riconoscimento delle riduzioni di cui al comma 1 è subordinato alla presentazione, entro il 31 marzo dell'anno successivo, di un dettagliato elenco delle quantità di prodotti devoluti nell'anno precedente.

3. La riduzione di cui al comma 1 commisurata al quantitativo di prodotti devoluti è determinata con le modalità previste nell'Allegato 1 al presente Regolamento.

#### **Articolo 29 - Riduzioni per la donazione dei farmaci idonei all'utilizzo**

1. È riconosciuta una riduzione della Tariffa ai soggetti che hanno aderito al servizio pubblico di raccolta, di cui alla lettera g-ter) del comma 1 dell'art. 2 della legge 19 agosto 2016, n. 166 che partecipino a progetti di recupero dei medicinali e degli articoli di medicazione, di cui rispettivamente alle lettere g-bis) e g-quater) del comma 1 dell' art. 2 della medesima legge, nel rispetto di quanto stabilito all'art. 157 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 (Attuazione della direttiva 2001/83/CE – e successive direttive di modifica – relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE).

2. Il riconoscimento della riduzione di cui al comma 1 è subordinato alla presentazione, entro il 31 marzo dell'anno successivo, di un dettagliato elenco delle quantità di prodotti devoluti nell'anno precedente;

3. La riduzione di cui al comma 1, commisurata al quantitativo di prodotti devoluti, è determinata con le modalità previste nell'Allegato 1 al presente Regolamento.

#### **Articolo 30 - Riduzioni per l'utenza non domestica che attua il vuoto a rendere**

1. È riconosciuta una riduzione della Tariffa all'utenza non domestica aderente al servizio pubblico di raccolta che applica il sistema del vuoto a rendere.

2. Il riconoscimento della riduzione di cui al comma 1 è subordinato alla presentazione, entro il 31 marzo dell'anno successivo, di un dettagliato elenco delle tipologie e delle quantità di imballaggi avviati a riutilizzo nell'anno precedente, allegando copia di apposita documentazione che attesti l'effettiva cessione al proprio fornitore delle tipologie e delle quantità dichiarate.

3. La riduzione di cui al comma 1, commisurata al quantitativo in peso di imballaggi resi, è determinata con le modalità previste nell'Allegato 1 al presente Regolamento.

#### **Articolo 31 - Riduzioni per l'utenza non domestica che promuovono il doggy-bag/family bag nella ristorazione commerciale**

1. All'utenza non domestica della ristorazione commerciale aderente al servizio pubblico di raccolta, che promuove presso i propri esercizi la diffusione del doggy bag/family bag per l'asporto del cibo avanzato da parte dei clienti ed abbia ottenuto formale riconoscimento della pratica nell'ambito di accordi istituzionali finalizzati alla riduzione dei rifiuti e degli sprechi alimentari, il

Gestore fornisce annualmente i contenitori per agevolare l'asporto del cibo da parte dei clienti.

2. La tipologia e il numero dei contenitori da fornire gratuitamente all'utenza non domestica sono definiti nel provvedimento annuale di approvazione delle tariffe.

#### **Articolo 32 - Riduzioni per l'utenza domestica in particolari situazioni di disagio sanitario**

1. Per l'utenza domestica in cui le particolari situazioni di disagio sanitario, debitamente documentato, comportino una anomala produzione di rifiuto soggetto a Tariffa è prevista la non assoggettabilità di tali rifiuti alla Tariffa parte variabile

2. La riduzione di cui al comma 1 è riconosciuta su richiesta dell'utente con le modalità richiamate nell'Appendice A al presente Regolamento.

#### **Articolo 33 - Riduzioni per particolari tipologie di utenza non domestica**

1. Per l'utenza non domestica che ha aderito al servizio pubblico di raccolta, in cui coesistano operazioni di diversa natura (quali, a titolo esemplificativo, i transiti, carico/scarico, deposito ecc.) per cui risulti difficile la determinazione della superficie assoggettabile a Tariffa, è previsto l'abbattimento della superficie pari ad un terzo (1/3) dell'intera area in oggetto.

2. La riduzione di cui al comma 1 è riconosciuta su richiesta dell'utente.

#### **Articolo 34 - Riduzioni per nuclei familiari con bambini (pannolini)**

1. Per l'utenza domestica nel cui stato famiglia del nucleo familiare figurano componenti di età inferiore a 36 (trentasei) mesi, che danno luogo alla produzione di rifiuti costituiti da pannolini pediatrici "usa e getta" è prevista la non assoggettabilità di tali rifiuti alla Tariffa parte variabile.

2. La riduzione di cui al comma 1 è riconosciuta su richiesta dell'utente con le modalità richiamate nell'Appendice A al presente Regolamento.

#### **Articolo 35- Riduzioni per manifestazioni ed eventi**

1. E' possibile riconoscere una riduzione della Tariffa alle manifestazioni ed eventi temporanei di tipo ricreativo, culturale o di animazione sociale, che adottano buone pratiche finalizzate alla riduzione ed alla corretta raccolta differenziata dei rifiuti ed abbiano ottenuto formale riconoscimento delle buone pratiche adottate nell'ambito di iniziative/progetti istituzionali finalizzati alla promozione degli eventi sostenibili (ECOFESTE).

2. La riduzione di cui al comma 1 è riconosciuta, su richiesta dell'utente, secondo le modalità di cui all'Allegato 5.

#### **Articolo 36- Riduzioni per avvio autonomo a recupero**

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, [in attuazione di quanto disposto dagli artt. 198, comma 2-bis e 238, comma 10, D.Lvo 152/2006, come modificato dal D.Lvo 116/2020] previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Alle utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero dei rifiuti urbani prodotti, è riconosciuta la riduzione della parte variabile della tariffa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione prevista dalla normativa vigente.
3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.
4. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta prevista dall'art. 39 del presente Regolamento, il Gestore provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tariffazione.

#### **Articolo 37- Riduzioni "COVID-19"**

Rispetto all'applicazione di eventuali riduzioni connesse ad eventi pandemici (cd. COVID 19), il Gestore, su indicazione deliberata dall'Organo Esecutivo dall'Amministrazione Comunale, può applicare, nelle forme e nei tempi eventualmente indicati anche dall'Agenzia Atersir ovvero da Deliberazioni ARERA, degli sconti dedicati alle categorie d'utenza

#### **Articolo 38 - Aspetti comuni per l'applicazione delle riduzioni**

1. Le riduzioni di cui agli articoli precedenti si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate e cessano di operare alla data in cui vengono meno le condizioni di fruizione.
2. Salvo quanto diversamente disciplinato nei singoli articoli del presente Titolo, l'utente è tenuto a comunicare il venir meno delle condizioni che danno diritto alle riduzioni. Tale comunicazione deve essere presentata al Gestore entro e non oltre 30 giorni dalla data in cui sono venute meno le condizioni per l'attribuzione delle riduzioni in difetto il Gestore provvede al recupero della Tariffa con applicazione della sanzione di cui all'art. 45 per omessa comunicazione di variazione.
3. Per le riduzioni ed esenzioni a favore di utenze domestiche e/o non domestiche per finalità sociali, equitative, di sostegno allo sviluppo del territorio e per altre ragioni di rilevante interesse pubblico che non siano direttamente collegate alla minore produzione dei rifiuti ovvero al riutilizzo dei beni, la relativa copertura deve essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa ed assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.
4. Le riduzioni di cui al presente titolo non possono, cumulativamente, essere superiori al 20% della parte fissa, con esclusione della riduzione di cui all'articolo 17, e del 100% della parte variabile della Tariffa medesima.



5. Le riduzioni di cui agli articoli 18 e 19 sono alternative.

6. La riduzione di cui all'articolo 16 non è cumulabile con le altre riduzioni

7. le riduzioni di cui al comma 3 del presente articolo non sono soggette ai limiti di cui al comma 4.

## TITOLO III –COMUNICAZIONE, CONTROLLO, RISCOSSIONE, SANZIONI

---

### Articolo 39 - Comunicazione

1. L'utente, di cui all'art. 8, ha l'obbligo di comunicare al Gestore l'inizio o la cessazione dell'occupazione o detenzione di locali ed aree entro 30 giorni successivi al loro verificarsi e di ottemperare agli adempimenti previsti. Detta comunicazione deve avvenire mediante la compilazione di appositi modelli messi a disposizione dal Gestore. In caso di omessa presentazione della comunicazione entro il termine si applica la sanzione prevista all'art. 45 del presente Regolamento.
2. Nella comunicazione di attivazione dell'utenza devono essere obbligatoriamente indicati il numero di componenti residenti e dimoranti stabilmente, i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile, il numero dell'interno, il numero telefonico e, ove esistente, l'indirizzo mail per le utenze domestiche il numero di componenti diversi dai residenti e dimoranti stabilmente e per le utenze non domestiche l'indirizzo PEC. Alla comunicazione di attivazione deve essere allegata almeno la seguente comunicazione: a) per le utenze domestiche la planimetria quotata dei locali soggetti a tariffa; b) per le utenze non domestiche: planimetria operativa dei locali e delle aree soggette a tariffa e visura CCIAA.
3. Le comunicazioni devono essere sottoscritte con firma leggibile e presentate da uno dei coobbligati, dal rappresentante legale o da loro incaricati muniti di apposita delega, ovvero secondo gli strumenti digitali che il Gestore metterà a disposizione dell'Utenza. Della presentazione è rilasciata apposita ricevuta. In caso di spedizione, la comunicazione si considera presentata nel giorno d'arrivo agli uffici del Gestore o, se inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata, nel giorno indicato nel rapporto di ricevimento.
4. La comunicazione ha effetto anche per gli anni successivi se le condizioni di assoggettamento a Tariffa rimangono invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a presentare nuova comunicazione di variazione nei termini e secondo le modalità di cui ai precedenti commi, fatto salvo il caso in cui, per i soggetti residenti nel Comune, la variazione riguardi soltanto il numero degli stessi. Se la comunicazione di cessazione o variazione è presentata oltre al termine di cui al comma 1, i relativi effetti decorrono dalla data di presentazione.
5. Gli eredi solidalmente obbligati che continuano ad occupare o condurre i locali già assoggettati a Tariffa hanno l'obbligo di comunicare il nominativo del nuovo intestatario dell'utenza e gli eventuali elementi che determinano l'applicazione della Tariffa.
6. In presenza di utenza domestica e utenza non domestica con servizi condominiali è fatto obbligo all'amministratore condominiale di presentare al Gestore, nei termini di cui al comma 1, l'elenco degli occupanti o conduttori/proprietari delle utenze facenti parte del condominio e le eventuali successive variazioni.
7. L'ufficio anagrafe comunale, all'atto del perfezionamento delle pratiche di iscrizione anagrafica o di variazione di residenza, informa i cittadini della necessità di effettuare congiuntamente la comunicazione ai fini della gestione della Tariffa.
8. In presenza di più nuclei familiari presso la stessa utenza colui che intende provvedere al

pagamento della Tariffa deve darne esplicita comunicazione.

#### **Articolo 40 – Comunicazione per l'uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta**

1. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui all'articolo 36 comma 1 del presente Regolamento e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva al Gestore via PEC, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021 la comunicazione dovrà essere presentata entro il 31 maggio, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2022.

2. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione, redatta secondo quanto disposto dall'art. 14 della legge RER n. 11 del 29 dicembre 2020, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività. Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della Tari.

3. La mancata presentazione della comunicazione di cui al comma 2, entro il termine del 31 maggio per il solo anno 2021, o entro il termine del 30 giugno a decorrere dal 2022, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.

4. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo, al Gestore, che riprende il servizio qualora ciò non comporti un disequilibrio sull'organizzazione del servizio con riferimento alle modalità e ai tempi di svolgimento dello stesso.

5. Entro il 28 febbraio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Gestore i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente dando specifica evidenza a quelli avviati a riciclo. I quantitativi dei rifiuti urbani avviati a recupero devono essere desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti a cui deve essere allegata apposita attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero. Il Gestore è tenuto a rendicontare tali informazioni alla Regione e ad ATERSIR entro il 30 aprile di ciascun anno.

6. Il Gestore ha la facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte.

#### **Articolo 41 - Controllo**

1. Il Gestore, eventualmente in collaborazione con il Comune, provvede a svolgere le attività necessarie ad individuare tutti i soggetti obbligati a pagare la Tariffa e al controllo dei dati dichiarati in comunicazione nonché nelle dichiarazioni finalizzate all'ottenimento delle riduzioni di cui al Titolo II

2. Il Gestore designa un responsabile incaricato al quale spettano i compiti e i poteri di gestione

della Tariffa rifiuti corrispettiva, nonché il ruolo di referente verso ATERSIR, il Comune e l'utenza. Il Gestore indica in fattura, coerentemente con quanto previsto nella Carta dei Servizi, i canali di contatto attraverso i quali l'utente del servizio rifiuti può promuovere istanze, reclami e azioni legali.

3. Il Gestore del servizio esercita l'attività di controllo necessaria per la corretta applicazione della Tariffa.

4. Il Gestore a tale scopo può:

a) richiedere l'esibizione dei contratti di locazione, affitto e scritture private atte ad accertare le date di utilizzo del servizio;

b) richiedere notizie relative ai presupposti di applicazione Tariffaria, non solo agli occupanti o ai detentori, ma anche ai proprietari dei locali ed aree;

c) invitare i predetti soggetti a comparire di persona per fornire prove, delucidazioni e chiarimenti;

d) utilizzare tecnici o soggetti incaricati dal Gestore;

e) accedere ai locali ed aree assoggettabili a Tariffa mediante personale debitamente autorizzato previo accordo con l'utente.

5. In caso di mancata collaborazione dell'utenza o di altro impedimento alla diretta rilevazione, il Gestore del servizio può fare ricorso alle presunzioni semplici a norma dell'art. 2729 del codice civile.

6. Dell'esito delle verifiche effettuate viene data comunicazione agli interessati, che s'intende accettata qualora entro 30 giorni dal ricevimento non pervengano rilievi. Nel caso in cui l'utente riscontrasse elementi di discordanza può, nello stesso termine, fornire le precisazioni del caso che, se riconosciute fondate, comportano l'annullamento o la rettifica della comunicazione inviata. Il Gestore, decorso il termine assegnato, provvede ad emettere nei confronti dei soggetti che non si sono presentati o non hanno dato riscontro, la relativa fattura sulla base degli elementi indicati nella comunicazione stessa.

7. In caso di infedele dichiarazione riscontrata a seguito delle attività di controllo si applica la sanzione prevista all'art. 45.

#### **Articolo 42 - Modalità di versamento e sollecito di pagamento**

1. Il pagamento della fattura deve essere effettuato entro i termini indicati nella medesima presso gli uffici postali o gli sportelli bancari ovvero mediante domiciliazione bancaria o postale o altre modalità di pagamento indicate dal Gestore.

2. Le fatture: **a) cartacee**, sono spedite al domicilio del titolare dell'utenza o ad altro recapito indicato dallo stesso, tramite il servizio postale o agenzie di recapito autorizzate, come corrispondenza ordinaria. In alternativa, le fatture possono essere spedite su richiesta tramite posta elettronica ordinaria nel caso di utenza domestica. Le fatture sono disponibili anche all'interno dello sportello online del sito del Gestore ove attivato; **b) elettroniche**, sono emesse tramite il Sistema di Interscambio.

3. Il Gestore può concedere rateizzazioni nei versamenti secondo le disposizioni previste dalla

legge 160/2019 e dalla Carta dei Servizi. Il pagamento rateizzato avviene con la maggiorazione di interessi pari al tasso legale maggiorato del 2%.

4. In caso di omesso o parziale pagamento, il Gestore, trascorsi inutilmente 30 giorni solari dalla data di scadenza riportata in fattura inviata all'utente, notifica apposito sollecito di pagamento in cui indica un nuovo termine entro cui provvedere all'adempimento e le modalità di comunicazione dell'avvenuto pagamento. Trascorso inutilmente il termine indicato nel sollecito, il Gestore invia all'utente apposito avviso di accertamento esecutivo avente valore di intimazione ad adempiere al pagamento e di titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure di riscossione cautelari ed esecutive, in cui indica il termine ultimo entro cui provvedere all'adempimento e le modalità di comunicazione del pagamento, mediante raccomandata A/R o posta elettronica certificata. Il Gestore per le utenze non domestiche procederà al recupero del credito anche tramite esazione domiciliare. Trascorso il termine indicato nell'avviso di accertamento esecutivo, il Gestore procede al recupero del credito nei modi di legge. Su tutte le somme di qualunque natura, escluse le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, si applicano, 30 giorni dopo l'intervenuta esecutività dell'atto di accertamento e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale maggiorato di due punti percentuali. I costi di elaborazione e di notifica dell'accertamento esecutivo e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono poste a carico del debitore e sono di seguito determinati: a) una quota denominata "oneri di riscossione", pari a quanto disposto dalla lettera a), comma 803 della legge 160/2019; b) una quota denominata "spese di notifica ed esecutive" pari a quanto disposto dalla lettera b), comma 803 della legge 160/2019.

5. Scaduto inutilmente il termine indicato nell'avviso di accertamento esecutivo, di cui al comma 4, il Gestore notifica atto di contestazione della violazione per omesso o parziale versamento della Tariffa prevista all'art. 45.

6. La fattura non viene emessa per importi eguali o inferiori a 4,00 (quattro/00) euro al netto di IVA e Addizionale Provinciale.

7. L'avviso di accertamento esecutivo non acquisisce efficacia di titolo esecutivo se emesso per somme inferiori a 10 euro. Il limite si riferisce all'intero debito dovuto, anche derivante da più annualità. Il debito rimane comunque a carico dell'utente moroso e potrà essere oggetto di recupero con la successiva notifica di accertamenti esecutivi che superano cumulativamente l'importo di cui al primo periodo

#### **Articolo 43 - Riscossione**

1. Il Consiglio Locale di ATERSIR e il Comune, sentito il Gestore, con la delibera di approvazione delle tariffe, determinano le scadenze per la fatturazione della Tariffa, prevedendo di norma almeno due emissioni con cadenza semestrale e una a saldo nei primi mesi dell'anno seguente. La fattura di addebito della tariffa di cui agli articoli 10 e 11 del presente Regolamento può essere emessa dal Gestore in un'unica soluzione. Il termine di scadenza deve essere fissato in conformità a quanto previsto nella Carta del servizio.

2. Le modifiche che comportino variazioni della Tariffa in corso d'anno nonché le riduzioni da applicarsi in corso d'anno potranno essere conteggiate nella bollettazione successiva mediante conguaglio compensativo e comunque entro la prima fatturazione a saldo di cui al comma 1.

#### **Articolo 44 - Rimborsi**

1. Nei casi di errore, di duplicazione ovvero di eccedenza dell'importo iscritto in fattura rispetto a quanto dovuto, il Gestore, dopo averne accertato il diritto, dispone la nota di accredito o il rimborso entro 90 giorni dalla ricezione dell'istanza dell'utente, ovvero nella fattura successiva in caso di procedimenti effettuati d'ufficio secondo quanto disposto dalla Carta del Servizio.
2. Nel caso di utenza domestica occupata da persone residenti nel Comune, il Gestore provvede d'ufficio agli eventuali rimborsi dovuti nei confronti degli utenti a seguito di cessazione o di variazione del numero dei componenti mediante conguaglio, se possibile, da effettuarsi nella fattura di successiva emissione ovvero mediante emissione di ordinativo di pagamento per il rimborso spettante da inoltrare presso il nuovo recapito dell'utente.
3. L'utente, in ogni caso, può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro cinque anni dal pagamento, mediante richiesta motivata, allegando copia della ricevuta di pagamento.
4. Sulle somme rimborsate sono dovuti gli interessi legali dal momento dell'indebito pagamento ovvero, nel caso di errore non addebitabile al Gestore, a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla richiesta di rimborso.

#### **Articolo 45 - Sanzioni**

1. Ai sensi dell'art. 9-bis della legge regionale 5 ottobre 2015, n. 16, l'accertamento e la contestazione delle violazioni del presente Regolamento è effettuata dal Comune anche tramite il Gestore nel rispetto dei termini prescrizionali. Compete al Comune l'irrogazione della sanzione.
2. Le violazioni al presente Regolamento sono punite con sanzioni amministrative pecuniarie in ogni caso comprese tra un minimo di € 50,00 ed un massimo di € 500,00, articolate come dalla tabella seguente. L'importo del pagamento in misura ridotta, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione indicato, è stabilito ai sensi dell'art. 16, comma 2 legge 24 novembre 1981, n. 689 (*Modifica al sistema penale*), in deroga alla disposizione di cui al comma 1 del medesimo articolo:

VIOLAZIONE		SANZIONE		
		MINIMA	MASSIMA	PAGAMENTO IN FORMA RIDOTTA
1	Omesso o parziale versamento della Tariffa (art. 41, comma 5)	€ 50,00	€ 500,00	30% degli importi non versati o parzialmente versati
2	Infedele dichiarazione riscontrata a seguito delle attività di controllo (art. 41, comma 7)	€ 50,00	€ 500,00	50% degli importi non versati
3	Mancato ritiro dei contenitori o delle dotazioni standard entro i termini previsti (art. 8, comma 5)	€ 50,00	€ 500,00	€ 100,00
4	Mancata comunicazione del venimento delle condizioni di riduzione (art. 38, comma 2)	€ 50,00	€ 500,00	€ 100,00
5	Omessa comunicazione di inizio dell'occupazione o detenzione di locali ed aree, incluso il numero di componenti diverso dai residenti, entro i termini (art. 39, commi 1 e 2)	€ 50,00	€ 500,00	100% degli importi non versati
6	Omessa comunicazione di cessazione dell'occupazione o detenzione di locali ed aree, entro i termini (art. 39, comma 1)	€ 50,00	€ 500,00	€ 100,00

3. Le entrate derivanti dalle sanzioni contribuiscono alla copertura dei costi del servizio.

4. Le suindicate sanzioni non si applicano in riferimento alle informazioni che il Gestore acquisisce periodicamente dall'ufficio anagrafe comunale in applicazione dell'art. 13, concernenti le modifiche nella composizione di nuclei familiari della popolazione residente, per le quali non sussiste l'obbligo di denuncia.

5. Al fine di disincentivare l'abbandono e il "turismo dei rifiuti", nel caso di utenza domestica con residenza attiva, in assenza di svuotamenti del rifiuto urbano misurato, si applicano, oltre alla parte fissa, anche gli svuotamenti minimi obbligatori maggiorati del 50% fatto salvo la possibilità di prova contraria da parte dell'utente.

#### **Articolo 46 - Contenzioso ed autotutela**

1. La giurisdizione in ordine alla Tariffa corrispettiva è determinata in base alla legge.

2. Il Gestore può, in qualsiasi momento, d'ufficio o su segnalazione del soggetto interessato, con apposita determinazione motivata, annullare ovvero revisionare totalmente o parzialmente le

precedenti determinazioni in ordine all'obbligo del pagamento della Tariffa e, avendone riconosciuto l'erroneità manifesta, procedere alle dovute rettifiche.



## TITOLO IV – NORME TRANSITORIE E FINALI

---

### **Articolo 47 - Norme di rinvio e clausola di salvaguardia**

1. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

### **Articolo 48 - Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore a decorrere dal 01/01/2021. I Regolamenti previgenti per l'applicazione della tariffa conservano la propria efficacia nei rapporti sorti o che insorgeranno in merito al servizio di competenza svolto fino alle ore 23.30 del 31 dicembre 2020

### **ALLEGATI**

Allegato 1: Riduzioni della Tariffa

Allegato 2: Classificazione delle utenze non domestiche

Allegato 3: Deposito cauzionale

Allegato 4: Modello di dichiarazione sostitutiva per il compostaggio domestico

Allegato 5: Disciplina per l'ottenimento del marchio ECOFESTE

## **Allegato 1 Riduzioni della Tariffa - Comune di Comacchio -**

**Articolo 15 Riduzioni per avvio autonomo al riciclo:** viene riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa pari a **40** (quaranta/00) **euro per tonnellata** di rifiuto avviata a riciclo. La riduzione è concessa fino al totale abbattimento della tariffa variabile.

**Articolo 18 Riduzioni per il compostaggio individuale:** alle **utenze domestiche** viene riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa pari al 25% (venticinque per cento); alle **attività agrituristiche** viene riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa pari al 20% (venti per cento). Alle utenze incluse nelle **zone a compostaggio obbligatorio** viene riconosciuta una ulteriore riduzione della parte fissa pari al 15% (quindici per cento).

**Articolo 19 Riduzioni per il compostaggio di comunità:** alle **utenze domestiche** viene riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa pari al 25% (venticinque per cento); alle **attività agrituristiche** viene riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa pari al 20% (venti per cento). Alle utenze incluse nelle **zone a compostaggio obbligatorio** viene riconosciuta una ulteriore riduzione della **parte fissa** pari al 15% (quindici per cento).

**Articolo 20 Riduzioni per abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo:** viene riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa pari al 20% (venti per cento) e si considera un numero di occupanti pari a quanto riportato nella tabella sottostante. Il presupposto necessario per il riconoscimento della riduzione è che l'abitazione non sia data in locazione o in comodato. La richiesta della riduzione è da rinnovare annualmente.

<i>Classi di superficie (mq.)</i>	<i>Occupanti assegnati</i>
0-20	1
21-35	2
36-55	3
56-65	4
66-80	5
81 e oltre	6

**Articolo 21 Riduzioni per locali, diversi dalle abitazioni, e aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente:** viene riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa pari al 60% (sessanta per cento) per un uso stagionale o non continuativo ma ricorrente non superiore a 183 giorni/anno; viene riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa pari al 40% (quaranta per cento) per un uso stagionale o non continuativo ma ricorrente non superiore a 213 (duecentotredici) giorni/anno. Per le utenze la cui attività stagionale e periodica non risulta da apposita licenza/autorizzazione la richiesta della riduzione è da rinnovare annualmente.

**Articolo 22 Riduzioni per le utenze domestiche residenti che lasciano la loro abitazione vuota:** il numero degli **occupanti** viene fissato in **una unità** e viene riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa pari al 65% (sessantacinque per cento). Presupposto necessario per il riconoscimento della riduzione è che l'abitazione non sia data in locazione o in comodato.

**Articolo 26 Riduzioni per i punti vendita certificati:** viene riconosciuta una riduzione della parte

variabile della tariffa pari al 5% (cinque per cento)

**Articolo 27 Riduzioni per la donazione delle eccedenze alimentari:** viene riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa quantificato in **euro 20** (venti/00) **a tonnellata** per un importo comunque non eccedente la quota variabile della tariffa.

**Articolo 28 Riduzioni per la donazione di prodotti non alimentari:** viene riconosciuta una riduzione della **parte variabile** della tariffa quantificato in **euro 20** (venti/00) **a tonnellata** per un importo comunque non eccedente la quota variabile della tariffa.

**Articolo 29 Riduzioni per la donazione di farmaci idonei all'uso:** viene riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa fino ad un massimo del 15% (quindici per cento)

**Articolo 30 Riduzioni per le utenze che attua il vuoto a rendere:** viene riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa quantificato in **euro 10** (dieci/00) **per ogni tonnellata di imballaggi resi**, per un importo comunque non eccedente la quota variabile della tariffa.

## Allegato 2

### Classificazione delle utenze non domestiche

1	musei, biblioteche, associazioni, luoghi di culto
2	cinematografi, teatri e sale spettacolo
3	autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	campeggi distributori carburanti, impianti sportivi
5	aree scoperte operative
6	esposizioni, autosaloni
7	alberghi con ristorante
8	alberghi senza ristorante
9	case protette e di riposo, caserme con convitto, comunità residenziali
10	ospedali, residenze sanitarie, cliniche
11	uffici, agenzie, studi professionali, ambulatorio, poliambulatorio
12	banche ed istituti di credito
13	negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
14	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	occupazione temporanea vendita beni durevoli
17	attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	attività industriali con capannoni di produzione
21	attività artigianali di produzione beni specifici
22	ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	mense
24	bar, caffè, pasticceria, gelateria
25	supermercati pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	plurilicenze alimentari e/o miste
27	ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizzeria al taglio e da asporto, piadineria
28	ipermercati di generi misti
29	occupazione temporanea vendita generi alimentari
30	discoteche, night club, sale giochi
31	circoli ricreativi
32	scuole private e pubbliche non statali, municipio
33	comunità non residenziali, caserme senza convitto
34	autorimesse
35	supermercati

## Allegato 3: Deposito cauzionale

---

1.) Il Gestore può richiedere il versamento di un DEPOSITO CAUZIONALE, a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dal servizio garantito all'utenza, quale la restituzione integra dei contenitori presi in consegna per la raccolta dei rifiuti e il regolare pagamento della Tariffa, che sarà restituito, maggiorato degli interessi legali ovvero secondo quanto sarà deliberato da ARERA, entro trenta giorni dalla cessazione del contratto, in caso di assenza di insolvenze, come di seguito:

per l'UTENZA DOMESTICA, il DEPOSITO CAUZIONALE è pari all'80% (ottantapercento), arrotondato ai cinque euro, della parte variabile (media) della Tariffa applicata per categoria o macro categoria di utenza, secondo la tabella seguente:

categoria DPR 158/1999	valore medio della QV di CLARA SpA (euro/anno)	importo deposito cauzionale (euro)
1 componente	67,00	<b>55,00</b>
2 componenti	114,00	<b>90,00</b>
3 componenti	140,00	<b>110,00</b>
4 componenti	173,00	<b>140,00</b>
5 componenti	213,00	<b>170,00</b>
6 o più componenti	250,00	<b>200,00</b>

Per le UD non residenti si applica un DEPOSITO CAUZIONALE uguale a quello della categoria 2 componenti.

La categoria di utenza applicata è quella presente nella banca dati di CLARA SpA al momento dell'applicazione del DEPOSITO CAUZIONALE. Le modifiche della categoria o macro categoria avvenute dopo la data di applicazione del DEPOSITO CAUZIONALE non producono conguaglio della somma versata.

per l'UTENZA NON DOMESTICA, il DEPOSITO CAUZIONALE è pari al costo della media litri per macro categoria relativa al rifiuto NR, arrotondato ai cinque euro, secondo la tabella seguente:

categoria	litri medi annui di NR	euro/litro per NR	importo deposito cauzionale (euro)
distributori carburante, impianti sportivi - esposizioni, autosaloni, autorimesse, magazzini	1.500	0,0772	<b>115,00</b>
musei, associazioni - edicola, farmacia, tabaccaio	750	0,0772	<b>60,00</b>
uffici, studi professionali, ambulatorio-banche, istituti di credito - negozi di beni durevoli	1.000	0,0772	<b>80,00</b>

categoria	litri medi annui di NR	euro/litro per NR	importo deposito cauzionale (euro)
carrozzeria, autofficina, elettrauto - attività industriali - attività artigianali produzione beni	5.000	0,0772	<b>385,00</b>
albergo con ristorante albergo senza ristorante casa protetta, comunità residenziale ristorante, trattoria, pizzeria, mensa, osteria plurilicenze alimentari	4.600	0,0772	<b>360,00</b>
bar, pasticceria, gelateria botteghe alimentari, supermercato ortofrutta, pescheria, fiori e piante, rosticceria discoteca, sala giochi circoli ricreativi	6.200	0,0772	<b>480,00</b>

La categoria di utenza applicata è quella presente nella banca dati di CLARA SpA al momento dell'applicazione del DEPOSITO CAUZIONALE. Le modifiche della categoria o macro categoria avvenute dopo la data di applicazione del DEPOSITO CAUZIONALE non producono conguaglio della somma versata.

2.) Il versamento del DEPOSITO CAUZIONALE non è previsto:

- a) per gli Utenti che scelgano il pagamento diretto su Conto Corrente Bancario (SDD) o Postale; per le sole utenze non domestiche, con la parte variabile di valore superiore ad euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) il Gestore può prevedere, in alternativa all'addebito diretto, una fideiussione;
- b) per le utenze non domestiche pubbliche o di pubblico servizio di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni;
- c) per gli Utenti domestici che siano seguiti dai servizi sociali delle Amministrazioni comunali, previa comunicazione dell'elenco da parte dell'Ente Locale o delle strutture all'uopo delegate.

3.) Il Gestore, agli Utenti attivi del servizio, garantirà la riscossione del DEPOSITO CAUZIONALE suddividendolo (i) per le utenze domestiche attive alla data di applicazione del deposito in un numero massimo di sei rate, (ii) per le utenze non domestiche attive alla data di applicazione del deposito in un numero massimo di dieci rate. Per i nuovi Utenti il versamento del DEPOSITO CAUZIONALE sarà applicato, in un'unica soluzione, nella prima fattura utile.

4.) Il DEPOSITO CAUZIONALE costituisce obbligazione contrattuale ed il suo mancato versamento rappresenta caso di omesso o parziale pagamento e comporta, a carico dell'Utente, l'applicazione delle procedure di recupero come previste dal Regolamento.

**Allegato 4:**  
**Modello di dichiarazione sostitutiva**  
**per il compostaggio domestico**  
(E' possibile che il modulo telematico abbia forma diversa)

**CODICE CLIENTE** \_\_\_\_\_

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE**

(Art.46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)

**Il sottoscritto:**

Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_

Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

Località \_\_\_\_\_ Comune \_\_\_\_\_

Tel. \_\_\_\_\_ Mail \_\_\_\_\_ Pec \_\_\_\_\_

Codice fiscale \_\_\_\_\_

In qualità di:  intestatario  familiare  altro

**Dati dell'intestatario della Tariffa Servizio Gestione Rifiuti Urbani**

(non compilare se coincidono con quelli del richiedente)

Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_

Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

Località \_\_\_\_\_ Comune \_\_\_\_\_

Tel. \_\_\_\_\_ Mail \_\_\_\_\_ Pec \_\_\_\_\_

Codice fiscale \_\_\_\_\_

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazione non veritiera, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art.76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

**DICHIARA**

- di praticare il compostaggio dei rifiuti organici e degli sfalci e piccole potature del giardino.
- di accettare e autorizzare le verifiche che CLARA stessa vorrà fare. CLARA avrà il diritto di revocare l'adesione, qualora accerti la mancata corretta pratica del compostaggio.
- di aver letto ed accettato il Regolamento allegato al presente modulo

**CHIEDE** di aderire al servizio "compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani"

- con la consegna, in comodato d'uso gratuito, della **compostiera di CLARA S.p.A.** da It.....
- utilizzando una **compostiera di proprietà** da It.....
- utilizzando **altre tecniche alternative** (es. cumulo, buca/fossa ecc.)

**RINUNCIA** al compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani.

Comune \_\_\_\_\_ lì \_\_\_\_\_ firma (non autenticata) \_\_\_\_\_

Ai sensi dell'art. 38, DPR 445/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del dichiarante all'ufficio competente, via fax, mail, tramite incaricato oppure a mezzo posta. Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003 e dell'art. 13 del Regolamento EU 679/2016.



## REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE SULLA TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE CHE PRATICANO IL COMPOSTAGGIO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI URBANI

**Art. 1** – Il requisito fondamentale per poter aderire al compostaggio, è di poter disporre nella propria abitazione di un giardino, un orto, un parco o comunque un luogo che offra possibilità di utilizzo del compost prodotto.

**Art. 2** – Per aderire al compostaggio è necessario far pervenire agli Uffici Clienti CLARA il presente modulo debitamente compilato consegnandolo agli Sportelli Clienti, oppure inviandolo via fax, posta o e-mail ai recapiti riportati nello stesso.

**Art. 3** – L'utente si impegna a praticare il compostaggio nelle forme e nei modi previsti dal Regolamento del Servizio. I rifiuti recuperabili da introdurre nella compostiera sono: avanzi di cucina in genere sia crudi sia cucinati, bucce, torsoli, noccioli, verdure, carne, pesce, ossa, lisce, riso, pasta, pane, biscotti, formaggi, gusci d'uovo, fondi di tè e caffè, tovagliolini, fazzoletti di carta, carta del pane e carta assorbente da cucina, pezzi di carta bagnata o unta, parti vegetali provenienti dalla manutenzione di piante da appartamento e fiori secchi, semi e granaglie, tappi di sughero; sfalci d'erba, fiori recisi, residui vegetali da pulizia dell'orto, piccole potature di alberi e siepi, cenere spenta. In alternativa o in aggiunta alla compostiera consegnata da CLARA, l'utente può utilizzare anche una compostiera di proprietà (acquistata sul mercato o costruita artigianalmente) o altre tecniche tradizionali: per esempio il cumulo, la cassa di compostaggio o l'utilizzo degli scarti organici come alimentazione per animali da cortile.

**Art. 4** – L'utente autorizza Clara spa ad effettuare, previo appuntamento telefonico, le visite necessarie alla verifica della corretta pratica del compostaggio.

**Art. 5** – L'adesione decorre a partire dal giorno di sottoscrizione del modulo di richiesta e termina il giorno di sottoscrizione del modulo di rinuncia, solo se vengono accertate le condizioni di cui agli art. 1, 3 e 4, o il giorno di chiusura dell'utenza.

**Art. 6** – Al momento della cessazione del servizio Clara, previo appuntamento telefonico, provvederà al ritiro della compostiera presso l'utenza; in assenza della compostiera, all'utente, ai sensi della art. 9 comma 6, sarà addebitato in fattura il costo del contenitore.

**Art. 7** – Alle utenze che praticano il compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani, nelle forme e nei modi previsti dal Regolamento del Servizio, si applica una riduzione della quota variabile della tariffa ai sensi dell'art. 19 comma 1 del Regolamento di applicazione della Tariffa. L'entità della riduzione è stabilita nell'Allegato 1 del Regolamento della Tariffa. La riduzione è alternativa a quella prevista dall'art. 20 e non è cumulabile con quella prevista dall'art. 17 del Regolamento TARI. La riduzione decorre dalla data dell'adesione e sarà corrisposta solo se saranno rispettate le disposizioni di cui agli articoli 1, 3 e 4, del presente Regolamento e sarà applicata sino a comunicazione da parte dell'utente di rinuncia al compostaggio o alla chiusura dell'utenza.

**Art. 8** – Il presente Regolamento e la modulistica di adesione, sono redatti in conformità alla Delibera di Giunta Regionale D.G.R n. 2218 del 13 Dicembre 2016 recante "Metodo standard della Regione Emilia Romagna per la determinazione della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati ai sensi del D.M. Ambiente del 26 Maggio 2016, modifica della D.G.R. 2317/2009 e della D.G.R. 1238/2016".



## **Allegato 5:**

### **Disciplina per l'ottenimento del marchio ECOFESTE**

---

Il Comune intende sostenere l'attivazione di ECOFESTE, intendendo con tale denominazione una manifestazione in cui si promuovono e diffondono le buone pratiche di gestione dei rifiuti.

Una manifestazione diviene ECOFESTA se rispetta il requisito di ridurre gli impatti generati dai vari servizi di accoglienza e ristoro, attraverso l'individuazione di un responsabile interno per la raccolta dei rifiuti e l'istituzione di apposita organizzazione finalizzata al riciclo e/o alla riduzione e/o al riuso dei rifiuti.

Le manifestazioni che tendono al sopraccitato obiettivo sono individuate dal Gestore come ECOFESTE e pertanto potranno avvalersi di un contributo da parte del Gestore, a parziale copertura del costo del servizio di raccolta dei rifiuti, e di un marchio di riconoscimento.

#### **SOGGETTI BENEFICIARI CHE POSSONO RICHIEDERE IL MARCHIO ECOFESTA**

Possono presentare i progetti:

enti pubblici, nel ruolo di coordinatori delle feste presenti nel proprio territorio;

associazioni e organizzazioni di volontariato purché patrocinate dal Comune.

#### **MANIFESTAZIONI AMMISSIBILI**

Per ottenere lo status di ECOFESTA i soggetti titolati possono presentare progetti afferenti ai seguenti tipi di manifestazioni:

ricreative;

sportive;

culturali;

animazione sociale;

valorizzazione territoriale.

Non rientrano tra le tipologie di manifestazioni ammissibili le feste a carattere politico.

#### **REQUISITI PER OTTENERE LO STATUS ECOFESTA**

Per ottenere il marchio di ECOFESTA è necessario soddisfare i seguenti requisiti minimi:

individuare un responsabile interno per la gestione dei rifiuti che provveda ad una sufficiente informazione degli operatori e dei volontari della festa sui contenuti dell'iniziativa e sulle modalità di conferimento dei rifiuti (coordinandosi con il Gestore raccolta rifiuti);

prevedere la raccolta differenziata con le modalità attivate nel Comune, compresi gli eventuali rifiuti speciali esclusi dal conferimento al SGRU;

prevedere azioni di comunicazione presso la festa relative alla gestione dei rifiuti e alla

certificazione ECOFESTA.

## **MARCHIO ECOFESTA E SCHEDA DI AMMISSIONE**

Il marchio di ECOFESTA verrà rilasciato a tutte le manifestazioni giudicate ammissibili e sarà trasmesso all'organizzatore in concomitanza coll'accoglimento dell'istanza.

Per ricevere l'autorizzazione all'utilizzo del titolo di ECOFESTA e per l'ottenimento del contributo, le manifestazioni dovranno presentare la scheda di ammissione (Allegato), in cui andranno indicati, ai fini della valutazione e della definizione del contributo:

la complessità e la dimensione del progetto (es. numero di feste programmate, numero di pasti preparati, affluenze documentate per gli anni precedenti);

la tipologia e il numero delle azioni mirate al riciclo (raccolte differenziate attivate nell'ambito della manifestazione, relative attività di informazione e sensibilizzazione).

eventuali azioni mirate alla riduzione dei rifiuti (dotazione di lavastoviglie, vuoto a rendere o caraffe per le bevande, uso di stoviglie e posate riutilizzabili ecc.) e l'integrazione con altre tematiche ambientali come, ad esempio, azioni per il risparmio idrico ed energetico, di valorizzazione degli aspetti naturali del territorio, di promozione dei prodotti da agricoltura biologica ecc.).

I requisiti minimi per il riconoscimento del marchio ECOFESTA sono:

organizzazione della raccolta differenziata almeno di

1. carta e cartone;
2. imballaggi in plastica e lattine;
3. umido organico;
4. vetro (se utilizzato);
5. oli alimentari (se utilizzati).

formazione del personale, individuazione e nomina di un referente interno per la gestione dei rifiuti, impegno ad inserire il marchio ECOFESTA accompagnato al logo del Gestore e del Comune in tutti i materiali promozionali dell'evento.

In assenza anche di uno solo di tali requisiti la manifestazione non potrà essere riconosciuta come ECOFESTA.

## **COMUNICAZIONE**

Tutte le iniziative che riceveranno l'autorizzazione all'uso del titolo di ECOFESTA dovranno recare in calce ai materiali informativi (volantini, brochure, manifesti, pubblicazioni, etc.) il marchio stesso associato al nome o logo del Gestore e del Comune.

## **MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

Le domande dovranno essere inoltrate dai soggetti beneficiari, compilando la scheda di

ammissione (Allegato), all'indirizzo di posta elettronica che verrà fornito dal Gestore.

Le domande dovranno essere inviate almeno 30 (trenta) giorni prima dell'inizio della manifestazione oggetto di richiesta e andranno ripetute annualmente, integrando il progetto di miglioramento delle condizioni.

#### **PREVENTIVO PER L'ESECUZIONE DEI SERVIZI e CONTRIBUTO**

Ciascuna associazione organizzatrice di una ECOFESTA è tenuta in ogni caso alla presentazione della domanda di esecuzione dei servizi di raccolta, secondo quanto disposto dal regolamento per di gestione del servizio.

In tale circostanza il Gestore provvederà alla determinazione del contributo da assegnare all'ECOFESTA, in funzione degli obiettivi previsti dal progetto, in misura comunque non superiore all'60% del preventivo emesso dal Gestore per lo svolgimento del servizio di raccolta dei rifiuti, parametrato secondo diverse ecofasce.

Il contributo sarà erogato a manifestazione conclusa, previa relazione di rendicontazione dei risultati ottenuti.

La rendicontazione dovrà comprendere fotografie e materiali, cartacei o elettronici, che documentino l'effettiva realizzazione delle azioni di progetto.

Il Gestore ed il Comune si riservano la facoltà di effettuare controlli e verifiche per accertare l'effettiva messa in pratica degli impegni assunti dal richiedente per la realizzazione dell'ECOFESTA.

# SCHEDA DI AMMISSIONE ECOFESTE

## INFORMAZIONI GENERALI

<b>Denominazione del richiedente</b> (associazione/ ente)	
<b>Referente della manifestazione</b> (nome e cognome)	
<b>Telefono</b>	
<b>Mail</b>	
<b>Titolo ECOFESTA</b>	
<b>Tipo di manifestazione</b>	
<b>Luogo di svolgimento</b>	
<b>Periodo di svolgimento</b>	
<b>Numero coperti previsti</b>	
<b>Affluenza prevista</b> (dati anni precedenti)	
<b>Descrizione della manifestazione</b>	
<b>Responsabile della gestione dei rifiuti</b> (nome, cognome)	
<b>Telefono</b>	
<b>Email</b>	

**SCHEDA PROGETTO DELLA MANIFESTAZIONE PER L'OTTENIMENTO DEL MARCHIO  
ECOFESTA**

**Descrizione azioni che si intende realizzare per la raccolta differenziata**

---

---

---

---

---

---

---

---

**Descrizione azioni che si intende realizzare per la riduzione dei rifiuti**

---

---

---

---

---

---

---

---

**Descrizione altre azioni ambientalmente virtuose che si intende mettere in atto (risparmio idrico, energetico ecc.)**

---

---

---

---

---

---

---

---

**Descrizione modalità di formazione degli addetti per la gestione dei rifiuti e descrizione delle attività di comunicazione e sensibilizzazione rivolte al pubblico**

---

---

---

---

---

---

---

---

## SCHEDA RENDICONTAZIONE ECOFESTA E ATTRIBUZIONE PUNTEGGI

(la colonna a sinistra va compilata dal richiedente spuntando le azioni attuate.  
la colonna a destra va compilata dal Gestore con l'attribuzione del punteggio effettivo)

√	AZIONI	PUNTEGGIO	
		attribuibile	attribuito
	<b>Raccolta differenziata</b>		
	Carta e cartone	0 (obbligatorio)	
	Imballaggi in plastica e lattine	0 (obbligatorio)	
	Umido organico	0 (obbligatorio)	
	Vetro (se utilizzato)	0 (obbligatorio)	
	Oli alimentari (se utilizzati)	0 (obbligatorio)	
	Altre raccolte (specificare) .....	1-2	
	<b>Riduzione rifiuti</b>		
	Utilizzo esclusivo di piatti, bicchieri, stoviglie e posate lavabili	10	
	Utilizzo esclusivo di piatti, bicchieri e posate in materiale compostabile a norma UNI EN 13432:2002 da conferire nella raccolta differenziata dell'umido (in alternativa al punto precedente)	4	
	Vuoto a rendere con bottiglie di vetro o caraffe per <b>tutte le bevande</b>	8	
	Vuoto a rendere per alcune bevande - compilare in alternativa al punto precedente specificando per quali bevande, con esempi:		
	- per l' <b>acqua</b> (esempio: acqua del rubinetto in caraffa, acqua gassata in bottiglie di vetro a rendere)	2	
	- per <b>tutti i vini o per alcuni vini</b> (esempio: vino alla spina o in bottiglie di vetro a rendere)	1-2	
	- per <b>tutte le birre o per alcune birre</b> (birra alla spina)	1-2	
	- per <b>altre bevande</b> (specificare) .....	1	
	Materiale pubblicitario stampato con carta riciclata o certificata FSC	3	
	Recupero di alimenti non utilizzati o residui, accordi con associazioni solidaristiche, canili e gattili per il recupero di alimenti non utilizzati	2	
	Possibilità di asporto del cibo avanzato da parte degli avventori tramite contenitori idonei dotati di chiusura (doggy bag)	2	
	Altre azioni per la riduzione dei rifiuti (specificare) .....	0-3	
	<b>Altre azioni di riduzione dell'impatto ambientale</b>		
	Utilizzo detersivi biodegradabili e/o etichettati Ecolabel	2	

√	AZIONI	PUNTEGGIO	
		attribuibile	attribuito
	Utilizzo di alimenti biologici e/o a km zero (specificare) ..... .....	0-3	
	Altre azioni per la riduzione dei consumi energetici: lampadine basso consumo, riduttori di flusso, servizio navetta, altro (specificare) ..... .....	0-3	
	<b>Comunicazione</b>		
	Formazione del personale	0 (obbligatorio)	
	Individuazione e nomina di un referente interno per la gestione dei rifiuti	0 (obbligatorio)	
	Inserimento del marchio ECOFESTA accompagnato al logo del Gestore in tutti i materiali promozionali dell'evento	0 (obbligatorio)	
	Team di ecovolontari per l'evento	4	
	Produzione e distribuzione/esposizione di materiale informativo specifico sulla gestione dei rifiuti nell'ambito della manifestazione e sul significato dell'ECOFESTA	4	
	Iniziative di educazione ambientale o laboratori sul riciclo	4	

**Attribuzione ecofascia:**

- Punti da 00 a 15: ecofascia 1 → riduzione del 20 % sul costo del servizio preventivato
- Punti da 16 a 35: ecofascia 2 → riduzione del 40 % sul costo del servizio preventivato
- Punti da 36 a 50: ecofascia 3 → riduzione del 60 % sul costo del servizio preventivato

# APPENDICE A

## AGGIORNAMENTO AL REGOLAMENTO TIPO PER LA DISCIPLINA DELLA TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA

Comune di COMACCHIO

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_



# MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELLA TARIFFA

## Parte Fissa

1. La Tariffa parte fissa da attribuire alle utenze domestiche viene determinata secondo quanto specificato nel punto 4.1. dell'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e successive modifiche ed integrazioni ed è data dalla quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle utenze domestiche, moltiplicato per la superficie occupata da ciascuna utenza, corretto con il coefficiente  $K_a$ , di cui alla tabella 1b, dell'Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e successive modifiche ed integrazioni, espressa dalla formula sintetica:

$$\text{€/m}^2 * \text{categoria di utenza domestica}$$

La Tariffa grava su ogni utenza domestica suscettibile di produrre rifiuti urbani quale che sia l'effettivo grado di utilizzazione del servizio da parte del possessore o detentore.

2. La Tariffa parte fissa da attribuire alle utenze non domestiche viene determinata, secondo quanto specificato nel punto 4.3 dell'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e successive modifiche ed integrazioni e si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/m<sup>2</sup>) per la superficie dell'utenza (m<sup>2</sup>) per il coefficiente potenziale di produzione  $K_c$  di cui alla tabella 3b, dell'Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e successive modifiche ed integrazioni, espressa dalla formula sintetica:

$$\text{€/m}^2 * \text{categoria di utenza non domestica}$$

La Tariffa grava su ogni utenza non domestica suscettibile di produrre rifiuti urbani quale che sia l'effettivo grado di utilizzazione del servizio da parte del possessore o detentore.

## Parte Variabile

Il Consiglio Comunale e il Consiglio locale di ATERSIR determinano annualmente, all'interno della delibera di approvazione dei listini Tariffari, i coefficienti di produzione di rifiuti desumendoli dalla Tabella 2 e 4a/4b dell'Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, a cui vengono applicati i correttivi risultanti da indagini quali-quantitative sui rifiuti urbani prodotti effettuate dal Gestore;

**1) rifiuto "urbano residuo"** - è calcolata in ragione del conferimento di un numero minimo di sacchi, rapportati alla categoria di appartenenza, stabiliti nel provvedimento annuale di approvazione delle tariffe. La categoria di appartenenza applicata è quella prevalente per periodo di fatturazione. I sacchi "aggiuntivi" rispetto a quelli minimi stabiliti, sono addebitati in fattura al costo stabilito nel provvedimento annuale di approvazione delle tariffe. La categoria di appartenenza applicata è quella prevalente per periodo di fatturazione. Le forme e le modalità di effettuazione del servizio sono quelle riportate nel Regolamento del Servizio di gestione del servizio. I sacchi sono forniti dal Gestore che ne registra la consegna con metodi di identificazione dell'utenza.

Per le utenze domestiche in cui la presenza di particolari situazioni di disagio **sanitario**, debitamente documentate e certificate dall'organo sanitario competente, o in cui la presenza nel nucleo familiare di **componenti di età inferiore a 3 anni**, comporti una consistente produzione di rifiuti costituiti da **pannolini e pannoloni**, può essere attivato uno specifico servizio nelle forme e nei modi riportati nel Regolamento di gestione del servizio. L'utente può aderire al servizio attraverso la sottoscrizione di apposito modulo da inviare allo sportello clienti del Gestore. Il rifiuto **"urbano residuo"** raccolto attraverso questo servizio è conteggiato ai fini del calcolo della Tariffa, ma è imputato ai costi complessivi del servizio di raccolta e smaltimento, senza oneri diretti ed aggravii specifici a carico dei singoli utenti. Qualora attraverso questo specifico servizio fossero conferiti rifiuti diversi da quelli previsti, il rifiuto **"urbano residuo"** raccolto attraverso tale circuito sarà conteggiato ai fini del calcolo della Tariffa, computando a tal fine il numero di conferimenti fino a quel momento rilevati.

**2)** La Tariffa variabile relativa alle **altre tipologie di rifiuto, raccolte con il servizio porta a porta**, si compone di una quota parametrica determinata con le modalità e sulla base delle categorie e dei coefficienti (Kb e Kd) di cui all'Allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e successive modifiche ed integrazioni, a cui vengono applicati i correttivi risultanti da indagini quali-quantitative sui rifiuti urbani prodotti effettuate dal Gestore.

Si esprime in fattura con il valore:

*€/anno (giorno) per categoria di utenza domestica*

*€/mq./anno (giorno) per categoria di utenza non domestica*

Le forme e le modalità di effettuazione del servizio sono quelle riportate nel Regolamento del Servizio SGRU.

**3)** servizio **"verde/ramaglie" a chiamata**. Le richieste di servizi a domicilio comportano l'addebito in fattura del relativo costo, e si esprime in fattura con il valore:

*€/ritiro*

Il costo del ritiro è determinato nel provvedimento annuale di determinazione delle tariffe. Il servizio domiciliare su appuntamento è effettuato nelle forme e con le modalità riportate nel Regolamento di gestione del servizio. Le richieste di ritiro a domicilio sono presentate dal cliente sia telefonicamente, al numero verde fornendo il proprio codice identificativo riportato in fattura, sia attraverso lo Sportello Online - il servizio non è richiedibile da utenze non in regola con i pagamenti delle fatture di servizio - in tali circostanze il Gestore informerà l'utente circa le modalità per il corretto trattamento delle frazioni ed indicherà anche la eventuale modalità di accesso alla soluzione del debito.

**4)** servizio **"ingombranti" a chiamata**. Le richieste di servizi a domicilio "aggiuntivi" rispetto a quelli minimi stabiliti dal Regolamento di gestione del servizio, comportano l'addebito in fattura del relativo costo, e si esprime in fattura con il valore:

*€/ritiro*

Il costo del ritiro è determinato nel provvedimento annuale di determinazione delle tariffe. Il servizio domiciliare su appuntamento è effettuato nelle forme e con le modalità riportate nel

Regolamento di gestione del servizio. Le richieste di ritiro a domicilio sono presentate dal cliente sia telefonicamente, al numero verde fornendo il proprio codice identificativo riportato in fattura, sia attraverso lo Sportello Online - il servizio non è richiedibile da utenze non in regola con i pagamenti delle fatture di servizio - in tali circostanze il Gestore informerà l'utente circa le modalità per il corretto trattamento delle frazioni ed indicherà anche la eventuale modalità di accesso alla soluzione del debito.

**5)** Per le utenze non domestiche con produzione di rifiuti urbani caratterizzata da frequenze e quantità diverse da quelle stabilite nel Regolamento del Servizio tali da necessitare di un **servizio adeguato all'utenza**, il Gestore ha la facoltà di stipulare specifici contratti con la stessa. La Tariffa corrispondente è determinata sui costi effettivamente sostenuti ed imputati direttamente alle utenze interessate, unitamente alla quota fissa calcolata secondo le disposizioni precedentemente definite. Il costo del servizio applicato è quello riportato nel **"Listino Tariffario dei Servizi"** del Gestore e annualmente approvato contestualmente all'approvazione delle tariffe.

**REGOLAMENTO PER LA  
DISCIPLINA DELLA TARIFFA  
RIFIUTI CORRISPETTIVA**

Comune di       COPPARO      

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n° \_\_\_\_\_

## TITOLO I - NORME GENERALI

---

### Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento, approvato dal Comune nell'ambito della potestà prevista all'art. 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale pluriennale dello Stato. Legge di stabilità 2014*) e all'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (*Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali*) sulla base dello schema tipo di regolamento approvato dal Consiglio d'Ambito dell'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti di cui all'art. 4 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 23 (*Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente*) di seguito ATERSIR con Deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 75, del 8 novembre 2018, disciplina la Tariffa rifiuti avente natura corrispettiva e la sua applicazione, sulla base di un servizio di gestione integrata dei rifiuti reso con modalità conformi al decreto 20 aprile 2017 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (*Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di Tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani*).

2. La Tariffa rifiuti corrispettiva assicura la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (*Norme in materia ambientale*), ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (*Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti*), ad esclusione dei costi relativi alla gestione dei rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Le componenti di costo relative al servizio ed il riconoscimento delle stesse nella pianificazione finanziaria sono specificate da ATERSIR con propri atti.

3. Le modalità di applicazione della Tariffa rifiuti corrispettiva sono riportate in Appendice A al presente Regolamento.

4. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti. Il presente Regolamento trova applicazione nelle more di quanto previsto al comma 527 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*) che attribuisce, tra l'altro, all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) la competenza in merito alla predisposizione e all'aggiornamento del metodo Tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti.

### Articolo 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

a) «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,

qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;

b) «rifiuti urbani», ai sensi dell'art. 184, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono:

1. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;

i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;

2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-*quinquies* del d.lgs. 152/2006;

i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi da quelli di cui al punto 1 assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità ai sensi dell'art.198, comma 2, lettera g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

3. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;

4. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade e aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

5. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;

i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;

6. i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5 della presente lettera b);

c) «rifiuti speciali», ai sensi dell'art. 184, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono:

1. i rifiuti da attività agricole, e agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 del codice civile e della pesca;

2. i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

3. i rifiuti da lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;

4. i rifiuti da lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;

5. i rifiuti da attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;

6. i rifiuti da attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;

7. i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;

8. i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;
9. i veicoli fuori uso

d) sono «rifiuti pericolosi», ai sensi dell'art. 184, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato 1 della parte quarta del d.lgs. 152/2006.

e) «produttore di rifiuti»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);

f) «detentore», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;

g) «conferimento»: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o del detentore alle successive fasi di gestione;

h) «gestione», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni, e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario; non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;

i) «Gestore»: il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti, il quale, ai sensi dell'art. 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, applica e riscuote la Tariffa rifiuti corrispettiva;

j) «raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera "mm" dell'art. 183, comma 1, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;

k) «raccolta differenziata», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;

l) «spazzamento delle strade», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera oo), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;

m) «autocompostaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;

n) «compostaggio di comunità», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera qq-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;

- o) «rifiuto organico», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione, uffici, attività all'ingrosso, mense e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;
- p) «rifiuto urbano residuo», ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto ministeriale 20 aprile 2017, il rifiuto residuale dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati (CER 200301);
- q) «utente», ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale 20 aprile 2017, la persona fisica o giuridica che possiede o detiene, a qualsiasi titolo, una o più utenze;
- r) «utenza», ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c), del decreto ministeriale 20 aprile 2017, le unità immobiliari, locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e/o assimilati e riferibili, a qualsiasi titolo, ad una persona fisica o giuridica ovvero ad un «utente»;
- s) «utenza domestica»: l'utenza adibita o destinata ad uso di civile abitazione;
- t) «utenza non domestica»: l'utenza adibita o destinata ad usi diversi dall'utenza domestica;
- u) «utenza singola»: utenza che dispone, per la frazione di rifiuto raccolto, di una propria dotazione per la raccolta;
- v) «utenza domestica condominiale»: utenza domestica che dispone per la frazione di rifiuto raccolto, di una dotazione attribuita al condominio;
- w) «utenza aggregata»: ai sensi dell'art.2, comma 1, lettera d), del decreto 20 aprile 2017, il punto di conferimento riservato a due o più utenze per le quali non sia possibile la misurazione diretta della quantità conferita da ciascuna utenza;
- x) «parte fissa della Tariffa»: è la quota parte della Tariffa relativa alle componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché ad altri costi di esercizio non ricompresi nella parte variabile della Tariffa oltre ai costi destinati al godimento collettivo di un ambiente pulito e alla tutela dell'ambiente;
- y) «parte variabile della Tariffa»: è la quota parte della Tariffa che comprende i costi rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all'entità dei costi di gestione;
- z) «Centro di Raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, un'area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;
- aa) «Centro del Riuso»: locale o area presidiata allestita per il ritiro, l'esposizione e la distribuzione, senza fini di lucro, di beni usati e funzionanti suscettibili di riutilizzo;
- bb) «riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera r) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti.
- cc) «dotazione per la raccolta»: contenitori ed altri dispositivi (es. badge, sacchi, ecc.) per la raccolta dei rifiuti urbani, consegnati all'utente, attraverso i quali il Gestore è in grado di identificare l'utenza che conferisce, registrare il numero dei conferimenti e misurare la quantità di rifiuto conferito al servizio pubblico con riferimento, quanto meno, al rifiuto urbano residuo;



dd) «preparazione per il riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera q) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento.

ee) «Carta del servizio»: documento attraverso il quale il Gestore in qualità di erogatore del servizio pubblico indica i principi fondamentali e gli standard di qualità del servizio, e dichiara all'utente gli impegni che assume per garantire il miglioramento della qualità del servizio.

ff) «prevenzione»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. m), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono: la quantità di rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita; gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e sulla salute umana; il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;

gg) «riciclaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;

hh) «recupero», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. t) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

ii) «rifiuti alimentari», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, tutti gli alimenti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n.178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono diventati rifiuti;

### **Articolo 3 - Il servizio di gestione integrata dei rifiuti**

1. Ai sensi dell'art. 25 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 (*Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività*), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il servizio di gestione integrata dei rifiuti comprende le attività di raccolta, raccolta differenziata, commercializzazione e avvio a smaltimento e recupero, nonché nell'ipotesi in cui siano comprese le attività di gestione e realizzazione degli impianti, lo smaltimento completo di tutti i rifiuti urbani .

2. Il servizio di gestione integrata dei rifiuti si ispira a criteri di efficienza, efficacia ed economicità ed alla gerarchia di cui all'art. 179, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (*prevenzione, preparazione per il riutilizzo, riciclaggio, recupero di altro tipo, es. recupero di energia, smaltimento*).

3. Il servizio è reso secondo modalità che consentano di misurare, in peso o in volume, per ciascuna utenza, almeno la quantità di rifiuto urbano residuo conferito ai fini dell'applicazione del corrispettivo.

4. Il servizio è svolto dal Gestore individuato da ATERSIR secondo le modalità indicate nel

Contratto di servizio stipulato fra gli stessi e i suoi allegati.

5. Il Gestore, ai sensi dell'art. 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, applica e riscuote la Tariffa rifiuti corrispettiva.

6. Il servizio di gestione integrata dei rifiuti è disciplinato dalla normativa statale, regionale, dal Contratto di servizio stipulato fra ATERSIR e il Gestore e dalla Carta dei Servizi, oltre alle disposizioni previste dal presente Regolamento.

#### **Articolo 4 - Soggetto che applica e riscuote la Tariffa corrispettiva**

1. La Tariffa corrispettiva per i rifiuti è applicata e riscossa dal Gestore su tutto il territorio comunale su cui insiste, interamente o prevalentemente, l'utenza.

2. Per l'utenza che ricade nel territorio di più Comuni, fatti salvi accordi specifici tra i Comuni interessati, si applica il principio della prevalenza rispetto alla superficie totale dell'immobile stesso, fermo restando il divieto di doppia applicazione della Tariffa.

3. Il servizio di gestione integrata dei rifiuti per le situazioni di cui al comma 2 del presente articolo è posto in carico al Comune nel quale è applicato e riscosso il corrispettivo.

#### **Articolo 5 - Presupposto e ambito di applicazione**

1. La Tariffa corrispettiva è applicata nei confronti di chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

2. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi su almeno tre lati verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale.

3. La superficie Tariffabile, qualora ne sia previsto l'utilizzo tra i parametri per la determinazione della parte fissa e/o variabile della Tariffa definite in Appendice A, è quella calpestabile. La superficie calpestabile dei fabbricati, viene misurata sul filo interno dei muri e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato. L'utente è obbligato a fornire, nella comunicazione di cui all'art. 38, l'indicazione della superficie calpestabile allegando la planimetria quotata dell'immobile. In difetto, si considera l'80 (ottanta) per cento della superficie catastale determinata con i criteri di cui all'allegato C del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138 (*Regolamento recante norme per la revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane e dei relativi criteri nonché delle commissioni censuarie in esecuzione dell'articolo 3, commi 154 e 155, della L. 23 dicembre 1996, n. 662*). Per gli immobili già dichiarati ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, si considerano, in sede di prima applicazione, le superfici già dichiarate o accertate.

4. Qualora il modello Tariffario utilizzi la superficie Tariffabile tra i parametri per la determinazione della parte fissa e/o variabile della Tariffa, nel calcolo delle superfici non sono considerate:

a) le superfici ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Qualora non sia obiettivamente possibile individuare le superfici da escludersi, la superficie rilevante è calcolata applicando all'intera superficie sulla quale l'attività è svolta le percentuali di abbattimento di seguito indicate:

<i>attività</i>	<i>% riduzione</i>
Officine, elettrauto, gommisti, carrozzerie	30%
Lavanderie a secco, tintorie non industriali	20%
Laboratori fotografici, eliografie	25%
Dentisti, odontotecnici, veterinari, ambulatori medici	10%
Laboratori di analisi	15%
Tipografie, stamperie, incisioni, serigrafie, vetrerie	20%
Falegnamerie	30%
Macellerie	10%

b) le aree scoperte pertinenti o accessorie, ad eccezione delle aree scoperte operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute od occupate in via esclusiva e per le quali non venga richiesto apposito specifico servizio;

c) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani al servizio di gestione integrata dei rifiuti per effetto di specifiche previsioni legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;

d) le aree e le superfici occupate da cantieri edili, ad esclusione dei locali adibiti ad ufficio di cantiere, mense, spogliatoi e servizi, ed altresì delle superfici ove sono prodotti rifiuti urbani;

e) i locali e le aree delle attività agricole, agro-industriali, della silvicoltura e della pesca, con l'eccezione delle attività "connesse" produttive di rifiuti urbani indicati nell'allegato *L-quater* per le quali l'utente può concordare con il Gestore l'adesione al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani e alle quali, nelle more dell'aggiornamento contrattuale, viene assicurato il mantenimento del servizio pubblico;

f) le porzioni di superfici dei magazzini funzionalmente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche e vi sia produzione di rifiuto urbano.

g) le aree delle unità immobiliari adibite a culto, limitatamente alle zone ove vengono officiate le funzioni religiose;

h) le centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;

i) le superfici di impianti sportivi e palestre riservate e di fatto utilizzate esclusivamente dai praticanti l'attività sportiva; sono invece assoggettate le aree adibite a spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro e comunque ogni area destinata al pubblico;

j) per i distributori di carburante, le aree non utilizzate o inutilizzabili in quanto intercluse da stabile recinzione visibile, le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi, le aree visibilmente adibite all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio, mentre sono soggetti alla Tariffa i locali adibiti a magazzini, uffici, nonché l'area di proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di 20 metri quadrati per colonnina di erogazione;

k) le aree delle utenze non domestiche se adibite esclusivamente ad aree di accesso, manovra, transito e movimentazione mezzi, i posti auto, parcheggi gratuiti per le maestranze o per ospiti di imprese e le aree verdi destinate ad ornamento;

l) le superfici delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 (*Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della legge 31 luglio 2002, n.179*);

m) i locali adibiti a ripostigli, stenditoi, solai, lavanderie, cantine soffitte e sottotetti di civile abitazione (anche se portanti, non adattabili ad altro uso, non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi) di altezza pari o inferiore a 160 (centosessanta) centimetri nonché balconi e terrazze di utenze domestiche purché non chiusi da partizioni fisse;

n) le aree destinate esclusivamente al passaggio dei mezzi per la movimentazione o di carico e scarico, le aree ove sono insediati impianti o linee produttive completamente automatizzati.

5. La Tariffa rifiuti corrispettiva non si applica a:

a) unità immobiliari domestiche che risultino chiuse, inutilizzate e prive di qualsiasi allacciamento ai pubblici servizi – si considerano inutilizzate o inutilizzabili le unità immobiliari domestiche prive di arredamento minimo, intendendosi per tale almeno la presenza di angolo cottura, tavolo e sedie o letto/ divano (mobilio/arredo non accatastato); tali circostanze devono essere confermate da idonea documentazione o verificate dal Gestore con sopralluogo autorizzato dall'utente; la tariffa non è applicata limitatamente al periodo durante il quale sussistono le condizioni di cui sopra;

b) unità immobiliari delle utenze non domestiche che risultino chiuse, inutilizzate, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistono le condizioni di cui sopra;

c) unità immobiliari, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento, purché effettivamente non utilizzate;

d) fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;

e) aree non utilizzate, né utilizzabili, perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile.

6. L'esclusione dal pagamento della Tariffa rifiuti corrispettiva, in base ai casi previsti ai commi precedenti, dovrà essere comunque supportata da documentazione attestante la veridicità di quanto dichiarato dall'utente in apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*) o certificata a seguito di attività di verifica del Gestore.

7. Il mancato utilizzo del servizio nonché il mancato ritiro delle dotazioni per la raccolta non

comporta alcun esonero o riduzione della Tariffa corrispettiva, dovendo essere comunque applicata la parte fissa e la parte variabile relativa agli svuotamenti minimi in presenza del presupposto.

8. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze escluse dalla Tariffazione o provenienti da aree escluse dalla Tariffazione ai sensi del presente articolo, si applica la Tariffa a partire dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, fatta salva la possibilità di prova contraria da parte dell'utente, oltre alla sanzione di cui all'art. 45.

#### **Articolo 6 - Classificazione dei locali e delle aree**

1. La classificazione dell'utenza non domestica è riportata nell'Allegato 2 al presente Regolamento. L'utenza non domestica non esattamente indicata nell'Allegato 2 al presente Regolamento è associata alla categoria che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della potenzialità di produzione rifiuti tenendo conto dei coefficienti di produzione dei rifiuti come definiti nell'atto di approvazione delle tariffe.

2. Ai fini della classificazione di cui al comma 1, si fa riferimento all'autorizzazione per l'esercizio dell'attività rilasciata dagli uffici competenti e comunque alle attività effettivamente svolte; in particolare, ai fini della classificazione in categorie delle attività esercitate nei locali o sulle aree, si fa riferimento al codice ISTAT dell'attività o da quanto risulti dalle certificazioni rilasciate dagli organi competenti, quali la Camera di Commercio, relativamente all'esercizio delle attività medesime, sempreché tali certificazioni non contrastino con la reale attività esercitata e verificata dal Gestore, nel qual caso il riferimento è a quest'ultima. Per le attività professionali si fa riferimento all'iscrizione all'ordine di appartenenza o, nel caso non sia previsto, al codice identificativo presso l'ufficio I.V.A.

3. Nel caso di più attività, distintamente specificate ma esercitate promiscuamente negli stessi locali o aree scoperte operative, per l'applicazione della Tariffa si fa riferimento all'attività principale, in base a quanto indicato al comma precedente.

4. La Tariffa è unica anche se, per l'esercizio dell'attività, sono utilizzate superfici con diverse destinazioni; le tariffe sono distinte nell'ipotesi di complesso unitario su cui sono insediate distinte attività.

5. Sono classificati nella medesima categoria del bene principale i locali o le aree scoperte produttive, pertinenziali o accessori dello stesso, anche se da questo separati, ma in oggettivo rapporto funzionale.

## Articolo 7 - Utente obbligato al pagamento

1. La Tariffa è dovuta in via principale da coloro che posseggono o detengono locali e/o aree scoperte operative costituenti presupposto per l'applicazione della Tariffa medesima, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare e tra coloro che usano in Comune i locali o le aree stesse. Tali soggetti sono obbligati ad utilizzare il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani provvedendo al conferimento secondo le modalità indicate nel regolamento di gestione del servizio e di eventuali ordinanze sindacali.
2. Il titolo del possesso o della detenzione è dato, a seconda dei casi, dalla proprietà, dall'usufrutto, dal diritto di abitazione, dal comodato, dalla locazione o affitto e, comunque, dall'occupazione o dalla detenzione di fatto, a qualsiasi titolo, nonché dalla residenza o domicilio.
3. Qualora, per qualsiasi motivo, non sia possibile individuare il soggetto obbligato principale, si considera tale:
  - a) per l'utenza domestica colui che ha sottoscritto la scheda di attivazione dell'utenza ovvero l'intestatario della scheda di famiglia risultante all'anagrafe della popolazione;
  - b) per l'utenza non domestica colui che ha sottoscritto la scheda di attivazione dell'utenza ovvero il titolare o legale rappresentante dell'impresa, associazione, studio, società, mentre per i comitati o associazioni non riconosciute, i soggetti che li rappresentano o li dirigono.
4. Sono solidamente tenuti al pagamento della Tariffa corrispettiva i componenti del nucleo familiare, conviventi con il soggetto di cui al comma 3, lettera a) e coloro che con tale soggetto usano in comune i locali e le aree. Nel caso di abitazione secondaria, i soggetti coobbligati sono i componenti del nucleo familiare dell'abitazione di residenza o principale anche se posta in altro Comune. Tale vincolo di solidarietà opera in ogni fase del procedimento di applicazione Tariffaria, della riscossione, dell'accertamento, del recupero del credito, del contenzioso, in funzione di garanzia fungibile nell'adempimento della prestazione patrimoniale.
5. Per i locali ceduti ad utilizzatori occasionali per periodi non superiori a 180 giorni/anno, il soggetto obbligato al pagamento della Tariffa rimane il proprietario o il titolare di altro diritto reale. Per gli alloggi ceduti con regolare contratto di locazione presso i quali i conduttori non hanno stabilito la residenza (locazione di natura transitoria o studentesca), il soggetto obbligato al pagamento della Tariffa rimane il proprietario o il titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione e superficie) su detti locali, qualora l'utilizzatore dell'immobile non si intesti l'utenza.
6. Nel caso di sub-locazione, il soggetto obbligato al pagamento della Tariffa rimane il conduttore principale titolare di un contratto di locazione pluriennale, fatto salvo il caso in cui l'utilizzatore si intesti l'utenza.
7. Sono inefficaci eventuali patti di trasferimento della Tariffa a soggetti diversi da quelli sopraindicati.
8. Per i locali e le aree che si configurano come strutture ricettive dirette all'ospitalità secondo quanto previsto dalla legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 (*Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità*), ad esclusione delle attività non svolte in forma di impresa e senza fornitura di servizi aggiuntivi, la Tariffa è dovuta da chi gestisce l'attività d'impresa. Tali attività sono considerate "utenza non domestica".

9. Per le attività non svolte in forma di impresa e senza fornitura di servizi aggiuntivi di cui alla citata legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 si applica la Tariffa per le utenze domestiche.

10. Ad esclusione dei casi previsti al comma 9 del presente articolo, le unità immobiliari adibite ad uso domestico, in cui sia svolta in via permanente anche un'attività economica o professionale, generano due distinti obblighi Tariffari qualora vi sia la presenza di una superficie chiaramente distinguibile utilizzata a tal scopo. In difetto si applica la Tariffa prevista per l'utenza domestica.

11. Per i locali in multiproprietà il soggetto che li gestisce è responsabile del versamento della Tariffa dovuta per i locali e le aree scoperte operative non in uso esclusivo ai singoli occupanti proprietari dei medesimi.

12. Per i centri commerciali, artigianali e di servizi integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni ovvero l'amministratore è responsabile del versamento della Tariffa dovuta per tutti i locali e le aree scoperte operative.

13. Fermo restando l'obbligatorietà del versamento della Tariffa per le aree e gli spazi comuni, il soggetto che gestisce i servizi comuni può, in deroga al comma 12, richiedere al Gestore di concordare una diversa gestione con riferimento ai locali e alle aree ad uso esclusivo a condizione che venga presentata esplicita richiesta da parte di tutti i singoli occupanti o detentori. E' comunque tenuto a presentare, nei termini dell'art. 39 del presente Regolamento, l'elenco degli occupanti o detentori del centro commerciale, artigianale e di servizi integrati.

14. Al fine di consentire la copertura dei costi legati alle operazioni di raccolta e trattamento dei rifiuti prodotti nelle parti comuni condominiali di cui all'art. 5, comma 4, lettera b), su richiesta può essere intestata apposita utenza domestica condominiale e in tal caso sono consegnate le relative dotazioni.

15. Alle istituzioni scolastiche statali si applica quanto previsto dall'art. 33-bis, del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248 (*Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria*), convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, fermo restando che la somma attribuita al Comune deve essere riversata al Gestore e deve essere sottratta ai costi che devono trovare copertura integrale mediante l'entrata da Tariffa rifiuti corrispettiva.

## **Articolo 8 - Obbligazione pecuniaria**

1. La Tariffa rifiuti corrispettiva è applicata secondo il criterio pro die per anno solare cui corrisponde un'autonoma obbligazione pecuniaria, ed è determinata secondo i criteri e le modalità di calcolo riportate in Appendice A al presente Regolamento.

2. L'obbligazione decorre dal giorno in cui si verificano i presupposti per l'applicazione della Tariffa, di cui all' art. 5 o, se antecedente, dal giorno in cui viene effettuata la fornitura della dotazione per la raccolta e si estingue con la cessazione dei presupposti per l'attivazione dell'utenza o, se successiva, il giorno dopo l'ultima lettura degli svuotamenti.

3. Nel caso di fornitura della dotazione per la raccolta, può essere istituito il deposito cauzionale in carico all'utente a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dal servizio garantito all'utenza. La definizione delle modalità di applicazione, della quantificazione del

deposito cauzionale nonché i termini e le condizioni, sono stabiliti nell'Allegato 3 al presente Regolamento.

4. L'utente è tenuto al ritiro dei contenitori o delle dotazioni entro 30 giorni dalla comunicazione/avviso da parte del Gestore, al fine di consentire l'erogazione del servizio. Per l'utenza in cui le particolari situazioni di disagio sanitario, debitamente documentate e certificate dall'organo sanitario competente, comportino la mancata possibilità di ritiro dei contenitori entro i termini stabiliti al presente comma, il Gestore è tenuto alla consegna domiciliare. Il Gestore può comunque effettuare le consegne di cui sopra, previo accordo economico secondo il Listino Tariffario dei Servizi complementari di cui all'Allegato B.

5. In assenza delle condizioni di cui al secondo periodo del comma 4, l'utente che non abbia ritirato la propria dotazione entro termini indicati, è tenuto al pagamento della quota fissa e della parte variabile relativa agli svuotamenti minimi della Tariffa e alla sanzione di cui all'art. 45.

6. L'utente è responsabile della dotazione ricevuta. In caso di furto, danneggiamento o perdita della dotazione, deve darne immediata comunicazione al Gestore, il quale provvederà alla sua sostituzione. Nel caso di furto o di danneggiamento dovuto ad atto vandalico la sostituzione avviene con onere a carico del servizio a fronte della presentazione della relativa auto certificazione. Nei rimanenti casi la sostituzione avviene a carico dell'utente. L'utente risponde degli eventuali conferimenti effettuati con la propria dotazione nel tempo decorrente dall'effettivo furto o perdita fino al giorno della relativa denuncia o comunicazione al Gestore. È vietato il trasferimento della dotazione per la raccolta, salva espressa richiesta al Gestore. L'utente è tenuto a riconsegnare la dotazione al Gestore al momento della presentazione della comunicazione di cessazione dell'utenza o entro 5 giorni lavorativi dalla presentazione della stessa, con le seguenti modalità: per le utenze non domestiche, si provvederà con ritiro, da parte del Gestore, presso il luogo di servizio; mentre le utenze domestiche dovranno restituire i contenitori nei "Punti" segnalati dal Gestore. Nel caso di mancata restituzione dei contenitori, il Gestore addebiterà in fattura il costo del contenitore come riportato nel listino aziendale approvato nel provvedimento annuale di determinazione della Tariffa;

7. In caso di ritardata comunicazione di cessazione dell'utenza, l'obbligazione pecuniaria non si protrae oltre la data in essa indicata, quando l'utente che ha prodotto la ritardata comunicazione di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali. In carenza di tale dimostrazione o in caso di mancata comunicazione di cessazione, l'obbligazione pecuniaria non si protrae oltre la data in cui sia sorta altra obbligazione pecuniaria per comunicazione dell'utente subentrato o per acquisizione d'ufficio dell'informazione medesima.

8. Al fine della determinazione del numero dei componenti il nucleo familiare:

a) si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici;

b) si considera un numero di componenti il nucleo familiare pari a 3 per l'utenza domestica stabilmente occupata da nuclei non residenti qualora l'utente ometta di denunciare le generalità di tutti i componenti il nucleo familiare nel termine stabilito dall'articolo 39 del presente Regolamento;

c) si considera un numero di occupanti pari a 1 per l'utenza domestica tenuta a disposizione di nuclei familiari iscritti all'AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero);

d) si considera un numero di occupanti pari a quanto riportato nell'Allegato 1 al presente Regolamento per l'utenza domestica tenuta a disposizione non locata;



e) nei casi di cui all'art. 7, comma 9 la consistenza del nucleo familiare è aumentata di 1 (una) unità

9. Il numero dei componenti dell'utenza domestica residente può essere diversamente determinato da quanto risulti nel foglio di famiglia anagrafico corrispondente, solo in caso di documentata e stabile permanenza, per un periodo consecutivo superiore a sei mesi all'anno di uno o più componenti in case di riposo, case protette, centri residenziali, comunità di recupero, istituti di detenzione. Non rilevano, invece, i meri ricoveri ospedalieri, i soggiorni in centri comportanti il giornaliero rientro al proprio domicilio, quali i centri diurni. Inoltre, non si tiene conto dei residenti, altrove domiciliati, per motivi di studio o lavoro che comportino l'assenza dalla residenza per almeno un periodo consecutivo superiore a sei mesi all'anno. Il numero minimo di componenti il nucleo familiare, per il calcolo della tariffa, non può essere inferiore ad 1 (uno).

10. Nel caso in cui l'abitazione è occupata oltre che da membri nel nucleo familiare anagrafico, anche da altri soggetti stabilmente dimoranti, quali, ad esempio, badanti e colf, questi devono essere dichiarati con le modalità di cui al successivo art. 39. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la Tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

11. Gli effetti generati dalle variazioni che dovessero intervenire nell'arco dell'anno in merito agli elementi che determinano la Tariffa, quali le modifiche della composizione del nucleo familiare, le modifiche delle superfici dei locali e aree scoperte, le modificazioni delle destinazioni d'uso dei locali ed aree scoperte, le modificazioni del servizio reso, vengono contabilizzate nella prima fatturazione utile. Tali variazioni decorrono secondo quanto stabilito all'art. 39 del presente Regolamento.

#### **Articolo 9 - Criteri per la determinazione della Tariffa corrispettiva e del piano finanziario**

1. I costi complessivi sono ripartiti fra utenza domestica e utenza non domestica sulla base dei servizi forniti e in relazione all'incidenza della quantità dei rifiuti prodotti dalle rispettive categorie d'utenza. La ripartizione della Tariffa tra parte fissa e variabile e tra utenza domestica e non domestica è esplicitata nella delibera di approvazione delle tariffe.

2. Le Tariffe, per ogni singola categoria d'utenza, sia per la quota fissa sia per la quota variabile, sono approvate con deliberazione del Consiglio locale di ATERSIR e del Comune entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione dei Comuni. In caso di mancata approvazione nei termini, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

3. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Contratto di servizio stipulato fra ATERSIR e il Gestore, inseriti nel Piano Finanziario redatto dal Gestore e approvato da ATERSIR e illustrati in una relazione tecnica redatta sulla base dei criteri stabiliti all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (*Regolamento recante norme per la elaborazione del Metodo Normalizzato per definire la Tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani*).

#### **Articolo 10 - Tariffa giornaliera per manifestazioni e spettacoli viaggianti**

In caso di servizi (quali spazzamento manuale/meccanico, ritiro ingombranti, etc.) dedicati a spettacoli viaggianti, quali giostre e circhi, essi sono assoggettati ad una Tariffa applicata dal

Gestore commisurata al servizio reso rapportato a ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno solare di occupazione, considerando giorno intero anche la sola frazione di giorno.

#### **Articolo 11 - Tariffa Giornaliera Fiere, mostre, manifestazioni ed eventi ed attività similari**

1. E' dovuta la Tariffa per la gestione dei rifiuti dall'utenza che occupa temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico o gravate da servitù di pubblico passaggio.
2. La Tariffa è determinata sulla base del servizio reso rapportato a ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno solare di occupazione, considerando giorno intero anche la sola frazione di giorno.
3. La Tariffa è riscossa dal Gestore su tempestiva segnalazione effettuata dall'ufficio comunale competente.

#### **Articolo 12 - Imposte di legge**

1. Alla Tariffa sono applicate le imposte previste dalla Legge.

#### **Articolo 13 - Obblighi di trasmissione delle banche dati**

1. Nelle more dell'operatività dell' Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) di cui all'art. 62, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (*Codice dell'amministrazione digitale*) il Gestore acquisisce dal Comune, e contestualmente il Comune è tenuto a fornire al Gestore, le banche dati di cui è titolare necessarie alla gestione e controllo dell'applicazione della Tariffa corrispettiva per le singole utenze e i relativi aggiornamenti con periodicità mensile secondo modalità e formati concordati e nel rispetto della normativa vigente in tema di trattamento dei dati. Il Comune è inoltre tenuto a trasmettere al Gestore le informazioni provenienti dallo sportello unico delle attività produttive (SUAP) relative all'avvio o alla variazione di impresa.
2. Il Gestore, su espressa richiesta, fornirà gratuitamente al Comune gli aggiornamenti annuali della banca dati della Tariffa corrispettiva, di cui è titolare, che potranno essere utilizzati dall'Amministrazione locale per finalità istituzionali secondo modalità e formati concordati e nel rispetto della normativa vigente in tema di trattamento dei dati.

#### **Articolo 14 - Obblighi di informazione all'utenza**

1. Il Gestore è tenuto a garantire alla singola utenza un facile accesso alle informazioni che lo riguardano e a tal proposito applica le disposizioni in materia di trasparenza riportate nell'Allegato A della Deliberazione ARERA 444/2019/R/Rif del 31/10/2019

## TITOLO II – RIDUZIONI

---

### **Articolo 15 - Riduzioni per avvio autonomo a riciclo**

1. Alle utenze non domestiche che dimostrano di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, i propri rifiuti urbani, la parte variabile della Tariffa è ridotta nelle forme riportate nell'allegato 1 al presente regolamento.

2. La riduzione di cui al comma 1 è riconosciuta su richiesta dell'utente, da presentare annualmente al Gestore entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'avvio al riciclo, corredata dal modello unico di denuncia (MUD) e dei formulari. La determinazione della riduzione è effettuata a consuntivo, previa verifica da parte del Gestore dell'effettivo avvio al riciclo dei rifiuti urbani. La riduzione è riconosciuta nella prima fattura dell'anno successivo a quella di riferimento.

### **Articolo 16 - Riduzioni in caso di mancato o inadeguato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti**

1. La Tariffa è dovuta, nella misura del 20% (venti per cento) dell'importo totale, nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

### **Articolo 17 - Riduzioni nelle zone in cui il conferimento al servizio è effettuato con disagio**

1. Nelle zone in cui il conferimento al servizio di raccolta è effettuato con disagio per l'utenza, la Tariffa parte fissa è determinata attraverso le modalità di cui al comma 2.

2. La riduzione di cui al comma 1 è pari all'80% (ottanta per cento) per le utenze poste a una distanza superiore a 500 (cinquecento) metri dal più vicino cassonetto per i rifiuti urbani (nelle aree interessate da un servizio stradale) ovvero dal più vicino punto di conferimento/consegna dei contenitori (nelle aree interessate da un servizio porta a porta). La distanza è misurata a partire dall'accesso della proprietà privata sulla strada pubblica, escludendo i percorsi interni alla proprietà privata.

### **Articolo 18 - Riduzioni per il compostaggio individuale**

1. All'utenza domestica che effettua compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino sia attraverso l'uso di compostiere sia attraverso altre metodologie (buca/fossa, compostaggio in cumulo, etc.) si applica:

a) nei comuni nei quali, per il calcolo della parte variabile della tariffa non si utilizzano sistemi di misurazione del rifiuto organico e vi è la rinuncia al servizio "*verde e ramaglie porta a porta*", si applica la riduzione della parte variabile della Tariffa prevista nell'Allegato 1 al presente Regolamento;

b) nei comuni nei quali per il calcolo della parte variabile della tariffa, si utilizzano sistemi di misurazione del rifiuto organico e del verde porta a porta l'agevolazione Tariffaria precedentemente prevista è sostituita dal risparmio conseguibile a seguito della minor esposizione del rifiuto *"umido/organico"* e dalla rinuncia al servizio *"verde e ramaglie porta a porta"*

2. Alle attività agrituristiche delle aziende agricole con servizio di ristorazione, così definite dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96 e dalla legge regionale dell'Emilia Romagna 31 marzo 2009, n. 4, che hanno aderito al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani e che praticano il compostaggio individuale della frazione organica dei propri rifiuti, sia attraverso l'uso di compostiere sia attraverso altre metodologie (buca/fossa, compostaggio in cumulo, etc.):

a) nei comuni nei quali, per il calcolo della parte variabile della tariffa non si utilizzano sistemi di misurazione del rifiuto organico e vi è la rinuncia al servizio *"verde e ramaglie porta a porta"* si applica la riduzione della parte variabile della Tariffa prevista nell'Allegato 1 al presente Regolamento;

b) nei comuni nei quali per il calcolo della parte variabile della tariffa, si utilizzano sistemi di misurazione del rifiuto organico e del verde porta a porta l'agevolazione Tariffaria precedentemente prevista è sostituita dal risparmio conseguibile a seguito della minor esposizione del rifiuto *"umido/organico"* e dalla rinuncia al servizio *"verde e ramaglie porta a porta"*

3. Le riduzioni di cui ai commi 1 e 2, lettere a) e b), sono riconosciute su richiesta al Gestore da parte dell'utente che è tenuto a compilare un'istanza di autocertificazione secondo il modello di cui all'Allegato 4 nella quale si impegna a compostare la frazione organica prodotta e consente esplicitamente le verifiche e i controlli da parte del Gestore. La riduzione decorre dalla data di trasmissione della autocertificazione.

4. Il Gestore può in qualunque momento verificare quanto dichiarato dall'utente ed effettuare controlli presso l'utenza al fine di verificare la corretta pratica del compostaggio individuale nella misura minima del 5% delle compostiere, cumuli o buche/fosse utilizzate.

5. Ad esito della verifica di cui al comma 4, il Gestore, qualora riscontri che la pratica del compostaggio non è correttamente effettuata dall'utenza, dispone la revoca immediata dell'agevolazione applicata.

6. In caso di cessazione dell'effettuazione della pratica del compostaggio l'interessato è tenuto a darne formale comunicazione al Gestore entro i termini stabiliti all'art. 38, comma 2, riconsegnando altresì la compostiera se ricevuta in dotazione.

#### **Articolo 19 - Riduzioni per il compostaggio di comunità**

1. All'utenza domestica che effettua il compostaggio di comunità della frazione organica dei propri rifiuti urbani nel rispetto del decreto ministeriale 29 dicembre 2016, n. 266, (*Regolamento recante i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità di rifiuti organici ai sensi dell'art. 180, comma 1-octies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, così come introdotto dall'art. 38 della legge 28 dicembre 2015, n. 221*), si applica:

a) nei comuni nei quali per il calcolo della parte variabile della tariffa non si utilizzano sistemi di misurazione del rifiuto organico e vi è la rinuncia al servizio *"verde e ramaglie porta a porta"* si

applica la riduzione della parte variabile della Tariffa prevista nell'Allegato 1 al presente Regolamento;

b) nei comuni nei quali per il calcolo della parte variabile della tariffa si utilizzano sistemi di misurazione del rifiuto organico e del verde porta a porta l'agevolazione Tariffaria precedentemente prevista è sostituita dal risparmio conseguibile a seguito della minor esposizione del rifiuto *“umido/organico”* e dalla rinuncia al servizio *“verde e ramaglie porta a porta”*

2. All'utenza non domestica che effettua il compostaggio di comunità della frazione organica dei propri rifiuti urbani nel rispetto del decreto ministeriale 29 dicembre 2016, n. 266, si applica:

a) nei comuni nei quali per il calcolo della parte variabile della tariffa non si utilizzano sistemi di misurazione del rifiuto organico e vi è la rinuncia al servizio *“verde e ramaglie porta a porta”* si applica la riduzione della parte variabile della Tariffa prevista nell'Allegato 1 al presente Regolamento;

b) nei comuni nei quali per il calcolo della parte variabile della tariffa si utilizzano sistemi di misurazione del rifiuto organico e del verde porta a porta l'agevolazione Tariffaria precedentemente prevista è sostituita dal risparmio conseguibile a seguito della minor esposizione del rifiuto *“umido/organico”* e dalla rinuncia al servizio *“verde e ramaglie porta a porta”*

3. Il Gestore, su segnalazione del Comune, qualora sia stato riscontrato che la pratica del compostaggio di comunità non è effettuata secondo quanto indicato dal Regolamento sull'organizzazione dell'attività di compostaggio, adottato dall'organismo collettivo di gestione di cui al decreto 29 dicembre 2016, n. 266, dispone la revoca immediata dell'agevolazione applicata.

4. La riduzione è riconosciuta agli utenti che conferiscono alle apparecchiature comuni su richiesta presentata al Gestore da parte del responsabile delle stesse, individuato ai sensi del decreto 29 dicembre 2016, n. 266, e tenuto a compilare un'istanza secondo un modello di dichiarazione sostitutiva di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 nella quale il responsabile indica i nominativi dei conferenti.

#### **Articolo 20 - Riduzioni per abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo**

1. Per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, che nel corso dell'anno solare siano occupate o condotte per un periodo inferiore a 183 giorni/anno anche non consecutivi è applicata la riduzione della tariffa prevista nell'Allegato 1 al presente Regolamento. Tale uso deve essere specificato nella comunicazione di apertura o di variazione, di cui al successivo articolo 39, indicando la dimora abituale e dichiarando di non voler cedere l'alloggio in locazione o comodato e di comunicare l'eventuale variazione d'uso.

2. La richiesta della riduzione è da rinnovare annualmente.

#### **Articolo 21 - Riduzioni per locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente**

1. Per i locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non

continuativo, anche ricorrente, per un periodo non superiore a quanto riportato nell'Allegato 1 al presente Regolamento, risultante da licenza/autorizzazione per l'esercizio dell'attività rilasciata dagli organi competenti o da adeguata documentazione è applicata la riduzione della tariffa prevista nell'Allegato 1 al presente Regolamento. Tale uso deve essere specificato nella comunicazione di apertura o di variazione, di cui al successivo articolo 39.

2. Per le utenze la cui attività stagionale o non continuativa non risulti da apposita licenza/autorizzazione, la richiesta di riduzione è da rinnovare annualmente

#### **Articolo 22 - Riduzioni per le utenze domestiche residenti che lasciano la loro abitazione vuota**

1. Per le utenze domestiche residenti che lasciano la loro abitazione vuota per il verificarsi di una delle condizioni previste dal comma 9 dell'articolo 8 del presente Regolamento si applica la riduzione tariffaria riportata nell'Allegato 1 al presente Regolamento.
2. Presupposto necessario per il riconoscimento dell'agevolazione è che l'abitazione non sia data in locazione o in comodato.
3. La richiesta della riduzione è da rinnovare annualmente.

#### **Articolo 23 - Conferimento di rifiuti presso i Centri di raccolta**

1. Con l'introduzione della Tariffa corrispettiva i Centri di raccolta (Comunali o Intercomunali) ricevono i rifiuti conferiti dalle utenze domestiche e non domestiche che hanno aderito al servizio pubblico di raccolta.
2. Gli utenti accedono a tali strutture con il documento comprovante la loro utenza (fattura su cui è riportato il codice utente) e possono conferire i rifiuti previsti dal regolamento di funzionamento del Centro Comunale o Intercomunale.
3. Eventuali agevolazioni sono contenute nell'Allegato 1

#### **Articolo 24 - Conferimento di rifiuti presso i Centri di preparazione per il riutilizzo**

1. Con l'introduzione della Tariffa corrispettiva i Centri di preparazione al riutilizzo (Comunali o Intercomunali) ricevono gratuitamente i rifiuti urbani conferiti dalle utenze domestiche e non domestiche che hanno aderito al servizio pubblico di raccolta.
2. Gli utenti accedono a tali strutture con il documento comprovante la loro utenza (fattura su cui è riportato il codice utente) e possono conferire i rifiuti previsti dal regolamento di funzionamento del Centro Comunale o Intercomunale.
3. Eventuali agevolazioni sono contenute nell'Allegato 1 al presente Regolamento.

#### **Articolo 25 - Conferimento presso i Centri del riuso**

1. Con l'introduzione della Tariffa corrispettiva i Centri del riuso (Comunali o Intercomunali)

ricevono gratuitamente i beni conferiti dalle utenze domestiche e non domestiche che hanno aderito al servizio pubblico di raccolta.

2. Gli utenti accedono a tali strutture con il documento comprovante la loro utenza (fattura su cui è riportato il codice utente) e possono conferire i beni previsti dal regolamento di funzionamento del Centro Comunale o Intercomunale.

3. Eventuali agevolazioni sono contenute nell'Allegato 1 al presente Regolamento.

#### **Articolo 26 - Riduzioni per punti vendita certificati**

1. È riconosciuta la riduzione della Tariffa, nelle forme indicate nell'Allegato 1 al presente Regolamento, per l'utenza non domestica aderente al servizio pubblico di raccolta, che attui azioni finalizzate alla prevenzione nella produzione di rifiuti urbani quali la vendita di prodotti sfusi o alla spina e l'utilizzo di imballaggi facilmente riciclabili ed abbia ottenuto formale certificazione del punto vendita sotto il profilo ambientale.

2. La riduzione di cui al comma 1, commisurata al quantitativo di rifiuti urbani non prodotti ovvero alle modalità di attuazione delle azioni di prevenzione nella produzione dei rifiuti urbani, è rilasciata a seguito di apposita convenzione da sottoscrivere con il Gestore.

#### **Articolo 27 - Riduzioni per la donazione delle eccedenze alimentari**

1. È riconosciuta una riduzione della Tariffa all'utenza non domestica aderente al servizio pubblico di raccolta, che in via continuativa devolve ai soggetti donatori di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 2 della legge 19 agosto 2016, n. 166 (*Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi*) le eccedenze alimentari idonee al consumo umano disciplinate dalla medesima legge ai fini della redistribuzione a soggetti bisognosi.

2. È riconosciuta una riduzione della Tariffa all'utenza non domestica aderente al servizio pubblico di raccolta, che in via continuativa devolve le proprie eccedenze alimentari non idonee al consumo umano di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166 per alimentazione animale qualora idonee a tal fine.

3. Il riconoscimento delle riduzioni di cui ai commi 1 e 2 è subordinato alla presentazione, entro il 31 marzo dell'anno successivo, di un dettagliato elenco delle quantità di prodotti devoluti nell'anno precedente, allegando apposita documentazione.

4. Le riduzioni di cui ai commi 1 e 2 commisurate al quantitativo di prodotti devoluti, è determinata con le modalità previste nell'Allegato 1 al presente Regolamento.

#### **Articolo 28 - Riduzioni per la donazione di prodotti non alimentari**

1. È riconosciuta una riduzione della Tariffa all'utenza non domestica aderente al servizio pubblico di raccolta, che in via continuativa devolve ai soggetti donatori di cui di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 2 della legge 19 agosto 2016, n. 166, ai fini della redistribuzione a soggetti bisognosi, prodotti non alimentari di cui alle lettere d), e) del comma 1 dell'art. 16 della legge 19

agosto 2016, n. 166 derivanti dalla propria attività nel rispetto delle disposizioni previste nel medesimo articolo.

2. Il riconoscimento delle riduzioni di cui al comma 1 è subordinato alla presentazione, entro il 31 marzo dell'anno successivo, di un dettagliato elenco delle quantità di prodotti devoluti nell'anno precedente.

3. La riduzione di cui al comma 1 commisurata al quantitativo di prodotti devoluti è determinata con le modalità previste nell'Allegato 1 al presente Regolamento.

#### **Articolo 29 - Riduzioni per la donazione dei farmaci idonei all'utilizzo**

1. È riconosciuta una riduzione della Tariffa ai soggetti che hanno aderito al servizio pubblico di raccolta, di cui alla lettera g-ter) del comma 1 dell'art. 2 della legge 19 agosto 2016, n. 166 che partecipino a progetti di recupero dei medicinali e degli articoli di medicazione, di cui rispettivamente alle lettere g-bis) e g-quater) del comma 1 dell' art. 2 della medesima legge, nel rispetto di quanto stabilito all'art. 157 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 (Attuazione della direttiva 2001/83/CE – e successive direttive di modifica – relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE).

2. Il riconoscimento della riduzione di cui al comma 1 è subordinato alla presentazione, entro il 31 marzo dell'anno successivo, di un dettagliato elenco delle quantità di prodotti devoluti nell'anno precedente;

3. La riduzione di cui al comma 1, commisurata al quantitativo di prodotti devoluti, è determinata con le modalità previste nell'Allegato 1 al presente Regolamento.

#### **Articolo 30 - Riduzioni per l'utenza non domestica che attua il vuoto a rendere**

1. È riconosciuta una riduzione della Tariffa all'utenza non domestica aderente al servizio pubblico di raccolta che applica il sistema del vuoto a rendere.

2. Il riconoscimento della riduzione di cui al comma 1 è subordinato alla presentazione, entro il 31 marzo dell'anno successivo, di un dettagliato elenco delle tipologie e delle quantità di imballaggi avviati a riutilizzo nell'anno precedente, allegando copia di apposita documentazione che attesti l'effettiva cessione al proprio fornitore delle tipologie e delle quantità dichiarate.

3. La riduzione di cui al comma 1, commisurata al quantitativo in peso di imballaggi resi, è determinata con le modalità previste nell'Allegato 1 al presente Regolamento.

#### **Articolo 31 - Riduzioni per l'utenza non domestica che promuovono il doggy-bag/family bag nella ristorazione commerciale**

1. All'utenza non domestica della ristorazione commerciale aderente al servizio pubblico di raccolta, che promuove presso i propri esercizi la diffusione del doggy bag/family bag per l'asporto del cibo avanzato da parte dei clienti ed abbia ottenuto formale riconoscimento della pratica nell'ambito di accordi istituzionali finalizzati alla riduzione dei rifiuti e degli sprechi alimentari, il



Gestore fornisce annualmente i contenitori per agevolare l'asporto del cibo da parte dei clienti.

2. La tipologia e il numero dei contenitori da fornire gratuitamente all'utenza non domestica sono definiti nel provvedimento annuale di approvazione delle tariffe.

#### **Articolo 32 - Riduzioni per l'utenza domestica in particolari situazioni di disagio sanitario**

1. Per l'utenza domestica in cui le particolari situazioni di disagio sanitario, debitamente documentato, comportino una anomala produzione di rifiuto soggetto a Tariffa è prevista la non assoggettabilità di tali rifiuti alla Tariffa parte variabile

2. La riduzione di cui al comma 1 è riconosciuta su richiesta dell'utente con le modalità richiamate nell'Appendice A al presente Regolamento.

#### **Articolo 33 - Riduzioni per particolari tipologie di utenza non domestica**

1. Per l'utenza non domestica che ha aderito al servizio pubblico di raccolta, in cui coesistano operazioni di diversa natura (quali, a titolo esemplificativo, i transiti, carico/scarico, deposito ecc.) per cui risulti difficile la determinazione della superficie assoggettabile a Tariffa, è previsto l'abbattimento della superficie pari ad un terzo (1/3) dell'intera area in oggetto.

2. La riduzione di cui al comma 1 è riconosciuta su richiesta dell'utente.

#### **Articolo 34 - Riduzioni per nuclei familiari con bambini (pannolini)**

1. Per l'utenza domestica nel cui stato famiglia del nucleo familiare figurano componenti di età inferiore a 36 (trentasei) mesi, che danno luogo alla produzione di rifiuti costituiti da pannolini pediatrici "usa e getta" è prevista la non assoggettabilità di tali rifiuti alla Tariffa parte variabile.

2. La riduzione di cui al comma 1 è riconosciuta su richiesta dell'utente con le modalità richiamate nell'Appendice A al presente Regolamento.

#### **Articolo 35- Riduzioni per manifestazioni ed eventi**

1. E' possibile riconoscere una riduzione della Tariffa alle manifestazioni ed eventi temporanei di tipo ricreativo, culturale o di animazione sociale, che adottano buone pratiche finalizzate alla riduzione ed alla corretta raccolta differenziata dei rifiuti ed abbiano ottenuto formale riconoscimento delle buone pratiche adottate nell'ambito di iniziative/progetti istituzionali finalizzati alla promozione degli eventi sostenibili (ECOFESTE).

2. La riduzione di cui al comma 1 è riconosciuta, su richiesta dell'utente, secondo le modalità di cui all'Allegato 5.

#### **Articolo 36- Riduzioni per avvio autonomo a recupero**

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, [in attuazione di quanto disposto dagli artt. 198, comma 2-bis e 238, comma 10, D.Lvo 152/2006, come modificato dal D.Lvo 116/2020] previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Alle utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero dei rifiuti urbani prodotti, è riconosciuta la riduzione della parte variabile della tariffa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione prevista dalla normativa vigente.
3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.
4. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta prevista dall'art. 39 del presente Regolamento, il Gestore provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tariffazione.

#### **Articolo 37- Riduzioni "COVID-19"**

Rispetto all'applicazione di eventuali riduzioni connesse ad eventi pandemici (cd. COVID 19), il Gestore, su indicazione deliberata dall'Organo Esecutivo dall'Amministrazione Comunale, può applicare, nelle forme e nei tempi eventualmente indicati anche dall'Agenzia Atersir ovvero da Deliberazioni ARERA, degli sconti dedicati alle categorie d'utenza

#### **Articolo 38 - Aspetti comuni per l'applicazione delle riduzioni**

1. Le riduzioni di cui agli articoli precedenti si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate e cessano di operare alla data in cui vengono meno le condizioni di fruizione.
2. Salvo quanto diversamente disciplinato nei singoli articoli del presente Titolo, l'utente è tenuto a comunicare il venir meno delle condizioni che danno diritto alle riduzioni. Tale comunicazione deve essere presentata al Gestore entro e non oltre 30 giorni dalla data in cui sono venute meno le condizioni per l'attribuzione delle riduzioni in difetto il Gestore provvede al recupero della Tariffa con applicazione della sanzione di cui all'art. 45 per omessa comunicazione di variazione.
3. Per le riduzioni ed esenzioni a favore di utenze domestiche e/o non domestiche per finalità sociali, equitative, di sostegno allo sviluppo del territorio e per altre ragioni di rilevante interesse pubblico che non siano direttamente collegate alla minore produzione dei rifiuti ovvero al riutilizzo dei beni, la relativa copertura deve essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa ed assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.
4. Le riduzioni di cui al presente titolo non possono, cumulativamente, essere superiori al 20% della parte fissa, con esclusione della riduzione di cui all'articolo 17, e del 100% della parte variabile della Tariffa medesima.

5. Le riduzioni di cui agli articoli 18 e 19 sono alternative.
6. La riduzione di cui all'articolo 16 non è cumulabile con le altre riduzioni
7. le riduzioni di cui al comma 3 del presente articolo non sono soggette ai limiti di cui al comma 4.

## TITOLO III – COMUNICAZIONE, CONTROLLO, RISCOSSIONE, SANZIONI

---

### Articolo 39 - Comunicazione

1. L'utente, di cui all'art. 8, ha l'obbligo di comunicare al Gestore l'inizio o la cessazione dell'occupazione o detenzione di locali ed aree entro 30 giorni successivi al loro verificarsi e di ottemperare agli adempimenti previsti. Detta comunicazione deve avvenire mediante la compilazione di appositi modelli messi a disposizione dal Gestore. In caso di omessa presentazione della comunicazione entro il termine si applica la sanzione prevista all'art. 45 del presente Regolamento.
2. Nella comunicazione di attivazione dell'utenza devono essere obbligatoriamente indicati il numero di componenti residenti e dimoranti stabilmente, i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile, il numero dell'interno, il numero telefonico e, ove esistente, l'indirizzo mail per le utenze domestiche il numero di componenti diversi dai residenti e dimoranti stabilmente e per le utenze non domestiche l'indirizzo PEC. Alla comunicazione di attivazione deve essere allegata almeno la seguente comunicazione: a) per le utenze domestiche la planimetria quotata dei locali soggetti a tariffa; b) per le utenze non domestiche: planimetria operativa dei locali e delle aree soggette a tariffa e visura CCIAA.
3. Le comunicazioni devono essere sottoscritte con firma leggibile e presentate da uno dei coobbligati, dal rappresentante legale o da loro incaricati muniti di apposita delega, ovvero secondo gli strumenti digitali che il Gestore metterà a disposizione dell'Utenza. Della presentazione è rilasciata apposita ricevuta. In caso di spedizione, la comunicazione si considera presentata nel giorno d'arrivo agli uffici del Gestore o, se inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata, nel giorno indicato nel rapporto di ricevimento.
4. La comunicazione ha effetto anche per gli anni successivi se le condizioni di assoggettamento a Tariffa rimangono invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a presentare nuova comunicazione di variazione nei termini e secondo le modalità di cui ai precedenti commi, fatto salvo il caso in cui, per i soggetti residenti nel Comune, la variazione riguardi soltanto il numero degli stessi. Se la comunicazione di cessazione o variazione è presentata oltre al termine di cui al comma 1, i relativi effetti decorrono dalla data di presentazione.
5. Gli eredi solidalmente obbligati che continuano ad occupare o condurre i locali già assoggettati a Tariffa hanno l'obbligo di comunicare il nominativo del nuovo intestatario dell'utenza e gli eventuali elementi che determinano l'applicazione della Tariffa.
6. In presenza di utenza domestica e utenza non domestica con servizi condominiali è fatto obbligo all'amministratore condominiale di presentare al Gestore, nei termini di cui al comma 1, l'elenco degli occupanti o conduttori/proprietari delle utenze facenti parte del condominio e le eventuali successive variazioni.
7. L'ufficio anagrafe comunale, all'atto del perfezionamento delle pratiche di iscrizione anagrafica o di variazione di residenza, informa i cittadini della necessità di effettuare congiuntamente la comunicazione ai fini della gestione della Tariffa.
8. In presenza di più nuclei familiari presso la stessa utenza colui che intende provvedere al

pagamento della Tariffa deve darne esplicita comunicazione.

#### **Articolo 40 – Comunicazione per l'uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta**

1. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui all'articolo 36 comma 1 del presente Regolamento e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva al Gestore via PEC, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021 la comunicazione dovrà essere presentata entro il 31 maggio, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2022.

2. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione, redatta secondo quanto disposto dall'art. 14 della legge RER n. 11 del 29 dicembre 2020, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività. Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della Tari.

3. La mancata presentazione della comunicazione di cui al comma 2, entro il termine del 31 maggio per il solo anno 2021, o entro il termine del 30 giugno a decorrere dal 2022, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.

4. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo, al Gestore, che riprende il servizio qualora ciò non comporti un disequilibrio sull'organizzazione del servizio con riferimento alle modalità e ai tempi di svolgimento dello stesso.

5. Entro il 28 febbraio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Gestore i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente dando specifica evidenza a quelli avviati a riciclo. I quantitativi dei rifiuti urbani avviati a recupero devono essere desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti a cui deve essere allegata apposita attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero. Il Gestore è tenuto a rendicontare tali informazioni alla Regione e ad ATERSIR entro il 30 aprile di ciascun anno.

6. Il Gestore ha la facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte.

#### **Articolo 41 - Controllo**

1. Il Gestore, eventualmente in collaborazione con il Comune, provvede a svolgere le attività necessarie ad individuare tutti i soggetti obbligati a pagare la Tariffa e al controllo dei dati dichiarati in comunicazione nonché nelle dichiarazioni finalizzate all'ottenimento delle riduzioni di cui al Titolo II

2. Il Gestore designa un responsabile incaricato al quale spettano i compiti e i poteri di gestione

della Tariffa rifiuti corrispettiva, nonché il ruolo di referente verso ATERSIR, il Comune e l'utenza. Il Gestore indica in fattura, coerentemente con quanto previsto nella Carta dei Servizi, i canali di contatto attraverso i quali l'utente del servizio rifiuti può promuovere istanze, reclami e azioni legali.

3. Il Gestore del servizio esercita l'attività di controllo necessaria per la corretta applicazione della Tariffa.

4. Il Gestore a tale scopo può:

a) richiedere l'esibizione dei contratti di locazione, affitto e scritture private atte ad accertare le date di utilizzo del servizio;

b) richiedere notizie relative ai presupposti di applicazione Tariffaria, non solo agli occupanti o ai detentori, ma anche ai proprietari dei locali ed aree;

c) invitare i predetti soggetti a comparire di persona per fornire prove, delucidazioni e chiarimenti;

d) utilizzare tecnici o soggetti incaricati dal Gestore;

e) accedere ai locali ed aree assoggettabili a Tariffa mediante personale debitamente autorizzato previo accordo con l'utente.

5. In caso di mancata collaborazione dell'utenza o di altro impedimento alla diretta rilevazione, il Gestore del servizio può fare ricorso alle presunzioni semplici a norma dell'art. 2729 del codice civile.

6. Dell'esito delle verifiche effettuate viene data comunicazione agli interessati, che s'intende accettata qualora entro 30 giorni dal ricevimento non pervengano rilievi. Nel caso in cui l'utente riscontrasse elementi di discordanza può, nello stesso termine, fornire le precisazioni del caso che, se riconosciute fondate, comportano l'annullamento o la rettifica della comunicazione inviata. Il Gestore, decorso il termine assegnato, provvede ad emettere nei confronti dei soggetti che non si sono presentati o non hanno dato riscontro, la relativa fattura sulla base degli elementi indicati nella comunicazione stessa.

7. In caso di infedele dichiarazione riscontrata a seguito delle attività di controllo si applica la sanzione prevista all'art. 45.

#### **Articolo 42 - Modalità di versamento e sollecito di pagamento**

1. Il pagamento della fattura deve essere effettuato entro i termini indicati nella medesima presso gli uffici postali o gli sportelli bancari ovvero mediante domiciliazione bancaria o postale o altre modalità di pagamento indicate dal Gestore.

2. Le fatture: **a) cartacee**, sono spedite al domicilio del titolare dell'utenza o ad altro recapito indicato dallo stesso, tramite il servizio postale o agenzie di recapito autorizzate, come corrispondenza ordinaria. In alternativa, le fatture possono essere spedite su richiesta tramite posta elettronica ordinaria nel caso di utenza domestica. Le fatture sono disponibili anche all'interno dello sportello online del sito del Gestore ove attivato; **b) elettroniche**, sono emesse tramite il Sistema di Interscambio.

3. Il Gestore può concedere rateizzazioni nei versamenti secondo le disposizioni previste dalla

legge 160/2019 e dalla Carta dei Servizi. Il pagamento rateizzato avviene con la maggiorazione di interessi pari al tasso legale maggiorato del 2%.

4. In caso di omesso o parziale pagamento, il Gestore, trascorsi inutilmente 30 giorni solari dalla data di scadenza riportata in fattura inviata all'utente, notifica apposito sollecito di pagamento in cui indica un nuovo termine entro cui provvedere all'adempimento e le modalità di comunicazione dell'avvenuto pagamento. Trascorso inutilmente il termine indicato nel sollecito, il Gestore invia all'utente apposito avviso di accertamento esecutivo avente valore di intimazione ad adempiere al pagamento e di titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure di riscossione cautelari ed esecutive, in cui indica il termine ultimo entro cui provvedere all'adempimento e le modalità di comunicazione del pagamento, mediante raccomandata A/R o posta elettronica certificata. Il Gestore per le utenze non domestiche procederà al recupero del credito anche tramite esazione domiciliare. Trascorso il termine indicato nell'avviso di accertamento esecutivo, il Gestore procede al recupero del credito nei modi di legge. Su tutte le somme di qualunque natura, escluse le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, si applicano, 30 giorni dopo l'intervenuta esecutività dell'atto di accertamento e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale maggiorato di due punti percentuali. I costi di elaborazione e di notifica dell'accertamento esecutivo e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono poste a carico del debitore e sono di seguito determinati: a) una quota denominata "oneri di riscossione", pari a quanto disposto dalla lettera a), comma 803 della legge 160/2019; b) una quota denominata "spese di notifica ed esecutive" pari a quanto disposto dalla lettera b), comma 803 della legge 160/2019.

5. Scaduto inutilmente il termine indicato nell'avviso di accertamento esecutivo, di cui al comma 4, il Gestore notifica atto di contestazione della violazione per omesso o parziale versamento della Tariffa prevista all'art. 45.

6. La fattura non viene emessa per importi eguali o inferiori a 4,00 (quattro/00) euro al netto di IVA e Addizionale Provinciale.

7. L'avviso di accertamento esecutivo non acquisisce efficacia di titolo esecutivo se emesso per somme inferiori a 10 euro. Il limite si riferisce all'intero debito dovuto, anche derivante da più annualità. Il debito rimane comunque a carico dell'utente moroso e potrà essere oggetto di recupero con la successiva notifica di accertamenti esecutivi che superano cumulativamente l'importo di cui al primo periodo

#### **Articolo 43 - Riscossione**

1. Il Consiglio Locale di ATERSIR e il Comune, sentito il Gestore, con la delibera di approvazione delle tariffe, determinano le scadenze per la fatturazione della Tariffa, prevedendo di norma almeno due emissioni con cadenza semestrale e una a saldo nei primi mesi dell'anno seguente. La fattura di addebito della tariffa di cui agli articoli 10 e 11 del presente Regolamento può essere emessa dal Gestore in un'unica soluzione. Il termine di scadenza deve essere fissato in conformità a quanto previsto nella Carta del servizio.

2. Le modifiche che comportino variazioni della Tariffa in corso d'anno nonché le riduzioni da applicarsi in corso d'anno potranno essere conteggiate nella bollettazione successiva mediante conguaglio compensativo e comunque entro la prima fatturazione a saldo di cui al comma 1.

#### **Articolo 44 - Rimborsi**

1. Nei casi di errore, di duplicazione ovvero di eccedenza dell'importo iscritto in fattura rispetto a quanto dovuto, il Gestore, dopo averne accertato il diritto, dispone la nota di accredito o il rimborso entro 90 giorni dalla ricezione dell'istanza dell'utente, ovvero nella fattura successiva in caso di procedimenti effettuati d'ufficio secondo quanto disposto dalla Carta del Servizio.
2. Nel caso di utenza domestica occupata da persone residenti nel Comune, il Gestore provvede d'ufficio agli eventuali rimborsi dovuti nei confronti degli utenti a seguito di cessazione o di variazione del numero dei componenti mediante conguaglio, se possibile, da effettuarsi nella fattura di successiva emissione ovvero mediante emissione di ordinativo di pagamento per il rimborso spettante da inoltrare presso il nuovo recapito dell'utente.
3. L'utente, in ogni caso, può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro cinque anni dal pagamento, mediante richiesta motivata, allegando copia della ricevuta di pagamento.
4. Sulle somme rimborsate sono dovuti gli interessi legali dal momento dell'indebito pagamento ovvero, nel caso di errore non addebitabile al Gestore, a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla richiesta di rimborso.

#### **Articolo 45 - Sanzioni**

1. Ai sensi dell'art. 9-bis della legge regionale 5 ottobre 2015, n. 16, l'accertamento e la contestazione delle violazioni del presente Regolamento è effettuata dal Comune anche tramite il Gestore nel rispetto dei termini prescrizionali. Compete al Comune l'irrogazione della sanzione.
2. Le violazioni al presente Regolamento sono punite con sanzioni amministrative pecuniarie in ogni caso comprese tra un minimo di € 50,00 ed un massimo di € 500,00, articolate come dalla tabella seguente. L'importo del pagamento in misura ridotta, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione indicato, è stabilito ai sensi dell'art. 16, comma 2 legge 24 novembre 1981, n. 689 (*Modifica al sistema penale*), in deroga alla disposizione di cui al comma 1 del medesimo articolo:



VIOLAZIONE		SANZIONE		
		MINIMA	MASSIMA	PAGAMENTO IN FORMA RIDOTTA
1	Omesso o parziale versamento della Tariffa (art. 41, comma 5)	€ 50,00	€ 500,00	30% degli importi non versati o parzialmente versati
2	Infedele dichiarazione riscontrata a seguito delle attività di controllo (art. 41, comma 7)	€ 50,00	€ 500,00	50% degli importi non versati
3	Mancato ritiro dei contenitori o delle dotazioni standard entro i termini previsti (art. 8, comma 5)	€ 50,00	€ 500,00	€ 100,00
4	Mancata comunicazione del venimento delle condizioni di riduzione (art. 38, comma 2)	€ 50,00	€ 500,00	€ 100,00
5	Omessa comunicazione di inizio dell'occupazione o detenzione di locali ed aree, incluso il numero di componenti diverso dai residenti, entro i termini (art. 39, commi 1 e 2)	€ 50,00	€ 500,00	100% degli importi non versati
6	Omessa comunicazione di cessazione dell'occupazione o detenzione di locali ed aree, entro i termini (art. 39, comma 1)	€ 50,00	€ 500,00	€ 100,00

3. Le entrate derivanti dalle sanzioni contribuiscono alla copertura dei costi del servizio.

4. Le suindicate sanzioni non si applicano in riferimento alle informazioni che il Gestore acquisisce periodicamente dall'ufficio anagrafe comunale in applicazione dell'art. 13, concernenti le modifiche nella composizione di nuclei familiari della popolazione residente, per le quali non sussiste l'obbligo di denuncia.

5. Al fine di disincentivare l'abbandono e il "turismo dei rifiuti", nel caso di utenza domestica con residenza attiva, in assenza di svuotamenti del rifiuto urbano misurato, si applicano, oltre alla parte fissa, anche gli svuotamenti minimi obbligatori maggiorati del 50% fatto salvo la possibilità di prova contraria da parte dell'utente.

#### **Articolo 46 - Contenzioso ed autotutela**

1. La giurisdizione in ordine alla Tariffa corrispettiva è determinata in base alla legge.

2. Il Gestore può, in qualsiasi momento, d'ufficio o su segnalazione del soggetto interessato, con apposita determinazione motivata, annullare ovvero revisionare totalmente o parzialmente le

precedenti determinazioni in ordine all'obbligo del pagamento della Tariffa e, avendone riconosciuto l'erroneità manifesta, procedere alle dovute rettifiche.

## TITOLO IV – NORME TRANSITORIE E FINALI

---

### **Articolo 47 - Norme di rinvio e clausola di salvaguardia**

1. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

### **Articolo 48 - Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore a decorrere dal 01/01/2021. I Regolamenti previgenti per l'applicazione della tariffa conservano la propria efficacia nei rapporti sorti o che insorgeranno in merito al servizio di competenza svolto fino alle ore 23.30 del 31 dicembre 2020

### **ALLEGATI**

Allegato 1: Riduzioni della Tariffa

Allegato 2: Classificazione delle utenze non domestiche

Allegato 3: Deposito cauzionale

Allegato 4: Modello di dichiarazione sostitutiva per il compostaggio domestico

Allegato 5: Disciplina per l'ottenimento del marchio ECOFESTE

## **Allegato 1 Riduzioni della Tariffa - Comune di Copparo -**

**Articolo 15 Riduzioni per avvio autonomo al riciclo:** viene riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa pari a **40** (quaranta/00) **euro per tonnellata** di rifiuto avviata a riciclo. La riduzione è concessa fino al totale abbattimento della tariffa variabile.

**Articolo 18 Riduzioni per il compostaggio individuale:** alle **utenze domestiche** viene riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa pari al 25% (venticinque per cento); alle **attività agrituristiche** viene riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa pari al 20% (venti per cento). Alle utenze incluse nelle **zone a compostaggio obbligatorio** viene riconosciuta una ulteriore riduzione della parte fissa pari al 15% (quindici per cento).

**Articolo 19 Riduzioni per il compostaggio di comunità:** alle **utenze domestiche** viene riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa pari al 25% (venticinque per cento); alle **attività agrituristiche** viene riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa pari al 20% (venti per cento). Alle utenze incluse nelle **zone a compostaggio obbligatorio** viene riconosciuta una ulteriore riduzione della **parte fissa** pari al 15% (quindici per cento).

**Articolo 20 Riduzioni per abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo:** viene riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa pari al 65% (sessantacinque per cento) e si considera un numero di occupanti pari a 2. Il presupposto necessario per il riconoscimento della riduzione è che l'abitazione non sia data in locazione o in comodato. La richiesta della riduzione è da rinnovare annualmente.

**Articolo 21 Riduzioni per locali, diversi dalle abitazioni, e aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente:** viene riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa pari al 65% (sessantacinque per cento) per un uso stagionale o non continuativo ma ricorrente non superiore a 183 giorni/anno. Per le utenze la cui attività stagionale e periodica non risulta da apposita licenza/autorizzazione la richiesta della riduzione è da rinnovare annualmente.

**Articolo 22 Riduzioni per le utenze domestiche residenti che lasciano la loro abitazione vuota:** il numero degli **occupanti** viene fissato in **una unità** e viene riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa pari al 65% (sessantacinque per cento). Presupposto necessario per il riconoscimento della riduzione è che l'abitazione non sia data in locazione o in comodato.

**Articolo 26 Riduzioni per i punti vendita certificati:** viene riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa pari al 5% (cinque per cento)

**Articolo 27 Riduzioni per la donazione delle eccedenze alimentari:** viene riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa quantificato in **euro 20** (venti/00) **a tonnellata** per un importo comunque non eccedente la quota variabile della tariffa.

**Articolo 28 Riduzioni per la donazione di prodotti non alimentari:** viene riconosciuta una riduzione della **parte variabile** della tariffa quantificato in **euro 20** (venti/00) **a tonnellata** per un importo comunque non eccedente la quota variabile della tariffa.

**Articolo 29 Riduzioni per la donazione di farmaci idonei all'uso:** viene riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa fino ad un massimo del 15% (quindici per cento)

**Articolo 30 Riduzioni per le utenze che attua il vuoto a rendere:** viene riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa quantificato in **euro 10** (dieci/00) **per ogni tonnellata di imballaggi resi**, per un importo comunque non eccedente la quota variabile della tariffa.

## Allegato 2

### Classificazione delle utenze non domestiche

1	musei, biblioteche, associazioni, luoghi di culto
2	cinematografi, teatri e sale spettacolo
3	autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	campeggi distributori carburanti, impianti sportivi
5	aree scoperte operative
6	esposizioni, autosaloni
7	alberghi con ristorante
8	alberghi senza ristorante
9	case protette e di riposo, caserme con convitto, comunità residenziali
10	ospedali, residenze sanitarie, cliniche
11	uffici, agenzie, studi professionali, ambulatorio, poliambulatorio
12	banche ed istituti di credito
13	negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
14	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	occupazione temporanea vendita beni durevoli
17	attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	attività industriali con capannoni di produzione
21	attività artigianali di produzione beni specifici
22	ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	mense
24	bar, caffè, pasticceria, gelateria
25	supermercati pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	plurilicenze alimentari e/o miste
27	ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizzeria al taglio e da asporto, piadineria
28	ipermercati di generi misti
29	occupazione temporanea vendita generi alimentari
30	discoteche, night club, sale giochi
31	circoli ricreativi
32	scuole private e pubbliche non statali, municipio
33	comunità non residenziali, caserme senza convitto
34	autorimesse
35	supermercati

## Allegato 3: Deposito cauzionale

---

1.) Il Gestore può richiedere il versamento di un DEPOSITO CAUZIONALE, a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dal servizio garantito all'utenza, quale la restituzione integra dei contenitori presi in consegna per la raccolta dei rifiuti e il regolare pagamento della Tariffa, che sarà restituito, maggiorato degli interessi legali ovvero secondo quanto sarà deliberato da ARERA, entro trenta giorni dalla cessazione del contratto, in caso di assenza di insolvenze, come di seguito:

per l'UTENZA DOMESTICA, il DEPOSITO CAUZIONALE è pari all'80% (ottantapercento), arrotondato ai cinque euro, della parte variabile (media) della Tariffa applicata per categoria o macro categoria di utenza, secondo la tabella seguente:

categoria DPR 158/1999	valore medio della QV di CLARA SpA (euro/anno)	importo deposito cauzionale (euro)
1 componente	67,00	<b>55,00</b>
2 componenti	114,00	<b>90,00</b>
3 componenti	140,00	<b>110,00</b>
4 componenti	173,00	<b>140,00</b>
5 componenti	213,00	<b>170,00</b>
6 o più componenti	250,00	<b>200,00</b>

Per le UD non residenti si applica un DEPOSITO CAUZIONALE uguale a quello della categoria 2 componenti.

La categoria di utenza applicata è quella presente nella banca dati di CLARA SpA al momento dell'applicazione del DEPOSITO CAUZIONALE. Le modifiche della categoria o macro categoria avvenute dopo la data di applicazione del DEPOSITO CAUZIONALE non producono conguaglio della somma versata.

per l'UTENZA NON DOMESTICA, il DEPOSITO CAUZIONALE è pari al costo della media litri per macro categoria relativa al rifiuto NR, arrotondato ai cinque euro, secondo la tabella seguente:

categoria	litri medi annui di NR	euro/litro per NR	importo deposito cauzionale (euro)
distributori carburante, impianti sportivi - esposizioni, autosaloni, autorimesse, magazzini	1.500	0,0772	<b>115,00</b>
musei, associazioni - edicola, farmacia, tabaccaio	750	0,0772	<b>60,00</b>
uffici, studi professionali, ambulatorio-banche, istituti di credito - negozi di beni durevoli	1.000	0,0772	<b>80,00</b>

categoria	litri medi annui di NR	euro/litro per NR	importo deposito cauzionale (euro)
carrozzeria, autofficina, elettrauto - attività industriali - attività artigianali produzione beni	5.000	0,0772	<b>385,00</b>
albergo con ristorante albergo senza ristorante casa protetta, comunità residenziale ristorante, trattoria, pizzeria, mensa, osteria plurilicenze alimentari	4.600	0,0772	<b>360,00</b>
bar, pasticceria, gelateria botteghe alimentari, supermercato ortofrutta, pescheria, fiori e piante, rosticceria discoteca, sala giochi circoli ricreativi	6.200	0,0772	<b>480,00</b>

La categoria di utenza applicata è quella presente nella banca dati di CLARA SpA al momento dell'applicazione del DEPOSITO CAUZIONALE. Le modifiche della categoria o macro categoria avvenute dopo la data di applicazione del DEPOSITO CAUZIONALE non producono conguaglio della somma versata.

2.) Il versamento del DEPOSITO CAUZIONALE non è previsto:

- a) per gli Utenti che scelgano il pagamento diretto su Conto Corrente Bancario (SDD) o Postale; per le sole utenze non domestiche, con la parte variabile di valore superiore ad euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) il Gestore può prevedere, in alternativa all'addebito diretto, una fideiussione;
- b) per le utenze non domestiche pubbliche o di pubblico servizio di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni;
- c) per gli Utenti domestici che siano seguiti dai servizi sociali delle Amministrazioni comunali, previa comunicazione dell'elenco da parte dell'Ente Locale o delle strutture all'uopo delegate.

3.) Il Gestore, agli Utenti attivi del servizio, garantirà la riscossione del DEPOSITO CAUZIONALE suddividendolo (i) per le utenze domestiche attive alla data di applicazione del deposito in un numero massimo di sei rate, (ii) per le utenze non domestiche attive alla data di applicazione del deposito in un numero massimo di dieci rate. Per i nuovi Utenti il versamento del DEPOSITO CAUZIONALE sarà applicato, in un'unica soluzione, nella prima fattura utile.

4.) Il DEPOSITO CAUZIONALE costituisce obbligazione contrattuale ed il suo mancato versamento rappresenta caso di omesso o parziale pagamento e comporta, a carico dell'Utente, l'applicazione delle procedure di recupero come previste dal Regolamento.

**Allegato 4:**  
**Modello di dichiarazione sostitutiva**  
**per il compostaggio domestico**  
(E' possibile che il modulo telematico abbia forma diversa)

**CODICE CLIENTE** \_\_\_\_\_

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE**

(Art.46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)

**Il sottoscritto:**

Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_

Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

Località \_\_\_\_\_ Comune \_\_\_\_\_

Tel. \_\_\_\_\_ Mail \_\_\_\_\_ Pec \_\_\_\_\_

Codice fiscale \_\_\_\_\_

In qualità di:  intestatario  familiare  altro

**Dati dell'intestatario della Tariffa Servizio Gestione Rifiuti Urbani**

(non compilare se coincidono con quelli del richiedente)

Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_

Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

Località \_\_\_\_\_ Comune \_\_\_\_\_

Tel. \_\_\_\_\_ Mail \_\_\_\_\_ Pec \_\_\_\_\_

Codice fiscale \_\_\_\_\_

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazione non veritiera, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art.76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

**DICHIARA**

- di praticare il compostaggio dei rifiuti organici e degli sfalci e piccole potature del giardino.
- di accettare e autorizzare le verifiche che CLARA stessa vorrà fare. CLARA avrà il diritto di revocare l'adesione, qualora accerti la mancata corretta pratica del compostaggio.
- di aver letto ed accettato il Regolamento allegato al presente modulo

**CHIEDE** di aderire al servizio "compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani"

- con la consegna, in comodato d'uso gratuito, della **compostiera di CLARA S.p.A.** da It.....
- utilizzando una **compostiera di proprietà** da It.....
- utilizzando **altre tecniche alternative** (es. cumulo, buca/fossa ecc.)

**RINUNCIA** al compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani.

Comune \_\_\_\_\_ lì \_\_\_\_\_ firma (non autenticata) \_\_\_\_\_

Ai sensi dell'art. 38, DPR 445/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del dichiarante all'ufficio competente, via fax, mail, tramite incaricato oppure a mezzo posta. Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003 e dell'art. 13 del Regolamento EU 679/2016.





## REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE SULLA TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE CHE PRATICANO IL COMPOSTAGGIO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI URBANI

**Art. 1** – Il requisito fondamentale per poter aderire al compostaggio, è di poter disporre nella propria abitazione di un giardino, un orto, un parco o comunque un luogo che offra possibilità di utilizzo del compost prodotto.

**Art. 2** – Per aderire al compostaggio è necessario far pervenire agli Uffici Clienti CLARA il presente modulo debitamente compilato consegnandolo agli Sportelli Clienti, oppure inviandolo via fax, posta o e-mail ai recapiti riportati nello stesso.

**Art. 3** – L'utente si impegna a praticare il compostaggio nelle forme e nei modi previsti dal Regolamento del Servizio. I rifiuti recuperabili da introdurre nella compostiera sono: avanzi di cucina in genere sia crudi sia cucinati, bucce, torsoli, noccioli, verdure, carne, pesce, ossa, lisce, riso, pasta, pane, biscotti, formaggi, gusci d'uovo, fondi di tè e caffè, tovagliolini, fazzoletti di carta, carta del pane e carta assorbente da cucina, pezzi di carta bagnata o unta, parti vegetali provenienti dalla manutenzione di piante da appartamento e fiori secchi, semi e granaglie, tappi di sughero; sfalci d'erba, fiori recisi, residui vegetali da pulizia dell'orto, piccole potature di alberi e siepi, cenere spenta. In alternativa o in aggiunta alla compostiera consegnata da CLARA, l'utente può utilizzare anche una compostiera di proprietà (acquistata sul mercato o costruita artigianalmente) o altre tecniche tradizionali: per esempio il cumulo, la cassa di compostaggio o l'utilizzo degli scarti organici come alimentazione per animali da cortile.

**Art. 4** – L'utente autorizza Clara spa ad effettuare, previo appuntamento telefonico, le visite necessarie alla verifica della corretta pratica del compostaggio.

**Art. 5** – L'adesione decorre a partire dal giorno di sottoscrizione del modulo di richiesta e termina il giorno di sottoscrizione del modulo di rinuncia, solo se vengono accertate le condizioni di cui agli art. 1, 3 e 4, o il giorno di chiusura dell'utenza.

**Art. 6** – Al momento della cessazione del servizio Clara, previo appuntamento telefonico, provvederà al ritiro della compostiera presso l'utenza; in assenza della compostiera, all'utente, ai sensi della art. 9 comma 6, sarà addebitato in fattura il costo del contenitore.

**Art. 7** – Alle utenze che praticano il compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani, nelle forme e nei modi previsti dal Regolamento del Servizio, si applica una riduzione della quota variabile della tariffa ai sensi dell'art. 19 comma 1 del Regolamento di applicazione della Tariffa. L'entità della riduzione è stabilita nell'Allegato 1 del Regolamento della Tariffa. La riduzione è alternativa a quella prevista dall'art. 20 e non è cumulabile con quella prevista dall'art. 17 del Regolamento TARI. La riduzione decorre dalla data dell'adesione e sarà corrisposta solo se saranno rispettate le disposizioni di cui agli articoli 1, 3 e 4, del presente Regolamento e sarà applicata sino a comunicazione da parte dell'utente di rinuncia al compostaggio o alla chiusura dell'utenza.

**Art. 8** – Il presente Regolamento e la modulistica di adesione, sono redatti in conformità alla Delibera di Giunta Regionale D.G.R n. 2218 del 13 Dicembre 2016 recante "Metodo standard della Regione Emilia Romagna per la determinazione della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati ai sensi del D.M. Ambiente del 26 Maggio 2016, modifica della D.G.R. 2317/2009 e della D.G.R. 1238/2016".

## **Allegato 5:**

### **Disciplina per l'ottenimento del marchio ECOFESTE**

---

Il Comune intende sostenere l'attivazione di ECOFESTE, intendendo con tale denominazione una manifestazione in cui si promuovono e diffondono le buone pratiche di gestione dei rifiuti.

Una manifestazione diviene ECOFESTA se rispetta il requisito di ridurre gli impatti generati dai vari servizi di accoglienza e ristoro, attraverso l'individuazione di un responsabile interno per la raccolta dei rifiuti e l'istituzione di apposita organizzazione finalizzata al riciclo e/o alla riduzione e/o al riuso dei rifiuti.

Le manifestazioni che tendono al sopraccitato obiettivo sono individuate dal Gestore come ECOFESTE e pertanto potranno avvalersi di un contributo da parte del Gestore, a parziale copertura del costo del servizio di raccolta dei rifiuti, e di un marchio di riconoscimento.

#### **SOGGETTI BENEFICIARI CHE POSSONO RICHIEDERE IL MARCHIO ECOFESTA**

Possono presentare i progetti:

enti pubblici, nel ruolo di coordinatori delle feste presenti nel proprio territorio;

associazioni e organizzazioni di volontariato purché patrocinate dal Comune.

#### **MANIFESTAZIONI AMMISSIBILI**

Per ottenere lo status di ECOFESTA i soggetti titolati possono presentare progetti afferenti ai seguenti tipi di manifestazioni:

ricreative;

sportive;

culturali;

animazione sociale;

valorizzazione territoriale.

Non rientrano tra le tipologie di manifestazioni ammissibili le feste a carattere politico.

#### **REQUISITI PER OTTENERE LO STATUS ECOFESTA**

Per ottenere il marchio di ECOFESTA è necessario soddisfare i seguenti requisiti minimi:

individuare un responsabile interno per la gestione dei rifiuti che provveda ad una sufficiente informazione degli operatori e dei volontari della festa sui contenuti dell'iniziativa e sulle modalità di conferimento dei rifiuti (coordinandosi con il Gestore raccolta rifiuti);

prevedere la raccolta differenziata con le modalità attivate nel Comune, compresi gli eventuali rifiuti speciali esclusi dal conferimento al SGRU;

prevedere azioni di comunicazione presso la festa relative alla gestione dei rifiuti e alla

certificazione ECOFESTA.

## **MARCHIO ECOFESTA E SCHEDA DI AMMISSIONE**

Il marchio di ECOFESTA verrà rilasciato a tutte le manifestazioni giudicate ammissibili e sarà trasmesso all'organizzatore in concomitanza coll'accoglimento dell'istanza.

Per ricevere l'autorizzazione all'utilizzo del titolo di ECOFESTA e per l'ottenimento del contributo, le manifestazioni dovranno presentare la scheda di ammissione (Allegato), in cui andranno indicati, ai fini della valutazione e della definizione del contributo:

la complessità e la dimensione del progetto (es. numero di feste programmate, numero di pasti preparati, affluenze documentate per gli anni precedenti);

la tipologia e il numero delle azioni mirate al riciclo (raccolte differenziate attivate nell'ambito della manifestazione, relative attività di informazione e sensibilizzazione).

eventuali azioni mirate alla riduzione dei rifiuti (dotazione di lavastoviglie, vuoto a rendere o caraffe per le bevande, uso di stoviglie e posate riutilizzabili ecc.) e l'integrazione con altre tematiche ambientali come, ad esempio, azioni per il risparmio idrico ed energetico, di valorizzazione degli aspetti naturali del territorio, di promozione dei prodotti da agricoltura biologica ecc.).

I requisiti minimi per il riconoscimento del marchio ECOFESTA sono:

organizzazione della raccolta differenziata almeno di

1. carta e cartone;
2. imballaggi in plastica e lattine;
3. umido organico;
4. vetro (se utilizzato);
5. oli alimentari (se utilizzati).

formazione del personale, individuazione e nomina di un referente interno per la gestione dei rifiuti, impegno ad inserire il marchio ECOFESTA accompagnato al logo del Gestore e del Comune in tutti i materiali promozionali dell'evento.

In assenza anche di uno solo di tali requisiti la manifestazione non potrà essere riconosciuta come ECOFESTA.

## **COMUNICAZIONE**

Tutte le iniziative che riceveranno l'autorizzazione all'uso del titolo di ECOFESTA dovranno recare in calce ai materiali informativi (volantini, brochure, manifesti, pubblicazioni, etc.) il marchio stesso associato al nome o logo del Gestore e del Comune.

## **MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

Le domande dovranno essere inoltrate dai soggetti beneficiari, compilando la scheda di

ammissione (Allegato), all'indirizzo di posta elettronica che verrà fornito dal Gestore.

Le domande dovranno essere inviate almeno 30 (trenta) giorni prima dell'inizio della manifestazione oggetto di richiesta e andranno ripetute annualmente, integrando il progetto di miglioramento delle condizioni.

#### **PREVENTIVO PER L'ESECUZIONE DEI SERVIZI e CONTRIBUTO**

Ciascuna associazione organizzatrice di una ECOFESTA è tenuta in ogni caso alla presentazione della domanda di esecuzione dei servizi di raccolta, secondo quanto disposto dal regolamento per di gestione del servizio.

In tale circostanza il Gestore provvederà alla determinazione del contributo da assegnare all'ECOFESTA, in funzione degli obiettivi previsti dal progetto, in misura comunque non superiore all'60% del preventivo emesso dal Gestore per lo svolgimento del servizio di raccolta dei rifiuti, parametrato secondo diverse ecofasce.

Il contributo sarà erogato a manifestazione conclusa, previa relazione di rendicontazione dei risultati ottenuti.

La rendicontazione dovrà comprendere fotografie e materiali, cartacei o elettronici, che documentino l'effettiva realizzazione delle azioni di progetto.

Il Gestore ed il Comune si riservano la facoltà di effettuare controlli e verifiche per accertare l'effettiva messa in pratica degli impegni assunti dal richiedente per la realizzazione dell'ECOFESTA.

# SCHEDA DI AMMISSIONE ECOFESTE

## INFORMAZIONI GENERALI

<b>Denominazione del richiedente</b> (associazione/ ente)	
<b>Referente della manifestazione</b> (nome e cognome)	
<b>Telefono</b>	
<b>Mail</b>	
<b>Titolo ECOFESTA</b>	
<b>Tipo di manifestazione</b>	
<b>Luogo di svolgimento</b>	
<b>Periodo di svolgimento</b>	
<b>Numero coperti previsti</b>	
<b>Affluenza prevista</b> (dati anni precedenti)	
<b>Descrizione della manifestazione</b>	
<b>Responsabile della gestione dei rifiuti</b> (nome, cognome)	
<b>Telefono</b>	
<b>Email</b>	

**SCHEDA PROGETTO DELLA MANIFESTAZIONE PER L'OTTENIMENTO DEL MARCHIO  
ECOFESTA**

**Descrizione azioni che si intende realizzare per la raccolta differenziata**

---

---

---

---

---

---

---

---

**Descrizione azioni che si intende realizzare per la riduzione dei rifiuti**

---

---

---

---

---

---

---

---

**Descrizione altre azioni ambientalmente virtuose che si intende mettere in atto (risparmio idrico, energetico ecc.)**

---

---

---

---

---

---

---

---

**Descrizione modalità di formazione degli addetti per la gestione dei rifiuti e descrizione delle attività di comunicazione e sensibilizzazione rivolte al pubblico**

---

---

---

---

---

---

---

---

## SCHEDA RENDICONTAZIONE ECOFESTA E ATTRIBUZIONE PUNTEGGI

(la colonna a sinistra va compilata dal richiedente spuntando le azioni attuate.  
la colonna a destra va compilata dal Gestore con l'attribuzione del punteggio effettivo)

√	AZIONI	PUNTEGGIO	
		attribuibile	attribuito
	<b>Raccolta differenziata</b>		
	Carta e cartone	0 (obbligatorio)	
	Imballaggi in plastica e lattine	0 (obbligatorio)	
	Umido organico	0 (obbligatorio)	
	Vetro (se utilizzato)	0 (obbligatorio)	
	Oli alimentari (se utilizzati)	0 (obbligatorio)	
	Altre raccolte (specificare) .....	1-2	
	<b>Riduzione rifiuti</b>		
	Utilizzo esclusivo di piatti, bicchieri, stoviglie e posate lavabili	10	
	Utilizzo esclusivo di piatti, bicchieri e posate in materiale compostabile a norma UNI EN 13432:2002 da conferire nella raccolta differenziata dell'umido (in alternativa al punto precedente)	4	
	<b>Vuoto a rendere con bottiglie di vetro o caraffe per tutte le bevande</b>	8	
	Vuoto a rendere per alcune bevande - compilare in alternativa al punto precedente specificando per quali bevande, con esempi:		
	- per l' <b>acqua</b> (esempio: acqua del rubinetto in caraffa, acqua gassata in bottiglie di vetro a rendere)	2	
	- per <b>tutti i vini o per alcuni vini</b> (esempio: vino alla spina o in bottiglie di vetro a rendere)	1-2	
	- per <b>tutte le birre o per alcune birre</b> (birra alla spina)	1-2	
	- per <b>altre bevande</b> (specificare) .....	1	
	Materiale pubblicitario stampato con carta riciclata o certificata FSC	3	
	Recupero di alimenti non utilizzati o residui, accordi con associazioni solidaristiche, canili e gattili per il recupero di alimenti non utilizzati	2	
	Possibilità di asporto del cibo avanzato da parte degli avventori tramite contenitori idonei dotati di chiusura (doggy bag)	2	
	Altre azioni per la riduzione dei rifiuti (specificare) .....	0-3	
	<b>Altre azioni di riduzione dell'impatto ambientale</b>		
	Utilizzo detersivi biodegradabili e/o etichettati Ecolabel	2	

√	AZIONI	PUNTEGGIO	
		attribuibile	attribuito
	Utilizzo di alimenti biologici e/o a km zero (specificare) ..... .....	0-3	
	Altre azioni per la riduzione dei consumi energetici: lampadine basso consumo, riduttori di flusso, servizio navetta, altro (specificare) ..... .....	0-3	
	<b>Comunicazione</b>		
	Formazione del personale	0 (obbligatorio)	
	Individuazione e nomina di un referente interno per la gestione dei rifiuti	0 (obbligatorio)	
	Inserimento del marchio ECOFESTA accompagnato al logo del Gestore in tutti i materiali promozionali dell'evento	0 (obbligatorio)	
	Team di ecovolontari per l'evento	4	
	Produzione e distribuzione/esposizione di materiale informativo specifico sulla gestione dei rifiuti nell'ambito della manifestazione e sul significato dell'ECOFESTA	4	
	Iniziative di educazione ambientale o laboratori sul riciclo	4	

**Attribuzione ecofascia:**

- Punti da 00 a 15: ecofascia 1 → riduzione del 20 % sul costo del servizio preventivato
- Punti da 16 a 35: ecofascia 2 → riduzione del 40 % sul costo del servizio preventivato
- Punti da 36 a 50: ecofascia 3 → riduzione del 60 % sul costo del servizio preventivato



# APPENDICE A

## AGGIORNAMENTO AL REGOLAMENTO TIPO PER LA DISCIPLINA DELLA TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA

Comune di           COPPARO          

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

# MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELLA TARIFFA

## Parte Fissa

1. La Tariffa parte fissa da attribuire alle utenze domestiche viene determinata secondo quanto specificato nel punto 4.1. dell'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e successive modifiche ed integrazioni ed è data dalla quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle utenze domestiche, moltiplicato per la superficie occupata da ciascuna utenza, corretto con il coefficiente  $K_a$ , di cui alla tabella 1b, dell'Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e successive modifiche ed integrazioni, espressa dalla formula sintetica:

$$\text{€/m}^2 * \text{categoria di utenza domestica}$$

La Tariffa grava su ogni utenza domestica suscettibile di produrre rifiuti urbani quale che sia l'effettivo grado di utilizzazione del servizio da parte del possessore o detentore.

2. La Tariffa parte fissa da attribuire alle utenze non domestiche viene determinata, secondo quanto specificato nel punto 4.3 dell'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e successive modifiche ed integrazioni e si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/m<sup>2</sup>) per la superficie dell'utenza (m<sup>2</sup>) per il coefficiente potenziale di produzione  $K_c$  di cui alla tabella 3b, dell'Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e successive modifiche ed integrazioni, espressa dalla formula sintetica:

$$\text{€/m}^2 * \text{categoria di utenza non domestica}$$

La Tariffa grava su ogni utenza non domestica suscettibile di produrre rifiuti urbani quale che sia l'effettivo grado di utilizzazione del servizio da parte del possessore o detentore.

## Parte Variabile

Il Consiglio Comunale e il Consiglio locale di ATERSIR determinano annualmente, all'interno della delibera di approvazione dei listini Tariffari, i coefficienti di produzione di rifiuti desumendoli dalla Tabella 2 e 4a/4b dell'Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, a cui vengono applicati i correttivi risultanti da indagini quali-quantitative sui rifiuti urbani prodotti effettuate dal Gestore;

**1) rifiuto "urbano residuo"** - è calcolata in ragione del conferimento di un numero minimo di sacchi, rapportati alla categoria di appartenenza, stabiliti nel provvedimento annuale di approvazione delle tariffe. La categoria di appartenenza applicata è quella prevalente per periodo di fatturazione. I sacchi "aggiuntivi" rispetto a quelli minimi stabiliti, sono addebitati in fattura al costo stabilito nel provvedimento annuale di approvazione delle tariffe. La categoria di appartenenza applicata è quella prevalente per periodo di fatturazione. Le forme e le modalità di effettuazione del servizio sono quelle riportate nel Regolamento del Servizio di gestione del servizio. I sacchi sono forniti dal Gestore che ne registra la consegna con metodi di identificazione dell'utenza.

Per le utenze domestiche in cui la presenza di particolari situazioni di disagio **sanitario**, debitamente documentate e certificate dall'organo sanitario competente, o in cui la presenza nel nucleo familiare di **componenti di età inferiore a 3 anni**, comporti una consistente produzione di rifiuti costituiti da **pannolini e pannoloni**, può essere attivato uno specifico servizio nelle forme e nei modi riportati nel Regolamento di gestione del servizio. L'utente può aderire al servizio attraverso la sottoscrizione di apposito modulo da inviare allo sportello clienti del Gestore. Il rifiuto **"urbano residuo"** raccolto attraverso questo servizio è conteggiato ai fini del calcolo della Tariffa, ma è imputato ai costi complessivi del servizio di raccolta e smaltimento, senza oneri diretti ed aggravii specifici a carico dei singoli utenti. Qualora attraverso questo specifico servizio fossero conferiti rifiuti diversi da quelli previsti, il rifiuto **"urbano residuo"** raccolto attraverso tale circuito sarà conteggiato ai fini del calcolo della Tariffa, computando a tal fine il numero di conferimenti fino a quel momento rilevati.

**2)** La Tariffa variabile relativa alle **altre tipologie di rifiuto, raccolte con il servizio porta a porta**, si compone di una quota parametrica determinata con le modalità e sulla base delle categorie e dei coefficienti (Kb e Kd) di cui all'Allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e successive modifiche ed integrazioni, a cui vengono applicati i correttivi risultanti da indagini quali-quantitative sui rifiuti urbani prodotti effettuate dal Gestore.

Si esprime in fattura con il valore:

*€/anno (giorno) per categoria di utenza domestica*

*€/mq./anno (giorno) per categoria di utenza non domestica*

Le forme e le modalità di effettuazione del servizio sono quelle riportate nel Regolamento del Servizio SGRU.

**3)** servizio **"verde/ramaglie" a chiamata**. Le richieste di servizi a domicilio comportano l'addebito in fattura del relativo costo, e si esprime in fattura con il valore:

*€/ritiro*

Il costo del ritiro è determinato nel provvedimento annuale di determinazione delle tariffe. Il servizio domiciliare su appuntamento è effettuato nelle forme e con le modalità riportate nel Regolamento di gestione del servizio. Le richieste di ritiro a domicilio sono presentate dal cliente sia telefonicamente, al numero verde fornendo il proprio codice identificativo riportato in fattura, sia attraverso lo Sportello Online - il servizio non è richiedibile da utenze non in regola con i pagamenti delle fatture di servizio - in tali circostanze il Gestore informerà l'utente circa le modalità per il corretto trattamento delle frazioni ed indicherà anche la eventuale modalità di accesso alla soluzione del debito.

**4)** servizio **"ingombranti" a chiamata**. Le richieste di servizi a domicilio "aggiuntivi" rispetto a quelli minimi stabiliti dal Regolamento di gestione del servizio, comportano l'addebito in fattura del relativo costo, e si esprime in fattura con il valore:

*€/ritiro*

Il costo del ritiro è determinato nel provvedimento annuale di determinazione delle tariffe. Il servizio domiciliare su appuntamento è effettuato nelle forme e con le modalità riportate nel

Regolamento di gestione del servizio. Le richieste di ritiro a domicilio sono presentate dal cliente sia telefonicamente, al numero verde fornendo il proprio codice identificativo riportato in fattura, sia attraverso lo Sportello Online - il servizio non è richiedibile da utenze non in regola con i pagamenti delle fatture di servizio - in tali circostanze il Gestore informerà l'utente circa le modalità per il corretto trattamento delle frazioni ed indicherà anche la eventuale modalità di accesso alla soluzione del debito.

**5)** Per le utenze non domestiche con produzione di rifiuti urbani caratterizzata da frequenze e quantità diverse da quelle stabilite nel Regolamento del Servizio tali da necessitare di un **servizio adeguato all'utenza**, il Gestore ha la facoltà di stipulare specifici contratti con la stessa. La Tariffa corrispondente è determinata sui costi effettivamente sostenuti ed imputati direttamente alle utenze interessate, unitamente alla quota fissa calcolata secondo le disposizioni precedentemente definite. Il costo del servizio applicato è quello riportato nel **"Listino Tariffario dei Servizi"** del Gestore e annualmente approvato contestualmente all'approvazione delle tariffe.

**REGOLAMENTO PER LA  
DISCIPLINA DELLA TARIFFA  
RIFIUTI CORRISPETTIVA**

Comune di FISCAGLIA

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n° \_\_\_\_\_

## TITOLO I - NORME GENERALI

---

### Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento, approvato dal Comune nell'ambito della potestà prevista all'art. 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale pluriennale dello Stato. Legge di stabilità 2014*) e all'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (*Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali*) sulla base dello schema tipo di regolamento approvato dal Consiglio d'Ambito dell'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti di cui all'art. 4 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 23 (*Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente*) di seguito ATERSIR con Deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 75, del 8 novembre 2018, disciplina la Tariffa rifiuti avente natura corrispettiva e la sua applicazione, sulla base di un servizio di gestione integrata dei rifiuti reso con modalità conformi al decreto 20 aprile 2017 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (*Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di Tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani*).

2. La Tariffa rifiuti corrispettiva assicura la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (*Norme in materia ambientale*), ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (*Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti*), ad esclusione dei costi relativi alla gestione dei rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Le componenti di costo relative al servizio ed il riconoscimento delle stesse nella pianificazione finanziaria sono specificate da ATERSIR con propri atti.

3. Le modalità di applicazione della Tariffa rifiuti corrispettiva sono riportate in Appendice A al presente Regolamento.

4. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti. Il presente Regolamento trova applicazione nelle more di quanto previsto al comma 527 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*) che attribuisce, tra l'altro, all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) la competenza in merito alla predisposizione e all'aggiornamento del metodo Tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti.

### Articolo 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

a) «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,

qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;

b) «rifiuti urbani», ai sensi dell'art. 184, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono:

1. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;

i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;

2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-*quinquies* del d.lgs. 152/2006;

i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi da quelli di cui al punto 1 assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità ai sensi dell'art.198, comma 2, lettera g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

3. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;

4. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade e aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

5. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;

i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;

6. i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5 della presente lettera b);

c) «rifiuti speciali», ai sensi dell'art. 184, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono:

1. i rifiuti da attività agricole, e agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 del codice civile e della pesca;

2. i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

3. i rifiuti da lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;

4. i rifiuti da lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;

5. i rifiuti da attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;

6. i rifiuti da attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;

7. i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;

8. i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;
9. i veicoli fuori uso

d) sono «rifiuti pericolosi», ai sensi dell'art. 184, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato 1 della parte quarta del d.lgs. 152/2006.

e) «produttore di rifiuti»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);

f) «detentore», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;

g) «conferimento»: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o del detentore alle successive fasi di gestione;

h) «gestione», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni, e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario; non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;

i) «Gestore»: il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti, il quale, ai sensi dell'art. 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, applica e riscuote la Tariffa rifiuti corrispettiva;

j) «raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera "mm" dell'art. 183, comma 1, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;

k) «raccolta differenziata», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;

l) «spazzamento delle strade», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera oo), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;

m) «autocompostaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;

n) «compostaggio di comunità», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera qq-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;



- o) «rifiuto organico», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione, uffici, attività all'ingrosso, mense e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;
- p) «rifiuto urbano residuo», ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto ministeriale 20 aprile 2017, il rifiuto residuale dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati (CER 200301);
- q) «utente», ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale 20 aprile 2017, la persona fisica o giuridica che possiede o detiene, a qualsiasi titolo, una o più utenze;
- r) «utenza», ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c), del decreto ministeriale 20 aprile 2017, le unità immobiliari, locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e/o assimilati e riferibili, a qualsiasi titolo, ad una persona fisica o giuridica ovvero ad un «utente»;
- s) «utenza domestica»: l'utenza adibita o destinata ad uso di civile abitazione;
- t) «utenza non domestica»: l'utenza adibita o destinata ad usi diversi dall'utenza domestica;
- u) «utenza singola»: utenza che dispone, per la frazione di rifiuto raccolto, di una propria dotazione per la raccolta;
- v) «utenza domestica condominiale»: utenza domestica che dispone per la frazione di rifiuto raccolto, di una dotazione attribuita al condominio;
- w) «utenza aggregata»: ai sensi dell'art.2, comma 1, lettera d), del decreto 20 aprile 2017, il punto di conferimento riservato a due o più utenze per le quali non sia possibile la misurazione diretta della quantità conferita da ciascuna utenza;
- x) «parte fissa della Tariffa»: è la quota parte della Tariffa relativa alle componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché ad altri costi di esercizio non ricompresi nella parte variabile della Tariffa oltre ai costi destinati al godimento collettivo di un ambiente pulito e alla tutela dell'ambiente;
- y) «parte variabile della Tariffa»: è la quota parte della Tariffa che comprende i costi rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all'entità dei costi di gestione;
- z) «Centro di Raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, un'area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;
- aa) «Centro del Riuso»: locale o area presidiata allestita per il ritiro, l'esposizione e la distribuzione, senza fini di lucro, di beni usati e funzionanti suscettibili di riutilizzo;
- bb) «riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera r) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti.
- cc) «dotazione per la raccolta»: contenitori ed altri dispositivi (es. badge, sacchi, ecc.) per la raccolta dei rifiuti urbani, consegnati all'utente, attraverso i quali il Gestore è in grado di identificare l'utenza che conferisce, registrare il numero dei conferimenti e misurare la quantità di rifiuto conferito al servizio pubblico con riferimento, quanto meno, al rifiuto urbano residuo;

dd) «preparazione per il riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera q) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento.

ee) «Carta del servizio»: documento attraverso il quale il Gestore in qualità di erogatore del servizio pubblico indica i principi fondamentali e gli standard di qualità del servizio, e dichiara all'utente gli impegni che assume per garantire il miglioramento della qualità del servizio.

ff) «prevenzione»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. m), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono: la quantità di rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita; gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e sulla salute umana; il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;

gg) «riciclaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;

hh) «recupero», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. t) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

ii) «rifiuti alimentari», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, tutti gli alimenti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n.178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono diventati rifiuti;

### **Articolo 3 - Il servizio di gestione integrata dei rifiuti**

1. Ai sensi dell'art. 25 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 (*Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività*), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il servizio di gestione integrata dei rifiuti comprende le attività di raccolta, raccolta differenziata, commercializzazione e avvio a smaltimento e recupero, nonché nell'ipotesi in cui siano comprese le attività di gestione e realizzazione degli impianti, lo smaltimento completo di tutti i rifiuti urbani .

2. Il servizio di gestione integrata dei rifiuti si ispira a criteri di efficienza, efficacia ed economicità ed alla gerarchia di cui all'art. 179, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (*prevenzione, preparazione per il riutilizzo, riciclaggio, recupero di altro tipo, es. recupero di energia, smaltimento*).

3. Il servizio è reso secondo modalità che consentano di misurare, in peso o in volume, per ciascuna utenza, almeno la quantità di rifiuto urbano residuo conferito ai fini dell'applicazione del corrispettivo.

4. Il servizio è svolto dal Gestore individuato da ATERSIR secondo le modalità indicate nel

Contratto di servizio stipulato fra gli stessi e i suoi allegati.

5. Il Gestore, ai sensi dell'art. 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, applica e riscuote la Tariffa rifiuti corrispettiva.

6. Il servizio di gestione integrata dei rifiuti è disciplinato dalla normativa statale, regionale, dal Contratto di servizio stipulato fra ATERSIR e il Gestore e dalla Carta dei Servizi, oltre alle disposizioni previste dal presente Regolamento.

#### **Articolo 4 - Soggetto che applica e riscuote la Tariffa corrispettiva**

1. La Tariffa corrispettiva per i rifiuti è applicata e riscossa dal Gestore su tutto il territorio comunale su cui insiste, interamente o prevalentemente, l'utenza.

2. Per l'utenza che ricade nel territorio di più Comuni, fatti salvi accordi specifici tra i Comuni interessati, si applica il principio della prevalenza rispetto alla superficie totale dell'immobile stesso, fermo restando il divieto di doppia applicazione della Tariffa.

3. Il servizio di gestione integrata dei rifiuti per le situazioni di cui al comma 2 del presente articolo è posto in carico al Comune nel quale è applicato e riscosso il corrispettivo.

#### **Articolo 5 - Presupposto e ambito di applicazione**

1. La Tariffa corrispettiva è applicata nei confronti di chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

2. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi su almeno tre lati verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale.

3. La superficie Tariffabile, qualora ne sia previsto l'utilizzo tra i parametri per la determinazione della parte fissa e/o variabile della Tariffa definite in Appendice A, è quella calpestabile. La superficie calpestabile dei fabbricati, viene misurata sul filo interno dei muri e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato. L'utente è obbligato a fornire, nella comunicazione di cui all'art. 38, l'indicazione della superficie calpestabile allegando la planimetria quotata dell'immobile. In difetto, si considera l'80 (ottanta) per cento della superficie catastale determinata con i criteri di cui all'allegato C del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138 (*Regolamento recante norme per la revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane e dei relativi criteri nonché delle commissioni censuarie in esecuzione dell'articolo 3, commi 154 e 155, della L. 23 dicembre 1996, n. 662*). Per gli immobili già dichiarati ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, si considerano, in sede di prima applicazione, le superfici già dichiarate o accertate.

4. Qualora il modello Tariffario utilizzi la superficie Tariffabile tra i parametri per la determinazione della parte fissa e/o variabile della Tariffa, nel calcolo delle superfici non sono considerate:

a) le superfici ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Qualora non sia obiettivamente possibile individuare le superfici da escludersi, la superficie rilevante è calcolata applicando all'intera superficie sulla quale l'attività è svolta le percentuali di abbattimento di seguito indicate:

<i>attività</i>	<i>% riduzione</i>
Officine, elettrauto, gommisti, carrozzerie	30%
Lavanderie a secco, tintorie non industriali	20%
Laboratori fotografici, eliografie	25%
Dentisti, odontotecnici, veterinari, ambulatori medici	10%
Laboratori di analisi	15%
Tipografie, stamperie, incisioni, serigrafie, vetrerie	20%
Falegnamerie	30%
Macellerie	10%

b) le aree scoperte pertinenti o accessorie, ad eccezione delle aree scoperte operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute od occupate in via esclusiva e per le quali non venga richiesto apposito specifico servizio;

c) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani al servizio di gestione integrata dei rifiuti per effetto di specifiche previsioni legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;

d) le aree e le superfici occupate da cantieri edili, ad esclusione dei locali adibiti ad ufficio di cantiere, mense, spogliatoi e servizi, ed altresì delle superfici ove sono prodotti rifiuti urbani;

e) i locali e le aree delle attività agricole, agro-industriali, della silvicoltura e della pesca, con l'eccezione delle attività "connesse" produttive di rifiuti urbani indicati nell'allegato *L-quater* per le quali l'utente può concordare con il Gestore l'adesione al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani e alle quali, nelle more dell'aggiornamento contrattuale, viene assicurato il mantenimento del servizio pubblico;

f) le porzioni di superfici dei magazzini funzionalmente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche e vi sia produzione di rifiuto urbano.

g) le aree delle unità immobiliari adibite a culto, limitatamente alle zone ove vengono officiate le funzioni religiose;

h) le centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;

i) le superfici di impianti sportivi e palestre riservate e di fatto utilizzate esclusivamente dai praticanti l'attività sportiva; sono invece assoggettate le aree adibite a spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro e comunque ogni area destinata al pubblico;

j) per i distributori di carburante, le aree non utilizzate o inutilizzabili in quanto intercluse da stabile recinzione visibile, le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi, le aree visibilmente adibite all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio, mentre sono soggetti alla Tariffa i locali adibiti a magazzini, uffici, nonché l'area di proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di 20 metri quadrati per colonnina di erogazione;

k) le aree delle utenze non domestiche se adibite esclusivamente ad aree di accesso, manovra, transito e movimentazione mezzi, i posti auto, parcheggi gratuiti per le maestranze o per ospiti di imprese e le aree verdi destinate ad ornamento;

l) le superfici delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 (*Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della legge 31 luglio 2002, n.179*);

m) i locali adibiti a ripostigli, stenditoi, solai, lavanderie, cantine soffitte e sottotetti di civile abitazione (anche se portanti, non adattabili ad altro uso, non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi) di altezza pari o inferiore a 160 (centosessanta) centimetri nonché balconi e terrazze di utenze domestiche purché non chiusi da partizioni fisse;

n) le aree destinate esclusivamente al passaggio dei mezzi per la movimentazione o di carico e scarico, le aree ove sono insediati impianti o linee produttive completamente automatizzati.

5. La Tariffa rifiuti corrispettiva non si applica a:

a) unità immobiliari domestiche che risultino chiuse, inutilizzate e prive di qualsiasi allacciamento ai pubblici servizi – si considerano inutilizzate o inutilizzabili le unità immobiliari domestiche prive di arredamento minimo, intendendosi per tale almeno la presenza di angolo cottura, tavolo e sedie o letto/ divano (mobilio/arredo non accatastato); tali circostanze devono essere confermate da idonea documentazione o verificate dal Gestore con sopralluogo autorizzato dall'utente; la tariffa non è applicata limitatamente al periodo durante il quale sussistono le condizioni di cui sopra;

b) unità immobiliari delle utenze non domestiche che risultino chiuse, inutilizzate, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistono le condizioni di cui sopra;

c) unità immobiliari, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento, purché effettivamente non utilizzate;

d) fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;

e) aree non utilizzate, né utilizzabili, perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile.

6. L'esclusione dal pagamento della Tariffa rifiuti corrispettiva, in base ai casi previsti ai commi precedenti, dovrà essere comunque supportata da documentazione attestante la veridicità di quanto dichiarato dall'utente in apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*) o certificata a seguito di attività di verifica del Gestore.

7. Il mancato utilizzo del servizio nonché il mancato ritiro delle dotazioni per la raccolta non

comporta alcun esonero o riduzione della Tariffa corrispettiva, dovendo essere comunque applicata la parte fissa e la parte variabile relativa agli svuotamenti minimi in presenza del presupposto.

8. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze escluse dalla Tariffazione o provenienti da aree escluse dalla Tariffazione ai sensi del presente articolo, si applica la Tariffa a partire dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, fatta salva la possibilità di prova contraria da parte dell'utente, oltre alla sanzione di cui all'art. 45.

#### **Articolo 6 - Classificazione dei locali e delle aree**

1. La classificazione dell'utenza non domestica è riportata nell'Allegato 2 al presente Regolamento. L'utenza non domestica non esattamente indicata nell'Allegato 2 al presente Regolamento è associata alla categoria che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della potenzialità di produzione rifiuti tenendo conto dei coefficienti di produzione dei rifiuti come definiti nell'atto di approvazione delle tariffe.

2. Ai fini della classificazione di cui al comma 1, si fa riferimento all'autorizzazione per l'esercizio dell'attività rilasciata dagli uffici competenti e comunque alle attività effettivamente svolte; in particolare, ai fini della classificazione in categorie delle attività esercitate nei locali o sulle aree, si fa riferimento al codice ISTAT dell'attività o da quanto risulti dalle certificazioni rilasciate dagli organi competenti, quali la Camera di Commercio, relativamente all'esercizio delle attività medesime, sempreché tali certificazioni non contrastino con la reale attività esercitata e verificata dal Gestore, nel qual caso il riferimento è a quest'ultima. Per le attività professionali si fa riferimento all'iscrizione all'ordine di appartenenza o, nel caso non sia previsto, al codice identificativo presso l'ufficio I.V.A.

3. Nel caso di più attività, distintamente specificate ma esercitate promiscuamente negli stessi locali o aree scoperte operative, per l'applicazione della Tariffa si fa riferimento all'attività principale, in base a quanto indicato al comma precedente.

4. La Tariffa è unica anche se, per l'esercizio dell'attività, sono utilizzate superfici con diverse destinazioni; le tariffe sono distinte nell'ipotesi di complesso unitario su cui sono insediate distinte attività.

5. Sono classificati nella medesima categoria del bene principale i locali o le aree scoperte produttive, pertinenziali o accessori dello stesso, anche se da questo separati, ma in oggettivo rapporto funzionale.

## Articolo 7 - Utente obbligato al pagamento

1. La Tariffa è dovuta in via principale da coloro che posseggono o detengono locali e/o aree scoperte operative costituenti presupposto per l'applicazione della Tariffa medesima, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare e tra coloro che usano in Comune i locali o le aree stesse. Tali soggetti sono obbligati ad utilizzare il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani provvedendo al conferimento secondo le modalità indicate nel regolamento di gestione del servizio e di eventuali ordinanze sindacali.
2. Il titolo del possesso o della detenzione è dato, a seconda dei casi, dalla proprietà, dall'usufrutto, dal diritto di abitazione, dal comodato, dalla locazione o affitto e, comunque, dall'occupazione o dalla detenzione di fatto, a qualsiasi titolo, nonché dalla residenza o domicilio.
3. Qualora, per qualsiasi motivo, non sia possibile individuare il soggetto obbligato principale, si considera tale:
  - a) per l'utenza domestica colui che ha sottoscritto la scheda di attivazione dell'utenza ovvero l'intestatario della scheda di famiglia risultante all'anagrafe della popolazione;
  - b) per l'utenza non domestica colui che ha sottoscritto la scheda di attivazione dell'utenza ovvero il titolare o legale rappresentante dell'impresa, associazione, studio, società, mentre per i comitati o associazioni non riconosciute, i soggetti che li rappresentano o li dirigono.
4. Sono solidamente tenuti al pagamento della Tariffa corrispettiva i componenti del nucleo familiare, conviventi con il soggetto di cui al comma 3, lettera a) e coloro che con tale soggetto usano in comune i locali e le aree. Nel caso di abitazione secondaria, i soggetti coobbligati sono i componenti del nucleo familiare dell'abitazione di residenza o principale anche se posta in altro Comune. Tale vincolo di solidarietà opera in ogni fase del procedimento di applicazione Tariffaria, della riscossione, dell'accertamento, del recupero del credito, del contenzioso, in funzione di garanzia fungibile nell'adempimento della prestazione patrimoniale.
5. Per i locali ceduti ad utilizzatori occasionali per periodi non superiori a 180 giorni/anno, il soggetto obbligato al pagamento della Tariffa rimane il proprietario o il titolare di altro diritto reale. Per gli alloggi ceduti con regolare contratto di locazione presso i quali i conduttori non hanno stabilito la residenza (locazione di natura transitoria o studentesca), il soggetto obbligato al pagamento della Tariffa rimane il proprietario o il titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione e superficie) su detti locali, qualora l'utilizzatore dell'immobile non si intesti l'utenza.
6. Nel caso di sub-locazione, il soggetto obbligato al pagamento della Tariffa rimane il conduttore principale titolare di un contratto di locazione pluriennale, fatto salvo il caso in cui l'utilizzatore si intesti l'utenza.
7. Sono inefficaci eventuali patti di trasferimento della Tariffa a soggetti diversi da quelli sopraindicati.
8. Per i locali e le aree che si configurano come strutture ricettive dirette all'ospitalità secondo quanto previsto dalla legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 (*Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità*), ad esclusione delle attività non svolte in forma di impresa e senza fornitura di servizi aggiuntivi, la Tariffa è dovuta da chi gestisce l'attività d'impresa. Tali attività sono considerate "utenza non domestica".

9. Per le attività non svolte in forma di impresa e senza fornitura di servizi aggiuntivi di cui alla citata legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 si applica la Tariffa per le utenze domestiche.

10. Ad esclusione dei casi previsti al comma 9 del presente articolo, le unità immobiliari adibite ad uso domestico, in cui sia svolta in via permanente anche un'attività economica o professionale, generano due distinti obblighi Tariffari qualora vi sia la presenza di una superficie chiaramente distinguibile utilizzata a tal scopo. In difetto si applica la Tariffa prevista per l'utenza domestica.

11. Per i locali in multiproprietà il soggetto che li gestisce è responsabile del versamento della Tariffa dovuta per i locali e le aree scoperte operative non in uso esclusivo ai singoli occupanti proprietari dei medesimi.

12. Per i centri commerciali, artigianali e di servizi integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni ovvero l'amministratore è responsabile del versamento della Tariffa dovuta per tutti i locali e le aree scoperte operative.

13. Fermo restando l'obbligatorietà del versamento della Tariffa per le aree e gli spazi comuni, il soggetto che gestisce i servizi comuni può, in deroga al comma 12, richiedere al Gestore di concordare una diversa gestione con riferimento ai locali e alle aree ad uso esclusivo a condizione che venga presentata esplicita richiesta da parte di tutti i singoli occupanti o detentori. E' comunque tenuto a presentare, nei termini dell'art. 39 del presente Regolamento, l'elenco degli occupanti o detentori del centro commerciale, artigianale e di servizi integrati.

14. Al fine di consentire la copertura dei costi legati alle operazioni di raccolta e trattamento dei rifiuti prodotti nelle parti comuni condominiali di cui all'art. 5, comma 4, lettera b), su richiesta può essere intestata apposita utenza domestica condominiale e in tal caso sono consegnate le relative dotazioni.

15. Alle istituzioni scolastiche statali si applica quanto previsto dall'art. 33-bis, del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248 (*Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria*), convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, fermo restando che la somma attribuita al Comune deve essere riversata al Gestore e deve essere sottratta ai costi che devono trovare copertura integrale mediante l'entrata da Tariffa rifiuti corrispettiva.

## **Articolo 8 - Obbligazione pecuniaria**

1. La Tariffa rifiuti corrispettiva è applicata secondo il criterio pro die per anno solare cui corrisponde un'autonoma obbligazione pecuniaria, ed è determinata secondo i criteri e le modalità di calcolo riportate in Appendice A al presente Regolamento.

2. L'obbligazione decorre dal giorno in cui si verificano i presupposti per l'applicazione della Tariffa, di cui all' art. 5 o, se antecedente, dal giorno in cui viene effettuata la fornitura della dotazione per la raccolta e si estingue con la cessazione dei presupposti per l'attivazione dell'utenza o, se successiva, il giorno dopo l'ultima lettura degli svuotamenti.

3. Nel caso di fornitura della dotazione per la raccolta, può essere istituito il deposito cauzionale in carico all'utente a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dal servizio garantito all'utenza. La definizione delle modalità di applicazione, della quantificazione del



deposito cauzionale nonché i termini e le condizioni, sono stabiliti nell'Allegato 3 al presente Regolamento.

4. L'utente è tenuto al ritiro dei contenitori o delle dotazioni entro 30 giorni dalla comunicazione/avviso da parte del Gestore, al fine di consentire l'erogazione del servizio. Per l'utenza in cui le particolari situazioni di disagio sanitario, debitamente documentate e certificate dall'organo sanitario competente, comportino la mancata possibilità di ritiro dei contenitori entro i termini stabiliti al presente comma, il Gestore è tenuto alla consegna domiciliare. Il Gestore può comunque effettuare le consegne di cui sopra, previo accordo economico secondo il Listino Tariffario dei Servizi complementari di cui all'Allegato B.

5. In assenza delle condizioni di cui al secondo periodo del comma 4, l'utente che non abbia ritirato la propria dotazione entro termini indicati, è tenuto al pagamento della quota fissa e della parte variabile relativa agli svuotamenti minimi della Tariffa e alla sanzione di cui all'art. 45.

6. L'utente è responsabile della dotazione ricevuta. In caso di furto, danneggiamento o perdita della dotazione, deve darne immediata comunicazione al Gestore, il quale provvederà alla sua sostituzione. Nel caso di furto o di danneggiamento dovuto ad atto vandalico la sostituzione avviene con onere a carico del servizio a fronte della presentazione della relativa auto certificazione. Nei rimanenti casi la sostituzione avviene a carico dell'utente. L'utente risponde degli eventuali conferimenti effettuati con la propria dotazione nel tempo decorrente dall'effettivo furto o perdita fino al giorno della relativa denuncia o comunicazione al Gestore. È vietato il trasferimento della dotazione per la raccolta, salva espressa richiesta al Gestore. L'utente è tenuto a riconsegnare la dotazione al Gestore al momento della presentazione della comunicazione di cessazione dell'utenza o entro 5 giorni lavorativi dalla presentazione della stessa, con le seguenti modalità: per le utenze non domestiche, si provvederà con ritiro, da parte del Gestore, presso il luogo di servizio; mentre le utenze domestiche dovranno restituire i contenitori nei "Punti" segnalati dal Gestore. Nel caso di mancata restituzione dei contenitori, il Gestore addebiterà in fattura il costo del contenitore come riportato nel listino aziendale approvato nel provvedimento annuale di determinazione della Tariffa;

7. In caso di ritardata comunicazione di cessazione dell'utenza, l'obbligazione pecuniaria non si protrae oltre la data in essa indicata, quando l'utente che ha prodotto la ritardata comunicazione di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali. In carenza di tale dimostrazione o in caso di mancata comunicazione di cessazione, l'obbligazione pecuniaria non si protrae oltre la data in cui sia sorta altra obbligazione pecuniaria per comunicazione dell'utente subentrato o per acquisizione d'ufficio dell'informazione medesima.

8. Al fine della determinazione del numero dei componenti il nucleo familiare:

a) si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici;

b) si considera un numero di componenti il nucleo familiare pari a 3 per l'utenza domestica stabilmente occupata da nuclei non residenti qualora l'utente ometta di denunciare le generalità di tutti i componenti il nucleo familiare nel termine stabilito dall'articolo 39 del presente Regolamento;

c) si considera un numero di occupanti pari a 1 per l'utenza domestica tenuta a disposizione di nuclei familiari iscritti all'AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero);

d) si considera un numero di occupanti pari a quanto riportato nell'Allegato 1 al presente Regolamento per l'utenza domestica tenuta a disposizione non locata;

e) nei casi di cui all'art. 7, comma 9 la consistenza del nucleo familiare è aumentata di 1 (una) unità

9. Il numero dei componenti dell'utenza domestica residente può essere diversamente determinato da quanto risulti nel foglio di famiglia anagrafico corrispondente, solo in caso di documentata e stabile permanenza, per un periodo consecutivo superiore a sei mesi all'anno di uno o più componenti in case di riposo, case protette, centri residenziali, comunità di recupero, istituti di detenzione. Non rilevano, invece, i meri ricoveri ospedalieri, i soggiorni in centri comportanti il giornaliero rientro al proprio domicilio, quali i centri diurni. Inoltre, non si tiene conto dei residenti, altrove domiciliati, per motivi di studio o lavoro che comportino l'assenza dalla residenza per almeno un periodo consecutivo superiore a sei mesi all'anno. Il numero minimo di componenti il nucleo familiare, per il calcolo della tariffa, non può essere inferiore ad 1 (uno).

10. Nel caso in cui l'abitazione è occupata oltre che da membri nel nucleo familiare anagrafico, anche da altri soggetti stabilmente dimoranti, quali, ad esempio, badanti e colf, questi devono essere dichiarati con le modalità di cui al successivo art. 39. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la Tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

11. Gli effetti generati dalle variazioni che dovessero intervenire nell'arco dell'anno in merito agli elementi che determinano la Tariffa, quali le modifiche della composizione del nucleo familiare, le modifiche delle superfici dei locali e aree scoperte, le modificazioni delle destinazioni d'uso dei locali ed aree scoperte, le modificazioni del servizio reso, vengono contabilizzate nella prima fatturazione utile. Tali variazioni decorrono secondo quanto stabilito all'art. 39 del presente Regolamento.

#### **Articolo 9 - Criteri per la determinazione della Tariffa corrispettiva e del piano finanziario**

1. I costi complessivi sono ripartiti fra utenza domestica e utenza non domestica sulla base dei servizi forniti e in relazione all'incidenza della quantità dei rifiuti prodotti dalle rispettive categorie d'utenza. La ripartizione della Tariffa tra parte fissa e variabile e tra utenza domestica e non domestica è esplicitata nella delibera di approvazione delle tariffe.

2. Le Tariffe, per ogni singola categoria d'utenza, sia per la quota fissa sia per la quota variabile, sono approvate con deliberazione del Consiglio locale di ATERSIR e del Comune entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione dei Comuni. In caso di mancata approvazione nei termini, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

3. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Contratto di servizio stipulato fra ATERSIR e il Gestore, inseriti nel Piano Finanziario redatto dal Gestore e approvato da ATERSIR e illustrati in una relazione tecnica redatta sulla base dei criteri stabiliti all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (*Regolamento recante norme per la elaborazione del Metodo Normalizzato per definire la Tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani*).

#### **Articolo 10 - Tariffa giornaliera per manifestazioni e spettacoli viaggianti**

In caso di servizi (quali spazzamento manuale/meccanico, ritiro ingombranti, etc.) dedicati a spettacoli viaggianti, quali giostre e circhi, essi sono assoggettati ad una Tariffa applicata dal

Gestore commisurata al servizio reso rapportato a ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno solare di occupazione, considerando giorno intero anche la sola frazione di giorno.

#### **Articolo 11 - Tariffa Giornaliera Fiere, mostre, manifestazioni ed eventi ed attività similari**

1. E' dovuta la Tariffa per la gestione dei rifiuti dall'utenza che occupa temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico o gravate da servitù di pubblico passaggio.
2. La Tariffa è determinata sulla base del servizio reso rapportato a ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno solare di occupazione, considerando giorno intero anche la sola frazione di giorno.
3. La Tariffa è riscossa dal Gestore su tempestiva segnalazione effettuata dall'ufficio comunale competente.

#### **Articolo 12 - Imposte di legge**

1. Alla Tariffa sono applicate le imposte previste dalla Legge.

#### **Articolo 13 - Obblighi di trasmissione delle banche dati**

1. Nelle more dell'operatività dell' Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) di cui all'art. 62, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (*Codice dell'amministrazione digitale*) il Gestore acquisisce dal Comune, e contestualmente il Comune è tenuto a fornire al Gestore, le banche dati di cui è titolare necessarie alla gestione e controllo dell'applicazione della Tariffa corrispettiva per le singole utenze e i relativi aggiornamenti con periodicità mensile secondo modalità e formati concordati e nel rispetto della normativa vigente in tema di trattamento dei dati. Il Comune è inoltre tenuto a trasmettere al Gestore le informazioni provenienti dallo sportello unico delle attività produttive (SUAP) relative all'avvio o alla variazione di impresa.
2. Il Gestore, su espressa richiesta, fornirà gratuitamente al Comune gli aggiornamenti annuali della banca dati della Tariffa corrispettiva, di cui è titolare, che potranno essere utilizzati dall'Amministrazione locale per finalità istituzionali secondo modalità e formati concordati e nel rispetto della normativa vigente in tema di trattamento dei dati.

#### **Articolo 14 - Obblighi di informazione all'utenza**

1. Il Gestore è tenuto a garantire alla singola utenza un facile accesso alle informazioni che lo riguardano e a tal proposito applica le disposizioni in materia di trasparenza riportate nell'Allegato A della Deliberazione ARERA 444/2019/R/Rif del 31/10/2019

## TITOLO II – RIDUZIONI

---

### **Articolo 15 - Riduzioni per avvio autonomo a riciclo**

1. Alle utenze non domestiche che dimostrano di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, i propri rifiuti urbani, la parte variabile della Tariffa è ridotta nelle forme riportate nell'allegato 1 al presente regolamento.

2. La riduzione di cui al comma 1 è riconosciuta su richiesta dell'utente, da presentare annualmente al Gestore entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'avvio al riciclo, corredata dal modello unico di denuncia (MUD) e dei formulari. La determinazione della riduzione è effettuata a consuntivo, previa verifica da parte del Gestore dell'effettivo avvio al riciclo dei rifiuti urbani. La riduzione è riconosciuta nella prima fattura dell'anno successivo a quella di riferimento.

### **Articolo 16 - Riduzioni in caso di mancato o inadeguato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti**

1. La Tariffa è dovuta, nella misura del 20% (venti per cento) dell'importo totale, nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

### **Articolo 17 - Riduzioni nelle zone in cui il conferimento al servizio è effettuato con disagio**

1. Nelle zone in cui il conferimento al servizio di raccolta è effettuato con disagio per l'utenza, la Tariffa parte fissa è determinata attraverso le modalità di cui al comma 2.

2. La riduzione di cui al comma 1 è pari all'80% (ottanta per cento) per le utenze poste a una distanza superiore a 500 (cinquecento) metri dal più vicino cassonetto per i rifiuti urbani (nelle aree interessate da un servizio stradale) ovvero dal più vicino punto di conferimento/consegna dei contenitori (nelle aree interessate da un servizio porta a porta). La distanza è misurata a partire dall'accesso della proprietà privata sulla strada pubblica, escludendo i percorsi interni alla proprietà privata.

### **Articolo 18 - Riduzioni per il compostaggio individuale**

1. All'utenza domestica che effettua compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino sia attraverso l'uso di compostiere sia attraverso altre metodologie (buca/fossa, compostaggio in cumulo, etc.) si applica:

a) nei comuni nei quali, per il calcolo della parte variabile della tariffa non si utilizzano sistemi di misurazione del rifiuto organico e vi è la rinuncia al servizio "*verde e ramaglie porta a porta*", si applica la riduzione della parte variabile della Tariffa prevista nell'Allegato 1 al presente Regolamento;

b) nei comuni nei quali per il calcolo della parte variabile della tariffa, si utilizzano sistemi di misurazione del rifiuto organico e del verde porta a porta l'agevolazione Tariffaria precedentemente prevista è sostituita dal risparmio conseguibile a seguito della minor esposizione del rifiuto "umido/organico" e dalla rinuncia al servizio "verde e ramaglie porta a porta"

2. Alle attività agrituristiche delle aziende agricole con servizio di ristorazione, così definite dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96 e dalla legge regionale dell'Emilia Romagna 31 marzo 2009, n. 4, che hanno aderito al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani e che praticano il compostaggio individuale della frazione organica dei propri rifiuti, sia attraverso l'uso di compostiere sia attraverso altre metodologie (buca/fossa, compostaggio in cumulo, etc.):

a) nei comuni nei quali, per il calcolo della parte variabile della tariffa non si utilizzano sistemi di misurazione del rifiuto organico e vi è la rinuncia al servizio "verde e ramaglie porta a porta" si applica la riduzione della parte variabile della Tariffa prevista nell'Allegato 1 al presente Regolamento;

b) nei comuni nei quali per il calcolo della parte variabile della tariffa, si utilizzano sistemi di misurazione del rifiuto organico e del verde porta a porta l'agevolazione Tariffaria precedentemente prevista è sostituita dal risparmio conseguibile a seguito della minor esposizione del rifiuto "umido/organico" e dalla rinuncia al servizio "verde e ramaglie porta a porta"

3. Le riduzioni di cui ai commi 1 e 2, lettere a) e b), sono riconosciute su richiesta al Gestore da parte dell'utente che è tenuto a compilare un'istanza di autocertificazione secondo il modello di cui all'Allegato 4 nella quale si impegna a compostare la frazione organica prodotta e consente esplicitamente le verifiche e i controlli da parte del Gestore. La riduzione decorre dalla data di trasmissione della autocertificazione.

4. Il Gestore può in qualunque momento verificare quanto dichiarato dall'utente ed effettuare controlli presso l'utenza al fine di verificare la corretta pratica del compostaggio individuale nella misura minima del 5% delle compostiere, cumuli o buche/fosse utilizzate.

5. Ad esito della verifica di cui al comma 4, il Gestore, qualora riscontri che la pratica del compostaggio non è correttamente effettuata dall'utenza, dispone la revoca immediata dell'agevolazione applicata.

6. In caso di cessazione dell'effettuazione della pratica del compostaggio l'interessato è tenuto a darne formale comunicazione al Gestore entro i termini stabiliti all'art. 38, comma 2, riconsegnando altresì la compostiera se ricevuta in dotazione.

#### **Articolo 19 - Riduzioni per il compostaggio di comunità**

1. All'utenza domestica che effettua il compostaggio di comunità della frazione organica dei propri rifiuti urbani nel rispetto del decreto ministeriale 29 dicembre 2016, n. 266, (*Regolamento recante i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità di rifiuti organici ai sensi dell'art. 180, comma 1-octies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, così come introdotto dall'art. 38 della legge 28 dicembre 2015, n. 221*), si applica:

a) nei comuni nei quali per il calcolo della parte variabile della tariffa non si utilizzano sistemi di misurazione del rifiuto organico e vi è la rinuncia al servizio "verde e ramaglie porta a porta" si

applica la riduzione della parte variabile della Tariffa prevista nell'Allegato 1 al presente Regolamento;

b) nei comuni nei quali per il calcolo della parte variabile della tariffa si utilizzano sistemi di misurazione del rifiuto organico e del verde porta a porta l'agevolazione Tariffaria precedentemente prevista è sostituita dal risparmio conseguibile a seguito della minor esposizione del rifiuto *“umido/organico”* e dalla rinuncia al servizio *“verde e ramaglie porta a porta”*

2. All'utenza non domestica che effettua il compostaggio di comunità della frazione organica dei propri rifiuti urbani nel rispetto del decreto ministeriale 29 dicembre 2016, n. 266, si applica:

a) nei comuni nei quali per il calcolo della parte variabile della tariffa non si utilizzano sistemi di misurazione del rifiuto organico e vi è la rinuncia al servizio *“verde e ramaglie porta a porta”* si applica la riduzione della parte variabile della Tariffa prevista nell'Allegato 1 al presente Regolamento;

b) nei comuni nei quali per il calcolo della parte variabile della tariffa si utilizzano sistemi di misurazione del rifiuto organico e del verde porta a porta l'agevolazione Tariffaria precedentemente prevista è sostituita dal risparmio conseguibile a seguito della minor esposizione del rifiuto *“umido/organico”* e dalla rinuncia al servizio *“verde e ramaglie porta a porta”*

3. Il Gestore, su segnalazione del Comune, qualora sia stato riscontrato che la pratica del compostaggio di comunità non è effettuata secondo quanto indicato dal Regolamento sull'organizzazione dell'attività di compostaggio, adottato dall'organismo collettivo di gestione di cui al decreto 29 dicembre 2016, n. 266, dispone la revoca immediata dell'agevolazione applicata.

4. La riduzione è riconosciuta agli utenti che conferiscono alle apparecchiature comuni su richiesta presentata al Gestore da parte del responsabile delle stesse, individuato ai sensi del decreto 29 dicembre 2016, n. 266, e tenuto a compilare un'istanza secondo un modello di dichiarazione sostitutiva di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 nella quale il responsabile indica i nominativi dei conferenti.

#### **Articolo 20 - Riduzioni per abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo**

1. Per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, che nel corso dell'anno solare siano occupate o condotte per un periodo inferiore a 183 giorni/anno anche non consecutivi è applicata la riduzione della tariffa prevista nell'Allegato 1 al presente Regolamento. Tale uso deve essere specificato nella comunicazione di apertura o di variazione, di cui al successivo articolo 39, indicando la dimora abituale e dichiarando di non voler cedere l'alloggio in locazione o comodato e di comunicare l'eventuale variazione d'uso.

2. La richiesta della riduzione è da rinnovare annualmente.

#### **Articolo 21 - Riduzioni per locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente**

1. Per i locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non

continuativo, anche ricorrente, per un periodo non superiore a quanto riportato nell'Allegato 1 al presente Regolamento, risultante da licenza/autorizzazione per l'esercizio dell'attività rilasciata dagli organi competenti o da adeguata documentazione è applicata la riduzione della tariffa prevista nell'Allegato 1 al presente Regolamento. Tale uso deve essere specificato nella comunicazione di apertura o di variazione, di cui al successivo articolo 39.

2. Per le utenze la cui attività stagionale o non continuativa non risulti da apposita licenza/autorizzazione, la richiesta di riduzione è da rinnovare annualmente

#### **Articolo 22 - Riduzioni per le utenze domestiche residenti che lasciano la loro abitazione vuota**

1. Per le utenze domestiche residenti che lasciano la loro abitazione vuota per il verificarsi di una delle condizioni previste dal comma 9 dell'articolo 8 del presente Regolamento si applica la riduzione tariffaria riportata nell'Allegato 1 al presente Regolamento.
2. Presupposto necessario per il riconoscimento dell'agevolazione è che l'abitazione non sia data in locazione o in comodato.
3. La richiesta della riduzione è da rinnovare annualmente.

#### **Articolo 23 - Conferimento di rifiuti presso i Centri di raccolta**

1. Con l'introduzione della Tariffa corrispettiva i Centri di raccolta (Comunali o Intercomunali) ricevono i rifiuti conferiti dalle utenze domestiche e non domestiche che hanno aderito al servizio pubblico di raccolta.
2. Gli utenti accedono a tali strutture con il documento comprovante la loro utenza (fattura su cui è riportato il codice utente) e possono conferire i rifiuti previsti dal regolamento di funzionamento del Centro Comunale o Intercomunale.
3. Eventuali agevolazioni sono contenute nell'Allegato 1

#### **Articolo 24 - Conferimento di rifiuti presso i Centri di preparazione per il riutilizzo**

1. Con l'introduzione della Tariffa corrispettiva i Centri di preparazione al riutilizzo (Comunali o Intercomunali) ricevono gratuitamente i rifiuti urbani conferiti dalle utenze domestiche e non domestiche che hanno aderito al servizio pubblico di raccolta.
2. Gli utenti accedono a tali strutture con il documento comprovante la loro utenza (fattura su cui è riportato il codice utente) e possono conferire i rifiuti previsti dal regolamento di funzionamento del Centro Comunale o Intercomunale.
3. Eventuali agevolazioni sono contenute nell'Allegato 1 al presente Regolamento.

#### **Articolo 25 - Conferimento presso i Centri del riuso**

1. Con l'introduzione della Tariffa corrispettiva i Centri del riuso (Comunali o Intercomunali)

ricevono gratuitamente i beni conferiti dalle utenze domestiche e non domestiche che hanno aderito al servizio pubblico di raccolta.

2. Gli utenti accedono a tali strutture con il documento comprovante la loro utenza (fattura su cui è riportato il codice utente) e possono conferire i beni previsti dal regolamento di funzionamento del Centro Comunale o Intercomunale.

3. Eventuali agevolazioni sono contenute nell'Allegato 1 al presente Regolamento.

#### **Articolo 26 - Riduzioni per punti vendita certificati**

1. È riconosciuta la riduzione della Tariffa, nelle forme indicate nell'Allegato 1 al presente Regolamento, per l'utenza non domestica aderente al servizio pubblico di raccolta, che attui azioni finalizzate alla prevenzione nella produzione di rifiuti urbani quali la vendita di prodotti sfusi o alla spina e l'utilizzo di imballaggi facilmente riciclabili ed abbia ottenuto formale certificazione del punto vendita sotto il profilo ambientale.

2. La riduzione di cui al comma 1, commisurata al quantitativo di rifiuti urbani non prodotti ovvero alle modalità di attuazione delle azioni di prevenzione nella produzione dei rifiuti urbani, è rilasciata a seguito di apposita convenzione da sottoscrivere con il Gestore.

#### **Articolo 27 - Riduzioni per la donazione delle eccedenze alimentari**

1. È riconosciuta una riduzione della Tariffa all'utenza non domestica aderente al servizio pubblico di raccolta, che in via continuativa devolve ai soggetti donatori di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 2 della legge 19 agosto 2016, n. 166 (*Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi*) le eccedenze alimentari idonee al consumo umano disciplinate dalla medesima legge ai fini della redistribuzione a soggetti bisognosi.

2. È riconosciuta una riduzione della Tariffa all'utenza non domestica aderente al servizio pubblico di raccolta, che in via continuativa devolve le proprie eccedenze alimentari non idonee al consumo umano di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166 per alimentazione animale qualora idonee a tal fine.

3. Il riconoscimento delle riduzioni di cui ai commi 1 e 2 è subordinato alla presentazione, entro il 31 marzo dell'anno successivo, di un dettagliato elenco delle quantità di prodotti devoluti nell'anno precedente, allegando apposita documentazione.

4. Le riduzioni di cui ai commi 1 e 2 commisurate al quantitativo di prodotti devoluti, è determinata con le modalità previste nell'Allegato 1 al presente Regolamento.

#### **Articolo 28 - Riduzioni per la donazione di prodotti non alimentari**

1. È riconosciuta una riduzione della Tariffa all'utenza non domestica aderente al servizio pubblico di raccolta, che in via continuativa devolve ai soggetti donatori di cui di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 2 della legge 19 agosto 2016, n. 166, ai fini della redistribuzione a soggetti bisognosi, prodotti non alimentari di cui alle lettere d), e) del comma 1 dell'art. 16 della legge 19



agosto 2016, n. 166 derivanti dalla propria attività nel rispetto delle disposizioni previste nel medesimo articolo.

2. Il riconoscimento delle riduzioni di cui al comma 1 è subordinato alla presentazione, entro il 31 marzo dell'anno successivo, di un dettagliato elenco delle quantità di prodotti devoluti nell'anno precedente.

3. La riduzione di cui al comma 1 commisurata al quantitativo di prodotti devoluti è determinata con le modalità previste nell'Allegato 1 al presente Regolamento.

#### **Articolo 29 - Riduzioni per la donazione dei farmaci idonei all'utilizzo**

1. È riconosciuta una riduzione della Tariffa ai soggetti che hanno aderito al servizio pubblico di raccolta, di cui alla lettera g-ter) del comma 1 dell'art. 2 della legge 19 agosto 2016, n. 166 che partecipino a progetti di recupero dei medicinali e degli articoli di medicazione, di cui rispettivamente alle lettere g-bis) e g-quater) del comma 1 dell' art. 2 della medesima legge, nel rispetto di quanto stabilito all'art. 157 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 (Attuazione della direttiva 2001/83/CE – e successive direttive di modifica – relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE).

2. Il riconoscimento della riduzione di cui al comma 1 è subordinato alla presentazione, entro il 31 marzo dell'anno successivo, di un dettagliato elenco delle quantità di prodotti devoluti nell'anno precedente;

3. La riduzione di cui al comma 1, commisurata al quantitativo di prodotti devoluti, è determinata con le modalità previste nell'Allegato 1 al presente Regolamento.

#### **Articolo 30 - Riduzioni per l'utenza non domestica che attua il vuoto a rendere**

1. È riconosciuta una riduzione della Tariffa all'utenza non domestica aderente al servizio pubblico di raccolta che applica il sistema del vuoto a rendere.

2. Il riconoscimento della riduzione di cui al comma 1 è subordinato alla presentazione, entro il 31 marzo dell'anno successivo, di un dettagliato elenco delle tipologie e delle quantità di imballaggi avviati a riutilizzo nell'anno precedente, allegando copia di apposita documentazione che attesti l'effettiva cessione al proprio fornitore delle tipologie e delle quantità dichiarate.

3. La riduzione di cui al comma 1, commisurata al quantitativo in peso di imballaggi resi, è determinata con le modalità previste nell'Allegato 1 al presente Regolamento.

#### **Articolo 31 - Riduzioni per l'utenza non domestica che promuovono il doggy-bag/family bag nella ristorazione commerciale**

1. All'utenza non domestica della ristorazione commerciale aderente al servizio pubblico di raccolta, che promuove presso i propri esercizi la diffusione del doggy bag/family bag per l'asporto del cibo avanzato da parte dei clienti ed abbia ottenuto formale riconoscimento della pratica nell'ambito di accordi istituzionali finalizzati alla riduzione dei rifiuti e degli sprechi alimentari, il

Gestore fornisce annualmente i contenitori per agevolare l'asporto del cibo da parte dei clienti.

2. La tipologia e il numero dei contenitori da fornire gratuitamente all'utenza non domestica sono definiti nel provvedimento annuale di approvazione delle tariffe.

#### **Articolo 32 - Riduzioni per l'utenza domestica in particolari situazioni di disagio sanitario**

1. Per l'utenza domestica in cui le particolari situazioni di disagio sanitario, debitamente documentato, comportino una anomala produzione di rifiuto soggetto a Tariffa è prevista la non assoggettabilità di tali rifiuti alla Tariffa parte variabile

2. La riduzione di cui al comma 1 è riconosciuta su richiesta dell'utente con le modalità richiamate nell'Appendice A al presente Regolamento.

#### **Articolo 33 - Riduzioni per particolari tipologie di utenza non domestica**

1. Per l'utenza non domestica che ha aderito al servizio pubblico di raccolta, in cui coesistano operazioni di diversa natura (quali, a titolo esemplificativo, i transiti, carico/scarico, deposito ecc.) per cui risulti difficile la determinazione della superficie assoggettabile a Tariffa, è previsto l'abbattimento della superficie pari ad un terzo (1/3) dell'intera area in oggetto.

2. La riduzione di cui al comma 1 è riconosciuta su richiesta dell'utente.

#### **Articolo 34 - Riduzioni per nuclei familiari con bambini (pannolini)**

1. Per l'utenza domestica nel cui stato famiglia del nucleo familiare figurano componenti di età inferiore a 36 (trentasei) mesi, che danno luogo alla produzione di rifiuti costituiti da pannolini pediatrici "usa e getta" è prevista la non assoggettabilità di tali rifiuti alla Tariffa parte variabile.

2. La riduzione di cui al comma 1 è riconosciuta su richiesta dell'utente con le modalità richiamate nell'Appendice A al presente Regolamento.

#### **Articolo 35- Riduzioni per manifestazioni ed eventi**

1. E' possibile riconoscere una riduzione della Tariffa alle manifestazioni ed eventi temporanei di tipo ricreativo, culturale o di animazione sociale, che adottano buone pratiche finalizzate alla riduzione ed alla corretta raccolta differenziata dei rifiuti ed abbiano ottenuto formale riconoscimento delle buone pratiche adottate nell'ambito di iniziative/progetti istituzionali finalizzati alla promozione degli eventi sostenibili (ECOFESTE).

2. La riduzione di cui al comma 1 è riconosciuta, su richiesta dell'utente, secondo le modalità di cui all'Allegato 5.

#### **Articolo 36- Riduzioni per avvio autonomo a recupero**

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, [in attuazione di quanto disposto dagli artt. 198, comma 2-bis e 238, comma 10, D.Lvo 152/2006, come modificato dal D.Lvo 116/2020] previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Alle utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero dei rifiuti urbani prodotti, è riconosciuta la riduzione della parte variabile della tariffa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione prevista dalla normativa vigente.
3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.
4. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta prevista dall'art. 39 del presente Regolamento, il Gestore provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tariffazione.

#### **Articolo 37- Riduzioni "COVID-19"**

Rispetto all'applicazione di eventuali riduzioni connesse ad eventi pandemici (cd. COVID 19), il Gestore, su indicazione deliberata dall'Organo Esecutivo dall'Amministrazione Comunale, può applicare, nelle forme e nei tempi eventualmente indicati anche dall'Agenzia Atersir ovvero da Deliberazioni ARERA, degli sconti dedicati alle categorie d'utenza

#### **Articolo 38 - Aspetti comuni per l'applicazione delle riduzioni**

1. Le riduzioni di cui agli articoli precedenti si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate e cessano di operare alla data in cui vengono meno le condizioni di fruizione.
2. Salvo quanto diversamente disciplinato nei singoli articoli del presente Titolo, l'utente è tenuto a comunicare il venir meno delle condizioni che danno diritto alle riduzioni. Tale comunicazione deve essere presentata al Gestore entro e non oltre 30 giorni dalla data in cui sono venute meno le condizioni per l'attribuzione delle riduzioni in difetto il Gestore provvede al recupero della Tariffa con applicazione della sanzione di cui all'art. 45 per omessa comunicazione di variazione.
3. Per le riduzioni ed esenzioni a favore di utenze domestiche e/o non domestiche per finalità sociali, equitative, di sostegno allo sviluppo del territorio e per altre ragioni di rilevante interesse pubblico che non siano direttamente collegate alla minore produzione dei rifiuti ovvero al riutilizzo dei beni, la relativa copertura deve essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa ed assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.
4. Le riduzioni di cui al presente titolo non possono, cumulativamente, essere superiori al 20% della parte fissa, con esclusione della riduzione di cui all'articolo 17, e del 100% della parte variabile della Tariffa medesima.

5. Le riduzioni di cui agli articoli 18 e 19 sono alternative.
6. La riduzione di cui all'articolo 16 non è cumulabile con le altre riduzioni
7. le riduzioni di cui al comma 3 del presente articolo non sono soggette ai limiti di cui al comma 4.

## TITOLO III –COMUNICAZIONE, CONTROLLO, RISCOSSIONE, SANZIONI

---

### Articolo 39 - Comunicazione

1. L'utente, di cui all'art. 8, ha l'obbligo di comunicare al Gestore l'inizio o la cessazione dell'occupazione o detenzione di locali ed aree entro 30 giorni successivi al loro verificarsi e di ottemperare agli adempimenti previsti. Detta comunicazione deve avvenire mediante la compilazione di appositi modelli messi a disposizione dal Gestore. In caso di omessa presentazione della comunicazione entro il termine si applica la sanzione prevista all'art. 45 del presente Regolamento.

2. Nella comunicazione di attivazione dell'utenza devono essere obbligatoriamente indicati il numero di componenti residenti e dimoranti stabilmente, i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile, il numero dell'interno, il numero telefonico e, ove esistente, l'indirizzo mail per le utenze domestiche il numero di componenti diversi dai residenti e dimoranti stabilmente e per le utenze non domestiche l'indirizzo PEC. Alla comunicazione di attivazione deve essere allegata almeno la seguente comunicazione: a) per le utenze domestiche la planimetria quotata dei locali soggetti a tariffa; b) per le utenze non domestiche: planimetria operativa dei locali e delle aree soggette a tariffa e visura CCIAA.

3. Le comunicazioni devono essere sottoscritte con firma leggibile e presentate da uno dei coobbligati, dal rappresentante legale o da loro incaricati muniti di apposita delega, ovvero secondo gli strumenti digitali che il Gestore metterà a disposizione dell'Utenza. Della presentazione è rilasciata apposita ricevuta. In caso di spedizione, la comunicazione si considera presentata nel giorno d'arrivo agli uffici del Gestore o, se inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata, nel giorno indicato nel rapporto di ricevimento.

4. La comunicazione ha effetto anche per gli anni successivi se le condizioni di assoggettamento a Tariffa rimangono invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a presentare nuova comunicazione di variazione nei termini e secondo le modalità di cui ai precedenti commi, fatto salvo il caso in cui, per i soggetti residenti nel Comune, la variazione riguardi soltanto il numero degli stessi. Se la comunicazione di cessazione o variazione è presentata oltre al termine di cui al comma 1, i relativi effetti decorrono dalla data di presentazione.

5. Gli eredi solidalmente obbligati che continuano ad occupare o condurre i locali già assoggettati a Tariffa hanno l'obbligo di comunicare il nominativo del nuovo intestatario dell'utenza e gli eventuali elementi che determinano l'applicazione della Tariffa.

6. In presenza di utenza domestica e utenza non domestica con servizi condominiali è fatto obbligo all'amministratore condominiale di presentare al Gestore, nei termini di cui al comma 1, l'elenco degli occupanti o conduttori/proprietari delle utenze facenti parte del condominio e le eventuali successive variazioni.

7. L'ufficio anagrafe comunale, all'atto del perfezionamento delle pratiche di iscrizione anagrafica o di variazione di residenza, informa i cittadini della necessità di effettuare congiuntamente la comunicazione ai fini della gestione della Tariffa.

8. In presenza di più nuclei familiari presso la stessa utenza colui che intende provvedere al

pagamento della Tariffa deve darne esplicita comunicazione.

#### **Articolo 40 – Comunicazione per l'uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta**

1. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui all'articolo 36 comma 1 del presente Regolamento e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva al Gestore via PEC, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021 la comunicazione dovrà essere presentata entro il 31 maggio, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2022.

2. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione, redatta secondo quanto disposto dall'art. 14 della legge RER n. 11 del 29 dicembre 2020, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività. Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della Tari.

3. La mancata presentazione della comunicazione di cui al comma 2, entro il termine del 31 maggio per il solo anno 2021, o entro il termine del 30 giugno a decorrere dal 2022, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.

4. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo, al Gestore, che riprende il servizio qualora ciò non comporti un disequilibrio sull'organizzazione del servizio con riferimento alle modalità e ai tempi di svolgimento dello stesso.

5. Entro il 28 febbraio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Gestore i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente dando specifica evidenza a quelli avviati a riciclo. I quantitativi dei rifiuti urbani avviati a recupero devono essere desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti a cui deve essere allegata apposita attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero. Il Gestore è tenuto a rendicontare tali informazioni alla Regione e ad ATERSIR entro il 30 aprile di ciascun anno.

6. Il Gestore ha la facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte.

#### **Articolo 41 - Controllo**

1. Il Gestore, eventualmente in collaborazione con il Comune, provvede a svolgere le attività necessarie ad individuare tutti i soggetti obbligati a pagare la Tariffa e al controllo dei dati dichiarati in comunicazione nonché nelle dichiarazioni finalizzate all'ottenimento delle riduzioni di cui al Titolo II

2. Il Gestore designa un responsabile incaricato al quale spettano i compiti e i poteri di gestione

della Tariffa rifiuti corrispettiva, nonché il ruolo di referente verso ATERSIR, il Comune e l'utenza. Il Gestore indica in fattura, coerentemente con quanto previsto nella Carta dei Servizi, i canali di contatto attraverso i quali l'utente del servizio rifiuti può promuovere istanze, reclami e azioni legali.

3. Il Gestore del servizio esercita l'attività di controllo necessaria per la corretta applicazione della Tariffa.

4. Il Gestore a tale scopo può:

a) richiedere l'esibizione dei contratti di locazione, affitto e scritture private atte ad accertare le date di utilizzo del servizio;

b) richiedere notizie relative ai presupposti di applicazione Tariffaria, non solo agli occupanti o ai detentori, ma anche ai proprietari dei locali ed aree;

c) invitare i predetti soggetti a comparire di persona per fornire prove, delucidazioni e chiarimenti;

d) utilizzare tecnici o soggetti incaricati dal Gestore;

e) accedere ai locali ed aree assoggettabili a Tariffa mediante personale debitamente autorizzato previo accordo con l'utente.

5. In caso di mancata collaborazione dell'utenza o di altro impedimento alla diretta rilevazione, il Gestore del servizio può fare ricorso alle presunzioni semplici a norma dell'art. 2729 del codice civile.

6. Dell'esito delle verifiche effettuate viene data comunicazione agli interessati, che s'intende accettata qualora entro 30 giorni dal ricevimento non pervengano rilievi. Nel caso in cui l'utente riscontrasse elementi di discordanza può, nello stesso termine, fornire le precisazioni del caso che, se riconosciute fondate, comportano l'annullamento o la rettifica della comunicazione inviata. Il Gestore, decorso il termine assegnato, provvede ad emettere nei confronti dei soggetti che non si sono presentati o non hanno dato riscontro, la relativa fattura sulla base degli elementi indicati nella comunicazione stessa.

7. In caso di infedele dichiarazione riscontrata a seguito delle attività di controllo si applica la sanzione prevista all'art. 45.

#### **Articolo 42 - Modalità di versamento e sollecito di pagamento**

1. Il pagamento della fattura deve essere effettuato entro i termini indicati nella medesima presso gli uffici postali o gli sportelli bancari ovvero mediante domiciliazione bancaria o postale o altre modalità di pagamento indicate dal Gestore.

2. Le fatture: **a) cartacee**, sono spedite al domicilio del titolare dell'utenza o ad altro recapito indicato dallo stesso, tramite il servizio postale o agenzie di recapito autorizzate, come corrispondenza ordinaria. In alternativa, le fatture possono essere spedite su richiesta tramite posta elettronica ordinaria nel caso di utenza domestica. Le fatture sono disponibili anche all'interno dello sportello online del sito del Gestore ove attivato; **b) elettroniche**, sono emesse tramite il Sistema di Interscambio.

3. Il Gestore può concedere rateizzazioni nei versamenti secondo le disposizioni previste dalla

legge 160/2019 e dalla Carta dei Servizi. Il pagamento rateizzato avviene con la maggiorazione di interessi pari al tasso legale maggiorato del 2%.

4. In caso di omesso o parziale pagamento, il Gestore, trascorsi inutilmente 30 giorni solari dalla data di scadenza riportata in fattura inviata all'utente, notifica apposito sollecito di pagamento in cui indica un nuovo termine entro cui provvedere all'adempimento e le modalità di comunicazione dell'avvenuto pagamento. Trascorso inutilmente il termine indicato nel sollecito, il Gestore invia all'utente apposito avviso di accertamento esecutivo avente valore di intimazione ad adempiere al pagamento e di titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure di riscossione cautelari ed esecutive, in cui indica il termine ultimo entro cui provvedere all'adempimento e le modalità di comunicazione del pagamento, mediante raccomandata A/R o posta elettronica certificata. Il Gestore per le utenze non domestiche procederà al recupero del credito anche tramite esazione domiciliare. Trascorso il termine indicato nell'avviso di accertamento esecutivo, il Gestore procede al recupero del credito nei modi di legge. Su tutte le somme di qualunque natura, escluse le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, si applicano, 30 giorni dopo l'intervenuta esecutività dell'atto di accertamento e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale maggiorato di due punti percentuali. I costi di elaborazione e di notifica dell'accertamento esecutivo e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono poste a carico del debitore e sono di seguito determinati: a) una quota denominata "oneri di riscossione", pari a quanto disposto dalla lettera a), comma 803 della legge 160/2019; b) una quota denominata "spese di notifica ed esecutive" pari a quanto disposto dalla lettera b), comma 803 della legge 160/2019.

5. Scaduto inutilmente il termine indicato nell'avviso di accertamento esecutivo, di cui al comma 4, il Gestore notifica atto di contestazione della violazione per omesso o parziale versamento della Tariffa prevista all'art. 45.

6. La fattura non viene emessa per importi eguali o inferiori a 4,00 (quattro/00) euro al netto di IVA e Addizionale Provinciale.

7. L'avviso di accertamento esecutivo non acquisisce efficacia di titolo esecutivo se emesso per somme inferiori a 10 euro. Il limite si riferisce all'intero debito dovuto, anche derivante da più annualità. Il debito rimane comunque a carico dell'utente moroso e potrà essere oggetto di recupero con la successiva notifica di accertamenti esecutivi che superano cumulativamente l'importo di cui al primo periodo

#### **Articolo 43 - Riscossione**

1. Il Consiglio Locale di ATERSIR e il Comune, sentito il Gestore, con la delibera di approvazione delle tariffe, determinano le scadenze per la fatturazione della Tariffa, prevedendo di norma almeno due emissioni con cadenza semestrale e una a saldo nei primi mesi dell'anno seguente. La fattura di addebito della tariffa di cui agli articoli 10 e 11 del presente Regolamento può essere emessa dal Gestore in un'unica soluzione. Il termine di scadenza deve essere fissato in conformità a quanto previsto nella Carta del servizio.

2. Le modifiche che comportino variazioni della Tariffa in corso d'anno nonché le riduzioni da applicarsi in corso d'anno potranno essere conteggiate nella bollettazione successiva mediante conguaglio compensativo e comunque entro la prima fatturazione a saldo di cui al comma 1.



#### **Articolo 44 - Rimborsi**

1. Nei casi di errore, di duplicazione ovvero di eccedenza dell'importo iscritto in fattura rispetto a quanto dovuto, il Gestore, dopo averne accertato il diritto, dispone la nota di accredito o il rimborso entro 90 giorni dalla ricezione dell'istanza dell'utente, ovvero nella fattura successiva in caso di procedimenti effettuati d'ufficio secondo quanto disposto dalla Carta del Servizio.
2. Nel caso di utenza domestica occupata da persone residenti nel Comune, il Gestore provvede d'ufficio agli eventuali rimborsi dovuti nei confronti degli utenti a seguito di cessazione o di variazione del numero dei componenti mediante conguaglio, se possibile, da effettuarsi nella fattura di successiva emissione ovvero mediante emissione di ordinativo di pagamento per il rimborso spettante da inoltrare presso il nuovo recapito dell'utente.
3. L'utente, in ogni caso, può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro cinque anni dal pagamento, mediante richiesta motivata, allegando copia della ricevuta di pagamento.
4. Sulle somme rimborsate sono dovuti gli interessi legali dal momento dell'indebito pagamento ovvero, nel caso di errore non addebitabile al Gestore, a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla richiesta di rimborso.

#### **Articolo 45 - Sanzioni**

1. Ai sensi dell'art. 9-bis della legge regionale 5 ottobre 2015, n. 16, l'accertamento e la contestazione delle violazioni del presente Regolamento è effettuata dal Comune anche tramite il Gestore nel rispetto dei termini prescrizionali. Compete al Comune l'irrogazione della sanzione.
2. Le violazioni al presente Regolamento sono punite con sanzioni amministrative pecuniarie in ogni caso comprese tra un minimo di € 50,00 ed un massimo di € 500,00, articolate come dalla tabella seguente. L'importo del pagamento in misura ridotta, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione indicato, è stabilito ai sensi dell'art. 16, comma 2 legge 24 novembre 1981, n. 689 (*Modifica al sistema penale*), in deroga alla disposizione di cui al comma 1 del medesimo articolo:

VIOLAZIONE		SANZIONE		
		MINIMA	MASSIMA	PAGAMENTO IN FORMA RIDOTTA
1	Omesso o parziale versamento della Tariffa (art. 41, comma 5)	€ 50,00	€ 500,00	30% degli importi non versati o parzialmente versati
2	Infedele dichiarazione riscontrata a seguito delle attività di controllo (art. 41, comma 7)	€ 50,00	€ 500,00	50% degli importi non versati
3	Mancato ritiro dei contenitori o delle dotazioni standard entro i termini previsti (art. 8, comma 5)	€ 50,00	€ 500,00	€ 100,00
4	Mancata comunicazione del venimento delle condizioni di riduzione (art. 38, comma 2)	€ 50,00	€ 500,00	€ 100,00
5	Omessa comunicazione di inizio dell'occupazione o detenzione di locali ed aree, incluso il numero di componenti diverso dai residenti, entro i termini (art. 39, commi 1 e 2)	€ 50,00	€ 500,00	100% degli importi non versati
6	Omessa comunicazione di cessazione dell'occupazione o detenzione di locali ed aree, entro i termini (art. 39, comma 1)	€ 50,00	€ 500,00	€ 100,00

3. Le entrate derivanti dalle sanzioni contribuiscono alla copertura dei costi del servizio.

4. Le suindicate sanzioni non si applicano in riferimento alle informazioni che il Gestore acquisisce periodicamente dall'ufficio anagrafe comunale in applicazione dell'art. 13, concernenti le modifiche nella composizione di nuclei familiari della popolazione residente, per le quali non sussiste l'obbligo di denuncia.

5. Al fine di disincentivare l'abbandono e il "turismo dei rifiuti", nel caso di utenza domestica con residenza attiva, in assenza di svuotamenti del rifiuto urbano misurato, si applicano, oltre alla parte fissa, anche gli svuotamenti minimi obbligatori maggiorati del 50% fatto salvo la possibilità di prova contraria da parte dell'utente.

#### **Articolo 46 - Contenzioso ed autotutela**

1. La giurisdizione in ordine alla Tariffa corrispettiva è determinata in base alla legge.

2. Il Gestore può, in qualsiasi momento, d'ufficio o su segnalazione del soggetto interessato, con apposita determinazione motivata, annullare ovvero revisionare totalmente o parzialmente le

precedenti determinazioni in ordine all'obbligo del pagamento della Tariffa e, avendone riconosciuto l'erroneità manifesta, procedere alle dovute rettifiche.

## TITOLO IV – NORME TRANSITORIE E FINALI

---

### **Articolo 47 - Norme di rinvio e clausola di salvaguardia**

1. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

### **Articolo 48 - Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore a decorrere dal 01/01/2021. I Regolamenti previgenti per l'applicazione della tariffa conservano la propria efficacia nei rapporti sorti o che insorgeranno in merito al servizio di competenza svolto fino alle ore 23.30 del 31 dicembre 2020

### **ALLEGATI**

Allegato 1: Riduzioni della Tariffa

Allegato 2: Classificazione delle utenze non domestiche

Allegato 3: Deposito cauzionale

Allegato 4: Modello di dichiarazione sostitutiva per il compostaggio domestico

Allegato 5: Disciplina per l'ottenimento del marchio ECOFESTE

## **Allegato 1 Riduzioni alla Tariffa - Comune di Fiscaglia -**

**Articolo 15 Riduzioni per avvio autonomo al riciclo:** viene riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa pari a **40** (quaranta/00) **euro per tonnellata** di rifiuto avviata a riciclo. La riduzione è concessa fino al totale abbattimento della tariffa variabile.

**Articolo 18 Riduzioni per il compostaggio individuale:** alle **utenze domestiche** viene riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa pari al **-25%** (venticinque per cento); alle **attività agrituristiche** viene riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa pari al **20%** (venti per cento). Alle utenze incluse nelle **zone a compostaggio obbligatorio** viene riconosciuta una ulteriore riduzione della parte fissa pari al **15%** (quindici per cento).

**Articolo 19 Riduzioni per il compostaggio di comunità:** alle **utenze domestiche** viene riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa pari al **25%** (venticinque per cento); alle **attività agrituristiche** viene riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa pari al **20%** (venti per cento). Alle utenze incluse nelle **zone a compostaggio obbligatorio** viene riconosciuta una ulteriore riduzione della **parte fissa** pari al **15%** (quindici per cento).

**Articolo 20 Riduzioni per abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo:** viene riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa pari al **65%** (sessantacinque per cento) e si considera un numero di occupanti pari a 2. Il presupposto necessario per il riconoscimento della riduzione è che l'abitazione non sia data in locazione o in comodato. La richiesta della riduzione è da rinnovare annualmente.

**Articolo 21 Riduzioni per locali, diversi dalle abitazioni, e aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente:** viene riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa pari al **65%** (sessantacinque per cento) per un uso stagionale o non continuativo ma ricorrente non superiore a 183 giorni/anno. Per le utenze la cui attività stagionale e periodica non risulta da apposita licenza/autorizzazione la richiesta della riduzione è da rinnovare annualmente.

**Articolo 22 Riduzioni per le utenze domestiche residenti che lasciano la loro abitazione vuota:** il numero degli **occupanti** viene fissato in **una unità** e viene riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa pari al **65%** (sessantacinque per cento). Presupposto necessario per il riconoscimento della riduzione è che l'abitazione non sia data in locazione o in comodato.

**Articolo 26 Riduzioni per i punti vendita certificati:** viene riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa pari al **5%** (cinque per cento)

**Articolo 27 Riduzioni per la donazione delle eccedenze alimentari:** viene riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa quantificato in **euro 20** (venti/00) **a tonnellata** per un importo comunque non eccedente la quota variabile della tariffa.

**Articolo 28 Riduzioni per la donazione di prodotti non alimentari:** viene riconosciuta una riduzione della **parte variabile** della tariffa quantificato in **euro 20** (venti/00) **a tonnellata** per un importo comunque non eccedente la quota variabile della tariffa.

**Articolo 29 Riduzioni per la donazione di farmaci idonei all'uso:** viene riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa fino ad un massimo del **15%** (quindici per cento)

**Articolo 30 Riduzioni per le utenze che attua il vuoto a rendere:** viene riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa quantificato in **euro 10** (dieci/00) **per ogni tonnellata di imballaggi resi**, per un importo comunque non eccedente la quota variabile della tariffa.

## Allegato 2

### Classificazione delle utenze non domestiche

1	musei, biblioteche, associazioni, luoghi di culto
2	cinematografi, teatri e sale spettacolo
3	autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	campeggi distributori carburanti, impianti sportivi
5	aree scoperte operative
6	esposizioni, autosaloni
7	alberghi con ristorante
8	alberghi senza ristorante
9	case protette e di riposo, caserme con convitto, comunità residenziali
10	ospedali, residenze sanitarie, cliniche
11	uffici, agenzie, studi professionali, ambulatorio, poliambulatorio
12	banche ed istituti di credito
13	negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
14	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	occupazione temporanea vendita beni durevoli
17	attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	attività industriali con capannoni di produzione
21	attività artigianali di produzione beni specifici
22	ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	mense
24	bar, caffè, pasticceria, gelateria
25	supermercati pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	plurilicenze alimentari e/o miste
27	ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizzeria al taglio e da asporto, piadineria
28	ipermercati di generi misti
29	occupazione temporanea vendita generi alimentari
30	discoteche, night club, sale giochi
31	circoli ricreativi
32	scuole private e pubbliche non statali, municipio
33	comunità non residenziali, caserme senza convitto
34	autorimesse
35	supermercati

## Allegato 3: Deposito cauzionale

---

1.) Il Gestore può richiedere il versamento di un DEPOSITO CAUZIONALE, a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dal servizio garantito all'utenza, quale la restituzione integra dei contenitori presi in consegna per la raccolta dei rifiuti e il regolare pagamento della Tariffa, che sarà restituito, maggiorato degli interessi legali ovvero secondo quanto sarà deliberato da ARERA, entro trenta giorni dalla cessazione del contratto, in caso di assenza di insolvenze, come di seguito:

per l'UTENZA DOMESTICA, il DEPOSITO CAUZIONALE è pari all'80% (ottantapercento), arrotondato ai cinque euro, della parte variabile (media) della Tariffa applicata per categoria o macro categoria di utenza, secondo la tabella seguente:

categoria DPR 158/1999	valore medio della QV di CLARA SpA (euro/anno)	importo deposito cauzionale (euro)
1 componente	67,00	<b>55,00</b>
2 componenti	114,00	<b>90,00</b>
3 componenti	140,00	<b>110,00</b>
4 componenti	173,00	<b>140,00</b>
5 componenti	213,00	<b>170,00</b>
6 o più componenti	250,00	<b>200,00</b>

Per le UD non residenti si applica un DEPOSITO CAUZIONALE uguale a quello della categoria 2 componenti.

La categoria di utenza applicata è quella presente nella banca dati di CLARA SpA al momento dell'applicazione del DEPOSITO CAUZIONALE. Le modifiche della categoria o macro categoria avvenute dopo la data di applicazione del DEPOSITO CAUZIONALE non producono conguaglio della somma versata.

per l'UTENZA NON DOMESTICA, il DEPOSITO CAUZIONALE è pari al costo della media litri per macro categoria relativa al rifiuto NR, arrotondato ai cinque euro, secondo la tabella seguente:

categoria	litri medi annui di NR	euro/litro per NR	importo deposito cauzionale (euro)
distributori carburante, impianti sportivi - esposizioni, autosaloni, autorimesse, magazzini	1.500	0,0772	<b>115,00</b>
musei, associazioni - edicola, farmacia, tabaccaio	750	0,0772	<b>60,00</b>
uffici, studi professionali, ambulatorio-banche, istituti di credito - negozi di beni durevoli	1.000	0,0772	<b>80,00</b>

categoria	litri medi annui di NR	euro/litro per NR	importo deposito cauzionale (euro)
carrozzeria, autofficina, elettrauto - attività industriali - attività artigianali produzione beni	5.000	0,0772	<b>385,00</b>
albergo con ristorante albergo senza ristorante casa protetta, comunità residenziale ristorante, trattoria, pizzeria, mensa, osteria plurilicenze alimentari	4.600	0,0772	<b>360,00</b>
bar, pasticceria, gelateria botteghe alimentari, supermercato ortofrutta, pescheria, fiori e piante, rosticceria discoteca, sala giochi circoli ricreativi	6.200	0,0772	<b>480,00</b>

La categoria di utenza applicata è quella presente nella banca dati di CLARA SpA al momento dell'applicazione del DEPOSITO CAUZIONALE. Le modifiche della categoria o macro categoria avvenute dopo la data di applicazione del DEPOSITO CAUZIONALE non producono conguaglio della somma versata.

2.) Il versamento del DEPOSITO CAUZIONALE non è previsto:

- a) per gli Utenti che scelgano il pagamento diretto su Conto Corrente Bancario (SDD) o Postale; per le sole utenze non domestiche, con la parte variabile di valore superiore ad euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) il Gestore può prevedere, in alternativa all'addebito diretto, una fideiussione;
- b) per le utenze non domestiche pubbliche o di pubblico servizio di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni;
- c) per gli Utenti domestici che siano seguiti dai servizi sociali delle Amministrazioni comunali, previa comunicazione dell'elenco da parte dell'Ente Locale o delle strutture all'uopo delegate.

3.) Il Gestore, agli Utenti attivi del servizio, garantirà la riscossione del DEPOSITO CAUZIONALE suddividendolo (i) per le utenze domestiche attive alla data di applicazione del deposito in un numero massimo di sei rate, (ii) per le utenze non domestiche attive alla data di applicazione del deposito in un numero massimo di dieci rate. Per i nuovi Utenti il versamento del DEPOSITO CAUZIONALE sarà applicato, in un'unica soluzione, nella prima fattura utile.

4.) Il DEPOSITO CAUZIONALE costituisce obbligazione contrattuale ed il suo mancato versamento rappresenta caso di omesso o parziale pagamento e comporta, a carico dell'Utente, l'applicazione delle procedure di recupero come previste dal Regolamento.



**Allegato 4:**  
**Modello di dichiarazione sostitutiva**  
**per il compostaggio domestico**  
(E' possibile che il modulo telematico abbia forma diversa)

**CODICE CLIENTE** \_\_\_\_\_

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE**

(Art.46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)

**Il sottoscritto:**

Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_

Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

Località \_\_\_\_\_ Comune \_\_\_\_\_

Tel. \_\_\_\_\_ Mail \_\_\_\_\_ Pec \_\_\_\_\_

Codice fiscale \_\_\_\_\_

In qualità di:  intestatario  familiare  altro

**Dati dell'intestatario della Tariffa Servizio Gestione Rifiuti Urbani**

(non compilare se coincidono con quelli del richiedente)

Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_

Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

Località \_\_\_\_\_ Comune \_\_\_\_\_

Tel. \_\_\_\_\_ Mail \_\_\_\_\_ Pec \_\_\_\_\_

Codice fiscale \_\_\_\_\_

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazione non veritiera, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art.76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

**DICHIARA**

- di praticare il compostaggio dei rifiuti organici e degli sfalci e piccole potature del giardino.
- di accettare e autorizzare le verifiche che CLARA stessa vorrà fare. CLARA avrà il diritto di revocare l'adesione, qualora accerti la mancata corretta pratica del compostaggio.
- di aver letto ed accettato il Regolamento allegato al presente modulo

**CHIEDE** di aderire al servizio "compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani"

- con la consegna, in comodato d'uso gratuito, della **compostiera di CLARA S.p.A.** da It.....
- utilizzando una **compostiera di proprietà** da It.....
- utilizzando **altre tecniche alternative** (es. cumulo, buca/fossa ecc.)

**RINUNCIA** al compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani.

Comune \_\_\_\_\_ lì \_\_\_\_\_ firma (non autenticata) \_\_\_\_\_

Ai sensi dell'art. 38, DPR 445/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del dichiarante all'ufficio competente, via fax, mail, tramite incaricato oppure a mezzo posta. Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003 e dell'art. 13 del Regolamento EU 679/2016.



## REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE SULLA TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE CHE PRATICANO IL COMPOSTAGGIO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI URBANI

**Art. 1** – Il requisito fondamentale per poter aderire al compostaggio, è di poter disporre nella propria abitazione di un giardino, un orto, un parco o comunque un luogo che offra possibilità di utilizzo del compost prodotto.

**Art. 2** – Per aderire al compostaggio è necessario far pervenire agli Uffici Clienti CLARA il presente modulo debitamente compilato consegnandolo agli Sportelli Clienti, oppure inviandolo via fax, posta o e-mail ai recapiti riportati nello stesso.

**Art. 3** – L'utente si impegna a praticare il compostaggio nelle forme e nei modi previsti dal Regolamento del Servizio. I rifiuti recuperabili da introdurre nella compostiera sono: avanzi di cucina in genere sia crudi sia cucinati, bucce, torsoli, noccioli, verdure, carne, pesce, ossa, lisce, riso, pasta, pane, biscotti, formaggi, gusci d'uovo, fondi di tè e caffè, tovagliolini, fazzoletti di carta, carta del pane e carta assorbente da cucina, pezzi di carta bagnata o unta, parti vegetali provenienti dalla manutenzione di piante da appartamento e fiori secchi, semi e granaglie, tappi di sughero; sfalci d'erba, fiori recisi, residui vegetali da pulizia dell'orto, piccole potature di alberi e siepi, cenere spenta. In alternativa o in aggiunta alla compostiera consegnata da CLARA, l'utente può utilizzare anche una compostiera di proprietà (acquistata sul mercato o costruita artigianalmente) o altre tecniche tradizionali: per esempio il cumulo, la cassa di compostaggio o l'utilizzo degli scarti organici come alimentazione per animali da cortile.

**Art. 4** – L'utente autorizza Clara spa ad effettuare, previo appuntamento telefonico, le visite necessarie alla verifica della corretta pratica del compostaggio.

**Art. 5** – L'adesione decorre a partire dal giorno di sottoscrizione del modulo di richiesta e termina il giorno di sottoscrizione del modulo di rinuncia, solo se vengono accertate le condizioni di cui agli art. 1, 3 e 4, o il giorno di chiusura dell'utenza.

**Art. 6** – Al momento della cessazione del servizio Clara, previo appuntamento telefonico, provvederà al ritiro della compostiera presso l'utenza; in assenza della compostiera, all'utente, ai sensi della art. 9 comma 6, sarà addebitato in fattura il costo del contenitore.

**Art. 7** – Alle utenze che praticano il compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani, nelle forme e nei modi previsti dal Regolamento del Servizio, si applica una riduzione della quota variabile della tariffa ai sensi dell'art. 19 comma 1 del Regolamento di applicazione della Tariffa. L'entità della riduzione è stabilita nell'Allegato 1 del Regolamento della Tariffa. La riduzione è alternativa a quella prevista dall'art. 20 e non è cumulabile con quella prevista dall'art. 17 del Regolamento TARI. La riduzione decorre dalla data dell'adesione e sarà corrisposta solo se saranno rispettate le disposizioni di cui agli articoli 1, 3 e 4, del presente Regolamento e sarà applicata sino a comunicazione da parte dell'utente di rinuncia al compostaggio o alla chiusura dell'utenza.

**Art. 8** – Il presente Regolamento e la modulistica di adesione, sono redatti in conformità alla Delibera di Giunta Regionale D.G.R n. 2218 del 13 Dicembre 2016 recante "Metodo standard della Regione Emilia Romagna per la determinazione della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati ai sensi del D.M. Ambiente del 26 Maggio 2016, modifica della D.G.R. 2317/2009 e della D.G.R. 1238/2016".

## **Allegato 5:**

### **Disciplina per l'ottenimento del marchio ECOFESTE**

---

Il Comune intende sostenere l'attivazione di ECOFESTE, intendendo con tale denominazione una manifestazione in cui si promuovono e diffondono le buone pratiche di gestione dei rifiuti.

Una manifestazione diviene ECOFESTA se rispetta il requisito di ridurre gli impatti generati dai vari servizi di accoglienza e ristoro, attraverso l'individuazione di un responsabile interno per la raccolta dei rifiuti e l'istituzione di apposita organizzazione finalizzata al riciclo e/o alla riduzione e/o al riuso dei rifiuti.

Le manifestazioni che tendono al sopraccitato obiettivo sono individuate dal Gestore come ECOFESTE e pertanto potranno avvalersi di un contributo da parte del Gestore, a parziale copertura del costo del servizio di raccolta dei rifiuti, e di un marchio di riconoscimento.

#### **SOGGETTI BENEFICIARI CHE POSSONO RICHIEDERE IL MARCHIO ECOFESTA**

Possono presentare i progetti:

enti pubblici, nel ruolo di coordinatori delle feste presenti nel proprio territorio;

associazioni e organizzazioni di volontariato purché patrocinate dal Comune.

#### **MANIFESTAZIONI AMMISSIBILI**

Per ottenere lo status di ECOFESTA i soggetti titolati possono presentare progetti afferenti ai seguenti tipi di manifestazioni:

ricreative;

sportive;

culturali;

animazione sociale;

valorizzazione territoriale.

Non rientrano tra le tipologie di manifestazioni ammissibili le feste a carattere politico.

#### **REQUISITI PER OTTENERE LO STATUS ECOFESTA**

Per ottenere il marchio di ECOFESTA è necessario soddisfare i seguenti requisiti minimi:

individuare un responsabile interno per la gestione dei rifiuti che provveda ad una sufficiente informazione degli operatori e dei volontari della festa sui contenuti dell'iniziativa e sulle modalità di conferimento dei rifiuti (coordinandosi con il Gestore raccolta rifiuti);

prevedere la raccolta differenziata con le modalità attivate nel Comune, compresi gli eventuali rifiuti speciali esclusi dal conferimento al SGRU;

prevedere azioni di comunicazione presso la festa relative alla gestione dei rifiuti e alla

certificazione ECOFESTA.

## **MARCHIO ECOFESTA E SCHEDA DI AMMISSIONE**

Il marchio di ECOFESTA verrà rilasciato a tutte le manifestazioni giudicate ammissibili e sarà trasmesso all'organizzatore in concomitanza coll'accoglimento dell'istanza.

Per ricevere l'autorizzazione all'utilizzo del titolo di ECOFESTA e per l'ottenimento del contributo, le manifestazioni dovranno presentare la scheda di ammissione (Allegato), in cui andranno indicati, ai fini della valutazione e della definizione del contributo:

la complessità e la dimensione del progetto (es. numero di feste programmate, numero di pasti preparati, affluenze documentate per gli anni precedenti);

la tipologia e il numero delle azioni mirate al riciclo (raccolte differenziate attivate nell'ambito della manifestazione, relative attività di informazione e sensibilizzazione).

eventuali azioni mirate alla riduzione dei rifiuti (dotazione di lavastoviglie, vuoto a rendere o caraffe per le bevande, uso di stoviglie e posate riutilizzabili ecc.) e l'integrazione con altre tematiche ambientali come, ad esempio, azioni per il risparmio idrico ed energetico, di valorizzazione degli aspetti naturali del territorio, di promozione dei prodotti da agricoltura biologica ecc.).

I requisiti minimi per il riconoscimento del marchio ECOFESTA sono:

organizzazione della raccolta differenziata almeno di

1. carta e cartone;
2. imballaggi in plastica e lattine;
3. umido organico;
4. vetro (se utilizzato);
5. oli alimentari (se utilizzati).

formazione del personale, individuazione e nomina di un referente interno per la gestione dei rifiuti, impegno ad inserire il marchio ECOFESTA accompagnato al logo del Gestore e del Comune in tutti i materiali promozionali dell'evento.

In assenza anche di uno solo di tali requisiti la manifestazione non potrà essere riconosciuta come ECOFESTA.

## **COMUNICAZIONE**

Tutte le iniziative che riceveranno l'autorizzazione all'uso del titolo di ECOFESTA dovranno recare in calce ai materiali informativi (volantini, brochure, manifesti, pubblicazioni, etc.) il marchio stesso associato al nome o logo del Gestore e del Comune.

## **MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

Le domande dovranno essere inoltrate dai soggetti beneficiari, compilando la scheda di

ammissione (Allegato), all'indirizzo di posta elettronica che verrà fornito dal Gestore.

Le domande dovranno essere inviate almeno 30 (trenta) giorni prima dell'inizio della manifestazione oggetto di richiesta e andranno ripetute annualmente, integrando il progetto di miglioramento delle condizioni.

#### **PREVENTIVO PER L'ESECUZIONE DEI SERVIZI e CONTRIBUTO**

Ciascuna associazione organizzatrice di una ECOFESTA è tenuta in ogni caso alla presentazione della domanda di esecuzione dei servizi di raccolta, secondo quanto disposto dal regolamento per di gestione del servizio.

In tale circostanza il Gestore provvederà alla determinazione del contributo da assegnare all'ECOFESTA, in funzione degli obiettivi previsti dal progetto, in misura comunque non superiore all'60% del preventivo emesso dal Gestore per lo svolgimento del servizio di raccolta dei rifiuti, parametrato secondo diverse ecofasce.

Il contributo sarà erogato a manifestazione conclusa, previa relazione di rendicontazione dei risultati ottenuti.

La rendicontazione dovrà comprendere fotografie e materiali, cartacei o elettronici, che documentino l'effettiva realizzazione delle azioni di progetto.

Il Gestore ed il Comune si riservano la facoltà di effettuare controlli e verifiche per accertare l'effettiva messa in pratica degli impegni assunti dal richiedente per la realizzazione dell'ECOFESTA.

# SCHEDA DI AMMISSIONE ECOFESTE

## INFORMAZIONI GENERALI

<b>Denominazione del richiedente</b> (associazione/ ente)	
<b>Referente della manifestazione</b> (nome e cognome)	
<b>Telefono</b>	
<b>Mail</b>	
<b>Titolo ECOFESTA</b>	
<b>Tipo di manifestazione</b>	
<b>Luogo di svolgimento</b>	
<b>Periodo di svolgimento</b>	
<b>Numero coperti previsti</b>	
<b>Affluenza prevista</b> (dati anni precedenti)	
<b>Descrizione della manifestazione</b>	
<b>Responsabile della gestione dei rifiuti</b> (nome, cognome)	
<b>Telefono</b>	
<b>Email</b>	

**SCHEDA PROGETTO DELLA MANIFESTAZIONE PER L'OTTENIMENTO DEL MARCHIO  
ECOFESTA**

**Descrizione azioni che si intende realizzare per la raccolta differenziata**

---

---

---

---

---

---

---

---

**Descrizione azioni che si intende realizzare per la riduzione dei rifiuti**

---

---

---

---

---

---

---

---

**Descrizione altre azioni ambientalmente virtuose che si intende mettere in atto (risparmio idrico, energetico ecc.)**

---

---

---

---

---

---

---

---

**Descrizione modalità di formazione degli addetti per la gestione dei rifiuti e descrizione delle attività di comunicazione e sensibilizzazione rivolte al pubblico**

---

---

---

---

---

---

---

---

## SCHEDA RENDICONTAZIONE ECOFESTA E ATTRIBUZIONE PUNTEGGI

(la colonna a sinistra va compilata dal richiedente spuntando le azioni attuate.  
la colonna a destra va compilata dal Gestore con l'attribuzione del punteggio effettivo)

√	AZIONI	PUNTEGGIO	
		attribuibile	attribuito
	<b>Raccolta differenziata</b>		
	Carta e cartone	0 (obbligatorio)	
	Imballaggi in plastica e lattine	0 (obbligatorio)	
	Umido organico	0 (obbligatorio)	
	Vetro (se utilizzato)	0 (obbligatorio)	
	Oli alimentari (se utilizzati)	0 (obbligatorio)	
	Altre raccolte (specificare) .....	1-2	
	<b>Riduzione rifiuti</b>		
	Utilizzo esclusivo di piatti, bicchieri, stoviglie e posate lavabili	10	
	Utilizzo esclusivo di piatti, bicchieri e posate in materiale compostabile a norma UNI EN 13432:2002 da conferire nella raccolta differenziata dell'umido (in alternativa al punto precedente)	4	
	<b>Vuoto a rendere con bottiglie di vetro o caraffe per tutte le bevande</b>	8	
	Vuoto a rendere per alcune bevande - compilare in alternativa al punto precedente specificando per quali bevande, con esempi:		
	- per l' <b>acqua</b> (esempio: acqua del rubinetto in caraffa, acqua gassata in bottiglie di vetro a rendere)	2	
	- per <b>tutti i vini o per alcuni vini</b> (esempio: vino alla spina o in bottiglie di vetro a rendere)	1-2	
	- per <b>tutte le birre o per alcune birre</b> (birra alla spina)	1-2	
	- per <b>altre bevande</b> (specificare) .....	1	
	Materiale pubblicitario stampato con carta riciclata o certificata FSC	3	
	Recupero di alimenti non utilizzati o residui, accordi con associazioni solidaristiche, canili e gattili per il recupero di alimenti non utilizzati	2	
	Possibilità di asporto del cibo avanzato da parte degli avventori tramite contenitori idonei dotati di chiusura (doggy bag)	2	
	Altre azioni per la riduzione dei rifiuti (specificare) .....	0-3	
	<b>Altre azioni di riduzione dell'impatto ambientale</b>		
	Utilizzo detersivi biodegradabili e/o etichettati Ecolabel	2	



√	AZIONI	PUNTEGGIO	
		attribuibile	attribuito
	Utilizzo di alimenti biologici e/o a km zero (specificare) ..... .....	0-3	
	Altre azioni per la riduzione dei consumi energetici: lampadine basso consumo, riduttori di flusso, servizio navetta, altro (specificare) ..... .....	0-3	
	<b>Comunicazione</b>		
	Formazione del personale	0 (obbligatorio)	
	Individuazione e nomina di un referente interno per la gestione dei rifiuti	0 (obbligatorio)	
	Inserimento del marchio ECOFESTA accompagnato al logo del Gestore in tutti i materiali promozionali dell'evento	0 (obbligatorio)	
	Team di ecovolontari per l'evento	4	
	Produzione e distribuzione/esposizione di materiale informativo specifico sulla gestione dei rifiuti nell'ambito della manifestazione e sul significato dell'ECOFESTA	4	
	Iniziative di educazione ambientale o laboratori sul riciclo	4	

**Attribuzione ecofascia:**

- Punti da 00 a 15: ecofascia 1 → riduzione del 20 % sul costo del servizio preventivato
- Punti da 16 a 35: ecofascia 2 → riduzione del 40 % sul costo del servizio preventivato
- Punti da 36 a 50: ecofascia 3 → riduzione del 60 % sul costo del servizio preventivato

# APPENDICE A

## AGGIORNAMENTO AL REGOLAMENTO TIPO PER LA DISCIPLINA DELLA TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA

Comune di FISCAGLIA

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

# MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELLA TARIFFA

## Parte Fissa

1. La Tariffa parte fissa da attribuire alle utenze domestiche viene determinata secondo quanto specificato nel punto 4.1. dell'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e successive modifiche ed integrazioni ed è data dalla quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle utenze domestiche, moltiplicato per la superficie occupata da ciascuna utenza, corretto con il coefficiente  $K_a$ , di cui alla tabella 1b, dell'Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e successive modifiche ed integrazioni, espressa dalla formula sintetica:

$$\text{€/m}^2 * \text{categoria di utenza domestica}$$

La Tariffa grava su ogni utenza domestica suscettibile di produrre rifiuti urbani quale che sia l'effettivo grado di utilizzazione del servizio da parte del possessore o detentore.

2. La Tariffa parte fissa da attribuire alle utenze non domestiche viene determinata, secondo quanto specificato nel punto 4.3 dell'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e successive modifiche ed integrazioni e si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/m<sup>2</sup>) per la superficie dell'utenza (m<sup>2</sup>) per il coefficiente potenziale di produzione  $K_c$  di cui alla tabella 3b, dell'Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e successive modifiche ed integrazioni, espressa dalla formula sintetica:

$$\text{€/m}^2 * \text{categoria di utenza non domestica}$$

La Tariffa grava su ogni utenza non domestica suscettibile di produrre rifiuti urbani quale che sia l'effettivo grado di utilizzazione del servizio da parte del possessore o detentore.

## Parte Variabile

Il Consiglio Comunale e il Consiglio locale di ATERSIR determinano annualmente, all'interno della delibera di approvazione dei listini Tariffari, i coefficienti di produzione di rifiuti desumendoli dalla Tabella 2 e 4a/4b dell'Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, a cui vengono applicati i correttivi risultanti da indagini quali-quantitative sui rifiuti urbani prodotti effettuate dal Gestore;

**1) rifiuto "urbano residuo"** - è calcolata in ragione del conferimento di un numero minimo di sacchi, rapportati alla categoria di appartenenza, stabiliti nel provvedimento annuale di approvazione delle tariffe. La categoria di appartenenza applicata è quella prevalente per periodo di fatturazione. I sacchi "aggiuntivi" rispetto a quelli minimi stabiliti, sono addebitati in fattura al costo stabilito nel provvedimento annuale di approvazione delle tariffe. La categoria di appartenenza applicata è quella prevalente per periodo di fatturazione. Le forme e le modalità di effettuazione del servizio sono quelle riportate nel Regolamento del Servizio di gestione del servizio. I sacchi sono forniti dal Gestore che ne registra la consegna con metodi di identificazione dell'utenza.

Per le utenze domestiche in cui la presenza di particolari situazioni di disagio **sanitario**, debitamente documentate e certificate dall'organo sanitario competente, o in cui la presenza nel nucleo familiare di **componenti di età inferiore a 3 anni**, comporti una consistente produzione di rifiuti costituiti da **pannolini e pannoloni**, può essere attivato uno specifico servizio nelle forme e nei modi riportati nel Regolamento di gestione del servizio. L'utente può aderire al servizio attraverso la sottoscrizione di apposito modulo da inviare allo sportello clienti del Gestore. Il rifiuto "**urbano residuo**" raccolto attraverso questo servizio è conteggiato ai fini del calcolo della Tariffa, ma è imputato ai costi complessivi del servizio di raccolta e smaltimento, senza oneri diretti ed aggravii specifici a carico dei singoli utenti. Qualora attraverso questo specifico servizio fossero conferiti rifiuti diversi da quelli previsti, il rifiuto "**urbano residuo**" raccolto attraverso tale circuito sarà conteggiato ai fini del calcolo della Tariffa, computando a tal fine il numero di conferimenti fino a quel momento rilevati.

**2)** La Tariffa variabile relativa alle **altre tipologie di rifiuto, raccolte con il servizio porta a porta**, si compone di una quota parametrica determinata con le modalità e sulla base delle categorie e dei coefficienti (Kb e Kd) di cui all'Allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e successive modifiche ed integrazioni, a cui vengono applicati i correttivi risultanti da indagini quali-quantitative sui rifiuti urbani prodotti effettuate dal Gestore.

Si esprime in fattura con il valore:

*€/anno (giorno) per categoria di utenza domestica*

*€/mq./anno (giorno) per categoria di utenza non domestica*

Le forme e le modalità di effettuazione del servizio sono quelle riportate nel Regolamento del Servizio SGRU.

**3)** servizio "**verde/ramaglie**" a chiamata. Le richieste di servizi a domicilio comportano l'addebito in fattura del relativo costo, e si esprime in fattura con il valore:

*€/ritiro*

Il costo del ritiro è determinato nel provvedimento annuale di determinazione delle tariffe. Il servizio domiciliare su appuntamento è effettuato nelle forme e con le modalità riportate nel Regolamento di gestione del servizio. Le richieste di ritiro a domicilio sono presentate dal cliente sia telefonicamente, al numero verde fornendo il proprio codice identificativo riportato in fattura, sia attraverso lo Sportello Online - il servizio non è richiedibile da utenze non in regola con i pagamenti delle fatture di servizio - in tali circostanze il Gestore informerà l'utente circa le modalità per il corretto trattamento delle frazioni ed indicherà anche la eventuale modalità di accesso alla soluzione del debito.

**4)** servizio "**ingombranti**" a chiamata. Le richieste di servizi a domicilio "aggiuntivi" rispetto a quelli minimi stabiliti dal Regolamento di gestione del servizio, comportano l'addebito in fattura del relativo costo, e si esprime in fattura con il valore:

*€/ritiro*

Il costo del ritiro è determinato nel provvedimento annuale di determinazione delle tariffe. Il servizio domiciliare su appuntamento è effettuato nelle forme e con le modalità riportate nel

Regolamento di gestione del servizio. Le richieste di ritiro a domicilio sono presentate dal cliente sia telefonicamente, al numero verde fornendo il proprio codice identificativo riportato in fattura, sia attraverso lo Sportello Online - il servizio non è richiedibile da utenze non in regola con i pagamenti delle fatture di servizio - in tali circostanze il Gestore informerà l'utente circa le modalità per il corretto trattamento delle frazioni ed indicherà anche la eventuale modalità di accesso alla soluzione del debito.

**5)** Per le utenze non domestiche con produzione di rifiuti urbani caratterizzata da frequenze e quantità diverse da quelle stabilite nel Regolamento del Servizio tali da necessitare di un **servizio adeguato all'utenza**, il Gestore ha la facoltà di stipulare specifici contratti con la stessa. La Tariffa corrispondente è determinata sui costi effettivamente sostenuti ed imputati direttamente alle utenze interessate, unitamente alla quota fissa calcolata secondo le disposizioni precedentemente definite. Il costo del servizio applicato è quello riportato nel **"Listino Tariffario dei Servizi"** del Gestore e annualmente approvato contestualmente all'approvazione delle tariffe.

**REGOLAMENTO PER LA  
DISCIPLINA DELLA TARIFFA  
RIFIUTI CORRISPETTIVA**

Comune di   GORO  

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n° \_\_\_\_\_

## TITOLO I - NORME GENERALI

---

### Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento, approvato dal Comune nell'ambito della potestà prevista all'art. 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale pluriennale dello Stato. Legge di stabilità 2014*) e all'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (*Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali*) sulla base dello schema tipo di regolamento approvato dal Consiglio d'Ambito dell'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti di cui all'art. 4 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 23 (*Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente*) di seguito ATERSIR con Deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 75, del 8 novembre 2018, disciplina la Tariffa rifiuti avente natura corrispettiva e la sua applicazione, sulla base di un servizio di gestione integrata dei rifiuti reso con modalità conformi al decreto 20 aprile 2017 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (*Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di Tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani*).

2. La Tariffa rifiuti corrispettiva assicura la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (*Norme in materia ambientale*), ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (*Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti*), ad esclusione dei costi relativi alla gestione dei rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Le componenti di costo relative al servizio ed il riconoscimento delle stesse nella pianificazione finanziaria sono specificate da ATERSIR con propri atti.

3. Le modalità di applicazione della Tariffa rifiuti corrispettiva sono riportate in Appendice A al presente Regolamento.

4. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti. Il presente Regolamento trova applicazione nelle more di quanto previsto al comma 527 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*) che attribuisce, tra l'altro, all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) la competenza in merito alla predisposizione e all'aggiornamento del metodo Tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti.

### Articolo 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

a) «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,

qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;

b) «rifiuti urbani», ai sensi dell'art. 184, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono:

1. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;

i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;

2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-*quinquies* del d.lgs. 152/2006;

i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi da quelli di cui al punto 1 assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità ai sensi dell'art.198, comma 2, lettera g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

3. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;

4. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade e aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

5. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;

i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;

6. i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5 della presente lettera b);

c) «rifiuti speciali», ai sensi dell'art. 184, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono:

1. i rifiuti da attività agricole, e agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 del codice civile e della pesca;

2. i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

3. i rifiuti da lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;

4. i rifiuti da lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;

5. i rifiuti da attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;

6. i rifiuti da attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;

7. i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;



8. i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;
9. i veicoli fuori uso

d) sono «rifiuti pericolosi», ai sensi dell'art. 184, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato 1 della parte quarta del d.lgs. 152/2006.

e) «produttore di rifiuti»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);

f) «detentore», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;

g) «conferimento»: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o del detentore alle successive fasi di gestione;

h) «gestione», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni, e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario; non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;

i) «Gestore»: il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti, il quale, ai sensi dell'art. 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, applica e riscuote la Tariffa rifiuti corrispettiva;

j) «raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera "mm" dell'art. 183, comma 1, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;

k) «raccolta differenziata», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;

l) «spazzamento delle strade», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera oo), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;

m) «autocompostaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;

n) «compostaggio di comunità», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera qq-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;

- o) «rifiuto organico», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione, uffici, attività all'ingrosso, mense e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;
- p) «rifiuto urbano residuo», ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto ministeriale 20 aprile 2017, il rifiuto residuale dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati (CER 200301);
- q) «utente», ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale 20 aprile 2017, la persona fisica o giuridica che possiede o detiene, a qualsiasi titolo, una o più utenze;
- r) «utenza», ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c), del decreto ministeriale 20 aprile 2017, le unità immobiliari, locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e/o assimilati e riferibili, a qualsiasi titolo, ad una persona fisica o giuridica ovvero ad un «utente»;
- s) «utenza domestica»: l'utenza adibita o destinata ad uso di civile abitazione;
- t) «utenza non domestica»: l'utenza adibita o destinata ad usi diversi dall'utenza domestica;
- u) «utenza singola»: utenza che dispone, per la frazione di rifiuto raccolto, di una propria dotazione per la raccolta;
- v) «utenza domestica condominiale»: utenza domestica che dispone per la frazione di rifiuto raccolto, di una dotazione attribuita al condominio;
- w) «utenza aggregata»: ai sensi dell'art.2, comma 1, lettera d), del decreto 20 aprile 2017, il punto di conferimento riservato a due o più utenze per le quali non sia possibile la misurazione diretta della quantità conferita da ciascuna utenza;
- x) «parte fissa della Tariffa»: è la quota parte della Tariffa relativa alle componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché ad altri costi di esercizio non ricompresi nella parte variabile della Tariffa oltre ai costi destinati al godimento collettivo di un ambiente pulito e alla tutela dell'ambiente;
- y) «parte variabile della Tariffa»: è la quota parte della Tariffa che comprende i costi rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all'entità dei costi di gestione;
- z) «Centro di Raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, un'area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;
- aa) «Centro del Riuso»: locale o area presidiata allestita per il ritiro, l'esposizione e la distribuzione, senza fini di lucro, di beni usati e funzionanti suscettibili di riutilizzo;
- bb) «riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera r) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti.
- cc) «dotazione per la raccolta»: contenitori ed altri dispositivi (es. badge, sacchi, ecc.) per la raccolta dei rifiuti urbani, consegnati all'utente, attraverso i quali il Gestore è in grado di identificare l'utenza che conferisce, registrare il numero dei conferimenti e misurare la quantità di rifiuto conferito al servizio pubblico con riferimento, quanto meno, al rifiuto urbano residuo;

dd) «preparazione per il riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera q) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento.

ee) «Carta del servizio»: documento attraverso il quale il Gestore in qualità di erogatore del servizio pubblico indica i principi fondamentali e gli standard di qualità del servizio, e dichiara all'utente gli impegni che assume per garantire il miglioramento della qualità del servizio.

ff) «prevenzione»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. m), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono: la quantità di rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita; gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e sulla salute umana; il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;

gg) «riciclaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;

hh) «recupero», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. t) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

ii) «rifiuti alimentari», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, tutti gli alimenti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n.178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono diventati rifiuti;

### **Articolo 3 - Il servizio di gestione integrata dei rifiuti**

1. Ai sensi dell'art. 25 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 (*Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività*), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il servizio di gestione integrata dei rifiuti comprende le attività di raccolta, raccolta differenziata, commercializzazione e avvio a smaltimento e recupero, nonché nell'ipotesi in cui siano comprese le attività di gestione e realizzazione degli impianti, lo smaltimento completo di tutti i rifiuti urbani .

2. Il servizio di gestione integrata dei rifiuti si ispira a criteri di efficienza, efficacia ed economicità ed alla gerarchia di cui all'art. 179, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (*prevenzione, preparazione per il riutilizzo, riciclaggio, recupero di altro tipo, es. recupero di energia, smaltimento*).

3. Il servizio è reso secondo modalità che consentano di misurare, in peso o in volume, per ciascuna utenza, almeno la quantità di rifiuto urbano residuo conferito ai fini dell'applicazione del corrispettivo.

4. Il servizio è svolto dal Gestore individuato da ATERSIR secondo le modalità indicate nel

Contratto di servizio stipulato fra gli stessi e i suoi allegati.

5. Il Gestore, ai sensi dell'art. 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, applica e riscuote la Tariffa rifiuti corrispettiva.

6. Il servizio di gestione integrata dei rifiuti è disciplinato dalla normativa statale, regionale, dal Contratto di servizio stipulato fra ATERSIR e il Gestore e dalla Carta dei Servizi, oltre alle disposizioni previste dal presente Regolamento.

#### **Articolo 4 - Soggetto che applica e riscuote la Tariffa corrispettiva**

1. La Tariffa corrispettiva per i rifiuti è applicata e riscossa dal Gestore su tutto il territorio comunale su cui insiste, interamente o prevalentemente, l'utenza.

2. Per l'utenza che ricade nel territorio di più Comuni, fatti salvi accordi specifici tra i Comuni interessati, si applica il principio della prevalenza rispetto alla superficie totale dell'immobile stesso, fermo restando il divieto di doppia applicazione della Tariffa.

3. Il servizio di gestione integrata dei rifiuti per le situazioni di cui al comma 2 del presente articolo è posto in carico al Comune nel quale è applicato e riscosso il corrispettivo.

#### **Articolo 5 - Presupposto e ambito di applicazione**

1. La Tariffa corrispettiva è applicata nei confronti di chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

2. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi su almeno tre lati verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale.

3. La superficie Tariffabile, qualora ne sia previsto l'utilizzo tra i parametri per la determinazione della parte fissa e/o variabile della Tariffa definite in Appendice A, è quella calpestabile. La superficie calpestabile dei fabbricati, viene misurata sul filo interno dei muri e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato. L'utente è obbligato a fornire, nella comunicazione di cui all'art. 38, l'indicazione della superficie calpestabile allegando la planimetria quotata dell'immobile. In difetto, si considera l'80 (ottanta) per cento della superficie catastale determinata con i criteri di cui all'allegato C del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138 (*Regolamento recante norme per la revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane e dei relativi criteri nonché delle commissioni censuarie in esecuzione dell'articolo 3, commi 154 e 155, della L. 23 dicembre 1996, n. 662*). Per gli immobili già dichiarati ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, si considerano, in sede di prima applicazione, le superfici già dichiarate o accertate.

4. Qualora il modello Tariffario utilizzi la superficie Tariffabile tra i parametri per la determinazione della parte fissa e/o variabile della Tariffa, nel calcolo delle superfici non sono considerate:

a) le superfici ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Qualora non sia obiettivamente possibile individuare le superfici da escludersi, la superficie rilevante è calcolata applicando all'intera superficie sulla quale l'attività è svolta le percentuali di abbattimento di seguito indicate:

<i>attività</i>	<i>% riduzione</i>
Officine, elettrauto, gommisti, carrozzerie	30%
Lavanderie a secco, tintorie non industriali	20%
Laboratori fotografici, eliografie	25%
Dentisti, odontotecnici, veterinari, ambulatori medici	10%
Laboratori di analisi	15%
Tipografie, stamperie, incisioni, serigrafie, vetrerie	20%
Falegnamerie	30%
Macellerie	10%

b) le aree scoperte pertinenti o accessorie, ad eccezione delle aree scoperte operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute od occupate in via esclusiva e per le quali non venga richiesto apposito specifico servizio;

c) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani al servizio di gestione integrata dei rifiuti per effetto di specifiche previsioni legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;

d) le aree e le superfici occupate da cantieri edili, ad esclusione dei locali adibiti ad ufficio di cantiere, mense, spogliatoi e servizi, ed altresì delle superfici ove sono prodotti rifiuti urbani;

e) i locali e le aree delle attività agricole, agro-industriali, della silvicoltura e della pesca, con l'eccezione delle attività "connesse" produttive di rifiuti urbani indicati nell'allegato *L-quater* per le quali l'utente può concordare con il Gestore l'adesione al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani e alle quali, nelle more dell'aggiornamento contrattuale, viene assicurato il mantenimento del servizio pubblico;

f) le porzioni di superfici dei magazzini funzionalmente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche e vi sia produzione di rifiuto urbano.

g) le aree delle unità immobiliari adibite a culto, limitatamente alle zone ove vengono officiate le funzioni religiose;

h) le centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;

i) le superfici di impianti sportivi e palestre riservate e di fatto utilizzate esclusivamente dai praticanti l'attività sportiva; sono invece assoggettate le aree adibite a spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro e comunque ogni area destinata al pubblico;

j) per i distributori di carburante, le aree non utilizzate o inutilizzabili in quanto intercluse da stabile recinzione visibile, le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi, le aree visibilmente adibite all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio, mentre sono soggetti alla Tariffa i locali adibiti a magazzini, uffici, nonché l'area di proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di 20 metri quadrati per colonnina di erogazione;

k) le aree delle utenze non domestiche se adibite esclusivamente ad aree di accesso, manovra, transito e movimentazione mezzi, i posti auto, parcheggi gratuiti per le maestranze o per ospiti di imprese e le aree verdi destinate ad ornamento;

l) le superfici delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 (*Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della legge 31 luglio 2002, n.179*);

m) i locali adibiti a ripostigli, stenditoi, solai, lavanderie, cantine soffitte e sottotetti di civile abitazione (anche se portanti, non adattabili ad altro uso, non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi) di altezza pari o inferiore a 160 (centosessanta) centimetri nonché balconi e terrazze di utenze domestiche purché non chiusi da partizioni fisse;

n) le aree destinate esclusivamente al passaggio dei mezzi per la movimentazione o di carico e scarico, le aree ove sono insediati impianti o linee produttive completamente automatizzati.

5. La Tariffa rifiuti corrispettiva non si applica a:

a) unità immobiliari domestiche che risultino chiuse, inutilizzate e prive di qualsiasi allacciamento ai pubblici servizi – si considerano inutilizzate o inutilizzabili le unità immobiliari domestiche prive di arredamento minimo, intendendosi per tale almeno la presenza di angolo cottura, tavolo e sedie o letto/ divano (mobilio/arredo non accatastato); tali circostanze devono essere confermate da idonea documentazione o verificate dal Gestore con sopralluogo autorizzato dall'utente; la tariffa non è applicata limitatamente al periodo durante il quale sussistono le condizioni di cui sopra;

b) unità immobiliari delle utenze non domestiche che risultino chiuse, inutilizzate, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistono le condizioni di cui sopra;

c) unità immobiliari, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento, purché effettivamente non utilizzate;

d) fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;

e) aree non utilizzate, né utilizzabili, perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile.

6. L'esclusione dal pagamento della Tariffa rifiuti corrispettiva, in base ai casi previsti ai commi precedenti, dovrà essere comunque supportata da documentazione attestante la veridicità di quanto dichiarato dall'utente in apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*) o certificata a seguito di attività di verifica del Gestore.

7. Il mancato utilizzo del servizio nonché il mancato ritiro delle dotazioni per la raccolta non

comporta alcun esonero o riduzione della Tariffa corrispettiva, dovendo essere comunque applicata la parte fissa e la parte variabile relativa agli svuotamenti minimi in presenza del presupposto.

8. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze escluse dalla Tariffazione o provenienti da aree escluse dalla Tariffazione ai sensi del presente articolo, si applica la Tariffa a partire dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, fatta salva la possibilità di prova contraria da parte dell'utente, oltre alla sanzione di cui all'art. 45.

#### **Articolo 6 - Classificazione dei locali e delle aree**

1. La classificazione dell'utenza non domestica è riportata nell'Allegato 2 al presente Regolamento. L'utenza non domestica non esattamente indicata nell'Allegato 2 al presente Regolamento è associata alla categoria che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della potenzialità di produzione rifiuti tenendo conto dei coefficienti di produzione dei rifiuti come definiti nell'atto di approvazione delle tariffe.

2. Ai fini della classificazione di cui al comma 1, si fa riferimento all'autorizzazione per l'esercizio dell'attività rilasciata dagli uffici competenti e comunque alle attività effettivamente svolte; in particolare, ai fini della classificazione in categorie delle attività esercitate nei locali o sulle aree, si fa riferimento al codice ISTAT dell'attività o da quanto risulti dalle certificazioni rilasciate dagli organi competenti, quali la Camera di Commercio, relativamente all'esercizio delle attività medesime, sempreché tali certificazioni non contrastino con la reale attività esercitata e verificata dal Gestore, nel qual caso il riferimento è a quest'ultima. Per le attività professionali si fa riferimento all'iscrizione all'ordine di appartenenza o, nel caso non sia previsto, al codice identificativo presso l'ufficio I.V.A.

3. Nel caso di più attività, distintamente specificate ma esercitate promiscuamente negli stessi locali o aree scoperte operative, per l'applicazione della Tariffa si fa riferimento all'attività principale, in base a quanto indicato al comma precedente.

4. La Tariffa è unica anche se, per l'esercizio dell'attività, sono utilizzate superfici con diverse destinazioni; le tariffe sono distinte nell'ipotesi di complesso unitario su cui sono insediate distinte attività.

5. Sono classificati nella medesima categoria del bene principale i locali o le aree scoperte produttive, pertinenziali o accessori dello stesso, anche se da questo separati, ma in oggettivo rapporto funzionale.

## Articolo 7 - Utente obbligato al pagamento

1. La Tariffa è dovuta in via principale da coloro che posseggono o detengono locali e/o aree scoperte operative costituenti presupposto per l'applicazione della Tariffa medesima, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare e tra coloro che usano in Comune i locali o le aree stesse. Tali soggetti sono obbligati ad utilizzare il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani provvedendo al conferimento secondo le modalità indicate nel regolamento di gestione del servizio e di eventuali ordinanze sindacali.
2. Il titolo del possesso o della detenzione è dato, a seconda dei casi, dalla proprietà, dall'usufrutto, dal diritto di abitazione, dal comodato, dalla locazione o affitto e, comunque, dall'occupazione o dalla detenzione di fatto, a qualsiasi titolo, nonché dalla residenza o domicilio.
3. Qualora, per qualsiasi motivo, non sia possibile individuare il soggetto obbligato principale, si considera tale:
  - a) per l'utenza domestica colui che ha sottoscritto la scheda di attivazione dell'utenza ovvero l'intestatario della scheda di famiglia risultante all'anagrafe della popolazione;
  - b) per l'utenza non domestica colui che ha sottoscritto la scheda di attivazione dell'utenza ovvero il titolare o legale rappresentante dell'impresa, associazione, studio, società, mentre per i comitati o associazioni non riconosciute, i soggetti che li rappresentano o li dirigono.
4. Sono solidamente tenuti al pagamento della Tariffa corrispettiva i componenti del nucleo familiare, conviventi con il soggetto di cui al comma 3, lettera a) e coloro che con tale soggetto usano in comune i locali e le aree. Nel caso di abitazione secondaria, i soggetti coobbligati sono i componenti del nucleo familiare dell'abitazione di residenza o principale anche se posta in altro Comune. Tale vincolo di solidarietà opera in ogni fase del procedimento di applicazione Tariffaria, della riscossione, dell'accertamento, del recupero del credito, del contenzioso, in funzione di garanzia fungibile nell'adempimento della prestazione patrimoniale.
5. Per i locali ceduti ad utilizzatori occasionali per periodi non superiori a 180 giorni/anno, il soggetto obbligato al pagamento della Tariffa rimane il proprietario o il titolare di altro diritto reale. Per gli alloggi ceduti con regolare contratto di locazione presso i quali i conduttori non hanno stabilito la residenza (locazione di natura transitoria o studentesca), il soggetto obbligato al pagamento della Tariffa rimane il proprietario o il titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione e superficie) su detti locali, qualora l'utilizzatore dell'immobile non si intesti l'utenza.
6. Nel caso di sub-locazione, il soggetto obbligato al pagamento della Tariffa rimane il conduttore principale titolare di un contratto di locazione pluriennale, fatto salvo il caso in cui l'utilizzatore si intesti l'utenza.
7. Sono inefficaci eventuali patti di trasferimento della Tariffa a soggetti diversi da quelli sopraindicati.
8. Per i locali e le aree che si configurano come strutture ricettive dirette all'ospitalità secondo quanto previsto dalla legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 (*Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità*), ad esclusione delle attività non svolte in forma di impresa e senza fornitura di servizi aggiuntivi, la Tariffa è dovuta da chi gestisce l'attività d'impresa. Tali attività sono considerate "utenza non domestica".



9. Per le attività non svolte in forma di impresa e senza fornitura di servizi aggiuntivi di cui alla citata legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 si applica la Tariffa per le utenze domestiche.

10. Ad esclusione dei casi previsti al comma 9 del presente articolo, le unità immobiliari adibite ad uso domestico, in cui sia svolta in via permanente anche un'attività economica o professionale, generano due distinti obblighi Tariffari qualora vi sia la presenza di una superficie chiaramente distinguibile utilizzata a tal scopo. In difetto si applica la Tariffa prevista per l'utenza domestica.

11. Per i locali in multiproprietà il soggetto che li gestisce è responsabile del versamento della Tariffa dovuta per i locali e le aree scoperte operative non in uso esclusivo ai singoli occupanti proprietari dei medesimi.

12. Per i centri commerciali, artigianali e di servizi integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni ovvero l'amministratore è responsabile del versamento della Tariffa dovuta per tutti i locali e le aree scoperte operative.

13. Fermo restando l'obbligatorietà del versamento della Tariffa per le aree e gli spazi comuni, il soggetto che gestisce i servizi comuni può, in deroga al comma 12, richiedere al Gestore di concordare una diversa gestione con riferimento ai locali e alle aree ad uso esclusivo a condizione che venga presentata esplicita richiesta da parte di tutti i singoli occupanti o detentori. E' comunque tenuto a presentare, nei termini dell'art. 39 del presente Regolamento, l'elenco degli occupanti o detentori del centro commerciale, artigianale e di servizi integrati.

14. Al fine di consentire la copertura dei costi legati alle operazioni di raccolta e trattamento dei rifiuti prodotti nelle parti comuni condominiali di cui all'art. 5, comma 4, lettera b), su richiesta può essere intestata apposita utenza domestica condominiale e in tal caso sono consegnate le relative dotazioni.

15. Alle istituzioni scolastiche statali si applica quanto previsto dall'art. 33-bis, del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248 (*Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria*), convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, fermo restando che la somma attribuita al Comune deve essere riversata al Gestore e deve essere sottratta ai costi che devono trovare copertura integrale mediante l'entrata da Tariffa rifiuti corrispettiva.

## **Articolo 8 - Obbligazione pecuniaria**

1. La Tariffa rifiuti corrispettiva è applicata secondo il criterio pro die per anno solare cui corrisponde un'autonoma obbligazione pecuniaria, ed è determinata secondo i criteri e le modalità di calcolo riportate in Appendice A al presente Regolamento.

2. L'obbligazione decorre dal giorno in cui si verificano i presupposti per l'applicazione della Tariffa, di cui all' art. 5 o, se antecedente, dal giorno in cui viene effettuata la fornitura della dotazione per la raccolta e si estingue con la cessazione dei presupposti per l'attivazione dell'utenza o, se successiva, il giorno dopo l'ultima lettura degli svuotamenti.

3. Nel caso di fornitura della dotazione per la raccolta, può essere istituito il deposito cauzionale in carico all'utente a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dal servizio garantito all'utenza. La definizione delle modalità di applicazione, della quantificazione del

deposito cauzionale nonché i termini e le condizioni, sono stabiliti nell'Allegato 3 al presente Regolamento.

4. L'utente è tenuto al ritiro dei contenitori o delle dotazioni entro 30 giorni dalla comunicazione/avviso da parte del Gestore, al fine di consentire l'erogazione del servizio. Per l'utenza in cui le particolari situazioni di disagio sanitario, debitamente documentate e certificate dall'organo sanitario competente, comportino la mancata possibilità di ritiro dei contenitori entro i termini stabiliti al presente comma, il Gestore è tenuto alla consegna domiciliare. Il Gestore può comunque effettuare le consegne di cui sopra, previo accordo economico secondo il Listino Tariffario dei Servizi complementari di cui all'Allegato B.

5. In assenza delle condizioni di cui al secondo periodo del comma 4, l'utente che non abbia ritirato la propria dotazione entro termini indicati, è tenuto al pagamento della quota fissa e della parte variabile relativa agli svuotamenti minimi della Tariffa e alla sanzione di cui all'art. 45.

6. L'utente è responsabile della dotazione ricevuta. In caso di furto, danneggiamento o perdita della dotazione, deve darne immediata comunicazione al Gestore, il quale provvederà alla sua sostituzione. Nel caso di furto o di danneggiamento dovuto ad atto vandalico la sostituzione avviene con onere a carico del servizio a fronte della presentazione della relativa auto certificazione. Nei rimanenti casi la sostituzione avviene a carico dell'utente. L'utente risponde degli eventuali conferimenti effettuati con la propria dotazione nel tempo decorrente dall'effettivo furto o perdita fino al giorno della relativa denuncia o comunicazione al Gestore. È vietato il trasferimento della dotazione per la raccolta, salva espressa richiesta al Gestore. L'utente è tenuto a riconsegnare la dotazione al Gestore al momento della presentazione della comunicazione di cessazione dell'utenza o entro 5 giorni lavorativi dalla presentazione della stessa, con le seguenti modalità: per le utenze non domestiche, si provvederà con ritiro, da parte del Gestore, presso il luogo di servizio; mentre le utenze domestiche dovranno restituire i contenitori nei "Punti" segnalati dal Gestore. Nel caso di mancata restituzione dei contenitori, il Gestore addebiterà in fattura il costo del contenitore come riportato nel listino aziendale approvato nel provvedimento annuale di determinazione della Tariffa;

7. In caso di ritardata comunicazione di cessazione dell'utenza, l'obbligazione pecuniaria non si protrae oltre la data in essa indicata, quando l'utente che ha prodotto la ritardata comunicazione di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali. In carenza di tale dimostrazione o in caso di mancata comunicazione di cessazione, l'obbligazione pecuniaria non si protrae oltre la data in cui sia sorta altra obbligazione pecuniaria per comunicazione dell'utente subentrato o per acquisizione d'ufficio dell'informazione medesima.

8. Al fine della determinazione del numero dei componenti il nucleo familiare:

a) si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici;

b) si considera un numero di componenti il nucleo familiare pari a 3 per l'utenza domestica stabilmente occupata da nuclei non residenti qualora l'utente ometta di denunciare le generalità di tutti i componenti il nucleo familiare nel termine stabilito dall'articolo 39 del presente Regolamento;

c) si considera un numero di occupanti pari a 1 per l'utenza domestica tenuta a disposizione di nuclei familiari iscritti all'AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero);

d) si considera un numero di occupanti pari a quanto riportato nell'Allegato 1 al presente Regolamento per l'utenza domestica tenuta a disposizione non locata;

e) nei casi di cui all'art. 7, comma 9 la consistenza del nucleo familiare è aumentata di 1 (una) unità

9. Il numero dei componenti dell'utenza domestica residente può essere diversamente determinato da quanto risulti nel foglio di famiglia anagrafico corrispondente, solo in caso di documentata e stabile permanenza, per un periodo consecutivo superiore a sei mesi all'anno di uno o più componenti in case di riposo, case protette, centri residenziali, comunità di recupero, istituti di detenzione. Non rilevano, invece, i meri ricoveri ospedalieri, i soggiorni in centri comportanti il giornaliero rientro al proprio domicilio, quali i centri diurni. Inoltre, non si tiene conto dei residenti, altrove domiciliati, per motivi di studio o lavoro che comportino l'assenza dalla residenza per almeno un periodo consecutivo superiore a sei mesi all'anno. Il numero minimo di componenti il nucleo familiare, per il calcolo della tariffa, non può essere inferiore ad 1 (uno).

10. Nel caso in cui l'abitazione è occupata oltre che da membri nel nucleo familiare anagrafico, anche da altri soggetti stabilmente dimoranti, quali, ad esempio, badanti e colf, questi devono essere dichiarati con le modalità di cui al successivo art. 39. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la Tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

11. Gli effetti generati dalle variazioni che dovessero intervenire nell'arco dell'anno in merito agli elementi che determinano la Tariffa, quali le modifiche della composizione del nucleo familiare, le modifiche delle superfici dei locali e aree scoperte, le modificazioni delle destinazioni d'uso dei locali ed aree scoperte, le modificazioni del servizio reso, vengono contabilizzate nella prima fatturazione utile. Tali variazioni decorrono secondo quanto stabilito all'art. 39 del presente Regolamento.

#### **Articolo 9 - Criteri per la determinazione della Tariffa corrispettiva e del piano finanziario**

1. I costi complessivi sono ripartiti fra utenza domestica e utenza non domestica sulla base dei servizi forniti e in relazione all'incidenza della quantità dei rifiuti prodotti dalle rispettive categorie d'utenza. La ripartizione della Tariffa tra parte fissa e variabile e tra utenza domestica e non domestica è esplicitata nella delibera di approvazione delle tariffe.

2. Le Tariffe, per ogni singola categoria d'utenza, sia per la quota fissa sia per la quota variabile, sono approvate con deliberazione del Consiglio locale di ATERSIR e del Comune entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione dei Comuni. In caso di mancata approvazione nei termini, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

3. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Contratto di servizio stipulato fra ATERSIR e il Gestore, inseriti nel Piano Finanziario redatto dal Gestore e approvato da ATERSIR e illustrati in una relazione tecnica redatta sulla base dei criteri stabiliti all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (*Regolamento recante norme per la elaborazione del Metodo Normalizzato per definire la Tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani*).

#### **Articolo 10 - Tariffa giornaliera per manifestazioni e spettacoli viaggianti**

In caso di servizi (quali spazzamento manuale/meccanico, ritiro ingombranti, etc.) dedicati a spettacoli viaggianti, quali giostre e circhi, essi sono assoggettati ad una Tariffa applicata dal

Gestore commisurata al servizio reso rapportato a ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno solare di occupazione, considerando giorno intero anche la sola frazione di giorno.

#### **Articolo 11 - Tariffa Giornaliera Fiere, mostre, manifestazioni ed eventi ed attività similari**

1. E' dovuta la Tariffa per la gestione dei rifiuti dall'utenza che occupa temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico o gravate da servitù di pubblico passaggio.
2. La Tariffa è determinata sulla base del servizio reso rapportato a ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno solare di occupazione, considerando giorno intero anche la sola frazione di giorno.
3. La Tariffa è riscossa dal Gestore su tempestiva segnalazione effettuata dall'ufficio comunale competente.

#### **Articolo 12 - Imposte di legge**

1. Alla Tariffa sono applicate le imposte previste dalla Legge.

#### **Articolo 13 - Obblighi di trasmissione delle banche dati**

1. Nelle more dell'operatività dell' Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) di cui all'art. 62, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (*Codice dell'amministrazione digitale*) il Gestore acquisisce dal Comune, e contestualmente il Comune è tenuto a fornire al Gestore, le banche dati di cui è titolare necessarie alla gestione e controllo dell'applicazione della Tariffa corrispettiva per le singole utenze e i relativi aggiornamenti con periodicità mensile secondo modalità e formati concordati e nel rispetto della normativa vigente in tema di trattamento dei dati. Il Comune è inoltre tenuto a trasmettere al Gestore le informazioni provenienti dallo sportello unico delle attività produttive (SUAP) relative all'avvio o alla variazione di impresa.
2. Il Gestore, su espressa richiesta, fornirà gratuitamente al Comune gli aggiornamenti annuali della banca dati della Tariffa corrispettiva, di cui è titolare, che potranno essere utilizzati dall'Amministrazione locale per finalità istituzionali secondo modalità e formati concordati e nel rispetto della normativa vigente in tema di trattamento dei dati.

#### **Articolo 14 - Obblighi di informazione all'utenza**

1. Il Gestore è tenuto a garantire alla singola utenza un facile accesso alle informazioni che lo riguardano e a tal proposito applica le disposizioni in materia di trasparenza riportate nell'Allegato A della Deliberazione ARERA 444/2019/R/Rif del 31/10/2019

## TITOLO II – RIDUZIONI

---

### **Articolo 15 - Riduzioni per avvio autonomo a riciclo**

1. Alle utenze non domestiche che dimostrano di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, i propri rifiuti urbani, la parte variabile della Tariffa è ridotta nelle forme riportate nell'allegato 1 al presente regolamento.

2. La riduzione di cui al comma 1 è riconosciuta su richiesta dell'utente, da presentare annualmente al Gestore entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'avvio al riciclo, corredata dal modello unico di denuncia (MUD) e dei formulari. La determinazione della riduzione è effettuata a consuntivo, previa verifica da parte del Gestore dell'effettivo avvio al riciclo dei rifiuti urbani. La riduzione è riconosciuta nella prima fattura dell'anno successivo a quella di riferimento.

### **Articolo 16 - Riduzioni in caso di mancato o inadeguato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti**

1. La Tariffa è dovuta, nella misura del 20% (venti per cento) dell'importo totale, nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

### **Articolo 17 - Riduzioni nelle zone in cui il conferimento al servizio è effettuato con disagio**

1. Nelle zone in cui il conferimento al servizio di raccolta è effettuato con disagio per l'utenza, la Tariffa parte fissa è determinata attraverso le modalità di cui al comma 2.

2. La riduzione di cui al comma 1 è pari all'80% (ottanta per cento) per le utenze poste a una distanza superiore a 500 (cinquecento) metri dal più vicino cassonetto per i rifiuti urbani (nelle aree interessate da un servizio stradale) ovvero dal più vicino punto di conferimento/consegna dei contenitori (nelle aree interessate da un servizio porta a porta). La distanza è misurata a partire dall'accesso della proprietà privata sulla strada pubblica, escludendo i percorsi interni alla proprietà privata.

### **Articolo 18 - Riduzioni per il compostaggio individuale**

1. All'utenza domestica che effettua compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino sia attraverso l'uso di compostiere sia attraverso altre metodologie (buca/fossa, compostaggio in cumulo, etc.) si applica:

a) nei comuni nei quali, per il calcolo della parte variabile della tariffa non si utilizzano sistemi di misurazione del rifiuto organico e vi è la rinuncia al servizio "*verde e ramaglie porta a porta*", si applica la riduzione della parte variabile della Tariffa prevista nell'Allegato 1 al presente Regolamento;

b) nei comuni nei quali per il calcolo della parte variabile della tariffa, si utilizzano sistemi di misurazione del rifiuto organico e del verde porta a porta l'agevolazione Tariffaria precedentemente prevista è sostituita dal risparmio conseguibile a seguito della minor esposizione del rifiuto "umido/organico" e dalla rinuncia al servizio "verde e ramaglie porta a porta"

2. Alle attività agrituristiche delle aziende agricole con servizio di ristorazione, così definite dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96 e dalla legge regionale dell'Emilia Romagna 31 marzo 2009, n. 4, che hanno aderito al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani e che praticano il compostaggio individuale della frazione organica dei propri rifiuti, sia attraverso l'uso di compostiere sia attraverso altre metodologie (buca/fossa, compostaggio in cumulo, etc.):

a) nei comuni nei quali, per il calcolo della parte variabile della tariffa non si utilizzano sistemi di misurazione del rifiuto organico e vi è la rinuncia al servizio "verde e ramaglie porta a porta" si applica la riduzione della parte variabile della Tariffa prevista nell'Allegato 1 al presente Regolamento;

b) nei comuni nei quali per il calcolo della parte variabile della tariffa, si utilizzano sistemi di misurazione del rifiuto organico e del verde porta a porta l'agevolazione Tariffaria precedentemente prevista è sostituita dal risparmio conseguibile a seguito della minor esposizione del rifiuto "umido/organico" e dalla rinuncia al servizio "verde e ramaglie porta a porta"

3. Le riduzioni di cui ai commi 1 e 2, lettere a) e b), sono riconosciute su richiesta al Gestore da parte dell'utente che è tenuto a compilare un'istanza di autocertificazione secondo il modello di cui all'Allegato 4 nella quale si impegna a compostare la frazione organica prodotta e consente esplicitamente le verifiche e i controlli da parte del Gestore. La riduzione decorre dalla data di trasmissione della autocertificazione.

4. Il Gestore può in qualunque momento verificare quanto dichiarato dall'utente ed effettuare controlli presso l'utenza al fine di verificare la corretta pratica del compostaggio individuale nella misura minima del 5% delle compostiere, cumuli o buche/fosse utilizzate.

5. Ad esito della verifica di cui al comma 4, il Gestore, qualora riscontri che la pratica del compostaggio non è correttamente effettuata dall'utenza, dispone la revoca immediata dell'agevolazione applicata.

6. In caso di cessazione dell'effettuazione della pratica del compostaggio l'interessato è tenuto a darne formale comunicazione al Gestore entro i termini stabiliti all'art. 38, comma 2, riconsegnando altresì la compostiera se ricevuta in dotazione.

#### **Articolo 19 - Riduzioni per il compostaggio di comunità**

1. All'utenza domestica che effettua il compostaggio di comunità della frazione organica dei propri rifiuti urbani nel rispetto del decreto ministeriale 29 dicembre 2016, n. 266, (*Regolamento recante i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità di rifiuti organici ai sensi dell'art. 180, comma 1-octies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, così come introdotto dall'art. 38 della legge 28 dicembre 2015, n. 221*), si applica:

a) nei comuni nei quali per il calcolo della parte variabile della tariffa non si utilizzano sistemi di misurazione del rifiuto organico e vi è la rinuncia al servizio "verde e ramaglie porta a porta" si

applica la riduzione della parte variabile della Tariffa prevista nell'Allegato 1 al presente Regolamento;

b) nei comuni nei quali per il calcolo della parte variabile della tariffa si utilizzano sistemi di misurazione del rifiuto organico e del verde porta a porta l'agevolazione Tariffaria precedentemente prevista è sostituita dal risparmio conseguibile a seguito della minor esposizione del rifiuto *“umido/organico”* e dalla rinuncia al servizio *“verde e ramaglie porta a porta”*

2. All'utenza non domestica che effettua il compostaggio di comunità della frazione organica dei propri rifiuti urbani nel rispetto del decreto ministeriale 29 dicembre 2016, n. 266, si applica:

a) nei comuni nei quali per il calcolo della parte variabile della tariffa non si utilizzano sistemi di misurazione del rifiuto organico e vi è la rinuncia al servizio *“verde e ramaglie porta a porta”* si applica la riduzione della parte variabile della Tariffa prevista nell'Allegato 1 al presente Regolamento;

b) nei comuni nei quali per il calcolo della parte variabile della tariffa si utilizzano sistemi di misurazione del rifiuto organico e del verde porta a porta l'agevolazione Tariffaria precedentemente prevista è sostituita dal risparmio conseguibile a seguito della minor esposizione del rifiuto *“umido/organico”* e dalla rinuncia al servizio *“verde e ramaglie porta a porta”*

3. Il Gestore, su segnalazione del Comune, qualora sia stato riscontrato che la pratica del compostaggio di comunità non è effettuata secondo quanto indicato dal Regolamento sull'organizzazione dell'attività di compostaggio, adottato dall'organismo collettivo di gestione di cui al decreto 29 dicembre 2016, n. 266, dispone la revoca immediata dell'agevolazione applicata.

4. La riduzione è riconosciuta agli utenti che conferiscono alle apparecchiature comuni su richiesta presentata al Gestore da parte del responsabile delle stesse, individuato ai sensi del decreto 29 dicembre 2016, n. 266, e tenuto a compilare un'istanza secondo un modello di dichiarazione sostitutiva di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 nella quale il responsabile indica i nominativi dei conferenti.

#### **Articolo 20 - Riduzioni per abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo**

1. Per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, che nel corso dell'anno solare siano occupate o condotte per un periodo inferiore a 183 giorni/anno anche non consecutivi è applicata la riduzione della tariffa prevista nell'Allegato 1 al presente Regolamento. Tale uso deve essere specificato nella comunicazione di apertura o di variazione, di cui al successivo articolo 39, indicando la dimora abituale e dichiarando di non voler cedere l'alloggio in locazione o comodato e di comunicare l'eventuale variazione d'uso.

2. La richiesta della riduzione è da rinnovare annualmente.

#### **Articolo 21 - Riduzioni per locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente**

1. Per i locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non

continuativo, anche ricorrente, per un periodo non superiore a quanto riportato nell'Allegato 1 al presente Regolamento, risultante da licenza/autorizzazione per l'esercizio dell'attività rilasciata dagli organi competenti o da adeguata documentazione è applicata la riduzione della tariffa prevista nell'Allegato 1 al presente Regolamento. Tale uso deve essere specificato nella comunicazione di apertura o di variazione, di cui al successivo articolo 39.

2. Per le utenze la cui attività stagionale o non continuativa non risulti da apposita licenza/autorizzazione, la richiesta di riduzione è da rinnovare annualmente

#### **Articolo 22 - Riduzioni per le utenze domestiche residenti che lasciano la loro abitazione vuota**

1. Per le utenze domestiche residenti che lasciano la loro abitazione vuota per il verificarsi di una delle condizioni previste dal comma 9 dell'articolo 8 del presente Regolamento si applica la riduzione tariffaria riportata nell'Allegato 1 al presente Regolamento.
2. Presupposto necessario per il riconoscimento dell'agevolazione è che l'abitazione non sia data in locazione o in comodato.
3. La richiesta della riduzione è da rinnovare annualmente.

#### **Articolo 23 - Conferimento di rifiuti presso i Centri di raccolta**

1. Con l'introduzione della Tariffa corrispettiva i Centri di raccolta (Comunali o Intercomunali) ricevono i rifiuti conferiti dalle utenze domestiche e non domestiche che hanno aderito al servizio pubblico di raccolta.
2. Gli utenti accedono a tali strutture con il documento comprovante la loro utenza (fattura su cui è riportato il codice utente) e possono conferire i rifiuti previsti dal regolamento di funzionamento del Centro Comunale o Intercomunale.
3. Eventuali agevolazioni sono contenute nell'Allegato 1

#### **Articolo 24 - Conferimento di rifiuti presso i Centri di preparazione per il riutilizzo**

1. Con l'introduzione della Tariffa corrispettiva i Centri di preparazione al riutilizzo (Comunali o Intercomunali) ricevono gratuitamente i rifiuti urbani conferiti dalle utenze domestiche e non domestiche che hanno aderito al servizio pubblico di raccolta.
2. Gli utenti accedono a tali strutture con il documento comprovante la loro utenza (fattura su cui è riportato il codice utente) e possono conferire i rifiuti previsti dal regolamento di funzionamento del Centro Comunale o Intercomunale.
3. Eventuali agevolazioni sono contenute nell'Allegato 1 al presente Regolamento.

#### **Articolo 25 - Conferimento presso i Centri del riuso**

1. Con l'introduzione della Tariffa corrispettiva i Centri del riuso (Comunali o Intercomunali)



ricevono gratuitamente i beni conferiti dalle utenze domestiche e non domestiche che hanno aderito al servizio pubblico di raccolta.

2. Gli utenti accedono a tali strutture con il documento comprovante la loro utenza (fattura su cui è riportato il codice utente) e possono conferire i beni previsti dal regolamento di funzionamento del Centro Comunale o Intercomunale.

3. Eventuali agevolazioni sono contenute nell'Allegato 1 al presente Regolamento.

#### **Articolo 26 - Riduzioni per punti vendita certificati**

1. È riconosciuta la riduzione della Tariffa, nelle forme indicate nell'Allegato 1 al presente Regolamento, per l'utenza non domestica aderente al servizio pubblico di raccolta, che attui azioni finalizzate alla prevenzione nella produzione di rifiuti urbani quali la vendita di prodotti sfusi o alla spina e l'utilizzo di imballaggi facilmente riciclabili ed abbia ottenuto formale certificazione del punto vendita sotto il profilo ambientale.

2. La riduzione di cui al comma 1, commisurata al quantitativo di rifiuti urbani non prodotti ovvero alle modalità di attuazione delle azioni di prevenzione nella produzione dei rifiuti urbani, è rilasciata a seguito di apposita convenzione da sottoscrivere con il Gestore.

#### **Articolo 27 - Riduzioni per la donazione delle eccedenze alimentari**

1. È riconosciuta una riduzione della Tariffa all'utenza non domestica aderente al servizio pubblico di raccolta, che in via continuativa devolve ai soggetti donatori di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 2 della legge 19 agosto 2016, n. 166 (*Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi*) le eccedenze alimentari idonee al consumo umano disciplinate dalla medesima legge ai fini della redistribuzione a soggetti bisognosi.

2. È riconosciuta una riduzione della Tariffa all'utenza non domestica aderente al servizio pubblico di raccolta, che in via continuativa devolve le proprie eccedenze alimentari non idonee al consumo umano di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166 per alimentazione animale qualora idonee a tal fine.

3. Il riconoscimento delle riduzioni di cui ai commi 1 e 2 è subordinato alla presentazione, entro il 31 marzo dell'anno successivo, di un dettagliato elenco delle quantità di prodotti devoluti nell'anno precedente, allegando apposita documentazione.

4. Le riduzioni di cui ai commi 1 e 2 commisurate al quantitativo di prodotti devoluti, è determinata con le modalità previste nell'Allegato 1 al presente Regolamento.

#### **Articolo 28 - Riduzioni per la donazione di prodotti non alimentari**

1. È riconosciuta una riduzione della Tariffa all'utenza non domestica aderente al servizio pubblico di raccolta, che in via continuativa devolve ai soggetti donatori di cui di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 2 della legge 19 agosto 2016, n. 166, ai fini della redistribuzione a soggetti bisognosi, prodotti non alimentari di cui alle lettere d), e) del comma 1 dell'art. 16 della legge 19

agosto 2016, n. 166 derivanti dalla propria attività nel rispetto delle disposizioni previste nel medesimo articolo.

2. Il riconoscimento delle riduzioni di cui al comma 1 è subordinato alla presentazione, entro il 31 marzo dell'anno successivo, di un dettagliato elenco delle quantità di prodotti devoluti nell'anno precedente.

3. La riduzione di cui al comma 1 commisurata al quantitativo di prodotti devoluti è determinata con le modalità previste nell'Allegato 1 al presente Regolamento.

#### **Articolo 29 - Riduzioni per la donazione dei farmaci idonei all'utilizzo**

1. È riconosciuta una riduzione della Tariffa ai soggetti che hanno aderito al servizio pubblico di raccolta, di cui alla lettera g-ter) del comma 1 dell'art. 2 della legge 19 agosto 2016, n. 166 che partecipino a progetti di recupero dei medicinali e degli articoli di medicazione, di cui rispettivamente alle lettere g-bis) e g-quater) del comma 1 dell' art. 2 della medesima legge, nel rispetto di quanto stabilito all'art. 157 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 (Attuazione della direttiva 2001/83/CE – e successive direttive di modifica – relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE).

2. Il riconoscimento della riduzione di cui al comma 1 è subordinato alla presentazione, entro il 31 marzo dell'anno successivo, di un dettagliato elenco delle quantità di prodotti devoluti nell'anno precedente;

3. La riduzione di cui al comma 1, commisurata al quantitativo di prodotti devoluti, è determinata con le modalità previste nell'Allegato 1 al presente Regolamento.

#### **Articolo 30 - Riduzioni per l'utenza non domestica che attua il vuoto a rendere**

1. È riconosciuta una riduzione della Tariffa all'utenza non domestica aderente al servizio pubblico di raccolta che applica il sistema del vuoto a rendere.

2. Il riconoscimento della riduzione di cui al comma 1 è subordinato alla presentazione, entro il 31 marzo dell'anno successivo, di un dettagliato elenco delle tipologie e delle quantità di imballaggi avviati a riutilizzo nell'anno precedente, allegando copia di apposita documentazione che attesti l'effettiva cessione al proprio fornitore delle tipologie e delle quantità dichiarate.

3. La riduzione di cui al comma 1, commisurata al quantitativo in peso di imballaggi resi, è determinata con le modalità previste nell'Allegato 1 al presente Regolamento.

#### **Articolo 31 - Riduzioni per l'utenza non domestica che promuovono il doggy-bag/family bag nella ristorazione commerciale**

1. All'utenza non domestica della ristorazione commerciale aderente al servizio pubblico di raccolta, che promuove presso i propri esercizi la diffusione del doggy bag/family bag per l'asporto del cibo avanzato da parte dei clienti ed abbia ottenuto formale riconoscimento della pratica nell'ambito di accordi istituzionali finalizzati alla riduzione dei rifiuti e degli sprechi alimentari, il

Gestore fornisce annualmente i contenitori per agevolare l'asporto del cibo da parte dei clienti.

2. La tipologia e il numero dei contenitori da fornire gratuitamente all'utenza non domestica sono definiti nel provvedimento annuale di approvazione delle tariffe.

#### **Articolo 32 - Riduzioni per l'utenza domestica in particolari situazioni di disagio sanitario**

1. Per l'utenza domestica in cui le particolari situazioni di disagio sanitario, debitamente documentato, comportino una anomala produzione di rifiuto soggetto a Tariffa è prevista la non assoggettabilità di tali rifiuti alla Tariffa parte variabile

2. La riduzione di cui al comma 1 è riconosciuta su richiesta dell'utente con le modalità richiamate nell'Appendice A al presente Regolamento.

#### **Articolo 33 - Riduzioni per particolari tipologie di utenza non domestica**

1. Per l'utenza non domestica che ha aderito al servizio pubblico di raccolta, in cui coesistano operazioni di diversa natura (quali, a titolo esemplificativo, i transiti, carico/scarico, deposito ecc.) per cui risulti difficile la determinazione della superficie assoggettabile a Tariffa, è previsto l'abbattimento della superficie pari ad un terzo (1/3) dell'intera area in oggetto.

2. La riduzione di cui al comma 1 è riconosciuta su richiesta dell'utente.

#### **Articolo 34 - Riduzioni per nuclei familiari con bambini (pannolini)**

1. Per l'utenza domestica nel cui stato famiglia del nucleo familiare figurano componenti di età inferiore a 36 (trentasei) mesi, che danno luogo alla produzione di rifiuti costituiti da pannolini pediatrici "usa e getta" è prevista la non assoggettabilità di tali rifiuti alla Tariffa parte variabile.

2. La riduzione di cui al comma 1 è riconosciuta su richiesta dell'utente con le modalità richiamate nell'Appendice A al presente Regolamento.

#### **Articolo 35- Riduzioni per manifestazioni ed eventi**

1. E' possibile riconoscere una riduzione della Tariffa alle manifestazioni ed eventi temporanei di tipo ricreativo, culturale o di animazione sociale, che adottano buone pratiche finalizzate alla riduzione ed alla corretta raccolta differenziata dei rifiuti ed abbiano ottenuto formale riconoscimento delle buone pratiche adottate nell'ambito di iniziative/progetti istituzionali finalizzati alla promozione degli eventi sostenibili (ECOFESTE).

2. La riduzione di cui al comma 1 è riconosciuta, su richiesta dell'utente, secondo le modalità di cui all'Allegato 5.

#### **Articolo 36- Riduzioni per avvio autonomo a recupero**

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, [in attuazione di quanto disposto dagli artt. 198, comma 2-bis e 238, comma 10, D.Lvo 152/2006, come modificato dal D.Lvo 116/2020] previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Alle utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero dei rifiuti urbani prodotti, è riconosciuta la riduzione della parte variabile della tariffa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione prevista dalla normativa vigente.
3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.
4. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta prevista dall'art. 39 del presente Regolamento, il Gestore provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tariffazione.

#### **Articolo 37- Riduzioni "COVID-19"**

Rispetto all'applicazione di eventuali riduzioni connesse ad eventi pandemici (cd. COVID 19), il Gestore, su indicazione deliberata dall'Organo Esecutivo dall'Amministrazione Comunale, può applicare, nelle forme e nei tempi eventualmente indicati anche dall'Agenzia Atersir ovvero da Deliberazioni ARERA, degli sconti dedicati alle categorie d'utenza

#### **Articolo 38 - Aspetti comuni per l'applicazione delle riduzioni**

1. Le riduzioni di cui agli articoli precedenti si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate e cessano di operare alla data in cui vengono meno le condizioni di fruizione.
2. Salvo quanto diversamente disciplinato nei singoli articoli del presente Titolo, l'utente è tenuto a comunicare il venir meno delle condizioni che danno diritto alle riduzioni. Tale comunicazione deve essere presentata al Gestore entro e non oltre 30 giorni dalla data in cui sono venute meno le condizioni per l'attribuzione delle riduzioni in difetto il Gestore provvede al recupero della Tariffa con applicazione della sanzione di cui all'art. 45 per omessa comunicazione di variazione.
3. Per le riduzioni ed esenzioni a favore di utenze domestiche e/o non domestiche per finalità sociali, equitative, di sostegno allo sviluppo del territorio e per altre ragioni di rilevante interesse pubblico che non siano direttamente collegate alla minore produzione dei rifiuti ovvero al riutilizzo dei beni, la relativa copertura deve essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa ed assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.
4. Le riduzioni di cui al presente titolo non possono, cumulativamente, essere superiori al 20% della parte fissa, con esclusione della riduzione di cui all'articolo 17, e del 100% della parte variabile della Tariffa medesima.

5. Le riduzioni di cui agli articoli 18 e 19 sono alternative.
6. La riduzione di cui all'articolo 16 non è cumulabile con le altre riduzioni
7. le riduzioni di cui al comma 3 del presente articolo non sono soggette ai limiti di cui al comma 4.

## TITOLO III –COMUNICAZIONE, CONTROLLO, RISCOSSIONE, SANZIONI

---

### Articolo 39 - Comunicazione

1. L'utente, di cui all'art. 8, ha l'obbligo di comunicare al Gestore l'inizio o la cessazione dell'occupazione o detenzione di locali ed aree entro 30 giorni successivi al loro verificarsi e di ottemperare agli adempimenti previsti. Detta comunicazione deve avvenire mediante la compilazione di appositi modelli messi a disposizione dal Gestore. In caso di omessa presentazione della comunicazione entro il termine si applica la sanzione prevista all'art. 45 del presente Regolamento.

2. Nella comunicazione di attivazione dell'utenza devono essere obbligatoriamente indicati il numero di componenti residenti e dimoranti stabilmente, i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile, il numero dell'interno, il numero telefonico e, ove esistente, l'indirizzo mail per le utenze domestiche il numero di componenti diversi dai residenti e dimoranti stabilmente e per le utenze non domestiche l'indirizzo PEC. Alla comunicazione di attivazione deve essere allegata almeno la seguente comunicazione: a) per le utenze domestiche la planimetria quotata dei locali soggetti a tariffa; b) per le utenze non domestiche: planimetria operativa dei locali e delle aree soggette a tariffa e visura CCIAA.

3. Le comunicazioni devono essere sottoscritte con firma leggibile e presentate da uno dei coobbligati, dal rappresentante legale o da loro incaricati muniti di apposita delega, ovvero secondo gli strumenti digitali che il Gestore metterà a disposizione dell'Utenza. Della presentazione è rilasciata apposita ricevuta. In caso di spedizione, la comunicazione si considera presentata nel giorno d'arrivo agli uffici del Gestore o, se inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata, nel giorno indicato nel rapporto di ricevimento.

4. La comunicazione ha effetto anche per gli anni successivi se le condizioni di assoggettamento a Tariffa rimangono invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a presentare nuova comunicazione di variazione nei termini e secondo le modalità di cui ai precedenti commi, fatto salvo il caso in cui, per i soggetti residenti nel Comune, la variazione riguardi soltanto il numero degli stessi. Se la comunicazione di cessazione o variazione è presentata oltre al termine di cui al comma 1, i relativi effetti decorrono dalla data di presentazione.

5. Gli eredi solidalmente obbligati che continuano ad occupare o condurre i locali già assoggettati a Tariffa hanno l'obbligo di comunicare il nominativo del nuovo intestatario dell'utenza e gli eventuali elementi che determinano l'applicazione della Tariffa.

6. In presenza di utenza domestica e utenza non domestica con servizi condominiali è fatto obbligo all'amministratore condominiale di presentare al Gestore, nei termini di cui al comma 1, l'elenco degli occupanti o conduttori/proprietari delle utenze facenti parte del condominio e le eventuali successive variazioni.

7. L'ufficio anagrafe comunale, all'atto del perfezionamento delle pratiche di iscrizione anagrafica o di variazione di residenza, informa i cittadini della necessità di effettuare congiuntamente la comunicazione ai fini della gestione della Tariffa.

8. In presenza di più nuclei familiari presso la stessa utenza colui che intende provvedere al

pagamento della Tariffa deve darne esplicita comunicazione.

#### **Articolo 40 – Comunicazione per l'uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta**

1. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui all'articolo 36 comma 1 del presente Regolamento e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva al Gestore via PEC, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021 la comunicazione dovrà essere presentata entro il 31 maggio, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2022.

2. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione, redatta secondo quanto disposto dall'art. 14 della legge RER n. 11 del 29 dicembre 2020, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività. Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della Tari.

3. La mancata presentazione della comunicazione di cui al comma 2, entro il termine del 31 maggio per il solo anno 2021, o entro il termine del 30 giugno a decorrere dal 2022, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.

4. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo, al Gestore, che riprende il servizio qualora ciò non comporti un disequilibrio sull'organizzazione del servizio con riferimento alle modalità e ai tempi di svolgimento dello stesso.

5. Entro il 28 febbraio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Gestore i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente dando specifica evidenza a quelli avviati a riciclo. I quantitativi dei rifiuti urbani avviati a recupero devono essere desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti a cui deve essere allegata apposita attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero. Il Gestore è tenuto a rendicontare tali informazioni alla Regione e ad ATERSIR entro il 30 aprile di ciascun anno.

6. Il Gestore ha la facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte.

#### **Articolo 41 - Controllo**

1. Il Gestore, eventualmente in collaborazione con il Comune, provvede a svolgere le attività necessarie ad individuare tutti i soggetti obbligati a pagare la Tariffa e al controllo dei dati dichiarati in comunicazione nonché nelle dichiarazioni finalizzate all'ottenimento delle riduzioni di cui al Titolo II

2. Il Gestore designa un responsabile incaricato al quale spettano i compiti e i poteri di gestione

della Tariffa rifiuti corrispettiva, nonché il ruolo di referente verso ATERSIR, il Comune e l'utenza. Il Gestore indica in fattura, coerentemente con quanto previsto nella Carta dei Servizi, i canali di contatto attraverso i quali l'utente del servizio rifiuti può promuovere istanze, reclami e azioni legali.

3. Il Gestore del servizio esercita l'attività di controllo necessaria per la corretta applicazione della Tariffa.

4. Il Gestore a tale scopo può:

a) richiedere l'esibizione dei contratti di locazione, affitto e scritture private atte ad accertare le date di utilizzo del servizio;

b) richiedere notizie relative ai presupposti di applicazione Tariffaria, non solo agli occupanti o ai detentori, ma anche ai proprietari dei locali ed aree;

c) invitare i predetti soggetti a comparire di persona per fornire prove, delucidazioni e chiarimenti;

d) utilizzare tecnici o soggetti incaricati dal Gestore;

e) accedere ai locali ed aree assoggettabili a Tariffa mediante personale debitamente autorizzato previo accordo con l'utente.

5. In caso di mancata collaborazione dell'utenza o di altro impedimento alla diretta rilevazione, il Gestore del servizio può fare ricorso alle presunzioni semplici a norma dell'art. 2729 del codice civile.

6. Dell'esito delle verifiche effettuate viene data comunicazione agli interessati, che s'intende accettata qualora entro 30 giorni dal ricevimento non pervengano rilievi. Nel caso in cui l'utente riscontrasse elementi di discordanza può, nello stesso termine, fornire le precisazioni del caso che, se riconosciute fondate, comportano l'annullamento o la rettifica della comunicazione inviata. Il Gestore, decorso il termine assegnato, provvede ad emettere nei confronti dei soggetti che non si sono presentati o non hanno dato riscontro, la relativa fattura sulla base degli elementi indicati nella comunicazione stessa.

7. In caso di infedele dichiarazione riscontrata a seguito delle attività di controllo si applica la sanzione prevista all'art. 45.

#### **Articolo 42 - Modalità di versamento e sollecito di pagamento**

1. Il pagamento della fattura deve essere effettuato entro i termini indicati nella medesima presso gli uffici postali o gli sportelli bancari ovvero mediante domiciliazione bancaria o postale o altre modalità di pagamento indicate dal Gestore.

2. Le fatture: **a) cartacee**, sono spedite al domicilio del titolare dell'utenza o ad altro recapito indicato dallo stesso, tramite il servizio postale o agenzie di recapito autorizzate, come corrispondenza ordinaria. In alternativa, le fatture possono essere spedite su richiesta tramite posta elettronica ordinaria nel caso di utenza domestica. Le fatture sono disponibili anche all'interno dello sportello online del sito del Gestore ove attivato; **b) elettroniche**, sono emesse tramite il Sistema di Interscambio.

3. Il Gestore può concedere rateizzazioni nei versamenti secondo le disposizioni previste dalla



legge 160/2019 e dalla Carta dei Servizi. Il pagamento rateizzato avviene con la maggiorazione di interessi pari al tasso legale maggiorato del 2%.

4. In caso di omesso o parziale pagamento, il Gestore, trascorsi inutilmente 30 giorni solari dalla data di scadenza riportata in fattura inviata all'utente, notifica apposito sollecito di pagamento in cui indica un nuovo termine entro cui provvedere all'adempimento e le modalità di comunicazione dell'avvenuto pagamento. Trascorso inutilmente il termine indicato nel sollecito, il Gestore invia all'utente apposito avviso di accertamento esecutivo avente valore di intimazione ad adempiere al pagamento e di titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure di riscossione cautelari ed esecutive, in cui indica il termine ultimo entro cui provvedere all'adempimento e le modalità di comunicazione del pagamento, mediante raccomandata A/R o posta elettronica certificata. Il Gestore per le utenze non domestiche procederà al recupero del credito anche tramite esazione domiciliare. Trascorso il termine indicato nell'avviso di accertamento esecutivo, il Gestore procede al recupero del credito nei modi di legge. Su tutte le somme di qualunque natura, escluse le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, si applicano, 30 giorni dopo l'intervenuta esecutività dell'atto di accertamento e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale maggiorato di due punti percentuali. I costi di elaborazione e di notifica dell'accertamento esecutivo e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono poste a carico del debitore e sono di seguito determinati: a) una quota denominata "oneri di riscossione", pari a quanto disposto dalla lettera a), comma 803 della legge 160/2019; b) una quota denominata "spese di notifica ed esecutive" pari a quanto disposto dalla lettera b), comma 803 della legge 160/2019.

5. Scaduto inutilmente il termine indicato nell'avviso di accertamento esecutivo, di cui al comma 4, il Gestore notifica atto di contestazione della violazione per omesso o parziale versamento della Tariffa prevista all'art. 45.

6. La fattura non viene emessa per importi eguali o inferiori a 4,00 (quattro/00) euro al netto di IVA e Addizionale Provinciale.

7. L'avviso di accertamento esecutivo non acquisisce efficacia di titolo esecutivo se emesso per somme inferiori a 10 euro. Il limite si riferisce all'intero debito dovuto, anche derivante da più annualità. Il debito rimane comunque a carico dell'utente moroso e potrà essere oggetto di recupero con la successiva notifica di accertamenti esecutivi che superano cumulativamente l'importo di cui al primo periodo

#### **Articolo 43 - Riscossione**

1. Il Consiglio Locale di ATERSIR e il Comune, sentito il Gestore, con la delibera di approvazione delle tariffe, determinano le scadenze per la fatturazione della Tariffa, prevedendo di norma almeno due emissioni con cadenza semestrale e una a saldo nei primi mesi dell'anno seguente. La fattura di addebito della tariffa di cui agli articoli 10 e 11 del presente Regolamento può essere emessa dal Gestore in un'unica soluzione. Il termine di scadenza deve essere fissato in conformità a quanto previsto nella Carta del servizio.

2. Le modifiche che comportino variazioni della Tariffa in corso d'anno nonché le riduzioni da applicarsi in corso d'anno potranno essere conteggiate nella bollettazione successiva mediante conguaglio compensativo e comunque entro la prima fatturazione a saldo di cui al comma 1.

#### **Articolo 44 - Rimborsi**

1. Nei casi di errore, di duplicazione ovvero di eccedenza dell'importo iscritto in fattura rispetto a quanto dovuto, il Gestore, dopo averne accertato il diritto, dispone la nota di accredito o il rimborso entro 90 giorni dalla ricezione dell'istanza dell'utente, ovvero nella fattura successiva in caso di procedimenti effettuati d'ufficio secondo quanto disposto dalla Carta del Servizio.
2. Nel caso di utenza domestica occupata da persone residenti nel Comune, il Gestore provvede d'ufficio agli eventuali rimborsi dovuti nei confronti degli utenti a seguito di cessazione o di variazione del numero dei componenti mediante conguaglio, se possibile, da effettuarsi nella fattura di successiva emissione ovvero mediante emissione di ordinativo di pagamento per il rimborso spettante da inoltrare presso il nuovo recapito dell'utente.
3. L'utente, in ogni caso, può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro cinque anni dal pagamento, mediante richiesta motivata, allegando copia della ricevuta di pagamento.
4. Sulle somme rimborsate sono dovuti gli interessi legali dal momento dell'indebito pagamento ovvero, nel caso di errore non addebitabile al Gestore, a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla richiesta di rimborso.

#### **Articolo 45 - Sanzioni**

1. Ai sensi dell'art. 9-bis della legge regionale 5 ottobre 2015, n. 16, l'accertamento e la contestazione delle violazioni del presente Regolamento è effettuata dal Comune anche tramite il Gestore nel rispetto dei termini prescrizionali. Compete al Comune l'irrogazione della sanzione.
2. Le violazioni al presente Regolamento sono punite con sanzioni amministrative pecuniarie in ogni caso comprese tra un minimo di € 50,00 ed un massimo di € 500,00, articolate come dalla tabella seguente. L'importo del pagamento in misura ridotta, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione indicato, è stabilito ai sensi dell'art. 16, comma 2 legge 24 novembre 1981, n. 689 (*Modifica al sistema penale*), in deroga alla disposizione di cui al comma 1 del medesimo articolo:

VIOLAZIONE		SANZIONE		
		MINIMA	MASSIMA	PAGAMENTO IN FORMA RIDOTTA
1	Omesso o parziale versamento della Tariffa (art. 41, comma 5)	€ 50,00	€ 500,00	30% degli importi non versati o parzialmente versati
2	Infedele dichiarazione riscontrata a seguito delle attività di controllo (art. 41, comma 7)	€ 50,00	€ 500,00	50% degli importi non versati
3	Mancato ritiro dei contenitori o delle dotazioni standard entro i termini previsti (art. 8, comma 5)	€ 50,00	€ 500,00	€ 100,00
4	Mancata comunicazione del venimento delle condizioni di riduzione (art. 38, comma 2)	€ 50,00	€ 500,00	€ 100,00
5	Omessa comunicazione di inizio dell'occupazione o detenzione di locali ed aree, incluso il numero di componenti diverso dai residenti, entro i termini (art. 39, commi 1 e 2)	€ 50,00	€ 500,00	100% degli importi non versati
6	Omessa comunicazione di cessazione dell'occupazione o detenzione di locali ed aree, entro i termini (art. 39, comma 1)	€ 50,00	€ 500,00	€ 100,00

3. Le entrate derivanti dalle sanzioni contribuiscono alla copertura dei costi del servizio.

4. Le suindicate sanzioni non si applicano in riferimento alle informazioni che il Gestore acquisisce periodicamente dall'ufficio anagrafe comunale in applicazione dell'art. 13, concernenti le modifiche nella composizione di nuclei familiari della popolazione residente, per le quali non sussiste l'obbligo di denuncia.

5. Al fine di disincentivare l'abbandono e il "turismo dei rifiuti", nel caso di utenza domestica con residenza attiva, in assenza di svuotamenti del rifiuto urbano misurato, si applicano, oltre alla parte fissa, anche gli svuotamenti minimi obbligatori maggiorati del 50% fatto salvo la possibilità di prova contraria da parte dell'utente.

#### **Articolo 46 - Contenzioso ed autotutela**

1. La giurisdizione in ordine alla Tariffa corrispettiva è determinata in base alla legge.

2. Il Gestore può, in qualsiasi momento, d'ufficio o su segnalazione del soggetto interessato, con apposita determinazione motivata, annullare ovvero revisionare totalmente o parzialmente le

precedenti determinazioni in ordine all'obbligo del pagamento della Tariffa e, avendone riconosciuto l'erroneità manifesta, procedere alle dovute rettifiche.

## TITOLO IV – NORME TRANSITORIE E FINALI

---

### **Articolo 47 - Norme di rinvio e clausola di salvaguardia**

1. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

### **Articolo 48 - Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore a decorrere dal 01/01/2021. I Regolamenti previgenti per l'applicazione della tariffa conservano la propria efficacia nei rapporti sorti o che insorgeranno in merito al servizio di competenza svolto fino alle ore 23.30 del 31 dicembre 2020

### **ALLEGATI**

Allegato 1: Riduzioni della Tariffa

Allegato 2: Classificazione delle utenze non domestiche

Allegato 3: Deposito cauzionale

Allegato 4: Modello di dichiarazione sostitutiva per il compostaggio domestico

Allegato 5: Disciplina per l'ottenimento del marchio ECOFESTE

## **Allegato 1 Riduzioni della Tariffa - Comune di Goro -**

**Articolo 15 Riduzioni per avvio autonomo al riciclo:** viene riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa pari a **40** (quaranta/00) **euro per tonnellata** di rifiuto avviata a riciclo. La riduzione è concessa fino al totale abbattimento della tariffa variabile.

**Articolo 18 Riduzioni per il compostaggio individuale:** alle **utenze domestiche** viene riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa pari al 25% (venticinque per cento); alle **attività agrituristiche** viene riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa pari al 20% (venti per cento). Alle utenze incluse nelle **zone a compostaggio obbligatorio** viene riconosciuta una ulteriore riduzione della parte fissa pari al 15% (quindici per cento).

**Articolo 19 Riduzioni per il compostaggio di comunità:** alle **utenze domestiche** viene riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa pari al 25% (venticinque per cento); alle **attività agrituristiche** viene riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa pari al 20% (venti per cento). Alle utenze incluse nelle **zone a compostaggio obbligatorio** viene riconosciuta una ulteriore riduzione della **parte fissa** pari al 15% (quindici per cento).

**Articolo 20 Riduzioni per abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo:** viene riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa pari al 65% (sessantacinque per cento) e si considera un numero di occupanti pari a 2. Il presupposto necessario per il riconoscimento della riduzione è che l'abitazione non sia data in locazione o in comodato. La richiesta della riduzione è da rinnovare annualmente.

**Articolo 21 Riduzioni per locali, diversi dalle abitazioni, e aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente:** viene riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa pari al 65% (sessantacinque per cento) per un uso stagionale o non continuativo ma ricorrente non superiore a 183 giorni/anno. Per le utenze la cui attività stagionale e periodica non risulta da apposita licenza/autorizzazione la richiesta della riduzione è da rinnovare annualmente.

**Articolo 22 Riduzioni per le utenze domestiche residenti che lasciano la loro abitazione vuota:** il numero degli **occupanti** viene fissato in **una unità** e viene riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa pari al 65% (sessantacinque per cento). Presupposto necessario per il riconoscimento della riduzione è che l'abitazione non sia data in locazione o in comodato.

**Articolo 26 Riduzioni per i punti vendita certificati:** viene riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa pari al 5% (cinque per cento)

**Articolo 27 Riduzioni per la donazione delle eccedenze alimentari:** viene riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa quantificato in **euro 20** (venti/00) **a tonnellata** per un importo comunque non eccedente la quota variabile della tariffa.

**Articolo 28 Riduzioni per la donazione di prodotti non alimentari:** viene riconosciuta una riduzione della **parte variabile** della tariffa quantificato in **euro 20** (venti/00) **a tonnellata** per un importo comunque non eccedente la quota variabile della tariffa.

**Articolo 29 Riduzioni per la donazione di farmaci idonei all'uso:** viene riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa fino ad un massimo del 15% (quindici per cento)

**Articolo 30 Riduzioni per le utenze che attua il vuoto a rendere:** viene riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa quantificato in **euro 10** (dieci/00) **per ogni tonnellata di imballaggi resi**, per un importo comunque non eccedente la quota variabile della tariffa.

## Allegato 2

### Classificazione delle utenze non domestiche

1	musei, biblioteche, associazioni, luoghi di culto
2	cinematografi, teatri e sale spettacolo
3	autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	campeggi distributori carburanti, impianti sportivi
5	aree scoperte operative
6	esposizioni, autosaloni
7	alberghi con ristorante
8	alberghi senza ristorante
9	case protette e di riposo, caserme con convitto, comunità residenziali
10	ospedali, residenze sanitarie, cliniche
11	uffici, agenzie, studi professionali, ambulatorio, poliambulatorio
12	banche ed istituti di credito
13	negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
14	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	occupazione temporanea vendita beni durevoli
17	attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	attività industriali con capannoni di produzione
21	attività artigianali di produzione beni specifici
22	ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	mense
24	bar, caffè, pasticceria, gelateria
25	supermercati pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	plurilicenze alimentari e/o miste
27	ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizzeria al taglio e da asporto, piadineria
28	ipermercati di generi misti
29	occupazione temporanea vendita generi alimentari
30	discoteche, night club, sale giochi
31	circoli ricreativi
32	scuole private e pubbliche non statali, municipio
33	comunità non residenziali, caserme senza convitto
34	autorimesse
35	supermercati

## Allegato 3: Deposito cauzionale

---

1.) Il Gestore può richiedere il versamento di un DEPOSITO CAUZIONALE, a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dal servizio garantito all'utenza, quale la restituzione integra dei contenitori presi in consegna per la raccolta dei rifiuti e il regolare pagamento della Tariffa, che sarà restituito, maggiorato degli interessi legali ovvero secondo quanto sarà deliberato da ARERA, entro trenta giorni dalla cessazione del contratto, in caso di assenza di insolvenze, come di seguito:

per l'UTENZA DOMESTICA, il DEPOSITO CAUZIONALE è pari all'80% (ottantapercento), arrotondato ai cinque euro, della parte variabile (media) della Tariffa applicata per categoria o macro categoria di utenza, secondo la tabella seguente:

categoria DPR 158/1999	valore medio della QV di CLARA SpA (euro/anno)	importo deposito cauzionale (euro)
1 componente	67,00	<b>55,00</b>
2 componenti	114,00	<b>90,00</b>
3 componenti	140,00	<b>110,00</b>
4 componenti	173,00	<b>140,00</b>
5 componenti	213,00	<b>170,00</b>
6 o più componenti	250,00	<b>200,00</b>

Per le UD non residenti si applica un DEPOSITO CAUZIONALE uguale a quello della categoria 2 componenti.

La categoria di utenza applicata è quella presente nella banca dati di CLARA SpA al momento dell'applicazione del DEPOSITO CAUZIONALE. Le modifiche della categoria o macro categoria avvenute dopo la data di applicazione del DEPOSITO CAUZIONALE non producono conguaglio della somma versata.

per l'UTENZA NON DOMESTICA, il DEPOSITO CAUZIONALE è pari al costo della media litri per macro categoria relativa al rifiuto NR, arrotondato ai cinque euro, secondo la tabella seguente:

categoria	litri medi annui di NR	euro/litro per NR	importo deposito cauzionale (euro)
distributori carburante, impianti sportivi - esposizioni, autosaloni, autorimesse, magazzini	1.500	0,0772	<b>115,00</b>
musei, associazioni - edicola, farmacia, tabaccaio	750	0,0772	<b>60,00</b>
uffici, studi professionali, ambulatorio-banche, istituti di credito - negozi di beni durevoli	1.000	0,0772	<b>80,00</b>



categoria	litri medi annui di NR	euro/litro per NR	importo deposito cauzionale (euro)
carrozzeria, autofficina, elettrauto - attività industriali - attività artigianali produzione beni	5.000	0,0772	<b>385,00</b>
albergo con ristorante albergo senza ristorante casa protetta, comunità residenziale ristorante, trattoria, pizzeria, mensa, osteria plurilicenze alimentari	4.600	0,0772	<b>360,00</b>
bar, pasticceria, gelateria botteghe alimentari, supermercato ortofrutta, pescheria, fiori e piante, rosticceria discoteca, sala giochi circoli ricreativi	6.200	0,0772	<b>480,00</b>

La categoria di utenza applicata è quella presente nella banca dati di CLARA SpA al momento dell'applicazione del DEPOSITO CAUZIONALE. Le modifiche della categoria o macro categoria avvenute dopo la data di applicazione del DEPOSITO CAUZIONALE non producono conguaglio della somma versata.

2.) Il versamento del DEPOSITO CAUZIONALE non è previsto:

- a) per gli Utenti che scelgano il pagamento diretto su Conto Corrente Bancario (SDD) o Postale; per le sole utenze non domestiche, con la parte variabile di valore superiore ad euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) il Gestore può prevedere, in alternativa all'addebito diretto, una fideiussione;
- b) per le utenze non domestiche pubbliche o di pubblico servizio di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni;
- c) per gli Utenti domestici che siano seguiti dai servizi sociali delle Amministrazioni comunali, previa comunicazione dell'elenco da parte dell'Ente Locale o delle strutture all'uopo delegate.

3.) Il Gestore, agli Utenti attivi del servizio, garantirà la riscossione del DEPOSITO CAUZIONALE suddividendolo (i) per le utenze domestiche attive alla data di applicazione del deposito in un numero massimo di sei rate, (ii) per le utenze non domestiche attive alla data di applicazione del deposito in un numero massimo di dieci rate. Per i nuovi Utenti il versamento del DEPOSITO CAUZIONALE sarà applicato, in un'unica soluzione, nella prima fattura utile.

4.) Il DEPOSITO CAUZIONALE costituisce obbligazione contrattuale ed il suo mancato versamento rappresenta caso di omesso o parziale pagamento e comporta, a carico dell'Utente, l'applicazione delle procedure di recupero come previste dal Regolamento.

**Allegato 4:**  
**Modello di dichiarazione sostitutiva**  
**per il compostaggio domestico**  
(E' possibile che il modulo telematico abbia forma diversa)

**CODICE CLIENTE** \_\_\_\_\_

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE**

(Art.46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)

**Il sottoscritto:**

Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_

Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

Località \_\_\_\_\_ Comune \_\_\_\_\_

Tel. \_\_\_\_\_ Mail \_\_\_\_\_ Pec \_\_\_\_\_

Codice fiscale \_\_\_\_\_

In qualità di:  intestatario  familiare  altro

**Dati dell'intestatario della Tariffa Servizio Gestione Rifiuti Urbani**

(non compilare se coincidono con quelli del richiedente)

Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_

Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

Località \_\_\_\_\_ Comune \_\_\_\_\_

Tel. \_\_\_\_\_ Mail \_\_\_\_\_ Pec \_\_\_\_\_

Codice fiscale \_\_\_\_\_

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazione non veritiera, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art.76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

**DICHIARA**

- di praticare il compostaggio dei rifiuti organici e degli sfalci e piccole potature del giardino.
- di accettare e autorizzare le verifiche che CLARA stessa vorrà fare. CLARA avrà il diritto di revocare l'adesione, qualora accerti la mancata corretta pratica del compostaggio.
- di aver letto ed accettato il Regolamento allegato al presente modulo

**CHIEDE** di aderire al servizio "compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani"

- con la consegna, in comodato d'uso gratuito, della **compostiera di CLARA S.p.A.** da It.....
- utilizzando una **compostiera di proprietà** da It.....
- utilizzando **altre tecniche alternative** (es. cumulo, buca/fossa ecc.)

**RINUNCIA** al compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani.

Comune \_\_\_\_\_ lì \_\_\_\_\_ firma (non autenticata) \_\_\_\_\_

Ai sensi dell'art. 38, DPR 445/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del dichiarante all'ufficio competente, via fax, mail, tramite incaricato oppure a mezzo posta. Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003 e dell'art. 13 del Regolamento EU 679/2016.



## REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE SULLA TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE CHE PRATICANO IL COMPOSTAGGIO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI URBANI

**Art. 1** – Il requisito fondamentale per poter aderire al compostaggio, è di poter disporre nella propria abitazione di un giardino, un orto, un parco o comunque un luogo che offra possibilità di utilizzo del compost prodotto.

**Art. 2** – Per aderire al compostaggio è necessario far pervenire agli Uffici Clienti CLARA il presente modulo debitamente compilato consegnandolo agli Sportelli Clienti, oppure inviandolo via fax, posta o e-mail ai recapiti riportati nello stesso.

**Art. 3** – L'utente si impegna a praticare il compostaggio nelle forme e nei modi previsti dal Regolamento del Servizio. I rifiuti recuperabili da introdurre nella compostiera sono: avanzi di cucina in genere sia crudi sia cucinati, bucce, torsoli, noccioli, verdure, carne, pesce, ossa, lisce, riso, pasta, pane, biscotti, formaggi, gusci d'uovo, fondi di tè e caffè, tovagliolini, fazzoletti di carta, carta del pane e carta assorbente da cucina, pezzi di carta bagnata o unta, parti vegetali provenienti dalla manutenzione di piante da appartamento e fiori secchi, semi e granaglie, tappi di sughero; sfalci d'erba, fiori recisi, residui vegetali da pulizia dell'orto, piccole potature di alberi e siepi, cenere spenta. In alternativa o in aggiunta alla compostiera consegnata da CLARA, l'utente può utilizzare anche una compostiera di proprietà (acquistata sul mercato o costruita artigianalmente) o altre tecniche tradizionali: per esempio il cumulo, la cassa di compostaggio o l'utilizzo degli scarti organici come alimentazione per animali da cortile.

**Art. 4** – L'utente autorizza Clara spa ad effettuare, previo appuntamento telefonico, le visite necessarie alla verifica della corretta pratica del compostaggio.

**Art. 5** – L'adesione decorre a partire dal giorno di sottoscrizione del modulo di richiesta e termina il giorno di sottoscrizione del modulo di rinuncia, solo se vengono accertate le condizioni di cui agli art. 1, 3 e 4, o il giorno di chiusura dell'utenza.

**Art. 6** – Al momento della cessazione del servizio Clara, previo appuntamento telefonico, provvederà al ritiro della compostiera presso l'utenza; in assenza della compostiera, all'utente, ai sensi della art. 9 comma 6, sarà addebitato in fattura il costo del contenitore.

**Art. 7** – Alle utenze che praticano il compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani, nelle forme e nei modi previsti dal Regolamento del Servizio, si applica una riduzione della quota variabile della tariffa ai sensi dell'art. 19 comma 1 del Regolamento di applicazione della Tariffa. L'entità della riduzione è stabilita nell'Allegato 1 del Regolamento della Tariffa. La riduzione è alternativa a quella prevista dall'art. 20 e non è cumulabile con quella prevista dall'art. 17 del Regolamento TARI. La riduzione decorre dalla data dell'adesione e sarà corrisposta solo se saranno rispettate le disposizioni di cui agli articoli 1, 3 e 4, del presente Regolamento e sarà applicata sino a comunicazione da parte dell'utente di rinuncia al compostaggio o alla chiusura dell'utenza.

**Art. 8** – Il presente Regolamento e la modulistica di adesione, sono redatti in conformità alla Delibera di Giunta Regionale D.G.R n. 2218 del 13 Dicembre 2016 recante "Metodo standard della Regione Emilia Romagna per la determinazione della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati ai sensi del D.M. Ambiente del 26 Maggio 2016, modifica della D.G.R. 2317/2009 e della D.G.R. 1238/2016".

## **Allegato 5:**

### **Disciplina per l'ottenimento del marchio ECOFESTE**

---

Il Comune intende sostenere l'attivazione di ECOFESTE, intendendo con tale denominazione una manifestazione in cui si promuovono e diffondono le buone pratiche di gestione dei rifiuti.

Una manifestazione diviene ECOFESTA se rispetta il requisito di ridurre gli impatti generati dai vari servizi di accoglienza e ristoro, attraverso l'individuazione di un responsabile interno per la raccolta dei rifiuti e l'istituzione di apposita organizzazione finalizzata al riciclo e/o alla riduzione e/o al riuso dei rifiuti.

Le manifestazioni che tendono al sopraccitato obiettivo sono individuate dal Gestore come ECOFESTE e pertanto potranno avvalersi di un contributo da parte del Gestore, a parziale copertura del costo del servizio di raccolta dei rifiuti, e di un marchio di riconoscimento.

#### **SOGGETTI BENEFICIARI CHE POSSONO RICHIEDERE IL MARCHIO ECOFESTA**

Possono presentare i progetti:

enti pubblici, nel ruolo di coordinatori delle feste presenti nel proprio territorio;

associazioni e organizzazioni di volontariato purché patrocinate dal Comune.

#### **MANIFESTAZIONI AMMISSIBILI**

Per ottenere lo status di ECOFESTA i soggetti titolati possono presentare progetti afferenti ai seguenti tipi di manifestazioni:

ricreative;

sportive;

culturali;

animazione sociale;

valorizzazione territoriale.

Non rientrano tra le tipologie di manifestazioni ammissibili le feste a carattere politico.

#### **REQUISITI PER OTTENERE LO STATUS ECOFESTA**

Per ottenere il marchio di ECOFESTA è necessario soddisfare i seguenti requisiti minimi:

individuare un responsabile interno per la gestione dei rifiuti che provveda ad una sufficiente informazione degli operatori e dei volontari della festa sui contenuti dell'iniziativa e sulle modalità di conferimento dei rifiuti (coordinandosi con il Gestore raccolta rifiuti);

prevedere la raccolta differenziata con le modalità attivate nel Comune, compresi gli eventuali rifiuti speciali esclusi dal conferimento al SGRU;

prevedere azioni di comunicazione presso la festa relative alla gestione dei rifiuti e alla

certificazione ECOFESTA.

## **MARCHIO ECOFESTA E SCHEDA DI AMMISSIONE**

Il marchio di ECOFESTA verrà rilasciato a tutte le manifestazioni giudicate ammissibili e sarà trasmesso all'organizzatore in concomitanza coll'accoglimento dell'istanza.

Per ricevere l'autorizzazione all'utilizzo del titolo di ECOFESTA e per l'ottenimento del contributo, le manifestazioni dovranno presentare la scheda di ammissione (Allegato), in cui andranno indicati, ai fini della valutazione e della definizione del contributo:

la complessità e la dimensione del progetto (es. numero di feste programmate, numero di pasti preparati, affluenze documentate per gli anni precedenti);

la tipologia e il numero delle azioni mirate al riciclo (raccolte differenziate attivate nell'ambito della manifestazione, relative attività di informazione e sensibilizzazione).

eventuali azioni mirate alla riduzione dei rifiuti (dotazione di lavastoviglie, vuoto a rendere o caraffe per le bevande, uso di stoviglie e posate riutilizzabili ecc.) e l'integrazione con altre tematiche ambientali come, ad esempio, azioni per il risparmio idrico ed energetico, di valorizzazione degli aspetti naturali del territorio, di promozione dei prodotti da agricoltura biologica ecc.).

I requisiti minimi per il riconoscimento del marchio ECOFESTA sono:

organizzazione della raccolta differenziata almeno di

1. carta e cartone;
2. imballaggi in plastica e lattine;
3. umido organico;
4. vetro (se utilizzato);
5. oli alimentari (se utilizzati).

formazione del personale, individuazione e nomina di un referente interno per la gestione dei rifiuti, impegno ad inserire il marchio ECOFESTA accompagnato al logo del Gestore e del Comune in tutti i materiali promozionali dell'evento.

In assenza anche di uno solo di tali requisiti la manifestazione non potrà essere riconosciuta come ECOFESTA.

## **COMUNICAZIONE**

Tutte le iniziative che riceveranno l'autorizzazione all'uso del titolo di ECOFESTA dovranno recare in calce ai materiali informativi (volantini, brochure, manifesti, pubblicazioni, etc.) il marchio stesso associato al nome o logo del Gestore e del Comune.

## **MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

Le domande dovranno essere inoltrate dai soggetti beneficiari, compilando la scheda di

ammissione (Allegato), all'indirizzo di posta elettronica che verrà fornito dal Gestore.

Le domande dovranno essere inviate almeno 30 (trenta) giorni prima dell'inizio della manifestazione oggetto di richiesta e andranno ripetute annualmente, integrando il progetto di miglioramento delle condizioni.

#### **PREVENTIVO PER L'ESECUZIONE DEI SERVIZI e CONTRIBUTO**

Ciascuna associazione organizzatrice di una ECOFESTA è tenuta in ogni caso alla presentazione della domanda di esecuzione dei servizi di raccolta, secondo quanto disposto dal regolamento per di gestione del servizio.

In tale circostanza il Gestore provvederà alla determinazione del contributo da assegnare all'ECOFESTA, in funzione degli obiettivi previsti dal progetto, in misura comunque non superiore all'60% del preventivo emesso dal Gestore per lo svolgimento del servizio di raccolta dei rifiuti, parametrato secondo diverse ecofasce.

Il contributo sarà erogato a manifestazione conclusa, previa relazione di rendicontazione dei risultati ottenuti.

La rendicontazione dovrà comprendere fotografie e materiali, cartacei o elettronici, che documentino l'effettiva realizzazione delle azioni di progetto.

Il Gestore ed il Comune si riservano la facoltà di effettuare controlli e verifiche per accertare l'effettiva messa in pratica degli impegni assunti dal richiedente per la realizzazione dell'ECOFESTA.

# SCHEDA DI AMMISSIONE ECOFESTE

## INFORMAZIONI GENERALI

<b>Denominazione del richiedente</b> (associazione/ ente)	
<b>Referente della manifestazione</b> (nome e cognome)	
<b>Telefono</b>	
<b>Mail</b>	
<b>Titolo ECOFESTA</b>	
<b>Tipo di manifestazione</b>	
<b>Luogo di svolgimento</b>	
<b>Periodo di svolgimento</b>	
<b>Numero coperti previsti</b>	
<b>Affluenza prevista</b> (dati anni precedenti)	
<b>Descrizione della manifestazione</b>	
<b>Responsabile della gestione dei rifiuti</b> (nome, cognome)	
<b>Telefono</b>	
<b>Email</b>	

**SCHEMA PROGETTO DELLA MANIFESTAZIONE PER L'OTTENIMENTO DEL MARCHIO  
ECOFESTA**

**Descrizione azioni che si intende realizzare per la raccolta differenziata**

---

---

---

---

---

---

---

---

**Descrizione azioni che si intende realizzare per la riduzione dei rifiuti**

---

---

---

---

---

---

---

---

**Descrizione altre azioni ambientalmente virtuose che si intende mettere in atto (risparmio idrico, energetico ecc.)**

---

---

---

---

---

---

---

---

**Descrizione modalità di formazione degli addetti per la gestione dei rifiuti e descrizione delle attività di comunicazione e sensibilizzazione rivolte al pubblico**

---

---

---

---

---

---

---

---



## SCHEDA RENDICONTAZIONE ECOFESTA E ATTRIBUZIONE PUNTEGGI

(la colonna a sinistra va compilata dal richiedente spuntando le azioni attuate.  
la colonna a destra va compilata dal Gestore con l'attribuzione del punteggio effettivo)

√	AZIONI	PUNTEGGIO	
		attribuibile	attribuito
	<b>Raccolta differenziata</b>		
	Carta e cartone	0 (obbligatorio)	
	Imballaggi in plastica e lattine	0 (obbligatorio)	
	Umido organico	0 (obbligatorio)	
	Vetro (se utilizzato)	0 (obbligatorio)	
	Oli alimentari (se utilizzati)	0 (obbligatorio)	
	Altre raccolte (specificare) .....	1-2	
	<b>Riduzione rifiuti</b>		
	Utilizzo esclusivo di piatti, bicchieri, stoviglie e posate lavabili	10	
	Utilizzo esclusivo di piatti, bicchieri e posate in materiale compostabile a norma UNI EN 13432:2002 da conferire nella raccolta differenziata dell'umido (in alternativa al punto precedente)	4	
	Vuoto a rendere con bottiglie di vetro o caraffe per <b>tutte le bevande</b>	8	
	Vuoto a rendere per alcune bevande - compilare in alternativa al punto precedente specificando per quali bevande, con esempi:		
	- per l' <b>acqua</b> (esempio: acqua del rubinetto in caraffa, acqua gassata in bottiglie di vetro a rendere)	2	
	- per <b>tutti i vini o per alcuni vini</b> (esempio: vino alla spina o in bottiglie di vetro a rendere)	1-2	
	- per <b>tutte le birre o per alcune birre</b> (birra alla spina)	1-2	
	- per <b>altre bevande</b> (specificare) .....	1	
	Materiale pubblicitario stampato con carta riciclata o certificata FSC	3	
	Recupero di alimenti non utilizzati o residui, accordi con associazioni solidaristiche, canili e gattili per il recupero di alimenti non utilizzati	2	
	Possibilità di asporto del cibo avanzato da parte degli avventori tramite contenitori idonei dotati di chiusura (doggy bag)	2	
	Altre azioni per la riduzione dei rifiuti (specificare) .....	0-3	
	<b>Altre azioni di riduzione dell'impatto ambientale</b>		
	Utilizzo detersivi biodegradabili e/o etichettati Ecolabel	2	

√	AZIONI	PUNTEGGIO	
		attribuibile	attribuito
	Utilizzo di alimenti biologici e/o a km zero (specificare) ..... .....	0-3	
	Altre azioni per la riduzione dei consumi energetici: lampadine basso consumo, riduttori di flusso, servizio navetta, altro (specificare) ..... .....	0-3	
	<b>Comunicazione</b>		
	Formazione del personale	0 (obbligatorio)	
	Individuazione e nomina di un referente interno per la gestione dei rifiuti	0 (obbligatorio)	
	Inserimento del marchio ECOFESTA accompagnato al logo del Gestore in tutti i materiali promozionali dell'evento	0 (obbligatorio)	
	Team di ecovolontari per l'evento	4	
	Produzione e distribuzione/esposizione di materiale informativo specifico sulla gestione dei rifiuti nell'ambito della manifestazione e sul significato dell'ECOFESTA	4	
	Iniziative di educazione ambientale o laboratori sul riciclo	4	

**Attribuzione ecofascia:**

- Punti da 00 a 15: ecofascia 1 → riduzione del 20 % sul costo del servizio preventivato
- Punti da 16 a 35: ecofascia 2 → riduzione del 40 % sul costo del servizio preventivato
- Punti da 36 a 50: ecofascia 3 → riduzione del 60 % sul costo del servizio preventivato

# APPENDICE A

## AGGIORNAMENTO AL REGOLAMENTO TIPO PER LA DISCIPLINA DELLA TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA

Comune di                      GORO

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

# MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELLA TARIFFA

## Parte Fissa

1. La Tariffa parte fissa da attribuire alle utenze domestiche viene determinata secondo quanto specificato nel punto 4.1. dell'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e successive modifiche ed integrazioni ed è data dalla quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle utenze domestiche, moltiplicato per la superficie occupata da ciascuna utenza, corretto con il coefficiente Ka, di cui alla tabella 1b, dell'Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e successive modifiche ed integrazioni, espressa dalla formula sintetica:

$$\text{€/m}^2 * \text{categoria di utenza domestica}$$

La Tariffa grava su ogni utenza domestica suscettibile di produrre rifiuti urbani quale che sia l'effettivo grado di utilizzazione del servizio da parte del possessore o detentore.

2. La Tariffa parte fissa da attribuire alle utenze non domestiche viene determinata, secondo quanto specificato nel punto 4.3 dell'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e successive modifiche ed integrazioni e si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/m<sup>2</sup>) per la superficie dell'utenza (m<sup>2</sup>) per il coefficiente potenziale di produzione Kc di cui alla tabella 3b, dell'Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e successive modifiche ed integrazioni, espressa dalla formula sintetica:

$$\text{€/m}^2 * \text{categoria di utenza non domestica}$$

La Tariffa grava su ogni utenza non domestica suscettibile di produrre rifiuti urbani quale che sia l'effettivo grado di utilizzazione del servizio da parte del possessore o detentore.

## Parte Variabile

Il Consiglio Comunale e il Consiglio locale di ATERSIR determinano annualmente, all'interno della delibera di approvazione dei listini Tariffari, i coefficienti di produzione di rifiuti desumendoli dalla Tabella 2 e 4a/4b dell'Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, a cui vengono applicati i correttivi risultanti da indagini quali-quantitative sui rifiuti urbani prodotti effettuate dal Gestore;

**1) rifiuto "urbano residuo"** - è calcolata in ragione del conferimento di un numero minimo di sacchi, rapportati alla categoria di appartenenza, stabiliti nel provvedimento annuale di approvazione delle tariffe. La categoria di appartenenza applicata è quella prevalente per periodo di fatturazione. I sacchi "aggiuntivi" rispetto a quelli minimi stabiliti, sono addebitati in fattura al costo stabilito nel provvedimento annuale di approvazione delle tariffe. La categoria di appartenenza applicata è quella prevalente per periodo di fatturazione. Le forme e le modalità di effettuazione del servizio sono quelle riportate nel Regolamento del Servizio di gestione del servizio. I sacchi sono forniti dal Gestore che ne registra la consegna con metodi di identificazione dell'utenza.

Per le utenze domestiche in cui la presenza di particolari situazioni di disagio **sanitario**, debitamente documentate e certificate dall'organo sanitario competente, o in cui la presenza nel nucleo familiare di **componenti di età inferiore a 3 anni**, comporti una consistente produzione di rifiuti costituiti da **pannolini e pannoloni**, può essere attivato uno specifico servizio nelle forme e nei modi riportati nel Regolamento di gestione del servizio. L'utente può aderire al servizio attraverso la sottoscrizione di apposito modulo da inviare allo sportello clienti del Gestore. Il rifiuto **"urbano residuo"** raccolto attraverso questo servizio è conteggiato ai fini del calcolo della Tariffa, ma è imputato ai costi complessivi del servizio di raccolta e smaltimento, senza oneri diretti ed aggravii specifici a carico dei singoli utenti. Qualora attraverso questo specifico servizio fossero conferiti rifiuti diversi da quelli previsti, il rifiuto **"urbano residuo"** raccolto attraverso tale circuito sarà conteggiato ai fini del calcolo della Tariffa, computando a tal fine il numero di conferimenti fino a quel momento rilevati.

**2)** La Tariffa variabile relativa alle **altre tipologie di rifiuto, raccolte con il servizio porta a porta**, si compone di una quota parametrica determinata con le modalità e sulla base delle categorie e dei coefficienti (Kb e Kd) di cui all'Allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e successive modifiche ed integrazioni, a cui vengono applicati i correttivi risultanti da indagini quali-quantitative sui rifiuti urbani prodotti effettuate dal Gestore.

Si esprime in fattura con il valore:

*€/anno (giorno) per categoria di utenza domestica*

*€/mq./anno (giorno) per categoria di utenza non domestica*

Le forme e le modalità di effettuazione del servizio sono quelle riportate nel Regolamento del Servizio SGRU.

**3)** servizio **"verde/ramaglie" a chiamata**. Le richieste di servizi a domicilio comportano l'addebito in fattura del relativo costo, e si esprime in fattura con il valore:

*€/ritiro*

Il costo del ritiro è determinato nel provvedimento annuale di determinazione delle tariffe. Il servizio domiciliare su appuntamento è effettuato nelle forme e con le modalità riportate nel Regolamento di gestione del servizio. Le richieste di ritiro a domicilio sono presentate dal cliente sia telefonicamente, al numero verde fornendo il proprio codice identificativo riportato in fattura, sia attraverso lo Sportello Online - il servizio non è richiedibile da utenze non in regola con i pagamenti delle fatture di servizio - in tali circostanze il Gestore informerà l'utente circa le modalità per il corretto trattamento delle frazioni ed indicherà anche la eventuale modalità di accesso alla soluzione del debito.

**4)** servizio **"ingombranti" a chiamata**. Le richieste di servizi a domicilio "aggiuntivi" rispetto a quelli minimi stabiliti dal Regolamento di gestione del servizio, comportano l'addebito in fattura del relativo costo, e si esprime in fattura con il valore:

*€/ritiro*

Il costo del ritiro è determinato nel provvedimento annuale di determinazione delle tariffe. Il servizio domiciliare su appuntamento è effettuato nelle forme e con le modalità riportate nel

Regolamento di gestione del servizio. Le richieste di ritiro a domicilio sono presentate dal cliente sia telefonicamente, al numero verde fornendo il proprio codice identificativo riportato in fattura, sia attraverso lo Sportello Online - il servizio non è richiedibile da utenze non in regola con i pagamenti delle fatture di servizio - in tali circostanze il Gestore informerà l'utente circa le modalità per il corretto trattamento delle frazioni ed indicherà anche la eventuale modalità di accesso alla soluzione del debito.

**5)** Per le utenze non domestiche con produzione di rifiuti urbani caratterizzata da frequenze e quantità diverse da quelle stabilite nel Regolamento del Servizio tali da necessitare di un **servizio adeguato all'utenza**, il Gestore ha la facoltà di stipulare specifici contratti con la stessa. La Tariffa corrispondente è determinata sui costi effettivamente sostenuti ed imputati direttamente alle utenze interessate, unitamente alla quota fissa calcolata secondo le disposizioni precedentemente definite. Il costo del servizio applicato è quello riportato nel **"Listino Tariffario dei Servizi"** del Gestore e annualmente approvato contestualmente all'approvazione delle tariffe.

**REGOLAMENTO PER LA  
DISCIPLINA DELLA TARIFFA  
RIFIUTI CORRISPETTIVA**

Comune di JOLANDA DI SAVOIA

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n° \_\_\_\_\_

## TITOLO I - NORME GENERALI

---

### Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento, approvato dal Comune nell'ambito della potestà prevista all'art. 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale pluriennale dello Stato. Legge di stabilità 2014*) e all'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (*Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali*) sulla base dello schema tipo di regolamento approvato dal Consiglio d'Ambito dell'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti di cui all'art. 4 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 23 (*Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente*) di seguito ATERSIR con Deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 75, del 8 novembre 2018, disciplina la Tariffa rifiuti avente natura corrispettiva e la sua applicazione, sulla base di un servizio di gestione integrata dei rifiuti reso con modalità conformi al decreto 20 aprile 2017 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (*Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di Tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani*).

2. La Tariffa rifiuti corrispettiva assicura la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (*Norme in materia ambientale*), ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (*Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti*), ad esclusione dei costi relativi alla gestione dei rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Le componenti di costo relative al servizio ed il riconoscimento delle stesse nella pianificazione finanziaria sono specificate da ATERSIR con propri atti.

3. Le modalità di applicazione della Tariffa rifiuti corrispettiva sono riportate in Appendice A al presente Regolamento.

4. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti. Il presente Regolamento trova applicazione nelle more di quanto previsto al comma 527 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*) che attribuisce, tra l'altro, all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) la competenza in merito alla predisposizione e all'aggiornamento del metodo Tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti.

### Articolo 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

a) «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,



qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;

b) «rifiuti urbani», ai sensi dell'art. 184, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono:

1. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;

i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;

2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-*quinquies* del d.lgs. 152/2006;

i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi da quelli di cui al punto 1 assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità ai sensi dell'art.198, comma 2, lettera g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

3. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;

4. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade e aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

5. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;

i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;

6. i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5 della presente lettera b);

c) «rifiuti speciali», ai sensi dell'art. 184, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono:

1. i rifiuti da attività agricole, e agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 del codice civile e della pesca;

2. i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

3. i rifiuti da lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;

4. i rifiuti da lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;

5. i rifiuti da attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;

6. i rifiuti da attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;

7. i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;

8. i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;
9. i veicoli fuori uso

d) sono «rifiuti pericolosi», ai sensi dell'art. 184, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato 1 della parte quarta del d.lgs. 152/2006.

e) «produttore di rifiuti»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);

f) «detentore», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;

g) «conferimento»: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o del detentore alle successive fasi di gestione;

h) «gestione», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni, e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario; non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;

i) «Gestore»: il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti, il quale, ai sensi dell'art. 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, applica e riscuote la Tariffa rifiuti corrispettiva;

j) «raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera "mm" dell'art. 183, comma 1, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;

k) «raccolta differenziata», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;

l) «spazzamento delle strade», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera oo), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;

m) «autocompostaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;

n) «compostaggio di comunità», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera qq-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;

- o) «rifiuto organico», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione, uffici, attività all'ingrosso, mense e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;
- p) «rifiuto urbano residuo», ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto ministeriale 20 aprile 2017, il rifiuto residuale dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati (CER 200301);
- q) «utente», ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale 20 aprile 2017, la persona fisica o giuridica che possiede o detiene, a qualsiasi titolo, una o più utenze;
- r) «utenza», ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c), del decreto ministeriale 20 aprile 2017, le unità immobiliari, locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e/o assimilati e riferibili, a qualsiasi titolo, ad una persona fisica o giuridica ovvero ad un «utente»;
- s) «utenza domestica»: l'utenza adibita o destinata ad uso di civile abitazione;
- t) «utenza non domestica»: l'utenza adibita o destinata ad usi diversi dall'utenza domestica;
- u) «utenza singola»: utenza che dispone, per la frazione di rifiuto raccolto, di una propria dotazione per la raccolta;
- v) «utenza domestica condominiale»: utenza domestica che dispone per la frazione di rifiuto raccolto, di una dotazione attribuita al condominio;
- w) «utenza aggregata»: ai sensi dell'art.2, comma 1, lettera d), del decreto 20 aprile 2017, il punto di conferimento riservato a due o più utenze per le quali non sia possibile la misurazione diretta della quantità conferita da ciascuna utenza;
- x) «parte fissa della Tariffa»: è la quota parte della Tariffa relativa alle componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché ad altri costi di esercizio non ricompresi nella parte variabile della Tariffa oltre ai costi destinati al godimento collettivo di un ambiente pulito e alla tutela dell'ambiente;
- y) «parte variabile della Tariffa»: è la quota parte della Tariffa che comprende i costi rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all'entità dei costi di gestione;
- z) «Centro di Raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, un'area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;
- aa) «Centro del Riuso»: locale o area presidiata allestita per il ritiro, l'esposizione e la distribuzione, senza fini di lucro, di beni usati e funzionanti suscettibili di riutilizzo;
- bb) «riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera r) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti.
- cc) «dotazione per la raccolta»: contenitori ed altri dispositivi (es. badge, sacchi, ecc.) per la raccolta dei rifiuti urbani, consegnati all'utente, attraverso i quali il Gestore è in grado di identificare l'utenza che conferisce, registrare il numero dei conferimenti e misurare la quantità di rifiuto conferito al servizio pubblico con riferimento, quanto meno, al rifiuto urbano residuo;

dd) «preparazione per il riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera q) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento.

ee) «Carta del servizio»: documento attraverso il quale il Gestore in qualità di erogatore del servizio pubblico indica i principi fondamentali e gli standard di qualità del servizio, e dichiara all'utente gli impegni che assume per garantire il miglioramento della qualità del servizio.

ff) «prevenzione»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. m), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono: la quantità di rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita; gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e sulla salute umana; il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;

gg) «riciclaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;

hh) «recupero», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. t) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

ii) «rifiuti alimentari», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, tutti gli alimenti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n.178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono diventati rifiuti;

### **Articolo 3 - Il servizio di gestione integrata dei rifiuti**

1. Ai sensi dell'art. 25 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 (*Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività*), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il servizio di gestione integrata dei rifiuti comprende le attività di raccolta, raccolta differenziata, commercializzazione e avvio a smaltimento e recupero, nonché nell'ipotesi in cui siano comprese le attività di gestione e realizzazione degli impianti, lo smaltimento completo di tutti i rifiuti urbani .

2. Il servizio di gestione integrata dei rifiuti si ispira a criteri di efficienza, efficacia ed economicità ed alla gerarchia di cui all'art. 179, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (*prevenzione, preparazione per il riutilizzo, riciclaggio, recupero di altro tipo, es. recupero di energia, smaltimento*).

3. Il servizio è reso secondo modalità che consentano di misurare, in peso o in volume, per ciascuna utenza, almeno la quantità di rifiuto urbano residuo conferito ai fini dell'applicazione del corrispettivo.

4. Il servizio è svolto dal Gestore individuato da ATERSIR secondo le modalità indicate nel

Contratto di servizio stipulato fra gli stessi e i suoi allegati.

5. Il Gestore, ai sensi dell'art. 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, applica e riscuote la Tariffa rifiuti corrispettiva.

6. Il servizio di gestione integrata dei rifiuti è disciplinato dalla normativa statale, regionale, dal Contratto di servizio stipulato fra ATERSIR e il Gestore e dalla Carta dei Servizi, oltre alle disposizioni previste dal presente Regolamento.

#### **Articolo 4 - Soggetto che applica e riscuote la Tariffa corrispettiva**

1. La Tariffa corrispettiva per i rifiuti è applicata e riscossa dal Gestore su tutto il territorio comunale su cui insiste, interamente o prevalentemente, l'utenza.

2. Per l'utenza che ricade nel territorio di più Comuni, fatti salvi accordi specifici tra i Comuni interessati, si applica il principio della prevalenza rispetto alla superficie totale dell'immobile stesso, fermo restando il divieto di doppia applicazione della Tariffa.

3. Il servizio di gestione integrata dei rifiuti per le situazioni di cui al comma 2 del presente articolo è posto in carico al Comune nel quale è applicato e riscosso il corrispettivo.

#### **Articolo 5 - Presupposto e ambito di applicazione**

1. La Tariffa corrispettiva è applicata nei confronti di chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

2. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi su almeno tre lati verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale.

3. La superficie Tariffabile, qualora ne sia previsto l'utilizzo tra i parametri per la determinazione della parte fissa e/o variabile della Tariffa definite in Appendice A, è quella calpestabile. La superficie calpestabile dei fabbricati, viene misurata sul filo interno dei muri e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato. L'utente è obbligato a fornire, nella comunicazione di cui all'art. 38, l'indicazione della superficie calpestabile allegando la planimetria quotata dell'immobile. In difetto, si considera l'80 (ottanta) per cento della superficie catastale determinata con i criteri di cui all'allegato C del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138 (*Regolamento recante norme per la revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane e dei relativi criteri nonché delle commissioni censuarie in esecuzione dell'articolo 3, commi 154 e 155, della L. 23 dicembre 1996, n. 662*). Per gli immobili già dichiarati ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, si considerano, in sede di prima applicazione, le superfici già dichiarate o accertate.

4. Qualora il modello Tariffario utilizzi la superficie Tariffabile tra i parametri per la determinazione della parte fissa e/o variabile della Tariffa, nel calcolo delle superfici non sono considerate:

a) le superfici ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Qualora non sia obiettivamente possibile individuare le superfici da escludersi, la superficie rilevante è calcolata applicando all'intera superficie sulla quale l'attività è svolta le percentuali di abbattimento di seguito indicate:

<i>attività</i>	<i>% riduzione</i>
Officine, elettrauto, gommisti, carrozzerie	30%
Lavanderie a secco, tintorie non industriali	20%
Laboratori fotografici, eliografie	25%
Dentisti, odontotecnici, veterinari, ambulatori medici	10%
Laboratori di analisi	15%
Tipografie, stamperie, incisioni, serigrafie, vetrerie	20%
Falegnamerie	30%
Macellerie	10%

b) le aree scoperte pertinenti o accessorie, ad eccezione delle aree scoperte operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute od occupate in via esclusiva e per le quali non venga richiesto apposito specifico servizio;

c) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani al servizio di gestione integrata dei rifiuti per effetto di specifiche previsioni legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;

d) le aree e le superfici occupate da cantieri edili, ad esclusione dei locali adibiti ad ufficio di cantiere, mense, spogliatoi e servizi, ed altresì delle superfici ove sono prodotti rifiuti urbani;

e) i locali e le aree delle attività agricole, agro-industriali, della silvicoltura e della pesca, con l'eccezione delle attività "connesse" produttive di rifiuti urbani indicati nell'allegato *L-quater* per le quali l'utente può concordare con il Gestore l'adesione al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani e alle quali, nelle more dell'aggiornamento contrattuale, viene assicurato il mantenimento del servizio pubblico;

f) le porzioni di superfici dei magazzini funzionalmente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche e vi sia produzione di rifiuto urbano.

g) le aree delle unità immobiliari adibite a culto, limitatamente alle zone ove vengono officiate le funzioni religiose;

h) le centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;

i) le superfici di impianti sportivi e palestre riservate e di fatto utilizzate esclusivamente dai praticanti l'attività sportiva; sono invece assoggettate le aree adibite a spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro e comunque ogni area destinata al pubblico;

j) per i distributori di carburante, le aree non utilizzate o inutilizzabili in quanto intercluse da stabile recinzione visibile, le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi, le aree visibilmente adibite all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio, mentre sono soggetti alla Tariffa i locali adibiti a magazzini, uffici, nonché l'area di proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di 20 metri quadrati per colonnina di erogazione;

k) le aree delle utenze non domestiche se adibite esclusivamente ad aree di accesso, manovra, transito e movimentazione mezzi, i posti auto, parcheggi gratuiti per le maestranze o per ospiti di imprese e le aree verdi destinate ad ornamento;

l) le superfici delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 (*Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della legge 31 luglio 2002, n.179*);

m) i locali adibiti a ripostigli, stenditoi, solai, lavanderie, cantine soffitte e sottotetti di civile abitazione (anche se portanti, non adattabili ad altro uso, non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi) di altezza pari o inferiore a 160 (centosessanta) centimetri nonché balconi e terrazze di utenze domestiche purché non chiusi da partizioni fisse;

n) le aree destinate esclusivamente al passaggio dei mezzi per la movimentazione o di carico e scarico, le aree ove sono insediati impianti o linee produttive completamente automatizzati.

5. La Tariffa rifiuti corrispettiva non si applica a:

a) unità immobiliari domestiche che risultino chiuse, inutilizzate e prive di qualsiasi allacciamento ai pubblici servizi – si considerano inutilizzate o inutilizzabili le unità immobiliari domestiche prive di arredamento minimo, intendendosi per tale almeno la presenza di angolo cottura, tavolo e sedie o letto/ divano (mobilio/arredo non accatastato); tali circostanze devono essere confermate da idonea documentazione o verificate dal Gestore con sopralluogo autorizzato dall'utente; la tariffa non è applicata limitatamente al periodo durante il quale sussistono le condizioni di cui sopra;

b) unità immobiliari delle utenze non domestiche che risultino chiuse, inutilizzate, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistono le condizioni di cui sopra;

c) unità immobiliari, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento, purché effettivamente non utilizzate;

d) fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;

e) aree non utilizzate, né utilizzabili, perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile.

6. L'esclusione dal pagamento della Tariffa rifiuti corrispettiva, in base ai casi previsti ai commi precedenti, dovrà essere comunque supportata da documentazione attestante la veridicità di quanto dichiarato dall'utente in apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*) o certificata a seguito di attività di verifica del Gestore.

7. Il mancato utilizzo del servizio nonché il mancato ritiro delle dotazioni per la raccolta non

comporta alcun esonero o riduzione della Tariffa corrispettiva, dovendo essere comunque applicata la parte fissa e la parte variabile relativa agli svuotamenti minimi in presenza del presupposto.

8. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze escluse dalla Tariffazione o provenienti da aree escluse dalla Tariffazione ai sensi del presente articolo, si applica la Tariffa a partire dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, fatta salva la possibilità di prova contraria da parte dell'utente, oltre alla sanzione di cui all'art. 45.

#### **Articolo 6 - Classificazione dei locali e delle aree**

1. La classificazione dell'utenza non domestica è riportata nell'Allegato 2 al presente Regolamento. L'utenza non domestica non esattamente indicata nell'Allegato 2 al presente Regolamento è associata alla categoria che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della potenzialità di produzione rifiuti tenendo conto dei coefficienti di produzione dei rifiuti come definiti nell'atto di approvazione delle tariffe.

2. Ai fini della classificazione di cui al comma 1, si fa riferimento all'autorizzazione per l'esercizio dell'attività rilasciata dagli uffici competenti e comunque alle attività effettivamente svolte; in particolare, ai fini della classificazione in categorie delle attività esercitate nei locali o sulle aree, si fa riferimento al codice ISTAT dell'attività o da quanto risulti dalle certificazioni rilasciate dagli organi competenti, quali la Camera di Commercio, relativamente all'esercizio delle attività medesime, sempreché tali certificazioni non contrastino con la reale attività esercitata e verificata dal Gestore, nel qual caso il riferimento è a quest'ultima. Per le attività professionali si fa riferimento all'iscrizione all'ordine di appartenenza o, nel caso non sia previsto, al codice identificativo presso l'ufficio I.V.A.

3. Nel caso di più attività, distintamente specificate ma esercitate promiscuamente negli stessi locali o aree scoperte operative, per l'applicazione della Tariffa si fa riferimento all'attività principale, in base a quanto indicato al comma precedente.

4. La Tariffa è unica anche se, per l'esercizio dell'attività, sono utilizzate superfici con diverse destinazioni; le tariffe sono distinte nell'ipotesi di complesso unitario su cui sono insediate distinte attività.

5. Sono classificati nella medesima categoria del bene principale i locali o le aree scoperte produttive, pertinenziali o accessori dello stesso, anche se da questo separati, ma in oggettivo rapporto funzionale.



## Articolo 7 - Utente obbligato al pagamento

1. La Tariffa è dovuta in via principale da coloro che posseggono o detengono locali e/o aree scoperte operative costituenti presupposto per l'applicazione della Tariffa medesima, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare e tra coloro che usano in Comune i locali o le aree stesse. Tali soggetti sono obbligati ad utilizzare il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani provvedendo al conferimento secondo le modalità indicate nel regolamento di gestione del servizio e di eventuali ordinanze sindacali.
2. Il titolo del possesso o della detenzione è dato, a seconda dei casi, dalla proprietà, dall'usufrutto, dal diritto di abitazione, dal comodato, dalla locazione o affitto e, comunque, dall'occupazione o dalla detenzione di fatto, a qualsiasi titolo, nonché dalla residenza o domicilio.
3. Qualora, per qualsiasi motivo, non sia possibile individuare il soggetto obbligato principale, si considera tale:
  - a) per l'utenza domestica colui che ha sottoscritto la scheda di attivazione dell'utenza ovvero l'intestatario della scheda di famiglia risultante all'anagrafe della popolazione;
  - b) per l'utenza non domestica colui che ha sottoscritto la scheda di attivazione dell'utenza ovvero il titolare o legale rappresentante dell'impresa, associazione, studio, società, mentre per i comitati o associazioni non riconosciute, i soggetti che li rappresentano o li dirigono.
4. Sono solidamente tenuti al pagamento della Tariffa corrispettiva i componenti del nucleo familiare, conviventi con il soggetto di cui al comma 3, lettera a) e coloro che con tale soggetto usano in comune i locali e le aree. Nel caso di abitazione secondaria, i soggetti coobbligati sono i componenti del nucleo familiare dell'abitazione di residenza o principale anche se posta in altro Comune. Tale vincolo di solidarietà opera in ogni fase del procedimento di applicazione Tariffaria, della riscossione, dell'accertamento, del recupero del credito, del contenzioso, in funzione di garanzia fungibile nell'adempimento della prestazione patrimoniale.
5. Per i locali ceduti ad utilizzatori occasionali per periodi non superiori a 180 giorni/anno, il soggetto obbligato al pagamento della Tariffa rimane il proprietario o il titolare di altro diritto reale. Per gli alloggi ceduti con regolare contratto di locazione presso i quali i conduttori non hanno stabilito la residenza (locazione di natura transitoria o studentesca), il soggetto obbligato al pagamento della Tariffa rimane il proprietario o il titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione e superficie) su detti locali, qualora l'utilizzatore dell'immobile non si intesti l'utenza.
6. Nel caso di sub-locazione, il soggetto obbligato al pagamento della Tariffa rimane il conduttore principale titolare di un contratto di locazione pluriennale, fatto salvo il caso in cui l'utilizzatore si intesti l'utenza.
7. Sono inefficaci eventuali patti di trasferimento della Tariffa a soggetti diversi da quelli sopraindicati.
8. Per i locali e le aree che si configurano come strutture ricettive dirette all'ospitalità secondo quanto previsto dalla legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 (*Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità*), ad esclusione delle attività non svolte in forma di impresa e senza fornitura di servizi aggiuntivi, la Tariffa è dovuta da chi gestisce l'attività d'impresa. Tali attività sono considerate "utenza non domestica".

9. Per le attività non svolte in forma di impresa e senza fornitura di servizi aggiuntivi di cui alla citata legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 si applica la Tariffa per le utenze domestiche.

10. Ad esclusione dei casi previsti al comma 9 del presente articolo, le unità immobiliari adibite ad uso domestico, in cui sia svolta in via permanente anche un'attività economica o professionale, generano due distinti obblighi Tariffari qualora vi sia la presenza di una superficie chiaramente distinguibile utilizzata a tal scopo. In difetto si applica la Tariffa prevista per l'utenza domestica.

11. Per i locali in multiproprietà il soggetto che li gestisce è responsabile del versamento della Tariffa dovuta per i locali e le aree scoperte operative non in uso esclusivo ai singoli occupanti proprietari dei medesimi.

12. Per i centri commerciali, artigianali e di servizi integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni ovvero l'amministratore è responsabile del versamento della Tariffa dovuta per tutti i locali e le aree scoperte operative.

13. Fermo restando l'obbligatorietà del versamento della Tariffa per le aree e gli spazi comuni, il soggetto che gestisce i servizi comuni può, in deroga al comma 12, richiedere al Gestore di concordare una diversa gestione con riferimento ai locali e alle aree ad uso esclusivo a condizione che venga presentata esplicita richiesta da parte di tutti i singoli occupanti o detentori. E' comunque tenuto a presentare, nei termini dell'art. 39 del presente Regolamento, l'elenco degli occupanti o detentori del centro commerciale, artigianale e di servizi integrati.

14. Al fine di consentire la copertura dei costi legati alle operazioni di raccolta e trattamento dei rifiuti prodotti nelle parti comuni condominiali di cui all'art. 5, comma 4, lettera b), su richiesta può essere intestata apposita utenza domestica condominiale e in tal caso sono consegnate le relative dotazioni.

15. Alle istituzioni scolastiche statali si applica quanto previsto dall'art. 33-bis, del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248 (*Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria*), convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, fermo restando che la somma attribuita al Comune deve essere riversata al Gestore e deve essere sottratta ai costi che devono trovare copertura integrale mediante l'entrata da Tariffa rifiuti corrispettiva.

## **Articolo 8 - Obbligazione pecuniaria**

1. La Tariffa rifiuti corrispettiva è applicata secondo il criterio pro die per anno solare cui corrisponde un'autonoma obbligazione pecuniaria, ed è determinata secondo i criteri e le modalità di calcolo riportate in Appendice A al presente Regolamento.

2. L'obbligazione decorre dal giorno in cui si verificano i presupposti per l'applicazione della Tariffa, di cui all' art. 5 o, se antecedente, dal giorno in cui viene effettuata la fornitura della dotazione per la raccolta e si estingue con la cessazione dei presupposti per l'attivazione dell'utenza o, se successiva, il giorno dopo l'ultima lettura degli svuotamenti.

3. Nel caso di fornitura della dotazione per la raccolta, può essere istituito il deposito cauzionale in carico all'utente a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dal servizio garantito all'utenza. La definizione delle modalità di applicazione, della quantificazione del

deposito cauzionale nonché i termini e le condizioni, sono stabiliti nell'Allegato 3 al presente Regolamento.

4. L'utente è tenuto al ritiro dei contenitori o delle dotazioni entro 30 giorni dalla comunicazione/avviso da parte del Gestore, al fine di consentire l'erogazione del servizio. Per l'utenza in cui le particolari situazioni di disagio sanitario, debitamente documentate e certificate dall'organo sanitario competente, comportino la mancata possibilità di ritiro dei contenitori entro i termini stabiliti al presente comma, il Gestore è tenuto alla consegna domiciliare. Il Gestore può comunque effettuare le consegne di cui sopra, previo accordo economico secondo il Listino Tariffario dei Servizi complementari di cui all'Allegato B.

5. In assenza delle condizioni di cui al secondo periodo del comma 4, l'utente che non abbia ritirato la propria dotazione entro termini indicati, è tenuto al pagamento della quota fissa e della parte variabile relativa agli svuotamenti minimi della Tariffa e alla sanzione di cui all'art. 45.

6. L'utente è responsabile della dotazione ricevuta. In caso di furto, danneggiamento o perdita della dotazione, deve darne immediata comunicazione al Gestore, il quale provvederà alla sua sostituzione. Nel caso di furto o di danneggiamento dovuto ad atto vandalico la sostituzione avviene con onere a carico del servizio a fronte della presentazione della relativa auto certificazione. Nei rimanenti casi la sostituzione avviene a carico dell'utente. L'utente risponde degli eventuali conferimenti effettuati con la propria dotazione nel tempo decorrente dall'effettivo furto o perdita fino al giorno della relativa denuncia o comunicazione al Gestore. È vietato il trasferimento della dotazione per la raccolta, salva espressa richiesta al Gestore. L'utente è tenuto a riconsegnare la dotazione al Gestore al momento della presentazione della comunicazione di cessazione dell'utenza o entro 5 giorni lavorativi dalla presentazione della stessa, con le seguenti modalità: per le utenze non domestiche, si provvederà con ritiro, da parte del Gestore, presso il luogo di servizio; mentre le utenze domestiche dovranno restituire i contenitori nei "Punti" segnalati dal Gestore. Nel caso di mancata restituzione dei contenitori, il Gestore addebiterà in fattura il costo del contenitore come riportato nel listino aziendale approvato nel provvedimento annuale di determinazione della Tariffa;

7. In caso di ritardata comunicazione di cessazione dell'utenza, l'obbligazione pecuniaria non si protrae oltre la data in essa indicata, quando l'utente che ha prodotto la ritardata comunicazione di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali. In carenza di tale dimostrazione o in caso di mancata comunicazione di cessazione, l'obbligazione pecuniaria non si protrae oltre la data in cui sia sorta altra obbligazione pecuniaria per comunicazione dell'utente subentrato o per acquisizione d'ufficio dell'informazione medesima.

8. Al fine della determinazione del numero dei componenti il nucleo familiare:

a) si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici;

b) si considera un numero di componenti il nucleo familiare pari a 3 per l'utenza domestica stabilmente occupata da nuclei non residenti qualora l'utente ometta di denunciare le generalità di tutti i componenti il nucleo familiare nel termine stabilito dall'articolo 39 del presente Regolamento;

c) si considera un numero di occupanti pari a 1 per l'utenza domestica tenuta a disposizione di nuclei familiari iscritti all'AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero);

d) si considera un numero di occupanti pari a quanto riportato nell'Allegato 1 al presente Regolamento per l'utenza domestica tenuta a disposizione non locata;

e) nei casi di cui all'art. 7, comma 9 la consistenza del nucleo familiare è aumentata di 1 (una) unità

9. Il numero dei componenti dell'utenza domestica residente può essere diversamente determinato da quanto risulti nel foglio di famiglia anagrafico corrispondente, solo in caso di documentata e stabile permanenza, per un periodo consecutivo superiore a sei mesi all'anno di uno o più componenti in case di riposo, case protette, centri residenziali, comunità di recupero, istituti di detenzione. Non rilevano, invece, i meri ricoveri ospedalieri, i soggiorni in centri comportanti il giornaliero rientro al proprio domicilio, quali i centri diurni. Inoltre, non si tiene conto dei residenti, altrove domiciliati, per motivi di studio o lavoro che comportino l'assenza dalla residenza per almeno un periodo consecutivo superiore a sei mesi all'anno. Il numero minimo di componenti il nucleo familiare, per il calcolo della tariffa, non può essere inferiore ad 1 (uno).

10. Nel caso in cui l'abitazione è occupata oltre che da membri nel nucleo familiare anagrafico, anche da altri soggetti stabilmente dimoranti, quali, ad esempio, badanti e colf, questi devono essere dichiarati con le modalità di cui al successivo art. 39. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la Tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

11. Gli effetti generati dalle variazioni che dovessero intervenire nell'arco dell'anno in merito agli elementi che determinano la Tariffa, quali le modifiche della composizione del nucleo familiare, le modifiche delle superfici dei locali e aree scoperte, le modificazioni delle destinazioni d'uso dei locali ed aree scoperte, le modificazioni del servizio reso, vengono contabilizzate nella prima fatturazione utile. Tali variazioni decorrono secondo quanto stabilito all'art. 39 del presente Regolamento.

#### **Articolo 9 - Criteri per la determinazione della Tariffa corrispettiva e del piano finanziario**

1. I costi complessivi sono ripartiti fra utenza domestica e utenza non domestica sulla base dei servizi forniti e in relazione all'incidenza della quantità dei rifiuti prodotti dalle rispettive categorie d'utenza. La ripartizione della Tariffa tra parte fissa e variabile e tra utenza domestica e non domestica è esplicitata nella delibera di approvazione delle tariffe.

2. Le Tariffe, per ogni singola categoria d'utenza, sia per la quota fissa sia per la quota variabile, sono approvate con deliberazione del Consiglio locale di ATERSIR e del Comune entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione dei Comuni. In caso di mancata approvazione nei termini, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

3. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Contratto di servizio stipulato fra ATERSIR e il Gestore, inseriti nel Piano Finanziario redatto dal Gestore e approvato da ATERSIR e illustrati in una relazione tecnica redatta sulla base dei criteri stabiliti all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (*Regolamento recante norme per la elaborazione del Metodo Normalizzato per definire la Tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani*).

#### **Articolo 10 - Tariffa giornaliera per manifestazioni e spettacoli viaggianti**

In caso di servizi (quali spazzamento manuale/meccanico, ritiro ingombranti, etc.) dedicati a spettacoli viaggianti, quali giostre e circhi, essi sono assoggettati ad una Tariffa applicata dal

Gestore commisurata al servizio reso rapportato a ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno solare di occupazione, considerando giorno intero anche la sola frazione di giorno.

#### **Articolo 11 - Tariffa Giornaliera Fiere, mostre, manifestazioni ed eventi ed attività similari**

1. E' dovuta la Tariffa per la gestione dei rifiuti dall'utenza che occupa temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico o gravate da servitù di pubblico passaggio.
2. La Tariffa è determinata sulla base del servizio reso rapportato a ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno solare di occupazione, considerando giorno intero anche la sola frazione di giorno.
3. La Tariffa è riscossa dal Gestore su tempestiva segnalazione effettuata dall'ufficio comunale competente.

#### **Articolo 12 - Imposte di legge**

1. Alla Tariffa sono applicate le imposte previste dalla Legge.

#### **Articolo 13 - Obblighi di trasmissione delle banche dati**

1. Nelle more dell'operatività dell' Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) di cui all'art. 62, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (*Codice dell'amministrazione digitale*) il Gestore acquisisce dal Comune, e contestualmente il Comune è tenuto a fornire al Gestore, le banche dati di cui è titolare necessarie alla gestione e controllo dell'applicazione della Tariffa corrispettiva per le singole utenze e i relativi aggiornamenti con periodicità mensile secondo modalità e formati concordati e nel rispetto della normativa vigente in tema di trattamento dei dati. Il Comune è inoltre tenuto a trasmettere al Gestore le informazioni provenienti dallo sportello unico delle attività produttive (SUAP) relative all'avvio o alla variazione di impresa.
2. Il Gestore, su espressa richiesta, fornirà gratuitamente al Comune gli aggiornamenti annuali della banca dati della Tariffa corrispettiva, di cui è titolare, che potranno essere utilizzati dall'Amministrazione locale per finalità istituzionali secondo modalità e formati concordati e nel rispetto della normativa vigente in tema di trattamento dei dati.

#### **Articolo 14 - Obblighi di informazione all'utenza**

1. Il Gestore è tenuto a garantire alla singola utenza un facile accesso alle informazioni che lo riguardano e a tal proposito applica le disposizioni in materia di trasparenza riportate nell'Allegato A della Deliberazione ARERA 444/2019/R/Rif del 31/10/2019

## TITOLO II – RIDUZIONI

---

### **Articolo 15 - Riduzioni per avvio autonomo a riciclo**

1. Alle utenze non domestiche che dimostrano di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, i propri rifiuti urbani, la parte variabile della Tariffa è ridotta nelle forme riportate nell'allegato 1 al presente regolamento.

2. La riduzione di cui al comma 1 è riconosciuta su richiesta dell'utente, da presentare annualmente al Gestore entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'avvio al riciclo, corredata dal modello unico di denuncia (MUD) e dei formulari. La determinazione della riduzione è effettuata a consuntivo, previa verifica da parte del Gestore dell'effettivo avvio al riciclo dei rifiuti urbani. La riduzione è riconosciuta nella prima fattura dell'anno successivo a quella di riferimento.

### **Articolo 16 - Riduzioni in caso di mancato o inadeguato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti**

1. La Tariffa è dovuta, nella misura del 20% (venti per cento) dell'importo totale, nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

### **Articolo 17 - Riduzioni nelle zone in cui il conferimento al servizio è effettuato con disagio**

1. Nelle zone in cui il conferimento al servizio di raccolta è effettuato con disagio per l'utenza, la Tariffa parte fissa è determinata attraverso le modalità di cui al comma 2.

2. La riduzione di cui al comma 1 è pari all'80% (ottanta per cento) per le utenze poste a una distanza superiore a 500 (cinquecento) metri dal più vicino cassonetto per i rifiuti urbani (nelle aree interessate da un servizio stradale) ovvero dal più vicino punto di conferimento/consegna dei contenitori (nelle aree interessate da un servizio porta a porta). La distanza è misurata a partire dall'accesso della proprietà privata sulla strada pubblica, escludendo i percorsi interni alla proprietà privata.

### **Articolo 18 - Riduzioni per il compostaggio individuale**

1. All'utenza domestica che effettua compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino sia attraverso l'uso di compostiere sia attraverso altre metodologie (buca/fossa, compostaggio in cumulo, etc.) si applica:

a) nei comuni nei quali, per il calcolo della parte variabile della tariffa non si utilizzano sistemi di misurazione del rifiuto organico e vi è la rinuncia al servizio "*verde e ramaglie porta a porta*", si applica la riduzione della parte variabile della Tariffa prevista nell'Allegato 1 al presente Regolamento;

b) nei comuni nei quali per il calcolo della parte variabile della tariffa, si utilizzano sistemi di misurazione del rifiuto organico e del verde porta a porta l'agevolazione Tariffaria precedentemente prevista è sostituita dal risparmio conseguibile a seguito della minor esposizione del rifiuto *"umido/organico"* e dalla rinuncia al servizio *"verde e ramaglie porta a porta"*

2. Alle attività agrituristiche delle aziende agricole con servizio di ristorazione, così definite dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96 e dalla legge regionale dell'Emilia Romagna 31 marzo 2009, n. 4, che hanno aderito al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani e che praticano il compostaggio individuale della frazione organica dei propri rifiuti, sia attraverso l'uso di compostiere sia attraverso altre metodologie (buca/fossa, compostaggio in cumulo, etc.):

a) nei comuni nei quali, per il calcolo della parte variabile della tariffa non si utilizzano sistemi di misurazione del rifiuto organico e vi è la rinuncia al servizio *"verde e ramaglie porta a porta"* si applica la riduzione della parte variabile della Tariffa prevista nell'Allegato 1 al presente Regolamento;

b) nei comuni nei quali per il calcolo della parte variabile della tariffa, si utilizzano sistemi di misurazione del rifiuto organico e del verde porta a porta l'agevolazione Tariffaria precedentemente prevista è sostituita dal risparmio conseguibile a seguito della minor esposizione del rifiuto *"umido/organico"* e dalla rinuncia al servizio *"verde e ramaglie porta a porta"*

3. Le riduzioni di cui ai commi 1 e 2, lettere a) e b), sono riconosciute su richiesta al Gestore da parte dell'utente che è tenuto a compilare un'istanza di autocertificazione secondo il modello di cui all'Allegato 4 nella quale si impegna a compostare la frazione organica prodotta e consente esplicitamente le verifiche e i controlli da parte del Gestore. La riduzione decorre dalla data di trasmissione della autocertificazione.

4. Il Gestore può in qualunque momento verificare quanto dichiarato dall'utente ed effettuare controlli presso l'utenza al fine di verificare la corretta pratica del compostaggio individuale nella misura minima del 5% delle compostiere, cumuli o buche/fosse utilizzate.

5. Ad esito della verifica di cui al comma 4, il Gestore, qualora riscontri che la pratica del compostaggio non è correttamente effettuata dall'utenza, dispone la revoca immediata dell'agevolazione applicata.

6. In caso di cessazione dell'effettuazione della pratica del compostaggio l'interessato è tenuto a darne formale comunicazione al Gestore entro i termini stabiliti all'art. 38, comma 2, riconsegnando altresì la compostiera se ricevuta in dotazione.

#### **Articolo 19 - Riduzioni per il compostaggio di comunità**

1. All'utenza domestica che effettua il compostaggio di comunità della frazione organica dei propri rifiuti urbani nel rispetto del decreto ministeriale 29 dicembre 2016, n. 266, (*Regolamento recante i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità di rifiuti organici ai sensi dell'art. 180, comma 1-octies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, così come introdotto dall'art. 38 della legge 28 dicembre 2015, n. 221*), si applica:

a) nei comuni nei quali per il calcolo della parte variabile della tariffa non si utilizzano sistemi di misurazione del rifiuto organico e vi è la rinuncia al servizio *"verde e ramaglie porta a porta"* si

applica la riduzione della parte variabile della Tariffa prevista nell'Allegato 1 al presente Regolamento;

b) nei comuni nei quali per il calcolo della parte variabile della tariffa si utilizzano sistemi di misurazione del rifiuto organico e del verde porta a porta l'agevolazione Tariffaria precedentemente prevista è sostituita dal risparmio conseguibile a seguito della minor esposizione del rifiuto *"umido/organico"* e dalla rinuncia al servizio *"verde e ramaglie porta a porta"*

2. All'utenza non domestica che effettua il compostaggio di comunità della frazione organica dei propri rifiuti urbani nel rispetto del decreto ministeriale 29 dicembre 2016, n. 266, si applica:

a) nei comuni nei quali per il calcolo della parte variabile della tariffa non si utilizzano sistemi di misurazione del rifiuto organico e vi è la rinuncia al servizio *"verde e ramaglie porta a porta"* si applica la riduzione della parte variabile della Tariffa prevista nell'Allegato 1 al presente Regolamento;

b) nei comuni nei quali per il calcolo della parte variabile della tariffa si utilizzano sistemi di misurazione del rifiuto organico e del verde porta a porta l'agevolazione Tariffaria precedentemente prevista è sostituita dal risparmio conseguibile a seguito della minor esposizione del rifiuto *"umido/organico"* e dalla rinuncia al servizio *"verde e ramaglie porta a porta"*

3. Il Gestore, su segnalazione del Comune, qualora sia stato riscontrato che la pratica del compostaggio di comunità non è effettuata secondo quanto indicato dal Regolamento sull'organizzazione dell'attività di compostaggio, adottato dall'organismo collettivo di gestione di cui al decreto 29 dicembre 2016, n. 266, dispone la revoca immediata dell'agevolazione applicata.

4. La riduzione è riconosciuta agli utenti che conferiscono alle apparecchiature comuni su richiesta presentata al Gestore da parte del responsabile delle stesse, individuato ai sensi del decreto 29 dicembre 2016, n. 266, e tenuto a compilare un'istanza secondo un modello di dichiarazione sostitutiva di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 nella quale il responsabile indica i nominativi dei conferenti.

#### **Articolo 20 - Riduzioni per abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo**

1. Per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, che nel corso dell'anno solare siano occupate o condotte per un periodo inferiore a 183 giorni/anno anche non consecutivi è applicata la riduzione della tariffa prevista nell'Allegato 1 al presente Regolamento. Tale uso deve essere specificato nella comunicazione di apertura o di variazione, di cui al successivo articolo 39, indicando la dimora abituale e dichiarando di non voler cedere l'alloggio in locazione o comodato e di comunicare l'eventuale variazione d'uso.

2. La richiesta della riduzione è da rinnovare annualmente.

#### **Articolo 21 - Riduzioni per locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente**

1. Per i locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non



continuativo, anche ricorrente, per un periodo non superiore a quanto riportato nell'Allegato 1 al presente Regolamento, risultante da licenza/autorizzazione per l'esercizio dell'attività rilasciata dagli organi competenti o da adeguata documentazione è applicata la riduzione della tariffa prevista nell'Allegato 1 al presente Regolamento. Tale uso deve essere specificato nella comunicazione di apertura o di variazione, di cui al successivo articolo 39.

2. Per le utenze la cui attività stagionale o non continuativa non risulti da apposita licenza/autorizzazione, la richiesta di riduzione è da rinnovare annualmente

#### **Articolo 22 - Riduzioni per le utenze domestiche residenti che lasciano la loro abitazione vuota**

1. Per le utenze domestiche residenti che lasciano la loro abitazione vuota per il verificarsi di una delle condizioni previste dal comma 9 dell'articolo 8 del presente Regolamento si applica la riduzione tariffaria riportata nell'Allegato 1 al presente Regolamento.
2. Presupposto necessario per il riconoscimento dell'agevolazione è che l'abitazione non sia data in locazione o in comodato.
3. La richiesta della riduzione è da rinnovare annualmente.

#### **Articolo 23 - Conferimento di rifiuti presso i Centri di raccolta**

1. Con l'introduzione della Tariffa corrispettiva i Centri di raccolta (Comunali o Intercomunali) ricevono i rifiuti conferiti dalle utenze domestiche e non domestiche che hanno aderito al servizio pubblico di raccolta.
2. Gli utenti accedono a tali strutture con il documento comprovante la loro utenza (fattura su cui è riportato il codice utente) e possono conferire i rifiuti previsti dal regolamento di funzionamento del Centro Comunale o Intercomunale.
3. Eventuali agevolazioni sono contenute nell'Allegato 1

#### **Articolo 24 - Conferimento di rifiuti presso i Centri di preparazione per il riutilizzo**

1. Con l'introduzione della Tariffa corrispettiva i Centri di preparazione al riutilizzo (Comunali o Intercomunali) ricevono gratuitamente i rifiuti urbani conferiti dalle utenze domestiche e non domestiche che hanno aderito al servizio pubblico di raccolta.
2. Gli utenti accedono a tali strutture con il documento comprovante la loro utenza (fattura su cui è riportato il codice utente) e possono conferire i rifiuti previsti dal regolamento di funzionamento del Centro Comunale o Intercomunale.
3. Eventuali agevolazioni sono contenute nell'Allegato 1 al presente Regolamento.

#### **Articolo 25 - Conferimento presso i Centri del riuso**

1. Con l'introduzione della Tariffa corrispettiva i Centri del riuso (Comunali o Intercomunali)

ricevono gratuitamente i beni conferiti dalle utenze domestiche e non domestiche che hanno aderito al servizio pubblico di raccolta.

2. Gli utenti accedono a tali strutture con il documento comprovante la loro utenza (fattura su cui è riportato il codice utente) e possono conferire i beni previsti dal regolamento di funzionamento del Centro Comunale o Intercomunale.

3. Eventuali agevolazioni sono contenute nell'Allegato 1 al presente Regolamento.

#### **Articolo 26 - Riduzioni per punti vendita certificati**

1. È riconosciuta la riduzione della Tariffa, nelle forme indicate nell'Allegato 1 al presente Regolamento, per l'utenza non domestica aderente al servizio pubblico di raccolta, che attui azioni finalizzate alla prevenzione nella produzione di rifiuti urbani quali la vendita di prodotti sfusi o alla spina e l'utilizzo di imballaggi facilmente riciclabili ed abbia ottenuto formale certificazione del punto vendita sotto il profilo ambientale.

2. La riduzione di cui al comma 1, commisurata al quantitativo di rifiuti urbani non prodotti ovvero alle modalità di attuazione delle azioni di prevenzione nella produzione dei rifiuti urbani, è rilasciata a seguito di apposita convenzione da sottoscrivere con il Gestore.

#### **Articolo 27 - Riduzioni per la donazione delle eccedenze alimentari**

1. È riconosciuta una riduzione della Tariffa all'utenza non domestica aderente al servizio pubblico di raccolta, che in via continuativa devolve ai soggetti donatori di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 2 della legge 19 agosto 2016, n. 166 (*Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi*) le eccedenze alimentari idonee al consumo umano disciplinate dalla medesima legge ai fini della redistribuzione a soggetti bisognosi.

2. È riconosciuta una riduzione della Tariffa all'utenza non domestica aderente al servizio pubblico di raccolta, che in via continuativa devolve le proprie eccedenze alimentari non idonee al consumo umano di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166 per alimentazione animale qualora idonee a tal fine.

3. Il riconoscimento delle riduzioni di cui ai commi 1 e 2 è subordinato alla presentazione, entro il 31 marzo dell'anno successivo, di un dettagliato elenco delle quantità di prodotti devoluti nell'anno precedente, allegando apposita documentazione.

4. Le riduzioni di cui ai commi 1 e 2 commisurate al quantitativo di prodotti devoluti, è determinata con le modalità previste nell'Allegato 1 al presente Regolamento.

#### **Articolo 28 - Riduzioni per la donazione di prodotti non alimentari**

1. È riconosciuta una riduzione della Tariffa all'utenza non domestica aderente al servizio pubblico di raccolta, che in via continuativa devolve ai soggetti donatori di cui di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 2 della legge 19 agosto 2016, n. 166, ai fini della redistribuzione a soggetti bisognosi, prodotti non alimentari di cui alle lettere d), e) del comma 1 dell'art. 16 della legge 19

agosto 2016, n. 166 derivanti dalla propria attività nel rispetto delle disposizioni previste nel medesimo articolo.

2. Il riconoscimento delle riduzioni di cui al comma 1 è subordinato alla presentazione, entro il 31 marzo dell'anno successivo, di un dettagliato elenco delle quantità di prodotti devoluti nell'anno precedente.

3. La riduzione di cui al comma 1 commisurata al quantitativo di prodotti devoluti è determinata con le modalità previste nell'Allegato 1 al presente Regolamento.

#### **Articolo 29 - Riduzioni per la donazione dei farmaci idonei all'utilizzo**

1. È riconosciuta una riduzione della Tariffa ai soggetti che hanno aderito al servizio pubblico di raccolta, di cui alla lettera g-ter) del comma 1 dell'art. 2 della legge 19 agosto 2016, n. 166 che partecipino a progetti di recupero dei medicinali e degli articoli di medicazione, di cui rispettivamente alle lettere g-bis) e g-quater) del comma 1 dell' art. 2 della medesima legge, nel rispetto di quanto stabilito all'art. 157 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 (Attuazione della direttiva 2001/83/CE – e successive direttive di modifica – relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE).

2. Il riconoscimento della riduzione di cui al comma 1 è subordinato alla presentazione, entro il 31 marzo dell'anno successivo, di un dettagliato elenco delle quantità di prodotti devoluti nell'anno precedente;

3. La riduzione di cui al comma 1, commisurata al quantitativo di prodotti devoluti, è determinata con le modalità previste nell'Allegato 1 al presente Regolamento.

#### **Articolo 30 - Riduzioni per l'utenza non domestica che attua il vuoto a rendere**

1. È riconosciuta una riduzione della Tariffa all'utenza non domestica aderente al servizio pubblico di raccolta che applica il sistema del vuoto a rendere.

2. Il riconoscimento della riduzione di cui al comma 1 è subordinato alla presentazione, entro il 31 marzo dell'anno successivo, di un dettagliato elenco delle tipologie e delle quantità di imballaggi avviati a riutilizzo nell'anno precedente, allegando copia di apposita documentazione che attesti l'effettiva cessione al proprio fornitore delle tipologie e delle quantità dichiarate.

3. La riduzione di cui al comma 1, commisurata al quantitativo in peso di imballaggi resi, è determinata con le modalità previste nell'Allegato 1 al presente Regolamento.

#### **Articolo 31 - Riduzioni per l'utenza non domestica che promuovono il doggy-bag/family bag nella ristorazione commerciale**

1. All'utenza non domestica della ristorazione commerciale aderente al servizio pubblico di raccolta, che promuove presso i propri esercizi la diffusione del doggy bag/family bag per l'asporto del cibo avanzato da parte dei clienti ed abbia ottenuto formale riconoscimento della pratica nell'ambito di accordi istituzionali finalizzati alla riduzione dei rifiuti e degli sprechi alimentari, il

Gestore fornisce annualmente i contenitori per agevolare l'asporto del cibo da parte dei clienti.

2. La tipologia e il numero dei contenitori da fornire gratuitamente all'utenza non domestica sono definiti nel provvedimento annuale di approvazione delle tariffe.

#### **Articolo 32 - Riduzioni per l'utenza domestica in particolari situazioni di disagio sanitario**

1. Per l'utenza domestica in cui le particolari situazioni di disagio sanitario, debitamente documentato, comportino una anomala produzione di rifiuto soggetto a Tariffa è prevista la non assoggettabilità di tali rifiuti alla Tariffa parte variabile

2. La riduzione di cui al comma 1 è riconosciuta su richiesta dell'utente con le modalità richiamate nell'Appendice A al presente Regolamento.

#### **Articolo 33 - Riduzioni per particolari tipologie di utenza non domestica**

1. Per l'utenza non domestica che ha aderito al servizio pubblico di raccolta, in cui coesistano operazioni di diversa natura (quali, a titolo esemplificativo, i transiti, carico/scarico, deposito ecc.) per cui risulti difficile la determinazione della superficie assoggettabile a Tariffa, è previsto l'abbattimento della superficie pari ad un terzo (1/3) dell'intera area in oggetto.

2. La riduzione di cui al comma 1 è riconosciuta su richiesta dell'utente.

#### **Articolo 34 - Riduzioni per nuclei familiari con bambini (pannolini)**

1. Per l'utenza domestica nel cui stato famiglia del nucleo familiare figurano componenti di età inferiore a 36 (trentasei) mesi, che danno luogo alla produzione di rifiuti costituiti da pannolini pediatrici "usa e getta" è prevista la non assoggettabilità di tali rifiuti alla Tariffa parte variabile.

2. La riduzione di cui al comma 1 è riconosciuta su richiesta dell'utente con le modalità richiamate nell'Appendice A al presente Regolamento.

#### **Articolo 35- Riduzioni per manifestazioni ed eventi**

1. E' possibile riconoscere una riduzione della Tariffa alle manifestazioni ed eventi temporanei di tipo ricreativo, culturale o di animazione sociale, che adottano buone pratiche finalizzate alla riduzione ed alla corretta raccolta differenziata dei rifiuti ed abbiano ottenuto formale riconoscimento delle buone pratiche adottate nell'ambito di iniziative/progetti istituzionali finalizzati alla promozione degli eventi sostenibili (ECOFESTE).

2. La riduzione di cui al comma 1 è riconosciuta, su richiesta dell'utente, secondo le modalità di cui all'Allegato 5.

#### **Articolo 36- Riduzioni per avvio autonomo a recupero**

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, [in attuazione di quanto disposto dagli artt. 198, comma 2-bis e 238, comma 10, D.Lvo 152/2006, come modificato dal D.Lvo 116/2020] previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Alle utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero dei rifiuti urbani prodotti, è riconosciuta la riduzione della parte variabile della tariffa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione prevista dalla normativa vigente.
3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.
4. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta prevista dall'art. 39 del presente Regolamento, il Gestore provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tariffazione.

#### **Articolo 37- Riduzioni "COVID-19"**

Rispetto all'applicazione di eventuali riduzioni connesse ad eventi pandemici (cd. COVID 19), il Gestore, su indicazione deliberata dall'Organo Esecutivo dall'Amministrazione Comunale, può applicare, nelle forme e nei tempi eventualmente indicati anche dall'Agenzia Atersir ovvero da Deliberazioni ARERA, degli sconti dedicati alle categorie d'utenza

#### **Articolo 38 - Aspetti comuni per l'applicazione delle riduzioni**

1. Le riduzioni di cui agli articoli precedenti si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate e cessano di operare alla data in cui vengono meno le condizioni di fruizione.
2. Salvo quanto diversamente disciplinato nei singoli articoli del presente Titolo, l'utente è tenuto a comunicare il venir meno delle condizioni che danno diritto alle riduzioni. Tale comunicazione deve essere presentata al Gestore entro e non oltre 30 giorni dalla data in cui sono venute meno le condizioni per l'attribuzione delle riduzioni in difetto il Gestore provvede al recupero della Tariffa con applicazione della sanzione di cui all'art. 45 per omessa comunicazione di variazione.
3. Per le riduzioni ed esenzioni a favore di utenze domestiche e/o non domestiche per finalità sociali, equitative, di sostegno allo sviluppo del territorio e per altre ragioni di rilevante interesse pubblico che non siano direttamente collegate alla minore produzione dei rifiuti ovvero al riutilizzo dei beni, la relativa copertura deve essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa ed assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.
4. Le riduzioni di cui al presente titolo non possono, cumulativamente, essere superiori al 20% della parte fissa, con esclusione della riduzione di cui all'articolo 17, e del 100% della parte variabile della Tariffa medesima.

5. Le riduzioni di cui agli articoli 18 e 19 sono alternative.
6. La riduzione di cui all'articolo 16 non è cumulabile con le altre riduzioni
7. le riduzioni di cui al comma 3 del presente articolo non sono soggette ai limiti di cui al comma 4.

## TITOLO III – COMUNICAZIONE, CONTROLLO, RISCOSSIONE, SANZIONI

---

### Articolo 39 - Comunicazione

1. L'utente, di cui all'art. 8, ha l'obbligo di comunicare al Gestore l'inizio o la cessazione dell'occupazione o detenzione di locali ed aree entro 30 giorni successivi al loro verificarsi e di ottemperare agli adempimenti previsti. Detta comunicazione deve avvenire mediante la compilazione di appositi modelli messi a disposizione dal Gestore. In caso di omessa presentazione della comunicazione entro il termine si applica la sanzione prevista all'art. 45 del presente Regolamento.

2. Nella comunicazione di attivazione dell'utenza devono essere obbligatoriamente indicati il numero di componenti residenti e dimoranti stabilmente, i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile, il numero dell'interno, il numero telefonico e, ove esistente, l'indirizzo mail per le utenze domestiche il numero di componenti diversi dai residenti e dimoranti stabilmente e per le utenze non domestiche l'indirizzo PEC. Alla comunicazione di attivazione deve essere allegata almeno la seguente comunicazione: a) per le utenze domestiche la planimetria quotata dei locali soggetti a tariffa; b) per le utenze non domestiche: planimetria operativa dei locali e delle aree soggette a tariffa e visura CCIAA.

3. Le comunicazioni devono essere sottoscritte con firma leggibile e presentate da uno dei coobbligati, dal rappresentante legale o da loro incaricati muniti di apposita delega, ovvero secondo gli strumenti digitali che il Gestore metterà a disposizione dell'Utenza. Della presentazione è rilasciata apposita ricevuta. In caso di spedizione, la comunicazione si considera presentata nel giorno d'arrivo agli uffici del Gestore o, se inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata, nel giorno indicato nel rapporto di ricevimento.

4. La comunicazione ha effetto anche per gli anni successivi se le condizioni di assoggettamento a Tariffa rimangono invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a presentare nuova comunicazione di variazione nei termini e secondo le modalità di cui ai precedenti commi, fatto salvo il caso in cui, per i soggetti residenti nel Comune, la variazione riguardi soltanto il numero degli stessi. Se la comunicazione di cessazione o variazione è presentata oltre al termine di cui al comma 1, i relativi effetti decorrono dalla data di presentazione.

5. Gli eredi solidalmente obbligati che continuano ad occupare o condurre i locali già assoggettati a Tariffa hanno l'obbligo di comunicare il nominativo del nuovo intestatario dell'utenza e gli eventuali elementi che determinano l'applicazione della Tariffa.

6. In presenza di utenza domestica e utenza non domestica con servizi condominiali è fatto obbligo all'amministratore condominiale di presentare al Gestore, nei termini di cui al comma 1, l'elenco degli occupanti o conduttori/proprietari delle utenze facenti parte del condominio e le eventuali successive variazioni.

7. L'ufficio anagrafe comunale, all'atto del perfezionamento delle pratiche di iscrizione anagrafica o di variazione di residenza, informa i cittadini della necessità di effettuare congiuntamente la comunicazione ai fini della gestione della Tariffa.

8. In presenza di più nuclei familiari presso la stessa utenza colui che intende provvedere al

pagamento della Tariffa deve darne esplicita comunicazione.

#### **Articolo 40 – Comunicazione per l'uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta**

1. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui all'articolo 36 comma 1 del presente Regolamento e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva al Gestore via PEC, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021 la comunicazione dovrà essere presentata entro il 31 maggio, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2022.

2. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione, redatta secondo quanto disposto dall'art. 14 della legge RER n. 11 del 29 dicembre 2020, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività. Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della Tari.

3. La mancata presentazione della comunicazione di cui al comma 2, entro il termine del 31 maggio per il solo anno 2021, o entro il termine del 30 giugno a decorrere dal 2022, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.

4. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo, al Gestore, che riprende il servizio qualora ciò non comporti un disequilibrio sull'organizzazione del servizio con riferimento alle modalità e ai tempi di svolgimento dello stesso.

5. Entro il 28 febbraio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Gestore i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente dando specifica evidenza a quelli avviati a riciclo. I quantitativi dei rifiuti urbani avviati a recupero devono essere desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti a cui deve essere allegata apposita attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero. Il Gestore è tenuto a rendicontare tali informazioni alla Regione e ad ATERSIR entro il 30 aprile di ciascun anno.

6. Il Gestore ha la facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte.

#### **Articolo 41 - Controllo**

1. Il Gestore, eventualmente in collaborazione con il Comune, provvede a svolgere le attività necessarie ad individuare tutti i soggetti obbligati a pagare la Tariffa e al controllo dei dati dichiarati in comunicazione nonché nelle dichiarazioni finalizzate all'ottenimento delle riduzioni di cui al Titolo II

2. Il Gestore designa un responsabile incaricato al quale spettano i compiti e i poteri di gestione



della Tariffa rifiuti corrispettiva, nonché il ruolo di referente verso ATERSIR, il Comune e l'utenza. Il Gestore indica in fattura, coerentemente con quanto previsto nella Carta dei Servizi, i canali di contatto attraverso i quali l'utente del servizio rifiuti può promuovere istanze, reclami e azioni legali.

3. Il Gestore del servizio esercita l'attività di controllo necessaria per la corretta applicazione della Tariffa.

4. Il Gestore a tale scopo può:

a) richiedere l'esibizione dei contratti di locazione, affitto e scritture private atte ad accertare le date di utilizzo del servizio;

b) richiedere notizie relative ai presupposti di applicazione Tariffaria, non solo agli occupanti o ai detentori, ma anche ai proprietari dei locali ed aree;

c) invitare i predetti soggetti a comparire di persona per fornire prove, delucidazioni e chiarimenti;

d) utilizzare tecnici o soggetti incaricati dal Gestore;

e) accedere ai locali ed aree assoggettabili a Tariffa mediante personale debitamente autorizzato previo accordo con l'utente.

5. In caso di mancata collaborazione dell'utenza o di altro impedimento alla diretta rilevazione, il Gestore del servizio può fare ricorso alle presunzioni semplici a norma dell'art. 2729 del codice civile.

6. Dell'esito delle verifiche effettuate viene data comunicazione agli interessati, che s'intende accettata qualora entro 30 giorni dal ricevimento non pervengano rilievi. Nel caso in cui l'utente riscontrasse elementi di discordanza può, nello stesso termine, fornire le precisazioni del caso che, se riconosciute fondate, comportano l'annullamento o la rettifica della comunicazione inviata. Il Gestore, decorso il termine assegnato, provvede ad emettere nei confronti dei soggetti che non si sono presentati o non hanno dato riscontro, la relativa fattura sulla base degli elementi indicati nella comunicazione stessa.

7. In caso di infedele dichiarazione riscontrata a seguito delle attività di controllo si applica la sanzione prevista all'art. 45.

#### **Articolo 42 - Modalità di versamento e sollecito di pagamento**

1. Il pagamento della fattura deve essere effettuato entro i termini indicati nella medesima presso gli uffici postali o gli sportelli bancari ovvero mediante domiciliazione bancaria o postale o altre modalità di pagamento indicate dal Gestore.

2. Le fatture: **a) cartacee**, sono spedite al domicilio del titolare dell'utenza o ad altro recapito indicato dallo stesso, tramite il servizio postale o agenzie di recapito autorizzate, come corrispondenza ordinaria. In alternativa, le fatture possono essere spedite su richiesta tramite posta elettronica ordinaria nel caso di utenza domestica. Le fatture sono disponibili anche all'interno dello sportello online del sito del Gestore ove attivato; **b) elettroniche**, sono emesse tramite il Sistema di Interscambio.

3. Il Gestore può concedere rateizzazioni nei versamenti secondo le disposizioni previste dalla

legge 160/2019 e dalla Carta dei Servizi. Il pagamento rateizzato avviene con la maggiorazione di interessi pari al tasso legale maggiorato del 2%.

4. In caso di omesso o parziale pagamento, il Gestore, trascorsi inutilmente 30 giorni solari dalla data di scadenza riportata in fattura inviata all'utente, notifica apposito sollecito di pagamento in cui indica un nuovo termine entro cui provvedere all'adempimento e le modalità di comunicazione dell'avvenuto pagamento. Trascorso inutilmente il termine indicato nel sollecito, il Gestore invia all'utente apposito avviso di accertamento esecutivo avente valore di intimazione ad adempiere al pagamento e di titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure di riscossione cautelari ed esecutive, in cui indica il termine ultimo entro cui provvedere all'adempimento e le modalità di comunicazione del pagamento, mediante raccomandata A/R o posta elettronica certificata. Il Gestore per le utenze non domestiche procederà al recupero del credito anche tramite esazione domiciliare. Trascorso il termine indicato nell'avviso di accertamento esecutivo, il Gestore procede al recupero del credito nei modi di legge. Su tutte le somme di qualunque natura, escluse le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, si applicano, 30 giorni dopo l'intervenuta esecutività dell'atto di accertamento e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale maggiorato di due punti percentuali. I costi di elaborazione e di notifica dell'accertamento esecutivo e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono poste a carico del debitore e sono di seguito determinati: a) una quota denominata "oneri di riscossione", pari a quanto disposto dalla lettera a), comma 803 della legge 160/2019; b) una quota denominata "spese di notifica ed esecutive" pari a quanto disposto dalla lettera b), comma 803 della legge 160/2019.

5. Scaduto inutilmente il termine indicato nell'avviso di accertamento esecutivo, di cui al comma 4, il Gestore notifica atto di contestazione della violazione per omesso o parziale versamento della Tariffa prevista all'art. 45.

6. La fattura non viene emessa per importi eguali o inferiori a 4,00 (quattro/00) euro al netto di IVA e Addizionale Provinciale.

7. L'avviso di accertamento esecutivo non acquisisce efficacia di titolo esecutivo se emesso per somme inferiori a 10 euro. Il limite si riferisce all'intero debito dovuto, anche derivante da più annualità. Il debito rimane comunque a carico dell'utente moroso e potrà essere oggetto di recupero con la successiva notifica di accertamenti esecutivi che superano cumulativamente l'importo di cui al primo periodo

#### **Articolo 43 - Riscossione**

1. Il Consiglio Locale di ATERSIR e il Comune, sentito il Gestore, con la delibera di approvazione delle tariffe, determinano le scadenze per la fatturazione della Tariffa, prevedendo di norma almeno due emissioni con cadenza semestrale e una a saldo nei primi mesi dell'anno seguente. La fattura di addebito della tariffa di cui agli articoli 10 e 11 del presente Regolamento può essere emessa dal Gestore in un'unica soluzione. Il termine di scadenza deve essere fissato in conformità a quanto previsto nella Carta del servizio.

2. Le modifiche che comportino variazioni della Tariffa in corso d'anno nonché le riduzioni da applicarsi in corso d'anno potranno essere conteggiate nella bollettazione successiva mediante conguaglio compensativo e comunque entro la prima fatturazione a saldo di cui al comma 1.

#### **Articolo 44 - Rimborsi**

1. Nei casi di errore, di duplicazione ovvero di eccedenza dell'importo iscritto in fattura rispetto a quanto dovuto, il Gestore, dopo averne accertato il diritto, dispone la nota di accredito o il rimborso entro 90 giorni dalla ricezione dell'istanza dell'utente, ovvero nella fattura successiva in caso di procedimenti effettuati d'ufficio secondo quanto disposto dalla Carta del Servizio.
2. Nel caso di utenza domestica occupata da persone residenti nel Comune, il Gestore provvede d'ufficio agli eventuali rimborsi dovuti nei confronti degli utenti a seguito di cessazione o di variazione del numero dei componenti mediante conguaglio, se possibile, da effettuarsi nella fattura di successiva emissione ovvero mediante emissione di ordinativo di pagamento per il rimborso spettante da inoltrare presso il nuovo recapito dell'utente.
3. L'utente, in ogni caso, può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro cinque anni dal pagamento, mediante richiesta motivata, allegando copia della ricevuta di pagamento.
4. Sulle somme rimborsate sono dovuti gli interessi legali dal momento dell'indebito pagamento ovvero, nel caso di errore non addebitabile al Gestore, a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla richiesta di rimborso.

#### **Articolo 45 - Sanzioni**

1. Ai sensi dell'art. 9-bis della legge regionale 5 ottobre 2015, n. 16, l'accertamento e la contestazione delle violazioni del presente Regolamento è effettuata dal Comune anche tramite il Gestore nel rispetto dei termini prescrizionali. Compete al Comune l'irrogazione della sanzione.
2. Le violazioni al presente Regolamento sono punite con sanzioni amministrative pecuniarie in ogni caso comprese tra un minimo di € 50,00 ed un massimo di € 500,00, articolate come dalla tabella seguente. L'importo del pagamento in misura ridotta, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione indicato, è stabilito ai sensi dell'art. 16, comma 2 legge 24 novembre 1981, n. 689 (*Modifica al sistema penale*), in deroga alla disposizione di cui al comma 1 del medesimo articolo:

VIOLAZIONE		SANZIONE		
		MINIMA	MASSIMA	PAGAMENTO IN FORMA RIDOTTA
1	Omesso o parziale versamento della Tariffa (art. 41, comma 5)	€ 50,00	€ 500,00	30% degli importi non versati o parzialmente versati
2	Infedele dichiarazione riscontrata a seguito delle attività di controllo (art. 41, comma 7)	€ 50,00	€ 500,00	50% degli importi non versati
3	Mancato ritiro dei contenitori o delle dotazioni standard entro i termini previsti (art. 8, comma 5)	€ 50,00	€ 500,00	€ 100,00
4	Mancata comunicazione del venimento delle condizioni di riduzione (art. 38, comma 2)	€ 50,00	€ 500,00	€ 100,00
5	Omessa comunicazione di inizio dell'occupazione o detenzione di locali ed aree, incluso il numero di componenti diverso dai residenti, entro i termini (art. 39, commi 1 e 2)	€ 50,00	€ 500,00	100% degli importi non versati
6	Omessa comunicazione di cessazione dell'occupazione o detenzione di locali ed aree, entro i termini (art. 39, comma 1)	€ 50,00	€ 500,00	€ 100,00

3. Le entrate derivanti dalle sanzioni contribuiscono alla copertura dei costi del servizio.

4. Le suindicate sanzioni non si applicano in riferimento alle informazioni che il Gestore acquisisce periodicamente dall'ufficio anagrafe comunale in applicazione dell'art. 13, concernenti le modifiche nella composizione di nuclei familiari della popolazione residente, per le quali non sussiste l'obbligo di denuncia.

5. Al fine di disincentivare l'abbandono e il "turismo dei rifiuti", nel caso di utenza domestica con residenza attiva, in assenza di svuotamenti del rifiuto urbano misurato, si applicano, oltre alla parte fissa, anche gli svuotamenti minimi obbligatori maggiorati del 50% fatto salvo la possibilità di prova contraria da parte dell'utente.

#### **Articolo 46 - Contenzioso ed autotutela**

1. La giurisdizione in ordine alla Tariffa corrispettiva è determinata in base alla legge.

2. Il Gestore può, in qualsiasi momento, d'ufficio o su segnalazione del soggetto interessato, con apposita determinazione motivata, annullare ovvero revisionare totalmente o parzialmente le

precedenti determinazioni in ordine all'obbligo del pagamento della Tariffa e, avendone riconosciuto l'erroneità manifesta, procedere alle dovute rettifiche.

## TITOLO IV – NORME TRANSITORIE E FINALI

---

### **Articolo 47 - Norme di rinvio e clausola di salvaguardia**

1. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

### **Articolo 48 - Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore a decorrere dal 01/01/2021. I Regolamenti previgenti per l'applicazione della tariffa conservano la propria efficacia nei rapporti sorti o che insorgeranno in merito al servizio di competenza svolto fino alle ore 23.30 del 31 dicembre 2020

### **ALLEGATI**

Allegato 1: Riduzioni della Tariffa

Allegato 2: Classificazione delle utenze non domestiche

Allegato 3: Deposito cauzionale

Allegato 4: Modello di dichiarazione sostitutiva per il compostaggio domestico

Allegato 5: Disciplina per l'ottenimento del marchio ECOFESTE

## **Allegato 1 Riduzioni della Tariffa - Comune di Jolanda di Savoia -**

**Articolo 15 Riduzioni per avvio autonomo al riciclo:** viene riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa pari a **40** (quaranta/00) **euro per tonnellata** di rifiuto avviata a riciclo. La riduzione è concessa fino al totale abbattimento della tariffa variabile.

**Articolo 18 Riduzioni per il compostaggio individuale:** alle **utenze domestiche** viene riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa pari al 25% (venticinque per cento); alle **attività agrituristiche** viene riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa pari al 20% (venti per cento). Alle utenze incluse nelle **zone a compostaggio obbligatorio** viene riconosciuta una ulteriore riduzione della parte fissa pari al 15% (quindici per cento).

**Articolo 19 Riduzioni per il compostaggio di comunità:** alle **utenze domestiche** viene riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa pari al 25% (venticinque per cento); alle **attività agrituristiche** viene riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa pari al 20% (venti per cento). Alle utenze incluse nelle **zone a compostaggio obbligatorio** viene riconosciuta una ulteriore riduzione della **parte fissa** pari al 15% (quindici per cento).

**Articolo 20 Riduzioni per abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo:** viene riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa pari al ~~75%~~ 65% (sessantacinque per cento) e si considera un numero di occupanti pari a 2. Il presupposto necessario per il riconoscimento della riduzione è che l'abitazione non sia data in locazione o in comodato. La richiesta della riduzione è da rinnovare annualmente.

**Articolo 21 Riduzioni per locali, diversi dalle abitazioni, e aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente:** viene riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa pari al 65% (sessantacinque per cento) per un uso stagionale o non continuativo ma ricorrente non superiore a 183 giorni/anno. Per le utenze la cui attività stagionale e periodica non risulta da apposita licenza/autorizzazione la richiesta della riduzione è da rinnovare annualmente.

**Articolo 22 Riduzioni per le utenze domestiche residenti che lasciano la loro abitazione vuota:** il numero degli **occupanti** viene fissato in **una unità** e viene riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa pari al 65% (sessantacinque per cento). Presupposto necessario per il riconoscimento della riduzione è che l'abitazione non sia data in locazione o in comodato.

**Articolo 26 Riduzioni per i punti vendita certificati:** viene riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa pari al 5% (cinque per cento)

**Articolo 27 Riduzioni per la donazione delle eccedenze alimentari:** viene riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa quantificato in **euro 20** (venti/00) **a tonnellata** per un importo comunque non eccedente la quota variabile della tariffa.

**Articolo 28 Riduzioni per la donazione di prodotti non alimentari:** viene riconosciuta una riduzione della **parte variabile** della tariffa quantificato in **euro 20** (venti/00) **a tonnellata** per un importo comunque non eccedente la quota variabile della tariffa.

**Articolo 29 Riduzioni per la donazione di farmaci idonei all'uso:** viene riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa fino ad un massimo del 15% (quindici per cento)

**Articolo 30 Riduzioni per le utenze che attua il vuoto a rendere:** viene riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa quantificato in **euro 10** (dieci/00) **per ogni tonnellata di imballaggi resi**, per un importo comunque non eccedente la quota variabile della tariffa.

## Allegato 2

### Classificazione delle utenze non domestiche

1	musei, biblioteche, associazioni, luoghi di culto
2	cinematografi, teatri e sale spettacolo
3	autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	campeggi distributori carburanti, impianti sportivi
5	aree scoperte operative
6	esposizioni, autosaloni
7	alberghi con ristorante
8	alberghi senza ristorante
9	case protette e di riposo, caserme con convitto, comunità residenziali
10	ospedali, residenze sanitarie, cliniche
11	uffici, agenzie, studi professionali, ambulatorio, poliambulatorio
12	banche ed istituti di credito
13	negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
14	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	occupazione temporanea vendita beni durevoli
17	attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	attività industriali con capannoni di produzione
21	attività artigianali di produzione beni specifici
22	ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	mense
24	bar, caffè, pasticceria, gelateria
25	supermercati pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	plurilicenze alimentari e/o miste
27	ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizzeria al taglio e da asporto, piadineria
28	ipermercati di generi misti
29	occupazione temporanea vendita generi alimentari
30	discoteche, night club, sale giochi
31	circoli ricreativi
32	scuole private e pubbliche non statali, municipio
33	comunità non residenziali, caserme senza convitto
34	autorimesse
35	supermercati



## Allegato 3: Deposito cauzionale

---

1.) Il Gestore può richiedere il versamento di un DEPOSITO CAUZIONALE, a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dal servizio garantito all'utenza, quale la restituzione integra dei contenitori presi in consegna per la raccolta dei rifiuti e il regolare pagamento della Tariffa, che sarà restituito, maggiorato degli interessi legali ovvero secondo quanto sarà deliberato da ARERA, entro trenta giorni dalla cessazione del contratto, in caso di assenza di insolvenze, come di seguito:

per l'UTENZA DOMESTICA, il DEPOSITO CAUZIONALE è pari all'80% (ottantapercento), arrotondato ai cinque euro, della parte variabile (media) della Tariffa applicata per categoria o macro categoria di utenza, secondo la tabella seguente:

categoria DPR 158/1999	valore medio della QV di CLARA SpA (euro/anno)	importo deposito cauzionale (euro)
1 componente	67,00	<b>55,00</b>
2 componenti	114,00	<b>90,00</b>
3 componenti	140,00	<b>110,00</b>
4 componenti	173,00	<b>140,00</b>
5 componenti	213,00	<b>170,00</b>
6 o più componenti	250,00	<b>200,00</b>

Per le UD non residenti si applica un DEPOSITO CAUZIONALE uguale a quello della categoria 2 componenti.

La categoria di utenza applicata è quella presente nella banca dati di CLARA SpA al momento dell'applicazione del DEPOSITO CAUZIONALE. Le modifiche della categoria o macro categoria avvenute dopo la data di applicazione del DEPOSITO CAUZIONALE non producono conguaglio della somma versata.

per l'UTENZA NON DOMESTICA, il DEPOSITO CAUZIONALE è pari al costo della media litri per macro categoria relativa al rifiuto NR, arrotondato ai cinque euro, secondo la tabella seguente:

categoria	litri medi annui di NR	euro/litro per NR	importo deposito cauzionale (euro)
distributori carburante, impianti sportivi - esposizioni, autosaloni, autorimesse, magazzini	1.500	0,0772	<b>115,00</b>
musei, associazioni - edicola, farmacia, tabaccaio	750	0,0772	<b>60,00</b>
uffici, studi professionali, ambulatorio-banche, istituti di credito - negozi di beni durevoli	1.000	0,0772	<b>80,00</b>

categoria	litri medi annui di NR	euro/litro per NR	importo deposito cauzionale (euro)
carrozzeria, autofficina, elettrauto - attività industriali - attività artigianali produzione beni	5.000	0,0772	<b>385,00</b>
albergo con ristorante albergo senza ristorante casa protetta, comunità residenziale ristorante, trattoria, pizzeria, mensa, osteria plurilicenze alimentari	4.600	0,0772	<b>360,00</b>
bar, pasticceria, gelateria botteghe alimentari, supermercato ortofrutta, pescheria, fiori e piante, rosticceria discoteca, sala giochi circoli ricreativi	6.200	0,0772	<b>480,00</b>

La categoria di utenza applicata è quella presente nella banca dati di CLARA SpA al momento dell'applicazione del DEPOSITO CAUZIONALE. Le modifiche della categoria o macro categoria avvenute dopo la data di applicazione del DEPOSITO CAUZIONALE non producono conguaglio della somma versata.

2.) Il versamento del DEPOSITO CAUZIONALE non è previsto:

- a) per gli Utenti che scelgano il pagamento diretto su Conto Corrente Bancario (SDD) o Postale; per le sole utenze non domestiche, con la parte variabile di valore superiore ad euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) il Gestore può prevedere, in alternativa all'addebito diretto, una fideiussione;
- b) per le utenze non domestiche pubbliche o di pubblico servizio di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni;
- c) per gli Utenti domestici che siano seguiti dai servizi sociali delle Amministrazioni comunali, previa comunicazione dell'elenco da parte dell'Ente Locale o delle strutture all'uopo delegate.

3.) Il Gestore, agli Utenti attivi del servizio, garantirà la riscossione del DEPOSITO CAUZIONALE suddividendolo (i) per le utenze domestiche attive alla data di applicazione del deposito in un numero massimo di sei rate, (ii) per le utenze non domestiche attive alla data di applicazione del deposito in un numero massimo di dieci rate. Per i nuovi Utenti il versamento del DEPOSITO CAUZIONALE sarà applicato, in un'unica soluzione, nella prima fattura utile.

4.) Il DEPOSITO CAUZIONALE costituisce obbligazione contrattuale ed il suo mancato versamento rappresenta caso di omesso o parziale pagamento e comporta, a carico dell'Utente, l'applicazione delle procedure di recupero come previste dal Regolamento.

**Allegato 4:**  
**Modello di dichiarazione sostitutiva**  
**per il compostaggio domestico**  
(E' possibile che il modulo telematico abbia forma diversa)

**CODICE CLIENTE** \_\_\_\_\_

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE**

(Art.46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)

**Il sottoscritto:**

Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_

Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

Località \_\_\_\_\_ Comune \_\_\_\_\_

Tel. \_\_\_\_\_ Mail \_\_\_\_\_ Pec \_\_\_\_\_

Codice fiscale \_\_\_\_\_

In qualità di:  intestatario  familiare  altro

**Dati dell'intestatario della Tariffa Servizio Gestione Rifiuti Urbani**

(non compilare se coincidono con quelli del richiedente)

Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_

Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

Località \_\_\_\_\_ Comune \_\_\_\_\_

Tel. \_\_\_\_\_ Mail \_\_\_\_\_ Pec \_\_\_\_\_

Codice fiscale \_\_\_\_\_

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazione non veritiera, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art.76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

**DICHIARA**

- di praticare il compostaggio dei rifiuti organici e degli sfalci e piccole potature del giardino.
- di accettare e autorizzare le verifiche che CLARA stessa vorrà fare. CLARA avrà il diritto di revocare l'adesione, qualora accerti la mancata corretta pratica del compostaggio.
- di aver letto ed accettato il Regolamento allegato al presente modulo

**CHIEDE** di aderire al servizio "compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani"

- con la consegna, in comodato d'uso gratuito, della **compostiera di CLARA S.p.A.** da It.....
- utilizzando una **compostiera di proprietà** da It.....
- utilizzando **altre tecniche alternative** (es. cumulo, buca/fossa ecc.)

**RINUNCIA** al compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani.

Comune \_\_\_\_\_ lì \_\_\_\_\_ firma (non autenticata) \_\_\_\_\_

Ai sensi dell'art. 38, DPR 445/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del dichiarante all'ufficio competente, via fax, mail, tramite incaricato oppure a mezzo posta. Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003 e dell'art. 13 del Regolamento EU 679/2016.



## REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE SULLA TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE CHE PRATICANO IL COMPOSTAGGIO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI URBANI

**Art. 1** – Il requisito fondamentale per poter aderire al compostaggio, è di poter disporre nella propria abitazione di un giardino, un orto, un parco o comunque un luogo che offra possibilità di utilizzo del compost prodotto.

**Art. 2** – Per aderire al compostaggio è necessario far pervenire agli Uffici Clienti CLARA il presente modulo debitamente compilato consegnandolo agli Sportelli Clienti, oppure inviandolo via fax, posta o e-mail ai recapiti riportati nello stesso.

**Art. 3** – L'utente si impegna a praticare il compostaggio nelle forme e nei modi previsti dal Regolamento del Servizio. I rifiuti recuperabili da introdurre nella compostiera sono: avanzi di cucina in genere sia crudi sia cucinati, bucce, torsoli, noccioli, verdure, carne, pesce, ossa, lisce, riso, pasta, pane, biscotti, formaggi, gusci d'uovo, fondi di tè e caffè, tovagliolini, fazzoletti di carta, carta del pane e carta assorbente da cucina, pezzi di carta bagnata o unta, parti vegetali provenienti dalla manutenzione di piante da appartamento e fiori secchi, semi e granaglie, tappi di sughero; sfalci d'erba, fiori recisi, residui vegetali da pulizia dell'orto, piccole potature di alberi e siepi, cenere spenta. In alternativa o in aggiunta alla compostiera consegnata da CLARA, l'utente può utilizzare anche una compostiera di proprietà (acquistata sul mercato o costruita artigianalmente) o altre tecniche tradizionali: per esempio il cumulo, la cassa di compostaggio o l'utilizzo degli scarti organici come alimentazione per animali da cortile.

**Art. 4** – L'utente autorizza Clara spa ad effettuare, previo appuntamento telefonico, le visite necessarie alla verifica della corretta pratica del compostaggio.

**Art. 5** – L'adesione decorre a partire dal giorno di sottoscrizione del modulo di richiesta e termina il giorno di sottoscrizione del modulo di rinuncia, solo se vengono accertate le condizioni di cui agli art. 1, 3 e 4, o il giorno di chiusura dell'utenza.

**Art. 6** – Al momento della cessazione del servizio Clara, previo appuntamento telefonico, provvederà al ritiro della compostiera presso l'utenza; in assenza della compostiera, all'utente, ai sensi della art. 9 comma 6, sarà addebitato in fattura il costo del contenitore.

**Art. 7** – Alle utenze che praticano il compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani, nelle forme e nei modi previsti dal Regolamento del Servizio, si applica una riduzione della quota variabile della tariffa ai sensi dell'art. 19 comma 1 del Regolamento di applicazione della Tariffa. L'entità della riduzione è stabilita nell'Allegato 1 del Regolamento della Tariffa. La riduzione è alternativa a quella prevista dall'art. 20 e non è cumulabile con quella prevista dall'art. 17 del Regolamento TARI. La riduzione decorre dalla data dell'adesione e sarà corrisposta solo se saranno rispettate le disposizioni di cui agli articoli 1, 3 e 4, del presente Regolamento e sarà applicata sino a comunicazione da parte dell'utente di rinuncia al compostaggio o alla chiusura dell'utenza.

**Art. 8** – Il presente Regolamento e la modulistica di adesione, sono redatti in conformità alla Delibera di Giunta Regionale D.G.R n. 2218 del 13 Dicembre 2016 recante "Metodo standard della Regione Emilia Romagna per la determinazione della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati ai sensi del D.M. Ambiente del 26 Maggio 2016, modifica della D.G.R. 2317/2009 e della D.G.R. 1238/2016".

## **Allegato 5:**

### **Disciplina per l'ottenimento del marchio ECOFESTE**

---

Il Comune intende sostenere l'attivazione di ECOFESTE, intendendo con tale denominazione una manifestazione in cui si promuovono e diffondono le buone pratiche di gestione dei rifiuti.

Una manifestazione diviene ECOFESTA se rispetta il requisito di ridurre gli impatti generati dai vari servizi di accoglienza e ristoro, attraverso l'individuazione di un responsabile interno per la raccolta dei rifiuti e l'istituzione di apposita organizzazione finalizzata al riciclo e/o alla riduzione e/o al riuso dei rifiuti.

Le manifestazioni che tendono al sopraccitato obiettivo sono individuate dal Gestore come ECOFESTE e pertanto potranno avvalersi di un contributo da parte del Gestore, a parziale copertura del costo del servizio di raccolta dei rifiuti, e di un marchio di riconoscimento.

#### **SOGGETTI BENEFICIARI CHE POSSONO RICHIEDERE IL MARCHIO ECOFESTA**

Possono presentare i progetti:

enti pubblici, nel ruolo di coordinatori delle feste presenti nel proprio territorio;

associazioni e organizzazioni di volontariato purché patrocinate dal Comune.

#### **MANIFESTAZIONI AMMISSIBILI**

Per ottenere lo status di ECOFESTA i soggetti titolati possono presentare progetti afferenti ai seguenti tipi di manifestazioni:

ricreative;

sportive;

culturali;

animazione sociale;

valorizzazione territoriale.

Non rientrano tra le tipologie di manifestazioni ammissibili le feste a carattere politico.

#### **REQUISITI PER OTTENERE LO STATUS ECOFESTA**

Per ottenere il marchio di ECOFESTA è necessario soddisfare i seguenti requisiti minimi:

individuare un responsabile interno per la gestione dei rifiuti che provveda ad una sufficiente informazione degli operatori e dei volontari della festa sui contenuti dell'iniziativa e sulle modalità di conferimento dei rifiuti (coordinandosi con il Gestore raccolta rifiuti);

prevedere la raccolta differenziata con le modalità attivate nel Comune, compresi gli eventuali rifiuti speciali esclusi dal conferimento al SGRU;

prevedere azioni di comunicazione presso la festa relative alla gestione dei rifiuti e alla

certificazione ECOFESTA.

## **MARCHIO ECOFESTA E SCHEDA DI AMMISSIONE**

Il marchio di ECOFESTA verrà rilasciato a tutte le manifestazioni giudicate ammissibili e sarà trasmesso all'organizzatore in concomitanza coll'accoglimento dell'istanza.

Per ricevere l'autorizzazione all'utilizzo del titolo di ECOFESTA e per l'ottenimento del contributo, le manifestazioni dovranno presentare la scheda di ammissione (Allegato), in cui andranno indicati, ai fini della valutazione e della definizione del contributo:

la complessità e la dimensione del progetto (es. numero di feste programmate, numero di pasti preparati, affluenze documentate per gli anni precedenti);

la tipologia e il numero delle azioni mirate al riciclo (raccolte differenziate attivate nell'ambito della manifestazione, relative attività di informazione e sensibilizzazione).

eventuali azioni mirate alla riduzione dei rifiuti (dotazione di lavastoviglie, vuoto a rendere o caraffe per le bevande, uso di stoviglie e posate riutilizzabili ecc.) e l'integrazione con altre tematiche ambientali come, ad esempio, azioni per il risparmio idrico ed energetico, di valorizzazione degli aspetti naturali del territorio, di promozione dei prodotti da agricoltura biologica ecc.).

I requisiti minimi per il riconoscimento del marchio ECOFESTA sono:

organizzazione della raccolta differenziata almeno di

1. carta e cartone;
2. imballaggi in plastica e lattine;
3. umido organico;
4. vetro (se utilizzato);
5. oli alimentari (se utilizzati).

formazione del personale, individuazione e nomina di un referente interno per la gestione dei rifiuti, impegno ad inserire il marchio ECOFESTA accompagnato al logo del Gestore e del Comune in tutti i materiali promozionali dell'evento.

In assenza anche di uno solo di tali requisiti la manifestazione non potrà essere riconosciuta come ECOFESTA.

## **COMUNICAZIONE**

Tutte le iniziative che riceveranno l'autorizzazione all'uso del titolo di ECOFESTA dovranno recare in calce ai materiali informativi (volantini, brochure, manifesti, pubblicazioni, etc.) il marchio stesso associato al nome o logo del Gestore e del Comune.

## **MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

Le domande dovranno essere inoltrate dai soggetti beneficiari, compilando la scheda di

ammissione (Allegato), all'indirizzo di posta elettronica che verrà fornito dal Gestore.

Le domande dovranno essere inviate almeno 30 (trenta) giorni prima dell'inizio della manifestazione oggetto di richiesta e andranno ripetute annualmente, integrando il progetto di miglioramento delle condizioni.

#### **PREVENTIVO PER L'ESECUZIONE DEI SERVIZI e CONTRIBUTO**

Ciascuna associazione organizzatrice di una ECOFESTA è tenuta in ogni caso alla presentazione della domanda di esecuzione dei servizi di raccolta, secondo quanto disposto dal regolamento per di gestione del servizio.

In tale circostanza il Gestore provvederà alla determinazione del contributo da assegnare all'ECOFESTA, in funzione degli obiettivi previsti dal progetto, in misura comunque non superiore all'60% del preventivo emesso dal Gestore per lo svolgimento del servizio di raccolta dei rifiuti, parametrato secondo diverse ecofasce.

Il contributo sarà erogato a manifestazione conclusa, previa relazione di rendicontazione dei risultati ottenuti.

La rendicontazione dovrà comprendere fotografie e materiali, cartacei o elettronici, che documentino l'effettiva realizzazione delle azioni di progetto.

Il Gestore ed il Comune si riservano la facoltà di effettuare controlli e verifiche per accertare l'effettiva messa in pratica degli impegni assunti dal richiedente per la realizzazione dell'ECOFESTA.

# SCHEDA DI AMMISSIONE ECOFESTE

## INFORMAZIONI GENERALI

<b>Denominazione del richiedente</b> (associazione/ ente)	
<b>Referente della manifestazione</b> (nome e cognome)	
<b>Telefono</b>	
<b>Mail</b>	
<b>Titolo ECOFESTA</b>	
<b>Tipo di manifestazione</b>	
<b>Luogo di svolgimento</b>	
<b>Periodo di svolgimento</b>	
<b>Numero coperti previsti</b>	
<b>Affluenza prevista</b> (dati anni precedenti)	
<b>Descrizione della manifestazione</b>	
<b>Responsabile della gestione dei rifiuti</b> (nome, cognome)	
<b>Telefono</b>	
<b>Email</b>	



**SCHEMA PROGETTO DELLA MANIFESTAZIONE PER L'OTTENIMENTO DEL MARCHIO  
ECOFESTA**

**Descrizione azioni che si intende realizzare per la raccolta differenziata**

---

---

---

---

---

---

---

---

**Descrizione azioni che si intende realizzare per la riduzione dei rifiuti**

---

---

---

---

---

---

---

---

**Descrizione altre azioni ambientalmente virtuose che si intende mettere in atto (risparmio idrico, energetico ecc.)**

---

---

---

---

---

---

---

---

**Descrizione modalità di formazione degli addetti per la gestione dei rifiuti e descrizione delle attività di comunicazione e sensibilizzazione rivolte al pubblico**

---

---

---

---

---

---

---

---

## SCHEDA RENDICONTAZIONE ECOFESTA E ATTRIBUZIONE PUNTEGGI

(la colonna a sinistra va compilata dal richiedente spuntando le azioni attuate.  
la colonna a destra va compilata dal Gestore con l'attribuzione del punteggio effettivo)

√	AZIONI	PUNTEGGIO	
		attribuibile	attribuito
	<b>Raccolta differenziata</b>		
	Carta e cartone	0 (obbligatorio)	
	Imballaggi in plastica e lattine	0 (obbligatorio)	
	Umido organico	0 (obbligatorio)	
	Vetro (se utilizzato)	0 (obbligatorio)	
	Oli alimentari (se utilizzati)	0 (obbligatorio)	
	Altre raccolte (specificare) .....	1-2	
	<b>Riduzione rifiuti</b>		
	Utilizzo esclusivo di piatti, bicchieri, stoviglie e posate lavabili	10	
	Utilizzo esclusivo di piatti, bicchieri e posate in materiale compostabile a norma UNI EN 13432:2002 da conferire nella raccolta differenziata dell'umido (in alternativa al punto precedente)	4	
	<b>Vuoto a rendere con bottiglie di vetro o caraffe per tutte le bevande</b>	8	
	Vuoto a rendere per alcune bevande - compilare in alternativa al punto precedente specificando per quali bevande, con esempi:		
	- per l' <b>acqua</b> (esempio: acqua del rubinetto in caraffa, acqua gassata in bottiglie di vetro a rendere)	2	
	- per <b>tutti i vini o per alcuni vini</b> (esempio: vino alla spina o in bottiglie di vetro a rendere)	1-2	
	- per <b>tutte le birre o per alcune birre</b> (birra alla spina)	1-2	
	- per <b>altre bevande</b> (specificare) .....	1	
	Materiale pubblicitario stampato con carta riciclata o certificata FSC	3	
	Recupero di alimenti non utilizzati o residui, accordi con associazioni solidaristiche, canili e gattili per il recupero di alimenti non utilizzati	2	
	Possibilità di asporto del cibo avanzato da parte degli avventori tramite contenitori idonei dotati di chiusura (doggy bag)	2	
	Altre azioni per la riduzione dei rifiuti (specificare) .....	0-3	
	<b>Altre azioni di riduzione dell'impatto ambientale</b>		
	Utilizzo detersivi biodegradabili e/o etichettati Ecolabel	2	

√	AZIONI	PUNTEGGIO	
		attribuibile	attribuito
	Utilizzo di alimenti biologici e/o a km zero (specificare) ..... .....	0-3	
	Altre azioni per la riduzione dei consumi energetici: lampadine basso consumo, riduttori di flusso, servizio navetta, altro (specificare) ..... .....	0-3	
	<b>Comunicazione</b>		
	Formazione del personale	0 (obbligatorio)	
	Individuazione e nomina di un referente interno per la gestione dei rifiuti	0 (obbligatorio)	
	Inserimento del marchio ECOFESTA accompagnato al logo del Gestore in tutti i materiali promozionali dell'evento	0 (obbligatorio)	
	Team di ecovolontari per l'evento	4	
	Produzione e distribuzione/esposizione di materiale informativo specifico sulla gestione dei rifiuti nell'ambito della manifestazione e sul significato dell'ECOFESTA	4	
	Iniziative di educazione ambientale o laboratori sul riciclo	4	

**Attribuzione ecofascia:**

- Punti da 00 a 15: ecofascia 1 → riduzione del 20 % sul costo del servizio preventivato
- Punti da 16 a 35: ecofascia 2 → riduzione del 40 % sul costo del servizio preventivato
- Punti da 36 a 50: ecofascia 3 → riduzione del 60 % sul costo del servizio preventivato

# APPENDICE A

## AGGIORNAMENTO AL REGOLAMENTO TIPO PER LA DISCIPLINA DELLA TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA

Comune di JOLANDA DI SAVOIA

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

# MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELLA TARIFFA

## Parte Fissa

1. La Tariffa parte fissa da attribuire alle utenze domestiche viene determinata secondo quanto specificato nel punto 4.1. dell'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e successive modifiche ed integrazioni ed è data dalla quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle utenze domestiche, moltiplicato per la superficie occupata da ciascuna utenza, corretto con il coefficiente Ka, di cui alla tabella 1b, dell'Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e successive modifiche ed integrazioni, espressa dalla formula sintetica:

$$\text{€/m}^2 * \text{categoria di utenza domestica}$$

La Tariffa grava su ogni utenza domestica suscettibile di produrre rifiuti urbani quale che sia l'effettivo grado di utilizzazione del servizio da parte del possessore o detentore.

2. La Tariffa parte fissa da attribuire alle utenze non domestiche viene determinata, secondo quanto specificato nel punto 4.3 dell'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e successive modifiche ed integrazioni e si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/m<sup>2</sup>) per la superficie dell'utenza (m<sup>2</sup>) per il coefficiente potenziale di produzione Kc di cui alla tabella 3b, dell'Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e successive modifiche ed integrazioni, espressa dalla formula sintetica:

$$\text{€/m}^2 * \text{categoria di utenza non domestica}$$

La Tariffa grava su ogni utenza non domestica suscettibile di produrre rifiuti urbani quale che sia l'effettivo grado di utilizzazione del servizio da parte del possessore o detentore.

## Parte Variabile

Il Consiglio Comunale e il Consiglio locale di ATERSIR determinano annualmente, all'interno della delibera di approvazione dei listini Tariffari, i coefficienti di produzione di rifiuti desumendoli dalla Tabella 2 e 4a/4b dell'Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, a cui vengono applicati i correttivi risultanti da indagini quali-quantitative sui rifiuti urbani prodotti effettuate dal Gestore;

**1) rifiuto "urbano residuo"** - è calcolata in ragione del conferimento di un numero minimo di sacchi, rapportati alla categoria di appartenenza, stabiliti nel provvedimento annuale di approvazione delle tariffe. La categoria di appartenenza applicata è quella prevalente per periodo di fatturazione. I sacchi "aggiuntivi" rispetto a quelli minimi stabiliti, sono addebitati in fattura al costo stabilito nel provvedimento annuale di approvazione delle tariffe. La categoria di appartenenza applicata è quella prevalente per periodo di fatturazione. Le forme e le modalità di effettuazione del servizio sono quelle riportate nel Regolamento del Servizio di gestione del servizio. I sacchi sono forniti dal Gestore che ne registra la consegna con metodi di identificazione dell'utenza.

Per le utenze domestiche in cui la presenza di particolari situazioni di disagio **sanitario**, debitamente documentate e certificate dall'organo sanitario competente, o in cui la presenza nel nucleo familiare di **componenti di età inferiore a 3 anni**, comporti una consistente produzione di rifiuti costituiti da **pannolini e pannoloni**, può essere attivato uno specifico servizio nelle forme e nei modi riportati nel Regolamento di gestione del servizio. L'utente può aderire al servizio attraverso la sottoscrizione di apposito modulo da inviare allo sportello clienti del Gestore. Il rifiuto "**urbano residuo**" raccolto attraverso questo servizio è conteggiato ai fini del calcolo della Tariffa, ma è imputato ai costi complessivi del servizio di raccolta e smaltimento, senza oneri diretti ed aggravii specifici a carico dei singoli utenti. Qualora attraverso questo specifico servizio fossero conferiti rifiuti diversi da quelli previsti, il rifiuto "**urbano residuo**" raccolto attraverso tale circuito sarà conteggiato ai fini del calcolo della Tariffa, computando a tal fine il numero di conferimenti fino a quel momento rilevati.

**2)** La Tariffa variabile relativa alle **altre tipologie di rifiuto, raccolte con il servizio porta a porta**, si compone di una quota parametrica determinata con le modalità e sulla base delle categorie e dei coefficienti (Kb e Kd) di cui all'Allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e successive modifiche ed integrazioni, a cui vengono applicati i correttivi risultanti da indagini quali-quantitative sui rifiuti urbani prodotti effettuate dal Gestore.

Si esprime in fattura con il valore:

*€/anno (giorno) per categoria di utenza domestica*

*€/mq./anno (giorno) per categoria di utenza non domestica*

Le forme e le modalità di effettuazione del servizio sono quelle riportate nel Regolamento del Servizio SGRU.

**3)** servizio "**verde/ramaglie**" a chiamata. Le richieste di servizi a domicilio comportano l'addebito in fattura del relativo costo, e si esprime in fattura con il valore:

*€/ritiro*

Il costo del ritiro è determinato nel provvedimento annuale di determinazione delle tariffe. Il servizio domiciliare su appuntamento è effettuato nelle forme e con le modalità riportate nel Regolamento di gestione del servizio. Le richieste di ritiro a domicilio sono presentate dal cliente sia telefonicamente, al numero verde fornendo il proprio codice identificativo riportato in fattura, sia attraverso lo Sportello Online - il servizio non è richiedibile da utenze non in regola con i pagamenti delle fatture di servizio - in tali circostanze il Gestore informerà l'utente circa le modalità per il corretto trattamento delle frazioni ed indicherà anche la eventuale modalità di accesso alla soluzione del debito.

**4)** servizio "**ingombranti**" a chiamata. Le richieste di servizi a domicilio "aggiuntivi" rispetto a quelli minimi stabiliti dal Regolamento di gestione del servizio, comportano l'addebito in fattura del relativo costo, e si esprime in fattura con il valore:

*€/ritiro*

Il costo del ritiro è determinato nel provvedimento annuale di determinazione delle tariffe. Il servizio domiciliare su appuntamento è effettuato nelle forme e con le modalità riportate nel

Regolamento di gestione del servizio. Le richieste di ritiro a domicilio sono presentate dal cliente sia telefonicamente, al numero verde fornendo il proprio codice identificativo riportato in fattura, sia attraverso lo Sportello Online - il servizio non è richiedibile da utenze non in regola con i pagamenti delle fatture di servizio - in tali circostanze il Gestore informerà l'utente circa le modalità per il corretto trattamento delle frazioni ed indicherà anche la eventuale modalità di accesso alla soluzione del debito.

**5)** Per le utenze non domestiche con produzione di rifiuti urbani caratterizzata da frequenze e quantità diverse da quelle stabilite nel Regolamento del Servizio tali da necessitare di un **servizio adeguato all'utenza**, il Gestore ha la facoltà di stipulare specifici contratti con la stessa. La Tariffa corrispondente è determinata sui costi effettivamente sostenuti ed imputati direttamente alle utenze interessate, unitamente alla quota fissa calcolata secondo le disposizioni precedentemente definite. Il costo del servizio applicato è quello riportato nel **"Listino Tariffario dei Servizi"** del Gestore e annualmente approvato contestualmente all'approvazione delle tariffe.

**REGOLAMENTO PER LA  
DISCIPLINA DELLA TARIFFA  
RIFIUTI CORRISPETTIVA**

Comune di LAGOSANTO

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n° \_\_\_\_\_



## TITOLO I - NORME GENERALI

---

### Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento, approvato dal Comune nell'ambito della potestà prevista all'art. 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale pluriennale dello Stato. Legge di stabilità 2014*) e all'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (*Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali*) sulla base dello schema tipo di regolamento approvato dal Consiglio d'Ambito dell'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti di cui all'art. 4 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 23 (*Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente*) di seguito ATERSIR con Deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 75, del 8 novembre 2018, disciplina la Tariffa rifiuti avente natura corrispettiva e la sua applicazione, sulla base di un servizio di gestione integrata dei rifiuti reso con modalità conformi al decreto 20 aprile 2017 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (*Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di Tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani*).

2. La Tariffa rifiuti corrispettiva assicura la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (*Norme in materia ambientale*), ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (*Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti*), ad esclusione dei costi relativi alla gestione dei rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Le componenti di costo relative al servizio ed il riconoscimento delle stesse nella pianificazione finanziaria sono specificate da ATERSIR con propri atti.

3. Le modalità di applicazione della Tariffa rifiuti corrispettiva sono riportate in Appendice A al presente Regolamento.

4. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti. Il presente Regolamento trova applicazione nelle more di quanto previsto al comma 527 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*) che attribuisce, tra l'altro, all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) la competenza in merito alla predisposizione e all'aggiornamento del metodo Tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti.

### Articolo 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

a) «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,

qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;

b) «rifiuti urbani», ai sensi dell'art. 184, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono:

1. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;

i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;

2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-*quinquies* del d.lgs. 152/2006;

i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi da quelli di cui al punto 1 assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità ai sensi dell'art.198, comma 2, lettera g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

3. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;

4. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade e aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

5. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;

i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;

6. i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5 della presente lettera b);

c) «rifiuti speciali», ai sensi dell'art. 184, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono:

1. i rifiuti da attività agricole, e agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 del codice civile e della pesca;

2. i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

3. i rifiuti da lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;

4. i rifiuti da lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;

5. i rifiuti da attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;

6. i rifiuti da attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;

7. i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;

8. i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;
9. i veicoli fuori uso

d) sono «rifiuti pericolosi», ai sensi dell'art. 184, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato 1 della parte quarta del d.lgs. 152/2006.

e) «produttore di rifiuti»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);

f) «detentore», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;

g) «conferimento»: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o del detentore alle successive fasi di gestione;

h) «gestione», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni, e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario; non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;

i) «Gestore»: il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti, il quale, ai sensi dell'art. 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, applica e riscuote la Tariffa rifiuti corrispettiva;

j) «raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera "mm" dell'art. 183, comma 1, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;

k) «raccolta differenziata», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;

l) «spazzamento delle strade», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera oo), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;

m) «autocompostaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;

n) «compostaggio di comunità», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera qq-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;

- o) «rifiuto organico», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione, uffici, attività all'ingrosso, mense e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;
- p) «rifiuto urbano residuo», ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto ministeriale 20 aprile 2017, il rifiuto residuale dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati (CER 200301);
- q) «utente», ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale 20 aprile 2017, la persona fisica o giuridica che possiede o detiene, a qualsiasi titolo, una o più utenze;
- r) «utenza», ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c), del decreto ministeriale 20 aprile 2017, le unità immobiliari, locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e/o assimilati e riferibili, a qualsiasi titolo, ad una persona fisica o giuridica ovvero ad un «utente»;
- s) «utenza domestica»: l'utenza adibita o destinata ad uso di civile abitazione;
- t) «utenza non domestica»: l'utenza adibita o destinata ad usi diversi dall'utenza domestica;
- u) «utenza singola»: utenza che dispone, per la frazione di rifiuto raccolto, di una propria dotazione per la raccolta;
- v) «utenza domestica condominiale»: utenza domestica che dispone per la frazione di rifiuto raccolto, di una dotazione attribuita al condominio;
- w) «utenza aggregata»: ai sensi dell'art.2, comma 1, lettera d), del decreto 20 aprile 2017, il punto di conferimento riservato a due o più utenze per le quali non sia possibile la misurazione diretta della quantità conferita da ciascuna utenza;
- x) «parte fissa della Tariffa»: è la quota parte della Tariffa relativa alle componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché ad altri costi di esercizio non ricompresi nella parte variabile della Tariffa oltre ai costi destinati al godimento collettivo di un ambiente pulito e alla tutela dell'ambiente;
- y) «parte variabile della Tariffa»: è la quota parte della Tariffa che comprende i costi rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all'entità dei costi di gestione;
- z) «Centro di Raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, un'area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;
- aa) «Centro del Riuso»: locale o area presidiata allestita per il ritiro, l'esposizione e la distribuzione, senza fini di lucro, di beni usati e funzionanti suscettibili di riutilizzo;
- bb) «riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera r) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti.
- cc) «dotazione per la raccolta»: contenitori ed altri dispositivi (es. badge, sacchi, ecc.) per la raccolta dei rifiuti urbani, consegnati all'utente, attraverso i quali il Gestore è in grado di identificare l'utenza che conferisce, registrare il numero dei conferimenti e misurare la quantità di rifiuto conferito al servizio pubblico con riferimento, quanto meno, al rifiuto urbano residuo;

dd) «preparazione per il riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera q) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento.

ee) «Carta del servizio»: documento attraverso il quale il Gestore in qualità di erogatore del servizio pubblico indica i principi fondamentali e gli standard di qualità del servizio, e dichiara all'utente gli impegni che assume per garantire il miglioramento della qualità del servizio.

ff) «prevenzione»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. m), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono: la quantità di rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita; gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e sulla salute umana; il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;

gg) «riciclaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;

hh) «recupero», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. t) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

ii) «rifiuti alimentari», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, tutti gli alimenti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n.178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono diventati rifiuti;

### **Articolo 3 - Il servizio di gestione integrata dei rifiuti**

1. Ai sensi dell'art. 25 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 (*Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività*), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il servizio di gestione integrata dei rifiuti comprende le attività di raccolta, raccolta differenziata, commercializzazione e avvio a smaltimento e recupero, nonché nell'ipotesi in cui siano comprese le attività di gestione e realizzazione degli impianti, lo smaltimento completo di tutti i rifiuti urbani .

2. Il servizio di gestione integrata dei rifiuti si ispira a criteri di efficienza, efficacia ed economicità ed alla gerarchia di cui all'art. 179, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (*prevenzione, preparazione per il riutilizzo, riciclaggio, recupero di altro tipo, es. recupero di energia, smaltimento*).

3. Il servizio è reso secondo modalità che consentano di misurare, in peso o in volume, per ciascuna utenza, almeno la quantità di rifiuto urbano residuo conferito ai fini dell'applicazione del corrispettivo.

4. Il servizio è svolto dal Gestore individuato da ATERSIR secondo le modalità indicate nel

Contratto di servizio stipulato fra gli stessi e i suoi allegati.

5. Il Gestore, ai sensi dell'art. 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, applica e riscuote la Tariffa rifiuti corrispettiva.

6. Il servizio di gestione integrata dei rifiuti è disciplinato dalla normativa statale, regionale, dal Contratto di servizio stipulato fra ATERSIR e il Gestore e dalla Carta dei Servizi, oltre alle disposizioni previste dal presente Regolamento.

#### **Articolo 4 - Soggetto che applica e riscuote la Tariffa corrispettiva**

1. La Tariffa corrispettiva per i rifiuti è applicata e riscossa dal Gestore su tutto il territorio comunale su cui insiste, interamente o prevalentemente, l'utenza.

2. Per l'utenza che ricade nel territorio di più Comuni, fatti salvi accordi specifici tra i Comuni interessati, si applica il principio della prevalenza rispetto alla superficie totale dell'immobile stesso, fermo restando il divieto di doppia applicazione della Tariffa.

3. Il servizio di gestione integrata dei rifiuti per le situazioni di cui al comma 2 del presente articolo è posto in carico al Comune nel quale è applicato e riscosso il corrispettivo.

#### **Articolo 5 - Presupposto e ambito di applicazione**

1. La Tariffa corrispettiva è applicata nei confronti di chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

2. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi su almeno tre lati verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale.

3. La superficie Tariffabile, qualora ne sia previsto l'utilizzo tra i parametri per la determinazione della parte fissa e/o variabile della Tariffa definite in Appendice A, è quella calpestabile. La superficie calpestabile dei fabbricati, viene misurata sul filo interno dei muri e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato. L'utente è obbligato a fornire, nella comunicazione di cui all'art. 38, l'indicazione della superficie calpestabile allegando la planimetria quotata dell'immobile. In difetto, si considera l'80 (ottanta) per cento della superficie catastale determinata con i criteri di cui all'allegato C del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138 (*Regolamento recante norme per la revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane e dei relativi criteri nonché delle commissioni censuarie in esecuzione dell'articolo 3, commi 154 e 155, della L. 23 dicembre 1996, n. 662*). Per gli immobili già dichiarati ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, si considerano, in sede di prima applicazione, le superfici già dichiarate o accertate.

4. Qualora il modello Tariffario utilizzi la superficie Tariffabile tra i parametri per la determinazione della parte fissa e/o variabile della Tariffa, nel calcolo delle superfici non sono considerate:

a) le superfici ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Qualora non sia obiettivamente possibile individuare le superfici da escludersi, la superficie rilevante è calcolata applicando all'intera superficie sulla quale l'attività è svolta le percentuali di abbattimento di seguito indicate:

<i>attività</i>	<i>% riduzione</i>
Officine, elettrauto, gommisti, carrozzerie	30%
Lavanderie a secco, tintorie non industriali	20%
Laboratori fotografici, eliografie	25%
Dentisti, odontotecnici, veterinari, ambulatori medici	10%
Laboratori di analisi	15%
Tipografie, stamperie, incisioni, serigrafie, vetrerie	20%
Falegnamerie	30%
Macellerie	10%

b) le aree scoperte pertinenti o accessorie, ad eccezione delle aree scoperte operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute od occupate in via esclusiva e per le quali non venga richiesto apposito specifico servizio;

c) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani al servizio di gestione integrata dei rifiuti per effetto di specifiche previsioni legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;

d) le aree e le superfici occupate da cantieri edili, ad esclusione dei locali adibiti ad ufficio di cantiere, mense, spogliatoi e servizi, ed altresì delle superfici ove sono prodotti rifiuti urbani;

e) i locali e le aree delle attività agricole, agro-industriali, della silvicoltura e della pesca, con l'eccezione delle attività "connesse" produttive di rifiuti urbani indicati nell'allegato *L-quater* per le quali l'utente può concordare con il Gestore l'adesione al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani e alle quali, nelle more dell'aggiornamento contrattuale, viene assicurato il mantenimento del servizio pubblico;

f) le porzioni di superfici dei magazzini funzionalmente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche e vi sia produzione di rifiuto urbano.

g) le aree delle unità immobiliari adibite a culto, limitatamente alle zone ove vengono officiate le funzioni religiose;

h) le centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;

i) le superfici di impianti sportivi e palestre riservate e di fatto utilizzate esclusivamente dai praticanti l'attività sportiva; sono invece assoggettate le aree adibite a spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro e comunque ogni area destinata al pubblico;

j) per i distributori di carburante, le aree non utilizzate o inutilizzabili in quanto intercluse da stabile recinzione visibile, le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi, le aree visibilmente adibite all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio, mentre sono soggetti alla Tariffa i locali adibiti a magazzini, uffici, nonché l'area di proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di 20 metri quadrati per colonnina di erogazione;

k) le aree delle utenze non domestiche se adibite esclusivamente ad aree di accesso, manovra, transito e movimentazione mezzi, i posti auto, parcheggi gratuiti per le maestranze o per ospiti di imprese e le aree verdi destinate ad ornamento;

l) le superfici delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 (*Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della legge 31 luglio 2002, n.179*);

m) i locali adibiti a ripostigli, stenditoid, solai, lavanderie, cantine soffitte e sottotetti di civile abitazione (anche se portanti, non adattabili ad altro uso, non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi) di altezza pari o inferiore a 160 (centosessanta) centimetri nonché balconi e terrazze di utenze domestiche purché non chiusi da partizioni fisse;

n) le aree destinate esclusivamente al passaggio dei mezzi per la movimentazione o di carico e scarico, le aree ove sono insediati impianti o linee produttive completamente automatizzati.

5. La Tariffa rifiuti corrispettiva non si applica a:

a) unità immobiliari domestiche che risultino chiuse, inutilizzate e prive di qualsiasi allacciamento ai pubblici servizi – si considerano inutilizzate o inutilizzabili le unità immobiliari domestiche prive di arredamento minimo, intendendosi per tale almeno la presenza di angolo cottura, tavolo e sedie o letto/ divano (mobilio/arredo non accatastato); tali circostanze devono essere confermate da idonea documentazione o verificate dal Gestore con sopralluogo autorizzato dall'utente; la tariffa non è applicata limitatamente al periodo durante il quale sussistono le condizioni di cui sopra;

b) unità immobiliari delle utenze non domestiche che risultino chiuse, inutilizzate, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistono le condizioni di cui sopra;

c) unità immobiliari, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento, purché effettivamente non utilizzate;

d) fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;

e) aree non utilizzate, né utilizzabili, perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile.

6. L'esclusione dal pagamento della Tariffa rifiuti corrispettiva, in base ai casi previsti ai commi precedenti, dovrà essere comunque supportata da documentazione attestante la veridicità di quanto dichiarato dall'utente in apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*) o certificata a seguito di attività di verifica del Gestore.

7. Il mancato utilizzo del servizio nonché il mancato ritiro delle dotazioni per la raccolta non



comporta alcun esonero o riduzione della Tariffa corrispettiva, dovendo essere comunque applicata la parte fissa e la parte variabile relativa agli svuotamenti minimi in presenza del presupposto.

8. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze escluse dalla Tariffazione o provenienti da aree escluse dalla Tariffazione ai sensi del presente articolo, si applica la Tariffa a partire dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, fatta salva la possibilità di prova contraria da parte dell'utente, oltre alla sanzione di cui all'art. 45.

#### **Articolo 6 - Classificazione dei locali e delle aree**

1. La classificazione dell'utenza non domestica è riportata nell'Allegato 2 al presente Regolamento. L'utenza non domestica non esattamente indicata nell'Allegato 2 al presente Regolamento è associata alla categoria che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della potenzialità di produzione rifiuti tenendo conto dei coefficienti di produzione dei rifiuti come definiti nell'atto di approvazione delle tariffe.

2. Ai fini della classificazione di cui al comma 1, si fa riferimento all'autorizzazione per l'esercizio dell'attività rilasciata dagli uffici competenti e comunque alle attività effettivamente svolte; in particolare, ai fini della classificazione in categorie delle attività esercitate nei locali o sulle aree, si fa riferimento al codice ISTAT dell'attività o da quanto risulti dalle certificazioni rilasciate dagli organi competenti, quali la Camera di Commercio, relativamente all'esercizio delle attività medesime, sempreché tali certificazioni non contrastino con la reale attività esercitata e verificata dal Gestore, nel qual caso il riferimento è a quest'ultima. Per le attività professionali si fa riferimento all'iscrizione all'ordine di appartenenza o, nel caso non sia previsto, al codice identificativo presso l'ufficio I.V.A.

3. Nel caso di più attività, distintamente specificate ma esercitate promiscuamente negli stessi locali o aree scoperte operative, per l'applicazione della Tariffa si fa riferimento all'attività principale, in base a quanto indicato al comma precedente.

4. La Tariffa è unica anche se, per l'esercizio dell'attività, sono utilizzate superfici con diverse destinazioni; le tariffe sono distinte nell'ipotesi di complesso unitario su cui sono insediate distinte attività.

5. Sono classificati nella medesima categoria del bene principale i locali o le aree scoperte produttive, pertinenziali o accessori dello stesso, anche se da questo separati, ma in oggettivo rapporto funzionale.

## Articolo 7 - Utente obbligato al pagamento

1. La Tariffa è dovuta in via principale da coloro che posseggono o detengono locali e/o aree scoperte operative costituenti presupposto per l'applicazione della Tariffa medesima, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare e tra coloro che usano in Comune i locali o le aree stesse. Tali soggetti sono obbligati ad utilizzare il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani provvedendo al conferimento secondo le modalità indicate nel regolamento di gestione del servizio e di eventuali ordinanze sindacali.
2. Il titolo del possesso o della detenzione è dato, a seconda dei casi, dalla proprietà, dall'usufrutto, dal diritto di abitazione, dal comodato, dalla locazione o affitto e, comunque, dall'occupazione o dalla detenzione di fatto, a qualsiasi titolo, nonché dalla residenza o domicilio.
3. Qualora, per qualsiasi motivo, non sia possibile individuare il soggetto obbligato principale, si considera tale:
  - a) per l'utenza domestica colui che ha sottoscritto la scheda di attivazione dell'utenza ovvero l'intestatario della scheda di famiglia risultante all'anagrafe della popolazione;
  - b) per l'utenza non domestica colui che ha sottoscritto la scheda di attivazione dell'utenza ovvero il titolare o legale rappresentante dell'impresa, associazione, studio, società, mentre per i comitati o associazioni non riconosciute, i soggetti che li rappresentano o li dirigono.
4. Sono solidamente tenuti al pagamento della Tariffa corrispettiva i componenti del nucleo familiare, conviventi con il soggetto di cui al comma 3, lettera a) e coloro che con tale soggetto usano in comune i locali e le aree. Nel caso di abitazione secondaria, i soggetti coobbligati sono i componenti del nucleo familiare dell'abitazione di residenza o principale anche se posta in altro Comune. Tale vincolo di solidarietà opera in ogni fase del procedimento di applicazione Tariffaria, della riscossione, dell'accertamento, del recupero del credito, del contenzioso, in funzione di garanzia fungibile nell'adempimento della prestazione patrimoniale.
5. Per i locali ceduti ad utilizzatori occasionali per periodi non superiori a 180 giorni/anno, il soggetto obbligato al pagamento della Tariffa rimane il proprietario o il titolare di altro diritto reale. Per gli alloggi ceduti con regolare contratto di locazione presso i quali i conduttori non hanno stabilito la residenza (locazione di natura transitoria o studentesca), il soggetto obbligato al pagamento della Tariffa rimane il proprietario o il titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione e superficie) su detti locali, qualora l'utilizzatore dell'immobile non si intesti l'utenza.
6. Nel caso di sub-locazione, il soggetto obbligato al pagamento della Tariffa rimane il conduttore principale titolare di un contratto di locazione pluriennale, fatto salvo il caso in cui l'utilizzatore si intesti l'utenza.
7. Sono inefficaci eventuali patti di trasferimento della Tariffa a soggetti diversi da quelli sopraindicati.
8. Per i locali e le aree che si configurano come strutture ricettive dirette all'ospitalità secondo quanto previsto dalla legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 (*Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità*), ad esclusione delle attività non svolte in forma di impresa e senza fornitura di servizi aggiuntivi, la Tariffa è dovuta da chi gestisce l'attività d'impresa. Tali attività sono considerate "utenza non domestica".

9. Per le attività non svolte in forma di impresa e senza fornitura di servizi aggiuntivi di cui alla citata legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 si applica la Tariffa per le utenze domestiche.

10. Ad esclusione dei casi previsti al comma 9 del presente articolo, le unità immobiliari adibite ad uso domestico, in cui sia svolta in via permanente anche un'attività economica o professionale, generano due distinti obblighi Tariffari qualora vi sia la presenza di una superficie chiaramente distinguibile utilizzata a tal scopo. In difetto si applica la Tariffa prevista per l'utenza domestica.

11. Per i locali in multiproprietà il soggetto che li gestisce è responsabile del versamento della Tariffa dovuta per i locali e le aree scoperte operative non in uso esclusivo ai singoli occupanti proprietari dei medesimi.

12. Per i centri commerciali, artigianali e di servizi integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni ovvero l'amministratore è responsabile del versamento della Tariffa dovuta per tutti i locali e le aree scoperte operative.

13. Fermo restando l'obbligatorietà del versamento della Tariffa per le aree e gli spazi comuni, il soggetto che gestisce i servizi comuni può, in deroga al comma 12, richiedere al Gestore di concordare una diversa gestione con riferimento ai locali e alle aree ad uso esclusivo a condizione che venga presentata esplicita richiesta da parte di tutti i singoli occupanti o detentori. E' comunque tenuto a presentare, nei termini dell'art. 39 del presente Regolamento, l'elenco degli occupanti o detentori del centro commerciale, artigianale e di servizi integrati.

14. Al fine di consentire la copertura dei costi legati alle operazioni di raccolta e trattamento dei rifiuti prodotti nelle parti comuni condominiali di cui all'art. 5, comma 4, lettera b), su richiesta può essere intestata apposita utenza domestica condominiale e in tal caso sono consegnate le relative dotazioni.

15. Alle istituzioni scolastiche statali si applica quanto previsto dall'art. 33-bis, del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248 (*Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria*), convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, fermo restando che la somma attribuita al Comune deve essere riversata al Gestore e deve essere sottratta ai costi che devono trovare copertura integrale mediante l'entrata da Tariffa rifiuti corrispettiva.

## **Articolo 8 - Obbligazione pecuniaria**

1. La Tariffa rifiuti corrispettiva è applicata secondo il criterio pro die per anno solare cui corrisponde un'autonoma obbligazione pecuniaria, ed è determinata secondo i criteri e le modalità di calcolo riportate in Appendice A al presente Regolamento.

2. L'obbligazione decorre dal giorno in cui si verificano i presupposti per l'applicazione della Tariffa, di cui all' art. 5 o, se antecedente, dal giorno in cui viene effettuata la fornitura della dotazione per la raccolta e si estingue con la cessazione dei presupposti per l'attivazione dell'utenza o, se successiva, il giorno dopo l'ultima lettura degli svuotamenti.

3. Nel caso di fornitura della dotazione per la raccolta, può essere istituito il deposito cauzionale in carico all'utente a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dal servizio garantito all'utenza. La definizione delle modalità di applicazione, della quantificazione del

deposito cauzionale nonché i termini e le condizioni, sono stabiliti nell'Allegato 3 al presente Regolamento.

4. L'utente è tenuto al ritiro dei contenitori o delle dotazioni entro 30 giorni dalla comunicazione/avviso da parte del Gestore, al fine di consentire l'erogazione del servizio. Per l'utenza in cui le particolari situazioni di disagio sanitario, debitamente documentate e certificate dall'organo sanitario competente, comportino la mancata possibilità di ritiro dei contenitori entro i termini stabiliti al presente comma, il Gestore è tenuto alla consegna domiciliare. Il Gestore può comunque effettuare le consegne di cui sopra, previo accordo economico secondo il Listino Tariffario dei Servizi complementari di cui all'Allegato B.

5. In assenza delle condizioni di cui al secondo periodo del comma 4, l'utente che non abbia ritirato la propria dotazione entro termini indicati, è tenuto al pagamento della quota fissa e della parte variabile relativa agli svuotamenti minimi della Tariffa e alla sanzione di cui all'art. 45.

6. L'utente è responsabile della dotazione ricevuta. In caso di furto, danneggiamento o perdita della dotazione, deve darne immediata comunicazione al Gestore, il quale provvederà alla sua sostituzione. Nel caso di furto o di danneggiamento dovuto ad atto vandalico la sostituzione avviene con onere a carico del servizio a fronte della presentazione della relativa auto certificazione. Nei rimanenti casi la sostituzione avviene a carico dell'utente. L'utente risponde degli eventuali conferimenti effettuati con la propria dotazione nel tempo decorrente dall'effettivo furto o perdita fino al giorno della relativa denuncia o comunicazione al Gestore. È vietato il trasferimento della dotazione per la raccolta, salva espressa richiesta al Gestore. L'utente è tenuto a riconsegnare la dotazione al Gestore al momento della presentazione della comunicazione di cessazione dell'utenza o entro 5 giorni lavorativi dalla presentazione della stessa, con le seguenti modalità: per le utenze non domestiche, si provvederà con ritiro, da parte del Gestore, presso il luogo di servizio; mentre le utenze domestiche dovranno restituire i contenitori nei "Punti" segnalati dal Gestore. Nel caso di mancata restituzione dei contenitori, il Gestore addebiterà in fattura il costo del contenitore come riportato nel listino aziendale approvato nel provvedimento annuale di determinazione della Tariffa;

7. In caso di ritardata comunicazione di cessazione dell'utenza, l'obbligazione pecuniaria non si protrae oltre la data in essa indicata, quando l'utente che ha prodotto la ritardata comunicazione di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali. In carenza di tale dimostrazione o in caso di mancata comunicazione di cessazione, l'obbligazione pecuniaria non si protrae oltre la data in cui sia sorta altra obbligazione pecuniaria per comunicazione dell'utente subentrato o per acquisizione d'ufficio dell'informazione medesima.

8. Al fine della determinazione del numero dei componenti il nucleo familiare:

a) si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici;

b) si considera un numero di componenti il nucleo familiare pari a 3 per l'utenza domestica stabilmente occupata da nuclei non residenti qualora l'utente ometta di denunciare le generalità di tutti i componenti il nucleo familiare nel termine stabilito dall'articolo 39 del presente Regolamento;

c) si considera un numero di occupanti pari a 1 per l'utenza domestica tenuta a disposizione di nuclei familiari iscritti all'AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero);

d) si considera un numero di occupanti pari a quanto riportato nell'Allegato 1 al presente Regolamento per l'utenza domestica tenuta a disposizione non locata;

e) nei casi di cui all'art. 7, comma 9 la consistenza del nucleo familiare è aumentata di 1 (una) unità

9. Il numero dei componenti dell'utenza domestica residente può essere diversamente determinato da quanto risulti nel foglio di famiglia anagrafico corrispondente, solo in caso di documentata e stabile permanenza, per un periodo consecutivo superiore a sei mesi all'anno di uno o più componenti in case di riposo, case protette, centri residenziali, comunità di recupero, istituti di detenzione. Non rilevano, invece, i meri ricoveri ospedalieri, i soggiorni in centri comportanti il giornaliero rientro al proprio domicilio, quali i centri diurni. Inoltre, non si tiene conto dei residenti, altrove domiciliati, per motivi di studio o lavoro che comportino l'assenza dalla residenza per almeno un periodo consecutivo superiore a sei mesi all'anno. Il numero minimo di componenti il nucleo familiare, per il calcolo della tariffa, non può essere inferiore ad 1 (uno).

10. Nel caso in cui l'abitazione è occupata oltre che da membri nel nucleo familiare anagrafico, anche da altri soggetti stabilmente dimoranti, quali, ad esempio, badanti e colf, questi devono essere dichiarati con le modalità di cui al successivo art. 39. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la Tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

11. Gli effetti generati dalle variazioni che dovessero intervenire nell'arco dell'anno in merito agli elementi che determinano la Tariffa, quali le modifiche della composizione del nucleo familiare, le modifiche delle superfici dei locali e aree scoperte, le modificazioni delle destinazioni d'uso dei locali ed aree scoperte, le modificazioni del servizio reso, vengono contabilizzate nella prima fatturazione utile. Tali variazioni decorrono secondo quanto stabilito all'art. 39 del presente Regolamento.

#### **Articolo 9 - Criteri per la determinazione della Tariffa corrispettiva e del piano finanziario**

1. I costi complessivi sono ripartiti fra utenza domestica e utenza non domestica sulla base dei servizi forniti e in relazione all'incidenza della quantità dei rifiuti prodotti dalle rispettive categorie d'utenza. La ripartizione della Tariffa tra parte fissa e variabile e tra utenza domestica e non domestica è esplicitata nella delibera di approvazione delle tariffe.

2. Le Tariffe, per ogni singola categoria d'utenza, sia per la quota fissa sia per la quota variabile, sono approvate con deliberazione del Consiglio locale di ATERSIR e del Comune entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione dei Comuni. In caso di mancata approvazione nei termini, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

3. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Contratto di servizio stipulato fra ATERSIR e il Gestore, inseriti nel Piano Finanziario redatto dal Gestore e approvato da ATERSIR e illustrati in una relazione tecnica redatta sulla base dei criteri stabiliti all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (*Regolamento recante norme per la elaborazione del Metodo Normalizzato per definire la Tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani*).

#### **Articolo 10 - Tariffa giornaliera per manifestazioni e spettacoli viaggianti**

In caso di servizi (quali spazzamento manuale/meccanico, ritiro ingombranti, etc.) dedicati a spettacoli viaggianti, quali giostre e circhi, essi sono assoggettati ad una Tariffa applicata dal

Gestore commisurata al servizio reso rapportato a ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno solare di occupazione, considerando giorno intero anche la sola frazione di giorno.

#### **Articolo 11 - Tariffa Giornaliera Fiere, mostre, manifestazioni ed eventi ed attività similari**

1. E' dovuta la Tariffa per la gestione dei rifiuti dall'utenza che occupa temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico o gravate da servitù di pubblico passaggio.
2. La Tariffa è determinata sulla base del servizio reso rapportato a ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno solare di occupazione, considerando giorno intero anche la sola frazione di giorno.
3. La Tariffa è riscossa dal Gestore su tempestiva segnalazione effettuata dall'ufficio comunale competente.

#### **Articolo 12 - Imposte di legge**

1. Alla Tariffa sono applicate le imposte previste dalla Legge.

#### **Articolo 13 - Obblighi di trasmissione delle banche dati**

1. Nelle more dell'operatività dell' Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) di cui all'art. 62, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (*Codice dell'amministrazione digitale*) il Gestore acquisisce dal Comune, e contestualmente il Comune è tenuto a fornire al Gestore, le banche dati di cui è titolare necessarie alla gestione e controllo dell'applicazione della Tariffa corrispettiva per le singole utenze e i relativi aggiornamenti con periodicità mensile secondo modalità e formati concordati e nel rispetto della normativa vigente in tema di trattamento dei dati. Il Comune è inoltre tenuto a trasmettere al Gestore le informazioni provenienti dallo sportello unico delle attività produttive (SUAP) relative all'avvio o alla variazione di impresa.
2. Il Gestore, su espressa richiesta, fornirà gratuitamente al Comune gli aggiornamenti annuali della banca dati della Tariffa corrispettiva, di cui è titolare, che potranno essere utilizzati dall'Amministrazione locale per finalità istituzionali secondo modalità e formati concordati e nel rispetto della normativa vigente in tema di trattamento dei dati.

#### **Articolo 14 - Obblighi di informazione all'utenza**

1. Il Gestore è tenuto a garantire alla singola utenza un facile accesso alle informazioni che lo riguardano e a tal proposito applica le disposizioni in materia di trasparenza riportate nell'Allegato A della Deliberazione ARERA 444/2019/R/Rif del 31/10/2019

## TITOLO II – RIDUZIONI

---

### **Articolo 15 - Riduzioni per avvio autonomo a riciclo**

1. Alle utenze non domestiche che dimostrano di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, i propri rifiuti urbani, la parte variabile della Tariffa è ridotta nelle forme riportate nell'allegato 1 al presente regolamento.

2. La riduzione di cui al comma 1 è riconosciuta su richiesta dell'utente, da presentare annualmente al Gestore entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'avvio al riciclo, corredata dal modello unico di denuncia (MUD) e dei formulari. La determinazione della riduzione è effettuata a consuntivo, previa verifica da parte del Gestore dell'effettivo avvio al riciclo dei rifiuti urbani. La riduzione è riconosciuta nella prima fattura dell'anno successivo a quella di riferimento.

### **Articolo 16 - Riduzioni in caso di mancato o inadeguato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti**

1. La Tariffa è dovuta, nella misura del 20% (venti per cento) dell'importo totale, nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

### **Articolo 17 - Riduzioni nelle zone in cui il conferimento al servizio è effettuato con disagio**

1. Nelle zone in cui il conferimento al servizio di raccolta è effettuato con disagio per l'utenza, la Tariffa parte fissa è determinata attraverso le modalità di cui al comma 2.

2. La riduzione di cui al comma 1 è pari all'80% (ottanta per cento) per le utenze poste a una distanza superiore a 500 (cinquecento) metri dal più vicino cassonetto per i rifiuti urbani (nelle aree interessate da un servizio stradale) ovvero dal più vicino punto di conferimento/consegna dei contenitori (nelle aree interessate da un servizio porta a porta). La distanza è misurata a partire dall'accesso della proprietà privata sulla strada pubblica, escludendo i percorsi interni alla proprietà privata.

### **Articolo 18 - Riduzioni per il compostaggio individuale**

1. All'utenza domestica che effettua compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino sia attraverso l'uso di compostiere sia attraverso altre metodologie (buca/fossa, compostaggio in cumulo, etc.) si applica:

a) nei comuni nei quali, per il calcolo della parte variabile della tariffa non si utilizzano sistemi di misurazione del rifiuto organico e vi è la rinuncia al servizio "*verde e ramaglie porta a porta*", si applica la riduzione della parte variabile della Tariffa prevista nell'Allegato 1 al presente Regolamento;

b) nei comuni nei quali per il calcolo della parte variabile della tariffa, si utilizzano sistemi di misurazione del rifiuto organico e del verde porta a porta l'agevolazione Tariffaria precedentemente prevista è sostituita dal risparmio conseguibile a seguito della minor esposizione del rifiuto *"umido/organico"* e dalla rinuncia al servizio *"verde e ramaglie porta a porta"*

2. Alle attività agrituristiche delle aziende agricole con servizio di ristorazione, così definite dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96 e dalla legge regionale dell'Emilia Romagna 31 marzo 2009, n. 4, che hanno aderito al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani e che praticano il compostaggio individuale della frazione organica dei propri rifiuti, sia attraverso l'uso di compostiere sia attraverso altre metodologie (buca/fossa, compostaggio in cumulo, etc.):

a) nei comuni nei quali, per il calcolo della parte variabile della tariffa non si utilizzano sistemi di misurazione del rifiuto organico e vi è la rinuncia al servizio *"verde e ramaglie porta a porta"* si applica la riduzione della parte variabile della Tariffa prevista nell'Allegato 1 al presente Regolamento;

b) nei comuni nei quali per il calcolo della parte variabile della tariffa, si utilizzano sistemi di misurazione del rifiuto organico e del verde porta a porta l'agevolazione Tariffaria precedentemente prevista è sostituita dal risparmio conseguibile a seguito della minor esposizione del rifiuto *"umido/organico"* e dalla rinuncia al servizio *"verde e ramaglie porta a porta"*

3. Le riduzioni di cui ai commi 1 e 2, lettere a) e b), sono riconosciute su richiesta al Gestore da parte dell'utente che è tenuto a compilare un'istanza di autocertificazione secondo il modello di cui all'Allegato 4 nella quale si impegna a compostare la frazione organica prodotta e consente esplicitamente le verifiche e i controlli da parte del Gestore. La riduzione decorre dalla data di trasmissione della autocertificazione.

4. Il Gestore può in qualunque momento verificare quanto dichiarato dall'utente ed effettuare controlli presso l'utenza al fine di verificare la corretta pratica del compostaggio individuale nella misura minima del 5% delle compostiere, cumuli o buche/fosse utilizzate.

5. Ad esito della verifica di cui al comma 4, il Gestore, qualora riscontri che la pratica del compostaggio non è correttamente effettuata dall'utenza, dispone la revoca immediata dell'agevolazione applicata.

6. In caso di cessazione dell'effettuazione della pratica del compostaggio l'interessato è tenuto a darne formale comunicazione al Gestore entro i termini stabiliti all'art. 38, comma 2, riconsegnando altresì la compostiera se ricevuta in dotazione.

#### **Articolo 19 - Riduzioni per il compostaggio di comunità**

1. All'utenza domestica che effettua il compostaggio di comunità della frazione organica dei propri rifiuti urbani nel rispetto del decreto ministeriale 29 dicembre 2016, n. 266, (*Regolamento recante i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità di rifiuti organici ai sensi dell'art. 180, comma 1-octies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, così come introdotto dall'art. 38 della legge 28 dicembre 2015, n. 221*), si applica:

a) nei comuni nei quali per il calcolo della parte variabile della tariffa non si utilizzano sistemi di misurazione del rifiuto organico e vi è la rinuncia al servizio *"verde e ramaglie porta a porta"* si



applica la riduzione della parte variabile della Tariffa prevista nell'Allegato 1 al presente Regolamento;

b) nei comuni nei quali per il calcolo della parte variabile della tariffa si utilizzano sistemi di misurazione del rifiuto organico e del verde porta a porta l'agevolazione Tariffaria precedentemente prevista è sostituita dal risparmio conseguibile a seguito della minor esposizione del rifiuto *“umido/organico”* e dalla rinuncia al servizio *“verde e ramaglie porta a porta”*

2. All'utenza non domestica che effettua il compostaggio di comunità della frazione organica dei propri rifiuti urbani nel rispetto del decreto ministeriale 29 dicembre 2016, n. 266, si applica:

a) nei comuni nei quali per il calcolo della parte variabile della tariffa non si utilizzano sistemi di misurazione del rifiuto organico e vi è la rinuncia al servizio *“verde e ramaglie porta a porta”* si applica la riduzione della parte variabile della Tariffa prevista nell'Allegato 1 al presente Regolamento;

b) nei comuni nei quali per il calcolo della parte variabile della tariffa si utilizzano sistemi di misurazione del rifiuto organico e del verde porta a porta l'agevolazione Tariffaria precedentemente prevista è sostituita dal risparmio conseguibile a seguito della minor esposizione del rifiuto *“umido/organico”* e dalla rinuncia al servizio *“verde e ramaglie porta a porta”*

3. Il Gestore, su segnalazione del Comune, qualora sia stato riscontrato che la pratica del compostaggio di comunità non è effettuata secondo quanto indicato dal Regolamento sull'organizzazione dell'attività di compostaggio, adottato dall'organismo collettivo di gestione di cui al decreto 29 dicembre 2016, n. 266, dispone la revoca immediata dell'agevolazione applicata.

4. La riduzione è riconosciuta agli utenti che conferiscono alle apparecchiature comuni su richiesta presentata al Gestore da parte del responsabile delle stesse, individuato ai sensi del decreto 29 dicembre 2016, n. 266, e tenuto a compilare un'istanza secondo un modello di dichiarazione sostitutiva di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 nella quale il responsabile indica i nominativi dei conferenti.

#### **Articolo 20 - Riduzioni per abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo**

1. Per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, che nel corso dell'anno solare siano occupate o condotte per un periodo inferiore a 183 giorni/anno anche non consecutivi è applicata la riduzione della tariffa prevista nell'Allegato 1 al presente Regolamento. Tale uso deve essere specificato nella comunicazione di apertura o di variazione, di cui al successivo articolo 39, indicando la dimora abituale e dichiarando di non voler cedere l'alloggio in locazione o comodato e di comunicare l'eventuale variazione d'uso.

2. La richiesta della riduzione è da rinnovare annualmente.

#### **Articolo 21 - Riduzioni per locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente**

1. Per i locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non

continuativo, anche ricorrente, per un periodo non superiore a quanto riportato nell'Allegato 1 al presente Regolamento, risultante da licenza/autorizzazione per l'esercizio dell'attività rilasciata dagli organi competenti o da adeguata documentazione è applicata la riduzione della tariffa prevista nell'Allegato 1 al presente Regolamento. Tale uso deve essere specificato nella comunicazione di apertura o di variazione, di cui al successivo articolo 39.

2. Per le utenze la cui attività stagionale o non continuativa non risulti da apposita licenza/autorizzazione, la richiesta di riduzione è da rinnovare annualmente

#### **Articolo 22 - Riduzioni per le utenze domestiche residenti che lasciano la loro abitazione vuota**

1. Per le utenze domestiche residenti che lasciano la loro abitazione vuota per il verificarsi di una delle condizioni previste dal comma 9 dell'articolo 8 del presente Regolamento si applica la riduzione tariffaria riportata nell'Allegato 1 al presente Regolamento.
2. Presupposto necessario per il riconoscimento dell'agevolazione è che l'abitazione non sia data in locazione o in comodato.
3. La richiesta della riduzione è da rinnovare annualmente.

#### **Articolo 23 - Conferimento di rifiuti presso i Centri di raccolta**

1. Con l'introduzione della Tariffa corrispettiva i Centri di raccolta (Comunali o Intercomunali) ricevono i rifiuti conferiti dalle utenze domestiche e non domestiche che hanno aderito al servizio pubblico di raccolta.
2. Gli utenti accedono a tali strutture con il documento comprovante la loro utenza (fattura su cui è riportato il codice utente) e possono conferire i rifiuti previsti dal regolamento di funzionamento del Centro Comunale o Intercomunale.
3. Eventuali agevolazioni sono contenute nell'Allegato 1

#### **Articolo 24 - Conferimento di rifiuti presso i Centri di preparazione per il riutilizzo**

1. Con l'introduzione della Tariffa corrispettiva i Centri di preparazione al riutilizzo (Comunali o Intercomunali) ricevono gratuitamente i rifiuti urbani conferiti dalle utenze domestiche e non domestiche che hanno aderito al servizio pubblico di raccolta.
2. Gli utenti accedono a tali strutture con il documento comprovante la loro utenza (fattura su cui è riportato il codice utente) e possono conferire i rifiuti previsti dal regolamento di funzionamento del Centro Comunale o Intercomunale.
3. Eventuali agevolazioni sono contenute nell'Allegato 1 al presente Regolamento.

#### **Articolo 25 - Conferimento presso i Centri del riuso**

1. Con l'introduzione della Tariffa corrispettiva i Centri del riuso (Comunali o Intercomunali)

ricevono gratuitamente i beni conferiti dalle utenze domestiche e non domestiche che hanno aderito al servizio pubblico di raccolta.

2. Gli utenti accedono a tali strutture con il documento comprovante la loro utenza (fattura su cui è riportato il codice utente) e possono conferire i beni previsti dal regolamento di funzionamento del Centro Comunale o Intercomunale.

3. Eventuali agevolazioni sono contenute nell'Allegato 1 al presente Regolamento.

#### **Articolo 26 - Riduzioni per punti vendita certificati**

1. È riconosciuta la riduzione della Tariffa, nelle forme indicate nell'Allegato 1 al presente Regolamento, per l'utenza non domestica aderente al servizio pubblico di raccolta, che attui azioni finalizzate alla prevenzione nella produzione di rifiuti urbani quali la vendita di prodotti sfusi o alla spina e l'utilizzo di imballaggi facilmente riciclabili ed abbia ottenuto formale certificazione del punto vendita sotto il profilo ambientale.

2. La riduzione di cui al comma 1, commisurata al quantitativo di rifiuti urbani non prodotti ovvero alle modalità di attuazione delle azioni di prevenzione nella produzione dei rifiuti urbani, è rilasciata a seguito di apposita convenzione da sottoscrivere con il Gestore.

#### **Articolo 27 - Riduzioni per la donazione delle eccedenze alimentari**

1. È riconosciuta una riduzione della Tariffa all'utenza non domestica aderente al servizio pubblico di raccolta, che in via continuativa devolve ai soggetti donatori di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 2 della legge 19 agosto 2016, n. 166 (*Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi*) le eccedenze alimentari idonee al consumo umano disciplinate dalla medesima legge ai fini della redistribuzione a soggetti bisognosi.

2. È riconosciuta una riduzione della Tariffa all'utenza non domestica aderente al servizio pubblico di raccolta, che in via continuativa devolve le proprie eccedenze alimentari non idonee al consumo umano di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166 per alimentazione animale qualora idonee a tal fine.

3. Il riconoscimento delle riduzioni di cui ai commi 1 e 2 è subordinato alla presentazione, entro il 31 marzo dell'anno successivo, di un dettagliato elenco delle quantità di prodotti devoluti nell'anno precedente, allegando apposita documentazione.

4. Le riduzioni di cui ai commi 1 e 2 commisurate al quantitativo di prodotti devoluti, è determinata con le modalità previste nell'Allegato 1 al presente Regolamento.

#### **Articolo 28 - Riduzioni per la donazione di prodotti non alimentari**

1. È riconosciuta una riduzione della Tariffa all'utenza non domestica aderente al servizio pubblico di raccolta, che in via continuativa devolve ai soggetti donatori di cui di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 2 della legge 19 agosto 2016, n. 166, ai fini della redistribuzione a soggetti bisognosi, prodotti non alimentari di cui alle lettere d), e) del comma 1 dell'art. 16 della legge 19

agosto 2016, n. 166 derivanti dalla propria attività nel rispetto delle disposizioni previste nel medesimo articolo.

2. Il riconoscimento delle riduzioni di cui al comma 1 è subordinato alla presentazione, entro il 31 marzo dell'anno successivo, di un dettagliato elenco delle quantità di prodotti devoluti nell'anno precedente.

3. La riduzione di cui al comma 1 commisurata al quantitativo di prodotti devoluti è determinata con le modalità previste nell'Allegato 1 al presente Regolamento.

#### **Articolo 29 - Riduzioni per la donazione dei farmaci idonei all'utilizzo**

1. È riconosciuta una riduzione della Tariffa ai soggetti che hanno aderito al servizio pubblico di raccolta, di cui alla lettera g-ter) del comma 1 dell'art. 2 della legge 19 agosto 2016, n. 166 che partecipino a progetti di recupero dei medicinali e degli articoli di medicazione, di cui rispettivamente alle lettere g-bis) e g-quater) del comma 1 dell' art. 2 della medesima legge, nel rispetto di quanto stabilito all'art. 157 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 (Attuazione della direttiva 2001/83/CE – e successive direttive di modifica – relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE).

2. Il riconoscimento della riduzione di cui al comma 1 è subordinato alla presentazione, entro il 31 marzo dell'anno successivo, di un dettagliato elenco delle quantità di prodotti devoluti nell'anno precedente;

3. La riduzione di cui al comma 1, commisurata al quantitativo di prodotti devoluti, è determinata con le modalità previste nell'Allegato 1 al presente Regolamento.

#### **Articolo 30 - Riduzioni per l'utenza non domestica che attua il vuoto a rendere**

1. È riconosciuta una riduzione della Tariffa all'utenza non domestica aderente al servizio pubblico di raccolta che applica il sistema del vuoto a rendere.

2. Il riconoscimento della riduzione di cui al comma 1 è subordinato alla presentazione, entro il 31 marzo dell'anno successivo, di un dettagliato elenco delle tipologie e delle quantità di imballaggi avviati a riutilizzo nell'anno precedente, allegando copia di apposita documentazione che attesti l'effettiva cessione al proprio fornitore delle tipologie e delle quantità dichiarate.

3. La riduzione di cui al comma 1, commisurata al quantitativo in peso di imballaggi resi, è determinata con le modalità previste nell'Allegato 1 al presente Regolamento.

#### **Articolo 31 - Riduzioni per l'utenza non domestica che promuovono il doggy-bag/family bag nella ristorazione commerciale**

1. All'utenza non domestica della ristorazione commerciale aderente al servizio pubblico di raccolta, che promuove presso i propri esercizi la diffusione del doggy bag/family bag per l'asporto del cibo avanzato da parte dei clienti ed abbia ottenuto formale riconoscimento della pratica nell'ambito di accordi istituzionali finalizzati alla riduzione dei rifiuti e degli sprechi alimentari, il

Gestore fornisce annualmente i contenitori per agevolare l'asporto del cibo da parte dei clienti.

2. La tipologia e il numero dei contenitori da fornire gratuitamente all'utenza non domestica sono definiti nel provvedimento annuale di approvazione delle tariffe.

#### **Articolo 32 - Riduzioni per l'utenza domestica in particolari situazioni di disagio sanitario**

1. Per l'utenza domestica in cui le particolari situazioni di disagio sanitario, debitamente documentato, comportino una anomala produzione di rifiuto soggetto a Tariffa è prevista la non assoggettabilità di tali rifiuti alla Tariffa parte variabile

2. La riduzione di cui al comma 1 è riconosciuta su richiesta dell'utente con le modalità richiamate nell'Appendice A al presente Regolamento.

#### **Articolo 33 - Riduzioni per particolari tipologie di utenza non domestica**

1. Per l'utenza non domestica che ha aderito al servizio pubblico di raccolta, in cui coesistano operazioni di diversa natura (quali, a titolo esemplificativo, i transiti, carico/scarico, deposito ecc.) per cui risulti difficile la determinazione della superficie assoggettabile a Tariffa, è previsto l'abbattimento della superficie pari ad un terzo (1/3) dell'intera area in oggetto.

2. La riduzione di cui al comma 1 è riconosciuta su richiesta dell'utente.

#### **Articolo 34 - Riduzioni per nuclei familiari con bambini (pannolini)**

1. Per l'utenza domestica nel cui stato famiglia del nucleo familiare figurano componenti di età inferiore a 36 (trentasei) mesi, che danno luogo alla produzione di rifiuti costituiti da pannolini pediatrici "usa e getta" è prevista la non assoggettabilità di tali rifiuti alla Tariffa parte variabile.

2. La riduzione di cui al comma 1 è riconosciuta su richiesta dell'utente con le modalità richiamate nell'Appendice A al presente Regolamento.

#### **Articolo 35- Riduzioni per manifestazioni ed eventi**

1. E' possibile riconoscere una riduzione della Tariffa alle manifestazioni ed eventi temporanei di tipo ricreativo, culturale o di animazione sociale, che adottano buone pratiche finalizzate alla riduzione ed alla corretta raccolta differenziata dei rifiuti ed abbiano ottenuto formale riconoscimento delle buone pratiche adottate nell'ambito di iniziative/progetti istituzionali finalizzati alla promozione degli eventi sostenibili (ECOFESTE).

2. La riduzione di cui al comma 1 è riconosciuta, su richiesta dell'utente, secondo le modalità di cui all'Allegato 5.

#### **Articolo 36- Riduzioni per avvio autonomo a recupero**

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, [in attuazione di quanto disposto dagli artt. 198, comma 2-bis e 238, comma 10, D.Lvo 152/2006, come modificato dal D.Lvo 116/2020] previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Alle utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero dei rifiuti urbani prodotti, è riconosciuta la riduzione della parte variabile della tariffa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione prevista dalla normativa vigente.
3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.
4. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta prevista dall'art. 39 del presente Regolamento, il Gestore provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tariffazione.

#### **Articolo 37- Riduzioni "COVID-19"**

Rispetto all'applicazione di eventuali riduzioni connesse ad eventi pandemici (cd. COVID 19), il Gestore, su indicazione deliberata dall'Organo Esecutivo dall'Amministrazione Comunale, può applicare, nelle forme e nei tempi eventualmente indicati anche dall'Agenzia Atersir ovvero da Deliberazioni ARERA, degli sconti dedicati alle categorie d'utenza

#### **Articolo 38 - Aspetti comuni per l'applicazione delle riduzioni**

1. Le riduzioni di cui agli articoli precedenti si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate e cessano di operare alla data in cui vengono meno le condizioni di fruizione.
2. Salvo quanto diversamente disciplinato nei singoli articoli del presente Titolo, l'utente è tenuto a comunicare il venir meno delle condizioni che danno diritto alle riduzioni. Tale comunicazione deve essere presentata al Gestore entro e non oltre 30 giorni dalla data in cui sono venute meno le condizioni per l'attribuzione delle riduzioni in difetto il Gestore provvede al recupero della Tariffa con applicazione della sanzione di cui all'art. 45 per omessa comunicazione di variazione.
3. Per le riduzioni ed esenzioni a favore di utenze domestiche e/o non domestiche per finalità sociali, equitative, di sostegno allo sviluppo del territorio e per altre ragioni di rilevante interesse pubblico che non siano direttamente collegate alla minore produzione dei rifiuti ovvero al riutilizzo dei beni, la relativa copertura deve essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa ed assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.
4. Le riduzioni di cui al presente titolo non possono, cumulativamente, essere superiori al 20% della parte fissa, con esclusione della riduzione di cui all'articolo 17, e del 100% della parte variabile della Tariffa medesima.

5. Le riduzioni di cui agli articoli 18 e 19 sono alternative.
6. La riduzione di cui all'articolo 16 non è cumulabile con le altre riduzioni
7. le riduzioni di cui al comma 3 del presente articolo non sono soggette ai limiti di cui al comma 4.

## TITOLO III –COMUNICAZIONE, CONTROLLO, RISCOSSIONE, SANZIONI

---

### Articolo 39 - Comunicazione

1. L'utente, di cui all'art. 8, ha l'obbligo di comunicare al Gestore l'inizio o la cessazione dell'occupazione o detenzione di locali ed aree entro 30 giorni successivi al loro verificarsi e di ottemperare agli adempimenti previsti. Detta comunicazione deve avvenire mediante la compilazione di appositi modelli messi a disposizione dal Gestore. In caso di omessa presentazione della comunicazione entro il termine si applica la sanzione prevista all'art. 45 del presente Regolamento.

2. Nella comunicazione di attivazione dell'utenza devono essere obbligatoriamente indicati il numero di componenti residenti e dimoranti stabilmente, i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile, il numero dell'interno, il numero telefonico e, ove esistente, l'indirizzo mail per le utenze domestiche il numero di componenti diversi dai residenti e dimoranti stabilmente e per le utenze non domestiche l'indirizzo PEC. Alla comunicazione di attivazione deve essere allegata almeno la seguente comunicazione: a) per le utenze domestiche la planimetria quotata dei locali soggetti a tariffa; b) per le utenze non domestiche: planimetria operativa dei locali e delle aree soggette a tariffa e visura CCIAA.

3. Le comunicazioni devono essere sottoscritte con firma leggibile e presentate da uno dei coobbligati, dal rappresentante legale o da loro incaricati muniti di apposita delega, ovvero secondo gli strumenti digitali che il Gestore metterà a disposizione dell'Utenza. Della presentazione è rilasciata apposita ricevuta. In caso di spedizione, la comunicazione si considera presentata nel giorno d'arrivo agli uffici del Gestore o, se inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata, nel giorno indicato nel rapporto di ricevimento.

4. La comunicazione ha effetto anche per gli anni successivi se le condizioni di assoggettamento a Tariffa rimangono invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a presentare nuova comunicazione di variazione nei termini e secondo le modalità di cui ai precedenti commi, fatto salvo il caso in cui, per i soggetti residenti nel Comune, la variazione riguardi soltanto il numero degli stessi. Se la comunicazione di cessazione o variazione è presentata oltre al termine di cui al comma 1, i relativi effetti decorrono dalla data di presentazione.

5. Gli eredi solidalmente obbligati che continuano ad occupare o condurre i locali già assoggettati a Tariffa hanno l'obbligo di comunicare il nominativo del nuovo intestatario dell'utenza e gli eventuali elementi che determinano l'applicazione della Tariffa.

6. In presenza di utenza domestica e utenza non domestica con servizi condominiali è fatto obbligo all'amministratore condominiale di presentare al Gestore, nei termini di cui al comma 1, l'elenco degli occupanti o conduttori/proprietari delle utenze facenti parte del condominio e le eventuali successive variazioni.

7. L'ufficio anagrafe comunale, all'atto del perfezionamento delle pratiche di iscrizione anagrafica o di variazione di residenza, informa i cittadini della necessità di effettuare congiuntamente la comunicazione ai fini della gestione della Tariffa.

8. In presenza di più nuclei familiari presso la stessa utenza colui che intende provvedere al



pagamento della Tariffa deve darne esplicita comunicazione.

#### **Articolo 40 – Comunicazione per l'uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta**

1. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui all'articolo 36 comma 1 del presente Regolamento e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva al Gestore via PEC, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021 la comunicazione dovrà essere presentata entro il 31 maggio, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2022.

2. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione, redatta secondo quanto disposto dall'art. 14 della legge RER n. 11 del 29 dicembre 2020, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività. Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della Tari.

3. La mancata presentazione della comunicazione di cui al comma 2, entro il termine del 31 maggio per il solo anno 2021, o entro il termine del 30 giugno a decorrere dal 2022, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.

4. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo, al Gestore, che riprende il servizio qualora ciò non comporti un disequilibrio sull'organizzazione del servizio con riferimento alle modalità e ai tempi di svolgimento dello stesso.

5. Entro il 28 febbraio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Gestore i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente dando specifica evidenza a quelli avviati a riciclo. I quantitativi dei rifiuti urbani avviati a recupero devono essere desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti a cui deve essere allegata apposita attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero. Il Gestore è tenuto a rendicontare tali informazioni alla Regione e ad ATERSIR entro il 30 aprile di ciascun anno.

6. Il Gestore ha la facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte.

#### **Articolo 41 - Controllo**

1. Il Gestore, eventualmente in collaborazione con il Comune, provvede a svolgere le attività necessarie ad individuare tutti i soggetti obbligati a pagare la Tariffa e al controllo dei dati dichiarati in comunicazione nonché nelle dichiarazioni finalizzate all'ottenimento delle riduzioni di cui al Titolo II

2. Il Gestore designa un responsabile incaricato al quale spettano i compiti e i poteri di gestione

della Tariffa rifiuti corrispettiva, nonché il ruolo di referente verso ATERSIR, il Comune e l'utenza. Il Gestore indica in fattura, coerentemente con quanto previsto nella Carta dei Servizi, i canali di contatto attraverso i quali l'utente del servizio rifiuti può promuovere istanze, reclami e azioni legali.

3. Il Gestore del servizio esercita l'attività di controllo necessaria per la corretta applicazione della Tariffa.

4. Il Gestore a tale scopo può:

a) richiedere l'esibizione dei contratti di locazione, affitto e scritture private atte ad accertare le date di utilizzo del servizio;

b) richiedere notizie relative ai presupposti di applicazione Tariffaria, non solo agli occupanti o ai detentori, ma anche ai proprietari dei locali ed aree;

c) invitare i predetti soggetti a comparire di persona per fornire prove, delucidazioni e chiarimenti;

d) utilizzare tecnici o soggetti incaricati dal Gestore;

e) accedere ai locali ed aree assoggettabili a Tariffa mediante personale debitamente autorizzato previo accordo con l'utente.

5. In caso di mancata collaborazione dell'utenza o di altro impedimento alla diretta rilevazione, il Gestore del servizio può fare ricorso alle presunzioni semplici a norma dell'art. 2729 del codice civile.

6. Dell'esito delle verifiche effettuate viene data comunicazione agli interessati, che s'intende accettata qualora entro 30 giorni dal ricevimento non pervengano rilievi. Nel caso in cui l'utente riscontrasse elementi di discordanza può, nello stesso termine, fornire le precisazioni del caso che, se riconosciute fondate, comportano l'annullamento o la rettifica della comunicazione inviata. Il Gestore, decorso il termine assegnato, provvede ad emettere nei confronti dei soggetti che non si sono presentati o non hanno dato riscontro, la relativa fattura sulla base degli elementi indicati nella comunicazione stessa.

7. In caso di infedele dichiarazione riscontrata a seguito delle attività di controllo si applica la sanzione prevista all'art. 45.

#### **Articolo 42 - Modalità di versamento e sollecito di pagamento**

1. Il pagamento della fattura deve essere effettuato entro i termini indicati nella medesima presso gli uffici postali o gli sportelli bancari ovvero mediante domiciliazione bancaria o postale o altre modalità di pagamento indicate dal Gestore.

2. Le fatture: **a) cartacee**, sono spedite al domicilio del titolare dell'utenza o ad altro recapito indicato dallo stesso, tramite il servizio postale o agenzie di recapito autorizzate, come corrispondenza ordinaria. In alternativa, le fatture possono essere spedite su richiesta tramite posta elettronica ordinaria nel caso di utenza domestica. Le fatture sono disponibili anche all'interno dello sportello online del sito del Gestore ove attivato; **b) elettroniche**, sono emesse tramite il Sistema di Interscambio.

3. Il Gestore può concedere rateizzazioni nei versamenti secondo le disposizioni previste dalla

legge 160/2019 e dalla Carta dei Servizi. Il pagamento rateizzato avviene con la maggiorazione di interessi pari al tasso legale maggiorato del 2%.

4. In caso di omesso o parziale pagamento, il Gestore, trascorsi inutilmente 30 giorni solari dalla data di scadenza riportata in fattura inviata all'utente, notifica apposito sollecito di pagamento in cui indica un nuovo termine entro cui provvedere all'adempimento e le modalità di comunicazione dell'avvenuto pagamento. Trascorso inutilmente il termine indicato nel sollecito, il Gestore invia all'utente apposito avviso di accertamento esecutivo avente valore di intimazione ad adempiere al pagamento e di titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure di riscossione cautelari ed esecutive, in cui indica il termine ultimo entro cui provvedere all'adempimento e le modalità di comunicazione del pagamento, mediante raccomandata A/R o posta elettronica certificata. Il Gestore per le utenze non domestiche procederà al recupero del credito anche tramite esazione domiciliare. Trascorso il termine indicato nell'avviso di accertamento esecutivo, il Gestore procede al recupero del credito nei modi di legge. Su tutte le somme di qualunque natura, escluse le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, si applicano, 30 giorni dopo l'intervenuta esecutività dell'atto di accertamento e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale maggiorato di due punti percentuali. I costi di elaborazione e di notifica dell'accertamento esecutivo e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono poste a carico del debitore e sono di seguito determinati: a) una quota denominata "oneri di riscossione", pari a quanto disposto dalla lettera a), comma 803 della legge 160/2019; b) una quota denominata "spese di notifica ed esecutive" pari a quanto disposto dalla lettera b), comma 803 della legge 160/2019.

5. Scaduto inutilmente il termine indicato nell'avviso di accertamento esecutivo, di cui al comma 4, il Gestore notifica atto di contestazione della violazione per omesso o parziale versamento della Tariffa prevista all'art. 45.

6. La fattura non viene emessa per importi eguali o inferiori a 4,00 (quattro/00) euro al netto di IVA e Addizionale Provinciale.

7. L'avviso di accertamento esecutivo non acquisisce efficacia di titolo esecutivo se emesso per somme inferiori a 10 euro. Il limite si riferisce all'intero debito dovuto, anche derivante da più annualità. Il debito rimane comunque a carico dell'utente moroso e potrà essere oggetto di recupero con la successiva notifica di accertamenti esecutivi che superano cumulativamente l'importo di cui al primo periodo

#### **Articolo 43 - Riscossione**

1. Il Consiglio Locale di ATERSIR e il Comune, sentito il Gestore, con la delibera di approvazione delle tariffe, determinano le scadenze per la fatturazione della Tariffa, prevedendo di norma almeno due emissioni con cadenza semestrale e una a saldo nei primi mesi dell'anno seguente. La fattura di addebito della tariffa di cui agli articoli 10 e 11 del presente Regolamento può essere emessa dal Gestore in un'unica soluzione. Il termine di scadenza deve essere fissato in conformità a quanto previsto nella Carta del servizio.

2. Le modifiche che comportino variazioni della Tariffa in corso d'anno nonché le riduzioni da applicarsi in corso d'anno potranno essere conteggiate nella bollettazione successiva mediante conguaglio compensativo e comunque entro la prima fatturazione a saldo di cui al comma 1.

#### **Articolo 44 - Rimborsi**

1. Nei casi di errore, di duplicazione ovvero di eccedenza dell'importo iscritto in fattura rispetto a quanto dovuto, il Gestore, dopo averne accertato il diritto, dispone la nota di accredito o il rimborso entro 90 giorni dalla ricezione dell'istanza dell'utente, ovvero nella fattura successiva in caso di procedimenti effettuati d'ufficio secondo quanto disposto dalla Carta del Servizio.
2. Nel caso di utenza domestica occupata da persone residenti nel Comune, il Gestore provvede d'ufficio agli eventuali rimborsi dovuti nei confronti degli utenti a seguito di cessazione o di variazione del numero dei componenti mediante conguaglio, se possibile, da effettuarsi nella fattura di successiva emissione ovvero mediante emissione di ordinativo di pagamento per il rimborso spettante da inoltrare presso il nuovo recapito dell'utente.
3. L'utente, in ogni caso, può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro cinque anni dal pagamento, mediante richiesta motivata, allegando copia della ricevuta di pagamento.
4. Sulle somme rimborsate sono dovuti gli interessi legali dal momento dell'indebito pagamento ovvero, nel caso di errore non addebitabile al Gestore, a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla richiesta di rimborso.

#### **Articolo 45 - Sanzioni**

1. Ai sensi dell'art. 9-bis della legge regionale 5 ottobre 2015, n. 16, l'accertamento e la contestazione delle violazioni del presente Regolamento è effettuata dal Comune anche tramite il Gestore nel rispetto dei termini prescrizionali. Compete al Comune l'irrogazione della sanzione.
2. Le violazioni al presente Regolamento sono punite con sanzioni amministrative pecuniarie in ogni caso comprese tra un minimo di € 50,00 ed un massimo di € 500,00, articolate come dalla tabella seguente. L'importo del pagamento in misura ridotta, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione indicato, è stabilito ai sensi dell'art. 16, comma 2 legge 24 novembre 1981, n. 689 (*Modifica al sistema penale*), in deroga alla disposizione di cui al comma 1 del medesimo articolo:

VIOLAZIONE		SANZIONE		
		MINIMA	MASSIMA	PAGAMENTO IN FORMA RIDOTTA
1	Omesso o parziale versamento della Tariffa (art. 41, comma 5)	€ 50,00	€ 500,00	30% degli importi non versati o parzialmente versati
2	Infedele dichiarazione riscontrata a seguito delle attività di controllo (art. 41, comma 7)	€ 50,00	€ 500,00	50% degli importi non versati
3	Mancato ritiro dei contenitori o delle dotazioni standard entro i termini previsti (art. 8, comma 5)	€ 50,00	€ 500,00	€ 100,00
4	Mancata comunicazione del venimento delle condizioni di riduzione (art. 38, comma 2)	€ 50,00	€ 500,00	€ 100,00
5	Omessa comunicazione di inizio dell'occupazione o detenzione di locali ed aree, incluso il numero di componenti diverso dai residenti, entro i termini (art. 39, commi 1 e 2)	€ 50,00	€ 500,00	100% degli importi non versati
6	Omessa comunicazione di cessazione dell'occupazione o detenzione di locali ed aree, entro i termini (art. 39, comma 1)	€ 50,00	€ 500,00	€ 100,00

3. Le entrate derivanti dalle sanzioni contribuiscono alla copertura dei costi del servizio.

4. Le suindicate sanzioni non si applicano in riferimento alle informazioni che il Gestore acquisisce periodicamente dall'ufficio anagrafe comunale in applicazione dell'art. 13, concernenti le modifiche nella composizione di nuclei familiari della popolazione residente, per le quali non sussiste l'obbligo di denuncia.

5. Al fine di disincentivare l'abbandono e il "turismo dei rifiuti", nel caso di utenza domestica con residenza attiva, in assenza di svuotamenti del rifiuto urbano misurato, si applicano, oltre alla parte fissa, anche gli svuotamenti minimi obbligatori maggiorati del 50% fatto salvo la possibilità di prova contraria da parte dell'utente.

#### **Articolo 46 - Contenzioso ed autotutela**

1. La giurisdizione in ordine alla Tariffa corrispettiva è determinata in base alla legge.

2. Il Gestore può, in qualsiasi momento, d'ufficio o su segnalazione del soggetto interessato, con apposita determinazione motivata, annullare ovvero revisionare totalmente o parzialmente le

precedenti determinazioni in ordine all'obbligo del pagamento della Tariffa e, avendone riconosciuto l'erroneità manifesta, procedere alle dovute rettifiche.

## TITOLO IV – NORME TRANSITORIE E FINALI

---

### **Articolo 47 - Norme di rinvio e clausola di salvaguardia**

1. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

### **Articolo 48 - Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore a decorrere dal 01/01/2021. I Regolamenti previgenti per l'applicazione della tariffa conservano la propria efficacia nei rapporti sorti o che insorgeranno in merito al servizio di competenza svolto fino alle ore 23.30 del 31 dicembre 2020

### **ALLEGATI**

Allegato 1: Riduzioni della Tariffa

Allegato 2: Classificazione delle utenze non domestiche

Allegato 3: Deposito cauzionale

Allegato 4: Modello di dichiarazione sostitutiva per il compostaggio domestico

Allegato 5: Disciplina per l'ottenimento del marchio ECOFESTE

# **Allegato 1 Riduzioni della Tariffa**

## **- Comune di Lagosanto -**

**Articolo 15 Riduzioni per avvio autonomo al riciclo:** viene riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa pari a **40** (quaranta/00) **euro per tonnellata** di rifiuto avviata a riciclo. La riduzione è concessa fino al totale abbattimento della tariffa variabile.

**Articolo 18 Riduzioni per il compostaggio individuale:** alle **utenze domestiche** viene riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa pari al 25% (venticinque per cento); alle **attività agrituristiche** viene riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa pari al 20% (venti per cento). Alle utenze incluse nelle **zone a compostaggio obbligatorio** viene riconosciuta una ulteriore riduzione della parte fissa pari al 15% (quindici per cento).

**Articolo 19 Riduzioni per il compostaggio di comunità:** alle **utenze domestiche** viene riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa pari al 25% (venticinque per cento); alle **attività agrituristiche** viene riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa pari al 20% (venti per cento). Alle utenze incluse nelle **zone a compostaggio obbligatorio** viene riconosciuta una ulteriore riduzione della **parte fissa** pari al 15% (quindici per cento).

**Articolo 20 Riduzioni per abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo:** viene riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa pari al 65% (sessantacinque per cento) e si considera un numero di occupanti pari a 2. Il presupposto necessario per il riconoscimento della riduzione è che l'abitazione non sia data in locazione o in comodato. La richiesta della riduzione è da rinnovare annualmente.

**Articolo 21 Riduzioni per locali, diversi dalle abitazioni, e aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente:** viene riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa pari al 65% (sessantacinque per cento) per un uso stagionale o non continuativo ma ricorrente non superiore a 183 giorni/anno. Per le utenze la cui attività stagionale e periodica non risulta da apposita licenza/autorizzazione la richiesta della riduzione è da rinnovare annualmente.

**Articolo 22 Riduzioni per le utenze domestiche residenti che lasciano la loro abitazione vuota:** il numero degli **occupanti** viene fissato in **una unità** e viene riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa pari al 65% (sessantacinque per cento). Presupposto necessario per il riconoscimento della riduzione è che l'abitazione non sia data in locazione o in comodato.

**Articolo 26 Riduzioni per i punti vendita certificati:** viene riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa pari al 5% (cinque per cento)

**Articolo 27 Riduzioni per la donazione delle eccedenze alimentari:** viene riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa quantificato in **euro 20** (venti/00) **a tonnellata** per un importo comunque non eccedente la quota variabile della tariffa.

**Articolo 28 Riduzioni per la donazione di prodotti non alimentari:** viene riconosciuta una riduzione della **parte variabile** della tariffa quantificato in **euro 20** (venti/00) **a tonnellata** per un importo comunque non eccedente la quota variabile della tariffa.

**Articolo 29 Riduzioni per la donazione di farmaci idonei all'uso:** viene riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa fino ad un massimo del 15% (quindici per cento)

**Articolo 30 Riduzioni per le utenze che attua il vuoto a rendere:** viene riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa quantificato in **euro 10** (dieci/00) **per ogni tonnellata di imballaggi resi**, per un importo comunque non eccedente la quota variabile della tariffa.



## Allegato 2

### Classificazione delle utenze non domestiche

1	musei, biblioteche, associazioni, luoghi di culto
2	cinematografi, teatri e sale spettacolo
3	autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	campeggi distributori carburanti, impianti sportivi
5	aree scoperte operative
6	esposizioni, autosaloni
7	alberghi con ristorante
8	alberghi senza ristorante
9	case protette e di riposo, caserme con convitto, comunità residenziali
10	ospedali, residenze sanitarie, cliniche
11	uffici, agenzie, studi professionali, ambulatorio, poliambulatorio
12	banche ed istituti di credito
13	negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
14	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	occupazione temporanea vendita beni durevoli
17	attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	attività industriali con capannoni di produzione
21	attività artigianali di produzione beni specifici
22	ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	mense
24	bar, caffè, pasticceria, gelateria
25	supermercati pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	plurilicenze alimentari e/o miste
27	ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizzeria al taglio e da asporto, piadineria
28	ipermercati di generi misti
29	occupazione temporanea vendita generi alimentari
30	discoteche, night club, sale giochi
31	circoli ricreativi
32	scuole private e pubbliche non statali, municipio
33	comunità non residenziali, caserme senza convitto
34	autorimesse
35	supermercati

## Allegato 3: Deposito cauzionale

---

1.) Il Gestore può richiedere il versamento di un DEPOSITO CAUZIONALE, a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dal servizio garantito all'utenza, quale la restituzione integra dei contenitori presi in consegna per la raccolta dei rifiuti e il regolare pagamento della Tariffa, che sarà restituito, maggiorato degli interessi legali ovvero secondo quanto sarà deliberato da ARERA, entro trenta giorni dalla cessazione del contratto, in caso di assenza di insolvenze, come di seguito:

per l'UTENZA DOMESTICA, il DEPOSITO CAUZIONALE è pari all'80% (ottantapercento), arrotondato ai cinque euro, della parte variabile (media) della Tariffa applicata per categoria o macro categoria di utenza, secondo la tabella seguente:

categoria DPR 158/1999	valore medio della QV di CLARA SpA (euro/anno)	importo deposito cauzionale (euro)
1 componente	67,00	<b>55,00</b>
2 componenti	114,00	<b>90,00</b>
3 componenti	140,00	<b>110,00</b>
4 componenti	173,00	<b>140,00</b>
5 componenti	213,00	<b>170,00</b>
6 o più componenti	250,00	<b>200,00</b>

Per le UD non residenti si applica un DEPOSITO CAUZIONALE uguale a quello della categoria 2 componenti.

La categoria di utenza applicata è quella presente nella banca dati di CLARA SpA al momento dell'applicazione del DEPOSITO CAUZIONALE. Le modifiche della categoria o macro categoria avvenute dopo la data di applicazione del DEPOSITO CAUZIONALE non producono conguaglio della somma versata.

per l'UTENZA NON DOMESTICA, il DEPOSITO CAUZIONALE è pari al costo della media litri per macro categoria relativa al rifiuto NR, arrotondato ai cinque euro, secondo la tabella seguente:

categoria	litri medi annui di NR	euro/litro per NR	importo deposito cauzionale (euro)
distributori carburante, impianti sportivi - esposizioni, autosaloni, autorimesse, magazzini	1.500	0,0772	<b>115,00</b>
musei, associazioni - edicola, farmacia, tabaccaio	750	0,0772	<b>60,00</b>
uffici, studi professionali, ambulatorio-banche, istituti di credito - negozi di beni durevoli	1.000	0,0772	<b>80,00</b>

categoria	litri medi annui di NR	euro/litro per NR	importo deposito cauzionale (euro)
carrozzeria, autofficina, elettrauto - attività industriali - attività artigianali produzione beni	5.000	0,0772	<b>385,00</b>
albergo con ristorante albergo senza ristorante casa protetta, comunità residenziale ristorante, trattoria, pizzeria, mensa, osteria plurilicenze alimentari	4.600	0,0772	<b>360,00</b>
bar, pasticceria, gelateria botteghe alimentari, supermercato ortofrutta, pescheria, fiori e piante, rosticceria discoteca, sala giochi circoli ricreativi	6.200	0,0772	<b>480,00</b>

La categoria di utenza applicata è quella presente nella banca dati di CLARA SpA al momento dell'applicazione del DEPOSITO CAUZIONALE. Le modifiche della categoria o macro categoria avvenute dopo la data di applicazione del DEPOSITO CAUZIONALE non producono conguaglio della somma versata.

2.) Il versamento del DEPOSITO CAUZIONALE non è previsto:

- a) per gli Utenti che scelgano il pagamento diretto su Conto Corrente Bancario (SDD) o Postale; per le sole utenze non domestiche, con la parte variabile di valore superiore ad euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) il Gestore può prevedere, in alternativa all'addebito diretto, una fideiussione;
- b) per le utenze non domestiche pubbliche o di pubblico servizio di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni;
- c) per gli Utenti domestici che siano seguiti dai servizi sociali delle Amministrazioni comunali, previa comunicazione dell'elenco da parte dell'Ente Locale o delle strutture all'uopo delegate.

3.) Il Gestore, agli Utenti attivi del servizio, garantirà la riscossione del DEPOSITO CAUZIONALE suddividendolo (i) per le utenze domestiche attive alla data di applicazione del deposito in un numero massimo di sei rate, (ii) per le utenze non domestiche attive alla data di applicazione del deposito in un numero massimo di dieci rate. Per i nuovi Utenti il versamento del DEPOSITO CAUZIONALE sarà applicato, in un'unica soluzione, nella prima fattura utile.

4.) Il DEPOSITO CAUZIONALE costituisce obbligazione contrattuale ed il suo mancato versamento rappresenta caso di omesso o parziale pagamento e comporta, a carico dell'Utente, l'applicazione delle procedure di recupero come previste dal Regolamento.

**Allegato 4:**  
**Modello di dichiarazione sostitutiva**  
**per il compostaggio domestico**  
(E' possibile che il modulo telematico abbia forma diversa)

**CODICE CLIENTE** \_\_\_\_\_

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE**

(Art.46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)

**Il sottoscritto:**

Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_

Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

Località \_\_\_\_\_ Comune \_\_\_\_\_

Tel. \_\_\_\_\_ Mail \_\_\_\_\_ Pec \_\_\_\_\_

Codice fiscale \_\_\_\_\_

In qualità di:  intestatario  familiare  altro

**Dati dell'intestatario della Tariffa Servizio Gestione Rifiuti Urbani**

(non compilare se coincidono con quelli del richiedente)

Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_

Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

Località \_\_\_\_\_ Comune \_\_\_\_\_

Tel. \_\_\_\_\_ Mail \_\_\_\_\_ Pec \_\_\_\_\_

Codice fiscale \_\_\_\_\_

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazione non veritiera, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art.76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

**DICHIARA**

- di praticare il compostaggio dei rifiuti organici e degli sfalci e piccole potature del giardino.
- di accettare e autorizzare le verifiche che CLARA stessa vorrà fare. CLARA avrà il diritto di revocare l'adesione, qualora accerti la mancata corretta pratica del compostaggio.
- di aver letto ed accettato il Regolamento allegato al presente modulo

**CHIEDE** di aderire al servizio "compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani"

- con la consegna, in comodato d'uso gratuito, della **compostiera di CLARA S.p.A.** da It.....
- utilizzando una **compostiera di proprietà** da It.....
- utilizzando **altre tecniche alternative** (es. cumulo, buca/fossa ecc.)

**RINUNCIA** al compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani.

Comune \_\_\_\_\_ lì \_\_\_\_\_ firma (non autenticata) \_\_\_\_\_

Ai sensi dell'art. 38, DPR 445/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del dichiarante all'ufficio competente, via fax, mail, tramite incaricato oppure a mezzo posta. Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003 e dell'art. 13 del Regolamento EU 679/2016.



## REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE SULLA TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE CHE PRATICANO IL COMPOSTAGGIO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI URBANI

**Art. 1** – Il requisito fondamentale per poter aderire al compostaggio, è di poter disporre nella propria abitazione di un giardino, un orto, un parco o comunque un luogo che offra possibilità di utilizzo del compost prodotto.

**Art. 2** – Per aderire al compostaggio è necessario far pervenire agli Uffici Clienti CLARA il presente modulo debitamente compilato consegnandolo agli Sportelli Clienti, oppure inviandolo via fax, posta o e-mail ai recapiti riportati nello stesso.

**Art. 3** – L'utente si impegna a praticare il compostaggio nelle forme e nei modi previsti dal Regolamento del Servizio. I rifiuti recuperabili da introdurre nella compostiera sono: avanzi di cucina in genere sia crudi sia cucinati, bucce, torsoli, noccioli, verdure, carne, pesce, ossa, lisce, riso, pasta, pane, biscotti, formaggi, gusci d'uovo, fondi di tè e caffè, tovagliolini, fazzoletti di carta, carta del pane e carta assorbente da cucina, pezzi di carta bagnata o unta, parti vegetali provenienti dalla manutenzione di piante da appartamento e fiori secchi, semi e granaglie, tappi di sughero; sfalci d'erba, fiori recisi, residui vegetali da pulizia dell'orto, piccole potature di alberi e siepi, cenere spenta. In alternativa o in aggiunta alla compostiera consegnata da CLARA, l'utente può utilizzare anche una compostiera di proprietà (acquistata sul mercato o costruita artigianalmente) o altre tecniche tradizionali: per esempio il cumulo, la cassa di compostaggio o l'utilizzo degli scarti organici come alimentazione per animali da cortile.

**Art. 4** – L'utente autorizza Clara spa ad effettuare, previo appuntamento telefonico, le visite necessarie alla verifica della corretta pratica del compostaggio.

**Art. 5** – L'adesione decorre a partire dal giorno di sottoscrizione del modulo di richiesta e termina il giorno di sottoscrizione del modulo di rinuncia, solo se vengono accertate le condizioni di cui agli art. 1, 3 e 4, o il giorno di chiusura dell'utenza.

**Art. 6** – Al momento della cessazione del servizio Clara, previo appuntamento telefonico, provvederà al ritiro della compostiera presso l'utenza; in assenza della compostiera, all'utente, ai sensi della art. 9 comma 6, sarà addebitato in fattura il costo del contenitore.

**Art. 7** – Alle utenze che praticano il compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani, nelle forme e nei modi previsti dal Regolamento del Servizio, si applica una riduzione della quota variabile della tariffa ai sensi dell'art. 19 comma 1 del Regolamento di applicazione della Tariffa. L'entità della riduzione è stabilita nell'Allegato 1 del Regolamento della Tariffa. La riduzione è alternativa a quella prevista dall'art. 20 e non è cumulabile con quella prevista dall'art. 17 del Regolamento TARI. La riduzione decorre dalla data dell'adesione e sarà corrisposta solo se saranno rispettate le disposizioni di cui agli articoli 1, 3 e 4, del presente Regolamento e sarà applicata sino a comunicazione da parte dell'utente di rinuncia al compostaggio o alla chiusura dell'utenza.

**Art. 8** – Il presente Regolamento e la modulistica di adesione, sono redatti in conformità alla Delibera di Giunta Regionale D.G.R n. 2218 del 13 Dicembre 2016 recante "Metodo standard della Regione Emilia Romagna per la determinazione della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati ai sensi del D.M. Ambiente del 26 Maggio 2016, modifica della D.G.R. 2317/2009 e della D.G.R. 1238/2016".

## **Allegato 5:**

### **Disciplina per l'ottenimento del marchio ECOFESTE**

---

Il Comune intende sostenere l'attivazione di ECOFESTE, intendendo con tale denominazione una manifestazione in cui si promuovono e diffondono le buone pratiche di gestione dei rifiuti.

Una manifestazione diviene ECOFESTA se rispetta il requisito di ridurre gli impatti generati dai vari servizi di accoglienza e ristoro, attraverso l'individuazione di un responsabile interno per la raccolta dei rifiuti e l'istituzione di apposita organizzazione finalizzata al riciclo e/o alla riduzione e/o al riuso dei rifiuti.

Le manifestazioni che tendono al sopraccitato obiettivo sono individuate dal Gestore come ECOFESTE e pertanto potranno avvalersi di un contributo da parte del Gestore, a parziale copertura del costo del servizio di raccolta dei rifiuti, e di un marchio di riconoscimento.

#### **SOGGETTI BENEFICIARI CHE POSSONO RICHIEDERE IL MARCHIO ECOFESTA**

Possono presentare i progetti:

enti pubblici, nel ruolo di coordinatori delle feste presenti nel proprio territorio;

associazioni e organizzazioni di volontariato purché patrocinate dal Comune.

#### **MANIFESTAZIONI AMMISSIBILI**

Per ottenere lo status di ECOFESTA i soggetti titolati possono presentare progetti afferenti ai seguenti tipi di manifestazioni:

ricreative;

sportive;

culturali;

animazione sociale;

valorizzazione territoriale.

Non rientrano tra le tipologie di manifestazioni ammissibili le feste a carattere politico.

#### **REQUISITI PER OTTENERE LO STATUS ECOFESTA**

Per ottenere il marchio di ECOFESTA è necessario soddisfare i seguenti requisiti minimi:

individuare un responsabile interno per la gestione dei rifiuti che provveda ad una sufficiente informazione degli operatori e dei volontari della festa sui contenuti dell'iniziativa e sulle modalità di conferimento dei rifiuti (coordinandosi con il Gestore raccolta rifiuti);

prevedere la raccolta differenziata con le modalità attivate nel Comune, compresi gli eventuali rifiuti speciali esclusi dal conferimento al SGRU;

prevedere azioni di comunicazione presso la festa relative alla gestione dei rifiuti e alla

certificazione ECOFESTA.

## **MARCHIO ECOFESTA E SCHEDA DI AMMISSIONE**

Il marchio di ECOFESTA verrà rilasciato a tutte le manifestazioni giudicate ammissibili e sarà trasmesso all'organizzatore in concomitanza coll'accoglimento dell'istanza.

Per ricevere l'autorizzazione all'utilizzo del titolo di ECOFESTA e per l'ottenimento del contributo, le manifestazioni dovranno presentare la scheda di ammissione (Allegato), in cui andranno indicati, ai fini della valutazione e della definizione del contributo:

la complessità e la dimensione del progetto (es. numero di feste programmate, numero di pasti preparati, affluenze documentate per gli anni precedenti);

la tipologia e il numero delle azioni mirate al riciclo (raccolte differenziate attivate nell'ambito della manifestazione, relative attività di informazione e sensibilizzazione).

eventuali azioni mirate alla riduzione dei rifiuti (dotazione di lavastoviglie, vuoto a rendere o caraffe per le bevande, uso di stoviglie e posate riutilizzabili ecc.) e l'integrazione con altre tematiche ambientali come, ad esempio, azioni per il risparmio idrico ed energetico, di valorizzazione degli aspetti naturali del territorio, di promozione dei prodotti da agricoltura biologica ecc.).

I requisiti minimi per il riconoscimento del marchio ECOFESTA sono:

organizzazione della raccolta differenziata almeno di

1. carta e cartone;
2. imballaggi in plastica e lattine;
3. umido organico;
4. vetro (se utilizzato);
5. oli alimentari (se utilizzati).

formazione del personale, individuazione e nomina di un referente interno per la gestione dei rifiuti, impegno ad inserire il marchio ECOFESTA accompagnato al logo del Gestore e del Comune in tutti i materiali promozionali dell'evento.

In assenza anche di uno solo di tali requisiti la manifestazione non potrà essere riconosciuta come ECOFESTA.

## **COMUNICAZIONE**

Tutte le iniziative che riceveranno l'autorizzazione all'uso del titolo di ECOFESTA dovranno recare in calce ai materiali informativi (volantini, brochure, manifesti, pubblicazioni, etc.) il marchio stesso associato al nome o logo del Gestore e del Comune.

## **MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

Le domande dovranno essere inoltrate dai soggetti beneficiari, compilando la scheda di

ammissione (Allegato), all'indirizzo di posta elettronica che verrà fornito dal Gestore.

Le domande dovranno essere inviate almeno 30 (trenta) giorni prima dell'inizio della manifestazione oggetto di richiesta e andranno ripetute annualmente, integrando il progetto di miglioramento delle condizioni.

#### **PREVENTIVO PER L'ESECUZIONE DEI SERVIZI e CONTRIBUTO**

Ciascuna associazione organizzatrice di una ECOFESTA è tenuta in ogni caso alla presentazione della domanda di esecuzione dei servizi di raccolta, secondo quanto disposto dal regolamento per di gestione del servizio.

In tale circostanza il Gestore provvederà alla determinazione del contributo da assegnare all'ECOFESTA, in funzione degli obiettivi previsti dal progetto, in misura comunque non superiore all'60% del preventivo emesso dal Gestore per lo svolgimento del servizio di raccolta dei rifiuti, parametrato secondo diverse ecofasce.

Il contributo sarà erogato a manifestazione conclusa, previa relazione di rendicontazione dei risultati ottenuti.

La rendicontazione dovrà comprendere fotografie e materiali, cartacei o elettronici, che documentino l'effettiva realizzazione delle azioni di progetto.

Il Gestore ed il Comune si riservano la facoltà di effettuare controlli e verifiche per accertare l'effettiva messa in pratica degli impegni assunti dal richiedente per la realizzazione dell'ECOFESTA.



# SCHEDA DI AMMISSIONE ECOFESTE

## INFORMAZIONI GENERALI

<b>Denominazione del richiedente</b> (associazione/ ente)	
<b>Referente della manifestazione</b> (nome e cognome)	
<b>Telefono</b>	
<b>Mail</b>	
<b>Titolo ECOFESTA</b>	
<b>Tipo di manifestazione</b>	
<b>Luogo di svolgimento</b>	
<b>Periodo di svolgimento</b>	
<b>Numero coperti previsti</b>	
<b>Affluenza prevista</b> (dati anni precedenti)	
<b>Descrizione della manifestazione</b>	
<b>Responsabile della gestione dei rifiuti</b> (nome, cognome)	
<b>Telefono</b>	
<b>Email</b>	

**SCHEDA PROGETTO DELLA MANIFESTAZIONE PER L'OTTENIMENTO DEL MARCHIO  
ECOFESTA**

**Descrizione azioni che si intende realizzare per la raccolta differenziata**

---

---

---

---

---

---

---

---

**Descrizione azioni che si intende realizzare per la riduzione dei rifiuti**

---

---

---

---

---

---

---

---

**Descrizione altre azioni ambientalmente virtuose che si intende mettere in atto (risparmio idrico, energetico ecc.)**

---

---

---

---

---

---

---

---

**Descrizione modalità di formazione degli addetti per la gestione dei rifiuti e descrizione delle attività di comunicazione e sensibilizzazione rivolte al pubblico**

---

---

---

---

---

---

---

---

## SCHEDA RENDICONTAZIONE ECOFESTA E ATTRIBUZIONE PUNTEGGI

(la colonna a sinistra va compilata dal richiedente spuntando le azioni attuate.  
la colonna a destra va compilata dal Gestore con l'attribuzione del punteggio effettivo)

√	AZIONI	PUNTEGGIO	
		attribuibile	attribuito
	<b>Raccolta differenziata</b>		
	Carta e cartone	0 (obbligatorio)	
	Imballaggi in plastica e lattine	0 (obbligatorio)	
	Umido organico	0 (obbligatorio)	
	Vetro (se utilizzato)	0 (obbligatorio)	
	Oli alimentari (se utilizzati)	0 (obbligatorio)	
	Altre raccolte (specificare) .....	1-2	
	<b>Riduzione rifiuti</b>		
	Utilizzo esclusivo di piatti, bicchieri, stoviglie e posate lavabili	10	
	Utilizzo esclusivo di piatti, bicchieri e posate in materiale compostabile a norma UNI EN 13432:2002 da conferire nella raccolta differenziata dell'umido (in alternativa al punto precedente)	4	
	Vuoto a rendere con bottiglie di vetro o caraffe per <b>tutte le bevande</b>	8	
	Vuoto a rendere per alcune bevande - compilare in alternativa al punto precedente specificando per quali bevande, con esempi:		
	- per l' <b>acqua</b> (esempio: acqua del rubinetto in caraffa, acqua gassata in bottiglie di vetro a rendere)	2	
	- per <b>tutti i vini o per alcuni vini</b> (esempio: vino alla spina o in bottiglie di vetro a rendere)	1-2	
	- per <b>tutte le birre o per alcune birre</b> (birra alla spina)	1-2	
	- per <b>altre bevande</b> (specificare) .....	1	
	Materiale pubblicitario stampato con carta riciclata o certificata FSC	3	
	Recupero di alimenti non utilizzati o residui, accordi con associazioni solidaristiche, canili e gattili per il recupero di alimenti non utilizzati	2	
	Possibilità di asporto del cibo avanzato da parte degli avventori tramite contenitori idonei dotati di chiusura (doggy bag)	2	
	Altre azioni per la riduzione dei rifiuti (specificare) .....	0-3	
	<b>Altre azioni di riduzione dell'impatto ambientale</b>		
	Utilizzo detersivi biodegradabili e/o etichettati Ecolabel	2	

√	AZIONI	PUNTEGGIO	
		attribuibile	attribuito
	Utilizzo di alimenti biologici e/o a km zero (specificare) ..... .....	0-3	
	Altre azioni per la riduzione dei consumi energetici: lampadine basso consumo, riduttori di flusso, servizio navetta, altro (specificare) ..... .....	0-3	
	<b>Comunicazione</b>		
	Formazione del personale	0 (obbligatorio)	
	Individuazione e nomina di un referente interno per la gestione dei rifiuti	0 (obbligatorio)	
	Inserimento del marchio ECOFESTA accompagnato al logo del Gestore in tutti i materiali promozionali dell'evento	0 (obbligatorio)	
	Team di ecovolontari per l'evento	4	
	Produzione e distribuzione/esposizione di materiale informativo specifico sulla gestione dei rifiuti nell'ambito della manifestazione e sul significato dell'ECOFESTA	4	
	Iniziative di educazione ambientale o laboratori sul riciclo	4	

**Attribuzione ecofascia:**

- Punti da 00 a 15: ecofascia 1 → riduzione del 20 % sul costo del servizio preventivato
- Punti da 16 a 35: ecofascia 2 → riduzione del 40 % sul costo del servizio preventivato
- Punti da 36 a 50: ecofascia 3 → riduzione del 60 % sul costo del servizio preventivato

# APPENDICE A

## AGGIORNAMENTO AL REGOLAMENTO TIPO PER LA DISCIPLINA DELLA TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA

Comune di LAGOSANTO

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

# MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELLA TARIFFA

## Parte Fissa

1. La Tariffa parte fissa da attribuire alle utenze domestiche viene determinata secondo quanto specificato nel punto 4.1. dell'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e successive modifiche ed integrazioni ed è data dalla quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle utenze domestiche, moltiplicato per la superficie occupata da ciascuna utenza, corretto con il coefficiente  $K_a$ , di cui alla tabella 1b, dell'Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e successive modifiche ed integrazioni, espressa dalla formula sintetica:

$$\text{€/m}^2 * \text{categoria di utenza domestica}$$

La Tariffa grava su ogni utenza domestica suscettibile di produrre rifiuti urbani quale che sia l'effettivo grado di utilizzazione del servizio da parte del possessore o detentore.

2. La Tariffa parte fissa da attribuire alle utenze non domestiche viene determinata, secondo quanto specificato nel punto 4.3 dell'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e successive modifiche ed integrazioni e si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/m<sup>2</sup>) per la superficie dell'utenza (m<sup>2</sup>) per il coefficiente potenziale di produzione  $K_c$  di cui alla tabella 3b, dell'Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e successive modifiche ed integrazioni, espressa dalla formula sintetica:

$$\text{€/m}^2 * \text{categoria di utenza non domestica}$$

La Tariffa grava su ogni utenza non domestica suscettibile di produrre rifiuti urbani quale che sia l'effettivo grado di utilizzazione del servizio da parte del possessore o detentore.

## Parte Variabile

Il Consiglio Comunale e il Consiglio locale di ATERSIR determinano annualmente, all'interno della delibera di approvazione dei listini Tariffari, i coefficienti di produzione di rifiuti desumendoli dalla Tabella 2 e 4a/4b dell'Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, a cui vengono applicati i correttivi risultanti da indagini quali-quantitative sui rifiuti urbani prodotti effettuate dal Gestore;

**1) rifiuto "urbano residuo"** - è calcolata in ragione del conferimento di un numero minimo di sacchi, rapportati alla categoria di appartenenza, stabiliti nel provvedimento annuale di approvazione delle tariffe. La categoria di appartenenza applicata è quella prevalente per periodo di fatturazione. I sacchi "aggiuntivi" rispetto a quelli minimi stabiliti, sono addebitati in fattura al costo stabilito nel provvedimento annuale di approvazione delle tariffe. La categoria di appartenenza applicata è quella prevalente per periodo di fatturazione. Le forme e le modalità di effettuazione del servizio sono quelle riportate nel Regolamento del Servizio di gestione del servizio. I sacchi sono forniti dal Gestore che ne registra la consegna con metodi di identificazione dell'utenza.

Per le utenze domestiche in cui la presenza di particolari situazioni di disagio **sanitario**, debitamente documentate e certificate dall'organo sanitario competente, o in cui la presenza nel nucleo familiare di **componenti di età inferiore a 3 anni**, comporti una consistente produzione di rifiuti costituiti da **pannolini e pannoloni**, può essere attivato uno specifico servizio nelle forme e nei modi riportati nel Regolamento di gestione del servizio. L'utente può aderire al servizio attraverso la sottoscrizione di apposito modulo da inviare allo sportello clienti del Gestore. Il rifiuto **"urbano residuo"** raccolto attraverso questo servizio è conteggiato ai fini del calcolo della Tariffa, ma è imputato ai costi complessivi del servizio di raccolta e smaltimento, senza oneri diretti ed aggravii specifici a carico dei singoli utenti. Qualora attraverso questo specifico servizio fossero conferiti rifiuti diversi da quelli previsti, il rifiuto **"urbano residuo"** raccolto attraverso tale circuito sarà conteggiato ai fini del calcolo della Tariffa, computando a tal fine il numero di conferimenti fino a quel momento rilevati.

**2)** La Tariffa variabile relativa alle **altre tipologie di rifiuto, raccolte con il servizio porta a porta**, si compone di una quota parametrica determinata con le modalità e sulla base delle categorie e dei coefficienti (Kb e Kd) di cui all'Allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e successive modifiche ed integrazioni, a cui vengono applicati i correttivi risultanti da indagini quali-quantitative sui rifiuti urbani prodotti effettuate dal Gestore.

Si esprime in fattura con il valore:

*€/anno (giorno) per categoria di utenza domestica*

*€/mq./anno (giorno) per categoria di utenza non domestica*

Le forme e le modalità di effettuazione del servizio sono quelle riportate nel Regolamento del Servizio SGRU.

**3)** servizio **"verde/ramaglie" a chiamata**. Le richieste di servizi a domicilio comportano l'addebito in fattura del relativo costo, e si esprime in fattura con il valore:

*€/ritiro*

Il costo del ritiro è determinato nel provvedimento annuale di determinazione delle tariffe. Il servizio domiciliare su appuntamento è effettuato nelle forme e con le modalità riportate nel Regolamento di gestione del servizio. Le richieste di ritiro a domicilio sono presentate dal cliente sia telefonicamente, al numero verde fornendo il proprio codice identificativo riportato in fattura, sia attraverso lo Sportello Online - il servizio non è richiedibile da utenze non in regola con i pagamenti delle fatture di servizio - in tali circostanze il Gestore informerà l'utente circa le modalità per il corretto trattamento delle frazioni ed indicherà anche la eventuale modalità di accesso alla soluzione del debito.

**4)** servizio **"ingombranti" a chiamata**. Le richieste di servizi a domicilio "aggiuntivi" rispetto a quelli minimi stabiliti dal Regolamento di gestione del servizio, comportano l'addebito in fattura del relativo costo, e si esprime in fattura con il valore:

*€/ritiro*

Il costo del ritiro è determinato nel provvedimento annuale di determinazione delle tariffe. Il servizio domiciliare su appuntamento è effettuato nelle forme e con le modalità riportate nel

Regolamento di gestione del servizio. Le richieste di ritiro a domicilio sono presentate dal cliente sia telefonicamente, al numero verde fornendo il proprio codice identificativo riportato in fattura, sia attraverso lo Sportello Online - il servizio non è richiedibile da utenze non in regola con i pagamenti delle fatture di servizio - in tali circostanze il Gestore informerà l'utente circa le modalità per il corretto trattamento delle frazioni ed indicherà anche la eventuale modalità di accesso alla soluzione del debito.

**5)** Per le utenze non domestiche con produzione di rifiuti urbani caratterizzata da frequenze e quantità diverse da quelle stabilite nel Regolamento del Servizio tali da necessitare di un **servizio adeguato all'utenza**, il Gestore ha la facoltà di stipulare specifici contratti con la stessa. La Tariffa corrispondente è determinata sui costi effettivamente sostenuti ed imputati direttamente alle utenze interessate, unitamente alla quota fissa calcolata secondo le disposizioni precedentemente definite. Il costo del servizio applicato è quello riportato nel **"Listino Tariffario dei Servizi"** del Gestore e annualmente approvato contestualmente all'approvazione delle tariffe.



**REGOLAMENTO PER LA  
DISCIPLINA DELLA TARIFFA  
RIFIUTI CORRISPETTIVA**

Comune di MASI TORELLO

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n° \_\_\_\_\_

## TITOLO I - NORME GENERALI

---

### Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento, approvato dal Comune nell'ambito della potestà prevista all'art. 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale pluriennale dello Stato. Legge di stabilità 2014*) e all'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (*Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali*) sulla base dello schema tipo di regolamento approvato dal Consiglio d'Ambito dell'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti di cui all'art. 4 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 23 (*Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente*) di seguito ATERSIR con Deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 75, del 8 novembre 2018, disciplina la Tariffa rifiuti avente natura corrispettiva e la sua applicazione, sulla base di un servizio di gestione integrata dei rifiuti reso con modalità conformi al decreto 20 aprile 2017 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (*Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di Tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani*).

2. La Tariffa rifiuti corrispettiva assicura la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (*Norme in materia ambientale*), ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (*Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti*), ad esclusione dei costi relativi alla gestione dei rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Le componenti di costo relative al servizio ed il riconoscimento delle stesse nella pianificazione finanziaria sono specificate da ATERSIR con propri atti.

3. Le modalità di applicazione della Tariffa rifiuti corrispettiva sono riportate in Appendice A al presente Regolamento.

4. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti. Il presente Regolamento trova applicazione nelle more di quanto previsto al comma 527 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*) che attribuisce, tra l'altro, all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) la competenza in merito alla predisposizione e all'aggiornamento del metodo Tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti.

### Articolo 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

a) «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,

qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;

b) «rifiuti urbani», ai sensi dell'art. 184, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono:

1. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;

i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;

2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-*quinquies* del d.lgs. 152/2006;

i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi da quelli di cui al punto 1 assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità ai sensi dell'art.198, comma 2, lettera g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

3. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;

4. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade e aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

5. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;

i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;

6. i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5 della presente lettera b);

c) «rifiuti speciali», ai sensi dell'art. 184, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono:

1. i rifiuti da attività agricole, e agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 del codice civile e della pesca;

2. i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

3. i rifiuti da lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;

4. i rifiuti da lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;

5. i rifiuti da attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;

6. i rifiuti da attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;

7. i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;

8. i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;
9. i veicoli fuori uso

d) sono «rifiuti pericolosi», ai sensi dell'art. 184, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato 1 della parte quarta del d.lgs. 152/2006.

e) «produttore di rifiuti»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);

f) «detentore», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;

g) «conferimento»: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o del detentore alle successive fasi di gestione;

h) «gestione», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni, e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario; non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;

i) «Gestore»: il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti, il quale, ai sensi dell'art. 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, applica e riscuote la Tariffa rifiuti corrispettiva;

j) «raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera "mm" dell'art. 183, comma 1, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;

k) «raccolta differenziata», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;

l) «spazzamento delle strade», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera oo), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;

m) «autocompostaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;

n) «compostaggio di comunità», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera qq-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;

- o) «rifiuto organico», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione, uffici, attività all'ingrosso, mense e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;
- p) «rifiuto urbano residuo», ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto ministeriale 20 aprile 2017, il rifiuto residuale dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati (CER 200301);
- q) «utente», ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale 20 aprile 2017, la persona fisica o giuridica che possiede o detiene, a qualsiasi titolo, una o più utenze;
- r) «utenza», ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c), del decreto ministeriale 20 aprile 2017, le unità immobiliari, locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e/o assimilati e riferibili, a qualsiasi titolo, ad una persona fisica o giuridica ovvero ad un «utente»;
- s) «utenza domestica»: l'utenza adibita o destinata ad uso di civile abitazione;
- t) «utenza non domestica»: l'utenza adibita o destinata ad usi diversi dall'utenza domestica;
- u) «utenza singola»: utenza che dispone, per la frazione di rifiuto raccolto, di una propria dotazione per la raccolta;
- v) «utenza domestica condominiale»: utenza domestica che dispone per la frazione di rifiuto raccolto, di una dotazione attribuita al condominio;
- w) «utenza aggregata»: ai sensi dell'art.2, comma 1, lettera d), del decreto 20 aprile 2017, il punto di conferimento riservato a due o più utenze per le quali non sia possibile la misurazione diretta della quantità conferita da ciascuna utenza;
- x) «parte fissa della Tariffa»: è la quota parte della Tariffa relativa alle componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché ad altri costi di esercizio non ricompresi nella parte variabile della Tariffa oltre ai costi destinati al godimento collettivo di un ambiente pulito e alla tutela dell'ambiente;
- y) «parte variabile della Tariffa»: è la quota parte della Tariffa che comprende i costi rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all'entità dei costi di gestione;
- z) «Centro di Raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, un'area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;
- aa) «Centro del Riuso»: locale o area presidiata allestita per il ritiro, l'esposizione e la distribuzione, senza fini di lucro, di beni usati e funzionanti suscettibili di riutilizzo;
- bb) «riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera r) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti.
- cc) «dotazione per la raccolta»: contenitori ed altri dispositivi (es. badge, sacchi, ecc.) per la raccolta dei rifiuti urbani, consegnati all'utente, attraverso i quali il Gestore è in grado di identificare l'utenza che conferisce, registrare il numero dei conferimenti e misurare la quantità di rifiuto conferito al servizio pubblico con riferimento, quanto meno, al rifiuto urbano residuo;

dd) «preparazione per il riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera q) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento.

ee) «Carta del servizio»: documento attraverso il quale il Gestore in qualità di erogatore del servizio pubblico indica i principi fondamentali e gli standard di qualità del servizio, e dichiara all'utente gli impegni che assume per garantire il miglioramento della qualità del servizio.

ff) «prevenzione»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. m), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono: la quantità di rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita; gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e sulla salute umana; il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;

gg) «riciclaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;

hh) «recupero», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. t) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

ii) «rifiuti alimentari», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, tutti gli alimenti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n.178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono diventati rifiuti;

### **Articolo 3 - Il servizio di gestione integrata dei rifiuti**

1. Ai sensi dell'art. 25 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 (*Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività*), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il servizio di gestione integrata dei rifiuti comprende le attività di raccolta, raccolta differenziata, commercializzazione e avvio a smaltimento e recupero, nonché nell'ipotesi in cui siano comprese le attività di gestione e realizzazione degli impianti, lo smaltimento completo di tutti i rifiuti urbani .

2. Il servizio di gestione integrata dei rifiuti si ispira a criteri di efficienza, efficacia ed economicità ed alla gerarchia di cui all'art. 179, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (*prevenzione, preparazione per il riutilizzo, riciclaggio, recupero di altro tipo, es. recupero di energia, smaltimento*).

3. Il servizio è reso secondo modalità che consentano di misurare, in peso o in volume, per ciascuna utenza, almeno la quantità di rifiuto urbano residuo conferito ai fini dell'applicazione del corrispettivo.

4. Il servizio è svolto dal Gestore individuato da ATERSIR secondo le modalità indicate nel

Contratto di servizio stipulato fra gli stessi e i suoi allegati.

5. Il Gestore, ai sensi dell'art. 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, applica e riscuote la Tariffa rifiuti corrispettiva.

6. Il servizio di gestione integrata dei rifiuti è disciplinato dalla normativa statale, regionale, dal Contratto di servizio stipulato fra ATERSIR e il Gestore e dalla Carta dei Servizi, oltre alle disposizioni previste dal presente Regolamento.

#### **Articolo 4 - Soggetto che applica e riscuote la Tariffa corrispettiva**

1. La Tariffa corrispettiva per i rifiuti è applicata e riscossa dal Gestore su tutto il territorio comunale su cui insiste, interamente o prevalentemente, l'utenza.

2. Per l'utenza che ricade nel territorio di più Comuni, fatti salvi accordi specifici tra i Comuni interessati, si applica il principio della prevalenza rispetto alla superficie totale dell'immobile stesso, fermo restando il divieto di doppia applicazione della Tariffa.

3. Il servizio di gestione integrata dei rifiuti per le situazioni di cui al comma 2 del presente articolo è posto in carico al Comune nel quale è applicato e riscosso il corrispettivo.

#### **Articolo 5 - Presupposto e ambito di applicazione**

1. La Tariffa corrispettiva è applicata nei confronti di chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

2. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi su almeno tre lati verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale.

3. La superficie Tariffabile, qualora ne sia previsto l'utilizzo tra i parametri per la determinazione della parte fissa e/o variabile della Tariffa definite in Appendice A, è quella calpestabile. La superficie calpestabile dei fabbricati, viene misurata sul filo interno dei muri e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato. L'utente è obbligato a fornire, nella comunicazione di cui all'art. 38, l'indicazione della superficie calpestabile allegando la planimetria quotata dell'immobile. In difetto, si considera l'80 (ottanta) per cento della superficie catastale determinata con i criteri di cui all'allegato C del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138 (*Regolamento recante norme per la revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane e dei relativi criteri nonché delle commissioni censuarie in esecuzione dell'articolo 3, commi 154 e 155, della L. 23 dicembre 1996, n. 662*). Per gli immobili già dichiarati ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, si considerano, in sede di prima applicazione, le superfici già dichiarate o accertate.

4. Qualora il modello Tariffario utilizzi la superficie Tariffabile tra i parametri per la determinazione della parte fissa e/o variabile della Tariffa, nel calcolo delle superfici non sono considerate:

a) le superfici ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Qualora non sia obiettivamente possibile individuare le superfici da escludersi, la superficie rilevante è calcolata applicando all'intera superficie sulla quale l'attività è svolta le percentuali di abbattimento di seguito indicate:

<i>attività</i>	<i>% riduzione</i>
Officine, elettrauto, gommisti, carrozzerie	30%
Lavanderie a secco, tintorie non industriali	20%
Laboratori fotografici, eliografie	25%
Dentisti, odontotecnici, veterinari, ambulatori medici	10%
Laboratori di analisi	15%
Tipografie, stamperie, incisioni, serigrafie, vetrerie	20%
Falegnamerie	30%
Macellerie	10%

b) le aree scoperte pertinenti o accessorie, ad eccezione delle aree scoperte operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute od occupate in via esclusiva e per le quali non venga richiesto apposito specifico servizio;

c) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani al servizio di gestione integrata dei rifiuti per effetto di specifiche previsioni legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;

d) le aree e le superfici occupate da cantieri edili, ad esclusione dei locali adibiti ad ufficio di cantiere, mense, spogliatoi e servizi, ed altresì delle superfici ove sono prodotti rifiuti urbani;

e) i locali e le aree delle attività agricole, agro-industriali, della silvicoltura e della pesca, con l'eccezione delle attività "connesse" produttive di rifiuti urbani indicati nell'allegato *L-quater* per le quali l'utente può concordare con il Gestore l'adesione al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani e alle quali, nelle more dell'aggiornamento contrattuale, viene assicurato il mantenimento del servizio pubblico;

f) le porzioni di superfici dei magazzini funzionalmente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche e vi sia produzione di rifiuto urbano.

g) le aree delle unità immobiliari adibite a culto, limitatamente alle zone ove vengono officiate le funzioni religiose;

h) le centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;

i) le superfici di impianti sportivi e palestre riservate e di fatto utilizzate esclusivamente dai praticanti l'attività sportiva; sono invece assoggettate le aree adibite a spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro e comunque ogni area destinata al pubblico;



j) per i distributori di carburante, le aree non utilizzate o inutilizzabili in quanto intercluse da stabile recinzione visibile, le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi, le aree visibilmente adibite all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio, mentre sono soggetti alla Tariffa i locali adibiti a magazzini, uffici, nonché l'area di proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di 20 metri quadrati per colonnina di erogazione;

k) le aree delle utenze non domestiche se adibite esclusivamente ad aree di accesso, manovra, transito e movimentazione mezzi, i posti auto, parcheggi gratuiti per le maestranze o per ospiti di imprese e le aree verdi destinate ad ornamento;

l) le superfici delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 (*Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della legge 31 luglio 2002, n.179*);

m) i locali adibiti a ripostigli, stenditoid, solai, lavanderie, cantine soffitte e sottotetti di civile abitazione (anche se portanti, non adattabili ad altro uso, non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi) di altezza pari o inferiore a 160 (centosessanta) centimetri nonché balconi e terrazze di utenze domestiche purché non chiusi da partizioni fisse;

n) le aree destinate esclusivamente al passaggio dei mezzi per la movimentazione o di carico e scarico, le aree ove sono insediati impianti o linee produttive completamente automatizzati.

5. La Tariffa rifiuti corrispettiva non si applica a:

a) unità immobiliari domestiche che risultino chiuse, inutilizzate e prive di qualsiasi allacciamento ai pubblici servizi – si considerano inutilizzate o inutilizzabili le unità immobiliari domestiche prive di arredamento minimo, intendendosi per tale almeno la presenza di angolo cottura, tavolo e sedie o letto/ divano (mobilio/arredo non accatastato); tali circostanze devono essere confermate da idonea documentazione o verificate dal Gestore con sopralluogo autorizzato dall'utente; la tariffa non è applicata limitatamente al periodo durante il quale sussistono le condizioni di cui sopra;

b) unità immobiliari delle utenze non domestiche che risultino chiuse, inutilizzate, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistono le condizioni di cui sopra;

c) unità immobiliari, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento, purché effettivamente non utilizzate;

d) fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;

e) aree non utilizzate, né utilizzabili, perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile.

6. L'esclusione dal pagamento della Tariffa rifiuti corrispettiva, in base ai casi previsti ai commi precedenti, dovrà essere comunque supportata da documentazione attestante la veridicità di quanto dichiarato dall'utente in apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*) o certificata a seguito di attività di verifica del Gestore.

7. Il mancato utilizzo del servizio nonché il mancato ritiro delle dotazioni per la raccolta non

comporta alcun esonero o riduzione della Tariffa corrispettiva, dovendo essere comunque applicata la parte fissa e la parte variabile relativa agli svuotamenti minimi in presenza del presupposto.

8. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze escluse dalla Tariffazione o provenienti da aree escluse dalla Tariffazione ai sensi del presente articolo, si applica la Tariffa a partire dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, fatta salva la possibilità di prova contraria da parte dell'utente, oltre alla sanzione di cui all'art. 45.

#### **Articolo 6 - Classificazione dei locali e delle aree**

1. La classificazione dell'utenza non domestica è riportata nell'Allegato 2 al presente Regolamento. L'utenza non domestica non esattamente indicata nell'Allegato 2 al presente Regolamento è associata alla categoria che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della potenzialità di produzione rifiuti tenendo conto dei coefficienti di produzione dei rifiuti come definiti nell'atto di approvazione delle tariffe.

2. Ai fini della classificazione di cui al comma 1, si fa riferimento all'autorizzazione per l'esercizio dell'attività rilasciata dagli uffici competenti e comunque alle attività effettivamente svolte; in particolare, ai fini della classificazione in categorie delle attività esercitate nei locali o sulle aree, si fa riferimento al codice ISTAT dell'attività o da quanto risulti dalle certificazioni rilasciate dagli organi competenti, quali la Camera di Commercio, relativamente all'esercizio delle attività medesime, sempreché tali certificazioni non contrastino con la reale attività esercitata e verificata dal Gestore, nel qual caso il riferimento è a quest'ultima. Per le attività professionali si fa riferimento all'iscrizione all'ordine di appartenenza o, nel caso non sia previsto, al codice identificativo presso l'ufficio I.V.A.

3. Nel caso di più attività, distintamente specificate ma esercitate promiscuamente negli stessi locali o aree scoperte operative, per l'applicazione della Tariffa si fa riferimento all'attività principale, in base a quanto indicato al comma precedente.

4. La Tariffa è unica anche se, per l'esercizio dell'attività, sono utilizzate superfici con diverse destinazioni; le tariffe sono distinte nell'ipotesi di complesso unitario su cui sono insediate distinte attività.

5. Sono classificati nella medesima categoria del bene principale i locali o le aree scoperte produttive, pertinenziali o accessori dello stesso, anche se da questo separati, ma in oggettivo rapporto funzionale.

## Articolo 7 - Utente obbligato al pagamento

1. La Tariffa è dovuta in via principale da coloro che posseggono o detengono locali e/o aree scoperte operative costituenti presupposto per l'applicazione della Tariffa medesima, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare e tra coloro che usano in Comune i locali o le aree stesse. Tali soggetti sono obbligati ad utilizzare il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani provvedendo al conferimento secondo le modalità indicate nel regolamento di gestione del servizio e di eventuali ordinanze sindacali.
2. Il titolo del possesso o della detenzione è dato, a seconda dei casi, dalla proprietà, dall'usufrutto, dal diritto di abitazione, dal comodato, dalla locazione o affitto e, comunque, dall'occupazione o dalla detenzione di fatto, a qualsiasi titolo, nonché dalla residenza o domicilio.
3. Qualora, per qualsiasi motivo, non sia possibile individuare il soggetto obbligato principale, si considera tale:
  - a) per l'utenza domestica colui che ha sottoscritto la scheda di attivazione dell'utenza ovvero l'intestatario della scheda di famiglia risultante all'anagrafe della popolazione;
  - b) per l'utenza non domestica colui che ha sottoscritto la scheda di attivazione dell'utenza ovvero il titolare o legale rappresentante dell'impresa, associazione, studio, società, mentre per i comitati o associazioni non riconosciute, i soggetti che li rappresentano o li dirigono.
4. Sono solidamente tenuti al pagamento della Tariffa corrispettiva i componenti del nucleo familiare, conviventi con il soggetto di cui al comma 3, lettera a) e coloro che con tale soggetto usano in comune i locali e le aree. Nel caso di abitazione secondaria, i soggetti coobbligati sono i componenti del nucleo familiare dell'abitazione di residenza o principale anche se posta in altro Comune. Tale vincolo di solidarietà opera in ogni fase del procedimento di applicazione Tariffaria, della riscossione, dell'accertamento, del recupero del credito, del contenzioso, in funzione di garanzia fungibile nell'adempimento della prestazione patrimoniale.
5. Per i locali ceduti ad utilizzatori occasionali per periodi non superiori a 180 giorni/anno, il soggetto obbligato al pagamento della Tariffa rimane il proprietario o il titolare di altro diritto reale. Per gli alloggi ceduti con regolare contratto di locazione presso i quali i conduttori non hanno stabilito la residenza (locazione di natura transitoria o studentesca), il soggetto obbligato al pagamento della Tariffa rimane il proprietario o il titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione e superficie) su detti locali, qualora l'utilizzatore dell'immobile non si intesti l'utenza.
6. Nel caso di sub-locazione, il soggetto obbligato al pagamento della Tariffa rimane il conduttore principale titolare di un contratto di locazione pluriennale, fatto salvo il caso in cui l'utilizzatore si intesti l'utenza.
7. Sono inefficaci eventuali patti di trasferimento della Tariffa a soggetti diversi da quelli sopraindicati.
8. Per i locali e le aree che si configurano come strutture ricettive dirette all'ospitalità secondo quanto previsto dalla legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 (*Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità*), ad esclusione delle attività non svolte in forma di impresa e senza fornitura di servizi aggiuntivi, la Tariffa è dovuta da chi gestisce l'attività d'impresa. Tali attività sono considerate "utenza non domestica".

9. Per le attività non svolte in forma di impresa e senza fornitura di servizi aggiuntivi di cui alla citata legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 si applica la Tariffa per le utenze domestiche.

10. Ad esclusione dei casi previsti al comma 9 del presente articolo, le unità immobiliari adibite ad uso domestico, in cui sia svolta in via permanente anche un'attività economica o professionale, generano due distinti obblighi Tariffari qualora vi sia la presenza di una superficie chiaramente distinguibile utilizzata a tal scopo. In difetto si applica la Tariffa prevista per l'utenza domestica.

11. Per i locali in multiproprietà il soggetto che li gestisce è responsabile del versamento della Tariffa dovuta per i locali e le aree scoperte operative non in uso esclusivo ai singoli occupanti proprietari dei medesimi.

12. Per i centri commerciali, artigianali e di servizi integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni ovvero l'amministratore è responsabile del versamento della Tariffa dovuta per tutti i locali e le aree scoperte operative.

13. Fermo restando l'obbligatorietà del versamento della Tariffa per le aree e gli spazi comuni, il soggetto che gestisce i servizi comuni può, in deroga al comma 12, richiedere al Gestore di concordare una diversa gestione con riferimento ai locali e alle aree ad uso esclusivo a condizione che venga presentata esplicita richiesta da parte di tutti i singoli occupanti o detentori. E' comunque tenuto a presentare, nei termini dell'art. 39 del presente Regolamento, l'elenco degli occupanti o detentori del centro commerciale, artigianale e di servizi integrati.

14. Al fine di consentire la copertura dei costi legati alle operazioni di raccolta e trattamento dei rifiuti prodotti nelle parti comuni condominiali di cui all'art. 5, comma 4, lettera b), su richiesta può essere intestata apposita utenza domestica condominiale e in tal caso sono consegnate le relative dotazioni.

15. Alle istituzioni scolastiche statali si applica quanto previsto dall'art. 33-bis, del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248 (*Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria*), convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, fermo restando che la somma attribuita al Comune deve essere riversata al Gestore e deve essere sottratta ai costi che devono trovare copertura integrale mediante l'entrata da Tariffa rifiuti corrispettiva.

## **Articolo 8 - Obbligazione pecuniaria**

1. La Tariffa rifiuti corrispettiva è applicata secondo il criterio pro die per anno solare cui corrisponde un'autonoma obbligazione pecuniaria, ed è determinata secondo i criteri e le modalità di calcolo riportate in Appendice A al presente Regolamento.

2. L'obbligazione decorre dal giorno in cui si verificano i presupposti per l'applicazione della Tariffa, di cui all' art. 5 o, se antecedente, dal giorno in cui viene effettuata la fornitura della dotazione per la raccolta e si estingue con la cessazione dei presupposti per l'attivazione dell'utenza o, se successiva, il giorno dopo l'ultima lettura degli svuotamenti.

3. Nel caso di fornitura della dotazione per la raccolta, può essere istituito il deposito cauzionale in carico all'utente a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dal servizio garantito all'utenza. La definizione delle modalità di applicazione, della quantificazione del

deposito cauzionale nonché i termini e le condizioni, sono stabiliti nell'Allegato 3 al presente Regolamento.

4. L'utente è tenuto al ritiro dei contenitori o delle dotazioni entro 30 giorni dalla comunicazione/avviso da parte del Gestore, al fine di consentire l'erogazione del servizio. Per l'utenza in cui le particolari situazioni di disagio sanitario, debitamente documentate e certificate dall'organo sanitario competente, comportino la mancata possibilità di ritiro dei contenitori entro i termini stabiliti al presente comma, il Gestore è tenuto alla consegna domiciliare. Il Gestore può comunque effettuare le consegne di cui sopra, previo accordo economico secondo il Listino Tariffario dei Servizi complementari di cui all'Allegato B.

5. In assenza delle condizioni di cui al secondo periodo del comma 4, l'utente che non abbia ritirato la propria dotazione entro termini indicati, è tenuto al pagamento della quota fissa e della parte variabile relativa agli svuotamenti minimi della Tariffa e alla sanzione di cui all'art. 45.

6. L'utente è responsabile della dotazione ricevuta. In caso di furto, danneggiamento o perdita della dotazione, deve darne immediata comunicazione al Gestore, il quale provvederà alla sua sostituzione. Nel caso di furto o di danneggiamento dovuto ad atto vandalico la sostituzione avviene con onere a carico del servizio a fronte della presentazione della relativa auto certificazione. Nei rimanenti casi la sostituzione avviene a carico dell'utente. L'utente risponde degli eventuali conferimenti effettuati con la propria dotazione nel tempo decorrente dall'effettivo furto o perdita fino al giorno della relativa denuncia o comunicazione al Gestore. È vietato il trasferimento della dotazione per la raccolta, salva espressa richiesta al Gestore. L'utente è tenuto a riconsegnare la dotazione al Gestore al momento della presentazione della comunicazione di cessazione dell'utenza o entro 5 giorni lavorativi dalla presentazione della stessa, con le seguenti modalità: per le utenze non domestiche, si provvederà con ritiro, da parte del Gestore, presso il luogo di servizio; mentre le utenze domestiche dovranno restituire i contenitori nei "Punti" segnalati dal Gestore. Nel caso di mancata restituzione dei contenitori, il Gestore addebiterà in fattura il costo del contenitore come riportato nel listino aziendale approvato nel provvedimento annuale di determinazione della Tariffa;

7. In caso di ritardata comunicazione di cessazione dell'utenza, l'obbligazione pecuniaria non si protrae oltre la data in essa indicata, quando l'utente che ha prodotto la ritardata comunicazione di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali. In carenza di tale dimostrazione o in caso di mancata comunicazione di cessazione, l'obbligazione pecuniaria non si protrae oltre la data in cui sia sorta altra obbligazione pecuniaria per comunicazione dell'utente subentrato o per acquisizione d'ufficio dell'informazione medesima.

8. Al fine della determinazione del numero dei componenti il nucleo familiare:

a) si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici;

b) si considera un numero di componenti il nucleo familiare pari a 3 per l'utenza domestica stabilmente occupata da nuclei non residenti qualora l'utente ometta di denunciare le generalità di tutti i componenti il nucleo familiare nel termine stabilito dall'articolo 39 del presente Regolamento;

c) si considera un numero di occupanti pari a 1 per l'utenza domestica tenuta a disposizione di nuclei familiari iscritti all'AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero);

d) si considera un numero di occupanti pari a quanto riportato nell'Allegato 1 al presente Regolamento per l'utenza domestica tenuta a disposizione non locata;

e) nei casi di cui all'art. 7, comma 9 la consistenza del nucleo familiare è aumentata di 1 (una) unità

9. Il numero dei componenti dell'utenza domestica residente può essere diversamente determinato da quanto risulti nel foglio di famiglia anagrafico corrispondente, solo in caso di documentata e stabile permanenza, per un periodo consecutivo superiore a sei mesi all'anno di uno o più componenti in case di riposo, case protette, centri residenziali, comunità di recupero, istituti di detenzione. Non rilevano, invece, i meri ricoveri ospedalieri, i soggiorni in centri comportanti il giornaliero rientro al proprio domicilio, quali i centri diurni. Inoltre, non si tiene conto dei residenti, altrove domiciliati, per motivi di studio o lavoro che comportino l'assenza dalla residenza per almeno un periodo consecutivo superiore a sei mesi all'anno. Il numero minimo di componenti il nucleo familiare, per il calcolo della tariffa, non può essere inferiore ad 1 (uno).

10. Nel caso in cui l'abitazione è occupata oltre che da membri nel nucleo familiare anagrafico, anche da altri soggetti stabilmente dimoranti, quali, ad esempio, badanti e colf, questi devono essere dichiarati con le modalità di cui al successivo art. 39. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la Tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

11. Gli effetti generati dalle variazioni che dovessero intervenire nell'arco dell'anno in merito agli elementi che determinano la Tariffa, quali le modifiche della composizione del nucleo familiare, le modifiche delle superfici dei locali e aree scoperte, le modificazioni delle destinazioni d'uso dei locali ed aree scoperte, le modificazioni del servizio reso, vengono contabilizzate nella prima fatturazione utile. Tali variazioni decorrono secondo quanto stabilito all'art. 39 del presente Regolamento.

#### **Articolo 9 - Criteri per la determinazione della Tariffa corrispettiva e del piano finanziario**

1. I costi complessivi sono ripartiti fra utenza domestica e utenza non domestica sulla base dei servizi forniti e in relazione all'incidenza della quantità dei rifiuti prodotti dalle rispettive categorie d'utenza. La ripartizione della Tariffa tra parte fissa e variabile e tra utenza domestica e non domestica è esplicitata nella delibera di approvazione delle tariffe.

2. Le Tariffe, per ogni singola categoria d'utenza, sia per la quota fissa sia per la quota variabile, sono approvate con deliberazione del Consiglio locale di ATERSIR e del Comune entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione dei Comuni. In caso di mancata approvazione nei termini, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

3. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Contratto di servizio stipulato fra ATERSIR e il Gestore, inseriti nel Piano Finanziario redatto dal Gestore e approvato da ATERSIR e illustrati in una relazione tecnica redatta sulla base dei criteri stabiliti all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (*Regolamento recante norme per la elaborazione del Metodo Normalizzato per definire la Tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani*).

#### **Articolo 10 - Tariffa giornaliera per manifestazioni e spettacoli viaggianti**

In caso di servizi (quali spazzamento manuale/meccanico, ritiro ingombranti, etc.) dedicati a spettacoli viaggianti, quali giostre e circhi, essi sono assoggettati ad una Tariffa applicata dal

Gestore commisurata al servizio reso rapportato a ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno solare di occupazione, considerando giorno intero anche la sola frazione di giorno.

#### **Articolo 11 - Tariffa Giornaliera Fiere, mostre, manifestazioni ed eventi ed attività similari**

1. E' dovuta la Tariffa per la gestione dei rifiuti dall'utenza che occupa temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico o gravate da servitù di pubblico passaggio.
2. La Tariffa è determinata sulla base del servizio reso rapportato a ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno solare di occupazione, considerando giorno intero anche la sola frazione di giorno.
3. La Tariffa è riscossa dal Gestore su tempestiva segnalazione effettuata dall'ufficio comunale competente.

#### **Articolo 12 - Imposte di legge**

1. Alla Tariffa sono applicate le imposte previste dalla Legge.

#### **Articolo 13 - Obblighi di trasmissione delle banche dati**

1. Nelle more dell'operatività dell' Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) di cui all'art. 62, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (*Codice dell'amministrazione digitale*) il Gestore acquisisce dal Comune, e contestualmente il Comune è tenuto a fornire al Gestore, le banche dati di cui è titolare necessarie alla gestione e controllo dell'applicazione della Tariffa corrispettiva per le singole utenze e i relativi aggiornamenti con periodicità mensile secondo modalità e formati concordati e nel rispetto della normativa vigente in tema di trattamento dei dati. Il Comune è inoltre tenuto a trasmettere al Gestore le informazioni provenienti dallo sportello unico delle attività produttive (SUAP) relative all'avvio o alla variazione di impresa.
2. Il Gestore, su espressa richiesta, fornirà gratuitamente al Comune gli aggiornamenti annuali della banca dati della Tariffa corrispettiva, di cui è titolare, che potranno essere utilizzati dall'Amministrazione locale per finalità istituzionali secondo modalità e formati concordati e nel rispetto della normativa vigente in tema di trattamento dei dati.

#### **Articolo 14 - Obblighi di informazione all'utenza**

1. Il Gestore è tenuto a garantire alla singola utenza un facile accesso alle informazioni che lo riguardano e a tal proposito applica le disposizioni in materia di trasparenza riportate nell'Allegato A della Deliberazione ARERA 444/2019/R/Rif del 31/10/2019

## TITOLO II – RIDUZIONI

---

### **Articolo 15 - Riduzioni per avvio autonomo a riciclo**

1. Alle utenze non domestiche che dimostrano di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, i propri rifiuti urbani, la parte variabile della Tariffa è ridotta nelle forme riportate nell'allegato 1 al presente regolamento.

2. La riduzione di cui al comma 1 è riconosciuta su richiesta dell'utente, da presentare annualmente al Gestore entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'avvio al riciclo, corredata dal modello unico di denuncia (MUD) e dei formulari. La determinazione della riduzione è effettuata a consuntivo, previa verifica da parte del Gestore dell'effettivo avvio al riciclo dei rifiuti urbani. La riduzione è riconosciuta nella prima fattura dell'anno successivo a quella di riferimento.

### **Articolo 16 - Riduzioni in caso di mancato o inadeguato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti**

1. La Tariffa è dovuta, nella misura del 20% (venti per cento) dell'importo totale, nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

### **Articolo 17 - Riduzioni nelle zone in cui il conferimento al servizio è effettuato con disagio**

1. Nelle zone in cui il conferimento al servizio di raccolta è effettuato con disagio per l'utenza, la Tariffa parte fissa è determinata attraverso le modalità di cui al comma 2.

2. La riduzione di cui al comma 1 è pari all'80% (ottanta per cento) per le utenze poste a una distanza superiore a 500 (cinquecento) metri dal più vicino cassonetto per i rifiuti urbani (nelle aree interessate da un servizio stradale) ovvero dal più vicino punto di conferimento/consegna dei contenitori (nelle aree interessate da un servizio porta a porta). La distanza è misurata a partire dall'accesso della proprietà privata sulla strada pubblica, escludendo i percorsi interni alla proprietà privata.

### **Articolo 18 - Riduzioni per il compostaggio individuale**

1. All'utenza domestica che effettua compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino sia attraverso l'uso di compostiere sia attraverso altre metodologie (buca/fossa, compostaggio in cumulo, etc.) si applica:

a) nei comuni nei quali, per il calcolo della parte variabile della tariffa non si utilizzano sistemi di misurazione del rifiuto organico e vi è la rinuncia al servizio "*verde e ramaglie porta a porta*", si applica la riduzione della parte variabile della Tariffa prevista nell'Allegato 1 al presente Regolamento;



b) nei comuni nei quali per il calcolo della parte variabile della tariffa, si utilizzano sistemi di misurazione del rifiuto organico e del verde porta a porta l'agevolazione Tariffaria precedentemente prevista è sostituita dal risparmio conseguibile a seguito della minor esposizione del rifiuto "umido/organico" e dalla rinuncia al servizio "verde e ramaglie porta a porta"

2. Alle attività agrituristiche delle aziende agricole con servizio di ristorazione, così definite dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96 e dalla legge regionale dell'Emilia Romagna 31 marzo 2009, n. 4, che hanno aderito al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani e che praticano il compostaggio individuale della frazione organica dei propri rifiuti, sia attraverso l'uso di compostiere sia attraverso altre metodologie (buca/fossa, compostaggio in cumulo, etc.):

a) nei comuni nei quali, per il calcolo della parte variabile della tariffa non si utilizzano sistemi di misurazione del rifiuto organico e vi è la rinuncia al servizio "verde e ramaglie porta a porta" si applica la riduzione della parte variabile della Tariffa prevista nell'Allegato 1 al presente Regolamento;

b) nei comuni nei quali per il calcolo della parte variabile della tariffa, si utilizzano sistemi di misurazione del rifiuto organico e del verde porta a porta l'agevolazione Tariffaria precedentemente prevista è sostituita dal risparmio conseguibile a seguito della minor esposizione del rifiuto "umido/organico" e dalla rinuncia al servizio "verde e ramaglie porta a porta"

3. Le riduzioni di cui ai commi 1 e 2, lettere a) e b), sono riconosciute su richiesta al Gestore da parte dell'utente che è tenuto a compilare un'istanza di autocertificazione secondo il modello di cui all'Allegato 4 nella quale si impegna a compostare la frazione organica prodotta e consente esplicitamente le verifiche e i controlli da parte del Gestore. La riduzione decorre dalla data di trasmissione della autocertificazione.

4. Il Gestore può in qualunque momento verificare quanto dichiarato dall'utente ed effettuare controlli presso l'utenza al fine di verificare la corretta pratica del compostaggio individuale nella misura minima del 5% delle compostiere, cumuli o buche/fosse utilizzate.

5. Ad esito della verifica di cui al comma 4, il Gestore, qualora riscontri che la pratica del compostaggio non è correttamente effettuata dall'utenza, dispone la revoca immediata dell'agevolazione applicata.

6. In caso di cessazione dell'effettuazione della pratica del compostaggio l'interessato è tenuto a darne formale comunicazione al Gestore entro i termini stabiliti all'art. 38, comma 2, riconsegnando altresì la compostiera se ricevuta in dotazione.

#### **Articolo 19 - Riduzioni per il compostaggio di comunità**

1. All'utenza domestica che effettua il compostaggio di comunità della frazione organica dei propri rifiuti urbani nel rispetto del decreto ministeriale 29 dicembre 2016, n. 266, (*Regolamento recante i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità di rifiuti organici ai sensi dell'art. 180, comma 1-octies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, così come introdotto dall'art. 38 della legge 28 dicembre 2015, n. 221*), si applica:

a) nei comuni nei quali per il calcolo della parte variabile della tariffa non si utilizzano sistemi di misurazione del rifiuto organico e vi è la rinuncia al servizio "verde e ramaglie porta a porta" si

applica la riduzione della parte variabile della Tariffa prevista nell'Allegato 1 al presente Regolamento;

b) nei comuni nei quali per il calcolo della parte variabile della tariffa si utilizzano sistemi di misurazione del rifiuto organico e del verde porta a porta l'agevolazione Tariffaria precedentemente prevista è sostituita dal risparmio conseguibile a seguito della minor esposizione del rifiuto *“umido/organico”* e dalla rinuncia al servizio *“verde e ramaglie porta a porta”*

2. All'utenza non domestica che effettua il compostaggio di comunità della frazione organica dei propri rifiuti urbani nel rispetto del decreto ministeriale 29 dicembre 2016, n. 266, si applica:

a) nei comuni nei quali per il calcolo della parte variabile della tariffa non si utilizzano sistemi di misurazione del rifiuto organico e vi è la rinuncia al servizio *“verde e ramaglie porta a porta”* si applica la riduzione della parte variabile della Tariffa prevista nell'Allegato 1 al presente Regolamento;

b) nei comuni nei quali per il calcolo della parte variabile della tariffa si utilizzano sistemi di misurazione del rifiuto organico e del verde porta a porta l'agevolazione Tariffaria precedentemente prevista è sostituita dal risparmio conseguibile a seguito della minor esposizione del rifiuto *“umido/organico”* e dalla rinuncia al servizio *“verde e ramaglie porta a porta”*

3. Il Gestore, su segnalazione del Comune, qualora sia stato riscontrato che la pratica del compostaggio di comunità non è effettuata secondo quanto indicato dal Regolamento sull'organizzazione dell'attività di compostaggio, adottato dall'organismo collettivo di gestione di cui al decreto 29 dicembre 2016, n. 266, dispone la revoca immediata dell'agevolazione applicata.

4. La riduzione è riconosciuta agli utenti che conferiscono alle apparecchiature comuni su richiesta presentata al Gestore da parte del responsabile delle stesse, individuato ai sensi del decreto 29 dicembre 2016, n. 266, e tenuto a compilare un'istanza secondo un modello di dichiarazione sostitutiva di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 nella quale il responsabile indica i nominativi dei conferenti.

#### **Articolo 20 - Riduzioni per abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo**

1. Per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, che nel corso dell'anno solare siano occupate o condotte per un periodo inferiore a 183 giorni/anno anche non consecutivi è applicata la riduzione della tariffa prevista nell'Allegato 1 al presente Regolamento. Tale uso deve essere specificato nella comunicazione di apertura o di variazione, di cui al successivo articolo 39, indicando la dimora abituale e dichiarando di non voler cedere l'alloggio in locazione o comodato e di comunicare l'eventuale variazione d'uso.

2. La richiesta della riduzione è da rinnovare annualmente.

#### **Articolo 21 - Riduzioni per locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente**

1. Per i locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non

continuativo, anche ricorrente, per un periodo non superiore a quanto riportato nell'Allegato 1 al presente Regolamento, risultante da licenza/autorizzazione per l'esercizio dell'attività rilasciata dagli organi competenti o da adeguata documentazione è applicata la riduzione della tariffa prevista nell'Allegato 1 al presente Regolamento. Tale uso deve essere specificato nella comunicazione di apertura o di variazione, di cui al successivo articolo 39.

2. Per le utenze la cui attività stagionale o non continuativa non risulti da apposita licenza/autorizzazione, la richiesta di riduzione è da rinnovare annualmente

#### **Articolo 22 - Riduzioni per le utenze domestiche residenti che lasciano la loro abitazione vuota**

1. Per le utenze domestiche residenti che lasciano la loro abitazione vuota per il verificarsi di una delle condizioni previste dal comma 9 dell'articolo 8 del presente Regolamento si applica la riduzione tariffaria riportata nell'Allegato 1 al presente Regolamento.
2. Presupposto necessario per il riconoscimento dell'agevolazione è che l'abitazione non sia data in locazione o in comodato.
3. La richiesta della riduzione è da rinnovare annualmente.

#### **Articolo 23 - Conferimento di rifiuti presso i Centri di raccolta**

1. Con l'introduzione della Tariffa corrispettiva i Centri di raccolta (Comunali o Intercomunali) ricevono i rifiuti conferiti dalle utenze domestiche e non domestiche che hanno aderito al servizio pubblico di raccolta.
2. Gli utenti accedono a tali strutture con il documento comprovante la loro utenza (fattura su cui è riportato il codice utente) e possono conferire i rifiuti previsti dal regolamento di funzionamento del Centro Comunale o Intercomunale.
3. Eventuali agevolazioni sono contenute nell'Allegato 1

#### **Articolo 24 - Conferimento di rifiuti presso i Centri di preparazione per il riutilizzo**

1. Con l'introduzione della Tariffa corrispettiva i Centri di preparazione al riutilizzo (Comunali o Intercomunali) ricevono gratuitamente i rifiuti urbani conferiti dalle utenze domestiche e non domestiche che hanno aderito al servizio pubblico di raccolta.
2. Gli utenti accedono a tali strutture con il documento comprovante la loro utenza (fattura su cui è riportato il codice utente) e possono conferire i rifiuti previsti dal regolamento di funzionamento del Centro Comunale o Intercomunale.
3. Eventuali agevolazioni sono contenute nell'Allegato 1 al presente Regolamento.

#### **Articolo 25 - Conferimento presso i Centri del riuso**

1. Con l'introduzione della Tariffa corrispettiva i Centri del riuso (Comunali o Intercomunali)

ricevono gratuitamente i beni conferiti dalle utenze domestiche e non domestiche che hanno aderito al servizio pubblico di raccolta.

2. Gli utenti accedono a tali strutture con il documento comprovante la loro utenza (fattura su cui è riportato il codice utente) e possono conferire i beni previsti dal regolamento di funzionamento del Centro Comunale o Intercomunale.

3. Eventuali agevolazioni sono contenute nell'Allegato 1 al presente Regolamento.

#### **Articolo 26 - Riduzioni per punti vendita certificati**

1. È riconosciuta la riduzione della Tariffa, nelle forme indicate nell'Allegato 1 al presente Regolamento, per l'utenza non domestica aderente al servizio pubblico di raccolta, che attui azioni finalizzate alla prevenzione nella produzione di rifiuti urbani quali la vendita di prodotti sfusi o alla spina e l'utilizzo di imballaggi facilmente riciclabili ed abbia ottenuto formale certificazione del punto vendita sotto il profilo ambientale.

2. La riduzione di cui al comma 1, commisurata al quantitativo di rifiuti urbani non prodotti ovvero alle modalità di attuazione delle azioni di prevenzione nella produzione dei rifiuti urbani, è rilasciata a seguito di apposita convenzione da sottoscrivere con il Gestore.

#### **Articolo 27 - Riduzioni per la donazione delle eccedenze alimentari**

1. È riconosciuta una riduzione della Tariffa all'utenza non domestica aderente al servizio pubblico di raccolta, che in via continuativa devolve ai soggetti donatori di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 2 della legge 19 agosto 2016, n. 166 (*Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi*) le eccedenze alimentari idonee al consumo umano disciplinate dalla medesima legge ai fini della redistribuzione a soggetti bisognosi.

2. È riconosciuta una riduzione della Tariffa all'utenza non domestica aderente al servizio pubblico di raccolta, che in via continuativa devolve le proprie eccedenze alimentari non idonee al consumo umano di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166 per alimentazione animale qualora idonee a tal fine.

3. Il riconoscimento delle riduzioni di cui ai commi 1 e 2 è subordinato alla presentazione, entro il 31 marzo dell'anno successivo, di un dettagliato elenco delle quantità di prodotti devoluti nell'anno precedente, allegando apposita documentazione.

4. Le riduzioni di cui ai commi 1 e 2 commisurate al quantitativo di prodotti devoluti, è determinata con le modalità previste nell'Allegato 1 al presente Regolamento.

#### **Articolo 28 - Riduzioni per la donazione di prodotti non alimentari**

1. È riconosciuta una riduzione della Tariffa all'utenza non domestica aderente al servizio pubblico di raccolta, che in via continuativa devolve ai soggetti donatori di cui di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 2 della legge 19 agosto 2016, n. 166, ai fini della redistribuzione a soggetti bisognosi, prodotti non alimentari di cui alle lettere d), e) del comma 1 dell'art. 16 della legge 19

agosto 2016, n. 166 derivanti dalla propria attività nel rispetto delle disposizioni previste nel medesimo articolo.

2. Il riconoscimento delle riduzioni di cui al comma 1 è subordinato alla presentazione, entro il 31 marzo dell'anno successivo, di un dettagliato elenco delle quantità di prodotti devoluti nell'anno precedente.

3. La riduzione di cui al comma 1 commisurata al quantitativo di prodotti devoluti è determinata con le modalità previste nell'Allegato 1 al presente Regolamento.

#### **Articolo 29 - Riduzioni per la donazione dei farmaci idonei all'utilizzo**

1. È riconosciuta una riduzione della Tariffa ai soggetti che hanno aderito al servizio pubblico di raccolta, di cui alla lettera g-ter) del comma 1 dell'art. 2 della legge 19 agosto 2016, n. 166 che partecipino a progetti di recupero dei medicinali e degli articoli di medicazione, di cui rispettivamente alle lettere g-bis) e g-quater) del comma 1 dell' art. 2 della medesima legge, nel rispetto di quanto stabilito all'art. 157 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 (Attuazione della direttiva 2001/83/CE – e successive direttive di modifica – relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE).

2. Il riconoscimento della riduzione di cui al comma 1 è subordinato alla presentazione, entro il 31 marzo dell'anno successivo, di un dettagliato elenco delle quantità di prodotti devoluti nell'anno precedente;

3. La riduzione di cui al comma 1, commisurata al quantitativo di prodotti devoluti, è determinata con le modalità previste nell'Allegato 1 al presente Regolamento.

#### **Articolo 30 - Riduzioni per l'utenza non domestica che attua il vuoto a rendere**

1. È riconosciuta una riduzione della Tariffa all'utenza non domestica aderente al servizio pubblico di raccolta che applica il sistema del vuoto a rendere.

2. Il riconoscimento della riduzione di cui al comma 1 è subordinato alla presentazione, entro il 31 marzo dell'anno successivo, di un dettagliato elenco delle tipologie e delle quantità di imballaggi avviati a riutilizzo nell'anno precedente, allegando copia di apposita documentazione che attesti l'effettiva cessione al proprio fornitore delle tipologie e delle quantità dichiarate.

3. La riduzione di cui al comma 1, commisurata al quantitativo in peso di imballaggi resi, è determinata con le modalità previste nell'Allegato 1 al presente Regolamento.

#### **Articolo 31 - Riduzioni per l'utenza non domestica che promuovono il doggy-bag/family bag nella ristorazione commerciale**

1. All'utenza non domestica della ristorazione commerciale aderente al servizio pubblico di raccolta, che promuove presso i propri esercizi la diffusione del doggy bag/family bag per l'asporto del cibo avanzato da parte dei clienti ed abbia ottenuto formale riconoscimento della pratica nell'ambito di accordi istituzionali finalizzati alla riduzione dei rifiuti e degli sprechi alimentari, il

Gestore fornisce annualmente i contenitori per agevolare l'asporto del cibo da parte dei clienti.

2. La tipologia e il numero dei contenitori da fornire gratuitamente all'utenza non domestica sono definiti nel provvedimento annuale di approvazione delle tariffe.

#### **Articolo 32 - Riduzioni per l'utenza domestica in particolari situazioni di disagio sanitario**

1. Per l'utenza domestica in cui le particolari situazioni di disagio sanitario, debitamente documentato, comportino una anomala produzione di rifiuto soggetto a Tariffa è prevista la non assoggettabilità di tali rifiuti alla Tariffa parte variabile

2. La riduzione di cui al comma 1 è riconosciuta su richiesta dell'utente con le modalità richiamate nell'Appendice A al presente Regolamento.

#### **Articolo 33 - Riduzioni per particolari tipologie di utenza non domestica**

1. Per l'utenza non domestica che ha aderito al servizio pubblico di raccolta, in cui coesistano operazioni di diversa natura (quali, a titolo esemplificativo, i transiti, carico/scarico, deposito ecc.) per cui risulti difficile la determinazione della superficie assoggettabile a Tariffa, è previsto l'abbattimento della superficie pari ad un terzo (1/3) dell'intera area in oggetto.

2. La riduzione di cui al comma 1 è riconosciuta su richiesta dell'utente.

#### **Articolo 34 - Riduzioni per nuclei familiari con bambini (pannolini)**

1. Per l'utenza domestica nel cui stato famiglia del nucleo familiare figurano componenti di età inferiore a 36 (trentasei) mesi, che danno luogo alla produzione di rifiuti costituiti da pannolini pediatrici "usa e getta" è prevista la non assoggettabilità di tali rifiuti alla Tariffa parte variabile.

2. La riduzione di cui al comma 1 è riconosciuta su richiesta dell'utente con le modalità richiamate nell'Appendice A al presente Regolamento.

#### **Articolo 35- Riduzioni per manifestazioni ed eventi**

1. E' possibile riconoscere una riduzione della Tariffa alle manifestazioni ed eventi temporanei di tipo ricreativo, culturale o di animazione sociale, che adottano buone pratiche finalizzate alla riduzione ed alla corretta raccolta differenziata dei rifiuti ed abbiano ottenuto formale riconoscimento delle buone pratiche adottate nell'ambito di iniziative/progetti istituzionali finalizzati alla promozione degli eventi sostenibili (ECOFESTE).

2. La riduzione di cui al comma 1 è riconosciuta, su richiesta dell'utente, secondo le modalità di cui all'Allegato 5.

#### **Articolo 36- Riduzioni per avvio autonomo a recupero**

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, [in attuazione di quanto disposto dagli artt. 198, comma 2-bis e 238, comma 10, D.Lvo 152/2006, come modificato dal D.Lvo 116/2020] previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Alle utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero dei rifiuti urbani prodotti, è riconosciuta la riduzione della parte variabile della tariffa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione prevista dalla normativa vigente.
3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.
4. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta prevista dall'art. 39 del presente Regolamento, il Gestore provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tariffazione.

#### **Articolo 37- Riduzioni "COVID-19"**

Rispetto all'applicazione di eventuali riduzioni connesse ad eventi pandemici (cd. COVID 19), il Gestore, su indicazione deliberata dall'Organo Esecutivo dall'Amministrazione Comunale, può applicare, nelle forme e nei tempi eventualmente indicati anche dall'Agenzia Atersir ovvero da Deliberazioni ARERA, degli sconti dedicati alle categorie d'utenza

#### **Articolo 38 - Aspetti comuni per l'applicazione delle riduzioni**

1. Le riduzioni di cui agli articoli precedenti si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate e cessano di operare alla data in cui vengono meno le condizioni di fruizione.
2. Salvo quanto diversamente disciplinato nei singoli articoli del presente Titolo, l'utente è tenuto a comunicare il venir meno delle condizioni che danno diritto alle riduzioni. Tale comunicazione deve essere presentata al Gestore entro e non oltre 30 giorni dalla data in cui sono venute meno le condizioni per l'attribuzione delle riduzioni in difetto il Gestore provvede al recupero della Tariffa con applicazione della sanzione di cui all'art. 45 per omessa comunicazione di variazione.
3. Per le riduzioni ed esenzioni a favore di utenze domestiche e/o non domestiche per finalità sociali, equitative, di sostegno allo sviluppo del territorio e per altre ragioni di rilevante interesse pubblico che non siano direttamente collegate alla minore produzione dei rifiuti ovvero al riutilizzo dei beni, la relativa copertura deve essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa ed assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.
4. Le riduzioni di cui al presente titolo non possono, cumulativamente, essere superiori al 20% della parte fissa, con esclusione della riduzione di cui all'articolo 17, e del 100% della parte variabile della Tariffa medesima.

5. Le riduzioni di cui agli articoli 18 e 19 sono alternative.
6. La riduzione di cui all'articolo 16 non è cumulabile con le altre riduzioni
7. le riduzioni di cui al comma 3 del presente articolo non sono soggette ai limiti di cui al comma 4.



## TITOLO III – COMUNICAZIONE, CONTROLLO, RISCOSSIONE, SANZIONI

---

### Articolo 39 - Comunicazione

1. L'utente, di cui all'art. 8, ha l'obbligo di comunicare al Gestore l'inizio o la cessazione dell'occupazione o detenzione di locali ed aree entro 30 giorni successivi al loro verificarsi e di ottemperare agli adempimenti previsti. Detta comunicazione deve avvenire mediante la compilazione di appositi modelli messi a disposizione dal Gestore. In caso di omessa presentazione della comunicazione entro il termine si applica la sanzione prevista all'art. 45 del presente Regolamento.

2. Nella comunicazione di attivazione dell'utenza devono essere obbligatoriamente indicati il numero di componenti residenti e dimoranti stabilmente, i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile, il numero dell'interno, il numero telefonico e, ove esistente, l'indirizzo mail per le utenze domestiche il numero di componenti diversi dai residenti e dimoranti stabilmente e per le utenze non domestiche l'indirizzo PEC. Alla comunicazione di attivazione deve essere allegata almeno la seguente comunicazione: a) per le utenze domestiche la planimetria quotata dei locali soggetti a tariffa; b) per le utenze non domestiche: planimetria operativa dei locali e delle aree soggette a tariffa e visura CCIAA.

3. Le comunicazioni devono essere sottoscritte con firma leggibile e presentate da uno dei coobbligati, dal rappresentante legale o da loro incaricati muniti di apposita delega, ovvero secondo gli strumenti digitali che il Gestore metterà a disposizione dell'Utenza. Della presentazione è rilasciata apposita ricevuta. In caso di spedizione, la comunicazione si considera presentata nel giorno d'arrivo agli uffici del Gestore o, se inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata, nel giorno indicato nel rapporto di ricevimento.

4. La comunicazione ha effetto anche per gli anni successivi se le condizioni di assoggettamento a Tariffa rimangono invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a presentare nuova comunicazione di variazione nei termini e secondo le modalità di cui ai precedenti commi, fatto salvo il caso in cui, per i soggetti residenti nel Comune, la variazione riguardi soltanto il numero degli stessi. Se la comunicazione di cessazione o variazione è presentata oltre al termine di cui al comma 1, i relativi effetti decorrono dalla data di presentazione.

5. Gli eredi solidalmente obbligati che continuano ad occupare o condurre i locali già assoggettati a Tariffa hanno l'obbligo di comunicare il nominativo del nuovo intestatario dell'utenza e gli eventuali elementi che determinano l'applicazione della Tariffa.

6. In presenza di utenza domestica e utenza non domestica con servizi condominiali è fatto obbligo all'amministratore condominiale di presentare al Gestore, nei termini di cui al comma 1, l'elenco degli occupanti o conduttori/proprietari delle utenze facenti parte del condominio e le eventuali successive variazioni.

7. L'ufficio anagrafe comunale, all'atto del perfezionamento delle pratiche di iscrizione anagrafica o di variazione di residenza, informa i cittadini della necessità di effettuare congiuntamente la comunicazione ai fini della gestione della Tariffa.

8. In presenza di più nuclei familiari presso la stessa utenza colui che intende provvedere al

pagamento della Tariffa deve darne esplicita comunicazione.

#### **Articolo 40 – Comunicazione per l'uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta**

1. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui all'articolo 36 comma 1 del presente Regolamento e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva al Gestore via PEC, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021 la comunicazione dovrà essere presentata entro il 31 maggio, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2022.

2. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione, redatta secondo quanto disposto dall'art. 14 della legge RER n. 11 del 29 dicembre 2020, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività. Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della Tari.

3. La mancata presentazione della comunicazione di cui al comma 2, entro il termine del 31 maggio per il solo anno 2021, o entro il termine del 30 giugno a decorrere dal 2022, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.

4. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo, al Gestore, che riprende il servizio qualora ciò non comporti un disequilibrio sull'organizzazione del servizio con riferimento alle modalità e ai tempi di svolgimento dello stesso.

5. Entro il 28 febbraio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Gestore i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente dando specifica evidenza a quelli avviati a riciclo. I quantitativi dei rifiuti urbani avviati a recupero devono essere desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti a cui deve essere allegata apposita attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero. Il Gestore è tenuto a rendicontare tali informazioni alla Regione e ad ATERSIR entro il 30 aprile di ciascun anno.

6. Il Gestore ha la facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte.

#### **Articolo 41 - Controllo**

1. Il Gestore, eventualmente in collaborazione con il Comune, provvede a svolgere le attività necessarie ad individuare tutti i soggetti obbligati a pagare la Tariffa e al controllo dei dati dichiarati in comunicazione nonché nelle dichiarazioni finalizzate all'ottenimento delle riduzioni di cui al Titolo II

2. Il Gestore designa un responsabile incaricato al quale spettano i compiti e i poteri di gestione

della Tariffa rifiuti corrispettiva, nonché il ruolo di referente verso ATERSIR, il Comune e l'utenza. Il Gestore indica in fattura, coerentemente con quanto previsto nella Carta dei Servizi, i canali di contatto attraverso i quali l'utente del servizio rifiuti può promuovere istanze, reclami e azioni legali.

3. Il Gestore del servizio esercita l'attività di controllo necessaria per la corretta applicazione della Tariffa.

4. Il Gestore a tale scopo può:

a) richiedere l'esibizione dei contratti di locazione, affitto e scritture private atte ad accertare le date di utilizzo del servizio;

b) richiedere notizie relative ai presupposti di applicazione Tariffaria, non solo agli occupanti o ai detentori, ma anche ai proprietari dei locali ed aree;

c) invitare i predetti soggetti a comparire di persona per fornire prove, delucidazioni e chiarimenti;

d) utilizzare tecnici o soggetti incaricati dal Gestore;

e) accedere ai locali ed aree assoggettabili a Tariffa mediante personale debitamente autorizzato previo accordo con l'utente.

5. In caso di mancata collaborazione dell'utenza o di altro impedimento alla diretta rilevazione, il Gestore del servizio può fare ricorso alle presunzioni semplici a norma dell'art. 2729 del codice civile.

6. Dell'esito delle verifiche effettuate viene data comunicazione agli interessati, che s'intende accettata qualora entro 30 giorni dal ricevimento non pervengano rilievi. Nel caso in cui l'utente riscontrasse elementi di discordanza può, nello stesso termine, fornire le precisazioni del caso che, se riconosciute fondate, comportano l'annullamento o la rettifica della comunicazione inviata. Il Gestore, decorso il termine assegnato, provvede ad emettere nei confronti dei soggetti che non si sono presentati o non hanno dato riscontro, la relativa fattura sulla base degli elementi indicati nella comunicazione stessa.

7. In caso di infedele dichiarazione riscontrata a seguito delle attività di controllo si applica la sanzione prevista all'art. 45.

#### **Articolo 42 - Modalità di versamento e sollecito di pagamento**

1. Il pagamento della fattura deve essere effettuato entro i termini indicati nella medesima presso gli uffici postali o gli sportelli bancari ovvero mediante domiciliazione bancaria o postale o altre modalità di pagamento indicate dal Gestore.

2. Le fatture: **a) cartacee**, sono spedite al domicilio del titolare dell'utenza o ad altro recapito indicato dallo stesso, tramite il servizio postale o agenzie di recapito autorizzate, come corrispondenza ordinaria. In alternativa, le fatture possono essere spedite su richiesta tramite posta elettronica ordinaria nel caso di utenza domestica. Le fatture sono disponibili anche all'interno dello sportello online del sito del Gestore ove attivato; **b) elettroniche**, sono emesse tramite il Sistema di Interscambio.

3. Il Gestore può concedere rateizzazioni nei versamenti secondo le disposizioni previste dalla

legge 160/2019 e dalla Carta dei Servizi. Il pagamento rateizzato avviene con la maggiorazione di interessi pari al tasso legale maggiorato del 2%.

4. In caso di omesso o parziale pagamento, il Gestore, trascorsi inutilmente 30 giorni solari dalla data di scadenza riportata in fattura inviata all'utente, notifica apposito sollecito di pagamento in cui indica un nuovo termine entro cui provvedere all'adempimento e le modalità di comunicazione dell'avvenuto pagamento. Trascorso inutilmente il termine indicato nel sollecito, il Gestore invia all'utente apposito avviso di accertamento esecutivo avente valore di intimazione ad adempiere al pagamento e di titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure di riscossione cautelari ed esecutive, in cui indica il termine ultimo entro cui provvedere all'adempimento e le modalità di comunicazione del pagamento, mediante raccomandata A/R o posta elettronica certificata. Il Gestore per le utenze non domestiche procederà al recupero del credito anche tramite esazione domiciliare. Trascorso il termine indicato nell'avviso di accertamento esecutivo, il Gestore procede al recupero del credito nei modi di legge. Su tutte le somme di qualunque natura, escluse le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, si applicano, 30 giorni dopo l'intervenuta esecutività dell'atto di accertamento e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale maggiorato di due punti percentuali. I costi di elaborazione e di notifica dell'accertamento esecutivo e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono poste a carico del debitore e sono di seguito determinati: a) una quota denominata "oneri di riscossione", pari a quanto disposto dalla lettera a), comma 803 della legge 160/2019; b) una quota denominata "spese di notifica ed esecutive" pari a quanto disposto dalla lettera b), comma 803 della legge 160/2019.

5. Scaduto inutilmente il termine indicato nell'avviso di accertamento esecutivo, di cui al comma 4, il Gestore notifica atto di contestazione della violazione per omesso o parziale versamento della Tariffa prevista all'art. 45.

6. La fattura non viene emessa per importi eguali o inferiori a 4,00 (quattro/00) euro al netto di IVA e Addizionale Provinciale.

7. L'avviso di accertamento esecutivo non acquisisce efficacia di titolo esecutivo se emesso per somme inferiori a 10 euro. Il limite si riferisce all'intero debito dovuto, anche derivante da più annualità. Il debito rimane comunque a carico dell'utente moroso e potrà essere oggetto di recupero con la successiva notifica di accertamenti esecutivi che superano cumulativamente l'importo di cui al primo periodo

#### **Articolo 43 - Riscossione**

1. Il Consiglio Locale di ATERSIR e il Comune, sentito il Gestore, con la delibera di approvazione delle tariffe, determinano le scadenze per la fatturazione della Tariffa, prevedendo di norma almeno due emissioni con cadenza semestrale e una a saldo nei primi mesi dell'anno seguente. La fattura di addebito della tariffa di cui agli articoli 10 e 11 del presente Regolamento può essere emessa dal Gestore in un'unica soluzione. Il termine di scadenza deve essere fissato in conformità a quanto previsto nella Carta del servizio.

2. Le modifiche che comportino variazioni della Tariffa in corso d'anno nonché le riduzioni da applicarsi in corso d'anno potranno essere conteggiate nella bollettazione successiva mediante conguaglio compensativo e comunque entro la prima fatturazione a saldo di cui al comma 1.

#### **Articolo 44 - Rimborsi**

1. Nei casi di errore, di duplicazione ovvero di eccedenza dell'importo iscritto in fattura rispetto a quanto dovuto, il Gestore, dopo averne accertato il diritto, dispone la nota di accredito o il rimborso entro 90 giorni dalla ricezione dell'istanza dell'utente, ovvero nella fattura successiva in caso di procedimenti effettuati d'ufficio secondo quanto disposto dalla Carta del Servizio.
2. Nel caso di utenza domestica occupata da persone residenti nel Comune, il Gestore provvede d'ufficio agli eventuali rimborsi dovuti nei confronti degli utenti a seguito di cessazione o di variazione del numero dei componenti mediante conguaglio, se possibile, da effettuarsi nella fattura di successiva emissione ovvero mediante emissione di ordinativo di pagamento per il rimborso spettante da inoltrare presso il nuovo recapito dell'utente.
3. L'utente, in ogni caso, può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro cinque anni dal pagamento, mediante richiesta motivata, allegando copia della ricevuta di pagamento.
4. Sulle somme rimborsate sono dovuti gli interessi legali dal momento dell'indebito pagamento ovvero, nel caso di errore non addebitabile al Gestore, a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla richiesta di rimborso.

#### **Articolo 45 - Sanzioni**

1. Ai sensi dell'art. 9-bis della legge regionale 5 ottobre 2015, n. 16, l'accertamento e la contestazione delle violazioni del presente Regolamento è effettuata dal Comune anche tramite il Gestore nel rispetto dei termini prescrizionali. Compete al Comune l'irrogazione della sanzione.
2. Le violazioni al presente Regolamento sono punite con sanzioni amministrative pecuniarie in ogni caso comprese tra un minimo di € 50,00 ed un massimo di € 500,00, articolate come dalla tabella seguente. L'importo del pagamento in misura ridotta, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione indicato, è stabilito ai sensi dell'art. 16, comma 2 legge 24 novembre 1981, n. 689 (*Modifica al sistema penale*), in deroga alla disposizione di cui al comma 1 del medesimo articolo:

VIOLAZIONE		SANZIONE		
		MINIMA	MASSIMA	PAGAMENTO IN FORMA RIDOTTA
1	Omesso o parziale versamento della Tariffa (art. 41, comma 5)	€ 50,00	€ 500,00	30% degli importi non versati o parzialmente versati
2	Infedele dichiarazione riscontrata a seguito delle attività di controllo (art. 41, comma 7)	€ 50,00	€ 500,00	50% degli importi non versati
3	Mancato ritiro dei contenitori o delle dotazioni standard entro i termini previsti (art. 8, comma 5)	€ 50,00	€ 500,00	€ 100,00
4	Mancata comunicazione del venimento delle condizioni di riduzione (art. 38, comma 2)	€ 50,00	€ 500,00	€ 100,00
5	Omessa comunicazione di inizio dell'occupazione o detenzione di locali ed aree, incluso il numero di componenti diverso dai residenti, entro i termini (art. 39, commi 1 e 2)	€ 50,00	€ 500,00	100% degli importi non versati
6	Omessa comunicazione di cessazione dell'occupazione o detenzione di locali ed aree, entro i termini (art. 39, comma 1)	€ 50,00	€ 500,00	€ 100,00

3. Le entrate derivanti dalle sanzioni contribuiscono alla copertura dei costi del servizio.

4. Le suindicate sanzioni non si applicano in riferimento alle informazioni che il Gestore acquisisce periodicamente dall'ufficio anagrafe comunale in applicazione dell'art. 13, concernenti le modifiche nella composizione di nuclei familiari della popolazione residente, per le quali non sussiste l'obbligo di denuncia.

5. Al fine di disincentivare l'abbandono e il "turismo dei rifiuti", nel caso di utenza domestica con residenza attiva, in assenza di svuotamenti del rifiuto urbano misurato, si applicano, oltre alla parte fissa, anche gli svuotamenti minimi obbligatori maggiorati del 50% fatto salvo la possibilità di prova contraria da parte dell'utente.

#### **Articolo 46 - Contenzioso ed autotutela**

1. La giurisdizione in ordine alla Tariffa corrispettiva è determinata in base alla legge.

2. Il Gestore può, in qualsiasi momento, d'ufficio o su segnalazione del soggetto interessato, con apposita determinazione motivata, annullare ovvero revisionare totalmente o parzialmente le

precedenti determinazioni in ordine all'obbligo del pagamento della Tariffa e, avendone riconosciuto l'erroneità manifesta, procedere alle dovute rettifiche.

## TITOLO IV – NORME TRANSITORIE E FINALI

---

### **Articolo 47 - Norme di rinvio e clausola di salvaguardia**

1. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

### **Articolo 48 - Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore a decorrere dal 01/01/2021. I Regolamenti previgenti per l'applicazione della tariffa conservano la propria efficacia nei rapporti sorti o che insorgeranno in merito al servizio di competenza svolto fino alle ore 23.30 del 31 dicembre 2020

### **ALLEGATI**

Allegato 1: Riduzioni della Tariffa

Allegato 2: Classificazione delle utenze non domestiche

Allegato 3: Deposito cauzionale

Allegato 4: Modello di dichiarazione sostitutiva per il compostaggio domestico

Allegato 5: Disciplina per l'ottenimento del marchio ECOFESTE



## **Allegato 1 Riduzioni della Tariffa - Comune di Masi torello -**

**Articolo 15 Riduzioni per avvio autonomo al riciclo:** viene riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa pari a **40** (quaranta/00) **euro per tonnellata** di rifiuto avviata a riciclo. La riduzione è concessa fino al totale abbattimento della tariffa variabile.

**Articolo 18 Riduzioni per il compostaggio individuale:** alle **utenze domestiche** viene riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa pari al 25% (venticinque per cento); alle **attività agrituristiche** viene riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa pari al 20% (venti per cento). Alle utenze incluse nelle **zone a compostaggio obbligatorio** viene riconosciuta una ulteriore riduzione della parte fissa pari al 15% (quindici per cento).

**Articolo 19 Riduzioni per il compostaggio di comunità:** alle **utenze domestiche** viene riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa pari al 25% (venticinque per cento); alle **attività agrituristiche** viene riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa pari al 20% (venti per cento). Alle utenze incluse nelle **zone a compostaggio obbligatorio** viene riconosciuta una ulteriore riduzione della **parte fissa** pari al 15% (quindici per cento).

**Articolo 20 Riduzioni per abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo:** viene riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa pari al 65% (sessantacinque per cento) e si considera un numero di occupanti pari a 2. Il presupposto necessario per il riconoscimento della riduzione è che l'abitazione non sia data in locazione o in comodato. La richiesta della riduzione è da rinnovare annualmente.

**Articolo 21 Riduzioni per locali, diversi dalle abitazioni, e aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente:** viene riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa pari al 65% (sessantacinque per cento) per un uso stagionale o non continuativo ma ricorrente non superiore a 183 giorni/anno. Per le utenze la cui attività stagionale e periodica non risulta da apposita licenza/autorizzazione la richiesta della riduzione è da rinnovare annualmente.

**Articolo 22 Riduzioni per le utenze domestiche residenti che lasciano la loro abitazione vuota:** il numero degli **occupanti** viene fissato in **una unità** e viene riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa pari al 65% (sessantacinque per cento). Presupposto necessario per il riconoscimento della riduzione è che l'abitazione non sia data in locazione o in comodato.

**Articolo 26 Riduzioni per i punti vendita certificati:** viene riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa pari al 5% (cinque per cento)

**Articolo 27 Riduzioni per la donazione delle eccedenze alimentari:** viene riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa quantificato in **euro 20** (venti/00) **a tonnellata** per un importo comunque non eccedente la quota variabile della tariffa.

**Articolo 28 Riduzioni per la donazione di prodotti non alimentari:** viene riconosciuta una riduzione della **parte variabile** della tariffa quantificato in **euro 20** (venti/00) **a tonnellata** per un importo comunque non eccedente la quota variabile della tariffa.

**Articolo 29 Riduzioni per la donazione di farmaci idonei all'uso:** viene riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa fino ad un massimo del 15% (quindici per cento)

**Articolo 30 Riduzioni per le utenze che attua il vuoto a rendere:** viene riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa quantificato in **euro 10** (dieci/00) **per ogni tonnellata di imballaggi resi**, per un importo comunque non eccedente la quota variabile della tariffa.

## Allegato 2

### Classificazione delle utenze non domestiche

1	musei, biblioteche, associazioni, luoghi di culto
2	cinematografi, teatri e sale spettacolo
3	autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	campeggi distributori carburanti, impianti sportivi
5	aree scoperte operative
6	esposizioni, autosaloni
7	alberghi con ristorante
8	alberghi senza ristorante
9	case protette e di riposo, caserme con convitto, comunità residenziali
10	ospedali, residenze sanitarie, cliniche
11	uffici, agenzie, studi professionali, ambulatorio, poliambulatorio
12	banche ed istituti di credito
13	negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
14	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	occupazione temporanea vendita beni durevoli
17	attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	attività industriali con capannoni di produzione
21	attività artigianali di produzione beni specifici
22	ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	mense
24	bar, caffè, pasticceria, gelateria
25	supermercati pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	plurilicenze alimentari e/o miste
27	ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizzeria al taglio e da asporto, piadineria
28	ipermercati di generi misti
29	occupazione temporanea vendita generi alimentari
30	discoteche, night club, sale giochi
31	circoli ricreativi
32	scuole private e pubbliche non statali, municipio
33	comunità non residenziali, caserme senza convitto
34	autorimesse
35	supermercati

## Allegato 3: Deposito cauzionale

---

1.) Il Gestore può richiedere il versamento di un DEPOSITO CAUZIONALE, a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dal servizio garantito all'utenza, quale la restituzione integra dei contenitori presi in consegna per la raccolta dei rifiuti e il regolare pagamento della Tariffa, che sarà restituito, maggiorato degli interessi legali ovvero secondo quanto sarà deliberato da ARERA, entro trenta giorni dalla cessazione del contratto, in caso di assenza di insolvenze, come di seguito:

per l'UTENZA DOMESTICA, il DEPOSITO CAUZIONALE è pari all'80% (ottantapercento), arrotondato ai cinque euro, della parte variabile (media) della Tariffa applicata per categoria o macro categoria di utenza, secondo la tabella seguente:

categoria DPR 158/1999	valore medio della QV di CLARA SpA (euro/anno)	importo deposito cauzionale (euro)
1 componente	67,00	<b>55,00</b>
2 componenti	114,00	<b>90,00</b>
3 componenti	140,00	<b>110,00</b>
4 componenti	173,00	<b>140,00</b>
5 componenti	213,00	<b>170,00</b>
6 o più componenti	250,00	<b>200,00</b>

Per le UD non residenti si applica un DEPOSITO CAUZIONALE uguale a quello della categoria 2 componenti.

La categoria di utenza applicata è quella presente nella banca dati di CLARA SpA al momento dell'applicazione del DEPOSITO CAUZIONALE. Le modifiche della categoria o macro categoria avvenute dopo la data di applicazione del DEPOSITO CAUZIONALE non producono conguaglio della somma versata.

per l'UTENZA NON DOMESTICA, il DEPOSITO CAUZIONALE è pari al costo della media litri per macro categoria relativa al rifiuto NR, arrotondato ai cinque euro, secondo la tabella seguente:

categoria	litri medi annui di NR	euro/litro per NR	importo deposito cauzionale (euro)
distributori carburante, impianti sportivi - esposizioni, autosaloni, autorimesse, magazzini	1.500	0,0772	<b>115,00</b>
musei, associazioni - edicola, farmacia, tabaccaio	750	0,0772	<b>60,00</b>
uffici, studi professionali, ambulatorio-banche, istituti di credito - negozi di beni durevoli	1.000	0,0772	<b>80,00</b>

categoria	litri medi annui di NR	euro/litro per NR	importo deposito cauzionale (euro)
carrozzeria, autofficina, elettrauto - attività industriali - attività artigianali produzione beni	5.000	0,0772	<b>385,00</b>
albergo con ristorante albergo senza ristorante casa protetta, comunità residenziale ristorante, trattoria, pizzeria, mensa, osteria plurilicenze alimentari	4.600	0,0772	<b>360,00</b>
bar, pasticceria, gelateria botteghe alimentari, supermercato ortofrutta, pescheria, fiori e piante, rosticceria discoteca, sala giochi circoli ricreativi	6.200	0,0772	<b>480,00</b>

La categoria di utenza applicata è quella presente nella banca dati di CLARA SpA al momento dell'applicazione del DEPOSITO CAUZIONALE. Le modifiche della categoria o macro categoria avvenute dopo la data di applicazione del DEPOSITO CAUZIONALE non producono conguaglio della somma versata.

2.) Il versamento del DEPOSITO CAUZIONALE non è previsto:

- a) per gli Utenti che scelgano il pagamento diretto su Conto Corrente Bancario (SDD) o Postale; per le sole utenze non domestiche, con la parte variabile di valore superiore ad euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) il Gestore può prevedere, in alternativa all'addebito diretto, una fideiussione;
- b) per le utenze non domestiche pubbliche o di pubblico servizio di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni;
- c) per gli Utenti domestici che siano seguiti dai servizi sociali delle Amministrazioni comunali, previa comunicazione dell'elenco da parte dell'Ente Locale o delle strutture all'uopo delegate.

3.) Il Gestore, agli Utenti attivi del servizio, garantirà la riscossione del DEPOSITO CAUZIONALE suddividendolo (i) per le utenze domestiche attive alla data di applicazione del deposito in un numero massimo di sei rate, (ii) per le utenze non domestiche attive alla data di applicazione del deposito in un numero massimo di dieci rate. Per i nuovi Utenti il versamento del DEPOSITO CAUZIONALE sarà applicato, in un'unica soluzione, nella prima fattura utile.

4.) Il DEPOSITO CAUZIONALE costituisce obbligazione contrattuale ed il suo mancato versamento rappresenta caso di omesso o parziale pagamento e comporta, a carico dell'Utente, l'applicazione delle procedure di recupero come previste dal Regolamento.

**Allegato 4:**  
**Modello di dichiarazione sostitutiva**  
**per il compostaggio domestico**  
(E' possibile che il modulo telematico abbia forma diversa)

**CODICE CLIENTE** \_\_\_\_\_

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE**

(Art.46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)

**Il sottoscritto:**

Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_

Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

Località \_\_\_\_\_ Comune \_\_\_\_\_

Tel. \_\_\_\_\_ Mail \_\_\_\_\_ Pec \_\_\_\_\_

Codice fiscale \_\_\_\_\_

In qualità di:  intestatario  familiare  altro

**Dati dell'intestatario della Tariffa Servizio Gestione Rifiuti Urbani**

(non compilare se coincidono con quelli del richiedente)

Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_

Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

Località \_\_\_\_\_ Comune \_\_\_\_\_

Tel. \_\_\_\_\_ Mail \_\_\_\_\_ Pec \_\_\_\_\_

Codice fiscale \_\_\_\_\_

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazione non veritiera, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art.76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

**DICHIARA**

- di praticare il compostaggio dei rifiuti organici e degli sfalci e piccole potature del giardino.
- di accettare e autorizzare le verifiche che CLARA stessa vorrà fare. CLARA avrà il diritto di revocare l'adesione, qualora accerti la mancata corretta pratica del compostaggio.
- di aver letto ed accettato il Regolamento allegato al presente modulo

**CHIEDE** di aderire al servizio "compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani"

- con la consegna, in comodato d'uso gratuito, della **compostiera di CLARA S.p.A.** da It.....
- utilizzando una **compostiera di proprietà** da It.....
- utilizzando **altre tecniche alternative** (es. cumulo, buca/fossa ecc.)

**RINUNCIA** al compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani.

Comune \_\_\_\_\_ lì \_\_\_\_\_ firma (non autenticata) \_\_\_\_\_

Ai sensi dell'art. 38, DPR 445/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del dichiarante all'ufficio competente, via fax, mail, tramite incaricato oppure a mezzo posta. Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003 e dell'art. 13 del Regolamento EU 679/2016.



## REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE SULLA TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE CHE PRATICANO IL COMPOSTAGGIO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI URBANI

**Art. 1** – Il requisito fondamentale per poter aderire al compostaggio, è di poter disporre nella propria abitazione di un giardino, un orto, un parco o comunque un luogo che offra possibilità di utilizzo del compost prodotto.

**Art. 2** – Per aderire al compostaggio è necessario far pervenire agli Uffici Clienti CLARA il presente modulo debitamente compilato consegnandolo agli Sportelli Clienti, oppure inviandolo via fax, posta o e-mail ai recapiti riportati nello stesso.

**Art. 3** – L'utente si impegna a praticare il compostaggio nelle forme e nei modi previsti dal Regolamento del Servizio. I rifiuti recuperabili da introdurre nella compostiera sono: avanzi di cucina in genere sia crudi sia cucinati, bucce, torsoli, noccioli, verdure, carne, pesce, ossa, lisce, riso, pasta, pane, biscotti, formaggi, gusci d'uovo, fondi di tè e caffè, tovagliolini, fazzoletti di carta, carta del pane e carta assorbente da cucina, pezzi di carta bagnata o unta, parti vegetali provenienti dalla manutenzione di piante da appartamento e fiori secchi, semi e granaglie, tappi di sughero; sfalci d'erba, fiori recisi, residui vegetali da pulizia dell'orto, piccole potature di alberi e siepi, cenere spenta. In alternativa o in aggiunta alla compostiera consegnata da CLARA, l'utente può utilizzare anche una compostiera di proprietà (acquistata sul mercato o costruita artigianalmente) o altre tecniche tradizionali: per esempio il cumulo, la cassa di compostaggio o l'utilizzo degli scarti organici come alimentazione per animali da cortile.

**Art. 4** – L'utente autorizza Clara spa ad effettuare, previo appuntamento telefonico, le visite necessarie alla verifica della corretta pratica del compostaggio.

**Art. 5** – L'adesione decorre a partire dal giorno di sottoscrizione del modulo di richiesta e termina il giorno di sottoscrizione del modulo di rinuncia, solo se vengono accertate le condizioni di cui agli art. 1, 3 e 4, o il giorno di chiusura dell'utenza.

**Art. 6** – Al momento della cessazione del servizio Clara, previo appuntamento telefonico, provvederà al ritiro della compostiera presso l'utenza; in assenza della compostiera, all'utente, ai sensi della art. 9 comma 6, sarà addebitato in fattura il costo del contenitore.

**Art. 7** – Alle utenze che praticano il compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani, nelle forme e nei modi previsti dal Regolamento del Servizio, si applica una riduzione della quota variabile della tariffa ai sensi dell'art. 19 comma 1 del Regolamento di applicazione della Tariffa. L'entità della riduzione è stabilita nell'Allegato 1 del Regolamento della Tariffa. La riduzione è alternativa a quella prevista dall'art. 20 e non è cumulabile con quella prevista dall'art. 17 del Regolamento TARI. La riduzione decorre dalla data dell'adesione e sarà corrisposta solo se saranno rispettate le disposizioni di cui agli articoli 1, 3 e 4, del presente Regolamento e sarà applicata sino a comunicazione da parte dell'utente di rinuncia al compostaggio o alla chiusura dell'utenza.

**Art. 8** – Il presente Regolamento e la modulistica di adesione, sono redatti in conformità alla Delibera di Giunta Regionale D.G.R n. 2218 del 13 Dicembre 2016 recante "Metodo standard della Regione Emilia Romagna per la determinazione della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati ai sensi del D.M. Ambiente del 26 Maggio 2016, modifica della D.G.R. 2317/2009 e della D.G.R. 1238/2016".

## **Allegato 5:**

### **Disciplina per l'ottenimento del marchio ECOFESTE**

---

Il Comune intende sostenere l'attivazione di ECOFESTE, intendendo con tale denominazione una manifestazione in cui si promuovono e diffondono le buone pratiche di gestione dei rifiuti.

Una manifestazione diviene ECOFESTA se rispetta il requisito di ridurre gli impatti generati dai vari servizi di accoglienza e ristoro, attraverso l'individuazione di un responsabile interno per la raccolta dei rifiuti e l'istituzione di apposita organizzazione finalizzata al riciclo e/o alla riduzione e/o al riuso dei rifiuti.

Le manifestazioni che tendono al sopraccitato obiettivo sono individuate dal Gestore come ECOFESTE e pertanto potranno avvalersi di un contributo da parte del Gestore, a parziale copertura del costo del servizio di raccolta dei rifiuti, e di un marchio di riconoscimento.

#### **SOGGETTI BENEFICIARI CHE POSSONO RICHIEDERE IL MARCHIO ECOFESTA**

Possono presentare i progetti:

enti pubblici, nel ruolo di coordinatori delle feste presenti nel proprio territorio;

associazioni e organizzazioni di volontariato purché patrocinate dal Comune.

#### **MANIFESTAZIONI AMMISSIBILI**

Per ottenere lo status di ECOFESTA i soggetti titolati possono presentare progetti afferenti ai seguenti tipi di manifestazioni:

ricreative;

sportive;

culturali;

animazione sociale;

valorizzazione territoriale.

Non rientrano tra le tipologie di manifestazioni ammissibili le feste a carattere politico.

#### **REQUISITI PER OTTENERE LO STATUS ECOFESTA**

Per ottenere il marchio di ECOFESTA è necessario soddisfare i seguenti requisiti minimi:

individuare un responsabile interno per la gestione dei rifiuti che provveda ad una sufficiente informazione degli operatori e dei volontari della festa sui contenuti dell'iniziativa e sulle modalità di conferimento dei rifiuti (coordinandosi con il Gestore raccolta rifiuti);

prevedere la raccolta differenziata con le modalità attivate nel Comune, compresi gli eventuali rifiuti speciali esclusi dal conferimento al SGRU;

prevedere azioni di comunicazione presso la festa relative alla gestione dei rifiuti e alla

certificazione ECOFESTA.

### **MARCHIO ECOFESTA E SCHEDA DI AMMISSIONE**

Il marchio di ECOFESTA verrà rilasciato a tutte le manifestazioni giudicate ammissibili e sarà trasmesso all'organizzatore in concomitanza coll'accoglimento dell'istanza.

Per ricevere l'autorizzazione all'utilizzo del titolo di ECOFESTA e per l'ottenimento del contributo, le manifestazioni dovranno presentare la scheda di ammissione (Allegato), in cui andranno indicati, ai fini della valutazione e della definizione del contributo:

la complessità e la dimensione del progetto (es. numero di feste programmate, numero di pasti preparati, affluenze documentate per gli anni precedenti);

la tipologia e il numero delle azioni mirate al riciclo (raccolte differenziate attivate nell'ambito della manifestazione, relative attività di informazione e sensibilizzazione).

eventuali azioni mirate alla riduzione dei rifiuti (dotazione di lavastoviglie, vuoto a rendere o caraffe per le bevande, uso di stoviglie e posate riutilizzabili ecc.) e l'integrazione con altre tematiche ambientali come, ad esempio, azioni per il risparmio idrico ed energetico, di valorizzazione degli aspetti naturali del territorio, di promozione dei prodotti da agricoltura biologica ecc.).

I requisiti minimi per il riconoscimento del marchio ECOFESTA sono:

organizzazione della raccolta differenziata almeno di

1. carta e cartone;
2. imballaggi in plastica e lattine;
3. umido organico;
4. vetro (se utilizzato);
5. oli alimentari (se utilizzati).

formazione del personale, individuazione e nomina di un referente interno per la gestione dei rifiuti, impegno ad inserire il marchio ECOFESTA accompagnato al logo del Gestore e del Comune in tutti i materiali promozionali dell'evento.

In assenza anche di uno solo di tali requisiti la manifestazione non potrà essere riconosciuta come ECOFESTA.

### **COMUNICAZIONE**

Tutte le iniziative che riceveranno l'autorizzazione all'uso del titolo di ECOFESTA dovranno recare in calce ai materiali informativi (volantini, brochure, manifesti, pubblicazioni, etc.) il marchio stesso associato al nome o logo del Gestore e del Comune.

### **MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

Le domande dovranno essere inoltrate dai soggetti beneficiari, compilando la scheda di



ammissione (Allegato), all'indirizzo di posta elettronica che verrà fornito dal Gestore.

Le domande dovranno essere inviate almeno 30 (trenta) giorni prima dell'inizio della manifestazione oggetto di richiesta e andranno ripetute annualmente, integrando il progetto di miglioramento delle condizioni.

#### **PREVENTIVO PER L'ESECUZIONE DEI SERVIZI e CONTRIBUTO**

Ciascuna associazione organizzatrice di una ECOFESTA è tenuta in ogni caso alla presentazione della domanda di esecuzione dei servizi di raccolta, secondo quanto disposto dal regolamento per di gestione del servizio.

In tale circostanza il Gestore provvederà alla determinazione del contributo da assegnare all'ECOFESTA, in funzione degli obiettivi previsti dal progetto, in misura comunque non superiore all'60% del preventivo emesso dal Gestore per lo svolgimento del servizio di raccolta dei rifiuti, parametrato secondo diverse ecofasce.

Il contributo sarà erogato a manifestazione conclusa, previa relazione di rendicontazione dei risultati ottenuti.

La rendicontazione dovrà comprendere fotografie e materiali, cartacei o elettronici, che documentino l'effettiva realizzazione delle azioni di progetto.

Il Gestore ed il Comune si riservano la facoltà di effettuare controlli e verifiche per accertare l'effettiva messa in pratica degli impegni assunti dal richiedente per la realizzazione dell'ECOFESTA.

# SCHEMA DI AMMISSIONE ECOFESTE

## INFORMAZIONI GENERALI

<b>Denominazione del richiedente</b> (associazione/ ente)	
<b>Referente della manifestazione</b> (nome e cognome)	
<b>Telefono</b>	
<b>Mail</b>	
<b>Titolo ECOFESTA</b>	
<b>Tipo di manifestazione</b>	
<b>Luogo di svolgimento</b>	
<b>Periodo di svolgimento</b>	
<b>Numero coperti previsti</b>	
<b>Affluenza prevista</b> (dati anni precedenti)	
<b>Descrizione della manifestazione</b>	
<b>Responsabile della gestione dei rifiuti</b> (nome, cognome)	
<b>Telefono</b>	
<b>Email</b>	

**SCHEMA PROGETTO DELLA MANIFESTAZIONE PER L'OTTENIMENTO DEL MARCHIO  
ECOFESTA**

**Descrizione azioni che si intende realizzare per la raccolta differenziata**

---

---

---

---

---

---

---

---

**Descrizione azioni che si intende realizzare per la riduzione dei rifiuti**

---

---

---

---

---

---

---

---

**Descrizione altre azioni ambientalmente virtuose che si intende mettere in atto (risparmio idrico, energetico ecc.)**

---

---

---

---

---

---

---

---

**Descrizione modalità di formazione degli addetti per la gestione dei rifiuti e descrizione delle attività di comunicazione e sensibilizzazione rivolte al pubblico**

---

---

---

---

---

---

---

---

## SCHEDA RENDICONTAZIONE ECOFESTA E ATTRIBUZIONE PUNTEGGI

(la colonna a sinistra va compilata dal richiedente spuntando le azioni attuate.  
la colonna a destra va compilata dal Gestore con l'attribuzione del punteggio effettivo)

√	AZIONI	PUNTEGGIO	
		attribuibile	attribuito
	<b>Raccolta differenziata</b>		
	Carta e cartone	0 (obbligatorio)	
	Imballaggi in plastica e lattine	0 (obbligatorio)	
	Umido organico	0 (obbligatorio)	
	Vetro (se utilizzato)	0 (obbligatorio)	
	Oli alimentari (se utilizzati)	0 (obbligatorio)	
	Altre raccolte (specificare) .....	1-2	
	<b>Riduzione rifiuti</b>		
	Utilizzo esclusivo di piatti, bicchieri, stoviglie e posate lavabili	10	
	Utilizzo esclusivo di piatti, bicchieri e posate in materiale compostabile a norma UNI EN 13432:2002 da conferire nella raccolta differenziata dell'umido (in alternativa al punto precedente)	4	
	Vuoto a rendere con bottiglie di vetro o caraffe per <b>tutte le bevande</b>	8	
	Vuoto a rendere per alcune bevande - compilare in alternativa al punto precedente specificando per quali bevande, con esempi:		
	- per l' <b>acqua</b> (esempio: acqua del rubinetto in caraffa, acqua gassata in bottiglie di vetro a rendere)	2	
	- per <b>tutti i vini o per alcuni vini</b> (esempio: vino alla spina o in bottiglie di vetro a rendere)	1-2	
	- per <b>tutte le birre o per alcune birre</b> (birra alla spina)	1-2	
	- per <b>altre bevande</b> (specificare) .....	1	
	Materiale pubblicitario stampato con carta riciclata o certificata FSC	3	
	Recupero di alimenti non utilizzati o residui, accordi con associazioni solidaristiche, canili e gattili per il recupero di alimenti non utilizzati	2	
	Possibilità di asporto del cibo avanzato da parte degli avventori tramite contenitori idonei dotati di chiusura (doggy bag)	2	
	Altre azioni per la riduzione dei rifiuti (specificare) .....	0-3	
	<b>Altre azioni di riduzione dell'impatto ambientale</b>		
	Utilizzo detersivi biodegradabili e/o etichettati Ecolabel	2	

√	AZIONI	PUNTEGGIO	
		attribuibile	attribuito
	Utilizzo di alimenti biologici e/o a km zero (specificare) ..... .....	0-3	
	Altre azioni per la riduzione dei consumi energetici: lampadine basso consumo, riduttori di flusso, servizio navetta, altro (specificare) ..... .....	0-3	
	<b>Comunicazione</b>		
	Formazione del personale	0 (obbligatorio)	
	Individuazione e nomina di un referente interno per la gestione dei rifiuti	0 (obbligatorio)	
	Inserimento del marchio ECOFESTA accompagnato al logo del Gestore in tutti i materiali promozionali dell'evento	0 (obbligatorio)	
	Team di ecovolontari per l'evento	4	
	Produzione e distribuzione/esposizione di materiale informativo specifico sulla gestione dei rifiuti nell'ambito della manifestazione e sul significato dell'ECOFESTA	4	
	Iniziative di educazione ambientale o laboratori sul riciclo	4	

**Attribuzione ecofascia:**

- Punti da 00 a 15: ecofascia 1 → riduzione del 20 % sul costo del servizio preventivato
- Punti da 16 a 35: ecofascia 2 → riduzione del 40 % sul costo del servizio preventivato
- Punti da 36 a 50: ecofascia 3 → riduzione del 60 % sul costo del servizio preventivato

# APPENDICE A

## AGGIORNAMENTO AL REGOLAMENTO TIPO PER LA DISCIPLINA DELLA TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA

Comune di           MASI TORELLO          

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

# MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELLA TARIFFA

## Parte Fissa

1. La Tariffa parte fissa da attribuire alle utenze domestiche viene determinata secondo quanto specificato nel punto 4.1. dell'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e successive modifiche ed integrazioni ed è data dalla quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle utenze domestiche, moltiplicato per la superficie occupata da ciascuna utenza, corretto con il coefficiente  $K_a$ , di cui alla tabella 1b, dell'Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e successive modifiche ed integrazioni, espressa dalla formula sintetica:

$$\text{€/m}^2 * \text{categoria di utenza domestica}$$

La Tariffa grava su ogni utenza domestica suscettibile di produrre rifiuti urbani quale che sia l'effettivo grado di utilizzazione del servizio da parte del possessore o detentore.

2. La Tariffa parte fissa da attribuire alle utenze non domestiche viene determinata, secondo quanto specificato nel punto 4.3 dell'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e successive modifiche ed integrazioni e si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/m<sup>2</sup>) per la superficie dell'utenza (m<sup>2</sup>) per il coefficiente potenziale di produzione  $K_c$  di cui alla tabella 3b, dell'Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e successive modifiche ed integrazioni, espressa dalla formula sintetica:

$$\text{€/m}^2 * \text{categoria di utenza non domestica}$$

La Tariffa grava su ogni utenza non domestica suscettibile di produrre rifiuti urbani quale che sia l'effettivo grado di utilizzazione del servizio da parte del possessore o detentore.

## Parte Variabile

Il Consiglio Comunale e il Consiglio locale di ATERSIR determinano annualmente, all'interno della delibera di approvazione dei listini Tariffari, i coefficienti di produzione di rifiuti desumendoli dalla Tabella 2 e 4a/4b dell'Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, a cui vengono applicati i correttivi risultanti da indagini quali-quantitative sui rifiuti urbani prodotti effettuate dal Gestore;

**1) rifiuto "urbano residuo"** - è calcolata in ragione del conferimento di un numero minimo di sacchi, rapportati alla categoria di appartenenza, stabiliti nel provvedimento annuale di approvazione delle tariffe. La categoria di appartenenza applicata è quella prevalente per periodo di fatturazione. I sacchi "aggiuntivi" rispetto a quelli minimi stabiliti, sono addebitati in fattura al costo stabilito nel provvedimento annuale di approvazione delle tariffe. La categoria di appartenenza applicata è quella prevalente per periodo di fatturazione. Le forme e le modalità di effettuazione del servizio sono quelle riportate nel Regolamento del Servizio di gestione del servizio. I sacchi sono forniti dal Gestore che ne registra la consegna con metodi di identificazione dell'utenza.

Per le utenze domestiche in cui la presenza di particolari situazioni di disagio **sanitario**, debitamente documentate e certificate dall'organo sanitario competente, o in cui la presenza nel nucleo familiare di **componenti di età inferiore a 3 anni**, comporti una consistente produzione di rifiuti costituiti da **pannolini e pannoloni**, può essere attivato uno specifico servizio nelle forme e nei modi riportati nel Regolamento di gestione del servizio. L'utente può aderire al servizio attraverso la sottoscrizione di apposito modulo da inviare allo sportello clienti del Gestore. Il rifiuto "**urbano residuo**" raccolto attraverso questo servizio è conteggiato ai fini del calcolo della Tariffa, ma è imputato ai costi complessivi del servizio di raccolta e smaltimento, senza oneri diretti ed aggravii specifici a carico dei singoli utenti. Qualora attraverso questo specifico servizio fossero conferiti rifiuti diversi da quelli previsti, il rifiuto "**urbano residuo**" raccolto attraverso tale circuito sarà conteggiato ai fini del calcolo della Tariffa, computando a tal fine il numero di conferimenti fino a quel momento rilevati.

**2)** La Tariffa variabile relativa alle **altre tipologie di rifiuto, raccolte con il servizio porta a porta**, si compone di una quota parametrica determinata con le modalità e sulla base delle categorie e dei coefficienti (Kb e Kd) di cui all'Allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e successive modifiche ed integrazioni, a cui vengono applicati i correttivi risultanti da indagini quali-quantitative sui rifiuti urbani prodotti effettuate dal Gestore.

Si esprime in fattura con il valore:

*€/anno (giorno) per categoria di utenza domestica*

*€/mq./anno (giorno) per categoria di utenza non domestica*

Le forme e le modalità di effettuazione del servizio sono quelle riportate nel Regolamento del Servizio SGRU.

**3)** servizio "**verde/ramaglie**" a chiamata. Le richieste di servizi a domicilio comportano l'addebito in fattura del relativo costo, e si esprime in fattura con il valore:

*€/ritiro*

Il costo del ritiro è determinato nel provvedimento annuale di determinazione delle tariffe. Il servizio domiciliare su appuntamento è effettuato nelle forme e con le modalità riportate nel Regolamento di gestione del servizio. Le richieste di ritiro a domicilio sono presentate dal cliente sia telefonicamente, al numero verde fornendo il proprio codice identificativo riportato in fattura, sia attraverso lo Sportello Online - il servizio non è richiedibile da utenze non in regola con i pagamenti delle fatture di servizio - in tali circostanze il Gestore informerà l'utente circa le modalità per il corretto trattamento delle frazioni ed indicherà anche la eventuale modalità di accesso alla soluzione del debito.

**4)** servizio "**ingombranti**" a chiamata. Le richieste di servizi a domicilio "aggiuntivi" rispetto a quelli minimi stabiliti dal Regolamento di gestione del servizio, comportano l'addebito in fattura del relativo costo, e si esprime in fattura con il valore:

*€/ritiro*

Il costo del ritiro è determinato nel provvedimento annuale di determinazione delle tariffe. Il servizio domiciliare su appuntamento è effettuato nelle forme e con le modalità riportate nel



Regolamento di gestione del servizio. Le richieste di ritiro a domicilio sono presentate dal cliente sia telefonicamente, al numero verde fornendo il proprio codice identificativo riportato in fattura, sia attraverso lo Sportello Online - il servizio non è richiedibile da utenze non in regola con i pagamenti delle fatture di servizio - in tali circostanze il Gestore informerà l'utente circa le modalità per il corretto trattamento delle frazioni ed indicherà anche la eventuale modalità di accesso alla soluzione del debito.

**5)** Per le utenze non domestiche con produzione di rifiuti urbani caratterizzata da frequenze e quantità diverse da quelle stabilite nel Regolamento del Servizio tali da necessitare di un **servizio adeguato all'utenza**, il Gestore ha la facoltà di stipulare specifici contratti con la stessa. La Tariffa corrispondente è determinata sui costi effettivamente sostenuti ed imputati direttamente alle utenze interessate, unitamente alla quota fissa calcolata secondo le disposizioni precedentemente definite. Il costo del servizio applicato è quello riportato nel **"Listino Tariffario dei Servizi"** del Gestore e annualmente approvato contestualmente all'approvazione delle tariffe.

**REGOLAMENTO PER LA  
DISCIPLINA DELLA TARIFFA  
RIFIUTI CORRISPETTIVA**

Comune di MESOLA

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n° \_\_\_\_\_

## TITOLO I - NORME GENERALI

---

### Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento, approvato dal Comune nell'ambito della potestà prevista all'art. 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale pluriennale dello Stato. Legge di stabilità 2014*) e all'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (*Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali*) sulla base dello schema tipo di regolamento approvato dal Consiglio d'Ambito dell'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti di cui all'art. 4 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 23 (*Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente*) di seguito ATERSIR con Deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 75, del 8 novembre 2018, disciplina la Tariffa rifiuti avente natura corrispettiva e la sua applicazione, sulla base di un servizio di gestione integrata dei rifiuti reso con modalità conformi al decreto 20 aprile 2017 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (*Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di Tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani*).

2. La Tariffa rifiuti corrispettiva assicura la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (*Norme in materia ambientale*), ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (*Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti*), ad esclusione dei costi relativi alla gestione dei rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Le componenti di costo relative al servizio ed il riconoscimento delle stesse nella pianificazione finanziaria sono specificate da ATERSIR con propri atti.

3. Le modalità di applicazione della Tariffa rifiuti corrispettiva sono riportate in Appendice A al presente Regolamento.

4. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti. Il presente Regolamento trova applicazione nelle more di quanto previsto al comma 527 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*) che attribuisce, tra l'altro, all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) la competenza in merito alla predisposizione e all'aggiornamento del metodo Tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti.

### Articolo 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

a) «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,

qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;

b) «rifiuti urbani», ai sensi dell'art. 184, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono:

1. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;

i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;

2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-*quinquies* del d.lgs. 152/2006;

i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi da quelli di cui al punto 1 assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità ai sensi dell'art.198, comma 2, lettera g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

3. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;

4. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade e aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

5. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;

i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;

6. i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5 della presente lettera b);

c) «rifiuti speciali», ai sensi dell'art. 184, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono:

1. i rifiuti da attività agricole, e agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 del codice civile e della pesca;

2. i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

3. i rifiuti da lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;

4. i rifiuti da lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;

5. i rifiuti da attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;

6. i rifiuti da attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;

7. i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;

8. i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;
9. i veicoli fuori uso

d) sono «rifiuti pericolosi», ai sensi dell'art. 184, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato 1 della parte quarta del d.lgs. 152/2006.

e) «produttore di rifiuti»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);

f) «detentore», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;

g) «conferimento»: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o del detentore alle successive fasi di gestione;

h) «gestione», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni, e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario; non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;

i) «Gestore»: il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti, il quale, ai sensi dell'art. 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, applica e riscuote la Tariffa rifiuti corrispettiva;

j) «raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera "mm" dell'art. 183, comma 1, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;

k) «raccolta differenziata», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;

l) «spazzamento delle strade», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera oo), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;

m) «autocompostaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;

n) «compostaggio di comunità», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera qq-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;

- o) «rifiuto organico», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione, uffici, attività all'ingrosso, mense e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;
- p) «rifiuto urbano residuo», ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto ministeriale 20 aprile 2017, il rifiuto residuale dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati (CER 200301);
- q) «utente», ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale 20 aprile 2017, la persona fisica o giuridica che possiede o detiene, a qualsiasi titolo, una o più utenze;
- r) «utenza», ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c), del decreto ministeriale 20 aprile 2017, le unità immobiliari, locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e/o assimilati e riferibili, a qualsiasi titolo, ad una persona fisica o giuridica ovvero ad un «utente»;
- s) «utenza domestica»: l'utenza adibita o destinata ad uso di civile abitazione;
- t) «utenza non domestica»: l'utenza adibita o destinata ad usi diversi dall'utenza domestica;
- u) «utenza singola»: utenza che dispone, per la frazione di rifiuto raccolto, di una propria dotazione per la raccolta;
- v) «utenza domestica condominiale»: utenza domestica che dispone per la frazione di rifiuto raccolto, di una dotazione attribuita al condominio;
- w) «utenza aggregata»: ai sensi dell'art.2, comma 1, lettera d), del decreto 20 aprile 2017, il punto di conferimento riservato a due o più utenze per le quali non sia possibile la misurazione diretta della quantità conferita da ciascuna utenza;
- x) «parte fissa della Tariffa»: è la quota parte della Tariffa relativa alle componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché ad altri costi di esercizio non ricompresi nella parte variabile della Tariffa oltre ai costi destinati al godimento collettivo di un ambiente pulito e alla tutela dell'ambiente;
- y) «parte variabile della Tariffa»: è la quota parte della Tariffa che comprende i costi rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all'entità dei costi di gestione;
- z) «Centro di Raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, un'area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;
- aa) «Centro del Riuso»: locale o area presidiata allestita per il ritiro, l'esposizione e la distribuzione, senza fini di lucro, di beni usati e funzionanti suscettibili di riutilizzo;
- bb) «riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera r) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti.
- cc) «dotazione per la raccolta»: contenitori ed altri dispositivi (es. badge, sacchi, ecc.) per la raccolta dei rifiuti urbani, consegnati all'utente, attraverso i quali il Gestore è in grado di identificare l'utenza che conferisce, registrare il numero dei conferimenti e misurare la quantità di rifiuto conferito al servizio pubblico con riferimento, quanto meno, al rifiuto urbano residuo;

dd) «preparazione per il riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera q) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento.

ee) «Carta del servizio»: documento attraverso il quale il Gestore in qualità di erogatore del servizio pubblico indica i principi fondamentali e gli standard di qualità del servizio, e dichiara all'utente gli impegni che assume per garantire il miglioramento della qualità del servizio.

ff) «prevenzione»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. m), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono: la quantità di rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita; gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e sulla salute umana; il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;

gg) «riciclaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;

hh) «recupero», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. t) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

ii) «rifiuti alimentari», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, tutti gli alimenti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n.178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono diventati rifiuti;

### **Articolo 3 - Il servizio di gestione integrata dei rifiuti**

1. Ai sensi dell'art. 25 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 (*Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività*), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il servizio di gestione integrata dei rifiuti comprende le attività di raccolta, raccolta differenziata, commercializzazione e avvio a smaltimento e recupero, nonché nell'ipotesi in cui siano comprese le attività di gestione e realizzazione degli impianti, lo smaltimento completo di tutti i rifiuti urbani .

2. Il servizio di gestione integrata dei rifiuti si ispira a criteri di efficienza, efficacia ed economicità ed alla gerarchia di cui all'art. 179, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (*prevenzione, preparazione per il riutilizzo, riciclaggio, recupero di altro tipo, es. recupero di energia, smaltimento*).

3. Il servizio è reso secondo modalità che consentano di misurare, in peso o in volume, per ciascuna utenza, almeno la quantità di rifiuto urbano residuo conferito ai fini dell'applicazione del corrispettivo.

4. Il servizio è svolto dal Gestore individuato da ATERSIR secondo le modalità indicate nel

Contratto di servizio stipulato fra gli stessi e i suoi allegati.

5. Il Gestore, ai sensi dell'art. 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, applica e riscuote la Tariffa rifiuti corrispettiva.

6. Il servizio di gestione integrata dei rifiuti è disciplinato dalla normativa statale, regionale, dal Contratto di servizio stipulato fra ATERSIR e il Gestore e dalla Carta dei Servizi, oltre alle disposizioni previste dal presente Regolamento.

#### **Articolo 4 - Soggetto che applica e riscuote la Tariffa corrispettiva**

1. La Tariffa corrispettiva per i rifiuti è applicata e riscossa dal Gestore su tutto il territorio comunale su cui insiste, interamente o prevalentemente, l'utenza.

2. Per l'utenza che ricade nel territorio di più Comuni, fatti salvi accordi specifici tra i Comuni interessati, si applica il principio della prevalenza rispetto alla superficie totale dell'immobile stesso, fermo restando il divieto di doppia applicazione della Tariffa.

3. Il servizio di gestione integrata dei rifiuti per le situazioni di cui al comma 2 del presente articolo è posto in carico al Comune nel quale è applicato e riscosso il corrispettivo.

#### **Articolo 5 - Presupposto e ambito di applicazione**

1. La Tariffa corrispettiva è applicata nei confronti di chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

2. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi su almeno tre lati verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale.

3. La superficie Tariffabile, qualora ne sia previsto l'utilizzo tra i parametri per la determinazione della parte fissa e/o variabile della Tariffa definite in Appendice A, è quella calpestabile. La superficie calpestabile dei fabbricati, viene misurata sul filo interno dei muri e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato. L'utente è obbligato a fornire, nella comunicazione di cui all'art. 38, l'indicazione della superficie calpestabile allegando la planimetria quotata dell'immobile. In difetto, si considera l'80 (ottanta) per cento della superficie catastale determinata con i criteri di cui all'allegato C del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138 (*Regolamento recante norme per la revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane e dei relativi criteri nonché delle commissioni censuarie in esecuzione dell'articolo 3, commi 154 e 155, della L. 23 dicembre 1996, n. 662*). Per gli immobili già dichiarati ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, si considerano, in sede di prima applicazione, le superfici già dichiarate o accertate.

4. Qualora il modello Tariffario utilizzi la superficie Tariffabile tra i parametri per la determinazione della parte fissa e/o variabile della Tariffa, nel calcolo delle superfici non sono considerate:



a) le superfici ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Qualora non sia obiettivamente possibile individuare le superfici da escludersi, la superficie rilevante è calcolata applicando all'intera superficie sulla quale l'attività è svolta le percentuali di abbattimento di seguito indicate:

<i>attività</i>	<i>% riduzione</i>
Officine, elettrauto, gommisti, carrozzerie	30%
Lavanderie a secco, tintorie non industriali	20%
Laboratori fotografici, eliografie	25%
Dentisti, odontotecnici, veterinari, ambulatori medici	10%
Laboratori di analisi	15%
Tipografie, stamperie, incisioni, serigrafie, vetrerie	20%
Falegnamerie	30%
Macellerie	10%

b) le aree scoperte pertinenti o accessorie, ad eccezione delle aree scoperte operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute od occupate in via esclusiva e per le quali non venga richiesto apposito specifico servizio;

c) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani al servizio di gestione integrata dei rifiuti per effetto di specifiche previsioni legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;

d) le aree e le superfici occupate da cantieri edili, ad esclusione dei locali adibiti ad ufficio di cantiere, mense, spogliatoi e servizi, ed altresì delle superfici ove sono prodotti rifiuti urbani;

e) i locali e le aree delle attività agricole, agro-industriali, della silvicoltura e della pesca, con l'eccezione delle attività "connesse" produttive di rifiuti urbani indicati nell'allegato *L-quater* per le quali l'utente può concordare con il Gestore l'adesione al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani e alle quali, nelle more dell'aggiornamento contrattuale, viene assicurato il mantenimento del servizio pubblico;

f) le porzioni di superfici dei magazzini funzionalmente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche e vi sia produzione di rifiuto urbano.

g) le aree delle unità immobiliari adibite a culto, limitatamente alle zone ove vengono officiate le funzioni religiose;

h) le centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;

i) le superfici di impianti sportivi e palestre riservate e di fatto utilizzate esclusivamente dai praticanti l'attività sportiva; sono invece assoggettate le aree adibite a spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro e comunque ogni area destinata al pubblico;

j) per i distributori di carburante, le aree non utilizzate o inutilizzabili in quanto intercluse da stabile recinzione visibile, le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi, le aree visibilmente adibite all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio, mentre sono soggetti alla Tariffa i locali adibiti a magazzini, uffici, nonché l'area di proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di 20 metri quadrati per colonnina di erogazione;

k) le aree delle utenze non domestiche se adibite esclusivamente ad aree di accesso, manovra, transito e movimentazione mezzi, i posti auto, parcheggi gratuiti per le maestranze o per ospiti di imprese e le aree verdi destinate ad ornamento;

l) le superfici delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 (*Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della legge 31 luglio 2002, n.179*);

m) i locali adibiti a ripostigli, stenditoi, solai, lavanderie, cantine soffitte e sottotetti di civile abitazione (anche se portanti, non adattabili ad altro uso, non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi) di altezza pari o inferiore a 160 (centosessanta) centimetri nonché balconi e terrazze di utenze domestiche purché non chiusi da partizioni fisse;

n) le aree destinate esclusivamente al passaggio dei mezzi per la movimentazione o di carico e scarico, le aree ove sono insediati impianti o linee produttive completamente automatizzati.

5. La Tariffa rifiuti corrispettiva non si applica a:

a) unità immobiliari domestiche che risultino chiuse, inutilizzate e prive di qualsiasi allacciamento ai pubblici servizi – si considerano inutilizzate o inutilizzabili le unità immobiliari domestiche prive di arredamento minimo, intendendosi per tale almeno la presenza di angolo cottura, tavolo e sedie o letto/ divano (mobilio/arredo non accatastato); tali circostanze devono essere confermate da idonea documentazione o verificate dal Gestore con sopralluogo autorizzato dall'utente; la tariffa non è applicata limitatamente al periodo durante il quale sussistono le condizioni di cui sopra;

b) unità immobiliari delle utenze non domestiche che risultino chiuse, inutilizzate, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistono le condizioni di cui sopra;

c) unità immobiliari, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento, purché effettivamente non utilizzate;

d) fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;

e) aree non utilizzate, né utilizzabili, perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile.

6. L'esclusione dal pagamento della Tariffa rifiuti corrispettiva, in base ai casi previsti ai commi precedenti, dovrà essere comunque supportata da documentazione attestante la veridicità di quanto dichiarato dall'utente in apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*) o certificata a seguito di attività di verifica del Gestore.

7. Il mancato utilizzo del servizio nonché il mancato ritiro delle dotazioni per la raccolta non

comporta alcun esonero o riduzione della Tariffa corrispettiva, dovendo essere comunque applicata la parte fissa e la parte variabile relativa agli svuotamenti minimi in presenza del presupposto.

8. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze escluse dalla Tariffazione o provenienti da aree escluse dalla Tariffazione ai sensi del presente articolo, si applica la Tariffa a partire dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, fatta salva la possibilità di prova contraria da parte dell'utente, oltre alla sanzione di cui all'art. 45.

#### **Articolo 6 - Classificazione dei locali e delle aree**

1. La classificazione dell'utenza non domestica è riportata nell'Allegato 2 al presente Regolamento. L'utenza non domestica non esattamente indicata nell'Allegato 2 al presente Regolamento è associata alla categoria che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della potenzialità di produzione rifiuti tenendo conto dei coefficienti di produzione dei rifiuti come definiti nell'atto di approvazione delle tariffe.

2. Ai fini della classificazione di cui al comma 1, si fa riferimento all'autorizzazione per l'esercizio dell'attività rilasciata dagli uffici competenti e comunque alle attività effettivamente svolte; in particolare, ai fini della classificazione in categorie delle attività esercitate nei locali o sulle aree, si fa riferimento al codice ISTAT dell'attività o da quanto risulti dalle certificazioni rilasciate dagli organi competenti, quali la Camera di Commercio, relativamente all'esercizio delle attività medesime, sempreché tali certificazioni non contrastino con la reale attività esercitata e verificata dal Gestore, nel qual caso il riferimento è a quest'ultima. Per le attività professionali si fa riferimento all'iscrizione all'ordine di appartenenza o, nel caso non sia previsto, al codice identificativo presso l'ufficio I.V.A.

3. Nel caso di più attività, distintamente specificate ma esercitate promiscuamente negli stessi locali o aree scoperte operative, per l'applicazione della Tariffa si fa riferimento all'attività principale, in base a quanto indicato al comma precedente.

4. La Tariffa è unica anche se, per l'esercizio dell'attività, sono utilizzate superfici con diverse destinazioni; le tariffe sono distinte nell'ipotesi di complesso unitario su cui sono insediate distinte attività.

5. Sono classificati nella medesima categoria del bene principale i locali o le aree scoperte produttive, pertinenziali o accessori dello stesso, anche se da questo separati, ma in oggettivo rapporto funzionale.

## Articolo 7 - Utente obbligato al pagamento

1. La Tariffa è dovuta in via principale da coloro che posseggono o detengono locali e/o aree scoperte operative costituenti presupposto per l'applicazione della Tariffa medesima, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare e tra coloro che usano in Comune i locali o le aree stesse. Tali soggetti sono obbligati ad utilizzare il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani provvedendo al conferimento secondo le modalità indicate nel regolamento di gestione del servizio e di eventuali ordinanze sindacali.
2. Il titolo del possesso o della detenzione è dato, a seconda dei casi, dalla proprietà, dall'usufrutto, dal diritto di abitazione, dal comodato, dalla locazione o affitto e, comunque, dall'occupazione o dalla detenzione di fatto, a qualsiasi titolo, nonché dalla residenza o domicilio.
3. Qualora, per qualsiasi motivo, non sia possibile individuare il soggetto obbligato principale, si considera tale:
  - a) per l'utenza domestica colui che ha sottoscritto la scheda di attivazione dell'utenza ovvero l'intestatario della scheda di famiglia risultante all'anagrafe della popolazione;
  - b) per l'utenza non domestica colui che ha sottoscritto la scheda di attivazione dell'utenza ovvero il titolare o legale rappresentante dell'impresa, associazione, studio, società, mentre per i comitati o associazioni non riconosciute, i soggetti che li rappresentano o li dirigono.
4. Sono solidamente tenuti al pagamento della Tariffa corrispettiva i componenti del nucleo familiare, conviventi con il soggetto di cui al comma 3, lettera a) e coloro che con tale soggetto usano in comune i locali e le aree. Nel caso di abitazione secondaria, i soggetti coobbligati sono i componenti del nucleo familiare dell'abitazione di residenza o principale anche se posta in altro Comune. Tale vincolo di solidarietà opera in ogni fase del procedimento di applicazione Tariffaria, della riscossione, dell'accertamento, del recupero del credito, del contenzioso, in funzione di garanzia fungibile nell'adempimento della prestazione patrimoniale.
5. Per i locali ceduti ad utilizzatori occasionali per periodi non superiori a 180 giorni/anno, il soggetto obbligato al pagamento della Tariffa rimane il proprietario o il titolare di altro diritto reale. Per gli alloggi ceduti con regolare contratto di locazione presso i quali i conduttori non hanno stabilito la residenza (locazione di natura transitoria o studentesca), il soggetto obbligato al pagamento della Tariffa rimane il proprietario o il titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione e superficie) su detti locali, qualora l'utilizzatore dell'immobile non si intesti l'utenza.
6. Nel caso di sub-locazione, il soggetto obbligato al pagamento della Tariffa rimane il conduttore principale titolare di un contratto di locazione pluriennale, fatto salvo il caso in cui l'utilizzatore si intesti l'utenza.
7. Sono inefficaci eventuali patti di trasferimento della Tariffa a soggetti diversi da quelli sopraindicati.
8. Per i locali e le aree che si configurano come strutture ricettive dirette all'ospitalità secondo quanto previsto dalla legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 (*Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità*), ad esclusione delle attività non svolte in forma di impresa e senza fornitura di servizi aggiuntivi, la Tariffa è dovuta da chi gestisce l'attività d'impresa. Tali attività sono considerate "utenza non domestica".

9. Per le attività non svolte in forma di impresa e senza fornitura di servizi aggiuntivi di cui alla citata legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 si applica la Tariffa per le utenze domestiche.

10. Ad esclusione dei casi previsti al comma 9 del presente articolo, le unità immobiliari adibite ad uso domestico, in cui sia svolta in via permanente anche un'attività economica o professionale, generano due distinti obblighi Tariffari qualora vi sia la presenza di una superficie chiaramente distinguibile utilizzata a tal scopo. In difetto si applica la Tariffa prevista per l'utenza domestica.

11. Per i locali in multiproprietà il soggetto che li gestisce è responsabile del versamento della Tariffa dovuta per i locali e le aree scoperte operative non in uso esclusivo ai singoli occupanti proprietari dei medesimi.

12. Per i centri commerciali, artigianali e di servizi integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni ovvero l'amministratore è responsabile del versamento della Tariffa dovuta per tutti i locali e le aree scoperte operative.

13. Fermo restando l'obbligatorietà del versamento della Tariffa per le aree e gli spazi comuni, il soggetto che gestisce i servizi comuni può, in deroga al comma 12, richiedere al Gestore di concordare una diversa gestione con riferimento ai locali e alle aree ad uso esclusivo a condizione che venga presentata esplicita richiesta da parte di tutti i singoli occupanti o detentori. E' comunque tenuto a presentare, nei termini dell'art. 39 del presente Regolamento, l'elenco degli occupanti o detentori del centro commerciale, artigianale e di servizi integrati.

14. Al fine di consentire la copertura dei costi legati alle operazioni di raccolta e trattamento dei rifiuti prodotti nelle parti comuni condominiali di cui all'art. 5, comma 4, lettera b), su richiesta può essere intestata apposita utenza domestica condominiale e in tal caso sono consegnate le relative dotazioni.

15. Alle istituzioni scolastiche statali si applica quanto previsto dall'art. 33-bis, del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248 (*Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria*), convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, fermo restando che la somma attribuita al Comune deve essere riversata al Gestore e deve essere sottratta ai costi che devono trovare copertura integrale mediante l'entrata da Tariffa rifiuti corrispettiva.

## **Articolo 8 - Obbligazione pecuniaria**

1. La Tariffa rifiuti corrispettiva è applicata secondo il criterio pro die per anno solare cui corrisponde un'autonoma obbligazione pecuniaria, ed è determinata secondo i criteri e le modalità di calcolo riportate in Appendice A al presente Regolamento.

2. L'obbligazione decorre dal giorno in cui si verificano i presupposti per l'applicazione della Tariffa, di cui all' art. 5 o, se antecedente, dal giorno in cui viene effettuata la fornitura della dotazione per la raccolta e si estingue con la cessazione dei presupposti per l'attivazione dell'utenza o, se successiva, il giorno dopo l'ultima lettura degli svuotamenti.

3. Nel caso di fornitura della dotazione per la raccolta, può essere istituito il deposito cauzionale in carico all'utente a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dal servizio garantito all'utenza. La definizione delle modalità di applicazione, della quantificazione del

deposito cauzionale nonché i termini e le condizioni, sono stabiliti nell'Allegato 3 al presente Regolamento.

4. L'utente è tenuto al ritiro dei contenitori o delle dotazioni entro 30 giorni dalla comunicazione/avviso da parte del Gestore, al fine di consentire l'erogazione del servizio. Per l'utenza in cui le particolari situazioni di disagio sanitario, debitamente documentate e certificate dall'organo sanitario competente, comportino la mancata possibilità di ritiro dei contenitori entro i termini stabiliti al presente comma, il Gestore è tenuto alla consegna domiciliare. Il Gestore può comunque effettuare le consegne di cui sopra, previo accordo economico secondo il Listino Tariffario dei Servizi complementari di cui all'Allegato B.

5. In assenza delle condizioni di cui al secondo periodo del comma 4, l'utente che non abbia ritirato la propria dotazione entro termini indicati, è tenuto al pagamento della quota fissa e della parte variabile relativa agli svuotamenti minimi della Tariffa e alla sanzione di cui all'art. 45.

6. L'utente è responsabile della dotazione ricevuta. In caso di furto, danneggiamento o perdita della dotazione, deve darne immediata comunicazione al Gestore, il quale provvederà alla sua sostituzione. Nel caso di furto o di danneggiamento dovuto ad atto vandalico la sostituzione avviene con onere a carico del servizio a fronte della presentazione della relativa auto certificazione. Nei rimanenti casi la sostituzione avviene a carico dell'utente. L'utente risponde degli eventuali conferimenti effettuati con la propria dotazione nel tempo decorrente dall'effettivo furto o perdita fino al giorno della relativa denuncia o comunicazione al Gestore. È vietato il trasferimento della dotazione per la raccolta, salva espressa richiesta al Gestore. L'utente è tenuto a riconsegnare la dotazione al Gestore al momento della presentazione della comunicazione di cessazione dell'utenza o entro 5 giorni lavorativi dalla presentazione della stessa, con le seguenti modalità: per le utenze non domestiche, si provvederà con ritiro, da parte del Gestore, presso il luogo di servizio; mentre le utenze domestiche dovranno restituire i contenitori nei "Punti" segnalati dal Gestore. Nel caso di mancata restituzione dei contenitori, il Gestore addebiterà in fattura il costo del contenitore come riportato nel listino aziendale approvato nel provvedimento annuale di determinazione della Tariffa;

7. In caso di ritardata comunicazione di cessazione dell'utenza, l'obbligazione pecuniaria non si protrae oltre la data in essa indicata, quando l'utente che ha prodotto la ritardata comunicazione di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali. In carenza di tale dimostrazione o in caso di mancata comunicazione di cessazione, l'obbligazione pecuniaria non si protrae oltre la data in cui sia sorta altra obbligazione pecuniaria per comunicazione dell'utente subentrato o per acquisizione d'ufficio dell'informazione medesima.

8. Al fine della determinazione del numero dei componenti il nucleo familiare:

a) si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici;

b) si considera un numero di componenti il nucleo familiare pari a 3 per l'utenza domestica stabilmente occupata da nuclei non residenti qualora l'utente ometta di denunciare le generalità di tutti i componenti il nucleo familiare nel termine stabilito dall'articolo 39 del presente Regolamento;

c) si considera un numero di occupanti pari a 1 per l'utenza domestica tenuta a disposizione di nuclei familiari iscritti all'AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero);

d) si considera un numero di occupanti pari a quanto riportato nell'Allegato 1 al presente Regolamento per l'utenza domestica tenuta a disposizione non locata;

e) nei casi di cui all'art. 7, comma 9 la consistenza del nucleo familiare è aumentata di 1 (una) unità

9. Il numero dei componenti dell'utenza domestica residente può essere diversamente determinato da quanto risulti nel foglio di famiglia anagrafico corrispondente, solo in caso di documentata e stabile permanenza, per un periodo consecutivo superiore a sei mesi all'anno di uno o più componenti in case di riposo, case protette, centri residenziali, comunità di recupero, istituti di detenzione. Non rilevano, invece, i meri ricoveri ospedalieri, i soggiorni in centri comportanti il giornaliero rientro al proprio domicilio, quali i centri diurni. Inoltre, non si tiene conto dei residenti, altrove domiciliati, per motivi di studio o lavoro che comportino l'assenza dalla residenza per almeno un periodo consecutivo superiore a sei mesi all'anno. Il numero minimo di componenti il nucleo familiare, per il calcolo della tariffa, non può essere inferiore ad 1 (uno).

10. Nel caso in cui l'abitazione è occupata oltre che da membri nel nucleo familiare anagrafico, anche da altri soggetti stabilmente dimoranti, quali, ad esempio, badanti e colf, questi devono essere dichiarati con le modalità di cui al successivo art. 39. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la Tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

11. Gli effetti generati dalle variazioni che dovessero intervenire nell'arco dell'anno in merito agli elementi che determinano la Tariffa, quali le modifiche della composizione del nucleo familiare, le modifiche delle superfici dei locali e aree scoperte, le modificazioni delle destinazioni d'uso dei locali ed aree scoperte, le modificazioni del servizio reso, vengono contabilizzate nella prima fatturazione utile. Tali variazioni decorrono secondo quanto stabilito all'art. 39 del presente Regolamento.

#### **Articolo 9 - Criteri per la determinazione della Tariffa corrispettiva e del piano finanziario**

1. I costi complessivi sono ripartiti fra utenza domestica e utenza non domestica sulla base dei servizi forniti e in relazione all'incidenza della quantità dei rifiuti prodotti dalle rispettive categorie d'utenza. La ripartizione della Tariffa tra parte fissa e variabile e tra utenza domestica e non domestica è esplicitata nella delibera di approvazione delle tariffe.

2. Le Tariffe, per ogni singola categoria d'utenza, sia per la quota fissa sia per la quota variabile, sono approvate con deliberazione del Consiglio locale di ATERSIR e del Comune entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione dei Comuni. In caso di mancata approvazione nei termini, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

3. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Contratto di servizio stipulato fra ATERSIR e il Gestore, inseriti nel Piano Finanziario redatto dal Gestore e approvato da ATERSIR e illustrati in una relazione tecnica redatta sulla base dei criteri stabiliti all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (*Regolamento recante norme per la elaborazione del Metodo Normalizzato per definire la Tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani*).

#### **Articolo 10 - Tariffa giornaliera per manifestazioni e spettacoli viaggianti**

In caso di servizi (quali spazzamento manuale/meccanico, ritiro ingombranti, etc.) dedicati a spettacoli viaggianti, quali giostre e circhi, essi sono assoggettati ad una Tariffa applicata dal

Gestore commisurata al servizio reso rapportato a ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno solare di occupazione, considerando giorno intero anche la sola frazione di giorno.

#### **Articolo 11 - Tariffa Giornaliera Fiere, mostre, manifestazioni ed eventi ed attività similari**

1. E' dovuta la Tariffa per la gestione dei rifiuti dall'utenza che occupa temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico o gravate da servitù di pubblico passaggio.
2. La Tariffa è determinata sulla base del servizio reso rapportato a ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno solare di occupazione, considerando giorno intero anche la sola frazione di giorno.
3. La Tariffa è riscossa dal Gestore su tempestiva segnalazione effettuata dall'ufficio comunale competente.

#### **Articolo 12 - Imposte di legge**

1. Alla Tariffa sono applicate le imposte previste dalla Legge.

#### **Articolo 13 - Obblighi di trasmissione delle banche dati**

1. Nelle more dell'operatività dell' Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) di cui all'art. 62, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (*Codice dell'amministrazione digitale*) il Gestore acquisisce dal Comune, e contestualmente il Comune è tenuto a fornire al Gestore, le banche dati di cui è titolare necessarie alla gestione e controllo dell'applicazione della Tariffa corrispettiva per le singole utenze e i relativi aggiornamenti con periodicità mensile secondo modalità e formati concordati e nel rispetto della normativa vigente in tema di trattamento dei dati. Il Comune è inoltre tenuto a trasmettere al Gestore le informazioni provenienti dallo sportello unico delle attività produttive (SUAP) relative all'avvio o alla variazione di impresa.
2. Il Gestore, su espressa richiesta, fornirà gratuitamente al Comune gli aggiornamenti annuali della banca dati della Tariffa corrispettiva, di cui è titolare, che potranno essere utilizzati dall'Amministrazione locale per finalità istituzionali secondo modalità e formati concordati e nel rispetto della normativa vigente in tema di trattamento dei dati.

#### **Articolo 14 - Obblighi di informazione all'utenza**

1. Il Gestore è tenuto a garantire alla singola utenza un facile accesso alle informazioni che lo riguardano e a tal proposito applica le disposizioni in materia di trasparenza riportate nell'Allegato A della Deliberazione ARERA 444/2019/R/Rif del 31/10/2019



## TITOLO II – RIDUZIONI

---

### **Articolo 15 - Riduzioni per avvio autonomo a riciclo**

1. Alle utenze non domestiche che dimostrano di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, i propri rifiuti urbani, la parte variabile della Tariffa è ridotta nelle forme riportate nell'allegato 1 al presente regolamento.

2. La riduzione di cui al comma 1 è riconosciuta su richiesta dell'utente, da presentare annualmente al Gestore entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'avvio al riciclo, corredata dal modello unico di denuncia (MUD) e dei formulari. La determinazione della riduzione è effettuata a consuntivo, previa verifica da parte del Gestore dell'effettivo avvio al riciclo dei rifiuti urbani. La riduzione è riconosciuta nella prima fattura dell'anno successivo a quella di riferimento.

### **Articolo 16 - Riduzioni in caso di mancato o inadeguato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti**

1. La Tariffa è dovuta, nella misura del 20% (venti per cento) dell'importo totale, nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

### **Articolo 17 - Riduzioni nelle zone in cui il conferimento al servizio è effettuato con disagio**

1. Nelle zone in cui il conferimento al servizio di raccolta è effettuato con disagio per l'utenza, la Tariffa parte fissa è determinata attraverso le modalità di cui al comma 2.

2. La riduzione di cui al comma 1 è pari all'80% (ottanta per cento) per le utenze poste a una distanza superiore a 500 (cinquecento) metri dal più vicino cassonetto per i rifiuti urbani (nelle aree interessate da un servizio stradale) ovvero dal più vicino punto di conferimento/consegna dei contenitori (nelle aree interessate da un servizio porta a porta). La distanza è misurata a partire dall'accesso della proprietà privata sulla strada pubblica, escludendo i percorsi interni alla proprietà privata.

### **Articolo 18 - Riduzioni per il compostaggio individuale**

1. All'utenza domestica che effettua compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino sia attraverso l'uso di compostiere sia attraverso altre metodologie (buca/fossa, compostaggio in cumulo, etc.) si applica:

a) nei comuni nei quali, per il calcolo della parte variabile della tariffa non si utilizzano sistemi di misurazione del rifiuto organico e vi è la rinuncia al servizio "*verde e ramaglie porta a porta*", si applica la riduzione della parte variabile della Tariffa prevista nell'Allegato 1 al presente Regolamento;

b) nei comuni nei quali per il calcolo della parte variabile della tariffa, si utilizzano sistemi di misurazione del rifiuto organico e del verde porta a porta l'agevolazione Tariffaria precedentemente prevista è sostituita dal risparmio conseguibile a seguito della minor esposizione del rifiuto "umido/organico" e dalla rinuncia al servizio "verde e ramaglie porta a porta"

2. Alle attività agrituristiche delle aziende agricole con servizio di ristorazione, così definite dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96 e dalla legge regionale dell'Emilia Romagna 31 marzo 2009, n. 4, che hanno aderito al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani e che praticano il compostaggio individuale della frazione organica dei propri rifiuti, sia attraverso l'uso di compostiere sia attraverso altre metodologie (buca/fossa, compostaggio in cumulo, etc.):

a) nei comuni nei quali, per il calcolo della parte variabile della tariffa non si utilizzano sistemi di misurazione del rifiuto organico e vi è la rinuncia al servizio "verde e ramaglie porta a porta" si applica la riduzione della parte variabile della Tariffa prevista nell'Allegato 1 al presente Regolamento;

b) nei comuni nei quali per il calcolo della parte variabile della tariffa, si utilizzano sistemi di misurazione del rifiuto organico e del verde porta a porta l'agevolazione Tariffaria precedentemente prevista è sostituita dal risparmio conseguibile a seguito della minor esposizione del rifiuto "umido/organico" e dalla rinuncia al servizio "verde e ramaglie porta a porta"

3. Le riduzioni di cui ai commi 1 e 2, lettere a) e b), sono riconosciute su richiesta al Gestore da parte dell'utente che è tenuto a compilare un'istanza di autocertificazione secondo il modello di cui all'Allegato 4 nella quale si impegna a compostare la frazione organica prodotta e consente esplicitamente le verifiche e i controlli da parte del Gestore. La riduzione decorre dalla data di trasmissione della autocertificazione.

4. Il Gestore può in qualunque momento verificare quanto dichiarato dall'utente ed effettuare controlli presso l'utenza al fine di verificare la corretta pratica del compostaggio individuale nella misura minima del 5% delle compostiere, cumuli o buche/fosse utilizzate.

5. Ad esito della verifica di cui al comma 4, il Gestore, qualora riscontri che la pratica del compostaggio non è correttamente effettuata dall'utenza, dispone la revoca immediata dell'agevolazione applicata.

6. In caso di cessazione dell'effettuazione della pratica del compostaggio l'interessato è tenuto a darne formale comunicazione al Gestore entro i termini stabiliti all'art. 38, comma 2, riconsegnando altresì la compostiera se ricevuta in dotazione.

#### **Articolo 19 - Riduzioni per il compostaggio di comunità**

1. All'utenza domestica che effettua il compostaggio di comunità della frazione organica dei propri rifiuti urbani nel rispetto del decreto ministeriale 29 dicembre 2016, n. 266, (*Regolamento recante i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità di rifiuti organici ai sensi dell'art. 180, comma 1-octies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, così come introdotto dall'art. 38 della legge 28 dicembre 2015, n. 221*), si applica:

a) nei comuni nei quali per il calcolo della parte variabile della tariffa non si utilizzano sistemi di misurazione del rifiuto organico e vi è la rinuncia al servizio "verde e ramaglie porta a porta" si

applica la riduzione della parte variabile della Tariffa prevista nell'Allegato 1 al presente Regolamento;

b) nei comuni nei quali per il calcolo della parte variabile della tariffa si utilizzano sistemi di misurazione del rifiuto organico e del verde porta a porta l'agevolazione Tariffaria precedentemente prevista è sostituita dal risparmio conseguibile a seguito della minor esposizione del rifiuto *“umido/organico”* e dalla rinuncia al servizio *“verde e ramaglie porta a porta”*

2. All'utenza non domestica che effettua il compostaggio di comunità della frazione organica dei propri rifiuti urbani nel rispetto del decreto ministeriale 29 dicembre 2016, n. 266, si applica:

a) nei comuni nei quali per il calcolo della parte variabile della tariffa non si utilizzano sistemi di misurazione del rifiuto organico e vi è la rinuncia al servizio *“verde e ramaglie porta a porta”* si applica la riduzione della parte variabile della Tariffa prevista nell'Allegato 1 al presente Regolamento;

b) nei comuni nei quali per il calcolo della parte variabile della tariffa si utilizzano sistemi di misurazione del rifiuto organico e del verde porta a porta l'agevolazione Tariffaria precedentemente prevista è sostituita dal risparmio conseguibile a seguito della minor esposizione del rifiuto *“umido/organico”* e dalla rinuncia al servizio *“verde e ramaglie porta a porta”*

3. Il Gestore, su segnalazione del Comune, qualora sia stato riscontrato che la pratica del compostaggio di comunità non è effettuata secondo quanto indicato dal Regolamento sull'organizzazione dell'attività di compostaggio, adottato dall'organismo collettivo di gestione di cui al decreto 29 dicembre 2016, n. 266, dispone la revoca immediata dell'agevolazione applicata.

4. La riduzione è riconosciuta agli utenti che conferiscono alle apparecchiature comuni su richiesta presentata al Gestore da parte del responsabile delle stesse, individuato ai sensi del decreto 29 dicembre 2016, n. 266, e tenuto a compilare un'istanza secondo un modello di dichiarazione sostitutiva di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 nella quale il responsabile indica i nominativi dei conferenti.

#### **Articolo 20 - Riduzioni per abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo**

1. Per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, che nel corso dell'anno solare siano occupate o condotte per un periodo inferiore a 183 giorni/anno anche non consecutivi è applicata la riduzione della tariffa prevista nell'Allegato 1 al presente Regolamento. Tale uso deve essere specificato nella comunicazione di apertura o di variazione, di cui al successivo articolo 39, indicando la dimora abituale e dichiarando di non voler cedere l'alloggio in locazione o comodato e di comunicare l'eventuale variazione d'uso.

2. La richiesta della riduzione è da rinnovare annualmente.

#### **Articolo 21 - Riduzioni per locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente**

1. Per i locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non

continuativo, anche ricorrente, per un periodo non superiore a quanto riportato nell'Allegato 1 al presente Regolamento, risultante da licenza/autorizzazione per l'esercizio dell'attività rilasciata dagli organi competenti o da adeguata documentazione è applicata la riduzione della tariffa prevista nell'Allegato 1 al presente Regolamento. Tale uso deve essere specificato nella comunicazione di apertura o di variazione, di cui al successivo articolo 39.

2. Per le utenze la cui attività stagionale o non continuativa non risulti da apposita licenza/autorizzazione, la richiesta di riduzione è da rinnovare annualmente

#### **Articolo 22 - Riduzioni per le utenze domestiche residenti che lasciano la loro abitazione vuota**

1. Per le utenze domestiche residenti che lasciano la loro abitazione vuota per il verificarsi di una delle condizioni previste dal comma 9 dell'articolo 8 del presente Regolamento si applica la riduzione tariffaria riportata nell'Allegato 1 al presente Regolamento.
2. Presupposto necessario per il riconoscimento dell'agevolazione è che l'abitazione non sia data in locazione o in comodato.
3. La richiesta della riduzione è da rinnovare annualmente.

#### **Articolo 23 - Conferimento di rifiuti presso i Centri di raccolta**

1. Con l'introduzione della Tariffa corrispettiva i Centri di raccolta (Comunali o Intercomunali) ricevono i rifiuti conferiti dalle utenze domestiche e non domestiche che hanno aderito al servizio pubblico di raccolta.
2. Gli utenti accedono a tali strutture con il documento comprovante la loro utenza (fattura su cui è riportato il codice utente) e possono conferire i rifiuti previsti dal regolamento di funzionamento del Centro Comunale o Intercomunale.
3. Eventuali agevolazioni sono contenute nell'Allegato 1

#### **Articolo 24 - Conferimento di rifiuti presso i Centri di preparazione per il riutilizzo**

1. Con l'introduzione della Tariffa corrispettiva i Centri di preparazione al riutilizzo (Comunali o Intercomunali) ricevono gratuitamente i rifiuti urbani conferiti dalle utenze domestiche e non domestiche che hanno aderito al servizio pubblico di raccolta.
2. Gli utenti accedono a tali strutture con il documento comprovante la loro utenza (fattura su cui è riportato il codice utente) e possono conferire i rifiuti previsti dal regolamento di funzionamento del Centro Comunale o Intercomunale.
3. Eventuali agevolazioni sono contenute nell'Allegato 1 al presente Regolamento.

#### **Articolo 25 - Conferimento presso i Centri del riuso**

1. Con l'introduzione della Tariffa corrispettiva i Centri del riuso (Comunali o Intercomunali)

ricevono gratuitamente i beni conferiti dalle utenze domestiche e non domestiche che hanno aderito al servizio pubblico di raccolta.

2. Gli utenti accedono a tali strutture con il documento comprovante la loro utenza (fattura su cui è riportato il codice utente) e possono conferire i beni previsti dal regolamento di funzionamento del Centro Comunale o Intercomunale.

3. Eventuali agevolazioni sono contenute nell'Allegato 1 al presente Regolamento.

#### **Articolo 26 - Riduzioni per punti vendita certificati**

1. È riconosciuta la riduzione della Tariffa, nelle forme indicate nell'Allegato 1 al presente Regolamento, per l'utenza non domestica aderente al servizio pubblico di raccolta, che attui azioni finalizzate alla prevenzione nella produzione di rifiuti urbani quali la vendita di prodotti sfusi o alla spina e l'utilizzo di imballaggi facilmente riciclabili ed abbia ottenuto formale certificazione del punto vendita sotto il profilo ambientale.

2. La riduzione di cui al comma 1, commisurata al quantitativo di rifiuti urbani non prodotti ovvero alle modalità di attuazione delle azioni di prevenzione nella produzione dei rifiuti urbani, è rilasciata a seguito di apposita convenzione da sottoscrivere con il Gestore.

#### **Articolo 27 - Riduzioni per la donazione delle eccedenze alimentari**

1. È riconosciuta una riduzione della Tariffa all'utenza non domestica aderente al servizio pubblico di raccolta, che in via continuativa devolve ai soggetti donatori di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 2 della legge 19 agosto 2016, n. 166 (*Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi*) le eccedenze alimentari idonee al consumo umano disciplinate dalla medesima legge ai fini della redistribuzione a soggetti bisognosi.

2. È riconosciuta una riduzione della Tariffa all'utenza non domestica aderente al servizio pubblico di raccolta, che in via continuativa devolve le proprie eccedenze alimentari non idonee al consumo umano di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166 per alimentazione animale qualora idonee a tal fine.

3. Il riconoscimento delle riduzioni di cui ai commi 1 e 2 è subordinato alla presentazione, entro il 31 marzo dell'anno successivo, di un dettagliato elenco delle quantità di prodotti devoluti nell'anno precedente, allegando apposita documentazione.

4. Le riduzioni di cui ai commi 1 e 2 commisurate al quantitativo di prodotti devoluti, è determinata con le modalità previste nell'Allegato 1 al presente Regolamento.

#### **Articolo 28 - Riduzioni per la donazione di prodotti non alimentari**

1. È riconosciuta una riduzione della Tariffa all'utenza non domestica aderente al servizio pubblico di raccolta, che in via continuativa devolve ai soggetti donatori di cui di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 2 della legge 19 agosto 2016, n. 166, ai fini della redistribuzione a soggetti bisognosi, prodotti non alimentari di cui alle lettere d), e) del comma 1 dell'art. 16 della legge 19

agosto 2016, n. 166 derivanti dalla propria attività nel rispetto delle disposizioni previste nel medesimo articolo.

2. Il riconoscimento delle riduzioni di cui al comma 1 è subordinato alla presentazione, entro il 31 marzo dell'anno successivo, di un dettagliato elenco delle quantità di prodotti devoluti nell'anno precedente.

3. La riduzione di cui al comma 1 commisurata al quantitativo di prodotti devoluti è determinata con le modalità previste nell'Allegato 1 al presente Regolamento.

#### **Articolo 29 - Riduzioni per la donazione dei farmaci idonei all'utilizzo**

1. È riconosciuta una riduzione della Tariffa ai soggetti che hanno aderito al servizio pubblico di raccolta, di cui alla lettera g-ter) del comma 1 dell'art. 2 della legge 19 agosto 2016, n. 166 che partecipino a progetti di recupero dei medicinali e degli articoli di medicazione, di cui rispettivamente alle lettere g-bis) e g-quater) del comma 1 dell' art. 2 della medesima legge, nel rispetto di quanto stabilito all'art. 157 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 (Attuazione della direttiva 2001/83/CE – e successive direttive di modifica – relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE).

2. Il riconoscimento della riduzione di cui al comma 1 è subordinato alla presentazione, entro il 31 marzo dell'anno successivo, di un dettagliato elenco delle quantità di prodotti devoluti nell'anno precedente;

3. La riduzione di cui al comma 1, commisurata al quantitativo di prodotti devoluti, è determinata con le modalità previste nell'Allegato 1 al presente Regolamento.

#### **Articolo 30 - Riduzioni per l'utenza non domestica che attua il vuoto a rendere**

1. È riconosciuta una riduzione della Tariffa all'utenza non domestica aderente al servizio pubblico di raccolta che applica il sistema del vuoto a rendere.

2. Il riconoscimento della riduzione di cui al comma 1 è subordinato alla presentazione, entro il 31 marzo dell'anno successivo, di un dettagliato elenco delle tipologie e delle quantità di imballaggi avviati a riutilizzo nell'anno precedente, allegando copia di apposita documentazione che attesti l'effettiva cessione al proprio fornitore delle tipologie e delle quantità dichiarate.

3. La riduzione di cui al comma 1, commisurata al quantitativo in peso di imballaggi resi, è determinata con le modalità previste nell'Allegato 1 al presente Regolamento.

#### **Articolo 31 - Riduzioni per l'utenza non domestica che promuovono il doggy-bag/family bag nella ristorazione commerciale**

1. All'utenza non domestica della ristorazione commerciale aderente al servizio pubblico di raccolta, che promuove presso i propri esercizi la diffusione del doggy bag/family bag per l'asporto del cibo avanzato da parte dei clienti ed abbia ottenuto formale riconoscimento della pratica nell'ambito di accordi istituzionali finalizzati alla riduzione dei rifiuti e degli sprechi alimentari, il

Gestore fornisce annualmente i contenitori per agevolare l'asporto del cibo da parte dei clienti.

2. La tipologia e il numero dei contenitori da fornire gratuitamente all'utenza non domestica sono definiti nel provvedimento annuale di approvazione delle tariffe.

#### **Articolo 32 - Riduzioni per l'utenza domestica in particolari situazioni di disagio sanitario**

1. Per l'utenza domestica in cui le particolari situazioni di disagio sanitario, debitamente documentato, comportino una anomala produzione di rifiuto soggetto a Tariffa è prevista la non assoggettabilità di tali rifiuti alla Tariffa parte variabile

2. La riduzione di cui al comma 1 è riconosciuta su richiesta dell'utente con le modalità richiamate nell'Appendice A al presente Regolamento.

#### **Articolo 33 - Riduzioni per particolari tipologie di utenza non domestica**

1. Per l'utenza non domestica che ha aderito al servizio pubblico di raccolta, in cui coesistano operazioni di diversa natura (quali, a titolo esemplificativo, i transiti, carico/scarico, deposito ecc.) per cui risulti difficile la determinazione della superficie assoggettabile a Tariffa, è previsto l'abbattimento della superficie pari ad un terzo (1/3) dell'intera area in oggetto.

2. La riduzione di cui al comma 1 è riconosciuta su richiesta dell'utente.

#### **Articolo 34 - Riduzioni per nuclei familiari con bambini (pannolini)**

1. Per l'utenza domestica nel cui stato famiglia del nucleo familiare figurano componenti di età inferiore a 36 (trentasei) mesi, che danno luogo alla produzione di rifiuti costituiti da pannolini pediatrici "usa e getta" è prevista la non assoggettabilità di tali rifiuti alla Tariffa parte variabile.

2. La riduzione di cui al comma 1 è riconosciuta su richiesta dell'utente con le modalità richiamate nell'Appendice A al presente Regolamento.

#### **Articolo 35- Riduzioni per manifestazioni ed eventi**

1. E' possibile riconoscere una riduzione della Tariffa alle manifestazioni ed eventi temporanei di tipo ricreativo, culturale o di animazione sociale, che adottano buone pratiche finalizzate alla riduzione ed alla corretta raccolta differenziata dei rifiuti ed abbiano ottenuto formale riconoscimento delle buone pratiche adottate nell'ambito di iniziative/progetti istituzionali finalizzati alla promozione degli eventi sostenibili (ECOFESTE).

2. La riduzione di cui al comma 1 è riconosciuta, su richiesta dell'utente, secondo le modalità di cui all'Allegato 5.

#### **Articolo 36- Riduzioni per avvio autonomo a recupero**

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, [in attuazione di quanto disposto dagli artt. 198, comma 2-bis e 238, comma 10, D.Lvo 152/2006, come modificato dal D.Lvo 116/2020] previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Alle utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero dei rifiuti urbani prodotti, è riconosciuta la riduzione della parte variabile della tariffa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione prevista dalla normativa vigente.
3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.
4. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta prevista dall'art. 39 del presente Regolamento, il Gestore provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tariffazione.

#### **Articolo 37- Riduzioni "COVID-19"**

Rispetto all'applicazione di eventuali riduzioni connesse ad eventi pandemici (cd. COVID 19), il Gestore, su indicazione deliberata dall'Organo Esecutivo dall'Amministrazione Comunale, può applicare, nelle forme e nei tempi eventualmente indicati anche dall'Agenzia Atersir ovvero da Deliberazioni ARERA, degli sconti dedicati alle categorie d'utenza

#### **Articolo 38 - Aspetti comuni per l'applicazione delle riduzioni**

1. Le riduzioni di cui agli articoli precedenti si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate e cessano di operare alla data in cui vengono meno le condizioni di fruizione.
2. Salvo quanto diversamente disciplinato nei singoli articoli del presente Titolo, l'utente è tenuto a comunicare il venir meno delle condizioni che danno diritto alle riduzioni. Tale comunicazione deve essere presentata al Gestore entro e non oltre 30 giorni dalla data in cui sono venute meno le condizioni per l'attribuzione delle riduzioni in difetto il Gestore provvede al recupero della Tariffa con applicazione della sanzione di cui all'art. 45 per omessa comunicazione di variazione.
3. Per le riduzioni ed esenzioni a favore di utenze domestiche e/o non domestiche per finalità sociali, equitative, di sostegno allo sviluppo del territorio e per altre ragioni di rilevante interesse pubblico che non siano direttamente collegate alla minore produzione dei rifiuti ovvero al riutilizzo dei beni, la relativa copertura deve essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa ed assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.
4. Le riduzioni di cui al presente titolo non possono, cumulativamente, essere superiori al 20% della parte fissa, con esclusione della riduzione di cui all'articolo 17, e del 100% della parte variabile della Tariffa medesima.



5. Le riduzioni di cui agli articoli 18 e 19 sono alternative.

6. La riduzione di cui all'articolo 16 non è cumulabile con le altre riduzioni

7. le riduzioni di cui al comma 3 del presente articolo non sono soggette ai limiti di cui al comma 4.

## TITOLO III – COMUNICAZIONE, CONTROLLO, RISCOSSIONE, SANZIONI

---

### Articolo 39 - Comunicazione

1. L'utente, di cui all'art. 8, ha l'obbligo di comunicare al Gestore l'inizio o la cessazione dell'occupazione o detenzione di locali ed aree entro 30 giorni successivi al loro verificarsi e di ottemperare agli adempimenti previsti. Detta comunicazione deve avvenire mediante la compilazione di appositi modelli messi a disposizione dal Gestore. In caso di omessa presentazione della comunicazione entro il termine si applica la sanzione prevista all'art. 45 del presente Regolamento.
2. Nella comunicazione di attivazione dell'utenza devono essere obbligatoriamente indicati il numero di componenti residenti e dimoranti stabilmente, i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile, il numero dell'interno, il numero telefonico e, ove esistente, l'indirizzo mail per le utenze domestiche il numero di componenti diversi dai residenti e dimoranti stabilmente e per le utenze non domestiche l'indirizzo PEC. Alla comunicazione di attivazione deve essere allegata almeno la seguente comunicazione: a) per le utenze domestiche la planimetria quotata dei locali soggetti a tariffa; b) per le utenze non domestiche: planimetria operativa dei locali e delle aree soggette a tariffa e visura CCIAA.
3. Le comunicazioni devono essere sottoscritte con firma leggibile e presentate da uno dei coobbligati, dal rappresentante legale o da loro incaricati muniti di apposita delega, ovvero secondo gli strumenti digitali che il Gestore metterà a disposizione dell'Utenza. Della presentazione è rilasciata apposita ricevuta. In caso di spedizione, la comunicazione si considera presentata nel giorno d'arrivo agli uffici del Gestore o, se inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata, nel giorno indicato nel rapporto di ricevimento.
4. La comunicazione ha effetto anche per gli anni successivi se le condizioni di assoggettamento a Tariffa rimangono invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a presentare nuova comunicazione di variazione nei termini e secondo le modalità di cui ai precedenti commi, fatto salvo il caso in cui, per i soggetti residenti nel Comune, la variazione riguardi soltanto il numero degli stessi. Se la comunicazione di cessazione o variazione è presentata oltre al termine di cui al comma 1, i relativi effetti decorrono dalla data di presentazione.
5. Gli eredi solidalmente obbligati che continuano ad occupare o condurre i locali già assoggettati a Tariffa hanno l'obbligo di comunicare il nominativo del nuovo intestatario dell'utenza e gli eventuali elementi che determinano l'applicazione della Tariffa.
6. In presenza di utenza domestica e utenza non domestica con servizi condominiali è fatto obbligo all'amministratore condominiale di presentare al Gestore, nei termini di cui al comma 1, l'elenco degli occupanti o conduttori/proprietari delle utenze facenti parte del condominio e le eventuali successive variazioni.
7. L'ufficio anagrafe comunale, all'atto del perfezionamento delle pratiche di iscrizione anagrafica o di variazione di residenza, informa i cittadini della necessità di effettuare congiuntamente la comunicazione ai fini della gestione della Tariffa.
8. In presenza di più nuclei familiari presso la stessa utenza colui che intende provvedere al

pagamento della Tariffa deve darne esplicita comunicazione.

#### **Articolo 40 – Comunicazione per l'uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta**

1. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui all'articolo 36 comma 1 del presente Regolamento e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva al Gestore via PEC, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021 la comunicazione dovrà essere presentata entro il 31 maggio, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2022.

2. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione, redatta secondo quanto disposto dall'art. 14 della legge RER n. 11 del 29 dicembre 2020, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività. Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della Tari.

3. La mancata presentazione della comunicazione di cui al comma 2, entro il termine del 31 maggio per il solo anno 2021, o entro il termine del 30 giugno a decorrere dal 2022, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.

4. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo, al Gestore, che riprende il servizio qualora ciò non comporti un disequilibrio sull'organizzazione del servizio con riferimento alle modalità e ai tempi di svolgimento dello stesso.

5. Entro il 28 febbraio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Gestore i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente dando specifica evidenza a quelli avviati a riciclo. I quantitativi dei rifiuti urbani avviati a recupero devono essere desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti a cui deve essere allegata apposita attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero. Il Gestore è tenuto a rendicontare tali informazioni alla Regione e ad ATERSIR entro il 30 aprile di ciascun anno.

6. Il Gestore ha la facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte.

#### **Articolo 41 - Controllo**

1. Il Gestore, eventualmente in collaborazione con il Comune, provvede a svolgere le attività necessarie ad individuare tutti i soggetti obbligati a pagare la Tariffa e al controllo dei dati dichiarati in comunicazione nonché nelle dichiarazioni finalizzate all'ottenimento delle riduzioni di cui al Titolo II

2. Il Gestore designa un responsabile incaricato al quale spettano i compiti e i poteri di gestione

della Tariffa rifiuti corrispettiva, nonché il ruolo di referente verso ATERSIR, il Comune e l'utenza. Il Gestore indica in fattura, coerentemente con quanto previsto nella Carta dei Servizi, i canali di contatto attraverso i quali l'utente del servizio rifiuti può promuovere istanze, reclami e azioni legali.

3. Il Gestore del servizio esercita l'attività di controllo necessaria per la corretta applicazione della Tariffa.

4. Il Gestore a tale scopo può:

a) richiedere l'esibizione dei contratti di locazione, affitto e scritture private atte ad accertare le date di utilizzo del servizio;

b) richiedere notizie relative ai presupposti di applicazione Tariffaria, non solo agli occupanti o ai detentori, ma anche ai proprietari dei locali ed aree;

c) invitare i predetti soggetti a comparire di persona per fornire prove, delucidazioni e chiarimenti;

d) utilizzare tecnici o soggetti incaricati dal Gestore;

e) accedere ai locali ed aree assoggettabili a Tariffa mediante personale debitamente autorizzato previo accordo con l'utente.

5. In caso di mancata collaborazione dell'utenza o di altro impedimento alla diretta rilevazione, il Gestore del servizio può fare ricorso alle presunzioni semplici a norma dell'art. 2729 del codice civile.

6. Dell'esito delle verifiche effettuate viene data comunicazione agli interessati, che s'intende accettata qualora entro 30 giorni dal ricevimento non pervengano rilievi. Nel caso in cui l'utente riscontrasse elementi di discordanza può, nello stesso termine, fornire le precisazioni del caso che, se riconosciute fondate, comportano l'annullamento o la rettifica della comunicazione inviata. Il Gestore, decorso il termine assegnato, provvede ad emettere nei confronti dei soggetti che non si sono presentati o non hanno dato riscontro, la relativa fattura sulla base degli elementi indicati nella comunicazione stessa.

7. In caso di infedele dichiarazione riscontrata a seguito delle attività di controllo si applica la sanzione prevista all'art. 45.

#### **Articolo 42 - Modalità di versamento e sollecito di pagamento**

1. Il pagamento della fattura deve essere effettuato entro i termini indicati nella medesima presso gli uffici postali o gli sportelli bancari ovvero mediante domiciliazione bancaria o postale o altre modalità di pagamento indicate dal Gestore.

2. Le fatture: **a) cartacee**, sono spedite al domicilio del titolare dell'utenza o ad altro recapito indicato dallo stesso, tramite il servizio postale o agenzie di recapito autorizzate, come corrispondenza ordinaria. In alternativa, le fatture possono essere spedite su richiesta tramite posta elettronica ordinaria nel caso di utenza domestica. Le fatture sono disponibili anche all'interno dello sportello online del sito del Gestore ove attivato; **b) elettroniche**, sono emesse tramite il Sistema di Interscambio.

3. Il Gestore può concedere rateizzazioni nei versamenti secondo le disposizioni previste dalla

legge 160/2019 e dalla Carta dei Servizi. Il pagamento rateizzato avviene con la maggiorazione di interessi pari al tasso legale maggiorato del 2%.

4. In caso di omesso o parziale pagamento, il Gestore, trascorsi inutilmente 30 giorni solari dalla data di scadenza riportata in fattura inviata all'utente, notifica apposito sollecito di pagamento in cui indica un nuovo termine entro cui provvedere all'adempimento e le modalità di comunicazione dell'avvenuto pagamento. Trascorso inutilmente il termine indicato nel sollecito, il Gestore invia all'utente apposito avviso di accertamento esecutivo avente valore di intimazione ad adempiere al pagamento e di titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure di riscossione cautelari ed esecutive, in cui indica il termine ultimo entro cui provvedere all'adempimento e le modalità di comunicazione del pagamento, mediante raccomandata A/R o posta elettronica certificata. Il Gestore per le utenze non domestiche procederà al recupero del credito anche tramite esazione domiciliare. Trascorso il termine indicato nell'avviso di accertamento esecutivo, il Gestore procede al recupero del credito nei modi di legge. Su tutte le somme di qualunque natura, escluse le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, si applicano, 30 giorni dopo l'intervenuta esecutività dell'atto di accertamento e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale maggiorato di due punti percentuali. I costi di elaborazione e di notifica dell'accertamento esecutivo e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono poste a carico del debitore e sono di seguito determinati: a) una quota denominata "oneri di riscossione", pari a quanto disposto dalla lettera a), comma 803 della legge 160/2019; b) una quota denominata "spese di notifica ed esecutive" pari a quanto disposto dalla lettera b), comma 803 della legge 160/2019.

5. Scaduto inutilmente il termine indicato nell'avviso di accertamento esecutivo, di cui al comma 4, il Gestore notifica atto di contestazione della violazione per omesso o parziale versamento della Tariffa prevista all'art. 45.

6. La fattura non viene emessa per importi eguali o inferiori a 4,00 (quattro/00) euro al netto di IVA e Addizionale Provinciale.

7. L'avviso di accertamento esecutivo non acquisisce efficacia di titolo esecutivo se emesso per somme inferiori a 10 euro. Il limite si riferisce all'intero debito dovuto, anche derivante da più annualità. Il debito rimane comunque a carico dell'utente moroso e potrà essere oggetto di recupero con la successiva notifica di accertamenti esecutivi che superano cumulativamente l'importo di cui al primo periodo

#### **Articolo 43 - Riscossione**

1. Il Consiglio Locale di ATERSIR e il Comune, sentito il Gestore, con la delibera di approvazione delle tariffe, determinano le scadenze per la fatturazione della Tariffa, prevedendo di norma almeno due emissioni con cadenza semestrale e una a saldo nei primi mesi dell'anno seguente. La fattura di addebito della tariffa di cui agli articoli 10 e 11 del presente Regolamento può essere emessa dal Gestore in un'unica soluzione. Il termine di scadenza deve essere fissato in conformità a quanto previsto nella Carta del servizio.

2. Le modifiche che comportino variazioni della Tariffa in corso d'anno nonché le riduzioni da applicarsi in corso d'anno potranno essere conteggiate nella bollettazione successiva mediante conguaglio compensativo e comunque entro la prima fatturazione a saldo di cui al comma 1.

#### **Articolo 44 - Rimborsi**

1. Nei casi di errore, di duplicazione ovvero di eccedenza dell'importo iscritto in fattura rispetto a quanto dovuto, il Gestore, dopo averne accertato il diritto, dispone la nota di accredito o il rimborso entro 90 giorni dalla ricezione dell'istanza dell'utente, ovvero nella fattura successiva in caso di procedimenti effettuati d'ufficio secondo quanto disposto dalla Carta del Servizio.
2. Nel caso di utenza domestica occupata da persone residenti nel Comune, il Gestore provvede d'ufficio agli eventuali rimborsi dovuti nei confronti degli utenti a seguito di cessazione o di variazione del numero dei componenti mediante conguaglio, se possibile, da effettuarsi nella fattura di successiva emissione ovvero mediante emissione di ordinativo di pagamento per il rimborso spettante da inoltrare presso il nuovo recapito dell'utente.
3. L'utente, in ogni caso, può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro cinque anni dal pagamento, mediante richiesta motivata, allegando copia della ricevuta di pagamento.
4. Sulle somme rimborsate sono dovuti gli interessi legali dal momento dell'indebito pagamento ovvero, nel caso di errore non addebitabile al Gestore, a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla richiesta di rimborso.

#### **Articolo 45 - Sanzioni**

1. Ai sensi dell'art. 9-bis della legge regionale 5 ottobre 2015, n. 16, l'accertamento e la contestazione delle violazioni del presente Regolamento è effettuata dal Comune anche tramite il Gestore nel rispetto dei termini prescrizionali. Compete al Comune l'irrogazione della sanzione.
2. Le violazioni al presente Regolamento sono punite con sanzioni amministrative pecuniarie in ogni caso comprese tra un minimo di € 50,00 ed un massimo di € 500,00, articolate come dalla tabella seguente. L'importo del pagamento in misura ridotta, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione indicato, è stabilito ai sensi dell'art. 16, comma 2 legge 24 novembre 1981, n. 689 (*Modifica al sistema penale*), in deroga alla disposizione di cui al comma 1 del medesimo articolo:

VIOLAZIONE		SANZIONE		
		MINIMA	MASSIMA	PAGAMENTO IN FORMA RIDOTTA
1	Omesso o parziale versamento della Tariffa (art. 41, comma 5)	€ 50,00	€ 500,00	30% degli importi non versati o parzialmente versati
2	Infedele dichiarazione riscontrata a seguito delle attività di controllo (art. 41, comma 7)	€ 50,00	€ 500,00	50% degli importi non versati
3	Mancato ritiro dei contenitori o delle dotazioni standard entro i termini previsti (art. 8, comma 5)	€ 50,00	€ 500,00	€ 100,00
4	Mancata comunicazione del venimento delle condizioni di riduzione (art. 38, comma 2)	€ 50,00	€ 500,00	€ 100,00
5	Omessa comunicazione di inizio dell'occupazione o detenzione di locali ed aree, incluso il numero di componenti diverso dai residenti, entro i termini (art. 39, commi 1 e 2)	€ 50,00	€ 500,00	100% degli importi non versati
6	Omessa comunicazione di cessazione dell'occupazione o detenzione di locali ed aree, entro i termini (art. 39, comma 1)	€ 50,00	€ 500,00	€ 100,00

3. Le entrate derivanti dalle sanzioni contribuiscono alla copertura dei costi del servizio.

4. Le suindicate sanzioni non si applicano in riferimento alle informazioni che il Gestore acquisisce periodicamente dall'ufficio anagrafe comunale in applicazione dell'art. 13, concernenti le modifiche nella composizione di nuclei familiari della popolazione residente, per le quali non sussiste l'obbligo di denuncia.

5. Al fine di disincentivare l'abbandono e il "turismo dei rifiuti", nel caso di utenza domestica con residenza attiva, in assenza di svuotamenti del rifiuto urbano misurato, si applicano, oltre alla parte fissa, anche gli svuotamenti minimi obbligatori maggiorati del 50% fatto salvo la possibilità di prova contraria da parte dell'utente.

#### **Articolo 46 - Contenzioso ed autotutela**

1. La giurisdizione in ordine alla Tariffa corrispettiva è determinata in base alla legge.

2. Il Gestore può, in qualsiasi momento, d'ufficio o su segnalazione del soggetto interessato, con apposita determinazione motivata, annullare ovvero revisionare totalmente o parzialmente le

precedenti determinazioni in ordine all'obbligo del pagamento della Tariffa e, avendone riconosciuto l'erroneità manifesta, procedere alle dovute rettifiche.



## TITOLO IV – NORME TRANSITORIE E FINALI

---

### **Articolo 47 - Norme di rinvio e clausola di salvaguardia**

1. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

### **Articolo 48 - Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore a decorrere dal 01/01/2021. I Regolamenti previgenti per l'applicazione della tariffa conservano la propria efficacia nei rapporti sorti o che insorgeranno in merito al servizio di competenza svolto fino alle ore 23.30 del 31 dicembre 2020

### **ALLEGATI**

Allegato 1: Riduzioni della Tariffa

Allegato 2: Classificazione delle utenze non domestiche

Allegato 3: Deposito cauzionale

Allegato 4: Modello di dichiarazione sostitutiva per il compostaggio domestico

Allegato 5: Disciplina per l'ottenimento del marchio ECOFESTE

# **Allegato 1 Riduzioni della Tariffa**

## **- Comune di Mesola -**

**Articolo 15 Riduzioni per avvio autonomo al riciclo:** viene riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa pari a **40** (quaranta/00) **euro per tonnellata** di rifiuto avviata a riciclo. La riduzione è concessa fino al totale abbattimento della tariffa variabile.

**Articolo 18 Riduzioni per il compostaggio individuale:** alle **utenze domestiche** viene riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa pari al 25% (venticinque per cento); alle **attività agrituristiche** viene riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa pari al 20% (venti per cento). Alle utenze incluse nelle **zone a compostaggio obbligatorio** viene riconosciuta una ulteriore riduzione della parte fissa pari al 15% (quindici per cento).

**Articolo 19 Riduzioni per il compostaggio di comunità:** alle **utenze domestiche** viene riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa pari al 25% (venticinque per cento); alle **attività agrituristiche** viene riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa pari al 20% (venti per cento). Alle utenze incluse nelle **zone a compostaggio obbligatorio** viene riconosciuta una ulteriore riduzione della **parte fissa** pari al 15% (quindici per cento).

**Articolo 20 Riduzioni per abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo:** viene riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa pari al 65% (sessantacinque per cento) e si considera un numero di occupanti pari a 2. Il presupposto necessario per il riconoscimento della riduzione è che l'abitazione non sia data in locazione o in comodato. La richiesta della riduzione è da rinnovare annualmente.

**Articolo 21 Riduzioni per locali, diversi dalle abitazioni, e aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente:** viene riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa pari al 65% (sessantacinque per cento) per un uso stagionale o non continuativo ma ricorrente non superiore a 183 giorni/anno. Per le utenze la cui attività stagionale e periodica non risulta da apposita licenza/autorizzazione la richiesta della riduzione è da rinnovare annualmente.

**Articolo 22 Riduzioni per le utenze domestiche residenti che lasciano la loro abitazione vuota:** il numero degli **occupanti** viene fissato in **una unità** e viene riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa pari al 65% (sessantacinque per cento). Presupposto necessario per il riconoscimento della riduzione è che l'abitazione non sia data in locazione o in comodato.

**Articolo 26 Riduzioni per i punti vendita certificati:** viene riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa pari al 5% (cinque per cento)

**Articolo 27 Riduzioni per la donazione delle eccedenze alimentari:** viene riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa quantificato in **euro 20** (venti/00) **a tonnellata** per un importo comunque non eccedente la quota variabile della tariffa.

**Articolo 28 Riduzioni per la donazione di prodotti non alimentari:** viene riconosciuta una riduzione della **parte variabile** della tariffa quantificato in **euro 20** (venti/00) **a tonnellata** per un importo comunque non eccedente la quota variabile della tariffa.

**Articolo 29 Riduzioni per la donazione di farmaci idonei all'uso:** viene riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa fino ad un massimo del 15% (quindici per cento)

**Articolo 30 Riduzioni per le utenze che attua il vuoto a rendere:** viene riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa quantificato in **euro 10** (dieci/00) **per ogni tonnellata di imballaggi resi**, per un importo comunque non eccedente la quota variabile della tariffa.

## Allegato 2

### Classificazione delle utenze non domestiche

1	musei, biblioteche, associazioni, luoghi di culto
2	cinematografi, teatri e sale spettacolo
3	autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	campeggi distributori carburanti, impianti sportivi
5	aree scoperte operative
6	esposizioni, autosaloni
7	alberghi con ristorante
8	alberghi senza ristorante
9	case protette e di riposo, caserme con convitto, comunità residenziali
10	ospedali, residenze sanitarie, cliniche
11	uffici, agenzie, studi professionali, ambulatorio, poliambulatorio
12	banche ed istituti di credito
13	negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
14	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	occupazione temporanea vendita beni durevoli
17	attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	attività industriali con capannoni di produzione
21	attività artigianali di produzione beni specifici
22	ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	mense
24	bar, caffè, pasticceria, gelateria
25	supermercati pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	plurilicenze alimentari e/o miste
27	ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizzeria al taglio e da asporto, piadineria
28	ipermercati di generi misti
29	occupazione temporanea vendita generi alimentari
30	discoteche, night club, sale giochi
31	circoli ricreativi
32	scuole private e pubbliche non statali, municipio
33	comunità non residenziali, caserme senza convitto
34	autorimesse
35	supermercati

## Allegato 3: Deposito cauzionale

---

1.) Il Gestore può richiedere il versamento di un DEPOSITO CAUZIONALE, a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dal servizio garantito all'utenza, quale la restituzione integra dei contenitori presi in consegna per la raccolta dei rifiuti e il regolare pagamento della Tariffa, che sarà restituito, maggiorato degli interessi legali ovvero secondo quanto sarà deliberato da ARERA, entro trenta giorni dalla cessazione del contratto, in caso di assenza di insolvenze, come di seguito:

per l'UTENZA DOMESTICA, il DEPOSITO CAUZIONALE è pari all'80% (ottantapercento), arrotondato ai cinque euro, della parte variabile (media) della Tariffa applicata per categoria o macro categoria di utenza, secondo la tabella seguente:

categoria DPR 158/1999	valore medio della QV di CLARA SpA (euro/anno)	importo deposito cauzionale (euro)
1 componente	67,00	<b>55,00</b>
2 componenti	114,00	<b>90,00</b>
3 componenti	140,00	<b>110,00</b>
4 componenti	173,00	<b>140,00</b>
5 componenti	213,00	<b>170,00</b>
6 o più componenti	250,00	<b>200,00</b>

Per le UD non residenti si applica un DEPOSITO CAUZIONALE uguale a quello della categoria 2 componenti.

La categoria di utenza applicata è quella presente nella banca dati di CLARA SpA al momento dell'applicazione del DEPOSITO CAUZIONALE. Le modifiche della categoria o macro categoria avvenute dopo la data di applicazione del DEPOSITO CAUZIONALE non producono conguaglio della somma versata.

per l'UTENZA NON DOMESTICA, il DEPOSITO CAUZIONALE è pari al costo della media litri per macro categoria relativa al rifiuto NR, arrotondato ai cinque euro, secondo la tabella seguente:

categoria	litri medi annui di NR	euro/litro per NR	importo deposito cauzionale (euro)
distributori carburante, impianti sportivi - esposizioni, autosaloni, autorimesse, magazzini	1.500	0,0772	<b>115,00</b>
musei, associazioni - edicola, farmacia, tabaccaio	750	0,0772	<b>60,00</b>
uffici, studi professionali, ambulatorio-banche, istituti di credito - negozi di beni durevoli	1.000	0,0772	<b>80,00</b>

categoria	litri medi annui di NR	euro/litro per NR	importo deposito cauzionale (euro)
carrozzeria, autofficina, elettrauto - attività industriali - attività artigianali produzione beni	5.000	0,0772	<b>385,00</b>
albergo con ristorante albergo senza ristorante casa protetta, comunità residenziale ristorante, trattoria, pizzeria, mensa, osteria plurilicenze alimentari	4.600	0,0772	<b>360,00</b>
bar, pasticceria, gelateria botteghe alimentari, supermercato ortofrutta, pescheria, fiori e piante, rosticceria discoteca, sala giochi circoli ricreativi	6.200	0,0772	<b>480,00</b>

La categoria di utenza applicata è quella presente nella banca dati di CLARA SpA al momento dell'applicazione del DEPOSITO CAUZIONALE. Le modifiche della categoria o macro categoria avvenute dopo la data di applicazione del DEPOSITO CAUZIONALE non producono conguaglio della somma versata.

2.) Il versamento del DEPOSITO CAUZIONALE non è previsto:

- a) per gli Utenti che scelgano il pagamento diretto su Conto Corrente Bancario (SDD) o Postale; per le sole utenze non domestiche, con la parte variabile di valore superiore ad euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) il Gestore può prevedere, in alternativa all'addebito diretto, una fideiussione;
- b) per le utenze non domestiche pubbliche o di pubblico servizio di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni;
- c) per gli Utenti domestici che siano seguiti dai servizi sociali delle Amministrazioni comunali, previa comunicazione dell'elenco da parte dell'Ente Locale o delle strutture all'uopo delegate.

3.) Il Gestore, agli Utenti attivi del servizio, garantirà la riscossione del DEPOSITO CAUZIONALE suddividendolo (i) per le utenze domestiche attive alla data di applicazione del deposito in un numero massimo di sei rate, (ii) per le utenze non domestiche attive alla data di applicazione del deposito in un numero massimo di dieci rate. Per i nuovi Utenti il versamento del DEPOSITO CAUZIONALE sarà applicato, in un'unica soluzione, nella prima fattura utile.

4.) Il DEPOSITO CAUZIONALE costituisce obbligazione contrattuale ed il suo mancato versamento rappresenta caso di omesso o parziale pagamento e comporta, a carico dell'Utente, l'applicazione delle procedure di recupero come previste dal Regolamento.

**Allegato 4:**  
**Modello di dichiarazione sostitutiva**  
**per il compostaggio domestico**  
(E' possibile che il modulo telematico abbia forma diversa)

**CODICE CLIENTE** \_\_\_\_\_

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE**

(Art.46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)

**Il sottoscritto:**

Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_

Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

Località \_\_\_\_\_ Comune \_\_\_\_\_

Tel. \_\_\_\_\_ Mail \_\_\_\_\_ Pec \_\_\_\_\_

Codice fiscale \_\_\_\_\_

In qualità di:  intestatario  familiare  altro

**Dati dell'intestatario della Tariffa Servizio Gestione Rifiuti Urbani**

(non compilare se coincidono con quelli del richiedente)

Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_

Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

Località \_\_\_\_\_ Comune \_\_\_\_\_

Tel. \_\_\_\_\_ Mail \_\_\_\_\_ Pec \_\_\_\_\_

Codice fiscale \_\_\_\_\_

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazione non veritiera, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art.76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

**DICHIARA**

- di praticare il compostaggio dei rifiuti organici e degli sfalci e piccole potature del giardino.
- di accettare e autorizzare le verifiche che CLARA stessa vorrà fare. CLARA avrà il diritto di revocare l'adesione, qualora accerti la mancata corretta pratica del compostaggio.
- di aver letto ed accettato il Regolamento allegato al presente modulo

**CHIEDE** di aderire al servizio "compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani"

- con la consegna, in comodato d'uso gratuito, della **compostiera di CLARA S.p.A.** da It.....
- utilizzando una **compostiera di proprietà** da It.....
- utilizzando **altre tecniche alternative** (es. cumulo, buca/fossa ecc.)

**RINUNCIA** al compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani.

Comune \_\_\_\_\_ lì \_\_\_\_\_ firma (non autenticata) \_\_\_\_\_

Ai sensi dell'art. 38, DPR 445/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del dichiarante all'ufficio competente, via fax, mail, tramite incaricato oppure a mezzo posta. Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003 e dell'art. 13 del Regolamento EU 679/2016.



## REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE SULLA TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE CHE PRATICANO IL COMPOSTAGGIO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI URBANI

**Art. 1** – Il requisito fondamentale per poter aderire al compostaggio, è di poter disporre nella propria abitazione di un giardino, un orto, un parco o comunque un luogo che offra possibilità di utilizzo del compost prodotto.

**Art. 2** – Per aderire al compostaggio è necessario far pervenire agli Uffici Clienti CLARA il presente modulo debitamente compilato consegnandolo agli Sportelli Clienti, oppure inviandolo via fax, posta o e-mail ai recapiti riportati nello stesso.

**Art. 3** – L'utente si impegna a praticare il compostaggio nelle forme e nei modi previsti dal Regolamento del Servizio. I rifiuti recuperabili da introdurre nella compostiera sono: avanzi di cucina in genere sia crudi sia cucinati, bucce, torsoli, noccioli, verdure, carne, pesce, ossa, lisce, riso, pasta, pane, biscotti, formaggi, gusci d'uovo, fondi di tè e caffè, tovagliolini, fazzoletti di carta, carta del pane e carta assorbente da cucina, pezzi di carta bagnata o unta, parti vegetali provenienti dalla manutenzione di piante da appartamento e fiori secchi, semi e granaglie, tappi di sughero; sfalci d'erba, fiori recisi, residui vegetali da pulizia dell'orto, piccole potature di alberi e siepi, cenere spenta. In alternativa o in aggiunta alla compostiera consegnata da CLARA, l'utente può utilizzare anche una compostiera di proprietà (acquistata sul mercato o costruita artigianalmente) o altre tecniche tradizionali: per esempio il cumulo, la cassa di compostaggio o l'utilizzo degli scarti organici come alimentazione per animali da cortile.

**Art. 4** – L'utente autorizza Clara spa ad effettuare, previo appuntamento telefonico, le visite necessarie alla verifica della corretta pratica del compostaggio.

**Art. 5** – L'adesione decorre a partire dal giorno di sottoscrizione del modulo di richiesta e termina il giorno di sottoscrizione del modulo di rinuncia, solo se vengono accertate le condizioni di cui agli art. 1, 3 e 4, o il giorno di chiusura dell'utenza.

**Art. 6** – Al momento della cessazione del servizio Clara, previo appuntamento telefonico, provvederà al ritiro della compostiera presso l'utenza; in assenza della compostiera, all'utente, ai sensi della art. 9 comma 6, sarà addebitato in fattura il costo del contenitore.

**Art. 7** – Alle utenze che praticano il compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani, nelle forme e nei modi previsti dal Regolamento del Servizio, si applica una riduzione della quota variabile della tariffa ai sensi dell'art. 19 comma 1 del Regolamento di applicazione della Tariffa. L'entità della riduzione è stabilita nell'Allegato 1 del Regolamento della Tariffa. La riduzione è alternativa a quella prevista dall'art. 20 e non è cumulabile con quella prevista dall'art. 17 del Regolamento TARI. La riduzione decorre dalla data dell'adesione e sarà corrisposta solo se saranno rispettate le disposizioni di cui agli articoli 1, 3 e 4, del presente Regolamento e sarà applicata sino a comunicazione da parte dell'utente di rinuncia al compostaggio o alla chiusura dell'utenza.

**Art. 8** – Il presente Regolamento e la modulistica di adesione, sono redatti in conformità alla Delibera di Giunta Regionale D.G.R n. 2218 del 13 Dicembre 2016 recante "Metodo standard della Regione Emilia Romagna per la determinazione della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati ai sensi del D.M. Ambiente del 26 Maggio 2016, modifica della D.G.R. 2317/2009 e della D.G.R. 1238/2016".

## **Allegato 5:**

### **Disciplina per l'ottenimento del marchio ECOFESTE**

---

Il Comune intende sostenere l'attivazione di ECOFESTE, intendendo con tale denominazione una manifestazione in cui si promuovono e diffondono le buone pratiche di gestione dei rifiuti.

Una manifestazione diviene ECOFESTA se rispetta il requisito di ridurre gli impatti generati dai vari servizi di accoglienza e ristoro, attraverso l'individuazione di un responsabile interno per la raccolta dei rifiuti e l'istituzione di apposita organizzazione finalizzata al riciclo e/o alla riduzione e/o al riuso dei rifiuti.

Le manifestazioni che tendono al sopraccitato obiettivo sono individuate dal Gestore come ECOFESTE e pertanto potranno avvalersi di un contributo da parte del Gestore, a parziale copertura del costo del servizio di raccolta dei rifiuti, e di un marchio di riconoscimento.

#### **SOGGETTI BENEFICIARI CHE POSSONO RICHIEDERE IL MARCHIO ECOFESTA**

Possono presentare i progetti:

enti pubblici, nel ruolo di coordinatori delle feste presenti nel proprio territorio;

associazioni e organizzazioni di volontariato purché patrocinate dal Comune.

#### **MANIFESTAZIONI AMMISSIBILI**

Per ottenere lo status di ECOFESTA i soggetti titolati possono presentare progetti afferenti ai seguenti tipi di manifestazioni:

ricreative;

sportive;

culturali;

animazione sociale;

valorizzazione territoriale.

Non rientrano tra le tipologie di manifestazioni ammissibili le feste a carattere politico.

#### **REQUISITI PER OTTENERE LO STATUS ECOFESTA**

Per ottenere il marchio di ECOFESTA è necessario soddisfare i seguenti requisiti minimi:

individuare un responsabile interno per la gestione dei rifiuti che provveda ad una sufficiente informazione degli operatori e dei volontari della festa sui contenuti dell'iniziativa e sulle modalità di conferimento dei rifiuti (coordinandosi con il Gestore raccolta rifiuti);

prevedere la raccolta differenziata con le modalità attivate nel Comune, compresi gli eventuali rifiuti speciali esclusi dal conferimento al SGRU;

prevedere azioni di comunicazione presso la festa relative alla gestione dei rifiuti e alla



certificazione ECOFESTA.

## **MARCHIO ECOFESTA E SCHEDA DI AMMISSIONE**

Il marchio di ECOFESTA verrà rilasciato a tutte le manifestazioni giudicate ammissibili e sarà trasmesso all'organizzatore in concomitanza coll'accoglimento dell'istanza.

Per ricevere l'autorizzazione all'utilizzo del titolo di ECOFESTA e per l'ottenimento del contributo, le manifestazioni dovranno presentare la scheda di ammissione (Allegato), in cui andranno indicati, ai fini della valutazione e della definizione del contributo:

la complessità e la dimensione del progetto (es. numero di feste programmate, numero di pasti preparati, affluenze documentate per gli anni precedenti);

la tipologia e il numero delle azioni mirate al riciclo (raccolte differenziate attivate nell'ambito della manifestazione, relative attività di informazione e sensibilizzazione).

eventuali azioni mirate alla riduzione dei rifiuti (dotazione di lavastoviglie, vuoto a rendere o caraffe per le bevande, uso di stoviglie e posate riutilizzabili ecc.) e l'integrazione con altre tematiche ambientali come, ad esempio, azioni per il risparmio idrico ed energetico, di valorizzazione degli aspetti naturali del territorio, di promozione dei prodotti da agricoltura biologica ecc.).

I requisiti minimi per il riconoscimento del marchio ECOFESTA sono:

organizzazione della raccolta differenziata almeno di

1. carta e cartone;
2. imballaggi in plastica e lattine;
3. umido organico;
4. vetro (se utilizzato);
5. oli alimentari (se utilizzati).

formazione del personale, individuazione e nomina di un referente interno per la gestione dei rifiuti, impegno ad inserire il marchio ECOFESTA accompagnato al logo del Gestore e del Comune in tutti i materiali promozionali dell'evento.

In assenza anche di uno solo di tali requisiti la manifestazione non potrà essere riconosciuta come ECOFESTA.

## **COMUNICAZIONE**

Tutte le iniziative che riceveranno l'autorizzazione all'uso del titolo di ECOFESTA dovranno recare in calce ai materiali informativi (volantini, brochure, manifesti, pubblicazioni, etc.) il marchio stesso associato al nome o logo del Gestore e del Comune.

## **MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

Le domande dovranno essere inoltrate dai soggetti beneficiari, compilando la scheda di

ammissione (Allegato), all'indirizzo di posta elettronica che verrà fornito dal Gestore.

Le domande dovranno essere inviate almeno 30 (trenta) giorni prima dell'inizio della manifestazione oggetto di richiesta e andranno ripetute annualmente, integrando il progetto di miglioramento delle condizioni.

#### **PREVENTIVO PER L'ESECUZIONE DEI SERVIZI e CONTRIBUTO**

Ciascuna associazione organizzatrice di una ECOFESTA è tenuta in ogni caso alla presentazione della domanda di esecuzione dei servizi di raccolta, secondo quanto disposto dal regolamento per di gestione del servizio.

In tale circostanza il Gestore provvederà alla determinazione del contributo da assegnare all'ECOFESTA, in funzione degli obiettivi previsti dal progetto, in misura comunque non superiore all'60% del preventivo emesso dal Gestore per lo svolgimento del servizio di raccolta dei rifiuti, parametrato secondo diverse ecofasce.

Il contributo sarà erogato a manifestazione conclusa, previa relazione di rendicontazione dei risultati ottenuti.

La rendicontazione dovrà comprendere fotografie e materiali, cartacei o elettronici, che documentino l'effettiva realizzazione delle azioni di progetto.

Il Gestore ed il Comune si riservano la facoltà di effettuare controlli e verifiche per accertare l'effettiva messa in pratica degli impegni assunti dal richiedente per la realizzazione dell'ECOFESTA.

# SCHEDA DI AMMISSIONE ECOFESTE

## INFORMAZIONI GENERALI

<b>Denominazione del richiedente</b> (associazione/ ente)	
<b>Referente della manifestazione</b> (nome e cognome)	
<b>Telefono</b>	
<b>Mail</b>	
<b>Titolo ECOFESTA</b>	
<b>Tipo di manifestazione</b>	
<b>Luogo di svolgimento</b>	
<b>Periodo di svolgimento</b>	
<b>Numero coperti previsti</b>	
<b>Affluenza prevista</b> (dati anni precedenti)	
<b>Descrizione della manifestazione</b>	
<b>Responsabile della gestione dei rifiuti</b> (nome, cognome)	
<b>Telefono</b>	
<b>Email</b>	

**SCHEMA PROGETTO DELLA MANIFESTAZIONE PER L'OTTENIMENTO DEL MARCHIO  
ECOFESTA**

**Descrizione azioni che si intende realizzare per la raccolta differenziata**

---

---

---

---

---

---

---

---

**Descrizione azioni che si intende realizzare per la riduzione dei rifiuti**

---

---

---

---

---

---

---

---

**Descrizione altre azioni ambientalmente virtuose che si intende mettere in atto (risparmio idrico, energetico ecc.)**

---

---

---

---

---

---

---

---

**Descrizione modalità di formazione degli addetti per la gestione dei rifiuti e descrizione delle attività di comunicazione e sensibilizzazione rivolte al pubblico**

---

---

---

---

---

---

---

---

## SCHEDA RENDICONTAZIONE ECOFESTA E ATTRIBUZIONE PUNTEGGI

(la colonna a sinistra va compilata dal richiedente spuntando le azioni attuate.  
la colonna a destra va compilata dal Gestore con l'attribuzione del punteggio effettivo)

√	AZIONI	PUNTEGGIO	
		attribuibile	attribuito
	<b>Raccolta differenziata</b>		
	Carta e cartone	0 (obbligatorio)	
	Imballaggi in plastica e lattine	0 (obbligatorio)	
	Umido organico	0 (obbligatorio)	
	Vetro (se utilizzato)	0 (obbligatorio)	
	Oli alimentari (se utilizzati)	0 (obbligatorio)	
	Altre raccolte (specificare) .....	1-2	
	<b>Riduzione rifiuti</b>		
	Utilizzo esclusivo di piatti, bicchieri, stoviglie e posate lavabili	10	
	Utilizzo esclusivo di piatti, bicchieri e posate in materiale compostabile a norma UNI EN 13432:2002 da conferire nella raccolta differenziata dell'umido (in alternativa al punto precedente)	4	
	<b>Vuoto a rendere con bottiglie di vetro o caraffe per tutte le bevande</b>	8	
	Vuoto a rendere per alcune bevande - compilare in alternativa al punto precedente specificando per quali bevande, con esempi:		
	- per l' <b>acqua</b> (esempio: acqua del rubinetto in caraffa, acqua gassata in bottiglie di vetro a rendere)	2	
	- per <b>tutti i vini o per alcuni vini</b> (esempio: vino alla spina o in bottiglie di vetro a rendere)	1-2	
	- per <b>tutte le birre o per alcune birre</b> (birra alla spina)	1-2	
	- per <b>altre bevande</b> (specificare) .....	1	
	Materiale pubblicitario stampato con carta riciclata o certificata FSC	3	
	Recupero di alimenti non utilizzati o residui, accordi con associazioni solidaristiche, canili e gattili per il recupero di alimenti non utilizzati	2	
	Possibilità di asporto del cibo avanzato da parte degli avventori tramite contenitori idonei dotati di chiusura (doggy bag)	2	
	Altre azioni per la riduzione dei rifiuti (specificare) .....	0-3	
	<b>Altre azioni di riduzione dell'impatto ambientale</b>		
	Utilizzo detersivi biodegradabili e/o etichettati Ecolabel	2	

√	AZIONI	PUNTEGGIO	
		attribuibile	attribuito
	Utilizzo di alimenti biologici e/o a km zero (specificare) ..... .....	0-3	
	Altre azioni per la riduzione dei consumi energetici: lampadine basso consumo, riduttori di flusso, servizio navetta, altro (specificare) ..... .....	0-3	
	<b>Comunicazione</b>		
	Formazione del personale	0 (obbligatorio)	
	Individuazione e nomina di un referente interno per la gestione dei rifiuti	0 (obbligatorio)	
	Inserimento del marchio ECOFESTA accompagnato al logo del Gestore in tutti i materiali promozionali dell'evento	0 (obbligatorio)	
	Team di ecovolontari per l'evento	4	
	Produzione e distribuzione/esposizione di materiale informativo specifico sulla gestione dei rifiuti nell'ambito della manifestazione e sul significato dell'ECOFESTA	4	
	Iniziative di educazione ambientale o laboratori sul riciclo	4	

**Attribuzione ecofascia:**

- Punti da 00 a 15: ecofascia 1 → riduzione del 20 % sul costo del servizio preventivato
- Punti da 16 a 35: ecofascia 2 → riduzione del 40 % sul costo del servizio preventivato
- Punti da 36 a 50: ecofascia 3 → riduzione del 60 % sul costo del servizio preventivato

# APPENDICE A

## AGGIORNAMENTO AL REGOLAMENTO TIPO PER LA DISCIPLINA DELLA TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA

Comune di           MESOLA          

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

# MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELLA TARIFFA

## Parte Fissa

1. La Tariffa parte fissa da attribuire alle utenze domestiche viene determinata secondo quanto specificato nel punto 4.1. dell'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e successive modifiche ed integrazioni ed è data dalla quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle utenze domestiche, moltiplicato per la superficie occupata da ciascuna utenza, corretto con il coefficiente  $K_a$ , di cui alla tabella 1b, dell'Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e successive modifiche ed integrazioni, espressa dalla formula sintetica:

$$\text{€/m}^2 * \text{categoria di utenza domestica}$$

La Tariffa grava su ogni utenza domestica suscettibile di produrre rifiuti urbani quale che sia l'effettivo grado di utilizzazione del servizio da parte del possessore o detentore.

2. La Tariffa parte fissa da attribuire alle utenze non domestiche viene determinata, secondo quanto specificato nel punto 4.3 dell'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e successive modifiche ed integrazioni e si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/m<sup>2</sup>) per la superficie dell'utenza (m<sup>2</sup>) per il coefficiente potenziale di produzione  $K_c$  di cui alla tabella 3b, dell'Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e successive modifiche ed integrazioni, espressa dalla formula sintetica:

$$\text{€/m}^2 * \text{categoria di utenza non domestica}$$

La Tariffa grava su ogni utenza non domestica suscettibile di produrre rifiuti urbani quale che sia l'effettivo grado di utilizzazione del servizio da parte del possessore o detentore.

## Parte Variabile

Il Consiglio Comunale e il Consiglio locale di ATERSIR determinano annualmente, all'interno della delibera di approvazione dei listini Tariffari, i coefficienti di produzione di rifiuti desumendoli dalla Tabella 2 e 4a/4b dell'Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, a cui vengono applicati i correttivi risultanti da indagini quali-quantitative sui rifiuti urbani prodotti effettuate dal Gestore;

**1) rifiuto "urbano residuo"** - è calcolata in ragione del conferimento di un numero minimo di sacchi, rapportati alla categoria di appartenenza, stabiliti nel provvedimento annuale di approvazione delle tariffe. La categoria di appartenenza applicata è quella prevalente per periodo di fatturazione. I sacchi "aggiuntivi" rispetto a quelli minimi stabiliti, sono addebitati in fattura al costo stabilito nel provvedimento annuale di approvazione delle tariffe. La categoria di appartenenza applicata è quella prevalente per periodo di fatturazione. Le forme e le modalità di effettuazione del servizio sono quelle riportate nel Regolamento del Servizio di gestione del servizio. I sacchi sono forniti dal Gestore che ne registra la consegna con metodi di identificazione dell'utenza.



Per le utenze domestiche in cui la presenza di particolari situazioni di disagio **sanitario**, debitamente documentate e certificate dall'organo sanitario competente, o in cui la presenza nel nucleo familiare di **componenti di età inferiore a 3 anni**, comporti una consistente produzione di rifiuti costituiti da **pannolini e pannoloni**, può essere attivato uno specifico servizio nelle forme e nei modi riportati nel Regolamento di gestione del servizio. L'utente può aderire al servizio attraverso la sottoscrizione di apposito modulo da inviare allo sportello clienti del Gestore. Il rifiuto **"urbano residuo"** raccolto attraverso questo servizio è conteggiato ai fini del calcolo della Tariffa, ma è imputato ai costi complessivi del servizio di raccolta e smaltimento, senza oneri diretti ed aggravii specifici a carico dei singoli utenti. Qualora attraverso questo specifico servizio fossero conferiti rifiuti diversi da quelli previsti, il rifiuto **"urbano residuo"** raccolto attraverso tale circuito sarà conteggiato ai fini del calcolo della Tariffa, computando a tal fine il numero di conferimenti fino a quel momento rilevati.

**2)** La Tariffa variabile relativa alle **altre tipologie di rifiuto, raccolte con il servizio porta a porta**, si compone di una quota parametrica determinata con le modalità e sulla base delle categorie e dei coefficienti (Kb e Kd) di cui all'Allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e successive modifiche ed integrazioni, a cui vengono applicati i correttivi risultanti da indagini quali-quantitative sui rifiuti urbani prodotti effettuate dal Gestore.

Si esprime in fattura con il valore:

*€/anno (giorno) per categoria di utenza domestica*

*€/mq./anno (giorno) per categoria di utenza non domestica*

Le forme e le modalità di effettuazione del servizio sono quelle riportate nel Regolamento del Servizio SGRU.

**3)** servizio **"verde/ramaglie" a chiamata**. Le richieste di servizi a domicilio comportano l'addebito in fattura del relativo costo, e si esprime in fattura con il valore:

*€/ritiro*

Il costo del ritiro è determinato nel provvedimento annuale di determinazione delle tariffe. Il servizio domiciliare su appuntamento è effettuato nelle forme e con le modalità riportate nel Regolamento di gestione del servizio. Le richieste di ritiro a domicilio sono presentate dal cliente sia telefonicamente, al numero verde fornendo il proprio codice identificativo riportato in fattura, sia attraverso lo Sportello Online - il servizio non è richiedibile da utenze non in regola con i pagamenti delle fatture di servizio - in tali circostanze il Gestore informerà l'utente circa le modalità per il corretto trattamento delle frazioni ed indicherà anche la eventuale modalità di accesso alla soluzione del debito.

**4)** servizio **"ingombranti" a chiamata**. Le richieste di servizi a domicilio "aggiuntivi" rispetto a quelli minimi stabiliti dal Regolamento di gestione del servizio, comportano l'addebito in fattura del relativo costo, e si esprime in fattura con il valore:

*€/ritiro*

Il costo del ritiro è determinato nel provvedimento annuale di determinazione delle tariffe. Il servizio domiciliare su appuntamento è effettuato nelle forme e con le modalità riportate nel

Regolamento di gestione del servizio. Le richieste di ritiro a domicilio sono presentate dal cliente sia telefonicamente, al numero verde fornendo il proprio codice identificativo riportato in fattura, sia attraverso lo Sportello Online - il servizio non è richiedibile da utenze non in regola con i pagamenti delle fatture di servizio - in tali circostanze il Gestore informerà l'utente circa le modalità per il corretto trattamento delle frazioni ed indicherà anche la eventuale modalità di accesso alla soluzione del debito.

**5)** Per le utenze non domestiche con produzione di rifiuti urbani caratterizzata da frequenze e quantità diverse da quelle stabilite nel Regolamento del Servizio tali da necessitare di un **servizio adeguato all'utenza**, il Gestore ha la facoltà di stipulare specifici contratti con la stessa. La Tariffa corrispondente è determinata sui costi effettivamente sostenuti ed imputati direttamente alle utenze interessate, unitamente alla quota fissa calcolata secondo le disposizioni precedentemente definite. Il costo del servizio applicato è quello riportato nel **"Listino Tariffario dei Servizi"** del Gestore e annualmente approvato contestualmente all'approvazione delle tariffe.

**REGOLAMENTO PER LA  
DISCIPLINA DELLA TARIFFA  
RIFIUTI CORRISPETTIVA**

Comune di OSTELLATO

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n° \_\_\_\_\_

## TITOLO I - NORME GENERALI

---

### Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento, approvato dal Comune nell'ambito della potestà prevista all'art. 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale pluriennale dello Stato. Legge di stabilità 2014*) e all'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (*Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali*) sulla base dello schema tipo di regolamento approvato dal Consiglio d'Ambito dell'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti di cui all'art. 4 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 23 (*Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente*) di seguito ATERSIR con Deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 75, del 8 novembre 2018, disciplina la Tariffa rifiuti avente natura corrispettiva e la sua applicazione, sulla base di un servizio di gestione integrata dei rifiuti reso con modalità conformi al decreto 20 aprile 2017 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (*Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di Tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani*).

2. La Tariffa rifiuti corrispettiva assicura la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (*Norme in materia ambientale*), ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (*Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti*), ad esclusione dei costi relativi alla gestione dei rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Le componenti di costo relative al servizio ed il riconoscimento delle stesse nella pianificazione finanziaria sono specificate da ATERSIR con propri atti.

3. Le modalità di applicazione della Tariffa rifiuti corrispettiva sono riportate in Appendice A al presente Regolamento.

4. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti. Il presente Regolamento trova applicazione nelle more di quanto previsto al comma 527 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*) che attribuisce, tra l'altro, all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) la competenza in merito alla predisposizione e all'aggiornamento del metodo Tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti.

### Articolo 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

a) «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,

qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;

b) «rifiuti urbani», ai sensi dell'art. 184, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono:

1. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;

i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;

2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-*quinquies* del d.lgs. 152/2006;

i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi da quelli di cui al punto 1 assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità ai sensi dell'art.198, comma 2, lettera g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

3. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;

4. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade e aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

5. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;

i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;

6. i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5 della presente lettera b);

c) «rifiuti speciali», ai sensi dell'art. 184, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono:

1. i rifiuti da attività agricole, e agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 del codice civile e della pesca;

2. i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

3. i rifiuti da lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;

4. i rifiuti da lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;

5. i rifiuti da attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;

6. i rifiuti da attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;

7. i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;

8. i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;
9. i veicoli fuori uso

d) sono «rifiuti pericolosi», ai sensi dell'art. 184, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato 1 della parte quarta del d.lgs. 152/2006.

e) «produttore di rifiuti»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);

f) «detentore», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;

g) «conferimento»: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o del detentore alle successive fasi di gestione;

h) «gestione», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni, e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario; non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;

i) «Gestore»: il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti, il quale, ai sensi dell'art. 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, applica e riscuote la Tariffa rifiuti corrispettiva;

j) «raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera "mm" dell'art. 183, comma 1, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;

k) «raccolta differenziata», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;

l) «spazzamento delle strade», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera oo), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;

m) «autocompostaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;

n) «compostaggio di comunità», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera qq-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;

- o) «rifiuto organico», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione, uffici, attività all'ingrosso, mense e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;
- p) «rifiuto urbano residuo», ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto ministeriale 20 aprile 2017, il rifiuto residuale dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati (CER 200301);
- q) «utente», ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale 20 aprile 2017, la persona fisica o giuridica che possiede o detiene, a qualsiasi titolo, una o più utenze;
- r) «utenza», ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c), del decreto ministeriale 20 aprile 2017, le unità immobiliari, locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e/o assimilati e riferibili, a qualsiasi titolo, ad una persona fisica o giuridica ovvero ad un «utente»;
- s) «utenza domestica»: l'utenza adibita o destinata ad uso di civile abitazione;
- t) «utenza non domestica»: l'utenza adibita o destinata ad usi diversi dall'utenza domestica;
- u) «utenza singola»: utenza che dispone, per la frazione di rifiuto raccolto, di una propria dotazione per la raccolta;
- v) «utenza domestica condominiale»: utenza domestica che dispone per la frazione di rifiuto raccolto, di una dotazione attribuita al condominio;
- w) «utenza aggregata»: ai sensi dell'art.2, comma 1, lettera d), del decreto 20 aprile 2017, il punto di conferimento riservato a due o più utenze per le quali non sia possibile la misurazione diretta della quantità conferita da ciascuna utenza;
- x) «parte fissa della Tariffa»: è la quota parte della Tariffa relativa alle componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché ad altri costi di esercizio non ricompresi nella parte variabile della Tariffa oltre ai costi destinati al godimento collettivo di un ambiente pulito e alla tutela dell'ambiente;
- y) «parte variabile della Tariffa»: è la quota parte della Tariffa che comprende i costi rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all'entità dei costi di gestione;
- z) «Centro di Raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, un'area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;
- aa) «Centro del Riuso»: locale o area presidiata allestita per il ritiro, l'esposizione e la distribuzione, senza fini di lucro, di beni usati e funzionanti suscettibili di riutilizzo;
- bb) «riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera r) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti.
- cc) «dotazione per la raccolta»: contenitori ed altri dispositivi (es. badge, sacchi, ecc.) per la raccolta dei rifiuti urbani, consegnati all'utente, attraverso i quali il Gestore è in grado di identificare l'utenza che conferisce, registrare il numero dei conferimenti e misurare la quantità di rifiuto conferito al servizio pubblico con riferimento, quanto meno, al rifiuto urbano residuo;

dd) «preparazione per il riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera q) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento.

ee) «Carta del servizio»: documento attraverso il quale il Gestore in qualità di erogatore del servizio pubblico indica i principi fondamentali e gli standard di qualità del servizio, e dichiara all'utente gli impegni che assume per garantire il miglioramento della qualità del servizio.

ff) «prevenzione»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. m), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono: la quantità di rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita; gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e sulla salute umana; il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;

gg) «riciclaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;

hh) «recupero», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. t) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

ii) «rifiuti alimentari», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, tutti gli alimenti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n.178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono diventati rifiuti;

### **Articolo 3 - Il servizio di gestione integrata dei rifiuti**

1. Ai sensi dell'art. 25 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 (*Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività*), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il servizio di gestione integrata dei rifiuti comprende le attività di raccolta, raccolta differenziata, commercializzazione e avvio a smaltimento e recupero, nonché nell'ipotesi in cui siano comprese le attività di gestione e realizzazione degli impianti, lo smaltimento completo di tutti i rifiuti urbani .

2. Il servizio di gestione integrata dei rifiuti si ispira a criteri di efficienza, efficacia ed economicità ed alla gerarchia di cui all'art. 179, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (*prevenzione, preparazione per il riutilizzo, riciclaggio, recupero di altro tipo, es. recupero di energia, smaltimento*).

3. Il servizio è reso secondo modalità che consentano di misurare, in peso o in volume, per ciascuna utenza, almeno la quantità di rifiuto urbano residuo conferito ai fini dell'applicazione del corrispettivo.

4. Il servizio è svolto dal Gestore individuato da ATERSIR secondo le modalità indicate nel



Contratto di servizio stipulato fra gli stessi e i suoi allegati.

5. Il Gestore, ai sensi dell'art. 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, applica e riscuote la Tariffa rifiuti corrispettiva.

6. Il servizio di gestione integrata dei rifiuti è disciplinato dalla normativa statale, regionale, dal Contratto di servizio stipulato fra ATERSIR e il Gestore e dalla Carta dei Servizi, oltre alle disposizioni previste dal presente Regolamento.

#### **Articolo 4 - Soggetto che applica e riscuote la Tariffa corrispettiva**

1. La Tariffa corrispettiva per i rifiuti è applicata e riscossa dal Gestore su tutto il territorio comunale su cui insiste, interamente o prevalentemente, l'utenza.

2. Per l'utenza che ricade nel territorio di più Comuni, fatti salvi accordi specifici tra i Comuni interessati, si applica il principio della prevalenza rispetto alla superficie totale dell'immobile stesso, fermo restando il divieto di doppia applicazione della Tariffa.

3. Il servizio di gestione integrata dei rifiuti per le situazioni di cui al comma 2 del presente articolo è posto in carico al Comune nel quale è applicato e riscosso il corrispettivo.

#### **Articolo 5 - Presupposto e ambito di applicazione**

1. La Tariffa corrispettiva è applicata nei confronti di chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

2. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi su almeno tre lati verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale.

3. La superficie Tariffabile, qualora ne sia previsto l'utilizzo tra i parametri per la determinazione della parte fissa e/o variabile della Tariffa definite in Appendice A, è quella calpestabile. La superficie calpestabile dei fabbricati, viene misurata sul filo interno dei muri e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato. L'utente è obbligato a fornire, nella comunicazione di cui all'art. 38, l'indicazione della superficie calpestabile allegando la planimetria quotata dell'immobile. In difetto, si considera l'80 (ottanta) per cento della superficie catastale determinata con i criteri di cui all'allegato C del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138 (*Regolamento recante norme per la revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane e dei relativi criteri nonché delle commissioni censuarie in esecuzione dell'articolo 3, commi 154 e 155, della L. 23 dicembre 1996, n. 662*). Per gli immobili già dichiarati ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, si considerano, in sede di prima applicazione, le superfici già dichiarate o accertate.

4. Qualora il modello Tariffario utilizzi la superficie Tariffabile tra i parametri per la determinazione della parte fissa e/o variabile della Tariffa, nel calcolo delle superfici non sono considerate:

a) le superfici ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Qualora non sia obiettivamente possibile individuare le superfici da escludersi, la superficie rilevante è calcolata applicando all'intera superficie sulla quale l'attività è svolta le percentuali di abbattimento di seguito indicate:

<i>attività</i>	<i>% riduzione</i>
Officine, elettrauto, gommisti, carrozzerie	30%
Lavanderie a secco, tintorie non industriali	20%
Laboratori fotografici, eliografie	25%
Dentisti, odontotecnici, veterinari, ambulatori medici	10%
Laboratori di analisi	15%
Tipografie, stamperie, incisioni, serigrafie, vetrerie	20%
Falegnamerie	30%
Macellerie	10%

b) le aree scoperte pertinenti o accessorie, ad eccezione delle aree scoperte operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute od occupate in via esclusiva e per le quali non venga richiesto apposito specifico servizio;

c) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani al servizio di gestione integrata dei rifiuti per effetto di specifiche previsioni legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;

d) le aree e le superfici occupate da cantieri edili, ad esclusione dei locali adibiti ad ufficio di cantiere, mense, spogliatoi e servizi, ed altresì delle superfici ove sono prodotti rifiuti urbani;

e) i locali e le aree delle attività agricole, agro-industriali, della silvicoltura e della pesca, con l'eccezione delle attività "connesse" produttive di rifiuti urbani indicati nell'allegato *L-quater* per le quali l'utente può concordare con il Gestore l'adesione al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani e alle quali, nelle more dell'aggiornamento contrattuale, viene assicurato il mantenimento del servizio pubblico;

f) le porzioni di superfici dei magazzini funzionalmente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche e vi sia produzione di rifiuto urbano.

g) le aree delle unità immobiliari adibite a culto, limitatamente alle zone ove vengono officiate le funzioni religiose;

h) le centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;

i) le superfici di impianti sportivi e palestre riservate e di fatto utilizzate esclusivamente dai praticanti l'attività sportiva; sono invece assoggettate le aree adibite a spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro e comunque ogni area destinata al pubblico;

j) per i distributori di carburante, le aree non utilizzate o inutilizzabili in quanto intercluse da stabile recinzione visibile, le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi, le aree visibilmente adibite all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio, mentre sono soggetti alla Tariffa i locali adibiti a magazzini, uffici, nonché l'area di proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di 20 metri quadrati per colonnina di erogazione;

k) le aree delle utenze non domestiche se adibite esclusivamente ad aree di accesso, manovra, transito e movimentazione mezzi, i posti auto, parcheggi gratuiti per le maestranze o per ospiti di imprese e le aree verdi destinate ad ornamento;

l) le superfici delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 (*Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della legge 31 luglio 2002, n.179*);

m) i locali adibiti a ripostigli, stenditoi, solai, lavanderie, cantine soffitte e sottotetti di civile abitazione (anche se portanti, non adattabili ad altro uso, non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi) di altezza pari o inferiore a 160 (centosessanta) centimetri nonché balconi e terrazze di utenze domestiche purché non chiusi da partizioni fisse;

n) le aree destinate esclusivamente al passaggio dei mezzi per la movimentazione o di carico e scarico, le aree ove sono insediati impianti o linee produttive completamente automatizzati.

5. La Tariffa rifiuti corrispettiva non si applica a:

a) unità immobiliari domestiche che risultino chiuse, inutilizzate e prive di qualsiasi allacciamento ai pubblici servizi – si considerano inutilizzate o inutilizzabili le unità immobiliari domestiche prive di arredamento minimo, intendendosi per tale almeno la presenza di angolo cottura, tavolo e sedie o letto/ divano (mobilio/arredo non accatastato); tali circostanze devono essere confermate da idonea documentazione o verificate dal Gestore con sopralluogo autorizzato dall'utente; la tariffa non è applicata limitatamente al periodo durante il quale sussistono le condizioni di cui sopra;

b) unità immobiliari delle utenze non domestiche che risultino chiuse, inutilizzate, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistono le condizioni di cui sopra;

c) unità immobiliari, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento, purché effettivamente non utilizzate;

d) fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;

e) aree non utilizzate, né utilizzabili, perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile.

6. L'esclusione dal pagamento della Tariffa rifiuti corrispettiva, in base ai casi previsti ai commi precedenti, dovrà essere comunque supportata da documentazione attestante la veridicità di quanto dichiarato dall'utente in apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*) o certificata a seguito di attività di verifica del Gestore.

7. Il mancato utilizzo del servizio nonché il mancato ritiro delle dotazioni per la raccolta non

comporta alcun esonero o riduzione della Tariffa corrispettiva, dovendo essere comunque applicata la parte fissa e la parte variabile relativa agli svuotamenti minimi in presenza del presupposto.

8. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze escluse dalla Tariffazione o provenienti da aree escluse dalla Tariffazione ai sensi del presente articolo, si applica la Tariffa a partire dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, fatta salva la possibilità di prova contraria da parte dell'utente, oltre alla sanzione di cui all'art. 45.

#### **Articolo 6 - Classificazione dei locali e delle aree**

1. La classificazione dell'utenza non domestica è riportata nell'Allegato 2 al presente Regolamento. L'utenza non domestica non esattamente indicata nell'Allegato 2 al presente Regolamento è associata alla categoria che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della potenzialità di produzione rifiuti tenendo conto dei coefficienti di produzione dei rifiuti come definiti nell'atto di approvazione delle tariffe.

2. Ai fini della classificazione di cui al comma 1, si fa riferimento all'autorizzazione per l'esercizio dell'attività rilasciata dagli uffici competenti e comunque alle attività effettivamente svolte; in particolare, ai fini della classificazione in categorie delle attività esercitate nei locali o sulle aree, si fa riferimento al codice ISTAT dell'attività o da quanto risulti dalle certificazioni rilasciate dagli organi competenti, quali la Camera di Commercio, relativamente all'esercizio delle attività medesime, sempreché tali certificazioni non contrastino con la reale attività esercitata e verificata dal Gestore, nel qual caso il riferimento è a quest'ultima. Per le attività professionali si fa riferimento all'iscrizione all'ordine di appartenenza o, nel caso non sia previsto, al codice identificativo presso l'ufficio I.V.A.

3. Nel caso di più attività, distintamente specificate ma esercitate promiscuamente negli stessi locali o aree scoperte operative, per l'applicazione della Tariffa si fa riferimento all'attività principale, in base a quanto indicato al comma precedente.

4. La Tariffa è unica anche se, per l'esercizio dell'attività, sono utilizzate superfici con diverse destinazioni; le tariffe sono distinte nell'ipotesi di complesso unitario su cui sono insediate distinte attività.

5. Sono classificati nella medesima categoria del bene principale i locali o le aree scoperte produttive, pertinenziali o accessori dello stesso, anche se da questo separati, ma in oggettivo rapporto funzionale.

## Articolo 7 - Utente obbligato al pagamento

1. La Tariffa è dovuta in via principale da coloro che posseggono o detengono locali e/o aree scoperte operative costituenti presupposto per l'applicazione della Tariffa medesima, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare e tra coloro che usano in Comune i locali o le aree stesse. Tali soggetti sono obbligati ad utilizzare il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani provvedendo al conferimento secondo le modalità indicate nel regolamento di gestione del servizio e di eventuali ordinanze sindacali.
2. Il titolo del possesso o della detenzione è dato, a seconda dei casi, dalla proprietà, dall'usufrutto, dal diritto di abitazione, dal comodato, dalla locazione o affitto e, comunque, dall'occupazione o dalla detenzione di fatto, a qualsiasi titolo, nonché dalla residenza o domicilio.
3. Qualora, per qualsiasi motivo, non sia possibile individuare il soggetto obbligato principale, si considera tale:
  - a) per l'utenza domestica colui che ha sottoscritto la scheda di attivazione dell'utenza ovvero l'intestatario della scheda di famiglia risultante all'anagrafe della popolazione;
  - b) per l'utenza non domestica colui che ha sottoscritto la scheda di attivazione dell'utenza ovvero il titolare o legale rappresentante dell'impresa, associazione, studio, società, mentre per i comitati o associazioni non riconosciute, i soggetti che li rappresentano o li dirigono.
4. Sono solidamente tenuti al pagamento della Tariffa corrispettiva i componenti del nucleo familiare, conviventi con il soggetto di cui al comma 3, lettera a) e coloro che con tale soggetto usano in comune i locali e le aree. Nel caso di abitazione secondaria, i soggetti coobbligati sono i componenti del nucleo familiare dell'abitazione di residenza o principale anche se posta in altro Comune. Tale vincolo di solidarietà opera in ogni fase del procedimento di applicazione Tariffaria, della riscossione, dell'accertamento, del recupero del credito, del contenzioso, in funzione di garanzia fungibile nell'adempimento della prestazione patrimoniale.
5. Per i locali ceduti ad utilizzatori occasionali per periodi non superiori a 180 giorni/anno, il soggetto obbligato al pagamento della Tariffa rimane il proprietario o il titolare di altro diritto reale. Per gli alloggi ceduti con regolare contratto di locazione presso i quali i conduttori non hanno stabilito la residenza (locazione di natura transitoria o studentesca), il soggetto obbligato al pagamento della Tariffa rimane il proprietario o il titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione e superficie) su detti locali, qualora l'utilizzatore dell'immobile non si intesti l'utenza.
6. Nel caso di sub-locazione, il soggetto obbligato al pagamento della Tariffa rimane il conduttore principale titolare di un contratto di locazione pluriennale, fatto salvo il caso in cui l'utilizzatore si intesti l'utenza.
7. Sono inefficaci eventuali patti di trasferimento della Tariffa a soggetti diversi da quelli sopraindicati.
8. Per i locali e le aree che si configurano come strutture ricettive dirette all'ospitalità secondo quanto previsto dalla legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 (*Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità*), ad esclusione delle attività non svolte in forma di impresa e senza fornitura di servizi aggiuntivi, la Tariffa è dovuta da chi gestisce l'attività d'impresa. Tali attività sono considerate "utenza non domestica".

9. Per le attività non svolte in forma di impresa e senza fornitura di servizi aggiuntivi di cui alla citata legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 si applica la Tariffa per le utenze domestiche.

10. Ad esclusione dei casi previsti al comma 9 del presente articolo, le unità immobiliari adibite ad uso domestico, in cui sia svolta in via permanente anche un'attività economica o professionale, generano due distinti obblighi Tariffari qualora vi sia la presenza di una superficie chiaramente distinguibile utilizzata a tal scopo. In difetto si applica la Tariffa prevista per l'utenza domestica.

11. Per i locali in multiproprietà il soggetto che li gestisce è responsabile del versamento della Tariffa dovuta per i locali e le aree scoperte operative non in uso esclusivo ai singoli occupanti proprietari dei medesimi.

12. Per i centri commerciali, artigianali e di servizi integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni ovvero l'amministratore è responsabile del versamento della Tariffa dovuta per tutti i locali e le aree scoperte operative.

13. Fermo restando l'obbligatorietà del versamento della Tariffa per le aree e gli spazi comuni, il soggetto che gestisce i servizi comuni può, in deroga al comma 12, richiedere al Gestore di concordare una diversa gestione con riferimento ai locali e alle aree ad uso esclusivo a condizione che venga presentata esplicita richiesta da parte di tutti i singoli occupanti o detentori. E' comunque tenuto a presentare, nei termini dell'art. 39 del presente Regolamento, l'elenco degli occupanti o detentori del centro commerciale, artigianale e di servizi integrati.

14. Al fine di consentire la copertura dei costi legati alle operazioni di raccolta e trattamento dei rifiuti prodotti nelle parti comuni condominiali di cui all'art. 5, comma 4, lettera b), su richiesta può essere intestata apposita utenza domestica condominiale e in tal caso sono consegnate le relative dotazioni.

15. Alle istituzioni scolastiche statali si applica quanto previsto dall'art. 33-bis, del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248 (*Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria*), convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, fermo restando che la somma attribuita al Comune deve essere riversata al Gestore e deve essere sottratta ai costi che devono trovare copertura integrale mediante l'entrata da Tariffa rifiuti corrispettiva.

## **Articolo 8 - Obbligazione pecuniaria**

1. La Tariffa rifiuti corrispettiva è applicata secondo il criterio pro die per anno solare cui corrisponde un'autonoma obbligazione pecuniaria, ed è determinata secondo i criteri e le modalità di calcolo riportate in Appendice A al presente Regolamento.

2. L'obbligazione decorre dal giorno in cui si verificano i presupposti per l'applicazione della Tariffa, di cui all' art. 5 o, se antecedente, dal giorno in cui viene effettuata la fornitura della dotazione per la raccolta e si estingue con la cessazione dei presupposti per l'attivazione dell'utenza o, se successiva, il giorno dopo l'ultima lettura degli svuotamenti.

3. Nel caso di fornitura della dotazione per la raccolta, può essere istituito il deposito cauzionale in carico all'utente a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dal servizio garantito all'utenza. La definizione delle modalità di applicazione, della quantificazione del

deposito cauzionale nonché i termini e le condizioni, sono stabiliti nell'Allegato 3 al presente Regolamento.

4. L'utente è tenuto al ritiro dei contenitori o delle dotazioni entro 30 giorni dalla comunicazione/avviso da parte del Gestore, al fine di consentire l'erogazione del servizio. Per l'utenza in cui le particolari situazioni di disagio sanitario, debitamente documentate e certificate dall'organo sanitario competente, comportino la mancata possibilità di ritiro dei contenitori entro i termini stabiliti al presente comma, il Gestore è tenuto alla consegna domiciliare. Il Gestore può comunque effettuare le consegne di cui sopra, previo accordo economico secondo il Listino Tariffario dei Servizi complementari di cui all'Allegato B.

5. In assenza delle condizioni di cui al secondo periodo del comma 4, l'utente che non abbia ritirato la propria dotazione entro termini indicati, è tenuto al pagamento della quota fissa e della parte variabile relativa agli svuotamenti minimi della Tariffa e alla sanzione di cui all'art. 45.

6. L'utente è responsabile della dotazione ricevuta. In caso di furto, danneggiamento o perdita della dotazione, deve darne immediata comunicazione al Gestore, il quale provvederà alla sua sostituzione. Nel caso di furto o di danneggiamento dovuto ad atto vandalico la sostituzione avviene con onere a carico del servizio a fronte della presentazione della relativa auto certificazione. Nei rimanenti casi la sostituzione avviene a carico dell'utente. L'utente risponde degli eventuali conferimenti effettuati con la propria dotazione nel tempo decorrente dall'effettivo furto o perdita fino al giorno della relativa denuncia o comunicazione al Gestore. È vietato il trasferimento della dotazione per la raccolta, salva espressa richiesta al Gestore. L'utente è tenuto a riconsegnare la dotazione al Gestore al momento della presentazione della comunicazione di cessazione dell'utenza o entro 5 giorni lavorativi dalla presentazione della stessa, con le seguenti modalità: per le utenze non domestiche, si provvederà con ritiro, da parte del Gestore, presso il luogo di servizio; mentre le utenze domestiche dovranno restituire i contenitori nei "Punti" segnalati dal Gestore. Nel caso di mancata restituzione dei contenitori, il Gestore addebiterà in fattura il costo del contenitore come riportato nel listino aziendale approvato nel provvedimento annuale di determinazione della Tariffa;

7. In caso di ritardata comunicazione di cessazione dell'utenza, l'obbligazione pecuniaria non si protrae oltre la data in essa indicata, quando l'utente che ha prodotto la ritardata comunicazione di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali. In carenza di tale dimostrazione o in caso di mancata comunicazione di cessazione, l'obbligazione pecuniaria non si protrae oltre la data in cui sia sorta altra obbligazione pecuniaria per comunicazione dell'utente subentrato o per acquisizione d'ufficio dell'informazione medesima.

8. Al fine della determinazione del numero dei componenti il nucleo familiare:

a) si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici;

b) si considera un numero di componenti il nucleo familiare pari a 3 per l'utenza domestica stabilmente occupata da nuclei non residenti qualora l'utente ometta di denunciare le generalità di tutti i componenti il nucleo familiare nel termine stabilito dall'articolo 39 del presente Regolamento;

c) si considera un numero di occupanti pari a 1 per l'utenza domestica tenuta a disposizione di nuclei familiari iscritti all'AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero);

d) si considera un numero di occupanti pari a quanto riportato nell'Allegato 1 al presente Regolamento per l'utenza domestica tenuta a disposizione non locata;

e) nei casi di cui all'art. 7, comma 9 la consistenza del nucleo familiare è aumentata di 1 (una) unità

9. Il numero dei componenti dell'utenza domestica residente può essere diversamente determinato da quanto risulti nel foglio di famiglia anagrafico corrispondente, solo in caso di documentata e stabile permanenza, per un periodo consecutivo superiore a sei mesi all'anno di uno o più componenti in case di riposo, case protette, centri residenziali, comunità di recupero, istituti di detenzione. Non rilevano, invece, i meri ricoveri ospedalieri, i soggiorni in centri comportanti il giornaliero rientro al proprio domicilio, quali i centri diurni. Inoltre, non si tiene conto dei residenti, altrove domiciliati, per motivi di studio o lavoro che comportino l'assenza dalla residenza per almeno un periodo consecutivo superiore a sei mesi all'anno. Il numero minimo di componenti il nucleo familiare, per il calcolo della tariffa, non può essere inferiore ad 1 (uno).

10. Nel caso in cui l'abitazione è occupata oltre che da membri nel nucleo familiare anagrafico, anche da altri soggetti stabilmente dimoranti, quali, ad esempio, badanti e colf, questi devono essere dichiarati con le modalità di cui al successivo art. 39. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la Tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

11. Gli effetti generati dalle variazioni che dovessero intervenire nell'arco dell'anno in merito agli elementi che determinano la Tariffa, quali le modifiche della composizione del nucleo familiare, le modifiche delle superfici dei locali e aree scoperte, le modificazioni delle destinazioni d'uso dei locali ed aree scoperte, le modificazioni del servizio reso, vengono contabilizzate nella prima fatturazione utile. Tali variazioni decorrono secondo quanto stabilito all'art. 39 del presente Regolamento.

#### **Articolo 9 - Criteri per la determinazione della Tariffa corrispettiva e del piano finanziario**

1. I costi complessivi sono ripartiti fra utenza domestica e utenza non domestica sulla base dei servizi forniti e in relazione all'incidenza della quantità dei rifiuti prodotti dalle rispettive categorie d'utenza. La ripartizione della Tariffa tra parte fissa e variabile e tra utenza domestica e non domestica è esplicitata nella delibera di approvazione delle tariffe.

2. Le Tariffe, per ogni singola categoria d'utenza, sia per la quota fissa sia per la quota variabile, sono approvate con deliberazione del Consiglio locale di ATERSIR e del Comune entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione dei Comuni. In caso di mancata approvazione nei termini, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

3. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Contratto di servizio stipulato fra ATERSIR e il Gestore, inseriti nel Piano Finanziario redatto dal Gestore e approvato da ATERSIR e illustrati in una relazione tecnica redatta sulla base dei criteri stabiliti all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (*Regolamento recante norme per la elaborazione del Metodo Normalizzato per definire la Tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani*).

#### **Articolo 10 - Tariffa giornaliera per manifestazioni e spettacoli viaggianti**

In caso di servizi (quali spazzamento manuale/meccanico, ritiro ingombranti, etc.) dedicati a spettacoli viaggianti, quali giostre e circhi, essi sono assoggettati ad una Tariffa applicata dal



Gestore commisurata al servizio reso rapportato a ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno solare di occupazione, considerando giorno intero anche la sola frazione di giorno.

#### **Articolo 11 - Tariffa Giornaliera Fiere, mostre, manifestazioni ed eventi ed attività similari**

1. E' dovuta la Tariffa per la gestione dei rifiuti dall'utenza che occupa temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico o gravate da servitù di pubblico passaggio.
2. La Tariffa è determinata sulla base del servizio reso rapportato a ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno solare di occupazione, considerando giorno intero anche la sola frazione di giorno.
3. La Tariffa è riscossa dal Gestore su tempestiva segnalazione effettuata dall'ufficio comunale competente.

#### **Articolo 12 - Imposte di legge**

1. Alla Tariffa sono applicate le imposte previste dalla Legge.

#### **Articolo 13 - Obblighi di trasmissione delle banche dati**

1. Nelle more dell'operatività dell' Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) di cui all'art. 62, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (*Codice dell'amministrazione digitale*) il Gestore acquisisce dal Comune, e contestualmente il Comune è tenuto a fornire al Gestore, le banche dati di cui è titolare necessarie alla gestione e controllo dell'applicazione della Tariffa corrispettiva per le singole utenze e i relativi aggiornamenti con periodicità mensile secondo modalità e formati concordati e nel rispetto della normativa vigente in tema di trattamento dei dati. Il Comune è inoltre tenuto a trasmettere al Gestore le informazioni provenienti dallo sportello unico delle attività produttive (SUAP) relative all'avvio o alla variazione di impresa.
2. Il Gestore, su espressa richiesta, fornirà gratuitamente al Comune gli aggiornamenti annuali della banca dati della Tariffa corrispettiva, di cui è titolare, che potranno essere utilizzati dall'Amministrazione locale per finalità istituzionali secondo modalità e formati concordati e nel rispetto della normativa vigente in tema di trattamento dei dati.

#### **Articolo 14 - Obblighi di informazione all'utenza**

1. Il Gestore è tenuto a garantire alla singola utenza un facile accesso alle informazioni che lo riguardano e a tal proposito applica le disposizioni in materia di trasparenza riportate nell'Allegato A della Deliberazione ARERA 444/2019/R/Rif del 31/10/2019

## TITOLO II – RIDUZIONI

---

### **Articolo 15 - Riduzioni per avvio autonomo a riciclo**

1. Alle utenze non domestiche che dimostrano di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, i propri rifiuti urbani, la parte variabile della Tariffa è ridotta nelle forme riportate nell'allegato 1 al presente regolamento.

2. La riduzione di cui al comma 1 è riconosciuta su richiesta dell'utente, da presentare annualmente al Gestore entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'avvio al riciclo, corredata dal modello unico di denuncia (MUD) e dei formulari. La determinazione della riduzione è effettuata a consuntivo, previa verifica da parte del Gestore dell'effettivo avvio al riciclo dei rifiuti urbani. La riduzione è riconosciuta nella prima fattura dell'anno successivo a quella di riferimento.

### **Articolo 16 - Riduzioni in caso di mancato o inadeguato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti**

1. La Tariffa è dovuta, nella misura del 20% (venti per cento) dell'importo totale, nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

### **Articolo 17 - Riduzioni nelle zone in cui il conferimento al servizio è effettuato con disagio**

1. Nelle zone in cui il conferimento al servizio di raccolta è effettuato con disagio per l'utenza, la Tariffa parte fissa è determinata attraverso le modalità di cui al comma 2.

2. La riduzione di cui al comma 1 è pari all'80% (ottanta per cento) per le utenze poste a una distanza superiore a 500 (cinquecento) metri dal più vicino cassonetto per i rifiuti urbani (nelle aree interessate da un servizio stradale) ovvero dal più vicino punto di conferimento/consegna dei contenitori (nelle aree interessate da un servizio porta a porta). La distanza è misurata a partire dall'accesso della proprietà privata sulla strada pubblica, escludendo i percorsi interni alla proprietà privata.

### **Articolo 18 - Riduzioni per il compostaggio individuale**

1. All'utenza domestica che effettua compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino sia attraverso l'uso di compostiere sia attraverso altre metodologie (buca/fossa, compostaggio in cumulo, etc.) si applica:

a) nei comuni nei quali, per il calcolo della parte variabile della tariffa non si utilizzano sistemi di misurazione del rifiuto organico e vi è la rinuncia al servizio "*verde e ramaglie porta a porta*", si applica la riduzione della parte variabile della Tariffa prevista nell'Allegato 1 al presente Regolamento;

b) nei comuni nei quali per il calcolo della parte variabile della tariffa, si utilizzano sistemi di misurazione del rifiuto organico e del verde porta a porta l'agevolazione Tariffaria precedentemente prevista è sostituita dal risparmio conseguibile a seguito della minor esposizione del rifiuto "umido/organico" e dalla rinuncia al servizio "verde e ramaglie porta a porta"

2. Alle attività agrituristiche delle aziende agricole con servizio di ristorazione, così definite dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96 e dalla legge regionale dell'Emilia Romagna 31 marzo 2009, n. 4, che hanno aderito al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani e che praticano il compostaggio individuale della frazione organica dei propri rifiuti, sia attraverso l'uso di compostiere sia attraverso altre metodologie (buca/fossa, compostaggio in cumulo, etc.):

a) nei comuni nei quali, per il calcolo della parte variabile della tariffa non si utilizzano sistemi di misurazione del rifiuto organico e vi è la rinuncia al servizio "verde e ramaglie porta a porta" si applica la riduzione della parte variabile della Tariffa prevista nell'Allegato 1 al presente Regolamento;

b) nei comuni nei quali per il calcolo della parte variabile della tariffa, si utilizzano sistemi di misurazione del rifiuto organico e del verde porta a porta l'agevolazione Tariffaria precedentemente prevista è sostituita dal risparmio conseguibile a seguito della minor esposizione del rifiuto "umido/organico" e dalla rinuncia al servizio "verde e ramaglie porta a porta"

3. Le riduzioni di cui ai commi 1 e 2, lettere a) e b), sono riconosciute su richiesta al Gestore da parte dell'utente che è tenuto a compilare un'istanza di autocertificazione secondo il modello di cui all'Allegato 4 nella quale si impegna a compostare la frazione organica prodotta e consente esplicitamente le verifiche e i controlli da parte del Gestore. La riduzione decorre dalla data di trasmissione della autocertificazione.

4. Il Gestore può in qualunque momento verificare quanto dichiarato dall'utente ed effettuare controlli presso l'utenza al fine di verificare la corretta pratica del compostaggio individuale nella misura minima del 5% delle compostiere, cumuli o buche/fosse utilizzate.

5. Ad esito della verifica di cui al comma 4, il Gestore, qualora riscontri che la pratica del compostaggio non è correttamente effettuata dall'utenza, dispone la revoca immediata dell'agevolazione applicata.

6. In caso di cessazione dell'effettuazione della pratica del compostaggio l'interessato è tenuto a darne formale comunicazione al Gestore entro i termini stabiliti all'art. 38, comma 2, riconsegnando altresì la compostiera se ricevuta in dotazione.

#### **Articolo 19 - Riduzioni per il compostaggio di comunità**

1. All'utenza domestica che effettua il compostaggio di comunità della frazione organica dei propri rifiuti urbani nel rispetto del decreto ministeriale 29 dicembre 2016, n. 266, (*Regolamento recante i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità di rifiuti organici ai sensi dell'art. 180, comma 1-octies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, così come introdotto dall'art. 38 della legge 28 dicembre 2015, n. 221*), si applica:

a) nei comuni nei quali per il calcolo della parte variabile della tariffa non si utilizzano sistemi di misurazione del rifiuto organico e vi è la rinuncia al servizio "verde e ramaglie porta a porta" si

applica la riduzione della parte variabile della Tariffa prevista nell'Allegato 1 al presente Regolamento;

b) nei comuni nei quali per il calcolo della parte variabile della tariffa si utilizzano sistemi di misurazione del rifiuto organico e del verde porta a porta l'agevolazione Tariffaria precedentemente prevista è sostituita dal risparmio conseguibile a seguito della minor esposizione del rifiuto *“umido/organico”* e dalla rinuncia al servizio *“verde e ramaglie porta a porta”*

2. All'utenza non domestica che effettua il compostaggio di comunità della frazione organica dei propri rifiuti urbani nel rispetto del decreto ministeriale 29 dicembre 2016, n. 266, si applica:

a) nei comuni nei quali per il calcolo della parte variabile della tariffa non si utilizzano sistemi di misurazione del rifiuto organico e vi è la rinuncia al servizio *“verde e ramaglie porta a porta”* si applica la riduzione della parte variabile della Tariffa prevista nell'Allegato 1 al presente Regolamento;

b) nei comuni nei quali per il calcolo della parte variabile della tariffa si utilizzano sistemi di misurazione del rifiuto organico e del verde porta a porta l'agevolazione Tariffaria precedentemente prevista è sostituita dal risparmio conseguibile a seguito della minor esposizione del rifiuto *“umido/organico”* e dalla rinuncia al servizio *“verde e ramaglie porta a porta”*

3. Il Gestore, su segnalazione del Comune, qualora sia stato riscontrato che la pratica del compostaggio di comunità non è effettuata secondo quanto indicato dal Regolamento sull'organizzazione dell'attività di compostaggio, adottato dall'organismo collettivo di gestione di cui al decreto 29 dicembre 2016, n. 266, dispone la revoca immediata dell'agevolazione applicata.

4. La riduzione è riconosciuta agli utenti che conferiscono alle apparecchiature comuni su richiesta presentata al Gestore da parte del responsabile delle stesse, individuato ai sensi del decreto 29 dicembre 2016, n. 266, e tenuto a compilare un'istanza secondo un modello di dichiarazione sostitutiva di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 nella quale il responsabile indica i nominativi dei conferenti.

#### **Articolo 20 - Riduzioni per abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo**

1. Per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, che nel corso dell'anno solare siano occupate o condotte per un periodo inferiore a 183 giorni/anno anche non consecutivi è applicata la riduzione della tariffa prevista nell'Allegato 1 al presente Regolamento. Tale uso deve essere specificato nella comunicazione di apertura o di variazione, di cui al successivo articolo 39, indicando la dimora abituale e dichiarando di non voler cedere l'alloggio in locazione o comodato e di comunicare l'eventuale variazione d'uso.

2. La richiesta della riduzione è da rinnovare annualmente.

#### **Articolo 21 - Riduzioni per locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente**

1. Per i locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non

continuativo, anche ricorrente, per un periodo non superiore a quanto riportato nell'Allegato 1 al presente Regolamento, risultante da licenza/autorizzazione per l'esercizio dell'attività rilasciata dagli organi competenti o da adeguata documentazione è applicata la riduzione della tariffa prevista nell'Allegato 1 al presente Regolamento. Tale uso deve essere specificato nella comunicazione di apertura o di variazione, di cui al successivo articolo 39.

2. Per le utenze la cui attività stagionale o non continuativa non risulti da apposita licenza/autorizzazione, la richiesta di riduzione è da rinnovare annualmente

#### **Articolo 22 - Riduzioni per le utenze domestiche residenti che lasciano la loro abitazione vuota**

1. Per le utenze domestiche residenti che lasciano la loro abitazione vuota per il verificarsi di una delle condizioni previste dal comma 9 dell'articolo 8 del presente Regolamento si applica la riduzione tariffaria riportata nell'Allegato 1 al presente Regolamento.
2. Presupposto necessario per il riconoscimento dell'agevolazione è che l'abitazione non sia data in locazione o in comodato.
3. La richiesta della riduzione è da rinnovare annualmente.

#### **Articolo 23 - Conferimento di rifiuti presso i Centri di raccolta**

1. Con l'introduzione della Tariffa corrispettiva i Centri di raccolta (Comunali o Intercomunali) ricevono i rifiuti conferiti dalle utenze domestiche e non domestiche che hanno aderito al servizio pubblico di raccolta.
2. Gli utenti accedono a tali strutture con il documento comprovante la loro utenza (fattura su cui è riportato il codice utente) e possono conferire i rifiuti previsti dal regolamento di funzionamento del Centro Comunale o Intercomunale.
3. Eventuali agevolazioni sono contenute nell'Allegato 1

#### **Articolo 24 - Conferimento di rifiuti presso i Centri di preparazione per il riutilizzo**

1. Con l'introduzione della Tariffa corrispettiva i Centri di preparazione al riutilizzo (Comunali o Intercomunali) ricevono gratuitamente i rifiuti urbani conferiti dalle utenze domestiche e non domestiche che hanno aderito al servizio pubblico di raccolta.
2. Gli utenti accedono a tali strutture con il documento comprovante la loro utenza (fattura su cui è riportato il codice utente) e possono conferire i rifiuti previsti dal regolamento di funzionamento del Centro Comunale o Intercomunale.
3. Eventuali agevolazioni sono contenute nell'Allegato 1 al presente Regolamento.

#### **Articolo 25 - Conferimento presso i Centri del riuso**

1. Con l'introduzione della Tariffa corrispettiva i Centri del riuso (Comunali o Intercomunali)

ricevono gratuitamente i beni conferiti dalle utenze domestiche e non domestiche che hanno aderito al servizio pubblico di raccolta.

2. Gli utenti accedono a tali strutture con il documento comprovante la loro utenza (fattura su cui è riportato il codice utente) e possono conferire i beni previsti dal regolamento di funzionamento del Centro Comunale o Intercomunale.

3. Eventuali agevolazioni sono contenute nell'Allegato 1 al presente Regolamento.

#### **Articolo 26 - Riduzioni per punti vendita certificati**

1. È riconosciuta la riduzione della Tariffa, nelle forme indicate nell'Allegato 1 al presente Regolamento, per l'utenza non domestica aderente al servizio pubblico di raccolta, che attui azioni finalizzate alla prevenzione nella produzione di rifiuti urbani quali la vendita di prodotti sfusi o alla spina e l'utilizzo di imballaggi facilmente riciclabili ed abbia ottenuto formale certificazione del punto vendita sotto il profilo ambientale.

2. La riduzione di cui al comma 1, commisurata al quantitativo di rifiuti urbani non prodotti ovvero alle modalità di attuazione delle azioni di prevenzione nella produzione dei rifiuti urbani, è rilasciata a seguito di apposita convenzione da sottoscrivere con il Gestore.

#### **Articolo 27 - Riduzioni per la donazione delle eccedenze alimentari**

1. È riconosciuta una riduzione della Tariffa all'utenza non domestica aderente al servizio pubblico di raccolta, che in via continuativa devolve ai soggetti donatori di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 2 della legge 19 agosto 2016, n. 166 (*Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi*) le eccedenze alimentari idonee al consumo umano disciplinate dalla medesima legge ai fini della redistribuzione a soggetti bisognosi.

2. È riconosciuta una riduzione della Tariffa all'utenza non domestica aderente al servizio pubblico di raccolta, che in via continuativa devolve le proprie eccedenze alimentari non idonee al consumo umano di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166 per alimentazione animale qualora idonee a tal fine.

3. Il riconoscimento delle riduzioni di cui ai commi 1 e 2 è subordinato alla presentazione, entro il 31 marzo dell'anno successivo, di un dettagliato elenco delle quantità di prodotti devoluti nell'anno precedente, allegando apposita documentazione.

4. Le riduzioni di cui ai commi 1 e 2 commisurate al quantitativo di prodotti devoluti, è determinata con le modalità previste nell'Allegato 1 al presente Regolamento.

#### **Articolo 28 - Riduzioni per la donazione di prodotti non alimentari**

1. È riconosciuta una riduzione della Tariffa all'utenza non domestica aderente al servizio pubblico di raccolta, che in via continuativa devolve ai soggetti donatori di cui di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 2 della legge 19 agosto 2016, n. 166, ai fini della redistribuzione a soggetti bisognosi, prodotti non alimentari di cui alle lettere d), e) del comma 1 dell'art. 16 della legge 19

agosto 2016, n. 166 derivanti dalla propria attività nel rispetto delle disposizioni previste nel medesimo articolo.

2. Il riconoscimento delle riduzioni di cui al comma 1 è subordinato alla presentazione, entro il 31 marzo dell'anno successivo, di un dettagliato elenco delle quantità di prodotti devoluti nell'anno precedente.

3. La riduzione di cui al comma 1 commisurata al quantitativo di prodotti devoluti è determinata con le modalità previste nell'Allegato 1 al presente Regolamento.

#### **Articolo 29 - Riduzioni per la donazione dei farmaci idonei all'utilizzo**

1. È riconosciuta una riduzione della Tariffa ai soggetti che hanno aderito al servizio pubblico di raccolta, di cui alla lettera g-ter) del comma 1 dell'art. 2 della legge 19 agosto 2016, n. 166 che partecipino a progetti di recupero dei medicinali e degli articoli di medicazione, di cui rispettivamente alle lettere g-bis) e g-quater) del comma 1 dell' art. 2 della medesima legge, nel rispetto di quanto stabilito all'art. 157 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 (Attuazione della direttiva 2001/83/CE – e successive direttive di modifica – relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE).

2. Il riconoscimento della riduzione di cui al comma 1 è subordinato alla presentazione, entro il 31 marzo dell'anno successivo, di un dettagliato elenco delle quantità di prodotti devoluti nell'anno precedente;

3. La riduzione di cui al comma 1, commisurata al quantitativo di prodotti devoluti, è determinata con le modalità previste nell'Allegato 1 al presente Regolamento.

#### **Articolo 30 - Riduzioni per l'utenza non domestica che attua il vuoto a rendere**

1. È riconosciuta una riduzione della Tariffa all'utenza non domestica aderente al servizio pubblico di raccolta che applica il sistema del vuoto a rendere.

2. Il riconoscimento della riduzione di cui al comma 1 è subordinato alla presentazione, entro il 31 marzo dell'anno successivo, di un dettagliato elenco delle tipologie e delle quantità di imballaggi avviati a riutilizzo nell'anno precedente, allegando copia di apposita documentazione che attesti l'effettiva cessione al proprio fornitore delle tipologie e delle quantità dichiarate.

3. La riduzione di cui al comma 1, commisurata al quantitativo in peso di imballaggi resi, è determinata con le modalità previste nell'Allegato 1 al presente Regolamento.

#### **Articolo 31 - Riduzioni per l'utenza non domestica che promuovono il doggy-bag/family bag nella ristorazione commerciale**

1. All'utenza non domestica della ristorazione commerciale aderente al servizio pubblico di raccolta, che promuove presso i propri esercizi la diffusione del doggy bag/family bag per l'asporto del cibo avanzato da parte dei clienti ed abbia ottenuto formale riconoscimento della pratica nell'ambito di accordi istituzionali finalizzati alla riduzione dei rifiuti e degli sprechi alimentari, il

Gestore fornisce annualmente i contenitori per agevolare l'asporto del cibo da parte dei clienti.

2. La tipologia e il numero dei contenitori da fornire gratuitamente all'utenza non domestica sono definiti nel provvedimento annuale di approvazione delle tariffe.

#### **Articolo 32 - Riduzioni per l'utenza domestica in particolari situazioni di disagio sanitario**

1. Per l'utenza domestica in cui le particolari situazioni di disagio sanitario, debitamente documentato, comportino una anomala produzione di rifiuto soggetto a Tariffa è prevista la non assoggettabilità di tali rifiuti alla Tariffa parte variabile

2. La riduzione di cui al comma 1 è riconosciuta su richiesta dell'utente con le modalità richiamate nell'Appendice A al presente Regolamento.

#### **Articolo 33 - Riduzioni per particolari tipologie di utenza non domestica**

1. Per l'utenza non domestica che ha aderito al servizio pubblico di raccolta, in cui coesistano operazioni di diversa natura (quali, a titolo esemplificativo, i transiti, carico/scarico, deposito ecc.) per cui risulti difficile la determinazione della superficie assoggettabile a Tariffa, è previsto l'abbattimento della superficie pari ad un terzo (1/3) dell'intera area in oggetto.

2. La riduzione di cui al comma 1 è riconosciuta su richiesta dell'utente.

#### **Articolo 34 - Riduzioni per nuclei familiari con bambini (pannolini)**

1. Per l'utenza domestica nel cui stato famiglia del nucleo familiare figurano componenti di età inferiore a 36 (trentasei) mesi, che danno luogo alla produzione di rifiuti costituiti da pannolini pediatrici "usa e getta" è prevista la non assoggettabilità di tali rifiuti alla Tariffa parte variabile.

2. La riduzione di cui al comma 1 è riconosciuta su richiesta dell'utente con le modalità richiamate nell'Appendice A al presente Regolamento.

#### **Articolo 35- Riduzioni per manifestazioni ed eventi**

1. E' possibile riconoscere una riduzione della Tariffa alle manifestazioni ed eventi temporanei di tipo ricreativo, culturale o di animazione sociale, che adottano buone pratiche finalizzate alla riduzione ed alla corretta raccolta differenziata dei rifiuti ed abbiano ottenuto formale riconoscimento delle buone pratiche adottate nell'ambito di iniziative/progetti istituzionali finalizzati alla promozione degli eventi sostenibili (ECOFESTE).

2. La riduzione di cui al comma 1 è riconosciuta, su richiesta dell'utente, secondo le modalità di cui all'Allegato 5.

#### **Articolo 36- Riduzioni per avvio autonomo a recupero**



1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, [in attuazione di quanto disposto dagli artt. 198, comma 2-bis e 238, comma 10, D.Lvo 152/2006, come modificato dal D.Lvo 116/2020] previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Alle utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero dei rifiuti urbani prodotti, è riconosciuta la riduzione della parte variabile della tariffa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione prevista dalla normativa vigente.
3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.
4. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta prevista dall'art. 39 del presente Regolamento, il Gestore provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tariffazione.

#### **Articolo 37- Riduzioni "COVID-19"**

Rispetto all'applicazione di eventuali riduzioni connesse ad eventi pandemici (cd. COVID 19), il Gestore, su indicazione deliberata dall'Organo Esecutivo dall'Amministrazione Comunale, può applicare, nelle forme e nei tempi eventualmente indicati anche dall'Agenzia Atersir ovvero da Deliberazioni ARERA, degli sconti dedicati alle categorie d'utenza

#### **Articolo 38 - Aspetti comuni per l'applicazione delle riduzioni**

1. Le riduzioni di cui agli articoli precedenti si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate e cessano di operare alla data in cui vengono meno le condizioni di fruizione.
2. Salvo quanto diversamente disciplinato nei singoli articoli del presente Titolo, l'utente è tenuto a comunicare il venir meno delle condizioni che danno diritto alle riduzioni. Tale comunicazione deve essere presentata al Gestore entro e non oltre 30 giorni dalla data in cui sono venute meno le condizioni per l'attribuzione delle riduzioni in difetto il Gestore provvede al recupero della Tariffa con applicazione della sanzione di cui all'art. 45 per omessa comunicazione di variazione.
3. Per le riduzioni ed esenzioni a favore di utenze domestiche e/o non domestiche per finalità sociali, equitative, di sostegno allo sviluppo del territorio e per altre ragioni di rilevante interesse pubblico che non siano direttamente collegate alla minore produzione dei rifiuti ovvero al riutilizzo dei beni, la relativa copertura deve essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa ed assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.
4. Le riduzioni di cui al presente titolo non possono, cumulativamente, essere superiori al 20% della parte fissa, con esclusione della riduzione di cui all'articolo 17, e del 100% della parte variabile della Tariffa medesima.

5. Le riduzioni di cui agli articoli 18 e 19 sono alternative.
6. La riduzione di cui all'articolo 16 non è cumulabile con le altre riduzioni
7. le riduzioni di cui al comma 3 del presente articolo non sono soggette ai limiti di cui al comma 4.

## TITOLO III –COMUNICAZIONE, CONTROLLO, RISCOSSIONE, SANZIONI

---

### Articolo 39 - Comunicazione

1. L'utente, di cui all'art. 8, ha l'obbligo di comunicare al Gestore l'inizio o la cessazione dell'occupazione o detenzione di locali ed aree entro 30 giorni successivi al loro verificarsi e di ottemperare agli adempimenti previsti. Detta comunicazione deve avvenire mediante la compilazione di appositi modelli messi a disposizione dal Gestore. In caso di omessa presentazione della comunicazione entro il termine si applica la sanzione prevista all'art. 45 del presente Regolamento.

2. Nella comunicazione di attivazione dell'utenza devono essere obbligatoriamente indicati il numero di componenti residenti e dimoranti stabilmente, i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile, il numero dell'interno, il numero telefonico e, ove esistente, l'indirizzo mail per le utenze domestiche il numero di componenti diversi dai residenti e dimoranti stabilmente e per le utenze non domestiche l'indirizzo PEC. Alla comunicazione di attivazione deve essere allegata almeno la seguente comunicazione: a) per le utenze domestiche la planimetria quotata dei locali soggetti a tariffa; b) per le utenze non domestiche: planimetria operativa dei locali e delle aree soggette a tariffa e visura CCIAA.

3. Le comunicazioni devono essere sottoscritte con firma leggibile e presentate da uno dei coobbligati, dal rappresentante legale o da loro incaricati muniti di apposita delega, ovvero secondo gli strumenti digitali che il Gestore metterà a disposizione dell'Utenza. Della presentazione è rilasciata apposita ricevuta. In caso di spedizione, la comunicazione si considera presentata nel giorno d'arrivo agli uffici del Gestore o, se inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata, nel giorno indicato nel rapporto di ricevimento.

4. La comunicazione ha effetto anche per gli anni successivi se le condizioni di assoggettamento a Tariffa rimangono invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a presentare nuova comunicazione di variazione nei termini e secondo le modalità di cui ai precedenti commi, fatto salvo il caso in cui, per i soggetti residenti nel Comune, la variazione riguardi soltanto il numero degli stessi. Se la comunicazione di cessazione o variazione è presentata oltre al termine di cui al comma 1, i relativi effetti decorrono dalla data di presentazione.

5. Gli eredi solidalmente obbligati che continuano ad occupare o condurre i locali già assoggettati a Tariffa hanno l'obbligo di comunicare il nominativo del nuovo intestatario dell'utenza e gli eventuali elementi che determinano l'applicazione della Tariffa.

6. In presenza di utenza domestica e utenza non domestica con servizi condominiali è fatto obbligo all'amministratore condominiale di presentare al Gestore, nei termini di cui al comma 1, l'elenco degli occupanti o conduttori/proprietari delle utenze facenti parte del condominio e le eventuali successive variazioni.

7. L'ufficio anagrafe comunale, all'atto del perfezionamento delle pratiche di iscrizione anagrafica o di variazione di residenza, informa i cittadini della necessità di effettuare congiuntamente la comunicazione ai fini della gestione della Tariffa.

8. In presenza di più nuclei familiari presso la stessa utenza colui che intende provvedere al

pagamento della Tariffa deve darne esplicita comunicazione.

#### **Articolo 40 – Comunicazione per l'uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta**

1. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui all'articolo 36 comma 1 del presente Regolamento e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva al Gestore via PEC, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021 la comunicazione dovrà essere presentata entro il 31 maggio, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2022.

2. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione, redatta secondo quanto disposto dall'art. 14 della legge RER n. 11 del 29 dicembre 2020, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività. Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della Tari.

3. La mancata presentazione della comunicazione di cui al comma 2, entro il termine del 31 maggio per il solo anno 2021, o entro il termine del 30 giugno a decorrere dal 2022, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.

4. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo, al Gestore, che riprende il servizio qualora ciò non comporti un disequilibrio sull'organizzazione del servizio con riferimento alle modalità e ai tempi di svolgimento dello stesso.

5. Entro il 28 febbraio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Gestore i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente dando specifica evidenza a quelli avviati a riciclo. I quantitativi dei rifiuti urbani avviati a recupero devono essere desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti a cui deve essere allegata apposita attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero. Il Gestore è tenuto a rendicontare tali informazioni alla Regione e ad ATERSIR entro il 30 aprile di ciascun anno.

6. Il Gestore ha la facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte.

#### **Articolo 41 - Controllo**

1. Il Gestore, eventualmente in collaborazione con il Comune, provvede a svolgere le attività necessarie ad individuare tutti i soggetti obbligati a pagare la Tariffa e al controllo dei dati dichiarati in comunicazione nonché nelle dichiarazioni finalizzate all'ottenimento delle riduzioni di cui al Titolo II

2. Il Gestore designa un responsabile incaricato al quale spettano i compiti e i poteri di gestione

della Tariffa rifiuti corrispettiva, nonché il ruolo di referente verso ATERSIR, il Comune e l'utenza. Il Gestore indica in fattura, coerentemente con quanto previsto nella Carta dei Servizi, i canali di contatto attraverso i quali l'utente del servizio rifiuti può promuovere istanze, reclami e azioni legali.

3. Il Gestore del servizio esercita l'attività di controllo necessaria per la corretta applicazione della Tariffa.

4. Il Gestore a tale scopo può:

a) richiedere l'esibizione dei contratti di locazione, affitto e scritture private atte ad accertare le date di utilizzo del servizio;

b) richiedere notizie relative ai presupposti di applicazione Tariffaria, non solo agli occupanti o ai detentori, ma anche ai proprietari dei locali ed aree;

c) invitare i predetti soggetti a comparire di persona per fornire prove, delucidazioni e chiarimenti;

d) utilizzare tecnici o soggetti incaricati dal Gestore;

e) accedere ai locali ed aree assoggettabili a Tariffa mediante personale debitamente autorizzato previo accordo con l'utente.

5. In caso di mancata collaborazione dell'utenza o di altro impedimento alla diretta rilevazione, il Gestore del servizio può fare ricorso alle presunzioni semplici a norma dell'art. 2729 del codice civile.

6. Dell'esito delle verifiche effettuate viene data comunicazione agli interessati, che s'intende accettata qualora entro 30 giorni dal ricevimento non pervengano rilievi. Nel caso in cui l'utente riscontrasse elementi di discordanza può, nello stesso termine, fornire le precisazioni del caso che, se riconosciute fondate, comportano l'annullamento o la rettifica della comunicazione inviata. Il Gestore, decorso il termine assegnato, provvede ad emettere nei confronti dei soggetti che non si sono presentati o non hanno dato riscontro, la relativa fattura sulla base degli elementi indicati nella comunicazione stessa.

7. In caso di infedele dichiarazione riscontrata a seguito delle attività di controllo si applica la sanzione prevista all'art. 45.

#### **Articolo 42 - Modalità di versamento e sollecito di pagamento**

1. Il pagamento della fattura deve essere effettuato entro i termini indicati nella medesima presso gli uffici postali o gli sportelli bancari ovvero mediante domiciliazione bancaria o postale o altre modalità di pagamento indicate dal Gestore.

2. Le fatture: **a) cartacee**, sono spedite al domicilio del titolare dell'utenza o ad altro recapito indicato dallo stesso, tramite il servizio postale o agenzie di recapito autorizzate, come corrispondenza ordinaria. In alternativa, le fatture possono essere spedite su richiesta tramite posta elettronica ordinaria nel caso di utenza domestica. Le fatture sono disponibili anche all'interno dello sportello online del sito del Gestore ove attivato; **b) elettroniche**, sono emesse tramite il Sistema di Interscambio.

3. Il Gestore può concedere rateizzazioni nei versamenti secondo le disposizioni previste dalla

legge 160/2019 e dalla Carta dei Servizi. Il pagamento rateizzato avviene con la maggiorazione di interessi pari al tasso legale maggiorato del 2%.

4. In caso di omesso o parziale pagamento, il Gestore, trascorsi inutilmente 30 giorni solari dalla data di scadenza riportata in fattura inviata all'utente, notifica apposito sollecito di pagamento in cui indica un nuovo termine entro cui provvedere all'adempimento e le modalità di comunicazione dell'avvenuto pagamento. Trascorso inutilmente il termine indicato nel sollecito, il Gestore invia all'utente apposito avviso di accertamento esecutivo avente valore di intimazione ad adempiere al pagamento e di titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure di riscossione cautelari ed esecutive, in cui indica il termine ultimo entro cui provvedere all'adempimento e le modalità di comunicazione del pagamento, mediante raccomandata A/R o posta elettronica certificata. Il Gestore per le utenze non domestiche procederà al recupero del credito anche tramite esazione domiciliare. Trascorso il termine indicato nell'avviso di accertamento esecutivo, il Gestore procede al recupero del credito nei modi di legge. Su tutte le somme di qualunque natura, escluse le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, si applicano, 30 giorni dopo l'intervenuta esecutività dell'atto di accertamento e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale maggiorato di due punti percentuali. I costi di elaborazione e di notifica dell'accertamento esecutivo e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono poste a carico del debitore e sono di seguito determinati: a) una quota denominata "oneri di riscossione", pari a quanto disposto dalla lettera a), comma 803 della legge 160/2019; b) una quota denominata "spese di notifica ed esecutive" pari a quanto disposto dalla lettera b), comma 803 della legge 160/2019.

5. Scaduto inutilmente il termine indicato nell'avviso di accertamento esecutivo, di cui al comma 4, il Gestore notifica atto di contestazione della violazione per omesso o parziale versamento della Tariffa prevista all'art. 45.

6. La fattura non viene emessa per importi eguali o inferiori a 4,00 (quattro/00) euro al netto di IVA e Addizionale Provinciale.

7. L'avviso di accertamento esecutivo non acquisisce efficacia di titolo esecutivo se emesso per somme inferiori a 10 euro. Il limite si riferisce all'intero debito dovuto, anche derivante da più annualità. Il debito rimane comunque a carico dell'utente moroso e potrà essere oggetto di recupero con la successiva notifica di accertamenti esecutivi che superano cumulativamente l'importo di cui al primo periodo

#### **Articolo 43 - Riscossione**

1. Il Consiglio Locale di ATERSIR e il Comune, sentito il Gestore, con la delibera di approvazione delle tariffe, determinano le scadenze per la fatturazione della Tariffa, prevedendo di norma almeno due emissioni con cadenza semestrale e una a saldo nei primi mesi dell'anno seguente. La fattura di addebito della tariffa di cui agli articoli 10 e 11 del presente Regolamento può essere emessa dal Gestore in un'unica soluzione. Il termine di scadenza deve essere fissato in conformità a quanto previsto nella Carta del servizio.

2. Le modifiche che comportino variazioni della Tariffa in corso d'anno nonché le riduzioni da applicarsi in corso d'anno potranno essere conteggiate nella bollettazione successiva mediante conguaglio compensativo e comunque entro la prima fatturazione a saldo di cui al comma 1.

#### **Articolo 44 - Rimborsi**

1. Nei casi di errore, di duplicazione ovvero di eccedenza dell'importo iscritto in fattura rispetto a quanto dovuto, il Gestore, dopo averne accertato il diritto, dispone la nota di accredito o il rimborso entro 90 giorni dalla ricezione dell'istanza dell'utente, ovvero nella fattura successiva in caso di procedimenti effettuati d'ufficio secondo quanto disposto dalla Carta del Servizio.
2. Nel caso di utenza domestica occupata da persone residenti nel Comune, il Gestore provvede d'ufficio agli eventuali rimborsi dovuti nei confronti degli utenti a seguito di cessazione o di variazione del numero dei componenti mediante conguaglio, se possibile, da effettuarsi nella fattura di successiva emissione ovvero mediante emissione di ordinativo di pagamento per il rimborso spettante da inoltrare presso il nuovo recapito dell'utente.
3. L'utente, in ogni caso, può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro cinque anni dal pagamento, mediante richiesta motivata, allegando copia della ricevuta di pagamento.
4. Sulle somme rimborsate sono dovuti gli interessi legali dal momento dell'indebito pagamento ovvero, nel caso di errore non addebitabile al Gestore, a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla richiesta di rimborso.

#### **Articolo 45 - Sanzioni**

1. Ai sensi dell'art. 9-bis della legge regionale 5 ottobre 2015, n. 16, l'accertamento e la contestazione delle violazioni del presente Regolamento è effettuata dal Comune anche tramite il Gestore nel rispetto dei termini prescrizionali. Compete al Comune l'irrogazione della sanzione.
2. Le violazioni al presente Regolamento sono punite con sanzioni amministrative pecuniarie in ogni caso comprese tra un minimo di € 50,00 ed un massimo di € 500,00, articolate come dalla tabella seguente. L'importo del pagamento in misura ridotta, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione indicato, è stabilito ai sensi dell'art. 16, comma 2 legge 24 novembre 1981, n. 689 (*Modifica al sistema penale*), in deroga alla disposizione di cui al comma 1 del medesimo articolo:

VIOLAZIONE		SANZIONE		
		MINIMA	MASSIMA	PAGAMENTO IN FORMA RIDOTTA
1	Omesso o parziale versamento della Tariffa (art. 41, comma 5)	€ 50,00	€ 500,00	30% degli importi non versati o parzialmente versati
2	Infedele dichiarazione riscontrata a seguito delle attività di controllo (art. 41, comma 7)	€ 50,00	€ 500,00	50% degli importi non versati
3	Mancato ritiro dei contenitori o delle dotazioni standard entro i termini previsti (art. 8, comma 5)	€ 50,00	€ 500,00	€ 100,00
4	Mancata comunicazione del venimento delle condizioni di riduzione (art. 38, comma 2)	€ 50,00	€ 500,00	€ 100,00
5	Omessa comunicazione di inizio dell'occupazione o detenzione di locali ed aree, incluso il numero di componenti diverso dai residenti, entro i termini (art. 39, commi 1 e 2)	€ 50,00	€ 500,00	100% degli importi non versati
6	Omessa comunicazione di cessazione dell'occupazione o detenzione di locali ed aree, entro i termini (art. 39, comma 1)	€ 50,00	€ 500,00	€ 100,00

3. Le entrate derivanti dalle sanzioni contribuiscono alla copertura dei costi del servizio.

4. Le suindicate sanzioni non si applicano in riferimento alle informazioni che il Gestore acquisisce periodicamente dall'ufficio anagrafe comunale in applicazione dell'art. 13, concernenti le modifiche nella composizione di nuclei familiari della popolazione residente, per le quali non sussiste l'obbligo di denuncia.

5. Al fine di disincentivare l'abbandono e il "turismo dei rifiuti", nel caso di utenza domestica con residenza attiva, in assenza di svuotamenti del rifiuto urbano misurato, si applicano, oltre alla parte fissa, anche gli svuotamenti minimi obbligatori maggiorati del 50% fatto salvo la possibilità di prova contraria da parte dell'utente.

#### **Articolo 46 - Contenzioso ed autotutela**

1. La giurisdizione in ordine alla Tariffa corrispettiva è determinata in base alla legge.

2. Il Gestore può, in qualsiasi momento, d'ufficio o su segnalazione del soggetto interessato, con apposita determinazione motivata, annullare ovvero revisionare totalmente o parzialmente le



precedenti determinazioni in ordine all'obbligo del pagamento della Tariffa e, avendone riconosciuto l'erroneità manifesta, procedere alle dovute rettifiche.

## TITOLO IV – NORME TRANSITORIE E FINALI

---

### **Articolo 47 - Norme di rinvio e clausola di salvaguardia**

1. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

### **Articolo 48 - Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore a decorrere dal 01/01/2021. I Regolamenti previgenti per l'applicazione della tariffa conservano la propria efficacia nei rapporti sorti o che insorgeranno in merito al servizio di competenza svolto fino alle ore 23.30 del 31 dicembre 2020

### **ALLEGATI**

Allegato 1: Riduzioni della Tariffa

Allegato 2: Classificazione delle utenze non domestiche

Allegato 3: Deposito cauzionale

Allegato 4: Modello di dichiarazione sostitutiva per il compostaggio domestico

Allegato 5: Disciplina per l'ottenimento del marchio ECOFESTE

## **Allegato 1 Riduzioni della Tariffa - Comune di Ostellato -**

**Articolo 15 Riduzioni per avvio autonomo al riciclo:** viene riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa pari a **40** (quaranta/00) **euro per tonnellata** di rifiuto avviata a riciclo. La riduzione è concessa fino al totale abbattimento della tariffa variabile.

**Articolo 18 Riduzioni per il compostaggio individuale:** alle **utenze domestiche** viene riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa pari al 25% (venticinque per cento); alle **attività agrituristiche** viene riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa pari al 20% (venti per cento). Alle utenze incluse nelle **zone a compostaggio obbligatorio** viene riconosciuta una ulteriore riduzione della parte fissa pari al 15% (quindici per cento).

**Articolo 19 Riduzioni per il compostaggio di comunità:** alle **utenze domestiche** viene riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa pari al 25% (venticinque per cento); alle **attività agrituristiche** viene riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa pari al 20% (venti per cento). Alle utenze incluse nelle **zone a compostaggio obbligatorio** viene riconosciuta una ulteriore riduzione della **parte fissa** pari al 15% (quindici per cento).

**Articolo 20 Riduzioni per abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo:** viene riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa pari al 65% (sessantacinque per cento) e si considera un numero di occupanti pari a 2. Il presupposto necessario per il riconoscimento della riduzione è che l'abitazione non sia data in locazione o in comodato. La richiesta della riduzione è da rinnovare annualmente.

**Articolo 21 Riduzioni per locali, diversi dalle abitazioni, e aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente:** viene riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa pari al 65% (sessantacinque per cento) per un uso stagionale o non continuativo ma ricorrente non superiore a 183 giorni/anno. Per le utenze la cui attività stagionale e periodica non risulta da apposita licenza/autorizzazione la richiesta della riduzione è da rinnovare annualmente.

**Articolo 22 Riduzioni per le utenze domestiche residenti che lasciano la loro abitazione vuota:** il numero degli **occupanti** viene fissato in **una unità** e viene riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa pari al 65% (sessantacinque per cento). Presupposto necessario per il riconoscimento della riduzione è che l'abitazione non sia data in locazione o in comodato.

**Articolo 26 Riduzioni per i punti vendita certificati:** viene riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa pari al 5% (cinque per cento)

**Articolo 27 Riduzioni per la donazione delle eccedenze alimentari:** viene riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa quantificato in **euro 20** (venti/00) **a tonnellata** per un importo comunque non eccedente la quota variabile della tariffa.

**Articolo 28 Riduzioni per la donazione di prodotti non alimentari:** viene riconosciuta una riduzione della **parte variabile** della tariffa quantificato in **euro 20** (venti/00) **a tonnellata** per un importo comunque non eccedente la quota variabile della tariffa.

**Articolo 29 Riduzioni per la donazione di farmaci idonei all'uso:** viene riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa fino ad un massimo del 15% (quindici per cento)

**Articolo 30 Riduzioni per le utenze che attua il vuoto a rendere:** viene riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa quantificato in **euro 10** (dieci/00) **per ogni tonnellata di imballaggi resi**, per un importo comunque non eccedente la quota variabile della tariffa.

## Allegato 2

### Classificazione delle utenze non domestiche

1	musei, biblioteche, associazioni, luoghi di culto
2	cinematografi, teatri e sale spettacolo
3	autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	campeggi distributori carburanti, impianti sportivi
5	aree scoperte operative
6	esposizioni, autosaloni
7	alberghi con ristorante
8	alberghi senza ristorante
9	case protette e di riposo, caserme con convitto, comunità residenziali
10	ospedali, residenze sanitarie, cliniche
11	uffici, agenzie, studi professionali, ambulatorio, poliambulatorio
12	banche ed istituti di credito
13	negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
14	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	occupazione temporanea vendita beni durevoli
17	attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	attività industriali con capannoni di produzione
21	attività artigianali di produzione beni specifici
22	ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	mense
24	bar, caffè, pasticceria, gelateria
25	supermercati pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	plurilicenze alimentari e/o miste
27	ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizzeria al taglio e da asporto, piadineria
28	ipermercati di generi misti
29	occupazione temporanea vendita generi alimentari
30	discoteche, night club, sale giochi
31	circoli ricreativi
32	scuole private e pubbliche non statali, municipio
33	comunità non residenziali, caserme senza convitto
34	autorimesse
35	supermercati

## Allegato 3: Deposito cauzionale

---

1.) Il Gestore può richiedere il versamento di un DEPOSITO CAUZIONALE, a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dal servizio garantito all'utenza, quale la restituzione integra dei contenitori presi in consegna per la raccolta dei rifiuti e il regolare pagamento della Tariffa, che sarà restituito, maggiorato degli interessi legali ovvero secondo quanto sarà deliberato da ARERA, entro trenta giorni dalla cessazione del contratto, in caso di assenza di insolvenze, come di seguito:

per l'UTENZA DOMESTICA, il DEPOSITO CAUZIONALE è pari all'80% (ottantapercento), arrotondato ai cinque euro, della parte variabile (media) della Tariffa applicata per categoria o macro categoria di utenza, secondo la tabella seguente:

categoria DPR 158/1999	valore medio della QV di CLARA SpA (euro/anno)	importo deposito cauzionale (euro)
1 componente	67,00	<b>55,00</b>
2 componenti	114,00	<b>90,00</b>
3 componenti	140,00	<b>110,00</b>
4 componenti	173,00	<b>140,00</b>
5 componenti	213,00	<b>170,00</b>
6 o più componenti	250,00	<b>200,00</b>

Per le UD non residenti si applica un DEPOSITO CAUZIONALE uguale a quello della categoria 2 componenti.

La categoria di utenza applicata è quella presente nella banca dati di CLARA SpA al momento dell'applicazione del DEPOSITO CAUZIONALE. Le modifiche della categoria o macro categoria avvenute dopo la data di applicazione del DEPOSITO CAUZIONALE non producono conguaglio della somma versata.

per l'UTENZA NON DOMESTICA, il DEPOSITO CAUZIONALE è pari al costo della media litri per macro categoria relativa al rifiuto NR, arrotondato ai cinque euro, secondo la tabella seguente:

categoria	litri medi annui di NR	euro/litro per NR	importo deposito cauzionale (euro)
distributori carburante, impianti sportivi - esposizioni, autosaloni, autorimesse, magazzini	1.500	0,0772	<b>115,00</b>
musei, associazioni - edicola, farmacia, tabaccaio	750	0,0772	<b>60,00</b>
uffici, studi professionali, ambulatorio-banche, istituti di credito - negozi di beni durevoli	1.000	0,0772	<b>80,00</b>

categoria	litri medi annui di NR	euro/litro per NR	importo deposito cauzionale (euro)
carrozzeria, autofficina, elettrauto - attività industriali - attività artigianali produzione beni	5.000	0,0772	<b>385,00</b>
albergo con ristorante albergo senza ristorante casa protetta, comunità residenziale ristorante, trattoria, pizzeria, mensa, osteria plurilicenze alimentari	4.600	0,0772	<b>360,00</b>
bar, pasticceria, gelateria botteghe alimentari, supermercato ortofrutta, pescheria, fiori e piante, rosticceria discoteca, sala giochi circoli ricreativi	6.200	0,0772	<b>480,00</b>

La categoria di utenza applicata è quella presente nella banca dati di CLARA SpA al momento dell'applicazione del DEPOSITO CAUZIONALE. Le modifiche della categoria o macro categoria avvenute dopo la data di applicazione del DEPOSITO CAUZIONALE non producono conguaglio della somma versata.

2.) Il versamento del DEPOSITO CAUZIONALE non è previsto:

- a) per gli Utenti che scelgano il pagamento diretto su Conto Corrente Bancario (SDD) o Postale; per le sole utenze non domestiche, con la parte variabile di valore superiore ad euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) il Gestore può prevedere, in alternativa all'addebito diretto, una fideiussione;
- b) per le utenze non domestiche pubbliche o di pubblico servizio di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni;
- c) per gli Utenti domestici che siano seguiti dai servizi sociali delle Amministrazioni comunali, previa comunicazione dell'elenco da parte dell'Ente Locale o delle strutture all'uopo delegate.

3.) Il Gestore, agli Utenti attivi del servizio, garantirà la riscossione del DEPOSITO CAUZIONALE suddividendolo (i) per le utenze domestiche attive alla data di applicazione del deposito in un numero massimo di sei rate, (ii) per le utenze non domestiche attive alla data di applicazione del deposito in un numero massimo di dieci rate. Per i nuovi Utenti il versamento del DEPOSITO CAUZIONALE sarà applicato, in un'unica soluzione, nella prima fattura utile.

4.) Il DEPOSITO CAUZIONALE costituisce obbligazione contrattuale ed il suo mancato versamento rappresenta caso di omesso o parziale pagamento e comporta, a carico dell'Utente, l'applicazione delle procedure di recupero come previste dal Regolamento.

**Allegato 4:**  
**Modello di dichiarazione sostitutiva**  
**per il compostaggio domestico**  
(E' possibile che il modulo telematico abbia forma diversa)

**CODICE CLIENTE** \_\_\_\_\_

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE**

(Art.46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)

**Il sottoscritto:**

Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_

Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

Località \_\_\_\_\_ Comune \_\_\_\_\_

Tel. \_\_\_\_\_ Mail \_\_\_\_\_ Pec \_\_\_\_\_

Codice fiscale \_\_\_\_\_

In qualità di:  intestatario  familiare  altro

**Dati dell'intestatario della Tariffa Servizio Gestione Rifiuti Urbani**

(non compilare se coincidono con quelli del richiedente)

Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_

Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

Località \_\_\_\_\_ Comune \_\_\_\_\_

Tel. \_\_\_\_\_ Mail \_\_\_\_\_ Pec \_\_\_\_\_

Codice fiscale \_\_\_\_\_

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazione non veritiera, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art.76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

**DICHIARA**

- di praticare il compostaggio dei rifiuti organici e degli sfalci e piccole potature del giardino.
- di accettare e autorizzare le verifiche che CLARA stessa vorrà fare. CLARA avrà il diritto di revocare l'adesione, qualora accerti la mancata corretta pratica del compostaggio.
- di aver letto ed accettato il Regolamento allegato al presente modulo

**CHIEDE** di aderire al servizio "compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani"

- con la consegna, in comodato d'uso gratuito, della **compostiera di CLARA S.p.A.** da It.....
- utilizzando una **compostiera di proprietà** da It.....
- utilizzando **altre tecniche alternative** (es. cumulo, buca/fossa ecc.)

**RINUNCIA** al compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani.

Comune \_\_\_\_\_ lì \_\_\_\_\_ firma (non autenticata) \_\_\_\_\_

Ai sensi dell'art. 38, DPR 445/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del dichiarante all'ufficio competente, via fax, mail, tramite incaricato oppure a mezzo posta. Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003 e dell'art. 13 del Regolamento EU 679/2016.



## REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE SULLA TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE CHE PRATICANO IL COMPOSTAGGIO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI URBANI

**Art. 1** – Il requisito fondamentale per poter aderire al compostaggio, è di poter disporre nella propria abitazione di un giardino, un orto, un parco o comunque un luogo che offra possibilità di utilizzo del compost prodotto.

**Art. 2** – Per aderire al compostaggio è necessario far pervenire agli Uffici Clienti CLARA il presente modulo debitamente compilato consegnandolo agli Sportelli Clienti, oppure inviandolo via fax, posta o e-mail ai recapiti riportati nello stesso.

**Art. 3** – L'utente si impegna a praticare il compostaggio nelle forme e nei modi previsti dal Regolamento del Servizio. I rifiuti recuperabili da introdurre nella compostiera sono: avanzi di cucina in genere sia crudi sia cucinati, bucce, torsoli, noccioli, verdure, carne, pesce, ossa, lisce, riso, pasta, pane, biscotti, formaggi, gusci d'uovo, fondi di tè e caffè, tovagliolini, fazzoletti di carta, carta del pane e carta assorbente da cucina, pezzi di carta bagnata o unta, parti vegetali provenienti dalla manutenzione di piante da appartamento e fiori secchi, semi e granaglie, tappi di sughero; sfalci d'erba, fiori recisi, residui vegetali da pulizia dell'orto, piccole potature di alberi e siepi, cenere spenta. In alternativa o in aggiunta alla compostiera consegnata da CLARA, l'utente può utilizzare anche una compostiera di proprietà (acquistata sul mercato o costruita artigianalmente) o altre tecniche tradizionali: per esempio il cumulo, la cassa di compostaggio o l'utilizzo degli scarti organici come alimentazione per animali da cortile.

**Art. 4** – L'utente autorizza Clara spa ad effettuare, previo appuntamento telefonico, le visite necessarie alla verifica della corretta pratica del compostaggio.

**Art. 5** – L'adesione decorre a partire dal giorno di sottoscrizione del modulo di richiesta e termina il giorno di sottoscrizione del modulo di rinuncia, solo se vengono accertate le condizioni di cui agli art. 1, 3 e 4, o il giorno di chiusura dell'utenza.

**Art. 6** – Al momento della cessazione del servizio Clara, previo appuntamento telefonico, provvederà al ritiro della compostiera presso l'utenza; in assenza della compostiera, all'utente, ai sensi della art. 9 comma 6, sarà addebitato in fattura il costo del contenitore.

**Art. 7** – Alle utenze che praticano il compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani, nelle forme e nei modi previsti dal Regolamento del Servizio, si applica una riduzione della quota variabile della tariffa ai sensi dell'art. 19 comma 1 del Regolamento di applicazione della Tariffa. L'entità della riduzione è stabilita nell'Allegato 1 del Regolamento della Tariffa. La riduzione è alternativa a quella prevista dall'art. 20 e non è cumulabile con quella prevista dall'art. 17 del Regolamento TARI. La riduzione decorre dalla data dell'adesione e sarà corrisposta solo se saranno rispettate le disposizioni di cui agli articoli 1, 3 e 4, del presente Regolamento e sarà applicata sino a comunicazione da parte dell'utente di rinuncia al compostaggio o alla chiusura dell'utenza.

**Art. 8** – Il presente Regolamento e la modulistica di adesione, sono redatti in conformità alla Delibera di Giunta Regionale D.G.R n. 2218 del 13 Dicembre 2016 recante "Metodo standard della Regione Emilia Romagna per la determinazione della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati ai sensi del D.M. Ambiente del 26 Maggio 2016, modifica della D.G.R. 2317/2009 e della D.G.R. 1238/2016".



## **Allegato 5:**

### **Disciplina per l'ottenimento del marchio ECOFESTE**

---

Il Comune intende sostenere l'attivazione di ECOFESTE, intendendo con tale denominazione una manifestazione in cui si promuovono e diffondono le buone pratiche di gestione dei rifiuti.

Una manifestazione diviene ECOFESTA se rispetta il requisito di ridurre gli impatti generati dai vari servizi di accoglienza e ristoro, attraverso l'individuazione di un responsabile interno per la raccolta dei rifiuti e l'istituzione di apposita organizzazione finalizzata al riciclo e/o alla riduzione e/o al riuso dei rifiuti.

Le manifestazioni che tendono al sopraccitato obiettivo sono individuate dal Gestore come ECOFESTE e pertanto potranno avvalersi di un contributo da parte del Gestore, a parziale copertura del costo del servizio di raccolta dei rifiuti, e di un marchio di riconoscimento.

#### **SOGGETTI BENEFICIARI CHE POSSONO RICHIEDERE IL MARCHIO ECOFESTA**

Possono presentare i progetti:

enti pubblici, nel ruolo di coordinatori delle feste presenti nel proprio territorio;

associazioni e organizzazioni di volontariato purché patrocinate dal Comune.

#### **MANIFESTAZIONI AMMISSIBILI**

Per ottenere lo status di ECOFESTA i soggetti titolati possono presentare progetti afferenti ai seguenti tipi di manifestazioni:

ricreative;

sportive;

culturali;

animazione sociale;

valorizzazione territoriale.

Non rientrano tra le tipologie di manifestazioni ammissibili le feste a carattere politico.

#### **REQUISITI PER OTTENERE LO STATUS ECOFESTA**

Per ottenere il marchio di ECOFESTA è necessario soddisfare i seguenti requisiti minimi:

individuare un responsabile interno per la gestione dei rifiuti che provveda ad una sufficiente informazione degli operatori e dei volontari della festa sui contenuti dell'iniziativa e sulle modalità di conferimento dei rifiuti (coordinandosi con il Gestore raccolta rifiuti);

prevedere la raccolta differenziata con le modalità attivate nel Comune, compresi gli eventuali rifiuti speciali esclusi dal conferimento al SGRU;

prevedere azioni di comunicazione presso la festa relative alla gestione dei rifiuti e alla

certificazione ECOFESTA.

### **MARCHIO ECOFESTA E SCHEDA DI AMMISSIONE**

Il marchio di ECOFESTA verrà rilasciato a tutte le manifestazioni giudicate ammissibili e sarà trasmesso all'organizzatore in concomitanza coll'accoglimento dell'istanza.

Per ricevere l'autorizzazione all'utilizzo del titolo di ECOFESTA e per l'ottenimento del contributo, le manifestazioni dovranno presentare la scheda di ammissione (Allegato), in cui andranno indicati, ai fini della valutazione e della definizione del contributo:

la complessità e la dimensione del progetto (es. numero di feste programmate, numero di pasti preparati, affluenze documentate per gli anni precedenti);

la tipologia e il numero delle azioni mirate al riciclo (raccolte differenziate attivate nell'ambito della manifestazione, relative attività di informazione e sensibilizzazione).

eventuali azioni mirate alla riduzione dei rifiuti (dotazione di lavastoviglie, vuoto a rendere o caraffe per le bevande, uso di stoviglie e posate riutilizzabili ecc.) e l'integrazione con altre tematiche ambientali come, ad esempio, azioni per il risparmio idrico ed energetico, di valorizzazione degli aspetti naturali del territorio, di promozione dei prodotti da agricoltura biologica ecc.).

I requisiti minimi per il riconoscimento del marchio ECOFESTA sono:

organizzazione della raccolta differenziata almeno di

1. carta e cartone;
2. imballaggi in plastica e lattine;
3. umido organico;
4. vetro (se utilizzato);
5. oli alimentari (se utilizzati).

formazione del personale, individuazione e nomina di un referente interno per la gestione dei rifiuti, impegno ad inserire il marchio ECOFESTA accompagnato al logo del Gestore e del Comune in tutti i materiali promozionali dell'evento.

In assenza anche di uno solo di tali requisiti la manifestazione non potrà essere riconosciuta come ECOFESTA.

### **COMUNICAZIONE**

Tutte le iniziative che riceveranno l'autorizzazione all'uso del titolo di ECOFESTA dovranno recare in calce ai materiali informativi (volantini, brochure, manifesti, pubblicazioni, etc.) il marchio stesso associato al nome o logo del Gestore e del Comune.

### **MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

Le domande dovranno essere inoltrate dai soggetti beneficiari, compilando la scheda di

ammissione (Allegato), all'indirizzo di posta elettronica che verrà fornito dal Gestore.

Le domande dovranno essere inviate almeno 30 (trenta) giorni prima dell'inizio della manifestazione oggetto di richiesta e andranno ripetute annualmente, integrando il progetto di miglioramento delle condizioni.

#### **PREVENTIVO PER L'ESECUZIONE DEI SERVIZI e CONTRIBUTO**

Ciascuna associazione organizzatrice di una ECOFESTA è tenuta in ogni caso alla presentazione della domanda di esecuzione dei servizi di raccolta, secondo quanto disposto dal regolamento per di gestione del servizio.

In tale circostanza il Gestore provvederà alla determinazione del contributo da assegnare all'ECOFESTA, in funzione degli obiettivi previsti dal progetto, in misura comunque non superiore all'60% del preventivo emesso dal Gestore per lo svolgimento del servizio di raccolta dei rifiuti, parametrato secondo diverse ecofasce.

Il contributo sarà erogato a manifestazione conclusa, previa relazione di rendicontazione dei risultati ottenuti.

La rendicontazione dovrà comprendere fotografie e materiali, cartacei o elettronici, che documentino l'effettiva realizzazione delle azioni di progetto.

Il Gestore ed il Comune si riservano la facoltà di effettuare controlli e verifiche per accertare l'effettiva messa in pratica degli impegni assunti dal richiedente per la realizzazione dell'ECOFESTA.

# SCHEDA DI AMMISSIONE ECOFESTE

## INFORMAZIONI GENERALI

<b>Denominazione del richiedente</b> (associazione/ ente)	
<b>Referente della manifestazione</b> (nome e cognome)	
<b>Telefono</b>	
<b>Mail</b>	
<b>Titolo ECOFESTA</b>	
<b>Tipo di manifestazione</b>	
<b>Luogo di svolgimento</b>	
<b>Periodo di svolgimento</b>	
<b>Numero coperti previsti</b>	
<b>Affluenza prevista</b> (dati anni precedenti)	
<b>Descrizione della manifestazione</b>	
<b>Responsabile della gestione dei rifiuti</b> (nome, cognome)	
<b>Telefono</b>	
<b>Email</b>	

**SCHEMA PROGETTO DELLA MANIFESTAZIONE PER L'OTTENIMENTO DEL MARCHIO  
ECOFESTA**

**Descrizione azioni che si intende realizzare per la raccolta differenziata**

---

---

---

---

---

---

---

---

**Descrizione azioni che si intende realizzare per la riduzione dei rifiuti**

---

---

---

---

---

---

---

---

**Descrizione altre azioni ambientalmente virtuose che si intende mettere in atto (risparmio idrico, energetico ecc.)**

---

---

---

---

---

---

---

---

**Descrizione modalità di formazione degli addetti per la gestione dei rifiuti e descrizione delle attività di comunicazione e sensibilizzazione rivolte al pubblico**

---

---

---

---

---

---

---

---

## SCHEDA RENDICONTAZIONE ECOFESTA E ATTRIBUZIONE PUNTEGGI

(la colonna a sinistra va compilata dal richiedente spuntando le azioni attuate.  
la colonna a destra va compilata dal Gestore con l'attribuzione del punteggio effettivo)

√	AZIONI	PUNTEGGIO	
		attribuibile	attribuito
	<b>Raccolta differenziata</b>		
	Carta e cartone	0 (obbligatorio)	
	Imballaggi in plastica e lattine	0 (obbligatorio)	
	Umido organico	0 (obbligatorio)	
	Vetro (se utilizzato)	0 (obbligatorio)	
	Oli alimentari (se utilizzati)	0 (obbligatorio)	
	Altre raccolte (specificare) .....	1-2	
	<b>Riduzione rifiuti</b>		
	Utilizzo esclusivo di piatti, bicchieri, stoviglie e posate lavabili	10	
	Utilizzo esclusivo di piatti, bicchieri e posate in materiale compostabile a norma UNI EN 13432:2002 da conferire nella raccolta differenziata dell'umido (in alternativa al punto precedente)	4	
	Vuoto a rendere con bottiglie di vetro o caraffe per <b>tutte le bevande</b>	8	
	Vuoto a rendere per alcune bevande - compilare in alternativa al punto precedente specificando per quali bevande, con esempi:		
	- per l' <b>acqua</b> (esempio: acqua del rubinetto in caraffa, acqua gassata in bottiglie di vetro a rendere)	2	
	- per <b>tutti i vini o per alcuni vini</b> (esempio: vino alla spina o in bottiglie di vetro a rendere)	1-2	
	- per <b>tutte le birre o per alcune birre</b> (birra alla spina)	1-2	
	- per <b>altre bevande</b> (specificare) .....	1	
	Materiale pubblicitario stampato con carta riciclata o certificata FSC	3	
	Recupero di alimenti non utilizzati o residui, accordi con associazioni solidaristiche, canili e gattili per il recupero di alimenti non utilizzati	2	
	Possibilità di asporto del cibo avanzato da parte degli avventori tramite contenitori idonei dotati di chiusura (doggy bag)	2	
	Altre azioni per la riduzione dei rifiuti (specificare) .....	0-3	
	<b>Altre azioni di riduzione dell'impatto ambientale</b>		
	Utilizzo detersivi biodegradabili e/o etichettati Ecolabel	2	

√	AZIONI	PUNTEGGIO	
		attribuibile	attribuito
	Utilizzo di alimenti biologici e/o a km zero (specificare) ..... .....	0-3	
	Altre azioni per la riduzione dei consumi energetici: lampadine basso consumo, riduttori di flusso, servizio navetta, altro (specificare) ..... .....	0-3	
	<b>Comunicazione</b>		
	Formazione del personale	0 (obbligatorio)	
	Individuazione e nomina di un referente interno per la gestione dei rifiuti	0 (obbligatorio)	
	Inserimento del marchio ECOFESTA accompagnato al logo del Gestore in tutti i materiali promozionali dell'evento	0 (obbligatorio)	
	Team di ecovolontari per l'evento	4	
	Produzione e distribuzione/esposizione di materiale informativo specifico sulla gestione dei rifiuti nell'ambito della manifestazione e sul significato dell'ECOFESTA	4	
	Iniziative di educazione ambientale o laboratori sul riciclo	4	

**Attribuzione ecofascia:**

- Punti da 00 a 15: ecofascia 1 → riduzione del 20 % sul costo del servizio preventivato
- Punti da 16 a 35: ecofascia 2 → riduzione del 40 % sul costo del servizio preventivato
- Punti da 36 a 50: ecofascia 3 → riduzione del 60 % sul costo del servizio preventivato

# APPENDICE A

## AGGIORNAMENTO AL REGOLAMENTO TIPO PER LA DISCIPLINA DELLA TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA

Comune di OSTELLATO

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_



# MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELLA TARIFFA

## Parte Fissa

1. La Tariffa parte fissa da attribuire alle utenze domestiche viene determinata secondo quanto specificato nel punto 4.1. dell'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e successive modifiche ed integrazioni ed è data dalla quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle utenze domestiche, moltiplicato per la superficie occupata da ciascuna utenza, corretto con il coefficiente Ka, di cui alla tabella 1b, dell'Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e successive modifiche ed integrazioni, espressa dalla formula sintetica:

$$\text{€/m}^2 * \text{categoria di utenza domestica}$$

La Tariffa grava su ogni utenza domestica suscettibile di produrre rifiuti urbani quale che sia l'effettivo grado di utilizzazione del servizio da parte del possessore o detentore.

2. La Tariffa parte fissa da attribuire alle utenze non domestiche viene determinata, secondo quanto specificato nel punto 4.3 dell'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e successive modifiche ed integrazioni e si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/m<sup>2</sup>) per la superficie dell'utenza (m<sup>2</sup>) per il coefficiente potenziale di produzione Kc di cui alla tabella 3b, dell'Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e successive modifiche ed integrazioni, espressa dalla formula sintetica:

$$\text{€/m}^2 * \text{categoria di utenza non domestica}$$

La Tariffa grava su ogni utenza non domestica suscettibile di produrre rifiuti urbani quale che sia l'effettivo grado di utilizzazione del servizio da parte del possessore o detentore.

## Parte Variabile

Il Consiglio Comunale e il Consiglio locale di ATERSIR determinano annualmente, all'interno della delibera di approvazione dei listini Tariffari, i coefficienti di produzione di rifiuti desumendoli dalla Tabella 2 e 4a/4b dell'Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, a cui vengono applicati i correttivi risultanti da indagini quali-quantitative sui rifiuti urbani prodotti effettuate dal Gestore;

**1) rifiuto "urbano residuo"** - è calcolata in ragione del conferimento di un numero minimo di sacchi, rapportati alla categoria di appartenenza, stabiliti nel provvedimento annuale di approvazione delle tariffe. La categoria di appartenenza applicata è quella prevalente per periodo di fatturazione. I sacchi "aggiuntivi" rispetto a quelli minimi stabiliti, sono addebitati in fattura al costo stabilito nel provvedimento annuale di approvazione delle tariffe. La categoria di appartenenza applicata è quella prevalente per periodo di fatturazione. Le forme e le modalità di effettuazione del servizio sono quelle riportate nel Regolamento del Servizio di gestione del servizio. I sacchi sono forniti dal Gestore che ne registra la consegna con metodi di identificazione dell'utenza.

Per le utenze domestiche in cui la presenza di particolari situazioni di disagio **sanitario**, debitamente documentate e certificate dall'organo sanitario competente, o in cui la presenza nel nucleo familiare di **componenti di età inferiore a 3 anni**, comporti una consistente produzione di rifiuti costituiti da **pannolini e pannoloni**, può essere attivato uno specifico servizio nelle forme e nei modi riportati nel Regolamento di gestione del servizio. L'utente può aderire al servizio attraverso la sottoscrizione di apposito modulo da inviare allo sportello clienti del Gestore. Il rifiuto **"urbano residuo"** raccolto attraverso questo servizio è conteggiato ai fini del calcolo della Tariffa, ma è imputato ai costi complessivi del servizio di raccolta e smaltimento, senza oneri diretti ed aggravii specifici a carico dei singoli utenti. Qualora attraverso questo specifico servizio fossero conferiti rifiuti diversi da quelli previsti, il rifiuto **"urbano residuo"** raccolto attraverso tale circuito sarà conteggiato ai fini del calcolo della Tariffa, computando a tal fine il numero di conferimenti fino a quel momento rilevati.

**2)** La Tariffa variabile relativa alle **altre tipologie di rifiuto, raccolte con il servizio porta a porta**, si compone di una quota parametrica determinata con le modalità e sulla base delle categorie e dei coefficienti (Kb e Kd) di cui all'Allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e successive modifiche ed integrazioni, a cui vengono applicati i correttivi risultanti da indagini quali-quantitative sui rifiuti urbani prodotti effettuate dal Gestore.

Si esprime in fattura con il valore:

<b>€/anno (giorno) per categoria di utenza domestica</b>
<b>€/mq./anno (giorno) per categoria di utenza non domestica</b>

Le forme e le modalità di effettuazione del servizio sono quelle riportate nel Regolamento del Servizio SGRU.

**3)** servizio **"verde/ramaglie" a chiamata**. Le richieste di servizi a domicilio comportano l'addebito in fattura del relativo costo, e si esprime in fattura con il valore:

<b>€/ritiro</b>
-----------------

Il costo del ritiro è determinato nel provvedimento annuale di determinazione delle tariffe. Il servizio domiciliare su appuntamento è effettuato nelle forme e con le modalità riportate nel Regolamento di gestione del servizio. Le richieste di ritiro a domicilio sono presentate dal cliente sia telefonicamente, al numero verde fornendo il proprio codice identificativo riportato in fattura, sia attraverso lo Sportello Online - il servizio non è richiedibile da utenze non in regola con i pagamenti delle fatture di servizio - in tali circostanze il Gestore informerà l'utente circa le modalità per il corretto trattamento delle frazioni ed indicherà anche la eventuale modalità di accesso alla soluzione del debito.

**4)** servizio **"ingombranti" a chiamata**. Le richieste di servizi a domicilio "aggiuntivi" rispetto a quelli minimi stabiliti dal Regolamento di gestione del servizio, comportano l'addebito in fattura del relativo costo, e si esprime in fattura con il valore:

<b>€/ritiro</b>
-----------------

Il costo del ritiro è determinato nel provvedimento annuale di determinazione delle tariffe. Il servizio domiciliare su appuntamento è effettuato nelle forme e con le modalità riportate nel

Regolamento di gestione del servizio. Le richieste di ritiro a domicilio sono presentate dal cliente sia telefonicamente, al numero verde fornendo il proprio codice identificativo riportato in fattura, sia attraverso lo Sportello Online - il servizio non è richiedibile da utenze non in regola con i pagamenti delle fatture di servizio - in tali circostanze il Gestore informerà l'utente circa le modalità per il corretto trattamento delle frazioni ed indicherà anche la eventuale modalità di accesso alla soluzione del debito.

**5)** Per le utenze non domestiche con produzione di rifiuti urbani caratterizzata da frequenze e quantità diverse da quelle stabilite nel Regolamento del Servizio tali da necessitare di un **servizio adeguato all'utenza**, il Gestore ha la facoltà di stipulare specifici contratti con la stessa. La Tariffa corrispondente è determinata sui costi effettivamente sostenuti ed imputati direttamente alle utenze interessate, unitamente alla quota fissa calcolata secondo le disposizioni precedentemente definite. Il costo del servizio applicato è quello riportato nel **"Listino Tariffario dei Servizi"** del Gestore e annualmente approvato contestualmente all'approvazione delle tariffe.

**REGOLAMENTO PER LA  
DISCIPLINA DELLA TARIFFA  
RIFIUTI CORRISPETTIVA**

Comune di POGGIO RENATICO

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n° \_\_\_\_\_

## TITOLO I - NORME GENERALI

---

### Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento, approvato dal Comune nell'ambito della potestà prevista all'art. 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale pluriennale dello Stato. Legge di stabilità 2014*) e all'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (*Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali*) sulla base dello schema tipo di regolamento approvato dal Consiglio d'Ambito dell'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti di cui all'art. 4 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 23 (*Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente*) di seguito ATERSIR con Deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 75, del 8 novembre 2018, disciplina la Tariffa rifiuti avente natura corrispettiva e la sua applicazione, sulla base di un servizio di gestione integrata dei rifiuti reso con modalità conformi al decreto 20 aprile 2017 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (*Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di Tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani*).

2. La Tariffa rifiuti corrispettiva assicura la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (*Norme in materia ambientale*), ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (*Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti*), ad esclusione dei costi relativi alla gestione dei rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Le componenti di costo relative al servizio ed il riconoscimento delle stesse nella pianificazione finanziaria sono specificate da ATERSIR con propri atti.

3. Le modalità di applicazione della Tariffa rifiuti corrispettiva sono riportate in Appendice A al presente Regolamento.

4. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti. Il presente Regolamento trova applicazione nelle more di quanto previsto al comma 527 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*) che attribuisce, tra l'altro, all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) la competenza in merito alla predisposizione e all'aggiornamento del metodo Tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti.

### Articolo 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

a) «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,

qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;

b) «rifiuti urbani», ai sensi dell'art. 184, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono:

1. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;

i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;

2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-*quinquies* del d.lgs. 152/2006;

i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi da quelli di cui al punto 1 assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità ai sensi dell'art.198, comma 2, lettera g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

3. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;

4. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade e aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

5. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;

i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;

6. i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5 della presente lettera b);

c) «rifiuti speciali», ai sensi dell'art. 184, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono:

1. i rifiuti da attività agricole, e agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 del codice civile e della pesca;

2. i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

3. i rifiuti da lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;

4. i rifiuti da lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;

5. i rifiuti da attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;

6. i rifiuti da attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;

7. i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;

8. i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;
9. i veicoli fuori uso

d) sono «rifiuti pericolosi», ai sensi dell'art. 184, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato 1 della parte quarta del d.lgs. 152/2006.

e) «produttore di rifiuti»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);

f) «detentore», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;

g) «conferimento»: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o del detentore alle successive fasi di gestione;

h) «gestione», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni, e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario; non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;

i) «Gestore»: il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti, il quale, ai sensi dell'art. 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, applica e riscuote la Tariffa rifiuti corrispettiva;

j) «raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera "mm" dell'art. 183, comma 1, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;

k) «raccolta differenziata», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;

l) «spazzamento delle strade», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera oo), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;

m) «autocompostaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;

n) «compostaggio di comunità», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera qq-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;

- o) «rifiuto organico», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione, uffici, attività all'ingrosso, mense e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;
- p) «rifiuto urbano residuo», ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto ministeriale 20 aprile 2017, il rifiuto residuale dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati (CER 200301);
- q) «utente», ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale 20 aprile 2017, la persona fisica o giuridica che possiede o detiene, a qualsiasi titolo, una o più utenze;
- r) «utenza», ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c), del decreto ministeriale 20 aprile 2017, le unità immobiliari, locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e/o assimilati e riferibili, a qualsiasi titolo, ad una persona fisica o giuridica ovvero ad un «utente»;
- s) «utenza domestica»: l'utenza adibita o destinata ad uso di civile abitazione;
- t) «utenza non domestica»: l'utenza adibita o destinata ad usi diversi dall'utenza domestica;
- u) «utenza singola»: utenza che dispone, per la frazione di rifiuto raccolto, di una propria dotazione per la raccolta;
- v) «utenza domestica condominiale»: utenza domestica che dispone per la frazione di rifiuto raccolto, di una dotazione attribuita al condominio;
- w) «utenza aggregata»: ai sensi dell'art.2, comma 1, lettera d), del decreto 20 aprile 2017, il punto di conferimento riservato a due o più utenze per le quali non sia possibile la misurazione diretta della quantità conferita da ciascuna utenza;
- x) «parte fissa della Tariffa»: è la quota parte della Tariffa relativa alle componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché ad altri costi di esercizio non ricompresi nella parte variabile della Tariffa oltre ai costi destinati al godimento collettivo di un ambiente pulito e alla tutela dell'ambiente;
- y) «parte variabile della Tariffa»: è la quota parte della Tariffa che comprende i costi rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all'entità dei costi di gestione;
- z) «Centro di Raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, un'area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;
- aa) «Centro del Riuso»: locale o area presidiata allestita per il ritiro, l'esposizione e la distribuzione, senza fini di lucro, di beni usati e funzionanti suscettibili di riutilizzo;
- bb) «riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera r) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti.
- cc) «dotazione per la raccolta»: contenitori ed altri dispositivi (es. badge, sacchi, ecc.) per la raccolta dei rifiuti urbani, consegnati all'utente, attraverso i quali il Gestore è in grado di identificare l'utenza che conferisce, registrare il numero dei conferimenti e misurare la quantità di rifiuto conferito al servizio pubblico con riferimento, quanto meno, al rifiuto urbano residuo;



dd) «preparazione per il riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera q) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento.

ee) «Carta del servizio»: documento attraverso il quale il Gestore in qualità di erogatore del servizio pubblico indica i principi fondamentali e gli standard di qualità del servizio, e dichiara all'utente gli impegni che assume per garantire il miglioramento della qualità del servizio.

ff) «prevenzione»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. m), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono: la quantità di rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita; gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e sulla salute umana; il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;

gg) «riciclaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;

hh) «recupero», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. t) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

ii) «rifiuti alimentari», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, tutti gli alimenti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n.178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono diventati rifiuti;

### **Articolo 3 - Il servizio di gestione integrata dei rifiuti**

1. Ai sensi dell'art. 25 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 (*Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività*), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il servizio di gestione integrata dei rifiuti comprende le attività di raccolta, raccolta differenziata, commercializzazione e avvio a smaltimento e recupero, nonché nell'ipotesi in cui siano comprese le attività di gestione e realizzazione degli impianti, lo smaltimento completo di tutti i rifiuti urbani .

2. Il servizio di gestione integrata dei rifiuti si ispira a criteri di efficienza, efficacia ed economicità ed alla gerarchia di cui all'art. 179, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (*prevenzione, preparazione per il riutilizzo, riciclaggio, recupero di altro tipo, es. recupero di energia, smaltimento*).

3. Il servizio è reso secondo modalità che consentano di misurare, in peso o in volume, per ciascuna utenza, almeno la quantità di rifiuto urbano residuo conferito ai fini dell'applicazione del corrispettivo.

4. Il servizio è svolto dal Gestore individuato da ATERSIR secondo le modalità indicate nel

Contratto di servizio stipulato fra gli stessi e i suoi allegati.

5. Il Gestore, ai sensi dell'art. 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, applica e riscuote la Tariffa rifiuti corrispettiva.

6. Il servizio di gestione integrata dei rifiuti è disciplinato dalla normativa statale, regionale, dal Contratto di servizio stipulato fra ATERSIR e il Gestore e dalla Carta dei Servizi, oltre alle disposizioni previste dal presente Regolamento.

#### **Articolo 4 - Soggetto che applica e riscuote la Tariffa corrispettiva**

1. La Tariffa corrispettiva per i rifiuti è applicata e riscossa dal Gestore su tutto il territorio comunale su cui insiste, interamente o prevalentemente, l'utenza.

2. Per l'utenza che ricade nel territorio di più Comuni, fatti salvi accordi specifici tra i Comuni interessati, si applica il principio della prevalenza rispetto alla superficie totale dell'immobile stesso, fermo restando il divieto di doppia applicazione della Tariffa.

3. Il servizio di gestione integrata dei rifiuti per le situazioni di cui al comma 2 del presente articolo è posto in carico al Comune nel quale è applicato e riscosso il corrispettivo.

#### **Articolo 5 - Presupposto e ambito di applicazione**

1. La Tariffa corrispettiva è applicata nei confronti di chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

2. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi su almeno tre lati verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale.

3. La superficie Tariffabile, qualora ne sia previsto l'utilizzo tra i parametri per la determinazione della parte fissa e/o variabile della Tariffa definite in Appendice A, è quella calpestabile. La superficie calpestabile dei fabbricati, viene misurata sul filo interno dei muri e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato. L'utente è obbligato a fornire, nella comunicazione di cui all'art. 38, l'indicazione della superficie calpestabile allegando la planimetria quotata dell'immobile. In difetto, si considera l'80 (ottanta) per cento della superficie catastale determinata con i criteri di cui all'allegato C del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138 (*Regolamento recante norme per la revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane e dei relativi criteri nonché delle commissioni censuarie in esecuzione dell'articolo 3, commi 154 e 155, della L. 23 dicembre 1996, n. 662*). Per gli immobili già dichiarati ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, si considerano, in sede di prima applicazione, le superfici già dichiarate o accertate.

4. Qualora il modello Tariffario utilizzi la superficie Tariffabile tra i parametri per la determinazione della parte fissa e/o variabile della Tariffa, nel calcolo delle superfici non sono considerate:

a) le superfici ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Qualora non sia obiettivamente possibile individuare le superfici da escludersi, la superficie rilevante è calcolata applicando all'intera superficie sulla quale l'attività è svolta le percentuali di abbattimento di seguito indicate:

<i>attività</i>	<i>% riduzione</i>
Officine, elettrauto, gommisti, carrozzerie	30%
Lavanderie a secco, tintorie non industriali	20%
Laboratori fotografici, eliografie	25%
Dentisti, odontotecnici, veterinari, ambulatori medici	10%
Laboratori di analisi	15%
Tipografie, stamperie, incisioni, serigrafie, vetrerie	20%
Falegnamerie	30%
Macellerie	10%

b) le aree scoperte pertinenti o accessorie, ad eccezione delle aree scoperte operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute od occupate in via esclusiva e per le quali non venga richiesto apposito specifico servizio;

c) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani al servizio di gestione integrata dei rifiuti per effetto di specifiche previsioni legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;

d) le aree e le superfici occupate da cantieri edili, ad esclusione dei locali adibiti ad ufficio di cantiere, mense, spogliatoi e servizi, ed altresì delle superfici ove sono prodotti rifiuti urbani;

e) i locali e le aree delle attività agricole, agro-industriali, della silvicoltura e della pesca, con l'eccezione delle attività "connesse" produttive di rifiuti urbani indicati nell'allegato *L-quater* per le quali l'utente può concordare con il Gestore l'adesione al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani e alle quali, nelle more dell'aggiornamento contrattuale, viene assicurato il mantenimento del servizio pubblico;

f) le porzioni di superfici dei magazzini funzionalmente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche e vi sia produzione di rifiuto urbano.

g) le aree delle unità immobiliari adibite a culto, limitatamente alle zone ove vengono officiate le funzioni religiose;

h) le centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;

i) le superfici di impianti sportivi e palestre riservate e di fatto utilizzate esclusivamente dai praticanti l'attività sportiva; sono invece assoggettate le aree adibite a spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro e comunque ogni area destinata al pubblico;

j) per i distributori di carburante, le aree non utilizzate o inutilizzabili in quanto intercluse da stabile recinzione visibile, le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi, le aree visibilmente adibite all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio, mentre sono soggetti alla Tariffa i locali adibiti a magazzini, uffici, nonché l'area di proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di 20 metri quadrati per colonnina di erogazione;

k) le aree delle utenze non domestiche se adibite esclusivamente ad aree di accesso, manovra, transito e movimentazione mezzi, i posti auto, parcheggi gratuiti per le maestranze o per ospiti di imprese e le aree verdi destinate ad ornamento;

l) le superfici delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 (*Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della legge 31 luglio 2002, n.179*);

m) i locali adibiti a ripostigli, stenditoid, solai, lavanderie, cantine soffitte e sottotetti di civile abitazione (anche se portanti, non adattabili ad altro uso, non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi) di altezza pari o inferiore a 160 (centosessanta) centimetri nonché balconi e terrazze di utenze domestiche purché non chiusi da partizioni fisse;

n) le aree destinate esclusivamente al passaggio dei mezzi per la movimentazione o di carico e scarico, le aree ove sono insediati impianti o linee produttive completamente automatizzati.

5. La Tariffa rifiuti corrispettiva non si applica a:

a) unità immobiliari domestiche che risultino chiuse, inutilizzate e prive di qualsiasi allacciamento ai pubblici servizi – si considerano inutilizzate o inutilizzabili le unità immobiliari domestiche prive di arredamento minimo, intendendosi per tale almeno la presenza di angolo cottura, tavolo e sedie o letto/ divano (mobilio/arredo non accatastato); tali circostanze devono essere confermate da idonea documentazione o verificate dal Gestore con sopralluogo autorizzato dall'utente; la tariffa non è applicata limitatamente al periodo durante il quale sussistono le condizioni di cui sopra;

b) unità immobiliari delle utenze non domestiche che risultino chiuse, inutilizzate, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistono le condizioni di cui sopra;

c) unità immobiliari, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento, purché effettivamente non utilizzate;

d) fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;

e) aree non utilizzate, né utilizzabili, perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile.

6. L'esclusione dal pagamento della Tariffa rifiuti corrispettiva, in base ai casi previsti ai commi precedenti, dovrà essere comunque supportata da documentazione attestante la veridicità di quanto dichiarato dall'utente in apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*) o certificata a seguito di attività di verifica del Gestore.

7. Il mancato utilizzo del servizio nonché il mancato ritiro delle dotazioni per la raccolta non

comporta alcun esonero o riduzione della Tariffa corrispettiva, dovendo essere comunque applicata la parte fissa e la parte variabile relativa agli svuotamenti minimi in presenza del presupposto.

8. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze escluse dalla Tariffazione o provenienti da aree escluse dalla Tariffazione ai sensi del presente articolo, si applica la Tariffa a partire dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, fatta salva la possibilità di prova contraria da parte dell'utente, oltre alla sanzione di cui all'art. 45.

#### **Articolo 6 - Classificazione dei locali e delle aree**

1. La classificazione dell'utenza non domestica è riportata nell'Allegato 2 al presente Regolamento. L'utenza non domestica non esattamente indicata nell'Allegato 2 al presente Regolamento è associata alla categoria che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della potenzialità di produzione rifiuti tenendo conto dei coefficienti di produzione dei rifiuti come definiti nell'atto di approvazione delle tariffe.

2. Ai fini della classificazione di cui al comma 1, si fa riferimento all'autorizzazione per l'esercizio dell'attività rilasciata dagli uffici competenti e comunque alle attività effettivamente svolte; in particolare, ai fini della classificazione in categorie delle attività esercitate nei locali o sulle aree, si fa riferimento al codice ISTAT dell'attività o da quanto risulti dalle certificazioni rilasciate dagli organi competenti, quali la Camera di Commercio, relativamente all'esercizio delle attività medesime, sempreché tali certificazioni non contrastino con la reale attività esercitata e verificata dal Gestore, nel qual caso il riferimento è a quest'ultima. Per le attività professionali si fa riferimento all'iscrizione all'ordine di appartenenza o, nel caso non sia previsto, al codice identificativo presso l'ufficio I.V.A.

3. Nel caso di più attività, distintamente specificate ma esercitate promiscuamente negli stessi locali o aree scoperte operative, per l'applicazione della Tariffa si fa riferimento all'attività principale, in base a quanto indicato al comma precedente.

4. La Tariffa è unica anche se, per l'esercizio dell'attività, sono utilizzate superfici con diverse destinazioni; le tariffe sono distinte nell'ipotesi di complesso unitario su cui sono insediate distinte attività.

5. Sono classificati nella medesima categoria del bene principale i locali o le aree scoperte produttive, pertinenziali o accessori dello stesso, anche se da questo separati, ma in oggettivo rapporto funzionale.

## Articolo 7 - Utente obbligato al pagamento

1. La Tariffa è dovuta in via principale da coloro che posseggono o detengono locali e/o aree scoperte operative costituenti presupposto per l'applicazione della Tariffa medesima, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare e tra coloro che usano in Comune i locali o le aree stesse. Tali soggetti sono obbligati ad utilizzare il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani provvedendo al conferimento secondo le modalità indicate nel regolamento di gestione del servizio e di eventuali ordinanze sindacali.
2. Il titolo del possesso o della detenzione è dato, a seconda dei casi, dalla proprietà, dall'usufrutto, dal diritto di abitazione, dal comodato, dalla locazione o affitto e, comunque, dall'occupazione o dalla detenzione di fatto, a qualsiasi titolo, nonché dalla residenza o domicilio.
3. Qualora, per qualsiasi motivo, non sia possibile individuare il soggetto obbligato principale, si considera tale:
  - a) per l'utenza domestica colui che ha sottoscritto la scheda di attivazione dell'utenza ovvero l'intestatario della scheda di famiglia risultante all'anagrafe della popolazione;
  - b) per l'utenza non domestica colui che ha sottoscritto la scheda di attivazione dell'utenza ovvero il titolare o legale rappresentante dell'impresa, associazione, studio, società, mentre per i comitati o associazioni non riconosciute, i soggetti che li rappresentano o li dirigono.
4. Sono solidamente tenuti al pagamento della Tariffa corrispettiva i componenti del nucleo familiare, conviventi con il soggetto di cui al comma 3, lettera a) e coloro che con tale soggetto usano in comune i locali e le aree. Nel caso di abitazione secondaria, i soggetti coobbligati sono i componenti del nucleo familiare dell'abitazione di residenza o principale anche se posta in altro Comune. Tale vincolo di solidarietà opera in ogni fase del procedimento di applicazione Tariffaria, della riscossione, dell'accertamento, del recupero del credito, del contenzioso, in funzione di garanzia fungibile nell'adempimento della prestazione patrimoniale.
5. Per i locali ceduti ad utilizzatori occasionali per periodi non superiori a 180 giorni/anno, il soggetto obbligato al pagamento della Tariffa rimane il proprietario o il titolare di altro diritto reale. Per gli alloggi ceduti con regolare contratto di locazione presso i quali i conduttori non hanno stabilito la residenza (locazione di natura transitoria o studentesca), il soggetto obbligato al pagamento della Tariffa rimane il proprietario o il titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione e superficie) su detti locali, qualora l'utilizzatore dell'immobile non si intesti l'utenza.
6. Nel caso di sub-locazione, il soggetto obbligato al pagamento della Tariffa rimane il conduttore principale titolare di un contratto di locazione pluriennale, fatto salvo il caso in cui l'utilizzatore si intesti l'utenza.
7. Sono inefficaci eventuali patti di trasferimento della Tariffa a soggetti diversi da quelli sopraindicati.
8. Per i locali e le aree che si configurano come strutture ricettive dirette all'ospitalità secondo quanto previsto dalla legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 (*Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità*), ad esclusione delle attività non svolte in forma di impresa e senza fornitura di servizi aggiuntivi, la Tariffa è dovuta da chi gestisce l'attività d'impresa. Tali attività sono considerate "utenza non domestica".

9. Per le attività non svolte in forma di impresa e senza fornitura di servizi aggiuntivi di cui alla citata legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 si applica la Tariffa per le utenze domestiche.

10. Ad esclusione dei casi previsti al comma 9 del presente articolo, le unità immobiliari adibite ad uso domestico, in cui sia svolta in via permanente anche un'attività economica o professionale, generano due distinti obblighi Tariffari qualora vi sia la presenza di una superficie chiaramente distinguibile utilizzata a tal scopo. In difetto si applica la Tariffa prevista per l'utenza domestica.

11. Per i locali in multiproprietà il soggetto che li gestisce è responsabile del versamento della Tariffa dovuta per i locali e le aree scoperte operative non in uso esclusivo ai singoli occupanti proprietari dei medesimi.

12. Per i centri commerciali, artigianali e di servizi integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni ovvero l'amministratore è responsabile del versamento della Tariffa dovuta per tutti i locali e le aree scoperte operative.

13. Fermo restando l'obbligatorietà del versamento della Tariffa per le aree e gli spazi comuni, il soggetto che gestisce i servizi comuni può, in deroga al comma 12, richiedere al Gestore di concordare una diversa gestione con riferimento ai locali e alle aree ad uso esclusivo a condizione che venga presentata esplicita richiesta da parte di tutti i singoli occupanti o detentori. E' comunque tenuto a presentare, nei termini dell'art. 39 del presente Regolamento, l'elenco degli occupanti o detentori del centro commerciale, artigianale e di servizi integrati.

14. Al fine di consentire la copertura dei costi legati alle operazioni di raccolta e trattamento dei rifiuti prodotti nelle parti comuni condominiali di cui all'art. 5, comma 4, lettera b), su richiesta può essere intestata apposita utenza domestica condominiale e in tal caso sono consegnate le relative dotazioni.

15. Alle istituzioni scolastiche statali si applica quanto previsto dall'art. 33-bis, del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248 (*Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria*), convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, fermo restando che la somma attribuita al Comune deve essere riversata al Gestore e deve essere sottratta ai costi che devono trovare copertura integrale mediante l'entrata da Tariffa rifiuti corrispettiva.

## **Articolo 8 - Obbligazione pecuniaria**

1. La Tariffa rifiuti corrispettiva è applicata secondo il criterio pro die per anno solare cui corrisponde un'autonoma obbligazione pecuniaria, ed è determinata secondo i criteri e le modalità di calcolo riportate in Appendice A al presente Regolamento.

2. L'obbligazione decorre dal giorno in cui si verificano i presupposti per l'applicazione della Tariffa, di cui all' art. 5 o, se antecedente, dal giorno in cui viene effettuata la fornitura della dotazione per la raccolta e si estingue con la cessazione dei presupposti per l'attivazione dell'utenza o, se successiva, il giorno dopo l'ultima lettura degli svuotamenti.

3. Nel caso di fornitura della dotazione per la raccolta, può essere istituito il deposito cauzionale in carico all'utente a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dal servizio garantito all'utenza. La definizione delle modalità di applicazione, della quantificazione del

deposito cauzionale nonché i termini e le condizioni, sono stabiliti nell'Allegato 3 al presente Regolamento.

4. L'utente è tenuto al ritiro dei contenitori o delle dotazioni entro 30 giorni dalla comunicazione/avviso da parte del Gestore, al fine di consentire l'erogazione del servizio. Per l'utenza in cui le particolari situazioni di disagio sanitario, debitamente documentate e certificate dall'organo sanitario competente, comportino la mancata possibilità di ritiro dei contenitori entro i termini stabiliti al presente comma, il Gestore è tenuto alla consegna domiciliare. Il Gestore può comunque effettuare le consegne di cui sopra, previo accordo economico secondo il Listino Tariffario dei Servizi complementari di cui all'Allegato B.

5. In assenza delle condizioni di cui al secondo periodo del comma 4, l'utente che non abbia ritirato la propria dotazione entro termini indicati, è tenuto al pagamento della quota fissa e della parte variabile relativa agli svuotamenti minimi della Tariffa e alla sanzione di cui all'art. 45.

6. L'utente è responsabile della dotazione ricevuta. In caso di furto, danneggiamento o perdita della dotazione, deve darne immediata comunicazione al Gestore, il quale provvederà alla sua sostituzione. Nel caso di furto o di danneggiamento dovuto ad atto vandalico la sostituzione avviene con onere a carico del servizio a fronte della presentazione della relativa auto certificazione. Nei rimanenti casi la sostituzione avviene a carico dell'utente. L'utente risponde degli eventuali conferimenti effettuati con la propria dotazione nel tempo decorrente dall'effettivo furto o perdita fino al giorno della relativa denuncia o comunicazione al Gestore. È vietato il trasferimento della dotazione per la raccolta, salva espressa richiesta al Gestore. L'utente è tenuto a riconsegnare la dotazione al Gestore al momento della presentazione della comunicazione di cessazione dell'utenza o entro 5 giorni lavorativi dalla presentazione della stessa, con le seguenti modalità: per le utenze non domestiche, si provvederà con ritiro, da parte del Gestore, presso il luogo di servizio; mentre le utenze domestiche dovranno restituire i contenitori nei "Punti" segnalati dal Gestore. Nel caso di mancata restituzione dei contenitori, il Gestore addebiterà in fattura il costo del contenitore come riportato nel listino aziendale approvato nel provvedimento annuale di determinazione della Tariffa;

7. In caso di ritardata comunicazione di cessazione dell'utenza, l'obbligazione pecuniaria non si protrae oltre la data in essa indicata, quando l'utente che ha prodotto la ritardata comunicazione di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali. In carenza di tale dimostrazione o in caso di mancata comunicazione di cessazione, l'obbligazione pecuniaria non si protrae oltre la data in cui sia sorta altra obbligazione pecuniaria per comunicazione dell'utente subentrato o per acquisizione d'ufficio dell'informazione medesima.

8. Al fine della determinazione del numero dei componenti il nucleo familiare:

a) si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici;

b) si considera un numero di componenti il nucleo familiare pari a 3 per l'utenza domestica stabilmente occupata da nuclei non residenti qualora l'utente ometta di denunciare le generalità di tutti i componenti il nucleo familiare nel termine stabilito dall'articolo 39 del presente Regolamento;

c) si considera un numero di occupanti pari a 1 per l'utenza domestica tenuta a disposizione di nuclei familiari iscritti all'AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero);

d) si considera un numero di occupanti pari a quanto riportato nell'Allegato 1 al presente Regolamento per l'utenza domestica tenuta a disposizione non locata;



e) nei casi di cui all'art. 7, comma 9 la consistenza del nucleo familiare è aumentata di 1 (una) unità

9. Il numero dei componenti dell'utenza domestica residente può essere diversamente determinato da quanto risulti nel foglio di famiglia anagrafico corrispondente, solo in caso di documentata e stabile permanenza, per un periodo consecutivo superiore a sei mesi all'anno di uno o più componenti in case di riposo, case protette, centri residenziali, comunità di recupero, istituti di detenzione. Non rilevano, invece, i meri ricoveri ospedalieri, i soggiorni in centri comportanti il giornaliero rientro al proprio domicilio, quali i centri diurni. Inoltre, non si tiene conto dei residenti, altrove domiciliati, per motivi di studio o lavoro che comportino l'assenza dalla residenza per almeno un periodo consecutivo superiore a sei mesi all'anno. Il numero minimo di componenti il nucleo familiare, per il calcolo della tariffa, non può essere inferiore ad 1 (uno).

10. Nel caso in cui l'abitazione è occupata oltre che da membri nel nucleo familiare anagrafico, anche da altri soggetti stabilmente dimoranti, quali, ad esempio, badanti e colf, questi devono essere dichiarati con le modalità di cui al successivo art. 39. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la Tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

11. Gli effetti generati dalle variazioni che dovessero intervenire nell'arco dell'anno in merito agli elementi che determinano la Tariffa, quali le modifiche della composizione del nucleo familiare, le modifiche delle superfici dei locali e aree scoperte, le modificazioni delle destinazioni d'uso dei locali ed aree scoperte, le modificazioni del servizio reso, vengono contabilizzate nella prima fatturazione utile. Tali variazioni decorrono secondo quanto stabilito all'art. 39 del presente Regolamento.

#### **Articolo 9 - Criteri per la determinazione della Tariffa corrispettiva e del piano finanziario**

1. I costi complessivi sono ripartiti fra utenza domestica e utenza non domestica sulla base dei servizi forniti e in relazione all'incidenza della quantità dei rifiuti prodotti dalle rispettive categorie d'utenza. La ripartizione della Tariffa tra parte fissa e variabile e tra utenza domestica e non domestica è esplicitata nella delibera di approvazione delle tariffe.

2. Le Tariffe, per ogni singola categoria d'utenza, sia per la quota fissa sia per la quota variabile, sono approvate con deliberazione del Consiglio locale di ATERSIR e del Comune entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione dei Comuni. In caso di mancata approvazione nei termini, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

3. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Contratto di servizio stipulato fra ATERSIR e il Gestore, inseriti nel Piano Finanziario redatto dal Gestore e approvato da ATERSIR e illustrati in una relazione tecnica redatta sulla base dei criteri stabiliti all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (*Regolamento recante norme per la elaborazione del Metodo Normalizzato per definire la Tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani*).

#### **Articolo 10 - Tariffa giornaliera per manifestazioni e spettacoli viaggianti**

In caso di servizi (quali spazzamento manuale/meccanico, ritiro ingombranti, etc.) dedicati a spettacoli viaggianti, quali giostre e circhi, essi sono assoggettati ad una Tariffa applicata dal

Gestore commisurata al servizio reso rapportato a ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno solare di occupazione, considerando giorno intero anche la sola frazione di giorno.

#### **Articolo 11 - Tariffa Giornaliera Fiere, mostre, manifestazioni ed eventi ed attività similari**

1. E' dovuta la Tariffa per la gestione dei rifiuti dall'utenza che occupa temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico o gravate da servitù di pubblico passaggio.
2. La Tariffa è determinata sulla base del servizio reso rapportato a ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno solare di occupazione, considerando giorno intero anche la sola frazione di giorno.
3. La Tariffa è riscossa dal Gestore su tempestiva segnalazione effettuata dall'ufficio comunale competente.

#### **Articolo 12 - Imposte di legge**

1. Alla Tariffa sono applicate le imposte previste dalla Legge.

#### **Articolo 13 - Obblighi di trasmissione delle banche dati**

1. Nelle more dell'operatività dell' Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) di cui all'art. 62, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (*Codice dell'amministrazione digitale*) il Gestore acquisisce dal Comune, e contestualmente il Comune è tenuto a fornire al Gestore, le banche dati di cui è titolare necessarie alla gestione e controllo dell'applicazione della Tariffa corrispettiva per le singole utenze e i relativi aggiornamenti con periodicità mensile secondo modalità e formati concordati e nel rispetto della normativa vigente in tema di trattamento dei dati. Il Comune è inoltre tenuto a trasmettere al Gestore le informazioni provenienti dallo sportello unico delle attività produttive (SUAP) relative all'avvio o alla variazione di impresa.
2. Il Gestore, su espressa richiesta, fornirà gratuitamente al Comune gli aggiornamenti annuali della banca dati della Tariffa corrispettiva, di cui è titolare, che potranno essere utilizzati dall'Amministrazione locale per finalità istituzionali secondo modalità e formati concordati e nel rispetto della normativa vigente in tema di trattamento dei dati.

#### **Articolo 14 - Obblighi di informazione all'utenza**

1. Il Gestore è tenuto a garantire alla singola utenza un facile accesso alle informazioni che lo riguardano e a tal proposito applica le disposizioni in materia di trasparenza riportate nell'Allegato A della Deliberazione ARERA 444/2019/R/Rif del 31/10/2019

## TITOLO II – RIDUZIONI

---

### **Articolo 15 - Riduzioni per avvio autonomo a riciclo**

1. Alle utenze non domestiche che dimostrano di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, i propri rifiuti urbani, la parte variabile della Tariffa è ridotta nelle forme riportate nell'allegato 1 al presente regolamento.

2. La riduzione di cui al comma 1 è riconosciuta su richiesta dell'utente, da presentare annualmente al Gestore entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'avvio al riciclo, corredata dal modello unico di denuncia (MUD) e dei formulari. La determinazione della riduzione è effettuata a consuntivo, previa verifica da parte del Gestore dell'effettivo avvio al riciclo dei rifiuti urbani. La riduzione è riconosciuta nella prima fattura dell'anno successivo a quella di riferimento.

### **Articolo 16 - Riduzioni in caso di mancato o inadeguato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti**

1. La Tariffa è dovuta, nella misura del 20% (venti per cento) dell'importo totale, nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

### **Articolo 17 - Riduzioni nelle zone in cui il conferimento al servizio è effettuato con disagio**

1. Nelle zone in cui il conferimento al servizio di raccolta è effettuato con disagio per l'utenza, la Tariffa parte fissa è determinata attraverso le modalità di cui al comma 2.

2. La riduzione di cui al comma 1 è pari all'80% (ottanta per cento) per le utenze poste a una distanza superiore a 500 (cinquecento) metri dal più vicino cassonetto per i rifiuti urbani (nelle aree interessate da un servizio stradale) ovvero dal più vicino punto di conferimento/consegna dei contenitori (nelle aree interessate da un servizio porta a porta). La distanza è misurata a partire dall'accesso della proprietà privata sulla strada pubblica, escludendo i percorsi interni alla proprietà privata.

### **Articolo 18 - Riduzioni per il compostaggio individuale**

1. All'utenza domestica che effettua compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino sia attraverso l'uso di compostiere sia attraverso altre metodologie (buca/fossa, compostaggio in cumulo, etc.) si applica:

a) nei comuni nei quali, per il calcolo della parte variabile della tariffa non si utilizzano sistemi di misurazione del rifiuto organico e vi è la rinuncia al servizio "*verde e ramaglie porta a porta*", si applica la riduzione della parte variabile della Tariffa prevista nell'Allegato 1 al presente Regolamento;

b) nei comuni nei quali per il calcolo della parte variabile della tariffa, si utilizzano sistemi di misurazione del rifiuto organico e del verde porta a porta l'agevolazione Tariffaria precedentemente prevista è sostituita dal risparmio conseguibile a seguito della minor esposizione del rifiuto *"umido/organico"* e dalla rinuncia al servizio *"verde e ramaglie porta a porta"*

2. Alle attività agrituristiche delle aziende agricole con servizio di ristorazione, così definite dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96 e dalla legge regionale dell'Emilia Romagna 31 marzo 2009, n. 4, che hanno aderito al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani e che praticano il compostaggio individuale della frazione organica dei propri rifiuti, sia attraverso l'uso di compostiere sia attraverso altre metodologie (buca/fossa, compostaggio in cumulo, etc.):

a) nei comuni nei quali, per il calcolo della parte variabile della tariffa non si utilizzano sistemi di misurazione del rifiuto organico e vi è la rinuncia al servizio *"verde e ramaglie porta a porta"* si applica la riduzione della parte variabile della Tariffa prevista nell'Allegato 1 al presente Regolamento;

b) nei comuni nei quali per il calcolo della parte variabile della tariffa, si utilizzano sistemi di misurazione del rifiuto organico e del verde porta a porta l'agevolazione Tariffaria precedentemente prevista è sostituita dal risparmio conseguibile a seguito della minor esposizione del rifiuto *"umido/organico"* e dalla rinuncia al servizio *"verde e ramaglie porta a porta"*

3. Le riduzioni di cui ai commi 1 e 2, lettere a) e b), sono riconosciute su richiesta al Gestore da parte dell'utente che è tenuto a compilare un'istanza di autocertificazione secondo il modello di cui all'Allegato 4 nella quale si impegna a compostare la frazione organica prodotta e consente esplicitamente le verifiche e i controlli da parte del Gestore. La riduzione decorre dalla data di trasmissione della autocertificazione.

4. Il Gestore può in qualunque momento verificare quanto dichiarato dall'utente ed effettuare controlli presso l'utenza al fine di verificare la corretta pratica del compostaggio individuale nella misura minima del 5% delle compostiere, cumuli o buche/fosse utilizzate.

5. Ad esito della verifica di cui al comma 4, il Gestore, qualora riscontri che la pratica del compostaggio non è correttamente effettuata dall'utenza, dispone la revoca immediata dell'agevolazione applicata.

6. In caso di cessazione dell'effettuazione della pratica del compostaggio l'interessato è tenuto a darne formale comunicazione al Gestore entro i termini stabiliti all'art. 38, comma 2, riconsegnando altresì la compostiera se ricevuta in dotazione.

#### **Articolo 19 - Riduzioni per il compostaggio di comunità**

1. All'utenza domestica che effettua il compostaggio di comunità della frazione organica dei propri rifiuti urbani nel rispetto del decreto ministeriale 29 dicembre 2016, n. 266, (*Regolamento recante i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità di rifiuti organici ai sensi dell'art. 180, comma 1-octies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, così come introdotto dall'art. 38 della legge 28 dicembre 2015, n. 221*), si applica:

a) nei comuni nei quali per il calcolo della parte variabile della tariffa non si utilizzano sistemi di misurazione del rifiuto organico e vi è la rinuncia al servizio *"verde e ramaglie porta a porta"* si

applica la riduzione della parte variabile della Tariffa prevista nell'Allegato 1 al presente Regolamento;

b) nei comuni nei quali per il calcolo della parte variabile della tariffa si utilizzano sistemi di misurazione del rifiuto organico e del verde porta a porta l'agevolazione Tariffaria precedentemente prevista è sostituita dal risparmio conseguibile a seguito della minor esposizione del rifiuto *"umido/organico"* e dalla rinuncia al servizio *"verde e ramaglie porta a porta"*

2. All'utenza non domestica che effettua il compostaggio di comunità della frazione organica dei propri rifiuti urbani nel rispetto del decreto ministeriale 29 dicembre 2016, n. 266, si applica:

a) nei comuni nei quali per il calcolo della parte variabile della tariffa non si utilizzano sistemi di misurazione del rifiuto organico e vi è la rinuncia al servizio *"verde e ramaglie porta a porta"* si applica la riduzione della parte variabile della Tariffa prevista nell'Allegato 1 al presente Regolamento;

b) nei comuni nei quali per il calcolo della parte variabile della tariffa si utilizzano sistemi di misurazione del rifiuto organico e del verde porta a porta l'agevolazione Tariffaria precedentemente prevista è sostituita dal risparmio conseguibile a seguito della minor esposizione del rifiuto *"umido/organico"* e dalla rinuncia al servizio *"verde e ramaglie porta a porta"*

3. Il Gestore, su segnalazione del Comune, qualora sia stato riscontrato che la pratica del compostaggio di comunità non è effettuata secondo quanto indicato dal Regolamento sull'organizzazione dell'attività di compostaggio, adottato dall'organismo collettivo di gestione di cui al decreto 29 dicembre 2016, n. 266, dispone la revoca immediata dell'agevolazione applicata.

4. La riduzione è riconosciuta agli utenti che conferiscono alle apparecchiature comuni su richiesta presentata al Gestore da parte del responsabile delle stesse, individuato ai sensi del decreto 29 dicembre 2016, n. 266, e tenuto a compilare un'istanza secondo un modello di dichiarazione sostitutiva di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 nella quale il responsabile indica i nominativi dei conferenti.

#### **Articolo 20 - Riduzioni per abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo**

1. Per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, che nel corso dell'anno solare siano occupate o condotte per un periodo inferiore a 183 giorni/anno anche non consecutivi è applicata la riduzione della tariffa prevista nell'Allegato 1 al presente Regolamento. Tale uso deve essere specificato nella comunicazione di apertura o di variazione, di cui al successivo articolo 39, indicando la dimora abituale e dichiarando di non voler cedere l'alloggio in locazione o comodato e di comunicare l'eventuale variazione d'uso.

2. La richiesta della riduzione è da rinnovare annualmente.

#### **Articolo 21 - Riduzioni per locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente**

1. Per i locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non

continuativo, anche ricorrente, per un periodo non superiore a quanto riportato nell'Allegato 1 al presente Regolamento, risultante da licenza/autorizzazione per l'esercizio dell'attività rilasciata dagli organi competenti o da adeguata documentazione è applicata la riduzione della tariffa prevista nell'Allegato 1 al presente Regolamento. Tale uso deve essere specificato nella comunicazione di apertura o di variazione, di cui al successivo articolo 39.

2. Per le utenze la cui attività stagionale o non continuativa non risulti da apposita licenza/autorizzazione, la richiesta di riduzione è da rinnovare annualmente

#### **Articolo 22 - Riduzioni per le utenze domestiche residenti che lasciano la loro abitazione vuota**

1. Per le utenze domestiche residenti che lasciano la loro abitazione vuota per il verificarsi di una delle condizioni previste dal comma 9 dell'articolo 8 del presente Regolamento si applica la riduzione tariffaria riportata nell'Allegato 1 al presente Regolamento.
2. Presupposto necessario per il riconoscimento dell'agevolazione è che l'abitazione non sia data in locazione o in comodato.
3. La richiesta della riduzione è da rinnovare annualmente.

#### **Articolo 23 - Conferimento di rifiuti presso i Centri di raccolta**

1. Con l'introduzione della Tariffa corrispettiva i Centri di raccolta (Comunali o Intercomunali) ricevono i rifiuti conferiti dalle utenze domestiche e non domestiche che hanno aderito al servizio pubblico di raccolta.
2. Gli utenti accedono a tali strutture con il documento comprovante la loro utenza (fattura su cui è riportato il codice utente) e possono conferire i rifiuti previsti dal regolamento di funzionamento del Centro Comunale o Intercomunale.
3. Eventuali agevolazioni sono contenute nell'Allegato 1

#### **Articolo 24 - Conferimento di rifiuti presso i Centri di preparazione per il riutilizzo**

1. Con l'introduzione della Tariffa corrispettiva i Centri di preparazione al riutilizzo (Comunali o Intercomunali) ricevono gratuitamente i rifiuti urbani conferiti dalle utenze domestiche e non domestiche che hanno aderito al servizio pubblico di raccolta.
2. Gli utenti accedono a tali strutture con il documento comprovante la loro utenza (fattura su cui è riportato il codice utente) e possono conferire i rifiuti previsti dal regolamento di funzionamento del Centro Comunale o Intercomunale.
3. Eventuali agevolazioni sono contenute nell'Allegato 1 al presente Regolamento.

#### **Articolo 25 - Conferimento presso i Centri del riuso**

1. Con l'introduzione della Tariffa corrispettiva i Centri del riuso (Comunali o Intercomunali)

ricevono gratuitamente i beni conferiti dalle utenze domestiche e non domestiche che hanno aderito al servizio pubblico di raccolta.

2. Gli utenti accedono a tali strutture con il documento comprovante la loro utenza (fattura su cui è riportato il codice utente) e possono conferire i beni previsti dal regolamento di funzionamento del Centro Comunale o Intercomunale.

3. Eventuali agevolazioni sono contenute nell'Allegato 1 al presente Regolamento.

#### **Articolo 26 - Riduzioni per punti vendita certificati**

1. È riconosciuta la riduzione della Tariffa, nelle forme indicate nell'Allegato 1 al presente Regolamento, per l'utenza non domestica aderente al servizio pubblico di raccolta, che attui azioni finalizzate alla prevenzione nella produzione di rifiuti urbani quali la vendita di prodotti sfusi o alla spina e l'utilizzo di imballaggi facilmente riciclabili ed abbia ottenuto formale certificazione del punto vendita sotto il profilo ambientale.

2. La riduzione di cui al comma 1, commisurata al quantitativo di rifiuti urbani non prodotti ovvero alle modalità di attuazione delle azioni di prevenzione nella produzione dei rifiuti urbani, è rilasciata a seguito di apposita convenzione da sottoscrivere con il Gestore.

#### **Articolo 27 - Riduzioni per la donazione delle eccedenze alimentari**

1. È riconosciuta una riduzione della Tariffa all'utenza non domestica aderente al servizio pubblico di raccolta, che in via continuativa devolve ai soggetti donatori di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 2 della legge 19 agosto 2016, n. 166 (*Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi*) le eccedenze alimentari idonee al consumo umano disciplinate dalla medesima legge ai fini della redistribuzione a soggetti bisognosi.

2. È riconosciuta una riduzione della Tariffa all'utenza non domestica aderente al servizio pubblico di raccolta, che in via continuativa devolve le proprie eccedenze alimentari non idonee al consumo umano di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166 per alimentazione animale qualora idonee a tal fine.

3. Il riconoscimento delle riduzioni di cui ai commi 1 e 2 è subordinato alla presentazione, entro il 31 marzo dell'anno successivo, di un dettagliato elenco delle quantità di prodotti devoluti nell'anno precedente, allegando apposita documentazione.

4. Le riduzioni di cui ai commi 1 e 2 commisurate al quantitativo di prodotti devoluti, è determinata con le modalità previste nell'Allegato 1 al presente Regolamento.

#### **Articolo 28 - Riduzioni per la donazione di prodotti non alimentari**

1. È riconosciuta una riduzione della Tariffa all'utenza non domestica aderente al servizio pubblico di raccolta, che in via continuativa devolve ai soggetti donatori di cui di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 2 della legge 19 agosto 2016, n. 166, ai fini della redistribuzione a soggetti bisognosi, prodotti non alimentari di cui alle lettere d), e) del comma 1 dell'art. 16 della legge 19

agosto 2016, n. 166 derivanti dalla propria attività nel rispetto delle disposizioni previste nel medesimo articolo.

2. Il riconoscimento delle riduzioni di cui al comma 1 è subordinato alla presentazione, entro il 31 marzo dell'anno successivo, di un dettagliato elenco delle quantità di prodotti devoluti nell'anno precedente.

3. La riduzione di cui al comma 1 commisurata al quantitativo di prodotti devoluti è determinata con le modalità previste nell'Allegato 1 al presente Regolamento.

#### **Articolo 29 - Riduzioni per la donazione dei farmaci idonei all'utilizzo**

1. È riconosciuta una riduzione della Tariffa ai soggetti che hanno aderito al servizio pubblico di raccolta, di cui alla lettera g-ter) del comma 1 dell'art. 2 della legge 19 agosto 2016, n. 166 che partecipino a progetti di recupero dei medicinali e degli articoli di medicazione, di cui rispettivamente alle lettere g-bis) e g-quater) del comma 1 dell' art. 2 della medesima legge, nel rispetto di quanto stabilito all'art. 157 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 (Attuazione della direttiva 2001/83/CE – e successive direttive di modifica – relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE).

2. Il riconoscimento della riduzione di cui al comma 1 è subordinato alla presentazione, entro il 31 marzo dell'anno successivo, di un dettagliato elenco delle quantità di prodotti devoluti nell'anno precedente;

3. La riduzione di cui al comma 1, commisurata al quantitativo di prodotti devoluti, è determinata con le modalità previste nell'Allegato 1 al presente Regolamento.

#### **Articolo 30 - Riduzioni per l'utenza non domestica che attua il vuoto a rendere**

1. È riconosciuta una riduzione della Tariffa all'utenza non domestica aderente al servizio pubblico di raccolta che applica il sistema del vuoto a rendere.

2. Il riconoscimento della riduzione di cui al comma 1 è subordinato alla presentazione, entro il 31 marzo dell'anno successivo, di un dettagliato elenco delle tipologie e delle quantità di imballaggi avviati a riutilizzo nell'anno precedente, allegando copia di apposita documentazione che attesti l'effettiva cessione al proprio fornitore delle tipologie e delle quantità dichiarate.

3. La riduzione di cui al comma 1, commisurata al quantitativo in peso di imballaggi resi, è determinata con le modalità previste nell'Allegato 1 al presente Regolamento.

#### **Articolo 31 - Riduzioni per l'utenza non domestica che promuovono il doggy-bag/family bag nella ristorazione commerciale**

1. All'utenza non domestica della ristorazione commerciale aderente al servizio pubblico di raccolta, che promuove presso i propri esercizi la diffusione del doggy bag/family bag per l'asporto del cibo avanzato da parte dei clienti ed abbia ottenuto formale riconoscimento della pratica nell'ambito di accordi istituzionali finalizzati alla riduzione dei rifiuti e degli sprechi alimentari, il



Gestore fornisce annualmente i contenitori per agevolare l'asporto del cibo da parte dei clienti.

2. La tipologia e il numero dei contenitori da fornire gratuitamente all'utenza non domestica sono definiti nel provvedimento annuale di approvazione delle tariffe.

#### **Articolo 32 - Riduzioni per l'utenza domestica in particolari situazioni di disagio sanitario**

1. Per l'utenza domestica in cui le particolari situazioni di disagio sanitario, debitamente documentato, comportino una anomala produzione di rifiuto soggetto a Tariffa è prevista la non assoggettabilità di tali rifiuti alla Tariffa parte variabile

2. La riduzione di cui al comma 1 è riconosciuta su richiesta dell'utente con le modalità richiamate nell'Appendice A al presente Regolamento.

#### **Articolo 33 - Riduzioni per particolari tipologie di utenza non domestica**

1. Per l'utenza non domestica che ha aderito al servizio pubblico di raccolta, in cui coesistano operazioni di diversa natura (quali, a titolo esemplificativo, i transiti, carico/scarico, deposito ecc.) per cui risulti difficile la determinazione della superficie assoggettabile a Tariffa, è previsto l'abbattimento della superficie pari ad un terzo (1/3) dell'intera area in oggetto.

2. La riduzione di cui al comma 1 è riconosciuta su richiesta dell'utente.

#### **Articolo 34 - Riduzioni per nuclei familiari con bambini (pannolini)**

1. Per l'utenza domestica nel cui stato famiglia del nucleo familiare figurano componenti di età inferiore a 36 (trentasei) mesi, che danno luogo alla produzione di rifiuti costituiti da pannolini pediatrici "usa e getta" è prevista la non assoggettabilità di tali rifiuti alla Tariffa parte variabile.

2. La riduzione di cui al comma 1 è riconosciuta su richiesta dell'utente con le modalità richiamate nell'Appendice A al presente Regolamento.

#### **Articolo 35- Riduzioni per manifestazioni ed eventi**

1. E' possibile riconoscere una riduzione della Tariffa alle manifestazioni ed eventi temporanei di tipo ricreativo, culturale o di animazione sociale, che adottano buone pratiche finalizzate alla riduzione ed alla corretta raccolta differenziata dei rifiuti ed abbiano ottenuto formale riconoscimento delle buone pratiche adottate nell'ambito di iniziative/progetti istituzionali finalizzati alla promozione degli eventi sostenibili (ECOFESTE).

2. La riduzione di cui al comma 1 è riconosciuta, su richiesta dell'utente, secondo le modalità di cui all'Allegato 5.

#### **Articolo 36- Riduzioni per avvio autonomo a recupero**

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, [in attuazione di quanto disposto dagli artt. 198, comma 2-bis e 238, comma 10, D.Lvo 152/2006, come modificato dal D.Lvo 116/2020] previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Alle utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero dei rifiuti urbani prodotti, è riconosciuta la riduzione della parte variabile della tariffa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione prevista dalla normativa vigente.
3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.
4. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta prevista dall'art. 39 del presente Regolamento, il Gestore provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tariffazione.

#### **Articolo 37- Riduzioni "COVID-19"**

Rispetto all'applicazione di eventuali riduzioni connesse ad eventi pandemici (cd. COVID 19), il Gestore, su indicazione deliberata dall'Organo Esecutivo dall'Amministrazione Comunale, può applicare, nelle forme e nei tempi eventualmente indicati anche dall'Agenzia Atersir ovvero da Deliberazioni ARERA, degli sconti dedicati alle categorie d'utenza

#### **Articolo 38 - Aspetti comuni per l'applicazione delle riduzioni**

1. Le riduzioni di cui agli articoli precedenti si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate e cessano di operare alla data in cui vengono meno le condizioni di fruizione.
2. Salvo quanto diversamente disciplinato nei singoli articoli del presente Titolo, l'utente è tenuto a comunicare il venir meno delle condizioni che danno diritto alle riduzioni. Tale comunicazione deve essere presentata al Gestore entro e non oltre 30 giorni dalla data in cui sono venute meno le condizioni per l'attribuzione delle riduzioni in difetto il Gestore provvede al recupero della Tariffa con applicazione della sanzione di cui all'art. 45 per omessa comunicazione di variazione.
3. Per le riduzioni ed esenzioni a favore di utenze domestiche e/o non domestiche per finalità sociali, equitative, di sostegno allo sviluppo del territorio e per altre ragioni di rilevante interesse pubblico che non siano direttamente collegate alla minore produzione dei rifiuti ovvero al riutilizzo dei beni, la relativa copertura deve essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa ed assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.
4. Le riduzioni di cui al presente titolo non possono, cumulativamente, essere superiori al 20% della parte fissa, con esclusione della riduzione di cui all'articolo 17, e del 100% della parte variabile della Tariffa medesima.

5. Le riduzioni di cui agli articoli 18 e 19 sono alternative.
6. La riduzione di cui all'articolo 16 non è cumulabile con le altre riduzioni
7. le riduzioni di cui al comma 3 del presente articolo non sono soggette ai limiti di cui al comma 4.

## TITOLO III –COMUNICAZIONE, CONTROLLO, RISCOSSIONE, SANZIONI

---

### Articolo 39 - Comunicazione

1. L'utente, di cui all'art. 8, ha l'obbligo di comunicare al Gestore l'inizio o la cessazione dell'occupazione o detenzione di locali ed aree entro 30 giorni successivi al loro verificarsi e di ottemperare agli adempimenti previsti. Detta comunicazione deve avvenire mediante la compilazione di appositi modelli messi a disposizione dal Gestore. In caso di omessa presentazione della comunicazione entro il termine si applica la sanzione prevista all'art. 45 del presente Regolamento.

2. Nella comunicazione di attivazione dell'utenza devono essere obbligatoriamente indicati il numero di componenti residenti e dimoranti stabilmente, i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile, il numero dell'interno, il numero telefonico e, ove esistente, l'indirizzo mail per le utenze domestiche il numero di componenti diversi dai residenti e dimoranti stabilmente e per le utenze non domestiche l'indirizzo PEC. Alla comunicazione di attivazione deve essere allegata almeno la seguente comunicazione: a) per le utenze domestiche la planimetria quotata dei locali soggetti a tariffa; b) per le utenze non domestiche: planimetria operativa dei locali e delle aree soggette a tariffa e visura CCIAA.

3. Le comunicazioni devono essere sottoscritte con firma leggibile e presentate da uno dei coobbligati, dal rappresentante legale o da loro incaricati muniti di apposita delega, ovvero secondo gli strumenti digitali che il Gestore metterà a disposizione dell'Utenza. Della presentazione è rilasciata apposita ricevuta. In caso di spedizione, la comunicazione si considera presentata nel giorno d'arrivo agli uffici del Gestore o, se inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata, nel giorno indicato nel rapporto di ricevimento.

4. La comunicazione ha effetto anche per gli anni successivi se le condizioni di assoggettamento a Tariffa rimangono invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a presentare nuova comunicazione di variazione nei termini e secondo le modalità di cui ai precedenti commi, fatto salvo il caso in cui, per i soggetti residenti nel Comune, la variazione riguardi soltanto il numero degli stessi. Se la comunicazione di cessazione o variazione è presentata oltre al termine di cui al comma 1, i relativi effetti decorrono dalla data di presentazione.

5. Gli eredi solidalmente obbligati che continuano ad occupare o condurre i locali già assoggettati a Tariffa hanno l'obbligo di comunicare il nominativo del nuovo intestatario dell'utenza e gli eventuali elementi che determinano l'applicazione della Tariffa.

6. In presenza di utenza domestica e utenza non domestica con servizi condominiali è fatto obbligo all'amministratore condominiale di presentare al Gestore, nei termini di cui al comma 1, l'elenco degli occupanti o conduttori/proprietari delle utenze facenti parte del condominio e le eventuali successive variazioni.

7. L'ufficio anagrafe comunale, all'atto del perfezionamento delle pratiche di iscrizione anagrafica o di variazione di residenza, informa i cittadini della necessità di effettuare congiuntamente la comunicazione ai fini della gestione della Tariffa.

8. In presenza di più nuclei familiari presso la stessa utenza colui che intende provvedere al

pagamento della Tariffa deve darne esplicita comunicazione.

#### **Articolo 40 – Comunicazione per l'uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta**

1. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui all'articolo 36 comma 1 del presente Regolamento e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva al Gestore via PEC, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021 la comunicazione dovrà essere presentata entro il 31 maggio, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2022.

2. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione, redatta secondo quanto disposto dall'art. 14 della legge RER n. 11 del 29 dicembre 2020, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività. Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della Tari.

3. La mancata presentazione della comunicazione di cui al comma 2, entro il termine del 31 maggio per il solo anno 2021, o entro il termine del 30 giugno a decorrere dal 2022, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.

4. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo, al Gestore, che riprende il servizio qualora ciò non comporti un disequilibrio sull'organizzazione del servizio con riferimento alle modalità e ai tempi di svolgimento dello stesso.

5. Entro il 28 febbraio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Gestore i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente dando specifica evidenza a quelli avviati a riciclo. I quantitativi dei rifiuti urbani avviati a recupero devono essere desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti a cui deve essere allegata apposita attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero. Il Gestore è tenuto a rendicontare tali informazioni alla Regione e ad ATERSIR entro il 30 aprile di ciascun anno.

6. Il Gestore ha la facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte.

#### **Articolo 41 - Controllo**

1. Il Gestore, eventualmente in collaborazione con il Comune, provvede a svolgere le attività necessarie ad individuare tutti i soggetti obbligati a pagare la Tariffa e al controllo dei dati dichiarati in comunicazione nonché nelle dichiarazioni finalizzate all'ottenimento delle riduzioni di cui al Titolo II

2. Il Gestore designa un responsabile incaricato al quale spettano i compiti e i poteri di gestione

della Tariffa rifiuti corrispettiva, nonché il ruolo di referente verso ATERSIR, il Comune e l'utenza. Il Gestore indica in fattura, coerentemente con quanto previsto nella Carta dei Servizi, i canali di contatto attraverso i quali l'utente del servizio rifiuti può promuovere istanze, reclami e azioni legali.

3. Il Gestore del servizio esercita l'attività di controllo necessaria per la corretta applicazione della Tariffa.

4. Il Gestore a tale scopo può:

a) richiedere l'esibizione dei contratti di locazione, affitto e scritture private atte ad accertare le date di utilizzo del servizio;

b) richiedere notizie relative ai presupposti di applicazione Tariffaria, non solo agli occupanti o ai detentori, ma anche ai proprietari dei locali ed aree;

c) invitare i predetti soggetti a comparire di persona per fornire prove, delucidazioni e chiarimenti;

d) utilizzare tecnici o soggetti incaricati dal Gestore;

e) accedere ai locali ed aree assoggettabili a Tariffa mediante personale debitamente autorizzato previo accordo con l'utente.

5. In caso di mancata collaborazione dell'utenza o di altro impedimento alla diretta rilevazione, il Gestore del servizio può fare ricorso alle presunzioni semplici a norma dell'art. 2729 del codice civile.

6. Dell'esito delle verifiche effettuate viene data comunicazione agli interessati, che s'intende accettata qualora entro 30 giorni dal ricevimento non pervengano rilievi. Nel caso in cui l'utente riscontrasse elementi di discordanza può, nello stesso termine, fornire le precisazioni del caso che, se riconosciute fondate, comportano l'annullamento o la rettifica della comunicazione inviata. Il Gestore, decorso il termine assegnato, provvede ad emettere nei confronti dei soggetti che non si sono presentati o non hanno dato riscontro, la relativa fattura sulla base degli elementi indicati nella comunicazione stessa.

7. In caso di infedele dichiarazione riscontrata a seguito delle attività di controllo si applica la sanzione prevista all'art. 45.

#### **Articolo 42 - Modalità di versamento e sollecito di pagamento**

1. Il pagamento della fattura deve essere effettuato entro i termini indicati nella medesima presso gli uffici postali o gli sportelli bancari ovvero mediante domiciliazione bancaria o postale o altre modalità di pagamento indicate dal Gestore.

2. Le fatture: **a) cartacee**, sono spedite al domicilio del titolare dell'utenza o ad altro recapito indicato dallo stesso, tramite il servizio postale o agenzie di recapito autorizzate, come corrispondenza ordinaria. In alternativa, le fatture possono essere spedite su richiesta tramite posta elettronica ordinaria nel caso di utenza domestica. Le fatture sono disponibili anche all'interno dello sportello online del sito del Gestore ove attivato; **b) elettroniche**, sono emesse tramite il Sistema di Interscambio.

3. Il Gestore può concedere rateizzazioni nei versamenti secondo le disposizioni previste dalla

legge 160/2019 e dalla Carta dei Servizi. Il pagamento rateizzato avviene con la maggiorazione di interessi pari al tasso legale maggiorato del 2%.

4. In caso di omesso o parziale pagamento, il Gestore, trascorsi inutilmente 30 giorni solari dalla data di scadenza riportata in fattura inviata all'utente, notifica apposito sollecito di pagamento in cui indica un nuovo termine entro cui provvedere all'adempimento e le modalità di comunicazione dell'avvenuto pagamento. Trascorso inutilmente il termine indicato nel sollecito, il Gestore invia all'utente apposito avviso di accertamento esecutivo avente valore di intimazione ad adempiere al pagamento e di titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure di riscossione cautelari ed esecutive, in cui indica il termine ultimo entro cui provvedere all'adempimento e le modalità di comunicazione del pagamento, mediante raccomandata A/R o posta elettronica certificata. Il Gestore per le utenze non domestiche procederà al recupero del credito anche tramite esazione domiciliare. Trascorso il termine indicato nell'avviso di accertamento esecutivo, il Gestore procede al recupero del credito nei modi di legge. Su tutte le somme di qualunque natura, escluse le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, si applicano, 30 giorni dopo l'intervenuta esecutività dell'atto di accertamento e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale maggiorato di due punti percentuali. I costi di elaborazione e di notifica dell'accertamento esecutivo e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono poste a carico del debitore e sono di seguito determinati: a) una quota denominata "oneri di riscossione", pari a quanto disposto dalla lettera a), comma 803 della legge 160/2019; b) una quota denominata "spese di notifica ed esecutive" pari a quanto disposto dalla lettera b), comma 803 della legge 160/2019.

5. Scaduto inutilmente il termine indicato nell'avviso di accertamento esecutivo, di cui al comma 4, il Gestore notifica atto di contestazione della violazione per omesso o parziale versamento della Tariffa prevista all'art. 45.

6. La fattura non viene emessa per importi eguali o inferiori a 4,00 (quattro/00) euro al netto di IVA e Addizionale Provinciale.

7. L'avviso di accertamento esecutivo non acquisisce efficacia di titolo esecutivo se emesso per somme inferiori a 10 euro. Il limite si riferisce all'intero debito dovuto, anche derivante da più annualità. Il debito rimane comunque a carico dell'utente moroso e potrà essere oggetto di recupero con la successiva notifica di accertamenti esecutivi che superano cumulativamente l'importo di cui al primo periodo

#### **Articolo 43 - Riscossione**

1. Il Consiglio Locale di ATERSIR e il Comune, sentito il Gestore, con la delibera di approvazione delle tariffe, determinano le scadenze per la fatturazione della Tariffa, prevedendo di norma almeno due emissioni con cadenza semestrale e una a saldo nei primi mesi dell'anno seguente. La fattura di addebito della tariffa di cui agli articoli 10 e 11 del presente Regolamento può essere emessa dal Gestore in un'unica soluzione. Il termine di scadenza deve essere fissato in conformità a quanto previsto nella Carta del servizio.

2. Le modifiche che comportino variazioni della Tariffa in corso d'anno nonché le riduzioni da applicarsi in corso d'anno potranno essere conteggiate nella bollettazione successiva mediante conguaglio compensativo e comunque entro la prima fatturazione a saldo di cui al comma 1.

#### **Articolo 44 - Rimborsi**

1. Nei casi di errore, di duplicazione ovvero di eccedenza dell'importo iscritto in fattura rispetto a quanto dovuto, il Gestore, dopo averne accertato il diritto, dispone la nota di accredito o il rimborso entro 90 giorni dalla ricezione dell'istanza dell'utente, ovvero nella fattura successiva in caso di procedimenti effettuati d'ufficio secondo quanto disposto dalla Carta del Servizio.
2. Nel caso di utenza domestica occupata da persone residenti nel Comune, il Gestore provvede d'ufficio agli eventuali rimborsi dovuti nei confronti degli utenti a seguito di cessazione o di variazione del numero dei componenti mediante conguaglio, se possibile, da effettuarsi nella fattura di successiva emissione ovvero mediante emissione di ordinativo di pagamento per il rimborso spettante da inoltrare presso il nuovo recapito dell'utente.
3. L'utente, in ogni caso, può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro cinque anni dal pagamento, mediante richiesta motivata, allegando copia della ricevuta di pagamento.
4. Sulle somme rimborsate sono dovuti gli interessi legali dal momento dell'indebito pagamento ovvero, nel caso di errore non addebitabile al Gestore, a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla richiesta di rimborso.

#### **Articolo 45 - Sanzioni**

1. Ai sensi dell'art. 9-bis della legge regionale 5 ottobre 2015, n. 16, l'accertamento e la contestazione delle violazioni del presente Regolamento è effettuata dal Comune anche tramite il Gestore nel rispetto dei termini prescrizionali. Compete al Comune l'irrogazione della sanzione.
2. Le violazioni al presente Regolamento sono punite con sanzioni amministrative pecuniarie in ogni caso comprese tra un minimo di € 50,00 ed un massimo di € 500,00, articolate come dalla tabella seguente. L'importo del pagamento in misura ridotta, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione indicato, è stabilito ai sensi dell'art. 16, comma 2 legge 24 novembre 1981, n. 689 (*Modifica al sistema penale*), in deroga alla disposizione di cui al comma 1 del medesimo articolo:



VIOLAZIONE		SANZIONE		
		MINIMA	MASSIMA	PAGAMENTO IN FORMA RIDOTTA
1	Omesso o parziale versamento della Tariffa (art. 41, comma 5)	€ 50,00	€ 500,00	30% degli importi non versati o parzialmente versati
2	Infedele dichiarazione riscontrata a seguito delle attività di controllo (art. 41, comma 7)	€ 50,00	€ 500,00	50% degli importi non versati
3	Mancato ritiro dei contenitori o delle dotazioni standard entro i termini previsti (art. 8, comma 5)	€ 50,00	€ 500,00	€ 100,00
4	Mancata comunicazione del venimento delle condizioni di riduzione (art. 38, comma 2)	€ 50,00	€ 500,00	€ 100,00
5	Omessa comunicazione di inizio dell'occupazione o detenzione di locali ed aree, incluso il numero di componenti diverso dai residenti, entro i termini (art. 39, commi 1 e 2)	€ 50,00	€ 500,00	100% degli importi non versati
6	Omessa comunicazione di cessazione dell'occupazione o detenzione di locali ed aree, entro i termini (art. 39, comma 1)	€ 50,00	€ 500,00	€ 100,00

3. Le entrate derivanti dalle sanzioni contribuiscono alla copertura dei costi del servizio.

4. Le suindicate sanzioni non si applicano in riferimento alle informazioni che il Gestore acquisisce periodicamente dall'ufficio anagrafe comunale in applicazione dell'art. 13, concernenti le modifiche nella composizione di nuclei familiari della popolazione residente, per le quali non sussiste l'obbligo di denuncia.

5. Al fine di disincentivare l'abbandono e il "turismo dei rifiuti", nel caso di utenza domestica con residenza attiva, in assenza di svuotamenti del rifiuto urbano misurato, si applicano, oltre alla parte fissa, anche gli svuotamenti minimi obbligatori maggiorati del 50% fatto salvo la possibilità di prova contraria da parte dell'utente.

#### **Articolo 46 - Contenzioso ed autotutela**

1. La giurisdizione in ordine alla Tariffa corrispettiva è determinata in base alla legge.

2. Il Gestore può, in qualsiasi momento, d'ufficio o su segnalazione del soggetto interessato, con apposita determinazione motivata, annullare ovvero revisionare totalmente o parzialmente le

precedenti determinazioni in ordine all'obbligo del pagamento della Tariffa e, avendone riconosciuto l'erroneità manifesta, procedere alle dovute rettifiche.

## TITOLO IV – NORME TRANSITORIE E FINALI

---

### **Articolo 47 - Norme di rinvio e clausola di salvaguardia**

1. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

### **Articolo 48 - Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore a decorrere dal 01/01/2021. I Regolamenti previgenti per l'applicazione della tariffa conservano la propria efficacia nei rapporti sorti o che insorgeranno in merito al servizio di competenza svolto fino alle ore 23.30 del 31 dicembre 2020

### **ALLEGATI**

Allegato 1: Riduzioni della Tariffa

Allegato 2: Classificazione delle utenze non domestiche

Allegato 3: Deposito cauzionale

Allegato 4: Modello di dichiarazione sostitutiva per il compostaggio domestico

Allegato 5: Disciplina per l'ottenimento del marchio ECOFESTE

## **Allegato 1 Riduzioni della Tariffa - Comune di Poggio Renatico -**

**Articolo 15 Riduzioni per avvio autonomo al riciclo:** viene riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa pari a **40** (quaranta/00) **euro per tonnellata** di rifiuto avviata a riciclo. La riduzione è concessa fino al totale abbattimento della tariffa variabile.

**Articolo 18 Riduzioni per il compostaggio individuale:** alle **utenze domestiche** viene riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa pari al 50% (cinquanta per cento); alle **attività agrituristiche** viene riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa pari al 30% (trenta per cento). Alle utenze incluse nelle **zone a compostaggio obbligatorio** viene riconosciuta una ulteriore riduzione della parte fissa pari al 10% (dieci per cento).

**Articolo 19 Riduzioni per il compostaggio di comunità:** alle **utenze domestiche** viene riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa pari al 50% (cinquanta per cento); alle **attività agrituristiche** viene riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa pari al 30% (trenta per cento). Alle utenze incluse nelle **zone a compostaggio obbligatorio** viene riconosciuta una ulteriore riduzione della **parte fissa** pari al 10% (dieci per cento).

**Articolo 20 Riduzioni per abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo:** viene riconosciuta una riduzione della parte fissa e della parte variabile della tariffa pari al 20% (venti per cento) e si considera un numero di occupanti pari a 2. Il presupposto necessario per il riconoscimento della riduzione è che l'abitazione non sia data in locazione o in comodato. La richiesta della riduzione è da rinnovare annualmente.

**Articolo 21 Riduzioni per locali, diversi dalle abitazioni, e aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente:** viene riconosciuta una riduzione della parte fissa e della parte variabile della tariffa pari al 15% (quindici per cento) per un uso stagionale o non continuativo ma ricorrente non superiore a 183 giorni/anno. Per le utenze la cui attività stagionale e periodica non risulta da apposita licenza/autorizzazione la richiesta della riduzione è da rinnovare annualmente.

**Articolo 22 Riduzioni per le utenze domestiche residenti che lasciano la loro abitazione vuota:** il numero degli **occupanti** viene fissato in **una unità** e viene riconosciuta una riduzione della parte fissa e della parte variabile della tariffa pari al 20% (venti per cento). Presupposto necessario per il riconoscimento della riduzione è che l'abitazione non sia data in locazione o in comodato.

**Articolo 26 Riduzioni per i punti vendita certificati:** viene riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa pari al 5% (cinque per cento)

**Articolo 27 Riduzioni per la donazione delle eccedenze alimentari:** viene riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa quantificato in **euro 20** (venti/00) **a tonnellata** per un importo comunque non eccedente la quota variabile della tariffa.

**Articolo 28 Riduzioni per la donazione di prodotti non alimentari:** viene riconosciuta una riduzione della **parte variabile** della tariffa quantificato in **euro 20** (venti/00) **a tonnellata** per un importo comunque non eccedente la quota variabile della tariffa.

**Articolo 29 Riduzioni per la donazione di farmaci idonei all'uso:** viene riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa fino ad un massimo del 15% (quindici per cento)

**Articolo 30 Riduzioni per le utenze che attua il vuoto a rendere:** viene riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa quantificato in **euro 10** (dieci/00) **per ogni tonnellata di imballaggi resi**, per un importo comunque non eccedente la quota variabile della tariffa.

## Allegato 2

### Classificazione delle utenze non domestiche

1	musei, biblioteche, associazioni, luoghi di culto
2	cinematografi, teatri e sale spettacolo
3	autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	campeggi distributori carburanti, impianti sportivi
5	aree scoperte operative
6	esposizioni, autosaloni
7	alberghi con ristorante
8	alberghi senza ristorante
9	case protette e di riposo, caserme con convitto, comunità residenziali
10	ospedali, residenze sanitarie, cliniche
11	uffici, agenzie, studi professionali, ambulatorio, poliambulatorio
12	banche ed istituti di credito
13	negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
14	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	occupazione temporanea vendita beni durevoli
17	attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	attività industriali con capannoni di produzione
21	attività artigianali di produzione beni specifici
22	ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	mense
24	bar, caffè, pasticceria, gelateria
25	supermercati pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	plurilicenze alimentari e/o miste
27	ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizzeria al taglio e da asporto, piadineria
28	ipermercati di generi misti
29	occupazione temporanea vendita generi alimentari
30	discoteche, night club, sale giochi
31	circoli ricreativi
32	scuole private e pubbliche non statali, municipio
33	comunità non residenziali, caserme senza convitto
34	autorimesse
35	supermercati

## Allegato 3: Deposito cauzionale

---

1.) Il Gestore può richiedere il versamento di un DEPOSITO CAUZIONALE, a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dal servizio garantito all'utenza, quale la restituzione integra dei contenitori presi in consegna per la raccolta dei rifiuti e il regolare pagamento della Tariffa, che sarà restituito, maggiorato degli interessi legali ovvero secondo quanto sarà deliberato da ARERA, entro trenta giorni dalla cessazione del contratto, in caso di assenza di insolvenze, come di seguito:

per l'UTENZA DOMESTICA, il DEPOSITO CAUZIONALE è pari all'80% (ottantapercento), arrotondato ai cinque euro, della parte variabile (media) della Tariffa applicata per categoria o macro categoria di utenza, secondo la tabella seguente:

categoria DPR 158/1999	valore medio della QV di CLARA SpA (euro/anno)	importo deposito cauzionale (euro)
1 componente	67,00	<b>55,00</b>
2 componenti	114,00	<b>90,00</b>
3 componenti	140,00	<b>110,00</b>
4 componenti	173,00	<b>140,00</b>
5 componenti	213,00	<b>170,00</b>
6 o più componenti	250,00	<b>200,00</b>

Per le UD non residenti si applica un DEPOSITO CAUZIONALE uguale a quello della categoria 2 componenti.

La categoria di utenza applicata è quella presente nella banca dati di CLARA SpA al momento dell'applicazione del DEPOSITO CAUZIONALE. Le modifiche della categoria o macro categoria avvenute dopo la data di applicazione del DEPOSITO CAUZIONALE non producono conguaglio della somma versata.

per l'UTENZA NON DOMESTICA, il DEPOSITO CAUZIONALE è pari al costo della media litri per macro categoria relativa al rifiuto NR, arrotondato ai cinque euro, secondo la tabella seguente:

categoria	litri medi annui di NR	euro/litro per NR	importo deposito cauzionale (euro)
distributori carburante, impianti sportivi - esposizioni, autosaloni, autorimesse, magazzini	1.500	0,0772	<b>115,00</b>
musei, associazioni - edicola, farmacia, tabaccaio	750	0,0772	<b>60,00</b>
uffici, studi professionali, ambulatorio-banche, istituti di credito - negozi di beni durevoli	1.000	0,0772	<b>80,00</b>

categoria	litri medi annui di NR	euro/litro per NR	importo deposito cauzionale (euro)
carrozzeria, autofficina, elettrauto - attività industriali - attività artigianali produzione beni	5.000	0,0772	<b>385,00</b>
albergo con ristorante albergo senza ristorante casa protetta, comunità residenziale ristorante, trattoria, pizzeria, mensa, osteria plurilicenze alimentari	4.600	0,0772	<b>360,00</b>
bar, pasticceria, gelateria botteghe alimentari, supermercato ortofrutta, pescheria, fiori e piante, rosticceria discoteca, sala giochi circoli ricreativi	6.200	0,0772	<b>480,00</b>

La categoria di utenza applicata è quella presente nella banca dati di CLARA SpA al momento dell'applicazione del DEPOSITO CAUZIONALE. Le modifiche della categoria o macro categoria avvenute dopo la data di applicazione del DEPOSITO CAUZIONALE non producono conguaglio della somma versata.

2.) Il versamento del DEPOSITO CAUZIONALE non è previsto:

- a) per gli Utenti che scelgano il pagamento diretto su Conto Corrente Bancario (SDD) o Postale; per le sole utenze non domestiche, con la parte variabile di valore superiore ad euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) il Gestore può prevedere, in alternativa all'addebito diretto, una fideiussione;
- b) per le utenze non domestiche pubbliche o di pubblico servizio di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni;
- c) per gli Utenti domestici che siano seguiti dai servizi sociali delle Amministrazioni comunali, previa comunicazione dell'elenco da parte dell'Ente Locale o delle strutture all'uopo delegate.

3.) Il Gestore, agli Utenti attivi del servizio, garantirà la riscossione del DEPOSITO CAUZIONALE suddividendolo (i) per le utenze domestiche attive alla data di applicazione del deposito in un numero massimo di sei rate, (ii) per le utenze non domestiche attive alla data di applicazione del deposito in un numero massimo di dieci rate. Per i nuovi Utenti il versamento del DEPOSITO CAUZIONALE sarà applicato, in un'unica soluzione, nella prima fattura utile.

4.) Il DEPOSITO CAUZIONALE costituisce obbligazione contrattuale ed il suo mancato versamento rappresenta caso di omesso o parziale pagamento e comporta, a carico dell'Utente, l'applicazione delle procedure di recupero come previste dal Regolamento.

**Allegato 4:**  
**Modello di dichiarazione sostitutiva**  
**per il compostaggio domestico**  
(E' possibile che il modulo telematico abbia forma diversa)

**CODICE CLIENTE** \_\_\_\_\_

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE**

(Art.46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)

**Il sottoscritto:**

Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_

Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

Località \_\_\_\_\_ Comune \_\_\_\_\_

Tel. \_\_\_\_\_ Mail \_\_\_\_\_ Pec \_\_\_\_\_

Codice fiscale \_\_\_\_\_

In qualità di:  intestatario  familiare  altro

**Dati dell'intestatario della Tariffa Servizio Gestione Rifiuti Urbani**

(non compilare se coincidono con quelli del richiedente)

Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_

Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

Località \_\_\_\_\_ Comune \_\_\_\_\_

Tel. \_\_\_\_\_ Mail \_\_\_\_\_ Pec \_\_\_\_\_

Codice fiscale \_\_\_\_\_

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazione non veritiera, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art.76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

**DICHIARA**

- di praticare il compostaggio dei rifiuti organici e degli sfalci e piccole potature del giardino.
- di accettare e autorizzare le verifiche che CLARA stessa vorrà fare. CLARA avrà il diritto di revocare l'adesione, qualora accerti la mancata corretta pratica del compostaggio.
- di aver letto ed accettato il Regolamento allegato al presente modulo

**CHIEDE** di aderire al servizio "compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani"

- con la consegna, in comodato d'uso gratuito, della **compostiera di CLARA S.p.A.** da It.....
- utilizzando una **compostiera di proprietà** da It.....
- utilizzando **altre tecniche alternative** (es. cumulo, buca/fossa ecc.)

**RINUNCIA** al compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani.

Comune \_\_\_\_\_ lì \_\_\_\_\_ firma (non autenticata) \_\_\_\_\_

Ai sensi dell'art. 38, DPR 445/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del dichiarante all'ufficio competente, via fax, mail, tramite incaricato oppure a mezzo posta. Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003 e dell'art. 13 del Regolamento EU 679/2016.





## REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE SULLA TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE CHE PRATICANO IL COMPOSTAGGIO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI URBANI

**Art. 1** – Il requisito fondamentale per poter aderire al compostaggio, è di poter disporre nella propria abitazione di un giardino, un orto, un parco o comunque un luogo che offra possibilità di utilizzo del compost prodotto.

**Art. 2** – Per aderire al compostaggio è necessario far pervenire agli Uffici Clienti CLARA il presente modulo debitamente compilato consegnandolo agli Sportelli Clienti, oppure inviandolo via fax, posta o e-mail ai recapiti riportati nello stesso.

**Art. 3** – L'utente si impegna a praticare il compostaggio nelle forme e nei modi previsti dal Regolamento del Servizio. I rifiuti recuperabili da introdurre nella compostiera sono: avanzi di cucina in genere sia crudi sia cucinati, bucce, torsoli, noccioli, verdure, carne, pesce, ossa, lisce, riso, pasta, pane, biscotti, formaggi, gusci d'uovo, fondi di tè e caffè, tovagliolini, fazzoletti di carta, carta del pane e carta assorbente da cucina, pezzi di carta bagnata o unta, parti vegetali provenienti dalla manutenzione di piante da appartamento e fiori secchi, semi e granaglie, tappi di sughero; sfalci d'erba, fiori recisi, residui vegetali da pulizia dell'orto, piccole potature di alberi e siepi, cenere spenta. In alternativa o in aggiunta alla compostiera consegnata da CLARA, l'utente può utilizzare anche una compostiera di proprietà (acquistata sul mercato o costruita artigianalmente) o altre tecniche tradizionali: per esempio il cumulo, la cassa di compostaggio o l'utilizzo degli scarti organici come alimentazione per animali da cortile.

**Art. 4** – L'utente autorizza Clara spa ad effettuare, previo appuntamento telefonico, le visite necessarie alla verifica della corretta pratica del compostaggio.

**Art. 5** – L'adesione decorre a partire dal giorno di sottoscrizione del modulo di richiesta e termina il giorno di sottoscrizione del modulo di rinuncia, solo se vengono accertate le condizioni di cui agli art. 1, 3 e 4, o il giorno di chiusura dell'utenza.

**Art. 6** – Al momento della cessazione del servizio Clara, previo appuntamento telefonico, provvederà al ritiro della compostiera presso l'utenza; in assenza della compostiera, all'utente, ai sensi della art. 9 comma 6, sarà addebitato in fattura il costo del contenitore.

**Art. 7** – Alle utenze che praticano il compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani, nelle forme e nei modi previsti dal Regolamento del Servizio, si applica una riduzione della quota variabile della tariffa ai sensi dell'art. 19 comma 1 del Regolamento di applicazione della Tariffa. L'entità della riduzione è stabilita nell'Allegato 1 del Regolamento della Tariffa. La riduzione è alternativa a quella prevista dall'art. 20 e non è cumulabile con quella prevista dall'art. 17 del Regolamento TARI. La riduzione decorre dalla data dell'adesione e sarà corrisposta solo se saranno rispettate le disposizioni di cui agli articoli 1, 3 e 4, del presente Regolamento e sarà applicata sino a comunicazione da parte dell'utente di rinuncia al compostaggio o alla chiusura dell'utenza.

**Art. 8** – Il presente Regolamento e la modulistica di adesione, sono redatti in conformità alla Delibera di Giunta Regionale D.G.R n. 2218 del 13 Dicembre 2016 recante "Metodo standard della Regione Emilia Romagna per la determinazione della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati ai sensi del D.M. Ambiente del 26 Maggio 2016, modifica della D.G.R. 2317/2009 e della D.G.R. 1238/2016".

## **Allegato 5:**

### **Disciplina per l'ottenimento del marchio ECOFESTE**

---

Il Comune intende sostenere l'attivazione di ECOFESTE, intendendo con tale denominazione una manifestazione in cui si promuovono e diffondono le buone pratiche di gestione dei rifiuti.

Una manifestazione diviene ECOFESTA se rispetta il requisito di ridurre gli impatti generati dai vari servizi di accoglienza e ristoro, attraverso l'individuazione di un responsabile interno per la raccolta dei rifiuti e l'istituzione di apposita organizzazione finalizzata al riciclo e/o alla riduzione e/o al riuso dei rifiuti.

Le manifestazioni che tendono al sopraccitato obiettivo sono individuate dal Gestore come ECOFESTE e pertanto potranno avvalersi di un contributo da parte del Gestore, a parziale copertura del costo del servizio di raccolta dei rifiuti, e di un marchio di riconoscimento.

#### **SOGGETTI BENEFICIARI CHE POSSONO RICHIEDERE IL MARCHIO ECOFESTA**

Possono presentare i progetti:

enti pubblici, nel ruolo di coordinatori delle feste presenti nel proprio territorio;

associazioni e organizzazioni di volontariato purché patrocinate dal Comune.

#### **MANIFESTAZIONI AMMISSIBILI**

Per ottenere lo status di ECOFESTA i soggetti titolati possono presentare progetti afferenti ai seguenti tipi di manifestazioni:

ricreative;

sportive;

culturali;

animazione sociale;

valorizzazione territoriale.

Non rientrano tra le tipologie di manifestazioni ammissibili le feste a carattere politico.

#### **REQUISITI PER OTTENERE LO STATUS ECOFESTA**

Per ottenere il marchio di ECOFESTA è necessario soddisfare i seguenti requisiti minimi:

individuare un responsabile interno per la gestione dei rifiuti che provveda ad una sufficiente informazione degli operatori e dei volontari della festa sui contenuti dell'iniziativa e sulle modalità di conferimento dei rifiuti (coordinandosi con il Gestore raccolta rifiuti);

prevedere la raccolta differenziata con le modalità attivate nel Comune, compresi gli eventuali rifiuti speciali esclusi dal conferimento al SGRU;

prevedere azioni di comunicazione presso la festa relative alla gestione dei rifiuti e alla

certificazione ECOFESTA.

## **MARCHIO ECOFESTA E SCHEDA DI AMMISSIONE**

Il marchio di ECOFESTA verrà rilasciato a tutte le manifestazioni giudicate ammissibili e sarà trasmesso all'organizzatore in concomitanza coll'accoglimento dell'istanza.

Per ricevere l'autorizzazione all'utilizzo del titolo di ECOFESTA e per l'ottenimento del contributo, le manifestazioni dovranno presentare la scheda di ammissione (Allegato), in cui andranno indicati, ai fini della valutazione e della definizione del contributo:

la complessità e la dimensione del progetto (es. numero di feste programmate, numero di pasti preparati, affluenze documentate per gli anni precedenti);

la tipologia e il numero delle azioni mirate al riciclo (raccolte differenziate attivate nell'ambito della manifestazione, relative attività di informazione e sensibilizzazione).

eventuali azioni mirate alla riduzione dei rifiuti (dotazione di lavastoviglie, vuoto a rendere o caraffe per le bevande, uso di stoviglie e posate riutilizzabili ecc.) e l'integrazione con altre tematiche ambientali come, ad esempio, azioni per il risparmio idrico ed energetico, di valorizzazione degli aspetti naturali del territorio, di promozione dei prodotti da agricoltura biologica ecc.).

I requisiti minimi per il riconoscimento del marchio ECOFESTA sono:

organizzazione della raccolta differenziata almeno di

1. carta e cartone;
2. imballaggi in plastica e lattine;
3. umido organico;
4. vetro (se utilizzato);
5. oli alimentari (se utilizzati).

formazione del personale, individuazione e nomina di un referente interno per la gestione dei rifiuti, impegno ad inserire il marchio ECOFESTA accompagnato al logo del Gestore e del Comune in tutti i materiali promozionali dell'evento.

In assenza anche di uno solo di tali requisiti la manifestazione non potrà essere riconosciuta come ECOFESTA.

## **COMUNICAZIONE**

Tutte le iniziative che riceveranno l'autorizzazione all'uso del titolo di ECOFESTA dovranno recare in calce ai materiali informativi (volantini, brochure, manifesti, pubblicazioni, etc.) il marchio stesso associato al nome o logo del Gestore e del Comune.

## **MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

Le domande dovranno essere inoltrate dai soggetti beneficiari, compilando la scheda di

ammissione (Allegato), all'indirizzo di posta elettronica che verrà fornito dal Gestore.

Le domande dovranno essere inviate almeno 30 (trenta) giorni prima dell'inizio della manifestazione oggetto di richiesta e andranno ripetute annualmente, integrando il progetto di miglioramento delle condizioni.

#### **PREVENTIVO PER L'ESECUZIONE DEI SERVIZI e CONTRIBUTO**

Ciascuna associazione organizzatrice di una ECOFESTA è tenuta in ogni caso alla presentazione della domanda di esecuzione dei servizi di raccolta, secondo quanto disposto dal regolamento per di gestione del servizio.

In tale circostanza il Gestore provvederà alla determinazione del contributo da assegnare all'ECOFESTA, in funzione degli obiettivi previsti dal progetto, in misura comunque non superiore all'60% del preventivo emesso dal Gestore per lo svolgimento del servizio di raccolta dei rifiuti, parametrato secondo diverse ecofasce.

Il contributo sarà erogato a manifestazione conclusa, previa relazione di rendicontazione dei risultati ottenuti.

La rendicontazione dovrà comprendere fotografie e materiali, cartacei o elettronici, che documentino l'effettiva realizzazione delle azioni di progetto.

Il Gestore ed il Comune si riservano la facoltà di effettuare controlli e verifiche per accertare l'effettiva messa in pratica degli impegni assunti dal richiedente per la realizzazione dell'ECOFESTA.

# SCHEMA DI AMMISSIONE ECOFESTE

## INFORMAZIONI GENERALI

<b>Denominazione del richiedente</b> (associazione/ ente)	
<b>Referente della manifestazione</b> (nome e cognome)	
<b>Telefono</b>	
<b>Mail</b>	
<b>Titolo ECOFESTA</b>	
<b>Tipo di manifestazione</b>	
<b>Luogo di svolgimento</b>	
<b>Periodo di svolgimento</b>	
<b>Numero coperti previsti</b>	
<b>Affluenza prevista</b> (dati anni precedenti)	
<b>Descrizione della manifestazione</b>	
<b>Responsabile della gestione dei rifiuti</b> (nome, cognome)	
<b>Telefono</b>	
<b>Email</b>	

**SCHEDA PROGETTO DELLA MANIFESTAZIONE PER L'OTTENIMENTO DEL MARCHIO  
ECOFESTA**

**Descrizione azioni che si intende realizzare per la raccolta differenziata**

---

---

---

---

---

---

---

---

**Descrizione azioni che si intende realizzare per la riduzione dei rifiuti**

---

---

---

---

---

---

---

---

**Descrizione altre azioni ambientalmente virtuose che si intende mettere in atto (risparmio idrico, energetico ecc.)**

---

---

---

---

---

---

---

---

**Descrizione modalità di formazione degli addetti per la gestione dei rifiuti e descrizione delle attività di comunicazione e sensibilizzazione rivolte al pubblico**

---

---

---

---

---

---

---

---

## SCHEDA RENDICONTAZIONE ECOFESTA E ATTRIBUZIONE PUNTEGGI

(la colonna a sinistra va compilata dal richiedente spuntando le azioni attuate.  
la colonna a destra va compilata dal Gestore con l'attribuzione del punteggio effettivo)

√	AZIONI	PUNTEGGIO	
		attribuibile	attribuito
	<b>Raccolta differenziata</b>		
	Carta e cartone	0 (obbligatorio)	
	Imballaggi in plastica e lattine	0 (obbligatorio)	
	Umido organico	0 (obbligatorio)	
	Vetro (se utilizzato)	0 (obbligatorio)	
	Oli alimentari (se utilizzati)	0 (obbligatorio)	
	Altre raccolte (specificare) .....	1-2	
	<b>Riduzione rifiuti</b>		
	Utilizzo esclusivo di piatti, bicchieri, stoviglie e posate lavabili	10	
	Utilizzo esclusivo di piatti, bicchieri e posate in materiale compostabile a norma UNI EN 13432:2002 da conferire nella raccolta differenziata dell'umido (in alternativa al punto precedente)	4	
	<b>Vuoto a rendere con bottiglie di vetro o caraffe per tutte le bevande</b>	8	
	Vuoto a rendere per alcune bevande - compilare in alternativa al punto precedente specificando per quali bevande, con esempi:		
	- per l' <b>acqua</b> (esempio: acqua del rubinetto in caraffa, acqua gassata in bottiglie di vetro a rendere)	2	
	- per <b>tutti i vini o per alcuni vini</b> (esempio: vino alla spina o in bottiglie di vetro a rendere)	1-2	
	- per <b>tutte le birre o per alcune birre</b> (birra alla spina)	1-2	
	- per <b>altre bevande</b> (specificare) .....	1	
	Materiale pubblicitario stampato con carta riciclata o certificata FSC	3	
	Recupero di alimenti non utilizzati o residui, accordi con associazioni solidaristiche, canili e gattili per il recupero di alimenti non utilizzati	2	
	Possibilità di asporto del cibo avanzato da parte degli avventori tramite contenitori idonei dotati di chiusura (doggy bag)	2	
	Altre azioni per la riduzione dei rifiuti (specificare) .....	0-3	
	<b>Altre azioni di riduzione dell'impatto ambientale</b>		
	Utilizzo detersivi biodegradabili e/o etichettati Ecolabel	2	

√	AZIONI	PUNTEGGIO	
		attribuibile	attribuito
	Utilizzo di alimenti biologici e/o a km zero (specificare) ..... .....	0-3	
	Altre azioni per la riduzione dei consumi energetici: lampadine basso consumo, riduttori di flusso, servizio navetta, altro (specificare) ..... .....	0-3	
	<b>Comunicazione</b>		
	Formazione del personale	0 (obbligatorio)	
	Individuazione e nomina di un referente interno per la gestione dei rifiuti	0 (obbligatorio)	
	Inserimento del marchio ECOFESTA accompagnato al logo del Gestore in tutti i materiali promozionali dell'evento	0 (obbligatorio)	
	Team di ecovolontari per l'evento	4	
	Produzione e distribuzione/esposizione di materiale informativo specifico sulla gestione dei rifiuti nell'ambito della manifestazione e sul significato dell'ECOFESTA	4	
	Iniziative di educazione ambientale o laboratori sul riciclo	4	

**Attribuzione ecofascia:**

- Punti da 00 a 15: ecofascia 1 → riduzione del 20 % sul costo del servizio preventivato
- Punti da 16 a 35: ecofascia 2 → riduzione del 40 % sul costo del servizio preventivato
- Punti da 36 a 50: ecofascia 3 → riduzione del 60 % sul costo del servizio preventivato



# APPENDICE A

## AGGIORNAMENTO AL REGOLAMENTO TIPO PER LA DISCIPLINA DELLA TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA

Comune di           POGGIO RENATICO          

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

# MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELLA TARIFFA

## Parte Fissa

1. La Tariffa parte fissa da attribuire alle utenze domestiche viene determinata secondo quanto specificato nel punto 4.1. dell'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e successive modifiche ed integrazioni ed è data dalla quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle utenze domestiche, moltiplicato per la superficie occupata da ciascuna utenza, corretto con il coefficiente  $K_a$ , di cui alla tabella 1b, dell'Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e successive modifiche ed integrazioni, espressa dalla formula sintetica:

$$\text{€/m}^2 * \text{categoria di utenza domestica}$$

La Tariffa grava su ogni utenza domestica suscettibile di produrre rifiuti urbani quale che sia l'effettivo grado di utilizzazione del servizio da parte del possessore o detentore.

2. La Tariffa parte fissa da attribuire alle utenze non domestiche viene determinata, secondo quanto specificato nel punto 4.3 dell'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e successive modifiche ed integrazioni e si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/m<sup>2</sup>) per la superficie dell'utenza (m<sup>2</sup>) per il coefficiente potenziale di produzione  $K_c$  di cui alla tabella 3b, dell'Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e successive modifiche ed integrazioni, espressa dalla formula sintetica:

$$\text{€/m}^2 * \text{categoria di utenza non domestica}$$

La Tariffa grava su ogni utenza non domestica suscettibile di produrre rifiuti urbani quale che sia l'effettivo grado di utilizzazione del servizio da parte del possessore o detentore.

## Parte Variabile

Il Consiglio Comunale e il Consiglio locale di ATERSIR determinano annualmente, all'interno della delibera di approvazione dei listini Tariffari, i coefficienti di produzione di rifiuti desumendoli dalla Tabella 2 e 4a/4b dell'Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, a cui vengono applicati i correttivi risultanti da indagini quali-quantitative sui rifiuti urbani prodotti effettuate dal Gestore;

**1) rifiuto "urbano residuo"** - è calcolata in ragione del conferimento di un numero minimo di sacchi, rapportati alla categoria di appartenenza, stabiliti nel provvedimento annuale di approvazione delle tariffe. La categoria di appartenenza applicata è quella prevalente per periodo di fatturazione. I sacchi "aggiuntivi" rispetto a quelli minimi stabiliti, sono addebitati in fattura al costo stabilito nel provvedimento annuale di approvazione delle tariffe. La categoria di appartenenza applicata è quella prevalente per periodo di fatturazione. Le forme e le modalità di effettuazione del servizio sono quelle riportate nel Regolamento del Servizio di gestione del servizio. I sacchi sono forniti dal Gestore che ne registra la consegna con metodi di identificazione dell'utenza.

Per le utenze domestiche in cui la presenza di particolari situazioni di disagio **sanitario**, debitamente documentate e certificate dall'organo sanitario competente, o in cui la presenza nel nucleo familiare di **componenti di età inferiore a 3 anni**, comporti una consistente produzione di rifiuti costituiti da **pannolini e pannoloni**, può essere attivato uno specifico servizio nelle forme e nei modi riportati nel Regolamento di gestione del servizio. L'utente può aderire al servizio attraverso la sottoscrizione di apposito modulo da inviare allo sportello clienti del Gestore. Il rifiuto "**urbano residuo**" raccolto attraverso questo servizio è conteggiato ai fini del calcolo della Tariffa, ma è imputato ai costi complessivi del servizio di raccolta e smaltimento, senza oneri diretti ed aggravii specifici a carico dei singoli utenti. Qualora attraverso questo specifico servizio fossero conferiti rifiuti diversi da quelli previsti, il rifiuto "**urbano residuo**" raccolto attraverso tale circuito sarà conteggiato ai fini del calcolo della Tariffa, computando a tal fine il numero di conferimenti fino a quel momento rilevati.

**2)** La Tariffa variabile relativa alle **altre tipologie di rifiuto, raccolte con il servizio porta a porta**, si compone di una quota parametrica determinata con le modalità e sulla base delle categorie e dei coefficienti (Kb e Kd) di cui all'Allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e successive modifiche ed integrazioni, a cui vengono applicati i correttivi risultanti da indagini quali-quantitative sui rifiuti urbani prodotti effettuate dal Gestore.

Si esprime in fattura con il valore:

*€/anno (giorno) per categoria di utenza domestica*

*€/mq./anno (giorno) per categoria di utenza non domestica*

Le forme e le modalità di effettuazione del servizio sono quelle riportate nel Regolamento del Servizio SGRU.

**3)** servizio "**verde/ramaglie**" a chiamata. Le richieste di servizi a domicilio comportano l'addebito in fattura del relativo costo, e si esprime in fattura con il valore:

*€/ritiro*

Il costo del ritiro è determinato nel provvedimento annuale di determinazione delle tariffe. Il servizio domiciliare su appuntamento è effettuato nelle forme e con le modalità riportate nel Regolamento di gestione del servizio. Le richieste di ritiro a domicilio sono presentate dal cliente sia telefonicamente, al numero verde fornendo il proprio codice identificativo riportato in fattura, sia attraverso lo Sportello Online - il servizio non è richiedibile da utenze non in regola con i pagamenti delle fatture di servizio - in tali circostanze il Gestore informerà l'utente circa le modalità per il corretto trattamento delle frazioni ed indicherà anche la eventuale modalità di accesso alla soluzione del debito.

**4)** servizio "**ingombranti**" a chiamata. Le richieste di servizi a domicilio "aggiuntivi" rispetto a quelli minimi stabiliti dal Regolamento di gestione del servizio, comportano l'addebito in fattura del relativo costo, e si esprime in fattura con il valore:

*€/ritiro*

Il costo del ritiro è determinato nel provvedimento annuale di determinazione delle tariffe. Il servizio domiciliare su appuntamento è effettuato nelle forme e con le modalità riportate nel

Regolamento di gestione del servizio. Le richieste di ritiro a domicilio sono presentate dal cliente sia telefonicamente, al numero verde fornendo il proprio codice identificativo riportato in fattura, sia attraverso lo Sportello Online - il servizio non è richiedibile da utenze non in regola con i pagamenti delle fatture di servizio - in tali circostanze il Gestore informerà l'utente circa le modalità per il corretto trattamento delle frazioni ed indicherà anche la eventuale modalità di accesso alla soluzione del debito.

**5)** Per le utenze non domestiche con produzione di rifiuti urbani caratterizzata da frequenze e quantità diverse da quelle stabilite nel Regolamento del Servizio tali da necessitare di un **servizio adeguato all'utenza**, il Gestore ha la facoltà di stipulare specifici contratti con la stessa. La Tariffa corrispondente è determinata sui costi effettivamente sostenuti ed imputati direttamente alle utenze interessate, unitamente alla quota fissa calcolata secondo le disposizioni precedentemente definite. Il costo del servizio applicato è quello riportato nel **"Listino Tariffario dei Servizi"** del Gestore e annualmente approvato contestualmente all'approvazione delle tariffe.

**REGOLAMENTO PER LA  
DISCIPLINA DELLA TARIFFA  
RIFIUTI CORRISPETTIVA**

Comune di PORTOMAGGIORE

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n° \_\_\_\_\_

## TITOLO I - NORME GENERALI

---

### Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento, approvato dal Comune nell'ambito della potestà prevista all'art. 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale pluriennale dello Stato. Legge di stabilità 2014*) e all'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (*Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali*) sulla base dello schema tipo di regolamento approvato dal Consiglio d'Ambito dell'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti di cui all'art. 4 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 23 (*Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente*) di seguito ATERSIR con Deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 75, del 8 novembre 2018, disciplina la Tariffa rifiuti avente natura corrispettiva e la sua applicazione, sulla base di un servizio di gestione integrata dei rifiuti reso con modalità conformi al decreto 20 aprile 2017 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (*Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di Tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani*).

2. La Tariffa rifiuti corrispettiva assicura la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (*Norme in materia ambientale*), ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (*Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti*), ad esclusione dei costi relativi alla gestione dei rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Le componenti di costo relative al servizio ed il riconoscimento delle stesse nella pianificazione finanziaria sono specificate da ATERSIR con propri atti.

3. Le modalità di applicazione della Tariffa rifiuti corrispettiva sono riportate in Appendice A al presente Regolamento.

4. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti. Il presente Regolamento trova applicazione nelle more di quanto previsto al comma 527 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*) che attribuisce, tra l'altro, all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) la competenza in merito alla predisposizione e all'aggiornamento del metodo Tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti.

### Articolo 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

a) «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,

qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;

b) «rifiuti urbani», ai sensi dell'art. 184, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono:

1. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;

i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;

2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-*quinquies* del d.lgs. 152/2006;

i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi da quelli di cui al punto 1 assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità ai sensi dell'art.198, comma 2, lettera g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

3. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;

4. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade e aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

5. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;

i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;

6. i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5 della presente lettera b);

c) «rifiuti speciali», ai sensi dell'art. 184, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono:

1. i rifiuti da attività agricole, e agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 del codice civile e della pesca;

2. i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

3. i rifiuti da lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;

4. i rifiuti da lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;

5. i rifiuti da attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;

6. i rifiuti da attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;

7. i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;

8. i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;
9. i veicoli fuori uso

d) sono «rifiuti pericolosi», ai sensi dell'art. 184, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato 1 della parte quarta del d.lgs. 152/2006.

e) «produttore di rifiuti»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);

f) «detentore», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;

g) «conferimento»: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o del detentore alle successive fasi di gestione;

h) «gestione», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni, e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario; non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;

i) «Gestore»: il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti, il quale, ai sensi dell'art. 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, applica e riscuote la Tariffa rifiuti corrispettiva;

j) «raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera "mm" dell'art. 183, comma 1, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;

k) «raccolta differenziata», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;

l) «spazzamento delle strade», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera oo), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;

m) «autocompostaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;

n) «compostaggio di comunità», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera qq-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;



- o) «rifiuto organico», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione, uffici, attività all'ingrosso, mense e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;
- p) «rifiuto urbano residuo», ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto ministeriale 20 aprile 2017, il rifiuto residuale dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati (CER 200301);
- q) «utente», ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale 20 aprile 2017, la persona fisica o giuridica che possiede o detiene, a qualsiasi titolo, una o più utenze;
- r) «utenza», ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c), del decreto ministeriale 20 aprile 2017, le unità immobiliari, locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e/o assimilati e riferibili, a qualsiasi titolo, ad una persona fisica o giuridica ovvero ad un «utente»;
- s) «utenza domestica»: l'utenza adibita o destinata ad uso di civile abitazione;
- t) «utenza non domestica»: l'utenza adibita o destinata ad usi diversi dall'utenza domestica;
- u) «utenza singola»: utenza che dispone, per la frazione di rifiuto raccolto, di una propria dotazione per la raccolta;
- v) «utenza domestica condominiale»: utenza domestica che dispone per la frazione di rifiuto raccolto, di una dotazione attribuita al condominio;
- w) «utenza aggregata»: ai sensi dell'art.2, comma 1, lettera d), del decreto 20 aprile 2017, il punto di conferimento riservato a due o più utenze per le quali non sia possibile la misurazione diretta della quantità conferita da ciascuna utenza;
- x) «parte fissa della Tariffa»: è la quota parte della Tariffa relativa alle componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché ad altri costi di esercizio non ricompresi nella parte variabile della Tariffa oltre ai costi destinati al godimento collettivo di un ambiente pulito e alla tutela dell'ambiente;
- y) «parte variabile della Tariffa»: è la quota parte della Tariffa che comprende i costi rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all'entità dei costi di gestione;
- z) «Centro di Raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, un'area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;
- aa) «Centro del Riuso»: locale o area presidiata allestita per il ritiro, l'esposizione e la distribuzione, senza fini di lucro, di beni usati e funzionanti suscettibili di riutilizzo;
- bb) «riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera r) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti.
- cc) «dotazione per la raccolta»: contenitori ed altri dispositivi (es. badge, sacchi, ecc.) per la raccolta dei rifiuti urbani, consegnati all'utente, attraverso i quali il Gestore è in grado di identificare l'utenza che conferisce, registrare il numero dei conferimenti e misurare la quantità di rifiuto conferito al servizio pubblico con riferimento, quanto meno, al rifiuto urbano residuo;

dd) «preparazione per il riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera q) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento.

ee) «Carta del servizio»: documento attraverso il quale il Gestore in qualità di erogatore del servizio pubblico indica i principi fondamentali e gli standard di qualità del servizio, e dichiara all'utente gli impegni che assume per garantire il miglioramento della qualità del servizio.

ff) «prevenzione»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. m), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono: la quantità di rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita; gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e sulla salute umana; il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;

gg) «riciclaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;

hh) «recupero», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. t) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

ii) «rifiuti alimentari», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, tutti gli alimenti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n.178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono diventati rifiuti;

### **Articolo 3 - Il servizio di gestione integrata dei rifiuti**

1. Ai sensi dell'art. 25 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 (*Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività*), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il servizio di gestione integrata dei rifiuti comprende le attività di raccolta, raccolta differenziata, commercializzazione e avvio a smaltimento e recupero, nonché nell'ipotesi in cui siano comprese le attività di gestione e realizzazione degli impianti, lo smaltimento completo di tutti i rifiuti urbani .

2. Il servizio di gestione integrata dei rifiuti si ispira a criteri di efficienza, efficacia ed economicità ed alla gerarchia di cui all'art. 179, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (*prevenzione, preparazione per il riutilizzo, riciclaggio, recupero di altro tipo, es. recupero di energia, smaltimento*).

3. Il servizio è reso secondo modalità che consentano di misurare, in peso o in volume, per ciascuna utenza, almeno la quantità di rifiuto urbano residuo conferito ai fini dell'applicazione del corrispettivo.

4. Il servizio è svolto dal Gestore individuato da ATERSIR secondo le modalità indicate nel

Contratto di servizio stipulato fra gli stessi e i suoi allegati.

5. Il Gestore, ai sensi dell'art. 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, applica e riscuote la Tariffa rifiuti corrispettiva.

6. Il servizio di gestione integrata dei rifiuti è disciplinato dalla normativa statale, regionale, dal Contratto di servizio stipulato fra ATERSIR e il Gestore e dalla Carta dei Servizi, oltre alle disposizioni previste dal presente Regolamento.

#### **Articolo 4 - Soggetto che applica e riscuote la Tariffa corrispettiva**

1. La Tariffa corrispettiva per i rifiuti è applicata e riscossa dal Gestore su tutto il territorio comunale su cui insiste, interamente o prevalentemente, l'utenza.

2. Per l'utenza che ricade nel territorio di più Comuni, fatti salvi accordi specifici tra i Comuni interessati, si applica il principio della prevalenza rispetto alla superficie totale dell'immobile stesso, fermo restando il divieto di doppia applicazione della Tariffa.

3. Il servizio di gestione integrata dei rifiuti per le situazioni di cui al comma 2 del presente articolo è posto in carico al Comune nel quale è applicato e riscosso il corrispettivo.

#### **Articolo 5 - Presupposto e ambito di applicazione**

1. La Tariffa corrispettiva è applicata nei confronti di chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

2. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi su almeno tre lati verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale.

3. La superficie Tariffabile, qualora ne sia previsto l'utilizzo tra i parametri per la determinazione della parte fissa e/o variabile della Tariffa definite in Appendice A, è quella calpestabile. La superficie calpestabile dei fabbricati, viene misurata sul filo interno dei muri e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato. L'utente è obbligato a fornire, nella comunicazione di cui all'art. 38, l'indicazione della superficie calpestabile allegando la planimetria quotata dell'immobile. In difetto, si considera l'80 (ottanta) per cento della superficie catastale determinata con i criteri di cui all'allegato C del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138 (*Regolamento recante norme per la revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane e dei relativi criteri nonché delle commissioni censuarie in esecuzione dell'articolo 3, commi 154 e 155, della L. 23 dicembre 1996, n. 662*). Per gli immobili già dichiarati ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, si considerano, in sede di prima applicazione, le superfici già dichiarate o accertate.

4. Qualora il modello Tariffario utilizzi la superficie Tariffabile tra i parametri per la determinazione della parte fissa e/o variabile della Tariffa, nel calcolo delle superfici non sono considerate:

a) le superfici ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Qualora non sia obiettivamente possibile individuare le superfici da escludersi, la superficie rilevante è calcolata applicando all'intera superficie sulla quale l'attività è svolta le percentuali di abbattimento di seguito indicate:

<i>attività</i>	<i>% riduzione</i>
Officine, elettrauto, gommisti, carrozzerie	30%
Lavanderie a secco, tintorie non industriali	20%
Laboratori fotografici, eliografie	25%
Dentisti, odontotecnici, veterinari, ambulatori medici	10%
Laboratori di analisi	15%
Tipografie, stamperie, incisioni, serigrafie, vetrerie	20%
Falegnamerie	30%
Macellerie	10%

b) le aree scoperte pertinenti o accessorie, ad eccezione delle aree scoperte operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute od occupate in via esclusiva e per le quali non venga richiesto apposito specifico servizio;

c) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani al servizio di gestione integrata dei rifiuti per effetto di specifiche previsioni legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;

d) le aree e le superfici occupate da cantieri edili, ad esclusione dei locali adibiti ad ufficio di cantiere, mense, spogliatoi e servizi, ed altresì delle superfici ove sono prodotti rifiuti urbani;

e) i locali e le aree delle attività agricole, agro-industriali, della silvicoltura e della pesca, con l'eccezione delle attività "connesse" produttive di rifiuti urbani indicati nell'allegato *L-quater* per le quali l'utente può concordare con il Gestore l'adesione al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani e alle quali, nelle more dell'aggiornamento contrattuale, viene assicurato il mantenimento del servizio pubblico;

f) le porzioni di superfici dei magazzini funzionalmente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche e vi sia produzione di rifiuto urbano.

g) le aree delle unità immobiliari adibite a culto, limitatamente alle zone ove vengono officiate le funzioni religiose;

h) le centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;

i) le superfici di impianti sportivi e palestre riservate e di fatto utilizzate esclusivamente dai praticanti l'attività sportiva; sono invece assoggettate le aree adibite a spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro e comunque ogni area destinata al pubblico;

j) per i distributori di carburante, le aree non utilizzate o inutilizzabili in quanto intercluse da stabile recinzione visibile, le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi, le aree visibilmente adibite all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio, mentre sono soggetti alla Tariffa i locali adibiti a magazzini, uffici, nonché l'area di proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di 20 metri quadrati per colonnina di erogazione;

k) le aree delle utenze non domestiche se adibite esclusivamente ad aree di accesso, manovra, transito e movimentazione mezzi, i posti auto, parcheggi gratuiti per le maestranze o per ospiti di imprese e le aree verdi destinate ad ornamento;

l) le superfici delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 (*Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della legge 31 luglio 2002, n.179*);

m) i locali adibiti a ripostigli, stenditoi, solai, lavanderie, cantine soffitte e sottotetti di civile abitazione (anche se portanti, non adattabili ad altro uso, non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi) di altezza pari o inferiore a 160 (centosessanta) centimetri nonché balconi e terrazze di utenze domestiche purché non chiusi da partizioni fisse;

n) le aree destinate esclusivamente al passaggio dei mezzi per la movimentazione o di carico e scarico, le aree ove sono insediati impianti o linee produttive completamente automatizzati.

5. La Tariffa rifiuti corrispettiva non si applica a:

a) unità immobiliari domestiche che risultino chiuse, inutilizzate e prive di qualsiasi allacciamento ai pubblici servizi – si considerano inutilizzate o inutilizzabili le unità immobiliari domestiche prive di arredamento minimo, intendendosi per tale almeno la presenza di angolo cottura, tavolo e sedie o letto/ divano (mobilio/arredo non accatastato); tali circostanze devono essere confermate da idonea documentazione o verificate dal Gestore con sopralluogo autorizzato dall'utente; la tariffa non è applicata limitatamente al periodo durante il quale sussistono le condizioni di cui sopra;

b) unità immobiliari delle utenze non domestiche che risultino chiuse, inutilizzate, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistono le condizioni di cui sopra;

c) unità immobiliari, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento, purché effettivamente non utilizzate;

d) fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;

e) aree non utilizzate, né utilizzabili, perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile.

6. L'esclusione dal pagamento della Tariffa rifiuti corrispettiva, in base ai casi previsti ai commi precedenti, dovrà essere comunque supportata da documentazione attestante la veridicità di quanto dichiarato dall'utente in apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*) o certificata a seguito di attività di verifica del Gestore.

7. Il mancato utilizzo del servizio nonché il mancato ritiro delle dotazioni per la raccolta non

comporta alcun esonero o riduzione della Tariffa corrispettiva, dovendo essere comunque applicata la parte fissa e la parte variabile relativa agli svuotamenti minimi in presenza del presupposto.

8. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze escluse dalla Tariffazione o provenienti da aree escluse dalla Tariffazione ai sensi del presente articolo, si applica la Tariffa a partire dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, fatta salva la possibilità di prova contraria da parte dell'utente, oltre alla sanzione di cui all'art. 45.

#### **Articolo 6 - Classificazione dei locali e delle aree**

1. La classificazione dell'utenza non domestica è riportata nell'Allegato 2 al presente Regolamento. L'utenza non domestica non esattamente indicata nell'Allegato 2 al presente Regolamento è associata alla categoria che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della potenzialità di produzione rifiuti tenendo conto dei coefficienti di produzione dei rifiuti come definiti nell'atto di approvazione delle tariffe.

2. Ai fini della classificazione di cui al comma 1, si fa riferimento all'autorizzazione per l'esercizio dell'attività rilasciata dagli uffici competenti e comunque alle attività effettivamente svolte; in particolare, ai fini della classificazione in categorie delle attività esercitate nei locali o sulle aree, si fa riferimento al codice ISTAT dell'attività o da quanto risulti dalle certificazioni rilasciate dagli organi competenti, quali la Camera di Commercio, relativamente all'esercizio delle attività medesime, sempreché tali certificazioni non contrastino con la reale attività esercitata e verificata dal Gestore, nel qual caso il riferimento è a quest'ultima. Per le attività professionali si fa riferimento all'iscrizione all'ordine di appartenenza o, nel caso non sia previsto, al codice identificativo presso l'ufficio I.V.A.

3. Nel caso di più attività, distintamente specificate ma esercitate promiscuamente negli stessi locali o aree scoperte operative, per l'applicazione della Tariffa si fa riferimento all'attività principale, in base a quanto indicato al comma precedente.

4. La Tariffa è unica anche se, per l'esercizio dell'attività, sono utilizzate superfici con diverse destinazioni; le tariffe sono distinte nell'ipotesi di complesso unitario su cui sono insediate distinte attività.

5. Sono classificati nella medesima categoria del bene principale i locali o le aree scoperte produttive, pertinenziali o accessori dello stesso, anche se da questo separati, ma in oggettivo rapporto funzionale.

## Articolo 7 - Utente obbligato al pagamento

1. La Tariffa è dovuta in via principale da coloro che posseggono o detengono locali e/o aree scoperte operative costituenti presupposto per l'applicazione della Tariffa medesima, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare e tra coloro che usano in Comune i locali o le aree stesse. Tali soggetti sono obbligati ad utilizzare il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani provvedendo al conferimento secondo le modalità indicate nel regolamento di gestione del servizio e di eventuali ordinanze sindacali.
2. Il titolo del possesso o della detenzione è dato, a seconda dei casi, dalla proprietà, dall'usufrutto, dal diritto di abitazione, dal comodato, dalla locazione o affitto e, comunque, dall'occupazione o dalla detenzione di fatto, a qualsiasi titolo, nonché dalla residenza o domicilio.
3. Qualora, per qualsiasi motivo, non sia possibile individuare il soggetto obbligato principale, si considera tale:
  - a) per l'utenza domestica colui che ha sottoscritto la scheda di attivazione dell'utenza ovvero l'intestatario della scheda di famiglia risultante all'anagrafe della popolazione;
  - b) per l'utenza non domestica colui che ha sottoscritto la scheda di attivazione dell'utenza ovvero il titolare o legale rappresentante dell'impresa, associazione, studio, società, mentre per i comitati o associazioni non riconosciute, i soggetti che li rappresentano o li dirigono.
4. Sono solidamente tenuti al pagamento della Tariffa corrispettiva i componenti del nucleo familiare, conviventi con il soggetto di cui al comma 3, lettera a) e coloro che con tale soggetto usano in comune i locali e le aree. Nel caso di abitazione secondaria, i soggetti coobbligati sono i componenti del nucleo familiare dell'abitazione di residenza o principale anche se posta in altro Comune. Tale vincolo di solidarietà opera in ogni fase del procedimento di applicazione Tariffaria, della riscossione, dell'accertamento, del recupero del credito, del contenzioso, in funzione di garanzia fungibile nell'adempimento della prestazione patrimoniale.
5. Per i locali ceduti ad utilizzatori occasionali per periodi non superiori a 180 giorni/anno, il soggetto obbligato al pagamento della Tariffa rimane il proprietario o il titolare di altro diritto reale. Per gli alloggi ceduti con regolare contratto di locazione presso i quali i conduttori non hanno stabilito la residenza (locazione di natura transitoria o studentesca), il soggetto obbligato al pagamento della Tariffa rimane il proprietario o il titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione e superficie) su detti locali, qualora l'utilizzatore dell'immobile non si intesti l'utenza.
6. Nel caso di sub-locazione, il soggetto obbligato al pagamento della Tariffa rimane il conduttore principale titolare di un contratto di locazione pluriennale, fatto salvo il caso in cui l'utilizzatore si intesti l'utenza.
7. Sono inefficaci eventuali patti di trasferimento della Tariffa a soggetti diversi da quelli sopraindicati.
8. Per i locali e le aree che si configurano come strutture ricettive dirette all'ospitalità secondo quanto previsto dalla legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 (*Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità*), ad esclusione delle attività non svolte in forma di impresa e senza fornitura di servizi aggiuntivi, la Tariffa è dovuta da chi gestisce l'attività d'impresa. Tali attività sono considerate "utenza non domestica".

9. Per le attività non svolte in forma di impresa e senza fornitura di servizi aggiuntivi di cui alla citata legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 si applica la Tariffa per le utenze domestiche.

10. Ad esclusione dei casi previsti al comma 9 del presente articolo, le unità immobiliari adibite ad uso domestico, in cui sia svolta in via permanente anche un'attività economica o professionale, generano due distinti obblighi Tariffari qualora vi sia la presenza di una superficie chiaramente distinguibile utilizzata a tal scopo. In difetto si applica la Tariffa prevista per l'utenza domestica.

11. Per i locali in multiproprietà il soggetto che li gestisce è responsabile del versamento della Tariffa dovuta per i locali e le aree scoperte operative non in uso esclusivo ai singoli occupanti proprietari dei medesimi.

12. Per i centri commerciali, artigianali e di servizi integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni ovvero l'amministratore è responsabile del versamento della Tariffa dovuta per tutti i locali e le aree scoperte operative.

13. Fermo restando l'obbligatorietà del versamento della Tariffa per le aree e gli spazi comuni, il soggetto che gestisce i servizi comuni può, in deroga al comma 12, richiedere al Gestore di concordare una diversa gestione con riferimento ai locali e alle aree ad uso esclusivo a condizione che venga presentata esplicita richiesta da parte di tutti i singoli occupanti o detentori. E' comunque tenuto a presentare, nei termini dell'art. 39 del presente Regolamento, l'elenco degli occupanti o detentori del centro commerciale, artigianale e di servizi integrati.

14. Al fine di consentire la copertura dei costi legati alle operazioni di raccolta e trattamento dei rifiuti prodotti nelle parti comuni condominiali di cui all'art. 5, comma 4, lettera b), su richiesta può essere intestata apposita utenza domestica condominiale e in tal caso sono consegnate le relative dotazioni.

15. Alle istituzioni scolastiche statali si applica quanto previsto dall'art. 33-bis, del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248 (*Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria*), convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, fermo restando che la somma attribuita al Comune deve essere riversata al Gestore e deve essere sottratta ai costi che devono trovare copertura integrale mediante l'entrata da Tariffa rifiuti corrispettiva.

## **Articolo 8 - Obbligazione pecuniaria**

1. La Tariffa rifiuti corrispettiva è applicata secondo il criterio pro die per anno solare cui corrisponde un'autonoma obbligazione pecuniaria, ed è determinata secondo i criteri e le modalità di calcolo riportate in Appendice A al presente Regolamento.

2. L'obbligazione decorre dal giorno in cui si verificano i presupposti per l'applicazione della Tariffa, di cui all' art. 5 o, se antecedente, dal giorno in cui viene effettuata la fornitura della dotazione per la raccolta e si estingue con la cessazione dei presupposti per l'attivazione dell'utenza o, se successiva, il giorno dopo l'ultima lettura degli svuotamenti.

3. Nel caso di fornitura della dotazione per la raccolta, può essere istituito il deposito cauzionale in carico all'utente a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dal servizio garantito all'utenza. La definizione delle modalità di applicazione, della quantificazione del



deposito cauzionale nonché i termini e le condizioni, sono stabiliti nell'Allegato 3 al presente Regolamento.

4. L'utente è tenuto al ritiro dei contenitori o delle dotazioni entro 30 giorni dalla comunicazione/avviso da parte del Gestore, al fine di consentire l'erogazione del servizio. Per l'utenza in cui le particolari situazioni di disagio sanitario, debitamente documentate e certificate dall'organo sanitario competente, comportino la mancata possibilità di ritiro dei contenitori entro i termini stabiliti al presente comma, il Gestore è tenuto alla consegna domiciliare. Il Gestore può comunque effettuare le consegne di cui sopra, previo accordo economico secondo il Listino Tariffario dei Servizi complementari di cui all'Allegato B.

5. In assenza delle condizioni di cui al secondo periodo del comma 4, l'utente che non abbia ritirato la propria dotazione entro termini indicati, è tenuto al pagamento della quota fissa e della parte variabile relativa agli svuotamenti minimi della Tariffa e alla sanzione di cui all'art. 45.

6. L'utente è responsabile della dotazione ricevuta. In caso di furto, danneggiamento o perdita della dotazione, deve darne immediata comunicazione al Gestore, il quale provvederà alla sua sostituzione. Nel caso di furto o di danneggiamento dovuto ad atto vandalico la sostituzione avviene con onere a carico del servizio a fronte della presentazione della relativa auto certificazione. Nei rimanenti casi la sostituzione avviene a carico dell'utente. L'utente risponde degli eventuali conferimenti effettuati con la propria dotazione nel tempo decorrente dall'effettivo furto o perdita fino al giorno della relativa denuncia o comunicazione al Gestore. È vietato il trasferimento della dotazione per la raccolta, salva espressa richiesta al Gestore. L'utente è tenuto a riconsegnare la dotazione al Gestore al momento della presentazione della comunicazione di cessazione dell'utenza o entro 5 giorni lavorativi dalla presentazione della stessa, con le seguenti modalità: per le utenze non domestiche, si provvederà con ritiro, da parte del Gestore, presso il luogo di servizio; mentre le utenze domestiche dovranno restituire i contenitori nei "Punti" segnalati dal Gestore. Nel caso di mancata restituzione dei contenitori, il Gestore addebiterà in fattura il costo del contenitore come riportato nel listino aziendale approvato nel provvedimento annuale di determinazione della Tariffa;

7. In caso di ritardata comunicazione di cessazione dell'utenza, l'obbligazione pecuniaria non si protrae oltre la data in essa indicata, quando l'utente che ha prodotto la ritardata comunicazione di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali. In carenza di tale dimostrazione o in caso di mancata comunicazione di cessazione, l'obbligazione pecuniaria non si protrae oltre la data in cui sia sorta altra obbligazione pecuniaria per comunicazione dell'utente subentrato o per acquisizione d'ufficio dell'informazione medesima.

8. Al fine della determinazione del numero dei componenti il nucleo familiare:

a) si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici;

b) si considera un numero di componenti il nucleo familiare pari a 3 per l'utenza domestica stabilmente occupata da nuclei non residenti qualora l'utente ometta di denunciare le generalità di tutti i componenti il nucleo familiare nel termine stabilito dall'articolo 39 del presente Regolamento;

c) si considera un numero di occupanti pari a 1 per l'utenza domestica tenuta a disposizione di nuclei familiari iscritti all'AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero);

d) si considera un numero di occupanti pari a quanto riportato nell'Allegato 1 al presente Regolamento per l'utenza domestica tenuta a disposizione non locata;

e) nei casi di cui all'art. 7, comma 9 la consistenza del nucleo familiare è aumentata di 1 (una) unità

9. Il numero dei componenti dell'utenza domestica residente può essere diversamente determinato da quanto risulti nel foglio di famiglia anagrafico corrispondente, solo in caso di documentata e stabile permanenza, per un periodo consecutivo superiore a sei mesi all'anno di uno o più componenti in case di riposo, case protette, centri residenziali, comunità di recupero, istituti di detenzione. Non rilevano, invece, i meri ricoveri ospedalieri, i soggiorni in centri comportanti il giornaliero rientro al proprio domicilio, quali i centri diurni. Inoltre, non si tiene conto dei residenti, altrove domiciliati, per motivi di studio o lavoro che comportino l'assenza dalla residenza per almeno un periodo consecutivo superiore a sei mesi all'anno. Il numero minimo di componenti il nucleo familiare, per il calcolo della tariffa, non può essere inferiore ad 1 (uno).

10. Nel caso in cui l'abitazione è occupata oltre che da membri nel nucleo familiare anagrafico, anche da altri soggetti stabilmente dimoranti, quali, ad esempio, badanti e colf, questi devono essere dichiarati con le modalità di cui al successivo art. 39. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la Tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

11. Gli effetti generati dalle variazioni che dovessero intervenire nell'arco dell'anno in merito agli elementi che determinano la Tariffa, quali le modifiche della composizione del nucleo familiare, le modifiche delle superfici dei locali e aree scoperte, le modificazioni delle destinazioni d'uso dei locali ed aree scoperte, le modificazioni del servizio reso, vengono contabilizzate nella prima fatturazione utile. Tali variazioni decorrono secondo quanto stabilito all'art. 39 del presente Regolamento.

#### **Articolo 9 - Criteri per la determinazione della Tariffa corrispettiva e del piano finanziario**

1. I costi complessivi sono ripartiti fra utenza domestica e utenza non domestica sulla base dei servizi forniti e in relazione all'incidenza della quantità dei rifiuti prodotti dalle rispettive categorie d'utenza. La ripartizione della Tariffa tra parte fissa e variabile e tra utenza domestica e non domestica è esplicitata nella delibera di approvazione delle tariffe.

2. Le Tariffe, per ogni singola categoria d'utenza, sia per la quota fissa sia per la quota variabile, sono approvate con deliberazione del Consiglio locale di ATERSIR e del Comune entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione dei Comuni. In caso di mancata approvazione nei termini, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

3. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Contratto di servizio stipulato fra ATERSIR e il Gestore, inseriti nel Piano Finanziario redatto dal Gestore e approvato da ATERSIR e illustrati in una relazione tecnica redatta sulla base dei criteri stabiliti all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (*Regolamento recante norme per la elaborazione del Metodo Normalizzato per definire la Tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani*).

#### **Articolo 10 - Tariffa giornaliera per manifestazioni e spettacoli viaggianti**

In caso di servizi (quali spazzamento manuale/meccanico, ritiro ingombranti, etc.) dedicati a spettacoli viaggianti, quali giostre e circhi, essi sono assoggettati ad una Tariffa applicata dal

Gestore commisurata al servizio reso rapportato a ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno solare di occupazione, considerando giorno intero anche la sola frazione di giorno.

#### **Articolo 11 - Tariffa Giornaliera Fiere, mostre, manifestazioni ed eventi ed attività similari**

1. E' dovuta la Tariffa per la gestione dei rifiuti dall'utenza che occupa temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico o gravate da servitù di pubblico passaggio.
2. La Tariffa è determinata sulla base del servizio reso rapportato a ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno solare di occupazione, considerando giorno intero anche la sola frazione di giorno.
3. La Tariffa è riscossa dal Gestore su tempestiva segnalazione effettuata dall'ufficio comunale competente.

#### **Articolo 12 - Imposte di legge**

1. Alla Tariffa sono applicate le imposte previste dalla Legge.

#### **Articolo 13 - Obblighi di trasmissione delle banche dati**

1. Nelle more dell'operatività dell' Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) di cui all'art. 62, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (*Codice dell'amministrazione digitale*) il Gestore acquisisce dal Comune, e contestualmente il Comune è tenuto a fornire al Gestore, le banche dati di cui è titolare necessarie alla gestione e controllo dell'applicazione della Tariffa corrispettiva per le singole utenze e i relativi aggiornamenti con periodicità mensile secondo modalità e formati concordati e nel rispetto della normativa vigente in tema di trattamento dei dati. Il Comune è inoltre tenuto a trasmettere al Gestore le informazioni provenienti dallo sportello unico delle attività produttive (SUAP) relative all'avvio o alla variazione di impresa.
2. Il Gestore, su espressa richiesta, fornirà gratuitamente al Comune gli aggiornamenti annuali della banca dati della Tariffa corrispettiva, di cui è titolare, che potranno essere utilizzati dall'Amministrazione locale per finalità istituzionali secondo modalità e formati concordati e nel rispetto della normativa vigente in tema di trattamento dei dati.

#### **Articolo 14 - Obblighi di informazione all'utenza**

1. Il Gestore è tenuto a garantire alla singola utenza un facile accesso alle informazioni che lo riguardano e a tal proposito applica le disposizioni in materia di trasparenza riportate nell'Allegato A della Deliberazione ARERA 444/2019/R/Rif del 31/10/2019

## TITOLO II – RIDUZIONI

---

### **Articolo 15 - Riduzioni per avvio autonomo a riciclo**

1. Alle utenze non domestiche che dimostrano di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, i propri rifiuti urbani, la parte variabile della Tariffa è ridotta nelle forme riportate nell'allegato 1 al presente regolamento.

2. La riduzione di cui al comma 1 è riconosciuta su richiesta dell'utente, da presentare annualmente al Gestore entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'avvio al riciclo, corredata dal modello unico di denuncia (MUD) e dei formulari. La determinazione della riduzione è effettuata a consuntivo, previa verifica da parte del Gestore dell'effettivo avvio al riciclo dei rifiuti urbani. La riduzione è riconosciuta nella prima fattura dell'anno successivo a quella di riferimento.

### **Articolo 16 - Riduzioni in caso di mancato o inadeguato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti**

1. La Tariffa è dovuta, nella misura del 20% (venti per cento) dell'importo totale, nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

### **Articolo 17 - Riduzioni nelle zone in cui il conferimento al servizio è effettuato con disagio**

1. Nelle zone in cui il conferimento al servizio di raccolta è effettuato con disagio per l'utenza, la Tariffa parte fissa è determinata attraverso le modalità di cui al comma 2.

2. La riduzione di cui al comma 1 è pari all'80% (ottanta per cento) per le utenze poste a una distanza superiore a 500 (cinquecento) metri dal più vicino cassonetto per i rifiuti urbani (nelle aree interessate da un servizio stradale) ovvero dal più vicino punto di conferimento/consegna dei contenitori (nelle aree interessate da un servizio porta a porta). La distanza è misurata a partire dall'accesso della proprietà privata sulla strada pubblica, escludendo i percorsi interni alla proprietà privata.

### **Articolo 18 - Riduzioni per il compostaggio individuale**

1. All'utenza domestica che effettua compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino sia attraverso l'uso di compostiere sia attraverso altre metodologie (buca/fossa, compostaggio in cumulo, etc.) si applica:

a) nei comuni nei quali, per il calcolo della parte variabile della tariffa non si utilizzano sistemi di misurazione del rifiuto organico e vi è la rinuncia al servizio "*verde e ramaglie porta a porta*", si applica la riduzione della parte variabile della Tariffa prevista nell'Allegato 1 al presente Regolamento;

b) nei comuni nei quali per il calcolo della parte variabile della tariffa, si utilizzano sistemi di misurazione del rifiuto organico e del verde porta a porta l'agevolazione Tariffaria precedentemente prevista è sostituita dal risparmio conseguibile a seguito della minor esposizione del rifiuto *"umido/organico"* e dalla rinuncia al servizio *"verde e ramaglie porta a porta"*

2. Alle attività agrituristiche delle aziende agricole con servizio di ristorazione, così definite dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96 e dalla legge regionale dell'Emilia Romagna 31 marzo 2009, n. 4, che hanno aderito al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani e che praticano il compostaggio individuale della frazione organica dei propri rifiuti, sia attraverso l'uso di compostiere sia attraverso altre metodologie (buca/fossa, compostaggio in cumulo, etc.):

a) nei comuni nei quali, per il calcolo della parte variabile della tariffa non si utilizzano sistemi di misurazione del rifiuto organico e vi è la rinuncia al servizio *"verde e ramaglie porta a porta"* si applica la riduzione della parte variabile della Tariffa prevista nell'Allegato 1 al presente Regolamento;

b) nei comuni nei quali per il calcolo della parte variabile della tariffa, si utilizzano sistemi di misurazione del rifiuto organico e del verde porta a porta l'agevolazione Tariffaria precedentemente prevista è sostituita dal risparmio conseguibile a seguito della minor esposizione del rifiuto *"umido/organico"* e dalla rinuncia al servizio *"verde e ramaglie porta a porta"*

3. Le riduzioni di cui ai commi 1 e 2, lettere a) e b), sono riconosciute su richiesta al Gestore da parte dell'utente che è tenuto a compilare un'istanza di autocertificazione secondo il modello di cui all'Allegato 4 nella quale si impegna a compostare la frazione organica prodotta e consente esplicitamente le verifiche e i controlli da parte del Gestore. La riduzione decorre dalla data di trasmissione della autocertificazione.

4. Il Gestore può in qualunque momento verificare quanto dichiarato dall'utente ed effettuare controlli presso l'utenza al fine di verificare la corretta pratica del compostaggio individuale nella misura minima del 5% delle compostiere, cumuli o buche/fosse utilizzate.

5. Ad esito della verifica di cui al comma 4, il Gestore, qualora riscontri che la pratica del compostaggio non è correttamente effettuata dall'utenza, dispone la revoca immediata dell'agevolazione applicata.

6. In caso di cessazione dell'effettuazione della pratica del compostaggio l'interessato è tenuto a darne formale comunicazione al Gestore entro i termini stabiliti all'art. 38, comma 2, riconsegnando altresì la compostiera se ricevuta in dotazione.

#### **Articolo 19 - Riduzioni per il compostaggio di comunità**

1. All'utenza domestica che effettua il compostaggio di comunità della frazione organica dei propri rifiuti urbani nel rispetto del decreto ministeriale 29 dicembre 2016, n. 266, (*Regolamento recante i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità di rifiuti organici ai sensi dell'art. 180, comma 1-octies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, così come introdotto dall'art. 38 della legge 28 dicembre 2015, n. 221*), si applica:

a) nei comuni nei quali per il calcolo della parte variabile della tariffa non si utilizzano sistemi di misurazione del rifiuto organico e vi è la rinuncia al servizio *"verde e ramaglie porta a porta"* si

applica la riduzione della parte variabile della Tariffa prevista nell'Allegato 1 al presente Regolamento;

b) nei comuni nei quali per il calcolo della parte variabile della tariffa si utilizzano sistemi di misurazione del rifiuto organico e del verde porta a porta l'agevolazione Tariffaria precedentemente prevista è sostituita dal risparmio conseguibile a seguito della minor esposizione del rifiuto *“umido/organico”* e dalla rinuncia al servizio *“verde e ramaglie porta a porta”*

2. All'utenza non domestica che effettua il compostaggio di comunità della frazione organica dei propri rifiuti urbani nel rispetto del decreto ministeriale 29 dicembre 2016, n. 266, si applica:

a) nei comuni nei quali per il calcolo della parte variabile della tariffa non si utilizzano sistemi di misurazione del rifiuto organico e vi è la rinuncia al servizio *“verde e ramaglie porta a porta”* si applica la riduzione della parte variabile della Tariffa prevista nell'Allegato 1 al presente Regolamento;

b) nei comuni nei quali per il calcolo della parte variabile della tariffa si utilizzano sistemi di misurazione del rifiuto organico e del verde porta a porta l'agevolazione Tariffaria precedentemente prevista è sostituita dal risparmio conseguibile a seguito della minor esposizione del rifiuto *“umido/organico”* e dalla rinuncia al servizio *“verde e ramaglie porta a porta”*

3. Il Gestore, su segnalazione del Comune, qualora sia stato riscontrato che la pratica del compostaggio di comunità non è effettuata secondo quanto indicato dal Regolamento sull'organizzazione dell'attività di compostaggio, adottato dall'organismo collettivo di gestione di cui al decreto 29 dicembre 2016, n. 266, dispone la revoca immediata dell'agevolazione applicata.

4. La riduzione è riconosciuta agli utenti che conferiscono alle apparecchiature comuni su richiesta presentata al Gestore da parte del responsabile delle stesse, individuato ai sensi del decreto 29 dicembre 2016, n. 266, e tenuto a compilare un'istanza secondo un modello di dichiarazione sostitutiva di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 nella quale il responsabile indica i nominativi dei conferenti.

#### **Articolo 20 - Riduzioni per abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo**

1. Per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, che nel corso dell'anno solare siano occupate o condotte per un periodo inferiore a 183 giorni/anno anche non consecutivi è applicata la riduzione della tariffa prevista nell'Allegato 1 al presente Regolamento. Tale uso deve essere specificato nella comunicazione di apertura o di variazione, di cui al successivo articolo 39, indicando la dimora abituale e dichiarando di non voler cedere l'alloggio in locazione o comodato e di comunicare l'eventuale variazione d'uso.

2. La richiesta della riduzione è da rinnovare annualmente.

#### **Articolo 21 - Riduzioni per locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente**

1. Per i locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non

continuativo, anche ricorrente, per un periodo non superiore a quanto riportato nell'Allegato 1 al presente Regolamento, risultante da licenza/autorizzazione per l'esercizio dell'attività rilasciata dagli organi competenti o da adeguata documentazione è applicata la riduzione della tariffa prevista nell'Allegato 1 al presente Regolamento. Tale uso deve essere specificato nella comunicazione di apertura o di variazione, di cui al successivo articolo 39.

2. Per le utenze la cui attività stagionale o non continuativa non risulti da apposita licenza/autorizzazione, la richiesta di riduzione è da rinnovare annualmente

#### **Articolo 22 - Riduzioni per le utenze domestiche residenti che lasciano la loro abitazione vuota**

1. Per le utenze domestiche residenti che lasciano la loro abitazione vuota per il verificarsi di una delle condizioni previste dal comma 9 dell'articolo 8 del presente Regolamento si applica la riduzione tariffaria riportata nell'Allegato 1 al presente Regolamento.
2. Presupposto necessario per il riconoscimento dell'agevolazione è che l'abitazione non sia data in locazione o in comodato.
3. La richiesta della riduzione è da rinnovare annualmente.

#### **Articolo 23 - Conferimento di rifiuti presso i Centri di raccolta**

1. Con l'introduzione della Tariffa corrispettiva i Centri di raccolta (Comunali o Intercomunali) ricevono i rifiuti conferiti dalle utenze domestiche e non domestiche che hanno aderito al servizio pubblico di raccolta.
2. Gli utenti accedono a tali strutture con il documento comprovante la loro utenza (fattura su cui è riportato il codice utente) e possono conferire i rifiuti previsti dal regolamento di funzionamento del Centro Comunale o Intercomunale.
3. Eventuali agevolazioni sono contenute nell'Allegato 1

#### **Articolo 24 - Conferimento di rifiuti presso i Centri di preparazione per il riutilizzo**

1. Con l'introduzione della Tariffa corrispettiva i Centri di preparazione al riutilizzo (Comunali o Intercomunali) ricevono gratuitamente i rifiuti urbani conferiti dalle utenze domestiche e non domestiche che hanno aderito al servizio pubblico di raccolta.
2. Gli utenti accedono a tali strutture con il documento comprovante la loro utenza (fattura su cui è riportato il codice utente) e possono conferire i rifiuti previsti dal regolamento di funzionamento del Centro Comunale o Intercomunale.
3. Eventuali agevolazioni sono contenute nell'Allegato 1 al presente Regolamento.

#### **Articolo 25 - Conferimento presso i Centri del riuso**

1. Con l'introduzione della Tariffa corrispettiva i Centri del riuso (Comunali o Intercomunali)

ricevono gratuitamente i beni conferiti dalle utenze domestiche e non domestiche che hanno aderito al servizio pubblico di raccolta.

2. Gli utenti accedono a tali strutture con il documento comprovante la loro utenza (fattura su cui è riportato il codice utente) e possono conferire i beni previsti dal regolamento di funzionamento del Centro Comunale o Intercomunale.

3. Eventuali agevolazioni sono contenute nell'Allegato 1 al presente Regolamento.

#### **Articolo 26 - Riduzioni per punti vendita certificati**

1. È riconosciuta la riduzione della Tariffa, nelle forme indicate nell'Allegato 1 al presente Regolamento, per l'utenza non domestica aderente al servizio pubblico di raccolta, che attui azioni finalizzate alla prevenzione nella produzione di rifiuti urbani quali la vendita di prodotti sfusi o alla spina e l'utilizzo di imballaggi facilmente riciclabili ed abbia ottenuto formale certificazione del punto vendita sotto il profilo ambientale.

2. La riduzione di cui al comma 1, commisurata al quantitativo di rifiuti urbani non prodotti ovvero alle modalità di attuazione delle azioni di prevenzione nella produzione dei rifiuti urbani, è rilasciata a seguito di apposita convenzione da sottoscrivere con il Gestore.

#### **Articolo 27 - Riduzioni per la donazione delle eccedenze alimentari**

1. È riconosciuta una riduzione della Tariffa all'utenza non domestica aderente al servizio pubblico di raccolta, che in via continuativa devolve ai soggetti donatori di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 2 della legge 19 agosto 2016, n. 166 (*Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi*) le eccedenze alimentari idonee al consumo umano disciplinate dalla medesima legge ai fini della redistribuzione a soggetti bisognosi.

2. È riconosciuta una riduzione della Tariffa all'utenza non domestica aderente al servizio pubblico di raccolta, che in via continuativa devolve le proprie eccedenze alimentari non idonee al consumo umano di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166 per alimentazione animale qualora idonee a tal fine.

3. Il riconoscimento delle riduzioni di cui ai commi 1 e 2 è subordinato alla presentazione, entro il 31 marzo dell'anno successivo, di un dettagliato elenco delle quantità di prodotti devoluti nell'anno precedente, allegando apposita documentazione.

4. Le riduzioni di cui ai commi 1 e 2 commisurate al quantitativo di prodotti devoluti, è determinata con le modalità previste nell'Allegato 1 al presente Regolamento.

#### **Articolo 28 - Riduzioni per la donazione di prodotti non alimentari**

1. È riconosciuta una riduzione della Tariffa all'utenza non domestica aderente al servizio pubblico di raccolta, che in via continuativa devolve ai soggetti donatori di cui di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 2 della legge 19 agosto 2016, n. 166, ai fini della redistribuzione a soggetti bisognosi, prodotti non alimentari di cui alle lettere d), e) del comma 1 dell'art. 16 della legge 19



agosto 2016, n. 166 derivanti dalla propria attività nel rispetto delle disposizioni previste nel medesimo articolo.

2. Il riconoscimento delle riduzioni di cui al comma 1 è subordinato alla presentazione, entro il 31 marzo dell'anno successivo, di un dettagliato elenco delle quantità di prodotti devoluti nell'anno precedente.

3. La riduzione di cui al comma 1 commisurata al quantitativo di prodotti devoluti è determinata con le modalità previste nell'Allegato 1 al presente Regolamento.

#### **Articolo 29 - Riduzioni per la donazione dei farmaci idonei all'utilizzo**

1. È riconosciuta una riduzione della Tariffa ai soggetti che hanno aderito al servizio pubblico di raccolta, di cui alla lettera g-ter) del comma 1 dell'art. 2 della legge 19 agosto 2016, n. 166 che partecipino a progetti di recupero dei medicinali e degli articoli di medicazione, di cui rispettivamente alle lettere g-bis) e g-quater) del comma 1 dell' art. 2 della medesima legge, nel rispetto di quanto stabilito all'art. 157 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 (Attuazione della direttiva 2001/83/CE – e successive direttive di modifica – relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE).

2. Il riconoscimento della riduzione di cui al comma 1 è subordinato alla presentazione, entro il 31 marzo dell'anno successivo, di un dettagliato elenco delle quantità di prodotti devoluti nell'anno precedente;

3. La riduzione di cui al comma 1, commisurata al quantitativo di prodotti devoluti, è determinata con le modalità previste nell'Allegato 1 al presente Regolamento.

#### **Articolo 30 - Riduzioni per l'utenza non domestica che attua il vuoto a rendere**

1. È riconosciuta una riduzione della Tariffa all'utenza non domestica aderente al servizio pubblico di raccolta che applica il sistema del vuoto a rendere.

2. Il riconoscimento della riduzione di cui al comma 1 è subordinato alla presentazione, entro il 31 marzo dell'anno successivo, di un dettagliato elenco delle tipologie e delle quantità di imballaggi avviati a riutilizzo nell'anno precedente, allegando copia di apposita documentazione che attesti l'effettiva cessione al proprio fornitore delle tipologie e delle quantità dichiarate.

3. La riduzione di cui al comma 1, commisurata al quantitativo in peso di imballaggi resi, è determinata con le modalità previste nell'Allegato 1 al presente Regolamento.

#### **Articolo 31 - Riduzioni per l'utenza non domestica che promuovono il doggy-bag/family bag nella ristorazione commerciale**

1. All'utenza non domestica della ristorazione commerciale aderente al servizio pubblico di raccolta, che promuove presso i propri esercizi la diffusione del doggy bag/family bag per l'asporto del cibo avanzato da parte dei clienti ed abbia ottenuto formale riconoscimento della pratica nell'ambito di accordi istituzionali finalizzati alla riduzione dei rifiuti e degli sprechi alimentari, il

Gestore fornisce annualmente i contenitori per agevolare l'asporto del cibo da parte dei clienti.

2. La tipologia e il numero dei contenitori da fornire gratuitamente all'utenza non domestica sono definiti nel provvedimento annuale di approvazione delle tariffe.

#### **Articolo 32 - Riduzioni per l'utenza domestica in particolari situazioni di disagio sanitario**

1. Per l'utenza domestica in cui le particolari situazioni di disagio sanitario, debitamente documentato, comportino una anomala produzione di rifiuto soggetto a Tariffa è prevista la non assoggettabilità di tali rifiuti alla Tariffa parte variabile

2. La riduzione di cui al comma 1 è riconosciuta su richiesta dell'utente con le modalità richiamate nell'Appendice A al presente Regolamento.

#### **Articolo 33 - Riduzioni per particolari tipologie di utenza non domestica**

1. Per l'utenza non domestica che ha aderito al servizio pubblico di raccolta, in cui coesistano operazioni di diversa natura (quali, a titolo esemplificativo, i transiti, carico/scarico, deposito ecc.) per cui risulti difficile la determinazione della superficie assoggettabile a Tariffa, è previsto l'abbattimento della superficie pari ad un terzo (1/3) dell'intera area in oggetto.

2. La riduzione di cui al comma 1 è riconosciuta su richiesta dell'utente.

#### **Articolo 34 - Riduzioni per nuclei familiari con bambini (pannolini)**

1. Per l'utenza domestica nel cui stato famiglia del nucleo familiare figurano componenti di età inferiore a 36 (trentasei) mesi, che danno luogo alla produzione di rifiuti costituiti da pannolini pediatrici "usa e getta" è prevista la non assoggettabilità di tali rifiuti alla Tariffa parte variabile.

2. La riduzione di cui al comma 1 è riconosciuta su richiesta dell'utente con le modalità richiamate nell'Appendice A al presente Regolamento.

#### **Articolo 35- Riduzioni per manifestazioni ed eventi**

1. E' possibile riconoscere una riduzione della Tariffa alle manifestazioni ed eventi temporanei di tipo ricreativo, culturale o di animazione sociale, che adottano buone pratiche finalizzate alla riduzione ed alla corretta raccolta differenziata dei rifiuti ed abbiano ottenuto formale riconoscimento delle buone pratiche adottate nell'ambito di iniziative/progetti istituzionali finalizzati alla promozione degli eventi sostenibili (ECOFESTE).

2. La riduzione di cui al comma 1 è riconosciuta, su richiesta dell'utente, secondo le modalità di cui all'Allegato 5.

#### **Articolo 36- Riduzioni per avvio autonomo a recupero**

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, [in attuazione di quanto disposto dagli artt. 198, comma 2-bis e 238, comma 10, D.Lvo 152/2006, come modificato dal D.Lvo 116/2020] previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Alle utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero dei rifiuti urbani prodotti, è riconosciuta la riduzione della parte variabile della tariffa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione prevista dalla normativa vigente.
3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.
4. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta prevista dall'art. 39 del presente Regolamento, il Gestore provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tariffazione.

#### **Articolo 37- Riduzioni "COVID-19"**

Rispetto all'applicazione di eventuali riduzioni connesse ad eventi pandemici (cd. COVID 19), il Gestore, su indicazione deliberata dall'Organo Esecutivo dall'Amministrazione Comunale, può applicare, nelle forme e nei tempi eventualmente indicati anche dall'Agenzia Atersir ovvero da Deliberazioni ARERA, degli sconti dedicati alle categorie d'utenza

#### **Articolo 38 - Aspetti comuni per l'applicazione delle riduzioni**

1. Le riduzioni di cui agli articoli precedenti si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate e cessano di operare alla data in cui vengono meno le condizioni di fruizione.
2. Salvo quanto diversamente disciplinato nei singoli articoli del presente Titolo, l'utente è tenuto a comunicare il venir meno delle condizioni che danno diritto alle riduzioni. Tale comunicazione deve essere presentata al Gestore entro e non oltre 30 giorni dalla data in cui sono venute meno le condizioni per l'attribuzione delle riduzioni in difetto il Gestore provvede al recupero della Tariffa con applicazione della sanzione di cui all'art. 45 per omessa comunicazione di variazione.
3. Per le riduzioni ed esenzioni a favore di utenze domestiche e/o non domestiche per finalità sociali, equitative, di sostegno allo sviluppo del territorio e per altre ragioni di rilevante interesse pubblico che non siano direttamente collegate alla minore produzione dei rifiuti ovvero al riutilizzo dei beni, la relativa copertura deve essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa ed assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.
4. Le riduzioni di cui al presente titolo non possono, cumulativamente, essere superiori al 20% della parte fissa, con esclusione della riduzione di cui all'articolo 17, e del 100% della parte variabile della Tariffa medesima.

5. Le riduzioni di cui agli articoli 18 e 19 sono alternative.
6. La riduzione di cui all'articolo 16 non è cumulabile con le altre riduzioni
7. le riduzioni di cui al comma 3 del presente articolo non sono soggette ai limiti di cui al comma 4.

## TITOLO III – COMUNICAZIONE, CONTROLLO, RISCOSSIONE, SANZIONI

---

### Articolo 39 - Comunicazione

1. L'utente, di cui all'art. 8, ha l'obbligo di comunicare al Gestore l'inizio o la cessazione dell'occupazione o detenzione di locali ed aree entro 30 giorni successivi al loro verificarsi e di ottemperare agli adempimenti previsti. Detta comunicazione deve avvenire mediante la compilazione di appositi modelli messi a disposizione dal Gestore. In caso di omessa presentazione della comunicazione entro il termine si applica la sanzione prevista all'art. 45 del presente Regolamento.
2. Nella comunicazione di attivazione dell'utenza devono essere obbligatoriamente indicati il numero di componenti residenti e dimoranti stabilmente, i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile, il numero dell'interno, il numero telefonico e, ove esistente, l'indirizzo mail per le utenze domestiche il numero di componenti diversi dai residenti e dimoranti stabilmente e per le utenze non domestiche l'indirizzo PEC. Alla comunicazione di attivazione deve essere allegata almeno la seguente comunicazione: a) per le utenze domestiche la planimetria quotata dei locali soggetti a tariffa; b) per le utenze non domestiche: planimetria operativa dei locali e delle aree soggette a tariffa e visura CCIAA.
3. Le comunicazioni devono essere sottoscritte con firma leggibile e presentate da uno dei coobbligati, dal rappresentante legale o da loro incaricati muniti di apposita delega, ovvero secondo gli strumenti digitali che il Gestore metterà a disposizione dell'Utenza. Della presentazione è rilasciata apposita ricevuta. In caso di spedizione, la comunicazione si considera presentata nel giorno d'arrivo agli uffici del Gestore o, se inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata, nel giorno indicato nel rapporto di ricevimento.
4. La comunicazione ha effetto anche per gli anni successivi se le condizioni di assoggettamento a Tariffa rimangono invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a presentare nuova comunicazione di variazione nei termini e secondo le modalità di cui ai precedenti commi, fatto salvo il caso in cui, per i soggetti residenti nel Comune, la variazione riguardi soltanto il numero degli stessi. Se la comunicazione di cessazione o variazione è presentata oltre al termine di cui al comma 1, i relativi effetti decorrono dalla data di presentazione.
5. Gli eredi solidalmente obbligati che continuano ad occupare o condurre i locali già assoggettati a Tariffa hanno l'obbligo di comunicare il nominativo del nuovo intestatario dell'utenza e gli eventuali elementi che determinano l'applicazione della Tariffa.
6. In presenza di utenza domestica e utenza non domestica con servizi condominiali è fatto obbligo all'amministratore condominiale di presentare al Gestore, nei termini di cui al comma 1, l'elenco degli occupanti o conduttori/proprietari delle utenze facenti parte del condominio e le eventuali successive variazioni.
7. L'ufficio anagrafe comunale, all'atto del perfezionamento delle pratiche di iscrizione anagrafica o di variazione di residenza, informa i cittadini della necessità di effettuare congiuntamente la comunicazione ai fini della gestione della Tariffa.
8. In presenza di più nuclei familiari presso la stessa utenza colui che intende provvedere al

pagamento della Tariffa deve darne esplicita comunicazione.

#### **Articolo 40 – Comunicazione per l'uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta**

1. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui all'articolo 36 comma 1 del presente Regolamento e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva al Gestore via PEC, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021 la comunicazione dovrà essere presentata entro il 31 maggio, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2022.

2. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione, redatta secondo quanto disposto dall'art. 14 della legge RER n. 11 del 29 dicembre 2020, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività. Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della Tari.

3. La mancata presentazione della comunicazione di cui al comma 2, entro il termine del 31 maggio per il solo anno 2021, o entro il termine del 30 giugno a decorrere dal 2022, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.

4. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo, al Gestore, che riprende il servizio qualora ciò non comporti un disequilibrio sull'organizzazione del servizio con riferimento alle modalità e ai tempi di svolgimento dello stesso.

5. Entro il 28 febbraio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Gestore i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente dando specifica evidenza a quelli avviati a riciclo. I quantitativi dei rifiuti urbani avviati a recupero devono essere desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti a cui deve essere allegata apposita attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero. Il Gestore è tenuto a rendicontare tali informazioni alla Regione e ad ATERSIR entro il 30 aprile di ciascun anno.

6. Il Gestore ha la facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte.

#### **Articolo 41 - Controllo**

1. Il Gestore, eventualmente in collaborazione con il Comune, provvede a svolgere le attività necessarie ad individuare tutti i soggetti obbligati a pagare la Tariffa e al controllo dei dati dichiarati in comunicazione nonché nelle dichiarazioni finalizzate all'ottenimento delle riduzioni di cui al Titolo II

2. Il Gestore designa un responsabile incaricato al quale spettano i compiti e i poteri di gestione

della Tariffa rifiuti corrispettiva, nonché il ruolo di referente verso ATERSIR, il Comune e l'utenza. Il Gestore indica in fattura, coerentemente con quanto previsto nella Carta dei Servizi, i canali di contatto attraverso i quali l'utente del servizio rifiuti può promuovere istanze, reclami e azioni legali.

3. Il Gestore del servizio esercita l'attività di controllo necessaria per la corretta applicazione della Tariffa.

4. Il Gestore a tale scopo può:

a) richiedere l'esibizione dei contratti di locazione, affitto e scritture private atte ad accertare le date di utilizzo del servizio;

b) richiedere notizie relative ai presupposti di applicazione Tariffaria, non solo agli occupanti o ai detentori, ma anche ai proprietari dei locali ed aree;

c) invitare i predetti soggetti a comparire di persona per fornire prove, delucidazioni e chiarimenti;

d) utilizzare tecnici o soggetti incaricati dal Gestore;

e) accedere ai locali ed aree assoggettabili a Tariffa mediante personale debitamente autorizzato previo accordo con l'utente.

5. In caso di mancata collaborazione dell'utenza o di altro impedimento alla diretta rilevazione, il Gestore del servizio può fare ricorso alle presunzioni semplici a norma dell'art. 2729 del codice civile.

6. Dell'esito delle verifiche effettuate viene data comunicazione agli interessati, che s'intende accettata qualora entro 30 giorni dal ricevimento non pervengano rilievi. Nel caso in cui l'utente riscontrasse elementi di discordanza può, nello stesso termine, fornire le precisazioni del caso che, se riconosciute fondate, comportano l'annullamento o la rettifica della comunicazione inviata. Il Gestore, decorso il termine assegnato, provvede ad emettere nei confronti dei soggetti che non si sono presentati o non hanno dato riscontro, la relativa fattura sulla base degli elementi indicati nella comunicazione stessa.

7. In caso di infedele dichiarazione riscontrata a seguito delle attività di controllo si applica la sanzione prevista all'art. 45.

#### **Articolo 42 - Modalità di versamento e sollecito di pagamento**

1. Il pagamento della fattura deve essere effettuato entro i termini indicati nella medesima presso gli uffici postali o gli sportelli bancari ovvero mediante domiciliazione bancaria o postale o altre modalità di pagamento indicate dal Gestore.

2. Le fatture: **a) cartacee**, sono spedite al domicilio del titolare dell'utenza o ad altro recapito indicato dallo stesso, tramite il servizio postale o agenzie di recapito autorizzate, come corrispondenza ordinaria. In alternativa, le fatture possono essere spedite su richiesta tramite posta elettronica ordinaria nel caso di utenza domestica. Le fatture sono disponibili anche all'interno dello sportello online del sito del Gestore ove attivato; **b) elettroniche**, sono emesse tramite il Sistema di Interscambio.

3. Il Gestore può concedere rateizzazioni nei versamenti secondo le disposizioni previste dalla

legge 160/2019 e dalla Carta dei Servizi. Il pagamento rateizzato avviene con la maggiorazione di interessi pari al tasso legale maggiorato del 2%.

4. In caso di omesso o parziale pagamento, il Gestore, trascorsi inutilmente 30 giorni solari dalla data di scadenza riportata in fattura inviata all'utente, notifica apposito sollecito di pagamento in cui indica un nuovo termine entro cui provvedere all'adempimento e le modalità di comunicazione dell'avvenuto pagamento. Trascorso inutilmente il termine indicato nel sollecito, il Gestore invia all'utente apposito avviso di accertamento esecutivo avente valore di intimazione ad adempiere al pagamento e di titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure di riscossione cautelari ed esecutive, in cui indica il termine ultimo entro cui provvedere all'adempimento e le modalità di comunicazione del pagamento, mediante raccomandata A/R o posta elettronica certificata. Il Gestore per le utenze non domestiche procederà al recupero del credito anche tramite esazione domiciliare. Trascorso il termine indicato nell'avviso di accertamento esecutivo, il Gestore procede al recupero del credito nei modi di legge. Su tutte le somme di qualunque natura, escluse le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, si applicano, 30 giorni dopo l'intervenuta esecutività dell'atto di accertamento e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale maggiorato di due punti percentuali. I costi di elaborazione e di notifica dell'accertamento esecutivo e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono poste a carico del debitore e sono di seguito determinati: a) una quota denominata "oneri di riscossione", pari a quanto disposto dalla lettera a), comma 803 della legge 160/2019; b) una quota denominata "spese di notifica ed esecutive" pari a quanto disposto dalla lettera b), comma 803 della legge 160/2019.

5. Scaduto inutilmente il termine indicato nell'avviso di accertamento esecutivo, di cui al comma 4, il Gestore notifica atto di contestazione della violazione per omesso o parziale versamento della Tariffa prevista all'art. 45.

6. La fattura non viene emessa per importi eguali o inferiori a 4,00 (quattro/00) euro al netto di IVA e Addizionale Provinciale.

7. L'avviso di accertamento esecutivo non acquisisce efficacia di titolo esecutivo se emesso per somme inferiori a 10 euro. Il limite si riferisce all'intero debito dovuto, anche derivante da più annualità. Il debito rimane comunque a carico dell'utente moroso e potrà essere oggetto di recupero con la successiva notifica di accertamenti esecutivi che superano cumulativamente l'importo di cui al primo periodo

#### **Articolo 43 - Riscossione**

1. Il Consiglio Locale di ATERSIR e il Comune, sentito il Gestore, con la delibera di approvazione delle tariffe, determinano le scadenze per la fatturazione della Tariffa, prevedendo di norma almeno due emissioni con cadenza semestrale e una a saldo nei primi mesi dell'anno seguente. La fattura di addebito della tariffa di cui agli articoli 10 e 11 del presente Regolamento può essere emessa dal Gestore in un'unica soluzione. Il termine di scadenza deve essere fissato in conformità a quanto previsto nella Carta del servizio.

2. Le modifiche che comportino variazioni della Tariffa in corso d'anno nonché le riduzioni da applicarsi in corso d'anno potranno essere conteggiate nella bollettazione successiva mediante conguaglio compensativo e comunque entro la prima fatturazione a saldo di cui al comma 1.



#### **Articolo 44 - Rimborsi**

1. Nei casi di errore, di duplicazione ovvero di eccedenza dell'importo iscritto in fattura rispetto a quanto dovuto, il Gestore, dopo averne accertato il diritto, dispone la nota di accredito o il rimborso entro 90 giorni dalla ricezione dell'istanza dell'utente, ovvero nella fattura successiva in caso di procedimenti effettuati d'ufficio secondo quanto disposto dalla Carta del Servizio.
2. Nel caso di utenza domestica occupata da persone residenti nel Comune, il Gestore provvede d'ufficio agli eventuali rimborsi dovuti nei confronti degli utenti a seguito di cessazione o di variazione del numero dei componenti mediante conguaglio, se possibile, da effettuarsi nella fattura di successiva emissione ovvero mediante emissione di ordinativo di pagamento per il rimborso spettante da inoltrare presso il nuovo recapito dell'utente.
3. L'utente, in ogni caso, può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro cinque anni dal pagamento, mediante richiesta motivata, allegando copia della ricevuta di pagamento.
4. Sulle somme rimborsate sono dovuti gli interessi legali dal momento dell'indebito pagamento ovvero, nel caso di errore non addebitabile al Gestore, a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla richiesta di rimborso.

#### **Articolo 45 - Sanzioni**

1. Ai sensi dell'art. 9-bis della legge regionale 5 ottobre 2015, n. 16, l'accertamento e la contestazione delle violazioni del presente Regolamento è effettuata dal Comune anche tramite il Gestore nel rispetto dei termini prescrizionali. Compete al Comune l'irrogazione della sanzione.
2. Le violazioni al presente Regolamento sono punite con sanzioni amministrative pecuniarie in ogni caso comprese tra un minimo di € 50,00 ed un massimo di € 500,00, articolate come dalla tabella seguente. L'importo del pagamento in misura ridotta, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione indicato, è stabilito ai sensi dell'art. 16, comma 2 legge 24 novembre 1981, n. 689 (*Modifica al sistema penale*), in deroga alla disposizione di cui al comma 1 del medesimo articolo:

VIOLAZIONE		SANZIONE		
		MINIMA	MASSIMA	PAGAMENTO IN FORMA RIDOTTA
1	Omesso o parziale versamento della Tariffa (art. 41, comma 5)	€ 50,00	€ 500,00	30% degli importi non versati o parzialmente versati
2	Infedele dichiarazione riscontrata a seguito delle attività di controllo (art. 41, comma 7)	€ 50,00	€ 500,00	50% degli importi non versati
3	Mancato ritiro dei contenitori o delle dotazioni standard entro i termini previsti (art. 8, comma 5)	€ 50,00	€ 500,00	€ 100,00
4	Mancata comunicazione del venimento delle condizioni di riduzione (art. 38, comma 2)	€ 50,00	€ 500,00	€ 100,00
5	Omessa comunicazione di inizio dell'occupazione o detenzione di locali ed aree, incluso il numero di componenti diverso dai residenti, entro i termini (art. 39, commi 1 e 2)	€ 50,00	€ 500,00	100% degli importi non versati
6	Omessa comunicazione di cessazione dell'occupazione o detenzione di locali ed aree, entro i termini (art. 39, comma 1)	€ 50,00	€ 500,00	€ 100,00

3. Le entrate derivanti dalle sanzioni contribuiscono alla copertura dei costi del servizio.

4. Le suindicate sanzioni non si applicano in riferimento alle informazioni che il Gestore acquisisce periodicamente dall'ufficio anagrafe comunale in applicazione dell'art. 13, concernenti le modifiche nella composizione di nuclei familiari della popolazione residente, per le quali non sussiste l'obbligo di denuncia.

5. Al fine di disincentivare l'abbandono e il "turismo dei rifiuti", nel caso di utenza domestica con residenza attiva, in assenza di svuotamenti del rifiuto urbano misurato, si applicano, oltre alla parte fissa, anche gli svuotamenti minimi obbligatori maggiorati del 50% fatto salvo la possibilità di prova contraria da parte dell'utente.

#### **Articolo 46 - Contenzioso ed autotutela**

1. La giurisdizione in ordine alla Tariffa corrispettiva è determinata in base alla legge.

2. Il Gestore può, in qualsiasi momento, d'ufficio o su segnalazione del soggetto interessato, con apposita determinazione motivata, annullare ovvero revisionare totalmente o parzialmente le

precedenti determinazioni in ordine all'obbligo del pagamento della Tariffa e, avendone riconosciuto l'erroneità manifesta, procedere alle dovute rettifiche.

## TITOLO IV – NORME TRANSITORIE E FINALI

---

### **Articolo 47 - Norme di rinvio e clausola di salvaguardia**

1. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

### **Articolo 48 - Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore a decorrere dal 01/01/2021. I Regolamenti previgenti per l'applicazione della tariffa conservano la propria efficacia nei rapporti sorti o che insorgeranno in merito al servizio di competenza svolto fino alle ore 23.30 del 31 dicembre 2020

### **ALLEGATI**

Allegato 1: Riduzioni della Tariffa

Allegato 2: Classificazione delle utenze non domestiche

Allegato 3: Deposito cauzionale

Allegato 4: Modello di dichiarazione sostitutiva per il compostaggio domestico

Allegato 5: Disciplina per l'ottenimento del marchio ECOFESTE

## **Allegato 1 Riduzioni della Tariffa - Comune di Portomaggiore -**

**Articolo 15 Riduzioni per avvio autonomo al riciclo:** viene riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa pari a **40** (quaranta/00) **euro per tonnellata** di rifiuto avviata a riciclo. La riduzione è concessa fino al totale abbattimento della tariffa variabile.

**Articolo 18 Riduzioni per il compostaggio individuale:** alle **utenze domestiche** viene riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa pari al 25% (venticinque per cento); alle **attività agrituristiche** viene riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa pari al 20% (venti per cento). Alle utenze incluse nelle **zone a compostaggio obbligatorio** viene riconosciuta una ulteriore riduzione della parte fissa pari al 15% (quindici per cento).

**Articolo 19 Riduzioni per il compostaggio di comunità:** alle **utenze domestiche** viene riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa pari al 25% (venticinque per cento); alle **attività agrituristiche** viene riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa pari al 20% (venti per cento). Alle utenze incluse nelle **zone a compostaggio obbligatorio** viene riconosciuta una ulteriore riduzione della **parte fissa** pari al 15% (quindici per cento).

**Articolo 20 Riduzioni per abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo:** viene riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa pari al 65% (sessantacinque per cento) e si considera un numero di occupanti pari a 2. Il presupposto necessario per il riconoscimento della riduzione è che l'abitazione non sia data in locazione o in comodato. La richiesta della riduzione è da rinnovare annualmente.

**Articolo 21 Riduzioni per locali, diversi dalle abitazioni, e aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente:** viene riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa pari al 65% (sessantacinque per cento) per un uso stagionale o non continuativo ma ricorrente non superiore a 183 giorni/anno. Per le utenze la cui attività stagionale e periodica non risulta da apposita licenza/autorizzazione la richiesta della riduzione è da rinnovare annualmente.

**Articolo 22 Riduzioni per le utenze domestiche residenti che lasciano la loro abitazione vuota:** il numero degli **occupanti** viene fissato in **una unità** e viene riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa pari al 65% (sessantacinque per cento). Presupposto necessario per il riconoscimento della riduzione è che l'abitazione non sia data in locazione o in comodato.

**Articolo 26 Riduzioni per i punti vendita certificati:** viene riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa pari al 5% (cinque per cento)

**Articolo 27 Riduzioni per la donazione delle eccedenze alimentari:** viene riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa quantificato in **euro 20** (venti/00) **a tonnellata** per un importo comunque non eccedente la quota variabile della tariffa.

**Articolo 28 Riduzioni per la donazione di prodotti non alimentari:** viene riconosciuta una riduzione della **parte variabile** della tariffa quantificato in **euro 20** (venti/00) **a tonnellata** per un importo comunque non eccedente la quota variabile della tariffa.

**Articolo 29 Riduzioni per la donazione di farmaci idonei all'uso:** viene riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa fino ad un massimo del 15% (quindici per cento)

**Articolo 30 Riduzioni per le utenze che attua il vuoto a rendere:** viene riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa quantificato in **euro 10** (dieci/00) **per ogni tonnellata di imballaggi resi**, per un importo comunque non eccedente la quota variabile della tariffa.

## Allegato 2

### Classificazione delle utenze non domestiche

1	musei, biblioteche, associazioni, luoghi di culto
2	cinematografi, teatri e sale spettacolo
3	autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	campeggi distributori carburanti, impianti sportivi
5	aree scoperte operative
6	esposizioni, autosaloni
7	alberghi con ristorante
8	alberghi senza ristorante
9	case protette e di riposo, caserme con convitto, comunità residenziali
10	ospedali, residenze sanitarie, cliniche
11	uffici, agenzie, studi professionali, ambulatorio, poliambulatorio
12	banche ed istituti di credito
13	negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
14	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	occupazione temporanea vendita beni durevoli
17	attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	attività industriali con capannoni di produzione
21	attività artigianali di produzione beni specifici
22	ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	mense
24	bar, caffè, pasticceria, gelateria
25	supermercati pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	plurilicenze alimentari e/o miste
27	ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizzeria al taglio e da asporto, piadineria
28	ipermercati di generi misti
29	occupazione temporanea vendita generi alimentari
30	discoteche, night club, sale giochi
31	circoli ricreativi
32	scuole private e pubbliche non statali, municipio
33	comunità non residenziali, caserme senza convitto
34	autorimesse
35	supermercati

## Allegato 3: Deposito cauzionale

---

1.) Il Gestore può richiedere il versamento di un DEPOSITO CAUZIONALE, a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dal servizio garantito all'utenza, quale la restituzione integra dei contenitori presi in consegna per la raccolta dei rifiuti e il regolare pagamento della Tariffa, che sarà restituito, maggiorato degli interessi legali ovvero secondo quanto sarà deliberato da ARERA, entro trenta giorni dalla cessazione del contratto, in caso di assenza di insolvenze, come di seguito:

per l'UTENZA DOMESTICA, il DEPOSITO CAUZIONALE è pari all'80% (ottantapercento), arrotondato ai cinque euro, della parte variabile (media) della Tariffa applicata per categoria o macro categoria di utenza, secondo la tabella seguente:

categoria DPR 158/1999	valore medio della QV di CLARA SpA (euro/anno)	importo deposito cauzionale (euro)
1 componente	67,00	<b>55,00</b>
2 componenti	114,00	<b>90,00</b>
3 componenti	140,00	<b>110,00</b>
4 componenti	173,00	<b>140,00</b>
5 componenti	213,00	<b>170,00</b>
6 o più componenti	250,00	<b>200,00</b>

Per le UD non residenti si applica un DEPOSITO CAUZIONALE uguale a quello della categoria 2 componenti.

La categoria di utenza applicata è quella presente nella banca dati di CLARA SpA al momento dell'applicazione del DEPOSITO CAUZIONALE. Le modifiche della categoria o macro categoria avvenute dopo la data di applicazione del DEPOSITO CAUZIONALE non producono conguaglio della somma versata.

per l'UTENZA NON DOMESTICA, il DEPOSITO CAUZIONALE è pari al costo della media litri per macro categoria relativa al rifiuto NR, arrotondato ai cinque euro, secondo la tabella seguente:

categoria	litri medi annui di NR	euro/litro per NR	importo deposito cauzionale (euro)
distributori carburante, impianti sportivi - esposizioni, autosaloni, autorimesse, magazzini	1.500	0,0772	<b>115,00</b>
musei, associazioni - edicola, farmacia, tabaccaio	750	0,0772	<b>60,00</b>
uffici, studi professionali, ambulatorio-banche, istituti di credito - negozi di beni durevoli	1.000	0,0772	<b>80,00</b>

categoria	litri medi annui di NR	euro/litro per NR	importo deposito cauzionale (euro)
carrozzeria, autofficina, elettrauto - attività industriali - attività artigianali produzione beni	5.000	0,0772	<b>385,00</b>
albergo con ristorante albergo senza ristorante casa protetta, comunità residenziale ristorante, trattoria, pizzeria, mensa, osteria plurilicenze alimentari	4.600	0,0772	<b>360,00</b>
bar, pasticceria, gelateria botteghe alimentari, supermercato ortofrutta, pescheria, fiori e piante, rosticceria discoteca, sala giochi circoli ricreativi	6.200	0,0772	<b>480,00</b>

La categoria di utenza applicata è quella presente nella banca dati di CLARA SpA al momento dell'applicazione del DEPOSITO CAUZIONALE. Le modifiche della categoria o macro categoria avvenute dopo la data di applicazione del DEPOSITO CAUZIONALE non producono conguaglio della somma versata.

2.) Il versamento del DEPOSITO CAUZIONALE non è previsto:

- a) per gli Utenti che scelgano il pagamento diretto su Conto Corrente Bancario (SDD) o Postale; per le sole utenze non domestiche, con la parte variabile di valore superiore ad euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) il Gestore può prevedere, in alternativa all'addebito diretto, una fideiussione;
- b) per le utenze non domestiche pubbliche o di pubblico servizio di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni;
- c) per gli Utenti domestici che siano seguiti dai servizi sociali delle Amministrazioni comunali, previa comunicazione dell'elenco da parte dell'Ente Locale o delle strutture all'uopo delegate.

3.) Il Gestore, agli Utenti attivi del servizio, garantirà la riscossione del DEPOSITO CAUZIONALE suddividendolo (i) per le utenze domestiche attive alla data di applicazione del deposito in un numero massimo di sei rate, (ii) per le utenze non domestiche attive alla data di applicazione del deposito in un numero massimo di dieci rate. Per i nuovi Utenti il versamento del DEPOSITO CAUZIONALE sarà applicato, in un'unica soluzione, nella prima fattura utile.

4.) Il DEPOSITO CAUZIONALE costituisce obbligazione contrattuale ed il suo mancato versamento rappresenta caso di omesso o parziale pagamento e comporta, a carico dell'Utente, l'applicazione delle procedure di recupero come previste dal Regolamento.



**Allegato 4:**  
**Modello di dichiarazione sostitutiva**  
**per il compostaggio domestico**  
(E' possibile che il modulo telematico abbia forma diversa)

**CODICE CLIENTE** \_\_\_\_\_

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE**

(Art.46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)

**Il sottoscritto:**

Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_

Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

Località \_\_\_\_\_ Comune \_\_\_\_\_

Tel. \_\_\_\_\_ Mail \_\_\_\_\_ Pec \_\_\_\_\_

Codice fiscale \_\_\_\_\_

In qualità di:  intestatario  familiare  altro

**Dati dell'intestatario della Tariffa Servizio Gestione Rifiuti Urbani**

(non compilare se coincidono con quelli del richiedente)

Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_

Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

Località \_\_\_\_\_ Comune \_\_\_\_\_

Tel. \_\_\_\_\_ Mail \_\_\_\_\_ Pec \_\_\_\_\_

Codice fiscale \_\_\_\_\_

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazione non veritiera, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art.76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

**DICHIARA**

- di praticare il compostaggio dei rifiuti organici e degli sfalci e piccole potature del giardino.
- di accettare e autorizzare le verifiche che CLARA stessa vorrà fare. CLARA avrà il diritto di revocare l'adesione, qualora accerti la mancata corretta pratica del compostaggio.
- di aver letto ed accettato il Regolamento allegato al presente modulo

**CHIEDE** di aderire al servizio "compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani"

- con la consegna, in comodato d'uso gratuito, della **compostiera di CLARA S.p.A.** da It.....
- utilizzando una **compostiera di proprietà** da It.....
- utilizzando **altre tecniche alternative** (es. cumulo, buca/fossa ecc.)

**RINUNCIA** al compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani.

Comune \_\_\_\_\_ lì \_\_\_\_\_ firma (non autenticata) \_\_\_\_\_

Ai sensi dell'art. 38, DPR 445/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del dichiarante all'ufficio competente, via fax, mail, tramite incaricato oppure a mezzo posta. Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003 e dell'art. 13 del Regolamento EU 679/2016.



## REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE SULLA TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE CHE PRATICANO IL COMPOSTAGGIO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI URBANI

**Art. 1** – Il requisito fondamentale per poter aderire al compostaggio, è di poter disporre nella propria abitazione di un giardino, un orto, un parco o comunque un luogo che offra possibilità di utilizzo del compost prodotto.

**Art. 2** – Per aderire al compostaggio è necessario far pervenire agli Uffici Clienti CLARA il presente modulo debitamente compilato consegnandolo agli Sportelli Clienti, oppure inviandolo via fax, posta o e-mail ai recapiti riportati nello stesso.

**Art. 3** – L'utente si impegna a praticare il compostaggio nelle forme e nei modi previsti dal Regolamento del Servizio. I rifiuti recuperabili da introdurre nella compostiera sono: avanzi di cucina in genere sia crudi sia cucinati, bucce, torsoli, noccioli, verdure, carne, pesce, ossa, lisce, riso, pasta, pane, biscotti, formaggi, gusci d'uovo, fondi di tè e caffè, tovagliolini, fazzoletti di carta, carta del pane e carta assorbente da cucina, pezzi di carta bagnata o unta, parti vegetali provenienti dalla manutenzione di piante da appartamento e fiori secchi, semi e granaglie, tappi di sughero; sfalci d'erba, fiori recisi, residui vegetali da pulizia dell'orto, piccole potature di alberi e siepi, cenere spenta. In alternativa o in aggiunta alla compostiera consegnata da CLARA, l'utente può utilizzare anche una compostiera di proprietà (acquistata sul mercato o costruita artigianalmente) o altre tecniche tradizionali: per esempio il cumulo, la cassa di compostaggio o l'utilizzo degli scarti organici come alimentazione per animali da cortile.

**Art. 4** – L'utente autorizza Clara spa ad effettuare, previo appuntamento telefonico, le visite necessarie alla verifica della corretta pratica del compostaggio.

**Art. 5** – L'adesione decorre a partire dal giorno di sottoscrizione del modulo di richiesta e termina il giorno di sottoscrizione del modulo di rinuncia, solo se vengono accertate le condizioni di cui agli art. 1, 3 e 4, o il giorno di chiusura dell'utenza.

**Art. 6** – Al momento della cessazione del servizio Clara, previo appuntamento telefonico, provvederà al ritiro della compostiera presso l'utenza; in assenza della compostiera, all'utente, ai sensi della art. 9 comma 6, sarà addebitato in fattura il costo del contenitore.

**Art. 7** – Alle utenze che praticano il compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani, nelle forme e nei modi previsti dal Regolamento del Servizio, si applica una riduzione della quota variabile della tariffa ai sensi dell'art. 19 comma 1 del Regolamento di applicazione della Tariffa. L'entità della riduzione è stabilita nell'Allegato 1 del Regolamento della Tariffa. La riduzione è alternativa a quella prevista dall'art. 20 e non è cumulabile con quella prevista dall'art. 17 del Regolamento TARI. La riduzione decorre dalla data dell'adesione e sarà corrisposta solo se saranno rispettate le disposizioni di cui agli articoli 1, 3 e 4, del presente Regolamento e sarà applicata sino a comunicazione da parte dell'utente di rinuncia al compostaggio o alla chiusura dell'utenza.

**Art. 8** – Il presente Regolamento e la modulistica di adesione, sono redatti in conformità alla Delibera di Giunta Regionale D.G.R n. 2218 del 13 Dicembre 2016 recante "Metodo standard della Regione Emilia Romagna per la determinazione della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati ai sensi del D.M. Ambiente del 26 Maggio 2016, modifica della D.G.R. 2317/2009 e della D.G.R. 1238/2016".

## **Allegato 5:**

### **Disciplina per l'ottenimento del marchio ECOFESTE**

---

Il Comune intende sostenere l'attivazione di ECOFESTE, intendendo con tale denominazione una manifestazione in cui si promuovono e diffondono le buone pratiche di gestione dei rifiuti.

Una manifestazione diviene ECOFESTA se rispetta il requisito di ridurre gli impatti generati dai vari servizi di accoglienza e ristoro, attraverso l'individuazione di un responsabile interno per la raccolta dei rifiuti e l'istituzione di apposita organizzazione finalizzata al riciclo e/o alla riduzione e/o al riuso dei rifiuti.

Le manifestazioni che tendono al sopraccitato obiettivo sono individuate dal Gestore come ECOFESTE e pertanto potranno avvalersi di un contributo da parte del Gestore, a parziale copertura del costo del servizio di raccolta dei rifiuti, e di un marchio di riconoscimento.

#### **SOGGETTI BENEFICIARI CHE POSSONO RICHIEDERE IL MARCHIO ECOFESTA**

Possono presentare i progetti:

enti pubblici, nel ruolo di coordinatori delle feste presenti nel proprio territorio;

associazioni e organizzazioni di volontariato purché patrocinate dal Comune.

#### **MANIFESTAZIONI AMMISSIBILI**

Per ottenere lo status di ECOFESTA i soggetti titolati possono presentare progetti afferenti ai seguenti tipi di manifestazioni:

ricreative;

sportive;

culturali;

animazione sociale;

valorizzazione territoriale.

Non rientrano tra le tipologie di manifestazioni ammissibili le feste a carattere politico.

#### **REQUISITI PER OTTENERE LO STATUS ECOFESTA**

Per ottenere il marchio di ECOFESTA è necessario soddisfare i seguenti requisiti minimi:

individuare un responsabile interno per la gestione dei rifiuti che provveda ad una sufficiente informazione degli operatori e dei volontari della festa sui contenuti dell'iniziativa e sulle modalità di conferimento dei rifiuti (coordinandosi con il Gestore raccolta rifiuti);

prevedere la raccolta differenziata con le modalità attivate nel Comune, compresi gli eventuali rifiuti speciali esclusi dal conferimento al SGRU;

prevedere azioni di comunicazione presso la festa relative alla gestione dei rifiuti e alla

certificazione ECOFESTA.

## **MARCHIO ECOFESTA E SCHEDA DI AMMISSIONE**

Il marchio di ECOFESTA verrà rilasciato a tutte le manifestazioni giudicate ammissibili e sarà trasmesso all'organizzatore in concomitanza coll'accoglimento dell'istanza.

Per ricevere l'autorizzazione all'utilizzo del titolo di ECOFESTA e per l'ottenimento del contributo, le manifestazioni dovranno presentare la scheda di ammissione (Allegato), in cui andranno indicati, ai fini della valutazione e della definizione del contributo:

la complessità e la dimensione del progetto (es. numero di feste programmate, numero di pasti preparati, affluenze documentate per gli anni precedenti);

la tipologia e il numero delle azioni mirate al riciclo (raccolte differenziate attivate nell'ambito della manifestazione, relative attività di informazione e sensibilizzazione).

eventuali azioni mirate alla riduzione dei rifiuti (dotazione di lavastoviglie, vuoto a rendere o caraffe per le bevande, uso di stoviglie e posate riutilizzabili ecc.) e l'integrazione con altre tematiche ambientali come, ad esempio, azioni per il risparmio idrico ed energetico, di valorizzazione degli aspetti naturali del territorio, di promozione dei prodotti da agricoltura biologica ecc.).

I requisiti minimi per il riconoscimento del marchio ECOFESTA sono:

organizzazione della raccolta differenziata almeno di

1. carta e cartone;
2. imballaggi in plastica e lattine;
3. umido organico;
4. vetro (se utilizzato);
5. oli alimentari (se utilizzati).

formazione del personale, individuazione e nomina di un referente interno per la gestione dei rifiuti, impegno ad inserire il marchio ECOFESTA accompagnato al logo del Gestore e del Comune in tutti i materiali promozionali dell'evento.

In assenza anche di uno solo di tali requisiti la manifestazione non potrà essere riconosciuta come ECOFESTA.

## **COMUNICAZIONE**

Tutte le iniziative che riceveranno l'autorizzazione all'uso del titolo di ECOFESTA dovranno recare in calce ai materiali informativi (volantini, brochure, manifesti, pubblicazioni, etc.) il marchio stesso associato al nome o logo del Gestore e del Comune.

## **MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

Le domande dovranno essere inoltrate dai soggetti beneficiari, compilando la scheda di

ammissione (Allegato), all'indirizzo di posta elettronica che verrà fornito dal Gestore.

Le domande dovranno essere inviate almeno 30 (trenta) giorni prima dell'inizio della manifestazione oggetto di richiesta e andranno ripetute annualmente, integrando il progetto di miglioramento delle condizioni.

#### **PREVENTIVO PER L'ESECUZIONE DEI SERVIZI e CONTRIBUTO**

Ciascuna associazione organizzatrice di una ECOFESTA è tenuta in ogni caso alla presentazione della domanda di esecuzione dei servizi di raccolta, secondo quanto disposto dal regolamento per di gestione del servizio.

In tale circostanza il Gestore provvederà alla determinazione del contributo da assegnare all'ECOFESTA, in funzione degli obiettivi previsti dal progetto, in misura comunque non superiore all'60% del preventivo emesso dal Gestore per lo svolgimento del servizio di raccolta dei rifiuti, parametrato secondo diverse ecofasce.

Il contributo sarà erogato a manifestazione conclusa, previa relazione di rendicontazione dei risultati ottenuti.

La rendicontazione dovrà comprendere fotografie e materiali, cartacei o elettronici, che documentino l'effettiva realizzazione delle azioni di progetto.

Il Gestore ed il Comune si riservano la facoltà di effettuare controlli e verifiche per accertare l'effettiva messa in pratica degli impegni assunti dal richiedente per la realizzazione dell'ECOFESTA.

# SCHEDA DI AMMISSIONE ECOFESTE

## INFORMAZIONI GENERALI

<b>Denominazione del richiedente</b> (associazione/ ente)	
<b>Referente della manifestazione</b> (nome e cognome)	
<b>Telefono</b>	
<b>Mail</b>	
<b>Titolo ECOFESTA</b>	
<b>Tipo di manifestazione</b>	
<b>Luogo di svolgimento</b>	
<b>Periodo di svolgimento</b>	
<b>Numero coperti previsti</b>	
<b>Affluenza prevista</b> (dati anni precedenti)	
<b>Descrizione della manifestazione</b>	
<b>Responsabile della gestione dei rifiuti</b> (nome, cognome)	
<b>Telefono</b>	
<b>Email</b>	

**SCHEMA PROGETTO DELLA MANIFESTAZIONE PER L'OTTENIMENTO DEL MARCHIO  
ECOFESTA**

**Descrizione azioni che si intende realizzare per la raccolta differenziata**

---

---

---

---

---

---

---

---

**Descrizione azioni che si intende realizzare per la riduzione dei rifiuti**

---

---

---

---

---

---

---

---

**Descrizione altre azioni ambientalmente virtuose che si intende mettere in atto (risparmio idrico, energetico ecc.)**

---

---

---

---

---

---

---

---

**Descrizione modalità di formazione degli addetti per la gestione dei rifiuti e descrizione delle attività di comunicazione e sensibilizzazione rivolte al pubblico**

---

---

---

---

---

---

---

---

## SCHEDA RENDICONTAZIONE ECOFESTA E ATTRIBUZIONE PUNTEGGI

(la colonna a sinistra va compilata dal richiedente spuntando le azioni attuate.  
la colonna a destra va compilata dal Gestore con l'attribuzione del punteggio effettivo)

√	AZIONI	PUNTEGGIO	
		attribuibile	attribuito
	<b>Raccolta differenziata</b>		
	Carta e cartone	0 (obbligatorio)	
	Imballaggi in plastica e lattine	0 (obbligatorio)	
	Umido organico	0 (obbligatorio)	
	Vetro (se utilizzato)	0 (obbligatorio)	
	Oli alimentari (se utilizzati)	0 (obbligatorio)	
	Altre raccolte (specificare) .....	1-2	
	<b>Riduzione rifiuti</b>		
	Utilizzo esclusivo di piatti, bicchieri, stoviglie e posate lavabili	10	
	Utilizzo esclusivo di piatti, bicchieri e posate in materiale compostabile a norma UNI EN 13432:2002 da conferire nella raccolta differenziata dell'umido (in alternativa al punto precedente)	4	
	<b>Vuoto a rendere con bottiglie di vetro o caraffe per tutte le bevande</b>	8	
	Vuoto a rendere per alcune bevande - compilare in alternativa al punto precedente specificando per quali bevande, con esempi:		
	- per l' <b>acqua</b> (esempio: acqua del rubinetto in caraffa, acqua gassata in bottiglie di vetro a rendere)	2	
	- per <b>tutti i vini o per alcuni vini</b> (esempio: vino alla spina o in bottiglie di vetro a rendere)	1-2	
	- per <b>tutte le birre o per alcune birre</b> (birra alla spina)	1-2	
	- per <b>altre bevande</b> (specificare) .....	1	
	Materiale pubblicitario stampato con carta riciclata o certificata FSC	3	
	Recupero di alimenti non utilizzati o residui, accordi con associazioni solidaristiche, canili e gattili per il recupero di alimenti non utilizzati	2	
	Possibilità di asporto del cibo avanzato da parte degli avventori tramite contenitori idonei dotati di chiusura (doggy bag)	2	
	Altre azioni per la riduzione dei rifiuti (specificare) .....	0-3	
	<b>Altre azioni di riduzione dell'impatto ambientale</b>		
	Utilizzo detersivi biodegradabili e/o etichettati Ecolabel	2	



√	AZIONI	PUNTEGGIO	
		attribuibile	attribuito
	Utilizzo di alimenti biologici e/o a km zero (specificare) ..... .....	0-3	
	Altre azioni per la riduzione dei consumi energetici: lampadine basso consumo, riduttori di flusso, servizio navetta, altro (specificare) ..... .....	0-3	
	<b>Comunicazione</b>		
	Formazione del personale	0 (obbligatorio)	
	Individuazione e nomina di un referente interno per la gestione dei rifiuti	0 (obbligatorio)	
	Inserimento del marchio ECOFESTA accompagnato al logo del Gestore in tutti i materiali promozionali dell'evento	0 (obbligatorio)	
	Team di ecovolontari per l'evento	4	
	Produzione e distribuzione/esposizione di materiale informativo specifico sulla gestione dei rifiuti nell'ambito della manifestazione e sul significato dell'ECOFESTA	4	
	Iniziative di educazione ambientale o laboratori sul riciclo	4	

**Attribuzione ecofascia:**

- Punti da 00 a 15: ecofascia 1 → riduzione del 20 % sul costo del servizio preventivato
- Punti da 16 a 35: ecofascia 2 → riduzione del 40 % sul costo del servizio preventivato
- Punti da 36 a 50: ecofascia 3 → riduzione del 60 % sul costo del servizio preventivato

# APPENDICE A

## AGGIORNAMENTO AL REGOLAMENTO TIPO PER LA DISCIPLINA DELLA TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA

Comune di PORTOMAGGIORE

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

# MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELLA TARIFFA

## Parte Fissa

1. La Tariffa parte fissa da attribuire alle utenze domestiche viene determinata secondo quanto specificato nel punto 4.1. dell'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e successive modifiche ed integrazioni ed è data dalla quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle utenze domestiche, moltiplicato per la superficie occupata da ciascuna utenza, corretto con il coefficiente  $K_a$ , di cui alla tabella 1b, dell'Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e successive modifiche ed integrazioni, espressa dalla formula sintetica:

$$\text{€/m}^2 * \text{categoria di utenza domestica}$$

La Tariffa grava su ogni utenza domestica suscettibile di produrre rifiuti urbani quale che sia l'effettivo grado di utilizzazione del servizio da parte del possessore o detentore.

2. La Tariffa parte fissa da attribuire alle utenze non domestiche viene determinata, secondo quanto specificato nel punto 4.3 dell'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e successive modifiche ed integrazioni e si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/m<sup>2</sup>) per la superficie dell'utenza (m<sup>2</sup>) per il coefficiente potenziale di produzione  $K_c$  di cui alla tabella 3b, dell'Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e successive modifiche ed integrazioni, espressa dalla formula sintetica:

$$\text{€/m}^2 * \text{categoria di utenza non domestica}$$

La Tariffa grava su ogni utenza non domestica suscettibile di produrre rifiuti urbani quale che sia l'effettivo grado di utilizzazione del servizio da parte del possessore o detentore.

## Parte Variabile

Il Consiglio Comunale e il Consiglio locale di ATERSIR determinano annualmente, all'interno della delibera di approvazione dei listini Tariffari, i coefficienti di produzione di rifiuti desumendoli dalla Tabella 2 e 4a/4b dell'Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, a cui vengono applicati i correttivi risultanti da indagini quali-quantitative sui rifiuti urbani prodotti effettuate dal Gestore;

**1) rifiuto "urbano residuo"** - è calcolata in ragione del conferimento di un numero minimo di sacchi, rapportati alla categoria di appartenenza, stabiliti nel provvedimento annuale di approvazione delle tariffe. La categoria di appartenenza applicata è quella prevalente per periodo di fatturazione. I sacchi "aggiuntivi" rispetto a quelli minimi stabiliti, sono addebitati in fattura al costo stabilito nel provvedimento annuale di approvazione delle tariffe. La categoria di appartenenza applicata è quella prevalente per periodo di fatturazione. Le forme e le modalità di effettuazione del servizio sono quelle riportate nel Regolamento del Servizio di gestione del servizio. I sacchi sono forniti dal Gestore che ne registra la consegna con metodi di identificazione dell'utenza.

Per le utenze domestiche in cui la presenza di particolari situazioni di disagio **sanitario**, debitamente documentate e certificate dall'organo sanitario competente, o in cui la presenza nel nucleo familiare di **componenti di età inferiore a 3 anni**, comporti una consistente produzione di rifiuti costituiti da **pannolini e pannoloni**, può essere attivato uno specifico servizio nelle forme e nei modi riportati nel Regolamento di gestione del servizio. L'utente può aderire al servizio attraverso la sottoscrizione di apposito modulo da inviare allo sportello clienti del Gestore. Il rifiuto "**urbano residuo**" raccolto attraverso questo servizio è conteggiato ai fini del calcolo della Tariffa, ma è imputato ai costi complessivi del servizio di raccolta e smaltimento, senza oneri diretti ed aggravii specifici a carico dei singoli utenti. Qualora attraverso questo specifico servizio fossero conferiti rifiuti diversi da quelli previsti, il rifiuto "**urbano residuo**" raccolto attraverso tale circuito sarà conteggiato ai fini del calcolo della Tariffa, computando a tal fine il numero di conferimenti fino a quel momento rilevati.

**2)** La Tariffa variabile relativa alle **altre tipologie di rifiuto, raccolte con il servizio porta a porta**, si compone di una quota parametrica determinata con le modalità e sulla base delle categorie e dei coefficienti (Kb e Kd) di cui all'Allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e successive modifiche ed integrazioni, a cui vengono applicati i correttivi risultanti da indagini quali-quantitative sui rifiuti urbani prodotti effettuate dal Gestore.

Si esprime in fattura con il valore:

*€/anno (giorno) per categoria di utenza domestica*

*€/mq./anno (giorno) per categoria di utenza non domestica*

Le forme e le modalità di effettuazione del servizio sono quelle riportate nel Regolamento del Servizio SGRU.

**3)** servizio "**verde/ramaglie**" a chiamata. Le richieste di servizi a domicilio comportano l'addebito in fattura del relativo costo, e si esprime in fattura con il valore:

*€/ritiro*

Il costo del ritiro è determinato nel provvedimento annuale di determinazione delle tariffe. Il servizio domiciliare su appuntamento è effettuato nelle forme e con le modalità riportate nel Regolamento di gestione del servizio. Le richieste di ritiro a domicilio sono presentate dal cliente sia telefonicamente, al numero verde fornendo il proprio codice identificativo riportato in fattura, sia attraverso lo Sportello Online - il servizio non è richiedibile da utenze non in regola con i pagamenti delle fatture di servizio - in tali circostanze il Gestore informerà l'utente circa le modalità per il corretto trattamento delle frazioni ed indicherà anche la eventuale modalità di accesso alla soluzione del debito.

**4)** servizio "**ingombranti**" a chiamata. Le richieste di servizi a domicilio "aggiuntivi" rispetto a quelli minimi stabiliti dal Regolamento di gestione del servizio, comportano l'addebito in fattura del relativo costo, e si esprime in fattura con il valore:

*€/ritiro*

Il costo del ritiro è determinato nel provvedimento annuale di determinazione delle tariffe. Il servizio domiciliare su appuntamento è effettuato nelle forme e con le modalità riportate nel

Regolamento di gestione del servizio. Le richieste di ritiro a domicilio sono presentate dal cliente sia telefonicamente, al numero verde fornendo il proprio codice identificativo riportato in fattura, sia attraverso lo Sportello Online - il servizio non è richiedibile da utenze non in regola con i pagamenti delle fatture di servizio - in tali circostanze il Gestore informerà l'utente circa le modalità per il corretto trattamento delle frazioni ed indicherà anche la eventuale modalità di accesso alla soluzione del debito.

**5)** Per le utenze non domestiche con produzione di rifiuti urbani caratterizzata da frequenze e quantità diverse da quelle stabilite nel Regolamento del Servizio tali da necessitare di un **servizio adeguato all'utenza**, il Gestore ha la facoltà di stipulare specifici contratti con la stessa. La Tariffa corrispondente è determinata sui costi effettivamente sostenuti ed imputati direttamente alle utenze interessate, unitamente alla quota fissa calcolata secondo le disposizioni precedentemente definite. Il costo del servizio applicato è quello riportato nel **"Listino Tariffario dei Servizi"** del Gestore e annualmente approvato contestualmente all'approvazione delle tariffe.

**REGOLAMENTO PER LA  
DISCIPLINA DELLA TARIFFA  
RIFIUTI CORRISPETTIVA**

Comune di TERRE DEL RENO

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n° \_\_\_\_\_

## TITOLO I - NORME GENERALI

---

### Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento, approvato dal Comune nell'ambito della potestà prevista all'art. 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale pluriennale dello Stato. Legge di stabilità 2014*) e all'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (*Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali*) sulla base dello schema tipo di regolamento approvato dal Consiglio d'Ambito dell'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti di cui all'art. 4 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 23 (*Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente*) di seguito ATERSIR con Deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 75, del 8 novembre 2018, disciplina la Tariffa rifiuti avente natura corrispettiva e la sua applicazione, sulla base di un servizio di gestione integrata dei rifiuti reso con modalità conformi al decreto 20 aprile 2017 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (*Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di Tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani*).

2. La Tariffa rifiuti corrispettiva assicura la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (*Norme in materia ambientale*), ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (*Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti*), ad esclusione dei costi relativi alla gestione dei rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Le componenti di costo relative al servizio ed il riconoscimento delle stesse nella pianificazione finanziaria sono specificate da ATERSIR con propri atti.

3. Le modalità di applicazione della Tariffa rifiuti corrispettiva sono riportate in Appendice A al presente Regolamento.

4. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti. Il presente Regolamento trova applicazione nelle more di quanto previsto al comma 527 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*) che attribuisce, tra l'altro, all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) la competenza in merito alla predisposizione e all'aggiornamento del metodo Tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti.

### Articolo 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

a) «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,

qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;

b) «rifiuti urbani», ai sensi dell'art. 184, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono:

1. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;

i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;

2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-*quinquies* del d.lgs. 152/2006;

i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi da quelli di cui al punto 1 assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità ai sensi dell'art.198, comma 2, lettera g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

3. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;

4. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade e aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

5. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;

i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;

6. i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5 della presente lettera b);

c) «rifiuti speciali», ai sensi dell'art. 184, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono:

1. i rifiuti da attività agricole, e agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 del codice civile e della pesca;

2. i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

3. i rifiuti da lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;

4. i rifiuti da lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;

5. i rifiuti da attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;

6. i rifiuti da attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;

7. i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;



8. i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;
9. i veicoli fuori uso

d) sono «rifiuti pericolosi», ai sensi dell'art. 184, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato 1 della parte quarta del d.lgs. 152/2006.

e) «produttore di rifiuti»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);

f) «detentore», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;

g) «conferimento»: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o del detentore alle successive fasi di gestione;

h) «gestione», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni, e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario; non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;

i) «Gestore»: il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti, il quale, ai sensi dell'art. 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, applica e riscuote la Tariffa rifiuti corrispettiva;

j) «raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera "mm" dell'art. 183, comma 1, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;

k) «raccolta differenziata», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;

l) «spazzamento delle strade», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera oo), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;

m) «autocompostaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;

n) «compostaggio di comunità», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera qq-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;

- o) «rifiuto organico», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione, uffici, attività all'ingrosso, mense e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;
- p) «rifiuto urbano residuo», ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto ministeriale 20 aprile 2017, il rifiuto residuale dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati (CER 200301);
- q) «utente», ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale 20 aprile 2017, la persona fisica o giuridica che possiede o detiene, a qualsiasi titolo, una o più utenze;
- r) «utenza», ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c), del decreto ministeriale 20 aprile 2017, le unità immobiliari, locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e/o assimilati e riferibili, a qualsiasi titolo, ad una persona fisica o giuridica ovvero ad un «utente»;
- s) «utenza domestica»: l'utenza adibita o destinata ad uso di civile abitazione;
- t) «utenza non domestica»: l'utenza adibita o destinata ad usi diversi dall'utenza domestica;
- u) «utenza singola»: utenza che dispone, per la frazione di rifiuto raccolto, di una propria dotazione per la raccolta;
- v) «utenza domestica condominiale»: utenza domestica che dispone per la frazione di rifiuto raccolto, di una dotazione attribuita al condominio;
- w) «utenza aggregata»: ai sensi dell'art.2, comma 1, lettera d), del decreto 20 aprile 2017, il punto di conferimento riservato a due o più utenze per le quali non sia possibile la misurazione diretta della quantità conferita da ciascuna utenza;
- x) «parte fissa della Tariffa»: è la quota parte della Tariffa relativa alle componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché ad altri costi di esercizio non ricompresi nella parte variabile della Tariffa oltre ai costi destinati al godimento collettivo di un ambiente pulito e alla tutela dell'ambiente;
- y) «parte variabile della Tariffa»: è la quota parte della Tariffa che comprende i costi rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all'entità dei costi di gestione;
- z) «Centro di Raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, un'area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;
- aa) «Centro del Riuso»: locale o area presidiata allestita per il ritiro, l'esposizione e la distribuzione, senza fini di lucro, di beni usati e funzionanti suscettibili di riutilizzo;
- bb) «riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera r) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti.
- cc) «dotazione per la raccolta»: contenitori ed altri dispositivi (es. badge, sacchi, ecc.) per la raccolta dei rifiuti urbani, consegnati all'utente, attraverso i quali il Gestore è in grado di identificare l'utenza che conferisce, registrare il numero dei conferimenti e misurare la quantità di rifiuto conferito al servizio pubblico con riferimento, quanto meno, al rifiuto urbano residuo;

dd) «preparazione per il riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera q) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento.

ee) «Carta del servizio»: documento attraverso il quale il Gestore in qualità di erogatore del servizio pubblico indica i principi fondamentali e gli standard di qualità del servizio, e dichiara all'utente gli impegni che assume per garantire il miglioramento della qualità del servizio.

ff) «prevenzione»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. m), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono: la quantità di rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita; gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e sulla salute umana; il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;

gg) «riciclaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;

hh) «recupero», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. t) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

ii) «rifiuti alimentari», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, tutti gli alimenti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n.178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono diventati rifiuti;

### **Articolo 3 - Il servizio di gestione integrata dei rifiuti**

1. Ai sensi dell'art. 25 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 (*Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività*), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il servizio di gestione integrata dei rifiuti comprende le attività di raccolta, raccolta differenziata, commercializzazione e avvio a smaltimento e recupero, nonché nell'ipotesi in cui siano comprese le attività di gestione e realizzazione degli impianti, lo smaltimento completo di tutti i rifiuti urbani .

2. Il servizio di gestione integrata dei rifiuti si ispira a criteri di efficienza, efficacia ed economicità ed alla gerarchia di cui all'art. 179, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (*prevenzione, preparazione per il riutilizzo, riciclaggio, recupero di altro tipo, es. recupero di energia, smaltimento*).

3. Il servizio è reso secondo modalità che consentano di misurare, in peso o in volume, per ciascuna utenza, almeno la quantità di rifiuto urbano residuo conferito ai fini dell'applicazione del corrispettivo.

4. Il servizio è svolto dal Gestore individuato da ATERSIR secondo le modalità indicate nel

Contratto di servizio stipulato fra gli stessi e i suoi allegati.

5. Il Gestore, ai sensi dell'art. 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, applica e riscuote la Tariffa rifiuti corrispettiva.

6. Il servizio di gestione integrata dei rifiuti è disciplinato dalla normativa statale, regionale, dal Contratto di servizio stipulato fra ATERSIR e il Gestore e dalla Carta dei Servizi, oltre alle disposizioni previste dal presente Regolamento.

#### **Articolo 4 - Soggetto che applica e riscuote la Tariffa corrispettiva**

1. La Tariffa corrispettiva per i rifiuti è applicata e riscossa dal Gestore su tutto il territorio comunale su cui insiste, interamente o prevalentemente, l'utenza.

2. Per l'utenza che ricade nel territorio di più Comuni, fatti salvi accordi specifici tra i Comuni interessati, si applica il principio della prevalenza rispetto alla superficie totale dell'immobile stesso, fermo restando il divieto di doppia applicazione della Tariffa.

3. Il servizio di gestione integrata dei rifiuti per le situazioni di cui al comma 2 del presente articolo è posto in carico al Comune nel quale è applicato e riscosso il corrispettivo.

#### **Articolo 5 - Presupposto e ambito di applicazione**

1. La Tariffa corrispettiva è applicata nei confronti di chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

2. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi su almeno tre lati verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale.

3. La superficie Tariffabile, qualora ne sia previsto l'utilizzo tra i parametri per la determinazione della parte fissa e/o variabile della Tariffa definite in Appendice A, è quella calpestabile. La superficie calpestabile dei fabbricati, viene misurata sul filo interno dei muri e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato. L'utente è obbligato a fornire, nella comunicazione di cui all'art. 38, l'indicazione della superficie calpestabile allegando la planimetria quotata dell'immobile. In difetto, si considera l'80 (ottanta) per cento della superficie catastale determinata con i criteri di cui all'allegato C del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138 (*Regolamento recante norme per la revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane e dei relativi criteri nonché delle commissioni censuarie in esecuzione dell'articolo 3, commi 154 e 155, della L. 23 dicembre 1996, n. 662*). Per gli immobili già dichiarati ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, si considerano, in sede di prima applicazione, le superfici già dichiarate o accertate.

4. Qualora il modello Tariffario utilizzi la superficie Tariffabile tra i parametri per la determinazione della parte fissa e/o variabile della Tariffa, nel calcolo delle superfici non sono considerate:

a) le superfici ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Qualora non sia obiettivamente possibile individuare le superfici da escludersi, la superficie rilevante è calcolata applicando all'intera superficie sulla quale l'attività è svolta le percentuali di abbattimento di seguito indicate:

<i>attività</i>	<i>% riduzione</i>
Officine, elettrauto, gommisti, carrozzerie	30%
Lavanderie a secco, tintorie non industriali	20%
Laboratori fotografici, eliografie	25%
Dentisti, odontotecnici, veterinari, ambulatori medici	10%
Laboratori di analisi	15%
Tipografie, stamperie, incisioni, serigrafie, vetrerie	20%
Falegnamerie	30%
Macellerie	10%

b) le aree scoperte pertinenti o accessorie, ad eccezione delle aree scoperte operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute od occupate in via esclusiva e per le quali non venga richiesto apposito specifico servizio;

c) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani al servizio di gestione integrata dei rifiuti per effetto di specifiche previsioni legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;

d) le aree e le superfici occupate da cantieri edili, ad esclusione dei locali adibiti ad ufficio di cantiere, mense, spogliatoi e servizi, ed altresì delle superfici ove sono prodotti rifiuti urbani;

e) i locali e le aree delle attività agricole, agro-industriali, della silvicoltura e della pesca, con l'eccezione delle attività "connesse" produttive di rifiuti urbani indicati nell'allegato *L-quater* per le quali l'utente può concordare con il Gestore l'adesione al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani e alle quali, nelle more dell'aggiornamento contrattuale, viene assicurato il mantenimento del servizio pubblico;

f) le porzioni di superfici dei magazzini funzionalmente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche e vi sia produzione di rifiuto urbano.

g) le aree delle unità immobiliari adibite a culto, limitatamente alle zone ove vengono officiate le funzioni religiose;

h) le centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;

i) le superfici di impianti sportivi e palestre riservate e di fatto utilizzate esclusivamente dai praticanti l'attività sportiva; sono invece assoggettate le aree adibite a spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro e comunque ogni area destinata al pubblico;

j) per i distributori di carburante, le aree non utilizzate o inutilizzabili in quanto intercluse da stabile recinzione visibile, le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi, le aree visibilmente adibite all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio, mentre sono soggetti alla Tariffa i locali adibiti a magazzini, uffici, nonché l'area di proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di 20 metri quadrati per colonnina di erogazione;

k) le aree delle utenze non domestiche se adibite esclusivamente ad aree di accesso, manovra, transito e movimentazione mezzi, i posti auto, parcheggi gratuiti per le maestranze o per ospiti di imprese e le aree verdi destinate ad ornamento;

l) le superfici delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 (*Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della legge 31 luglio 2002, n.179*);

m) i locali adibiti a ripostigli, stenditoid, solai, lavanderie, cantine soffitte e sottotetti di civile abitazione (anche se portanti, non adattabili ad altro uso, non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi) di altezza pari o inferiore a 160 (centosessanta) centimetri nonché balconi e terrazze di utenze domestiche purché non chiusi da partizioni fisse;

n) le aree destinate esclusivamente al passaggio dei mezzi per la movimentazione o di carico e scarico, le aree ove sono insediati impianti o linee produttive completamente automatizzati.

5. La Tariffa rifiuti corrispettiva non si applica a:

a) unità immobiliari domestiche che risultino chiuse, inutilizzate e prive di qualsiasi allacciamento ai pubblici servizi – si considerano inutilizzate o inutilizzabili le unità immobiliari domestiche prive di arredamento minimo, intendendosi per tale almeno la presenza di angolo cottura, tavolo e sedie o letto/ divano (mobilio/arredo non accatastato); tali circostanze devono essere confermate da idonea documentazione o verificate dal Gestore con sopralluogo autorizzato dall'utente; la tariffa non è applicata limitatamente al periodo durante il quale sussistono le condizioni di cui sopra;

b) unità immobiliari delle utenze non domestiche che risultino chiuse, inutilizzate, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistono le condizioni di cui sopra;

c) unità immobiliari, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento, purché effettivamente non utilizzate;

d) fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;

e) aree non utilizzate, né utilizzabili, perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile.

6. L'esclusione dal pagamento della Tariffa rifiuti corrispettiva, in base ai casi previsti ai commi precedenti, dovrà essere comunque supportata da documentazione attestante la veridicità di quanto dichiarato dall'utente in apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*) o certificata a seguito di attività di verifica del Gestore.

7. Il mancato utilizzo del servizio nonché il mancato ritiro delle dotazioni per la raccolta non

comporta alcun esonero o riduzione della Tariffa corrispettiva, dovendo essere comunque applicata la parte fissa e la parte variabile relativa agli svuotamenti minimi in presenza del presupposto.

8. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze escluse dalla Tariffazione o provenienti da aree escluse dalla Tariffazione ai sensi del presente articolo, si applica la Tariffa a partire dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, fatta salva la possibilità di prova contraria da parte dell'utente, oltre alla sanzione di cui all'art. 45.

#### **Articolo 6 - Classificazione dei locali e delle aree**

1. La classificazione dell'utenza non domestica è riportata nell'Allegato 2 al presente Regolamento. L'utenza non domestica non esattamente indicata nell'Allegato 2 al presente Regolamento è associata alla categoria che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della potenzialità di produzione rifiuti tenendo conto dei coefficienti di produzione dei rifiuti come definiti nell'atto di approvazione delle tariffe.

2. Ai fini della classificazione di cui al comma 1, si fa riferimento all'autorizzazione per l'esercizio dell'attività rilasciata dagli uffici competenti e comunque alle attività effettivamente svolte; in particolare, ai fini della classificazione in categorie delle attività esercitate nei locali o sulle aree, si fa riferimento al codice ISTAT dell'attività o da quanto risulti dalle certificazioni rilasciate dagli organi competenti, quali la Camera di Commercio, relativamente all'esercizio delle attività medesime, sempreché tali certificazioni non contrastino con la reale attività esercitata e verificata dal Gestore, nel qual caso il riferimento è a quest'ultima. Per le attività professionali si fa riferimento all'iscrizione all'ordine di appartenenza o, nel caso non sia previsto, al codice identificativo presso l'ufficio I.V.A.

3. Nel caso di più attività, distintamente specificate ma esercitate promiscuamente negli stessi locali o aree scoperte operative, per l'applicazione della Tariffa si fa riferimento all'attività principale, in base a quanto indicato al comma precedente.

4. La Tariffa è unica anche se, per l'esercizio dell'attività, sono utilizzate superfici con diverse destinazioni; le tariffe sono distinte nell'ipotesi di complesso unitario su cui sono insediate distinte attività.

5. Sono classificati nella medesima categoria del bene principale i locali o le aree scoperte produttive, pertinenziali o accessori dello stesso, anche se da questo separati, ma in oggettivo rapporto funzionale.

## Articolo 7 - Utente obbligato al pagamento

1. La Tariffa è dovuta in via principale da coloro che posseggono o detengono locali e/o aree scoperte operative costituenti presupposto per l'applicazione della Tariffa medesima, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare e tra coloro che usano in Comune i locali o le aree stesse. Tali soggetti sono obbligati ad utilizzare il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani provvedendo al conferimento secondo le modalità indicate nel regolamento di gestione del servizio e di eventuali ordinanze sindacali.
2. Il titolo del possesso o della detenzione è dato, a seconda dei casi, dalla proprietà, dall'usufrutto, dal diritto di abitazione, dal comodato, dalla locazione o affitto e, comunque, dall'occupazione o dalla detenzione di fatto, a qualsiasi titolo, nonché dalla residenza o domicilio.
3. Qualora, per qualsiasi motivo, non sia possibile individuare il soggetto obbligato principale, si considera tale:
  - a) per l'utenza domestica colui che ha sottoscritto la scheda di attivazione dell'utenza ovvero l'intestatario della scheda di famiglia risultante all'anagrafe della popolazione;
  - b) per l'utenza non domestica colui che ha sottoscritto la scheda di attivazione dell'utenza ovvero il titolare o legale rappresentante dell'impresa, associazione, studio, società, mentre per i comitati o associazioni non riconosciute, i soggetti che li rappresentano o li dirigono.
4. Sono solidamente tenuti al pagamento della Tariffa corrispettiva i componenti del nucleo familiare, conviventi con il soggetto di cui al comma 3, lettera a) e coloro che con tale soggetto usano in comune i locali e le aree. Nel caso di abitazione secondaria, i soggetti coobbligati sono i componenti del nucleo familiare dell'abitazione di residenza o principale anche se posta in altro Comune. Tale vincolo di solidarietà opera in ogni fase del procedimento di applicazione Tariffaria, della riscossione, dell'accertamento, del recupero del credito, del contenzioso, in funzione di garanzia fungibile nell'adempimento della prestazione patrimoniale.
5. Per i locali ceduti ad utilizzatori occasionali per periodi non superiori a 180 giorni/anno, il soggetto obbligato al pagamento della Tariffa rimane il proprietario o il titolare di altro diritto reale. Per gli alloggi ceduti con regolare contratto di locazione presso i quali i conduttori non hanno stabilito la residenza (locazione di natura transitoria o studentesca), il soggetto obbligato al pagamento della Tariffa rimane il proprietario o il titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione e superficie) su detti locali, qualora l'utilizzatore dell'immobile non si intesti l'utenza.
6. Nel caso di sub-locazione, il soggetto obbligato al pagamento della Tariffa rimane il conduttore principale titolare di un contratto di locazione pluriennale, fatto salvo il caso in cui l'utilizzatore si intesti l'utenza.
7. Sono inefficaci eventuali patti di trasferimento della Tariffa a soggetti diversi da quelli sopraindicati.
8. Per i locali e le aree che si configurano come strutture ricettive dirette all'ospitalità secondo quanto previsto dalla legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 (*Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità*), ad esclusione delle attività non svolte in forma di impresa e senza fornitura di servizi aggiuntivi, la Tariffa è dovuta da chi gestisce l'attività d'impresa. Tali attività sono considerate "utenza non domestica".



9. Per le attività non svolte in forma di impresa e senza fornitura di servizi aggiuntivi di cui alla citata legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 si applica la Tariffa per le utenze domestiche.

10. Ad esclusione dei casi previsti al comma 9 del presente articolo, le unità immobiliari adibite ad uso domestico, in cui sia svolta in via permanente anche un'attività economica o professionale, generano due distinti obblighi Tariffari qualora vi sia la presenza di una superficie chiaramente distinguibile utilizzata a tal scopo. In difetto si applica la Tariffa prevista per l'utenza domestica.

11. Per i locali in multiproprietà il soggetto che li gestisce è responsabile del versamento della Tariffa dovuta per i locali e le aree scoperte operative non in uso esclusivo ai singoli occupanti proprietari dei medesimi.

12. Per i centri commerciali, artigianali e di servizi integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni ovvero l'amministratore è responsabile del versamento della Tariffa dovuta per tutti i locali e le aree scoperte operative.

13. Fermo restando l'obbligatorietà del versamento della Tariffa per le aree e gli spazi comuni, il soggetto che gestisce i servizi comuni può, in deroga al comma 12, richiedere al Gestore di concordare una diversa gestione con riferimento ai locali e alle aree ad uso esclusivo a condizione che venga presentata esplicita richiesta da parte di tutti i singoli occupanti o detentori. E' comunque tenuto a presentare, nei termini dell'art. 39 del presente Regolamento, l'elenco degli occupanti o detentori del centro commerciale, artigianale e di servizi integrati.

14. Al fine di consentire la copertura dei costi legati alle operazioni di raccolta e trattamento dei rifiuti prodotti nelle parti comuni condominiali di cui all'art. 5, comma 4, lettera b), su richiesta può essere intestata apposita utenza domestica condominiale e in tal caso sono consegnate le relative dotazioni.

15. Alle istituzioni scolastiche statali si applica quanto previsto dall'art. 33-bis, del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248 (*Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria*), convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, fermo restando che la somma attribuita al Comune deve essere riversata al Gestore e deve essere sottratta ai costi che devono trovare copertura integrale mediante l'entrata da Tariffa rifiuti corrispettiva.

## **Articolo 8 - Obbligazione pecuniaria**

1. La Tariffa rifiuti corrispettiva è applicata secondo il criterio pro die per anno solare cui corrisponde un'autonoma obbligazione pecuniaria, ed è determinata secondo i criteri e le modalità di calcolo riportate in Appendice A al presente Regolamento.

2. L'obbligazione decorre dal giorno in cui si verificano i presupposti per l'applicazione della Tariffa, di cui all' art. 5 o, se antecedente, dal giorno in cui viene effettuata la fornitura della dotazione per la raccolta e si estingue con la cessazione dei presupposti per l'attivazione dell'utenza o, se successiva, il giorno dopo l'ultima lettura degli svuotamenti.

3. Nel caso di fornitura della dotazione per la raccolta, può essere istituito il deposito cauzionale in carico all'utente a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dal servizio garantito all'utenza. La definizione delle modalità di applicazione, della quantificazione del

deposito cauzionale nonché i termini e le condizioni, sono stabiliti nell'Allegato 3 al presente Regolamento.

4. L'utente è tenuto al ritiro dei contenitori o delle dotazioni entro 30 giorni dalla comunicazione/avviso da parte del Gestore, al fine di consentire l'erogazione del servizio. Per l'utenza in cui le particolari situazioni di disagio sanitario, debitamente documentate e certificate dall'organo sanitario competente, comportino la mancata possibilità di ritiro dei contenitori entro i termini stabiliti al presente comma, il Gestore è tenuto alla consegna domiciliare. Il Gestore può comunque effettuare le consegne di cui sopra, previo accordo economico secondo il Listino Tariffario dei Servizi complementari di cui all'Allegato B.

5. In assenza delle condizioni di cui al secondo periodo del comma 4, l'utente che non abbia ritirato la propria dotazione entro termini indicati, è tenuto al pagamento della quota fissa e della parte variabile relativa agli svuotamenti minimi della Tariffa e alla sanzione di cui all'art. 45.

6. L'utente è responsabile della dotazione ricevuta. In caso di furto, danneggiamento o perdita della dotazione, deve darne immediata comunicazione al Gestore, il quale provvederà alla sua sostituzione. Nel caso di furto o di danneggiamento dovuto ad atto vandalico la sostituzione avviene con onere a carico del servizio a fronte della presentazione della relativa auto certificazione. Nei rimanenti casi la sostituzione avviene a carico dell'utente. L'utente risponde degli eventuali conferimenti effettuati con la propria dotazione nel tempo decorrente dall'effettivo furto o perdita fino al giorno della relativa denuncia o comunicazione al Gestore. È vietato il trasferimento della dotazione per la raccolta, salva espressa richiesta al Gestore. L'utente è tenuto a riconsegnare la dotazione al Gestore al momento della presentazione della comunicazione di cessazione dell'utenza o entro 5 giorni lavorativi dalla presentazione della stessa, con le seguenti modalità: per le utenze non domestiche, si provvederà con ritiro, da parte del Gestore, presso il luogo di servizio; mentre le utenze domestiche dovranno restituire i contenitori nei "Punti" segnalati dal Gestore. Nel caso di mancata restituzione dei contenitori, il Gestore addebiterà in fattura il costo del contenitore come riportato nel listino aziendale approvato nel provvedimento annuale di determinazione della Tariffa;

7. In caso di ritardata comunicazione di cessazione dell'utenza, l'obbligazione pecuniaria non si protrae oltre la data in essa indicata, quando l'utente che ha prodotto la ritardata comunicazione di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali. In carenza di tale dimostrazione o in caso di mancata comunicazione di cessazione, l'obbligazione pecuniaria non si protrae oltre la data in cui sia sorta altra obbligazione pecuniaria per comunicazione dell'utente subentrato o per acquisizione d'ufficio dell'informazione medesima.

8. Al fine della determinazione del numero dei componenti il nucleo familiare:

a) si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici;

b) si considera un numero di componenti il nucleo familiare pari a 3 per l'utenza domestica stabilmente occupata da nuclei non residenti qualora l'utente ometta di denunciare le generalità di tutti i componenti il nucleo familiare nel termine stabilito dall'articolo 39 del presente Regolamento;

c) si considera un numero di occupanti pari a 1 per l'utenza domestica tenuta a disposizione di nuclei familiari iscritti all'AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero);

d) si considera un numero di occupanti pari a quanto riportato nell'Allegato 1 al presente Regolamento per l'utenza domestica tenuta a disposizione non locata;

e) nei casi di cui all'art. 7, comma 9 la consistenza del nucleo familiare è aumentata di 1 (una) unità

9. Il numero dei componenti dell'utenza domestica residente può essere diversamente determinato da quanto risulti nel foglio di famiglia anagrafico corrispondente, solo in caso di documentata e stabile permanenza, per un periodo consecutivo superiore a sei mesi all'anno di uno o più componenti in case di riposo, case protette, centri residenziali, comunità di recupero, istituti di detenzione. Non rilevano, invece, i meri ricoveri ospedalieri, i soggiorni in centri comportanti il giornaliero rientro al proprio domicilio, quali i centri diurni. Inoltre, non si tiene conto dei residenti, altrove domiciliati, per motivi di studio o lavoro che comportino l'assenza dalla residenza per almeno un periodo consecutivo superiore a sei mesi all'anno. Il numero minimo di componenti il nucleo familiare, per il calcolo della tariffa, non può essere inferiore ad 1 (uno).

10. Nel caso in cui l'abitazione è occupata oltre che da membri nel nucleo familiare anagrafico, anche da altri soggetti stabilmente dimoranti, quali, ad esempio, badanti e colf, questi devono essere dichiarati con le modalità di cui al successivo art. 39. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la Tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

11. Gli effetti generati dalle variazioni che dovessero intervenire nell'arco dell'anno in merito agli elementi che determinano la Tariffa, quali le modifiche della composizione del nucleo familiare, le modifiche delle superfici dei locali e aree scoperte, le modificazioni delle destinazioni d'uso dei locali ed aree scoperte, le modificazioni del servizio reso, vengono contabilizzate nella prima fatturazione utile. Tali variazioni decorrono secondo quanto stabilito all'art. 39 del presente Regolamento.

#### **Articolo 9 - Criteri per la determinazione della Tariffa corrispettiva e del piano finanziario**

1. I costi complessivi sono ripartiti fra utenza domestica e utenza non domestica sulla base dei servizi forniti e in relazione all'incidenza della quantità dei rifiuti prodotti dalle rispettive categorie d'utenza. La ripartizione della Tariffa tra parte fissa e variabile e tra utenza domestica e non domestica è esplicitata nella delibera di approvazione delle tariffe.

2. Le Tariffe, per ogni singola categoria d'utenza, sia per la quota fissa sia per la quota variabile, sono approvate con deliberazione del Consiglio locale di ATERSIR e del Comune entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione dei Comuni. In caso di mancata approvazione nei termini, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

3. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Contratto di servizio stipulato fra ATERSIR e il Gestore, inseriti nel Piano Finanziario redatto dal Gestore e approvato da ATERSIR e illustrati in una relazione tecnica redatta sulla base dei criteri stabiliti all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (*Regolamento recante norme per la elaborazione del Metodo Normalizzato per definire la Tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani*).

#### **Articolo 10 - Tariffa giornaliera per manifestazioni e spettacoli viaggianti**

In caso di servizi (quali spazzamento manuale/meccanico, ritiro ingombranti, etc.) dedicati a spettacoli viaggianti, quali giostre e circhi, essi sono assoggettati ad una Tariffa applicata dal

Gestore commisurata al servizio reso rapportato a ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno solare di occupazione, considerando giorno intero anche la sola frazione di giorno.

#### **Articolo 11 - Tariffa Giornaliera Fiere, mostre, manifestazioni ed eventi ed attività similari**

1. E' dovuta la Tariffa per la gestione dei rifiuti dall'utenza che occupa temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico o gravate da servitù di pubblico passaggio.
2. La Tariffa è determinata sulla base del servizio reso rapportato a ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno solare di occupazione, considerando giorno intero anche la sola frazione di giorno.
3. La Tariffa è riscossa dal Gestore su tempestiva segnalazione effettuata dall'ufficio comunale competente.

#### **Articolo 12 - Imposte di legge**

1. Alla Tariffa sono applicate le imposte previste dalla Legge.

#### **Articolo 13 - Obblighi di trasmissione delle banche dati**

1. Nelle more dell'operatività dell' Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) di cui all'art. 62, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (*Codice dell'amministrazione digitale*) il Gestore acquisisce dal Comune, e contestualmente il Comune è tenuto a fornire al Gestore, le banche dati di cui è titolare necessarie alla gestione e controllo dell'applicazione della Tariffa corrispettiva per le singole utenze e i relativi aggiornamenti con periodicità mensile secondo modalità e formati concordati e nel rispetto della normativa vigente in tema di trattamento dei dati. Il Comune è inoltre tenuto a trasmettere al Gestore le informazioni provenienti dallo sportello unico delle attività produttive (SUAP) relative all'avvio o alla variazione di impresa.
2. Il Gestore, su espressa richiesta, fornirà gratuitamente al Comune gli aggiornamenti annuali della banca dati della Tariffa corrispettiva, di cui è titolare, che potranno essere utilizzati dall'Amministrazione locale per finalità istituzionali secondo modalità e formati concordati e nel rispetto della normativa vigente in tema di trattamento dei dati.

#### **Articolo 14 - Obblighi di informazione all'utenza**

1. Il Gestore è tenuto a garantire alla singola utenza un facile accesso alle informazioni che lo riguardano e a tal proposito applica le disposizioni in materia di trasparenza riportate nell'Allegato A della Deliberazione ARERA 444/2019/R/Rif del 31/10/2019

## TITOLO II – RIDUZIONI

---

### **Articolo 15 - Riduzioni per avvio autonomo a riciclo**

1. Alle utenze non domestiche che dimostrano di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, i propri rifiuti urbani, la parte variabile della Tariffa è ridotta nelle forme riportate nell'allegato 1 al presente regolamento.

2. La riduzione di cui al comma 1 è riconosciuta su richiesta dell'utente, da presentare annualmente al Gestore entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'avvio al riciclo, corredata dal modello unico di denuncia (MUD) e dei formulari. La determinazione della riduzione è effettuata a consuntivo, previa verifica da parte del Gestore dell'effettivo avvio al riciclo dei rifiuti urbani. La riduzione è riconosciuta nella prima fattura dell'anno successivo a quella di riferimento.

### **Articolo 16 - Riduzioni in caso di mancato o inadeguato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti**

1. La Tariffa è dovuta, nella misura del 20% (venti per cento) dell'importo totale, nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

### **Articolo 17 - Riduzioni nelle zone in cui il conferimento al servizio è effettuato con disagio**

1. Nelle zone in cui il conferimento al servizio di raccolta è effettuato con disagio per l'utenza, la Tariffa parte fissa è determinata attraverso le modalità di cui al comma 2.

2. La riduzione di cui al comma 1 è pari all'80% (ottanta per cento) per le utenze poste a una distanza superiore a 500 (cinquecento) metri dal più vicino cassonetto per i rifiuti urbani (nelle aree interessate da un servizio stradale) ovvero dal più vicino punto di conferimento/consegna dei contenitori (nelle aree interessate da un servizio porta a porta). La distanza è misurata a partire dall'accesso della proprietà privata sulla strada pubblica, escludendo i percorsi interni alla proprietà privata.

### **Articolo 18 - Riduzioni per il compostaggio individuale**

1. All'utenza domestica che effettua compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino sia attraverso l'uso di compostiere sia attraverso altre metodologie (buca/fossa, compostaggio in cumulo, etc.) si applica:

a) nei comuni nei quali, per il calcolo della parte variabile della tariffa non si utilizzano sistemi di misurazione del rifiuto organico e vi è la rinuncia al servizio "*verde e ramaglie porta a porta*", si applica la riduzione della parte variabile della Tariffa prevista nell'Allegato 1 al presente Regolamento;

b) nei comuni nei quali per il calcolo della parte variabile della tariffa, si utilizzano sistemi di misurazione del rifiuto organico e del verde porta a porta l'agevolazione Tariffaria precedentemente prevista è sostituita dal risparmio conseguibile a seguito della minor esposizione del rifiuto *"umido/organico"* e dalla rinuncia al servizio *"verde e ramaglie porta a porta"*

2. Alle attività agrituristiche delle aziende agricole con servizio di ristorazione, così definite dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96 e dalla legge regionale dell'Emilia Romagna 31 marzo 2009, n. 4, che hanno aderito al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani e che praticano il compostaggio individuale della frazione organica dei propri rifiuti, sia attraverso l'uso di compostiere sia attraverso altre metodologie (buca/fossa, compostaggio in cumulo, etc.):

a) nei comuni nei quali, per il calcolo della parte variabile della tariffa non si utilizzano sistemi di misurazione del rifiuto organico e vi è la rinuncia al servizio *"verde e ramaglie porta a porta"* si applica la riduzione della parte variabile della Tariffa prevista nell'Allegato 1 al presente Regolamento;

b) nei comuni nei quali per il calcolo della parte variabile della tariffa, si utilizzano sistemi di misurazione del rifiuto organico e del verde porta a porta l'agevolazione Tariffaria precedentemente prevista è sostituita dal risparmio conseguibile a seguito della minor esposizione del rifiuto *"umido/organico"* e dalla rinuncia al servizio *"verde e ramaglie porta a porta"*

3. Le riduzioni di cui ai commi 1 e 2, lettere a) e b), sono riconosciute su richiesta al Gestore da parte dell'utente che è tenuto a compilare un'istanza di autocertificazione secondo il modello di cui all'Allegato 4 nella quale si impegna a compostare la frazione organica prodotta e consente esplicitamente le verifiche e i controlli da parte del Gestore. La riduzione decorre dalla data di trasmissione della autocertificazione.

4. Il Gestore può in qualunque momento verificare quanto dichiarato dall'utente ed effettuare controlli presso l'utenza al fine di verificare la corretta pratica del compostaggio individuale nella misura minima del 5% delle compostiere, cumuli o buche/fosse utilizzate.

5. Ad esito della verifica di cui al comma 4, il Gestore, qualora riscontri che la pratica del compostaggio non è correttamente effettuata dall'utenza, dispone la revoca immediata dell'agevolazione applicata.

6. In caso di cessazione dell'effettuazione della pratica del compostaggio l'interessato è tenuto a darne formale comunicazione al Gestore entro i termini stabiliti all'art. 38, comma 2, riconsegnando altresì la compostiera se ricevuta in dotazione.

#### **Articolo 19 - Riduzioni per il compostaggio di comunità**

1. All'utenza domestica che effettua il compostaggio di comunità della frazione organica dei propri rifiuti urbani nel rispetto del decreto ministeriale 29 dicembre 2016, n. 266, (*Regolamento recante i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità di rifiuti organici ai sensi dell'art. 180, comma 1-octies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, così come introdotto dall'art. 38 della legge 28 dicembre 2015, n. 221*), si applica:

a) nei comuni nei quali per il calcolo della parte variabile della tariffa non si utilizzano sistemi di misurazione del rifiuto organico e vi è la rinuncia al servizio *"verde e ramaglie porta a porta"* si

applica la riduzione della parte variabile della Tariffa prevista nell'Allegato 1 al presente Regolamento;

b) nei comuni nei quali per il calcolo della parte variabile della tariffa si utilizzano sistemi di misurazione del rifiuto organico e del verde porta a porta l'agevolazione Tariffaria precedentemente prevista è sostituita dal risparmio conseguibile a seguito della minor esposizione del rifiuto *“umido/organico”* e dalla rinuncia al servizio *“verde e ramaglie porta a porta”*

2. All'utenza non domestica che effettua il compostaggio di comunità della frazione organica dei propri rifiuti urbani nel rispetto del decreto ministeriale 29 dicembre 2016, n. 266, si applica:

a) nei comuni nei quali per il calcolo della parte variabile della tariffa non si utilizzano sistemi di misurazione del rifiuto organico e vi è la rinuncia al servizio *“verde e ramaglie porta a porta”* si applica la riduzione della parte variabile della Tariffa prevista nell'Allegato 1 al presente Regolamento;

b) nei comuni nei quali per il calcolo della parte variabile della tariffa si utilizzano sistemi di misurazione del rifiuto organico e del verde porta a porta l'agevolazione Tariffaria precedentemente prevista è sostituita dal risparmio conseguibile a seguito della minor esposizione del rifiuto *“umido/organico”* e dalla rinuncia al servizio *“verde e ramaglie porta a porta”*

3. Il Gestore, su segnalazione del Comune, qualora sia stato riscontrato che la pratica del compostaggio di comunità non è effettuata secondo quanto indicato dal Regolamento sull'organizzazione dell'attività di compostaggio, adottato dall'organismo collettivo di gestione di cui al decreto 29 dicembre 2016, n. 266, dispone la revoca immediata dell'agevolazione applicata.

4. La riduzione è riconosciuta agli utenti che conferiscono alle apparecchiature comuni su richiesta presentata al Gestore da parte del responsabile delle stesse, individuato ai sensi del decreto 29 dicembre 2016, n. 266, e tenuto a compilare un'istanza secondo un modello di dichiarazione sostitutiva di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 nella quale il responsabile indica i nominativi dei conferenti.

#### **Articolo 20 - Riduzioni per abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo**

1. Per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, che nel corso dell'anno solare siano occupate o condotte per un periodo inferiore a 183 giorni/anno anche non consecutivi è applicata la riduzione della tariffa prevista nell'Allegato 1 al presente Regolamento. Tale uso deve essere specificato nella comunicazione di apertura o di variazione, di cui al successivo articolo 39, indicando la dimora abituale e dichiarando di non voler cedere l'alloggio in locazione o comodato e di comunicare l'eventuale variazione d'uso.

2. La richiesta della riduzione è da rinnovare annualmente.

#### **Articolo 21 - Riduzioni per locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente**

1. Per i locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non

continuativo, anche ricorrente, per un periodo non superiore a quanto riportato nell'Allegato 1 al presente Regolamento, risultante da licenza/autorizzazione per l'esercizio dell'attività rilasciata dagli organi competenti o da adeguata documentazione è applicata la riduzione della tariffa prevista nell'Allegato 1 al presente Regolamento. Tale uso deve essere specificato nella comunicazione di apertura o di variazione, di cui al successivo articolo 39.

2. Per le utenze la cui attività stagionale o non continuativa non risulti da apposita licenza/autorizzazione, la richiesta di riduzione è da rinnovare annualmente

#### **Articolo 22 - Riduzioni per le utenze domestiche residenti che lasciano la loro abitazione vuota**

1. Per le utenze domestiche residenti che lasciano la loro abitazione vuota per il verificarsi di una delle condizioni previste dal comma 9 dell'articolo 8 del presente Regolamento si applica la riduzione tariffaria riportata nell'Allegato 1 al presente Regolamento.
2. Presupposto necessario per il riconoscimento dell'agevolazione è che l'abitazione non sia data in locazione o in comodato.
3. La richiesta della riduzione è da rinnovare annualmente.

#### **Articolo 23 - Conferimento di rifiuti presso i Centri di raccolta**

1. Con l'introduzione della Tariffa corrispettiva i Centri di raccolta (Comunali o Intercomunali) ricevono i rifiuti conferiti dalle utenze domestiche e non domestiche che hanno aderito al servizio pubblico di raccolta.
2. Gli utenti accedono a tali strutture con il documento comprovante la loro utenza (fattura su cui è riportato il codice utente) e possono conferire i rifiuti previsti dal regolamento di funzionamento del Centro Comunale o Intercomunale.
3. Eventuali agevolazioni sono contenute nell'Allegato 1

#### **Articolo 24 - Conferimento di rifiuti presso i Centri di preparazione per il riutilizzo**

1. Con l'introduzione della Tariffa corrispettiva i Centri di preparazione al riutilizzo (Comunali o Intercomunali) ricevono gratuitamente i rifiuti urbani conferiti dalle utenze domestiche e non domestiche che hanno aderito al servizio pubblico di raccolta.
2. Gli utenti accedono a tali strutture con il documento comprovante la loro utenza (fattura su cui è riportato il codice utente) e possono conferire i rifiuti previsti dal regolamento di funzionamento del Centro Comunale o Intercomunale.
3. Eventuali agevolazioni sono contenute nell'Allegato 1 al presente Regolamento.

#### **Articolo 25 - Conferimento presso i Centri del riuso**

1. Con l'introduzione della Tariffa corrispettiva i Centri del riuso (Comunali o Intercomunali)



ricevono gratuitamente i beni conferiti dalle utenze domestiche e non domestiche che hanno aderito al servizio pubblico di raccolta.

2. Gli utenti accedono a tali strutture con il documento comprovante la loro utenza (fattura su cui è riportato il codice utente) e possono conferire i beni previsti dal regolamento di funzionamento del Centro Comunale o Intercomunale.

3. Eventuali agevolazioni sono contenute nell'Allegato 1 al presente Regolamento.

#### **Articolo 26 - Riduzioni per punti vendita certificati**

1. È riconosciuta la riduzione della Tariffa, nelle forme indicate nell'Allegato 1 al presente Regolamento, per l'utenza non domestica aderente al servizio pubblico di raccolta, che attui azioni finalizzate alla prevenzione nella produzione di rifiuti urbani quali la vendita di prodotti sfusi o alla spina e l'utilizzo di imballaggi facilmente riciclabili ed abbia ottenuto formale certificazione del punto vendita sotto il profilo ambientale.

2. La riduzione di cui al comma 1, commisurata al quantitativo di rifiuti urbani non prodotti ovvero alle modalità di attuazione delle azioni di prevenzione nella produzione dei rifiuti urbani, è rilasciata a seguito di apposita convenzione da sottoscrivere con il Gestore.

#### **Articolo 27 - Riduzioni per la donazione delle eccedenze alimentari**

1. È riconosciuta una riduzione della Tariffa all'utenza non domestica aderente al servizio pubblico di raccolta, che in via continuativa devolve ai soggetti donatori di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 2 della legge 19 agosto 2016, n. 166 (*Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi*) le eccedenze alimentari idonee al consumo umano disciplinate dalla medesima legge ai fini della redistribuzione a soggetti bisognosi.

2. È riconosciuta una riduzione della Tariffa all'utenza non domestica aderente al servizio pubblico di raccolta, che in via continuativa devolve le proprie eccedenze alimentari non idonee al consumo umano di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166 per alimentazione animale qualora idonee a tal fine.

3. Il riconoscimento delle riduzioni di cui ai commi 1 e 2 è subordinato alla presentazione, entro il 31 marzo dell'anno successivo, di un dettagliato elenco delle quantità di prodotti devoluti nell'anno precedente, allegando apposita documentazione.

4. Le riduzioni di cui ai commi 1 e 2 commisurate al quantitativo di prodotti devoluti, è determinata con le modalità previste nell'Allegato 1 al presente Regolamento.

#### **Articolo 28 - Riduzioni per la donazione di prodotti non alimentari**

1. È riconosciuta una riduzione della Tariffa all'utenza non domestica aderente al servizio pubblico di raccolta, che in via continuativa devolve ai soggetti donatori di cui di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 2 della legge 19 agosto 2016, n. 166, ai fini della redistribuzione a soggetti bisognosi, prodotti non alimentari di cui alle lettere d), e) del comma 1 dell'art. 16 della legge 19

agosto 2016, n. 166 derivanti dalla propria attività nel rispetto delle disposizioni previste nel medesimo articolo.

2. Il riconoscimento delle riduzioni di cui al comma 1 è subordinato alla presentazione, entro il 31 marzo dell'anno successivo, di un dettagliato elenco delle quantità di prodotti devoluti nell'anno precedente.

3. La riduzione di cui al comma 1 commisurata al quantitativo di prodotti devoluti è determinata con le modalità previste nell'Allegato 1 al presente Regolamento.

#### **Articolo 29 - Riduzioni per la donazione dei farmaci idonei all'utilizzo**

1. È riconosciuta una riduzione della Tariffa ai soggetti che hanno aderito al servizio pubblico di raccolta, di cui alla lettera g-ter) del comma 1 dell'art. 2 della legge 19 agosto 2016, n. 166 che partecipino a progetti di recupero dei medicinali e degli articoli di medicazione, di cui rispettivamente alle lettere g-bis) e g-quater) del comma 1 dell' art. 2 della medesima legge, nel rispetto di quanto stabilito all'art. 157 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 (Attuazione della direttiva 2001/83/CE – e successive direttive di modifica – relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE).

2. Il riconoscimento della riduzione di cui al comma 1 è subordinato alla presentazione, entro il 31 marzo dell'anno successivo, di un dettagliato elenco delle quantità di prodotti devoluti nell'anno precedente;

3. La riduzione di cui al comma 1, commisurata al quantitativo di prodotti devoluti, è determinata con le modalità previste nell'Allegato 1 al presente Regolamento.

#### **Articolo 30 - Riduzioni per l'utenza non domestica che attua il vuoto a rendere**

1. È riconosciuta una riduzione della Tariffa all'utenza non domestica aderente al servizio pubblico di raccolta che applica il sistema del vuoto a rendere.

2. Il riconoscimento della riduzione di cui al comma 1 è subordinato alla presentazione, entro il 31 marzo dell'anno successivo, di un dettagliato elenco delle tipologie e delle quantità di imballaggi avviati a riutilizzo nell'anno precedente, allegando copia di apposita documentazione che attesti l'effettiva cessione al proprio fornitore delle tipologie e delle quantità dichiarate.

3. La riduzione di cui al comma 1, commisurata al quantitativo in peso di imballaggi resi, è determinata con le modalità previste nell'Allegato 1 al presente Regolamento.

#### **Articolo 31 - Riduzioni per l'utenza non domestica che promuovono il doggy-bag/family bag nella ristorazione commerciale**

1. All'utenza non domestica della ristorazione commerciale aderente al servizio pubblico di raccolta, che promuove presso i propri esercizi la diffusione del doggy bag/family bag per l'asporto del cibo avanzato da parte dei clienti ed abbia ottenuto formale riconoscimento della pratica nell'ambito di accordi istituzionali finalizzati alla riduzione dei rifiuti e degli sprechi alimentari, il

Gestore fornisce annualmente i contenitori per agevolare l'asporto del cibo da parte dei clienti.

2. La tipologia e il numero dei contenitori da fornire gratuitamente all'utenza non domestica sono definiti nel provvedimento annuale di approvazione delle tariffe.

#### **Articolo 32 - Riduzioni per l'utenza domestica in particolari situazioni di disagio sanitario**

1. Per l'utenza domestica in cui le particolari situazioni di disagio sanitario, debitamente documentato, comportino una anomala produzione di rifiuto soggetto a Tariffa è prevista la non assoggettabilità di tali rifiuti alla Tariffa parte variabile

2. La riduzione di cui al comma 1 è riconosciuta su richiesta dell'utente con le modalità richiamate nell'Appendice A al presente Regolamento.

#### **Articolo 33 - Riduzioni per particolari tipologie di utenza non domestica**

1. Per l'utenza non domestica che ha aderito al servizio pubblico di raccolta, in cui coesistano operazioni di diversa natura (quali, a titolo esemplificativo, i transiti, carico/scarico, deposito ecc.) per cui risulti difficile la determinazione della superficie assoggettabile a Tariffa, è previsto l'abbattimento della superficie pari ad un terzo (1/3) dell'intera area in oggetto.

2. La riduzione di cui al comma 1 è riconosciuta su richiesta dell'utente.

#### **Articolo 34 - Riduzioni per nuclei familiari con bambini (pannolini)**

1. Per l'utenza domestica nel cui stato famiglia del nucleo familiare figurano componenti di età inferiore a 36 (trentasei) mesi, che danno luogo alla produzione di rifiuti costituiti da pannolini pediatrici "usa e getta" è prevista la non assoggettabilità di tali rifiuti alla Tariffa parte variabile.

2. La riduzione di cui al comma 1 è riconosciuta su richiesta dell'utente con le modalità richiamate nell'Appendice A al presente Regolamento.

#### **Articolo 35- Riduzioni per manifestazioni ed eventi**

1. E' possibile riconoscere una riduzione della Tariffa alle manifestazioni ed eventi temporanei di tipo ricreativo, culturale o di animazione sociale, che adottano buone pratiche finalizzate alla riduzione ed alla corretta raccolta differenziata dei rifiuti ed abbiano ottenuto formale riconoscimento delle buone pratiche adottate nell'ambito di iniziative/progetti istituzionali finalizzati alla promozione degli eventi sostenibili (ECOFESTE).

2. La riduzione di cui al comma 1 è riconosciuta, su richiesta dell'utente, secondo le modalità di cui all'Allegato 5.

#### **Articolo 36- Riduzioni per avvio autonomo a recupero**

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, [in attuazione di quanto disposto dagli artt. 198, comma 2-bis e 238, comma 10, D.Lvo 152/2006, come modificato dal D.Lvo 116/2020] previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Alle utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero dei rifiuti urbani prodotti, è riconosciuta la riduzione della parte variabile della tariffa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione prevista dalla normativa vigente.
3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.
4. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta prevista dall'art. 39 del presente Regolamento, il Gestore provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tariffazione.

#### **Articolo 37- Riduzioni "COVID-19"**

Rispetto all'applicazione di eventuali riduzioni connesse ad eventi pandemici (cd. COVID 19), il Gestore, su indicazione deliberata dall'Organo Esecutivo dall'Amministrazione Comunale, può applicare, nelle forme e nei tempi eventualmente indicati anche dall'Agenzia Atersir ovvero da Deliberazioni ARERA, degli sconti dedicati alle categorie d'utenza

#### **Articolo 38 - Aspetti comuni per l'applicazione delle riduzioni**

1. Le riduzioni di cui agli articoli precedenti si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate e cessano di operare alla data in cui vengono meno le condizioni di fruizione.
2. Salvo quanto diversamente disciplinato nei singoli articoli del presente Titolo, l'utente è tenuto a comunicare il venir meno delle condizioni che danno diritto alle riduzioni. Tale comunicazione deve essere presentata al Gestore entro e non oltre 30 giorni dalla data in cui sono venute meno le condizioni per l'attribuzione delle riduzioni in difetto il Gestore provvede al recupero della Tariffa con applicazione della sanzione di cui all'art. 45 per omessa comunicazione di variazione.
3. Per le riduzioni ed esenzioni a favore di utenze domestiche e/o non domestiche per finalità sociali, equitative, di sostegno allo sviluppo del territorio e per altre ragioni di rilevante interesse pubblico che non siano direttamente collegate alla minore produzione dei rifiuti ovvero al riutilizzo dei beni, la relativa copertura deve essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa ed assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.
4. Le riduzioni di cui al presente titolo non possono, cumulativamente, essere superiori al 20% della parte fissa, con esclusione della riduzione di cui all'articolo 17, e del 100% della parte variabile della Tariffa medesima.

5. Le riduzioni di cui agli articoli 18 e 19 sono alternative.
6. La riduzione di cui all'articolo 16 non è cumulabile con le altre riduzioni
7. le riduzioni di cui al comma 3 del presente articolo non sono soggette ai limiti di cui al comma 4.

## TITOLO III – COMUNICAZIONE, CONTROLLO, RISCOSSIONE, SANZIONI

---

### Articolo 39 - Comunicazione

1. L'utente, di cui all'art. 8, ha l'obbligo di comunicare al Gestore l'inizio o la cessazione dell'occupazione o detenzione di locali ed aree entro 30 giorni successivi al loro verificarsi e di ottemperare agli adempimenti previsti. Detta comunicazione deve avvenire mediante la compilazione di appositi modelli messi a disposizione dal Gestore. In caso di omessa presentazione della comunicazione entro il termine si applica la sanzione prevista all'art. 45 del presente Regolamento.
2. Nella comunicazione di attivazione dell'utenza devono essere obbligatoriamente indicati il numero di componenti residenti e dimoranti stabilmente, i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile, il numero dell'interno, il numero telefonico e, ove esistente, l'indirizzo mail per le utenze domestiche il numero di componenti diversi dai residenti e dimoranti stabilmente e per le utenze non domestiche l'indirizzo PEC. Alla comunicazione di attivazione deve essere allegata almeno la seguente comunicazione: a) per le utenze domestiche la planimetria quotata dei locali soggetti a tariffa; b) per le utenze non domestiche: planimetria operativa dei locali e delle aree soggette a tariffa e visura CCIAA.
3. Le comunicazioni devono essere sottoscritte con firma leggibile e presentate da uno dei coobbligati, dal rappresentante legale o da loro incaricati muniti di apposita delega, ovvero secondo gli strumenti digitali che il Gestore metterà a disposizione dell'Utenza. Della presentazione è rilasciata apposita ricevuta. In caso di spedizione, la comunicazione si considera presentata nel giorno d'arrivo agli uffici del Gestore o, se inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata, nel giorno indicato nel rapporto di ricevimento.
4. La comunicazione ha effetto anche per gli anni successivi se le condizioni di assoggettamento a Tariffa rimangono invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a presentare nuova comunicazione di variazione nei termini e secondo le modalità di cui ai precedenti commi, fatto salvo il caso in cui, per i soggetti residenti nel Comune, la variazione riguardi soltanto il numero degli stessi. Se la comunicazione di cessazione o variazione è presentata oltre al termine di cui al comma 1, i relativi effetti decorrono dalla data di presentazione.
5. Gli eredi solidalmente obbligati che continuano ad occupare o condurre i locali già assoggettati a Tariffa hanno l'obbligo di comunicare il nominativo del nuovo intestatario dell'utenza e gli eventuali elementi che determinano l'applicazione della Tariffa.
6. In presenza di utenza domestica e utenza non domestica con servizi condominiali è fatto obbligo all'amministratore condominiale di presentare al Gestore, nei termini di cui al comma 1, l'elenco degli occupanti o conduttori/proprietari delle utenze facenti parte del condominio e le eventuali successive variazioni.
7. L'ufficio anagrafe comunale, all'atto del perfezionamento delle pratiche di iscrizione anagrafica o di variazione di residenza, informa i cittadini della necessità di effettuare congiuntamente la comunicazione ai fini della gestione della Tariffa.
8. In presenza di più nuclei familiari presso la stessa utenza colui che intende provvedere al

pagamento della Tariffa deve darne esplicita comunicazione.

#### **Articolo 40 – Comunicazione per l'uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta**

1. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui all'articolo 36 comma 1 del presente Regolamento e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva al Gestore via PEC, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021 la comunicazione dovrà essere presentata entro il 31 maggio, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2022.

2. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione, redatta secondo quanto disposto dall'art. 14 della legge RER n. 11 del 29 dicembre 2020, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività. Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della Tari.

3. La mancata presentazione della comunicazione di cui al comma 2, entro il termine del 31 maggio per il solo anno 2021, o entro il termine del 30 giugno a decorrere dal 2022, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.

4. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo, al Gestore, che riprende il servizio qualora ciò non comporti un disequilibrio sull'organizzazione del servizio con riferimento alle modalità e ai tempi di svolgimento dello stesso.

5. Entro il 28 febbraio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Gestore i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente dando specifica evidenza a quelli avviati a riciclo. I quantitativi dei rifiuti urbani avviati a recupero devono essere desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti a cui deve essere allegata apposita attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero. Il Gestore è tenuto a rendicontare tali informazioni alla Regione e ad ATERSIR entro il 30 aprile di ciascun anno.

6. Il Gestore ha la facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte.

#### **Articolo 41 - Controllo**

1. Il Gestore, eventualmente in collaborazione con il Comune, provvede a svolgere le attività necessarie ad individuare tutti i soggetti obbligati a pagare la Tariffa e al controllo dei dati dichiarati in comunicazione nonché nelle dichiarazioni finalizzate all'ottenimento delle riduzioni di cui al Titolo II

2. Il Gestore designa un responsabile incaricato al quale spettano i compiti e i poteri di gestione

della Tariffa rifiuti corrispettiva, nonché il ruolo di referente verso ATERSIR, il Comune e l'utenza. Il Gestore indica in fattura, coerentemente con quanto previsto nella Carta dei Servizi, i canali di contatto attraverso i quali l'utente del servizio rifiuti può promuovere istanze, reclami e azioni legali.

3. Il Gestore del servizio esercita l'attività di controllo necessaria per la corretta applicazione della Tariffa.

4. Il Gestore a tale scopo può:

a) richiedere l'esibizione dei contratti di locazione, affitto e scritture private atte ad accertare le date di utilizzo del servizio;

b) richiedere notizie relative ai presupposti di applicazione Tariffaria, non solo agli occupanti o ai detentori, ma anche ai proprietari dei locali ed aree;

c) invitare i predetti soggetti a comparire di persona per fornire prove, delucidazioni e chiarimenti;

d) utilizzare tecnici o soggetti incaricati dal Gestore;

e) accedere ai locali ed aree assoggettabili a Tariffa mediante personale debitamente autorizzato previo accordo con l'utente.

5. In caso di mancata collaborazione dell'utenza o di altro impedimento alla diretta rilevazione, il Gestore del servizio può fare ricorso alle presunzioni semplici a norma dell'art. 2729 del codice civile.

6. Dell'esito delle verifiche effettuate viene data comunicazione agli interessati, che s'intende accettata qualora entro 30 giorni dal ricevimento non pervengano rilievi. Nel caso in cui l'utente riscontrasse elementi di discordanza può, nello stesso termine, fornire le precisazioni del caso che, se riconosciute fondate, comportano l'annullamento o la rettifica della comunicazione inviata. Il Gestore, decorso il termine assegnato, provvede ad emettere nei confronti dei soggetti che non si sono presentati o non hanno dato riscontro, la relativa fattura sulla base degli elementi indicati nella comunicazione stessa.

7. In caso di infedele dichiarazione riscontrata a seguito delle attività di controllo si applica la sanzione prevista all'art. 45.

#### **Articolo 42 - Modalità di versamento e sollecito di pagamento**

1. Il pagamento della fattura deve essere effettuato entro i termini indicati nella medesima presso gli uffici postali o gli sportelli bancari ovvero mediante domiciliazione bancaria o postale o altre modalità di pagamento indicate dal Gestore.

2. Le fatture: **a) cartacee**, sono spedite al domicilio del titolare dell'utenza o ad altro recapito indicato dallo stesso, tramite il servizio postale o agenzie di recapito autorizzate, come corrispondenza ordinaria. In alternativa, le fatture possono essere spedite su richiesta tramite posta elettronica ordinaria nel caso di utenza domestica. Le fatture sono disponibili anche all'interno dello sportello online del sito del Gestore ove attivato; **b) elettroniche**, sono emesse tramite il Sistema di Interscambio.

3. Il Gestore può concedere rateizzazioni nei versamenti secondo le disposizioni previste dalla



legge 160/2019 e dalla Carta dei Servizi. Il pagamento rateizzato avviene con la maggiorazione di interessi pari al tasso legale maggiorato del 2%.

4. In caso di omesso o parziale pagamento, il Gestore, trascorsi inutilmente 30 giorni solari dalla data di scadenza riportata in fattura inviata all'utente, notifica apposito sollecito di pagamento in cui indica un nuovo termine entro cui provvedere all'adempimento e le modalità di comunicazione dell'avvenuto pagamento. Trascorso inutilmente il termine indicato nel sollecito, il Gestore invia all'utente apposito avviso di accertamento esecutivo avente valore di intimazione ad adempiere al pagamento e di titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure di riscossione cautelari ed esecutive, in cui indica il termine ultimo entro cui provvedere all'adempimento e le modalità di comunicazione del pagamento, mediante raccomandata A/R o posta elettronica certificata. Il Gestore per le utenze non domestiche procederà al recupero del credito anche tramite esazione domiciliare. Trascorso il termine indicato nell'avviso di accertamento esecutivo, il Gestore procede al recupero del credito nei modi di legge. Su tutte le somme di qualunque natura, escluse le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, si applicano, 30 giorni dopo l'intervenuta esecutività dell'atto di accertamento e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale maggiorato di due punti percentuali. I costi di elaborazione e di notifica dell'accertamento esecutivo e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono poste a carico del debitore e sono di seguito determinati: a) una quota denominata "oneri di riscossione", pari a quanto disposto dalla lettera a), comma 803 della legge 160/2019; b) una quota denominata "spese di notifica ed esecutive" pari a quanto disposto dalla lettera b), comma 803 della legge 160/2019.

5. Scaduto inutilmente il termine indicato nell'avviso di accertamento esecutivo, di cui al comma 4, il Gestore notifica atto di contestazione della violazione per omesso o parziale versamento della Tariffa prevista all'art. 45.

6. La fattura non viene emessa per importi eguali o inferiori a 4,00 (quattro/00) euro al netto di IVA e Addizionale Provinciale.

7. L'avviso di accertamento esecutivo non acquisisce efficacia di titolo esecutivo se emesso per somme inferiori a 10 euro. Il limite si riferisce all'intero debito dovuto, anche derivante da più annualità. Il debito rimane comunque a carico dell'utente moroso e potrà essere oggetto di recupero con la successiva notifica di accertamenti esecutivi che superano cumulativamente l'importo di cui al primo periodo

#### **Articolo 43 - Riscossione**

1. Il Consiglio Locale di ATERSIR e il Comune, sentito il Gestore, con la delibera di approvazione delle tariffe, determinano le scadenze per la fatturazione della Tariffa, prevedendo di norma almeno due emissioni con cadenza semestrale e una a saldo nei primi mesi dell'anno seguente. La fattura di addebito della tariffa di cui agli articoli 10 e 11 del presente Regolamento può essere emessa dal Gestore in un'unica soluzione. Il termine di scadenza deve essere fissato in conformità a quanto previsto nella Carta del servizio.

2. Le modifiche che comportino variazioni della Tariffa in corso d'anno nonché le riduzioni da applicarsi in corso d'anno potranno essere conteggiate nella bollettazione successiva mediante conguaglio compensativo e comunque entro la prima fatturazione a saldo di cui al comma 1.

#### **Articolo 44 - Rimborsi**

1. Nei casi di errore, di duplicazione ovvero di eccedenza dell'importo iscritto in fattura rispetto a quanto dovuto, il Gestore, dopo averne accertato il diritto, dispone la nota di accredito o il rimborso entro 90 giorni dalla ricezione dell'istanza dell'utente, ovvero nella fattura successiva in caso di procedimenti effettuati d'ufficio secondo quanto disposto dalla Carta del Servizio.
2. Nel caso di utenza domestica occupata da persone residenti nel Comune, il Gestore provvede d'ufficio agli eventuali rimborsi dovuti nei confronti degli utenti a seguito di cessazione o di variazione del numero dei componenti mediante conguaglio, se possibile, da effettuarsi nella fattura di successiva emissione ovvero mediante emissione di ordinativo di pagamento per il rimborso spettante da inoltrare presso il nuovo recapito dell'utente.
3. L'utente, in ogni caso, può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro cinque anni dal pagamento, mediante richiesta motivata, allegando copia della ricevuta di pagamento.
4. Sulle somme rimborsate sono dovuti gli interessi legali dal momento dell'indebito pagamento ovvero, nel caso di errore non addebitabile al Gestore, a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla richiesta di rimborso.

#### **Articolo 45 - Sanzioni**

1. Ai sensi dell'art. 9-bis della legge regionale 5 ottobre 2015, n. 16, l'accertamento e la contestazione delle violazioni del presente Regolamento è effettuata dal Comune anche tramite il Gestore nel rispetto dei termini prescrizionali. Compete al Comune l'irrogazione della sanzione.
2. Le violazioni al presente Regolamento sono punite con sanzioni amministrative pecuniarie in ogni caso comprese tra un minimo di € 50,00 ed un massimo di € 500,00, articolate come dalla tabella seguente. L'importo del pagamento in misura ridotta, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione indicato, è stabilito ai sensi dell'art. 16, comma 2 legge 24 novembre 1981, n. 689 (*Modifica al sistema penale*), in deroga alla disposizione di cui al comma 1 del medesimo articolo:

VIOLAZIONE		SANZIONE		
		MINIMA	MASSIMA	PAGAMENTO IN FORMA RIDOTTA
1	Omesso o parziale versamento della Tariffa (art. 41, comma 5)	€ 50,00	€ 500,00	30% degli importi non versati o parzialmente versati
2	Infedele dichiarazione riscontrata a seguito delle attività di controllo (art. 41, comma 7)	€ 50,00	€ 500,00	50% degli importi non versati
3	Mancato ritiro dei contenitori o delle dotazioni standard entro i termini previsti (art. 8, comma 5)	€ 50,00	€ 500,00	€ 100,00
4	Mancata comunicazione del venimento delle condizioni di riduzione (art. 38, comma 2)	€ 50,00	€ 500,00	€ 100,00
5	Omessa comunicazione di inizio dell'occupazione o detenzione di locali ed aree, incluso il numero di componenti diverso dai residenti, entro i termini (art. 39, commi 1 e 2)	€ 50,00	€ 500,00	100% degli importi non versati
6	Omessa comunicazione di cessazione dell'occupazione o detenzione di locali ed aree, entro i termini (art. 39, comma 1)	€ 50,00	€ 500,00	€ 100,00

3. Le entrate derivanti dalle sanzioni contribuiscono alla copertura dei costi del servizio.

4. Le suindicate sanzioni non si applicano in riferimento alle informazioni che il Gestore acquisisce periodicamente dall'ufficio anagrafe comunale in applicazione dell'art. 13, concernenti le modifiche nella composizione di nuclei familiari della popolazione residente, per le quali non sussiste l'obbligo di denuncia.

5. Al fine di disincentivare l'abbandono e il "turismo dei rifiuti", nel caso di utenza domestica con residenza attiva, in assenza di svuotamenti del rifiuto urbano misurato, si applicano, oltre alla parte fissa, anche gli svuotamenti minimi obbligatori maggiorati del 50% fatto salvo la possibilità di prova contraria da parte dell'utente.

#### **Articolo 46 - Contenzioso ed autotutela**

1. La giurisdizione in ordine alla Tariffa corrispettiva è determinata in base alla legge.

2. Il Gestore può, in qualsiasi momento, d'ufficio o su segnalazione del soggetto interessato, con apposita determinazione motivata, annullare ovvero revisionare totalmente o parzialmente le

precedenti determinazioni in ordine all'obbligo del pagamento della Tariffa e, avendone riconosciuto l'erroneità manifesta, procedere alle dovute rettifiche.

## TITOLO IV – NORME TRANSITORIE E FINALI

---

### **Articolo 47 - Norme di rinvio e clausola di salvaguardia**

1. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

### **Articolo 48 - Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore a decorrere dal 01/01/2021. I Regolamenti previgenti per l'applicazione della tariffa conservano la propria efficacia nei rapporti sorti o che insorgeranno in merito al servizio di competenza svolto fino alle ore 23.30 del 31 dicembre 2020

### **ALLEGATI**

Allegato 1: Riduzioni della Tariffa

Allegato 2: Classificazione delle utenze non domestiche

Allegato 3: Deposito cauzionale

Allegato 4: Modello di dichiarazione sostitutiva per il compostaggio domestico

Allegato 5: Disciplina per l'ottenimento del marchio ECOFESTE

## **Allegato 1 Riduzioni della Tariffa - Comune di Terre del Reno -**

**Articolo 15 Riduzioni per avvio autonomo al riciclo:** viene riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa pari a **40** (quaranta/00) **euro per tonnellata** di rifiuto avviata a riciclo. La riduzione è concessa fino al totale abbattimento della tariffa variabile.

**Articolo 18 Riduzioni per il compostaggio individuale:** alle **utenze domestiche** viene riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa pari al 50% (cinquanta per cento); alle **attività agrituristiche** viene riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa pari al 30% (trenta per cento). Alle utenze incluse nelle **zone a compostaggio obbligatorio** viene riconosciuta una ulteriore riduzione della parte fissa pari al 10% (dieci per cento).

**Articolo 19 Riduzioni per il compostaggio di comunità:** alle **utenze domestiche** viene riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa pari al 50% (cinquanta per cento); alle **attività agrituristiche** viene riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa pari al 30% (trenta per cento). Alle utenze incluse nelle **zone a compostaggio obbligatorio** viene riconosciuta una ulteriore riduzione della **parte fissa** pari al 10% (dieci per cento).

**Articolo 20 Riduzioni per abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo:** viene riconosciuta una riduzione della parte fissa e della parte variabile della tariffa pari al 20% (venti per cento) e si considera un numero di occupanti pari a 2. Il presupposto necessario per il riconoscimento della riduzione è che l'abitazione non sia data in locazione o in comodato. La richiesta della riduzione è da rinnovare annualmente.

**Articolo 21 Riduzioni per locali, diversi dalle abitazioni, e aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente:** viene riconosciuta una riduzione della parte fissa e della parte variabile della tariffa pari al 15% (quindici per cento) per un uso stagionale o non continuativo ma ricorrente non superiore a 183 giorni/anno. Per le utenze la cui attività stagionale e periodica non risulta da apposita licenza/autorizzazione la richiesta della riduzione è da rinnovare annualmente.

**Articolo 22 Riduzioni per le utenze domestiche residenti che lasciano la loro abitazione vuota:** il numero degli **occupanti** viene fissato in **una unità** e viene riconosciuta una riduzione della parte fissa e della parte variabile della tariffa pari al 20% (venti per cento). Presupposto necessario per il riconoscimento della riduzione è che l'abitazione non sia data in locazione o in comodato.

**Articolo 26 Riduzioni per i punti vendita certificati:** viene riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa pari al 5% (cinque per cento)

**Articolo 27 Riduzioni per la donazione delle eccedenze alimentari:** viene riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa quantificato in **euro 20** (venti/00) **a tonnellata** per un importo comunque non eccedente la quota variabile della tariffa.

**Articolo 28 Riduzioni per la donazione di prodotti non alimentari:** viene riconosciuta una riduzione della **parte variabile** della tariffa quantificato in **euro 20** (venti/00) **a tonnellata** per un importo comunque non eccedente la quota variabile della tariffa.

**Articolo 29 Riduzioni per la donazione di farmaci idonei all'uso:** viene riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa fino ad un massimo del 15% (quindici per cento)

**Articolo 30 Riduzioni per le utenze che attua il vuoto a rendere:** viene riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa quantificato in **euro 10** (dieci/00) **per ogni tonnellata di imballaggi resi**, per un importo comunque non eccedente la quota variabile della tariffa.

## Allegato 2

### Classificazione delle utenze non domestiche

1	musei, biblioteche, associazioni, luoghi di culto
2	cinematografi, teatri e sale spettacolo
3	autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	campeggi distributori carburanti, impianti sportivi
5	aree scoperte operative
6	esposizioni, autosaloni
7	alberghi con ristorante
8	alberghi senza ristorante
9	case protette e di riposo, caserme con convitto, comunità residenziali
10	ospedali, residenze sanitarie, cliniche
11	uffici, agenzie, studi professionali, ambulatorio, poliambulatorio
12	banche ed istituti di credito
13	negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
14	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	occupazione temporanea vendita beni durevoli
17	attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	attività industriali con capannoni di produzione
21	attività artigianali di produzione beni specifici
22	ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	mense
24	bar, caffè, pasticceria, gelateria
25	supermercati pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	plurilicenze alimentari e/o miste
27	ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizzeria al taglio e da asporto, piadineria
28	ipermercati di generi misti
29	occupazione temporanea vendita generi alimentari
30	discoteche, night club, sale giochi
31	circoli ricreativi
32	scuole private e pubbliche non statali, municipio
33	comunità non residenziali, caserme senza convitto
34	autorimesse
35	supermercati

## Allegato 3: Deposito cauzionale

---

1.) Il Gestore può richiedere il versamento di un DEPOSITO CAUZIONALE, a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dal servizio garantito all'utenza, quale la restituzione integra dei contenitori presi in consegna per la raccolta dei rifiuti e il regolare pagamento della Tariffa, che sarà restituito, maggiorato degli interessi legali ovvero secondo quanto sarà deliberato da ARERA, entro trenta giorni dalla cessazione del contratto, in caso di assenza di insolvenze, come di seguito:

per l'UTENZA DOMESTICA, il DEPOSITO CAUZIONALE è pari all'80% (ottantapercento), arrotondato ai cinque euro, della parte variabile (media) della Tariffa applicata per categoria o macro categoria di utenza, secondo la tabella seguente:

categoria DPR 158/1999	valore medio della QV di CLARA SpA (euro/anno)	importo deposito cauzionale (euro)
1 componente	67,00	<b>55,00</b>
2 componenti	114,00	<b>90,00</b>
3 componenti	140,00	<b>110,00</b>
4 componenti	173,00	<b>140,00</b>
5 componenti	213,00	<b>170,00</b>
6 o più componenti	250,00	<b>200,00</b>

Per le UD non residenti si applica un DEPOSITO CAUZIONALE uguale a quello della categoria 2 componenti.

La categoria di utenza applicata è quella presente nella banca dati di CLARA SpA al momento dell'applicazione del DEPOSITO CAUZIONALE. Le modifiche della categoria o macro categoria avvenute dopo la data di applicazione del DEPOSITO CAUZIONALE non producono conguaglio della somma versata.

per l'UTENZA NON DOMESTICA, il DEPOSITO CAUZIONALE è pari al costo della media litri per macro categoria relativa al rifiuto NR, arrotondato ai cinque euro, secondo la tabella seguente:

categoria	litri medi annui di NR	euro/litro per NR	importo deposito cauzionale (euro)
distributori carburante, impianti sportivi - esposizioni, autosaloni, autorimesse, magazzini	1.500	0,0772	<b>115,00</b>
musei, associazioni - edicola, farmacia, tabaccaio	750	0,0772	<b>60,00</b>
uffici, studi professionali, ambulatorio-banche, istituti di credito - negozi di beni durevoli	1.000	0,0772	<b>80,00</b>



categoria	litri medi annui di NR	euro/litro per NR	importo deposito cauzionale (euro)
carrozzeria, autofficina, elettrauto - attività industriali - attività artigianali produzione beni	5.000	0,0772	<b>385,00</b>
albergo con ristorante albergo senza ristorante casa protetta, comunità residenziale ristorante, trattoria, pizzeria, mensa, osteria plurilicenze alimentari	4.600	0,0772	<b>360,00</b>
bar, pasticceria, gelateria botteghe alimentari, supermercato ortofrutta, pescheria, fiori e piante, rosticceria discoteca, sala giochi circoli ricreativi	6.200	0,0772	<b>480,00</b>

La categoria di utenza applicata è quella presente nella banca dati di CLARA SpA al momento dell'applicazione del DEPOSITO CAUZIONALE. Le modifiche della categoria o macro categoria avvenute dopo la data di applicazione del DEPOSITO CAUZIONALE non producono conguaglio della somma versata.

2.) Il versamento del DEPOSITO CAUZIONALE non è previsto:

- a) per gli Utenti che scelgano il pagamento diretto su Conto Corrente Bancario (SDD) o Postale; per le sole utenze non domestiche, con la parte variabile di valore superiore ad euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) il Gestore può prevedere, in alternativa all'addebito diretto, una fideiussione;
- b) per le utenze non domestiche pubbliche o di pubblico servizio di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni;
- c) per gli Utenti domestici che siano seguiti dai servizi sociali delle Amministrazioni comunali, previa comunicazione dell'elenco da parte dell'Ente Locale o delle strutture all'uopo delegate.

3.) Il Gestore, agli Utenti attivi del servizio, garantirà la riscossione del DEPOSITO CAUZIONALE suddividendolo (i) per le utenze domestiche attive alla data di applicazione del deposito in un numero massimo di sei rate, (ii) per le utenze non domestiche attive alla data di applicazione del deposito in un numero massimo di dieci rate. Per i nuovi Utenti il versamento del DEPOSITO CAUZIONALE sarà applicato, in un'unica soluzione, nella prima fattura utile.

4.) Il DEPOSITO CAUZIONALE costituisce obbligazione contrattuale ed il suo mancato versamento rappresenta caso di omesso o parziale pagamento e comporta, a carico dell'Utente, l'applicazione delle procedure di recupero come previste dal Regolamento.

**Allegato 4:**  
**Modello di dichiarazione sostitutiva**  
**per il compostaggio domestico**  
(E' possibile che il modulo telematico abbia forma diversa)

**CODICE CLIENTE** \_\_\_\_\_

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE**

(Art.46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)

**Il sottoscritto:**

Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_

Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

Località \_\_\_\_\_ Comune \_\_\_\_\_

Tel. \_\_\_\_\_ Mail \_\_\_\_\_ Pec \_\_\_\_\_

Codice fiscale \_\_\_\_\_

In qualità di:  intestatario  familiare  altro

**Dati dell'intestatario della Tariffa Servizio Gestione Rifiuti Urbani**

(non compilare se coincidono con quelli del richiedente)

Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_

Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

Località \_\_\_\_\_ Comune \_\_\_\_\_

Tel. \_\_\_\_\_ Mail \_\_\_\_\_ Pec \_\_\_\_\_

Codice fiscale \_\_\_\_\_

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazione non veritiera, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art.76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

**DICHIARA**

- di praticare il compostaggio dei rifiuti organici e degli sfalci e piccole potature del giardino.
- di accettare e autorizzare le verifiche che CLARA stessa vorrà fare. CLARA avrà il diritto di revocare l'adesione, qualora accerti la mancata corretta pratica del compostaggio.
- di aver letto ed accettato il Regolamento allegato al presente modulo

**CHIEDE** di aderire al servizio "compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani"

- con la consegna, in comodato d'uso gratuito, della **compostiera di CLARA S.p.A.** da It.....
- utilizzando una **compostiera di proprietà** da It.....
- utilizzando **altre tecniche alternative** (es. cumulo, buca/fossa ecc.)

**RINUNCIA** al compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani.

Comune \_\_\_\_\_ lì \_\_\_\_\_ firma (non autenticata) \_\_\_\_\_

Ai sensi dell'art. 38, DPR 445/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del dichiarante all'ufficio competente, via fax, mail, tramite incaricato oppure a mezzo posta. Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003 e dell'art. 13 del Regolamento EU 679/2016.



## REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE SULLA TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE CHE PRATICANO IL COMPOSTAGGIO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI URBANI

**Art. 1** – Il requisito fondamentale per poter aderire al compostaggio, è di poter disporre nella propria abitazione di un giardino, un orto, un parco o comunque un luogo che offra possibilità di utilizzo del compost prodotto.

**Art. 2** – Per aderire al compostaggio è necessario far pervenire agli Uffici Clienti CLARA il presente modulo debitamente compilato consegnandolo agli Sportelli Clienti, oppure inviandolo via fax, posta o e-mail ai recapiti riportati nello stesso.

**Art. 3** – L'utente si impegna a praticare il compostaggio nelle forme e nei modi previsti dal Regolamento del Servizio. I rifiuti recuperabili da introdurre nella compostiera sono: avanzi di cucina in genere sia crudi sia cucinati, bucce, torsoli, noccioli, verdure, carne, pesce, ossa, lisce, riso, pasta, pane, biscotti, formaggi, gusci d'uovo, fondi di tè e caffè, tovagliolini, fazzoletti di carta, carta del pane e carta assorbente da cucina, pezzi di carta bagnata o unta, parti vegetali provenienti dalla manutenzione di piante da appartamento e fiori secchi, semi e granaglie, tappi di sughero; sfalci d'erba, fiori recisi, residui vegetali da pulizia dell'orto, piccole potature di alberi e siepi, cenere spenta. In alternativa o in aggiunta alla compostiera consegnata da CLARA, l'utente può utilizzare anche una compostiera di proprietà (acquistata sul mercato o costruita artigianalmente) o altre tecniche tradizionali: per esempio il cumulo, la cassa di compostaggio o l'utilizzo degli scarti organici come alimentazione per animali da cortile.

**Art. 4** – L'utente autorizza Clara spa ad effettuare, previo appuntamento telefonico, le visite necessarie alla verifica della corretta pratica del compostaggio.

**Art. 5** – L'adesione decorre a partire dal giorno di sottoscrizione del modulo di richiesta e termina il giorno di sottoscrizione del modulo di rinuncia, solo se vengono accertate le condizioni di cui agli art. 1, 3 e 4, o il giorno di chiusura dell'utenza.

**Art. 6** – Al momento della cessazione del servizio Clara, previo appuntamento telefonico, provvederà al ritiro della compostiera presso l'utenza; in assenza della compostiera, all'utente, ai sensi della art. 9 comma 6, sarà addebitato in fattura il costo del contenitore.

**Art. 7** – Alle utenze che praticano il compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani, nelle forme e nei modi previsti dal Regolamento del Servizio, si applica una riduzione della quota variabile della tariffa ai sensi dell'art. 19 comma 1 del Regolamento di applicazione della Tariffa. L'entità della riduzione è stabilita nell'Allegato 1 del Regolamento della Tariffa. La riduzione è alternativa a quella prevista dall'art. 20 e non è cumulabile con quella prevista dall'art. 17 del Regolamento TARI. La riduzione decorre dalla data dell'adesione e sarà corrisposta solo se saranno rispettate le disposizioni di cui agli articoli 1, 3 e 4, del presente Regolamento e sarà applicata sino a comunicazione da parte dell'utente di rinuncia al compostaggio o alla chiusura dell'utenza.

**Art. 8** – Il presente Regolamento e la modulistica di adesione, sono redatti in conformità alla Delibera di Giunta Regionale D.G.R n. 2218 del 13 Dicembre 2016 recante "Metodo standard della Regione Emilia Romagna per la determinazione della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati ai sensi del D.M. Ambiente del 26 Maggio 2016, modifica della D.G.R. 2317/2009 e della D.G.R. 1238/2016".

## **Allegato 5:**

### **Disciplina per l'ottenimento del marchio ECOFESTE**

---

Il Comune intende sostenere l'attivazione di ECOFESTE, intendendo con tale denominazione una manifestazione in cui si promuovono e diffondono le buone pratiche di gestione dei rifiuti.

Una manifestazione diviene ECOFESTA se rispetta il requisito di ridurre gli impatti generati dai vari servizi di accoglienza e ristoro, attraverso l'individuazione di un responsabile interno per la raccolta dei rifiuti e l'istituzione di apposita organizzazione finalizzata al riciclo e/o alla riduzione e/o al riuso dei rifiuti.

Le manifestazioni che tendono al sopraccitato obiettivo sono individuate dal Gestore come ECOFESTE e pertanto potranno avvalersi di un contributo da parte del Gestore, a parziale copertura del costo del servizio di raccolta dei rifiuti, e di un marchio di riconoscimento.

#### **SOGGETTI BENEFICIARI CHE POSSONO RICHIEDERE IL MARCHIO ECOFESTA**

Possono presentare i progetti:

enti pubblici, nel ruolo di coordinatori delle feste presenti nel proprio territorio;

associazioni e organizzazioni di volontariato purché patrocinate dal Comune.

#### **MANIFESTAZIONI AMMISSIBILI**

Per ottenere lo status di ECOFESTA i soggetti titolati possono presentare progetti afferenti ai seguenti tipi di manifestazioni:

ricreative;

sportive;

culturali;

animazione sociale;

valorizzazione territoriale.

Non rientrano tra le tipologie di manifestazioni ammissibili le feste a carattere politico.

#### **REQUISITI PER OTTENERE LO STATUS ECOFESTA**

Per ottenere il marchio di ECOFESTA è necessario soddisfare i seguenti requisiti minimi:

individuare un responsabile interno per la gestione dei rifiuti che provveda ad una sufficiente informazione degli operatori e dei volontari della festa sui contenuti dell'iniziativa e sulle modalità di conferimento dei rifiuti (coordinandosi con il Gestore raccolta rifiuti);

prevedere la raccolta differenziata con le modalità attivate nel Comune, compresi gli eventuali rifiuti speciali esclusi dal conferimento al SGRU;

prevedere azioni di comunicazione presso la festa relative alla gestione dei rifiuti e alla

certificazione ECOFESTA.

## **MARCHIO ECOFESTA E SCHEDA DI AMMISSIONE**

Il marchio di ECOFESTA verrà rilasciato a tutte le manifestazioni giudicate ammissibili e sarà trasmesso all'organizzatore in concomitanza coll'accoglimento dell'istanza.

Per ricevere l'autorizzazione all'utilizzo del titolo di ECOFESTA e per l'ottenimento del contributo, le manifestazioni dovranno presentare la scheda di ammissione (Allegato), in cui andranno indicati, ai fini della valutazione e della definizione del contributo:

la complessità e la dimensione del progetto (es. numero di feste programmate, numero di pasti preparati, affluenze documentate per gli anni precedenti);

la tipologia e il numero delle azioni mirate al riciclo (raccolte differenziate attivate nell'ambito della manifestazione, relative attività di informazione e sensibilizzazione).

eventuali azioni mirate alla riduzione dei rifiuti (dotazione di lavastoviglie, vuoto a rendere o caraffe per le bevande, uso di stoviglie e posate riutilizzabili ecc.) e l'integrazione con altre tematiche ambientali come, ad esempio, azioni per il risparmio idrico ed energetico, di valorizzazione degli aspetti naturali del territorio, di promozione dei prodotti da agricoltura biologica ecc.).

I requisiti minimi per il riconoscimento del marchio ECOFESTA sono:

organizzazione della raccolta differenziata almeno di

1. carta e cartone;
2. imballaggi in plastica e lattine;
3. umido organico;
4. vetro (se utilizzato);
5. oli alimentari (se utilizzati).

formazione del personale, individuazione e nomina di un referente interno per la gestione dei rifiuti, impegno ad inserire il marchio ECOFESTA accompagnato al logo del Gestore e del Comune in tutti i materiali promozionali dell'evento.

In assenza anche di uno solo di tali requisiti la manifestazione non potrà essere riconosciuta come ECOFESTA.

## **COMUNICAZIONE**

Tutte le iniziative che riceveranno l'autorizzazione all'uso del titolo di ECOFESTA dovranno recare in calce ai materiali informativi (volantini, brochure, manifesti, pubblicazioni, etc.) il marchio stesso associato al nome o logo del Gestore e del Comune.

## **MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

Le domande dovranno essere inoltrate dai soggetti beneficiari, compilando la scheda di

ammissione (Allegato), all'indirizzo di posta elettronica che verrà fornito dal Gestore.

Le domande dovranno essere inviate almeno 30 (trenta) giorni prima dell'inizio della manifestazione oggetto di richiesta e andranno ripetute annualmente, integrando il progetto di miglioramento delle condizioni.

#### **PREVENTIVO PER L'ESECUZIONE DEI SERVIZI e CONTRIBUTO**

Ciascuna associazione organizzatrice di una ECOFESTA è tenuta in ogni caso alla presentazione della domanda di esecuzione dei servizi di raccolta, secondo quanto disposto dal regolamento per di gestione del servizio.

In tale circostanza il Gestore provvederà alla determinazione del contributo da assegnare all'ECOFESTA, in funzione degli obiettivi previsti dal progetto, in misura comunque non superiore all'60% del preventivo emesso dal Gestore per lo svolgimento del servizio di raccolta dei rifiuti, parametrato secondo diverse ecofasce.

Il contributo sarà erogato a manifestazione conclusa, previa relazione di rendicontazione dei risultati ottenuti.

La rendicontazione dovrà comprendere fotografie e materiali, cartacei o elettronici, che documentino l'effettiva realizzazione delle azioni di progetto.

Il Gestore ed il Comune si riservano la facoltà di effettuare controlli e verifiche per accertare l'effettiva messa in pratica degli impegni assunti dal richiedente per la realizzazione dell'ECOFESTA.

# SCHEDA DI AMMISSIONE ECOFESTE

## INFORMAZIONI GENERALI

<b>Denominazione del richiedente</b> (associazione/ ente)	
<b>Referente della manifestazione</b> (nome e cognome)	
<b>Telefono</b>	
<b>Mail</b>	
<b>Titolo ECOFESTA</b>	
<b>Tipo di manifestazione</b>	
<b>Luogo di svolgimento</b>	
<b>Periodo di svolgimento</b>	
<b>Numero coperti previsti</b>	
<b>Affluenza prevista</b> (dati anni precedenti)	
<b>Descrizione della manifestazione</b>	
<b>Responsabile della gestione dei rifiuti</b> (nome, cognome)	
<b>Telefono</b>	
<b>Email</b>	

**SCHEMA PROGETTO DELLA MANIFESTAZIONE PER L'OTTENIMENTO DEL MARCHIO  
ECOFESTA**

**Descrizione azioni che si intende realizzare per la raccolta differenziata**

---

---

---

---

---

---

---

---

**Descrizione azioni che si intende realizzare per la riduzione dei rifiuti**

---

---

---

---

---

---

---

---

**Descrizione altre azioni ambientalmente virtuose che si intende mettere in atto (risparmio idrico, energetico ecc.)**

---

---

---

---

---

---

---

---

**Descrizione modalità di formazione degli addetti per la gestione dei rifiuti e descrizione delle attività di comunicazione e sensibilizzazione rivolte al pubblico**

---

---

---

---

---

---

---

---



## SCHEDA RENDICONTAZIONE ECOFESTA E ATTRIBUZIONE PUNTEGGI

(la colonna a sinistra va compilata dal richiedente spuntando le azioni attuate.  
la colonna a destra va compilata dal Gestore con l'attribuzione del punteggio effettivo)

√	AZIONI	PUNTEGGIO	
		attribuibile	attribuito
	<b>Raccolta differenziata</b>		
	Carta e cartone	0 (obbligatorio)	
	Imballaggi in plastica e lattine	0 (obbligatorio)	
	Umido organico	0 (obbligatorio)	
	Vetro (se utilizzato)	0 (obbligatorio)	
	Oli alimentari (se utilizzati)	0 (obbligatorio)	
	Altre raccolte (specificare) .....	1-2	
	<b>Riduzione rifiuti</b>		
	Utilizzo esclusivo di piatti, bicchieri, stoviglie e posate lavabili	10	
	Utilizzo esclusivo di piatti, bicchieri e posate in materiale compostabile a norma UNI EN 13432:2002 da conferire nella raccolta differenziata dell'umido (in alternativa al punto precedente)	4	
	<b>Vuoto a rendere con bottiglie di vetro o caraffe per tutte le bevande</b>	8	
	Vuoto a rendere per alcune bevande - compilare in alternativa al punto precedente specificando per quali bevande, con esempi:		
	- per l' <b>acqua</b> (esempio: acqua del rubinetto in caraffa, acqua gassata in bottiglie di vetro a rendere)	2	
	- per <b>tutti i vini o per alcuni vini</b> (esempio: vino alla spina o in bottiglie di vetro a rendere)	1-2	
	- per <b>tutte le birre o per alcune birre</b> (birra alla spina)	1-2	
	- per <b>altre bevande</b> (specificare) .....	1	
	Materiale pubblicitario stampato con carta riciclata o certificata FSC	3	
	Recupero di alimenti non utilizzati o residui, accordi con associazioni solidaristiche, canili e gattili per il recupero di alimenti non utilizzati	2	
	Possibilità di asporto del cibo avanzato da parte degli avventori tramite contenitori idonei dotati di chiusura (doggy bag)	2	
	Altre azioni per la riduzione dei rifiuti (specificare) .....	0-3	
	<b>Altre azioni di riduzione dell'impatto ambientale</b>		
	Utilizzo detersivi biodegradabili e/o etichettati Ecolabel	2	

√	AZIONI	PUNTEGGIO	
		attribuibile	attribuito
	Utilizzo di alimenti biologici e/o a km zero (specificare) ..... .....	0-3	
	Altre azioni per la riduzione dei consumi energetici: lampadine basso consumo, riduttori di flusso, servizio navetta, altro (specificare) ..... .....	0-3	
	<b>Comunicazione</b>		
	Formazione del personale	0 (obbligatorio)	
	Individuazione e nomina di un referente interno per la gestione dei rifiuti	0 (obbligatorio)	
	Inserimento del marchio ECOFESTA accompagnato al logo del Gestore in tutti i materiali promozionali dell'evento	0 (obbligatorio)	
	Team di ecovolontari per l'evento	4	
	Produzione e distribuzione/esposizione di materiale informativo specifico sulla gestione dei rifiuti nell'ambito della manifestazione e sul significato dell'ECOFESTA	4	
	Iniziative di educazione ambientale o laboratori sul riciclo	4	

**Attribuzione ecofascia:**

- Punti da 00 a 15: ecofascia 1 → riduzione del 20 % sul costo del servizio preventivato
- Punti da 16 a 35: ecofascia 2 → riduzione del 40 % sul costo del servizio preventivato
- Punti da 36 a 50: ecofascia 3 → riduzione del 60 % sul costo del servizio preventivato

# APPENDICE A

## AGGIORNAMENTO AL REGOLAMENTO TIPO PER LA DISCIPLINA DELLA TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA

Comune di TERRE DEL RENO

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

# MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELLA TARIFFA

## Parte Fissa

1. La Tariffa parte fissa da attribuire alle utenze domestiche viene determinata secondo quanto specificato nel punto 4.1. dell'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e successive modifiche ed integrazioni ed è data dalla quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle utenze domestiche, moltiplicato per la superficie occupata da ciascuna utenza, corretto con il coefficiente  $K_a$ , di cui alla tabella 1b, dell'Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e successive modifiche ed integrazioni, espressa dalla formula sintetica:

$$\text{€/m}^2 * \text{categoria di utenza domestica}$$

La Tariffa grava su ogni utenza domestica suscettibile di produrre rifiuti urbani quale che sia l'effettivo grado di utilizzazione del servizio da parte del possessore o detentore.

2. La Tariffa parte fissa da attribuire alle utenze non domestiche viene determinata, secondo quanto specificato nel punto 4.3 dell'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e successive modifiche ed integrazioni e si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/m<sup>2</sup>) per la superficie dell'utenza (m<sup>2</sup>) per il coefficiente potenziale di produzione  $K_c$  di cui alla tabella 3b, dell'Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e successive modifiche ed integrazioni, espressa dalla formula sintetica:

$$\text{€/m}^2 * \text{categoria di utenza non domestica}$$

La Tariffa grava su ogni utenza non domestica suscettibile di produrre rifiuti urbani quale che sia l'effettivo grado di utilizzazione del servizio da parte del possessore o detentore.

## Parte Variabile

Il Consiglio Comunale e il Consiglio locale di ATERSIR determinano annualmente, all'interno della delibera di approvazione dei listini Tariffari, i coefficienti di produzione di rifiuti desumendoli dalla Tabella 2 e 4a/4b dell'Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, a cui vengono applicati i correttivi risultanti da indagini quali-quantitative sui rifiuti urbani prodotti effettuate dal Gestore;

**1) rifiuto "urbano residuo"** - è calcolata in ragione del conferimento di un numero minimo di sacchi, rapportati alla categoria di appartenenza, stabiliti nel provvedimento annuale di approvazione delle tariffe. La categoria di appartenenza applicata è quella prevalente per periodo di fatturazione. I sacchi "aggiuntivi" rispetto a quelli minimi stabiliti, sono addebitati in fattura al costo stabilito nel provvedimento annuale di approvazione delle tariffe. La categoria di appartenenza applicata è quella prevalente per periodo di fatturazione. Le forme e le modalità di effettuazione del servizio sono quelle riportate nel Regolamento del Servizio di gestione del servizio. I sacchi sono forniti dal Gestore che ne registra la consegna con metodi di identificazione dell'utenza.

Per le utenze domestiche in cui la presenza di particolari situazioni di disagio **sanitario**, debitamente documentate e certificate dall'organo sanitario competente, o in cui la presenza nel nucleo familiare di **componenti di età inferiore a 3 anni**, comporti una consistente produzione di rifiuti costituiti da **pannolini e pannoloni**, può essere attivato uno specifico servizio nelle forme e nei modi riportati nel Regolamento di gestione del servizio. L'utente può aderire al servizio attraverso la sottoscrizione di apposito modulo da inviare allo sportello clienti del Gestore. Il rifiuto "**urbano residuo**" raccolto attraverso questo servizio è conteggiato ai fini del calcolo della Tariffa, ma è imputato ai costi complessivi del servizio di raccolta e smaltimento, senza oneri diretti ed aggravii specifici a carico dei singoli utenti. Qualora attraverso questo specifico servizio fossero conferiti rifiuti diversi da quelli previsti, il rifiuto "**urbano residuo**" raccolto attraverso tale circuito sarà conteggiato ai fini del calcolo della Tariffa, computando a tal fine il numero di conferimenti fino a quel momento rilevati.

**2)** La Tariffa variabile relativa alle **altre tipologie di rifiuto, raccolte con il servizio porta a porta**, si compone di una quota parametrica determinata con le modalità e sulla base delle categorie e dei coefficienti (Kb e Kd) di cui all'Allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e successive modifiche ed integrazioni, a cui vengono applicati i correttivi risultanti da indagini quali-quantitative sui rifiuti urbani prodotti effettuate dal Gestore.

Si esprime in fattura con il valore:

*€/anno (giorno) per categoria di utenza domestica*

*€/mq./anno (giorno) per categoria di utenza non domestica*

Le forme e le modalità di effettuazione del servizio sono quelle riportate nel Regolamento del Servizio SGRU.

**3)** servizio "**verde/ramaglie**" a chiamata. Le richieste di servizi a domicilio comportano l'addebito in fattura del relativo costo, e si esprime in fattura con il valore:

*€/ritiro*

Il costo del ritiro è determinato nel provvedimento annuale di determinazione delle tariffe. Il servizio domiciliare su appuntamento è effettuato nelle forme e con le modalità riportate nel Regolamento di gestione del servizio. Le richieste di ritiro a domicilio sono presentate dal cliente sia telefonicamente, al numero verde fornendo il proprio codice identificativo riportato in fattura, sia attraverso lo Sportello Online - il servizio non è richiedibile da utenze non in regola con i pagamenti delle fatture di servizio - in tali circostanze il Gestore informerà l'utente circa le modalità per il corretto trattamento delle frazioni ed indicherà anche la eventuale modalità di accesso alla soluzione del debito.

**4)** servizio "**ingombranti**" a chiamata. Le richieste di servizi a domicilio "aggiuntivi" rispetto a quelli minimi stabiliti dal Regolamento di gestione del servizio, comportano l'addebito in fattura del relativo costo, e si esprime in fattura con il valore:

*€/ritiro*

Il costo del ritiro è determinato nel provvedimento annuale di determinazione delle tariffe. Il servizio domiciliare su appuntamento è effettuato nelle forme e con le modalità riportate nel

Regolamento di gestione del servizio. Le richieste di ritiro a domicilio sono presentate dal cliente sia telefonicamente, al numero verde fornendo il proprio codice identificativo riportato in fattura, sia attraverso lo Sportello Online - il servizio non è richiedibile da utenze non in regola con i pagamenti delle fatture di servizio - in tali circostanze il Gestore informerà l'utente circa le modalità per il corretto trattamento delle frazioni ed indicherà anche la eventuale modalità di accesso alla soluzione del debito.

**5)** Per le utenze non domestiche con produzione di rifiuti urbani caratterizzata da frequenze e quantità diverse da quelle stabilite nel Regolamento del Servizio tali da necessitare di un **servizio adeguato all'utenza**, il Gestore ha la facoltà di stipulare specifici contratti con la stessa. La Tariffa corrispondente è determinata sui costi effettivamente sostenuti ed imputati direttamente alle utenze interessate, unitamente alla quota fissa calcolata secondo le disposizioni precedentemente definite. Il costo del servizio applicato è quello riportato nel **"Listino Tariffario dei Servizi"** del Gestore e annualmente approvato contestualmente all'approvazione delle tariffe.

**REGOLAMENTO PER LA  
DISCIPLINA DELLA TARIFFA  
RIFIUTI CORRISPETTIVA**

Comune di VIGARANO

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n° \_\_\_\_\_

## TITOLO I - NORME GENERALI

---

### Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento, approvato dal Comune nell'ambito della potestà prevista all'art. 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale pluriennale dello Stato. Legge di stabilità 2014*) e all'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (*Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali*) sulla base dello schema tipo di regolamento approvato dal Consiglio d'Ambito dell'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti di cui all'art. 4 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 23 (*Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente*) di seguito ATERSIR con Deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 75, del 8 novembre 2018, disciplina la Tariffa rifiuti avente natura corrispettiva e la sua applicazione, sulla base di un servizio di gestione integrata dei rifiuti reso con modalità conformi al decreto 20 aprile 2017 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (*Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di Tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani*).

2. La Tariffa rifiuti corrispettiva assicura la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (*Norme in materia ambientale*), ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (*Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti*), ad esclusione dei costi relativi alla gestione dei rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Le componenti di costo relative al servizio ed il riconoscimento delle stesse nella pianificazione finanziaria sono specificate da ATERSIR con propri atti.

3. Le modalità di applicazione della Tariffa rifiuti corrispettiva sono riportate in Appendice A al presente Regolamento.

4. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti. Il presente Regolamento trova applicazione nelle more di quanto previsto al comma 527 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*) che attribuisce, tra l'altro, all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) la competenza in merito alla predisposizione e all'aggiornamento del metodo Tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti.

### Articolo 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

a) «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,



qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;

b) «rifiuti urbani», ai sensi dell'art. 184, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono:

1. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;

i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;

2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-*quinquies* del d.lgs. 152/2006;

i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi da quelli di cui al punto 1 assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità ai sensi dell'art.198, comma 2, lettera g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

3. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;

4. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade e aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

5. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;

i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;

6. i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5 della presente lettera b);

c) «rifiuti speciali», ai sensi dell'art. 184, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono:

1. i rifiuti da attività agricole, e agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 del codice civile e della pesca;

2. i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

3. i rifiuti da lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;

4. i rifiuti da lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;

5. i rifiuti da attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;

6. i rifiuti da attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;

7. i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;

8. i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;
9. i veicoli fuori uso

d) sono «rifiuti pericolosi», ai sensi dell'art. 184, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato 1 della parte quarta del d.lgs. 152/2006.

e) «produttore di rifiuti»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);

f) «detentore», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;

g) «conferimento»: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o del detentore alle successive fasi di gestione;

h) «gestione», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni, e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario; non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;

i) «Gestore»: il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti, il quale, ai sensi dell'art. 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, applica e riscuote la Tariffa rifiuti corrispettiva;

j) «raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera "mm" dell'art. 183, comma 1, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;

k) «raccolta differenziata», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;

l) «spazzamento delle strade», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera oo), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;

m) «autocompostaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;

n) «compostaggio di comunità», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera qq-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;

- o) «rifiuto organico», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione, uffici, attività all'ingrosso, mense e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;
- p) «rifiuto urbano residuo», ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto ministeriale 20 aprile 2017, il rifiuto residuale dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati (CER 200301);
- q) «utente», ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale 20 aprile 2017, la persona fisica o giuridica che possiede o detiene, a qualsiasi titolo, una o più utenze;
- r) «utenza», ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c), del decreto ministeriale 20 aprile 2017, le unità immobiliari, locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e/o assimilati e riferibili, a qualsiasi titolo, ad una persona fisica o giuridica ovvero ad un «utente»;
- s) «utenza domestica»: l'utenza adibita o destinata ad uso di civile abitazione;
- t) «utenza non domestica»: l'utenza adibita o destinata ad usi diversi dall'utenza domestica;
- u) «utenza singola»: utenza che dispone, per la frazione di rifiuto raccolto, di una propria dotazione per la raccolta;
- v) «utenza domestica condominiale»: utenza domestica che dispone per la frazione di rifiuto raccolto, di una dotazione attribuita al condominio;
- w) «utenza aggregata»: ai sensi dell'art.2, comma 1, lettera d), del decreto 20 aprile 2017, il punto di conferimento riservato a due o più utenze per le quali non sia possibile la misurazione diretta della quantità conferita da ciascuna utenza;
- x) «parte fissa della Tariffa»: è la quota parte della Tariffa relativa alle componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché ad altri costi di esercizio non ricompresi nella parte variabile della Tariffa oltre ai costi destinati al godimento collettivo di un ambiente pulito e alla tutela dell'ambiente;
- y) «parte variabile della Tariffa»: è la quota parte della Tariffa che comprende i costi rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all'entità dei costi di gestione;
- z) «Centro di Raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, un'area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;
- aa) «Centro del Riuso»: locale o area presidiata allestita per il ritiro, l'esposizione e la distribuzione, senza fini di lucro, di beni usati e funzionanti suscettibili di riutilizzo;
- bb) «riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera r) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti.
- cc) «dotazione per la raccolta»: contenitori ed altri dispositivi (es. badge, sacchi, ecc.) per la raccolta dei rifiuti urbani, consegnati all'utente, attraverso i quali il Gestore è in grado di identificare l'utenza che conferisce, registrare il numero dei conferimenti e misurare la quantità di rifiuto conferito al servizio pubblico con riferimento, quanto meno, al rifiuto urbano residuo;

dd) «preparazione per il riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera q) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento.

ee) «Carta del servizio»: documento attraverso il quale il Gestore in qualità di erogatore del servizio pubblico indica i principi fondamentali e gli standard di qualità del servizio, e dichiara all'utente gli impegni che assume per garantire il miglioramento della qualità del servizio.

ff) «prevenzione»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. m), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono: la quantità di rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita; gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e sulla salute umana; il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;

gg) «riciclaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;

hh) «recupero», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. t) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

ii) «rifiuti alimentari», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, tutti gli alimenti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n.178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono diventati rifiuti;

### **Articolo 3 - Il servizio di gestione integrata dei rifiuti**

1. Ai sensi dell'art. 25 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 (*Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività*), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il servizio di gestione integrata dei rifiuti comprende le attività di raccolta, raccolta differenziata, commercializzazione e avvio a smaltimento e recupero, nonché nell'ipotesi in cui siano comprese le attività di gestione e realizzazione degli impianti, lo smaltimento completo di tutti i rifiuti urbani .

2. Il servizio di gestione integrata dei rifiuti si ispira a criteri di efficienza, efficacia ed economicità ed alla gerarchia di cui all'art. 179, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (*prevenzione, preparazione per il riutilizzo, riciclaggio, recupero di altro tipo, es. recupero di energia, smaltimento*).

3. Il servizio è reso secondo modalità che consentano di misurare, in peso o in volume, per ciascuna utenza, almeno la quantità di rifiuto urbano residuo conferito ai fini dell'applicazione del corrispettivo.

4. Il servizio è svolto dal Gestore individuato da ATERSIR secondo le modalità indicate nel

Contratto di servizio stipulato fra gli stessi e i suoi allegati.

5. Il Gestore, ai sensi dell'art. 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, applica e riscuote la Tariffa rifiuti corrispettiva.

6. Il servizio di gestione integrata dei rifiuti è disciplinato dalla normativa statale, regionale, dal Contratto di servizio stipulato fra ATERSIR e il Gestore e dalla Carta dei Servizi, oltre alle disposizioni previste dal presente Regolamento.

#### **Articolo 4 - Soggetto che applica e riscuote la Tariffa corrispettiva**

1. La Tariffa corrispettiva per i rifiuti è applicata e riscossa dal Gestore su tutto il territorio comunale su cui insiste, interamente o prevalentemente, l'utenza.

2. Per l'utenza che ricade nel territorio di più Comuni, fatti salvi accordi specifici tra i Comuni interessati, si applica il principio della prevalenza rispetto alla superficie totale dell'immobile stesso, fermo restando il divieto di doppia applicazione della Tariffa.

3. Il servizio di gestione integrata dei rifiuti per le situazioni di cui al comma 2 del presente articolo è posto in carico al Comune nel quale è applicato e riscosso il corrispettivo.

#### **Articolo 5 - Presupposto e ambito di applicazione**

1. La Tariffa corrispettiva è applicata nei confronti di chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

2. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi su almeno tre lati verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale.

3. La superficie Tariffabile, qualora ne sia previsto l'utilizzo tra i parametri per la determinazione della parte fissa e/o variabile della Tariffa definite in Appendice A, è quella calpestabile. La superficie calpestabile dei fabbricati, viene misurata sul filo interno dei muri e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato. L'utente è obbligato a fornire, nella comunicazione di cui all'art. 38, l'indicazione della superficie calpestabile allegando la planimetria quotata dell'immobile. In difetto, si considera l'80 (ottanta) per cento della superficie catastale determinata con i criteri di cui all'allegato C del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138 (*Regolamento recante norme per la revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane e dei relativi criteri nonché delle commissioni censuarie in esecuzione dell'articolo 3, commi 154 e 155, della L. 23 dicembre 1996, n. 662*). Per gli immobili già dichiarati ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, si considerano, in sede di prima applicazione, le superfici già dichiarate o accertate.

4. Qualora il modello Tariffario utilizzi la superficie Tariffabile tra i parametri per la determinazione della parte fissa e/o variabile della Tariffa, nel calcolo delle superfici non sono considerate:

a) le superfici ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Qualora non sia obiettivamente possibile individuare le superfici da escludersi, la superficie rilevante è calcolata applicando all'intera superficie sulla quale l'attività è svolta le percentuali di abbattimento di seguito indicate:

<i>attività</i>	<i>% riduzione</i>
Officine, elettrauto, gommisti, carrozzerie	30%
Lavanderie a secco, tintorie non industriali	20%
Laboratori fotografici, eliografie	25%
Dentisti, odontotecnici, veterinari, ambulatori medici	10%
Laboratori di analisi	15%
Tipografie, stamperie, incisioni, serigrafie, vetrerie	20%
Falegnamerie	30%
Macellerie	10%

b) le aree scoperte pertinenziali o accessorie, ad eccezione delle aree scoperte operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute od occupate in via esclusiva e per le quali non venga richiesto apposito specifico servizio;

c) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani al servizio di gestione integrata dei rifiuti per effetto di specifiche previsioni legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;

d) le aree e le superfici occupate da cantieri edili, ad esclusione dei locali adibiti ad ufficio di cantiere, mense, spogliatoi e servizi, ed altresì delle superfici ove sono prodotti rifiuti urbani;

e) i locali e le aree delle attività agricole, agro-industriali, della silvicoltura e della pesca, con l'eccezione delle attività "connesse" produttive di rifiuti urbani indicati nell'allegato *L-quater* per le quali l'utente può concordare con il Gestore l'adesione al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani e alle quali, nelle more dell'aggiornamento contrattuale, viene assicurato il mantenimento del servizio pubblico;

f) le porzioni di superfici dei magazzini funzionalmente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche e vi sia produzione di rifiuto urbano.

g) le aree delle unità immobiliari adibite a culto, limitatamente alle zone ove vengono officiate le funzioni religiose;

h) le centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;

i) le superfici di impianti sportivi e palestre riservate e di fatto utilizzate esclusivamente dai praticanti l'attività sportiva; sono invece assoggettate le aree adibite a spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro e comunque ogni area destinata al pubblico;

j) per i distributori di carburante, le aree non utilizzate o inutilizzabili in quanto intercluse da stabile recinzione visibile, le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi, le aree visibilmente adibite all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio, mentre sono soggetti alla Tariffa i locali adibiti a magazzini, uffici, nonché l'area di proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di 20 metri quadrati per colonnina di erogazione;

k) le aree delle utenze non domestiche se adibite esclusivamente ad aree di accesso, manovra, transito e movimentazione mezzi, i posti auto, parcheggi gratuiti per le maestranze o per ospiti di imprese e le aree verdi destinate ad ornamento;

l) le superfici delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 (*Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della legge 31 luglio 2002, n.179*);

m) i locali adibiti a ripostigli, stenditoid, solai, lavanderie, cantine soffitte e sottotetti di civile abitazione (anche se portanti, non adattabili ad altro uso, non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi) di altezza pari o inferiore a 160 (centosessanta) centimetri nonché balconi e terrazze di utenze domestiche purché non chiusi da partizioni fisse;

n) le aree destinate esclusivamente al passaggio dei mezzi per la movimentazione o di carico e scarico, le aree ove sono insediati impianti o linee produttive completamente automatizzati.

5. La Tariffa rifiuti corrispettiva non si applica a:

a) unità immobiliari domestiche che risultino chiuse, inutilizzate e prive di qualsiasi allacciamento ai pubblici servizi – si considerano inutilizzate o inutilizzabili le unità immobiliari domestiche prive di arredamento minimo, intendendosi per tale almeno la presenza di angolo cottura, tavolo e sedie o letto/ divano (mobilio/arredo non accatastato); tali circostanze devono essere confermate da idonea documentazione o verificate dal Gestore con sopralluogo autorizzato dall'utente; la tariffa non è applicata limitatamente al periodo durante il quale sussistono le condizioni di cui sopra;

b) unità immobiliari delle utenze non domestiche che risultino chiuse, inutilizzate, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistono le condizioni di cui sopra;

c) unità immobiliari, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento, purché effettivamente non utilizzate;

d) fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;

e) aree non utilizzate, né utilizzabili, perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile.

6. L'esclusione dal pagamento della Tariffa rifiuti corrispettiva, in base ai casi previsti ai commi precedenti, dovrà essere comunque supportata da documentazione attestante la veridicità di quanto dichiarato dall'utente in apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*) o certificata a seguito di attività di verifica del Gestore.

7. Il mancato utilizzo del servizio nonché il mancato ritiro delle dotazioni per la raccolta non

comporta alcun esonero o riduzione della Tariffa corrispettiva, dovendo essere comunque applicata la parte fissa e la parte variabile relativa agli svuotamenti minimi in presenza del presupposto.

8. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze escluse dalla Tariffazione o provenienti da aree escluse dalla Tariffazione ai sensi del presente articolo, si applica la Tariffa a partire dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, fatta salva la possibilità di prova contraria da parte dell'utente, oltre alla sanzione di cui all'art. 45.

#### **Articolo 6 - Classificazione dei locali e delle aree**

1. La classificazione dell'utenza non domestica è riportata nell'Allegato 2 al presente Regolamento. L'utenza non domestica non esattamente indicata nell'Allegato 2 al presente Regolamento è associata alla categoria che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della potenzialità di produzione rifiuti tenendo conto dei coefficienti di produzione dei rifiuti come definiti nell'atto di approvazione delle tariffe.

2. Ai fini della classificazione di cui al comma 1, si fa riferimento all'autorizzazione per l'esercizio dell'attività rilasciata dagli uffici competenti e comunque alle attività effettivamente svolte; in particolare, ai fini della classificazione in categorie delle attività esercitate nei locali o sulle aree, si fa riferimento al codice ISTAT dell'attività o da quanto risulti dalle certificazioni rilasciate dagli organi competenti, quali la Camera di Commercio, relativamente all'esercizio delle attività medesime, sempreché tali certificazioni non contrastino con la reale attività esercitata e verificata dal Gestore, nel qual caso il riferimento è a quest'ultima. Per le attività professionali si fa riferimento all'iscrizione all'ordine di appartenenza o, nel caso non sia previsto, al codice identificativo presso l'ufficio I.V.A.

3. Nel caso di più attività, distintamente specificate ma esercitate promiscuamente negli stessi locali o aree scoperte operative, per l'applicazione della Tariffa si fa riferimento all'attività principale, in base a quanto indicato al comma precedente.

4. La Tariffa è unica anche se, per l'esercizio dell'attività, sono utilizzate superfici con diverse destinazioni; le tariffe sono distinte nell'ipotesi di complesso unitario su cui sono insediate distinte attività.

5. Sono classificati nella medesima categoria del bene principale i locali o le aree scoperte produttive, pertinenziali o accessori dello stesso, anche se da questo separati, ma in oggettivo rapporto funzionale.



## Articolo 7 - Utente obbligato al pagamento

1. La Tariffa è dovuta in via principale da coloro che posseggono o detengono locali e/o aree scoperte operative costituenti presupposto per l'applicazione della Tariffa medesima, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare e tra coloro che usano in Comune i locali o le aree stesse. Tali soggetti sono obbligati ad utilizzare il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani provvedendo al conferimento secondo le modalità indicate nel regolamento di gestione del servizio e di eventuali ordinanze sindacali.
2. Il titolo del possesso o della detenzione è dato, a seconda dei casi, dalla proprietà, dall'usufrutto, dal diritto di abitazione, dal comodato, dalla locazione o affitto e, comunque, dall'occupazione o dalla detenzione di fatto, a qualsiasi titolo, nonché dalla residenza o domicilio.
3. Qualora, per qualsiasi motivo, non sia possibile individuare il soggetto obbligato principale, si considera tale:
  - a) per l'utenza domestica colui che ha sottoscritto la scheda di attivazione dell'utenza ovvero l'intestatario della scheda di famiglia risultante all'anagrafe della popolazione;
  - b) per l'utenza non domestica colui che ha sottoscritto la scheda di attivazione dell'utenza ovvero il titolare o legale rappresentante dell'impresa, associazione, studio, società, mentre per i comitati o associazioni non riconosciute, i soggetti che li rappresentano o li dirigono.
4. Sono solidamente tenuti al pagamento della Tariffa corrispettiva i componenti del nucleo familiare, conviventi con il soggetto di cui al comma 3, lettera a) e coloro che con tale soggetto usano in comune i locali e le aree. Nel caso di abitazione secondaria, i soggetti coobbligati sono i componenti del nucleo familiare dell'abitazione di residenza o principale anche se posta in altro Comune. Tale vincolo di solidarietà opera in ogni fase del procedimento di applicazione Tariffaria, della riscossione, dell'accertamento, del recupero del credito, del contenzioso, in funzione di garanzia fungibile nell'adempimento della prestazione patrimoniale.
5. Per i locali ceduti ad utilizzatori occasionali per periodi non superiori a 180 giorni/anno, il soggetto obbligato al pagamento della Tariffa rimane il proprietario o il titolare di altro diritto reale. Per gli alloggi ceduti con regolare contratto di locazione presso i quali i conduttori non hanno stabilito la residenza (locazione di natura transitoria o studentesca), il soggetto obbligato al pagamento della Tariffa rimane il proprietario o il titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione e superficie) su detti locali, qualora l'utilizzatore dell'immobile non si intesti l'utenza.
6. Nel caso di sub-locazione, il soggetto obbligato al pagamento della Tariffa rimane il conduttore principale titolare di un contratto di locazione pluriennale, fatto salvo il caso in cui l'utilizzatore si intesti l'utenza.
7. Sono inefficaci eventuali patti di trasferimento della Tariffa a soggetti diversi da quelli sopraindicati.
8. Per i locali e le aree che si configurano come strutture ricettive dirette all'ospitalità secondo quanto previsto dalla legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 (*Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità*), ad esclusione delle attività non svolte in forma di impresa e senza fornitura di servizi aggiuntivi, la Tariffa è dovuta da chi gestisce l'attività d'impresa. Tali attività sono considerate "utenza non domestica".

9. Per le attività non svolte in forma di impresa e senza fornitura di servizi aggiuntivi di cui alla citata legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 si applica la Tariffa per le utenze domestiche.

10. Ad esclusione dei casi previsti al comma 9 del presente articolo, le unità immobiliari adibite ad uso domestico, in cui sia svolta in via permanente anche un'attività economica o professionale, generano due distinti obblighi Tariffari qualora vi sia la presenza di una superficie chiaramente distinguibile utilizzata a tal scopo. In difetto si applica la Tariffa prevista per l'utenza domestica.

11. Per i locali in multiproprietà il soggetto che li gestisce è responsabile del versamento della Tariffa dovuta per i locali e le aree scoperte operative non in uso esclusivo ai singoli occupanti proprietari dei medesimi.

12. Per i centri commerciali, artigianali e di servizi integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni ovvero l'amministratore è responsabile del versamento della Tariffa dovuta per tutti i locali e le aree scoperte operative.

13. Fermo restando l'obbligatorietà del versamento della Tariffa per le aree e gli spazi comuni, il soggetto che gestisce i servizi comuni può, in deroga al comma 12, richiedere al Gestore di concordare una diversa gestione con riferimento ai locali e alle aree ad uso esclusivo a condizione che venga presentata esplicita richiesta da parte di tutti i singoli occupanti o detentori. E' comunque tenuto a presentare, nei termini dell'art. 39 del presente Regolamento, l'elenco degli occupanti o detentori del centro commerciale, artigianale e di servizi integrati.

14. Al fine di consentire la copertura dei costi legati alle operazioni di raccolta e trattamento dei rifiuti prodotti nelle parti comuni condominiali di cui all'art. 5, comma 4, lettera b), su richiesta può essere intestata apposita utenza domestica condominiale e in tal caso sono consegnate le relative dotazioni.

15. Alle istituzioni scolastiche statali si applica quanto previsto dall'art. 33-bis, del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248 (*Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria*), convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, fermo restando che la somma attribuita al Comune deve essere riversata al Gestore e deve essere sottratta ai costi che devono trovare copertura integrale mediante l'entrata da Tariffa rifiuti corrispettiva.

## **Articolo 8 - Obbligazione pecuniaria**

1. La Tariffa rifiuti corrispettiva è applicata secondo il criterio pro die per anno solare cui corrisponde un'autonoma obbligazione pecuniaria, ed è determinata secondo i criteri e le modalità di calcolo riportate in Appendice A al presente Regolamento.

2. L'obbligazione decorre dal giorno in cui si verificano i presupposti per l'applicazione della Tariffa, di cui all' art. 5 o, se antecedente, dal giorno in cui viene effettuata la fornitura della dotazione per la raccolta e si estingue con la cessazione dei presupposti per l'attivazione dell'utenza o, se successiva, il giorno dopo l'ultima lettura degli svuotamenti.

3. Nel caso di fornitura della dotazione per la raccolta, può essere istituito il deposito cauzionale in carico all'utente a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dal servizio garantito all'utenza. La definizione delle modalità di applicazione, della quantificazione del

deposito cauzionale nonché i termini e le condizioni, sono stabiliti nell'Allegato 3 al presente Regolamento.

4. L'utente è tenuto al ritiro dei contenitori o delle dotazioni entro 30 giorni dalla comunicazione/avviso da parte del Gestore, al fine di consentire l'erogazione del servizio. Per l'utenza in cui le particolari situazioni di disagio sanitario, debitamente documentate e certificate dall'organo sanitario competente, comportino la mancata possibilità di ritiro dei contenitori entro i termini stabiliti al presente comma, il Gestore è tenuto alla consegna domiciliare. Il Gestore può comunque effettuare le consegne di cui sopra, previo accordo economico secondo il Listino Tariffario dei Servizi complementari di cui all'Allegato B.

5. In assenza delle condizioni di cui al secondo periodo del comma 4, l'utente che non abbia ritirato la propria dotazione entro termini indicati, è tenuto al pagamento della quota fissa e della parte variabile relativa agli svuotamenti minimi della Tariffa e alla sanzione di cui all'art. 45.

6. L'utente è responsabile della dotazione ricevuta. In caso di furto, danneggiamento o perdita della dotazione, deve darne immediata comunicazione al Gestore, il quale provvederà alla sua sostituzione. Nel caso di furto o di danneggiamento dovuto ad atto vandalico la sostituzione avviene con onere a carico del servizio a fronte della presentazione della relativa auto certificazione. Nei rimanenti casi la sostituzione avviene a carico dell'utente. L'utente risponde degli eventuali conferimenti effettuati con la propria dotazione nel tempo decorrente dall'effettivo furto o perdita fino al giorno della relativa denuncia o comunicazione al Gestore. È vietato il trasferimento della dotazione per la raccolta, salva espressa richiesta al Gestore. L'utente è tenuto a riconsegnare la dotazione al Gestore al momento della presentazione della comunicazione di cessazione dell'utenza o entro 5 giorni lavorativi dalla presentazione della stessa, con le seguenti modalità: per le utenze non domestiche, si provvederà con ritiro, da parte del Gestore, presso il luogo di servizio; mentre le utenze domestiche dovranno restituire i contenitori nei "Punti" segnalati dal Gestore. Nel caso di mancata restituzione dei contenitori, il Gestore addebiterà in fattura il costo del contenitore come riportato nel listino aziendale approvato nel provvedimento annuale di determinazione della Tariffa;

7. In caso di ritardata comunicazione di cessazione dell'utenza, l'obbligazione pecuniaria non si protrae oltre la data in essa indicata, quando l'utente che ha prodotto la ritardata comunicazione di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali. In carenza di tale dimostrazione o in caso di mancata comunicazione di cessazione, l'obbligazione pecuniaria non si protrae oltre la data in cui sia sorta altra obbligazione pecuniaria per comunicazione dell'utente subentrato o per acquisizione d'ufficio dell'informazione medesima.

8. Al fine della determinazione del numero dei componenti il nucleo familiare:

a) si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici;

b) si considera un numero di componenti il nucleo familiare pari a 3 per l'utenza domestica stabilmente occupata da nuclei non residenti qualora l'utente ometta di denunciare le generalità di tutti i componenti il nucleo familiare nel termine stabilito dall'articolo 39 del presente Regolamento;

c) si considera un numero di occupanti pari a 1 per l'utenza domestica tenuta a disposizione di nuclei familiari iscritti all'AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero);

d) si considera un numero di occupanti pari a quanto riportato nell'Allegato 1 al presente Regolamento per l'utenza domestica tenuta a disposizione non locata;

e) nei casi di cui all'art. 7, comma 9 la consistenza del nucleo familiare è aumentata di 1 (una) unità

9. Il numero dei componenti dell'utenza domestica residente può essere diversamente determinato da quanto risulti nel foglio di famiglia anagrafico corrispondente, solo in caso di documentata e stabile permanenza, per un periodo consecutivo superiore a sei mesi all'anno di uno o più componenti in case di riposo, case protette, centri residenziali, comunità di recupero, istituti di detenzione. Non rilevano, invece, i meri ricoveri ospedalieri, i soggiorni in centri comportanti il giornaliero rientro al proprio domicilio, quali i centri diurni. Inoltre, non si tiene conto dei residenti, altrove domiciliati, per motivi di studio o lavoro che comportino l'assenza dalla residenza per almeno un periodo consecutivo superiore a sei mesi all'anno. Il numero minimo di componenti il nucleo familiare, per il calcolo della tariffa, non può essere inferiore ad 1 (uno).

10. Nel caso in cui l'abitazione è occupata oltre che da membri nel nucleo familiare anagrafico, anche da altri soggetti stabilmente dimoranti, quali, ad esempio, badanti e colf, questi devono essere dichiarati con le modalità di cui al successivo art. 39. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la Tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

11. Gli effetti generati dalle variazioni che dovessero intervenire nell'arco dell'anno in merito agli elementi che determinano la Tariffa, quali le modifiche della composizione del nucleo familiare, le modifiche delle superfici dei locali e aree scoperte, le modificazioni delle destinazioni d'uso dei locali ed aree scoperte, le modificazioni del servizio reso, vengono contabilizzate nella prima fatturazione utile. Tali variazioni decorrono secondo quanto stabilito all'art. 39 del presente Regolamento.

#### **Articolo 9 - Criteri per la determinazione della Tariffa corrispettiva e del piano finanziario**

1. I costi complessivi sono ripartiti fra utenza domestica e utenza non domestica sulla base dei servizi forniti e in relazione all'incidenza della quantità dei rifiuti prodotti dalle rispettive categorie d'utenza. La ripartizione della Tariffa tra parte fissa e variabile e tra utenza domestica e non domestica è esplicitata nella delibera di approvazione delle tariffe.

2. Le Tariffe, per ogni singola categoria d'utenza, sia per la quota fissa sia per la quota variabile, sono approvate con deliberazione del Consiglio locale di ATERSIR e del Comune entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione dei Comuni. In caso di mancata approvazione nei termini, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

3. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Contratto di servizio stipulato fra ATERSIR e il Gestore, inseriti nel Piano Finanziario redatto dal Gestore e approvato da ATERSIR e illustrati in una relazione tecnica redatta sulla base dei criteri stabiliti all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (*Regolamento recante norme per la elaborazione del Metodo Normalizzato per definire la Tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani*).

#### **Articolo 10 - Tariffa giornaliera per manifestazioni e spettacoli viaggianti**

In caso di servizi (quali spazzamento manuale/meccanico, ritiro ingombranti, etc.) dedicati a spettacoli viaggianti, quali giostre e circhi, essi sono assoggettati ad una Tariffa applicata dal

Gestore commisurata al servizio reso rapportato a ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno solare di occupazione, considerando giorno intero anche la sola frazione di giorno.

#### **Articolo 11 - Tariffa Giornaliera Fiere, mostre, manifestazioni ed eventi ed attività similari**

1. E' dovuta la Tariffa per la gestione dei rifiuti dall'utenza che occupa temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico o gravate da servitù di pubblico passaggio.
2. La Tariffa è determinata sulla base del servizio reso rapportato a ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno solare di occupazione, considerando giorno intero anche la sola frazione di giorno.
3. La Tariffa è riscossa dal Gestore su tempestiva segnalazione effettuata dall'ufficio comunale competente.

#### **Articolo 12 - Imposte di legge**

1. Alla Tariffa sono applicate le imposte previste dalla Legge.

#### **Articolo 13 - Obblighi di trasmissione delle banche dati**

1. Nelle more dell'operatività dell' Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) di cui all'art. 62, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (*Codice dell'amministrazione digitale*) il Gestore acquisisce dal Comune, e contestualmente il Comune è tenuto a fornire al Gestore, le banche dati di cui è titolare necessarie alla gestione e controllo dell'applicazione della Tariffa corrispettiva per le singole utenze e i relativi aggiornamenti con periodicità mensile secondo modalità e formati concordati e nel rispetto della normativa vigente in tema di trattamento dei dati. Il Comune è inoltre tenuto a trasmettere al Gestore le informazioni provenienti dallo sportello unico delle attività produttive (SUAP) relative all'avvio o alla variazione di impresa.
2. Il Gestore, su espressa richiesta, fornirà gratuitamente al Comune gli aggiornamenti annuali della banca dati della Tariffa corrispettiva, di cui è titolare, che potranno essere utilizzati dall'Amministrazione locale per finalità istituzionali secondo modalità e formati concordati e nel rispetto della normativa vigente in tema di trattamento dei dati.

#### **Articolo 14 - Obblighi di informazione all'utenza**

1. Il Gestore è tenuto a garantire alla singola utenza un facile accesso alle informazioni che lo riguardano e a tal proposito applica le disposizioni in materia di trasparenza riportate nell'Allegato A della Deliberazione ARERA 444/2019/R/Rif del 31/10/2019

## TITOLO II – RIDUZIONI

---

### **Articolo 15 - Riduzioni per avvio autonomo a riciclo**

1. Alle utenze non domestiche che dimostrano di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, i propri rifiuti urbani, la parte variabile della Tariffa è ridotta nelle forme riportate nell'allegato 1 al presente regolamento.

2. La riduzione di cui al comma 1 è riconosciuta su richiesta dell'utente, da presentare annualmente al Gestore entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'avvio al riciclo, corredata dal modello unico di denuncia (MUD) e dei formulari. La determinazione della riduzione è effettuata a consuntivo, previa verifica da parte del Gestore dell'effettivo avvio al riciclo dei rifiuti urbani. La riduzione è riconosciuta nella prima fattura dell'anno successivo a quella di riferimento.

### **Articolo 16 - Riduzioni in caso di mancato o inadeguato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti**

1. La Tariffa è dovuta, nella misura del 20% (venti per cento) dell'importo totale, nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

### **Articolo 17 - Riduzioni nelle zone in cui il conferimento al servizio è effettuato con disagio**

1. Nelle zone in cui il conferimento al servizio di raccolta è effettuato con disagio per l'utenza, la Tariffa parte fissa è determinata attraverso le modalità di cui al comma 2.

2. La riduzione di cui al comma 1 è pari all'80% (ottanta per cento) per le utenze poste a una distanza superiore a 500 (cinquecento) metri dal più vicino cassonetto per i rifiuti urbani (nelle aree interessate da un servizio stradale) ovvero dal più vicino punto di conferimento/consegna dei contenitori (nelle aree interessate da un servizio porta a porta). La distanza è misurata a partire dall'accesso della proprietà privata sulla strada pubblica, escludendo i percorsi interni alla proprietà privata.

### **Articolo 18 - Riduzioni per il compostaggio individuale**

1. All'utenza domestica che effettua compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino sia attraverso l'uso di compostiere sia attraverso altre metodologie (buca/fossa, compostaggio in cumulo, etc.) si applica:

a) nei comuni nei quali, per il calcolo della parte variabile della tariffa non si utilizzano sistemi di misurazione del rifiuto organico e vi è la rinuncia al servizio "*verde e ramaglie porta a porta*", si applica la riduzione della parte variabile della Tariffa prevista nell'Allegato 1 al presente Regolamento;

b) nei comuni nei quali per il calcolo della parte variabile della tariffa, si utilizzano sistemi di misurazione del rifiuto organico e del verde porta a porta l'agevolazione Tariffaria precedentemente prevista è sostituita dal risparmio conseguibile a seguito della minor esposizione del rifiuto "umido/organico" e dalla rinuncia al servizio "verde e ramaglie porta a porta"

2. Alle attività agrituristiche delle aziende agricole con servizio di ristorazione, così definite dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96 e dalla legge regionale dell'Emilia Romagna 31 marzo 2009, n. 4, che hanno aderito al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani e che praticano il compostaggio individuale della frazione organica dei propri rifiuti, sia attraverso l'uso di compostiere sia attraverso altre metodologie (buca/fossa, compostaggio in cumulo, etc.):

a) nei comuni nei quali, per il calcolo della parte variabile della tariffa non si utilizzano sistemi di misurazione del rifiuto organico e vi è la rinuncia al servizio "verde e ramaglie porta a porta" si applica la riduzione della parte variabile della Tariffa prevista nell'Allegato 1 al presente Regolamento;

b) nei comuni nei quali per il calcolo della parte variabile della tariffa, si utilizzano sistemi di misurazione del rifiuto organico e del verde porta a porta l'agevolazione Tariffaria precedentemente prevista è sostituita dal risparmio conseguibile a seguito della minor esposizione del rifiuto "umido/organico" e dalla rinuncia al servizio "verde e ramaglie porta a porta"

3. Le riduzioni di cui ai commi 1 e 2, lettere a) e b), sono riconosciute su richiesta al Gestore da parte dell'utente che è tenuto a compilare un'istanza di autocertificazione secondo il modello di cui all'Allegato 4 nella quale si impegna a compostare la frazione organica prodotta e consente esplicitamente le verifiche e i controlli da parte del Gestore. La riduzione decorre dalla data di trasmissione della autocertificazione.

4. Il Gestore può in qualunque momento verificare quanto dichiarato dall'utente ed effettuare controlli presso l'utenza al fine di verificare la corretta pratica del compostaggio individuale nella misura minima del 5% delle compostiere, cumuli o buche/fosse utilizzate.

5. Ad esito della verifica di cui al comma 4, il Gestore, qualora riscontri che la pratica del compostaggio non è correttamente effettuata dall'utenza, dispone la revoca immediata dell'agevolazione applicata.

6. In caso di cessazione dell'effettuazione della pratica del compostaggio l'interessato è tenuto a darne formale comunicazione al Gestore entro i termini stabiliti all'art. 38, comma 2, riconsegnando altresì la compostiera se ricevuta in dotazione.

#### **Articolo 19 - Riduzioni per il compostaggio di comunità**

1. All'utenza domestica che effettua il compostaggio di comunità della frazione organica dei propri rifiuti urbani nel rispetto del decreto ministeriale 29 dicembre 2016, n. 266, (*Regolamento recante i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità di rifiuti organici ai sensi dell'art. 180, comma 1-octies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, così come introdotto dall'art. 38 della legge 28 dicembre 2015, n. 221*), si applica:

a) nei comuni nei quali per il calcolo della parte variabile della tariffa non si utilizzano sistemi di misurazione del rifiuto organico e vi è la rinuncia al servizio "verde e ramaglie porta a porta" si

applica la riduzione della parte variabile della Tariffa prevista nell'Allegato 1 al presente Regolamento;

b) nei comuni nei quali per il calcolo della parte variabile della tariffa si utilizzano sistemi di misurazione del rifiuto organico e del verde porta a porta l'agevolazione Tariffaria precedentemente prevista è sostituita dal risparmio conseguibile a seguito della minor esposizione del rifiuto *"umido/organico"* e dalla rinuncia al servizio *"verde e ramaglie porta a porta"*

2. All'utenza non domestica che effettua il compostaggio di comunità della frazione organica dei propri rifiuti urbani nel rispetto del decreto ministeriale 29 dicembre 2016, n. 266, si applica:

a) nei comuni nei quali per il calcolo della parte variabile della tariffa non si utilizzano sistemi di misurazione del rifiuto organico e vi è la rinuncia al servizio *"verde e ramaglie porta a porta"* si applica la riduzione della parte variabile della Tariffa prevista nell'Allegato 1 al presente Regolamento;

b) nei comuni nei quali per il calcolo della parte variabile della tariffa si utilizzano sistemi di misurazione del rifiuto organico e del verde porta a porta l'agevolazione Tariffaria precedentemente prevista è sostituita dal risparmio conseguibile a seguito della minor esposizione del rifiuto *"umido/organico"* e dalla rinuncia al servizio *"verde e ramaglie porta a porta"*

3. Il Gestore, su segnalazione del Comune, qualora sia stato riscontrato che la pratica del compostaggio di comunità non è effettuata secondo quanto indicato dal Regolamento sull'organizzazione dell'attività di compostaggio, adottato dall'organismo collettivo di gestione di cui al decreto 29 dicembre 2016, n. 266, dispone la revoca immediata dell'agevolazione applicata.

4. La riduzione è riconosciuta agli utenti che conferiscono alle apparecchiature comuni su richiesta presentata al Gestore da parte del responsabile delle stesse, individuato ai sensi del decreto 29 dicembre 2016, n. 266, e tenuto a compilare un'istanza secondo un modello di dichiarazione sostitutiva di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 nella quale il responsabile indica i nominativi dei conferenti.

#### **Articolo 20 - Riduzioni per abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo**

1. Per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, che nel corso dell'anno solare siano occupate o condotte per un periodo inferiore a 183 giorni/anno anche non consecutivi è applicata la riduzione della tariffa prevista nell'Allegato 1 al presente Regolamento. Tale uso deve essere specificato nella comunicazione di apertura o di variazione, di cui al successivo articolo 39, indicando la dimora abituale e dichiarando di non voler cedere l'alloggio in locazione o comodato e di comunicare l'eventuale variazione d'uso.

2. La richiesta della riduzione è da rinnovare annualmente.

#### **Articolo 21 - Riduzioni per locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente**

1. Per i locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non



continuativo, anche ricorrente, per un periodo non superiore a quanto riportato nell'Allegato 1 al presente Regolamento, risultante da licenza/autorizzazione per l'esercizio dell'attività rilasciata dagli organi competenti o da adeguata documentazione è applicata la riduzione della tariffa prevista nell'Allegato 1 al presente Regolamento. Tale uso deve essere specificato nella comunicazione di apertura o di variazione, di cui al successivo articolo 39.

2. Per le utenze la cui attività stagionale o non continuativa non risulti da apposita licenza/autorizzazione, la richiesta di riduzione è da rinnovare annualmente

#### **Articolo 22 - Riduzioni per le utenze domestiche residenti che lasciano la loro abitazione vuota**

1. Per le utenze domestiche residenti che lasciano la loro abitazione vuota per il verificarsi di una delle condizioni previste dal comma 9 dell'articolo 8 del presente Regolamento si applica la riduzione tariffaria riportata nell'Allegato 1 al presente Regolamento.
2. Presupposto necessario per il riconoscimento dell'agevolazione è che l'abitazione non sia data in locazione o in comodato.
3. La richiesta della riduzione è da rinnovare annualmente.

#### **Articolo 23 - Conferimento di rifiuti presso i Centri di raccolta**

1. Con l'introduzione della Tariffa corrispettiva i Centri di raccolta (Comunali o Intercomunali) ricevono i rifiuti conferiti dalle utenze domestiche e non domestiche che hanno aderito al servizio pubblico di raccolta.
2. Gli utenti accedono a tali strutture con il documento comprovante la loro utenza (fattura su cui è riportato il codice utente) e possono conferire i rifiuti previsti dal regolamento di funzionamento del Centro Comunale o Intercomunale.
3. Eventuali agevolazioni sono contenute nell'Allegato 1

#### **Articolo 24 - Conferimento di rifiuti presso i Centri di preparazione per il riutilizzo**

1. Con l'introduzione della Tariffa corrispettiva i Centri di preparazione al riutilizzo (Comunali o Intercomunali) ricevono gratuitamente i rifiuti urbani conferiti dalle utenze domestiche e non domestiche che hanno aderito al servizio pubblico di raccolta.
2. Gli utenti accedono a tali strutture con il documento comprovante la loro utenza (fattura su cui è riportato il codice utente) e possono conferire i rifiuti previsti dal regolamento di funzionamento del Centro Comunale o Intercomunale.
3. Eventuali agevolazioni sono contenute nell'Allegato 1 al presente Regolamento.

#### **Articolo 25 - Conferimento presso i Centri del riuso**

1. Con l'introduzione della Tariffa corrispettiva i Centri del riuso (Comunali o Intercomunali)

ricevono gratuitamente i beni conferiti dalle utenze domestiche e non domestiche che hanno aderito al servizio pubblico di raccolta.

2. Gli utenti accedono a tali strutture con il documento comprovante la loro utenza (fattura su cui è riportato il codice utente) e possono conferire i beni previsti dal regolamento di funzionamento del Centro Comunale o Intercomunale.

3. Eventuali agevolazioni sono contenute nell'Allegato 1 al presente Regolamento.

#### **Articolo 26 - Riduzioni per punti vendita certificati**

1. È riconosciuta la riduzione della Tariffa, nelle forme indicate nell'Allegato 1 al presente Regolamento, per l'utenza non domestica aderente al servizio pubblico di raccolta, che attui azioni finalizzate alla prevenzione nella produzione di rifiuti urbani quali la vendita di prodotti sfusi o alla spina e l'utilizzo di imballaggi facilmente riciclabili ed abbia ottenuto formale certificazione del punto vendita sotto il profilo ambientale.

2. La riduzione di cui al comma 1, commisurata al quantitativo di rifiuti urbani non prodotti ovvero alle modalità di attuazione delle azioni di prevenzione nella produzione dei rifiuti urbani, è rilasciata a seguito di apposita convenzione da sottoscrivere con il Gestore.

#### **Articolo 27 - Riduzioni per la donazione delle eccedenze alimentari**

1. È riconosciuta una riduzione della Tariffa all'utenza non domestica aderente al servizio pubblico di raccolta, che in via continuativa devolve ai soggetti donatori di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 2 della legge 19 agosto 2016, n. 166 (*Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi*) le eccedenze alimentari idonee al consumo umano disciplinate dalla medesima legge ai fini della redistribuzione a soggetti bisognosi.

2. È riconosciuta una riduzione della Tariffa all'utenza non domestica aderente al servizio pubblico di raccolta, che in via continuativa devolve le proprie eccedenze alimentari non idonee al consumo umano di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166 per alimentazione animale qualora idonee a tal fine.

3. Il riconoscimento delle riduzioni di cui ai commi 1 e 2 è subordinato alla presentazione, entro il 31 marzo dell'anno successivo, di un dettagliato elenco delle quantità di prodotti devoluti nell'anno precedente, allegando apposita documentazione.

4. Le riduzioni di cui ai commi 1 e 2 commisurate al quantitativo di prodotti devoluti, è determinata con le modalità previste nell'Allegato 1 al presente Regolamento.

#### **Articolo 28 - Riduzioni per la donazione di prodotti non alimentari**

1. È riconosciuta una riduzione della Tariffa all'utenza non domestica aderente al servizio pubblico di raccolta, che in via continuativa devolve ai soggetti donatori di cui di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 2 della legge 19 agosto 2016, n. 166, ai fini della redistribuzione a soggetti bisognosi, prodotti non alimentari di cui alle lettere d), e) del comma 1 dell'art. 16 della legge 19

agosto 2016, n. 166 derivanti dalla propria attività nel rispetto delle disposizioni previste nel medesimo articolo.

2. Il riconoscimento delle riduzioni di cui al comma 1 è subordinato alla presentazione, entro il 31 marzo dell'anno successivo, di un dettagliato elenco delle quantità di prodotti devoluti nell'anno precedente.

3. La riduzione di cui al comma 1 commisurata al quantitativo di prodotti devoluti è determinata con le modalità previste nell'Allegato 1 al presente Regolamento.

#### **Articolo 29 - Riduzioni per la donazione dei farmaci idonei all'utilizzo**

1. È riconosciuta una riduzione della Tariffa ai soggetti che hanno aderito al servizio pubblico di raccolta, di cui alla lettera g-ter) del comma 1 dell'art. 2 della legge 19 agosto 2016, n. 166 che partecipino a progetti di recupero dei medicinali e degli articoli di medicazione, di cui rispettivamente alle lettere g-bis) e g-quater) del comma 1 dell' art. 2 della medesima legge, nel rispetto di quanto stabilito all'art. 157 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 (Attuazione della direttiva 2001/83/CE – e successive direttive di modifica – relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE).

2. Il riconoscimento della riduzione di cui al comma 1 è subordinato alla presentazione, entro il 31 marzo dell'anno successivo, di un dettagliato elenco delle quantità di prodotti devoluti nell'anno precedente;

3. La riduzione di cui al comma 1, commisurata al quantitativo di prodotti devoluti, è determinata con le modalità previste nell'Allegato 1 al presente Regolamento.

#### **Articolo 30 - Riduzioni per l'utenza non domestica che attua il vuoto a rendere**

1. È riconosciuta una riduzione della Tariffa all'utenza non domestica aderente al servizio pubblico di raccolta che applica il sistema del vuoto a rendere.

2. Il riconoscimento della riduzione di cui al comma 1 è subordinato alla presentazione, entro il 31 marzo dell'anno successivo, di un dettagliato elenco delle tipologie e delle quantità di imballaggi avviati a riutilizzo nell'anno precedente, allegando copia di apposita documentazione che attesti l'effettiva cessione al proprio fornitore delle tipologie e delle quantità dichiarate.

3. La riduzione di cui al comma 1, commisurata al quantitativo in peso di imballaggi resi, è determinata con le modalità previste nell'Allegato 1 al presente Regolamento.

#### **Articolo 31 - Riduzioni per l'utenza non domestica che promuovono il doggy-bag/family bag nella ristorazione commerciale**

1. All'utenza non domestica della ristorazione commerciale aderente al servizio pubblico di raccolta, che promuove presso i propri esercizi la diffusione del doggy bag/family bag per l'asporto del cibo avanzato da parte dei clienti ed abbia ottenuto formale riconoscimento della pratica nell'ambito di accordi istituzionali finalizzati alla riduzione dei rifiuti e degli sprechi alimentari, il

Gestore fornisce annualmente i contenitori per agevolare l'asporto del cibo da parte dei clienti.

2. La tipologia e il numero dei contenitori da fornire gratuitamente all'utenza non domestica sono definiti nel provvedimento annuale di approvazione delle tariffe.

#### **Articolo 32 - Riduzioni per l'utenza domestica in particolari situazioni di disagio sanitario**

1. Per l'utenza domestica in cui le particolari situazioni di disagio sanitario, debitamente documentato, comportino una anomala produzione di rifiuto soggetto a Tariffa è prevista la non assoggettabilità di tali rifiuti alla Tariffa parte variabile

2. La riduzione di cui al comma 1 è riconosciuta su richiesta dell'utente con le modalità richiamate nell'Appendice A al presente Regolamento.

#### **Articolo 33 - Riduzioni per particolari tipologie di utenza non domestica**

1. Per l'utenza non domestica che ha aderito al servizio pubblico di raccolta, in cui coesistano operazioni di diversa natura (quali, a titolo esemplificativo, i transiti, carico/scarico, deposito ecc.) per cui risulti difficile la determinazione della superficie assoggettabile a Tariffa, è previsto l'abbattimento della superficie pari ad un terzo (1/3) dell'intera area in oggetto.

2. La riduzione di cui al comma 1 è riconosciuta su richiesta dell'utente.

#### **Articolo 34 - Riduzioni per nuclei familiari con bambini (pannolini)**

1. Per l'utenza domestica nel cui stato famiglia del nucleo familiare figurano componenti di età inferiore a 36 (trentasei) mesi, che danno luogo alla produzione di rifiuti costituiti da pannolini pediatrici "usa e getta" è prevista la non assoggettabilità di tali rifiuti alla Tariffa parte variabile.

2. La riduzione di cui al comma 1 è riconosciuta su richiesta dell'utente con le modalità richiamate nell'Appendice A al presente Regolamento.

#### **Articolo 35- Riduzioni per manifestazioni ed eventi**

1. E' possibile riconoscere una riduzione della Tariffa alle manifestazioni ed eventi temporanei di tipo ricreativo, culturale o di animazione sociale, che adottano buone pratiche finalizzate alla riduzione ed alla corretta raccolta differenziata dei rifiuti ed abbiano ottenuto formale riconoscimento delle buone pratiche adottate nell'ambito di iniziative/progetti istituzionali finalizzati alla promozione degli eventi sostenibili (ECOFESTE).

2. La riduzione di cui al comma 1 è riconosciuta, su richiesta dell'utente, secondo le modalità di cui all'Allegato 5.

#### **Articolo 36- Riduzioni per avvio autonomo a recupero**

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, [in attuazione di quanto disposto dagli artt. 198, comma 2-bis e 238, comma 10, D.Lvo 152/2006, come modificato dal D.Lvo 116/2020] previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Alle utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero dei rifiuti urbani prodotti, è riconosciuta la riduzione della parte variabile della tariffa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione prevista dalla normativa vigente.
3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.
4. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta prevista dall'art. 39 del presente Regolamento, il Gestore provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tariffazione.

#### **Articolo 37- Riduzioni "COVID-19"**

Rispetto all'applicazione di eventuali riduzioni connesse ad eventi pandemici (cd. COVID 19), il Gestore, su indicazione deliberata dall'Organo Esecutivo dall'Amministrazione Comunale, può applicare, nelle forme e nei tempi eventualmente indicati anche dall'Agenzia Atersir ovvero da Deliberazioni ARERA, degli sconti dedicati alle categorie d'utenza

#### **Articolo 38 - Aspetti comuni per l'applicazione delle riduzioni**

1. Le riduzioni di cui agli articoli precedenti si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate e cessano di operare alla data in cui vengono meno le condizioni di fruizione.
2. Salvo quanto diversamente disciplinato nei singoli articoli del presente Titolo, l'utente è tenuto a comunicare il venir meno delle condizioni che danno diritto alle riduzioni. Tale comunicazione deve essere presentata al Gestore entro e non oltre 30 giorni dalla data in cui sono venute meno le condizioni per l'attribuzione delle riduzioni in difetto il Gestore provvede al recupero della Tariffa con applicazione della sanzione di cui all'art. 45 per omessa comunicazione di variazione.
3. Per le riduzioni ed esenzioni a favore di utenze domestiche e/o non domestiche per finalità sociali, equitative, di sostegno allo sviluppo del territorio e per altre ragioni di rilevante interesse pubblico che non siano direttamente collegate alla minore produzione dei rifiuti ovvero al riutilizzo dei beni, la relativa copertura deve essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa ed assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.
4. Le riduzioni di cui al presente titolo non possono, cumulativamente, essere superiori al 20% della parte fissa, con esclusione della riduzione di cui all'articolo 17, e del 100% della parte variabile della Tariffa medesima.

5. Le riduzioni di cui agli articoli 18 e 19 sono alternative.
6. La riduzione di cui all'articolo 16 non è cumulabile con le altre riduzioni
7. le riduzioni di cui al comma 3 del presente articolo non sono soggette ai limiti di cui al comma 4.

## TITOLO III – COMUNICAZIONE, CONTROLLO, RISCOSSIONE, SANZIONI

---

### Articolo 39 - Comunicazione

1. L'utente, di cui all'art. 8, ha l'obbligo di comunicare al Gestore l'inizio o la cessazione dell'occupazione o detenzione di locali ed aree entro 30 giorni successivi al loro verificarsi e di ottemperare agli adempimenti previsti. Detta comunicazione deve avvenire mediante la compilazione di appositi modelli messi a disposizione dal Gestore. In caso di omessa presentazione della comunicazione entro il termine si applica la sanzione prevista all'art. 45 del presente Regolamento.
2. Nella comunicazione di attivazione dell'utenza devono essere obbligatoriamente indicati il numero di componenti residenti e dimoranti stabilmente, i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile, il numero dell'interno, il numero telefonico e, ove esistente, l'indirizzo mail per le utenze domestiche il numero di componenti diversi dai residenti e dimoranti stabilmente e per le utenze non domestiche l'indirizzo PEC. Alla comunicazione di attivazione deve essere allegata almeno la seguente comunicazione: a) per le utenze domestiche la planimetria quotata dei locali soggetti a tariffa; b) per le utenze non domestiche: planimetria operativa dei locali e delle aree soggette a tariffa e visura CCIAA.
3. Le comunicazioni devono essere sottoscritte con firma leggibile e presentate da uno dei coobbligati, dal rappresentante legale o da loro incaricati muniti di apposita delega, ovvero secondo gli strumenti digitali che il Gestore metterà a disposizione dell'Utenza. Della presentazione è rilasciata apposita ricevuta. In caso di spedizione, la comunicazione si considera presentata nel giorno d'arrivo agli uffici del Gestore o, se inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata, nel giorno indicato nel rapporto di ricevimento.
4. La comunicazione ha effetto anche per gli anni successivi se le condizioni di assoggettamento a Tariffa rimangono invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a presentare nuova comunicazione di variazione nei termini e secondo le modalità di cui ai precedenti commi, fatto salvo il caso in cui, per i soggetti residenti nel Comune, la variazione riguardi soltanto il numero degli stessi. Se la comunicazione di cessazione o variazione è presentata oltre al termine di cui al comma 1, i relativi effetti decorrono dalla data di presentazione.
5. Gli eredi solidalmente obbligati che continuano ad occupare o condurre i locali già assoggettati a Tariffa hanno l'obbligo di comunicare il nominativo del nuovo intestatario dell'utenza e gli eventuali elementi che determinano l'applicazione della Tariffa.
6. In presenza di utenza domestica e utenza non domestica con servizi condominiali è fatto obbligo all'amministratore condominiale di presentare al Gestore, nei termini di cui al comma 1, l'elenco degli occupanti o conduttori/proprietari delle utenze facenti parte del condominio e le eventuali successive variazioni.
7. L'ufficio anagrafe comunale, all'atto del perfezionamento delle pratiche di iscrizione anagrafica o di variazione di residenza, informa i cittadini della necessità di effettuare congiuntamente la comunicazione ai fini della gestione della Tariffa.
8. In presenza di più nuclei familiari presso la stessa utenza colui che intende provvedere al

pagamento della Tariffa deve darne esplicita comunicazione.

#### **Articolo 40 – Comunicazione per l'uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta**

1. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui all'articolo 36 comma 1 del presente Regolamento e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva al Gestore via PEC, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021 la comunicazione dovrà essere presentata entro il 31 maggio, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2022.

2. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione, redatta secondo quanto disposto dall'art. 14 della legge RER n. 11 del 29 dicembre 2020, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività. Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della Tari.

3. La mancata presentazione della comunicazione di cui al comma 2, entro il termine del 31 maggio per il solo anno 2021, o entro il termine del 30 giugno a decorrere dal 2022, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.

4. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo, al Gestore, che riprende il servizio qualora ciò non comporti un disequilibrio sull'organizzazione del servizio con riferimento alle modalità e ai tempi di svolgimento dello stesso.

5. Entro il 28 febbraio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Gestore i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente dando specifica evidenza a quelli avviati a riciclo. I quantitativi dei rifiuti urbani avviati a recupero devono essere desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti a cui deve essere allegata apposita attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero. Il Gestore è tenuto a rendicontare tali informazioni alla Regione e ad ATERSIR entro il 30 aprile di ciascun anno.

6. Il Gestore ha la facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte.

#### **Articolo 41 - Controllo**

1. Il Gestore, eventualmente in collaborazione con il Comune, provvede a svolgere le attività necessarie ad individuare tutti i soggetti obbligati a pagare la Tariffa e al controllo dei dati dichiarati in comunicazione nonché nelle dichiarazioni finalizzate all'ottenimento delle riduzioni di cui al Titolo II

2. Il Gestore designa un responsabile incaricato al quale spettano i compiti e i poteri di gestione



della Tariffa rifiuti corrispettiva, nonché il ruolo di referente verso ATERSIR, il Comune e l'utenza. Il Gestore indica in fattura, coerentemente con quanto previsto nella Carta dei Servizi, i canali di contatto attraverso i quali l'utente del servizio rifiuti può promuovere istanze, reclami e azioni legali.

3. Il Gestore del servizio esercita l'attività di controllo necessaria per la corretta applicazione della Tariffa.

4. Il Gestore a tale scopo può:

a) richiedere l'esibizione dei contratti di locazione, affitto e scritture private atte ad accertare le date di utilizzo del servizio;

b) richiedere notizie relative ai presupposti di applicazione Tariffaria, non solo agli occupanti o ai detentori, ma anche ai proprietari dei locali ed aree;

c) invitare i predetti soggetti a comparire di persona per fornire prove, delucidazioni e chiarimenti;

d) utilizzare tecnici o soggetti incaricati dal Gestore;

e) accedere ai locali ed aree assoggettabili a Tariffa mediante personale debitamente autorizzato previo accordo con l'utente.

5. In caso di mancata collaborazione dell'utenza o di altro impedimento alla diretta rilevazione, il Gestore del servizio può fare ricorso alle presunzioni semplici a norma dell'art. 2729 del codice civile.

6. Dell'esito delle verifiche effettuate viene data comunicazione agli interessati, che s'intende accettata qualora entro 30 giorni dal ricevimento non pervengano rilievi. Nel caso in cui l'utente riscontrasse elementi di discordanza può, nello stesso termine, fornire le precisazioni del caso che, se riconosciute fondate, comportano l'annullamento o la rettifica della comunicazione inviata. Il Gestore, decorso il termine assegnato, provvede ad emettere nei confronti dei soggetti che non si sono presentati o non hanno dato riscontro, la relativa fattura sulla base degli elementi indicati nella comunicazione stessa.

7. In caso di infedele dichiarazione riscontrata a seguito delle attività di controllo si applica la sanzione prevista all'art. 45.

#### **Articolo 42 - Modalità di versamento e sollecito di pagamento**

1. Il pagamento della fattura deve essere effettuato entro i termini indicati nella medesima presso gli uffici postali o gli sportelli bancari ovvero mediante domiciliazione bancaria o postale o altre modalità di pagamento indicate dal Gestore.

2. Le fatture: **a) cartacee**, sono spedite al domicilio del titolare dell'utenza o ad altro recapito indicato dallo stesso, tramite il servizio postale o agenzie di recapito autorizzate, come corrispondenza ordinaria. In alternativa, le fatture possono essere spedite su richiesta tramite posta elettronica ordinaria nel caso di utenza domestica. Le fatture sono disponibili anche all'interno dello sportello online del sito del Gestore ove attivato; **b) elettroniche**, sono emesse tramite il Sistema di Interscambio.

3. Il Gestore può concedere rateizzazioni nei versamenti secondo le disposizioni previste dalla

legge 160/2019 e dalla Carta dei Servizi. Il pagamento rateizzato avviene con la maggiorazione di interessi pari al tasso legale maggiorato del 2%.

4. In caso di omesso o parziale pagamento, il Gestore, trascorsi inutilmente 30 giorni solari dalla data di scadenza riportata in fattura inviata all'utente, notifica apposito sollecito di pagamento in cui indica un nuovo termine entro cui provvedere all'adempimento e le modalità di comunicazione dell'avvenuto pagamento. Trascorso inutilmente il termine indicato nel sollecito, il Gestore invia all'utente apposito avviso di accertamento esecutivo avente valore di intimazione ad adempiere al pagamento e di titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure di riscossione cautelari ed esecutive, in cui indica il termine ultimo entro cui provvedere all'adempimento e le modalità di comunicazione del pagamento, mediante raccomandata A/R o posta elettronica certificata. Il Gestore per le utenze non domestiche procederà al recupero del credito anche tramite esazione domiciliare. Trascorso il termine indicato nell'avviso di accertamento esecutivo, il Gestore procede al recupero del credito nei modi di legge. Su tutte le somme di qualunque natura, escluse le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, si applicano, 30 giorni dopo l'intervenuta esecutività dell'atto di accertamento e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale maggiorato di due punti percentuali. I costi di elaborazione e di notifica dell'accertamento esecutivo e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono poste a carico del debitore e sono di seguito determinati: a) una quota denominata "oneri di riscossione", pari a quanto disposto dalla lettera a), comma 803 della legge 160/2019; b) una quota denominata "spese di notifica ed esecutive" pari a quanto disposto dalla lettera b), comma 803 della legge 160/2019.

5. Scaduto inutilmente il termine indicato nell'avviso di accertamento esecutivo, di cui al comma 4, il Gestore notifica atto di contestazione della violazione per omesso o parziale versamento della Tariffa prevista all'art. 45.

6. La fattura non viene emessa per importi eguali o inferiori a 4,00 (quattro/00) euro al netto di IVA e Addizionale Provinciale.

7. L'avviso di accertamento esecutivo non acquisisce efficacia di titolo esecutivo se emesso per somme inferiori a 10 euro. Il limite si riferisce all'intero debito dovuto, anche derivante da più annualità. Il debito rimane comunque a carico dell'utente moroso e potrà essere oggetto di recupero con la successiva notifica di accertamenti esecutivi che superano cumulativamente l'importo di cui al primo periodo

#### **Articolo 43 - Riscossione**

1. Il Consiglio Locale di ATERSIR e il Comune, sentito il Gestore, con la delibera di approvazione delle tariffe, determinano le scadenze per la fatturazione della Tariffa, prevedendo di norma almeno due emissioni con cadenza semestrale e una a saldo nei primi mesi dell'anno seguente. La fattura di addebito della tariffa di cui agli articoli 10 e 11 del presente Regolamento può essere emessa dal Gestore in un'unica soluzione. Il termine di scadenza deve essere fissato in conformità a quanto previsto nella Carta del servizio.

2. Le modifiche che comportino variazioni della Tariffa in corso d'anno nonché le riduzioni da applicarsi in corso d'anno potranno essere conteggiate nella bollettazione successiva mediante conguaglio compensativo e comunque entro la prima fatturazione a saldo di cui al comma 1.

#### **Articolo 44 - Rimborsi**

1. Nei casi di errore, di duplicazione ovvero di eccedenza dell'importo iscritto in fattura rispetto a quanto dovuto, il Gestore, dopo averne accertato il diritto, dispone la nota di accredito o il rimborso entro 90 giorni dalla ricezione dell'istanza dell'utente, ovvero nella fattura successiva in caso di procedimenti effettuati d'ufficio secondo quanto disposto dalla Carta del Servizio.
2. Nel caso di utenza domestica occupata da persone residenti nel Comune, il Gestore provvede d'ufficio agli eventuali rimborsi dovuti nei confronti degli utenti a seguito di cessazione o di variazione del numero dei componenti mediante conguaglio, se possibile, da effettuarsi nella fattura di successiva emissione ovvero mediante emissione di ordinativo di pagamento per il rimborso spettante da inoltrare presso il nuovo recapito dell'utente.
3. L'utente, in ogni caso, può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro cinque anni dal pagamento, mediante richiesta motivata, allegando copia della ricevuta di pagamento.
4. Sulle somme rimborsate sono dovuti gli interessi legali dal momento dell'indebito pagamento ovvero, nel caso di errore non addebitabile al Gestore, a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla richiesta di rimborso.

#### **Articolo 45 - Sanzioni**

1. Ai sensi dell'art. 9-bis della legge regionale 5 ottobre 2015, n. 16, l'accertamento e la contestazione delle violazioni del presente Regolamento è effettuata dal Comune anche tramite il Gestore nel rispetto dei termini prescrizionali. Compete al Comune l'irrogazione della sanzione.
2. Le violazioni al presente Regolamento sono punite con sanzioni amministrative pecuniarie in ogni caso comprese tra un minimo di € 50,00 ed un massimo di € 500,00, articolate come dalla tabella seguente. L'importo del pagamento in misura ridotta, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione indicato, è stabilito ai sensi dell'art. 16, comma 2 legge 24 novembre 1981, n. 689 (*Modifica al sistema penale*), in deroga alla disposizione di cui al comma 1 del medesimo articolo:

VIOLAZIONE		SANZIONE		
		MINIMA	MASSIMA	PAGAMENTO IN FORMA RIDOTTA
1	Omesso o parziale versamento della Tariffa (art. 41, comma 5)	€ 50,00	€ 500,00	30% degli importi non versati o parzialmente versati
2	Infedele dichiarazione riscontrata a seguito delle attività di controllo (art. 41, comma 7)	€ 50,00	€ 500,00	50% degli importi non versati
3	Mancato ritiro dei contenitori o delle dotazioni standard entro i termini previsti (art. 8, comma 5)	€ 50,00	€ 500,00	€ 100,00
4	Mancata comunicazione del venimento delle condizioni di riduzione (art. 38, comma 2)	€ 50,00	€ 500,00	€ 100,00
5	Omessa comunicazione di inizio dell'occupazione o detenzione di locali ed aree, incluso il numero di componenti diverso dai residenti, entro i termini (art. 39, commi 1 e 2)	€ 50,00	€ 500,00	100% degli importi non versati
6	Omessa comunicazione di cessazione dell'occupazione o detenzione di locali ed aree, entro i termini (art. 39, comma 1)	€ 50,00	€ 500,00	€ 100,00

3. Le entrate derivanti dalle sanzioni contribuiscono alla copertura dei costi del servizio.

4. Le suindicate sanzioni non si applicano in riferimento alle informazioni che il Gestore acquisisce periodicamente dall'ufficio anagrafe comunale in applicazione dell'art. 13, concernenti le modifiche nella composizione di nuclei familiari della popolazione residente, per le quali non sussiste l'obbligo di denuncia.

5. Al fine di disincentivare l'abbandono e il "turismo dei rifiuti", nel caso di utenza domestica con residenza attiva, in assenza di svuotamenti del rifiuto urbano misurato, si applicano, oltre alla parte fissa, anche gli svuotamenti minimi obbligatori maggiorati del 50% fatto salvo la possibilità di prova contraria da parte dell'utente.

#### **Articolo 46 - Contenzioso ed autotutela**

1. La giurisdizione in ordine alla Tariffa corrispettiva è determinata in base alla legge.

2. Il Gestore può, in qualsiasi momento, d'ufficio o su segnalazione del soggetto interessato, con apposita determinazione motivata, annullare ovvero revisionare totalmente o parzialmente le

precedenti determinazioni in ordine all'obbligo del pagamento della Tariffa e, avendone riconosciuto l'erroneità manifesta, procedere alle dovute rettifiche.

## TITOLO IV – NORME TRANSITORIE E FINALI

---

### **Articolo 47 - Norme di rinvio e clausola di salvaguardia**

1. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

### **Articolo 48 - Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore a decorrere dal 01/01/2021. I Regolamenti previgenti per l'applicazione della tariffa conservano la propria efficacia nei rapporti sorti o che insorgeranno in merito al servizio di competenza svolto fino alle ore 23.30 del 31 dicembre 2020

### **ALLEGATI**

Allegato 1: Riduzioni della Tariffa

Allegato 2: Classificazione delle utenze non domestiche

Allegato 3: Deposito cauzionale

Allegato 4: Modello di dichiarazione sostitutiva per il compostaggio domestico

Allegato 5: Disciplina per l'ottenimento del marchio ECOFESTE

## **Allegato 1 Riduzioni della Tariffa - Comune di Vigarano -**

**Articolo 15 Riduzioni per avvio autonomo al riciclo:** viene riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa pari a **40** (quaranta/00) **euro per tonnellata** di rifiuto avviata a riciclo. La riduzione è concessa fino al totale abbattimento della tariffa variabile.

**Articolo 18 Riduzioni per il compostaggio individuale:** alle **utenze domestiche** viene riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa pari al 50% (cinquanta per cento); alle **attività agrituristiche** viene riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa pari al 30% (trenta per cento). Alle utenze incluse nelle **zone a compostaggio obbligatorio** viene riconosciuta una ulteriore riduzione della parte fissa pari al 10% (dieci per cento).

**Articolo 19 Riduzioni per il compostaggio di comunità:** alle **utenze domestiche** viene riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa pari al 50% (cinquanta per cento); alle **attività agrituristiche** viene riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa pari al 30% (trenta per cento). Alle utenze incluse nelle **zone a compostaggio obbligatorio** viene riconosciuta una ulteriore riduzione della **parte fissa** pari al 10% (dieci per cento).

**Articolo 20 Riduzioni per abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo:** viene riconosciuta una riduzione della parte fissa e della parte variabile della tariffa pari al 20% (venti per cento) e si considera un numero di occupanti pari a 2. Il presupposto necessario per il riconoscimento della riduzione è che l'abitazione non sia data in locazione o in comodato. La richiesta della riduzione è da rinnovare annualmente.

**Articolo 21 Riduzioni per locali, diversi dalle abitazioni, e aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente:** viene riconosciuta una riduzione della parte fissa e della parte variabile della tariffa pari al 15% (quindici per cento) per un uso stagionale o non continuativo ma ricorrente non superiore a 183 giorni/anno. Per le utenze la cui attività stagionale e periodica non risulta da apposita licenza/autorizzazione la richiesta della riduzione è da rinnovare annualmente.

**Articolo 22 Riduzioni per le utenze domestiche residenti che lasciano la loro abitazione vuota:** il numero degli **occupanti** viene fissato in **una unità** e viene riconosciuta una riduzione della parte fissa e della parte variabile della tariffa pari al 20% (venti per cento). Presupposto necessario per il riconoscimento della riduzione è che l'abitazione non sia data in locazione o in comodato.

**Articolo 26 Riduzioni per i punti vendita certificati:** viene riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa pari al 5% (cinque per cento)

**Articolo 27 Riduzioni per la donazione delle eccedenze alimentari:** viene riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa quantificato in **euro 20** (venti/00) **a tonnellata** per un importo comunque non eccedente la quota variabile della tariffa.

**Articolo 28 Riduzioni per la donazione di prodotti non alimentari:** viene riconosciuta una riduzione della **parte variabile** della tariffa quantificato in **euro 20** (venti/00) **a tonnellata** per un importo comunque non eccedente la quota variabile della tariffa.

**Articolo 29 Riduzioni per la donazione di farmaci idonei all'uso:** viene riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa fino ad un massimo del 15% (quindici per cento)

**Articolo 30 Riduzioni per le utenze che attua il vuoto a rendere:** viene riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa quantificato in **euro 10** (dieci/00) **per ogni tonnellata di imballaggi resi**, per un importo comunque non eccedente la quota variabile della tariffa.

## Allegato 2

### Classificazione delle utenze non domestiche

1	musei, biblioteche, associazioni, luoghi di culto
2	cinematografi, teatri e sale spettacolo
3	autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	campeggi distributori carburanti, impianti sportivi
5	aree scoperte operative
6	esposizioni, autosaloni
7	alberghi con ristorante
8	alberghi senza ristorante
9	case protette e di riposo, caserme con convitto, comunità residenziali
10	ospedali, residenze sanitarie, cliniche
11	uffici, agenzie, studi professionali, ambulatorio, poliambulatorio
12	banche ed istituti di credito
13	negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
14	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	occupazione temporanea vendita beni durevoli
17	attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	attività industriali con capannoni di produzione
21	attività artigianali di produzione beni specifici
22	ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	mense
24	bar, caffè, pasticceria, gelateria
25	supermercati pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	plurilicenze alimentari e/o miste
27	ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizzeria al taglio e da asporto, piadineria
28	ipermercati di generi misti
29	occupazione temporanea vendita generi alimentari
30	discoteche, night club, sale giochi
31	circoli ricreativi
32	scuole private e pubbliche non statali, municipio
33	comunità non residenziali, caserme senza convitto
34	autorimesse
35	supermercati



## Allegato 3: Deposito cauzionale

---

1.) Il Gestore può richiedere il versamento di un DEPOSITO CAUZIONALE, a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dal servizio garantito all'utenza, quale la restituzione integra dei contenitori presi in consegna per la raccolta dei rifiuti e il regolare pagamento della Tariffa, che sarà restituito, maggiorato degli interessi legali ovvero secondo quanto sarà deliberato da ARERA, entro trenta giorni dalla cessazione del contratto, in caso di assenza di insolvenze, come di seguito:

per l'UTENZA DOMESTICA, il DEPOSITO CAUZIONALE è pari all'80% (ottantapercento), arrotondato ai cinque euro, della parte variabile (media) della Tariffa applicata per categoria o macro categoria di utenza, secondo la tabella seguente:

categoria DPR 158/1999	valore medio della QV di CLARA SpA (euro/anno)	importo deposito cauzionale (euro)
1 componente	67,00	<b>55,00</b>
2 componenti	114,00	<b>90,00</b>
3 componenti	140,00	<b>110,00</b>
4 componenti	173,00	<b>140,00</b>
5 componenti	213,00	<b>170,00</b>
6 o più componenti	250,00	<b>200,00</b>

Per le UD non residenti si applica un DEPOSITO CAUZIONALE uguale a quello della categoria 2 componenti.

La categoria di utenza applicata è quella presente nella banca dati di CLARA SpA al momento dell'applicazione del DEPOSITO CAUZIONALE. Le modifiche della categoria o macro categoria avvenute dopo la data di applicazione del DEPOSITO CAUZIONALE non producono conguaglio della somma versata.

per l'UTENZA NON DOMESTICA, il DEPOSITO CAUZIONALE è pari al costo della media litri per macro categoria relativa al rifiuto NR, arrotondato ai cinque euro, secondo la tabella seguente:

categoria	litri medi annui di NR	euro/litro per NR	importo deposito cauzionale (euro)
distributori carburante, impianti sportivi - esposizioni, autosaloni, autorimesse, magazzini	1.500	0,0772	<b>115,00</b>
musei, associazioni - edicola, farmacia, tabaccaio	750	0,0772	<b>60,00</b>
uffici, studi professionali, ambulatorio-banche, istituti di credito - negozi di beni durevoli	1.000	0,0772	<b>80,00</b>

categoria	litri medi annui di NR	euro/litro per NR	importo deposito cauzionale (euro)
carrozzeria, autofficina, elettrauto - attività industriali - attività artigianali produzione beni	5.000	0,0772	<b>385,00</b>
albergo con ristorante albergo senza ristorante casa protetta, comunità residenziale ristorante, trattoria, pizzeria, mensa, osteria plurilicenze alimentari	4.600	0,0772	<b>360,00</b>
bar, pasticceria, gelateria botteghe alimentari, supermercato ortofrutta, pescheria, fiori e piante, rosticceria discoteca, sala giochi circoli ricreativi	6.200	0,0772	<b>480,00</b>

La categoria di utenza applicata è quella presente nella banca dati di CLARA SpA al momento dell'applicazione del DEPOSITO CAUZIONALE. Le modifiche della categoria o macro categoria avvenute dopo la data di applicazione del DEPOSITO CAUZIONALE non producono conguaglio della somma versata.

2.) Il versamento del DEPOSITO CAUZIONALE non è previsto:

- a) per gli Utenti che scelgano il pagamento diretto su Conto Corrente Bancario (SDD) o Postale; per le sole utenze non domestiche, con la parte variabile di valore superiore ad euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) il Gestore può prevedere, in alternativa all'addebito diretto, una fideiussione;
- b) per le utenze non domestiche pubbliche o di pubblico servizio di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni;
- c) per gli Utenti domestici che siano seguiti dai servizi sociali delle Amministrazioni comunali, previa comunicazione dell'elenco da parte dell'Ente Locale o delle strutture all'uopo delegate.

3.) Il Gestore, agli Utenti attivi del servizio, garantirà la riscossione del DEPOSITO CAUZIONALE suddividendolo (i) per le utenze domestiche attive alla data di applicazione del deposito in un numero massimo di sei rate, (ii) per le utenze non domestiche attive alla data di applicazione del deposito in un numero massimo di dieci rate. Per i nuovi Utenti il versamento del DEPOSITO CAUZIONALE sarà applicato, in un'unica soluzione, nella prima fattura utile.

4.) Il DEPOSITO CAUZIONALE costituisce obbligazione contrattuale ed il suo mancato versamento rappresenta caso di omesso o parziale pagamento e comporta, a carico dell'Utente, l'applicazione delle procedure di recupero come previste dal Regolamento.

**Allegato 4:**  
**Modello di dichiarazione sostitutiva**  
**per il compostaggio domestico**  
(E' possibile che il modulo telematico abbia forma diversa)

**CODICE CLIENTE** \_\_\_\_\_

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE**

(Art.46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)

**Il sottoscritto:**

Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_

Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

Località \_\_\_\_\_ Comune \_\_\_\_\_

Tel. \_\_\_\_\_ Mail \_\_\_\_\_ Pec \_\_\_\_\_

Codice fiscale \_\_\_\_\_

In qualità di:  intestatario  familiare  altro

**Dati dell'intestatario della Tariffa Servizio Gestione Rifiuti Urbani**

(non compilare se coincidono con quelli del richiedente)

Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_

Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

Località \_\_\_\_\_ Comune \_\_\_\_\_

Tel. \_\_\_\_\_ Mail \_\_\_\_\_ Pec \_\_\_\_\_

Codice fiscale \_\_\_\_\_

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazione non veritiera, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art.76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

**DICHIARA**

- di praticare il compostaggio dei rifiuti organici e degli sfalci e piccole potature del giardino.
- di accettare e autorizzare le verifiche che CLARA stessa vorrà fare. CLARA avrà il diritto di revocare l'adesione, qualora accerti la mancata corretta pratica del compostaggio.
- di aver letto ed accettato il Regolamento allegato al presente modulo

**CHIEDE** di aderire al servizio "compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani"

- con la consegna, in comodato d'uso gratuito, della **compostiera di CLARA S.p.A.** da It.....
- utilizzando una **compostiera di proprietà** da It.....
- utilizzando **altre tecniche alternative** (es. cumulo, buca/fossa ecc.)

**RINUNCIA** al compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani.

Comune \_\_\_\_\_ lì \_\_\_\_\_ firma (non autenticata) \_\_\_\_\_

Ai sensi dell'art. 38, DPR 445/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del dichiarante all'ufficio competente, via fax, mail, tramite incaricato oppure a mezzo posta. Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003 e dell'art. 13 del Regolamento EU 679/2016.



## REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE SULLA TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE CHE PRATICANO IL COMPOSTAGGIO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI URBANI

**Art. 1** – Il requisito fondamentale per poter aderire al compostaggio, è di poter disporre nella propria abitazione di un giardino, un orto, un parco o comunque un luogo che offra possibilità di utilizzo del compost prodotto.

**Art. 2** – Per aderire al compostaggio è necessario far pervenire agli Uffici Clienti CLARA il presente modulo debitamente compilato consegnandolo agli Sportelli Clienti, oppure inviandolo via fax, posta o e-mail ai recapiti riportati nello stesso.

**Art. 3** – L'utente si impegna a praticare il compostaggio nelle forme e nei modi previsti dal Regolamento del Servizio. I rifiuti recuperabili da introdurre nella compostiera sono: avanzi di cucina in genere sia crudi sia cucinati, bucce, torsoli, noccioli, verdure, carne, pesce, ossa, lisce, riso, pasta, pane, biscotti, formaggi, gusci d'uovo, fondi di tè e caffè, tovagliolini, fazzoletti di carta, carta del pane e carta assorbente da cucina, pezzi di carta bagnata o unta, parti vegetali provenienti dalla manutenzione di piante da appartamento e fiori secchi, semi e granaglie, tappi di sughero; sfalci d'erba, fiori recisi, residui vegetali da pulizia dell'orto, piccole potature di alberi e siepi, cenere spenta. In alternativa o in aggiunta alla compostiera consegnata da CLARA, l'utente può utilizzare anche una compostiera di proprietà (acquistata sul mercato o costruita artigianalmente) o altre tecniche tradizionali: per esempio il cumulo, la cassa di compostaggio o l'utilizzo degli scarti organici come alimentazione per animali da cortile.

**Art. 4** – L'utente autorizza Clara spa ad effettuare, previo appuntamento telefonico, le visite necessarie alla verifica della corretta pratica del compostaggio.

**Art. 5** – L'adesione decorre a partire dal giorno di sottoscrizione del modulo di richiesta e termina il giorno di sottoscrizione del modulo di rinuncia, solo se vengono accertate le condizioni di cui agli art. 1, 3 e 4, o il giorno di chiusura dell'utenza.

**Art. 6** – Al momento della cessazione del servizio Clara, previo appuntamento telefonico, provvederà al ritiro della compostiera presso l'utenza; in assenza della compostiera, all'utente, ai sensi della art. 9 comma 6, sarà addebitato in fattura il costo del contenitore.

**Art. 7** – Alle utenze che praticano il compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani, nelle forme e nei modi previsti dal Regolamento del Servizio, si applica una riduzione della quota variabile della tariffa ai sensi dell'art. 19 comma 1 del Regolamento di applicazione della Tariffa. L'entità della riduzione è stabilita nell'Allegato 1 del Regolamento della Tariffa. La riduzione è alternativa a quella prevista dall'art. 20 e non è cumulabile con quella prevista dall'art. 17 del Regolamento TARI. La riduzione decorre dalla data dell'adesione e sarà corrisposta solo se saranno rispettate le disposizioni di cui agli articoli 1, 3 e 4, del presente Regolamento e sarà applicata sino a comunicazione da parte dell'utente di rinuncia al compostaggio o alla chiusura dell'utenza.

**Art. 8** – Il presente Regolamento e la modulistica di adesione, sono redatti in conformità alla Delibera di Giunta Regionale D.G.R n. 2218 del 13 Dicembre 2016 recante "Metodo standard della Regione Emilia Romagna per la determinazione della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati ai sensi del D.M. Ambiente del 26 Maggio 2016, modifica della D.G.R. 2317/2009 e della D.G.R. 1238/2016".

## **Allegato 5:**

### **Disciplina per l'ottenimento del marchio ECOFESTE**

---

Il Comune intende sostenere l'attivazione di ECOFESTE, intendendo con tale denominazione una manifestazione in cui si promuovono e diffondono le buone pratiche di gestione dei rifiuti.

Una manifestazione diviene ECOFESTA se rispetta il requisito di ridurre gli impatti generati dai vari servizi di accoglienza e ristoro, attraverso l'individuazione di un responsabile interno per la raccolta dei rifiuti e l'istituzione di apposita organizzazione finalizzata al riciclo e/o alla riduzione e/o al riuso dei rifiuti.

Le manifestazioni che tendono al sopraccitato obiettivo sono individuate dal Gestore come ECOFESTE e pertanto potranno avvalersi di un contributo da parte del Gestore, a parziale copertura del costo del servizio di raccolta dei rifiuti, e di un marchio di riconoscimento.

#### **SOGGETTI BENEFICIARI CHE POSSONO RICHIEDERE IL MARCHIO ECOFESTA**

Possono presentare i progetti:

enti pubblici, nel ruolo di coordinatori delle feste presenti nel proprio territorio;

associazioni e organizzazioni di volontariato purché patrocinate dal Comune.

#### **MANIFESTAZIONI AMMISSIBILI**

Per ottenere lo status di ECOFESTA i soggetti titolati possono presentare progetti afferenti ai seguenti tipi di manifestazioni:

ricreative;

sportive;

culturali;

animazione sociale;

valorizzazione territoriale.

Non rientrano tra le tipologie di manifestazioni ammissibili le feste a carattere politico.

#### **REQUISITI PER OTTENERE LO STATUS ECOFESTA**

Per ottenere il marchio di ECOFESTA è necessario soddisfare i seguenti requisiti minimi:

individuare un responsabile interno per la gestione dei rifiuti che provveda ad una sufficiente informazione degli operatori e dei volontari della festa sui contenuti dell'iniziativa e sulle modalità di conferimento dei rifiuti (coordinandosi con il Gestore raccolta rifiuti);

prevedere la raccolta differenziata con le modalità attivate nel Comune, compresi gli eventuali rifiuti speciali esclusi dal conferimento al SGRU;

prevedere azioni di comunicazione presso la festa relative alla gestione dei rifiuti e alla

certificazione ECOFESTA.

## **MARCHIO ECOFESTA E SCHEDA DI AMMISSIONE**

Il marchio di ECOFESTA verrà rilasciato a tutte le manifestazioni giudicate ammissibili e sarà trasmesso all'organizzatore in concomitanza coll'accoglimento dell'istanza.

Per ricevere l'autorizzazione all'utilizzo del titolo di ECOFESTA e per l'ottenimento del contributo, le manifestazioni dovranno presentare la scheda di ammissione (Allegato), in cui andranno indicati, ai fini della valutazione e della definizione del contributo:

la complessità e la dimensione del progetto (es. numero di feste programmate, numero di pasti preparati, affluenze documentate per gli anni precedenti);

la tipologia e il numero delle azioni mirate al riciclo (raccolte differenziate attivate nell'ambito della manifestazione, relative attività di informazione e sensibilizzazione).

eventuali azioni mirate alla riduzione dei rifiuti (dotazione di lavastoviglie, vuoto a rendere o caraffe per le bevande, uso di stoviglie e posate riutilizzabili ecc.) e l'integrazione con altre tematiche ambientali come, ad esempio, azioni per il risparmio idrico ed energetico, di valorizzazione degli aspetti naturali del territorio, di promozione dei prodotti da agricoltura biologica ecc.).

I requisiti minimi per il riconoscimento del marchio ECOFESTA sono:

organizzazione della raccolta differenziata almeno di

1. carta e cartone;
2. imballaggi in plastica e lattine;
3. umido organico;
4. vetro (se utilizzato);
5. oli alimentari (se utilizzati).

formazione del personale, individuazione e nomina di un referente interno per la gestione dei rifiuti, impegno ad inserire il marchio ECOFESTA accompagnato al logo del Gestore e del Comune in tutti i materiali promozionali dell'evento.

In assenza anche di uno solo di tali requisiti la manifestazione non potrà essere riconosciuta come ECOFESTA.

## **COMUNICAZIONE**

Tutte le iniziative che riceveranno l'autorizzazione all'uso del titolo di ECOFESTA dovranno recare in calce ai materiali informativi (volantini, brochure, manifesti, pubblicazioni, etc.) il marchio stesso associato al nome o logo del Gestore e del Comune.

## **MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

Le domande dovranno essere inoltrate dai soggetti beneficiari, compilando la scheda di

ammissione (Allegato), all'indirizzo di posta elettronica che verrà fornito dal Gestore.

Le domande dovranno essere inviate almeno 30 (trenta) giorni prima dell'inizio della manifestazione oggetto di richiesta e andranno ripetute annualmente, integrando il progetto di miglioramento delle condizioni.

#### **PREVENTIVO PER L'ESECUZIONE DEI SERVIZI e CONTRIBUTO**

Ciascuna associazione organizzatrice di una ECOFESTA è tenuta in ogni caso alla presentazione della domanda di esecuzione dei servizi di raccolta, secondo quanto disposto dal regolamento per di gestione del servizio.

In tale circostanza il Gestore provvederà alla determinazione del contributo da assegnare all'ECOFESTA, in funzione degli obiettivi previsti dal progetto, in misura comunque non superiore all'60% del preventivo emesso dal Gestore per lo svolgimento del servizio di raccolta dei rifiuti, parametrato secondo diverse ecofasce.

Il contributo sarà erogato a manifestazione conclusa, previa relazione di rendicontazione dei risultati ottenuti.

La rendicontazione dovrà comprendere fotografie e materiali, cartacei o elettronici, che documentino l'effettiva realizzazione delle azioni di progetto.

Il Gestore ed il Comune si riservano la facoltà di effettuare controlli e verifiche per accertare l'effettiva messa in pratica degli impegni assunti dal richiedente per la realizzazione dell'ECOFESTA.

# SCHEDA DI AMMISSIONE ECOFESTE

## INFORMAZIONI GENERALI

<b>Denominazione del richiedente</b> (associazione/ ente)	
<b>Referente della manifestazione</b> (nome e cognome)	
<b>Telefono</b>	
<b>Mail</b>	
<b>Titolo ECOFESTA</b>	
<b>Tipo di manifestazione</b>	
<b>Luogo di svolgimento</b>	
<b>Periodo di svolgimento</b>	
<b>Numero coperti previsti</b>	
<b>Affluenza prevista</b> (dati anni precedenti)	
<b>Descrizione della manifestazione</b>	
<b>Responsabile della gestione dei rifiuti</b> (nome, cognome)	
<b>Telefono</b>	
<b>Email</b>	



**SCHEMA PROGETTO DELLA MANIFESTAZIONE PER L'OTTENIMENTO DEL MARCHIO  
ECOFESTA**

**Descrizione azioni che si intende realizzare per la raccolta differenziata**

---

---

---

---

---

---

---

---

**Descrizione azioni che si intende realizzare per la riduzione dei rifiuti**

---

---

---

---

---

---

---

---

**Descrizione altre azioni ambientalmente virtuose che si intende mettere in atto (risparmio idrico, energetico ecc.)**

---

---

---

---

---

---

---

---

**Descrizione modalità di formazione degli addetti per la gestione dei rifiuti e descrizione delle attività di comunicazione e sensibilizzazione rivolte al pubblico**

---

---

---

---

---

---

---

---

## SCHEDA RENDICONTAZIONE ECOFESTA E ATTRIBUZIONE PUNTEGGI

(la colonna a sinistra va compilata dal richiedente spuntando le azioni attuate.  
la colonna a destra va compilata dal Gestore con l'attribuzione del punteggio effettivo)

√	AZIONI	PUNTEGGIO	
		attribuibile	attribuito
	<b>Raccolta differenziata</b>		
	Carta e cartone	0 (obbligatorio)	
	Imballaggi in plastica e lattine	0 (obbligatorio)	
	Umido organico	0 (obbligatorio)	
	Vetro (se utilizzato)	0 (obbligatorio)	
	Oli alimentari (se utilizzati)	0 (obbligatorio)	
	Altre raccolte (specificare) .....	1-2	
	<b>Riduzione rifiuti</b>		
	Utilizzo esclusivo di piatti, bicchieri, stoviglie e posate lavabili	10	
	Utilizzo esclusivo di piatti, bicchieri e posate in materiale compostabile a norma UNI EN 13432:2002 da conferire nella raccolta differenziata dell'umido (in alternativa al punto precedente)	4	
	Vuoto a rendere con bottiglie di vetro o caraffe per <b>tutte le bevande</b>	8	
	Vuoto a rendere per alcune bevande - compilare in alternativa al punto precedente specificando per quali bevande, con esempi:		
	- per l' <b>acqua</b> (esempio: acqua del rubinetto in caraffa, acqua gassata in bottiglie di vetro a rendere)	2	
	- per <b>tutti i vini o per alcuni vini</b> (esempio: vino alla spina o in bottiglie di vetro a rendere)	1-2	
	- per <b>tutte le birre o per alcune birre</b> (birra alla spina)	1-2	
	- per <b>altre bevande</b> (specificare) .....	1	
	Materiale pubblicitario stampato con carta riciclata o certificata FSC	3	
	Recupero di alimenti non utilizzati o residui, accordi con associazioni solidaristiche, canili e gattili per il recupero di alimenti non utilizzati	2	
	Possibilità di asporto del cibo avanzato da parte degli avventori tramite contenitori idonei dotati di chiusura (doggy bag)	2	
	Altre azioni per la riduzione dei rifiuti (specificare) .....	0-3	
	<b>Altre azioni di riduzione dell'impatto ambientale</b>		
	Utilizzo detersivi biodegradabili e/o etichettati Ecolabel	2	

√	AZIONI	PUNTEGGIO	
		attribuibile	attribuito
	Utilizzo di alimenti biologici e/o a km zero (specificare) ..... .....	0-3	
	Altre azioni per la riduzione dei consumi energetici: lampadine basso consumo, riduttori di flusso, servizio navetta, altro (specificare) ..... .....	0-3	
	<b>Comunicazione</b>		
	Formazione del personale	0 (obbligatorio)	
	Individuazione e nomina di un referente interno per la gestione dei rifiuti	0 (obbligatorio)	
	Inserimento del marchio ECOFESTA accompagnato al logo del Gestore in tutti i materiali promozionali dell'evento	0 (obbligatorio)	
	Team di ecovolontari per l'evento	4	
	Produzione e distribuzione/esposizione di materiale informativo specifico sulla gestione dei rifiuti nell'ambito della manifestazione e sul significato dell'ECOFESTA	4	
	Iniziative di educazione ambientale o laboratori sul riciclo	4	

**Attribuzione ecofascia:**

- Punti da 00 a 15: ecofascia 1 → riduzione del 20 % sul costo del servizio preventivato
- Punti da 16 a 35: ecofascia 2 → riduzione del 40 % sul costo del servizio preventivato
- Punti da 36 a 50: ecofascia 3 → riduzione del 60 % sul costo del servizio preventivato

# APPENDICE A

## AGGIORNAMENTO AL REGOLAMENTO TIPO PER LA DISCIPLINA DELLA TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA

Comune di VIGARANO

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

# MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELLA TARIFFA

## Parte Fissa

1. La Tariffa parte fissa da attribuire alle utenze domestiche viene determinata secondo quanto specificato nel punto 4.1. dell'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e successive modifiche ed integrazioni ed è data dalla quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle utenze domestiche, moltiplicato per la superficie occupata da ciascuna utenza, corretto con il coefficiente  $K_a$ , di cui alla tabella 1b, dell'Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e successive modifiche ed integrazioni, espressa dalla formula sintetica:

$$\text{€/m}^2 * \text{categoria di utenza domestica}$$

La Tariffa grava su ogni utenza domestica suscettibile di produrre rifiuti urbani quale che sia l'effettivo grado di utilizzazione del servizio da parte del possessore o detentore.

2. La Tariffa parte fissa da attribuire alle utenze non domestiche viene determinata, secondo quanto specificato nel punto 4.3 dell'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e successive modifiche ed integrazioni e si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/m<sup>2</sup>) per la superficie dell'utenza (m<sup>2</sup>) per il coefficiente potenziale di produzione  $K_c$  di cui alla tabella 3b, dell'Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e successive modifiche ed integrazioni, espressa dalla formula sintetica:

$$\text{€/m}^2 * \text{categoria di utenza non domestica}$$

La Tariffa grava su ogni utenza non domestica suscettibile di produrre rifiuti urbani quale che sia l'effettivo grado di utilizzazione del servizio da parte del possessore o detentore.

## Parte Variabile

Il Consiglio Comunale e il Consiglio locale di ATERSIR determinano annualmente, all'interno della delibera di approvazione dei listini Tariffari, i coefficienti di produzione di rifiuti desumendoli dalla Tabella 2 e 4a/4b dell'Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, a cui vengono applicati i correttivi risultanti da indagini quali-quantitative sui rifiuti urbani prodotti effettuate dal Gestore;

**1) rifiuto "urbano residuo"** - è calcolata in ragione del conferimento di un numero minimo di sacchi, rapportati alla categoria di appartenenza, stabiliti nel provvedimento annuale di approvazione delle tariffe. La categoria di appartenenza applicata è quella prevalente per periodo di fatturazione. I sacchi "aggiuntivi" rispetto a quelli minimi stabiliti, sono addebitati in fattura al costo stabilito nel provvedimento annuale di approvazione delle tariffe. La categoria di appartenenza applicata è quella prevalente per periodo di fatturazione. Le forme e le modalità di effettuazione del servizio sono quelle riportate nel Regolamento del Servizio di gestione del servizio. I sacchi sono forniti dal Gestore che ne registra la consegna con metodi di identificazione dell'utenza.

Per le utenze domestiche in cui la presenza di particolari situazioni di disagio **sanitario**, debitamente documentate e certificate dall'organo sanitario competente, o in cui la presenza nel nucleo familiare di **componenti di età inferiore a 3 anni**, comporti una consistente produzione di rifiuti costituiti da **pannolini e pannoloni**, può essere attivato uno specifico servizio nelle forme e nei modi riportati nel Regolamento di gestione del servizio. L'utente può aderire al servizio attraverso la sottoscrizione di apposito modulo da inviare allo sportello clienti del Gestore. Il rifiuto **"urbano residuo"** raccolto attraverso questo servizio è conteggiato ai fini del calcolo della Tariffa, ma è imputato ai costi complessivi del servizio di raccolta e smaltimento, senza oneri diretti ed aggravii specifici a carico dei singoli utenti. Qualora attraverso questo specifico servizio fossero conferiti rifiuti diversi da quelli previsti, il rifiuto **"urbano residuo"** raccolto attraverso tale circuito sarà conteggiato ai fini del calcolo della Tariffa, computando a tal fine il numero di conferimenti fino a quel momento rilevati.

**2)** La Tariffa variabile relativa alle **altre tipologie di rifiuto, raccolte con il servizio porta a porta**, si compone di una quota parametrica determinata con le modalità e sulla base delle categorie e dei coefficienti (Kb e Kd) di cui all'Allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e successive modifiche ed integrazioni, a cui vengono applicati i correttivi risultanti da indagini quali-quantitative sui rifiuti urbani prodotti effettuate dal Gestore.

Si esprime in fattura con il valore:

*€/anno (giorno) per categoria di utenza domestica*

*€/mq./anno (giorno) per categoria di utenza non domestica*

Le forme e le modalità di effettuazione del servizio sono quelle riportate nel Regolamento del Servizio SGRU.

**3)** servizio **"verde/ramaglie" a chiamata**. Le richieste di servizi a domicilio comportano l'addebito in fattura del relativo costo, e si esprime in fattura con il valore:

*€/ritiro*

Il costo del ritiro è determinato nel provvedimento annuale di determinazione delle tariffe. Il servizio domiciliare su appuntamento è effettuato nelle forme e con le modalità riportate nel Regolamento di gestione del servizio. Le richieste di ritiro a domicilio sono presentate dal cliente sia telefonicamente, al numero verde fornendo il proprio codice identificativo riportato in fattura, sia attraverso lo Sportello Online - il servizio non è richiedibile da utenze non in regola con i pagamenti delle fatture di servizio - in tali circostanze il Gestore informerà l'utente circa le modalità per il corretto trattamento delle frazioni ed indicherà anche la eventuale modalità di accesso alla soluzione del debito.

**4)** servizio **"ingombranti" a chiamata**. Le richieste di servizi a domicilio "aggiuntivi" rispetto a quelli minimi stabiliti dal Regolamento di gestione del servizio, comportano l'addebito in fattura del relativo costo, e si esprime in fattura con il valore:

*€/ritiro*

Il costo del ritiro è determinato nel provvedimento annuale di determinazione delle tariffe. Il servizio domiciliare su appuntamento è effettuato nelle forme e con le modalità riportate nel

Regolamento di gestione del servizio. Le richieste di ritiro a domicilio sono presentate dal cliente sia telefonicamente, al numero verde fornendo il proprio codice identificativo riportato in fattura, sia attraverso lo Sportello Online - il servizio non è richiedibile da utenze non in regola con i pagamenti delle fatture di servizio - in tali circostanze il Gestore informerà l'utente circa le modalità per il corretto trattamento delle frazioni ed indicherà anche la eventuale modalità di accesso alla soluzione del debito.

**5)** Per le utenze non domestiche con produzione di rifiuti urbani caratterizzata da frequenze e quantità diverse da quelle stabilite nel Regolamento del Servizio tali da necessitare di un **servizio adeguato all'utenza**, il Gestore ha la facoltà di stipulare specifici contratti con la stessa. La Tariffa corrispondente è determinata sui costi effettivamente sostenuti ed imputati direttamente alle utenze interessate, unitamente alla quota fissa calcolata secondo le disposizioni precedentemente definite. Il costo del servizio applicato è quello riportato nel **"Listino Tariffario dei Servizi"** del Gestore e annualmente approvato contestualmente all'approvazione delle tariffe.

**REGOLAMENTO PER LA  
DISCIPLINA DELLA TARIFFA  
RIFIUTI CORRISPETTIVA**

Comune di VOGHIERA

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n° \_\_\_\_\_



## TITOLO I - NORME GENERALI

---

### Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento, approvato dal Comune nell'ambito della potestà prevista all'art. 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale pluriennale dello Stato. Legge di stabilità 2014*) e all'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (*Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali*) sulla base dello schema tipo di regolamento approvato dal Consiglio d'Ambito dell'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti di cui all'art. 4 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 23 (*Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente*) di seguito ATERSIR con Deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 75, del 8 novembre 2018, disciplina la Tariffa rifiuti avente natura corrispettiva e la sua applicazione, sulla base di un servizio di gestione integrata dei rifiuti reso con modalità conformi al decreto 20 aprile 2017 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (*Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di Tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani*).

2. La Tariffa rifiuti corrispettiva assicura la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (*Norme in materia ambientale*), ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (*Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti*), ad esclusione dei costi relativi alla gestione dei rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Le componenti di costo relative al servizio ed il riconoscimento delle stesse nella pianificazione finanziaria sono specificate da ATERSIR con propri atti.

3. Le modalità di applicazione della Tariffa rifiuti corrispettiva sono riportate in Appendice A al presente Regolamento.

4. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti. Il presente Regolamento trova applicazione nelle more di quanto previsto al comma 527 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*) che attribuisce, tra l'altro, all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) la competenza in merito alla predisposizione e all'aggiornamento del metodo Tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti.

### Articolo 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

a) «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,

qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;

b) «rifiuti urbani», ai sensi dell'art. 184, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono:

1. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;

i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;

2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-*quinquies* del d.lgs. 152/2006;

i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi da quelli di cui al punto 1 assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità ai sensi dell'art.198, comma 2, lettera g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

3. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;

4. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade e aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

5. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;

i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;

6. i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5 della presente lettera b);

c) «rifiuti speciali», ai sensi dell'art. 184, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono:

1. i rifiuti da attività agricole, e agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 del codice civile e della pesca;

2. i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

3. i rifiuti da lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;

4. i rifiuti da lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;

5. i rifiuti da attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;

6. i rifiuti da attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;

7. i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;

8. i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;
9. i veicoli fuori uso

d) sono «rifiuti pericolosi», ai sensi dell'art. 184, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato 1 della parte quarta del d.lgs. 152/2006.

e) «produttore di rifiuti»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);

f) «detentore», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;

g) «conferimento»: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o del detentore alle successive fasi di gestione;

h) «gestione», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni, e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario; non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;

i) «Gestore»: il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti, il quale, ai sensi dell'art. 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, applica e riscuote la Tariffa rifiuti corrispettiva;

j) «raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera "mm" dell'art. 183, comma 1, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;

k) «raccolta differenziata», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;

l) «spazzamento delle strade», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera oo), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;

m) «autocompostaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;

n) «compostaggio di comunità», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera qq-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;

- o) «rifiuto organico», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione, uffici, attività all'ingrosso, mense e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;
- p) «rifiuto urbano residuo», ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto ministeriale 20 aprile 2017, il rifiuto residuale dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati (CER 200301);
- q) «utente», ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale 20 aprile 2017, la persona fisica o giuridica che possiede o detiene, a qualsiasi titolo, una o più utenze;
- r) «utenza», ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c), del decreto ministeriale 20 aprile 2017, le unità immobiliari, locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e/o assimilati e riferibili, a qualsiasi titolo, ad una persona fisica o giuridica ovvero ad un «utente»;
- s) «utenza domestica»: l'utenza adibita o destinata ad uso di civile abitazione;
- t) «utenza non domestica»: l'utenza adibita o destinata ad usi diversi dall'utenza domestica;
- u) «utenza singola»: utenza che dispone, per la frazione di rifiuto raccolto, di una propria dotazione per la raccolta;
- v) «utenza domestica condominiale»: utenza domestica che dispone per la frazione di rifiuto raccolto, di una dotazione attribuita al condominio;
- w) «utenza aggregata»: ai sensi dell'art.2, comma 1, lettera d), del decreto 20 aprile 2017, il punto di conferimento riservato a due o più utenze per le quali non sia possibile la misurazione diretta della quantità conferita da ciascuna utenza;
- x) «parte fissa della Tariffa»: è la quota parte della Tariffa relativa alle componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché ad altri costi di esercizio non ricompresi nella parte variabile della Tariffa oltre ai costi destinati al godimento collettivo di un ambiente pulito e alla tutela dell'ambiente;
- y) «parte variabile della Tariffa»: è la quota parte della Tariffa che comprende i costi rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all'entità dei costi di gestione;
- z) «Centro di Raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, un'area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;
- aa) «Centro del Riuso»: locale o area presidiata allestita per il ritiro, l'esposizione e la distribuzione, senza fini di lucro, di beni usati e funzionanti suscettibili di riutilizzo;
- bb) «riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera r) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti.
- cc) «dotazione per la raccolta»: contenitori ed altri dispositivi (es. badge, sacchi, ecc.) per la raccolta dei rifiuti urbani, consegnati all'utente, attraverso i quali il Gestore è in grado di identificare l'utenza che conferisce, registrare il numero dei conferimenti e misurare la quantità di rifiuto conferito al servizio pubblico con riferimento, quanto meno, al rifiuto urbano residuo;

dd) «preparazione per il riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera q) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento.

ee) «Carta del servizio»: documento attraverso il quale il Gestore in qualità di erogatore del servizio pubblico indica i principi fondamentali e gli standard di qualità del servizio, e dichiara all'utente gli impegni che assume per garantire il miglioramento della qualità del servizio.

ff) «prevenzione»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. m), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono: la quantità di rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita; gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e sulla salute umana; il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;

gg) «riciclaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;

hh) «recupero», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. t) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

ii) «rifiuti alimentari», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, tutti gli alimenti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n.178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono diventati rifiuti;

### **Articolo 3 - Il servizio di gestione integrata dei rifiuti**

1. Ai sensi dell'art. 25 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 (*Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività*), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il servizio di gestione integrata dei rifiuti comprende le attività di raccolta, raccolta differenziata, commercializzazione e avvio a smaltimento e recupero, nonché nell'ipotesi in cui siano comprese le attività di gestione e realizzazione degli impianti, lo smaltimento completo di tutti i rifiuti urbani .

2. Il servizio di gestione integrata dei rifiuti si ispira a criteri di efficienza, efficacia ed economicità ed alla gerarchia di cui all'art. 179, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (*prevenzione, preparazione per il riutilizzo, riciclaggio, recupero di altro tipo, es. recupero di energia, smaltimento*).

3. Il servizio è reso secondo modalità che consentano di misurare, in peso o in volume, per ciascuna utenza, almeno la quantità di rifiuto urbano residuo conferito ai fini dell'applicazione del corrispettivo.

4. Il servizio è svolto dal Gestore individuato da ATERSIR secondo le modalità indicate nel

Contratto di servizio stipulato fra gli stessi e i suoi allegati.

5. Il Gestore, ai sensi dell'art. 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, applica e riscuote la Tariffa rifiuti corrispettiva.

6. Il servizio di gestione integrata dei rifiuti è disciplinato dalla normativa statale, regionale, dal Contratto di servizio stipulato fra ATERSIR e il Gestore e dalla Carta dei Servizi, oltre alle disposizioni previste dal presente Regolamento.

#### **Articolo 4 - Soggetto che applica e riscuote la Tariffa corrispettiva**

1. La Tariffa corrispettiva per i rifiuti è applicata e riscossa dal Gestore su tutto il territorio comunale su cui insiste, interamente o prevalentemente, l'utenza.

2. Per l'utenza che ricade nel territorio di più Comuni, fatti salvi accordi specifici tra i Comuni interessati, si applica il principio della prevalenza rispetto alla superficie totale dell'immobile stesso, fermo restando il divieto di doppia applicazione della Tariffa.

3. Il servizio di gestione integrata dei rifiuti per le situazioni di cui al comma 2 del presente articolo è posto in carico al Comune nel quale è applicato e riscosso il corrispettivo.

#### **Articolo 5 - Presupposto e ambito di applicazione**

1. La Tariffa corrispettiva è applicata nei confronti di chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

2. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi su almeno tre lati verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale.

3. La superficie Tariffabile, qualora ne sia previsto l'utilizzo tra i parametri per la determinazione della parte fissa e/o variabile della Tariffa definite in Appendice A, è quella calpestabile. La superficie calpestabile dei fabbricati, viene misurata sul filo interno dei muri e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato. L'utente è obbligato a fornire, nella comunicazione di cui all'art. 38, l'indicazione della superficie calpestabile allegando la planimetria quotata dell'immobile. In difetto, si considera l'80 (ottanta) per cento della superficie catastale determinata con i criteri di cui all'allegato C del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138 (*Regolamento recante norme per la revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane e dei relativi criteri nonché delle commissioni censuarie in esecuzione dell'articolo 3, commi 154 e 155, della L. 23 dicembre 1996, n. 662*). Per gli immobili già dichiarati ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, si considerano, in sede di prima applicazione, le superfici già dichiarate o accertate.

4. Qualora il modello Tariffario utilizzi la superficie Tariffabile tra i parametri per la determinazione della parte fissa e/o variabile della Tariffa, nel calcolo delle superfici non sono considerate:

a) le superfici ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Qualora non sia obiettivamente possibile individuare le superfici da escludersi, la superficie rilevante è calcolata applicando all'intera superficie sulla quale l'attività è svolta le percentuali di abbattimento di seguito indicate:

<i>attività</i>	<i>% riduzione</i>
Officine, elettrauto, gommisti, carrozzerie	30%
Lavanderie a secco, tintorie non industriali	20%
Laboratori fotografici, eliografie	25%
Dentisti, odontotecnici, veterinari, ambulatori medici	10%
Laboratori di analisi	15%
Tipografie, stamperie, incisioni, serigrafie, vetrerie	20%
Falegnamerie	30%
Macellerie	10%

b) le aree scoperte pertinenti o accessorie, ad eccezione delle aree scoperte operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute od occupate in via esclusiva e per le quali non venga richiesto apposito specifico servizio;

c) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani al servizio di gestione integrata dei rifiuti per effetto di specifiche previsioni legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;

d) le aree e le superfici occupate da cantieri edili, ad esclusione dei locali adibiti ad ufficio di cantiere, mense, spogliatoi e servizi, ed altresì delle superfici ove sono prodotti rifiuti urbani;

e) i locali e le aree delle attività agricole, agro-industriali, della silvicoltura e della pesca, con l'eccezione delle attività "connesse" produttive di rifiuti urbani indicati nell'allegato *L-quater* per le quali l'utente può concordare con il Gestore l'adesione al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani e alle quali, nelle more dell'aggiornamento contrattuale, viene assicurato il mantenimento del servizio pubblico;

f) le porzioni di superfici dei magazzini funzionalmente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche e vi sia produzione di rifiuto urbano.

g) le aree delle unità immobiliari adibite a culto, limitatamente alle zone ove vengono officiate le funzioni religiose;

h) le centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;

i) le superfici di impianti sportivi e palestre riservate e di fatto utilizzate esclusivamente dai praticanti l'attività sportiva; sono invece assoggettate le aree adibite a spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro e comunque ogni area destinata al pubblico;

j) per i distributori di carburante, le aree non utilizzate o inutilizzabili in quanto intercluse da stabile recinzione visibile, le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi, le aree visibilmente adibite all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio, mentre sono soggetti alla Tariffa i locali adibiti a magazzini, uffici, nonché l'area di proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di 20 metri quadrati per colonnina di erogazione;

k) le aree delle utenze non domestiche se adibite esclusivamente ad aree di accesso, manovra, transito e movimentazione mezzi, i posti auto, parcheggi gratuiti per le maestranze o per ospiti di imprese e le aree verdi destinate ad ornamento;

l) le superfici delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 (*Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della legge 31 luglio 2002, n.179*);

m) i locali adibiti a ripostigli, stenditoid, solai, lavanderie, cantine soffitte e sottotetti di civile abitazione (anche se portanti, non adattabili ad altro uso, non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi) di altezza pari o inferiore a 160 (centosessanta) centimetri nonché balconi e terrazze di utenze domestiche purché non chiusi da partizioni fisse;

n) le aree destinate esclusivamente al passaggio dei mezzi per la movimentazione o di carico e scarico, le aree ove sono insediati impianti o linee produttive completamente automatizzati.

5. La Tariffa rifiuti corrispettiva non si applica a:

a) unità immobiliari domestiche che risultino chiuse, inutilizzate e prive di qualsiasi allacciamento ai pubblici servizi – si considerano inutilizzate o inutilizzabili le unità immobiliari domestiche prive di arredamento minimo, intendendosi per tale almeno la presenza di angolo cottura, tavolo e sedie o letto/ divano (mobilio/arredo non accatastato); tali circostanze devono essere confermate da idonea documentazione o verificate dal Gestore con sopralluogo autorizzato dall'utente; la tariffa non è applicata limitatamente al periodo durante il quale sussistono le condizioni di cui sopra;

b) unità immobiliari delle utenze non domestiche che risultino chiuse, inutilizzate, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistono le condizioni di cui sopra;

c) unità immobiliari, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento, purché effettivamente non utilizzate;

d) fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;

e) aree non utilizzate, né utilizzabili, perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile.

6. L'esclusione dal pagamento della Tariffa rifiuti corrispettiva, in base ai casi previsti ai commi precedenti, dovrà essere comunque supportata da documentazione attestante la veridicità di quanto dichiarato dall'utente in apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*) o certificata a seguito di attività di verifica del Gestore.

7. Il mancato utilizzo del servizio nonché il mancato ritiro delle dotazioni per la raccolta non



comporta alcun esonero o riduzione della Tariffa corrispettiva, dovendo essere comunque applicata la parte fissa e la parte variabile relativa agli svuotamenti minimi in presenza del presupposto.

8. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze escluse dalla Tariffazione o provenienti da aree escluse dalla Tariffazione ai sensi del presente articolo, si applica la Tariffa a partire dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, fatta salva la possibilità di prova contraria da parte dell'utente, oltre alla sanzione di cui all'art. 45.

#### **Articolo 6 - Classificazione dei locali e delle aree**

1. La classificazione dell'utenza non domestica è riportata nell'Allegato 2 al presente Regolamento. L'utenza non domestica non esattamente indicata nell'Allegato 2 al presente Regolamento è associata alla categoria che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della potenzialità di produzione rifiuti tenendo conto dei coefficienti di produzione dei rifiuti come definiti nell'atto di approvazione delle tariffe.

2. Ai fini della classificazione di cui al comma 1, si fa riferimento all'autorizzazione per l'esercizio dell'attività rilasciata dagli uffici competenti e comunque alle attività effettivamente svolte; in particolare, ai fini della classificazione in categorie delle attività esercitate nei locali o sulle aree, si fa riferimento al codice ISTAT dell'attività o da quanto risulti dalle certificazioni rilasciate dagli organi competenti, quali la Camera di Commercio, relativamente all'esercizio delle attività medesime, sempreché tali certificazioni non contrastino con la reale attività esercitata e verificata dal Gestore, nel qual caso il riferimento è a quest'ultima. Per le attività professionali si fa riferimento all'iscrizione all'ordine di appartenenza o, nel caso non sia previsto, al codice identificativo presso l'ufficio I.V.A.

3. Nel caso di più attività, distintamente specificate ma esercitate promiscuamente negli stessi locali o aree scoperte operative, per l'applicazione della Tariffa si fa riferimento all'attività principale, in base a quanto indicato al comma precedente.

4. La Tariffa è unica anche se, per l'esercizio dell'attività, sono utilizzate superfici con diverse destinazioni; le tariffe sono distinte nell'ipotesi di complesso unitario su cui sono insediate distinte attività.

5. Sono classificati nella medesima categoria del bene principale i locali o le aree scoperte produttive, pertinenziali o accessori dello stesso, anche se da questo separati, ma in oggettivo rapporto funzionale.

## Articolo 7 - Utente obbligato al pagamento

1. La Tariffa è dovuta in via principale da coloro che posseggono o detengono locali e/o aree scoperte operative costituenti presupposto per l'applicazione della Tariffa medesima, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare e tra coloro che usano in Comune i locali o le aree stesse. Tali soggetti sono obbligati ad utilizzare il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani provvedendo al conferimento secondo le modalità indicate nel regolamento di gestione del servizio e di eventuali ordinanze sindacali.
2. Il titolo del possesso o della detenzione è dato, a seconda dei casi, dalla proprietà, dall'usufrutto, dal diritto di abitazione, dal comodato, dalla locazione o affitto e, comunque, dall'occupazione o dalla detenzione di fatto, a qualsiasi titolo, nonché dalla residenza o domicilio.
3. Qualora, per qualsiasi motivo, non sia possibile individuare il soggetto obbligato principale, si considera tale:
  - a) per l'utenza domestica colui che ha sottoscritto la scheda di attivazione dell'utenza ovvero l'intestatario della scheda di famiglia risultante all'anagrafe della popolazione;
  - b) per l'utenza non domestica colui che ha sottoscritto la scheda di attivazione dell'utenza ovvero il titolare o legale rappresentante dell'impresa, associazione, studio, società, mentre per i comitati o associazioni non riconosciute, i soggetti che li rappresentano o li dirigono.
4. Sono solidamente tenuti al pagamento della Tariffa corrispettiva i componenti del nucleo familiare, conviventi con il soggetto di cui al comma 3, lettera a) e coloro che con tale soggetto usano in comune i locali e le aree. Nel caso di abitazione secondaria, i soggetti coobbligati sono i componenti del nucleo familiare dell'abitazione di residenza o principale anche se posta in altro Comune. Tale vincolo di solidarietà opera in ogni fase del procedimento di applicazione Tariffaria, della riscossione, dell'accertamento, del recupero del credito, del contenzioso, in funzione di garanzia fungibile nell'adempimento della prestazione patrimoniale.
5. Per i locali ceduti ad utilizzatori occasionali per periodi non superiori a 180 giorni/anno, il soggetto obbligato al pagamento della Tariffa rimane il proprietario o il titolare di altro diritto reale. Per gli alloggi ceduti con regolare contratto di locazione presso i quali i conduttori non hanno stabilito la residenza (locazione di natura transitoria o studentesca), il soggetto obbligato al pagamento della Tariffa rimane il proprietario o il titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione e superficie) su detti locali, qualora l'utilizzatore dell'immobile non si intesti l'utenza.
6. Nel caso di sub-locazione, il soggetto obbligato al pagamento della Tariffa rimane il conduttore principale titolare di un contratto di locazione pluriennale, fatto salvo il caso in cui l'utilizzatore si intesti l'utenza.
7. Sono inefficaci eventuali patti di trasferimento della Tariffa a soggetti diversi da quelli sopraindicati.
8. Per i locali e le aree che si configurano come strutture ricettive dirette all'ospitalità secondo quanto previsto dalla legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 (*Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità*), ad esclusione delle attività non svolte in forma di impresa e senza fornitura di servizi aggiuntivi, la Tariffa è dovuta da chi gestisce l'attività d'impresa. Tali attività sono considerate "utenza non domestica".

9. Per le attività non svolte in forma di impresa e senza fornitura di servizi aggiuntivi di cui alla citata legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 si applica la Tariffa per le utenze domestiche.

10. Ad esclusione dei casi previsti al comma 9 del presente articolo, le unità immobiliari adibite ad uso domestico, in cui sia svolta in via permanente anche un'attività economica o professionale, generano due distinti obblighi Tariffari qualora vi sia la presenza di una superficie chiaramente distinguibile utilizzata a tal scopo. In difetto si applica la Tariffa prevista per l'utenza domestica.

11. Per i locali in multiproprietà il soggetto che li gestisce è responsabile del versamento della Tariffa dovuta per i locali e le aree scoperte operative non in uso esclusivo ai singoli occupanti proprietari dei medesimi.

12. Per i centri commerciali, artigianali e di servizi integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni ovvero l'amministratore è responsabile del versamento della Tariffa dovuta per tutti i locali e le aree scoperte operative.

13. Fermo restando l'obbligatorietà del versamento della Tariffa per le aree e gli spazi comuni, il soggetto che gestisce i servizi comuni può, in deroga al comma 12, richiedere al Gestore di concordare una diversa gestione con riferimento ai locali e alle aree ad uso esclusivo a condizione che venga presentata esplicita richiesta da parte di tutti i singoli occupanti o detentori. E' comunque tenuto a presentare, nei termini dell'art. 39 del presente Regolamento, l'elenco degli occupanti o detentori del centro commerciale, artigianale e di servizi integrati.

14. Al fine di consentire la copertura dei costi legati alle operazioni di raccolta e trattamento dei rifiuti prodotti nelle parti comuni condominiali di cui all'art. 5, comma 4, lettera b), su richiesta può essere intestata apposita utenza domestica condominiale e in tal caso sono consegnate le relative dotazioni.

15. Alle istituzioni scolastiche statali si applica quanto previsto dall'art. 33-bis, del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248 (*Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria*), convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, fermo restando che la somma attribuita al Comune deve essere riversata al Gestore e deve essere sottratta ai costi che devono trovare copertura integrale mediante l'entrata da Tariffa rifiuti corrispettiva.

## **Articolo 8 - Obbligazione pecuniaria**

1. La Tariffa rifiuti corrispettiva è applicata secondo il criterio pro die per anno solare cui corrisponde un'autonoma obbligazione pecuniaria, ed è determinata secondo i criteri e le modalità di calcolo riportate in Appendice A al presente Regolamento.

2. L'obbligazione decorre dal giorno in cui si verificano i presupposti per l'applicazione della Tariffa, di cui all' art. 5 o, se antecedente, dal giorno in cui viene effettuata la fornitura della dotazione per la raccolta e si estingue con la cessazione dei presupposti per l'attivazione dell'utenza o, se successiva, il giorno dopo l'ultima lettura degli svuotamenti.

3. Nel caso di fornitura della dotazione per la raccolta, può essere istituito il deposito cauzionale in carico all'utente a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dal servizio garantito all'utenza. La definizione delle modalità di applicazione, della quantificazione del

deposito cauzionale nonché i termini e le condizioni, sono stabiliti nell'Allegato 3 al presente Regolamento.

4. L'utente è tenuto al ritiro dei contenitori o delle dotazioni entro 30 giorni dalla comunicazione/avviso da parte del Gestore, al fine di consentire l'erogazione del servizio. Per l'utenza in cui le particolari situazioni di disagio sanitario, debitamente documentate e certificate dall'organo sanitario competente, comportino la mancata possibilità di ritiro dei contenitori entro i termini stabiliti al presente comma, il Gestore è tenuto alla consegna domiciliare. Il Gestore può comunque effettuare le consegne di cui sopra, previo accordo economico secondo il Listino Tariffario dei Servizi complementari di cui all'Allegato B.

5. In assenza delle condizioni di cui al secondo periodo del comma 4, l'utente che non abbia ritirato la propria dotazione entro termini indicati, è tenuto al pagamento della quota fissa e della parte variabile relativa agli svuotamenti minimi della Tariffa e alla sanzione di cui all'art. 45.

6. L'utente è responsabile della dotazione ricevuta. In caso di furto, danneggiamento o perdita della dotazione, deve darne immediata comunicazione al Gestore, il quale provvederà alla sua sostituzione. Nel caso di furto o di danneggiamento dovuto ad atto vandalico la sostituzione avviene con onere a carico del servizio a fronte della presentazione della relativa auto certificazione. Nei rimanenti casi la sostituzione avviene a carico dell'utente. L'utente risponde degli eventuali conferimenti effettuati con la propria dotazione nel tempo decorrente dall'effettivo furto o perdita fino al giorno della relativa denuncia o comunicazione al Gestore. È vietato il trasferimento della dotazione per la raccolta, salva espressa richiesta al Gestore. L'utente è tenuto a riconsegnare la dotazione al Gestore al momento della presentazione della comunicazione di cessazione dell'utenza o entro 5 giorni lavorativi dalla presentazione della stessa, con le seguenti modalità: per le utenze non domestiche, si provvederà con ritiro, da parte del Gestore, presso il luogo di servizio; mentre le utenze domestiche dovranno restituire i contenitori nei "Punti" segnalati dal Gestore. Nel caso di mancata restituzione dei contenitori, il Gestore addebiterà in fattura il costo del contenitore come riportato nel listino aziendale approvato nel provvedimento annuale di determinazione della Tariffa;

7. In caso di ritardata comunicazione di cessazione dell'utenza, l'obbligazione pecuniaria non si protrae oltre la data in essa indicata, quando l'utente che ha prodotto la ritardata comunicazione di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali. In carenza di tale dimostrazione o in caso di mancata comunicazione di cessazione, l'obbligazione pecuniaria non si protrae oltre la data in cui sia sorta altra obbligazione pecuniaria per comunicazione dell'utente subentrato o per acquisizione d'ufficio dell'informazione medesima.

8. Al fine della determinazione del numero dei componenti il nucleo familiare:

a) si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici;

b) si considera un numero di componenti il nucleo familiare pari a 3 per l'utenza domestica stabilmente occupata da nuclei non residenti qualora l'utente ometta di denunciare le generalità di tutti i componenti il nucleo familiare nel termine stabilito dall'articolo 39 del presente Regolamento;

c) si considera un numero di occupanti pari a 1 per l'utenza domestica tenuta a disposizione di nuclei familiari iscritti all'AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero);

d) si considera un numero di occupanti pari a quanto riportato nell'Allegato 1 al presente Regolamento per l'utenza domestica tenuta a disposizione non locata;

e) nei casi di cui all'art. 7, comma 9 la consistenza del nucleo familiare è aumentata di 1 (una) unità

9. Il numero dei componenti dell'utenza domestica residente può essere diversamente determinato da quanto risulti nel foglio di famiglia anagrafico corrispondente, solo in caso di documentata e stabile permanenza, per un periodo consecutivo superiore a sei mesi all'anno di uno o più componenti in case di riposo, case protette, centri residenziali, comunità di recupero, istituti di detenzione. Non rilevano, invece, i meri ricoveri ospedalieri, i soggiorni in centri comportanti il giornaliero rientro al proprio domicilio, quali i centri diurni. Inoltre, non si tiene conto dei residenti, altrove domiciliati, per motivi di studio o lavoro che comportino l'assenza dalla residenza per almeno un periodo consecutivo superiore a sei mesi all'anno. Il numero minimo di componenti il nucleo familiare, per il calcolo della tariffa, non può essere inferiore ad 1 (uno).

10. Nel caso in cui l'abitazione è occupata oltre che da membri nel nucleo familiare anagrafico, anche da altri soggetti stabilmente dimoranti, quali, ad esempio, badanti e colf, questi devono essere dichiarati con le modalità di cui al successivo art. 39. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la Tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

11. Gli effetti generati dalle variazioni che dovessero intervenire nell'arco dell'anno in merito agli elementi che determinano la Tariffa, quali le modifiche della composizione del nucleo familiare, le modifiche delle superfici dei locali e aree scoperte, le modificazioni delle destinazioni d'uso dei locali ed aree scoperte, le modificazioni del servizio reso, vengono contabilizzate nella prima fatturazione utile. Tali variazioni decorrono secondo quanto stabilito all'art. 39 del presente Regolamento.

#### **Articolo 9 - Criteri per la determinazione della Tariffa corrispettiva e del piano finanziario**

1. I costi complessivi sono ripartiti fra utenza domestica e utenza non domestica sulla base dei servizi forniti e in relazione all'incidenza della quantità dei rifiuti prodotti dalle rispettive categorie d'utenza. La ripartizione della Tariffa tra parte fissa e variabile e tra utenza domestica e non domestica è esplicitata nella delibera di approvazione delle tariffe.

2. Le Tariffe, per ogni singola categoria d'utenza, sia per la quota fissa sia per la quota variabile, sono approvate con deliberazione del Consiglio locale di ATERSIR e del Comune entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione dei Comuni. In caso di mancata approvazione nei termini, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

3. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Contratto di servizio stipulato fra ATERSIR e il Gestore, inseriti nel Piano Finanziario redatto dal Gestore e approvato da ATERSIR e illustrati in una relazione tecnica redatta sulla base dei criteri stabiliti all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (*Regolamento recante norme per la elaborazione del Metodo Normalizzato per definire la Tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani*).

#### **Articolo 10 - Tariffa giornaliera per manifestazioni e spettacoli viaggianti**

In caso di servizi (quali spazzamento manuale/meccanico, ritiro ingombranti, etc.) dedicati a spettacoli viaggianti, quali giostre e circhi, essi sono assoggettati ad una Tariffa applicata dal

Gestore commisurata al servizio reso rapportato a ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno solare di occupazione, considerando giorno intero anche la sola frazione di giorno.

#### **Articolo 11 - Tariffa Giornaliera Fiere, mostre, manifestazioni ed eventi ed attività similari**

1. E' dovuta la Tariffa per la gestione dei rifiuti dall'utenza che occupa temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico o gravate da servitù di pubblico passaggio.
2. La Tariffa è determinata sulla base del servizio reso rapportato a ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno solare di occupazione, considerando giorno intero anche la sola frazione di giorno.
3. La Tariffa è riscossa dal Gestore su tempestiva segnalazione effettuata dall'ufficio comunale competente.

#### **Articolo 12 - Imposte di legge**

1. Alla Tariffa sono applicate le imposte previste dalla Legge.

#### **Articolo 13 - Obblighi di trasmissione delle banche dati**

1. Nelle more dell'operatività dell' Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) di cui all'art. 62, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (*Codice dell'amministrazione digitale*) il Gestore acquisisce dal Comune, e contestualmente il Comune è tenuto a fornire al Gestore, le banche dati di cui è titolare necessarie alla gestione e controllo dell'applicazione della Tariffa corrispettiva per le singole utenze e i relativi aggiornamenti con periodicità mensile secondo modalità e formati concordati e nel rispetto della normativa vigente in tema di trattamento dei dati. Il Comune è inoltre tenuto a trasmettere al Gestore le informazioni provenienti dallo sportello unico delle attività produttive (SUAP) relative all'avvio o alla variazione di impresa.
2. Il Gestore, su espressa richiesta, fornirà gratuitamente al Comune gli aggiornamenti annuali della banca dati della Tariffa corrispettiva, di cui è titolare, che potranno essere utilizzati dall'Amministrazione locale per finalità istituzionali secondo modalità e formati concordati e nel rispetto della normativa vigente in tema di trattamento dei dati.

#### **Articolo 14 - Obblighi di informazione all'utenza**

1. Il Gestore è tenuto a garantire alla singola utenza un facile accesso alle informazioni che lo riguardano e a tal proposito applica le disposizioni in materia di trasparenza riportate nell'Allegato A della Deliberazione ARERA 444/2019/R/Rif del 31/10/2019

## TITOLO II – RIDUZIONI

---

### **Articolo 15 - Riduzioni per avvio autonomo a riciclo**

1. Alle utenze non domestiche che dimostrano di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, i propri rifiuti urbani, la parte variabile della Tariffa è ridotta nelle forme riportate nell'allegato 1 al presente regolamento.

2. La riduzione di cui al comma 1 è riconosciuta su richiesta dell'utente, da presentare annualmente al Gestore entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'avvio al riciclo, corredata dal modello unico di denuncia (MUD) e dei formulari. La determinazione della riduzione è effettuata a consuntivo, previa verifica da parte del Gestore dell'effettivo avvio al riciclo dei rifiuti urbani. La riduzione è riconosciuta nella prima fattura dell'anno successivo a quella di riferimento.

### **Articolo 16 - Riduzioni in caso di mancato o inadeguato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti**

1. La Tariffa è dovuta, nella misura del 20% (venti per cento) dell'importo totale, nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

### **Articolo 17 - Riduzioni nelle zone in cui il conferimento al servizio è effettuato con disagio**

1. Nelle zone in cui il conferimento al servizio di raccolta è effettuato con disagio per l'utenza, la Tariffa parte fissa è determinata attraverso le modalità di cui al comma 2.

2. La riduzione di cui al comma 1 è pari all'80% (ottanta per cento) per le utenze poste a una distanza superiore a 500 (cinquecento) metri dal più vicino cassonetto per i rifiuti urbani (nelle aree interessate da un servizio stradale) ovvero dal più vicino punto di conferimento/consegna dei contenitori (nelle aree interessate da un servizio porta a porta). La distanza è misurata a partire dall'accesso della proprietà privata sulla strada pubblica, escludendo i percorsi interni alla proprietà privata.

### **Articolo 18 - Riduzioni per il compostaggio individuale**

1. All'utenza domestica che effettua compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino sia attraverso l'uso di compostiere sia attraverso altre metodologie (buca/fossa, compostaggio in cumulo, etc.) si applica:

a) nei comuni nei quali, per il calcolo della parte variabile della tariffa non si utilizzano sistemi di misurazione del rifiuto organico e vi è la rinuncia al servizio "*verde e ramaglie porta a porta*", si applica la riduzione della parte variabile della Tariffa prevista nell'Allegato 1 al presente Regolamento;

b) nei comuni nei quali per il calcolo della parte variabile della tariffa, si utilizzano sistemi di misurazione del rifiuto organico e del verde porta a porta l'agevolazione Tariffaria precedentemente prevista è sostituita dal risparmio conseguibile a seguito della minor esposizione del rifiuto *"umido/organico"* e dalla rinuncia al servizio *"verde e ramaglie porta a porta"*

2. Alle attività agrituristiche delle aziende agricole con servizio di ristorazione, così definite dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96 e dalla legge regionale dell'Emilia Romagna 31 marzo 2009, n. 4, che hanno aderito al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani e che praticano il compostaggio individuale della frazione organica dei propri rifiuti, sia attraverso l'uso di compostiere sia attraverso altre metodologie (buca/fossa, compostaggio in cumulo, etc.):

a) nei comuni nei quali, per il calcolo della parte variabile della tariffa non si utilizzano sistemi di misurazione del rifiuto organico e vi è la rinuncia al servizio *"verde e ramaglie porta a porta"* si applica la riduzione della parte variabile della Tariffa prevista nell'Allegato 1 al presente Regolamento;

b) nei comuni nei quali per il calcolo della parte variabile della tariffa, si utilizzano sistemi di misurazione del rifiuto organico e del verde porta a porta l'agevolazione Tariffaria precedentemente prevista è sostituita dal risparmio conseguibile a seguito della minor esposizione del rifiuto *"umido/organico"* e dalla rinuncia al servizio *"verde e ramaglie porta a porta"*

3. Le riduzioni di cui ai commi 1 e 2, lettere a) e b), sono riconosciute su richiesta al Gestore da parte dell'utente che è tenuto a compilare un'istanza di autocertificazione secondo il modello di cui all'Allegato 4 nella quale si impegna a compostare la frazione organica prodotta e consente esplicitamente le verifiche e i controlli da parte del Gestore. La riduzione decorre dalla data di trasmissione della autocertificazione.

4. Il Gestore può in qualunque momento verificare quanto dichiarato dall'utente ed effettuare controlli presso l'utenza al fine di verificare la corretta pratica del compostaggio individuale nella misura minima del 5% delle compostiere, cumuli o buche/fosse utilizzate.

5. Ad esito della verifica di cui al comma 4, il Gestore, qualora riscontri che la pratica del compostaggio non è correttamente effettuata dall'utenza, dispone la revoca immediata dell'agevolazione applicata.

6. In caso di cessazione dell'effettuazione della pratica del compostaggio l'interessato è tenuto a darne formale comunicazione al Gestore entro i termini stabiliti all'art. 38, comma 2, riconsegnando altresì la compostiera se ricevuta in dotazione.

#### **Articolo 19 - Riduzioni per il compostaggio di comunità**

1. All'utenza domestica che effettua il compostaggio di comunità della frazione organica dei propri rifiuti urbani nel rispetto del decreto ministeriale 29 dicembre 2016, n. 266, (*Regolamento recante i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità di rifiuti organici ai sensi dell'art. 180, comma 1-octies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, così come introdotto dall'art. 38 della legge 28 dicembre 2015, n. 221*), si applica:

a) nei comuni nei quali per il calcolo della parte variabile della tariffa non si utilizzano sistemi di misurazione del rifiuto organico e vi è la rinuncia al servizio *"verde e ramaglie porta a porta"* si



applica la riduzione della parte variabile della Tariffa prevista nell'Allegato 1 al presente Regolamento;

b) nei comuni nei quali per il calcolo della parte variabile della tariffa si utilizzano sistemi di misurazione del rifiuto organico e del verde porta a porta l'agevolazione Tariffaria precedentemente prevista è sostituita dal risparmio conseguibile a seguito della minor esposizione del rifiuto *“umido/organico”* e dalla rinuncia al servizio *“verde e ramaglie porta a porta”*

2. All'utenza non domestica che effettua il compostaggio di comunità della frazione organica dei propri rifiuti urbani nel rispetto del decreto ministeriale 29 dicembre 2016, n. 266, si applica:

a) nei comuni nei quali per il calcolo della parte variabile della tariffa non si utilizzano sistemi di misurazione del rifiuto organico e vi è la rinuncia al servizio *“verde e ramaglie porta a porta”* si applica la riduzione della parte variabile della Tariffa prevista nell'Allegato 1 al presente Regolamento;

b) nei comuni nei quali per il calcolo della parte variabile della tariffa si utilizzano sistemi di misurazione del rifiuto organico e del verde porta a porta l'agevolazione Tariffaria precedentemente prevista è sostituita dal risparmio conseguibile a seguito della minor esposizione del rifiuto *“umido/organico”* e dalla rinuncia al servizio *“verde e ramaglie porta a porta”*

3. Il Gestore, su segnalazione del Comune, qualora sia stato riscontrato che la pratica del compostaggio di comunità non è effettuata secondo quanto indicato dal Regolamento sull'organizzazione dell'attività di compostaggio, adottato dall'organismo collettivo di gestione di cui al decreto 29 dicembre 2016, n. 266, dispone la revoca immediata dell'agevolazione applicata.

4. La riduzione è riconosciuta agli utenti che conferiscono alle apparecchiature comuni su richiesta presentata al Gestore da parte del responsabile delle stesse, individuato ai sensi del decreto 29 dicembre 2016, n. 266, e tenuto a compilare un'istanza secondo un modello di dichiarazione sostitutiva di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 nella quale il responsabile indica i nominativi dei conferenti.

#### **Articolo 20 - Riduzioni per abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo**

1. Per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, che nel corso dell'anno solare siano occupate o condotte per un periodo inferiore a 183 giorni/anno anche non consecutivi è applicata la riduzione della tariffa prevista nell'Allegato 1 al presente Regolamento. Tale uso deve essere specificato nella comunicazione di apertura o di variazione, di cui al successivo articolo 39, indicando la dimora abituale e dichiarando di non voler cedere l'alloggio in locazione o comodato e di comunicare l'eventuale variazione d'uso.

2. La richiesta della riduzione è da rinnovare annualmente.

#### **Articolo 21 - Riduzioni per locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente**

1. Per i locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non

continuativo, anche ricorrente, per un periodo non superiore a quanto riportato nell'Allegato 1 al presente Regolamento, risultante da licenza/autorizzazione per l'esercizio dell'attività rilasciata dagli organi competenti o da adeguata documentazione è applicata la riduzione della tariffa prevista nell'Allegato 1 al presente Regolamento. Tale uso deve essere specificato nella comunicazione di apertura o di variazione, di cui al successivo articolo 39.

2. Per le utenze la cui attività stagionale o non continuativa non risulti da apposita licenza/autorizzazione, la richiesta di riduzione è da rinnovare annualmente

#### **Articolo 22 - Riduzioni per le utenze domestiche residenti che lasciano la loro abitazione vuota**

1. Per le utenze domestiche residenti che lasciano la loro abitazione vuota per il verificarsi di una delle condizioni previste dal comma 9 dell'articolo 8 del presente Regolamento si applica la riduzione tariffaria riportata nell'Allegato 1 al presente Regolamento.
2. Presupposto necessario per il riconoscimento dell'agevolazione è che l'abitazione non sia data in locazione o in comodato.
3. La richiesta della riduzione è da rinnovare annualmente.

#### **Articolo 23 - Conferimento di rifiuti presso i Centri di raccolta**

1. Con l'introduzione della Tariffa corrispettiva i Centri di raccolta (Comunali o Intercomunali) ricevono i rifiuti conferiti dalle utenze domestiche e non domestiche che hanno aderito al servizio pubblico di raccolta.
2. Gli utenti accedono a tali strutture con il documento comprovante la loro utenza (fattura su cui è riportato il codice utente) e possono conferire i rifiuti previsti dal regolamento di funzionamento del Centro Comunale o Intercomunale.
3. Eventuali agevolazioni sono contenute nell'Allegato 1

#### **Articolo 24 - Conferimento di rifiuti presso i Centri di preparazione per il riutilizzo**

1. Con l'introduzione della Tariffa corrispettiva i Centri di preparazione al riutilizzo (Comunali o Intercomunali) ricevono gratuitamente i rifiuti urbani conferiti dalle utenze domestiche e non domestiche che hanno aderito al servizio pubblico di raccolta.
2. Gli utenti accedono a tali strutture con il documento comprovante la loro utenza (fattura su cui è riportato il codice utente) e possono conferire i rifiuti previsti dal regolamento di funzionamento del Centro Comunale o Intercomunale.
3. Eventuali agevolazioni sono contenute nell'Allegato 1 al presente Regolamento.

#### **Articolo 25 - Conferimento presso i Centri del riuso**

1. Con l'introduzione della Tariffa corrispettiva i Centri del riuso (Comunali o Intercomunali)

ricevono gratuitamente i beni conferiti dalle utenze domestiche e non domestiche che hanno aderito al servizio pubblico di raccolta.

2. Gli utenti accedono a tali strutture con il documento comprovante la loro utenza (fattura su cui è riportato il codice utente) e possono conferire i beni previsti dal regolamento di funzionamento del Centro Comunale o Intercomunale.

3. Eventuali agevolazioni sono contenute nell'Allegato 1 al presente Regolamento.

#### **Articolo 26 - Riduzioni per punti vendita certificati**

1. È riconosciuta la riduzione della Tariffa, nelle forme indicate nell'Allegato 1 al presente Regolamento, per l'utenza non domestica aderente al servizio pubblico di raccolta, che attui azioni finalizzate alla prevenzione nella produzione di rifiuti urbani quali la vendita di prodotti sfusi o alla spina e l'utilizzo di imballaggi facilmente riciclabili ed abbia ottenuto formale certificazione del punto vendita sotto il profilo ambientale.

2. La riduzione di cui al comma 1, commisurata al quantitativo di rifiuti urbani non prodotti ovvero alle modalità di attuazione delle azioni di prevenzione nella produzione dei rifiuti urbani, è rilasciata a seguito di apposita convenzione da sottoscrivere con il Gestore.

#### **Articolo 27 - Riduzioni per la donazione delle eccedenze alimentari**

1. È riconosciuta una riduzione della Tariffa all'utenza non domestica aderente al servizio pubblico di raccolta, che in via continuativa devolve ai soggetti donatori di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 2 della legge 19 agosto 2016, n. 166 (*Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi*) le eccedenze alimentari idonee al consumo umano disciplinate dalla medesima legge ai fini della redistribuzione a soggetti bisognosi.

2. È riconosciuta una riduzione della Tariffa all'utenza non domestica aderente al servizio pubblico di raccolta, che in via continuativa devolve le proprie eccedenze alimentari non idonee al consumo umano di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166 per alimentazione animale qualora idonee a tal fine.

3. Il riconoscimento delle riduzioni di cui ai commi 1 e 2 è subordinato alla presentazione, entro il 31 marzo dell'anno successivo, di un dettagliato elenco delle quantità di prodotti devoluti nell'anno precedente, allegando apposita documentazione.

4. Le riduzioni di cui ai commi 1 e 2 commisurate al quantitativo di prodotti devoluti, è determinata con le modalità previste nell'Allegato 1 al presente Regolamento.

#### **Articolo 28 - Riduzioni per la donazione di prodotti non alimentari**

1. È riconosciuta una riduzione della Tariffa all'utenza non domestica aderente al servizio pubblico di raccolta, che in via continuativa devolve ai soggetti donatori di cui di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 2 della legge 19 agosto 2016, n. 166, ai fini della redistribuzione a soggetti bisognosi, prodotti non alimentari di cui alle lettere d), e) del comma 1 dell'art. 16 della legge 19

agosto 2016, n. 166 derivanti dalla propria attività nel rispetto delle disposizioni previste nel medesimo articolo.

2. Il riconoscimento delle riduzioni di cui al comma 1 è subordinato alla presentazione, entro il 31 marzo dell'anno successivo, di un dettagliato elenco delle quantità di prodotti devoluti nell'anno precedente.

3. La riduzione di cui al comma 1 commisurata al quantitativo di prodotti devoluti è determinata con le modalità previste nell'Allegato 1 al presente Regolamento.

#### **Articolo 29 - Riduzioni per la donazione dei farmaci idonei all'utilizzo**

1. È riconosciuta una riduzione della Tariffa ai soggetti che hanno aderito al servizio pubblico di raccolta, di cui alla lettera g-ter) del comma 1 dell'art. 2 della legge 19 agosto 2016, n. 166 che partecipino a progetti di recupero dei medicinali e degli articoli di medicazione, di cui rispettivamente alle lettere g-bis) e g-quater) del comma 1 dell' art. 2 della medesima legge, nel rispetto di quanto stabilito all'art. 157 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 (Attuazione della direttiva 2001/83/CE – e successive direttive di modifica – relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE).

2. Il riconoscimento della riduzione di cui al comma 1 è subordinato alla presentazione, entro il 31 marzo dell'anno successivo, di un dettagliato elenco delle quantità di prodotti devoluti nell'anno precedente;

3. La riduzione di cui al comma 1, commisurata al quantitativo di prodotti devoluti, è determinata con le modalità previste nell'Allegato 1 al presente Regolamento.

#### **Articolo 30 - Riduzioni per l'utenza non domestica che attua il vuoto a rendere**

1. È riconosciuta una riduzione della Tariffa all'utenza non domestica aderente al servizio pubblico di raccolta che applica il sistema del vuoto a rendere.

2. Il riconoscimento della riduzione di cui al comma 1 è subordinato alla presentazione, entro il 31 marzo dell'anno successivo, di un dettagliato elenco delle tipologie e delle quantità di imballaggi avviati a riutilizzo nell'anno precedente, allegando copia di apposita documentazione che attesti l'effettiva cessione al proprio fornitore delle tipologie e delle quantità dichiarate.

3. La riduzione di cui al comma 1, commisurata al quantitativo in peso di imballaggi resi, è determinata con le modalità previste nell'Allegato 1 al presente Regolamento.

#### **Articolo 31 - Riduzioni per l'utenza non domestica che promuovono il doggy-bag/family bag nella ristorazione commerciale**

1. All'utenza non domestica della ristorazione commerciale aderente al servizio pubblico di raccolta, che promuove presso i propri esercizi la diffusione del doggy bag/family bag per l'asporto del cibo avanzato da parte dei clienti ed abbia ottenuto formale riconoscimento della pratica nell'ambito di accordi istituzionali finalizzati alla riduzione dei rifiuti e degli sprechi alimentari, il

Gestore fornisce annualmente i contenitori per agevolare l'asporto del cibo da parte dei clienti.

2. La tipologia e il numero dei contenitori da fornire gratuitamente all'utenza non domestica sono definiti nel provvedimento annuale di approvazione delle tariffe.

#### **Articolo 32 - Riduzioni per l'utenza domestica in particolari situazioni di disagio sanitario**

1. Per l'utenza domestica in cui le particolari situazioni di disagio sanitario, debitamente documentato, comportino una anomala produzione di rifiuto soggetto a Tariffa è prevista la non assoggettabilità di tali rifiuti alla Tariffa parte variabile

2. La riduzione di cui al comma 1 è riconosciuta su richiesta dell'utente con le modalità richiamate nell'Appendice A al presente Regolamento.

#### **Articolo 33 - Riduzioni per particolari tipologie di utenza non domestica**

1. Per l'utenza non domestica che ha aderito al servizio pubblico di raccolta, in cui coesistano operazioni di diversa natura (quali, a titolo esemplificativo, i transiti, carico/scarico, deposito ecc.) per cui risulti difficile la determinazione della superficie assoggettabile a Tariffa, è previsto l'abbattimento della superficie pari ad un terzo (1/3) dell'intera area in oggetto.

2. La riduzione di cui al comma 1 è riconosciuta su richiesta dell'utente.

#### **Articolo 34 - Riduzioni per nuclei familiari con bambini (pannolini)**

1. Per l'utenza domestica nel cui stato famiglia del nucleo familiare figurano componenti di età inferiore a 36 (trentasei) mesi, che danno luogo alla produzione di rifiuti costituiti da pannolini pediatrici "usa e getta" è prevista la non assoggettabilità di tali rifiuti alla Tariffa parte variabile.

2. La riduzione di cui al comma 1 è riconosciuta su richiesta dell'utente con le modalità richiamate nell'Appendice A al presente Regolamento.

#### **Articolo 35- Riduzioni per manifestazioni ed eventi**

1. E' possibile riconoscere una riduzione della Tariffa alle manifestazioni ed eventi temporanei di tipo ricreativo, culturale o di animazione sociale, che adottano buone pratiche finalizzate alla riduzione ed alla corretta raccolta differenziata dei rifiuti ed abbiano ottenuto formale riconoscimento delle buone pratiche adottate nell'ambito di iniziative/progetti istituzionali finalizzati alla promozione degli eventi sostenibili (ECOFESTE).

2. La riduzione di cui al comma 1 è riconosciuta, su richiesta dell'utente, secondo le modalità di cui all'Allegato 5.

#### **Articolo 36- Riduzioni per avvio autonomo a recupero**

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, [in attuazione di quanto disposto dagli artt. 198, comma 2-bis e 238, comma 10, D.Lvo 152/2006, come modificato dal D.Lvo 116/2020] previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Alle utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero dei rifiuti urbani prodotti, è riconosciuta la riduzione della parte variabile della tariffa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione prevista dalla normativa vigente.
3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.
4. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta prevista dall'art. 39 del presente Regolamento, il Gestore provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tariffazione.

#### **Articolo 37- Riduzioni "COVID-19"**

Rispetto all'applicazione di eventuali riduzioni connesse ad eventi pandemici (cd. COVID 19), il Gestore, su indicazione deliberata dall'Organo Esecutivo dall'Amministrazione Comunale, può applicare, nelle forme e nei tempi eventualmente indicati anche dall'Agenzia Atersir ovvero da Deliberazioni ARERA, degli sconti dedicati alle categorie d'utenza

#### **Articolo 38 - Aspetti comuni per l'applicazione delle riduzioni**

1. Le riduzioni di cui agli articoli precedenti si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate e cessano di operare alla data in cui vengono meno le condizioni di fruizione.
2. Salvo quanto diversamente disciplinato nei singoli articoli del presente Titolo, l'utente è tenuto a comunicare il venir meno delle condizioni che danno diritto alle riduzioni. Tale comunicazione deve essere presentata al Gestore entro e non oltre 30 giorni dalla data in cui sono venute meno le condizioni per l'attribuzione delle riduzioni in difetto il Gestore provvede al recupero della Tariffa con applicazione della sanzione di cui all'art. 45 per omessa comunicazione di variazione.
3. Per le riduzioni ed esenzioni a favore di utenze domestiche e/o non domestiche per finalità sociali, equitative, di sostegno allo sviluppo del territorio e per altre ragioni di rilevante interesse pubblico che non siano direttamente collegate alla minore produzione dei rifiuti ovvero al riutilizzo dei beni, la relativa copertura deve essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa ed assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.
4. Le riduzioni di cui al presente titolo non possono, cumulativamente, essere superiori al 20% della parte fissa, con esclusione della riduzione di cui all'articolo 17, e del 100% della parte variabile della Tariffa medesima.

5. Le riduzioni di cui agli articoli 18 e 19 sono alternative.
6. La riduzione di cui all'articolo 16 non è cumulabile con le altre riduzioni
7. le riduzioni di cui al comma 3 del presente articolo non sono soggette ai limiti di cui al comma 4.

## TITOLO III –COMUNICAZIONE, CONTROLLO, RISCOSSIONE, SANZIONI

---

### Articolo 39 - Comunicazione

1. L'utente, di cui all'art. 8, ha l'obbligo di comunicare al Gestore l'inizio o la cessazione dell'occupazione o detenzione di locali ed aree entro 30 giorni successivi al loro verificarsi e di ottemperare agli adempimenti previsti. Detta comunicazione deve avvenire mediante la compilazione di appositi modelli messi a disposizione dal Gestore. In caso di omessa presentazione della comunicazione entro il termine si applica la sanzione prevista all'art. 45 del presente Regolamento.

2. Nella comunicazione di attivazione dell'utenza devono essere obbligatoriamente indicati il numero di componenti residenti e dimoranti stabilmente, i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile, il numero dell'interno, il numero telefonico e, ove esistente, l'indirizzo mail per le utenze domestiche il numero di componenti diversi dai residenti e dimoranti stabilmente e per le utenze non domestiche l'indirizzo PEC. Alla comunicazione di attivazione deve essere allegata almeno la seguente comunicazione: a) per le utenze domestiche la planimetria quotata dei locali soggetti a tariffa; b) per le utenze non domestiche: planimetria operativa dei locali e delle aree soggette a tariffa e visura CCIAA.

3. Le comunicazioni devono essere sottoscritte con firma leggibile e presentate da uno dei coobbligati, dal rappresentante legale o da loro incaricati muniti di apposita delega, ovvero secondo gli strumenti digitali che il Gestore metterà a disposizione dell'Utenza. Della presentazione è rilasciata apposita ricevuta. In caso di spedizione, la comunicazione si considera presentata nel giorno d'arrivo agli uffici del Gestore o, se inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata, nel giorno indicato nel rapporto di ricevimento.

4. La comunicazione ha effetto anche per gli anni successivi se le condizioni di assoggettamento a Tariffa rimangono invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a presentare nuova comunicazione di variazione nei termini e secondo le modalità di cui ai precedenti commi, fatto salvo il caso in cui, per i soggetti residenti nel Comune, la variazione riguardi soltanto il numero degli stessi. Se la comunicazione di cessazione o variazione è presentata oltre al termine di cui al comma 1, i relativi effetti decorrono dalla data di presentazione.

5. Gli eredi solidalmente obbligati che continuano ad occupare o condurre i locali già assoggettati a Tariffa hanno l'obbligo di comunicare il nominativo del nuovo intestatario dell'utenza e gli eventuali elementi che determinano l'applicazione della Tariffa.

6. In presenza di utenza domestica e utenza non domestica con servizi condominiali è fatto obbligo all'amministratore condominiale di presentare al Gestore, nei termini di cui al comma 1, l'elenco degli occupanti o conduttori/proprietari delle utenze facenti parte del condominio e le eventuali successive variazioni.

7. L'ufficio anagrafe comunale, all'atto del perfezionamento delle pratiche di iscrizione anagrafica o di variazione di residenza, informa i cittadini della necessità di effettuare congiuntamente la comunicazione ai fini della gestione della Tariffa.

8. In presenza di più nuclei familiari presso la stessa utenza colui che intende provvedere al



pagamento della Tariffa deve darne esplicita comunicazione.

#### **Articolo 40 – Comunicazione per l'uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta**

1. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui all'articolo 36 comma 1 del presente Regolamento e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva al Gestore via PEC, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021 la comunicazione dovrà essere presentata entro il 31 maggio, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2022.

2. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione, redatta secondo quanto disposto dall'art. 14 della legge RER n. 11 del 29 dicembre 2020, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività. Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della Tari.

3. La mancata presentazione della comunicazione di cui al comma 2, entro il termine del 31 maggio per il solo anno 2021, o entro il termine del 30 giugno a decorrere dal 2022, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.

4. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo, al Gestore, che riprende il servizio qualora ciò non comporti un disequilibrio sull'organizzazione del servizio con riferimento alle modalità e ai tempi di svolgimento dello stesso.

5. Entro il 28 febbraio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Gestore i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente dando specifica evidenza a quelli avviati a riciclo. I quantitativi dei rifiuti urbani avviati a recupero devono essere desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti a cui deve essere allegata apposita attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero. Il Gestore è tenuto a rendicontare tali informazioni alla Regione e ad ATERSIR entro il 30 aprile di ciascun anno.

6. Il Gestore ha la facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte.

#### **Articolo 41 - Controllo**

1. Il Gestore, eventualmente in collaborazione con il Comune, provvede a svolgere le attività necessarie ad individuare tutti i soggetti obbligati a pagare la Tariffa e al controllo dei dati dichiarati in comunicazione nonché nelle dichiarazioni finalizzate all'ottenimento delle riduzioni di cui al Titolo II

2. Il Gestore designa un responsabile incaricato al quale spettano i compiti e i poteri di gestione

della Tariffa rifiuti corrispettiva, nonché il ruolo di referente verso ATERSIR, il Comune e l'utenza. Il Gestore indica in fattura, coerentemente con quanto previsto nella Carta dei Servizi, i canali di contatto attraverso i quali l'utente del servizio rifiuti può promuovere istanze, reclami e azioni legali.

3. Il Gestore del servizio esercita l'attività di controllo necessaria per la corretta applicazione della Tariffa.

4. Il Gestore a tale scopo può:

a) richiedere l'esibizione dei contratti di locazione, affitto e scritture private atte ad accertare le date di utilizzo del servizio;

b) richiedere notizie relative ai presupposti di applicazione Tariffaria, non solo agli occupanti o ai detentori, ma anche ai proprietari dei locali ed aree;

c) invitare i predetti soggetti a comparire di persona per fornire prove, delucidazioni e chiarimenti;

d) utilizzare tecnici o soggetti incaricati dal Gestore;

e) accedere ai locali ed aree assoggettabili a Tariffa mediante personale debitamente autorizzato previo accordo con l'utente.

5. In caso di mancata collaborazione dell'utenza o di altro impedimento alla diretta rilevazione, il Gestore del servizio può fare ricorso alle presunzioni semplici a norma dell'art. 2729 del codice civile.

6. Dell'esito delle verifiche effettuate viene data comunicazione agli interessati, che s'intende accettata qualora entro 30 giorni dal ricevimento non pervengano rilievi. Nel caso in cui l'utente riscontrasse elementi di discordanza può, nello stesso termine, fornire le precisazioni del caso che, se riconosciute fondate, comportano l'annullamento o la rettifica della comunicazione inviata. Il Gestore, decorso il termine assegnato, provvede ad emettere nei confronti dei soggetti che non si sono presentati o non hanno dato riscontro, la relativa fattura sulla base degli elementi indicati nella comunicazione stessa.

7. In caso di infedele dichiarazione riscontrata a seguito delle attività di controllo si applica la sanzione prevista all'art. 45.

#### **Articolo 42 - Modalità di versamento e sollecito di pagamento**

1. Il pagamento della fattura deve essere effettuato entro i termini indicati nella medesima presso gli uffici postali o gli sportelli bancari ovvero mediante domiciliazione bancaria o postale o altre modalità di pagamento indicate dal Gestore.

2. Le fatture: **a) cartacee**, sono spedite al domicilio del titolare dell'utenza o ad altro recapito indicato dallo stesso, tramite il servizio postale o agenzie di recapito autorizzate, come corrispondenza ordinaria. In alternativa, le fatture possono essere spedite su richiesta tramite posta elettronica ordinaria nel caso di utenza domestica. Le fatture sono disponibili anche all'interno dello sportello online del sito del Gestore ove attivato; **b) elettroniche**, sono emesse tramite il Sistema di Interscambio.

3. Il Gestore può concedere rateizzazioni nei versamenti secondo le disposizioni previste dalla

legge 160/2019 e dalla Carta dei Servizi. Il pagamento rateizzato avviene con la maggiorazione di interessi pari al tasso legale maggiorato del 2%.

4. In caso di omesso o parziale pagamento, il Gestore, trascorsi inutilmente 30 giorni solari dalla data di scadenza riportata in fattura inviata all'utente, notifica apposito sollecito di pagamento in cui indica un nuovo termine entro cui provvedere all'adempimento e le modalità di comunicazione dell'avvenuto pagamento. Trascorso inutilmente il termine indicato nel sollecito, il Gestore invia all'utente apposito avviso di accertamento esecutivo avente valore di intimazione ad adempiere al pagamento e di titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure di riscossione cautelari ed esecutive, in cui indica il termine ultimo entro cui provvedere all'adempimento e le modalità di comunicazione del pagamento, mediante raccomandata A/R o posta elettronica certificata. Il Gestore per le utenze non domestiche procederà al recupero del credito anche tramite esazione domiciliare. Trascorso il termine indicato nell'avviso di accertamento esecutivo, il Gestore procede al recupero del credito nei modi di legge. Su tutte le somme di qualunque natura, escluse le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, si applicano, 30 giorni dopo l'intervenuta esecutività dell'atto di accertamento e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale maggiorato di due punti percentuali. I costi di elaborazione e di notifica dell'accertamento esecutivo e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono poste a carico del debitore e sono di seguito determinati: a) una quota denominata "oneri di riscossione", pari a quanto disposto dalla lettera a), comma 803 della legge 160/2019; b) una quota denominata "spese di notifica ed esecutive" pari a quanto disposto dalla lettera b), comma 803 della legge 160/2019.

5. Scaduto inutilmente il termine indicato nell'avviso di accertamento esecutivo, di cui al comma 4, il Gestore notifica atto di contestazione della violazione per omesso o parziale versamento della Tariffa prevista all'art. 45.

6. La fattura non viene emessa per importi eguali o inferiori a 4,00 (quattro/00) euro al netto di IVA e Addizionale Provinciale.

7. L'avviso di accertamento esecutivo non acquisisce efficacia di titolo esecutivo se emesso per somme inferiori a 10 euro. Il limite si riferisce all'intero debito dovuto, anche derivante da più annualità. Il debito rimane comunque a carico dell'utente moroso e potrà essere oggetto di recupero con la successiva notifica di accertamenti esecutivi che superano cumulativamente l'importo di cui al primo periodo

#### **Articolo 43 - Riscossione**

1. Il Consiglio Locale di ATERSIR e il Comune, sentito il Gestore, con la delibera di approvazione delle tariffe, determinano le scadenze per la fatturazione della Tariffa, prevedendo di norma almeno due emissioni con cadenza semestrale e una a saldo nei primi mesi dell'anno seguente. La fattura di addebito della tariffa di cui agli articoli 10 e 11 del presente Regolamento può essere emessa dal Gestore in un'unica soluzione. Il termine di scadenza deve essere fissato in conformità a quanto previsto nella Carta del servizio.

2. Le modifiche che comportino variazioni della Tariffa in corso d'anno nonché le riduzioni da applicarsi in corso d'anno potranno essere conteggiate nella bollettazione successiva mediante conguaglio compensativo e comunque entro la prima fatturazione a saldo di cui al comma 1.

#### **Articolo 44 - Rimborsi**

1. Nei casi di errore, di duplicazione ovvero di eccedenza dell'importo iscritto in fattura rispetto a quanto dovuto, il Gestore, dopo averne accertato il diritto, dispone la nota di accredito o il rimborso entro 90 giorni dalla ricezione dell'istanza dell'utente, ovvero nella fattura successiva in caso di procedimenti effettuati d'ufficio secondo quanto disposto dalla Carta del Servizio.
2. Nel caso di utenza domestica occupata da persone residenti nel Comune, il Gestore provvede d'ufficio agli eventuali rimborsi dovuti nei confronti degli utenti a seguito di cessazione o di variazione del numero dei componenti mediante conguaglio, se possibile, da effettuarsi nella fattura di successiva emissione ovvero mediante emissione di ordinativo di pagamento per il rimborso spettante da inoltrare presso il nuovo recapito dell'utente.
3. L'utente, in ogni caso, può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro cinque anni dal pagamento, mediante richiesta motivata, allegando copia della ricevuta di pagamento.
4. Sulle somme rimborsate sono dovuti gli interessi legali dal momento dell'indebito pagamento ovvero, nel caso di errore non addebitabile al Gestore, a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla richiesta di rimborso.

#### **Articolo 45 - Sanzioni**

1. Ai sensi dell'art. 9-bis della legge regionale 5 ottobre 2015, n. 16, l'accertamento e la contestazione delle violazioni del presente Regolamento è effettuata dal Comune anche tramite il Gestore nel rispetto dei termini prescrizionali. Compete al Comune l'irrogazione della sanzione.
2. Le violazioni al presente Regolamento sono punite con sanzioni amministrative pecuniarie in ogni caso comprese tra un minimo di € 50,00 ed un massimo di € 500,00, articolate come dalla tabella seguente. L'importo del pagamento in misura ridotta, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione indicato, è stabilito ai sensi dell'art. 16, comma 2 legge 24 novembre 1981, n. 689 (*Modifica al sistema penale*), in deroga alla disposizione di cui al comma 1 del medesimo articolo:

VIOLAZIONE		SANZIONE		
		MINIMA	MASSIMA	PAGAMENTO IN FORMA RIDOTTA
1	Omesso o parziale versamento della Tariffa (art. 41, comma 5)	€ 50,00	€ 500,00	30% degli importi non versati o parzialmente versati
2	Infedele dichiarazione riscontrata a seguito delle attività di controllo (art. 41, comma 7)	€ 50,00	€ 500,00	50% degli importi non versati
3	Mancato ritiro dei contenitori o delle dotazioni standard entro i termini previsti (art. 8, comma 5)	€ 50,00	€ 500,00	€ 100,00
4	Mancata comunicazione del venimento delle condizioni di riduzione (art. 38, comma 2)	€ 50,00	€ 500,00	€ 100,00
5	Omessa comunicazione di inizio dell'occupazione o detenzione di locali ed aree, incluso il numero di componenti diverso dai residenti, entro i termini (art. 39, commi 1 e 2)	€ 50,00	€ 500,00	100% degli importi non versati
6	Omessa comunicazione di cessazione dell'occupazione o detenzione di locali ed aree, entro i termini (art. 39, comma 1)	€ 50,00	€ 500,00	€ 100,00

3. Le entrate derivanti dalle sanzioni contribuiscono alla copertura dei costi del servizio.

4. Le suindicate sanzioni non si applicano in riferimento alle informazioni che il Gestore acquisisce periodicamente dall'ufficio anagrafe comunale in applicazione dell'art. 13, concernenti le modifiche nella composizione di nuclei familiari della popolazione residente, per le quali non sussiste l'obbligo di denuncia.

5. Al fine di disincentivare l'abbandono e il "turismo dei rifiuti", nel caso di utenza domestica con residenza attiva, in assenza di svuotamenti del rifiuto urbano misurato, si applicano, oltre alla parte fissa, anche gli svuotamenti minimi obbligatori maggiorati del 50% fatto salvo la possibilità di prova contraria da parte dell'utente.

#### **Articolo 46 - Contenzioso ed autotutela**

1. La giurisdizione in ordine alla Tariffa corrispettiva è determinata in base alla legge.

2. Il Gestore può, in qualsiasi momento, d'ufficio o su segnalazione del soggetto interessato, con apposita determinazione motivata, annullare ovvero revisionare totalmente o parzialmente le

precedenti determinazioni in ordine all'obbligo del pagamento della Tariffa e, avendone riconosciuto l'erroneità manifesta, procedere alle dovute rettifiche.

## TITOLO IV – NORME TRANSITORIE E FINALI

---

### **Articolo 47 - Norme di rinvio e clausola di salvaguardia**

1. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

### **Articolo 48 - Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore a decorrere dal 01/01/2021. I Regolamenti previgenti per l'applicazione della tariffa conservano la propria efficacia nei rapporti sorti o che insorgeranno in merito al servizio di competenza svolto fino alle ore 23.30 del 31 dicembre 2020

### **ALLEGATI**

Allegato 1: Riduzioni della Tariffa

Allegato 2: Classificazione delle utenze non domestiche

Allegato 3: Deposito cauzionale

Allegato 4: Modello di dichiarazione sostitutiva per il compostaggio domestico

Allegato 5: Disciplina per l'ottenimento del marchio ECOFESTE

## **Allegato 1 Riduzioni della Tariffa - Comune di Voghiera -**

**Articolo 15 Riduzioni per avvio autonomo al riciclo:** viene riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa pari a **40** (quaranta/00) **euro per tonnellata** di rifiuto avviata a riciclo. La riduzione è concessa fino al totale abbattimento della tariffa variabile.

**Articolo 18 Riduzioni per il compostaggio individuale:** alle **utenze domestiche** viene riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa pari al 25% (venticinque per cento); alle **attività agrituristiche** viene riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa pari al 20% (venti per cento). Alle utenze incluse nelle **zone a compostaggio obbligatorio** viene riconosciuta una ulteriore riduzione della parte fissa pari al 15% (quindici per cento).

**Articolo 19 Riduzioni per il compostaggio di comunità:** alle **utenze domestiche** viene riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa pari al ~~35%~~ 25% (venticinque per cento); alle **attività agrituristiche** viene riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa pari al 20% (venti per cento). Alle utenze incluse nelle **zone a compostaggio obbligatorio** viene riconosciuta una ulteriore riduzione della **parte fissa** pari al 15% (quindici per cento).

**Articolo 20 Riduzioni per abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo:** viene riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa pari al ~~75%~~ 65% (sessantacinque per cento) e si considera un numero di occupanti pari a 2. Il presupposto necessario per il riconoscimento della riduzione è che l'abitazione non sia data in locazione o in comodato. La richiesta della riduzione è da rinnovare annualmente.

**Articolo 21 Riduzioni per locali, diversi dalle abitazioni, e aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente:** viene riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa pari al 65% (sessantacinque per cento) per un uso stagionale o non continuativo ma ricorrente non superiore a 183 giorni/anno. Per le utenze la cui attività stagionale e periodica non risulta da apposita licenza/autorizzazione la richiesta della riduzione è da rinnovare annualmente.

**Articolo 22 Riduzioni per le utenze domestiche residenti che lasciano la loro abitazione vuota:** il numero degli **occupanti** viene fissato in **una unità** e viene riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa pari al 65% (sessantacinque per cento). Presupposto necessario per il riconoscimento della riduzione è che l'abitazione non sia data in locazione o in comodato.

**Articolo 26 Riduzioni per i punti vendita certificati:** viene riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa pari al 5% (cinque per cento)

**Articolo 27 Riduzioni per la donazione delle eccedenze alimentari:** viene riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa quantificato in **euro 20** (venti/00) **a tonnellata** per un importo comunque non eccedente la quota variabile della tariffa.

**Articolo 28 Riduzioni per la donazione di prodotti non alimentari:** viene riconosciuta una riduzione della **parte variabile** della tariffa quantificato in **euro 20** (venti/00) **a tonnellata** per un importo comunque non eccedente la quota variabile della tariffa.

**Articolo 29 Riduzioni per la donazione di farmaci idonei all'uso:** viene riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa fino ad un massimo del 15% (quindici per cento)

**Articolo 30 Riduzioni per le utenze che attua il vuoto a rendere:** viene riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa quantificato in **euro 10** (dieci/00) **per ogni tonnellata di imballaggi resi**, per un importo comunque non eccedente la quota variabile della tariffa.



## Allegato 2

### Classificazione delle utenze non domestiche

1	musei, biblioteche, associazioni, luoghi di culto
2	cinematografi, teatri e sale spettacolo
3	autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	campeggi distributori carburanti, impianti sportivi
5	aree scoperte operative
6	esposizioni, autosaloni
7	alberghi con ristorante
8	alberghi senza ristorante
9	case protette e di riposo, caserme con convitto, comunità residenziali
10	ospedali, residenze sanitarie, cliniche
11	uffici, agenzie, studi professionali, ambulatorio, poliambulatorio
12	banche ed istituti di credito
13	negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
14	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	occupazione temporanea vendita beni durevoli
17	attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	attività industriali con capannoni di produzione
21	attività artigianali di produzione beni specifici
22	ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	mense
24	bar, caffè, pasticceria, gelateria
25	supermercati pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	plurilicenze alimentari e/o miste
27	ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizzeria al taglio e da asporto, piadineria
28	ipermercati di generi misti
29	occupazione temporanea vendita generi alimentari
30	discoteche, night club, sale giochi
31	circoli ricreativi
32	scuole private e pubbliche non statali, municipio
33	comunità non residenziali, caserme senza convitto
34	autorimesse
35	supermercati

## Allegato 3: Deposito cauzionale

---

1.) Il Gestore può richiedere il versamento di un DEPOSITO CAUZIONALE, a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dal servizio garantito all'utenza, quale la restituzione integra dei contenitori presi in consegna per la raccolta dei rifiuti e il regolare pagamento della Tariffa, che sarà restituito, maggiorato degli interessi legali ovvero secondo quanto sarà deliberato da ARERA, entro trenta giorni dalla cessazione del contratto, in caso di assenza di insolvenze, come di seguito:

per l'UTENZA DOMESTICA, il DEPOSITO CAUZIONALE è pari all'80% (ottantapercento), arrotondato ai cinque euro, della parte variabile (media) della Tariffa applicata per categoria o macro categoria di utenza, secondo la tabella seguente:

categoria DPR 158/1999	valore medio della QV di CLARA SpA (euro/anno)	importo deposito cauzionale (euro)
1 componente	67,00	<b>55,00</b>
2 componenti	114,00	<b>90,00</b>
3 componenti	140,00	<b>110,00</b>
4 componenti	173,00	<b>140,00</b>
5 componenti	213,00	<b>170,00</b>
6 o più componenti	250,00	<b>200,00</b>

Per le UD non residenti si applica un DEPOSITO CAUZIONALE uguale a quello della categoria 2 componenti.

La categoria di utenza applicata è quella presente nella banca dati di CLARA SpA al momento dell'applicazione del DEPOSITO CAUZIONALE. Le modifiche della categoria o macro categoria avvenute dopo la data di applicazione del DEPOSITO CAUZIONALE non producono conguaglio della somma versata.

per l'UTENZA NON DOMESTICA, il DEPOSITO CAUZIONALE è pari al costo della media litri per macro categoria relativa al rifiuto NR, arrotondato ai cinque euro, secondo la tabella seguente:

categoria	litri medi annui di NR	euro/litro per NR	importo deposito cauzionale (euro)
distributori carburante, impianti sportivi - esposizioni, autosaloni, autorimesse, magazzini	1.500	0,0772	<b>115,00</b>
musei, associazioni - edicola, farmacia, tabaccaio	750	0,0772	<b>60,00</b>
uffici, studi professionali, ambulatorio-banche, istituti di credito - negozi di beni durevoli	1.000	0,0772	<b>80,00</b>

categoria	litri medi annui di NR	euro/litro per NR	importo deposito cauzionale (euro)
carrozzeria, autofficina, elettrauto - attività industriali - attività artigianali produzione beni	5.000	0,0772	<b>385,00</b>
albergo con ristorante albergo senza ristorante casa protetta, comunità residenziale ristorante, trattoria, pizzeria, mensa, osteria plurilicenze alimentari	4.600	0,0772	<b>360,00</b>
bar, pasticceria, gelateria botteghe alimentari, supermercato ortofrutta, pescheria, fiori e piante, rosticceria discoteca, sala giochi circoli ricreativi	6.200	0,0772	<b>480,00</b>

La categoria di utenza applicata è quella presente nella banca dati di CLARA SpA al momento dell'applicazione del DEPOSITO CAUZIONALE. Le modifiche della categoria o macro categoria avvenute dopo la data di applicazione del DEPOSITO CAUZIONALE non producono conguaglio della somma versata.

2.) Il versamento del DEPOSITO CAUZIONALE non è previsto:

- a) per gli Utenti che scelgano il pagamento diretto su Conto Corrente Bancario (SDD) o Postale; per le sole utenze non domestiche, con la parte variabile di valore superiore ad euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) il Gestore può prevedere, in alternativa all'addebito diretto, una fideiussione;
- b) per le utenze non domestiche pubbliche o di pubblico servizio di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni;
- c) per gli Utenti domestici che siano seguiti dai servizi sociali delle Amministrazioni comunali, previa comunicazione dell'elenco da parte dell'Ente Locale o delle strutture all'uopo delegate.

3.) Il Gestore, agli Utenti attivi del servizio, garantirà la riscossione del DEPOSITO CAUZIONALE suddividendolo (i) per le utenze domestiche attive alla data di applicazione del deposito in un numero massimo di sei rate, (ii) per le utenze non domestiche attive alla data di applicazione del deposito in un numero massimo di dieci rate. Per i nuovi Utenti il versamento del DEPOSITO CAUZIONALE sarà applicato, in un'unica soluzione, nella prima fattura utile.

4.) Il DEPOSITO CAUZIONALE costituisce obbligazione contrattuale ed il suo mancato versamento rappresenta caso di omesso o parziale pagamento e comporta, a carico dell'Utente, l'applicazione delle procedure di recupero come previste dal Regolamento.

**Allegato 4:**  
**Modello di dichiarazione sostitutiva**  
**per il compostaggio domestico**  
(E' possibile che il modulo telematico abbia forma diversa)

**CODICE CLIENTE** \_\_\_\_\_

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE**

(Art.46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)

**Il sottoscritto:**

Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_

Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

Località \_\_\_\_\_ Comune \_\_\_\_\_

Tel. \_\_\_\_\_ Mail \_\_\_\_\_ Pec \_\_\_\_\_

Codice fiscale \_\_\_\_\_

In qualità di:  intestatario  familiare  altro

**Dati dell'intestatario della Tariffa Servizio Gestione Rifiuti Urbani**

(non compilare se coincidono con quelli del richiedente)

Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_

Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

Località \_\_\_\_\_ Comune \_\_\_\_\_

Tel. \_\_\_\_\_ Mail \_\_\_\_\_ Pec \_\_\_\_\_

Codice fiscale \_\_\_\_\_

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazione non veritiera, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art.76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

**DICHIARA**

- di praticare il compostaggio dei rifiuti organici e degli sfalci e piccole potature del giardino.
- di accettare e autorizzare le verifiche che CLARA stessa vorrà fare. CLARA avrà il diritto di revocare l'adesione, qualora accerti la mancata corretta pratica del compostaggio.
- di aver letto ed accettato il Regolamento allegato al presente modulo

**CHIEDE** di aderire al servizio "compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani"

- con la consegna, in comodato d'uso gratuito, della **compostiera di CLARA S.p.A.** da It.....
- utilizzando una **compostiera di proprietà** da It.....
- utilizzando **altre tecniche alternative** (es. cumulo, buca/fossa ecc.)

**RINUNCIA** al compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani.

Comune \_\_\_\_\_ lì \_\_\_\_\_ firma (non autenticata) \_\_\_\_\_

Ai sensi dell'art. 38, DPR 445/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del dichiarante all'ufficio competente, via fax, mail, tramite incaricato oppure a mezzo posta. Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003 e dell'art. 13 del Regolamento EU 679/2016.



## REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE SULLA TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE CHE PRATICANO IL COMPOSTAGGIO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI URBANI

**Art. 1** – Il requisito fondamentale per poter aderire al compostaggio, è di poter disporre nella propria abitazione di un giardino, un orto, un parco o comunque un luogo che offra possibilità di utilizzo del compost prodotto.

**Art. 2** – Per aderire al compostaggio è necessario far pervenire agli Uffici Clienti CLARA il presente modulo debitamente compilato consegnandolo agli Sportelli Clienti, oppure inviandolo via fax, posta o e-mail ai recapiti riportati nello stesso.

**Art. 3** – L'utente si impegna a praticare il compostaggio nelle forme e nei modi previsti dal Regolamento del Servizio. I rifiuti recuperabili da introdurre nella compostiera sono: avanzi di cucina in genere sia crudi sia cucinati, bucce, torsoli, noccioli, verdure, carne, pesce, ossa, lisce, riso, pasta, pane, biscotti, formaggi, gusci d'uovo, fondi di tè e caffè, tovagliolini, fazzoletti di carta, carta del pane e carta assorbente da cucina, pezzi di carta bagnata o unta, parti vegetali provenienti dalla manutenzione di piante da appartamento e fiori secchi, semi e granaglie, tappi di sughero; sfalci d'erba, fiori recisi, residui vegetali da pulizia dell'orto, piccole potature di alberi e siepi, cenere spenta. In alternativa o in aggiunta alla compostiera consegnata da CLARA, l'utente può utilizzare anche una compostiera di proprietà (acquistata sul mercato o costruita artigianalmente) o altre tecniche tradizionali: per esempio il cumulo, la cassa di compostaggio o l'utilizzo degli scarti organici come alimentazione per animali da cortile.

**Art. 4** – L'utente autorizza Clara spa ad effettuare, previo appuntamento telefonico, le visite necessarie alla verifica della corretta pratica del compostaggio.

**Art. 5** – L'adesione decorre a partire dal giorno di sottoscrizione del modulo di richiesta e termina il giorno di sottoscrizione del modulo di rinuncia, solo se vengono accertate le condizioni di cui agli art. 1, 3 e 4, o il giorno di chiusura dell'utenza.

**Art. 6** – Al momento della cessazione del servizio Clara, previo appuntamento telefonico, provvederà al ritiro della compostiera presso l'utenza; in assenza della compostiera, all'utente, ai sensi della art. 9 comma 6, sarà addebitato in fattura il costo del contenitore.

**Art. 7** – Alle utenze che praticano il compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani, nelle forme e nei modi previsti dal Regolamento del Servizio, si applica una riduzione della quota variabile della tariffa ai sensi dell'art. 19 comma 1 del Regolamento di applicazione della Tariffa. L'entità della riduzione è stabilita nell'Allegato 1 del Regolamento della Tariffa. La riduzione è alternativa a quella prevista dall'art. 20 e non è cumulabile con quella prevista dall'art. 17 del Regolamento TARI. La riduzione decorre dalla data dell'adesione e sarà corrisposta solo se saranno rispettate le disposizioni di cui agli articoli 1, 3 e 4, del presente Regolamento e sarà applicata sino a comunicazione da parte dell'utente di rinuncia al compostaggio o alla chiusura dell'utenza.

**Art. 8** – Il presente Regolamento e la modulistica di adesione, sono redatti in conformità alla Delibera di Giunta Regionale D.G.R n. 2218 del 13 Dicembre 2016 recante "Metodo standard della Regione Emilia Romagna per la determinazione della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati ai sensi del D.M. Ambiente del 26 Maggio 2016, modifica della D.G.R. 2317/2009 e della D.G.R. 1238/2016".

## **Allegato 5:**

### **Disciplina per l'ottenimento del marchio ECOFESTE**

---

Il Comune intende sostenere l'attivazione di ECOFESTE, intendendo con tale denominazione una manifestazione in cui si promuovono e diffondono le buone pratiche di gestione dei rifiuti.

Una manifestazione diviene ECOFESTA se rispetta il requisito di ridurre gli impatti generati dai vari servizi di accoglienza e ristoro, attraverso l'individuazione di un responsabile interno per la raccolta dei rifiuti e l'istituzione di apposita organizzazione finalizzata al riciclo e/o alla riduzione e/o al riuso dei rifiuti.

Le manifestazioni che tendono al sopraccitato obiettivo sono individuate dal Gestore come ECOFESTE e pertanto potranno avvalersi di un contributo da parte del Gestore, a parziale copertura del costo del servizio di raccolta dei rifiuti, e di un marchio di riconoscimento.

#### **SOGGETTI BENEFICIARI CHE POSSONO RICHIEDERE IL MARCHIO ECOFESTA**

Possono presentare i progetti:

enti pubblici, nel ruolo di coordinatori delle feste presenti nel proprio territorio;

associazioni e organizzazioni di volontariato purché patrocinate dal Comune.

#### **MANIFESTAZIONI AMMISSIBILI**

Per ottenere lo status di ECOFESTA i soggetti titolati possono presentare progetti afferenti ai seguenti tipi di manifestazioni:

ricreative;

sportive;

culturali;

animazione sociale;

valorizzazione territoriale.

Non rientrano tra le tipologie di manifestazioni ammissibili le feste a carattere politico.

#### **REQUISITI PER OTTENERE LO STATUS ECOFESTA**

Per ottenere il marchio di ECOFESTA è necessario soddisfare i seguenti requisiti minimi:

individuare un responsabile interno per la gestione dei rifiuti che provveda ad una sufficiente informazione degli operatori e dei volontari della festa sui contenuti dell'iniziativa e sulle modalità di conferimento dei rifiuti (coordinandosi con il Gestore raccolta rifiuti);

prevedere la raccolta differenziata con le modalità attivate nel Comune, compresi gli eventuali rifiuti speciali esclusi dal conferimento al SGRU;

prevedere azioni di comunicazione presso la festa relative alla gestione dei rifiuti e alla

certificazione ECOFESTA.

### **MARCHIO ECOFESTA E SCHEDA DI AMMISSIONE**

Il marchio di ECOFESTA verrà rilasciato a tutte le manifestazioni giudicate ammissibili e sarà trasmesso all'organizzatore in concomitanza coll'accoglimento dell'istanza.

Per ricevere l'autorizzazione all'utilizzo del titolo di ECOFESTA e per l'ottenimento del contributo, le manifestazioni dovranno presentare la scheda di ammissione (Allegato), in cui andranno indicati, ai fini della valutazione e della definizione del contributo:

la complessità e la dimensione del progetto (es. numero di feste programmate, numero di pasti preparati, affluenze documentate per gli anni precedenti);

la tipologia e il numero delle azioni mirate al riciclo (raccolte differenziate attivate nell'ambito della manifestazione, relative attività di informazione e sensibilizzazione).

eventuali azioni mirate alla riduzione dei rifiuti (dotazione di lavastoviglie, vuoto a rendere o caraffe per le bevande, uso di stoviglie e posate riutilizzabili ecc.) e l'integrazione con altre tematiche ambientali come, ad esempio, azioni per il risparmio idrico ed energetico, di valorizzazione degli aspetti naturali del territorio, di promozione dei prodotti da agricoltura biologica ecc.).

I requisiti minimi per il riconoscimento del marchio ECOFESTA sono:

organizzazione della raccolta differenziata almeno di

1. carta e cartone;
2. imballaggi in plastica e lattine;
3. umido organico;
4. vetro (se utilizzato);
5. oli alimentari (se utilizzati).

formazione del personale, individuazione e nomina di un referente interno per la gestione dei rifiuti, impegno ad inserire il marchio ECOFESTA accompagnato al logo del Gestore e del Comune in tutti i materiali promozionali dell'evento.

In assenza anche di uno solo di tali requisiti la manifestazione non potrà essere riconosciuta come ECOFESTA.

### **COMUNICAZIONE**

Tutte le iniziative che riceveranno l'autorizzazione all'uso del titolo di ECOFESTA dovranno recare in calce ai materiali informativi (volantini, brochure, manifesti, pubblicazioni, etc.) il marchio stesso associato al nome o logo del Gestore e del Comune.

### **MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

Le domande dovranno essere inoltrate dai soggetti beneficiari, compilando la scheda di

ammissione (Allegato), all'indirizzo di posta elettronica che verrà fornito dal Gestore.

Le domande dovranno essere inviate almeno 30 (trenta) giorni prima dell'inizio della manifestazione oggetto di richiesta e andranno ripetute annualmente, integrando il progetto di miglioramento delle condizioni.

#### **PREVENTIVO PER L'ESECUZIONE DEI SERVIZI e CONTRIBUTO**

Ciascuna associazione organizzatrice di una ECOFESTA è tenuta in ogni caso alla presentazione della domanda di esecuzione dei servizi di raccolta, secondo quanto disposto dal regolamento per di gestione del servizio.

In tale circostanza il Gestore provvederà alla determinazione del contributo da assegnare all'ECOFESTA, in funzione degli obiettivi previsti dal progetto, in misura comunque non superiore all'60% del preventivo emesso dal Gestore per lo svolgimento del servizio di raccolta dei rifiuti, parametrato secondo diverse ecofasce.

Il contributo sarà erogato a manifestazione conclusa, previa relazione di rendicontazione dei risultati ottenuti.

La rendicontazione dovrà comprendere fotografie e materiali, cartacei o elettronici, che documentino l'effettiva realizzazione delle azioni di progetto.

Il Gestore ed il Comune si riservano la facoltà di effettuare controlli e verifiche per accertare l'effettiva messa in pratica degli impegni assunti dal richiedente per la realizzazione dell'ECOFESTA.



# SCHEMA DI AMMISSIONE ECOFESTE

## INFORMAZIONI GENERALI

<b>Denominazione del richiedente</b> (associazione/ ente)	
<b>Referente della manifestazione</b> (nome e cognome)	
<b>Telefono</b>	
<b>Mail</b>	
<b>Titolo ECOFESTA</b>	
<b>Tipo di manifestazione</b>	
<b>Luogo di svolgimento</b>	
<b>Periodo di svolgimento</b>	
<b>Numero coperti previsti</b>	
<b>Affluenza prevista</b> (dati anni precedenti)	
<b>Descrizione della manifestazione</b>	
<b>Responsabile della gestione dei rifiuti</b> (nome, cognome)	
<b>Telefono</b>	
<b>Email</b>	

**SCHEDA PROGETTO DELLA MANIFESTAZIONE PER L'OTTENIMENTO DEL MARCHIO  
ECOFESTA**

**Descrizione azioni che si intende realizzare per la raccolta differenziata**

---

---

---

---

---

---

---

---

**Descrizione azioni che si intende realizzare per la riduzione dei rifiuti**

---

---

---

---

---

---

---

---

**Descrizione altre azioni ambientalmente virtuose che si intende mettere in atto (risparmio idrico, energetico ecc.)**

---

---

---

---

---

---

---

---

**Descrizione modalità di formazione degli addetti per la gestione dei rifiuti e descrizione delle attività di comunicazione e sensibilizzazione rivolte al pubblico**

---

---

---

---

---

---

---

---

## SCHEDA RENDICONTAZIONE ECOFESTA E ATTRIBUZIONE PUNTEGGI

(la colonna a sinistra va compilata dal richiedente spuntando le azioni attuate.  
la colonna a destra va compilata dal Gestore con l'attribuzione del punteggio effettivo)

√	AZIONI	PUNTEGGIO	
		attribuibile	attribuito
	<b>Raccolta differenziata</b>		
	Carta e cartone	0 (obbligatorio)	
	Imballaggi in plastica e lattine	0 (obbligatorio)	
	Umido organico	0 (obbligatorio)	
	Vetro (se utilizzato)	0 (obbligatorio)	
	Oli alimentari (se utilizzati)	0 (obbligatorio)	
	Altre raccolte (specificare) .....	1-2	
	<b>Riduzione rifiuti</b>		
	Utilizzo esclusivo di piatti, bicchieri, stoviglie e posate lavabili	10	
	Utilizzo esclusivo di piatti, bicchieri e posate in materiale compostabile a norma UNI EN 13432:2002 da conferire nella raccolta differenziata dell'umido (in alternativa al punto precedente)	4	
	Vuoto a rendere con bottiglie di vetro o caraffe per <b>tutte le bevande</b>	8	
	Vuoto a rendere per alcune bevande - compilare in alternativa al punto precedente specificando per quali bevande, con esempi:		
	- per l' <b>acqua</b> (esempio: acqua del rubinetto in caraffa, acqua gassata in bottiglie di vetro a rendere)	2	
	- per <b>tutti i vini o per alcuni vini</b> (esempio: vino alla spina o in bottiglie di vetro a rendere)	1-2	
	- per <b>tutte le birre o per alcune birre</b> (birra alla spina)	1-2	
	- per <b>altre bevande</b> (specificare) .....	1	
	Materiale pubblicitario stampato con carta riciclata o certificata FSC	3	
	Recupero di alimenti non utilizzati o residui, accordi con associazioni solidaristiche, canili e gattili per il recupero di alimenti non utilizzati	2	
	Possibilità di asporto del cibo avanzato da parte degli avventori tramite contenitori idonei dotati di chiusura (doggy bag)	2	
	Altre azioni per la riduzione dei rifiuti (specificare) .....	0-3	
	<b>Altre azioni di riduzione dell'impatto ambientale</b>		
	Utilizzo detersivi biodegradabili e/o etichettati Ecolabel	2	

√	AZIONI	PUNTEGGIO	
		attribuibile	attribuito
	Utilizzo di alimenti biologici e/o a km zero (specificare) ..... .....	0-3	
	Altre azioni per la riduzione dei consumi energetici: lampadine basso consumo, riduttori di flusso, servizio navetta, altro (specificare) ..... .....	0-3	
	<b>Comunicazione</b>		
	Formazione del personale	0 (obbligatorio)	
	Individuazione e nomina di un referente interno per la gestione dei rifiuti	0 (obbligatorio)	
	Inserimento del marchio ECOFESTA accompagnato al logo del Gestore in tutti i materiali promozionali dell'evento	0 (obbligatorio)	
	Team di ecovolontari per l'evento	4	
	Produzione e distribuzione/esposizione di materiale informativo specifico sulla gestione dei rifiuti nell'ambito della manifestazione e sul significato dell'ECOFESTA	4	
	Iniziative di educazione ambientale o laboratori sul riciclo	4	

**Attribuzione ecofascia:**

- Punti da 00 a 15: ecofascia 1 → riduzione del 20 % sul costo del servizio preventivato
- Punti da 16 a 35: ecofascia 2 → riduzione del 40 % sul costo del servizio preventivato
- Punti da 36 a 50: ecofascia 3 → riduzione del 60 % sul costo del servizio preventivato

# APPENDICE A

## AGGIORNAMENTO AL REGOLAMENTO TIPO PER LA DISCIPLINA DELLA TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA

Comune di VOGHIERA

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

# MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELLA TARIFFA

## Parte Fissa

1. La Tariffa parte fissa da attribuire alle utenze domestiche viene determinata secondo quanto specificato nel punto 4.1. dell'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e successive modifiche ed integrazioni ed è data dalla quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle utenze domestiche, moltiplicato per la superficie occupata da ciascuna utenza, corretto con il coefficiente  $K_a$ , di cui alla tabella 1b, dell'Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e successive modifiche ed integrazioni, espressa dalla formula sintetica:

$$\text{€/m}^2 * \text{categoria di utenza domestica}$$

La Tariffa grava su ogni utenza domestica suscettibile di produrre rifiuti urbani quale che sia l'effettivo grado di utilizzazione del servizio da parte del possessore o detentore.

2. La Tariffa parte fissa da attribuire alle utenze non domestiche viene determinata, secondo quanto specificato nel punto 4.3 dell'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e successive modifiche ed integrazioni e si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/m<sup>2</sup>) per la superficie dell'utenza (m<sup>2</sup>) per il coefficiente potenziale di produzione  $K_c$  di cui alla tabella 3b, dell'Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e successive modifiche ed integrazioni, espressa dalla formula sintetica:

$$\text{€/m}^2 * \text{categoria di utenza non domestica}$$

La Tariffa grava su ogni utenza non domestica suscettibile di produrre rifiuti urbani quale che sia l'effettivo grado di utilizzazione del servizio da parte del possessore o detentore.

## Parte Variabile

Il Consiglio Comunale e il Consiglio locale di ATERSIR determinano annualmente, all'interno della delibera di approvazione dei listini Tariffari, i coefficienti di produzione di rifiuti desumendoli dalla Tabella 2 e 4a/4b dell'Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, a cui vengono applicati i correttivi risultanti da indagini quali-quantitative sui rifiuti urbani prodotti effettuate dal Gestore;

**1) rifiuto "urbano residuo"** - è calcolata in ragione del conferimento di un numero minimo di sacchi, rapportati alla categoria di appartenenza, stabiliti nel provvedimento annuale di approvazione delle tariffe. La categoria di appartenenza applicata è quella prevalente per periodo di fatturazione. I sacchi "aggiuntivi" rispetto a quelli minimi stabiliti, sono addebitati in fattura al costo stabilito nel provvedimento annuale di approvazione delle tariffe. La categoria di appartenenza applicata è quella prevalente per periodo di fatturazione. Le forme e le modalità di effettuazione del servizio sono quelle riportate nel Regolamento del Servizio di gestione del servizio. I sacchi sono forniti dal Gestore che ne registra la consegna con metodi di identificazione dell'utenza.

Per le utenze domestiche in cui la presenza di particolari situazioni di disagio **sanitario**, debitamente documentate e certificate dall'organo sanitario competente, o in cui la presenza nel nucleo familiare di **componenti di età inferiore a 3 anni**, comporti una consistente produzione di rifiuti costituiti da **pannolini e pannoloni**, può essere attivato uno specifico servizio nelle forme e nei modi riportati nel Regolamento di gestione del servizio. L'utente può aderire al servizio attraverso la sottoscrizione di apposito modulo da inviare allo sportello clienti del Gestore. Il rifiuto **"urbano residuo"** raccolto attraverso questo servizio è conteggiato ai fini del calcolo della Tariffa, ma è imputato ai costi complessivi del servizio di raccolta e smaltimento, senza oneri diretti ed aggravii specifici a carico dei singoli utenti. Qualora attraverso questo specifico servizio fossero conferiti rifiuti diversi da quelli previsti, il rifiuto **"urbano residuo"** raccolto attraverso tale circuito sarà conteggiato ai fini del calcolo della Tariffa, computando a tal fine il numero di conferimenti fino a quel momento rilevati.

**2)** La Tariffa variabile relativa alle **altre tipologie di rifiuto, raccolte con il servizio porta a porta**, si compone di una quota parametrica determinata con le modalità e sulla base delle categorie e dei coefficienti (Kb e Kd) di cui all'Allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e successive modifiche ed integrazioni, a cui vengono applicati i correttivi risultanti da indagini quali-quantitative sui rifiuti urbani prodotti effettuate dal Gestore.

Si esprime in fattura con il valore:

*€/anno (giorno) per categoria di utenza domestica*

*€/mq./anno (giorno) per categoria di utenza non domestica*

Le forme e le modalità di effettuazione del servizio sono quelle riportate nel Regolamento del Servizio SGRU.

**3)** servizio **"verde/ramaglie" a chiamata**. Le richieste di servizi a domicilio comportano l'addebito in fattura del relativo costo, e si esprime in fattura con il valore:

*€/ritiro*

Il costo del ritiro è determinato nel provvedimento annuale di determinazione delle tariffe. Il servizio domiciliare su appuntamento è effettuato nelle forme e con le modalità riportate nel Regolamento di gestione del servizio. Le richieste di ritiro a domicilio sono presentate dal cliente sia telefonicamente, al numero verde fornendo il proprio codice identificativo riportato in fattura, sia attraverso lo Sportello Online - il servizio non è richiedibile da utenze non in regola con i pagamenti delle fatture di servizio - in tali circostanze il Gestore informerà l'utente circa le modalità per il corretto trattamento delle frazioni ed indicherà anche la eventuale modalità di accesso alla soluzione del debito.

**4)** servizio **"ingombranti" a chiamata**. Le richieste di servizi a domicilio "aggiuntivi" rispetto a quelli minimi stabiliti dal Regolamento di gestione del servizio, comportano l'addebito in fattura del relativo costo, e si esprime in fattura con il valore:

*€/ritiro*

Il costo del ritiro è determinato nel provvedimento annuale di determinazione delle tariffe. Il servizio domiciliare su appuntamento è effettuato nelle forme e con le modalità riportate nel

Regolamento di gestione del servizio. Le richieste di ritiro a domicilio sono presentate dal cliente sia telefonicamente, al numero verde fornendo il proprio codice identificativo riportato in fattura, sia attraverso lo Sportello Online - il servizio non è richiedibile da utenze non in regola con i pagamenti delle fatture di servizio - in tali circostanze il Gestore informerà l'utente circa le modalità per il corretto trattamento delle frazioni ed indicherà anche la eventuale modalità di accesso alla soluzione del debito.

**5)** Per le utenze non domestiche con produzione di rifiuti urbani caratterizzata da frequenze e quantità diverse da quelle stabilite nel Regolamento del Servizio tali da necessitare di un **servizio adeguato all'utenza**, il Gestore ha la facoltà di stipulare specifici contratti con la stessa. La Tariffa corrispondente è determinata sui costi effettivamente sostenuti ed imputati direttamente alle utenze interessate, unitamente alla quota fissa calcolata secondo le disposizioni precedentemente definite. Il costo del servizio applicato è quello riportato nel **"Listino Tariffario dei Servizi"** del Gestore e annualmente approvato contestualmente all'approvazione delle tariffe.



**REGOLAMENTO PER LA  
DISCIPLINA DELLA TARIFFA  
RIFIUTI CORRISPETTIVA**

Comune di RIVA DEL PO

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n° \_\_\_\_\_

## TITOLO I - NORME GENERALI

---

### Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento, approvato dal Comune nell'ambito della potestà prevista all'art. 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale pluriennale dello Stato. Legge di stabilità 2014*) e all'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (*Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali*) sulla base dello schema tipo di regolamento approvato dal Consiglio d'Ambito dell'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti di cui all'art. 4 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 23 (*Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente*) di seguito ATERSIR con Deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 75, del 8 novembre 2018, disciplina la Tariffa rifiuti avente natura corrispettiva e la sua applicazione, sulla base di un servizio di gestione integrata dei rifiuti reso con modalità conformi al decreto 20 aprile 2017 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (*Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di Tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani*).

2. La Tariffa rifiuti corrispettiva assicura la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (*Norme in materia ambientale*), ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (*Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti*), ad esclusione dei costi relativi alla gestione dei rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Le componenti di costo relative al servizio ed il riconoscimento delle stesse nella pianificazione finanziaria sono specificate da ATERSIR con propri atti.

3. Le modalità di applicazione della Tariffa rifiuti corrispettiva sono riportate in Appendice A al presente Regolamento.

4. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti. Il presente Regolamento trova applicazione nelle more di quanto previsto al comma 527 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*) che attribuisce, tra l'altro, all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) la competenza in merito alla predisposizione e all'aggiornamento del metodo Tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti.

### Articolo 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

a) «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di

disfarsi;

b) «rifiuti urbani», ai sensi dell'art. 184, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono:

1. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;  
i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-*quinquies* del d.lgs. 152/2006;  
i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi da quelli di cui al punto 1 assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità ai sensi dell'art.198, comma 2, lettera g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
3. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
4. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade e aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
5. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;  
i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
6. i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5 della presente lettera b);

c) «rifiuti speciali», ai sensi dell'art. 184, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono:

1. i rifiuti da attività agricole, e agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 del codice civile e della pesca;
2. i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
3. i rifiuti da lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;
4. i rifiuti da lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;
5. i rifiuti da attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;
6. i rifiuti da attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;
7. i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
8. i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;
9. i veicoli fuori uso

d) sono «rifiuti pericolosi», ai sensi dell'art. 184, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.

- 152, quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato 1 della parte quarta del d.lgs. 152/2006.
- e) «produttore di rifiuti»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
- f) «detentore», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
- g) «conferimento»: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o del detentore alle successive fasi di gestione;
- h) «gestione», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni, e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario; non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;
- i) «Gestore»: il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti, il quale, ai sensi dell'art. 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, applica e riscuote la Tariffa rifiuti corrispettiva;
- j) «raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera "mm" dell'art. 183, comma 1, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
- k) «raccolta differenziata», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- l) «spazzamento delle strade», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera oo), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
- m) «autocompostaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
- n) «compostaggio di comunità», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera qq-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;
- o) «rifiuto organico», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione, uffici, attività all'ingrosso, mense e punti vendita al

dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;

p) «rifiuto urbano residuo», ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto ministeriale 20 aprile 2017, il rifiuto residuale dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati (CER 200301);

q) «utente», ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale 20 aprile 2017, la persona fisica o giuridica che possiede o detiene, a qualsiasi titolo, una o più utenze;

r) «utenza», ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c), del decreto ministeriale 20 aprile 2017, le unità immobiliari, locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e/o assimilati e riferibili, a qualsiasi titolo, ad una persona fisica o giuridica ovvero ad un «utente»;

s) «utenza domestica»: l'utenza adibita o destinata ad uso di civile abitazione;

t) «utenza non domestica»: l'utenza adibita o destinata ad usi diversi dall'utenza domestica;

u) «utenza singola»: utenza che dispone, per la frazione di rifiuto raccolto, di una propria dotazione per la raccolta;

v) «utenza domestica condominiale»: utenza domestica che dispone per la frazione di rifiuto raccolto, di una dotazione attribuita al condominio;

w) «utenza aggregata»: ai sensi dell'art.2, comma 1, lettera d), del decreto 20 aprile 2017, il punto di conferimento riservato a due o più utenze per le quali non sia possibile la misurazione diretta della quantità conferita da ciascuna utenza;

x) «parte fissa della Tariffa»: è la quota parte della Tariffa relativa alle componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché ad altri costi di esercizio non ricompresi nella parte variabile della Tariffa oltre ai costi destinati al godimento collettivo di un ambiente pulito e alla tutela dell'ambiente;

y) «parte variabile della Tariffa»: è la quota parte della Tariffa che comprende i costi rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all'entità dei costi di gestione;

z) «Centro di Raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, un'area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;

aa) «Centro del Riuso»: locale o area presidiata allestita per il ritiro, l'esposizione e la distribuzione, senza fini di lucro, di beni usati e funzionanti suscettibili di riutilizzo;

bb) «riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera r) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti.

cc) «dotazione per la raccolta»: contenitori ed altri dispositivi (es. badge, sacchi, ecc.) per la raccolta dei rifiuti urbani, consegnati all'utente, attraverso i quali il Gestore è in grado di identificare l'utenza che conferisce, registrare il numero dei conferimenti e misurare la quantità di rifiuto conferito al servizio pubblico con riferimento, quanto meno, al rifiuto urbano residuo;

dd) «preparazione per il riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera q) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento.

ee) «Carta del servizio»: documento attraverso il quale il Gestore in qualità di erogatore del servizio

pubblico indica i principi fondamentali e gli standard di qualità del servizio, e dichiara all'utente gli impegni che assume per garantire il miglioramento della qualità del servizio.

ff) «prevenzione»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. m), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono: la quantità di rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita; gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e sulla salute umana; il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;

gg) «riciclaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;

hh) «recupero», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. t) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

ii) «rifiuti alimentari», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, tutti gli alimenti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n.178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono diventati rifiuti;

### **Articolo 3 - Il servizio di gestione integrata dei rifiuti**

1. Ai sensi dell'art. 25 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 (*Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività*), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il servizio di gestione integrata dei rifiuti comprende le attività di raccolta, raccolta differenziata, commercializzazione e avvio a smaltimento e recupero, nonché nell'ipotesi in cui siano comprese le attività di gestione e realizzazione degli impianti, lo smaltimento completo di tutti i rifiuti urbani .

2. Il servizio di gestione integrata dei rifiuti si ispira a criteri di efficienza, efficacia ed economicità ed alla gerarchia di cui all'art. 179, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (*prevenzione, preparazione per il riutilizzo, riciclaggio, recupero di altro tipo, es. recupero di energia, smaltimento*).

3. Il servizio è reso secondo modalità che consentano di misurare, in peso o in volume, per ciascuna utenza, almeno la quantità di rifiuto urbano residuo conferito ai fini dell'applicazione del corrispettivo.

4. Il servizio è svolto dal Gestore individuato da ATERSIR secondo le modalità indicate nel Contratto di servizio stipulato fra gli stessi e i suoi allegati.

5. Il Gestore, ai sensi dell'art. 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, applica e riscuote la Tariffa rifiuti corrispettiva.

6. Il servizio di gestione integrata dei rifiuti è disciplinato dalla normativa statale, regionale, dal Contratto di servizio stipulato fra ATERSIR e il Gestore e dalla Carta dei Servizi, oltre alle disposizioni

previste dal presente Regolamento.

#### **Articolo 4 - Soggetto che applica e riscuote la Tariffa corrispettiva**

1. La Tariffa corrispettiva per i rifiuti è applicata e riscossa dal Gestore su tutto il territorio comunale su cui insiste, interamente o prevalentemente, l'utenza.
2. Per l'utenza che ricade nel territorio di più Comuni, fatti salvi accordi specifici tra i Comuni interessati, si applica il principio della prevalenza rispetto alla superficie totale dell'immobile stesso, fermo restando il divieto di doppia applicazione della Tariffa.
3. Il servizio di gestione integrata dei rifiuti per le situazioni di cui al comma 2 del presente articolo è posto in carico al Comune nel quale è applicato e riscosso il corrispettivo.

#### **Articolo 5 - Presupposto e ambito di applicazione**

1. La Tariffa corrispettiva è applicata nei confronti di chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi su almeno tre lati verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale.
3. La superficie Tariffabile, qualora ne sia previsto l'utilizzo tra i parametri per la determinazione della parte fissa e/o variabile della Tariffa definite in Appendice A, è quella calpestabile. La superficie calpestabile dei fabbricati, viene misurata sul filo interno dei muri e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato. L'utente è obbligato a fornire, nella comunicazione di cui all'art. 38, l'indicazione della superficie calpestabile allegando la planimetria quotata dell'immobile. In difetto, si considera l'80 (ottanta) per cento della superficie catastale determinata con i criteri di cui all'allegato C del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138 (*Regolamento recante norme per la revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane e dei relativi criteri nonché delle commissioni censuarie in esecuzione dell'articolo 3, commi 154 e 155, della L. 23 dicembre 1996, n. 662*). Per gli immobili già dichiarati ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, si considerano, in sede di prima applicazione, le superfici già dichiarate o accertate.
4. Qualora il modello Tariffario utilizzi la superficie Tariffabile tra i parametri per la determinazione della parte fissa e/o variabile della Tariffa, nel calcolo delle superfici non sono considerate:
  - a) le superfici ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Qualora non sia obiettivamente possibile individuare le superfici da escludersi, la superficie rilevante è calcolata applicando all'intera

superficie sulla quale l'attività è svolta le percentuali di abbattimento di seguito indicate:

<i>attività</i>	<i>% riduzione</i>
Officine, elettrauto, gommisti, carrozzerie	30%
Lavanderie a secco, tintorie non industriali	20%
Laboratori fotografici, eliografie	25%
Dentisti, odontotecnici, veterinari, ambulatori medici	10%
Laboratori di analisi	15%
Tipografie, stamperie, incisioni, serigrafie, vetrerie	20%
Falegnamerie	30%
Macellerie	10%

b) le aree scoperte pertinenti o accessorie, ad eccezione delle aree scoperte operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute od occupate in via esclusiva e per le quali non venga richiesto apposito specifico servizio;

c) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani al servizio di gestione integrata dei rifiuti per effetto di specifiche previsioni legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;

d) le aree e le superfici occupate da cantieri edili, ad esclusione dei locali adibiti ad ufficio di cantiere, mense, spogliatoi e servizi, ed altresì delle superfici ove sono prodotti rifiuti urbani;

e) i locali e le aree delle attività agricole, agro-industriali, della silvicoltura e della pesca, con l'eccezione delle attività "connesse" produttive di rifiuti urbani indicati nell'allegato *L-quater* per le quali l'utente può concordare con il Gestore l'adesione al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani e alle quali, nelle more dell'aggiornamento contrattuale, viene assicurato il mantenimento del servizio pubblico;

f) le porzioni di superfici dei magazzini funzionalmente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche e vi sia produzione di rifiuto urbano.

g) le aree delle unità immobiliari adibite a culto, limitatamente alle zone ove vengono officiate le funzioni religiose;

h) le centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;

i) le superfici di impianti sportivi e palestre riservate e di fatto utilizzate esclusivamente dai praticanti l'attività sportiva; sono invece assoggettate le aree adibite a spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro e comunque ogni area destinata al pubblico;

j) per i distributori di carburante, le aree non utilizzate o inutilizzabili in quanto intercluse da stabile recinzione visibile, le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi, le aree visibilmente adibite all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio, mentre sono soggetti alla Tariffa i locali adibiti a magazzini, uffici, nonché l'area di proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di 20 metri quadrati per



colonnina di erogazione;

k) le aree delle utenze non domestiche se adibite esclusivamente ad aree di accesso, manovra, transito e movimentazione mezzi, i posti auto, parcheggi gratuiti per le maestranze o per ospiti di imprese e le aree verdi destinate ad ornamento;

l) le superfici delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 (*Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della legge 31 luglio 2002, n.179*);

m) i locali adibiti a ripostigli, stenditoi, solai, lavanderie, cantine soffitte e sottotetti di civile abitazione (anche se portanti, non adattabili ad altro uso, non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi) di altezza pari o inferiore a 160 (centosessanta) centimetri nonché balconi e terrazze di utenze domestiche purché non chiusi da partizioni fisse;

n) le aree destinate esclusivamente al passaggio dei mezzi per la movimentazione o di carico e scarico, le aree ove sono insediati impianti o linee produttive completamente automatizzati.

5. La Tariffa rifiuti corrispettiva non si applica a:

a) unità immobiliari domestiche che risultino chiuse, inutilizzate e prive di qualsiasi allacciamento ai pubblici servizi – si considerano inutilizzate o inutilizzabili le unità immobiliari domestiche prive di arredamento minimo, intendendosi per tale almeno la presenza di angolo cottura, tavolo e sedie o letto/ divano (mobilio/arredo non accatastato); tali circostanze devono essere confermate da idonea documentazione o verificate dal Gestore con sopralluogo autorizzato dall'utente; la tariffa non è applicata limitatamente al periodo durante il quale sussistono le condizioni di cui sopra;

b) unità immobiliari delle utenze non domestiche che risultino chiuse, inutilizzate, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistono le condizioni di cui sopra;

c) unità immobiliari, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento, purché effettivamente non utilizzate;

d) fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;

e) aree non utilizzate, né utilizzabili, perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile.

6. L'esclusione dal pagamento della Tariffa rifiuti corrispettiva, in base ai casi previsti ai commi precedenti, dovrà essere comunque supportata da documentazione attestante la veridicità di quanto dichiarato dall'utente in apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*) o certificata a seguito di attività di verifica del Gestore.

7. Il mancato utilizzo del servizio nonché il mancato ritiro delle dotazioni per la raccolta non comporta alcun esonero o riduzione della Tariffa corrispettiva, dovendo essere comunque applicata la parte fissa e la parte variabile relativa agli svuotamenti minimi in presenza del presupposto.

8. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze escluse dalla Tariffazione o provenienti da aree escluse dalla Tariffazione ai sensi del presente articolo, si applica la Tariffa a partire dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, fatta salva la possibilità

di prova contraria da parte dell'utente, oltre alla sanzione di cui all'art. 45.

#### **Articolo 6 - Classificazione dei locali e delle aree**

1. La classificazione dell'utenza non domestica è riportata nell'Allegato 2 al presente Regolamento. L'utenza non domestica non esattamente indicata nell'Allegato 2 al presente Regolamento è associata alla categoria che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della potenzialità di produzione rifiuti tenendo conto dei coefficienti di produzione dei rifiuti come definiti nell'atto di approvazione delle tariffe.

2. Ai fini della classificazione di cui al comma 1, si fa riferimento all'autorizzazione per l'esercizio dell'attività rilasciata dagli uffici competenti e comunque alle attività effettivamente svolte; in particolare, ai fini della classificazione in categorie delle attività esercitate nei locali o sulle aree, si fa riferimento al codice ISTAT dell'attività o da quanto risulti dalle certificazioni rilasciate dagli organi competenti, quali la Camera di Commercio, relativamente all'esercizio delle attività medesime, sempreché tali certificazioni non contrastino con la reale attività esercitata e verificata dal Gestore, nel qual caso il riferimento è a quest'ultima. Per le attività professionali si fa riferimento all'iscrizione all'ordine di appartenenza o, nel caso non sia previsto, al codice identificativo presso l'ufficio I.V.A.

3. Nel caso di più attività, distintamente specificate ma esercitate promiscuamente negli stessi locali o aree scoperte operative, per l'applicazione della Tariffa si fa riferimento all'attività principale, in base a quanto indicato al comma precedente.

4. La Tariffa è unica anche se, per l'esercizio dell'attività, sono utilizzate superfici con diverse destinazioni; le tariffe sono distinte nell'ipotesi di complesso unitario su cui sono insediate distinte attività.

5. Sono classificati nella medesima categoria del bene principale i locali o le aree scoperte produttive, pertinenziali o accessori dello stesso, anche se da questo separati, ma in oggettivo rapporto funzionale.

#### **Articolo 7 - Utente obbligato al pagamento**

1. La Tariffa è dovuta in via principale da coloro che posseggono o detengono locali e/o aree scoperte operative costituenti presupposto per l'applicazione della Tariffa medesima, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare e tra coloro che usano in Comune i locali o le aree stesse. Tali soggetti sono obbligati ad utilizzare il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani provvedendo al conferimento secondo le modalità indicate nel regolamento di gestione del servizio e di eventuali ordinanze sindacali.

2. Il titolo del possesso o della detenzione è dato, a seconda dei casi, dalla proprietà, dall'usufrutto, dal diritto di abitazione, dal comodato, dalla locazione o affitto e, comunque, dall'occupazione o dalla detenzione di fatto, a qualsiasi titolo, nonché dalla residenza o domicilio.

3. Qualora, per qualsiasi motivo, non sia possibile individuare il soggetto obbligato principale, si considera tale:

a) per l'utenza domestica colui che ha sottoscritto la scheda di attivazione dell'utenza ovvero

l'intestatario della scheda di famiglia risultante all'anagrafe della popolazione;

b) per l'utenza non domestica colui che ha sottoscritto la scheda di attivazione dell'utenza ovvero il titolare o legale rappresentante dell'impresa, associazione, studio, società, mentre per i comitati o associazioni non riconosciute, i soggetti che li rappresentano o li dirigono.

4. Sono solidamente tenuti al pagamento della Tariffa corrispettiva i componenti del nucleo familiare, conviventi con il soggetto di cui al comma 3, lettera a) e coloro che con tale soggetto usano in comune i locali e le aree. Nel caso di abitazione secondaria, i soggetti coobbligati sono i componenti del nucleo familiare dell'abitazione di residenza o principale anche se posta in altro Comune. Tale vincolo di solidarietà opera in ogni fase del procedimento di applicazione Tariffaria, della riscossione, dell'accertamento, del recupero del credito, del contenzioso, in funzione di garanzia fungibile nell'adempimento della prestazione patrimoniale.

5. Per i locali ceduti ad utilizzatori occasionali per periodi non superiori a 180 giorni/anno, il soggetto obbligato al pagamento della Tariffa rimane il proprietario o il titolare di altro diritto reale. Per gli alloggi ceduti con regolare contratto di locazione presso i quali i conduttori non hanno stabilito la residenza (locazione di natura transitoria o studentesca), il soggetto obbligato al pagamento della Tariffa rimane il proprietario o il titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione e superficie) su detti locali, qualora l'utilizzatore dell'immobile non si intesti l'utenza.

6. Nel caso di sub-locazione, il soggetto obbligato al pagamento della Tariffa rimane il conduttore principale titolare di un contratto di locazione pluriennale, fatto salvo il caso in cui l'utilizzatore si intesti l'utenza.

7. Sono inefficaci eventuali patti di trasferimento della Tariffa a soggetti diversi da quelli sopraindicati.

8. Per i locali e le aree che si configurano come strutture ricettive dirette all'ospitalità secondo quanto previsto dalla legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 (*Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità*), ad esclusione delle attività non svolte in forma di impresa e senza fornitura di servizi aggiuntivi, la Tariffa è dovuta da chi gestisce l'attività d'impresa. Tali attività sono considerate "utenza non domestica".

9. Per le attività non svolte in forma di impresa e senza fornitura di servizi aggiuntivi di cui alla citata legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 si applica la Tariffa per le utenze domestiche.

10. Ad esclusione dei casi previsti al comma 9 del presente articolo, le unità immobiliari adibite ad uso domestico, in cui sia svolta in via permanente anche un'attività economica o professionale, generano due distinti obblighi Tariffari qualora vi sia la presenza di una superficie chiaramente distinguibile utilizzata a tal scopo. In difetto si applica la Tariffa prevista per l'utenza domestica.

11. Per i locali in multiproprietà il soggetto che li gestisce è responsabile del versamento della Tariffa dovuta per i locali e le aree scoperte operative non in uso esclusivo ai singoli occupanti proprietari dei medesimi.

12. Per i centri commerciali, artigianali e di servizi integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni ovvero l'amministratore è responsabile del versamento della Tariffa dovuta per tutti i locali e le aree scoperte operative.

13. Fermo restando l'obbligatorietà del versamento della Tariffa per le aree e gli spazi comuni, il

soggetto che gestisce i servizi comuni può, in deroga al comma 12, richiedere al Gestore di concordare una diversa gestione con riferimento ai locali e alle aree ad uso esclusivo a condizione che venga presentata esplicita richiesta da parte di tutti i singoli occupanti o detentori. E' comunque tenuto a presentare, nei termini dell'art. 39 del presente Regolamento, l'elenco degli occupanti o detentori del centro commerciale, artigianale e di servizi integrati.

14. Al fine di consentire la copertura dei costi legati alle operazioni di raccolta e trattamento dei rifiuti prodotti nelle parti comuni condominiali di cui all'art. 5, comma 4, lettera b), su richiesta può essere intestata apposita utenza domestica condominiale e in tal caso sono consegnate le relative dotazioni.

15. Alle istituzioni scolastiche statali si applica quanto previsto dall'art. 33-bis, del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248 (*Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria*), convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, fermo restando che la somma attribuita al Comune deve essere riversata al Gestore e deve essere sottratta ai costi che devono trovare copertura integrale mediante l'entrata da Tariffa rifiuti corrispettiva.

#### **Articolo 8 - Obbligazione pecuniaria**

1. La Tariffa rifiuti corrispettiva è applicata secondo il criterio pro die per anno solare cui corrisponde un'autonoma obbligazione pecuniaria, ed è determinata secondo i criteri e le modalità di calcolo riportate in Appendice A al presente Regolamento.

2. L'obbligazione decorre dal giorno in cui si verificano i presupposti per l'applicazione della Tariffa, di cui all' art. 5 o, se antecedente, dal giorno in cui viene effettuata la fornitura della dotazione per la raccolta e si estingue con la cessazione dei presupposti per l'attivazione dell'utenza o, se successiva, il giorno dopo l'ultima lettura degli svuotamenti.

3. Nel caso di fornitura della dotazione per la raccolta, può essere istituito il deposito cauzionale in carico all'utente a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dal servizio garantito all'utenza. La definizione delle modalità di applicazione, della quantificazione del deposito cauzionale nonché i termini e le condizioni, sono stabiliti nell'Allegato 3 al presente Regolamento.

4. L'utente è tenuto al ritiro dei contenitori o delle dotazioni entro 30 giorni dalla comunicazione/avviso da parte del Gestore, al fine di consentire l'erogazione del servizio. Per l'utenza in cui le particolari situazioni di disagio sanitario, debitamente documentate e certificate dall'organo sanitario competente, comportino la mancata possibilità di ritiro dei contenitori entro i termini stabiliti al presente comma, il Gestore è tenuto alla consegna domiciliare. Il Gestore può comunque effettuare le consegne di cui sopra, previo accordo economico secondo il Listino Tariffario dei Servizi complementari di cui all'Allegato B.

5. In assenza delle condizioni di cui al secondo periodo del comma 4, l'utente che non abbia ritirato la propria dotazione entro termini indicati, è tenuto al pagamento della quota fissa e della parte variabile relativa agli svuotamenti minimi della Tariffa e alla sanzione di cui all'art. 45.

6. L'utente è responsabile della dotazione ricevuta. In caso di furto, danneggiamento o perdita della dotazione, deve darne immediata comunicazione al Gestore, il quale provvederà alla sua sostituzione. Nel caso di furto o di danneggiamento dovuto ad atto vandalico la sostituzione avviene con onere a carico del servizio a fronte della presentazione della relativa auto certificazione. Nei

rimanenti casi la sostituzione avviene a carico dell'utente. L'utente risponde degli eventuali conferimenti effettuati con la propria dotazione nel tempo decorrente dall'effettivo furto o perdita fino al giorno della relativa denuncia o comunicazione al Gestore. È vietato il trasferimento della dotazione per la raccolta, salva espressa richiesta al Gestore. L'utente è tenuto a riconsegnare la dotazione al Gestore al momento della presentazione della comunicazione di cessazione dell'utenza o entro 5 giorni lavorativi dalla presentazione della stessa, con le seguenti modalità: per le utenze non domestiche, si provvederà con ritiro, da parte del Gestore, presso il luogo di servizio; mentre le utenze domestiche dovranno restituire i contenitori nei "Punti" segnalati dal Gestore. Nel caso di mancata restituzione dei contenitori, il Gestore addebiterà in fattura il costo del contenitore come riportato nel listino aziendale approvato nel provvedimento annuale di determinazione della Tariffa;

7. In caso di ritardata comunicazione di cessazione dell'utenza, l'obbligazione pecuniaria non si protrae oltre la data in essa indicata, quando l'utente che ha prodotto la ritardata comunicazione di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali. In carenza di tale dimostrazione o in caso di mancata comunicazione di cessazione, l'obbligazione pecuniaria non si protrae oltre la data in cui sia sorta altra obbligazione pecuniaria per comunicazione dell'utente subentrato o per acquisizione d'ufficio dell'informazione medesima.

8. Al fine della determinazione del numero dei componenti il nucleo familiare:

- a) si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici;
- b) si considera un numero di componenti il nucleo familiare pari a 3 per l'utenza domestica stabilmente occupata da nuclei non residenti qualora l'utente ometta di denunciare le generalità di tutti i componenti il nucleo familiare nel termine stabilito dall'articolo 39 del presente Regolamento;
- c) si considera un numero di occupanti pari a 1 per l'utenza domestica tenuta a disposizione di nuclei familiari iscritti all'AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero);
- d) si considera un numero di occupanti pari a quanto riportato nell'Allegato 1 al presente Regolamento per l'utenza domestica tenuta a disposizione non locata;
- e) nei casi di cui all'art. 7, comma 9 la consistenza del nucleo familiare è aumentata di 1 (una) unità

9. Il numero dei componenti dell'utenza domestica residente può essere diversamente determinato da quanto risulti nel foglio di famiglia anagrafico corrispondente, solo in caso di documentata e stabile permanenza, per un periodo consecutivo superiore a sei mesi all'anno di uno o più componenti in case di riposo, case protette, centri residenziali, comunità di recupero, istituti di detenzione. Non rilevano, invece, i meri ricoveri ospedalieri, i soggiorni in centri comportanti il giornaliero rientro al proprio domicilio, quali i centri diurni. Inoltre, non si tiene conto dei residenti, altrove domiciliati, per motivi di studio o lavoro che comportino l'assenza dalla residenza per almeno un periodo consecutivo superiore a sei mesi all'anno. Il numero minimo di componenti il nucleo familiare, per il calcolo della tariffa, non può essere inferiore ad 1 (uno).

10. Nel caso in cui l'abitazione è occupata oltre che da membri nel nucleo familiare anagrafico, anche da altri soggetti stabilmente dimoranti, quali, ad esempio, badanti e colf, questi devono essere dichiarati con le modalità di cui al successivo art. 39. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la Tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

11. Gli effetti generati dalle variazioni che dovessero intervenire nell'arco dell'anno in merito agli elementi che determinano la Tariffa, quali le modifiche della composizione del nucleo familiare, le

modifiche delle superfici dei locali e aree scoperte, le modificazioni delle destinazioni d'uso dei locali ed aree scoperte, le modificazioni del servizio reso, vengono contabilizzate nella prima fatturazione utile. Tali variazioni decorrono secondo quanto stabilito all'art. 39 del presente Regolamento.

#### **Articolo 9 - Criteri per la determinazione della Tariffa corrispettiva e del piano finanziario**

1. I costi complessivi sono ripartiti fra utenza domestica e utenza non domestica sulla base dei servizi forniti e in relazione all'incidenza della quantità dei rifiuti prodotti dalle rispettive categorie d'utenza. La ripartizione della Tariffa tra parte fissa e variabile e tra utenza domestica e non domestica è esplicitata nella delibera di approvazione delle tariffe.

2. Le Tariffe, per ogni singola categoria d'utenza, sia per la quota fissa sia per la quota variabile, sono approvate con deliberazione del Consiglio locale di ATERSIR e del Comune entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione dei Comuni. In caso di mancata approvazione nei termini, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

3. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Contratto di servizio stipulato fra ATERSIR e il Gestore, inseriti nel Piano Finanziario redatto dal Gestore e approvato da ATERSIR e illustrati in una relazione tecnica redatta sulla base dei criteri stabiliti all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (*Regolamento recante norme per la elaborazione del Metodo Normalizzato per definire la Tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani*).

#### **Articolo 10 - Tariffa giornaliera per manifestazioni e spettacoli viaggianti**

In caso di servizi (quali spazzamento manuale/meccanico, ritiro ingombranti, etc.) dedicati a spettacoli viaggianti, quali giostre e circhi, essi sono assoggettati ad una Tariffa applicata dal Gestore commisurata al servizio reso rapportato a ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno solare di occupazione, considerando giorno intero anche la sola frazione di giorno.

#### **Articolo 11 - Tariffa Giornaliera Fiere, mostre, manifestazioni ed eventi ed attività similari**

1. E' dovuta la Tariffa per la gestione dei rifiuti dall'utenza che occupa temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico o gravate da servitù di pubblico passaggio.

2. La Tariffa è determinata sulla base del servizio reso rapportato a ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno solare di occupazione, considerando giorno intero anche la sola frazione di giorno.

3. La Tariffa è riscossa dal Gestore su tempestiva segnalazione effettuata dall'ufficio comunale

competente.

#### **Articolo 12 - Imposte di legge**

1. Alla Tariffa sono applicate le imposte previste dalla Legge.

#### **Articolo 13 - Obblighi di trasmissione delle banche dati**

1. Nelle more dell'operatività dell' Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) di cui all'art. 62, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (*Codice dell'amministrazione digitale*) il Gestore acquisisce dal Comune, e contestualmente il Comune è tenuto a fornire al Gestore, le banche dati di cui è titolare necessarie alla gestione e controllo dell'applicazione della Tariffa corrispettiva per le singole utenze e i relativi aggiornamenti con periodicità mensile secondo modalità e formati concordati e nel rispetto della normativa vigente in tema di trattamento dei dati. Il Comune è inoltre tenuto a trasmettere al Gestore le informazioni provenienti dallo sportello unico delle attività produttive (SUAP) relative all'avvio o alla variazione di impresa.

2. Il Gestore, su espressa richiesta, fornirà gratuitamente al Comune gli aggiornamenti annuali della banca dati della Tariffa corrispettiva, di cui è titolare, che potranno essere utilizzati dall'Amministrazione locale per finalità istituzionali secondo modalità e formati concordati e nel rispetto della normativa vigente in tema di trattamento dei dati.

#### **Articolo 14 - Obblighi di informazione all'utenza**

1. Il Gestore è tenuto a garantire alla singola utenza un facile accesso alle informazioni che lo riguardano e a tal proposito applica le disposizioni in materia di trasparenza riportate nell'Allegato A della Deliberazione ARERA 444/2019/R/Rif del 31/10/2019

## TITOLO II – RIDUZIONI

---

### **Articolo 15 - Riduzioni per avvio autonomo a riciclo**

1. Alle utenze non domestiche che dimostrano di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, i propri rifiuti urbani, la parte variabile della Tariffa è ridotta nelle forme riportate nell'allegato 1 al presente regolamento.

2. La riduzione di cui al comma 1 è riconosciuta su richiesta dell'utente, da presentare annualmente al Gestore entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'avvio al riciclo, corredata dal modello unico di denuncia (MUD) e dei formulari. La determinazione della riduzione è effettuata a consuntivo, previa verifica da parte del Gestore dell'effettivo avvio al riciclo dei rifiuti urbani. La riduzione è riconosciuta nella prima fattura dell'anno successivo a quella di riferimento.

### **Articolo 16 - Riduzioni in caso di mancato o inadeguato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti**

1. La Tariffa è dovuta, nella misura del 20% (venti per cento) dell'importo totale, nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

### **Articolo 17 - Riduzioni nelle zone in cui il conferimento al servizio è effettuato con disagio**

1. Nelle zone in cui il conferimento al servizio di raccolta è effettuato con disagio per l'utenza, la Tariffa parte fissa è determinata attraverso le modalità di cui al comma 2.

2. La riduzione di cui al comma 1 è pari all'80% (ottanta per cento) per le utenze poste a una distanza superiore a 500 (cinquecento) metri dal più vicino cassonetto per i rifiuti urbani (nelle aree interessate da un servizio stradale) ovvero dal più vicino punto di conferimento/consegna dei contenitori (nelle aree interessate da un servizio porta a porta). La distanza è misurata a partire dall'accesso della proprietà privata sulla strada pubblica, escludendo i percorsi interni alla proprietà privata.

### **Articolo 18 - Riduzioni per il compostaggio individuale**

1. All'utenza domestica che effettua compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino sia attraverso l'uso di compostiere sia attraverso altre metodologie (buca/fossa, compostaggio in cumulo, etc.) si applica:

a) nei comuni nei quali, per il calcolo della parte variabile della tariffa non si utilizzano sistemi di misurazione del rifiuto organico e vi è la rinuncia al servizio "*verde e ramaglie porta a porta*", si applica la riduzione della parte variabile della Tariffa prevista nell'Allegato 1 al presente



Regolamento;

b) nei comuni nei quali per il calcolo della parte variabile della tariffa, si utilizzano sistemi di misurazione del rifiuto organico e del verde porta a porta l'agevolazione Tariffaria precedentemente prevista è sostituita dal risparmio conseguibile a seguito della minor esposizione del rifiuto "umido/organico" e dalla rinuncia al servizio "verde e ramaglie porta a porta"

2. Alle attività agrituristiche delle aziende agricole con servizio di ristorazione, così definite dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96 e dalla legge regionale dell'Emilia Romagna 31 marzo 2009, n. 4, che hanno aderito al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani e che praticano il compostaggio individuale della frazione organica dei propri rifiuti, sia attraverso l'uso di compostiere sia attraverso altre metodologie (buca/fossa, compostaggio in cumulo, etc.):

a) nei comuni nei quali, per il calcolo della parte variabile della tariffa non si utilizzano sistemi di misurazione del rifiuto organico e vi è la rinuncia al servizio "verde e ramaglie porta a porta" si applica la riduzione della parte variabile della Tariffa prevista nell'Allegato 1 al presente Regolamento;

b) nei comuni nei quali per il calcolo della parte variabile della tariffa, si utilizzano sistemi di misurazione del rifiuto organico e del verde porta a porta l'agevolazione Tariffaria precedentemente prevista è sostituita dal risparmio conseguibile a seguito della minor esposizione del rifiuto "umido/organico" e dalla rinuncia al servizio "verde e ramaglie porta a porta"

3. Le riduzioni di cui ai commi 1 e 2, lettere a) e b), sono riconosciute su richiesta al Gestore da parte dell'utente che è tenuto a compilare un'istanza di autocertificazione secondo il modello di cui all'Allegato 4 nella quale si impegna a compostare la frazione organica prodotta e consente esplicitamente le verifiche e i controlli da parte del Gestore. La riduzione decorre dalla data di trasmissione della autocertificazione.

4. Il Gestore può in qualunque momento verificare quanto dichiarato dall'utente ed effettuare controlli presso l'utenza al fine di verificare la corretta pratica del compostaggio individuale nella misura minima del 5% delle compostiere, cumuli o buche/fosse utilizzate.

5. Ad esito della verifica di cui al comma 4, il Gestore, qualora riscontri che la pratica del compostaggio non è correttamente effettuata dall'utenza, dispone la revoca immediata dell'agevolazione applicata.

6. In caso di cessazione dell'effettuazione della pratica del compostaggio l'interessato è tenuto a darne formale comunicazione al Gestore entro i termini stabiliti all'art. 38, comma 2, riconsegnando altresì la compostiera se ricevuta in dotazione.

#### **Articolo 19 - Riduzioni per il compostaggio di comunità**

1. All'utenza domestica che effettua il compostaggio di comunità della frazione organica dei propri rifiuti urbani nel rispetto del decreto ministeriale 29 dicembre 2016, n. 266, (*Regolamento recante i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità di rifiuti organici ai sensi dell'art. 180, comma 1-octies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, così come*

introdotto dall'art. 38 della legge 28 dicembre 2015, n. 221), si applica:

a) nei comuni nei quali per il calcolo della parte variabile della tariffa non si utilizzano sistemi di misurazione del rifiuto organico e vi è la rinuncia al servizio *“verde e ramaglie porta a porta”* si applica la riduzione della parte variabile della Tariffa prevista nell'Allegato 1 al presente Regolamento;

b) nei comuni nei quali per il calcolo della parte variabile della tariffa si utilizzano sistemi di misurazione del rifiuto organico e del verde porta a porta l'agevolazione Tariffaria precedentemente prevista è sostituita dal risparmio conseguibile a seguito della minor esposizione del rifiuto *“umido/organico”* e dalla rinuncia al servizio *“verde e ramaglie porta a porta”*

2. All'utenza non domestica che effettua il compostaggio di comunità della frazione organica dei propri rifiuti urbani nel rispetto del decreto ministeriale 29 dicembre 2016, n. 266, si applica:

a) nei comuni nei quali per il calcolo della parte variabile della tariffa non si utilizzano sistemi di misurazione del rifiuto organico e vi è la rinuncia al servizio *“verde e ramaglie porta a porta”* si applica la riduzione della parte variabile della Tariffa prevista nell'Allegato 1 al presente Regolamento;

b) nei comuni nei quali per il calcolo della parte variabile della tariffa si utilizzano sistemi di misurazione del rifiuto organico e del verde porta a porta l'agevolazione Tariffaria precedentemente prevista è sostituita dal risparmio conseguibile a seguito della minor esposizione del rifiuto *“umido/organico”* e dalla rinuncia al servizio *“verde e ramaglie porta a porta”*

3. Il Gestore, su segnalazione del Comune, qualora sia stato riscontrato che la pratica del compostaggio di comunità non è effettuata secondo quanto indicato dal Regolamento sull'organizzazione dell'attività di compostaggio, adottato dall'organismo collettivo di gestione di cui al decreto 29 dicembre 2016, n. 266, dispone la revoca immediata dell'agevolazione applicata.

4. La riduzione è riconosciuta agli utenti che conferiscono alle apparecchiature comuni su richiesta presentata al Gestore da parte del responsabile delle stesse, individuato ai sensi del decreto 29 dicembre 2016, n. 266, e tenuto a compilare un'istanza secondo un modello di dichiarazione sostitutiva di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 nella quale il responsabile indica i nominativi dei conferenti.

<b>Articolo 20 - Riduzioni per abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo</b>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, che nel corso dell'anno solare siano occupate o condotte per un periodo inferiore a 183 giorni/anno anche non consecutivi è applicata la riduzione della tariffa prevista nell'Allegato 1 al presente Regolamento. Tale uso deve essere specificato nella comunicazione di apertura o di variazione, di cui al successivo articolo 39, indicando la dimora abituale e dichiarando di non voler cedere l'alloggio

in locazione o comodato e di comunicare l'eventuale variazione d'uso.

2. La richiesta della riduzione è da rinnovare annualmente.

#### **Articolo 21 - Riduzioni per locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente**

1. Per i locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, anche ricorrente, per un periodo non superiore a quanto riportato nell'Allegato 1 al presente Regolamento, risultante da licenza/autorizzazione per l'esercizio dell'attività rilasciata dagli organi competenti o da adeguata documentazione è applicata la riduzione della tariffa prevista nell'Allegato 1 al presente Regolamento. Tale uso deve essere specificato nella comunicazione di apertura o di variazione, di cui al successivo articolo 39.
2. Per le utenze la cui attività stagionale o non continuativa non risulti da apposita licenza/autorizzazione, la richiesta di riduzione è da rinnovare annualmente

#### **Articolo 22 - Riduzioni per le utenze domestiche residenti che lasciano la loro abitazione vuota**

1. Per le utenze domestiche residenti che lasciano la loro abitazione vuota per il verificarsi di una delle condizioni previste dal comma 9 dell'articolo 8 del presente Regolamento si applica la riduzione tariffaria riportata nell'Allegato 1 al presente Regolamento.
2. Presupposto necessario per il riconoscimento dell'agevolazione è che l'abitazione non sia data in locazione o in comodato.
3. La richiesta della riduzione è da rinnovare annualmente.

#### **Articolo 23 - Conferimento di rifiuti presso i Centri di raccolta**

1. Con l'introduzione della Tariffa corrispettiva i Centri di raccolta (Comunali o Intercomunali) ricevono i rifiuti conferiti dalle utenze domestiche e non domestiche che hanno aderito al servizio pubblico di raccolta.
2. Gli utenti accedono a tali strutture con il documento comprovante la loro utenza (fattura su cui è riportato il codice utente) e possono conferire i rifiuti previsti dal regolamento di funzionamento del Centro Comunale o Intercomunale.
3. Eventuali agevolazioni sono contenute nell'Allegato 1

#### **Articolo 24 - Conferimento di rifiuti presso i Centri di preparazione per il riutilizzo**

1. Con l'introduzione della Tariffa corrispettiva i Centri di preparazione al riutilizzo (Comunali o Intercomunali) ricevono gratuitamente i rifiuti urbani conferiti dalle utenze domestiche e non domestiche che hanno aderito al servizio pubblico di raccolta.
2. Gli utenti accedono a tali strutture con il documento comprovante la loro utenza (fattura su cui è

riportato il codice utente) e possono conferire i rifiuti previsti dal regolamento di funzionamento del Centro Comunale o Intercomunale.

3. Eventuali agevolazioni sono contenute nell'Allegato 1 al presente Regolamento.

#### **Articolo 25 - Conferimento presso i Centri del riuso**

1. Con l'introduzione della Tariffa corrispettiva i Centri del riuso (Comunali o Intercomunali) ricevono gratuitamente i beni conferiti dalle utenze domestiche e non domestiche che hanno aderito al servizio pubblico di raccolta.

2. Gli utenti accedono a tali strutture con il documento comprovante la loro utenza (fattura su cui è riportato il codice utente) e possono conferire i beni previsti dal regolamento di funzionamento del Centro Comunale o Intercomunale.

3. Eventuali agevolazioni sono contenute nell'Allegato 1 al presente Regolamento.

#### **Articolo 26 - Riduzioni per punti vendita certificati**

1. È riconosciuta la riduzione della Tariffa, nelle forme indicate nell'Allegato 1 al presente Regolamento, per l'utenza non domestica aderente al servizio pubblico di raccolta, che attui azioni finalizzate alla prevenzione nella produzione di rifiuti urbani quali la vendita di prodotti sfusi o alla spina e l'utilizzo di imballaggi facilmente riciclabili ed abbia ottenuto formale certificazione del punto vendita sotto il profilo ambientale.

2. La riduzione di cui al comma 1, commisurata al quantitativo di rifiuti urbani non prodotti ovvero alle modalità di attuazione delle azioni di prevenzione nella produzione dei rifiuti urbani, è rilasciata a seguito di apposita convenzione da sottoscrivere con il Gestore.

#### **Articolo 27 - Riduzioni per la donazione delle eccedenze alimentari**

1. È riconosciuta una riduzione della Tariffa all'utenza non domestica aderente al servizio pubblico di raccolta, che in via continuativa devolve ai soggetti donatori di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 2 della legge 19 agosto 2016, n. 166 (*Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi*) le eccedenze alimentari idonee al consumo umano disciplinate dalla medesima legge ai fini della redistribuzione a soggetti bisognosi.

2. È riconosciuta una riduzione della Tariffa all'utenza non domestica aderente al servizio pubblico di raccolta, che in via continuativa devolve le proprie eccedenze alimentari non idonee al consumo umano di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166 per alimentazione animale qualora idonee a tal fine.

3. Il riconoscimento delle riduzioni di cui ai commi 1 e 2 è subordinato alla presentazione, entro il 31 marzo dell'anno successivo, di un dettagliato elenco delle quantità di prodotti devoluti nell'anno precedente, allegando apposita documentazione.

4. Le riduzioni di cui ai commi 1 e 2 commisurate al quantitativo di prodotti devoluti, è determinata

con le modalità previste nell'Allegato 1 al presente Regolamento.

#### **Articolo 28 - Riduzioni per la donazione di prodotti non alimentari**

1. È riconosciuta una riduzione della Tariffa all'utenza non domestica aderente al servizio pubblico di raccolta, che in via continuativa devolve ai soggetti donatori di cui di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 2 della legge 19 agosto 2016, n. 166, ai fini della redistribuzione a soggetti bisognosi, prodotti non alimentari di cui alle lettere d), e) del comma 1 dell'art. 16 della legge 19 agosto 2016, n. 166 derivanti dalla propria attività nel rispetto delle disposizioni previste nel medesimo articolo.
2. Il riconoscimento delle riduzioni di cui al comma 1 è subordinato alla presentazione, entro il 31 marzo dell'anno successivo, di un dettagliato elenco delle quantità di prodotti devoluti nell'anno precedente.
3. La riduzione di cui al comma 1 commisurata al quantitativo di prodotti devoluti è determinata con le modalità previste nell'Allegato 1 al presente Regolamento.

#### **Articolo 29 - Riduzioni per la donazione dei farmaci idonei all'utilizzo**

1. È riconosciuta una riduzione della Tariffa ai soggetti che hanno aderito al servizio pubblico di raccolta, di cui alla lettera g-ter) del comma 1 dell'art. 2 della legge 19 agosto 2016, n. 166 che partecipino a progetti di recupero dei medicinali e degli articoli di medicazione, di cui rispettivamente alle lettere g-bis) e g-quater) del comma 1 dell'art. 2 della medesima legge, nel rispetto di quanto stabilito all'art. 157 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 (Attuazione della direttiva 2001/83/CE – e successive direttive di modifica – relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE).
2. Il riconoscimento della riduzione di cui al comma 1 è subordinato alla presentazione, entro il 31 marzo dell'anno successivo, di un dettagliato elenco delle quantità di prodotti devoluti nell'anno precedente;
3. La riduzione di cui al comma 1, commisurata al quantitativo di prodotti devoluti, è determinata con le modalità previste nell'Allegato 1 al presente Regolamento.

#### **Articolo 30 - Riduzioni per l'utenza non domestica che attua il vuoto a rendere**

1. È riconosciuta una riduzione della Tariffa all'utenza non domestica aderente al servizio pubblico di raccolta che applica il sistema del vuoto a rendere.
2. Il riconoscimento della riduzione di cui al comma 1 è subordinato alla presentazione, entro il 31 marzo dell'anno successivo, di un dettagliato elenco delle tipologie e delle quantità di imballaggi avviati a riutilizzo nell'anno precedente, allegando copia di apposita documentazione che attesti l'effettiva cessione al proprio fornitore delle tipologie e delle quantità dichiarate.
3. La riduzione di cui al comma 1, commisurata al quantitativo in peso di imballaggi resi, è

determinata con le modalità previste nell'Allegato 1 al presente Regolamento.

#### **Articolo 31 - Riduzioni per l'utenza non domestica che promuovono il doggy-bag/family bag nella ristorazione commerciale**

1. All'utenza non domestica della ristorazione commerciale aderente al servizio pubblico di raccolta, che promuove presso i propri esercizi la diffusione del doggy bag/family bag per l'asporto del cibo avanzato da parte dei clienti ed abbia ottenuto formale riconoscimento della pratica nell'ambito di accordi istituzionali finalizzati alla riduzione dei rifiuti e degli sprechi alimentari, il Gestore fornisce annualmente i contenitori per agevolare l'asporto del cibo da parte dei clienti.

2. La tipologia e il numero dei contenitori da fornire gratuitamente all'utenza non domestica sono definiti nel provvedimento annuale di approvazione delle tariffe.

#### **Articolo 32 - Riduzioni per l'utenza domestica in particolari situazioni di disagio sanitario**

1. Per l'utenza domestica in cui le particolari situazioni di disagio sanitario, debitamente documentato, comportino una anomala produzione di rifiuto soggetto a Tariffa è prevista la non assoggettabilità di tali rifiuti alla Tariffa parte variabile

2. La riduzione di cui al comma 1 è riconosciuta su richiesta dell'utente con le modalità richiamate nell'Appendice A al presente Regolamento.

#### **Articolo 33 - Riduzioni per particolari tipologie di utenza non domestica**

1. Per l'utenza non domestica che ha aderito al servizio pubblico di raccolta, in cui coesistano operazioni di diversa natura (quali, a titolo esemplificativo, i transiti, carico/scarico, deposito ecc.) per cui risulti difficile la determinazione della superficie assoggettabile a Tariffa, è previsto l'abbattimento della superficie pari ad un terzo (1/3) dell'intera area in oggetto.

2. La riduzione di cui al comma 1 è riconosciuta su richiesta dell'utente.

#### **Articolo 34 - Riduzioni per nuclei familiari con bambini (pannolini)**

1. Per l'utenza domestica nel cui stato famiglia del nucleo familiare figurano componenti di età inferiore a 36 (trentasei) mesi, che danno luogo alla produzione di rifiuti costituiti da pannolini pediatrici "usa e getta" è prevista la non assoggettabilità di tali rifiuti alla Tariffa parte variabile.

2. La riduzione di cui al comma 1 è riconosciuta su richiesta dell'utente con le modalità richiamate nell'Appendice A al presente Regolamento.

#### **Articolo 35- Riduzioni per manifestazioni ed eventi**

1. E' possibile riconoscere una riduzione della Tariffa alle manifestazioni ed eventi temporanei di tipo ricreativo, culturale o di animazione sociale, che adottano buone pratiche finalizzate alla riduzione ed alla corretta raccolta differenziata dei rifiuti ed abbiano ottenuto formale

riconoscimento delle buone pratiche adottate nell'ambito di iniziative/progetti istituzionali finalizzati alla promozione degli eventi sostenibili (ECOFESTE).

2. La riduzione di cui al comma 1 è riconosciuta, su richiesta dell'utente, secondo le modalità di cui all'Allegato 5.

#### **Articolo 36- Riduzioni per avvio autonomo a recupero**

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, [in attuazione di quanto disposto dagli artt. 198, comma 2-bis e 238, comma 10, D.Lvo 152/2006, come modificato dal D.Lvo 116/2020] previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

2. Alle utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero dei rifiuti urbani prodotti, è riconosciuta la riduzione della parte variabile della tariffa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione prevista dalla normativa vigente.

3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.

4. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta prevista dall'art. 39 del presente Regolamento, il Gestore provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tariffazione.

#### **Articolo 37- Riduzioni "COVID-19"**

Rispetto all'applicazione di eventuali riduzioni connesse ad eventi pandemici (cd. COVID 19), il Gestore, su indicazione deliberata dall'Organo Esecutivo dall'Amministrazione Comunale, può applicare, nelle forme e nei tempi eventualmente indicati anche dall'Agenzia ATERSIR ovvero da Deliberazioni ARERA, degli sconti dedicati alle categorie d'utenza

#### **Articolo 38 - Aspetti comuni per l'applicazione delle riduzioni**

1. Le riduzioni di cui agli articoli precedenti si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate e cessano di operare alla data in cui vengono meno le condizioni di fruizione.

2. Salvo quanto diversamente disciplinato nei singoli articoli del presente Titolo, l'utente è tenuto a comunicare il venir meno delle condizioni che danno diritto alle riduzioni. Tale comunicazione deve essere presentata al Gestore entro e non oltre 30 giorni dalla data in cui sono venute meno le condizioni per l'attribuzione delle riduzioni in difetto il Gestore provvede al recupero della Tariffa

con applicazione della sanzione di cui all'art. 45 per omessa comunicazione di variazione.

3. Per le riduzioni ed esenzioni a favore di utenze domestiche e/o non domestiche per finalità sociali, equitative, di sostegno allo sviluppo del territorio e per altre ragioni di rilevante interesse pubblico che non siano direttamente collegate alla minore produzione dei rifiuti ovvero al riutilizzo dei beni, la relativa copertura deve essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa ed assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.

4. Le riduzioni di cui al presente titolo non possono, cumulativamente, essere superiori al 20% della parte fissa, con esclusione della riduzione di cui all'articolo 17, e del 100% della parte variabile della Tariffa medesima.

5. Le riduzioni di cui agli articoli 18 e 19 sono alternative.

6. La riduzione di cui all'articolo 16 non è cumulabile con le altre riduzioni

7. le riduzioni di cui al comma 3 del presente articolo non sono soggette ai limiti di cui al comma 4.



## TITOLO III – COMUNICAZIONE, CONTROLLO, RISCOSSIONE, SANZIONI

---

### Articolo 39 - Comunicazione

1. L'utente, di cui all'art. 8, ha l'obbligo di comunicare al Gestore l'inizio o la cessazione dell'occupazione o detenzione di locali ed aree entro 30 giorni successivi al loro verificarsi e di ottemperare agli adempimenti previsti. Detta comunicazione deve avvenire mediante la compilazione di appositi modelli messi a disposizione dal Gestore. In caso di omessa presentazione della comunicazione entro il termine si applica la sanzione prevista all'art. 45 del presente Regolamento.
2. Nella comunicazione di attivazione dell'utenza devono essere obbligatoriamente indicati il numero di componenti residenti e dimoranti stabilmente, i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile, il numero dell'interno, il numero telefonico e, ove esistente, l'indirizzo mail per le utenze domestiche il numero di componenti diversi dai residenti e dimoranti stabilmente e per le utenze non domestiche l'indirizzo PEC. Alla comunicazione di attivazione deve essere allegata almeno la seguente comunicazione: a) per le utenze domestiche la planimetria quotata dei locali soggetti a tariffa; b) per le utenze non domestiche: planimetria operativa dei locali e delle aree soggette a tariffa e visura CCIAA.
3. Le comunicazioni devono essere sottoscritte con firma leggibile e presentate da uno dei coobbligati, dal rappresentante legale o da loro incaricati muniti di apposita delega, ovvero secondo gli strumenti digitali che il Gestore metterà a disposizione dell'Utenza. Della presentazione è rilasciata apposita ricevuta. In caso di spedizione, la comunicazione si considera presentata nel giorno d'arrivo agli uffici del Gestore o, se inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata, nel giorno indicato nel rapporto di ricevimento.
4. La comunicazione ha effetto anche per gli anni successivi se le condizioni di assoggettamento a Tariffa rimangono invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a presentare nuova comunicazione di variazione nei termini e secondo le modalità di cui ai precedenti commi, fatto salvo il caso in cui, per i soggetti residenti nel Comune, la variazione riguardi soltanto il numero degli stessi. Se la comunicazione di cessazione o variazione è presentata oltre al termine di cui al comma 1, i relativi effetti decorrono dalla data di presentazione.
5. Gli eredi solidalmente obbligati che continuano ad occupare o condurre i locali già assoggettati a Tariffa hanno l'obbligo di comunicare il nominativo del nuovo intestatario dell'utenza e gli eventuali elementi che determinano l'applicazione della Tariffa.
6. In presenza di utenza domestica e utenza non domestica con servizi condominiali è fatto obbligo all'amministratore condominiale di presentare al Gestore, nei termini di cui al comma 1, l'elenco degli occupanti o conduttori/proprietari delle utenze facenti parte del condominio e le eventuali successive variazioni.
7. L'ufficio anagrafe comunale, all'atto del perfezionamento delle pratiche di iscrizione anagrafica o di variazione di residenza, informa i cittadini della necessità di effettuare congiuntamente la comunicazione ai fini della gestione della Tariffa.
8. In presenza di più nuclei familiari presso la stessa utenza colui che intende provvedere al

pagamento della Tariffa deve darne esplicita comunicazione.

#### **Articolo 40 – Comunicazione per l'uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta**

1. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui all'articolo 36 comma 1 del presente Regolamento e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva al Gestore via PEC, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021 la comunicazione dovrà essere presentata entro il 31 maggio, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2022.

2. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione, redatta secondo quanto disposto dall'art. 14 della legge RER n. 11 del 29 dicembre 2020, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività. Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della Tari.

3. La mancata presentazione della comunicazione di cui al comma 2, entro il termine del 31 maggio per il solo anno 2021, o entro il termine del 30 giugno a decorrere dal 2022, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.

4. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo, al Gestore, che riprende il servizio qualora ciò non comporti un disequilibrio sull'organizzazione del servizio con riferimento alle modalità e ai tempi di svolgimento dello stesso.

5. Entro il 28 febbraio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Gestore i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente dando specifica evidenza a quelli avviati a riciclo. I quantitativi dei rifiuti urbani avviati a recupero devono essere desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti a cui deve essere allegata apposita attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero. Il Gestore è tenuto a rendicontare tali informazioni alla Regione e ad ATERSIR entro il 30 aprile di ciascun anno.

6. Il Gestore ha la facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte.

#### **Articolo 41 - Controllo**

1. Il Gestore, eventualmente in collaborazione con il Comune, provvede a svolgere le attività necessarie ad individuare tutti i soggetti obbligati a pagare la Tariffa e al controllo dei dati dichiarati in comunicazione nonché nelle dichiarazioni finalizzate all'ottenimento delle riduzioni di cui al Titolo II

2. Il Gestore designa un responsabile incaricato al quale spettano i compiti e i poteri di gestione della Tariffa rifiuti corrispettiva, nonché il ruolo di referente verso ATERSIR, il Comune e l'utenza. Il

Gestore indica in fattura, coerentemente con quanto previsto nella Carta dei Servizi, i canali di contatto attraverso i quali l'utente del servizio rifiuti può promuovere istanze, reclami e azioni legali.

3. Il Gestore del servizio esercita l'attività di controllo necessaria per la corretta applicazione della Tariffa.

4. Il Gestore a tale scopo può:

a) richiedere l'esibizione dei contratti di locazione, affitto e scritture private atte ad accertare le date di utilizzo del servizio;

b) richiedere notizie relative ai presupposti di applicazione Tariffaria, non solo agli occupanti o ai detentori, ma anche ai proprietari dei locali ed aree;

c) invitare i predetti soggetti a comparire di persona per fornire prove, delucidazioni e chiarimenti;

d) utilizzare tecnici o soggetti incaricati dal Gestore;

e) accedere ai locali ed aree assoggettabili a Tariffa mediante personale debitamente autorizzato previo accordo con l'utente.

5. In caso di mancata collaborazione dell'utenza o di altro impedimento alla diretta rilevazione, il Gestore del servizio può fare ricorso alle presunzioni semplici a norma dell'art. 2729 del codice civile.

6. Dell'esito delle verifiche effettuate viene data comunicazione agli interessati, che s'intende accettata qualora entro 30 giorni dal ricevimento non pervengano rilievi. Nel caso in cui l'utente riscontrasse elementi di discordanza può, nello stesso termine, fornire le precisazioni del caso che, se riconosciute fondate, comportano l'annullamento o la rettifica della comunicazione inviata. Il Gestore, decorso il termine assegnato, provvede ad emettere nei confronti dei soggetti che non si sono presentati o non hanno dato riscontro, la relativa fattura sulla base degli elementi indicati nella comunicazione stessa.

7. In caso di infedele dichiarazione riscontrata a seguito delle attività di controllo si applica la sanzione prevista all'art. 45.

#### **Articolo 42 - Modalità di versamento e sollecito di pagamento**

1. Il pagamento della fattura deve essere effettuato entro i termini indicati nella medesima presso gli uffici postali o gli sportelli bancari ovvero mediante domiciliazione bancaria o postale o altre modalità di pagamento indicate dal Gestore.

2. Le fatture: **a) cartacee**, sono spedite al domicilio del titolare dell'utenza o ad altro recapito indicato dallo stesso, tramite il servizio postale o agenzie di recapito autorizzate, come corrispondenza ordinaria. In alternativa, le fatture possono essere spedite su richiesta tramite posta elettronica ordinaria nel caso di utenza domestica. Le fatture sono disponibili anche all'interno dello sportello online del sito del Gestore ove attivato; **b) elettroniche**, sono emesse tramite il Sistema di Interscambio.

3. Il Gestore può concedere rateizzazioni nei versamenti secondo le disposizioni previste dalla legge 160/2019 e dalla Carta dei Servizi. Il pagamento rateizzato avviene con la maggiorazione di interessi

pari al tasso legale maggiorato del 2%.

4. In caso di omesso o parziale pagamento, il Gestore, trascorsi inutilmente 30 giorni solari dalla data di scadenza riportata in fattura inviata all'utente, notifica apposito sollecito di pagamento in cui indica un nuovo termine entro cui provvedere all'adempimento e le modalità di comunicazione dell'avvenuto pagamento. Trascorso inutilmente il termine indicato nel sollecito, il Gestore invia all'utente apposito avviso di accertamento esecutivo avente valore di intimazione ad adempiere al pagamento e di titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure di riscossione cautelari ed esecutive, in cui indica il termine ultimo entro cui provvedere all'adempimento e le modalità di comunicazione del pagamento, mediante raccomandata A/R o posta elettronica certificata. Il Gestore per le utenze non domestiche procederà al recupero del credito anche tramite esazione domiciliare. Trascorso il termine indicato nell'avviso di accertamento esecutivo, il Gestore procede al recupero del credito nei modi di legge. Su tutte le somme di qualunque natura, escluse le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, si applicano, 30 giorni dopo l'intervenuta esecutività dell'atto di accertamento e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale maggiorato di due punti percentuali. I costi di elaborazione e di notifica dell'accertamento esecutivo e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono poste a carico del debitore e sono di seguito determinati: a) una quota denominata "oneri di riscossione", pari a quanto disposto dalla lettera a), comma 803 della legge 160/2019; b) una quota denominata "spese di notifica ed esecutive" pari a quanto disposto dalla lettera b), comma 803 della legge 160/2019.

5. Scaduto inutilmente il termine indicato nell'avviso di accertamento esecutivo, di cui al comma 4, il Gestore notifica atto di contestazione della violazione per omesso o parziale versamento della Tariffa prevista all'art. 45.

6. La fattura non viene emessa per importi eguali o inferiori a 4,00 (quattro/00) euro al netto di IVA e Addizionale Provinciale.

7. L'avviso di accertamento esecutivo non acquisisce efficacia di titolo esecutivo se emesso per somme inferiori a 10 euro. Il limite si riferisce all'intero debito dovuto, anche derivante da più annualità. Il debito rimane comunque a carico dell'utente moroso e potrà essere oggetto di recupero con la successiva notifica di accertamenti esecutivi che superano cumulativamente l'importo di cui al primo periodo

#### **Articolo 43 - Riscossione**

1. Il Consiglio Locale di ATERSIR e il Comune, sentito il Gestore, con la delibera di approvazione delle tariffe, determinano le scadenze per la fatturazione della Tariffa, prevedendo di norma almeno due emissioni con cadenza semestrale e una a saldo nei primi mesi dell'anno seguente. La fattura di addebito della tariffa di cui agli articoli 10 e 11 del presente Regolamento può essere emessa dal Gestore in un'unica soluzione. Il termine di scadenza deve essere fissato in conformità a quanto previsto nella Carta del servizio.

2. Le modifiche che comportino variazioni della Tariffa in corso d'anno nonché le riduzioni da applicarsi in corso d'anno potranno essere conteggiate nella bollettazione successiva mediante

conguaglio compensativo e comunque entro la prima fatturazione a saldo di cui al comma 1.

#### **Articolo 44 - Rimborsi**

1. Nei casi di errore, di duplicazione ovvero di eccedenza dell'importo iscritto in fattura rispetto a quanto dovuto, il Gestore, dopo averne accertato il diritto, dispone la nota di accredito o il rimborso entro 90 giorni dalla ricezione dell'istanza dell'utente, ovvero nella fattura successiva in caso di procedimenti effettuati d'ufficio secondo quanto disposto dalla Carta del Servizio.
2. Nel caso di utenza domestica occupata da persone residenti nel Comune, il Gestore provvede d'ufficio agli eventuali rimborsi dovuti nei confronti degli utenti a seguito di cessazione o di variazione del numero dei componenti mediante conguaglio, se possibile, da effettuarsi nella fattura di successiva emissione ovvero mediante emissione di ordinativo di pagamento per il rimborso spettante da inoltrare presso il nuovo recapito dell'utente.
3. L'utente, in ogni caso, può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro cinque anni dal pagamento, mediante richiesta motivata, allegando copia della ricevuta di pagamento.
4. Sulle somme rimborsate sono dovuti gli interessi legali dal momento dell'indebito pagamento ovvero, nel caso di errore non addebitabile al Gestore, a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla richiesta di rimborso.

#### **Articolo 45 - Sanzioni**

1. Ai sensi dell'art. 9-bis della legge regionale 5 ottobre 2015, n. 16, l'accertamento e la contestazione delle violazioni del presente Regolamento è effettuata dal Comune anche tramite il Gestore nel rispetto dei termini prescrizionali. Compete al Comune l'irrogazione della sanzione.
2. Le violazioni al presente Regolamento sono punite con sanzioni amministrative pecuniarie in ogni caso comprese tra un minimo di € 50,00 ed un massimo di € 500,00, articolate come dalla tabella seguente. L'importo del pagamento in misura ridotta, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione indicato, è stabilito ai sensi dell'art. 16, comma 2 legge 24 novembre 1981, n. 689 (*Modifica al sistema penale*), in deroga alla disposizione di cui al comma 1 del medesimo articolo:

VIOLAZIONE		SANZIONE		
		MINIMA	MASSIMA	PAGAMENTO IN FORMA RIDOTTA
1	Omesso o parziale versamento della Tariffa (art. 41, comma 5)	€ 50,00	€ 500,00	30% degli importi non versati o parzialmente versati
2	Infedele dichiarazione riscontrata a seguito delle attività di controllo (art. 41, comma 7)	€ 50,00	€ 500,00	50% degli importi non versati
3	Mancato ritiro dei contenitori o delle dotazioni standard entro i termini previsti (art. 8, comma 5)	€ 50,00	€ 500,00	€ 100,00
4	Mancata comunicazione del venimento delle condizioni di riduzione (art. 38, comma 2)	€ 50,00	€ 500,00	€ 100,00
5	Omessa comunicazione di inizio dell'occupazione o detenzione di locali ed aree, incluso il numero di componenti diverso dai residenti, entro i termini (art. 39, commi 1 e 2)	€ 50,00	€ 500,00	100% degli importi non versati
6	Omessa comunicazione di cessazione dell'occupazione o detenzione di locali ed aree, entro i termini (art. 39, comma 1)	€ 50,00	€ 500,00	€ 100,00

3. Le entrate derivanti dalle sanzioni contribuiscono alla copertura dei costi del servizio.

4. Le suindicate sanzioni non si applicano in riferimento alle informazioni che il Gestore acquisisce periodicamente dall'ufficio anagrafe comunale in applicazione dell'art. 13, concernenti le modifiche nella composizione di nuclei familiari della popolazione residente, per le quali non sussiste l'obbligo di denuncia.

5. Al fine di disincentivare l'abbandono e il "turismo dei rifiuti", nel caso di utenza domestica con residenza attiva, in assenza di svuotamenti del rifiuto urbano misurato, si applicano, oltre alla parte fissa, anche gli svuotamenti minimi obbligatori maggiorati del 50% fatto salvo la possibilità di prova contraria da parte dell'utente.

#### **Articolo 46 - Contenzioso ed autotutela**

1. La giurisdizione in ordine alla Tariffa corrispettiva è determinata in base alla legge.

2. Il Gestore può, in qualsiasi momento, d'ufficio o su segnalazione del soggetto interessato, con apposita determinazione motivata, annullare ovvero revisionare totalmente o parzialmente le

precedenti determinazioni in ordine all'obbligo del pagamento della Tariffa e, avendone riconosciuto l'erroneità manifesta, procedere alle dovute rettifiche.

## TITOLO IV – NORME TRANSITORIE E FINALI

---

### **Articolo 47 - Norme di rinvio e clausola di salvaguardia**

1. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

### **Articolo 48 - Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore a decorrere dal 01/01/2021. I Regolamenti previgenti per l'applicazione della tariffa conservano la propria efficacia nei rapporti sorti o che insorgeranno in merito al servizio di competenza svolto fino alle ore 23.30 del 31 dicembre 2020

### **ALLEGATI**

Allegato 1: Riduzioni della Tariffa

Allegato 2: Classificazione delle utenze non domestiche

Allegato 3: Deposito cauzionale

Allegato 4: Modello di dichiarazione sostitutiva per il compostaggio domestico

Allegato 5: Disciplina per l'ottenimento del marchio ECOFESTE



## **Allegato 1 Riduzioni della Tariffa - Comune di Riva del Po -**

**Articolo 15 Riduzioni per avvio autonomo al riciclo:** viene riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa pari a **40** (quaranta/00) **euro per tonnellata** di rifiuto avviata a riciclo. La riduzione è concessa fino al totale abbattimento della tariffa variabile della matrice rifiuto “secco riciclabile”.

**Articolo 18 Riduzioni per il compostaggio individuale e articolo 19 Riduzioni per il compostaggio di comunità:** alle utenze incluse nelle zone a compostaggio obbligatorio viene riconosciuta una riduzione della parte fissa pari al 10% (dieci per cento).

**Articolo 20 Riduzioni per abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo:** viene riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa relativa alla matrice rifiuto “secco riciclabile” pari al 70% (settanta per cento) e si considera un numero di occupanti pari a 2 (due). Il presupposto necessario per il riconoscimento della riduzione è che l’abitazione non sia data in locazione o in comodato. La richiesta della riduzione è da rinnovare annualmente.

**Articolo 21 Riduzioni per locali, diversi dalle abitazioni, e aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente:** viene riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa relativa alla matrice rifiuto “secco riciclabile” pari al 70% (settanta per cento) per un uso stagionale o non continuativo ma ricorrente non superiore a 183 (centottantatre) giorni/anno. Per le utenze la cui attività stagionale e periodica non risulta da apposita licenza/autorizzazione la richiesta della riduzione è da rinnovare annualmente.

**Articolo 22 Riduzioni per le utenze domestiche residenti che lasciano la loro abitazione vuota:** il numero degli **occupanti** viene fissato in **una unità** e viene riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa relativa alla matrice rifiuto “secco riciclabile” pari al 70% (settanta per cento). Presupposto necessario per il riconoscimento della riduzione è che l’abitazione non sia data in locazione o in comodato.

**Articolo 26 Riduzioni per i punti vendita certificati:** viene riconosciuta una riduzione della parte fissa della tariffa pari al 5% (cinque per cento).

**Articolo 27 Riduzioni per la donazione delle eccedenze alimentari:** viene riconosciuta una riduzione della parte fissa della tariffa pari al 5% (cinque per cento).

**Articolo 28 Riduzioni per la donazione di prodotti non alimentari:** viene riconosciuta una riduzione della **parte variabile** della tariffa relativa alla matrice rifiuto “secco riciclabile” pari al 15% (quindici per cento).

**Articolo 29 Riduzioni per la donazione di farmaci idonei all’uso:** viene riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa fino ad un massimo del 15% (quindici per cento)

**Articolo 30 Riduzioni per le utenze che attua il vuoto a rendere:** viene riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa relativa quantificato in **euro 10** (dieci/00) **per ogni tonnellata di imballaggi resi**, per un importo comunque non eccedente la quota variabile della tariffa.

## Allegato 2

### Classificazione delle utenze non domestiche

1	musei, biblioteche, associazioni, luoghi di culto
2	cinematografi, teatri e sale spettacolo
3	autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	campeggi distributori carburanti, impianti sportivi
5	aree scoperte operative
6	esposizioni, autosaloni
7	alberghi con ristorante
8	alberghi senza ristorante
9	case protette e di riposo, caserme con convitto, comunità residenziali
10	ospedali, residenze sanitarie, cliniche
11	uffici, agenzie, studi professionali, ambulatorio, poliambulatorio
12	banche ed istituti di credito
13	negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
14	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	occupazione temporanea vendita beni durevoli
17	attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	attività industriali con capannoni di produzione
21	attività artigianali di produzione beni specifici
22	ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	mense
24	bar, caffè, pasticceria, gelateria
25	supermercati pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	plurilicenze alimentari e/o miste
27	ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizzeria al taglio e da asporto, piadineria
28	ipermercati di generi misti
29	occupazione temporanea vendita generi alimentari
30	discoteche, night club, sale giochi
31	circoli ricreativi
32	scuole private e pubbliche non statali, municipio
33	comunità non residenziali, caserme senza convitto
34	autorimesse
35	supermercati

### **Allegato 3:** **Deposito cauzionale**

---

1.) Il Gestore può richiedere il versamento di un DEPOSITO CAUZIONALE, a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dal servizio garantito all'utenza, quale la restituzione integra dei contenitori presi in consegna per la raccolta dei rifiuti e il regolare pagamento della Tariffa, che sarà restituito, maggiorato degli interessi legali ovvero secondo quanto sarà deliberato da ARERA, entro trenta giorni dalla cessazione del contratto, in caso di assenza di insolvenze, come di seguito:

per l'UTENZA DOMESTICA, il DEPOSITO CAUZIONALE è pari all'80% (ottantapercento), arrotondato ai cinque euro, della parte variabile (media) della Tariffa applicata per categoria o macro categoria di utenza, secondo la tabella seguente:

categoria DPR 158/1999	valore medio della QV di CLARA SpA (euro/anno)	importo deposito cauzionale (euro)
1 componente	67,00	<b>55,00</b>
2 componenti	114,00	<b>90,00</b>
3 componenti	140,00	<b>110,00</b>
4 componenti	173,00	<b>140,00</b>
5 componenti	213,00	<b>170,00</b>
6 o più componenti	250,00	<b>200,00</b>

Per le UD non residenti si applica un DEPOSITO CAUZIONALE uguale a quello della categoria 2 componenti.

La categoria di utenza applicata è quella presente nella banca dati di CLARA SpA al momento dell'applicazione del DEPOSITO CAUZIONALE. Le modifiche della categoria o macro categoria avvenute dopo la data di applicazione del DEPOSITO CAUZIONALE non producono conguaglio della somma versata.

per l'UTENZA NON DOMESTICA, il DEPOSITO CAUZIONALE è pari al costo della media litri per macro

categoria relativa al rifiuto NR, arrotondato ai cinque euro, secondo la tabella seguente:

categoria	litri medi annui di NR	euro/litro per NR	importo deposito cauzionale (euro)
distributori carburante, impianti sportivi - esposizioni, autosaloni, autorimesse, magazzini	1.500	0,0772	<b>115,00</b>
musei, associazioni - edicola, farmacia, tabaccaio	750	0,0772	<b>60,00</b>
uffici, studi professionali, ambulatorio-banche, istituti di credito - negozi di beni durevoli	1.000	0,0772	<b>80,00</b>
carrozzeria, autofficina, elettrauto - attività industriali - attività artigianali produzione beni	5.000	0,0772	<b>385,00</b>
albergo con ristorante albergo senza ristorante casa protetta, comunità residenziale ristorante, trattoria, pizzeria, mensa, osteria plurilicenze alimentari	4.600	0,0772	<b>360,00</b>
bar, pasticceria, gelateria botteghe alimentari, supermercato ortofrutta, pescheria, fiori e piante, rosticceria discoteca, sala giochi circoli ricreativi	6.200	0,0772	<b>480,00</b>

La categoria di utenza applicata è quella presente nella banca dati di CLARA SpA al momento dell'applicazione del DEPOSITO CAUZIONALE. Le modifiche della categoria o macro categoria avvenute dopo la data di applicazione del DEPOSITO CAUZIONALE non producono conguaglio della somma versata.

2.) Il versamento del DEPOSITO CAUZIONALE non è previsto:

a) per gli Utenti che scelgano il pagamento diretto su Conto Corrente Bancario (SDD) o Postale; per le sole utenze non domestiche, con la parte variabile di valore superiore ad euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) il Gestore può prevedere, in alternativa all'addebito diretto, una fideiussione;

b) per le utenze non domestiche pubbliche o di pubblico servizio di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni;

c) per gli Utenti domestici che siano seguiti dai servizi sociali delle Amministrazioni comunali, previa comunicazione dell'elenco da parte dell'Ente Locale o delle strutture all'uopo delegate.

3.) Il Gestore, agli Utenti attivi del servizio, garantirà la riscossione del DEPOSITO CAUZIONALE suddividendolo (i) per le utenze domestiche attive alla data di applicazione del deposito in un numero massimo di sei rate, (ii) per le utenze non domestiche attive alla data di applicazione del

deposito in un numero massimo di dieci rate. Per i nuovi Utenti il versamento del DEPOSITO CAUZIONALE sarà applicato, in un'unica soluzione, nella prima fattura utile.

4.) Il DEPOSITO CAUZIONALE costituisce obbligazione contrattuale ed il suo mancato versamento rappresenta caso di omesso o parziale pagamento e comporta, a carico dell'Utente, l'applicazione delle procedure di recupero come previste dal Regolamento.

**Allegato 4:**  
**Modello di dichiarazione sostitutiva**  
**per il compostaggio domestico**  
(E' possibile che il modulo telematico abbia forma diversa)

**CODICE CLIENTE** \_\_\_\_\_

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE**

(Art.46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)

**Il sottoscritto:**

Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_

Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

Località \_\_\_\_\_ Comune \_\_\_\_\_

Tel. \_\_\_\_\_ Mail \_\_\_\_\_ Pec \_\_\_\_\_

Codice fiscale \_\_\_\_\_

In qualità di:  intestatario  familiare  altro

**Dati dell'intestatario della Tariffa Servizio Gestione Rifiuti Urbani**

(non compilare se coincidono con quelli del richiedente)

Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_

Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

Località \_\_\_\_\_ Comune \_\_\_\_\_

Tel. \_\_\_\_\_ Mail \_\_\_\_\_ Pec \_\_\_\_\_

Codice fiscale \_\_\_\_\_

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazione non veritiera, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art.76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

**DICHIARA**

- di praticare il compostaggio dei rifiuti organici e degli sfalci e piccole potature del giardino.
- di accettare e autorizzare le verifiche che CLARA stessa vorrà fare. CLARA avrà il diritto di revocare l'adesione, qualora accerti la mancata corretta pratica del compostaggio.
- di aver letto ed accettato il Regolamento allegato al presente modulo

**CHIEDE** di aderire al servizio "compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani"

- con la consegna, in comodato d'uso gratuito, della **compostiera di CLARA S.p.A.** da It.....
- utilizzando una **compostiera di proprietà** da It.....
- utilizzando **altre tecniche alternative** (es. cumulo, buca/fossa ecc.)

**RINUNCIA** al compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani.

Comune \_\_\_\_\_ lì \_\_\_\_\_ firma (non autenticata) \_\_\_\_\_

Ai sensi dell'art. 38, DPR 445/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del dichiarante all'ufficio competente, via fax, mail, tramite incaricato oppure a mezzo posta. Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003 e dell'art. 13 del Regolamento EU 679/2016.



## REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE SULLA TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE CHE PRATICANO IL COMPOSTAGGIO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI URBANI

**Art. 1** – Il requisito fondamentale per poter aderire al compostaggio, è di poter disporre nella propria abitazione di un giardino, un orto, un parco o comunque un luogo che offra possibilità di utilizzo del compost prodotto.

**Art. 2** – Per aderire al compostaggio è necessario far pervenire agli Uffici Clienti CLARA il presente modulo debitamente compilato consegnandolo agli Sportelli Clienti, oppure inviandolo via fax, posta o e-mail ai recapiti riportati nello stesso.

**Art. 3** – L'utente si impegna a praticare il compostaggio nelle forme e nei modi previsti dal Regolamento del Servizio. I rifiuti recuperabili da introdurre nella compostiera sono: avanzi di cucina in genere sia crudi sia cucinati, bucce, torsoli, noccioli, verdure, carne, pesce, ossa, lische, riso, pasta, pane, biscotti, formaggi, gusci d'uovo, fondi di tè e caffè, tovagliolini, fazzoletti di carta, carta del pane e carta assorbente da cucina, pezzi di carta bagnata o unta, parti vegetali provenienti dalla manutenzione di piante da appartamento e fiori secchi, semi e granaglie, tappi di sughero; sfalci d'erba, fiori recisi, residui vegetali da pulizia dell'orto, piccole potature di alberi e siepi, cenere spenta. In alternativa o in aggiunta alla compostiera consegnata da CLARA, l'utente può utilizzare anche una compostiera di proprietà (acquistata sul mercato o costruita artigianalmente) o altre tecniche tradizionali: per esempio il cumulo, la cassa di compostaggio o l'utilizzo degli scarti organici come alimentazione per animali da cortile.

**Art. 4** – L'utente autorizza Clara spa ad effettuare, previo appuntamento telefonico, le visite necessarie alla verifica della corretta pratica del compostaggio.

**Art. 5** – L'adesione decorre a partire dal giorno di sottoscrizione del modulo di richiesta e termina il giorno di sottoscrizione del modulo di rinuncia, solo se vengono accertate le condizioni di cui agli art. 1, 3 e 4, o il giorno di chiusura dell'utenza.

**Art. 6** – Al momento della cessazione del servizio Clara, previo appuntamento telefonico, provvederà al ritiro della compostiera presso l'utenza; in assenza della compostiera, all'utente, ai sensi della art. 9 comma 6, sarà addebitato in fattura il costo del contenitore.

**Art. 7** – Alle utenze che praticano il compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani, nelle forme e nei modi previsti dal Regolamento del Servizio, si applica una riduzione della quota variabile della tariffa ai sensi dell'art. 19 comma 1 del Regolamento di applicazione della Tariffa. L'entità della riduzione è stabilita nell'Allegato 1 del Regolamento della Tariffa. La riduzione è alternativa a quella prevista dall'art. 20 e non è cumulabile con quella prevista dall'art. 17 del Regolamento TARI. La riduzione decorre dalla data dell'adesione e sarà corrisposta solo se saranno rispettate le disposizioni di cui agli articoli 1, 3 e 4, del presente Regolamento e sarà applicata sino a comunicazione da parte dell'utente di rinuncia al compostaggio o alla chiusura dell'utenza.

**Art. 8** – Il presente Regolamento e la modulistica di adesione, sono redatti in conformità alla Delibera di Giunta Regionale D.G.R n. 2218 del 13 Dicembre 2016 recante "Metodo standard della Regione Emilia Romagna per la determinazione della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati ai sensi del D.M. Ambiente del 26 Maggio 2016, modifica della D.G.R. 2317/2009 e della D.G.R. 1238/2016".

## **Allegato 5:**

### **Disciplina per l'ottenimento del marchio ECOFESTE**

---

Il Comune intende sostenere l'attivazione di ECOFESTE, intendendo con tale denominazione una manifestazione in cui si promuovono e diffondono le buone pratiche di gestione dei rifiuti.

Una manifestazione diviene ECOFESTA se rispetta il requisito di ridurre gli impatti generati dai vari servizi di accoglienza e ristoro, attraverso l'individuazione di un responsabile interno per la raccolta dei rifiuti e l'istituzione di apposita organizzazione finalizzata al riciclo e/o alla riduzione e/o al riuso dei rifiuti.

Le manifestazioni che tendono al sopraccitato obiettivo sono individuate dal Gestore come ECOFESTE e pertanto potranno avvalersi di un contributo da parte del Gestore, a parziale copertura del costo del servizio di raccolta dei rifiuti, e di un marchio di riconoscimento.

#### **SOGGETTI BENEFICIARI CHE POSSONO RICHIEDERE IL MARCHIO ECOFESTA**

Possono presentare i progetti:

enti pubblici, nel ruolo di coordinatori delle feste presenti nel proprio territorio;

associazioni e organizzazioni di volontariato purché patrocinate dal Comune.

#### **MANIFESTAZIONI AMMISSIBILI**

Per ottenere lo status di ECOFESTA i soggetti titolati possono presentare progetti afferenti ai seguenti tipi di manifestazioni:

ricreative;

sportive;

culturali;

animazione sociale;

valorizzazione territoriale.

Non rientrano tra le tipologie di manifestazioni ammissibili le feste a carattere politico.

#### **REQUISITI PER OTTENERE LO STATUS ECOFESTA**

Per ottenere il marchio di ECOFESTA è necessario soddisfare i seguenti requisiti minimi:

individuare un responsabile interno per la gestione dei rifiuti che provveda ad una sufficiente informazione degli operatori e dei volontari della festa sui contenuti dell'iniziativa e sulle modalità di conferimento dei rifiuti (coordinandosi con il Gestore raccolta rifiuti);

prevedere la raccolta differenziata con le modalità attivate nel Comune, compresi gli eventuali rifiuti speciali esclusi dal conferimento al SGRU;

prevedere azioni di comunicazione presso la festa relative alla gestione dei rifiuti e alla certificazione



ECOFESTA.

### **MARCHIO ECOFESTA E SCHEDA DI AMMISSIONE**

Il marchio di ECOFESTA verrà rilasciato a tutte le manifestazioni giudicate ammissibili e sarà trasmesso all'organizzatore in concomitanza coll'accoglimento dell'istanza.

Per ricevere l'autorizzazione all'utilizzo del titolo di ECOFESTA e per l'ottenimento del contributo, le manifestazioni dovranno presentare la scheda di ammissione (Allegato), in cui andranno indicati, ai fini della valutazione e della definizione del contributo:

la complessità e la dimensione del progetto (es. numero di feste programmate, numero di pasti preparati, affluenze documentate per gli anni precedenti);

la tipologia e il numero delle azioni mirate al riciclo (raccolte differenziate attivate nell'ambito della manifestazione, relative attività di informazione e sensibilizzazione).

eventuali azioni mirate alla riduzione dei rifiuti (dotazione di lavastoviglie, vuoto a rendere o caraffe per le bevande, uso di stoviglie e posate riutilizzabili ecc.) e l'integrazione con altre tematiche ambientali come, ad esempio, azioni per il risparmio idrico ed energetico, di valorizzazione degli aspetti naturali del territorio, di promozione dei prodotti da agricoltura biologica ecc.).

I requisiti minimi per il riconoscimento del marchio ECOFESTA sono:

organizzazione della raccolta differenziata almeno di

1. carta e cartone;
2. imballaggi in plastica e lattine;
3. umido organico;
4. vetro (se utilizzato);
5. oli alimentari (se utilizzati).

formazione del personale, individuazione e nomina di un referente interno per la gestione dei rifiuti, impegno ad inserire il marchio ECOFESTA accompagnato al logo del Gestore e del Comune in tutti i materiali promozionali dell'evento.

In assenza anche di uno solo di tali requisiti la manifestazione non potrà essere riconosciuta come ECOFESTA.

### **COMUNICAZIONE**

Tutte le iniziative che riceveranno l'autorizzazione all'uso del titolo di ECOFESTA dovranno recare in calce ai materiali informativi (volantini, brochure, manifesti, pubblicazioni, etc.) il marchio stesso associato al nome o logo del Gestore e del Comune.

### **MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

Le domande dovranno essere inoltrate dai soggetti beneficiari, compilando la scheda di ammissione

(Allegato), all'indirizzo di posta elettronica che verrà fornito dal Gestore.

Le domande dovranno essere inviate almeno 30 (trenta) giorni prima dell'inizio della manifestazione oggetto di richiesta e andranno ripetute annualmente, integrando il progetto di miglioramento delle condizioni.

#### **PREVENTIVO PER L'ESECUZIONE DEI SERVIZI e CONTRIBUTO**

Ciascuna associazione organizzatrice di una ECOFESTA è tenuta in ogni caso alla presentazione della domanda di esecuzione dei servizi di raccolta, secondo quanto disposto dal regolamento per la gestione del servizio.

In tale circostanza il Gestore provvederà alla determinazione del contributo da assegnare all'ECOFESTA, in funzione degli obiettivi previsti dal progetto, in misura comunque non superiore all'60% del preventivo emesso dal Gestore per lo svolgimento del servizio di raccolta dei rifiuti, parametrato secondo diverse ecofasce.

Il contributo sarà erogato a manifestazione conclusa, previa relazione di rendicontazione dei risultati ottenuti.

La rendicontazione dovrà comprendere fotografie e materiali, cartacei o elettronici, che documentino l'effettiva realizzazione delle azioni di progetto.

Il Gestore ed il Comune si riservano la facoltà di effettuare controlli e verifiche per accertare l'effettiva messa in pratica degli impegni assunti dal richiedente per la realizzazione dell'ECOFESTA.

# SCHEDA DI AMMISSIONE ECOFESTE

## INFORMAZIONI GENERALI

<b>Denominazione del richiedente</b> (associazione/ ente)	
<b>Referente della manifestazione</b> (nome e cognome)	
<b>Telefono</b>	
<b>Mail</b>	
<b>Titolo ECOFESTA</b>	
<b>Tipo di manifestazione</b>	
<b>Luogo di svolgimento</b>	
<b>Periodo di svolgimento</b>	
<b>Numero coperti previsti</b>	
<b>Affluenza prevista</b> (dati anni precedenti)	
<b>Descrizione della manifestazione</b>	
<b>Responsabile della gestione dei rifiuti</b> (nome, cognome)	
<b>Telefono</b>	
<b>Email</b>	

**SCHEDA PROGETTO DELLA MANIFESTAZIONE PER L'OTTENIMENTO DEL MARCHIO  
ECOFESTA**

**Descrizione azioni che si intende realizzare per la raccolta differenziata**

---

---

---

---

---

---

---

---

**Descrizione azioni che si intende realizzare per la riduzione dei rifiuti**

---

---

---

---

---

---

---

---

**Descrizione altre azioni ambientalmente virtuose che si intende mettere in atto (risparmio idrico, energetico ecc.)**

---

---

---

---

---

---

---

---

**Descrizione modalità di formazione degli addetti per la gestione dei rifiuti e descrizione delle attività di comunicazione e sensibilizzazione rivolte al pubblico**

---

---

---

---

---

---

---

---

## SCHEDA RENDICONTAZIONE ECOFESTA E ATTRIBUZIONE PUNTEGGI

(la colonna a sinistra va compilata dal richiedente spuntando le azioni attuate.  
la colonna a destra va compilata dal Gestore con l'attribuzione del punteggio effettivo)

√	AZIONI	PUNTEGGIO	
		attribuibile	attribuito
	<b>Raccolta differenziata</b>		
	Carta e cartone	0 (obbligatorio)	
	Imballaggi in plastica e lattine	0 (obbligatorio)	
	Umido organico	0 (obbligatorio)	
	Vetro (se utilizzato)	0 (obbligatorio)	
	Oli alimentari (se utilizzati)	0 (obbligatorio)	
	Altre raccolte (specificare) .....	1-2	
	.....		
	<b>Riduzione rifiuti</b>		
	Utilizzo esclusivo di piatti, bicchieri, stoviglie e posate lavabili	10	
	Utilizzo esclusivo di piatti, bicchieri e posate in materiale compostabile a norma UNI EN 13432:2002 da conferire nella raccolta differenziata dell'umido (in alternativa al punto precedente)	4	
	Vuoto a rendere con bottiglie di vetro o caraffe per <b>tutte le bevande</b>	8	
	Vuoto a rendere per alcune bevande - compilare in alternativa al punto precedente specificando per quali bevande, con esempi:		
	- per l' <b>acqua</b> (esempio: acqua del rubinetto in caraffa, acqua gassata in bottiglie di vetro a rendere)	2	
	- per <b>tutti i vini o per alcuni vini</b> (esempio: vino alla spina o in bottiglie di vetro a rendere)	1-2	
	- per <b>tutte le birre o per alcune birre</b> (birra alla spina)	1-2	
	- per <b>altre bevande</b> (specificare) .....	1	
	.....		
	Materiale pubblicitario stampato con carta riciclata o certificata FSC	3	
	Recupero di alimenti non utilizzati o residui, accordi con associazioni solidaristiche, canili e gattili per il recupero di alimenti non utilizzati	2	
	Possibilità di asporto del cibo avanzato da parte degli avventori tramite contenitori idonei dotati di chiusura (doggy bag)	2	
	Altre azioni per la riduzione dei rifiuti (specificare) .....	0-3	
	.....		
	<b>Altre azioni di riduzione dell'impatto ambientale</b>		
	Utilizzo detersivi biodegradabili e/o etichettati Ecolabel	2	

√	AZIONI	PUNTEGGIO	
		attribuibile	attribuito
	Utilizzo di alimenti biologici e/o a km zero (specificare) ..... .....	0-3	
	Altre azioni per la riduzione dei consumi energetici: lampadine basso consumo, riduttori di flusso, servizio navetta, altro (specificare) ..... .....	0-3	
	<b>Comunicazione</b>		
	Formazione del personale	0 (obbligatorio)	
	Individuazione e nomina di un referente interno per la gestione dei rifiuti	0 (obbligatorio)	
	Inserimento del marchio ECOFESTA accompagnato al logo del Gestore in tutti i materiali promozionali dell'evento	0 (obbligatorio)	
	Team di ecovolontari per l'evento	4	
	Produzione e distribuzione/esposizione di materiale informativo specifico sulla gestione dei rifiuti nell'ambito della manifestazione e sul significato dell'ECOFESTA	4	
	Iniziative di educazione ambientale o laboratori sul riciclo	4	

**Attribuzione ecofascia:**

- Punti da 00 a 15: ecofascia 1 → riduzione del 20 % sul costo del servizio preventivato
- Punti da 16 a 35: ecofascia 2 → riduzione del 40 % sul costo del servizio preventivato
- Punti da 36 a 50: ecofascia 3 → riduzione del 60 % sul costo del servizio preventivato

# **APPENDICE A**

## **AGGIORNAMENTO AL REGOLAMENTO TIPO PER LA DISCIPLINA DELLA TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA**

**Comune di RIVA DEL PO**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

# MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELLA TARIFFA

## Parte Fissa

1. La parte fissa della Tariffa da attribuire alle utenze domestiche viene determinata secondo quanto specificato nel punto 4.1. dell'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e successive modifiche ed integrazioni ed è data dalla quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle utenze domestiche, moltiplicato per la superficie occupata da ciascuna utenza, corretto con il coefficiente  $K_a$ , di cui alla tabella 1b, dell'Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e successive modifiche ed integrazioni, espressa dalla formula sintetica:

$$\text{€/m}^2 * \text{categoria di utenza domestica}$$

La Tariffa grava su ogni utenza domestica suscettibile di produrre rifiuti urbani quale che sia l'effettivo grado di utilizzazione del servizio da parte del possessore o detentore.

2. La Tariffa parte fissa da attribuire alle utenze non domestiche viene determinata, secondo quanto specificato nel punto 4.3 dell'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e successive modifiche ed integrazioni e si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/m<sup>2</sup>) per la superficie dell'utenza (m<sup>2</sup>) per il coefficiente potenziale di produzione  $K_c$  di cui alla tabella 3b, dell'Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e successive modifiche ed integrazioni, espressa dalla formula sintetica:

$$\text{€/m}^2 * \text{categoria di utenza non domestica}$$

La Tariffa grava su ogni utenza non domestica suscettibile di produrre rifiuti urbani quale che sia l'effettivo grado di utilizzazione del servizio da parte del possessore o detentore.

## Parte Variabile

1) La **parte variabile (PV) della Tariffa** relativa al rifiuto **“urbano residuo”** e al rifiuto **“umido/organico”** è rapportata alla quantità di rifiuto raccolto presso ciascuna utenza.

La **quantità di rifiuto** prodotta dall'utenza (**RIFut**) equivale al volume espresso in litri conferito per lo svuotamento.

La **parte variabile (PV) della Tariffa** si esprime in fattura con il valore:

$$PV (\text{€}) = \text{Quota unitaria variabile (€/lt)} * \text{Volume di rifiuto conferito nel periodo dall'utenza (lt)}$$

$$\text{€/lt.} = \text{costi totali variabili attribuiti alle utenze domestiche e non domestiche per matrice di rifiuto} / \text{litri totali a pagamento per matrice di rifiuto}$$

Nel provvedimento annuale di approvazione delle tariffe vengono stabiliti i “quantitativi minimi” di rifiuto, rapportati alla categoria di appartenenza, che ai fini della quantificazione della tariffa verranno considerati ed addebitati d'ufficio, in proporzione alla durata dell'obbligazione e dell'anno di riferimento, a ciascuna utenza, che non è in grado di giustificare, con legittima motivazione/documentazione, la



minore quantità di rifiuto prodotta. Il “quantitativo di litri minimi” non è applicato alle utenze che si trovano nelle condizioni di cui all’articolo 22 ~~23~~ ed è stabilito annualmente nel provvedimento annuale di approvazione delle tariffe.

In caso di **perdita o danno parziale e irreparabile del dato** relativo alla quantità di rifiuto raccolto presso ciascuna utenza, la quantità di rifiuto conferita al servizio pubblico sarà desunta in via proporzionale sulla base dei conferimenti effettuati nel periodo immediatamente precedente o successivo, fatto salvo l’addebito dei “**quantitativo di litri minimi**”.

Per le utenze domestiche in cui la presenza di particolari situazioni di disagio **sanitario**, debitamente documentate e certificate dall’organo sanitario competente, o in cui la presenza nel nucleo familiare di **componenti di età inferiore a 3 anni**, comporti una consistente produzione di rifiuti costituiti da **pannolini e pannoloni**, può essere attivato uno specifico servizio nelle forme e nei modi riportati nel Regolamento di gestione del servizio. L’utente può aderire al servizio attraverso la sottoscrizione di apposito modulo da inviare all’ufficio clienti” del Gestore. Il rifiuto “**urbano residuo**” raccolto attraverso questo servizio è conteggiato ai fini del calcolo della Tariffa, ma è imputato ai costi complessivi del servizio di raccolta e smaltimento, senza oneri diretti ed aggravii specifici a carico dei singoli utenti. Qualora attraverso questo specifico servizio fossero conferiti rifiuti diversi da quelli previsti, il rifiuto “**urbano residuo**” raccolto attraverso tale circuito sarà conteggiato ai fini del calcolo della Tariffa, computando a tal fine il numero di conferimenti fino a quel momento rilevati.

Alle utenze che aderiscono al “**compostaggio**”, da svolgersi con le modalità previste nel Regolamento di gestione del servizio, può essere attivato anche il servizio di raccolta dei rifiuti “**umido/organico**” e “**verde e ramaglie porta a porta**”. L’agevolazione Tariffaria precedentemente prevista è sostituita dal risparmio conseguibile a seguito della minor esposizione del succitato rifiuto “umido/organico” e dalla rinuncia al servizio “verde e ramaglie porta a porta” di cui al successivo punto 3). Alle utenze che optano per tale sistema di gestione dei propri rifiuti organici non si applica il **quantitativo di litri minimi**. L’utente comunque è tenuto ad attivare o disdire il servizio con la sottoscrizione di apposito modulo da inviare allo “sportello clienti” del Gestore, anche ai fini della rendicontazione delle autoproduzioni di materiale compostato alla Regione Emilia-Romagna, ai sensi del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare (MATTM) del 26 maggio 2016, recante: *Linee guida per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani*.

Per la raccolta del rifiuto all’**utenza aggregata**, definita come il punto di conferimento riservato a due o più utenze per le quali non sia possibile la misurazione diretta della quantità conferita da ciascuna utenza, il Gestore consegna uno o più contenitori ad uso Comune, utilizzabile/li da tutte le utenze. Le forme e le modalità di effettuazione del servizio sono quelle riportate nel Regolamento di gestione del servizio. Le **quantità di rifiuto attribuite** ad un’**utenza aggregata**, sono ripartite tra le singole utenze secondo il principio “pro capite”, in funzione della categoria riferito all’utenza. Il riparto tra le singole utenze avviene utilizzando i coefficienti indicati nell’allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e successive modifiche ed integrazioni, a cui vengono applicati i correttivi risultanti da indagini quali-quantitative sui rifiuti urbani prodotti effettuate dal Gestore.

Si esprime in fattura con il valore:

**€/anno (giorno) per categoria di utenza domestica**

**€/mq./anno (giorno) per categoria di utenza non domestica**

2) La parte variabile della tariffa relativa al rifiuto “**secco riciclabile**” si compone di una quota parametrica determinata con le modalità e sulla base delle categorie e dei coefficienti (Kb e Kd) di cui

all'Allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e successive modifiche ed integrazioni, a cui vengono applicati i correttivi risultanti da indagini quali-quantitative sui rifiuti urbani prodotti effettuate dal Gestore.

Si esprime in fattura con il valore:

*€/anno (giorno) per categoria di utenza domestica*

*€/mq./anno (giorno) per categoria di utenza non domestica*

Le forme e le modalità di effettuazione del servizio sono quelle riportate nel Regolamento di gestione del servizio

3) La parte variabile (PV) della Tariffa relativa al rifiuto **“verde e ramaglie porta a porta”** si esprime in fattura con il valore:

*abbonamento €/anno (giorno)*

Il costo dell'abbonamento è determinato dal provvedimento annuale di determinazione delle tariffe. L'abbonamento oltre al servizio di raccolta porta a porta, effettuato nelle forme e con le modalità riportate nel Regolamento di gestione del servizio, comprende anche un servizio gratuito a chiamata di ritiro verde e ramaglie. L'utente aderisce al servizio attraverso la sottoscrizione di apposito modulo da inviare allo “sportello clienti” del Gestore.

Le utenze al cui interno cadono le **foglie pertinenti le alberature pubbliche** possono richiedere al Gestore, attraverso la sottoscrizione di apposito modulo, l'attivazione di apposito servizio che viene svolto nelle forme e con le modalità riportate nel Regolamento di gestione del servizio. L'attivazione del servizio da parte del Gestore avviene a seguito di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune. Il rifiuto “verde e ramaglie” raccolto attraverso questo servizio è conteggiato ai fini del calcolo della Tariffa, ma è imputato ai costi complessivi del servizio di raccolta e smaltimento, senza oneri diretti ed aggravii specifici a carico dei singoli utenti.

4) La Tariffa variabile relativa al rifiuto **“verde e ramaglie a chiamata”**, si esprime in fattura con il valore:

*€/ritiro*

Il costo del ritiro è determinato dal provvedimento annuale di determinazione delle tariffe.

Il servizio domiciliare su appuntamento è effettuato nelle forme e con le modalità riportate nel Regolamento di gestione del servizio.

Le richieste di ritiro a domicilio sono presentate dal cliente sia telefonicamente, al numero verde fornendo il proprio codice identificativo riportato in fattura, sia attraverso lo Sportello Online - il servizio non è richiedibile da utenze non in regola con i pagamenti delle fatture di servizio - in tali circostanze il Gestore informerà l'utente circa le modalità per il corretto trattamento delle frazioni ed indicherà anche la eventuale modalità di accesso alla soluzione del debito.

5) La Tariffa variabile relativa al rifiuto **“ingombranti a chiamata”**, oltre il limite di gratuità, si

esprime in fattura con il valore:

€/ritiro
----------

Il costo del ritiro è determinato dal provvedimento annuale di determinazione delle tariffe.

Il servizio domiciliare su appuntamento è effettuato nelle forme e con le modalità riportate nel Regolamento del Servizio SGRU. Le richieste di ritiro a domicilio sono presentate dal cliente sia telefonicamente, al numero verde fornendo il proprio codice identificativo riportato in fattura, sia attraverso lo Sportello Online - il servizio non è richiedibile da utenze non in regola con i pagamenti delle fatture di servizio - in tali circostanze il servizio clienti informerà l'utente circa le modalità per il corretto trattamento delle frazioni ed indicherà anche la eventuale modalità di accesso alla soluzione del debito.

**6)** Per le **utenze non domestiche** con produzione di rifiuti urbani, caratterizzata da frequenze e quantità diverse da quelle stabilite nel Regolamento del Servizio tali da necessitare di un **servizio adeguato all'utenza**, il Gestore ha la facoltà di stipulare specifici contratti con la stessa. La Tariffa corrispondente è determinata sui costi effettivamente sostenuti ed imputati direttamente alle utenze interessate, unitamente alla quota fissa calcolata secondo le disposizioni precedentemente definite. Il costo del servizio applicato è quello riportato nel **"Listino Tariffario dei Servizi"** del Gestore e annualmente approvato contestualmente all'approvazione delle tariffe

**REGOLAMENTO PER LA  
DISCIPLINA DELLA TARIFFA  
RIFIUTI CORRISPETTIVA**

Comune di TRESIGNANA

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n° \_\_\_\_\_

## TITOLO I - NORME GENERALI

---

### Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento, approvato dal Comune nell'ambito della potestà prevista all'art. 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale pluriennale dello Stato. Legge di stabilità 2014*) e all'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (*Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali*) sulla base dello schema tipo di regolamento approvato dal Consiglio d'Ambito dell'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti di cui all'art. 4 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 23 (*Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente*) di seguito ATERSIR con Deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 75, del 8 novembre 2018, disciplina la Tariffa rifiuti avente natura corrispettiva e la sua applicazione, sulla base di un servizio di gestione integrata dei rifiuti reso con modalità conformi al decreto 20 aprile 2017 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (*Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di Tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani*).

2. La Tariffa rifiuti corrispettiva assicura la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (*Norme in materia ambientale*), ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (*Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti*), ad esclusione dei costi relativi alla gestione dei rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Le componenti di costo relative al servizio ed il riconoscimento delle stesse nella pianificazione finanziaria sono specificate da ATERSIR con propri atti.

3. Le modalità di applicazione della Tariffa rifiuti corrispettiva sono riportate in Appendice A al presente Regolamento.

4. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti. Il presente Regolamento trova applicazione nelle more di quanto previsto al comma 527 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*) che attribuisce, tra l'altro, all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) la competenza in merito alla predisposizione e all'aggiornamento del metodo Tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti.

### Articolo 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

a) «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di

disfarsi;

b) «rifiuti urbani», ai sensi dell'art. 184, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono:

1. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;  
i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-*quinquies* del d.lgs. 152/2006;  
i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi da quelli di cui al punto 1 assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità ai sensi dell'art.198, comma 2, lettera g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
3. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
4. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade e aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
5. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;  
i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
6. i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5 della presente lettera b);

c) «rifiuti speciali», ai sensi dell'art. 184, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono:

1. i rifiuti da attività agricole, e agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 del codice civile e della pesca;
2. i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
3. i rifiuti da lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;
4. i rifiuti da lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;
5. i rifiuti da attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;
6. i rifiuti da attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;
7. i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
8. i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;
9. i veicoli fuori uso

d) sono «rifiuti pericolosi», ai sensi dell'art. 184, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.

- 152, quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato 1 della parte quarta del d.lgs. 152/2006.
- e) «produttore di rifiuti»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
- f) «detentore», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
- g) «conferimento»: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o del detentore alle successive fasi di gestione;
- h) «gestione», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni, e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario; non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;
- i) «Gestore»: il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti, il quale, ai sensi dell'art. 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, applica e riscuote la Tariffa rifiuti corrispettiva;
- j) «raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera "mm" dell'art. 183, comma 1, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
- k) «raccolta differenziata», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- l) «spazzamento delle strade», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera oo), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
- m) «autocompostaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
- n) «compostaggio di comunità», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera qq-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;
- o) «rifiuto organico», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione, uffici, attività all'ingrosso, mense e punti vendita al

dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;

p) «rifiuto urbano residuo», ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto ministeriale 20 aprile 2017, il rifiuto residuale dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati (CER 200301);

q) «utente», ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale 20 aprile 2017, la persona fisica o giuridica che possiede o detiene, a qualsiasi titolo, una o più utenze;

r) «utenza», ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c), del decreto ministeriale 20 aprile 2017, le unità immobiliari, locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e/o assimilati e riferibili, a qualsiasi titolo, ad una persona fisica o giuridica ovvero ad un «utente»;

s) «utenza domestica»: l'utenza adibita o destinata ad uso di civile abitazione;

t) «utenza non domestica»: l'utenza adibita o destinata ad usi diversi dall'utenza domestica;

u) «utenza singola»: utenza che dispone, per la frazione di rifiuto raccolto, di una propria dotazione per la raccolta;

v) «utenza domestica condominiale»: utenza domestica che dispone per la frazione di rifiuto raccolto, di una dotazione attribuita al condominio;

w) «utenza aggregata»: ai sensi dell'art.2, comma 1, lettera d), del decreto 20 aprile 2017, il punto di conferimento riservato a due o più utenze per le quali non sia possibile la misurazione diretta della quantità conferita da ciascuna utenza;

x) «parte fissa della Tariffa»: è la quota parte della Tariffa relativa alle componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché ad altri costi di esercizio non ricompresi nella parte variabile della Tariffa oltre ai costi destinati al godimento collettivo di un ambiente pulito e alla tutela dell'ambiente;

y) «parte variabile della Tariffa»: è la quota parte della Tariffa che comprende i costi rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all'entità dei costi di gestione;

z) «Centro di Raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, un'area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;

aa) «Centro del Riuso»: locale o area presidiata allestita per il ritiro, l'esposizione e la distribuzione, senza fini di lucro, di beni usati e funzionanti suscettibili di riutilizzo;

bb) «riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera r) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti.

cc) «dotazione per la raccolta»: contenitori ed altri dispositivi (es. badge, sacchi, ecc.) per la raccolta dei rifiuti urbani, consegnati all'utente, attraverso i quali il Gestore è in grado di identificare l'utenza che conferisce, registrare il numero dei conferimenti e misurare la quantità di rifiuto conferito al servizio pubblico con riferimento, quanto meno, al rifiuto urbano residuo;

dd) «preparazione per il riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera q) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento.

ee) «Carta del servizio»: documento attraverso il quale il Gestore in qualità di erogatore del servizio



pubblico indica i principi fondamentali e gli standard di qualità del servizio, e dichiara all'utente gli impegni che assume per garantire il miglioramento della qualità del servizio.

ff) «prevenzione»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. m), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono: la quantità di rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita; gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e sulla salute umana; il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;

gg) «riciclaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;

hh) «recupero», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. t) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

ii) «rifiuti alimentari», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, tutti gli alimenti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n.178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono diventati rifiuti;

### **Articolo 3 - Il servizio di gestione integrata dei rifiuti**

1. Ai sensi dell'art. 25 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 (*Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività*), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il servizio di gestione integrata dei rifiuti comprende le attività di raccolta, raccolta differenziata, commercializzazione e avvio a smaltimento e recupero, nonché nell'ipotesi in cui siano comprese le attività di gestione e realizzazione degli impianti, lo smaltimento completo di tutti i rifiuti urbani .

2. Il servizio di gestione integrata dei rifiuti si ispira a criteri di efficienza, efficacia ed economicità ed alla gerarchia di cui all'art. 179, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (*prevenzione, preparazione per il riutilizzo, riciclaggio, recupero di altro tipo, es. recupero di energia, smaltimento*).

3. Il servizio è reso secondo modalità che consentano di misurare, in peso o in volume, per ciascuna utenza, almeno la quantità di rifiuto urbano residuo conferito ai fini dell'applicazione del corrispettivo.

4. Il servizio è svolto dal Gestore individuato da ATERSIR secondo le modalità indicate nel Contratto di servizio stipulato fra gli stessi e i suoi allegati.

5. Il Gestore, ai sensi dell'art. 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, applica e riscuote la Tariffa rifiuti corrispettiva.

6. Il servizio di gestione integrata dei rifiuti è disciplinato dalla normativa statale, regionale, dal Contratto di servizio stipulato fra ATERSIR e il Gestore e dalla Carta dei Servizi, oltre alle disposizioni

previste dal presente Regolamento.

#### **Articolo 4 - Soggetto che applica e riscuote la Tariffa corrispettiva**

1. La Tariffa corrispettiva per i rifiuti è applicata e riscossa dal Gestore su tutto il territorio comunale su cui insiste, interamente o prevalentemente, l'utenza.
2. Per l'utenza che ricade nel territorio di più Comuni, fatti salvi accordi specifici tra i Comuni interessati, si applica il principio della prevalenza rispetto alla superficie totale dell'immobile stesso, fermo restando il divieto di doppia applicazione della Tariffa.
3. Il servizio di gestione integrata dei rifiuti per le situazioni di cui al comma 2 del presente articolo è posto in carico al Comune nel quale è applicato e riscosso il corrispettivo.

#### **Articolo 5 - Presupposto e ambito di applicazione**

1. La Tariffa corrispettiva è applicata nei confronti di chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi su almeno tre lati verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale.
3. La superficie Tariffabile, qualora ne sia previsto l'utilizzo tra i parametri per la determinazione della parte fissa e/o variabile della Tariffa definite in Appendice A, è quella calpestabile. La superficie calpestabile dei fabbricati, viene misurata sul filo interno dei muri e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato. L'utente è obbligato a fornire, nella comunicazione di cui all'art. 38, l'indicazione della superficie calpestabile allegando la planimetria quotata dell'immobile. In difetto, si considera l'80 (ottanta) per cento della superficie catastale determinata con i criteri di cui all'allegato C del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138 (*Regolamento recante norme per la revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane e dei relativi criteri nonché delle commissioni censuarie in esecuzione dell'articolo 3, commi 154 e 155, della L. 23 dicembre 1996, n. 662*). Per gli immobili già dichiarati ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, si considerano, in sede di prima applicazione, le superfici già dichiarate o accertate.
4. Qualora il modello Tariffario utilizzi la superficie Tariffabile tra i parametri per la determinazione della parte fissa e/o variabile della Tariffa, nel calcolo delle superfici non sono considerate:
  - a) le superfici ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Qualora non sia obiettivamente possibile individuare le superfici da escludersi, la superficie rilevante è calcolata applicando all'intera

superficie sulla quale l'attività è svolta le percentuali di abbattimento di seguito indicate:

<i>attività</i>	<i>% riduzione</i>
Officine, elettrauto, gommisti, carrozzerie	30%
Lavanderie a secco, tintorie non industriali	20%
Laboratori fotografici, eliografie	25%
Dentisti, odontotecnici, veterinari, ambulatori medici	10%
Laboratori di analisi	15%
Tipografie, stamperie, incisioni, serigrafie, vetrerie	20%
Falegnamerie	30%
Macellerie	10%

b) le aree scoperte pertinenti o accessorie, ad eccezione delle aree scoperte operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute od occupate in via esclusiva e per le quali non venga richiesto apposito specifico servizio;

c) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani al servizio di gestione integrata dei rifiuti per effetto di specifiche previsioni legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;

d) le aree e le superfici occupate da cantieri edili, ad esclusione dei locali adibiti ad ufficio di cantiere, mense, spogliatoi e servizi, ed altresì delle superfici ove sono prodotti rifiuti urbani;

e) i locali e le aree delle attività agricole, agro-industriali, della silvicoltura e della pesca, con l'eccezione delle attività "connesse" produttive di rifiuti urbani indicati nell'allegato *L-quater* per le quali l'utente può concordare con il Gestore l'adesione al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani e alle quali, nelle more dell'aggiornamento contrattuale, viene assicurato il mantenimento del servizio pubblico;

f) le porzioni di superfici dei magazzini funzionalmente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche e vi sia produzione di rifiuto urbano.

g) le aree delle unità immobiliari adibite a culto, limitatamente alle zone ove vengono officiate le funzioni religiose;

h) le centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;

i) le superfici di impianti sportivi e palestre riservate e di fatto utilizzate esclusivamente dai praticanti l'attività sportiva; sono invece assoggettate le aree adibite a spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro e comunque ogni area destinata al pubblico;

j) per i distributori di carburante, le aree non utilizzate o inutilizzabili in quanto intercluse da stabile recinzione visibile, le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi, le aree visibilmente adibite all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio, mentre sono soggetti alla Tariffa i locali adibiti a magazzini, uffici, nonché l'area di proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di 20 metri quadrati per

colonnina di erogazione;

k) le aree delle utenze non domestiche se adibite esclusivamente ad aree di accesso, manovra, transito e movimentazione mezzi, i posti auto, parcheggi gratuiti per le maestranze o per ospiti di imprese e le aree verdi destinate ad ornamento;

l) le superfici delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 (*Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della legge 31 luglio 2002, n.179*);

m) i locali adibiti a ripostigli, stenditoi, solai, lavanderie, cantine soffitte e sottotetti di civile abitazione (anche se portanti, non adattabili ad altro uso, non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi) di altezza pari o inferiore a 160 (centosessanta) centimetri nonché balconi e terrazze di utenze domestiche purché non chiusi da partizioni fisse;

n) le aree destinate esclusivamente al passaggio dei mezzi per la movimentazione o di carico e scarico, le aree ove sono insediati impianti o linee produttive completamente automatizzati.

5. La Tariffa rifiuti corrispettiva non si applica a:

a) unità immobiliari domestiche che risultino chiuse, inutilizzate e prive di qualsiasi allacciamento ai pubblici servizi – si considerano inutilizzate o inutilizzabili le unità immobiliari domestiche prive di arredamento minimo, intendendosi per tale almeno la presenza di angolo cottura, tavolo e sedie o letto/ divano (mobilio/arredo non accatastato); tali circostanze devono essere confermate da idonea documentazione o verificate dal Gestore con sopralluogo autorizzato dall'utente; la tariffa non è applicata limitatamente al periodo durante il quale sussistono le condizioni di cui sopra;

b) unità immobiliari delle utenze non domestiche che risultino chiuse, inutilizzate, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistono le condizioni di cui sopra;

c) unità immobiliari, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento, purché effettivamente non utilizzate;

d) fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;

e) aree non utilizzate, né utilizzabili, perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile.

6. L'esclusione dal pagamento della Tariffa rifiuti corrispettiva, in base ai casi previsti ai commi precedenti, dovrà essere comunque supportata da documentazione attestante la veridicità di quanto dichiarato dall'utente in apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*) o certificata a seguito di attività di verifica del Gestore.

7. Il mancato utilizzo del servizio nonché il mancato ritiro delle dotazioni per la raccolta non comporta alcun esonero o riduzione della Tariffa corrispettiva, dovendo essere comunque applicata la parte fissa e la parte variabile relativa agli svuotamenti minimi in presenza del presupposto.

8. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze escluse dalla Tariffazione o provenienti da aree escluse dalla Tariffazione ai sensi del presente articolo, si applica la Tariffa a partire dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, fatta salva la possibilità

di prova contraria da parte dell'utente, oltre alla sanzione di cui all'art. 45.

#### **Articolo 6 - Classificazione dei locali e delle aree**

1. La classificazione dell'utenza non domestica è riportata nell'Allegato 2 al presente Regolamento. L'utenza non domestica non esattamente indicata nell'Allegato 2 al presente Regolamento è associata alla categoria che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della potenzialità di produzione rifiuti tenendo conto dei coefficienti di produzione dei rifiuti come definiti nell'atto di approvazione delle tariffe.

2. Ai fini della classificazione di cui al comma 1, si fa riferimento all'autorizzazione per l'esercizio dell'attività rilasciata dagli uffici competenti e comunque alle attività effettivamente svolte; in particolare, ai fini della classificazione in categorie delle attività esercitate nei locali o sulle aree, si fa riferimento al codice ISTAT dell'attività o da quanto risulti dalle certificazioni rilasciate dagli organi competenti, quali la Camera di Commercio, relativamente all'esercizio delle attività medesime, sempreché tali certificazioni non contrastino con la reale attività esercitata e verificata dal Gestore, nel qual caso il riferimento è a quest'ultima. Per le attività professionali si fa riferimento all'iscrizione all'ordine di appartenenza o, nel caso non sia previsto, al codice identificativo presso l'ufficio I.V.A.

3. Nel caso di più attività, distintamente specificate ma esercitate promiscuamente negli stessi locali o aree scoperte operative, per l'applicazione della Tariffa si fa riferimento all'attività principale, in base a quanto indicato al comma precedente.

4. La Tariffa è unica anche se, per l'esercizio dell'attività, sono utilizzate superfici con diverse destinazioni; le tariffe sono distinte nell'ipotesi di complesso unitario su cui sono insediate distinte attività.

5. Sono classificati nella medesima categoria del bene principale i locali o le aree scoperte produttive, pertinenziali o accessori dello stesso, anche se da questo separati, ma in oggettivo rapporto funzionale.

#### **Articolo 7 - Utente obbligato al pagamento**

1. La Tariffa è dovuta in via principale da coloro che posseggono o detengono locali e/o aree scoperte operative costituenti presupposto per l'applicazione della Tariffa medesima, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare e tra coloro che usano in Comune i locali o le aree stesse. Tali soggetti sono obbligati ad utilizzare il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani provvedendo al conferimento secondo le modalità indicate nel regolamento di gestione del servizio e di eventuali ordinanze sindacali.

2. Il titolo del possesso o della detenzione è dato, a seconda dei casi, dalla proprietà, dall'usufrutto, dal diritto di abitazione, dal comodato, dalla locazione o affitto e, comunque, dall'occupazione o dalla detenzione di fatto, a qualsiasi titolo, nonché dalla residenza o domicilio.

3. Qualora, per qualsiasi motivo, non sia possibile individuare il soggetto obbligato principale, si considera tale:

a) per l'utenza domestica colui che ha sottoscritto la scheda di attivazione dell'utenza ovvero

l'intestatario della scheda di famiglia risultante all'anagrafe della popolazione;

b) per l'utenza non domestica colui che ha sottoscritto la scheda di attivazione dell'utenza ovvero il titolare o legale rappresentante dell'impresa, associazione, studio, società, mentre per i comitati o associazioni non riconosciute, i soggetti che li rappresentano o li dirigono.

4. Sono solidamente tenuti al pagamento della Tariffa corrispettiva i componenti del nucleo familiare, conviventi con il soggetto di cui al comma 3, lettera a) e coloro che con tale soggetto usano in comune i locali e le aree. Nel caso di abitazione secondaria, i soggetti coobbligati sono i componenti del nucleo familiare dell'abitazione di residenza o principale anche se posta in altro Comune. Tale vincolo di solidarietà opera in ogni fase del procedimento di applicazione Tariffaria, della riscossione, dell'accertamento, del recupero del credito, del contenzioso, in funzione di garanzia fungibile nell'adempimento della prestazione patrimoniale.

5. Per i locali ceduti ad utilizzatori occasionali per periodi non superiori a 180 giorni/anno, il soggetto obbligato al pagamento della Tariffa rimane il proprietario o il titolare di altro diritto reale. Per gli alloggi ceduti con regolare contratto di locazione presso i quali i conduttori non hanno stabilito la residenza (locazione di natura transitoria o studentesca), il soggetto obbligato al pagamento della Tariffa rimane il proprietario o il titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione e superficie) su detti locali, qualora l'utilizzatore dell'immobile non si intesti l'utenza.

6. Nel caso di sub-locazione, il soggetto obbligato al pagamento della Tariffa rimane il conduttore principale titolare di un contratto di locazione pluriennale, fatto salvo il caso in cui l'utilizzatore si intesti l'utenza.

7. Sono inefficaci eventuali patti di trasferimento della Tariffa a soggetti diversi da quelli sopraindicati.

8. Per i locali e le aree che si configurano come strutture ricettive dirette all'ospitalità secondo quanto previsto dalla legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 (*Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità*), ad esclusione delle attività non svolte in forma di impresa e senza fornitura di servizi aggiuntivi, la Tariffa è dovuta da chi gestisce l'attività d'impresa. Tali attività sono considerate "utenza non domestica".

9. Per le attività non svolte in forma di impresa e senza fornitura di servizi aggiuntivi di cui alla citata legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 si applica la Tariffa per le utenze domestiche.

10. Ad esclusione dei casi previsti al comma 9 del presente articolo, le unità immobiliari adibite ad uso domestico, in cui sia svolta in via permanente anche un'attività economica o professionale, generano due distinti obblighi Tariffari qualora vi sia la presenza di una superficie chiaramente distinguibile utilizzata a tal scopo. In difetto si applica la Tariffa prevista per l'utenza domestica.

11. Per i locali in multiproprietà il soggetto che li gestisce è responsabile del versamento della Tariffa dovuta per i locali e le aree scoperte operative non in uso esclusivo ai singoli occupanti proprietari dei medesimi.

12. Per i centri commerciali, artigianali e di servizi integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni ovvero l'amministratore è responsabile del versamento della Tariffa dovuta per tutti i locali e le aree scoperte operative.

13. Fermo restando l'obbligatorietà del versamento della Tariffa per le aree e gli spazi comuni, il

soggetto che gestisce i servizi comuni può, in deroga al comma 12, richiedere al Gestore di concordare una diversa gestione con riferimento ai locali e alle aree ad uso esclusivo a condizione che venga presentata esplicita richiesta da parte di tutti i singoli occupanti o detentori. E' comunque tenuto a presentare, nei termini dell'art. 39 del presente Regolamento, l'elenco degli occupanti o detentori del centro commerciale, artigianale e di servizi integrati.

14. Al fine di consentire la copertura dei costi legati alle operazioni di raccolta e trattamento dei rifiuti prodotti nelle parti comuni condominiali di cui all'art. 5, comma 4, lettera b), su richiesta può essere intestata apposita utenza domestica condominiale e in tal caso sono consegnate le relative dotazioni.

15. Alle istituzioni scolastiche statali si applica quanto previsto dall'art. 33-bis, del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248 (*Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria*), convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, fermo restando che la somma attribuita al Comune deve essere riversata al Gestore e deve essere sottratta ai costi che devono trovare copertura integrale mediante l'entrata da Tariffa rifiuti corrispettiva.

#### **Articolo 8 - Obbligazione pecuniaria**

1. La Tariffa rifiuti corrispettiva è applicata secondo il criterio pro die per anno solare cui corrisponde un'autonoma obbligazione pecuniaria, ed è determinata secondo i criteri e le modalità di calcolo riportate in Appendice A al presente Regolamento.

2. L'obbligazione decorre dal giorno in cui si verificano i presupposti per l'applicazione della Tariffa, di cui all' art. 5 o, se antecedente, dal giorno in cui viene effettuata la fornitura della dotazione per la raccolta e si estingue con la cessazione dei presupposti per l'attivazione dell'utenza o, se successiva, il giorno dopo l'ultima lettura degli svuotamenti.

3. Nel caso di fornitura della dotazione per la raccolta, può essere istituito il deposito cauzionale in carico all'utente a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dal servizio garantito all'utenza. La definizione delle modalità di applicazione, della quantificazione del deposito cauzionale nonché i termini e le condizioni, sono stabiliti nell'Allegato 3 al presente Regolamento.

4. L'utente è tenuto al ritiro dei contenitori o delle dotazioni entro 30 giorni dalla comunicazione/avviso da parte del Gestore, al fine di consentire l'erogazione del servizio. Per l'utenza in cui le particolari situazioni di disagio sanitario, debitamente documentate e certificate dall'organo sanitario competente, comportino la mancata possibilità di ritiro dei contenitori entro i termini stabiliti al presente comma, il Gestore è tenuto alla consegna domiciliare. Il Gestore può comunque effettuare le consegne di cui sopra, previo accordo economico secondo il Listino Tariffario dei Servizi complementari di cui all'Allegato B.

5. In assenza delle condizioni di cui al secondo periodo del comma 4, l'utente che non abbia ritirato la propria dotazione entro termini indicati, è tenuto al pagamento della quota fissa e della parte variabile relativa agli svuotamenti minimi della Tariffa e alla sanzione di cui all'art. 45.

6. L'utente è responsabile della dotazione ricevuta. In caso di furto, danneggiamento o perdita della dotazione, deve darne immediata comunicazione al Gestore, il quale provvederà alla sua sostituzione. Nel caso di furto o di danneggiamento dovuto ad atto vandalico la sostituzione avviene con onere a carico del servizio a fronte della presentazione della relativa auto certificazione. Nei

rimanenti casi la sostituzione avviene a carico dell'utente. L'utente risponde degli eventuali conferimenti effettuati con la propria dotazione nel tempo decorrente dall'effettivo furto o perdita fino al giorno della relativa denuncia o comunicazione al Gestore. È vietato il trasferimento della dotazione per la raccolta, salva espressa richiesta al Gestore. L'utente è tenuto a riconsegnare la dotazione al Gestore al momento della presentazione della comunicazione di cessazione dell'utenza o entro 5 giorni lavorativi dalla presentazione della stessa, con le seguenti modalità: per le utenze non domestiche, si provvederà con ritiro, da parte del Gestore, presso il luogo di servizio; mentre le utenze domestiche dovranno restituire i contenitori nei "Punti" segnalati dal Gestore. Nel caso di mancata restituzione dei contenitori, il Gestore addebiterà in fattura il costo del contenitore come riportato nel listino aziendale approvato nel provvedimento annuale di determinazione della Tariffa;

7. In caso di ritardata comunicazione di cessazione dell'utenza, l'obbligazione pecuniaria non si protrae oltre la data in essa indicata, quando l'utente che ha prodotto la ritardata comunicazione di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali. In carenza di tale dimostrazione o in caso di mancata comunicazione di cessazione, l'obbligazione pecuniaria non si protrae oltre la data in cui sia sorta altra obbligazione pecuniaria per comunicazione dell'utente subentrato o per acquisizione d'ufficio dell'informazione medesima.

8. Al fine della determinazione del numero dei componenti il nucleo familiare:

- a) si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici;
- b) si considera un numero di componenti il nucleo familiare pari a 3 per l'utenza domestica stabilmente occupata da nuclei non residenti qualora l'utente ometta di denunciare le generalità di tutti i componenti il nucleo familiare nel termine stabilito dall'articolo 39 del presente Regolamento;
- c) si considera un numero di occupanti pari a 1 per l'utenza domestica tenuta a disposizione di nuclei familiari iscritti all'AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero);
- d) si considera un numero di occupanti pari a quanto riportato nell'Allegato 1 al presente Regolamento per l'utenza domestica tenuta a disposizione non locata;
- e) nei casi di cui all'art. 7, comma 9 la consistenza del nucleo familiare è aumentata di 1 (una) unità

9. Il numero dei componenti dell'utenza domestica residente può essere diversamente determinato da quanto risulti nel foglio di famiglia anagrafico corrispondente, solo in caso di documentata e stabile permanenza, per un periodo consecutivo superiore a sei mesi all'anno di uno o più componenti in case di riposo, case protette, centri residenziali, comunità di recupero, istituti di detenzione. Non rilevano, invece, i meri ricoveri ospedalieri, i soggiorni in centri comportanti il giornaliero rientro al proprio domicilio, quali i centri diurni. Inoltre, non si tiene conto dei residenti, altrove domiciliati, per motivi di studio o lavoro che comportino l'assenza dalla residenza per almeno un periodo consecutivo superiore a sei mesi all'anno. Il numero minimo di componenti il nucleo familiare, per il calcolo della tariffa, non può essere inferiore ad 1 (uno).

10. Nel caso in cui l'abitazione è occupata oltre che da membri nel nucleo familiare anagrafico, anche da altri soggetti stabilmente dimoranti, quali, ad esempio, badanti e colf, questi devono essere dichiarati con le modalità di cui al successivo art. 39. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la Tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

11. Gli effetti generati dalle variazioni che dovessero intervenire nell'arco dell'anno in merito agli elementi che determinano la Tariffa, quali le modifiche della composizione del nucleo familiare, le



modifiche delle superfici dei locali e aree scoperte, le modificazioni delle destinazioni d'uso dei locali ed aree scoperte, le modificazioni del servizio reso, vengono contabilizzate nella prima fatturazione utile. Tali variazioni decorrono secondo quanto stabilito all'art. 39 del presente Regolamento.

#### **Articolo 9 - Criteri per la determinazione della Tariffa corrispettiva e del piano finanziario**

1. I costi complessivi sono ripartiti fra utenza domestica e utenza non domestica sulla base dei servizi forniti e in relazione all'incidenza della quantità dei rifiuti prodotti dalle rispettive categorie d'utenza. La ripartizione della Tariffa tra parte fissa e variabile e tra utenza domestica e non domestica è esplicitata nella delibera di approvazione delle tariffe.

2. Le Tariffe, per ogni singola categoria d'utenza, sia per la quota fissa sia per la quota variabile, sono approvate con deliberazione del Consiglio locale di ATERSIR e del Comune entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione dei Comuni. In caso di mancata approvazione nei termini, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

3. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Contratto di servizio stipulato fra ATERSIR e il Gestore, inseriti nel Piano Finanziario redatto dal Gestore e approvato da ATERSIR e illustrati in una relazione tecnica redatta sulla base dei criteri stabiliti all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (*Regolamento recante norme per la elaborazione del Metodo Normalizzato per definire la Tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani*).

#### **Articolo 10 - Tariffa giornaliera per manifestazioni e spettacoli viaggianti**

In caso di servizi (quali spazzamento manuale/meccanico, ritiro ingombranti, etc.) dedicati a spettacoli viaggianti, quali giostre e circhi, essi sono assoggettati ad una Tariffa applicata dal Gestore commisurata al servizio reso rapportato a ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno solare di occupazione, considerando giorno intero anche la sola frazione di giorno.

#### **Articolo 11 - Tariffa Giornaliera Fiere, mostre, manifestazioni ed eventi ed attività similari**

1. E' dovuta la Tariffa per la gestione dei rifiuti dall'utenza che occupa temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico o gravate da servitù di pubblico passaggio.

2. La Tariffa è determinata sulla base del servizio reso rapportato a ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno solare di occupazione, considerando giorno intero anche la sola frazione di giorno.

3. La Tariffa è riscossa dal Gestore su tempestiva segnalazione effettuata dall'ufficio comunale

competente.

#### **Articolo 12 - Imposte di legge**

1. Alla Tariffa sono applicate le imposte previste dalla Legge.

#### **Articolo 13 - Obblighi di trasmissione delle banche dati**

1. Nelle more dell'operatività dell' Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) di cui all'art. 62, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (*Codice dell'amministrazione digitale*) il Gestore acquisisce dal Comune, e contestualmente il Comune è tenuto a fornire al Gestore, le banche dati di cui è titolare necessarie alla gestione e controllo dell'applicazione della Tariffa corrispettiva per le singole utenze e i relativi aggiornamenti con periodicità mensile secondo modalità e formati concordati e nel rispetto della normativa vigente in tema di trattamento dei dati. Il Comune è inoltre tenuto a trasmettere al Gestore le informazioni provenienti dallo sportello unico delle attività produttive (SUAP) relative all'avvio o alla variazione di impresa.

2. Il Gestore, su espressa richiesta, fornirà gratuitamente al Comune gli aggiornamenti annuali della banca dati della Tariffa corrispettiva, di cui è titolare, che potranno essere utilizzati dall'Amministrazione locale per finalità istituzionali secondo modalità e formati concordati e nel rispetto della normativa vigente in tema di trattamento dei dati.

#### **Articolo 14 - Obblighi di informazione all'utenza**

1. Il Gestore è tenuto a garantire alla singola utenza un facile accesso alle informazioni che lo riguardano e a tal proposito applica le disposizioni in materia di trasparenza riportate nell'Allegato A della Deliberazione ARERA 444/2019/R/Rif del 31/10/2019

## TITOLO II – RIDUZIONI

---

### **Articolo 15 - Riduzioni per avvio autonomo a riciclo**

1. Alle utenze non domestiche che dimostrano di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, i propri rifiuti urbani, la parte variabile della Tariffa è ridotta nelle forme riportate nell'allegato 1 al presente regolamento.

2. La riduzione di cui al comma 1 è riconosciuta su richiesta dell'utente, da presentare annualmente al Gestore entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'avvio al riciclo, corredata dal modello unico di denuncia (MUD) e dei formulari. La determinazione della riduzione è effettuata a consuntivo, previa verifica da parte del Gestore dell'effettivo avvio al riciclo dei rifiuti urbani. La riduzione è riconosciuta nella prima fattura dell'anno successivo a quella di riferimento.

### **Articolo 16 - Riduzioni in caso di mancato o inadeguato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti**

1. La Tariffa è dovuta, nella misura del 20% (venti per cento) dell'importo totale, nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

### **Articolo 17 - Riduzioni nelle zone in cui il conferimento al servizio è effettuato con disagio**

1. Nelle zone in cui il conferimento al servizio di raccolta è effettuato con disagio per l'utenza, la Tariffa parte fissa è determinata attraverso le modalità di cui al comma 2.

2. La riduzione di cui al comma 1 è pari all'80% (ottanta per cento) per le utenze poste a una distanza superiore a 500 (cinquecento) metri dal più vicino cassonetto per i rifiuti urbani (nelle aree interessate da un servizio stradale) ovvero dal più vicino punto di conferimento/consegna dei contenitori (nelle aree interessate da un servizio porta a porta). La distanza è misurata a partire dall'accesso della proprietà privata sulla strada pubblica, escludendo i percorsi interni alla proprietà privata.

### **Articolo 18 - Riduzioni per il compostaggio individuale**

1. All'utenza domestica che effettua compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino sia attraverso l'uso di compostiere sia attraverso altre metodologie (buca/fossa, compostaggio in cumulo, etc.) si applica:

a) nei comuni nei quali, per il calcolo della parte variabile della tariffa non si utilizzano sistemi di misurazione del rifiuto organico e vi è la rinuncia al servizio "*verde e ramaglie porta a porta*", si applica la riduzione della parte variabile della Tariffa prevista nell'Allegato 1 al presente

Regolamento;

b) nei comuni nei quali per il calcolo della parte variabile della tariffa, si utilizzano sistemi di misurazione del rifiuto organico e del verde porta a porta l'agevolazione Tariffaria precedentemente prevista è sostituita dal risparmio conseguibile a seguito della minor esposizione del rifiuto "umido/organico" e dalla rinuncia al servizio "verde e ramaglie porta a porta"

2. Alle attività agrituristiche delle aziende agricole con servizio di ristorazione, così definite dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96 e dalla legge regionale dell'Emilia Romagna 31 marzo 2009, n. 4, che hanno aderito al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani e che praticano il compostaggio individuale della frazione organica dei propri rifiuti, sia attraverso l'uso di compostiere sia attraverso altre metodologie (buca/fossa, compostaggio in cumulo, etc.):

a) nei comuni nei quali, per il calcolo della parte variabile della tariffa non si utilizzano sistemi di misurazione del rifiuto organico e vi è la rinuncia al servizio "verde e ramaglie porta a porta" si applica la riduzione della parte variabile della Tariffa prevista nell'Allegato 1 al presente Regolamento;

b) nei comuni nei quali per il calcolo della parte variabile della tariffa, si utilizzano sistemi di misurazione del rifiuto organico e del verde porta a porta l'agevolazione Tariffaria precedentemente prevista è sostituita dal risparmio conseguibile a seguito della minor esposizione del rifiuto "umido/organico" e dalla rinuncia al servizio "verde e ramaglie porta a porta"

3. Le riduzioni di cui ai commi 1 e 2, lettere a) e b), sono riconosciute su richiesta al Gestore da parte dell'utente che è tenuto a compilare un'istanza di autocertificazione secondo il modello di cui all'Allegato 4 nella quale si impegna a compostare la frazione organica prodotta e consente esplicitamente le verifiche e i controlli da parte del Gestore. La riduzione decorre dalla data di trasmissione della autocertificazione.

4. Il Gestore può in qualunque momento verificare quanto dichiarato dall'utente ed effettuare controlli presso l'utenza al fine di verificare la corretta pratica del compostaggio individuale nella misura minima del 5% delle compostiere, cumuli o buche/fosse utilizzate.

5. Ad esito della verifica di cui al comma 4, il Gestore, qualora riscontri che la pratica del compostaggio non è correttamente effettuata dall'utenza, dispone la revoca immediata dell'agevolazione applicata.

6. In caso di cessazione dell'effettuazione della pratica del compostaggio l'interessato è tenuto a darne formale comunicazione al Gestore entro i termini stabiliti all'art. 38, comma 2, riconsegnando altresì la compostiera se ricevuta in dotazione.

#### **Articolo 19 - Riduzioni per il compostaggio di comunità**

1. All'utenza domestica che effettua il compostaggio di comunità della frazione organica dei propri rifiuti urbani nel rispetto del decreto ministeriale 29 dicembre 2016, n. 266, (*Regolamento recante i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità di rifiuti organici ai sensi dell'art. 180, comma 1-octies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, così come*

introdotto dall'art. 38 della legge 28 dicembre 2015, n. 221), si applica:

a) nei comuni nei quali per il calcolo della parte variabile della tariffa non si utilizzano sistemi di misurazione del rifiuto organico e vi è la rinuncia al servizio *“verde e ramaglie porta a porta”* si applica la riduzione della parte variabile della Tariffa prevista nell'Allegato 1 al presente Regolamento;

b) nei comuni nei quali per il calcolo della parte variabile della tariffa si utilizzano sistemi di misurazione del rifiuto organico e del verde porta a porta l'agevolazione Tariffaria precedentemente prevista è sostituita dal risparmio conseguibile a seguito della minor esposizione del rifiuto *“umido/organico”* e dalla rinuncia al servizio *“verde e ramaglie porta a porta”*

2. All'utenza non domestica che effettua il compostaggio di comunità della frazione organica dei propri rifiuti urbani nel rispetto del decreto ministeriale 29 dicembre 2016, n. 266, si applica:

a) nei comuni nei quali per il calcolo della parte variabile della tariffa non si utilizzano sistemi di misurazione del rifiuto organico e vi è la rinuncia al servizio *“verde e ramaglie porta a porta”* si applica la riduzione della parte variabile della Tariffa prevista nell'Allegato 1 al presente Regolamento;

b) nei comuni nei quali per il calcolo della parte variabile della tariffa si utilizzano sistemi di misurazione del rifiuto organico e del verde porta a porta l'agevolazione Tariffaria precedentemente prevista è sostituita dal risparmio conseguibile a seguito della minor esposizione del rifiuto *“umido/organico”* e dalla rinuncia al servizio *“verde e ramaglie porta a porta”*

3. Il Gestore, su segnalazione del Comune, qualora sia stato riscontrato che la pratica del compostaggio di comunità non è effettuata secondo quanto indicato dal Regolamento sull'organizzazione dell'attività di compostaggio, adottato dall'organismo collettivo di gestione di cui al decreto 29 dicembre 2016, n. 266, dispone la revoca immediata dell'agevolazione applicata.

4. La riduzione è riconosciuta agli utenti che conferiscono alle apparecchiature comuni su richiesta presentata al Gestore da parte del responsabile delle stesse, individuato ai sensi del decreto 29 dicembre 2016, n. 266, e tenuto a compilare un'istanza secondo un modello di dichiarazione sostitutiva di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 nella quale il responsabile indica i nominativi dei conferenti.

#### **Articolo 20 - Riduzioni per abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo**

1. Per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, che nel corso dell'anno solare siano occupate o condotte per un periodo inferiore a 183 giorni/anno anche non consecutivi è applicata la riduzione della tariffa prevista nell'Allegato 1 al presente Regolamento. Tale uso deve essere specificato nella comunicazione di apertura o di variazione, di cui al successivo articolo 39, indicando la dimora abituale e dichiarando di non voler cedere l'alloggio

in locazione o comodato e di comunicare l'eventuale variazione d'uso.

2. La richiesta della riduzione è da rinnovare annualmente.

#### **Articolo 21 - Riduzioni per locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente**

1. Per i locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, anche ricorrente, per un periodo non superiore a quanto riportato nell'Allegato 1 al presente Regolamento, risultante da licenza/autorizzazione per l'esercizio dell'attività rilasciata dagli organi competenti o da adeguata documentazione è applicata la riduzione della tariffa prevista nell'Allegato 1 al presente Regolamento. Tale uso deve essere specificato nella comunicazione di apertura o di variazione, di cui al successivo articolo 39.
2. Per le utenze la cui attività stagionale o non continuativa non risulti da apposita licenza/autorizzazione, la richiesta di riduzione è da rinnovare annualmente

#### **Articolo 22 - Riduzioni per le utenze domestiche residenti che lasciano la loro abitazione vuota**

1. Per le utenze domestiche residenti che lasciano la loro abitazione vuota per il verificarsi di una delle condizioni previste dal comma 9 dell'articolo 8 del presente Regolamento si applica la riduzione tariffaria riportata nell'Allegato 1 al presente Regolamento.
2. Presupposto necessario per il riconoscimento dell'agevolazione è che l'abitazione non sia data in locazione o in comodato.
3. La richiesta della riduzione è da rinnovare annualmente.

#### **Articolo 23 - Conferimento di rifiuti presso i Centri di raccolta**

1. Con l'introduzione della Tariffa corrispettiva i Centri di raccolta (Comunali o Intercomunali) ricevono i rifiuti conferiti dalle utenze domestiche e non domestiche che hanno aderito al servizio pubblico di raccolta.
2. Gli utenti accedono a tali strutture con il documento comprovante la loro utenza (fattura su cui è riportato il codice utente) e possono conferire i rifiuti previsti dal regolamento di funzionamento del Centro Comunale o Intercomunale.
3. Eventuali agevolazioni sono contenute nell'Allegato 1

#### **Articolo 24 - Conferimento di rifiuti presso i Centri di preparazione per il riutilizzo**

1. Con l'introduzione della Tariffa corrispettiva i Centri di preparazione al riutilizzo (Comunali o Intercomunali) ricevono gratuitamente i rifiuti urbani conferiti dalle utenze domestiche e non domestiche che hanno aderito al servizio pubblico di raccolta.
2. Gli utenti accedono a tali strutture con il documento comprovante la loro utenza (fattura su cui è

riportato il codice utente) e possono conferire i rifiuti previsti dal regolamento di funzionamento del Centro Comunale o Intercomunale.

3. Eventuali agevolazioni sono contenute nell'Allegato 1 al presente Regolamento.

#### **Articolo 25 - Conferimento presso i Centri del riuso**

1. Con l'introduzione della Tariffa corrispettiva i Centri del riuso (Comunali o Intercomunali) ricevono gratuitamente i beni conferiti dalle utenze domestiche e non domestiche che hanno aderito al servizio pubblico di raccolta.

2. Gli utenti accedono a tali strutture con il documento comprovante la loro utenza (fattura su cui è riportato il codice utente) e possono conferire i beni previsti dal regolamento di funzionamento del Centro Comunale o Intercomunale.

3. Eventuali agevolazioni sono contenute nell'Allegato 1 al presente Regolamento.

#### **Articolo 26 - Riduzioni per punti vendita certificati**

1. È riconosciuta la riduzione della Tariffa, nelle forme indicate nell'Allegato 1 al presente Regolamento, per l'utenza non domestica aderente al servizio pubblico di raccolta, che attui azioni finalizzate alla prevenzione nella produzione di rifiuti urbani quali la vendita di prodotti sfusi o alla spina e l'utilizzo di imballaggi facilmente riciclabili ed abbia ottenuto formale certificazione del punto vendita sotto il profilo ambientale.

2. La riduzione di cui al comma 1, commisurata al quantitativo di rifiuti urbani non prodotti ovvero alle modalità di attuazione delle azioni di prevenzione nella produzione dei rifiuti urbani, è rilasciata a seguito di apposita convenzione da sottoscrivere con il Gestore.

#### **Articolo 27 - Riduzioni per la donazione delle eccedenze alimentari**

1. È riconosciuta una riduzione della Tariffa all'utenza non domestica aderente al servizio pubblico di raccolta, che in via continuativa devolve ai soggetti donatori di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 2 della legge 19 agosto 2016, n. 166 (*Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi*) le eccedenze alimentari idonee al consumo umano disciplinate dalla medesima legge ai fini della redistribuzione a soggetti bisognosi.

2. È riconosciuta una riduzione della Tariffa all'utenza non domestica aderente al servizio pubblico di raccolta, che in via continuativa devolve le proprie eccedenze alimentari non idonee al consumo umano di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166 per alimentazione animale qualora idonee a tal fine.

3. Il riconoscimento delle riduzioni di cui ai commi 1 e 2 è subordinato alla presentazione, entro il 31 marzo dell'anno successivo, di un dettagliato elenco delle quantità di prodotti devoluti nell'anno precedente, allegando apposita documentazione.

4. Le riduzioni di cui ai commi 1 e 2 commisurate al quantitativo di prodotti devoluti, è determinata

con le modalità previste nell'Allegato 1 al presente Regolamento.

#### **Articolo 28 - Riduzioni per la donazione di prodotti non alimentari**

1. È riconosciuta una riduzione della Tariffa all'utenza non domestica aderente al servizio pubblico di raccolta, che in via continuativa devolve ai soggetti donatori di cui di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 2 della legge 19 agosto 2016, n. 166, ai fini della redistribuzione a soggetti bisognosi, prodotti non alimentari di cui alle lettere d), e) del comma 1 dell'art. 16 della legge 19 agosto 2016, n. 166 derivanti dalla propria attività nel rispetto delle disposizioni previste nel medesimo articolo.
2. Il riconoscimento delle riduzioni di cui al comma 1 è subordinato alla presentazione, entro il 31 marzo dell'anno successivo, di un dettagliato elenco delle quantità di prodotti devoluti nell'anno precedente.
3. La riduzione di cui al comma 1 commisurata al quantitativo di prodotti devoluti è determinata con le modalità previste nell'Allegato 1 al presente Regolamento.

#### **Articolo 29 - Riduzioni per la donazione dei farmaci idonei all'utilizzo**

1. È riconosciuta una riduzione della Tariffa ai soggetti che hanno aderito al servizio pubblico di raccolta, di cui alla lettera g-ter) del comma 1 dell'art. 2 della legge 19 agosto 2016, n. 166 che partecipino a progetti di recupero dei medicinali e degli articoli di medicazione, di cui rispettivamente alle lettere g-bis) e g-quater) del comma 1 dell'art. 2 della medesima legge, nel rispetto di quanto stabilito all'art. 157 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 (Attuazione della direttiva 2001/83/CE – e successive direttive di modifica – relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE).
2. Il riconoscimento della riduzione di cui al comma 1 è subordinato alla presentazione, entro il 31 marzo dell'anno successivo, di un dettagliato elenco delle quantità di prodotti devoluti nell'anno precedente;
3. La riduzione di cui al comma 1, commisurata al quantitativo di prodotti devoluti, è determinata con le modalità previste nell'Allegato 1 al presente Regolamento.

#### **Articolo 30 - Riduzioni per l'utenza non domestica che attua il vuoto a rendere**

1. È riconosciuta una riduzione della Tariffa all'utenza non domestica aderente al servizio pubblico di raccolta che applica il sistema del vuoto a rendere.
2. Il riconoscimento della riduzione di cui al comma 1 è subordinato alla presentazione, entro il 31 marzo dell'anno successivo, di un dettagliato elenco delle tipologie e delle quantità di imballaggi avviati a riutilizzo nell'anno precedente, allegando copia di apposita documentazione che attesti l'effettiva cessione al proprio fornitore delle tipologie e delle quantità dichiarate.
3. La riduzione di cui al comma 1, commisurata al quantitativo in peso di imballaggi resi, è



determinata con le modalità previste nell'Allegato 1 al presente Regolamento.

#### **Articolo 31 - Riduzioni per l'utenza non domestica che promuovono il doggy-bag/family bag nella ristorazione commerciale**

1. All'utenza non domestica della ristorazione commerciale aderente al servizio pubblico di raccolta, che promuove presso i propri esercizi la diffusione del doggy bag/family bag per l'asporto del cibo avanzato da parte dei clienti ed abbia ottenuto formale riconoscimento della pratica nell'ambito di accordi istituzionali finalizzati alla riduzione dei rifiuti e degli sprechi alimentari, il Gestore fornisce annualmente i contenitori per agevolare l'asporto del cibo da parte dei clienti.

2. La tipologia e il numero dei contenitori da fornire gratuitamente all'utenza non domestica sono definiti nel provvedimento annuale di approvazione delle tariffe.

#### **Articolo 32 - Riduzioni per l'utenza domestica in particolari situazioni di disagio sanitario**

1. Per l'utenza domestica in cui le particolari situazioni di disagio sanitario, debitamente documentato, comportino una anomala produzione di rifiuto soggetto a Tariffa è prevista la non assoggettabilità di tali rifiuti alla Tariffa parte variabile

2. La riduzione di cui al comma 1 è riconosciuta su richiesta dell'utente con le modalità richiamate nell'Appendice A al presente Regolamento.

#### **Articolo 33 - Riduzioni per particolari tipologie di utenza non domestica**

1. Per l'utenza non domestica che ha aderito al servizio pubblico di raccolta, in cui coesistano operazioni di diversa natura (quali, a titolo esemplificativo, i transiti, carico/scarico, deposito ecc.) per cui risulti difficile la determinazione della superficie assoggettabile a Tariffa, è previsto l'abbattimento della superficie pari ad un terzo (1/3) dell'intera area in oggetto.

2. La riduzione di cui al comma 1 è riconosciuta su richiesta dell'utente.

#### **Articolo 34 - Riduzioni per nuclei familiari con bambini (pannolini)**

1. Per l'utenza domestica nel cui stato famiglia del nucleo familiare figurano componenti di età inferiore a 36 (trentasei) mesi, che danno luogo alla produzione di rifiuti costituiti da pannolini pediatrici "usa e getta" è prevista la non assoggettabilità di tali rifiuti alla Tariffa parte variabile.

2. La riduzione di cui al comma 1 è riconosciuta su richiesta dell'utente con le modalità richiamate nell'Appendice A al presente Regolamento.

#### **Articolo 35- Riduzioni per manifestazioni ed eventi**

1. E' possibile riconoscere una riduzione della Tariffa alle manifestazioni ed eventi temporanei di tipo ricreativo, culturale o di animazione sociale, che adottano buone pratiche finalizzate alla riduzione ed alla corretta raccolta differenziata dei rifiuti ed abbiano ottenuto formale

riconoscimento delle buone pratiche adottate nell'ambito di iniziative/progetti istituzionali finalizzati alla promozione degli eventi sostenibili (ECOFESTE).

2. La riduzione di cui al comma 1 è riconosciuta, su richiesta dell'utente, secondo le modalità di cui all'Allegato 5.

#### **Articolo 36- Riduzioni per avvio autonomo a recupero**

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, [in attuazione di quanto disposto dagli artt. 198, comma 2-bis e 238, comma 10, D.Lvo 152/2006, come modificato dal D.Lvo 116/2020] previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

2. Alle utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero dei rifiuti urbani prodotti, è riconosciuta la riduzione della parte variabile della tariffa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione prevista dalla normativa vigente.

3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.

4. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta prevista dall'art. 39 del presente Regolamento, il Gestore provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tariffazione.

#### **Articolo 37- Riduzioni "COVID-19"**

Rispetto all'applicazione di eventuali riduzioni connesse ad eventi pandemici (cd. COVID 19), il Gestore, su indicazione deliberata dall'Organo Esecutivo dall'Amministrazione Comunale, può applicare, nelle forme e nei tempi eventualmente indicati anche dall'Agenzia ATERSIR ovvero da Deliberazioni ARERA, degli sconti dedicati alle categorie d'utenza

#### **Articolo 38 - Aspetti comuni per l'applicazione delle riduzioni**

1. Le riduzioni di cui agli articoli precedenti si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate e cessano di operare alla data in cui vengono meno le condizioni di fruizione.

2. Salvo quanto diversamente disciplinato nei singoli articoli del presente Titolo, l'utente è tenuto a comunicare il venir meno delle condizioni che danno diritto alle riduzioni. Tale comunicazione deve essere presentata al Gestore entro e non oltre 30 giorni dalla data in cui sono venute meno le condizioni per l'attribuzione delle riduzioni in difetto il Gestore provvede al recupero della Tariffa

con applicazione della sanzione di cui all'art. 45 per omessa comunicazione di variazione.

3. Per le riduzioni ed esenzioni a favore di utenze domestiche e/o non domestiche per finalità sociali, equitative, di sostegno allo sviluppo del territorio e per altre ragioni di rilevante interesse pubblico che non siano direttamente collegate alla minore produzione dei rifiuti ovvero al riutilizzo dei beni, la relativa copertura deve essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa ed assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.

4. Le riduzioni di cui al presente titolo non possono, cumulativamente, essere superiori al 20% della parte fissa, con esclusione della riduzione di cui all'articolo 17, e del 100% della parte variabile della Tariffa medesima.

5. Le riduzioni di cui agli articoli 18 e 19 sono alternative.

6. La riduzione di cui all'articolo 16 non è cumulabile con le altre riduzioni

7. le riduzioni di cui al comma 3 del presente articolo non sono soggette ai limiti di cui al comma 4.

## TITOLO III – COMUNICAZIONE, CONTROLLO, RISCOSSIONE, SANZIONI

---

### Articolo 39 - Comunicazione

1. L'utente, di cui all'art. 8, ha l'obbligo di comunicare al Gestore l'inizio o la cessazione dell'occupazione o detenzione di locali ed aree entro 30 giorni successivi al loro verificarsi e di ottemperare agli adempimenti previsti. Detta comunicazione deve avvenire mediante la compilazione di appositi modelli messi a disposizione dal Gestore. In caso di omessa presentazione della comunicazione entro il termine si applica la sanzione prevista all'art. 45 del presente Regolamento.
2. Nella comunicazione di attivazione dell'utenza devono essere obbligatoriamente indicati il numero di componenti residenti e dimoranti stabilmente, i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile, il numero dell'interno, il numero telefonico e, ove esistente, l'indirizzo mail per le utenze domestiche il numero di componenti diversi dai residenti e dimoranti stabilmente e per le utenze non domestiche l'indirizzo PEC. Alla comunicazione di attivazione deve essere allegata almeno la seguente comunicazione: a) per le utenze domestiche la planimetria quotata dei locali soggetti a tariffa; b) per le utenze non domestiche: planimetria operativa dei locali e delle aree soggette a tariffa e visura CCIAA.
3. Le comunicazioni devono essere sottoscritte con firma leggibile e presentate da uno dei coobbligati, dal rappresentante legale o da loro incaricati muniti di apposita delega, ovvero secondo gli strumenti digitali che il Gestore metterà a disposizione dell'Utenza. Della presentazione è rilasciata apposita ricevuta. In caso di spedizione, la comunicazione si considera presentata nel giorno d'arrivo agli uffici del Gestore o, se inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata, nel giorno indicato nel rapporto di ricevimento.
4. La comunicazione ha effetto anche per gli anni successivi se le condizioni di assoggettamento a Tariffa rimangono invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a presentare nuova comunicazione di variazione nei termini e secondo le modalità di cui ai precedenti commi, fatto salvo il caso in cui, per i soggetti residenti nel Comune, la variazione riguardi soltanto il numero degli stessi. Se la comunicazione di cessazione o variazione è presentata oltre al termine di cui al comma 1, i relativi effetti decorrono dalla data di presentazione.
5. Gli eredi solidalmente obbligati che continuano ad occupare o condurre i locali già assoggettati a Tariffa hanno l'obbligo di comunicare il nominativo del nuovo intestatario dell'utenza e gli eventuali elementi che determinano l'applicazione della Tariffa.
6. In presenza di utenza domestica e utenza non domestica con servizi condominiali è fatto obbligo all'amministratore condominiale di presentare al Gestore, nei termini di cui al comma 1, l'elenco degli occupanti o conduttori/proprietari delle utenze facenti parte del condominio e le eventuali successive variazioni.
7. L'ufficio anagrafe comunale, all'atto del perfezionamento delle pratiche di iscrizione anagrafica o di variazione di residenza, informa i cittadini della necessità di effettuare congiuntamente la comunicazione ai fini della gestione della Tariffa.
8. In presenza di più nuclei familiari presso la stessa utenza colui che intende provvedere al

pagamento della Tariffa deve darne esplicita comunicazione.

#### **Articolo 40 – Comunicazione per l'uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta**

1. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui all'articolo 36 comma 1 del presente Regolamento e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva al Gestore via PEC, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021 la comunicazione dovrà essere presentata entro il 31 maggio, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2022.

2. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione, redatta secondo quanto disposto dall'art. 14 della legge RER n. 11 del 29 dicembre 2020, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività. Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della Tari.

3. La mancata presentazione della comunicazione di cui al comma 2, entro il termine del 31 maggio per il solo anno 2021, o entro il termine del 30 giugno a decorrere dal 2022, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.

4. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo, al Gestore, che riprende il servizio qualora ciò non comporti un disequilibrio sull'organizzazione del servizio con riferimento alle modalità e ai tempi di svolgimento dello stesso.

5. Entro il 28 febbraio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Gestore i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente dando specifica evidenza a quelli avviati a riciclo. I quantitativi dei rifiuti urbani avviati a recupero devono essere desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti a cui deve essere allegata apposita attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero. Il Gestore è tenuto a rendicontare tali informazioni alla Regione e ad ATERSIR entro il 30 aprile di ciascun anno.

6. Il Gestore ha la facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte.

#### **Articolo 41 - Controllo**

1. Il Gestore, eventualmente in collaborazione con il Comune, provvede a svolgere le attività necessarie ad individuare tutti i soggetti obbligati a pagare la Tariffa e al controllo dei dati dichiarati in comunicazione nonché nelle dichiarazioni finalizzate all'ottenimento delle riduzioni di cui al Titolo II

2. Il Gestore designa un responsabile incaricato al quale spettano i compiti e i poteri di gestione della Tariffa rifiuti corrispettiva, nonché il ruolo di referente verso ATERSIR, il Comune e l'utenza. Il

Gestore indica in fattura, coerentemente con quanto previsto nella Carta dei Servizi, i canali di contatto attraverso i quali l'utente del servizio rifiuti può promuovere istanze, reclami e azioni legali.

3. Il Gestore del servizio esercita l'attività di controllo necessaria per la corretta applicazione della Tariffa.

4. Il Gestore a tale scopo può:

a) richiedere l'esibizione dei contratti di locazione, affitto e scritture private atte ad accertare le date di utilizzo del servizio;

b) richiedere notizie relative ai presupposti di applicazione Tariffaria, non solo agli occupanti o ai detentori, ma anche ai proprietari dei locali ed aree;

c) invitare i predetti soggetti a comparire di persona per fornire prove, delucidazioni e chiarimenti;

d) utilizzare tecnici o soggetti incaricati dal Gestore;

e) accedere ai locali ed aree assoggettabili a Tariffa mediante personale debitamente autorizzato previo accordo con l'utente.

5. In caso di mancata collaborazione dell'utenza o di altro impedimento alla diretta rilevazione, il Gestore del servizio può fare ricorso alle presunzioni semplici a norma dell'art. 2729 del codice civile.

6. Dell'esito delle verifiche effettuate viene data comunicazione agli interessati, che s'intende accettata qualora entro 30 giorni dal ricevimento non pervengano rilievi. Nel caso in cui l'utente riscontrasse elementi di discordanza può, nello stesso termine, fornire le precisazioni del caso che, se riconosciute fondate, comportano l'annullamento o la rettifica della comunicazione inviata. Il Gestore, decorso il termine assegnato, provvede ad emettere nei confronti dei soggetti che non si sono presentati o non hanno dato riscontro, la relativa fattura sulla base degli elementi indicati nella comunicazione stessa.

7. In caso di infedele dichiarazione riscontrata a seguito delle attività di controllo si applica la sanzione prevista all'art. 45.

#### **Articolo 42 - Modalità di versamento e sollecito di pagamento**

1. Il pagamento della fattura deve essere effettuato entro i termini indicati nella medesima presso gli uffici postali o gli sportelli bancari ovvero mediante domiciliazione bancaria o postale o altre modalità di pagamento indicate dal Gestore.

2. Le fatture: **a) cartacee**, sono spedite al domicilio del titolare dell'utenza o ad altro recapito indicato dallo stesso, tramite il servizio postale o agenzie di recapito autorizzate, come corrispondenza ordinaria. In alternativa, le fatture possono essere spedite su richiesta tramite posta elettronica ordinaria nel caso di utenza domestica. Le fatture sono disponibili anche all'interno dello sportello online del sito del Gestore ove attivato; **b) elettroniche**, sono emesse tramite il Sistema di Interscambio.

3. Il Gestore può concedere rateizzazioni nei versamenti secondo le disposizioni previste dalla legge 160/2019 e dalla Carta dei Servizi. Il pagamento rateizzato avviene con la maggiorazione di interessi

pari al tasso legale maggiorato del 2%.

4. In caso di omesso o parziale pagamento, il Gestore, trascorsi inutilmente 30 giorni solari dalla data di scadenza riportata in fattura inviata all'utente, notifica apposito sollecito di pagamento in cui indica un nuovo termine entro cui provvedere all'adempimento e le modalità di comunicazione dell'avvenuto pagamento. Trascorso inutilmente il termine indicato nel sollecito, il Gestore invia all'utente apposito avviso di accertamento esecutivo avente valore di intimazione ad adempiere al pagamento e di titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure di riscossione cautelari ed esecutive, in cui indica il termine ultimo entro cui provvedere all'adempimento e le modalità di comunicazione del pagamento, mediante raccomandata A/R o posta elettronica certificata. Il Gestore per le utenze non domestiche procederà al recupero del credito anche tramite esazione domiciliare. Trascorso il termine indicato nell'avviso di accertamento esecutivo, il Gestore procede al recupero del credito nei modi di legge. Su tutte le somme di qualunque natura, escluse le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, si applicano, 30 giorni dopo l'intervenuta esecutività dell'atto di accertamento e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale maggiorato di due punti percentuali. I costi di elaborazione e di notifica dell'accertamento esecutivo e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono poste a carico del debitore e sono di seguito determinati: a) una quota denominata "oneri di riscossione", pari a quanto disposto dalla lettera a), comma 803 della legge 160/2019; b) una quota denominata "spese di notifica ed esecutive" pari a quanto disposto dalla lettera b), comma 803 della legge 160/2019.

5. Scaduto inutilmente il termine indicato nell'avviso di accertamento esecutivo, di cui al comma 4, il Gestore notifica atto di contestazione della violazione per omesso o parziale versamento della Tariffa prevista all'art. 45.

6. La fattura non viene emessa per importi eguali o inferiori a 4,00 (quattro/00) euro al netto di IVA e Addizionale Provinciale.

7. L'avviso di accertamento esecutivo non acquisisce efficacia di titolo esecutivo se emesso per somme inferiori a 10 euro. Il limite si riferisce all'intero debito dovuto, anche derivante da più annualità. Il debito rimane comunque a carico dell'utente moroso e potrà essere oggetto di recupero con la successiva notifica di accertamenti esecutivi che superano cumulativamente l'importo di cui al primo periodo

#### **Articolo 43 - Riscossione**

1. Il Consiglio Locale di ATERSIR e il Comune, sentito il Gestore, con la delibera di approvazione delle tariffe, determinano le scadenze per la fatturazione della Tariffa, prevedendo di norma almeno due emissioni con cadenza semestrale e una a saldo nei primi mesi dell'anno seguente. La fattura di addebito della tariffa di cui agli articoli 10 e 11 del presente Regolamento può essere emessa dal Gestore in un'unica soluzione. Il termine di scadenza deve essere fissato in conformità a quanto previsto nella Carta del servizio.

2. Le modifiche che comportino variazioni della Tariffa in corso d'anno nonché le riduzioni da applicarsi in corso d'anno potranno essere conteggiate nella bollettazione successiva mediante

conguaglio compensativo e comunque entro la prima fatturazione a saldo di cui al comma 1.

#### **Articolo 44 - Rimborsi**

1. Nei casi di errore, di duplicazione ovvero di eccedenza dell'importo iscritto in fattura rispetto a quanto dovuto, il Gestore, dopo averne accertato il diritto, dispone la nota di accredito o il rimborso entro 90 giorni dalla ricezione dell'istanza dell'utente, ovvero nella fattura successiva in caso di procedimenti effettuati d'ufficio secondo quanto disposto dalla Carta del Servizio.
2. Nel caso di utenza domestica occupata da persone residenti nel Comune, il Gestore provvede d'ufficio agli eventuali rimborsi dovuti nei confronti degli utenti a seguito di cessazione o di variazione del numero dei componenti mediante conguaglio, se possibile, da effettuarsi nella fattura di successiva emissione ovvero mediante emissione di ordinativo di pagamento per il rimborso spettante da inoltrare presso il nuovo recapito dell'utente.
3. L'utente, in ogni caso, può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro cinque anni dal pagamento, mediante richiesta motivata, allegando copia della ricevuta di pagamento.
4. Sulle somme rimborsate sono dovuti gli interessi legali dal momento dell'indebito pagamento ovvero, nel caso di errore non addebitabile al Gestore, a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla richiesta di rimborso.

#### **Articolo 45 - Sanzioni**

1. Ai sensi dell'art. 9-bis della legge regionale 5 ottobre 2015, n. 16, l'accertamento e la contestazione delle violazioni del presente Regolamento è effettuata dal Comune anche tramite il Gestore nel rispetto dei termini prescrizionali. Compete al Comune l'irrogazione della sanzione.
2. Le violazioni al presente Regolamento sono punite con sanzioni amministrative pecuniarie in ogni caso comprese tra un minimo di € 50,00 ed un massimo di € 500,00, articolate come dalla tabella seguente. L'importo del pagamento in misura ridotta, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione indicato, è stabilito ai sensi dell'art. 16, comma 2 legge 24 novembre 1981, n. 689 (*Modifica al sistema penale*), in deroga alla disposizione di cui al comma 1 del medesimo articolo:



VIOLAZIONE		SANZIONE		
		MINIMA	MASSIMA	PAGAMENTO IN FORMA RIDOTTA
1	Omesso o parziale versamento della Tariffa (art. 41, comma 5)	€ 50,00	€ 500,00	30% degli importi non versati o parzialmente versati
2	Infedele dichiarazione riscontrata a seguito delle attività di controllo (art. 41, comma 7)	€ 50,00	€ 500,00	50% degli importi non versati
3	Mancato ritiro dei contenitori o delle dotazioni standard entro i termini previsti (art. 8, comma 5)	€ 50,00	€ 500,00	€ 100,00
4	Mancata comunicazione del venimento delle condizioni di riduzione (art. 38, comma 2)	€ 50,00	€ 500,00	€ 100,00
5	Omessa comunicazione di inizio dell'occupazione o detenzione di locali ed aree, incluso il numero di componenti diverso dai residenti, entro i termini (art. 39, commi 1 e 2)	€ 50,00	€ 500,00	100% degli importi non versati
6	Omessa comunicazione di cessazione dell'occupazione o detenzione di locali ed aree, entro i termini (art. 39, comma 1)	€ 50,00	€ 500,00	€ 100,00

3. Le entrate derivanti dalle sanzioni contribuiscono alla copertura dei costi del servizio.

4. Le suindicate sanzioni non si applicano in riferimento alle informazioni che il Gestore acquisisce periodicamente dall'ufficio anagrafe comunale in applicazione dell'art. 13, concernenti le modifiche nella composizione di nuclei familiari della popolazione residente, per le quali non sussiste l'obbligo di denuncia.

5. Al fine di disincentivare l'abbandono e il "turismo dei rifiuti", nel caso di utenza domestica con residenza attiva, in assenza di svuotamenti del rifiuto urbano misurato, si applicano, oltre alla parte fissa, anche gli svuotamenti minimi obbligatori maggiorati del 50% fatto salvo la possibilità di prova contraria da parte dell'utente.

#### **Articolo 46 - Contenzioso ed autotutela**

1. La giurisdizione in ordine alla Tariffa corrispettiva è determinata in base alla legge.

2. Il Gestore può, in qualsiasi momento, d'ufficio o su segnalazione del soggetto interessato, con apposita determinazione motivata, annullare ovvero revisionare totalmente o parzialmente le

precedenti determinazioni in ordine all'obbligo del pagamento della Tariffa e, avendone riconosciuto l'erroneità manifesta, procedere alle dovute rettifiche.

## TITOLO IV – NORME TRANSITORIE E FINALI

---

### **Articolo 47 - Norme di rinvio e clausola di salvaguardia**

1. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

### **Articolo 48 - Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore a decorrere dal 01/01/2021. I Regolamenti previgenti per l'applicazione della tariffa conservano la propria efficacia nei rapporti sorti o che insorgeranno in merito al servizio di competenza svolto fino alle ore 23.30 del 31 dicembre 2020

### **ALLEGATI**

Allegato 1: Riduzioni della Tariffa

Allegato 2: Classificazione delle utenze non domestiche

Allegato 3: Deposito cauzionale

Allegato 4: Modello di dichiarazione sostitutiva per il compostaggio domestico

Allegato 5: Disciplina per l'ottenimento del marchio ECOFESTE

## **Allegato 1 Riduzioni della Tariffa - Comune di Tresignana -**

**Articolo 15 Riduzioni per avvio autonomo al riciclo:** viene riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa pari a **40** (quaranta/00) **euro per tonnellata** di rifiuto avviata a riciclo. La riduzione è concessa fino al totale abbattimento della tariffa variabile della matrice rifiuto “secco riciclabile”.

**Articolo 18 Riduzioni per il compostaggio individuale e articolo 19 Riduzioni per il compostaggio di comunità:** alle utenze incluse nelle zone a compostaggio obbligatorio viene riconosciuta una riduzione della parte fissa pari al 10% (dieci per cento).

**Articolo 20 Riduzioni per abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo:** viene riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa relativa alla matrice rifiuto “secco riciclabile” pari al 70% (settanta per cento) e si considera un numero di occupanti pari a 2 (due). Il presupposto necessario per il riconoscimento della riduzione è che l’abitazione non sia data in locazione o in comodato. La richiesta della riduzione è da rinnovare annualmente.

**Articolo 21 Riduzioni per locali, diversi dalle abitazioni, e aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente:** viene riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa relativa alla matrice rifiuto “secco riciclabile” pari al 70% (settanta per cento) per un uso stagionale o non continuativo ma ricorrente non superiore a 183 (centottantatre) giorni/anno. Per le utenze la cui attività stagionale e periodica non risulta da apposita licenza/autorizzazione la richiesta della riduzione è da rinnovare annualmente.

**Articolo 22 Riduzioni per le utenze domestiche residenti che lasciano la loro abitazione vuota:** il numero degli **occupanti** viene fissato in **una unità** e viene riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa relativa alla matrice rifiuto “secco riciclabile” pari al 70% (settanta per cento). Presupposto necessario per il riconoscimento della riduzione è che l’abitazione non sia data in locazione o in comodato.

**Articolo 26 Riduzioni per i punti vendita certificati:** viene riconosciuta una riduzione della parte fissa della tariffa pari al 5% (cinque per cento).

**Articolo 27 Riduzioni per la donazione delle eccedenze alimentari:** viene riconosciuta una riduzione della parte fissa della tariffa pari al 5% (cinque per cento).

**Articolo 28 Riduzioni per la donazione di prodotti non alimentari:** viene riconosciuta una riduzione della **parte variabile** della tariffa relativa alla matrice rifiuto “secco riciclabile” pari al 15% (quindici per cento).

**Articolo 29 Riduzioni per la donazione di farmaci idonei all’uso:** viene riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa fino ad un massimo del 15% (quindici per cento)

**Articolo 30 Riduzioni per le utenze che attua il vuoto a rendere:** viene riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa relativa quantificato in **euro 10** (dieci/00) **per ogni tonnellata di imballaggi resi**, per un importo comunque non eccedente la quota variabile della tariffa.

## Allegato 2

### Classificazione delle utenze non domestiche

1	musei, biblioteche, associazioni, luoghi di culto
2	cinematografi, teatri e sale spettacolo
3	autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	campeggi distributori carburanti, impianti sportivi
5	aree scoperte operative
6	esposizioni, autosaloni
7	alberghi con ristorante
8	alberghi senza ristorante
9	case protette e di riposo, caserme con convitto, comunità residenziali
10	ospedali, residenze sanitarie, cliniche
11	uffici, agenzie, studi professionali, ambulatorio, poliambulatorio
12	banche ed istituti di credito
13	negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
14	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	occupazione temporanea vendita beni durevoli
17	attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	attività industriali con capannoni di produzione
21	attività artigianali di produzione beni specifici
22	ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	mense
24	bar, caffè, pasticceria, gelateria
25	supermercati pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	plurilicenze alimentari e/o miste
27	ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizzeria al taglio e da asporto, piadineria
28	ipermercati di generi misti
29	occupazione temporanea vendita generi alimentari
30	discoteche, night club, sale giochi
31	circoli ricreativi
32	scuole private e pubbliche non statali, municipio
33	comunità non residenziali, caserme senza convitto
34	autorimesse
35	supermercati

## Allegato 3: Deposito cauzionale

---

1.) Il Gestore può richiedere il versamento di un DEPOSITO CAUZIONALE, a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dal servizio garantito all'utenza, quale la restituzione integra dei contenitori presi in consegna per la raccolta dei rifiuti e il regolare pagamento della Tariffa, che sarà restituito, maggiorato degli interessi legali ovvero secondo quanto sarà deliberato da ARERA, entro trenta giorni dalla cessazione del contratto, in caso di assenza di insolvenze, come di seguito:

per l'UTENZA DOMESTICA, il DEPOSITO CAUZIONALE è pari all'80% (ottantapercento), arrotondato ai cinque euro, della parte variabile (media) della Tariffa applicata per categoria o macro categoria di utenza, secondo la tabella seguente:

categoria DPR 158/1999	valore medio della QV di CLARA SpA (euro/anno)	importo deposito cauzionale (euro)
1 componente	67,00	<b>55,00</b>
2 componenti	114,00	<b>90,00</b>
3 componenti	140,00	<b>110,00</b>
4 componenti	173,00	<b>140,00</b>
5 componenti	213,00	<b>170,00</b>
6 o più componenti	250,00	<b>200,00</b>

Per le UD non residenti si applica un DEPOSITO CAUZIONALE uguale a quello della categoria 2 componenti.

La categoria di utenza applicata è quella presente nella banca dati di CLARA SpA al momento dell'applicazione del DEPOSITO CAUZIONALE. Le modifiche della categoria o macro categoria avvenute dopo la data di applicazione del DEPOSITO CAUZIONALE non producono conguaglio della somma versata.

per l'UTENZA NON DOMESTICA, il DEPOSITO CAUZIONALE è pari al costo della media litri per macro

categoria relativa al rifiuto NR, arrotondato ai cinque euro, secondo la tabella seguente:

categoria	litri medi annui di NR	euro/litro per NR	importo deposito cauzionale (euro)
distributori carburante, impianti sportivi - esposizioni, autosaloni, autorimesse, magazzini	1.500	0,0772	<b>115,00</b>
musei, associazioni - edicola, farmacia, tabaccaio	750	0,0772	<b>60,00</b>
uffici, studi professionali, ambulatorio-banche, istituti di credito - negozi di beni durevoli	1.000	0,0772	<b>80,00</b>
carrozzeria, autofficina, elettrauto - attività industriali - attività artigianali produzione beni	5.000	0,0772	<b>385,00</b>
albergo con ristorante albergo senza ristorante casa protetta, comunità residenziale ristorante, trattoria, pizzeria, mensa, osteria plurilicenze alimentari	4.600	0,0772	<b>360,00</b>
bar, pasticceria, gelateria botteghe alimentari, supermercato ortofrutta, pescheria, fiori e piante, rosticceria discoteca, sala giochi circoli ricreativi	6.200	0,0772	<b>480,00</b>

La categoria di utenza applicata è quella presente nella banca dati di CLARA SpA al momento dell'applicazione del DEPOSITO CAUZIONALE. Le modifiche della categoria o macro categoria avvenute dopo la data di applicazione del DEPOSITO CAUZIONALE non producono conguaglio della somma versata.

2.) Il versamento del DEPOSITO CAUZIONALE non è previsto:

a) per gli Utenti che scelgano il pagamento diretto su Conto Corrente Bancario (SDD) o Postale; per le sole utenze non domestiche, con la parte variabile di valore superiore ad euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) il Gestore può prevedere, in alternativa all'addebito diretto, una fideiussione;

b) per le utenze non domestiche pubbliche o di pubblico servizio di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni;

c) per gli Utenti domestici che siano seguiti dai servizi sociali delle Amministrazioni comunali, previa comunicazione dell'elenco da parte dell'Ente Locale o delle strutture all'uopo delegate.

3.) Il Gestore, agli Utenti attivi del servizio, garantirà la riscossione del DEPOSITO CAUZIONALE suddividendolo (i) per le utenze domestiche attive alla data di applicazione del deposito in un numero massimo di sei rate, (ii) per le utenze non domestiche attive alla data di applicazione del

deposito in un numero massimo di dieci rate. Per i nuovi Utenti il versamento del DEPOSITO CAUZIONALE sarà applicato, in un'unica soluzione, nella prima fattura utile.

4.) Il DEPOSITO CAUZIONALE costituisce obbligazione contrattuale ed il suo mancato versamento rappresenta caso di omesso o parziale pagamento e comporta, a carico dell'Utente, l'applicazione delle procedure di recupero come previste dal Regolamento.



**Allegato 4:**  
**Modello di dichiarazione sostitutiva**  
**per il compostaggio domestico**  
(E' possibile che il modulo telematico abbia forma diversa)

**CODICE CLIENTE** \_\_\_\_\_

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE**

(Art.46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)

**Il sottoscritto:**

Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_

Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

Località \_\_\_\_\_ Comune \_\_\_\_\_

Tel. \_\_\_\_\_ Mail \_\_\_\_\_ Pec \_\_\_\_\_

Codice fiscale \_\_\_\_\_

In qualità di:  intestatario  familiare  altro

**Dati dell'intestatario della Tariffa Servizio Gestione Rifiuti Urbani**

(non compilare se coincidono con quelli del richiedente)

Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_

Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

Località \_\_\_\_\_ Comune \_\_\_\_\_

Tel. \_\_\_\_\_ Mail \_\_\_\_\_ Pec \_\_\_\_\_

Codice fiscale \_\_\_\_\_

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazione non veritiera, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art.76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

**DICHIARA**

- di praticare il compostaggio dei rifiuti organici e degli sfalci e piccole potature del giardino.
- di accettare e autorizzare le verifiche che CLARA stessa vorrà fare. CLARA avrà il diritto di revocare l'adesione, qualora accerti la mancata corretta pratica del compostaggio.
- di aver letto ed accettato il Regolamento allegato al presente modulo

**CHIEDE** di aderire al servizio "compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani"

- con la consegna, in comodato d'uso gratuito, della **compostiera di CLARA S.p.A.** da It.....
- utilizzando una **compostiera di proprietà** da It.....
- utilizzando **altre tecniche alternative** (es. cumulo, buca/fossa ecc.)

**RINUNCIA** al compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani.

Comune \_\_\_\_\_ lì \_\_\_\_\_ firma (non autenticata) \_\_\_\_\_

Ai sensi dell'art. 38, DPR 445/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del dichiarante all'ufficio competente, via fax, mail, tramite incaricato oppure a mezzo posta. Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003 e dell'art. 13 del Regolamento EU 679/2016.



## REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE SULLA TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE CHE PRATICANO IL COMPOSTAGGIO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI URBANI

**Art. 1** – Il requisito fondamentale per poter aderire al compostaggio, è di poter disporre nella propria abitazione di un giardino, un orto, un parco o comunque un luogo che offra possibilità di utilizzo del compost prodotto.

**Art. 2** – Per aderire al compostaggio è necessario far pervenire agli Uffici Clienti CLARA il presente modulo debitamente compilato consegnandolo agli Sportelli Clienti, oppure inviandolo via fax, posta o e-mail ai recapiti riportati nello stesso.

**Art. 3** – L'utente si impegna a praticare il compostaggio nelle forme e nei modi previsti dal Regolamento del Servizio. I rifiuti recuperabili da introdurre nella compostiera sono: avanzi di cucina in genere sia crudi sia cucinati, bucce, torsoli, noccioli, verdure, carne, pesce, ossa, lische, riso, pasta, pane, biscotti, formaggi, gusci d'uovo, fondi di tè e caffè, tovagliolini, fazzoletti di carta, carta del pane e carta assorbente da cucina, pezzi di carta bagnata o unta, parti vegetali provenienti dalla manutenzione di piante da appartamento e fiori secchi, semi e granaglie, tappi di sughero; sfalci d'erba, fiori recisi, residui vegetali da pulizia dell'orto, piccole potature di alberi e siepi, cenere spenta. In alternativa o in aggiunta alla compostiera consegnata da CLARA, l'utente può utilizzare anche una compostiera di proprietà (acquistata sul mercato o costruita artigianalmente) o altre tecniche tradizionali: per esempio il cumulo, la cassa di compostaggio o l'utilizzo degli scarti organici come alimentazione per animali da cortile.

**Art. 4** – L'utente autorizza Clara spa ad effettuare, previo appuntamento telefonico, le visite necessarie alla verifica della corretta pratica del compostaggio.

**Art. 5** – L'adesione decorre a partire dal giorno di sottoscrizione del modulo di richiesta e termina il giorno di sottoscrizione del modulo di rinuncia, solo se vengono accertate le condizioni di cui agli art. 1, 3 e 4, o il giorno di chiusura dell'utenza.

**Art. 6** – Al momento della cessazione del servizio Clara, previo appuntamento telefonico, provvederà al ritiro della compostiera presso l'utenza; in assenza della compostiera, all'utente, ai sensi della art. 9 comma 6, sarà addebitato in fattura il costo del contenitore.

**Art. 7** – Alle utenze che praticano il compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani, nelle forme e nei modi previsti dal Regolamento del Servizio, si applica una riduzione della quota variabile della tariffa ai sensi dell'art. 19 comma 1 del Regolamento di applicazione della Tariffa. L'entità della riduzione è stabilita nell'Allegato 1 del Regolamento della Tariffa. La riduzione è alternativa a quella prevista dall'art. 20 e non è cumulabile con quella prevista dall'art. 17 del Regolamento TARI. La riduzione decorre dalla data dell'adesione e sarà corrisposta solo se saranno rispettate le disposizioni di cui agli articoli 1, 3 e 4, del presente Regolamento e sarà applicata sino a comunicazione da parte dell'utente di rinuncia al compostaggio o alla chiusura dell'utenza.

**Art. 8** – Il presente Regolamento e la modulistica di adesione, sono redatti in conformità alla Delibera di Giunta Regionale D.G.R n. 2218 del 13 Dicembre 2016 recante "Metodo standard della Regione Emilia Romagna per la determinazione della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati ai sensi del D.M. Ambiente del 26 Maggio 2016, modifica della D.G.R. 2317/2009 e della D.G.R. 1238/2016".

## **Allegato 5:**

### **Disciplina per l'ottenimento del marchio ECOFESTE**

---

Il Comune intende sostenere l'attivazione di ECOFESTE, intendendo con tale denominazione una manifestazione in cui si promuovono e diffondono le buone pratiche di gestione dei rifiuti.

Una manifestazione diviene ECOFESTA se rispetta il requisito di ridurre gli impatti generati dai vari servizi di accoglienza e ristoro, attraverso l'individuazione di un responsabile interno per la raccolta dei rifiuti e l'istituzione di apposita organizzazione finalizzata al riciclo e/o alla riduzione e/o al riuso dei rifiuti.

Le manifestazioni che tendono al sopraccitato obiettivo sono individuate dal Gestore come ECOFESTE e pertanto potranno avvalersi di un contributo da parte del Gestore, a parziale copertura del costo del servizio di raccolta dei rifiuti, e di un marchio di riconoscimento.

#### **SOGGETTI BENEFICIARI CHE POSSONO RICHIEDERE IL MARCHIO ECOFESTA**

Possono presentare i progetti:

enti pubblici, nel ruolo di coordinatori delle feste presenti nel proprio territorio;

associazioni e organizzazioni di volontariato purché patrocinate dal Comune.

#### **MANIFESTAZIONI AMMISSIBILI**

Per ottenere lo status di ECOFESTA i soggetti titolati possono presentare progetti afferenti ai seguenti tipi di manifestazioni:

ricreative;

sportive;

culturali;

animazione sociale;

valorizzazione territoriale.

Non rientrano tra le tipologie di manifestazioni ammissibili le feste a carattere politico.

#### **REQUISITI PER OTTENERE LO STATUS ECOFESTA**

Per ottenere il marchio di ECOFESTA è necessario soddisfare i seguenti requisiti minimi:

individuare un responsabile interno per la gestione dei rifiuti che provveda ad una sufficiente informazione degli operatori e dei volontari della festa sui contenuti dell'iniziativa e sulle modalità di conferimento dei rifiuti (coordinandosi con il Gestore raccolta rifiuti);

prevedere la raccolta differenziata con le modalità attivate nel Comune, compresi gli eventuali rifiuti speciali esclusi dal conferimento al SGRU;

prevedere azioni di comunicazione presso la festa relative alla gestione dei rifiuti e alla certificazione

ECOFESTA.

## **MARCHIO ECOFESTA E SCHEDA DI AMMISSIONE**

Il marchio di ECOFESTA verrà rilasciato a tutte le manifestazioni giudicate ammissibili e sarà trasmesso all'organizzatore in concomitanza coll'accoglimento dell'istanza.

Per ricevere l'autorizzazione all'utilizzo del titolo di ECOFESTA e per l'ottenimento del contributo, le manifestazioni dovranno presentare la scheda di ammissione (Allegato), in cui andranno indicati, ai fini della valutazione e della definizione del contributo:

la complessità e la dimensione del progetto (es. numero di feste programmate, numero di pasti preparati, affluenze documentate per gli anni precedenti);

la tipologia e il numero delle azioni mirate al riciclo (raccolte differenziate attivate nell'ambito della manifestazione, relative attività di informazione e sensibilizzazione).

eventuali azioni mirate alla riduzione dei rifiuti (dotazione di lavastoviglie, vuoto a rendere o caraffe per le bevande, uso di stoviglie e posate riutilizzabili ecc.) e l'integrazione con altre tematiche ambientali come, ad esempio, azioni per il risparmio idrico ed energetico, di valorizzazione degli aspetti naturali del territorio, di promozione dei prodotti da agricoltura biologica ecc.).

I requisiti minimi per il riconoscimento del marchio ECOFESTA sono:

organizzazione della raccolta differenziata almeno di

1. carta e cartone;
2. imballaggi in plastica e lattine;
3. umido organico;
4. vetro (se utilizzato);
5. oli alimentari (se utilizzati).

formazione del personale, individuazione e nomina di un referente interno per la gestione dei rifiuti, impegno ad inserire il marchio ECOFESTA accompagnato al logo del Gestore e del Comune in tutti i materiali promozionali dell'evento.

In assenza anche di uno solo di tali requisiti la manifestazione non potrà essere riconosciuta come ECOFESTA.

## **COMUNICAZIONE**

Tutte le iniziative che riceveranno l'autorizzazione all'uso del titolo di ECOFESTA dovranno recare in calce ai materiali informativi (volantini, brochure, manifesti, pubblicazioni, etc.) il marchio stesso associato al nome o logo del Gestore e del Comune.

## **MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

Le domande dovranno essere inoltrate dai soggetti beneficiari, compilando la scheda di ammissione

(Allegato), all'indirizzo di posta elettronica che verrà fornito dal Gestore.

Le domande dovranno essere inviate almeno 30 (trenta) giorni prima dell'inizio della manifestazione oggetto di richiesta e andranno ripetute annualmente, integrando il progetto di miglioramento delle condizioni.

#### **PREVENTIVO PER L'ESECUZIONE DEI SERVIZI e CONTRIBUTO**

Ciascuna associazione organizzatrice di una ECOFESTA è tenuta in ogni caso alla presentazione della domanda di esecuzione dei servizi di raccolta, secondo quanto disposto dal regolamento per la gestione del servizio.

In tale circostanza il Gestore provvederà alla determinazione del contributo da assegnare all'ECOFESTA, in funzione degli obiettivi previsti dal progetto, in misura comunque non superiore all'60% del preventivo emesso dal Gestore per lo svolgimento del servizio di raccolta dei rifiuti, parametrato secondo diverse ecofasce.

Il contributo sarà erogato a manifestazione conclusa, previa relazione di rendicontazione dei risultati ottenuti.

La rendicontazione dovrà comprendere fotografie e materiali, cartacei o elettronici, che documentino l'effettiva realizzazione delle azioni di progetto.

Il Gestore ed il Comune si riservano la facoltà di effettuare controlli e verifiche per accertare l'effettiva messa in pratica degli impegni assunti dal richiedente per la realizzazione dell'ECOFESTA.

---

# SCHEDA DI AMMISSIONE ECOFESTE

## INFORMAZIONI GENERALI

<b>Denominazione del richiedente</b> (associazione/ ente)	
<b>Referente della manifestazione</b> (nome e cognome)	
<b>Telefono</b>	
<b>Mail</b>	
<b>Titolo ECOFESTA</b>	
<b>Tipo di manifestazione</b>	
<b>Luogo di svolgimento</b>	
<b>Periodo di svolgimento</b>	
<b>Numero coperti previsti</b>	
<b>Affluenza prevista</b> (dati anni precedenti)	
<b>Descrizione della manifestazione</b>	
<b>Responsabile della gestione dei rifiuti</b> (nome, cognome)	
<b>Telefono</b>	
<b>Email</b>	

**SCHEMA PROGETTO DELLA MANIFESTAZIONE PER L'OTTENIMENTO DEL MARCHIO  
ECOFESTA**

**Descrizione azioni che si intende realizzare per la raccolta differenziata**

---

---

---

---

---

---

---

---

**Descrizione azioni che si intende realizzare per la riduzione dei rifiuti**

---

---

---

---

---

---

---

---

**Descrizione altre azioni ambientalmente virtuose che si intende mettere in atto (risparmio idrico, energetico ecc.)**

---

---

---

---

---

---

---

---

**Descrizione modalità di formazione degli addetti per la gestione dei rifiuti e descrizione delle attività di comunicazione e sensibilizzazione rivolte al pubblico**

---

---

---

---

---

---

---

---

## SCHEDA RENDICONTAZIONE ECOFESTA E ATTRIBUZIONE PUNTEGGI

(la colonna a sinistra va compilata dal richiedente spuntando le azioni attuate.  
la colonna a destra va compilata dal Gestore con l'attribuzione del punteggio effettivo)

√	AZIONI	PUNTEGGIO	
		attribuibile	attribuito
	<b>Raccolta differenziata</b>		
	Carta e cartone	0 (obbligatorio)	
	Imballaggi in plastica e lattine	0 (obbligatorio)	
	Umido organico	0 (obbligatorio)	
	Vetro (se utilizzato)	0 (obbligatorio)	
	Oli alimentari (se utilizzati)	0 (obbligatorio)	
	Altre raccolte (specificare) .....	1-2	
	.....		
	<b>Riduzione rifiuti</b>		
	Utilizzo esclusivo di piatti, bicchieri, stoviglie e posate lavabili	10	
	Utilizzo esclusivo di piatti, bicchieri e posate in materiale compostabile a norma UNI EN 13432:2002 da conferire nella raccolta differenziata dell'umido (in alternativa al punto precedente)	4	
	Vuoto a rendere con bottiglie di vetro o caraffe per <b>tutte le bevande</b>	8	
	Vuoto a rendere per alcune bevande - compilare in alternativa al punto precedente specificando per quali bevande, con esempi:		
	- per l' <b>acqua</b> (esempio: acqua del rubinetto in caraffa, acqua gassata in bottiglie di vetro a rendere)	2	
	- per <b>tutti i vini o per alcuni vini</b> (esempio: vino alla spina o in bottiglie di vetro a rendere)	1-2	
	- per <b>tutte le birre o per alcune birre</b> (birra alla spina)	1-2	
	- per <b>altre bevande</b> (specificare) .....	1	
	.....		
	Materiale pubblicitario stampato con carta riciclata o certificata FSC	3	
	Recupero di alimenti non utilizzati o residui, accordi con associazioni solidaristiche, canili e gattili per il recupero di alimenti non utilizzati	2	
	Possibilità di asporto del cibo avanzato da parte degli avventori tramite contenitori idonei dotati di chiusura (doggy bag)	2	
	Altre azioni per la riduzione dei rifiuti (specificare) .....	0-3	
	.....		
	<b>Altre azioni di riduzione dell'impatto ambientale</b>		
	Utilizzo detersivi biodegradabili e/o etichettati Ecolabel	2	



√	AZIONI	PUNTEGGIO	
		attribuibile	attribuito
	Utilizzo di alimenti biologici e/o a km zero (specificare) ..... .....	0-3	
	Altre azioni per la riduzione dei consumi energetici: lampadine basso consumo, riduttori di flusso, servizio navetta, altro (specificare) ..... .....	0-3	
	<b>Comunicazione</b>		
	Formazione del personale	0 (obbligatorio)	
	Individuazione e nomina di un referente interno per la gestione dei rifiuti	0 (obbligatorio)	
	Inserimento del marchio ECOFESTA accompagnato al logo del Gestore in tutti i materiali promozionali dell'evento	0 (obbligatorio)	
	Team di ecovolontari per l'evento	4	
	Produzione e distribuzione/esposizione di materiale informativo specifico sulla gestione dei rifiuti nell'ambito della manifestazione e sul significato dell'ECOFESTA	4	
	Iniziative di educazione ambientale o laboratori sul riciclo	4	

**Attribuzione ecofascia:**

- Punti da 00 a 15: ecofascia 1 → riduzione del 20 % sul costo del servizio preventivato
- Punti da 16 a 35: ecofascia 2 → riduzione del 40 % sul costo del servizio preventivato
- Punti da 36 a 50: ecofascia 3 → riduzione del 60 % sul costo del servizio preventivato

# **APPENDICE A**

## **AGGIORNAMENTO AL REGOLAMENTO TIPO PER LA DISCIPLINA DELLA TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA**

**Comune di TRESIGNANA**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

# MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELLA TARIFFA

## Parte Fissa

1. La parte fissa della Tariffa da attribuire alle utenze domestiche viene determinata secondo quanto specificato nel punto 4.1. dell'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e successive modifiche ed integrazioni ed è data dalla quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle utenze domestiche, moltiplicato per la superficie occupata da ciascuna utenza, corretto con il coefficiente  $K_a$ , di cui alla tabella 1b, dell'Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e successive modifiche ed integrazioni, espressa dalla formula sintetica:

$$\text{€/m}^2 * \text{categoria di utenza domestica}$$

La Tariffa grava su ogni utenza domestica suscettibile di produrre rifiuti urbani quale che sia l'effettivo grado di utilizzazione del servizio da parte del possessore o detentore.

2. La Tariffa parte fissa da attribuire alle utenze non domestiche viene determinata, secondo quanto specificato nel punto 4.3 dell'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e successive modifiche ed integrazioni e si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/m<sup>2</sup>) per la superficie dell'utenza (m<sup>2</sup>) per il coefficiente potenziale di produzione  $K_c$  di cui alla tabella 3b, dell'Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e successive modifiche ed integrazioni, espressa dalla formula sintetica:

$$\text{€/m}^2 * \text{categoria di utenza non domestica}$$

La Tariffa grava su ogni utenza non domestica suscettibile di produrre rifiuti urbani quale che sia l'effettivo grado di utilizzazione del servizio da parte del possessore o detentore.

## Parte Variabile

1) La **parte variabile (PV) della Tariffa** relativa al rifiuto **“urbano residuo”** e al rifiuto **“umido/organico”** è rapportata alla quantità di rifiuto raccolto presso ciascuna utenza.

La **quantità di rifiuto** prodotta dall'utenza (**RIFut**) equivale al volume espresso in litri conferito per lo svuotamento.

La **parte variabile (PV) della Tariffa** si esprime in fattura con il valore:

$$PV (\text{€}) = \text{Quota unitaria variabile (€/lt)} * \text{Volume di rifiuto conferito nel periodo dall'utenza (lt)}$$

$$\text{€/lt.} = \text{costi totali variabili attribuiti alle utenze domestiche e non domestiche per matrice di rifiuto} \\ / \text{ litri totali a pagamento per matrice di rifiuto}$$

Nel provvedimento annuale di approvazione delle tariffe vengono stabiliti i “quantitativi minimi” di rifiuto, rapportati alla categoria di appartenenza, che ai fini della quantificazione della tariffa verranno considerati ed addebitati d'ufficio, in proporzione alla durata dell'obbligazione e dell'anno di riferimento, a ciascuna utenza, che non è in grado di giustificare, con legittima motivazione/documentazione, la

minore quantità di rifiuto prodotta. Il “quantitativo di litri minimi” non è applicato alle utenze che si trovano nelle condizioni di cui all’articolo 22 ~~23~~ ed è stabilito annualmente nel provvedimento annuale di approvazione delle tariffe.

In caso di **perdita o danno parziale e irreparabile del dato** relativo alla quantità di rifiuto raccolto presso ciascuna utenza, la quantità di rifiuto conferita al servizio pubblico sarà desunta in via proporzionale sulla base dei conferimenti effettuati nel periodo immediatamente precedente o successivo, fatto salvo l’addebito dei “**quantitativo di litri minimi**”.

Per le utenze domestiche in cui la presenza di particolari situazioni di disagio **sanitario**, debitamente documentate e certificate dall’organo sanitario competente, o in cui la presenza nel nucleo familiare di **componenti di età inferiore a 3 anni**, comporti una consistente produzione di rifiuti costituiti da **pannolini e pannoloni**, può essere attivato uno specifico servizio nelle forme e nei modi riportati nel Regolamento di gestione del servizio. L’utente può aderire al servizio attraverso la sottoscrizione di apposito modulo da inviare all’ufficio clienti” del Gestore. Il rifiuto “**urbano residuo**” raccolto attraverso questo servizio è conteggiato ai fini del calcolo della Tariffa, ma è imputato ai costi complessivi del servizio di raccolta e smaltimento, senza oneri diretti ed aggravii specifici a carico dei singoli utenti. Qualora attraverso questo specifico servizio fossero conferiti rifiuti diversi da quelli previsti, il rifiuto “**urbano residuo**” raccolto attraverso tale circuito sarà conteggiato ai fini del calcolo della Tariffa, computando a tal fine il numero di conferimenti fino a quel momento rilevati.

Alle utenze che aderiscono al “**compostaggio**”, da svolgersi con le modalità previste nel Regolamento di gestione del servizio, può essere attivato anche il servizio di raccolta dei rifiuti “**umido/organico**” e “**verde e ramaglie porta a porta**”. L’agevolazione Tariffaria precedentemente prevista è sostituita dal risparmio conseguibile a seguito della minor esposizione del succitato rifiuto “umido/organico” e dalla rinuncia al servizio “verde e ramaglie porta a porta” di cui al successivo punto 3). Alle utenze che optano per tale sistema di gestione dei propri rifiuti organici non si applica il **quantitativo di litri minimi**. L’utente comunque è tenuto ad attivare o disdire il servizio con la sottoscrizione di apposito modulo da inviare allo “sportello clienti” del Gestore, anche ai fini della rendicontazione delle autoproduzioni di materiale compostato alla Regione Emilia-Romagna, ai sensi del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare (MATTM) del 26 maggio 2016, recante: *Linee guida per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani*.

Per la raccolta del rifiuto all’**utenza aggregata**, definita come il punto di conferimento riservato a due o più utenze per le quali non sia possibile la misurazione diretta della quantità conferita da ciascuna utenza, il Gestore consegna uno o più contenitori ad uso Comune, utilizzabile/li da tutte le utenze. Le forme e le modalità di effettuazione del servizio sono quelle riportate nel Regolamento di gestione del servizio. Le **quantità di rifiuto attribuite** ad un’**utenza aggregata**, sono ripartite tra le singole utenze secondo il principio “pro capite”, in funzione della categoria riferito all’utenza. Il riparto tra le singole utenze avviene utilizzando i coefficienti indicati nell’allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e successive modifiche ed integrazioni, a cui vengono applicati i correttivi risultanti da indagini quali-quantitative sui rifiuti urbani prodotti effettuate dal Gestore.

Si esprime in fattura con il valore:

**€/anno (giorno) per categoria di utenza domestica**

**€/mq./anno (giorno) per categoria di utenza non domestica**

2) La parte variabile della tariffa relativa al rifiuto “**secco riciclabile**” si compone di una quota parametrica determinata con le modalità e sulla base delle categorie e dei coefficienti (Kb e Kd) di cui

all'Allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e successive modifiche ed integrazioni, a cui vengono applicati i correttivi risultanti da indagini quali-quantitative sui rifiuti urbani prodotti effettuate dal Gestore.

Si esprime in fattura con il valore:

*€/anno (giorno) per categoria di utenza domestica*

*€/mq./anno (giorno) per categoria di utenza non domestica*

Le forme e le modalità di effettuazione del servizio sono quelle riportate nel Regolamento di gestione del servizio

3) La parte variabile (PV) della Tariffa relativa al rifiuto **“verde e ramaglie porta a porta”** si esprime in fattura con il valore:

*abbonamento €/anno (giorno)*

Il costo dell'abbonamento è determinato dal provvedimento annuale di determinazione delle tariffe. L'abbonamento oltre al servizio di raccolta porta a porta, effettuato nelle forme e con le modalità riportate nel Regolamento di gestione del servizio, comprende anche un servizio gratuito a chiamata di ritiro verde e ramaglie. L'utente aderisce al servizio attraverso la sottoscrizione di apposito modulo da inviare allo “sportello clienti” del Gestore.

Le utenze al cui interno cadono le **foglie pertinenti le alberature pubbliche** possono richiedere al Gestore, attraverso la sottoscrizione di apposito modulo, l'attivazione di apposito servizio che viene svolto nelle forme e con le modalità riportate nel Regolamento di gestione del servizio. L'attivazione del servizio da parte del Gestore avviene a seguito di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune. Il rifiuto “verde e ramaglie” raccolto attraverso questo servizio è conteggiato ai fini del calcolo della Tariffa, ma è imputato ai costi complessivi del servizio di raccolta e smaltimento, senza oneri diretti ed aggravii specifici a carico dei singoli utenti.

4) La Tariffa variabile relativa al rifiuto **“verde e ramaglie a chiamata”**, si esprime in fattura con il valore:

*€/ritiro*

Il costo del ritiro è determinato dal provvedimento annuale di determinazione delle tariffe.

Il servizio domiciliare su appuntamento è effettuato nelle forme e con le modalità riportate nel Regolamento di gestione del servizio.

Le richieste di ritiro a domicilio sono presentate dal cliente sia telefonicamente, al numero verde fornendo il proprio codice identificativo riportato in fattura, sia attraverso lo Sportello Online - il servizio non è richiedibile da utenze non in regola con i pagamenti delle fatture di servizio - in tali circostanze il Gestore informerà l'utente circa le modalità per il corretto trattamento delle frazioni ed indicherà anche la eventuale modalità di accesso alla soluzione del debito.

5) La Tariffa variabile relativa al rifiuto **“ingombranti a chiamata”**, oltre il limite di gratuità, si

esprime in fattura con il valore:

€/ritiro
----------

Il costo del ritiro è determinato dal provvedimento annuale di determinazione delle tariffe.

Il servizio domiciliare su appuntamento è effettuato nelle forme e con le modalità riportate nel Regolamento del Servizio SGRU. Le richieste di ritiro a domicilio sono presentate dal cliente sia telefonicamente, al numero verde fornendo il proprio codice identificativo riportato in fattura, sia attraverso lo Sportello Online - il servizio non è richiedibile da utenze non in regola con i pagamenti delle fatture di servizio - in tali circostanze il servizio clienti informerà l'utente circa le modalità per il corretto trattamento delle frazioni ed indicherà anche la eventuale modalità di accesso alla soluzione del debito.

**6)** Per le **utenze non domestiche** con produzione di rifiuti urbani, caratterizzata da frequenze e quantità diverse da quelle stabilite nel Regolamento del Servizio tali da necessitare di un **servizio adeguato all'utenza**, il Gestore ha la facoltà di stipulare specifici contratti con la stessa. La Tariffa corrispondente è determinata sui costi effettivamente sostenuti ed imputati direttamente alle utenze interessate, unitamente alla quota fissa calcolata secondo le disposizioni precedentemente definite. Il costo del servizio applicato è quello riportato nel **"Listino Tariffario dei Servizi"** del Gestore e annualmente approvato contestualmente all'approvazione delle tariffe



Allegato alla deliberazione del Consiglio Locale di Ferrara n. 5 del 29 giugno 2021

Oggetto: **Servizio Gestione Rifiuti: tariffa puntuale del bacino di Clara: approvazione dell'articolazione tariffaria 2021 ai sensi dell'art. 8, comma 6, lettera d) della L.R. 23/2011**

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267

F.to Il Dirigente  
Area Servizio Gestione  
Rifiuti Urbani  
Dott. Paolo Carini

Bologna, 29 giugno 2021



Approvato e sottoscritto

Il Coordinatore del Consiglio Locale  
di Ferrara  
F.to Daniele Garuti

Il segretario verbalizzante  
F.to Steven Sibani

---

## RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suesesa deliberazione:

- ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000 n° 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (come da attestazione)

Per Il Direttore  
Ing. Vito Belladonna  
Il Dirigente  
Area Servizio Gestione  
Rifiuti Urbani  
*F.to Dott. Paolo Carini*

Bologna, 24 agosto 2021